

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

VIII LEGISLATURA

---

**Doc. XXIII**

**n. 5**

**VOLUME VENTICINQUESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Atti giudiziari**

ROMA 1988

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**



## INDICE

## Atti giudiziari

## UMBRIA

PERUGIA .....	Pag.	7
SPOLETO .....	»	135
TERNI .....	»	155

## VENETO

BASSANO DEL GRAPPA .....	»	241
BELLUNO .....	»	265
PADOVA .....	»	291
ROVIGO .....	»	545
TREVISO .....	»	579
VENEZIA .....	»	593
VERONA .....	»	1235
VICENZA .....	»	1365



**UMBRIA**



**PERUGIA**





## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

N. 1676 prot.

06100 Perugia, 17/9/80

Risposta a nota N.

del

Alleg. N.

OGGETTO: Procedimento relativo a reati di natura terroristica commessi  
dal 1972 in poi. - Copia sentenze dibattimentali e istruttorie.

Al Sig. Presidente della Commissione

Parlamentare d'inchiesta sulla

strage di via Fani.

**ASSICURATA**

In riferimento alla nota in oggetto, trasmetto copie  
delle sentenze dibattimentali e istruttorie emesse nel-  
l'ambito del distretto della Corte d'Appello di Perugia  
dall'anno 1972 in poi.

IL PROCURATORE GENERALE

*Gianni Mercuri**Prova 23.9.1980**Prod. n. 00125/C.M.**richiesta con prod. n. 00076/C.M.*




# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot. N. 163/80

Perugia, li 10 settembre 1980

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: Reati di natura terroristica.-



A S.E. il

PROCURATORE GENERALE DELLA  
REPUBBLICA PERUGIA

Di seguito alla nota della E.V., pari oggetto, n.1676  
in data 29/7 u.s., comunico le notizie richieste:

Procedimenti esauriti (atti conservati presso l'archivio  
del G.I.)

- 1) N. 1881/72 R.G.G.I.  
p. p. c/ IGNOTI  
p.o. : Liceo Scientifico "G.Alessi"  
- art. 6 Legge 2/10/1967 n.895  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 2) N.698/74 R.G.G.I.  
p. p. c/ 1) VENTURINI Giorgio  
2) IGNOTI  
p.o. : M.S.I. - Sezione di S.Maria degli Angeli  
- a) artt. 624,625 n.7 C.P.  
- b) art. 635 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.
- 3) N.1072/75 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : appartenenti al F.U.A.N. e agenti di P.S.  
- lesioni, persosse, danneggiamento, detenzione e scoppio  
bomba, resistenza a P.U.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.
- 4) N. 614/76 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : Pretura di Perugia e Procura della Repubblica di Perugia  
- a) art. 423 C.P.  
b) artt. 624,625 C.P.  
c) art. 635 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;





# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. .... Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

**SEGU E**

- 5) N. 276/77 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o.:Negozio "Luisa Spagnoli"  
- a) art. 423 C.P.  
b) art. 10 Legge 4/10/1974 n.497  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 6) N. 1554/77 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI (indiziato: La Rosa Francesco)  
p.o. : Persiani Mario (magistrato)  
rimessione ex art. 60 C.P.P.  
- a) art. 424 C.P.  
b) art. 594 cpv. C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 7) N. 1764/77 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
- a)art. 2 L. 2/10/1967 n/ 895  
b)art. 6 L. " " " "  
a.r. ad una tentata evasione  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
decreto di archiviazione  
requisitorie del P.M.;
- 8) N. 1509/78 R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : FF.SS. (Stazione di Tuoto sul Trasimeno)  
- art. 431 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 9) N.159/79/A  
p.p. c/ 1)IGNOTI  
2)BIALLO Roberto  
p.o. : P.C.I. - Sezione di Ponte D'Oddi  
- a)detenzione di bottiglia incendiaria  
b)danneggiamento mediante lancio di bottiglia incendiaria  
seguito da incendio  
Si allegano in copia : sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. .... Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

**SEGU E**

- 10) N. 361/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : Forze Armate dello Stato  
- art. 290 cpv. C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I. e requisitorie del P.M.
- 11) N. 387/79/A R.G.G.I.  
p.p. c/ 1) CHIAVARINI Fiorenzo  
2) CESARI Lucio  
3) MONACELLI Giuliano  
p.o. : D.C. - Sezione di Gualdo Tadino  
- a) art. 635 C.P.  
- b) art. 56, 423 C.P.  
Si allegano in copia : sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 12) N. 812/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : Libreria GI.ELLE.BI  
- danneggiamento  
Si allegano in copia : sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 13) N. 1216/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
~~XXXX~~ - Affissione manifesto a firma Brigate Rosse in  
Catiglione della Valle  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 14) N. 1860/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : D.C. - Sezione di Gubbio  
- art. 423 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 15) N. 3581/79/A R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : SIP  
- art. 635, 61 n.5 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. ....

Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

S E G U E

- 16) N. 3582/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : SIP  
- art. 635, 61 n.5 C.P.
- 17) N. 4044/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : C.I.S.N.A.L.  
- art. 423  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 18) N. 4206/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : SIP  
- art. 419 bis C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 19) N. 310/79/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. : SIP  
- art. 635 n.3, 61 n.5 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.;
- 20) N. 1218/80/B R.G.G.I.  
p.p. c/ IGNOTI  
p.o. Don Feliciano Tinarelli  
art. 423 C.P.  
Si allegano in copia: sentenza del G.I.  
requisitorie del P.M.

Procedimenti in corso di formale istruzione:

- 1) N. 392/79/A R.G.G.I.  
p.p. c/ BONUCCI Roberto  
p.o.: Falcinelli Raffaele e FF.SS.  
- incendio , tentato disastro ferroviario  
- Non sono stati emessi provvedimenti restrittivi della  
libertà personale. Atti al P.M. dal 4/8/1980



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. .... Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

**SEGU E**

Per quanto possa essere utile alla E.V. segnalo che questo G.I. ha trattato in formale istruzione anche i seguenti procedimenti i cui atti furono a suo tempo trasmessi per il giudizio alla Sezione Penale del locale Tribunale o alla locale Pretura:

- 1) N. 628/72 R.G.G.I.  
p.p. c/ 1)CASTORI Marco  
2)BALDONI Franco  
3)PETRINI Carlo  
p.o. : Seguenti Aldo  
- tentato omicidio ed altro  
il 29/3/1973 alla Sezione penale per il giudizio
- 2) N. 1597/73 R.G.G.I.  
p.p. c/ LUCCIOLI Roberto + 9  
- a) art. 655 C.P.  
b) art. 112, 635 C.P.  
c) art. 112 C.P. , 6 L. 2/10/1967 n.895  
Il 9/5/1974 atti alla Sezione Penale per il giudizio;
- 3) N. 1589/75 R.G.G.I.  
p.p. c/ CONTI Giulio + 9  
- danneggiamento e adunata sediziosa  
Il 16/4/1975 atti alla Pretura di Perugia per il giudizio;
- 4) N. 2500/74 R.G.G.I.  
p.p. c/ D'ORLANDO Agostino  
p.o. : movimento A.O.  
- a) incendio  
b) ricostituzione partito fascista  
Il 4/2/1975 atti alla Sezione Penale per il giudizio;
- 5) N. 3213/76 R.G.G.I.  
p.p. c/ SAULLO Francesco + 5  
- Cavastazione Casa Circondariale Perugia (art.635 C.P.)  
Il 11/10/1977 atti alla Pretura di Perugia per il giudizio;
- 6) N. 2094/76 R.G.G.I.  
p.p. c/ PIERISTE' Giuseppe + 6  
p.o. : R.A.I./ T.V.  
- danneggiamento  
Il 16/4/1977 atti alla Pretura di Perugia per il giudizio;



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. ....

Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

**S E G U E**

- 7) N. 1786/77 R.G.G.I.  
 p.p. c/ 1) SOFIA Pietro  
           2) ABATANGELO Pasquale  
 - oltraggio alla Corte D'Assise di Firenze  
 Il 2/2/2978 atti alla Sezione Penale per il giudizio;
- 8) N. 338/79/A R.G.G.I.  
 p.p. c/ CURCIO Renato + 14  
 p.o. : Corte D'Assise di Torino  
 - artt. 414, 290, 341, 303, 343 C.P.  
 il 27/5/80 atti alla Corte D'Assise per il giudizio  
 Per quanto possa interessare informo altresì che questo Ufficio ha trattato i seguenti atti che potrebbero avere attinenza con le informazioni richieste:
- 1) N. 1045/74 R.G.G.I. : Atti relativi alla ricostituzione del P.N.F. in Perugia;
  - 2) N. 2627/74 R.G.G.I. : Atti relativi al rinvenimento di bombe a mano e munizioni in Monte Acuto di Umbertide;
  - 3) N. 3690/74 R.G.G.I. : Atti relativi alla segnalazione di un campo paramilitare in territorio di Fossato di Vico;
  - 4) N. 3768/74 R.G.G.I. : Atti relativi alla notizia di un Golpe;
  - 5) N. 1199/75 R.G.G.I. : Atti relativi circa la costituzione o ricostituzione di organizzazioni fasciste e agli episodi di violenza fascista;
  - 6) N. 3519/75 R.G.G.I. : Atti relativi alla distribuzione di volantini di "Ordine Nuovo";
  - 7) N. 4068/75 R.G.G.I. : Atti relativi alla lettera di minaccia a firma "NAP" diretta alla IBP di Perugia;
  - 8) N. 4650/75/R.G.G.I. ; Atti relativi alla ~~firmata~~ lettera a firma "Ordine Rosso" inviata alla Banca Commerciale Italiana;
  - 9) N. 3722/76 R.G.G.I. : Atti relativi ad una lettera a firma "Ordine Rosso";
  - 10) N. 4861/76 R.G.G.I. : Atti relativi al rinvenimento di un manoscritto a firma "Ordine Nero";
  - 11) N. 4885/76 R.G.G.I. : Atti relativi a scritte di "Ordine Rosso";
  - 12) N. 1565/79 B R.G.G.I. : Atti relativi ad una lettera inviata al Generale Dalla Chiesa;



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot N. ....

Perugia, li .....

Risposta a nota N. .... del .....

OGGETTO: .....

S E G U E

13) N. 4065/79/B R.G.G.I. : Atti relativi al tentato incendio  
alla sede della D.C. di Perugia.

Faccio infine presente che non si esclude che le notizie  
esposte, per quanto possano essere stata accurata la ricerca,  
siano lacunose specie per quella parte dell'indagine svoltasi  
sulla sola scorta dei Registri Generali (come noto, per la  
funzione specifica del Giudice Istruttore molti atti non si  
trovano più presso questo organo giudicante), tenuto conto  
della estrema sintesi che caratterizza le regolamentari re-  
gistrazioni e, spesso, della identità oggettiva fra reati  
comuni e reati di natura terroristica.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Con ossequi.

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dr. Nicola Miriano)



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

di non doversi procedere contro ignoti

Art. 378 Cod. proc. pen.



Affogliaz. N. ....

IL Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia

Visto il procedimento penale contro

ignoti

imputati al reato di cui all'art. 6 L. 2/10/1962 n. 895 per aver fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore, una bomba ad orologeria nel corridoio del Liceo Scientifico "Alem", in Perugia, 6/11/1972.

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

dichiara

- dismessa le formali istruzioni;
  - non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato. Ordina la confisca e la distruzione delle cose in sequestro.
- Così deciso in Perugia, li 12/9/1973.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il Cancelliere

h 15-9-73  
malobas7



N. 698/74 R.C.G.1

18/

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P.M.

Letti gli atti;

ritenuto in ordine al delitto di furto che abbiano verisimili le dichiarazioni dell'imputato, che ebbe a togliere la targa murale del MSI per motivi di opportunità, dovendo ricevere in casa, in occasione di un ~~no~~ nuziale, ospiti, che potevano essere anche di tendenze politiche diverse;

che il denunciante non ha fornito elementi certi per consentire di ~~sumere~~ la circostanza anzidetta;

che in relazione a tali dichiarazioni appare evidente mancare nell'attività del Vetturini il dolo specifico del furto;

ritenuto inoltre per quanto riguarda il delitto di danneggiamento che non sono stati identificati gli autori.

P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P., chiede che il G.I. dichiari n.d.p. :

- a)- a carico di Vetturini Giorgio perchè il fatto-reato non sussiste;
- b)- a carico degli ignoti per essere rimasti tali.

Perugia, 20.3.1974

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dr. Pasquale De Franciscis)



**SENTENZA DI PROSCIOLIMENTO**

in sede d'istruzione  
Art. 378 Cod. proc. pen.



Reg. Gen. N. 698/74

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Noi **Dr. NICOLA MIRIANO**

Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia

Visti gli atti del procedimento contro 1°) - **VETTURINI Giorgio di Cesare nato ad Assisi il 16.7.1937 ivi residente S.M. Angeli Via G. Verdi 8;**  
2°) - **Ignoti.**

imputato

del reato previsto e punito dall'art. **il Vetturini 624 + 625 n. 7 C.P. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una targa murale del M.S.I. in territorio di Assisi, denuncia del 6.3.1974;**  
gli **IGNOTI** del delitto di cui all'art. 635 C.P. per aver danneggiato bacheca murale con giornali del M.S.I. -  
In territorio di Assisi, denuncia del 6.3.1974.-

Attesochè dall'esame degli atti del procedimento suddetto, si riconosce non doversi procedere contro il detto imputato <sup>VETTURINI</sup> per essere *stato accertato che manca del tutto la prova dell'esistenza dell'elemento sospettivo del reato di furto; a carico degli ignoti fu invece rimasta tale.*

P. Q. M.

Visto l'art. 378 e 395 Cod. proc pen. sulle conformi richieste del P. M.;

Dichiaro non doversi procedere contro l'imputato <sup>VETTURINI</sup> suddetto per il reato <sup>come sopra</sup> descritto per <sup>il fatto</sup> *che non sussiste; contro gli ignoti fu invece rimasta tale.*

Così deciso a Perugia li *16/4/1974*

Il Cancelliere  
(Galtebi)

Il Giudice Istruttore  
(Dr. Nicola Miriano)

Depositata in Cancelleria il **17 APR. 1974**

Il Cancelliere  
(Galtebi)

N. 1072/75 R.G.C.I.



PROCURA DELLA REPUBBLICA - PERUGIA

1072/75

li 29-X-76

TRIBUNALE DI PERUGIA  
Ufficio Istruzione  
- 5 NOV. 1976  
Reg. Gen. 72

Al Signor Procuratore della Repubblica  
Giudice Istruttore

~~Pretore~~ *Feske*

Per competenza

Con la richiesta evasa

Con la preghiera di voler

declinare u. d. p. finché la istruzione formale non ha portato alla individuazione di esponenti di tutti i rami in subiecto ad essere dell'episcopo di violenze private di cui alla let. e) della rubrica. Per questo ultimo reato in linea

Il Procuratore della Repubblica.

l'attribuzione dei atti in relazione alle dichiarazioni  
delle pp. oo, che hanno valore di avere anche atti  
rispetto a chi interessa -

DIREZIONE  
ATTENZIONE

Al Cav. Prof.  
J. G/2

INTEGRA  
INTEGRA

del Giudice Istruttore



Affogliaz. N. ....

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore Presso il Tribunale Civile e Penale di Perugia

ha pronunciato la seguente ~~SENTENZA~~ <sup>SENTENZA</sup> nel procedimento penale contro IGNOTI IMPUTATI:

- a)- del delitto di percosse (art.110-581 C.P.) in danno di BATTAGLINI Ermanno in Perugia, 29.3.1975
- b)- del delitto di lesioni personali (art.110 -582 C.P.) in danno di ~~FRANCESCO~~ ROSSI, al quale, presumibilmente con un colpo di bastone, provocavano la caduta di un dente in Perugia, 29.3.1975
- c)- del delitto di lesioni personali (art.110-582 C.P.) in danno di GIGLIARELLI Marcello, al quale provocavano la caduta di un dente in Perugia, 29.3.1975
- d)- del delitto di danneggiamento continuato (art.110-635-81 C.P.) dell'autovettura targata PG 208737 in danno di SIMONCINI Luigi, del motoscooter di SEPPIACCI Fabio, del portone di ingresso della sede del FUAN e di un automezzo della Polizia in Perugia, 29.3.1975
- e)- del delitto di minacce gravi continuate (art.110-81-612 cpv C.P.) nei confronti di PASCOLETTI Giampaolo, GIULIETTI Carlo, SEPPIACCIA Fabio, COVARELLI Paolo e MAESTRINI Pierpaolo, nei confronti dei quali pronunciavano, mentre si trovavano nella sede del FUAN e successivamente nel corso del loro allontanamento su un automezzo della Polizia le frasi "vi ammazziamo - via impicchiamo come a Piazzale Loreto -via bruciamo come i fratelli MATTEI " in Perugia, 29.3.1975
- f)- del delitto di furto aggravato (art.624 -625 n.2-110 C.P.) di oggetti vari, documenti e L.35.000, contenuti in un borsello, lasciato da SIMONCINI Luigi, nell'interno dell'autovettura targata PG 208737, previa rottura dei vetri degli sportelli chiusi a chiave in Perugia, 29.3.1975
- g)- del delitto di danneggiamento seguito da incendio (art.110 -424 C.P.) di mobili vari e di un ciclostile in danno della sede del FUAN mediante lascio di bombe molotov in Perugia, 29.3.1975
- h)- del delitto di detenzione di tre congegni micidiali (Bombe molotov (art.10 Legge 14.10.1974 n.497 110-81 C.P.

N. 1072/25 Reg.

Depositata in cancelleria

oggi 29/3/75

Il Cancelliere

Li .....

fatto avvisi di che all'articolo 151

Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Il .....

Fatta parcella

Il .....

- 1)- del delitto continuato di scoppio di tre congegni micidiali (bombe molotov) al fine di incutere pubblico timore (art.13 Legge 14.10.1974 n.497,110 -81 C.P.)  
in Perugia 29.3.1975
- 1)- del delitto di resistenza aggravata (art.110-81-337 C.P.) nei confronti di militari della Forza Pubblica, fra i quali il brig. di P.S. Ferri Mario e l'App. P.S. GIRELLA Antonio mediante lancio di sassi e di due bombe molotov e ciò per opporsi all'ordine di allontanamento dal portone di ingresso dalla sede del FUAN, nella quale volevano entrare e contro alla quale successivamente lanciavano una bomba molotov, provocando danneggiamenti seguiti da incendio  
in Perugia 29.3.1975
- m)- del delitto di lesioni personali aggravate (art.110-81-582-61 n.2 C.P.) guaribili entro il 10° giorno, nei confronti del brigadiere P.S. FERRI Marop e dell'app.P.S/ GIRELLA Antonio;ciò per commettere il delitto di resistenza di cui al capo 1)  
in Perugia 29.3.1975
- n)- del delitto di percosse (art.110-581 C.P.) in danno di d'Orlando Agostino  
in Perugia, 29.3.1975
- o)- del delitto di violenza privata (art.110-610 C.P.) in danno di due studenti non ancora identificati, ai quali veniva impedito di entrare nel locale Liceo Classico per assistere alle lezioni, in quanto elementi di destra  
in Perugia, 2.4.1975
- p)- del delitto di resistenza ad agenti di P.S. in occasione di trasferugli dinanzi al Liceo Classico (art.9337 C.P.)  
in Perugia, 3.4.1975
- q)- del delitto di lesioni personali volontarie aggravate nei confronti dell'agente di P.S. Ursino Cosimo (art.582,61 n.2 C.P.)  
in Perugia, 3.4.1975

**Fatto e Diritto**

Gli atti istruttori compiuti non hanno portato alla esatta identificazione degli autori di tutti i reati indicati in rubrica, ad eccezione dell'episodio di violenza privata avvenuti nel liceo Classico A. Mariotti il 2 aprile 1975. Ma per tale reato le parti offese hanno escluso di avere subito atti di violenza o di minaccia.

Va pertanto integralmente accolta la richiesta del Pubblico Ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 c.p.p.:

dichiarata chiusa la formale istruttoria, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, dichiara non doversi procedere per i reati di cui ai capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, p, q, per essere rimasti ignoti gli autori;

Visto l'art. 74 c.p.p.:

dichiara l'archiviazione in ordine al capo o) della rubrica non sussistendo gli estremi del reato.

Perugia, 29/4/77

Il Cancelliere

Galleri

Il Giudice Istruttore

Dr. Paolo Nannarone

PROCURA GENERALE REPUBBLICA  
PERUGIA

- 4. MAG 1977

V. IL PROCURATORE GENERALE

IN. 644/75 R.G.G. 1

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**


IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 712 R. G. 1976

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato ;

Visti gli articoli 378 e 375 Cod. proc. pen.**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li 1. X 76

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



## SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

di non doversi procedere contro ignoti

Art. 378 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. ....

IL Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia

Visto il procedimento penale contro

i g n o t i

imputati di del delitto di cui agli artt. 423 C.P. 624-625 n.2,7 C.P.  
e 635 cpv C.P.

- A) del delitto di cui all'art. 423 C.P. per avere cagionato un incendio nei locali della Pretura di Perugia -  
B) del delitto di cui agli art. 624-625 n.2,7 C.P. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un registratore, con bobine ed amplificatori in danno della Pretura di Perugia -  
C) del delitto di cui all'art. 635 cpv. C.P. per aver danneggiato la porta d'ingresso dello Studio del Sostituto Procuratore Vista la requisitoria del P. M. della Repubblica dott. Alfredo Ariotti In Perugia il 12/2/1976

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

d i c h i a r a

- 1) dichiara chiusa la fase istruttoria del presente procedimento;
- 2) non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Casi deciso in Perugia, il .....

Il Cancelliere  
Galleri

TRIBUNALE DI PERUGIA

Depositata in Canc. Veri

II - 2 NOV 1976

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
-Dr. Nicola Miriano-

N. 276/77 R.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 6261 R. G. 1976

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

28/1/77

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**UFFICIO ISTRUZIONE****REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore

ha pronunciato la seguente **S E N T E N Z A**nel procedimento penale contro **IGNOTI**, imputati di <sup>sequestro e detenzione indebita</sup> ~~furto~~ **aggravato** come specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

**D I C H I A R A**

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

*Intino la comparsa e la distruzione delle pietre in sequestro*Perugia, *14/2/1922*

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

Visto Perugia, *15/2/1922*

Il Procuratore Generale

N. 1984/77 R.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 1606 R. G. 1978

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato *anche in relazione alle esigenze formali nella materia di cui si tratta*  
Visti gli articoli 378 e 375 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

8. XI. 78

*[Signature]*  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

di non doversi procedere contro ignoti

Art. 378 Cod. proc. pen.



Affogliaz. N. ....

IL Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia

Visto il procedimento penale contro

ignoti

imputati di .....

A) del delitto di cui all'art. 426 C.P. in danno del P.C. di  
Alessio Bersiani

B) del delitto di cui all'art. 594-ops. C.P. in danno del P.C. di  
Alessio Bersiani

Da Firenze il 1/11/1976.

Come meglio specificato in atti

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunciati.

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l' art. 378 del Cod. di proc. pen.;

È conforme richiesta del P.M.;

dichiara

- 1) che si le formali istruzione del presente procedimento;
- 2) non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Così deciso in Perugia, li 14/11/1977.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI PERUGIA

Depositata in Cancelleria

14 NOV 1977

IL CANCELLIERE

PROCURA GENERALE REPUBBLICA  
Perugia, 16.11.1977  
V. IL PROSECUTORE GENERALE

N. 1764/77 AGGI

72

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti relativi al rinvenimento di un filo di najlon, pendente dal muro esterno del Carcere, nella notte del 17 marzo 1977 (proc.nr.1713/77 R.G.);

Viste le indagini, fatte compiere in merito dal Nucleo di Polizia Giudiziaria Carabinieri, nonché le dichiarazioni dei Dirigenti dell'Ufficio Politico e della Polizia Giudiziaria della Questura di Perugia;

Rivelato che non si è potuto accertare se detto filo sia stato lanciato da un cameroncino dell'ottava sezione - dove all'epoca erano ristretti alcuni detenuti, implicati in procedimenti connessi con episodi delittuosi di estrema destra - oppure da un cameroncino della settima sezione - dove poi la sera del 10 ed il giorno 11 aprile sono stati tenuti sequestrati alcuni agenti di custodia;

Che le indagini non hanno portato alcun elemento per identificare quale fosse stato il fine del lancio di detto filo anche perché la immediata perquisizione, effettuata dagli agenti di custodia non portò al sequestro di armi o di oggetti o di scritti che potessero comunque costituire reato;

che in considerazione di quanto predetto, non risultando accertati elementi di reato, non può iniziarsi l'azione penale.

%

13

- 2 -

Viste le indagini di polizia giudiziaria, fatte svolgere per accertare se vi siano stati contatti dall'esterno con i detenuti, che hanno tentato la evasione la sera del 10 aprile 1977, e per identificare il modo come siano potute entrare nella locale Casa di pena pistole ed i coltelli, rinvenuti al momento della resa dei rivoltosi e nella successiva perquisizione dei locali del Carcere (processo nr.706/77);

Rilevato che le comunicazioni, fornite al riguardo dai Comandanti del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, del Nucleo di P.G. dei Carabinieri e della Squadra di Polizia Giudiziaria della Questura, dopo il compimento delle più accurate indagini, non portano alla identificazione di elementi di reato, perché non sono stati accertati nemmeno sotto forma di indizi, rapporti con l'esterno dei detenuti, che cercarono di evadere, né le modalità di come i predetti detenuti abbiano avuto pistole e coltelli o del modo come siano entrate armi nei locali della Casa Penale; Che non può, quindi, iniziarsi l'azione penale.

-.-.-

Visti gli atti a carico di ignoti, imputati:

- A°)- del delitto di cui all'art.2 legge 2/10/1967 nr.895 per avere detenuto illegalmente 4 bottiglie incendiarie;
- B°)- del delitto di cui all'art.6 legge 2/10/1967 nr.895 per avere fatto esplodere 4 bottiglie incendiarie al fine di incutere pubblico timore.

%

1h

- 3 -

Fatti commessi in Perugia la sera del 12/4/1977.

Rilevato che le indagini, compiute dalla Questura di Perugia, non hanno portato alla identificazione degli autori dei delitti e che non è stato nemmeno accertato l'autenticità del volantino, che rivendica a presunte Unità Combattenti Comuniste la commissione del fatto delittuoso, date le discordanze fra detto volantino e le comunicazioni radiofoniche in merito.

P.Q.M.

Chiede al G.I.:

A°)- decreto di non doversi promuovere l'azione penale in ordine al ritrovamento di un filo di nylon, pendente dal muro esterno del Carcere Maschile di Perugia, nonché alle indagini svolte per accertare se i detenuti, che hanno tentato l'evasione, abbiano avuto contatti dall'esterno e il modo come siano entrate armi nella Casa Penale;

B°)- sentenza n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti di cui agli artt. 2 e 6 legge 2/10/1967 nr. 895.-

Perugia, li 4 maggio 1977

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
-Dr. Pasqualino De Franciscis-



TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO ISTRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di *detenzione e uso di bottiglie*  
*incendiarie come* furto aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, *20/5/77*  
Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

Visto Perugia, *23 GIU. 1977*  
Il Procuratore Generale

TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO ISTRUZIONE

Decreto di non doversi  
promuovere azione penale

Art. 74 Cod. proc. pen.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti relativi ac. circa le indagini per il ritrovamento di un  
filo di nylon pendente dal muro esterno del Carcere Maschile  
di Perugia e circa le indagini per accertare se i detenuti che  
hanno cercato di tentare l'evasione abbiano avuto contatto dal  
l'esterno nonché sul modo di come sono entrate le armi nella Casa  
Penale di P. M.  
ritenuto che per il fatto di cui trattasi non si possa procedere

*non avendo nessun elemento di reato*

Visto l'art. 74 del Cod. proc. pen., modificato col D. L. L. 14-9-1944 n. 288;

Su conforme richiesta del P. M. DECRETA non doversi promuovere l'azione penale. *Restituire la custodia e restituire il deposito in seguito.*

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

*Perugia, li 20/10/47*  
*V. P. S. P. S.*  
*all'incarico*

N. 1509/78 R.G.G.I.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 52 R. G. 1979 Form.

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiarì non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

6 - 2 79

*bl*  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**ATTENZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE**  
non doversi procedere contro ignoti  
Art. 378 Cod. proc. pen.



A foglio N. *402*

Il Giudice Istruttore *presso il Tribunale di Perugia*

Visto il procedimento penale contro

**ignoti**

imputati di *franchi di disastro ferroviario causato da*  
*deriva spontanea*  
*fra Tullio sul Trasimeno il 27/4/1978.*

reato contemplato dall'art. *431 C.P.*

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunciati  
*Ritenuto che, alla luce delle perizie in atti, appaiono gli*  
*elementi della risultanza processuale, quindi, come il fatto*  
*nelle leggi delle norme di cui agli art. 431 e 449 C.P.*

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

Sulle conclusioni del P.M. *procedimento conforme,*  
**declina**


- 1) *declinare le formali istruzioni del presente procedimento,*
- 2) *non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato di cui agli art. 431 e 449 C.P. con modificata l'originaria menzione.*

Così deciso in *Perugia*, li *27/2/1979*

Il Cancelliere *[Signature]*

*7.2.79*  
*[Signature]*

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**



PROCURA DELLA REPUBBLICA

N. 386 Form.

8. X. 49

TRIBUNALE DI PERUGIA  
 Ufficio I  
 10 OTT. 1949  
 Reg. Gen. 71

li \_\_\_\_\_

Al Signor Procuratore della Repubblica  
 Giudice Istruttore  
 Pretore

*Bole*

Per competenza

Con la richiesta evasa

Con la preghiera di voler

- di incaricare u. d. p.
- 1) contro Prialle Roberto per una evasa competenza di fatti, perche non confessò non sono stati riferiti elementi convincenti di prova
  - 2) contro gli imputati per evasa competenza di fatti

Il Procuratore della Repubblica

Tip. Giostrelli - Perugia - 4-78

N. 159/79/A R.G.G. I.

fg/

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affolliaz. N. 47

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di .....

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

159/79/A Reg.

CONTRO

- 1) I G N O T O
- 2) BIALLO Roberto, nato il 5/12/1958 a Perugia, ivi res.  
Str. Ponte D'Oddi 8/A - dif. di fid. A. Roscio.

I M P U T A T I

Depositata in Cancelleria

oggi

2. 11. 79

Il Cancelliere

2. 11. 79

Fatto avviso di che all'arti-

colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

- a) di detenzione di una bottiglia molotov;
- b) di danneggiamento mediante il lancio di una bottiglia Molotov seguito da incendio contro le sede del P.C.I. in frazione Ponte D'Oddi di Perugia il 19/3/1979.-

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale contro Biallo Roberto ed IGNOTO, come in rubrica imputati;

Vista la richiesta del P.M. di non doversi procedere contro il Biallo per non aver commesso il fatto e contro l'IGNOTO per essere rimasto tale;

Osserva: la richiesta del Procuratore della Repubblica deve essere accolta.

Non sussistono invero, ad avviso di questo giudice, sufficienti prove per farsi luogo al rinvio a giudizio dell'imputato noto. Infatti la presenza di stucature sulla

parte anteriore dell'auto in uso al Biallo e in quella vista dal teste Abo Mario esauriscono sostanzialmente gli elementi di collegamento logico fra l'imputato ed il fatto per cui è processo. Il teste ABO, nella sua prima dichiarazione, ha affermato di non poter affermare indicare nè il tipo, nè la targa dell'auto di grossa cilindrata vista nei pressi della Sezione del P.C.II. e solo successivamente ha ritenuto di precisare che il rumore del motore avrebbe potuto far pensare ad un'auto di tipo Alfa Romeo. Non esistono d'altra parte circostanze di fatto da cui si possa desumere che l'auto del Biallo sia stata spostata dal ~~lo~~ luogo in cui era stata vista prima dei fatti, cioè all'esterno della carrozzeria Beati, anzi il teste Beati Gabriele, titolare della carrozzeria stessa, ha affermato di aver rivisto l'auto in oggetto nei pressi dello stesso luogo, la mattina del 10.

Per ciò che concerne quanto affermato dal suddetto teste, secondo cui il Biallo Roberto sarebbe transitato la sera del 9/3/1979, verso le ore 20,30, nel luogo ove era parcheggiata l'Alfa 2000, a bordo di una Mini Minor color rosso, tale particolare, ad avviso di questo Giudice, risulta sostanzialmente ~~rilevante~~ irrilevante e non può essere considerato un indizio a carico dello stesso, tenuto conto tra l'altro che il Beati vide altre persone in compagnia dell'imputato, il che potrebbe avvalorare l'alibi del Biallo, secondo cui lo stesso si sarebbe trovato dalle 20 alle 22 circa, in compagnia della fidanzata, di Toni Ivano, di Giulietti Stefano e del fratello di quest'ultimo.

D'altra parte il teste Alunni Massimo sostiene di aver restituito la chiave della messa in moto dell'auto in questione all'imputato soltanto la mattina del 10, cioè dopo i fatti per cui è processo e

50

non esistono prove che ~~pre~~ il prevenuto avesse un duplicato della stessa.

P. Q. M;

Sulle conformi richieste del P.M.;

Visto l'art. 378 C.P.P.;

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 1) dichiara chiusa la formale istruttoria ~~del~~ presente procedimento;
- 2) dichiara non doversi procedere contro Biallo Roberto in ordine ai reati di cui in rubrica per non aver commesso il fatto;
- 3) dichiara non doversi procedere contro l'IGNOTO autore dei fatti per essere rimasto tale.


Perugia, 2/11/1979

IL CANCELLIERE

F. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Nicola Miriano





N. 361/70/B R.G.G.I.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 6/70 R. G. ~~1970~~ <sup>404</sup>

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

10. 1. 70

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati ~~delinquenti~~ <sup>per</sup> reato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, ..... 7 FEB 1979 .....

IL CANCELLIERE  
f.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Dr. Pado Nannarone  
Visto Perugia, 10 febbraio 1979

IL PROCURATORE GENERALE

illeg.

N. 337/79/A R.G.G. I




78

PROCURA DELLA REPUBBLICA - PERUGIA

N. 164/80 Farch

li 5-5-80



Al Signor Procuratore della Repubblica

Giudice Istruttore

Pretore

*fede*

Per competenza

Con la richiesta evasa

Con la preghiera di voler

*determinare con devita' eccitata  
nei confronti dei convenuti, in ordine al reato di cui al  
art. 173 c.p. avendo il fatto non sempre avuto il per-  
sonale d'interessi, la natura di reato di cui al  
675 c.p. nei confronti di loro e il nome di loro*

Il Procuratore della Repubblica

più non sono uomini. Il fatto, nessuno prova e non  
mi consente di dire. Facciamo più un'ipotesi  
di prova. L'ottimismo è fatto quanto adito al  
fatto, le prove. non danno di prova e non sono  
le solite. In riferimento al luogo e di cui) si può dire  
per giustizia in diritto e giustizia.

Ed. San



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affollaz. N. 75

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di PERUGIA

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

N. 387/79/A Reg.

CONTRO

1) CHIAVARINI Fiorenzo, nato il 12/2/1956 a Gualdo Tadino, ivi res. Via Umeoli, 13 - dif. di fid. Avv. Danilo Biscontini;

2) CESARI Lucio, nato il 24/1/1957 a Gualdo Tadino, ivi res. dom. eletto Via Montegrappa, 1 Gualdo Tadino - dif. di fid. Avv. Danilo Biscontini;

Depositata in Cancelleria oggi 2/6/80

Il Cancelliere

3) MONACELLI Giuliano, nato il 23/11/1956 a Gualdo Tadino dom. to eletto Via G. Mancini, 18 Gualdo Tadino - dif. di fid. Avv. Danilo Biscontini

Li 2/6/80

fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

IMPUTATI

1) del delitto p; e p. dagli artt. 110 e 635 C.P. per avere, in concorso tra loro e con una quarta persona allo stato ~~meta~~ ignota, distrutto il vetro protettivo della bacheca della D.C. - A Gualdo Tadino il 14/6/197

Fatta scheda 11/7/80

Fatta parcella

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56; 423\*423 C.P., per avere, in concorso tra loro e con una quarta persor allo stato ignota, compiuto atti idonei consistenti nel deporre cartaccia e nello spargere benzina davanti al portone della sezione della DC e diretti in modo non

equivoco a commettere il delitto di incendio d'incendio, delitto che non veniva portato a compimento per l'intervento del brigadiere Franco Luchetti il quale metteva in fuga gli autori. A Gualdo Tadino il 14/6/1978

#### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale contro CHIAVARINI Firenze, CESARI Lucio e MONACELLI Giuliano, come in rubrica imputati;

Viste le richieste del P.M. di proscioglimento di tutti gli imputati dal reato di cui agli artt. ~~56, 423~~ 56, 423 C.P. perché il fatto non sussiste; del CESARI e del MONACELLI, dal reato di cui all'art. 635 C.P. per non aver commesso il fatto e del CHIAVARINI per insufficienza di prove dallo stesso reato;

Osserva: le richieste del P.M. devono essere integralmente accolte.

Per quanto concerne il tentativo di incendio la perizia, le cui logiche argomentazioni sono pienamente da condividere, ha escluso la sussistenza degli elementi di fatto del delitto in questione.

Infatti, anche qualora si fosse riusciti ad appiccare il fuoco al materiale all'uopo predisposto, gli effetti sarebbero stati decisamente modesti e facilmente contenibili per la scarsa capacità diffusiva della combustione in considerazione delle circostanze ambientali e materiali descritte in atti.

Relativamente al reato di danneggiamento, mancano del tutto, nei confronti del CESARI e del MONACELLI, prove della loro partecipazione al fatto.

Non altrettanto può dirsi per il CHIAVARINI, in considerazione della fuga e del suo atteggiamento sospetto dopo il fatto:

Esistenti elementi di prova a suo carico, specialmente se valutati

78  
con riferimento al luogo e all'ora, pur se non sufficienti a disporre il rinvio a giudizio.

P. Q. M.

Sulle conformi richieste del P.M.;

Visto l'art. 378 C.P.P.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 1) dichiara chiusa la formale istruzione del presente procedimento ;
- 2) dichiara non doversi procedere contro CHIAVARINI Fiorenzo, CESARI Lucio e MONACELLI Giuliano in ordine al tentativo di incendio loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste;
- 3) dichiara non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento indicato in rubrica: contro CESARI Lucio e MONACELLI Giuliano per non aver commesso il fatto; contro CHIAVARINI Fiorenzo per insufficienza di prove.


Perugia, 2/6/1980

IL CANCELLIERE

G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Nicola Miriano



N. 819/79/B A.G.G. I.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento N. 1/49 R. G. 1970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIESTE**

il Giudice istruttore perché dichiarati non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li 19-7-79

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di <sup>delitti</sup> furto aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugi, **21 MAR 1979**

IL CANCELLIERE  
F.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
Dr. Paolo Nannarone

Visto Perugia, 29 marzo 1979

IL PROCURATORE GENERALE

F.to illeg.

N. 1216/79/B R.G.G.1.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

7

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento N. 3604/78 R.G. 1970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.)

Perugia, li

7.3.78

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA - D. P. N. 123456789

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro ~~il~~ <sup>sentata Estensione</sup> ~~il~~ <sup>ad</sup> ~~il~~ <sup>aggiornato</sup> come specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;  
Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doverci procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, 21 MAR 1979

IL CANCELLIERE  
F.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
F.to Dr. Paolo Nannarone

Visto Perugia, 27 marzo 1979  
IL PROCURATORE GENERALE

F.to illeg.

N. 1860/79/B R.G.G.I.

2

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

**IL P.M.**

Visti gli atti del procedimento N. 95 R.G. 1970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiarare non doversi procedere per essere ignoti  
coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

21-6-79

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di furto aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugi, ..... **16 MAG. 1979** .....

IL CANCELLIERE  
F.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
F.to Paolo Nannarone

Visto Perugia, ..... 18 maggio 1979

IL PROCURATORE GENERALE  
F.to illeg.

N. 3524/79/B R.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. ~~2733/79~~ R. G. 4970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

3. 7. 79

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di reato aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, 21 SET 1979

IL CANCELLIERE  
F.to G. Galteri

Dr. Paolo Nannarone  
IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visto Perugia, 24 settembre 1979

IL PROCURATORE GENERALE

F.to illeg.

N. 3582/78/A R.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA 5

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 2806/79/B R. G. 1970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiarati non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li 2. 7. 79

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente **SENTENZA** *launggiamento*  
nel procedimento penale contro ~~non-DEI~~, imputati di ~~terzo~~ aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, .....

IL CANCELLIERE

F.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE

F.to Dr. Paolo Mannarone

Visto Perugia, ....24 settembre 1979

IL PROCURATORE GENERALE

F.to illeg.

N. 4044/79/B A.G.G.I.

5

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 3192 R. G. 1979/6

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

24 AGO. 1979

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA *in esecutio*  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di ~~furto aggravato~~ come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, 3/9/1979

IL CANCELLIERE

F.to **L. Belei**

IL GIUDICE ISTRUTTORE

F.to **Dr. Nicola Miriano**

Visto Perugia, 8 settembre 1979

IL PROCURATORE GENERALE

F.to illeg.

N. 4806/79/B R.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento N. <sup>3163/29</sup><sub>B</sub> R. G. 1970

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li 4/4/79

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA  
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale contro **LEGGI**, imputati di furto aggravato come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;  
Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

**non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.**

Perugia, 30-9-1979

**IL CANCELLIERE**

F.to G. Testaverde

Visto Perugia, 24 settembre 79

**IL PROCURATORE GENERALE**

F.to Illeg.

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

F.to Dr. Abbritti

N. 310/72/B A.G.G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 310/72/B R. G. 1972

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sulla causa del reato.

Visti gli articoli 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perchè dichiarare non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li

22-1-1972

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia**  
**ha pronunciato la seguente SENTENZA** *lanuaggi'ausciti*  
**nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di furto aggravato come**  
**specificato in rubrica;**

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

**non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.**

Perugia, 30-1-1979

**IL CANCELLIERE**

F.to G. Galteri

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

F.to Dr. Nicola Miriano

Visto Perugia, 10 febbraio 1979

**IL PROCURATORE GENERALE**

F.to illeg.

N. 1213/6/6 B.G.G.I.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

IL P. M.

Visti gli atti del procedimento N. 2 A.G. 1971

Attesoché dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato

Visti gli articoli 376 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIEDE**

il Giudice istruttore perché dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, li 22-3-70

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia  
ha pronunciato la seguente SENTENZA *micenalis*  
nel procedimento penale contro IGNOTI, imputati di ~~furto~~ *micenalis* ~~aggravato~~ come  
specificato in rubrica;

Letta la requisitoria del P. M.;

Visti gli artt. 378 e 395 C. P. P.;

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Perugia, *P. 9. 1980*

IL CANCELLIERE  
f.to G. Galteri

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
F.to Dr. Nicola Miriano

Visto Perugia, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE GENERALE





## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

- 2 -

- 4.- N.5224/76 RGPM a carico di ~~IGNOTI~~ <sup>Dr. Alfredo Ariotti</sup> responsabili dell'attentato compiuto nell'abitazione del Sost. <sup>Dr. Alfredo Ariotti</sup> il 15/10/76 in Perugia.  
Il 24/10/76 il fascicolo è stato inviato alla Procura Generale della Repubblica di Perugia per l'inoltro alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art.60 C.P.P. -
- 5.- N.6491/76 RGPM a carico di ~~IGNOTI~~ responsabili della violazione all'art. 423 C.P. ed all'art.10 della L. 14.10.74 n.497, in danno del negozio "Luisa Spagnoli" di Perugia - Corso Vannucci.  
Il 28/1/77 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta di n.d.p. a carico di Ignoti.  
Il 12/2/77 il G.I. ha emesso sentenza conforme.
- 6.- N.970/77 RGPM a carico di FONTE ANDREA responsabile del reato p. e p. dall'art. 635 C.P. in danno del Comune di Perugia.  
Il 17/2/77 il fascicolo è stato trasmesso al P.M. dei Minori per competenza.
- 7.- N.1791/77 RGPM riunito al n.1706/77 RGPM a carico di ~~IGNOTI~~ imputati dei reati pp. e pp. dagli artt. 2 e 6 della L.2/10/67 n.895 - (Casa Circondariale Perugia).  
Il 4/4/77 il fascicolo è stato inviato al G.I. per :
  - a)- n.d.p; azione penale in ordine al filo di nylon pendente dal muro esterno del Carcere di Perugia;
  - b)- n.d.p. c/ Ignoti per i delitti di cui agli artt. 2 e 6 L. 2.10.1967 n.895.Il 20/6/77 il G.I. ha emesso decreto conforme.
- 8.- n. 5032/77 RGPM a carico di ~~IGNOTI~~ responsabili del lancio di alcuni "piombini" contro la finestra dell'Ufficio del Direttore di Filosofia della Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Perugia -  
In data 29.10.1977 il fascicolo è stato trasmesso alla Pretura di Perugia per competenza.
- 9.- n. 533/78 RGPM a carico di RIZZO MICHELE e RENZI SERGIO imputati :
  - a)- art. 110 C.P., 56, 423, 425 C.P.- In Perugia il 21.1.78
  - b)- art. 110 C.P., 635 2° co. n.3 C.P., 61 n. 2 C.P. - In Perugia il 27.1.78  
in danno della Libreria "L'altra" di Valentini Romolo.In data 15.3.1978 il fascicolo è stato trasmesso al Tribunale Penale di Perugia con richiesta di citazione a giudizio.
- 10.- n. 1/79(B) RGPM a carico di ~~IGNOTI~~ imputati di minacce in danno di Laffranco Luciano - (lancio bottiglie "Molotov" Libreria Univ. G.L.B. - In Perugia il 9.1.1979  
Il 29.2.79 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta



## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

- 3 -

- di n.d.p. a carico di IGNOTI -  
In data 21.3.1979 il G.I. ha emesso sentenza conforme.
- 11.- n. 95/79(B) RGPM a carico di IGNOTI imputati del reato p.e p. dall'art. 449 C.P. commesso in Gubbio il 13.1.1979 in danno della Sezione della Democrazia Cristiana.  
In data 21.4.79 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI -  
In data 16.5.79 il G.I. ha emesso sentenza conforme.
- 12.- n. 215/79 (A) RGPM a carico di :  
1°- BASONE ANGELO - 2°- BASSI PIETRO - 3°- BERTOLAZZI PIETRO -  
4°- BONAVITA ALFREDO - 5°- CURCIO RENATO - 6°- FERRARI PAOLO MAU RIZIO - 7°- FRANCESCHINI ALBERTO - 8° - GUALLARDO VINCENZO - 9° - ISA GIULIANO - 10°- MANTOVANI NADIA - 11°- OGNIBENE ROBERTO -  
12°- PAROLI TONINO - 13°- PELLI FABRIZIO - 14°- SEMERIA GIORGIO -  
15°- LINTRAMI ARNALDO imputati dei seguenti reati ;  
il 1°- : a)-art.342 C.P.  
          b)-art.341 C.P.  
il 12° : a)-art.341 C.P.  
          b)-art.290 C.P.  
          c)-art.303 C.P.  
il 7° e il 12° : art.343 C.P.  
il 6° : -art.343 C.P.  
Tutti :  
a)- art.414 C.P.  
b)- art.414 C.P.  
c)- art.290 C.P.  
In Torino l'11/5/1978.  
In data 9/7/1979 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. per la f.i. Il G.I. con sentenza ed ordinanza del 27/5/1980 ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i prevenuti dinanzi la Corte di Assise di Perugia.  
Il dibattimento è stato fissato per l'udienza del 27/11/1980.
- 13.- n. 742/79 (C) RGPM - Atti relativi all'incendio dell'autovettura del docente universitario di Perugia prof.Mario Pitzurra.  
Il 7/7/79 il fascicolo è stato trasmesso alla Pretura di Perugia per competenza (art.421 p.p. C.P.).
- 14.- n. 1027/79 (B) RGPM c/ IGNOTI responsabili dell'attentato compiuto in Perugia il 10/3/79 in danno della Sezione "Ponte d'Oddi" del Partito Comunista Italiano.  
Il 12/3/79 il fascicolo è stato inviato al G.I. per la formale istruttoria.  
L'8/10/80 il P.M. ha richiesto al G.I. di n.d.p; a carico di IGNOTI.  
Il 2/11/79 il G.I. ha emesso sentenza conforme.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

- 4 -

- 15.- n.1157/79 (B) RGPM a carico di IGNOTI responsabili di incendio e furto commessi il 1° e 2/1/79 in Gubbio in danno della farmacia dell'ente ospedaliero.  
Il 22/3/79 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI.
- 16.- n. 1840/79 (B) RGPM c/ IGNOTI responsabili dell'incendio al portone di ingresso della Sezione della Democrazia Cristiana di Borgo XX Giugno ed all'ingresso della CISNAL di Via XIV Settembre - In Perugia il 20/4/79.  
In data 17/5/79 il fascicolo è stato inviato alla Pretura di Perugia per competenza.
- 17.- n.2139/79 (B) RGPM c/ IGNOTI responsabili del fallito attentato all'aula magna dell'Università degli Studi di Perugia rivendicato da "Autonomia Operaia".\* (art.6 L.2/10/67 n.695).  
In Perugia il 1°/5/79.  
Il 18/5/79 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI.
- 18.- n.2831/79 (B) RGPM c/ IGNOTI responsabili del reato p. e p. dall'art.423 C.P. (attentato incendiario con tanica di benzina rivendicato da "Nuclei rivoluzionari combattenti") commesso in Perugia il 18/4/79 in danno dell'Opera Universitaria di Perugia.  
Il 16/7/79 il fascicolo è stato trasmesso al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI.  
Il 2/8/79 il G.I. ha emesso sentenza conforme.
- 19.- n.3163/79 (B) RGPM c/IGNOTI responsabili del reato p. e p. dall'art. 419 bis cpv. C.P. commesso in Assisi il 10/7/79 in danno del 2° canale della RAI TV e rivendicato da "Unità combattenti".  
Il 4/9/79 il fascicolo è stato inviato al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI.  
Il 20/9/79 il G.I. ha emesso sentenza conforme.
- 20.- n.3531/79 (B) RGPM c/IGNOTI responsabili del reato p. e p. dall'art.423 C.P. commesso il 24/5/79 in Perugia (lancio di bottiglie "Molotov" contro l'abitazione del Parroco di Ferro di Cavallo Don Feliciano Tinarelli).  
Il 27/3/80 il fascicolo è stato inviato al G.I. con richiesta di n.d.p. c/IGNOTI.
- 21.- n. 151/80 (A) RGPM a carico di CASTROVILLARI SABATINA, VERNETTI GIOVANNI e SPAGNOLO MICHELE imputati dei reati pp.e pp. dagli artt 635 C.P. ed art.20 co. 5 e 7 L.8/4/75 n.110 in danno della sede del Movimento Sociale Italiano - Corso Vannucci di Perugia del 4/1/80.  
Il 15/2/80 il fascicolo è stato trasmesso alla Pretura di Perugia per competenza.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

- 5 -


22.- n. 919/80 (B) RGPM c/ IGNOTI responsabili dell'attentato compiuto in Foligno il 26/2/1980 alla sede della "Democrazia Cristiana".

Il fascicolo in data 2.7.80 è stato inviato al G.I. con richiesta di n.d.p. c/ IGNOTI.

Restano pendenti presso questo Ufficio i seguenti procedimenti:

- 1.- n. 2359/79(B) RGPM a carico di IGNOTI relativo ad un attentato con ordigno esplosivo all'interno della Sede del Comitato Regionale della Democrazia Cristiana sito in un appartamento di un fabbricato di sei piani. In Perugia il 18.5.79.  
L'attentato è stato rivendicato da sedicenti "Donne Armate per il Comunismo".
- 2.- n. 2614/79(B) RGPM a carico di IGNOTI relativo all'attentato dinamitardo contro traliccio antenna dell'emittente locale televisiva e radiofonica "Tele Umbria - Radio AUT e Radio Subasio".  
L'attentato è stato rivendicato da "Unità Combattenti Comuniste".  
In agro di Perugia, 2.6.79.
- 3.- n. 183/80(B) RGPM a carico di IGNOTI - processo rimesso dalla Suprema Corte di Cassazione concernente minacce di morte nei confronti del P.M. di Arezzo. Scritto anonimo.  
In Arezzo il 7.9.1979.
- 4.- n. 461/80(A) RGPM rimesso dalla Corte Suprema di Cassazione e relativo ad una denuncia di PIPERNO FRANCESCO nei confronti del Consigliere Istruttore dr. GALLUCCI ACHILLE in relazione al processo dell'omicidio dell'On. Moro e della sua scorta.  
In Roma, 25.10.1979.
- 5.- n. 2109/80(B) RGPM a carico di IGNOTI, rimesso dalla Corte Suprema di Cassazione concernente l'incendio doloso della autovettura del P.M. di Ascoli Piceno dr. Mario Mandrelli.  
Attentato rivendicato da "Brigate Rosse".  
In San Benedetto del Tronto il 22.11.78.

Si fa presente che si sono verificati nell'ambito del Circondario dal 1972 ad oggi, numerosissimi fatti di natura terroristica che è impossibile, per motivi tecnici di registrazione, ritrovare sul Registro Generale ma di cui si può avere soltanto un ricordo basandosi sulla memoria.



IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- dr. A. Arloti -



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

N. 1676 prot. 06100 Perugia, 23.1.1981  
Risposta a nota N. ....  
del .....  
Alleg. N. ....  
OGGETTO: Reati di natura terroristica.

Al Sig. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE  
di V-ia Fani. ROMA

Si fa seguito alla nota pari numero del 17.9.80 di questo Ufficio trasmettendosi alla S.V. 5 copie di sentenza pronunciate dalla Corte di Assise e dal Tribunale di Perugia per reati che potrebbero aver avuto un fine eversivo.

IL PROCURATORE GENERALE

*Perugia 28.1.1981  
Prot. n. 00322/c.14*



## TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot. N. 92Perugia, li 22 gennaio 1981Risposta a nota N. 1676 del 29.7.1980OGGETTO: Reati di natura terroristica -

ALLA PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI


P E R U G I A

In esito alla nota in riferimento e di seguito alla nota n.163/80 in data 10.9.1980 del locale Giudice Istruttore, si trasmettono le seguenti copie di sentenze, relative a processi già del G.I. segnalati e definiti da questo Tribunale o dalla Corte d'Assise di 1° grado:

- 1) Sent. 3.10.1974 Tribunale contro CASTORI Marco + 1;
- 2) " 5.3.1975 " " D'ORLANDO Agostino;
- 3) " 19.2.1976 " " LUCCIOLI Roberto + 8;
- 4) " 30.4.1980 " " SOFIA Pietro + 1;
- 5) " 27.11.1980 Corte d'Assise contro BASONE Angelo + 13.

Non vi sono processi per reati di natura terroristica pendenti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE







nella causa penale n. 100/74 R.G.

contro

- 1) SEGUENTI ALDO, nato in Umbertide il 14/5/1935, residente in Perugia, Strada Ponte Felcino - Ponte Pattoli, 10/C/1 (domicilio dichiarato);
- 2) TAMPELLINI PIERLUIGI, nato il 4/7/1953 in Perugia, ivi res. Fraz. Ponte Felcino, Via del Colore, n. 10 (domic. dichiarato);
- 3) MONTELLA LUCIO, nato il 9/12/1953 in Perugia, ivi re s. Ponte Felcino, Via Puccini, 83 (dom. dich.);
- 4) BAZZARRI CLAUDIO, nato il 1/11/1946 in Perugia, ivi res. fraz. Ponte Felcino, Via Maniconi, 56 (dom. dich.);
- 5) SALARI LUIGI, nato il 2/10/1939 in Perugia, ivi res. te fraz. Villa Pitignano, 29 (domicilio dichiarato);  
Liberi - Presenti

IMPUTATI

SEGUENTI:

-A) del reato di cui all'art. 582 C.P. per avere volontariamente cagionato a Castori Marco lesioni personali guarite in giorni dieci.  
in terr. di Perugia il 25/9/1972

TUTTI

-B) del reato di cui agli artt. 110, 610 cpv. in relazione all'art. 339 C.P. per avere costretto, mediante minaccia di percosse ed in numero di oltre dieci assieme a persone non identificate, Castori Marco, Castori Euro, Baldoni Franco e Mancini Graziano a dover scavalcare il muro di cinta di un parcheggio e di allontanarsi lungo la riva del fiume Tevere, anzichè seguire la via Puccini dell'abitato di Ponte Felcino per raggiungere le loro rispettive abitazioni.  
In terr. di Perugia, il 25/9/1972

*Fatti e Ditt*

Vener. le n. 92 del 25 settembre 1972  
L'agente Aldo Seguenti è stato presso  
il reparto di servizio del pol. di Perugia  
per fatti da parte di la tagli  
alla loro esecuzioni mantenute in alla  
zona l'altro - una che si trova  
Dopo circa un'ora si presentò all  
della vittima Castori Marco; questi



1973, il fratello L'Intorno ed aveva  
il nome a giudizio del Castor e del  
Baldoni padre di un a questo  
Tribunale rispondendo del governo  
sul fatto di unione quasi ad appa-  
rati (con un N. P. e l'originario  
casi di i unione) e degli altri  
risultati di unione in unione; de sp-  
una la transizione in unione  
alla fine della Repubblica presso il  
Tribunale del unione, competente  
in unione alla contrattazione  
al Pater -

Va aggiunto però che, a seguito  
del giudizio sulla del padre del Castor  
(anche quest'ultimo unione) il 23  
Dicembre 1972, il unione al  
procedimento presso un confronto  
ha del legamento del unione con  
pazze Tamponelli, Pierluigi, Montella  
Lucio, Bazzani Claudio e Sabani  
Luigi, tutti con el unione, il  
prima, della unione unione del  
Castor; e tutto, unione, del fatto  
di unione privata (V. unione) in  
danno del Castor unione, del fratello  
Enzo, del Baldoni unione N. del  
Manca Giancarlo la fine parte

fly

dello stesso gruppo -

Conclusione con provvedimento  
di ricorso a quindici anche  
che per istituzione del quale  
avrebbe proceduto in tutto - che doveva  
regolare le parti rispettive delle  
strutture e quelle esistenti  
nel primo - all'udienza  
ottenne invece di parte la  
trattazione unitaria dei due  
procedi per evidente motivo  
di comunione oggettiva  
e probitoria -

Tutto gli imputati - escluso  
il Castori rimasto continuato -  
si protestavano i suoi centri dell'e  
tutto dell'istituzione obbligatoria  
di fatto delle parti corali - tali  
esistono soltanto il Castori in  
il Belbovi da una parte; il delano  
in il seguente dall'altra - il  
PM e i difensori concludono  
con 52. rubola -

Tanto premesso come il Tribunale:  
le circostanze nelle quali vanno

irraggiungibili e fatti per cui è  
procedo emergono chiaramente  
dal duplice rapporto del Com-  
itato e delle stesse dichiara-  
zioni degli imputati al  
N. 2 di cui divergono  
evidentemente. Si considerate la  
esigenza di continuità difensiva.  
È certo, infatti, che la  
legge del 25 settembre 1972,  
inoltre presso la sede del P.C.I.  
di Pontefelice, gli imputati si  
accingevano ad una riunione,  
alcuni giovani di opposte idee  
politiche si fermarono di fronte  
alle porte della lezione stessa  
con propositi chiaramente pro-  
vocatori. Ed infatti i giovani  
(facevano parte del gruppo  
si facevano Carboni, il Baldoni  
e Mancini Grassano) presero  
a cantare inni. N. impressione  
facile (la circostanza, negata  
dal Carboni e dal Baldoni è  
dalla source comune, ha

p<sub>7</sub>

giornu in termini en fermittici  
dal quindante Cartoni Bedalo.  
- V. quenda pl. 4 fase 366/72)  
e, na na, di venuti lenge  
fini paralde, andarsu a  
stare case i loro aut agge  
ite - da dutante botavano  
nel bar sottostante alle usse  
del partito - durando a gran  
voce un caffè "nero" (V. intenz.  
Cartoni pl. 9 R) -

Es stato in tensione si acci  
via via lenge fin, tanto che,  
mentre si stende l'arco del  
leganti, il Bassani ogni fine  
del locale i due ne parlatu  
qu "controllare i movimenti"  
(pl. 46) ed il Paterni si anno  
in castello (dici poi, molto  
spinosamente che i ha abitudine  
andare in giro con un coltello  
da tab, e relativo potere, infilato  
in uno stralcio - pl. 109 e  
pre. interrogatori pl. 14 -) -  
Quando si ragguarce il

leguanti e affronto il  
Castro ed il Belbois, la  
ritensione precipito: mi  
trascuro a me di fatto e,  
per una ancora che il P. T. è  
in il bel ai presenti interve-  
nere per dare mano forte al  
l' amico (V. P. T. n. 44 R),  
questi veniva atteso da ben  
tra collate -

Quinta, a favore del Collyer,  
è l' unica versione veramente  
attendibile; ed infatti, in tutto  
per un verso appare del tutto  
fanciulla la tesi di favore  
del Belbois e del Castro  
secondo cui il legionario sarebbe  
stato <sup>più volte</sup> ~~colpito~~ da un suo com-  
pagno in conseguenza di dipen-  
denti colpi abnormi che in  
una mano di altri al Castro,  
per l' altro un più esile  
al leguanti quando, sotto  
secondo la insignificanza  
dell' ufficio, tenta di far



fl

appare in lo stesso ancor più  
produttore perché non più  
cattivo né da uno scambio  
di parole né da una qual  
Wasi manifestandosi in di  
lento in un to (fol. 97) - In que  
st'ultimo punto la giustizia  
del Patente non può certo essere  
propria di tendenza a te -

In responsabilità del Baldoni  
e del Carboni in ordine al fatto  
di Carboni e comunque certo; ed,  
oltre tutto, è vero che fusione  
ben tra i colpi inferti al legittimo  
in base volgere di tempo, e che  
le lesioni interessano diverse  
parti del corpo, dove l'indizio ne cessa  
e non in te che a colpi e fusione  
mentre l'altro in te - fusione entrambi  
gli ingredienti -

Per quel che riguarda l'entità  
e la natura delle lesioni stesse  
H non è alle conclusioni per te,  
così manifestamente imbrocchi e, comunque,  
non contrastate -

Parla un ente certo è la regione  
sulle lettere del Carboni e del  
Pulvisco su ordine alla  
controllamento un del posto  
sugli enti che di controllo di  
genere vietato - Ed invece,  
considerate l'entità delle  
voci, appare dal tutto su-  
cessive che le stesse por-  
no un un ente prodotto da  
lame - ovviamente a curvatura -  
di lunghezza superiore a  
4 o 6 centimetri -

Va però precisato che la  
violazione in questione deve  
essere ricompresa nella previsione  
degli art. 42 e 17 TU PS in  
relazione all'art. 80 del re-  
golo regolamento, e un  
per un ipotesi dell'art. 699 CP.  
Cio' perché i controlli di  
genere vietato, per essere  
considerate come "armi" agli  
effetti dell'art. 585 CP, tale  
un caso di fuori dell'art.

R

699 per la specificazione di quanto  
non è all'art. 704 che, ed  
che amando solo precipuamente  
l'art. 585, include nel numero  
delle amm. - per quanto riguarda  
le contravvenzioni di polizia -  
le cosiddette "amm. impropre".

Il Belloni va inoltre decla-  
rato colpevole del delitto di  
minaccia grave in danno del  
Beloni; in tal senso va infatti  
dubitata l'originaria imputa-  
zione di violenza privata.

È inoltre, <sup>in</sup>suppletto, che  
nel comportamento del Belloni  
e nelle parole che egli tiene  
ammessa di aver pronunciato  
(V. fot. 18 intenz.) vadano rami-  
ficati gli estremi del delitto  
di cui all'art. 612 c.p. C.T.

Che può il Belloni intendere  
addirittura impadronirsi del salario  
N. occorre l'annuncio fatto  
e non un caso successivamente a scoppiare  
la spaventosa volontà nazionale

del salario e dei quant'altre  
accorrevano, e cosa, questo,  
che, al del la del conte  
dell'anno più o meno giù  
dell'anno, neppure il salario  
ha mai esplicitamente pre-  
citata -

Il Belloni ed il Castori  
sono in un terrore delle stime  
quant'che per la loro incertezza  
e la loro età -

Tali stime, per  
il Castori va apparsi la  
diversità di cui all'art  
98 CP, apparsi al che  
equivale a tutte le cir-  
stanze apparsi sul  
che, vale a dire ogni elemento  
che ai fini dell'art. 133 CP,  
equivale, per il primo,  
la pena di anni uno e  
mezzo o di reclusione per  
il delitto di lesioni volontarie;  
apparsi di lire quarantamila  
d'ammenda per la contrav-

fl

nessuno di essi al capo b);  
 di loro qualità e anche di molti  
 per il delitto di minaccia -  
 Possono considerarsi al Belloni  
 e benifici di cui agli art. 163  
 e 175 CP in considerazione e presump-  
 zione di legge ed essendo  
 presumibile che essi si asten-  
 dal commettere ulteriori reati -  
 Per le stesse considerazioni  
 può considerarsi al Castori (che  
 all'epoca era appena diciasset-  
 tennice ma che tuttora, quale  
 studente liceale, era certamente  
 capace di intendere e di volere)  
 al punto non gravemente, essendo  
 contrittibile <sup>duplice</sup> la pena da  
 irrogarsi in concreto, nei  
 limiti compatibili con tale  
 beneficio -

Il Belloni va condannato  
 al pagamento della spesa  
 processuale ed al risarcimen-  
 to dei danni - da liquidar-  
 si in ragione delle - in

favore della parte civile ed  
al rimborso delle spese  
notturne. Sull'ordine e  
le procedure in rapporto -  
Relativamente agli altri  
d'imputati ovvero il Colaggio  
che, per quanto riguarda  
l'accusa di violenza privata  
messa dal Castori padre nella  
denuncia - querela del 27 Dicem-  
bre 1972, non può che presu-  
mersi ad un'assoluzione  
con formula ampia - Bastava  
risolvere in proposito che lo  
stesso Mancini - che per parte  
parte del gruppo del Bilioso e del  
Castori - ha dichiarato all'inter-  
na odierna che Castori si allonta-  
nava con tutta calma e che  
egli stesso fu "oltanto per  
confusione momentanea quando  
vide "grugnare molto forte"  
e usò "una grande confusione".  
Così di nostra, al di là di  
ogni dubbio, che in il Castori,

H

me il Beldson ne altri furono  
oggetto di quei fatti altri di  
coercizione riferiti in materia  
e carissimo come ad altro - solo  
alle ispirazioni del tenente per  
la proposizione della legge -  
nel manifesto tentato di  
rendere inutilizzabili, ricorre  
prevedenti da computati di  
visti comuni, la dichiarazione  
del Tanzi, del Montella,  
del Bazzani, del Selmi e del  
seguinti -

Ché quest'ultimo, per, benché  
fatto e ben giustamente, non aveva  
contatto i suoi apprensori a Naval  
Cane, su punto al punto, un  
modo di esate, e così, questa,  
che neppure astrattamente appare  
concepibile -

Quantità, infatti, alla legge,  
li vorremmo e impetrate, riportate  
del Castori (forse un' "angheltura",  
- V. punto - fol. 107 fasc. 344/73),  
appari in un modo che non

per uno in un'arte forte  
 — come afferma il Castori —  
 da una strada violenta e  
 vigorosa che, ora, attivamente  
 inerte si fosse stata, avrebbe  
 lasciato tracce certamente  
 più consistenti —

Più aderente al vero appan-  
 sione le tesi del seguente  
 libro cui la mia piccola  
 critica fu, forse, la conseguenza  
 di un suo istintivo e disordi-  
 nato gesto di difesa —

tutte le responsabilità e tutte  
 le responsabilità del corpo Na-  
 zionale del seguito, in-  
 quanto al contesto di tutto  
 la circostanza emerge, ma in  
 pieno ogni elemento di prova  
 lo impone puntando l'indice  
 non perché il fatto sia  
 costitutivo reato —

P. Q. M. —

Il Tribunale;

Visti gli atti - 483, 488, 489 (PP.



14

Di chiarire Baldoni: Franco colpe-  
 vole del delitto di cui al capo  
 a) della rubrica; della contraven-  
 zione di cui agli artt. 17 e  
 42 TU PS - con modificato  
 l'originario capo di imputazione  
 ascritto sub b) -; nonché del  
 delitto di cui all'art. 612 CP.  
 CP, con modificato il capo c)  
 dell'imputazione e, concen-  
 te strettamente giuridiche rite-  
 nute equivalenti a tutte le  
 appaioanti contestate, lo con-  
 dannare alla pena di anni  
 uno e mesi 30 di reclusione  
 per il delitto di lesioni; a lire  
 quarantamila di ammenda  
 per la contravvenzione di cui  
 al capo b), nonché a lire quin-  
 decimila di multa per il  
 delitto di infamia =

Vista gli artt. 163 e 175 CP  
 attua le responsabilità con-  
 trarie, del tutto le comminazioni  
 di legge, della pena sopra inflitte

e la sua missione della  
Giustizia;

Giustizia e Baldoni al  
pagamento delle spese processua-  
li; al riacquisto del  
danno - da liquidarsi in lega-  
ta ude - nei confronti  
della parte civile legittima  
Dolo e Dolus dolo, ed al  
rimborso delle spese delle  
parti entrambe a liquidate,  
per ciascuna di esse, in ben-  
cunto nella competenza di  
onorari;

Visto l'art. 478 CPP, del-  
l'ora una norma procedente  
nei confronti di Antonio Marco  
- con cui dello stesso lo stesso  
inammissibile generale e la simi-  
litudine di cui all'art. 98 CP  
ritenute equivalenti alle  
aggravanti contestate - in  
ordine al fatto di cui al  
capo 2) e alla contravvenzione  
di cui agli artt. 17 e 42 TH PG,

11

per concessione del povero gen  
 ritale;  
 V° 11 art. 479 CPP;  
 anche leguente delo dal  
 rest de l'urto no volubano  
 pochi è fatto un contrattacco  
 reato; anche lo stesso,  
 anche gli imputati Tampone,  
 Pierluigi, Mantella, d'uso, Baccari,  
 Claudio e Salvo degli del  
 delto N N senza prova  
 aggravate, pochi è fatto un  
 momento -

Perugia, 3 ottobre 1974

1 franco

all'On. Deputato  
 di Casacerta -

Il Presidente

Nichèle de pagano

IL SINDACALISTA

Bolognesi

Estratto sentenza contumaciale notificato all'imputato  
 Careri il 10-1-1975.

21/1/75

Atto di interposizione d'appello del difensore di

entrambi in data 3-10-74, dell'imputato Baldoni  
 in data 3-10-74 e del P.M. in data 4-10-74, della P.C.

in data 5-10-1974

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 2-12-1975 conferma la sentenza appellata.

Estratto sentenza continuata notificato all'imputato Cortoni il 5-12-1975.

Dichiarazione di ricorso per Cassazione del P.G. in data 4-12-1975, dell'imputato Cortoni in data 5-12-1975, dell'imputato Baldoni in data 3-12-75.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9-6-76, dichiara inammissibile il ricorso di Baldoni Franco e rigetta i ricorsi del P.M. e di Cortoni Marco. La sentenza è passata in giudicato per entrambi gli imputati il 9-6-1976.

Rilasciata copia

in forma esecutiva

il

all'Avv. Immemati

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

*[Signature]*

1<sup>a</sup> copia conforme all'originale

Perugia, 21 GENNAIO 1981

IL CANCELLIERE

*Abolques*





REPUBBLICA ITALIANA

133/75

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia (Sezione 2<sup>a</sup>) composto dai Signori:

- Dr. Michele De Gregorio ..... **Presidente**
- Dr. Giancarlo Orzella ..... **Giudice EST.**
- Dr. Raffaele De Crescenzo ..... **"**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

contro

D'ORLANDO AGOSTINO, nato il 16/10/1946 a Grumo Nevano, dimorante a Perugia, Via delle Conce n. 2, con domicilio eletto presso l'abitazione del padre in Perugia, fraz. Ferro di Cavallo, Via Giusti, n. 29; arrestato il 15/10/1974 - detenuto a Perugia

**IMPUTATO**

- A) del delitto di cui all'art. 2 Legge 20/6/1952 n. 645, per avere organizzato un movimento rivoluzionario, denominato "28 ottobre" (IFR), diretto a ricostruire violentemente il disciolto partito fascista, fra l'altro inviando ad un quotidiano a diffusione nazionale ("LA NAZIONE") un manoscritto con minacce alle istituzioni dello Stato e frasi apologetiche per la ricostruzione in Italia del Fascismo e scrivendo frasi di minaccia e di apologia sui muri del liceo scientifico "Alessi" di Perugia nella notte sul 12 ottobre 1974;
- B) del delitto di cui all'art. 423 C.P. per avere cagionato un incendio contro la sede della sezione di Avanguardia Operaia in Perugia, nella notte sul 14/10/1974.-

**FATTO**

Con rapporto in data 15.10.74 il funzionario dirigente dell'Ufficio Politico della Questura di Perugia ed il Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri riferivano all'Autorità Giudiziaria che quella mattina era stato rinvenuto, nella cassetta della corrispondenza

N. 199 Reg. Sent.

**SENTENZA**

*affetto inf. imputato*  
*in data 5 MAR 1975*  
*Resol. della Corte di Cassazione*  
*di Perugia*  
*27.7.1976*

*di 4.9.75*  
*un'altra*

IL CANCELLIERE

*Esposito*

della redazione del giornale "La Nazione", un volantino contenente frasi apologetiche e minacce dirette anche contro il Ministro Taviani; l'autore (anonimo) del volantino rivendicava anche la paternità dell'incendio sviluppatosi nella notte fra il 13 ed il 14 ottobre 74 sulla porta d'ingresso della sede del movimento "Avanguardia Operaia" in via Cavour n.26. In precedenza (nella notte tra 11 e 12 ottobre) nei muri adiacenti al Liceo Scientifico di via Alessi erano state tracciate scritte apologetiche e minacce da parte di un non meglio identificato "Movimento Rivoluzionario 28 Ottobre".

In seguito agli accertamenti svolti, i verbalizzanti ritenevano che l'autore del volantino e dell'incendio potesse identificarsi nella persona di Agostino D'Orlando, detto Enzo; nel corso di una perquisizione autorizzata, in casa del D'Orlando veniva rinvenuto, infatti, materiale (buste, fogli ed altro) con scritte graficamente identiche a quelle contenute nel volantino inviato alla redazione del quotidiano; nella vettura del giovane, inoltre, veniva rinvenuta una "tunica" che emanava odore di benzina.

Il Procuratore della Repubblica emetteva ordine di cattura ed il D'Orlando veniva arrestato in data 15.10.74: interrogato, rifiutava di rispondere.

Con rapporto in data 16.10.74 la Questura di Perugia denunciava formalmente il giovane per incendio doloso e scritte abusive. Il procedimento veniva trasmesso al G.I. per la formale istruzione. Il Giudice Istruttore contestava all'imputato, con mandato di cattura, i reati in rubrica; disponeva inoltre perizia grafica. D'Orlando, interrogato, negava ogni addebito e dichiarava di non voler rilasciare saggio calligrafico.

Il perito, dopo un supplemento di indagine, depositava relazione scritta ove affermava che "l'autore degli scritti tracciati sui fogli sequestrati e del messaggio diretto al quotidiano La Nazione è D'Orlando Agostino".

L'istanza di libertà provvisoria veniva respinta.

In data 25.1.75 il D'Orlando faceva alcune ammissioni al Procuratore della Repubblica (f.83).

Quindi il G.I., su conforme richiesta del P.M., con provvedimento

in data 4.2.75, ordinava il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati allo stesso ascritti in rubrica.

All'udienza odierna l'imputato ammetteva di aver scritto il volantino inviato al quotidiano La Nazione ma negava di aver provocato l'incendio. Sentiti i verbalizzanti ed i testi, il P.M. ed il difensore concludevano come in atti.

#### DIRITTO

Le risultanze processuali hanno dimostrato, in modo evidente, come tutti i fatti descritti nei capi d'accusa siano addebitabili all'imputato e cioè: 1) invio del volantino; 2) scritte murali; 3) fuoco alla porta della sede di "Avanguardia Operaia".

Lo stesso imputato, che in un primo momento aveva negato tutto (anche le circostanze più evidenti; cfr. f. 44 e segg.), ha poi finito per ammettere di aver scritto ed inviato il volantino nonché di aver preparato altre intestazioni sui fogli sequestrati.

Tale ammissione (che trovava puntuale conferma nelle conclusioni della perizia grafica) comporta, tuttavia, un automatico ed inevitabile collegamento con gli altri due fatti.

Nel caso in esame, invero, due sole sono le ipotesi: o il c.d. Movimento Rivoluzionario 28 Ottobre esiste solo nella mente dell'imputato (ed allora tutto ciò che è accaduto deve essere ricollegato alla sua persona), ovvero il "Movimento" esiste effettivamente (ed allora le scritte murali ed il fuoco potrebbero essere opera di altri aderenti al movimento: ben grave, <sup>in tal caso</sup>, si profilerebbe la responsabilità del prevenuto).

Ora, giudicando sulla base delle accurate indagini svolte, si deve giungere ad un'unica e precisa conclusione: non esiste il minimo elemento per poter affermare che sia mai esistito a Perugia ovvero in altre città d'Italia un movimento rivoluzionario denominato 28 Ottobre.

In pratica questa denominazione è apparsa per la prima ed unica volta solamente in occasione dei fatti in esame.

Inoltre non risulta in alcun modo che il D'Orlando abbia agito, per tali fatti, con la complicità di altre persone. (cfr. dich. dr. Franco, Commis. Capo Dirigente dell'Ufficio Politico: ff. II, 47, 52, 64 retro ed altri testi in verbale dibatt.).

Ed allora: le scritte che fanno riferimento al movimento 28 Ottobre sono state vergate in data 12 ottobre 74 sui muri di via Alessi (proprio vicino all'abitazione dell'imputato e poco tempo dopo che lo stesso aveva



in quel posto preso alloggio; cfr. dep. M. llo Sestito f. 6 retro del verbale dibatt.); nel volantino (che è stato scritto e spedito dall'imputato in data 15 ottobre 74) si fa riferimento a detto "movimento"; anche uno dei fogli sequestrati nell'abitazione dell'imputato (contrassegnato con il n. I) è intestato al detto "movimento"; lo stesso autore del volantino, infine, dichiara esplicitamente di essere anche l'autore dell'attentato alla sede di "Avanguardia Operaia", verificatosi la notte del 14 ottobre.

Ciò posto, non si vede come possa dubitarsi che tutti i fatti elencati nei capi di imputazione siano opera del D'Orlando, considerato anche il breve lasso di tempo che lega un fatto all'altro.

Le affermazioni rese dal prevenuto al Giudice Istruttore (ff. 44 e segg.) sono state, almeno in parte, smentite dallo stesso imputato; per il resto non sono in alcun modo attendibili perchè prive di un qualsiasi riscontro obbiettivo.

Nè maggior valore possono assumere le dichiarazioni della teste Salvatori Anna (cfr. f. 69 e verbale dibatt.): a parte, invero, i rapporti che legano i due giovani (sono, o sono stati, fidanzati) ed a parte il fatto che nella prima dichiarazione la ragazza ha fatto riferimento alla notte fra il 14 ed il 15 ottobre (mentre l'attentato si è verificato nella notte fra il 13 ed il 14 ottobre), si deve onestamente riconoscere come la versione resa dalla teste, anche se vera, non costituirebbe mai un valido alibi per l'imputato.

Se infatti i due giovani fossero pur rimasti insieme fino verso le ore 3 di notte, ciò non avrebbe davvero impedito al D'Orlando di dar fuoco alla porta dopo tale ora. Diverse circostanze, infatti, inducono a ritenere che il fuoco sia stato acceso a notte inoltrata: il cane della teste Bartolini (f. 13) ha cominciato a lamentarsi alle "prime ore dell'alba"; il legno, dopo una lenta bruciatura (cfr. foto in atti), ardeva ancora — sebbene senza fiamma — verso le ore 7,30 (cfr. teste Becherelli f. 49 e fascicolo allegato).

Stabilito ciò, si possono esaminare i reati contestati al D'Orlando. A parere del Tribunale i fatti addebitabili al prevenuto non configurano i reati allo stesso ascritti.

Per quanto riguarda il reato sub A (aver organizzato un movimento rivoluzionario denominato 28 Ottobre diretto a ricostituire violentemente il disciolto partito fascista) si deve rilevare come la sanzione

prevista dall'art.2 della L.20.6.52 n.645 per i promotori, gli organizzatori, i dirigenti ed i partecipanti, faccia esplicito riferimento alla disposizione dell'art.1 della stessa legge secondo il quale "si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista."

Ma tale norma (come chiaramente ~~è~~<sup>è permesso</sup> nella relazione al Senato l'allora Presidente del Consiglio, on. De Gasperi) presuppone che le attività incriminate (punite con maggior severità) debbano potersi riferire alle associazioni o ai movimenti e rivestire, quindi, un carattere collettivo. Si può parlare, invero, di promotore, organizzatore o dirigente solamente laddove esista effettivamente, sia pure allo stato embrionale, una qualche associazione o movimento.

Qualora invece gli stessi fatti, atti o comportamenti siano posti in essere da un singolo individuo e siano tali da non coinvolgere l'attività di una qualsiasi associazione, allora tali fatti configurano un altro tipo di reato, espressamente previsto e punito dalla legge citata.

Ma, per quanto si è detto, non esiste alcuna prova che nel caso in esame si sia in presenza di una associazione o di un movimento; il fantomatico movimento rivoluzionario 28 Ottobre si identifica, quindi, nella sola persona dell'imputato.

Di conseguenza ai fatti contestati (a norma del primo comma dell'art. 477 C.P.P.) deve essere data una diversa definizione giuridica e precisamente quella prevista dall'art.4 della stessa legge (apologia del fascismo).

E' stato rilevato come l'apologia del fascismo (norma ritenuta costituzionalmente legittima, Corte Cost. 26.I.57 n.I) per assumere carattere di reato debba consistere in una esaltazione tale da poter

condurre alla riorganizzazione del partito fascista. In altre parole deve operarsi una netta distinzione fra l'apologia del fascismo e la semplice difesa elogiativa del regime fascista. Di conseguenza i fatti costitutivi del reato non devono essere considerati in sè e per sè ma in rapporto alle finalità stabilite dalla norma costituzionale (XII<sup>a</sup> disposizione transitoria).

Non può pertanto costituire reato la semplice presentazione, in forma di lode, di fatti, uomini ed idee quali espressioni del sistema fascista. Costituisce, al contrario, reato quella esaltazione che per le modalità, i principi di ispirazione, l'ambiente nel quale è compiuta, il tipo di frasi usate, è tale da suscitare in coloro verso i quali è diretta il consenso e l'approvazione così da diffondere idee favorevoli alla ricostituzione del partito fascista.

Ora, a parere del Tribunale, sia il testo del volantino spedito alla stampa sia le frasi scritte sui muri non rappresentano un mero inneggiamento, di carattere nostalgico, alle idee ed alle concezioni fasciste.

Al contrario quelle espressioni, lungi dal costituire una semplice esaltazione, hanno senza dubbio il potere di influenzare la sfera intellettuale dei lettori. Si fa riferimento al "glorioso fascismo" in evidente contrapposizione all'attuale ordinamento costituzionale dello Stato, con chiaro intento di esaltare gli eventi passati e di denigrare, sia pure indirettamente, i principi della democrazia e della libertà garantiti dalla Costituzione. Tale pubblica esaltazione può senz'altro produrre il pericolo (presunto dal legislatore) e cioè la probabilità concreta della ricostituzione del disciolto partito fascista.

E' chiara ed evidente, inoltre, l'esaltazione della violenza e delle minacce quale metodo di lotta politica.

Poichè, d'altra parte, non è possibile dubitare che l'imputato fosse consapevole delle azioni compiute nonchè dell'evento che dalle stesse derivava o poteva derivare (l'imputato ha espressamente dichiarato di non essere dispiaciuto di quanto era successo), sussistono tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato in esame.

Per quanto riguarda il reato ascritto al capo B (incendio contro la sede della sezione di "Avanguardia Operaia") è evidente che pur trattandosi di reato di pericolo e pur non essendo necessaria la prova di

di un pericolo concreto ed effettivo (versandosi al di fuori della ipotesi prevista dal 2° comma dell'art.423 C.P.), è sempre indispensabile -per la sussistenza del reato- accertare che si tratti di un vero e proprio incendio.

Nel caso in esame, tuttavia, non esiste alcuna delle caratteristiche dalle quali si desume la nozione di incendio e cioè: proporzioni, vastità, estensione, violenza, capacità distruttiva e diffusibilità del fuoco.

Basta esaminare le fotografie in atti (cfr. fascicolo rilievi tecnici) e le dichiarazioni dei testi (ff. 47 retro, 48, 49) per escludere che tali elementi sussistano: la porta, in pratica, è stata bruciata solo superficialmente nella sola parte inferiore laterale e precisamente dal lato della serratura: quest'ultima, però, non è stata intaccata dal fuoco tanto che la porta è rimasta chiusa (cfr. teste Becherelli f. 7 del verbale dibatt.); una ben piccola porzione di legno è stata solo in parte distrutta dal fuoco (cfr. foto n. I in relazione alla foto n. 4) che si è diffuso molto lentamente senza alcuna violenza e capacità distruttiva.

Non a caso nel primo rapporto della Questura si fa riferimento ad un semplice danneggiamento (cfr. fascicolo allegato).

Ed il fatto ascritto all'imputato integra, invero, a parere del Tribunale, solamente gli estremi del delitto di danneggiamento doloso (art. 635 C.P.); è da escludere, infatti, la ipotesi prevista dall'art. 424 C.P. per gli stessi motivi già esposti (mancanza degli elementi costitutivi dell'incendio).

Ma poichè non sussiste alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma del citato art. 635 C.P. (non essendo possibile sostenere che la sede di Avanguardia Operaia sia un edificio pubblico o destinato all'uso pubblico) si dovrà dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.

Per quanto riguarda la pena da infliggere, non ritiene il Tribunale che possano essere concesse le attenuanti generiche, valutando sia il comportamento processuale dell'imputato sia la natura del reato. Tenuto conto invece della gravità dei fatti (e del reato) desunta dalla intensità del dolo (cfr. dichiarazioni del prevenuto in udienza), nonchè della capacità a delinquere dimostrata dallo stesso D'Orlando

(trattasi di individuo codardo -perchè scrive volantini anonimi- ed ingannevole -perchè afferma di essere un non violento e non esita, poi, a dar fuoco alla <sup>della sede</sup> porta di un "movimento" contrario alle sue idee politiche) il Tribunale stima equa la pena di mesi dieci di reclusione e lire duecentomila di multa.

Sussistono le condizioni di legge per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.  
D'Orlando sarà pertanto immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché la privazione dei diritti indicati dall'art. 28, 2° comma, n. I C.P. (diritto di elettorato e di ogni altro diritto politico).

Il pugnale sequestrato sarà confiscato a norma dell'art. 240 secondo comma n. 2 C.P.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 477, 483 e 488 C.P.P. dichiara D'Orlando Agostino colpevole del reato di cui all'art. 4 della L. 20.6.52 n. 645, così derubricato il delitto ascritto al capo A e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e lire duecentomila di multa nonché al pagamento delle spese processuali; dispone la privazione dei diritti indicati dall'art. 28, 2° comma, n. I C.P. per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere nei confronti del D'Orlando in ordine al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 1° comma C.P. -così modificato il capo di imputazione sub B- per mancanza di querela.

Visto l'art. 163 C.P. ordina sospendersi la pena inflitta alle condizioni di legge e dispone la immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca del pugnale sequestrato.

Perugia 5.3.75

I Giudici

Il Presidente

*G. Della Porta*

*Michele de Fusco*

*Il Presidente*

Atto di interposizione d'appello del difensore dell'imputato, in data 5-3-1975.


La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 28-5-1976, in riforma della sentenza appellata, anolla D'Orlando Apontino dall'imputazione di cui all'art. 4 della legge 20-6-1952 n. 645, in quanto riguarda l'invio della lettera alla redazione del giornale "La Nazione" benché il fatto non costituisca reato e in quanto riguarda le sentite sui muri in insufficienza di prove.

La sentenza è passata in giudicato il 1-6-1976

*J. Cancellieri*  
*Esposito*

**E' copia conforme all'originale.**  
**Perugia, 21 GENNAIO 1981**  
**IL CANCELLIERE**

*M. Scognamiglio*



N. 391/74 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia (Sezione 2ª) composto dai Signori:

- ..... DOTT. RAFFAELE ZAMPA ..... Presidente
- ..... " GIANCARLO ORZELLA ..... Giudice est.
- ..... " RAFFAELE DE CRESCENZO .....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1)-LUCCIOLI Roberto di Civello, nato a Roma il 23/5/53  
RES. TE a Perugia Via Farramonti 4-  
arr. il 9.11.1973 in lib. provv. 7.12.1973- LIBERO-PRESENTE
- 2)-BARTOCCI Stefano di Antonio, nato a Perugia il 29.3.  
1956 ivi res. te Strada Comunale Ponte D'Oddi 31/F-  
Arr. il 9.11.1973 in lib. provv. 7.12.1973- LIBERO-PRESENTE
- 3)-SALMONI Giovanni di Guido, nato a Perugia il 21.10.  
1952 ivi res. te Via del Coppetta, 3.-  
Arr. il 9.11.1973, in libertà provv. 7.12.73.-
- 4)-DEL DOTTORRE Maurizio di Aldo, nato a Monteverchi AR  
il 25.5.1954 res. te ad Arezzo Fraz. Olmo Via Roma,  
86 arr. il 9.11.1973, in lib. provv. 7.12.1973.-
- 5)-DONATI Luca di Decio, nato ad Arezzo il 19.2.56 ivi  
res. te Via P. Benvenuti 6- Detenuto-presente  
Arr. il 9.11.73 in lib. provv. 7.12.73.-
- 6)-CASTORI Euro di Dedalo, nato il 17.3.1953 a Perugia,  
ivi res. te Ponte Felcino Via Radiosa, 11-  
Arr. il 18.1.1974 - in lib. provv. 26/2/1974-
- 7)-PIERISTE! Giuseppe di Francesco, nato ad Ascoli Pi-  
ceno il 6.4.1957, res. te a Perugia Via Ricci E. 4-  
Arr. il 19.1.74 - In lib. provv. 26/2/1974-
- 8)-PINI Carlo di Armando, nato il 24.8.1948 a Perugia  
ivi res. te Via F.lli Pellas 20-  
Arr. il 18.1.1974 - In lib. provv., 26/2/1974-
- 9)-SCOTTA Giorgio di Franco, nato il 18.12.1955 a Pe-  
rugia, ivi res. te Via Del Lavoro, n.4-  
Arr. 18.1.1974 - in lib. provv. il 26/6/1974-

TUTTI PRESENTI

N. 134 Reg. Sent.

Redatta scheda dal  
Tribunale per Salomon  
il 2-5-1978

SENTENZA

in data 9 FEB. 1976

*Appello comp. in P.M.*

*Redatta scheda per Luccioli,  
Castori, Bartocci, Del Dottore,  
Salmoni, Pieristone e Scotta  
dalla Corte il 2/12/78*

20 MAR 1976

depositata il

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

*22-3-1976*  
*[Signature]*

*Comp. Penale  
art. 6101/02/03  
Corte*



## IMPUTATI

X 402

Luccioli, Bartocci, Del Dottore, Donati, Pieristi, Pini, Scotta:

- A) del reato di cui all'art. 655 C.P. per avere fatto parte, in concorso con altre numerose persone allo stato ignote, di una radunata sediziosa alla quale almeno il Del Dottore partecipava con armi improprie.
- B) del reato di cui agli artt. 110, 337, 339 C.P., per avere, in concorso tra loro, con numerose persone allo stato ignote, travisati con caschi e passamontagna, con uso di armi improprie, previo concerto e deliberato proposito di commettere, ove se ne fosse presentata l'occasione, atti di resistenza nei quali avrebbero concorso sia pure moralmente tutti i partecipanti alla radunata di cui al capo A), usato violenza per opporsi ai pubblici ufficiali Rosa Angelo, Giuriati Enrichetto, Corrales Raffaele, Campagna Francesco, Marchesi Virgilio, intervenuti a sciogliere la radunata sediziosa (azioni materiali commesse da Luccioli Roberto che tentava di colpire la guardia di P.S. Rosa Angelo con una bottiglia; da Bartocci Stefano che colpiva con calci il vigile urbano Marchesi Virgilio cagionandogli lesioni; da Del Dottore Maurizio che colpiva con un tubo di gomma pieno la guardia di P.S. Campagna Francesco cagionandogli lesioni; da Donati Luca che lanciava sassi contro gli agenti insieme ad altri ignoti).
- C) del reato di cui agli artt. 112, 635 b. 3 C.P., per avere in concorso tra loro e numerose altre persone, previo concerto e deliberato proposito di commettere singoli danneggiamenti nei quali avrebbero concorso sia pure moralmente tutti i partecipanti alla radunata di cui al capo A), danneggiato con lancio di pietre ed oggetti contundenti e colpi di bastone le vetrine della sede R.A.I., del caffè Baglioni, della copisteria Fabbri, della parrucchiera Tortoioli, auto e motoveicoli in sosta (azione materiale commessa da persone allo stato ignote, da Donati Luca, da Bartocci Stefano).
- D) del reato di cui all'art. 112 C.P. e 6 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere in concorso tra loro come sopra specificato, al fine di incutere timore e di suscitare tumulto fatto scoppiare materiale esplosivo sulla pubblica via.
- E) del reato di cui all'art. 2, 2° e 3° co., Legge 20/6/1952 n. 645 per avere fatto parte o comunque aderito al movimento "Ordine Nuovo" che costituisce, ai sensi dell'art. 1 stessa Legge, riorganizzazione del partito fascista. Acc. in Perugia il 9 novembre 1973. Usando mezzi violenti di lotta così come indicato negli altri capi di imputazione.  
Il Del Dottore Maurizio, altresì:
- F) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 C.P., 17 e 42 ~~Legge~~ Testo Unico Legge di P.S. per avere portato fuori della sua abitazione un bastone di gomma pieno tipo sfollagente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti e con la recidiva specifica nel quinquennio.  
Castori Euro, altresì:
- V/G) del reato di cui all'art. 341 ult. p. C.P. per avere offeso il prestigio del Maresc. Sestito nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni dicendogli in presenza di più persone la frase "Servo del sistema".  
Salmoni Giovanni:
- H) del reato di cui all'art. 337 C.P. per avere usato violenza per opporsi al M. llo di P.S. Regnicoli Pino che traeva in arresto Del Dottore Maurizio, colpendolo con un calcio.  
Tutti i reati accertati e commessi in Perugia il 9 novembre 1973

## FATTO

Con rapporto in data 9.II.73 (f.8) la Questura di Perugia denunciava, in stato di arresto, Luccioli Roberto, Bartocci Stefano, Salmoni Giovanni, Del Fattore Maurizio e Tonati Luca, per radunata sediziosa, violenza e resistenza a P.U., danneggiamento ed altro. Riferiva il verbalizzante che quella sera, verso le ore 19, un folto gruppo di giovani -circa 80- aderenti al movimento extraparlamentare di destra "Ordine Nuovo", dopo essersi radunati nella sede del movimento, si dirigeva in corteo verso il corso Vannucci; dato lo stato di tensione esistente da qualche giorno fra studenti di opposte tendenze politiche (acuitosi in seguito al ferimento, in Roma, di due giovani perugini aderenti ad Ordine Nuovo) e data la presenza, nel centro cittadino, di un nutrito gruppo di extraparlamentari di sinistra, il corteo veniva sciolto; ma i giovani, molti dei quali erano muniti di bastoni, caschi, bottiglie vuote, tascapane ecc., si disperdevano in varie direzioni dopo aver fatto esplodere un petardo; quindi, lanciando sassi e bottiglie, infrangevano vetrine e danneggiavano automezzi in sosta.

Tutti i giovani arrestati, interrogati, negavano gli addebiti.

Successivamente il verbalizzante trasmetteva il verbale di sequestro degli oggetti rinvenuti sul luogo degli incidenti e di quelli in possesso degli arrestati nonché rilievi fotografici. Alcuni proprietari dei negozi danneggiati presentavano denuncia contro ignoti.

Con rapporto in data 15.II.73 (f.90) la Questura trasmetteva alla Autorità Giudiziaria una relazione di servizio dalla quale risultava che anche Scotta Giorgio aveva sicuramente partecipato alla manifestazione (insieme al Bartocci ed al Luccioli, arrestati); venivano anche indicati i nominativi di Castori Euro, Pieristè Giuseppe e Pini Carlo come alcune delle persone che nel pomeriggio di quel giorno erano state viste entrare ed uscire dalla sede del movimento "Ordine Nuovo": il P.M. disponeva allora una perquisizione domiciliare nelle sede suddetta (if.92,93) e dopo aver escusso alcuni testi e p.o., trasmetteva gli atti al G.I. per la formale istruttoria in ordine ai reati indicati a f.96 nei confronti degli arrestati nonché del Castori, Pieristè, Pini e Scotta.

Il G.I. respingeva le istanze di libertà provvisoria degli imputati detenuti, ma la sezione istruttoria presso la Corte d'Appello, in accoglimento degli appelli proposti contro l'ordinanza, concedeva il beneficio in data 7.II.73.

Il Pini ed il Pieristè si presentavano spontaneamente davanti al G.I. negando

di aver preso parte alla manifestazione.

Nel corso dell'istruttoria il G.I. escuteva parti offese, parti lese, testi, verbalizzanti, agenti e funzionari di P.S.; tra questi il Mallo Sestito dichiarava di aver sicuramente individuato, in testa al corteo, il Castori ed il Pierista da lui personalmente conosciuti.

Con successivo rapporto in data 10.12.73 (f.244) la Questura riferiva al G.I. notizie in merito al movimento "Ordine Nuovo".

Il teste Persichini Mario dichiarava al magistrato che la sera del fatto era stato al cinema con il Pierista che aveva poi lasciato dopo le ore 19,30; altri testi riferivano in merito ai movimenti del Pini la sera dei disordini. Dietro richiesta del P.M., il G.I. contestava agli imputati Castori, Pierista, Pini Scotta e Persichini -con mandato di cattura- i reati indicati a f.295; contestava inoltre, con mandato di comparizione, al Luccioli, Bartocci, Del Dottore e Donati gli altri reati sempre indicati a f.295: tutti ~~ne facevano~~ gli addebiti ad eccezione del Persichini che ammetteva di aver reso falsa testimonianza e ritrattava la deposizione resa al G.I.: veniva subito scarcerato. Con provvedimento 26.2.74 il G.I. concedeva la libertà provvisoria agli altri imputati arrestati e detenuti in seguito all'emissione dei mandati di cattura e con ordinanza II.4.74, proscioltosi il Persichini, disponeva il rinvio a giudizio degli altri imputati per rispondere di tutti i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza odierna, presenti tutti i prevenuti che confermavano le dichiarazioni già rese, sentite le parti offese, i verbalizzanti ed i testi, il P.M. ed i difensori concludevano come in atti.

#### DIRITTO

Giudicando sulla base delle risultanze istruttorie non si può dubitare che la sera del 9.II.73 vi sia stata una radunata sediziosa alla quale hanno partecipato tutti gli imputati, ad eccezione del Salmoni e del Pini.

Seguendo un concetto più volte espresso dalla giurisprudenza, una radunata diventa sediziosa quando una pluralità di persone, in numero superiore a dieci, ponga in essere una attività diretta contro i legittimi pubblici poteri in modo da aggredire violentemente e con manifestazioni di insofferenza sia gli organi di tali poteri pubblici sia l'ordine pubblico e la pacifica convivenza dei cittadini.

Nel caso in esame, a parte il fatto che la radunata non era stata autorizzata, è certo che la stessa fosse stata prestabilita proprio per esprimere un sentimento di ribellione e di ostilità contro i principi fondamentali ~~dei~~ ~~costi~~

sui quali è basata l'autorità dei poteri pubblici.

I funzionari di polizia erano venuti a conoscenza che la manifestazione era stata organizzata in precedenza e si può quindi escludere che questa si sia verificata per motivi occasionali od improvvisi (cfr. testi D'Agostino -f.166- De Feo -f.168-, Sestito -f.214-, Franco -f.218); gli stessi imputati Del Dotto- re e Bartocci hanno praticamente ammesso (ff.32 e 36) di aver saputo che la manifestazione era stata indetta da parte di Ordine Nuovo.

A questo punto, considerando che la maggior parte dei partecipanti aveva il volto e la testa coperti da passamontagna, occhiali e caschi (evidentemente per evitare di essere riconosciuti: cfr. f.91); che molti erano muniti di bastoni ed altri strumenti atti ad offendere, di sassi portati nel tascapane (f.23), di pugnali, bottiglie vuote, mazze di ferro e di legno (f.76) nonché di pistole a razzi (f.20); escluso che tali oggetti potessero appartenere al gruppo degli estremisti di sinistra che si erano radunati al centro della città ma che sicuramente non parteciparono ai disordini (non esiste il minimo indizio in tal senso, neppure quale accusa da parte degli imputati); rilevato infine come gli scontri ed i danneggiamenti siano iniziati subito dopo lo scioglimento del corteo e quando venne fatto esplodere un grosso petardo (f.22) che provocò notevole rumore; tutto ciò premesso, è difficile ritenere che la manifestazione fosse stata organizzata al solo fine di distribuire ~~dei~~ volantini (questa è la tesi difensiva).

Si è trattato, invece, di una vera e propria radunata sediziosa effettuata con il deliberato proposito di provocare disordini, di danneggiare, di usare la violenza, di opporsi alle forze dell'ordine.

A questo proposito non si può dubitare minimamente che tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione ed alle successive azioni fossero consapevoli della natura e del fine sedizioso della radunata (in caso contrario, non si vede perchè abbiano partecipato alla stessa con il volto coperto e con sassi, bastoni e simili) e che, quindi, coloro che vi hanno preso parte debbano rispondere dei reati contestati, per evidente concorso morale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto come per dar vita alla responsabilità del complice, a norma dell'art. II6 C.P., non sia sufficiente il mero rapporto di causalità materiale ma non sia neppure necessario l'elemento della prevedibilità. Ma nel caso in esame i concorrenti non solo hanno partecipato all'azione ma avevano piena coscienza della partecipazione altrui alla commissione di altri reati. Tutti i concorrenti hanno dolosamente voluto, in origine, un identico reato (la radunata sediziosa); non potevano ignorare

che vi sarebbe stato il sicuro intervento delle forze di polizia ma pur tuttavia hanno portato gli strumenti atti ad offendere ed a resistere.

In tale situazione non si può ritenere che la resistenza a P.U., il lancio di petardi e di sassi nonché i numerosi danneggiamenti costituiscano un fatto del tutto anormale ed eccezionale che ha dato luogo ad un diverso evento non voluto.

Per coloro che si radunano al fine di aggredire violentemente gli organi pubblici, l'uso della violenza costituisce un fatto normale inserito nell'itinerario della azione posta in essere da ciascun concorrente: e se è stato commesso qualche reato più grave, sussiste in tale caso, oltre al legame eziologico di carattere materiale, anche il requisito della causalità psichica perchè il reato più grave era sicuramente prevedibile (nell'ambito della normale prevedibilità) anche da chi volle il reato meno grave. In altre parole, è escluso che tra i fatti contestati vi sia un rapporto di mera occasionalità: tutti i concorrenti erano ben coscienti -ab initio- di partecipare ad una operazione penalmente illecita che, secondo la logica e la prevedibilità più comune, poteva sfociare -come di fatto è accaduto- in reati più gravi.

Di conseguenza tutti ne devono rispondere.

Per quanto riguarda la presenza alla manifestazione degli imputati Luccioli, Bartocci, Del Dottore e Donati la questione è pacifica perchè i giovani sono stati arrestati in flagranza. Nessun dubbio può sussistere, tuttavia, anche in merito alla presenza del Castori, Pieristè e Scotta.

Il Castori ha ammesso che quella sera "passeggiava" lungo il corso Vannucci e che si era avvicinato ai dimostranti ma solo per chiedere un volantino (cfr. f. 317): tali affermazioni sono nettamente smentite dal M. llo Sestito che lo ha riconosciuto alla testa del corteo (f. 215).

La stessa circostanza vale anche per il Pieristè il cui maldestro tentativo di far credere di essere andato al cinema è caduto anche per la precisa ritrattazione del teste Persichini (f. 318), arrestato per falsa testimonianza.

Per quanto riguarda, infine, lo Scotta si pongono a suo carico oltre che gli accertamenti dei verbalizzanti (cfr. ff. 90, 91, 204, 205), le sue stesse contrastanti versioni: in un primo tempo si è difeso sostenendo di aver raggiunto la propria abitazione, unitamente ad altri amici, prima dell'inizio della manifestazione (f. 316); successivamente ha ammesso, tuttavia, di aver riferito circostanze false in quanto quella sera non aveva incontrato i testi indicati (f. 342); i testi, da parte loro, non avevano in alcun modo confermato la

versione dell'imputato (cfr. ff. 342, 343, 344).

Ciò posto, passando all'esame delle singole posizioni, non sembra al Tribunale che possano sorgere dubbi in merito alle penali responsabilità contestate.

Luccioli: ha dichiarato di essersi trovato "per caso" a passeggiare, da solo, in corso Vannucci; di essersi messo a correre avendo udito un "forte colpo"; di essere stato colpito da una bottiglia e di averla raccolta; di essere stato arrestato subito dopo (cfr. f. 32); ha negato di aver avuto occasione di usare la bottiglia per opporre resistenza (f. 35I).

Tali dichiarazioni sono nettamente smentite dalle precise, concordanti ed univoche dichiarazioni dei verbalizzanti Rosa, Giuriati e Correale (cfr. ff. 18, 22I, 225, 226 e dibatt.): risulta infatti che l'imputato, il quale aveva in testa un passamontagna (la circostanza è ammessa anche dal Luccioli), mentre correva insieme al gruppo dei dimostranti, se ne discostò tentando di colpire la guardia Rosa che riuscì a fermarlo: la guardia Correale era in divisa mentre il Rosa aveva l'elmetto di ordinanza.

Non si vede, pertanto, come sia possibile dubitare che sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato.

Bartocci: dopo aver ammesso di essere un "simpatizzante" del movimento Ordine Nuovo (f. 36) - circostanza in seguito negata (f. 350) - ha dichiarato di essersi recato, con altri giovani che distribuivano volantini, in corso Vannucci; quindi di essersi rifugiato in un portone con un altro giovane e di essere stato, poi, circondato da un folto gruppo di persone una delle quali lo picchiava. Ma la versione del Vigile Urbano Marchesi è diversa e ben precisa (ff. 19 e 223): l'imputato fu visto lanciare sassi contro la sede della RAI e contro il bar Baglioni; due giovani si rifugiavano in un portone; la guardia riusciva ad afferrare il Bartocci il quale, divincolandosi, dava un calcio al vigile che riportava lesioni. E' vero poi che lo stesso vigile cercò di sottrarre il giovane alla violenza di alcune persone che inveivano contro di lui, ma ciò si è verificato quando l'imputato era stato già fermato e veniva condotto dal V.U. verso un bar (cfr. verbale dibatt.): viene a cadere, pertanto, la tesi difensiva secondo la quale sarebbe illogico pensare che il Bartocci abbia usato violenza contro colui che voleva proteggerlo.

Salmoni: la sua è una posizione particolare in quanto è accusato solamente del delitto di cui al capo H: è pacifico, invero, che il giovane non partecipò alla manifestazione né ai successivi disordini. La versione dell'imputato non appare convincente: ha ammesso di aver colpito materialmente il M. llo Regni=

coli ma ha sostenuto di essersi accorto sólo dopo il colpo che trattavasi di agenti di polizia (f.34). Basta esaminare, tuttavia, le precise dichiarazioni del verbalizzante (f.20,95 e 222) e degli altri testi (Coco,47; Vannucci 220; Campagna 224) per escludere qualsiasi dubbio. Gli agenti gridarono chiaramente, ancor prima di raggiungere il Del Dottore che stavano inseguendo "fermi, Polizia"; ma mentre il M. llo rotolava in terra con il suddetto Del Dottore, veniva assalito alle spalle dal Salmoni: quest'ultimo, pur trovandosi nel luogo (in fondo a via Marzia) con la fidanzata e pur avendo abbandonato ogni attività politica, non ha saputo resistere, evidentemente, al... ritorno di fiamma e si è scagliato contro il maresciallo colpendolo intenzionalmente con un calcio dopo essere stato immobilizzato e dopo aver dichiarato che si sarebbe arreso. Sapeva quindi che trattavasi di agenti di polizia e nessun dubbio può sussistere in merito all'elemento soggettivo del reato.

Del Dottore: è venuto a Perugia da Arezzo spinto - a suo dire - "solo dalla curiosità per la manifestazione" (f.32); ha aggiunto di essere arrivato in serata ed ha negato sia di aver partecipato alla manifestazione sia di aver colpito una guardia con il manganello (f.377). A parte il fatto che l'imputato risulta essere arrivato a Perugia nella mattinata (la sua auto fu sottoposta a contravvenzione alle ore 10,30: ff.249 e 254) insieme ad altri giovani di Arezzo, le già indicate dichiarazioni del M. llo Regnicoli e delle guardie Campagna e Vannini dimostrano, senza la minima possibilità di dubbio, la penale responsabilità del prevenuto. Il fatto è che in questa causa gli imputati hanno negato tutto, anche le circostanze più evidenti come quella contestata al Del Dottore (il bastone di gomma è stato sequestrato).

Non costituisce reato, invece, il fatto contestato al Del Dottore al capo F della rubrica: il bastone di gomma piena non rientra tra gli oggetti indicati nel primo comma dell'art.42 del T.U. leggi di P.S. ed è diverso dallo sfollagente che è costituito da un bastone di legno ricoperto di gomma.

Donati: anche questo imputato è arrivato da Arezzo; non aveva voglia di lavorare e voleva fare una "girata" (f.31); ha dichiarato di essere stato tratto in arresto mentre "passeggiava" e di ignorare le ragioni di tale fatto non avendo commesso alcun reato. Ma le dichiarazioni dei graduati di P.S. Valentini e Patta (ff.22,170 e 171) sono ben precise: il giovane non solo fu notato anche la mattina insieme ad altri giovani di Arezzo (e l'imputato ha ammesso di essere giunto in mattinata; f.378), ma faceva parte di un gruppo di persone che tirava sassi contro la Polizia e le vetrine; è

stato arrestato mentre, "tutto sudato", raccoglieva caschi, bastoni ed altri oggetti prima in possesso dei dimostranti. A questo punto diventa difficile dar credito alla versione dell'imputato.

Scotta, Pieristè e Castori: è ~~costata~~<sup>dimostrata</sup>, in modo certo, la loro partecipazione alla radunata sediziosa (gli ultimi due guidavano il corteo, secondo il M. llo Sestito) e di conseguenza, per quanto si è detto, debbono rispondere dei reati contestati. Per quanto riguarda il delitto ascritto al solo Castori (capo G), l'imputato, pur negando di aver offeso il maresciallo Sestito, ha ammesso di aver parlato con lui: si deve ritenere, pertanto, che abbia pronunciato la frase riferita dal P.U., frase obiettivamente oltraggiosa e pronunciata, in presenza di più persone, con la consapevolezza del significato offensivo delle parole. La speranza di non inasprire gli animi può aver suggerito al M. llo di non procedere ad un immediato arresto in flagranza.

Per quanto riguarda le pene, tutti i delitti devono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso; non possono essere unificati invece i delitti con la contravvenzione ascritta capo A in quanto, anche dopo la modifica dell'art. 81 C.P., il vincolo non è ipotizzabile sia per la diversità dell'elemento psicologico sia per la diversità delle pene (cfr. Cass. 28.4.75 Sez. 6 n. 3421); deve essere esclusa, per i reati sub A e B l'aggravante dell'arma per le ragioni già indicate, mentre possono essere concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ~~da considerarsi prevalenti~~ <sup>(trattandosi di persone incensurate)</sup> sulle altre aggravanti contestate al fine di adeguare la pena alla entità dei fatti. Ritenuo più grave il reato indicato sub B e valutati tutti gli elementi indicati nell'art. 133 C.P., il Tribunale ritiene equo infliggere la pena di mesi dieci di reclusione per i delitti e mesi uno di arresto per la contravvenzione, rispettivamente al Luccioli e al Del Dottore, (pena base, per il delitto, mesi 12, diminuita di 1/3 per le concesse attenuanti ed aumentata fino a mesi 10 per la continuazione; p.b., per la contravvenzione: gg. 45 diminuiti di 1/3). Al Castori viene aumentata di gg. 15 la pena inflitta ai suddetti imputati perchè risponde anche del reato indicato al capo G: sarà quindi condannato alla pena di mesi dieci e gg. quindici <sup>di reclusione</sup> per i delitti e mesi uno di arresto per la contravvenzione. Anche al Salmoni vanno concesse le attenuanti generiche trattandosi di persona incensurata; considerata la minore intensità del dolo e le particolari modalità

*lgu*

~~mente o messo al consegnare alcuni beni pignorati di cui era custode e lo condannava alla pena di 2. ventimila di~~



del fatto, si stima giusto infliggere il minimo della pena prevista per il delitto in esame (mesi sei di reclusione) diminuito di 1/3 = mesi quattro di reclusione. Conseguente la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.


Nulla osta alla concessione del duplice beneficio per Luccioli, Castori e Salmoni e del solo beneficio della sospensione condizionale per il Del Dottore (che è l'unico imputato ad aver riportato una lieve condanna per una contravvenzione). Al Bartocci, al Donati, al Pieristè ed allo Scotta può essere concesso il perdono giudiziale a norma dell'art. 169 C.P. e 478 C.P.P.: invero erano minori di età al momento dei fatti e la pena da infliggersi in concreto (unificati i reati, escluso l'aggravante dell'arma e concesse le attenuanti generiche prevalenti) non supera il limite di legge: avuto riguardo, peraltro alle circostanze indicate dall'art. 133 C.P. si può presumere che i quattro giovani si asterranno dal commettere ulteriori reati. Pur essendo certa la colpevolezza anche di questi imputati, il Tribunale si astiene dal pronunciare condanna in relazione alla loro giovane età. Diversa, infine, la posizione del Pini: si è sempre difeso sostenendo di non aver partecipato alla manifestazione dato che quella sera si trovava presso la sede del FUAN. Gli unici indizi a carico si fondano sulle dichiarazioni di coloro che hanno affermato di averlo visto, alcune ore prima dei fatti, nei pressi della sede del movimento Ordine Nuovo (f. 9., 204, 205, 216), circostanza questa ammessa dallo stesso imputato (f. 315). Se a ciò si aggiunge che tutti i testi escussi hanno confermato sostanzialmente la versione dell'imputato (cfr. ff. da 268, a 274) e che nessuno lo ha visto prendere parte alla manifestazione, si può tranquillamente concludere che difetti a carico del Pini qualsiasi elemento di prova.

Dovrà quindi essere assolto con ampia formula (non aver commesso il fatto) da tutti i reati ascrittigli ai capi A, B, C, D.

Resta da esaminare, infine, il reato contestato a tutti gli imputati (eccetto il Salmoni) al capo E della rubrica.

Ritiene il Tribunale che i prevenuti debbano essere assolti con ampia formula in quanto l'accusa non ha fornito le prove della loro colpevolezza.

Era necessario dimostrare: I) che il movimento Ordine Nuovo di Perugia avesse perseguito quelle finalità o avesse svolto quei programmi o quelle attività che l'art. I della legge 20.6.52 n. 645 indica quali necessari ed indispensabili requisiti per potere affrontare il problema della riorganizzazione del disciolto partito.



to fascista; 2) che gli imputati avessero partecipato al movimento.

In merito ad entrambi i punti, l'accusa è carente: basta considerare come il capo d'imputazione, senza indicare il fatto-reato, dia per dimostrato ciò che invece deve essere dimostrato: l'art. I della legge indicata non dice, infatti, che il movimento Ordine Nuovo costituisce riorganizzazione del disciolto partito fascista. Il fatto è che l'accusa è stata formulata subito dopo l'emissione della nota sentenza del Tribunale di Roma e dopo lo scioglimento, su base nazionale, del movimento in questione (f. 248). E' appena il caso di rilevare, tuttavia, come secondo i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, una sentenza relativa a determinati fatti ascritti a determinati imputati (sentenza, tra l'altro, non passata neppure in giudicato), non possa mai "far stato" in un diverso procedimento con diversi imputati. Se i magistrati di Roma hanno condannato, si deve ritenere che abbiano avuto validi elementi di prova. Non altrettanto si può dire nel caso in esame.

L'unico elemento certo è l'esistenza del movimento in Perugia dato che il gruppo, anche per esplicita ammissione di alcuni imputati, ha organizzato la manifestazione in esame. Ma quale fosse stata fino a quel momento l'attività del gruppo come tale e quali fossero i suoi fini non risulta dalle carte del processo.

L'unico indizio è costituito dalla relazione a f. 244: ma a parte il fatto che il valore ed il peso di tale relazione è stato indubbiamente diminuito dalle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso funzionario che l'ha redatta (cfr. dep. Valentini), la relazione stessa non solo non indica scopi ed attività del gruppo ma non fornisce adeguati elementi di prova: si limita a fare una specie di cronistoria e ad indicare i nominativi di numerose persone che hanno promosso, organizzato o partecipato al movimento. Ma tutto ciò, di per sé, non può costituire reato tanto è vero che gli stessi inquirenti non hanno ritenuto di promuovere azione penale nei confronti di tutti coloro che sono indicati nella relazione.

Non esistono elenchi di iscritti, non sono stati rinvenuti programmi, relazioni, indicazioni sulla attività del gruppo; non vi è traccia che lo stesso movimento abbia organizzato altre manifestazioni di violenza: i due libretti sequestrati potrebbero costituire, al limite, il reato di apologia per l'autore, ma non provano che il movimento perseguisse quelle idee al fine di ricostituire il disciolto partito fascista: questa, invero, è l'accusa contestata.

Occorre rilevare, d'altra parte, che se alle dichiarazioni dei funzionari e degli



agenti devè essere riconosciuto un particolare significato probatorio in ordine ai fatti dagli stessi constatati, non altrettanto può dirsi in merito ai fatti relativi al reato in esame quando venga a mancare un qualche elemento obiettivo di riscontro. <sup>(Parte rilevante e diverse versioni - in merito al Luccioli - reati dei reati Valentini e Castori)</sup> Qualche imputato ha ammesso di essere un simpatizzante del movimento altri (come il Donati) hanno ammesso di aver fatto parte di altre organizzazioni politiche (cfr. f. 378 retro): si tratta, indubbiamente, di giovani politicamente orientati a destra; ma l'aver frequentato, anche più volte, la sede perugina di Ordine Nuovo (è questo il solo elemento di accusa in atti) non dimostra che quei giovani condividessero le idee, i fini, i metodi di lotta del movimento (elementi che, come si è detto, non risultano in alcun modo provati).

Nè possono avere rilevante efficacia probatoria le cartoline pervenute in carcere agli imputati nel periodo di detenzione, apparendo evidente - da un lato - la loro influenza ai fini del reato in esame e non essendo fantasiosa - dall'altro - la possibilità che siano state inviate da agenti provocatori.

Ai fini pratici il riconoscimento o meno di tale reato non comporterebbe che un lieve aumento di pena (data la riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione): ma questo Tribunale non ha elementi sufficienti per stabilire se il movimento in questione costituisca riorganizzazione del disciolto partito fascista e non ha prove per affermare che gli imputati - che non sono accusati di averlo promosso ed organizzato - ne abbiano fatto parte. I prevenuti saranno quindi assolti per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 483 e 488 C.P.P. dichiara Luccioli Roberto, Del Dottore Maurizio e Castori Euro colpevoli dei reati ad essi ascritti sub capi A; B;, esclusa l'aggravante dell'arma per entrambi i reati, C; D e G, relativamente al solo Castori, e concesse a tutti le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate ed unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave quello sub B, condanna: Luccioli Roberto e Del Dottore Maurizio a mesi dieci di reclusione per i delitti e mesi uno di arresto per la contravvenzione ciascuno; Castori Euro a mesi dieci e giorni quindici di reclusione per i delitti ed un mese di arresto per la contravvenzione; dichiara inoltre Salmoni Giovanni colpevole della imputazione ascrittagli e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione.

*gpr*

Condanna tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed a quelle di custodia preventiva.

Sospensione e non menzione al Luccioli, Castori e Salmoni; solo sospensione per Del Dottore.

Visto l'art. 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere nei confronti di Bartocci Stefano, Donati Luca, Pieristè Giuseppe e Scotta Giorgio in ordine a tutti i reati loro ascritti, escluso quello sub E, riuniti i delitti sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate ed esclusa l'aggravante dell'arma, per concessione del perdono giudiziale.

Assolve Luccioli, Bartocci, Del Dottore, Donati, Castori, Pieristè, Scotta dal delitto loro ascritto al capo E per non aver commesso il fatto.

Assolve inoltre Del Dottore Maurizio dal reato sub F perchè il fatto non costituisce reato e Pini Carlo da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Perugia 19.2.76.

I Giudici

*Alf. G. Valle et al.*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

~~Atto trasmesso alla Corte d'Appello in data 12.7.1976 in d'altissima cura.~~

Sent. 19/11/1976 Corte Appello Perugia dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M. nei confronti di Pini Carlo e, su appello del Luccioli Roberto, del Bartocci Stefano, di Del Dottore Maurizio, di Castori Enzo, di Pieristè Giuseppe e di Scotta Giorgio, nonché del P.M. nei confronti degli stessi imputati e del Donati Luca, in parziale riforma, assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni a fianco di ciascuno indicati.

- Luccioli Roberto, C, D, E; Bartocci, D, E; Del Dottore, C, D, E;

Donati D, E; Castori B, C, D, E; Piccinini, B, C, D, E; —  
Scotta B, C, D, E; riduce la pena della reclusione a mesi otto  
per il Luccisoli e il Del Dottore e a mesi sei per il Castori.  
Conferma nel resto. — (imputati tutti presenti). —

Sentenza 16/3/1978 Corte Cassazione rigetta i ricorsi del Luccisoli  
Roberto e del Bartocci Stefano. —

Cassata in giudicato da ultimo il 16/3/1978. —

Il Cancelliere

M. Bologna

Con declaratoria 6/11/1978 Trib. Perugia dichiarata condonata  
la pena di mesi quattro di reclusione nei confronti del  
Salmonì Giovanni. —

Il Cancelliere

M. Bologna

**E' copia conforme all'originale.**  
**Perugia, 21 GENNAIO 1981**  
**IL CANCELLIERE**



*[Handwritten signature]*

N. 55/78 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia (Sezione 2ª) composto dai Signori:

Dr. RAFFAELE ZAMPA ..... **Presidente**  
 Dr. SANDRO COSSU ..... **Giudice Est.**  
 Dr. GIUSEPPE SEVERINI ..... "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

contro

- 1) SOFIA Pietro, n. a Palermo il 3.4.1951 res. a Calozicorte (BG) - Detenuto per altro a Pianosa;  
 - PRESENTE -
- 2) ABATANGELO Pasquale, n. a Firenze il 2.11.1950, ivi res. Via Niccolò da Tolentino n. 86 - Detenuto per altro a Volterra;  
 - RINUNCIANTE -

IMPUTATI:

del reato p. e p. dagli artt. 110, 343 1° e u.c. C.P. perchè in Firenze il 12 maggio 1976 in concorso tra loro, leggendo l'Abatangelo Pasquale, un documento sottoscritto anche dal Sofia Pietro e prodotto alla Corte, offendevano l'onore e il decoro della Corte d'Assise di Firenze, riunita in pubblica udienza, con le seguenti frasi: ".... come rivoluzionari non ci interessa il giudizio dei borghesi nè quello dei loro lacchè....con la vostra giustizia si configura come una vendetta verso i compagni e come premio verso i servi per cui non ci interessa, anzi ci interessa solo il modo per disorganizzarla e smascherarla agli occhi del popolo....Gli assassini di Serrantini, Zibecchi, Bosco e Bruno e tant'altri proletari sono noti a tutti, come è noto che voi li assolvete e continuate ad assolverli per il semplice fatto che sono dei "killers".- Sono al servizio della classe dominante come lo siete voi...Dunque, egregi signori, vorremmo ricordarvi che un domani dovrete rendere conto non a Dio, ma alla giustizia proletaria! Il proletario non dimentica!"; commettendo il fatto con minaccia.

*Appello difensore per entrambi e imputato Sofia*

N. 338 Reg. Sent.

**SENTENZA**

in data **30 APR. 1980**

N. 1160 Reg. Prov.  
 Esatto L. 205  
 Perugia, 7 GIUGNO 1980  
 Il Funzionario Legittimato

OROV. I

depositata il **10 MAGGIO 1980**

IL CANCELLIERE

*M. Segni*

## FATTO E DIRITTO

All'udienza del 12.5.1976 avanti la Corte di Assisi di Firenze, ove si celebrava un procedimento penale contro Sofia Pietro e Abatangelo Pasquale, quest'ultimo leggeva un documento, successivamente prodotto, da entrambi gli imputati sottoscritto, nel quale il Procuratore della Repubblica di quella città ravvisava elementi di reato in danno della Corte e chiedeva la trasmissione degli atti relativi al proprio ufficio.

Provvedutosi in conformità, e promossa l'azione penale in ordine al delitto di oltraggio a magistrato in udienza, aggravato dalla minaccia, l'incarto processuale, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., veniva trasmesso alla Corte di Cassazione, la quale rimetteva il procedimento al Tribunale di Perugia.

Si procedeva con istruzione formale, all'esito della quale il Sofia e l'Abatangelo erano rinviati a giudizio. All'odierno dibattimento compariva il solo Sofia, mentre il coimputato rinunciava a presenziare. P.M. e difesa concludevano come al verbale.

Deve essere affermata la penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto loro ascritto.

Ed invero le frasi incriminate sono intrinsecamente ed estrinsecamente idonee alla lesione dell'onore e del prestigio dei componenti la Corte di Assisi di Firenze, che era riunita in pubblica udienza. Nessun dubbio circa l'offensività di attribuzioni quali quella di essere "lacchè dei borghesi", di amministrare la giustizia animati da spirito di vendetta e da intento di proteggere "killers" e favorire "servi"; offensività che consiste nella capacità delle proposizioni riferite a provocare nei recipienti una incidenza soggettiva nella personale considerazione ed una oggettiva nella pubblica estimazione.

Sussiste pure la contestata aggravante di aver commesso il fatto con minaccia. E', infatti, in sè minaccioso l'avvertimento rivolto ai magistrati di dover rendere conto alla "giustizia proletaria", che non avrebbe dimenticato il loro operato, tanto più intimidatorio se rapportato al clima di violenza che circondava il processo, di natura politica e attinente a episodi di terrorismo. Valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., a tenuto conto del buon comportamento processuale dei prevenuti, appare equo



irrogare la pena base di anni 1 e mesi 2 di reclusione, aumentata di mesi due in considerazione della riconosciuta aggravante.

Non ritiene il Collegio di poter concedere le attenuanti generiche, stante i gravi precedenti penali degli imputati.

In applicazione del provvedimento di clemenza concesso con D.P.R. n. 413/1977, un anno di pena come sopra inflitta deve dichiararsi condonato.

P. Q. M. .


Il Tribunale di Perugia,

V. ti gli artt. 483 e 488 C.P.P.,

dichiara Sofia Pietro e Abatangelo Pasquale colpevoli del delitto loro ascritto e condanna ciascuno alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

V. to l'art. 6 D.P.R. 4.8.78 n. 413, dichiara condonato 1 anno di reclusione a ciascuno inflitto.

Perugia, 30.4.1980.



*F. M. S.*  
S. M.

*Alfano*  
*Canale*

IL CANCELLIERE

*Alfano*

*Deinde appello di entrambi gli imputati. —*

**E' copia conforme all'originale**


**Paragrafo**

**21 GENNAIO**

**21 GENNAIO 1981**

**A CANCELLERIA**

*M. Bolognini*





**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Assise di PERUGIA

Composta dei Signori:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Raffaele G. ZAMPA    | Presidente       |
| 2. " Pietro ABBRITTI          | Giudice Est.     |
| 3. Sig. Alessandro SPACCAPELO | Giudice popolare |
| 4. " Flavio Dalmazzo MORALDO  | " "              |
| 5. " Agenore BOGINI           | " "              |
| 6. " Assunta SAMMARTINI       | " "              |
| 7. " Beniamino LISI           | " "              |
| 8. " Gabriella TONTI          | " "              |

ha pronunciato la seguente

nella causa (1)

**SENTENZA**  
*Appello p.b. c/ Basso Pietro*  
contro

*Appello  
difensori 10, 20, 30  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13  
e tutti c/ 80*

- 1) BASONE Angelo, nato ad Adrano (CT) il 14/7/1948, ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi per altro -  
- PRESENTE -
- 2) BASSI Pietro, nato a Casalpuusterlengo (MI) il 17/3/1949, ivi residente Via C. Battisti n. 7, ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi per altro -  
- PRESENTE -
- 3) BERTOLAZZI Pietro, nato a Casalpuusterlengo (MI) il 3/3/1950, ristretto presso la Casa di Reclusione di Palmi per altro -  
- PRESENTE -
- 4) BUONAVITA Alfredo, nato ad Avellino il 28/8/1948 res.te Borgomanero, Viale Zoppis n. 22, ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi per altro -  
- PRESENTE -
- 5) CURCIO Renato, nato a Monterotondo (Roma) il 23/9/1941, ristretto presso la Casa di Reclusione di Palmi per altro -  
- PRESENTE -

N. 5/80 Reg. Sent.

N. 5/80 Reg. Gen.

**SENTENZA**

in data **27 NOV. 1980**

*10/11 Reg. Proc.*  
**Esatto L. 800**  
**Perugia 13 GENNAIO 1981**  
*Il Procuratore Generale*

depositata il

**19 DICEMBRE 1980**

Il Cancelliere

*Bogini*

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

- 6) FERRARI Paolo Maurizio, nato a Modena il 22/9/1945  
ivi residente loc. Diaccialone-Marruc. Rosselle 14  
ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi  
per altro -  
- PRESENTE -
- 7) FRANCESCHINI Alberto, nato a Reggio Emilia il  
26/10/1947 ed ivi residente Via Gorizia n.114/01,  
ristretto presso la Casa Circondariale di Nuoro per  
altro -  
- PRESENTE -
- 8) GUAGLIARDO Vincenzo, nato a Bov Arkoub (Tunisia)  
il 12/5/1948 residente a S. Pietro Val Lemina (TO)  
Via Pavese n. 7 -  
- LIBERO - CONTUMACE -
- 9) ISA Giuliano, nato a Todi il 6/6/1952, ristretto  
presso la Casa Circondariale di Nuoro per altro -  
- PRESENTE -
- 10) LINTRAMI Arialdo Raoul, nato a Milano il 12/11/1947  
ivi residente Via Melato Maria 8 - ristretto pres  
so la Casa Circondariale di Palmi per altro -  
- PRESENTE -
- 11) MANTOVANI Nadia, nata a Sustinente il 16/4/1950 ed  
ivi residente - ristretta presso Casa Circondaria  
le di Messina per altro -  
- PRESENTE -
- 12) OGNIBENE Roberto, nato a Reggio Emilia il 12/8/1954  
ivi residente Via Leoncavallo n. 11 - arrestato il  
7/6/1979, attualmente ristretto presso la Casa Cir  
condariale di Nuoro -  
- PRESENTE -
- 13) PAROLI Tonino Loris, nato a Casina (RE) il 17/1/44  
ristretto presso la Casa di Reclusione di Palmi  
per altro -  
- PRESENTE -
- 14) SEMERIA Giorgio, nato a Milano il 3/11/1950 ivi  
residente Via Veniero Sebastiano n. 14 elett. domi  
ciliato c/o Avv. Sergio Spazzali - ristretto pres  
so la Casa Circondariale di Palmi per altro -  
- PRESENTE -

## I M P U T A T I

(vedi fogli allegati)

Imputati :TUTTI :

- 1.- del reato p.e p. dagli artt. 414 C.P. per avere in un comunicato n. 15 da essi sottoscritto e consegnato al Presidente al la udienza dell'11.5.78 dinanzi la Corte di Assise di Torino perchè fosse allegato agli atti del dibattimento, fatta pubblica apologia del delitti di sequestro di persona ed omicidio in danno dell'on. Aldo Moro, esaltando tali delitti come atto di giustizia rivoluzionaria da parte delle Brigate Rosse nei confronti di un criminale politico e come il più alto atto di umanità possibile per i proletari comunisti e rivoluzionari.
- 2.- dello stesso delitto di cui all'art.414 C.P. per avere alla pubblica udienza del 29.5.78 dinanzi alla Corte di Assise di Torino in un comunicato(n. 18) da essi sottoscritto e letto dal Bertolazzi fatto pubblica apologia del delitto di danneggiamento esaltando la devastazione della sala colloqui del Carcere di Torino avvenuti giorni prima ad opera di uno di essi.
- 3.- del reato p. e p. dall'art. 290 C.P. per avere nelle stesse circostanze di cui al capo precedente vilipeso pubblicamente il Governo della Repubblica Italiana affermando che il Ministero di Grazia e Giustizia è un'organizzazione del crimine.

BASSI PIETRO inoltre :

- 1.- del reato p.e p. dall'art. 341 C.P. per avere all'udienza del 22.5.78 dinanzi la Corte d'Assise di Torino offeso il prestigio della stessa Corte - costituita dal dott. Barbera Guido, Presidente, dal dott. Mitola Giovanni, Giudice, nonché dai Giudici Popolari Grassi Maria Rosa, Baccarini Guido, Baldassarre Franco, Folchini Rosalba, Persano Liliana e Failla Antonino dicendo, mentre veniva esaminato il teste Sossi Mario: "è chiaro che il teste dice il falso e che voi fate finta di niente; non vi preoccupate di stabilirlo; avete interesse a coprire delle cose e fate sì che si svolgano manovre precise sulle vostre teste".
- 2.- del reato p.e p. dall'art. 341 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui al capo precedente, offeso il prestigio e l'onore del teste Sossi Mario, mentre deponeva, accusandolo di falsità e di prestarsi a manovre politiche da parte del SID e dei Carabinieri, che l'avevano sempre pilotato.

OGNIBENE ROBERTO inoltre :

- 1.- del reato p.e p. dall'art. 341 C.P. per avere alla udienza del 22.5.78 della Corte di Assise di Torino, offeso il prestigio del teste Sossi Mario tacciandolo di "psicoflebile".
- 2.- del reato p.e p. dall'art. 290 C.P. per avere, nella udienza della Corte di Assise di Torino del 22.5.78, vilipeso pubblicamente l'ordine giudiziario, affermando che la Magistratura svolgeva il ruolo di subordinata alle direttive del potere esecutivo.

3.- del reato p.e p. dall'art. 303 C.P. per avere, sempre nelle circostanze di cui al capo 1. fatto pubblica istigazione alla insurrezione armata contro lo Stato ed alla guerra civile, sostenendo ed argomentando che la sola prospettiva valida per le avanguardie comuniste era quella di uscire dalle fabbriche con le armi per colpire i centri vitali dell'imperialismo e che la lotta comunista doveva compiere il salto dialettico di trasformarsi in guerra di lunga durata.

FRANCESCHINI ALBERTO ed OGNIENE ROBERTO inoltre :

- del reato p.e p. dall'art. 343 C.P. per avere, alla udienza del 1.6.78 dinanzi la Corte d'Assise di Torino, offeso il prestigio del Dott. Moschella, apostrofandolo, entrambi, con le parole "Sei un mentecatto, MOSchella, sei uno stupido; è un'offesa alla ragione stare a sentirti; ti lasciamo vivere, perchè ci servi e perchè sei troppo stupido".

FERRARI PAOLO inoltre :

- del reato p.e p. dall'art. 343 C.P. per avere, alla pubblica udienza del 24.5.78 dinanzi la Corte d'Assise di Torino, of feso il prestigio del P.M. Dott. Moschella, apostrofandolo con le parole "E' un giannizzero della Procura".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 28/11/1978 la Suprema Corte di Cassazione disponeva ex art. 60 c.p.p. la remissione al Tribunale di Perugia del procedimento penale contro Basone Angelo, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Buonavita Alfredo, Curcio Renato, Ferrari Paolo Maurizio, Franceschini Alberto, Guagliardo Vincenzo, Isa Giuliano, Lintrami Arialdo Raoul, Mantovani Nadia, Ognibene Roberto, Pelli Fabrizio, Paroli Tonino Loris e Semeria Giorgio in ordine a fatti compiuti innanzi alla Corte d'Assise di Torino nel corso di procedimento penale a loro carico, e precisamente nelle udienze dell'11, 22, 24, 29 maggio ed in quella dell'1/6/1978, ed estrinsecatisi con le modalità descritte nei capi d'imputazione in epigrafe;

compiuta l'istruttoria formale con l'acquisizione dei verbali delle sopra indicate udienze dibattimentali; il G.I., su conforme richiesta del P.M., rinviava tutti i predetti imputati, tranne il Pelli deceduto in data 8/8/79, a rispondere dei reati loro ascritti nei capi d'imputazione, al giudizio di questa Corte d'Assise, competente per materia e per ragioni di connessione, in forza della citata ordinanza di remissione della Corte di Cassazione.

In esito all'odierno dibattimento celebratosi come da verbale in atti, in contumacia del solo Guagliardo; sentiti P.M. e difensori; la Corte decideva co-

me a dispositivo in atti.

Nessuno può dubitare circa la sussistenza dei fatti come contestati nella loro materialità — la loro attuale documentazione è contenuta nelle copie autentiche dei verbali delle udienze del dibattimento contro gli stessi imputati, celebrato innanzi alla Corte d'Assise di Torino ed allegate agli atti del presente procedimento, (v. fascicolo allegato f. n. fasc. principale ff. 52 - 85 e 140 - 154 fasc. n. 2) — incontestabile è pertanto che Bassi Pietro, Ognibene Roberto, Franceschini Alberto e Ferrari Paolo abbiano pronunciato le frasi a ciascuno attribuite, nelle circostanze indicate nei capi d'imputazione loro rispettivamente ascritti; così come non può porsi in dubbio che a tutti gli imputati sia da attribuirsi il contenuto dei comunicati nn. 14 e 18, poichè gli stessi furono consegnati al Presidente della Corte d'Assise in sede di pubblico dibattimento, in nome di tutti, proprio perchè, disponendone l'allegazione al fascicolo processuale, costituiscono testimonianza della esaltazione che essi facevano del sequestro e dell'uccisione dell'on. Moro, della devastazione della sala colloqui del Carcere di Torino, e qualificando, fra l'altro, il Ministero di G. e G. come "una organizzazione del crimine".

La modalità in cui detti comunicati furono consegnati o fatti pervenire al Presidente della Corte, e le



Xp

svolte argomentazioni fanno ritenere di nessun pregio le argomentazioni difensive circa l'<sup>esistenza</sup> ~~in~~ <sup>esistenza</sup> della consegna personale dello scritto da parte di ciascun imputato, e la mancanza di una sottoscrizione <sup>"autenticata"</sup> ~~vai~~ fini della configurabilità dei reati di cui all'art. 414 e 290 c.p. - è chiaro infatti che tutti gli imputati hanno inteso assumersi la paternità del contenuto dei richiamati comunicati, da ciascuno infatti mai riconosciuto.

E tale assunto vale anche per Bassi Pietro, nonostante la sua assenza dall'udienza del 29/5/78 (comunicato n° 18); come confermato altresì dalle dichiarazioni del predetto imputato in sede d'interrogatorio il 24/9/79, in cui si afferma "Ribadisco integralmente quanto riportato nei capi di accusa" - (v. allegato 3 f. 9).

Ravvisandosi pertanto nei fatti accertati gli estremi dei reati a ciascuno contestati, anche sotto il profilo psicologico (v. a riguardo il foglio di spiegazioni degli imputati Buonavita e Ferrari in sede d'interrogatorio); tutti gli imputati debbono essere ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti da considerare, alla stregua dell'art. 81 cpv. c.p., unificati dal vincolo della continuazione.

La Corte non può invece ritenere detta unificazione anche con i reati rimessi alla cognizione della Corte d'Assise di Firenze e di cui alle sentenze prodotte dai difensori perchè, seppure potendosene ravvisare in astratto i presupposti, ~~perchè~~ al momento della presente decisione non v'era prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Assise di Firenze nei confronti degli stessi imputati.

I quali d'altronde non hanno voluto rispondere ad un esplicito quesito a riguardo loro fattogli dal Presidente (v. verbale di dibattimento).

8

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo comminare a Ognibene Roberto la pena di anni cinque di reclusione, considerato il reato più grave quello di cui all'art. 303 c.p. (p. b. anni 4 + 81 cpv. = anni 5) con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ex art. 29 c.p.; Ferrari Paolo e Franceschini Alberto ad anni 2 e mesi 4 di reclusione (p. b. = 1 anno e mesi 6 + 81 cpv. = 2 anni e 4 mesi) Bassi Pietro anni 2 e mesi 2 (p. b. = 1 anno e mesi 6 + 81 cpv. = 2 anni + 2 mesi), tutti gli altri imputati ad anni due di reclusione (p. b. = anni uno e mesi 6 + 81 cpv. = 2 anni).

P. Q. M.


visti gli artt. 483 e 488 c.p.p.

dichiara gli imputati tutti colpevoli dei reati loro ascritti unificati dal vincolo della continuazione e condanna Ognibene Roberto ad anni cinque di reclusione; Ferrari Paolo e Franceschini Alberto a 2 anni e mesi quattro di reclusione, Bassi Pietro ad anni due e mesi due di reclusione; Basone Angelo, Bertolazzi Pietro, Bonavita Alfredo, Curcio Renato, Guagliardo Vincenzo, Isa Giuliano, Lintrami Arialdo, Mantovani Nadia, Paroli Tonino Loris e Semeria Giorgio a due anni di reclusione ciascuno, tutti in solido al pagamento delle spese processuali.

Dichiara Ognibene Roberto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Perugia, 27 novembre 1980

IL GIUDICE ESTENSORE




IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

Perche' appello di tutti gli imputati e del P. G. c/ Bassi Proietti

E' copia conforme all'originale.

Perugia **21 GEN 1981**  
IL CANCELLIERE



*Blasquez*



**SPOLETO**





# TRIBUNALE DI SPOLETO

N. 570 di Prot.Spoleto li, 7 AGO. 1980Risposta a nota N. 1676

A/S.E. IL PROCURATORE GENERALE

del 29 luglio 1980

DELLA REPUBBLICA DI

Allegati N. \_\_\_\_\_

PERUGIAOGGETTO: **Reato di natura terroristica.**


Facendo riferimento alla nota suindicata, mi prego comunicare che presso questo Ufficio Istruzione non risultano siano stati instaurati procedimenti penali riguardanti reati di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.

Mi prego informare, peraltro, l'E.V. che con ordinanza in data 25 giugno 1980 ho ordinato il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Spoleto di Marcucci Marco ed altre 25 persone per rispondere di molti reati tra cui quello previsto dagli art. 81 cpv. 110-337-339 1° parte e cpv. in relazione all'art. 1 Legge 18.4.975 n° 110 (lancio di un ordigno esplosivo).

Allegata copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Ossequi

IL GIUDICE ISTRUTTORE



**ORDINANZA  
DEL GIUDICE ISTRUTTORE  
PER RINVIO A GIUDIZIO**  
(Art. 374 C.P.P., sost. con l'art. 5  
legge 15-12-72, n. 773)



Affogliaz. N. 439  
N. 325/79 Reg. gen. G.I.



Il Giudice Istruttore del Tribunale di **SPOLETO**

Dott. **Dott. Michele FRATE**

ha pronunciato la seguente **ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO** nel procedimento penale

contro

- 1°) Marcucci Marco nato a Spoleto il 2-3-1957, ivi resid.  
Via dello Spagna n.13;
- 2°) PESCIAIOLI Marco nato a Spoleto il 4-1-1957 ivi resid.  
dente Via, G. Marconi n.33;
- 3°) VARNAVA Giancarlo nato a Spoleto il 1°-5-1958 ivi.  
residente Località Napoletto-Testaccio n.22/B;
- 4°) GOBBI Mello nato a Spoleto il 18-7-1955 ivi resid.  
Viale Trento e Trieste n.112;
- 5°) PROIETTI SILVESTRI Sandro nato a Spoleto il 18-7-955  
ivi residente Via Trento e Trieste n.112;
- 6°) PROIETTI SILVESTRI Francesco nato a Spoleto il 4 Ot  
tobre 1953 ivi resid. Frazione S. Chiodo nr.71;
- 7°) MASCELLONI Tiberio nato a Spoleto il 9-11-1981, ivi  
residente Via S. Agata nr.2;
- 8°) CRATA Damiano nato a Taranta l. 11-9-1961, residente  
a Spoleto Piazza Campello nr.4;
- 9°) Archilei Paolo nato a Spoleto il 24-9-1954, ivi resid.  
Frazione S. Anatasio;
- 10°) CAMPI Mario nato a Spoleto il 11-8-1958, ivi resid.  
Via dei Gesuiti n.19;
- 11°) CAMPI Pier Francesco nato a Spoleto il 20-11-1955  
ivi residente Via dei Gesuiti n.19;
- 12°) LUPIDI Maurizio, nato a Spoleto il 1°-5-1954 ivi  
residente Via Galilei n.3;
- 13°) LILLI Filippo nato a Spoleto il 6-1-1948 ivi resid.  
Viale Martiri della Resistenza nr.69;
- 14°) CASPARI Gianfranco nato a Campello il 7-3-1944  
residente a Spoleto Via Bandini n.12;
- 15°) BOCCINI Mario nato a Spoleto il 15-8-1960 ivi  
residente Località Testaccio n.19;
- 16°) FABIANI Sottimo nato a Spoleto il 23-10-1954 ivi  
residente Via Amadio n.6;



440

- 17°) FABIANI Aurelio nato a Spoleto il 19-11-1955, ivi resid.  
Via Amadio nr.6;
- 18°) SALVATORI Olindo nato a Spoleto il 22-2-1955 ivi resid.  
Via Cerquiglia n.85;
- 19°) SALVATORI Maurizio nato a Spoleto il 19-5-1958 ivi  
residente Via Cerquiglia n.85;
- 20°) SANTASCANI Costantino nato a Spoleto il 25-4-1953 ivi  
residente Via Campodi Fiori n.75;
- 21°) MARIGNOLI Micaela nata a Spoleto il 19-10-1960 ivi  
residente Via Monterone n.124;
- 22°) CORDANI Gianna nata a Tripoli il 23-1-1959, residente  
a Spoleto frazione S. Anastasio;
- 23°) CORDANI Antonio nato a Tripoli il 18-2-1953 residente  
a Spoleto Via Villa Redenta n.8;
- 24°) PIBIRI Roberto nato a Selargius (CA) il 23-3-1960 re=  
sidente a Spoleto Via Nursina n.38;
- 25°) SIRCI Giancarlo nato ad Assisi il 19-6-1960 residente  
a Spoleto Via G. Pontano n.2;
- 26°) CANULLA Giorgio nato a Spoleto il 6-10-1958, ivi re=  
sidente Via Tito Sinibaldi nr.18.

IMPUTATI:

TUTTI (Escluso MASCELLONI Tiberio)

- a) del reato p. e p. dall'art. 655 C.P. per avere preso parte  
ad una radunata sediziosa;
- b) del reato p. e p. dall'art. 1 DIg 22 Gennaio 1948 nr.66  
ll.º Cpv. per avere, al fine di impedire la libera circo=  
lazione, ingombrato ed ostruito una strada, commettendo  
il fatto in più persone riunite;

VARNAVA Giancarlo inoltre:

- c) del reato p. e p. dall'art. 635 n.º 3 C.P. per avere dan=  
neggiato, mediante il lancio di un sasso, un'autovettura  
della P.S. in servizio d'ordine pubblico.

./.....

./.....

441

- d) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv, 337 CP per essersi opposto con violenza, mediante l'azione di cui al capo c) al Commissario Capo Lolli ed al brigadiere Pastore della P.S. che svolgevano servizio d'ordine pubblico, nonchè per aver usato violenza verso gli stessi per impedire di essere accompagnato al Commissariato;
- PROIETTI Silvestri Francesco, MARCUCCI Marco, PESCIAIOLI Marco, BOGGHINI Mario, ARCHILEI Paolo, CAMPI Pierfrancesco, GOBBI Nello e PROIETTI Silvestri Sandro
- e) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, 112 n°1, 635 n°3 C.P. per avere in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un disegno criminoso, danneggiato un'auto della P.S. in servizio d'ordine pubblico mediante il lancio di sassi e di un ordigno esplosivo;
- f) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, 337, 339 prima parte e cpv in relazione all'art. 1 L. 18/4/75 n°110 per avere usato violenza mediante il lancio di sassi e di un ordigno esplosivo per opporsi al Commissario Capo Lolli, al brigadiere Pastore ed altri agenti della P.S. in servizio d'ordine pubblico, commettendo così il fatto in più persone riunite e con l'uso di un'arma;
- g) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n°1, 61 n°2 C.P., 1 L. 2/10/1967 n°895 e successive modifiche per avere, in concorso fra loro fabbricato illecitamente l'ordigno esplosivo di cui ai capi e) ed f), al fine di commettere i reati ivi rubricati;
- h) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112, n°1, 61 n°2 e 4 I° p. e cpv L. 2/10/1967 n°895 e successive modifiche per avere illegalmente portato in concorso tra loro in luogo pubblico in cui vi era adunanza di persone, l'ordigno esplosivo di cui ai capi e) ed f) al fine di commettere i reati ivi rubricati;
- i) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n°1, 61 n°2 e 6 L. 2/10/1967 n°895 e succ. mod. per avere, in concorso tra loro, fatto esplodere l'ordigno di cui ai capi e) ed f) al fine di commettere i reati ivi rubricati e suscitare pubblico disordine ;
- PROIETTI Silvestri Francesco inoltre
- l) del reato p.e p. dall'art. 4 I° parte e IV cpv L. 18/4/1975 n°110 per avere portato fuori della propria abitazione ed in una pubblica riunione uno sfollagente;
- m) del reato p.e p. dall'art. 5 L. 22/5/1975 n°152 per avere usato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un fazzoletto sistemato sul volto in modo da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

MASCELLONI Tiberio:

- n) del reato p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato PROIETTI Silvestri Francesco a sottrarsi alle ricerche dei Carabinieri. Fatti commessi in Spoleto il dì 11-1-1978.

./.....

442

**FATTO E DI DIRITTO**

In conseguenza dei fatti esposti nel rapporto est.A. 4/1978 del 13 Gennaio 1978, rimesso in pari data dall'Ufficio di P.S. di Spoleto e successivi seguiti, di proceduti nei confronti degli imputati sopra generalizzati per i reati a ciascuno attribuiti in rubrica.

Nel corso dell'istruzione il P.M. chiedeva a questo giudice istruttore declaratoria di proscioglimento nei confronti di Proietti Silvestri Sandro in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli e nei confronti di Gobbi Nello in ordine ai reati di cui ai capi E), F), G), H), ed I) della rubrica per non avere commesso il fatto.

La richiesta del P.M. veniva accolta dal giudicante con sentenza del 7/11/1979; pur tuttavia per mero errore si procedeva alla contestazione nei confronti di Proietti Silvestri Sandro di tutti i reati indicati in epigrafe così come nei confronti di Gobbi Nello dei reati sopra indicati e per i quali erano stati già prosciolti.

All'esito dell'istruzione il P.M. avanzava le seguenti richieste: "dichiarare la totale nullità del mandato di comparizione spedito nei confronti di Proietti Silvestri Sandro e del successivo interrogatorio

e la nullità parziale del mandato di comparizione  
opedito nei confronti di Gobbi Nello e del successi-  
vo interrogatorio per violazione all'art. 185 n°2  
prima parte C.P.P., dichiarando non doversi procede-  
re nei confronti di Marcucci Marco, Pesciaiolì Mar-  
co, Varnavà Giancarlo, Gobbi Nello, Proietti Silve-  
stri Francesco, Crafa Damiano, Archilei Paolo, Campi  
Mario, Campi Pier Francesco, Lupidi Maurizio, Lilli  
Filippo, Gasparri Gianfranco, Bocchini Mario, Fabia-  
ni Settimio, Fabiani Aurelio, Salvatori Olindo, Sal-  
vatori Maurizio, Santacani Costantino, Marignoli  
Micaela, Cordani Gianna, Cordani Antonio, Pibiri Ro-  
berto, Sirci Giancarlo e Canella Giorgio in ordine  
al capo A) per essere i reati estinti per amnistia  
e in ordine al capo B) perchè il fatto non costitui-  
sce reato; dichiarare non doversi procedere nei con-  
fronti di Varnavà Giancarlo in ordine al capo C) e  
di Proietti Silvestri Francesco in ordine al capo  
E) perchè i reati sono estinti per amnistia; ordi-  
nare il rinvio a giudizio di Varnavà Giancarlo per  
il reato di cui al capo D); di Proietti Silvestri  
Francesco, Marcucci Marco, Pesciaiolì Marco, Boc-  
chini Mario, Campi Pierfrancesco, Archilei Paolo  
per i reati di cui ai capi E), F), G), H), I); di  
Proietti Silvestri Francesco per il reato di cui al



443

capo L); di Mascelloni Tiberio per il reato di cui al capo N).

Considerato che, per quanto concerne la richiesta di declaratoria di nullità del mandato di comparizione spedito nei confronti di Proietti Silvestri Sandro e Gobbi Nello e dei successivi rispettivi interrogatori, si provvede con sentenza in pari data;

considerato che con la medesima sentenza si provvede in ordine alle richieste di proscioglimento;

considerato che per quanto riguarda il reato sub D) attribuita a Varnavà Giancarlo; per quanto riguarda i reati sub E), F), G), H)? I), attribuiti a Proietti Silvestri Francesco, marcuccci Marco, Pesciaioli Marco, Bocchini Mario, Campi Pier Francesco ed Archilei Paolo; per quanto riguarda il reato sub L) attribuito a Proietti Silvestri Francesco e per quanto riguarda il reato sub N) attribuito a Mascelloni Tiberio sono emersi a carico dei predetti sufficienti indizi di colpevolezza; considerato che in proposito le proteste di innocenza dei prevenuti risultano clamorosamente smentite dalle dichiarazioni rese dai Testi Giorgio Lelli (f.127), Angelo Pastore (f.148), Delle Monache Ferruccio (f.246), Orlando Venturino (f.244), Elio Moratti (f.248), Mostarda Terzino (f.247) e Tullio De... (f.144).

considerato che i fatti sopra menzionati sono stati formalmente contestati ai rispettivi imputati, per cui risulta essere stato soddisfatto il disposto dell'art. 376 C.P.P.;

Ritenuto che competente a giudicare per materia e per territorio è il Tribunale di Spoleto;

P.Q.M.

vista la richiesta del P.M.;

visiti gli artt. 369, 372, 374 e 376 C.P.P.;

DICHIARA

chiusa la formale istruzione;

ORDINA

il rinvio a giudizio, nello stato in cui si trovano, avanti il Tribunale di Spoleto, competente per territorio e per materia, di Varnavà Giancarlo, come sopra generalizzato, per rispondere del reato di cui al capo D); di Proietti Silvestri Francesco, Marcucci Marco, Pesciaoli Marco, Bocchini Mario, Campi Pier Francesco, Archilei Paolo, come sopra generalizzati, per rispondere dei reati di cui ai capi E), F), G), H), I); di Proietti Silvestri Francesco, come sopra generalizzato, per rispondere del reato di cui al capo L) e di Mascelloni Tiberio, come sopra generalizzato, per rispondere del reato di cui al capo N).

F. 444

Spoletto 25. 6. 1980



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

Il Giudice Istruttore

(Dott. Michele Frate)

*[Handwritten signature]*

Depositato in cancelleria oggi 25 GIU 1980

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*



9


PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SPOLETO

N. 479 Prot.

Spoleto, 10 settembre 1980

Risposta a nota N. 1676 del 29 luglio 1980

OGGETTO: Reati di natura terroristica.

**RACCOMANDATA**

Al Signor Procuratore Generale

Perugia

In risposta alla richiesta in oggetto, riferisco in merito ai reati di natura terroristica commessi nel Circondario dal 1972 in poi.

Fortunatamente il Circondario di Spoleto è stato solo marginalmente interessato al fenomeno ed i casi verificatisi ineriscono tutti ad attentati alle strutture dell'erigenda Casa circondariale di Maiano, che ha costituito finora l'unico obiettivo dell'eversione.-

Il primo episodio risale all'aprile 1977: fu incendiata una gru dell'impresa appaltatrice dei lavori mediante l'uso di bottiglie esplosive. Il procedimento si concluse con una sentenza di n.d.p. contro ignoti. Si allegano le copie della requisitoria e della sentenza.

Il secondo episodio si verificò nel giugno dello stesso anno: fu collocato e fatto esplodere un ordigno micidiale contro il muro di cinta della casa circondariale (costruenda); anche in questo caso sono rimasti ignoti gli autori del reato.- Si allega copia della copertina del fascicolo recante le imputazioni, della requisitoria e della sentenza del G.Istruttore.

Il terzo e più grave attentato, che provocò notevoli danni, si verificò il 29 gennaio del 1978.-



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SPOLETO

*Seguito foglio n.*

Ignoti, durante la notte, fecero brillare diverse cariche di esplosivo ad alto potenziale in più punti degli edifici destinati ad ospitare il carcere maschile e quello femminile. - L'attentato fu rivendicato da un fantomatico "Nucleo comunista per la ricostruzione del partito armato" con un volantino abbandonato in una cabina telefonica di Bologna. -

Carabinieri e P.S. hanno denunciato a piede libero per tale fatto due giovani del luogo, militanti entrambi nell'area di "autonomia operaia": Archilei Paolo, nato a Spoleto il 24 settembre 1954 - all'epoca dipendente della ditta appaltatrice dei lavori del carcere - e Mascelloni Enrico, nato a Spoleto il 15.4.1954, studente universitario. -


Non sono tuttora emersi, nel corso delle indagini, sufficienti indizi per emettere alcun provvedimento nei confronti degli indiziati suddetti.

L'istruttoria è ancora pendente, ma difficilmente è suscettibile di ulteriori sviluppi.

Con ossequi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ff.

( Giacomo Fumu )



Il Procuratore della Repubblica;

Letti gli atti del procedimento penale contro:

I G N O T I

I M P U T A T I:

a) del reato di cui agli artt.9 Legge 14/10/1974 n.497, 61 n. 2 c.p. per avere, in Spoleto nella notte sul 24 aprile 1977, fabbricato, senza licenza dell'autorità, congegni micidiali (bottiglie "molotov"); commettendo il fatto per eseguire i reati sub c) e d);

b) del reato di cui agli artt.12 Legge 14/10/1974 n.497, 61 n. 2, per avere, in Spoleto nella notte sul 24 aprile 1977; illegalmente portato in luogo pubblico i congegni micidiali di cui al capo precedente; commettendo il fatto per eseguire i reati sub c) e d);

c) del reato di cui all'art.6 Legge 2/10/1967 n.805, per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, al fine di incutere timore e suscitare pubblico disordine, fatto scoppiare nel cantiere della erigenda Casa Circondariale di Spoleto gli ordigni esplosivi di cui al capo precedente;

d) del reato di cui all'art.635 p.p. e cpv.n.3 in rel.all'art. 625 n.7 c.p. per avere, nelle surripetute circostanze di tempo e di luogo e con la condotta da cui al capo precedente, deteriorato una macchina operatrice, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nel cantiere dell'erigenda Casa Circondariale.

O S S E R V A

Nella notte sul 24 aprile 1977, una telefonata anonima pervenuta al "113", annunciava che in località Maiano del Comune di Spoleto, nei pressi della costruenda Casa Circondariale, erasi verificato un incendio.

Prontamente intervenuti, i militari rilevavano - dalla presenza di due bottigliette da birra, delle quali una intatta e munita di stoppino bruciacchiato, e l'altra in frantumi - la natura dolosa dell'evento, che aveva danneggiato una gru appartenente all'impresa appaltatrice dei lavori.

. / .

108

Nel corso di più approfonditi rilievi, si constatava la presenza di un'ulteriore bottiglia, sita all'interno della cabina di pilotaggio della gru, ancora intatta e contenente tuttora un modesto quantitativo di benzina.

Alle ore 13,30 dello stesso giorno 24 aprile, tale Galli Paolo, collaboratore del quotidiano "Il Messaggero", riceveva nella redazione spoletina del giornale, una telefonata anonima del seguente tenore: "Siamo le unità combattenti comuniste. Questa notte alle ore 1,15 abbiamo dato fuoco ad una gru dell'impresa che sta costruendo il carcere di Maiano. Le carceri sono costruite dai padroni e dai borghesi e vanno distrutte". Sentito dai verbalizzanti, il Galli si diceva non in grado di precisare se la telefonata fosse effettuata in teleselezione, e neppure di fornire indicazione su eventuali inflessioni dialettali dell'ignoto interlocutore.

Questi, in sintesi, i fatti rapportati a questa Procura della Repubblica con rapporto del 27 maggio 1977 dalla Squadra di p.g. dei Carabinieri di Spoleto.

Con successiva nota, il medesimo comando rendeva noto che le indagini esperite per l'identificazione degli autori dei surriferiti fatti criminosi non avevano sortito esito positivo.

E pertanto, non essendovi dubbi che i fatti integrano la fattispecie delittuosa suindicata, devesi procedere, stante la mancata identificazione degli autori, alla relativa declaratoria di improcedibilità.

P. Q. M.

V.l'art.378 c.p.p.;


C H I E D E

che il Signor Giudice Istruttore in Sede voglia, con sentenza, dichiarare non doversi procedere in ordine ai reati in rubrica trascritti, per esserne ignoti gli autori.

Spoleto, li 15 novembre 1977

postato in cancellaria oggi  
Il Cancelliere 17 NOV. 1977

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Giampaolo Garetti)



1871  
de:  
197

N. 229/77 Reg. gen. Off. Isir.



Affoglia. N. ....

N. 229/77 Reg. gen. Procura

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di SPOLETO

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale

contro

IGNOTI :

## I M P U T A T I :

a) del reato di cui agli artt. 9 Legge 14/10/1974 n. 497, 61 n. 2 c.p. per avere, in Spoleto nella notte sul 24 aprile 1977, fabbricato, senza licenza dell'autorità, congegni micidiali (bottiglie "molotov"); commettendo il fatto per eseguire i reati sub c) e d);

b) del reato di cui agli artt. 12 Legge 14/10/1974 n. 497, 61 n. 2, per avere, in Spoleto nella notte sul 24 aprile 1977; illegalmente portato in luogo pubblico i congegni micidiali di cui al capo precedente; commettendo il fatto per eseguire i reati sub c) e d);


c) del reato di cui all'art. 6 Legge 2/10/1967 n. 805, per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, al fine di incutere timore o suscitare pubblico disordine, fatto scoppiare nel cantiere della erigenda Casa Circondariale di Spoleto gli ordigni esplodenti di cui al capo precedente;

d) del reato di cui all'art. 635 p.p. e op.v.n. 3 in rel. all'art. 629 n. 7 c.p. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo o con la condotta di cui al capo precedente, deteriorato una macchina operatrice, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nel cantiere dell'erigenda Casa Circondariale.

## O S S E R V A

Nella notte sul 24 aprile 1977, una telefonata anonima pervenuta al "113", annunciata che in località Maiano del Comune di Spoleto, nei pressi della costruenda Casa Circondariale, erasi verificato un incendio.

Prontamente intervenuti, i militari rilevavano - dalla presenza di due bottigliette da birra, delle quali una intatta e munita di stoppino bruciacciato, e l'altra in frantumi - la natura dolosa dell'evento, che aveva danneggiato una gru appartenente all'impresa appaltatrice dei lavori.



Nel corso di più approfonditi rilievi, si constatava la presenza di un'ulteriore bottiglia, sita all'interno della cabina di pilotaggio della gru, ancora intatta e contenente tuttora un modesto quantitativo di benzina.

Alle ore 13,30 dello stesso giorno 24 aprile, tale Galli Paolo, collaboratore del quotidiano "Il Messaggero", riceveva nella redazione spoletina del giornale, una telefonata anonima del seguente tenore: "Siamo le unità combattenti comuniste. Questa notte alle ore 1,15 abbiamo dato fuoco ad una gru dell'impresa che sta costruendo il carcere di Maiano. Le carceri sono costruite dai padroni e dai borghesi e vanno distrutte". Sentito dai verbalizzanti, il Galli si diceva non in grado di precisare se la telefonata fosse effettuata in teleselezione, e neppure di fornire indicazioni su eventuali inflessioni dialettali dell'ignoto interlocutore.

Questi, in sintesi, i fatti rapportati *alla* Procura della Repubblica con rapporto del 27 maggio 1977 dalla Squadra di p.g. dei Carabinieri di Spoleto.

Con successiva nota, il medesimo comando rendeva noto che le indagini esperite per l'identificazione degli autori dei surriferiti fatti criminosi non avevano sortito esito positivo.

Il pertanto, non essendovi dubbi che i fatti integrano la fattispecie delittuosa suindicata, dev'essere proceduto, stante la mancata identificazione degli autori, alla relativa declaratoria di improcedibilità.

P.Q.M.

Sulle conformi richieste del P.M.;

Visto l'art.378 C.P.P.

DICHIARA

Non doversi procedere in ordine ai reati di cui in rubrica per esserne rimasti ignoti gli autori.

Spoletto, li 6 Dicembre 1977.

IL CANCELLIERE

Depositato in cancelleria oggi 7 DIC. 1977  
Il Cancelliere

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dott. Fiasconaro)



PROCURA GENERALE REPUBBLICA  
PERUSIA

15 DIC. 1977

V. IL PROCURATORE GENERALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

SPOLETO

TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO SEZIONE I. I.

n. 2/78 Anno 19

N. 370/77

Reg. gen. affari penali

iscritto addi

**PROCEDIMENTO PENALE**

CONTRO

**I G N O T I**

**I M P U T A T I**

A) del reato di cui agli artt.9 Legge 14/10/1974 n°497,61 n°2 c.p. per avere, senza licenza dell'Autorità, fabbricato congegni micidiali col mezzo di materia esplosivi; commettendo il reato per eseguire quelli sub B) e C);

B) del reato di cui agli artt.12 Legge 14/10/1974 n°497,61 n°2 c.p., per avere illegalmente portato in luogo pubblico i congegni indicati nel precedente capo d'imputazione; commettendo il reato per eseguire quello sub C);

C) del reato di cui all'art.13 Legge 14/10/1974 n°497, per avere, al fine d'incutere pubblico timore, fatto esplodere i congegni di cui sopra contro il muro di cinta della Casa Circondariale

In Spoleto, nella notte sul 30 giugno 1977

D) del reato di cui all'art.414 ult. cpv. c.p. per avere, col mezzo della stampa, pubblicando e diffondendo uno stampato, sottoscritto "Brigate Comabattenti Comuniste", nel cui contesto si esaltava la impresa descritta sub C) nonché in generale il reato di evasione, pubblicamente fatto apologia di tali delitti;

E) del reato di cui agli artt.2 e 16 Legge 8/2/1948 n°47, per avere in concorso con lo stampatore rimasto del pari ignoto, pubblicato lo stampato di cui al precedente capo d'imputazione privo delle obbligatorie indicazioni del nome dello stampatore.

In Perugia il dì 1 luglio 1977.

Annotato sul reg. ISTAT/M/301

e redatta scheda ISTAT/M/315

addi

Sent. N. del

N. d. p. ignoti

IL CANCELLIERE

**RICHIESTA DI SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE**

nei processi contro ignoti  
(Art. 395 Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. \_\_\_\_\_  
N. 370/77 r. g. P. M.

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Visti gli atti processuali relativi al reato di cui agli artt. 9, 12, 13 Legge 14/10/1976  
n° 497; (1 n° 2, h. h. c. p.; 2, 16 Legge 8/2/1978 n° 47.

commesso il 30 giugno ed il 1° luglio 1977  
in danno di Case Circondariale Spoleto

Attesochè dall'istruttoria non risultano indizi sugli autori del reato;  
Visti gli artt. 378 e 395 Cod. proc. pen.

**RICHIESTE**

il Giudice Istruttore di pronunciare sentenza che dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro  
che hanno commesso il reato.

**SPOLETO**, li 31 DIC. 1977

A. BARUFFALDI - MANTOVA  
872



Il S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Il Procuratore della Repubblica

**TRIBUNALE DI SPOLETO**  
PERVENUTO  
addi 3 GEN. 1978  
Prot. n° \_\_\_\_\_

SE A  
di non doversi contro ignoti  
(Art. 378 C. P. P.)



N. 2/78 Reg. n. 61.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di SPOLETO  
Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

IGNOTI

imputati del reato di cui agli artt. 9, 12, 13 Legge 14/10/74 n. 497; 61-2,  
44 C.P.; 9, 16 Legge 8/2/1968 n. 47;

per  
in danno di Cassa Circondariale di Spoleto  
commesso il 30 giugno ed il 1 luglio 1977 in Spoleto

Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denunciato, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso.

Su conforme richiesta del Pubblico Ministero.

Visto l'art. 378 u. p. C. P. P.

dichiaro

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato

(data) 3-1 GEN 1978

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

Depositata in Cancelleria oggi 3-1 GEN 1978

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA  
885



**TERNI**





10

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERNI**

N. 227 Prot.

Terni, 1.6.1980

Rif. Risposta a nota del 29.7.1980 N. 1676

OGGETTO: Reati di natura terroristica.

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PERUGIA

Si comunica che i procedimenti relativi all'oggetto tuttora in istruttoria sono i seguenti:

- n. 1100/79 atti relativi a rinvenimento armi e munizioni in località Scoppio di Acquasparta; (16/07/80)
- n. 1539/80 - B - Annuncio costituzione gruppo armato I maggio e incendio sede ACLI rivendicato da detto gruppo (16/07/80)

Con Ossequi.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Manlio Nico)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TERNI**

Sezione unica penale, composto dai magistrati

- |          |                    |            |
|----------|--------------------|------------|
| 1) Dott. | RICCARDO ROMAGNOLI | Presidente |
| 2) »     | ALFREDO RAINONE    | Giudice    |
| 3) »     | VITTORIO NOBILE    | »          |

con l'intervento del Dott. MASSIMO GUERRINI

S. Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del sottoscritto cancelliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

I) ARCHILEI PAOLO, nato a Spoleto il 24/9/1954 ivi res.

Via Villa Redenta n.8;

2) CORDANI GIOVANNA, nata a Tripoli il 23/1/1959, res. te

a Spoleto via Villa Redenta n.8

ENTRAMBI ARRESTATI IL 20/5/79

DETENUTI = PRESENTI

I M P U T A T I

- A) del delitto p.e.p. dagli artt. II0, C.P., 29 L.18/4/75 n.100, per avere in concorso fra loro ed in eventuale concorso con altre persone allo stato sconosciute, detenuto esplosivo plastico, micce e detonatore al fine di mettere in pericolo la vita delle persone <sup>e la</sup> ~~della~~ sicurezza della collettività mediante la commissione di un

Sent. n. 352/79

Reg. Gen. n. 136/79

S E N T E N Z A

in data 15/12/79

Depositata in Cancelleria

oggi 24/4/1980

IL CANCELLIERE

Addi

inviato estratto alla Procura  
 per esecuzione.

IL CANCELLIERE

N.

del campione penale.

Il

fatt. sched. casellario

IL CANCELLIERE

attentato. Sino al 30/4/1979 in Terni.

- B) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 C.P., 4° comma 1° e 2° della legge 2/10/1967 n.895 sostituito dall'art.12 della L. 14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e in eventuale concorso con altre persone allo stato sconosciute, portato illegalmente in luogo pubblico, in tempo di notte ed in luogo abitato, due cartucce di esplosivo al plastico, l'una dal peso di Kg. 2,700 e l'altra di Kg. 1,8 nonchè due micce e un detonatore.

In Terni nella notte tra il 29 e 30 aprile 1979.

- C) del delitto p.e.p. dagli artt. 56, 110 C.P. 6 L. 2/10/67 n.895 sostituito dall'art. 13 L. 14/10/1974 n.497, per avere commesso in concorso fra loro e in eventuale concorso con altre persone allo stato sconosciute, atti idonei, diretti in modo non equivoco, a far esplodere, per attentare alla sicurezza pubblica una cartuccia di Kg. 2,700 di esplosivo plastico, collocandola in corrispondenza di porta carraia dell'edificio sede della Prefettura, della Questura e della Provincia di Terni accendendone altresì la miccia, ma non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Terni, nella notte tra il 29 e 30/4/1979.

In esito all'orale pubblico dibattimento odierno, sentiti il P.M. gli imputati presenti ed i loro difensori, osserva in

Fatto

Il 1° maggio 1972 il funzionario di P.S. Silvio Corbucci riferì alla Procura della Repubblica di Terni che nella prima mattinata del giorno precedente personale della Questura di Terni, effettuando un giro di controllo attorno al "Palazzo del Governo" (sede della Prefettura, della Questura e della Provincia di Terni) aveva rinvenuto dietro una

dep


colonna di una porta carraia, un pacco di forma cilindrica, avvolto in carta di colore beige, da cui fuoriusciva una miccia. Il pacco risultava essere costituito da esplosivo, in cui era inserito un detonatore, collegato alla miccia, parzialmente bruciata. Nello stesso rapporto si riferiva che nel pomeriggio della stessa giornata del 30 aprile alcune persone avevano rinvenuto in località Tuillo, in agro di Terni, un altro pacco di esplosivo con miccia, contenuto dentro una borsa, celato in un cespuglio a lato di una strada poderale: con tale borsa erano stati rinvenuti anche due paia di guanti di plastica, due paia di calze nere da donna e una busta di plastica.

Nel corso delle successive indagini l'esplosivo, esaminato presso lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto, veniva riconosciuto come plastico al nitrato ammonico gelatinizzato (del tipo utilizzato nei lavori da mina), preparato con mezzi di fortuna, stanti la non omogeneità della miscela e la scarsa accuratezza del confezionamento. Si accertava altresì: 1) che la borsa trovata al voc. Tuillo era di tipo sportivo, con la scritta TS, non in vendita nei negozi di Terni: borse simili erano state invece vendute dal titolare del negozio "Marcello Sport", di Spoleto, che due anni prima ricordava di averne vendute 5 o 6 esemplari identici, tra cui uno a tale Cordani, subito identificato in Cordani Antonio,

ke.

residente a Spoleto, qualificato come "estremista di sinistra", coabitante con la sorella Gianna e con il di lei marito Archilei Paolo, entrambi "politicamente impegnati nell'estrema sinistra" e quest'ultimo "sospettato di far parte di gruppi eversivi" e altresì denunciato dal Commissariato di P.S. di Spoleto per un grave attentato dinamitardo al nuovo carcere in costruzione a Maiano di Spoleto; 2) che la busta di plastica rinvenuta insieme alla borsa TS e recante la scritta SIGMA era prodotta dalla ditta "Ceplast" di Terni e fornita ad un deposito di generi alimentari sito in Spoleto, che poi provvedeva a distribuirlo a circa 100 negozi associati, siti in Spoleto e Foligno (non in Terni); 3) che ad un manico della borsa sportiva era legato uno spago con attaccato un occhiello di metallo bianco, di cui non si era ricostruita l'origine; 4) che le due paia di calze reperite all'interno della busta SIGMA erano calze "a mezza gamba" di "filanca", da donna, di colore nero, della prima misura, corrispondente ai numeri di calzatura 36, 36 e mezzo; 5) che le due paia di guanti di gomma reperiti all'interno della borsa sportiva erano di misura 7 e mezzo, non in commercio a Terni, di notevole elasticità e del tipo normalmente usato dalle casalinghe per lavori domestici (vedasi rapporto del 16 maggio 1979).

Il 20 maggio 1979 la Questura comunicava l'esito delle ulteriori indagini. La borsa TS era risultata



57

appartenente ad Antonio Cordani, che l'aveva riconosciuta come propria, sottolineando di averla utilizzata per un viaggio aereo a Cuba nell'estate 1978, notando come la cordicella con l'occhiello metallico fosse originariamente attaccata ad un cartellino di accompagnamento e riferendo di avere acquistato la borsa stessa presso il negozio "Marcello Sport" di Spoleto, di averla custodita normalmente in casa e di non averla più rinvenuta dal febbraio 1979. Si era inoltre accertato: 1) che l'Archilei aveva in locazione un cascinale, all'interno del quale erano state trovate due buste SIGMA identiche a quella trovata assieme alla borsa TS; 2) che le due paia di calze da donna della prima misura erano usate e potevano essere state portate da Gianna Cordani, che calzava il numero 37/38; 3) che le due paia di guanti di gomma erano stati presumibilmente venduti in Spoleto, nel negozio sito in piazza Collicola n.5, nei pressi della sede del "Comitato d'agitazione comunista", di cui sia l'Archilei che la moglie facevano parte; negozio, di cui i due coniugi erano clienti abituali; 4) che un pezzo di spugna di color giallo, reperito all'interno della borsa TS e destinato probabilmente al confezionamento dell'esplosivo (per coprire i fiammiferi inseriti nella parte finale della miccia allo scopo di evitare l'accensione accidentale degli stessi) proveniva probabilmente dal cascinale dell'Archilei, dove era stata trovata una spugna



6)

identica; 5) che alcuni capelli rinvenuti all'interno della borsa TS erano assai simili a quelli di Gianna Cordani; 6) che nel corso della perquisizione fatta nel cascinale era stata rinvenuta un'agenda, in cui l'Archilei aveva annotato alcune frasi del suo repertorio ideologico (va oggi notato come tali frasi siano state tratte, con ogni evidenza, dal libretto "Citazioni dalle opere del presidente Mao": cfr. l'edizione, assai diffusa in Italia a cura dell'associazione Italia e Cina, pubblicata dalla "Casa editrice in lingue estere Pechino 1967": vedansi in particolare pag.107 e segg.).

Sulla base di tali risultanze, il 20 maggio 1979 il Procuratore della Repubblica di Terni emise contro l'Archilei e la Cordani un ordine di cattura che fu immediatamente eseguito.

Interrogato il giorno seguente, l'Archilei protestò la sua completa estraneità ai fatti. Dichiarò di avere in locazione dal luglio 1977 un casale nella campagna di Santa Anastasia, presso Spoleto, dove aveva vissuto con la moglie fino alla nascita della figlia Ira, venuta alla luce il 31.8.1978, dopo che tutti e tre i componenti della famiglia si erano trasferiti presso l'appartamento sito in Spoleto, in via di Villa Redenta n.8, tenuto in affitto dalla di lui suocera Schifano Paolina e in cui già abitava Antonio Cordani, fratello della moglie. Nel casale era però rimasto tale Ciccolini Romano, che

egli aveva ospitato fin da un anno prima, nonostante lo conoscesse solo di vista, in quanto costui aveva avuto divergenze in famiglia e desiderava vivere fuori di casa: desiderio, che egli Archilei aveva accolto di buon grado, anche perchè avrebbe così avuto "il vantaggio della presenza di un guardiano fisso". L'imputato aggiunse che all'epoca egli faceva l'imbianchino ed anche per tale ragione (oltre che perchè il casale non era fornito di riscaldamento) egli si era trasferito nel settembre 1978 in casa della suocera. Egli ammise di avere continuato a frequentare il casale, dove teneva un "banco di lavoro" con attrezzi vari da piccola falegnameria, muratura e idraulica e dove manteneva anche capi di vestiario.

Rispondendo a quesiti specifici, l'Archilei dichiarò al magistrato: 1) che la borsa da viaggio rinvenuta al Tuillo (di cui gli venne mostrata una fotografia) egli l'aveva vista (o almeno ne aveva vista una simile) in uno sgabuzzino della casa della suocera fino a due mesi prima, dopodichè era scomparsa: egli precisò di avere sentito dire dal cognato Cordani "che detta borsa gli era stata rubata nell'automobile", in circostanze di tempo e di luogo che egli non aveva riferito, ma "una diecina di giorni dopo il furto"; 2) di non avere mai acquistato guanti di gomma, in quanto egli usava proteggersi le mani con guanti di cuoio, e di non avere mai vi-

Uel.

8)

sto nè la moglie Gianna nè la madre usare guanti di gomma; 3) di essere rimasto nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1979 nella sede del "Comitato d'agitazione comunista" di piazza Collicola a Spoleto dalle 21,30 alle 23,30 circa assieme alla moglie, dopodichè egli era rientrato, mentre la moglie si era presentata in casa soltanto alle ore 1 della notte, riferendo di essere stata fermata dalla polizia ed invitata a mostrare i propri documenti.

L'imputato mostrò a questo proposito qualche incertezza, dicendosi non troppo sicuro che tale ricostruzione degli eventi si riferisse alla notte in questione e ipotizzando che i fatti potessero essere ricostruiti anche nel modo seguente: egli e la moglie si erano trattenuti presso la sede del Comitato dalle 21,30 circa, dopodichè insieme entrambi si erano recati al Cinema Fiamma per assistere al film "Saxofone", rientrando poi insieme a fine spettacolo.

Antonio Cordani, interrogato il 21 maggio 1979, confermò il riconoscimento della borsa, escludendo che la stessa potesse essergli stata rubata in automobile, anche perchè egli l'aveva sempre usata (l'ultima volta nel gennaio-febbraio 1979) per recarsi alla piscina coperta dell'albergo "La Torre" di Foligno per trasportare oggetti e indumenti da bagno, come zoccoli, costume e accappatoio, che tuttavia si trovavano in casa. La borsa, pertanto, poteva essere stata asportata soltanto dal ripostiglio dove si tro-

d.l.


vava custodita. Alle insistenze del magistrato che gli faceva presente come nella borsa di proprietà fosse stato rinvenuto l'esplosivo fosse suo dovere fornire più precise spiegazioni circa la scomparsa della borsa, il Cordani si rifiutò di dover riferire una circostanza finora tenuta "taciuta per comprensibili motivi": disse che la sorella Gianna gli aveva riferito di aver prestato la borsa ad un'amica di lei, che era recata a Bologna per motivi di studio e che era stata derubata della borsa stessa in quella città. La sorella gli aveva anche offerto di ricomprargli un'altra borsa con denaro suo o anche di restituirgli la somma di lire 20.000. Il Cordani dichiarò che la sorella Gianna aveva sempre posseduto una borsa di cuoio di casa, mentre il cognato le aveva data una borsa di tela da pochi giorni, e che i due coniugi comunque uscivano sempre insieme. Il Cordani aggiunse altresì che dopo la nascita della figlia Ira, la sorella e il marito si erano installati definitivamente in una casa sua. Essi uscivano tutte le sere insieme in macchina, lasciando la bambina in camera loro, con la porta aperta, in modo che, se si fosse svegliata, avrebbe provveduto ad assisterla la madre. La sorella poi anche quest'ultima si assentava da casa e la bambina si trasferivano in casa della madre dell'altro coniuge. Il Cordani, più raramente, restavano in casa, oppure affidando a lui la figlia. Dichiarava in

107

re solito addormentarsi presto e di non saper dire a che ora rientrassero i due coniugi, dei quali "solo nei primi tempi della loro convivenza egli aveva atteso, per scrupolo," il ritorno che allora "avveniva di regola verso mezzanotte o successivamente".

Anche la madre del Cordani, Schifano Paola, riferì di essersi accorta, qualche tempo prima, della sparizione del "borsettone" usato dal figlio per recarsi in piscina e di avere chiesto alla figlia Gianna se lo aveva visto in casa, sentendosi da lei rispondere "che lo aveva prestato": risposta che l'aveva fatta irritare, in quanto "la roba di casa non doveva uscire".

Il 22 maggio venne interrogata anche Gianna Cordani, che si protestò a sua volta innocente. Circa la notte tra il 29 e il 30 aprile 1979 la donna, pur dicendo di non ricordare con esattezza come l'avesse trascorsa, sostenne che gli sembrava di essersi recata ad assistere allo spettacolo cinematografico "Saxofone" con il marito Archilei e con tali Cesare Sabbatucci, Maria Rita Morichini e Maurizio Elci, oltre, forse, a Vincenzo Venturi. Sostenne di non essere peraltro sicura che si trattasse della notte del 29, ma di essere certa che si trattava dell'ultimo sabato di aprile. Informata dal magistrato che il giorno 29 aprile 1979 era domenica, l'imputata sostenne di non essere più sicura se si fosse recata al cinema di sabato o di domenica.




A domanda, la Cordani precisò altresì: 1) che gli sembrava di essersi recata nel casale di Santa Anastasia, dopo il trasferimento a Spoleto, una sola volta con il marito, trattenendosi a cena col Ciccolini e altre due o tre persone, consumando della "paliata", nella notte di Natale o Capodanno del 1979; 2) di non avere mai visto buste con la scritta SIGMA, simili a quelle di cui il magistrato le mostrava la foto; 3) di non avere mai fatto uso di guanti di gomma, tranne che i giorni 30 aprile e 2 maggio 1979, quando aveva aiutato il Ciccolini e due sue amiche a riverniciare una camera da letto nei pressi dello stadio di Spoleto: in tale occasione i guanti erano stati da lei acquistati e la stessa mattina del giorno 30; dopo aver negato di aver comprato in altre circostanze guanti di gomma, la Cordani ha invece ammesso di averne comperati un paio pochi giorni prima del 30 aprile in un negozio di via Bruno Buozzi, presso la sua abitazione: sia questi guanti che quelli usati per la verniciatura si trovano presso il Comitato d'agitazione Comunista, dove lei e la Morichini avevano successivamente "sverniciato" una madia di proprietà di un cugino del Ciccolini; 4) di non avere mai usato calze di nylon, essendo allergica alle fibre artificiali.

Interrogata particolareggiatamente circa la borsa sportiva di proprietà del fratello, la Cordani fornì versioni differenti e contraddittorie. Dapprima dichia

*Aut.*

12)

rò che il fratello possedeva una borsa bianca con finiture rosse (mentre quelle della borsa rinvenuta al Tuillo erano di colore blu); quindi specificò che su detta borsa c'era la scritta Banca Popolare di Spoleto (e non TS), aggiungendo che da più tempo non vedeva la borsa stessa in casa ed escludendo che, oltre a una valigia e ad una borsa piccola blu, il fratello possedesse altri oggetti del genere. Presa visione della foto della borsa rinvenuta al Tuillo, che le veniva mostrata dal magistrato, la Cordani esclude che potesse trattarsi della borsa del fratello, sostenendo che quest'ultima aveva "un aspetto diverso" e non presentava "la cerniera laterale che si vede nella parte anteriore". Avuta notizia dal magistrato che il fratello Antonio aveva riconosciuto con sicurezza come sua la borsa fotografata, la Cordani negò che il fratello le avesse mai parlato della borsa né che avesse chiesto a lei dove fosse finita, aggiungendo, a specifica domanda, di essere "sicura" che il fratello non le avesse mai chiesto dove fosse la borsa stessa. Contestatele le dichiarazioni rese dal fratello e dalla madre, la Cordani negò di avere mai detto a costoro di avere prestato a qualcuno la borsa, aggiungendo subito dopo che non intendeva rispondere e quindi chiedendo che le venisse concesso "un po' di tempo per riflettere in merito alla risposta da dare". Dieci minuti dopo, rese la seguente dichiarazione: "è vero che io ho prestato la borsa a mio



fratello Antonio due o tre mesi fa. Non so dire chi sia la persona a cui l'ho prestata". La Cordani specificò che non intendeva rivelare se si trattasse di un uomo e di una donna nè se abitasse a Spoleto o altrove. Aggiunse di non ricordare se avesse riferito al fratello il nome della persona cui aveva dato la borsa. Specificò infine, spontaneamente, che il marito Archilei era completamente all'oscuro del fatto che ella avesse prestato a terzi la borsa: non le sembrava di avergli mai parlato di questa questione: infatti - concluse - "si trattava di un fatto di nessuna importanza ed è per questo che, se non erro, non ne ho mai parlato con mio marito".

Interrogato nuovamente il 23 maggio, Antonio Cordani confermò sia il riconoscimento della borsa, sia le circostanze precedentemente riferite, ribadendo la sua certezza di avere, prima della sparizione, riportato la borsa a casa, in quanto egli conservava tuttora gli oggetti in essa contenuti, così che la medesima poteva essergli stata sottratta soltanto nella stessa casa. Escluse, infine, di avere mai parlato col cognato Archilei della borsa e in particolare di avergli mai detto che la borsa gli era stata sottratta dall'automobile.

Il 23 maggio 1979, in una lettera dal carcere diretta al "caro compagno Paolo" e cioè al marito, la Cordani scrisse tra l'altro la seguente frase: "non è giusto che dobbiamo stare qui dentro per cose che

Ref.



14)

non abbiamo fatto, ti chiedo solo di perdonarmi per una cosa che ho fatto, e che non te l'ho mai detta, lo so che tu sei geloso ma non pensavo che per una cosa del genere dovevamo finire qui dentro. Comunque, spero che il nostro amore continui lo stesso".


Con nota del 26 maggio 1979, la Questura informò che i guanti di gomma reperiti all'interno della borsa TS venivano venduti - come era risultato da un attento controllo alla maggior parte dei negozi di alimentari e casalinghi di Spoleto - dalla ditta Fantino, il cui esercizio era sito in quella stessa piazza Collicola dove aveva sede il "Comitato d'agitazione Comunista". Margherita Fantino, gestore del negozio, aveva ammesso che tra i suoi clienti più assidui c'erano l'Archilei e la moglie e che i guanti da lei venduti erano identici a quelli trovati all'interno della borsa, nonché, infine, che la rivendita era associata alla "SIGMA", per cui la merce veniva consegnata in buste così contrassegnate.

Nella stessa nota, la Questura poneva in evidenza come gli amici politici dei due imputati arrestati, in vari volantini ed in manifestazioni dirette contro il "famigerato dr. Massimo Guerrini" (il Sostituto Procuratore che dirigeva le indagini), nonché contro le forze dell'ordine e lo stesso partito comunista italiano (accusato di fare il gioco delle forze "repressive"), passarono di "sfacciata provocazione" e "indizi ridicoli", sostenendo che, la notte dell'attentato, l'Archilei e la Cordani ("Paolo e Gianna") erano stati fermati più

volte da un brigadiere di Spoleto. Il rapporto poneva invece in evidenza che il brigadiere di P.S. Pastore Angelo aveva identificato effettivamente la Cordani alle 0,40 del 28 aprile 1979 e non la notte del 29, mentre l'Archilei non era stato visto.

Successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso un locale sito in corso Mazzini, 76 in Spoleto, tenuto in locazione dall'Archilei, venivano tra l'altro rinvenute due paia di guanti, di cui uno giallo-arancione di misura 7 e l'altro di colore arancione, entrambi imbrattati di vernici.

Il 28 maggio 1979 il magistrato procedette ad un nuovo interrogatorio di Gianna Cordani, la quale fornì una ulteriore versione dell'episodio della sottrazione della borsa. Dopo aver finalmente ammesso d'essere al corrente che il fratello Antonio possedeva una borsa bianca con finiture blu, la Cordani sosteneva di averla prelevata lei stessa dal ripostiglio in casa sua, pochi giorni prima di Pasqua, allo scopo di venderla a due giovani stranieri sconosciuti, un ragazzo e una ragazza, i quali l'avevano avvicinata due o tre giorni prima della Pasqua 1979 (caduta quell'anno il 15 aprile) verso le 18,30-19, sulle scalette del teatro Caio Melisso, dove ella si era rifugiata dopo un litigio col marito. Poichè i due le avevano confidato di avere bisogno di una borsa, la Cordani aveva detto loro che avrebbe potuto vendergliela lei, in quanto aveva necessità




16)

di denaro. Avendo i due acconsentito, aveva detto loro che si sarebbe recata a cena a casa, dove essi avrebbero dovuto telefonare per indicarle in quale posto doveva portare loro la borsa: puntualmente lo straniero le aveva telefonato, verso le 21,15-21,30, pregandola di portargli subito la borsa alla stazione ferroviaria per ch  doveva partire. Immediatamente ella era allora uscita, portandosi alla stazione con la macchina del marito, e aveva consegnato la borsa ai due stranieri, ricevendo in cambio 13.000 lire, somma da lei richiesta espressamente. I due le erano sembrati tedeschi o austriaci e si erano espressi con lei un po' in italiano e un po' in inglese.

La Cordani prosegu  il racconto, sostenendo di essersi recata subito dopo presso il Comitato di piazza Collicola, dove si era trattenuta fino alle 23,30-24. Al momento di uscire di casa, ella aveva detto genericamente al marito (che stava cambiando la bambina) che usciva, senza aggiungere altro, data la tensione dei loro rapporti dopo il litigio; quando era tornata a casa, egli gi  dormiva. Quanto alla madre, si trovava a Roma, mentre il fratello Antonio non aveva cenato a casa. Al marito, comunque, ella non aveva detto nulla, trattenendo il denaro per s : n  lui, d'altra parte, le aveva chiesto spiegazioni n  circa la telefonata ricevuta, n  circa la sua assenza notturna di circa due ore fuori di casa.

A domanda, la Cordani disse di non aver voluto preci



17)

sare prima chi fosse la persona alla quale ella aveva consegnato la borsa, perchè era stata impaurita, nei giorni di giovedì e di venerdì immediatamente precedenti il 14 maggio (giorno in cui aveva cominciato a lavorare come dattilografa presso il Comune di Spoleto), da due telefonate allo straniero, il quale le aveva detto "di non dire mai di quella borsa che gli avevo venduto", altrimenti sarebbe stato peggio "per me e per la mia famiglia"; aveva quindi telefonato, il giorno dopo, la straniera, che aveva ripetuto le stesse frasi pronunciate dal compagno. Di tali telefonate ella non aveva detto nulla a nessuno.

A contestazione, la Cordani, dopo varie esitazioni, <sup>sostenne</sup> ~~ammissa~~ che tre o quattro giorni dopo le due presunte telefonate, aveva detto al fratello che la borsa l'aveva prestata alla sua amica Monterosso, che studiava a Bologna e alla quale era stata rubata nella casa, dove costei viveva con tre o quattro ragazzi. Circa la lettera da lei indirizzata al marito il 23.5.1979, in cui, come sopra si è detto, chiedeva "perdono" a costui per una "cosa" che ella aveva "fatto", senza averla a lui "detta", sapendo che era "geloso", la Cordani precisò che la "cosa" era costituita dalla vendita della borsa e dalle due telefonate minacciose e che la "gelosia" non atteneva ai loro rapporti personali, bensì all'attaccamento di lui alle cose di casa. Ella, d'altra parte, aveva racinto nel timore che il marito "tentasse di rintracciare" le persone che avevano fatto le tele-

ilk.


18)

fonate, mettendosi così "nei guai".

Nel corso dell'interrogatorio, la Cordani riferì inoltre: a) che il marito aveva svolto per qualche tempo l'attività di imbianchino e che lei stessa l'aveva una volta aiutato, senza peraltro vederlo "mai" usare guanti di gomma; b) che si era recata a Roma varie volte per far visita a una zia e a una sorella e per manifestazioni politiche. Chiestale dal Magistrato una particolareggiata descrizione dei due individui stranieri cui aveva venduto la borsa, la Cordani ne fornì una assai ricca di dettagli. Subito dopo l'inquirente le contestò come, all'inizio del precedente interrogatorio del 22.5.1979, ella avesse fatto presente, circa i suoi movimenti nella notte tra il 29 e il 30.4.1979, di non ricordare se tale notte era stata: a) quella in cui era andata al cinema; b) oppure quella in cui era stata fermata due volte dalla P.S. in compagnia degli amici Venturi, Caporicci e Morichini; c) quella in cui aveva preparato col marito e con gli altri compagni di piazza Collicola alcuni striscioni.

Il 29 maggio 1979 il Commissariato di P.S. di Spoleto riferì che, nel corso di una perquisizione eseguita in un locale di cui aveva la disponibilità Romano Ciccolini - locale sottostante il domicilio di costui e già destinato a laboratorio da parte dell'Archilei - era stato rinvenuto un rotolo di "lana coperta da cotone" della lunghezza di 22 metri.

Il 30 successivo, Claudio Bachilli, titolare con




la madre di un negozio di generi alimentari in piazza Collicola a Spoleto, dichiarò al P.M. di conoscere gli Archilei come assidui frequentatori del "comitato di agitazione" sito nella stessa piazza e come abituali clienti del negozio stesso, nel quale erano in vendita guanti di tre marche, tra i quali quelli "Venitex-Pigaflor" di fabbricazione francese, del tutto simili a quelli rinvenuti a Terni al voc. Tuillo (guanti che vennero mostrati al teste e che egli individuò con assoluta sicurezza per "i rilievi sulla parte palmare a forma di nido d'ape e dalla rivestitura interna di colore bianco, felpata").

Interrogata a sua volta, Emanuela Caporicci, amica degli Archilei, ammise di avere partecipato a lavori di sverniciatura e lucidatura con Giovanna Cordani e Maria Rita Morichini, precisando che, mentre lei e la Morichini avevano "mai fatto uso di guanti di gomma", la Cordani aveva invece "fatto uso di un paio di guanti di gomma di colore arancione quando usava lo sverniciatore", che è "un prodotto irritante". Ha anche chiarito di essere stata fermata, "in un giorno imprecisato anteriore al 1° 5.1979", per due volte, dalla P.S. alle 23,30 e alle 0,1 successive a Spoleto, dopo essere uscita con alcuni amici del centro di piazza Collicola, e di avere quindi accompagnato a casa la Cordani, che si trovava con loro. Ha altresì precisato di avere partecipato alla preparazione degli striscioni per la manifestazione del 1° maggio, "qualche sera dopo essere stati fer-

201  
mati dalla P.S.", e ha aggiunto che la notte del "fermo" l'Archilei era andato a dormire a casa verso le 22,30-23.

Sempre il 30 maggio 1979, Romano Ciccolini, sentito a sua volta, confermò che la Cordani, nello "sverniciare" e dare la cera a mobili insieme a lei e a Maria Rita Morichini e a Emanuela Caporicci nei giorni 30 aprile e 2 maggio, aveva fatto uso di "guanti di gomma di colore arancione che si era portata da casa sua": <sup>circostanza,</sup> ~~particolare~~ che egli disse di ricordare con particolare riferimento al 2 maggio. Affermò altresì di aver portato lui nel casolare le buste con la scritta "Sigma", consegnategli in un negozio di generi alimentari dove acquistava cibi per sé. Riferì infine che i coniugi Archilei si erano recati "due o tre volte a Terni: la prima volta "2 o 3 mesi fa", la seconda "dopo circa 20 giorni dal primo viaggio" e la terza volta "dopo 8 giorni dal secondo viaggio": quanto agli scopi, nulla egli sapeva circa il primo viaggio, mentre il secondo era stato destinato a una riunione con gli "autonomi" ternani e il terzo "per organizzare una manifestazione" che non aveva più avuto luogo.

Maria Rita Morichini, dal canto suo, dopo aver cercato palesemente di fornire un "alibi" agli Archilei per i fatti avvenuti la notte tra il 29 e il 30 aprile 1979 (sostenendo di essere stata con costoro a vedere il film "Saxofone" a Spoleto), cad-



de in diverse contraddizioni e incertezze, sostenendo dapprima di essere stata "fermata" dalla P.S. con la Cordani la notte tra il 28 e il 29 aprile (sabato) e che il giorno seguente (domenica) era andata al cinema con entrambi gli Archilei, e finendo successivamente (alla contestazione del P.M. che ella era stata fermata la notte tra il 27 e il 28) per non dirsi più sicura di essere stata al cinema la sera dopo il "fermo", nè se la sera stessa era stata "al comitato" o se non c'era stata affatto o se "tutti" si erano "solamente recati a passeggio per Spoleto". Anche lei confermò che la Cordani, "sverniciando", aveva fatto uso di guanti, cosa che non aveva fatto nè lei nè la Caporicci.

Nel corso dell'istruttoria furono effettuate numerose perquisizioni in vari ambienti, sul cui esito si tornerà in appresso.

Il 4 giugno 1979 la Questura di Terni trasmise una relazione concernente le indagini di laboratorio eseguite dalla polizia scientifica su alcuni capelli reperiti all'interno della borsa rinvenuta al voc. Tuillo, indagini i cui risultati deponavano per una concordanza ("somialianza") tra due dei reperti e i capelli di Giovanna Cordani.

Quanto agli esplosivi, una relazione presentata il 13.6.1979 dal dr. Francesco Malatino, Capo reparto dello Stabilimento Militare del Munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, concludeva: a) che gli



22)

esplosivi costituenti le due cariche rinvenute a Terni e al Tuillo era "di tipo commerciale" ed erano composti di nitrato ammonico, nitroglicerina e dinitrotoluene; b) che i due pacchi esplosivi avevano le stesse caratteristiche e la stessa composizione"; c) che il prodotto era probabilmente "proveniente dall'industria", utilizzando esso esplosivo ricavato da "cariche commerciali", "sconfezionate" per far sparire i contrassegni distintivi originariamente impressi sull'involucro e "riassiemate" per "meglio celarne e facilitarne il trasporto, avendo assunto l'aspetto di prodotti insaccati"; d) che le due micce erano identiche e "di tipo commerciale"; e) che il detonatore era pure "di tipo commerciale", ma privo di segni atti a far risalire alla ditta costruttrice.

Il 9 giugno 1979 era stata intanto sentita Fulvia Monterosso, la quale, oltre ad escludere di avere mai visto la borsa che, nella sua prima versione, la Cordani (da lei definita una "conoscenza piuttosto superficiale") aveva sostenuto di averle prestato, aveva dichiarato di avere partecipato il 1° maggio a Terni a una manifestazione sindacale, assieme a alcuni frequentatori del comitato spoletino di piazza Collicola, tra i quali i coniugi Archilei.

Lo stesso giorno Antonio Paolo Quondam, detto "U' pezzente", aveva ammesso d'essere legato d'amizia coi coniugi Archilei, pur dichiarando di non con

A

25)


dividerne "le idee politiche piuttosto fanatiche" e aveva fatto la storia di una sorta di sodalizio tra lui, Paolo Archilei e tale Lorenzo Scipioni, con cui, per i primi tre mesi del 1979, egli aveva svolto l'attività di imbianchino e verniciatore d'infissi, dopodichè la società si era sciolta per contrasti con lo Scipioni: i due soci superstiti avevano allora preso ad eseguire lavori, loro commissionati dall'imbianchino Rodolfo Caporaletti, detto "Magnacacio". Era stato in questo periodo, secondo il Quondam, che l'Archilei, di sua iniziativa, aveva preso in affitto un locale in corso Mazzini, vicolo II, dove sia lui che lo stesso Archilei si portavano quasi tutti i giorni per riporvi o prelevarvi il materiale necessario al lavoro. Il Quondam aveva inoltre precisato: a) che l'Archilei faceva uso di guanti di gomma; b) che tutti gli oggetti esistenti nel locale di corso Mazzini erano ormai di proprietà dell'Archilei, avendo costui a un certo punto (aprile) iniziato a lavorare per il Comune (dove il trasferimento, da parte del Quondam, di tutte le sue attrezzature nei magazzini del "Magnacacio"); c) che un secchio azzurro di plastica, - con manico rotto, e riparato con certo nastro adesivo -, rinvenuto nel locale e sequestrato, non era suo; d) che l'Archilei gli aveva detto che intendeva installare nel locale un laboratorio di serigrafia, per stamparvi materiale attinente all'attività del comitato di piazza Colli-

24)

cola; e) che un particolare tipo di nastro adesivo a superficie fittamente crespata (trovata come bordatura di un cartellone di cartone sequestrato presso un locale di certo Sabatucci, sospettato di stampa clandestina) era dello stesso tipo di quello usato da lui e dall'Archilei per le "ripigliature" durante le verniciature di pareti esterne (ff.217 e segg.).

Anche il Caporaletti, o "Magnacacio", aveva con fermato, l'11 giugno, le dichiarazioni del socio, specificando: a) che nel locale di via Mazzini, dopo il "distacco" dell'Archilei, non c'era più nulla di suo; b) che neppure il secchio celeste con manico rotto, pertanto, era di sua proprietà; c) che il nastro con cui era bordato il foglio di cartone rinvenuto presso il locale del Sabatucci e con cui era stato riparato il manico del secchio era dello stesso tipo di un rotolo da lui fatto acquistare perché l'Archilei e il Quondam se ne servissero per certi lavori di verniciatura: utilizzazione, che, dopo un primo periodo, non era più avvenuta, cosa per cui egli si era "arrabbiato" con l'Archilei, in quanto "era solo lui che stava verniciando le serrande" e il mancato uso del nastro adesivo poteva arrecare danni, che sarebbero stati a carico di lui Caporaletti.


L'uso di nastro adesivo del tipo di quello trovato sul tabellone sequestrato al Sabatucci era stato altresì confermato, relativamente ai lavori di tinteggiatura, da parte di Lorenzo Scipioni, sentito il



25)


16.6.1979. Costui aveva anche confermato l'uso da parte dell'Archilei di guanti di gomma, di varie paia dei quali, tra le <sup>altre</sup> attrezzature, essi erano provvisti.

Nuovamente sottoposto a interrogatorio, il 18.6.1979 l'Archilei negò che due paia di guanti di gomma rinvenuti nel magazzino fossero di sua proprietà, insistendo nel dire di non aver mai fatto uso di guanti di gomma. Sostenne di non saper dire a chi appartenesse il secchio di plastica celeste, soggiungendo però che - a meglio ricordare - gli pareva di averlo trovato nel locale fin da quando l'aveva preso in affitto. Escluse che attorno al manico rotto di tale secchio fosse stata avvolto nastro adesivo. Ammise di avere usato nastro adesivo crespato per i lavori di "ripigliatura" e, quando il P.M. gli ebbe fatto rilevare come gli esplosivi rinvenuti a Terni fossero stati avvolti in un nastro simile, precisò, a mo' di replica, come il nastro da lui usato per lavori di verniciatura fosse stato largo cm. 1,5 (senza che gli fosse stata precisata la larghezza del nastro che avvolgeva gli ordigni). Circa la smentita fatta dal cognato Antonio Cordani circa il presunto furto della borsa da lui subito a bordo della sua vettura, l'Archilei sostenne di avere presumibilmente capito male quel che gli aveva detto il cognato, uso, a suo dire, a smarrire oggetti vari, anche di proprietà altrui. Egli sostenne




26)

pure di essere stato a Terni una sola volta nel 1979),  
quattro giorni prima dell'arresto (avvenuto il 20.3.1979),  
per una visita a un "centro sociale" antidroga, ed  
escluse d'averne qui avuto comunque contatti con gli  
ambienti degli "autonomi" ternani. Quanto al locale  
del Sabatucci, l'Archilei ammise come in via del Tri-  
vio fosse stato attrezzato un laboratorio di serigra-  
fia gestito dal Comitato di agitazione comunista di  
piazza Collicola, dove venivano stampati manifesti  
e locandine di contenuto politico: locale, che egli  
aveva imbiancato con la moglie Gianna Cordani, re-  
candovisi poi a stampare "quasi sempre" con costei,  
aiutandosi essi "a vicenda nel procedimento di pre-  
parazione della matrice e dello stampaggio".  
Aggiunse di non avere mai visto il tabellone di  
cartone, nonostante gli fosse fatto presente che il  
Sabatucci aveva dichiarato che tale oggetto era pre-  
sente nel locale fin dal marzo 1979.  
Il 23 maggio 1979 il proprietario del locale  
di corso Mazzini, Vincenzo Tordelli, dichiarò di  
avere affittato lo scantinato all'Archilei, comple-  
tamente vuoto (eccettuata un po' di legna da ardere)  
ed escluse categoricamente che ivi si trovasse il  
secchio di plastica celeste.  
Cesare Sabatucci, il 23 giugno successivo, disse  
praticamente di non sapere chi avesse confezionato  
il tabellone di cartone nè chi avesse acquistato il  
relativo nastro per la bordatura: confermò comunque



che il cartellone si trovava nel suo locale in via del Trivio, frequentato da appartenenti al comitato di piazza Collicola, fin dal marzo-aprile 1979.

Erano intanto pervenuti alla Procura della Repubblica, da parte della Questura (ff. 245 e segg), tre volantini, diffusi a Spoleto, due dei quali ciclostilati a Perugia e uno a Spoleto, ma tutti presentati all'Autorità di P.S. da persone residenti a Spoleto, e cioè M. Luisa Marcelloni, Cesare Sabatucci e Vincenzo Venturi, contenenti frasi diffamatorie e gravi espressioni di minaccia nei confronti degli inquirenti. Di rilievo, tra le altre, le seguenti frasi: a) "non dimentichiamo che il pesante ridicolo di queste mosse conosce fin d'ora risvolti drammatici (non ultimo il sequestro che dura da più di 11 giorni dei comunisti Gianna e Paolo) che presuppongono precise responsabilità individuali e di gruppo: non ci stancheremo di ripetere che la pazienza dei comunisti è grande come la loro memoria"; b) "... ignobile provocazione e aberrante montatura ..... Siamo coscienti della portata dell'attacco repressivo nei nostri confronti, ma siamo altrettanto coscienti della nostra potenzialità e del reale volume di fuoco, che riusciamo a sviluppare nel territorio, con il quale si dovranno misurare tutti i collaborazionisti e servetti dello stato"; c) "... Gianna e Paolo, comunisti dell'Autonomia organizzata, marciscono ancora in galera in conseguenza di



28)

una montatura che si è già sgonfiata: la responsabilità su eventuali maltrattamenti ai danni di questi compagni, sul loro stato di salute (e quello della loro bambina di 9 mesi) sono riferite a persone ben precise". (ff.245-246-247-248).

Il Sabatucci, nel corso del ricordato interrogatorio, tenne a negare che il volantino firmato "Comitato di agitazione comunista - piazza Collicola, 12" fosse stato edito dal Comitato stesso, sostenendo che doveva "trattarsi dell'iniziativa di qualcuno che tenta di mettere in cattiva luce il comitato stesso", prendendo peraltro atto che il documento era stato presentato all'Autorità di P.S. proprio da Vincenzo Venturi, appartenente a detto Comitato (ff.256-257-258).

Fulvia Monterosso, chiamata a giustificare la conciliabilità della pretesa "superficialità" della sua conoscenza con gli Archilei col particolare interesse dimostrato per la sorte di Costoro (ai quali aveva spedito, anonimamente, in carcere, quattro telegrammi in cui li invitava a nominare difensori alcuni legali di Roma e di Terni), sostenne d'aver fatto ciò per compiacere tale Enrico Mascelloni, amico degli Archilei e impossibilitato a recarsi alla posta per ragioni di famiglia: "mi ha chiesto questo favore - ha specificato - in quanto sono la sua ragazza" (ff.259-260).

Il teste Giancarlo Sirci, sentito il 23.6.1979,



29

dichiarò che "l'Archilei e gli appartenenti all'autonomia facenti capo al collettivo di piazza Collicola si recavano molto spesso a Roma per frequentare il collettivo di via dei Volsci" e che l'Archilei, essendo molto amico di Enrico Mascelloni, conosceva "molto bene" la fidanzata di costui, cioè Fulvia Monterosso. (f.261).

Intanto dal carcere l'Archilei scriveva alla "compagna Gianna" frasi come "pagheranno anche questa" e "finchè la violenza di stato si chiamerà giustizia, la giustizia del proletariato si chiamerà violenza" (ff.263-264). E la Cordani, da parte sua, in una lettera diretta al marito (e densa, peraltro, di tenerezze) disegnava un fiore con falce e martello e lo battezzava "fiore dell'insurrezione" (ff.265-266).

Sentita ancora una volta, la Cordani il 28.6.1979 ammise di essere stata un paio di volte col marito in via del Trivio, ma negò di avervi svolto "alcuna particolare attività", concedendo solo di avere visto "in un'occasione qualcuno pulire una specie di telaio" (f.278).

Con provvedimento del 29.6.1979, il P.M. trasmise gli atti al Giudice Istruttore e l'istruzione proseguì col rito formale.

Interrogata il 14.7.1979, la Cordani, dopo avere ribadito la versione della vendita della borsa ai due stranieri, affermò che la sera tra il 29 e



30)

il 30 aprile si era trovata nella sede del "comitato" in piazza Collicola, dove si stavano preparando gli striscioni per il 1° maggio, ma non riuscì a indicare una sola delle "molte persone" che vi si sarebbero trovate, "sebbene - aggiunse - io conosca bene tutti i frequentatori del comitato" (f.353).

Il dodicenne Francesco Brunotti precisò il 16 successivo le circostanze del rinvenimento della borsa, sotto il cespuglio al Tuillo, borsa al cui interno si trovavano un oggetto simile al "capocollo" (i candelotti), un filo rosso arrotolato (la miccia), due calzemaglie, un paio di guanti di gomma: tagliato da lui con una falce, il "capocollo" (che era avvolto in un nastro cartaceo) aveva cambiato colore dal verde all'arancione ed egli era corso ad avvertire la madre. Costei - Domenica De Angelis - confermò le dichiarazioni del ragazzo, specificando che la borsa si trovava a circa 30 metri da due binari morti della ferrovia.

L'Archilei, interrogato nella stessa data, sostenne: 1) di non avere mai parlato, prima dell'arresto, della questione della borsa, nè con la moglie, nè col cognato Antonio Cordani; 2) di avere passato la sera del 29 aprile presso la sede del comitato di agitazione comunista, insieme alla moglie e "ad altre persone", persone che però non sapeva "indicare neppure approssimativamente".

I testi Triestino Bucci e Telesforo Bartolazzi,

M.

così come il verbalizzante M. llo Saverio Mazzitelli, concordemente riferirono che il Tuillo, località tranquilla e priva di fermenti politici, si trova a 100-150 metri dalla strada "Flaminia", che collega Terni a Spoleto, e poco più dalla vicina ferrovia: <sup>venne</sup> ~~è stato~~ inoltre <sup>da loro</sup> affermato che, mentre la zona era umida, la borsa, sistemata in un incavo sotto una siepe folta, appariva invece asciutta (ff. 362-363-364).

Paola Schifano, madre della Cordani, disse di ricordare "una domenica di non molto tempo fa" ("penso - sostenne - che fosse il 29 aprile") in cui la figlia e il genero avevano pranzato con lei e con alcuni parenti: aggiunse di non ricordare se i due coniugi fossero usciti dopo cena, ma si disse certa che essi erano tornati a casa "prima di mezzanotte" (f. 369 retro).

Il 25 luglio successivo venne depositata una perizia del prof. Giusto Giusti, che, confermando sostanzialmente i risultati acquisiti dalla polizia scientifica, asseriva: a) che due dei capelli rinvenuti all'interno della borsa avevano "carattere di somiglianza con i capelli prelevati a Cordani Gianna"; b) che il pelo da barba rinvenuto nella stessa borsa non presentava "grossolane dissimiglianze dai peli della barba dell'Archilei" (ff. 472-489).

Nel corso del successivo svolgimento istruttorio non emersero elementi di qualche rilievo, ad eccezio-

g.

32)


ne: a) dell'asserzione di Vincenzo Venturi (f.496),  
Maria Morichini (f.498), Maurizio Elci (f.500 re-  
tro) di essere stati al cinema con gli Archilei la  
sera del 29.4.1979; b) di un'affermazione di Emanue-  
la Caporicci concernente una presunta confidenza fat-  
tagli dalla Cordani un anno prima (circa luglio 1978)  
<sup>concernente</sup>  
~~circa~~ la vendita di una borsa a stranieri, confiden-  
za contemporanea ai fatti (f.503); c) dell'informa-  
zione fornita dal negoziante Marcello Re, che rife-  
rì come durante il periodo pasquale 1979 tutti i nego-  
zi di articoli sportivi, pelletterie comprese, fosse-  
ro <sup>rimasti</sup> aperti fino alle 20 di ogni giorno feriale (f.505  
retro); d) dell'accertamento fatto dal Commissario  
di P.S. Raffaele Miele, riguardante l'avvenuta proie-  
zione del film "Saxofon" a Spoleto nei giorni 28,  
29 e 30 aprile 1979 (f.506); e) dell'accertamento  
del Commissariato di P.S. di Spoleto, concernente  
l'individuazione del locale del Sabatucci in via del  
Trivio come quello dove con procedimento serigrafico  
si era proceduto alla stampa del materiale clande-  
stino divulgato negli ultimi tempi dal "Comitato"  
di via Collicola (ff.507-508); f) dell'informazione  
fornita dal titolare della ditta Coplast di Terni,  
Rosildo Centinari, produttore delle buste di plasti-  
ca per la catena "Sigma" il quale, dopo aver preci-  
sato che egli forniva tali buste al solo deposito  
SIGMA di Spoleto, riconobbe come la busta rinvenuta  
al voc. Tuillo e una di quelle rinvenute a Spoleto

M.

in località S. Anastasia recassero un'identica annotazione relativa al fabbricante e la medesima inclinazione della scritta, così da renderlo certo che entrambe provenivano dalla stessa fornitura, effettuata alla fine del 1978 (f.549).

Il 31.8.1979 il P.M. depositò la sua requisitoria scritta (ff.591-614) e il Giudice Istruttore, con sentenza del 2.10.1979 (ff.651-666), ordinò il rinvio a giudizio della Cordani e dell'Archilei per i reati in epigrafe.

Si è così giunti all'odierno pubblico dibattimento, al quale entrambi gli imputati si sono presentati in istato di detenzione. Sulle eccezioni subito proposte da uno dei difensori, e riguardanti alcune pretese nullità (riferentisi a comunicazioni ed avvisi fatti ai vari difensori, più volte nominati, revocati, sostituiti o riconfermati in un'altalena protrattasi per tutto il corso dell'istruttoria ed oltre), questo Tribunale si è espresso con la seguente ordinanza: "Il Tribunale, sulle eccezioni sollevate dall'avv. Di Giovanni in ordine al mancato regolare avviso ai difensori costituiti del deposito degli atti successivi alla chiusura dell'istruttoria, nonché alla pretesa nullità della ordinanza istruttoria per omesso avviso del deposito ai difensori, ai sensi dell'art. 372 C.P.P.; ritenuto che, come risulta nel verbale di interrogatorio di Cordani Giovanna, (f.113) l'avv. Di Gio-



34)

vanni Eduardo nominò domiciliatario e sostituto processuale l'avv. Pietro Pegoraro del Foro di Terni, senza limitare in alcun modo nel tempo tale elezione di domicilio, elezione che non risulta essere stata successivamente revocata; ritenuto che, come risulta dalla lettera datata Roma 26.6.1979 e inviata dall'avv. Giovanna Lombardi alla Procura della Repubblica di Terni, costei nominò suo sostituto processuale e domiciliatario lo stesso avv. Pegoraro di Terni, parimenti senza alcuna limitazione temporale e senza che sia intervenuta alcuna successiva revoca; poichè <sup>l'originale</sup> ~~risulta~~ che alla data odierna l'Archilei risulta difeso dall'Avv. Di Giovanni e dall'Avv. Lombardi (quest'ultima domiciliata, come si è detto, presso l'avv. Pegoraro), e la Cordani dall'avv. Pegoraro e dall'avv. Di Giovanni (quest'ultimo, come pure si è rilevato, domiciliato presso il medesimo avv. Pegoraro), mentre, alla data della comunicazione dell'avviso del deposito degli atti ai sensi dell'art. 372 C.P.P. (4.9.1979), difensori dell'Archilei risultavano l'avv. Boari e l'avv. Lombardi, ai quali entrambi l'avviso fu ritualmente notificato (f.625), e difensori della Cordani risultavano l'avv. Pegoraro e l'avv. Di Giovanni, anche ai quali l'avviso fu notificato (vedasi pure ff. 625 e segg.); osservato che, alla data dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (25.10.1979), difensori del-


l'Archilei risultavano (come tuttora risultano) gli  
Avv. Lombardi e Di Giovanni, e della Cordani gli  
Avv. Pegoraro e Di Giovanni, e constatata la rituali-  
tà della relativa notificazione,

respinge

le eccezioni summenzionate e ordina procedersi oltre."

L'Archilei, dichiaratosi innocente, ha detto: a)  
di riconoscere come proprie le dichiarazioni fatte ai  
ff. 44 e segg., nonché 239 e segg., specificando che  
la versione esatta circa la sparizione della borsa  
era quella da lui riferita ai ff. 239 e segg.; b) di  
avere appreso solo in carcere, dalla moglie, che la  
borsa era stata da costei venduta a due stranieri;  
c) di non avere mai avuto occasione di riparare il  
manico del secchio con nastro adesivo, dato che il  
secchio era usato solo per gettarvi materiale di scar-  
to e data la disponibilità di "molti secchi"; d) di  
non essere mai stato nel 1979 a Terni se non una vol-  
ta: le diverse dichiarazioni del Ciccolini erano  
"evidentemente" dovute a uno "sbaglio" di costui, che  
si era confuso col 1978; e) che la borsa di Cordani  
Antonio, a lui mostrata, gli sembrava effettivamente  
quella di proprietà del cognato, anche se non era  
"perfettamente certo dell'identità"; f) di non avere  
mai usato tale borsa e di non saper dire se la usas-  
se la moglie.

La Cordani, dettasi a sua volta innocente, ha  
precisato: a) di confermare e riconoscere per sue le



36)

dichiarazioni di cui al f. 62 e segg.; b) che non era vero che avesse trascorso la notte di Natale 1978 nel casale di S. Anastasia: in proposito si era sbagliata nel corso dell'interrogatorio; la verità era che le feste le aveva passate a casa a Spoleto coi suoceri, mentre una cena con "paliata" era stata fatta nel casale solo nel febbraio 1979; c) di avere 38 come numero di calzatura e di non avere mai usato le calze nere trasparenti in sequestro e a lei mostrate: calze, il cui tipo era possibile fosse state portate dalla madre, indossante il 38-40, in occasione della morte del padre dell'imputata, avvenuta tre anni circa dall'odierna data; c) di confermare e riconoscere per proprie le dichiarazioni rese il 28.5.1979; d) di non avere avuto alcuna esitazione a dire ai due stranieri di telefonarle a casa all'ora di cena, col rischio che rispondesse il marito, "in quanto essi certamente, se avesse risposto (costui), non avrebbero detto nulla, ma avrebbero chiesto di (lei)", tanto più che il marito "non si interessava delle persone con cui (ella aveva) rapporti"; e) di avere detto agli stranieri il suo nome, anzi di averlo scritto su un foglietto col suo numero di telefono; essi, invece, non avevano detto il loro nome nè la loro nazionalità; f) che la telefonata era stata fatta dallo straniero con accento "un po' forzato" e che costui aveva detto "testualmente" che "altrimenti sarebbe stato peggio" per lei e la sua famiglia: frase che era

poi stata ripetuta in modo identico dalla straniera;

f) di essere certa "che l'uomo era quello che aveva comprato la borsa", mentre non era certa "della donna"; g) di non essersi assolutamente resa conto del motivo per cui i due stranieri non volevano che (ella) parlasse della borsa"; h) di confermare le proprie dichiarazioni ai ff. 352 e segg., rese il 14.7.1979;

i) di aver chiesto la somma di 13.000 lire agli stranieri "in lingua inglese", pronunciando la parola "thirteen", aggiungendo (alla contestazione del P.M. che la parola significa soltanto "13" ) di non avere aggiunto la traduzione delle migliaia "perchè non lo sapevo dire e perchè speravo che capissero ugualmente"; i) di riconoscere, in quella mostratale, la borsa da lei "venduta ai tedeschi", dopo averla prelevata in casa e vuotata del suo contenuto.

Tutti i testi escussi hanno confermato le dichiarazioni rese. Alcuni di essi hanno peraltro fornito le seguenti precisazioni:

- 1) Francesco Brunotti e Domenico De Angelis hanno specificato che la busta di plastica col "fido" rosso e le calze nere erano accanto alla borsa rinvenuta al Tuillo;
- 2) Paola Schifano ha detto di non avere mai usato calze così nere come quelle rinvenute al Tuillo e ha aggiunto che nè la figlia Giovanna nè il marito avrebbero potuto, a suo giudizio, uscire di casa nottetempo, senza che ella se ne accorgesse, specificando che,



38)

all'eposa dei fatti, la loro figlia aveva otto mesi e dormiva nella loro camera, prendendo l'ultima poppata (artificiale) alle 23,30 da parte dell'uno o dell'altro dei due genitori; ha escluso comunque che la figlia potesse essere uscita da sola di notte o a tarda sera a sua insaputa, ammettendo peraltro di essersi saltuariamente assentata per due o tre giorni di seguito, "anche in aprile"; ha escluso infine di avere mai rimproverato l'uno o l'altro dei coniugi Archilei per le loro eventuali assenze notturne;

3) Antonio Cordani ha ulteriormente riconosciuto per sua la borsa in sequestro e ha detto che la somma di lire 20.000, a risarcimento della borsa stessa, gli era stata offerta dalla sorella spontaneamente, senza sua richiesta;

4) Emanuela Caporicci si è detta "non più certa di avere ricevuto dalla Cordani la "confidenza" concernente la vendita della borsa a stranieri (cfr. f.503);

5) Antonio Paolo Quondam ha ribadito, anche dopo un confronto con l'Archilei, che costui aveva fatto uso di guanti di gomma, concedendo soltanto a quest'ultimo, su sua specifica richiesta, di aver visto usare i guanti anche a un cognato dello Scipioni, loro collaboratore nell'attività di verniciatura; ha anche sostenuto che il nastro adesivo a superficie crespata usato come bordatura sul cartellone rinvenuto nel locale del Sabatucci (nastro che egli aveva in istruttoria definito "dello stesso tipo" di quello usato da

lui e dall'Archilei per le "ripigliature": f.219 retro) era più largo di quello usato per le "ripigliature";

6) Lorenzo Scipioni, che aveva detto d'aver visto usare i guanti dall'Archilei, ha oggi sostenuto di non ricordare "se li usasse o meno";

7) Giancarlo Sirci ha fatto alcune precisazioni su eventuali collegamenti, da lui ipotizzati, tra il "collettivo" di piazza Collicola a Spoleto e quello di via del Volsci a Roma, specificando che si trattava (come anche per "eventuali viaggi di Archilei Paolo in via del Volsci") di sue supposizioni, basate sul fatto d'aver visto alcuni "esponenti di piazza Collicola" affiggere a Spoleto "manifestini dell'Autonomia romana";

8) Romano Ciccolini, pur confermando le dichiarazioni rese, ha precisato che circa i viaggi dell'Archilei e della moglie si era riferito "solo a quanto sentito dire nell'ambiente dell'Autonomia di Spoleto" e che a Terni egli non aveva mai visto i due coniugi; in evidente contraddizione con quanto asserito in sede d'interrogatorio il 30.5.1979 (quando aveva dichiarato che gli Archilei si erano recati a Terni due o tre volte e due o tre mesi prima dell'interrogatorio stesso e di averlo appreso dagli stessi interessati), in Ciccolini si è limitato a rispondere: "il P.M. non mi chiede in quale anno era avvenuto" (sic);

9) Claudio Barchilli ha riconosciuto nei guanti rin-

40)

venuti al Tuillo "esattamente quelli che vengono venduti" nel suo negozio;

10) il perito balistico Francesco Malatino ha detto che l'esplosivo collocato presso la porta carraia della Questura avrebbe potuto provocare il crollo di un muro spesso 50 cm. per un'estensione di un metro: se si fosse trattato di un pilastro, questo sarebbe crollato se inferiore ai 30 cm di spessore, e sarebbe stato lesionato in caso di spessore superiore;

11) il perito Giusto Giusti, specificato come per capelli non sia possibile determinare con matematica sicurezza la loro appartenenza all'una o all'altra persona (dato che capelli appartenenti allo stesso cuoio capelluto possono avere aspetti diversi), ha sottolineato di avere riscontrato nel caso in esame "somiglianze" e identità d'appartenenza "ai gruppi sanguigni dei due imputati";

12) il perito Marcello Chiarotti ha posto in evidenza le possibilità di una modificazione delle dimensioni (specie nella lunghezza) del nastro adesivo a causa del contatto "con materiali impregnati e inumiditi", nonché per effetto della "tensione" dovuta a manipolazioni "antecedenti o contemporanee all'applicazione del nastro".

Sentito in chiusura di dibattimento, l'Archilei ha riferito di aver prestato servizio militare nel corpo delle trasmissioni, senza avere mai avuto occasione di maneggiare esplosivi, e ha confermato le precedenti

La domanda si è limitata a confermare

le sue dichiarazioni "relative alla borsa e a tutto il resto".

P.M. e difesa hanno concluso come in atti.

#### Diritto

Il complesso delle molteplici risultanze probatorie non lascia dubbi, ad avviso del Collegio, sulla responsabilità di entrambi gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti.

E' invero da tener presente come, in siffatto genere di delitti, l'esperienza giudiziaria insegna che, in mancanza della sorpresa in flagranza dei rei o della loro confessione, l'individuazione degli autori non altrimenti possa essere raggiunta, se non attraverso la paziente acquisizione, la valutazione e la successiva opportuna correlazione di ogni possibile elemento generico e specifico, non esclusi indizi e presunzioni, che, complessivamente considerati, consentano di raggiungere, attraverso il loro logico collegamento, quella certezza che è indispensabile fondamento del giudizio di condanna. E' quanto, nella specie, si è fatto, acquisendo al processo - attraverso una serrata e assai approfondita istruttoria, poi completata dall'indagine dibattimentale - un'importante serie di elementi di varia consistenza, natura e provenienza, tutti importanti ai fini della determinazione della personalità degli imputati, delle motivazioni psicologiche che li hanno spinti ad agire, della loro condotta criminosa e del loro com-

21.

42)

portamento antecedente e susseguente alla commissione dei reati.

Tale ampiezza e varietà di elementi ha reso necessario esporre nei dettagli, nella parte narrativa, l'intero complesso svolgimento processuale, con una minuzia, che da un lato era indispensabile per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle responsabilità, dall'altro mirava a consentire - come consente - una più concisa ed efficace trattazione della presente parte motiva.

I

La provenienza della borsa del Tuillo e le comuni origini dei due "pacchi" esplosivi.

Va preliminarmente posto in evidenza come gli elementi fondamentali su cui si basa il convincimento primo della colpevolezza dei due imputati siano rappresentati dalla sicura attribuzione della proprietà della borsa in cui fu trovato l'esplosivo in contrada Tuillo al fratello della Cordani, Antonio (al quale la sorella, come s'è visto, l'aveva sottratta) e dall'altrettanto certa identità tra coloro che occultarono tale esplosivo e quelli che lo collocarono presso la porta carraia della Questura di Terni.

Circa il primo punto nessun dubbio è possibile.


La borsa sportiva più volte descritta in narrativa è stata riconosciuta come propria, senza incertezze di sorta, da Antonio Cordani sia in sede di indagini preliminari (vedasi il rapporto 20.5.1979 della

M,

stura), sia nel corso dell'istruttoria (interrogatorio del 21.5.1979 e del 23.5.1979), sia in dibattimento.

Circa il secondo punto non esistono, del pari, elementi d'incertezza. L'esplosivo contenuto nella borsa del Cordani, rinvenuta sotto il cespuglio al Tuillo, presenta infatti le "stesse caratteristiche" di aspetto e di confezionamento, la medesima complessa composizione (nitrato ammonico, nitroglicerina, nitrocellulosa, dinitrotoluene), mentre "le due micce sono identiche" ed entrambe le cariche appaiono preparate, "impiegando l'esplosivo ricavato da cariche commerciali", cariche "sconfezionate" — secondo quanto esposto, in via d'ipotesi alternativa, dal perito dr. Malatino, ipotesi che il Tribunale ritiene di assumere come <sup>il</sup>duplice, evidente motivo dell'operazione di "sconfezionamento" — sia per far sparire i contrassegni distintivi che, per legge, sono impressi sugli involucri in commercio, sia per "riassemblarle", facendo loro assumere "l'aspetto di prodotti insaccati", e così "meglio celarle e facilitarne il trasporto" (vedasi la relazione peritale del dr. Malatino, datata 11.6.1979). Si aggiunga che in entrambi i casi i candelotti di esplosivo plastico erano stati avvolti in nastro adesivo del medesimo aspetto ("dello stesso colore, opaco e con superficie rugosa": pag. 9 della perizia Carelli-Chiarotti).


Ma non basta. La certezza dell'identità di prove-



44)

nienza delle cariche esplosive rinvenute al Tuillo e presso la Questura, certezza che già può ritenersi acquisita per le ragioni tecnico-merceologiche fin qui esposte, riceve ulteriore convalida dalla semplice considerazione che entrambe le confezioni furono rinvenute lo stesso giorno 30 aprile 1979, a poche ore di distanza una dall'altra, nella stessa piccola città (il Tuillo è un sobborgo di Terni), dove non è neppure ipotizzabile, senza ledere la logica e il buon senso, che due diversi gruppi terroristici o, più ancora, singoli individui, non collegati fra loro, abbiano nelle stesse ore collocato lo stesso tipo di esplosivo, dotato dell'identica miccia e confezionato con le medesime modalità, in due diversi punti di uno stesso centro, dove tra l'altro fino a quel momento mai si erano verificati episodi di tal genere e gravità.

Nè appare trascurabile il particolare, già posto in evidenza dal G.I. nella sua sentenza di rinvio a giudizio, che il punto di rinvenimento della borsa (la siepe del Tuillo) è a pochi metri dalla strada che unisce il luogo del fallito attentato (il centro di Terni) con la residenza dei Cordani (Spoleto) e che chi trasportava l'esplosivo (destinato, evidentemente, ad analogo impresa) con ogni evidenza se ne sbarazzò, mentre si allontanava dalla zona della Questura (la borsa e il suo contenuto vennero infatti rinvenuti al Tuillo poche ore dopo il loro occultamento.



tanto che erano pressochè asciutti, nonostante la notevole umidità della campagna circostante), allo scopo assai probabile di sfuggire al controllo di eventuali posti di blocco e di tornare eventualmente a riprendere la borsa in circostanza più favorevole.

## II

### La responsabilità della Cordani.

Se dunque deve considerarsi acquisito che le persone che trasportarono e collocarono l'ordigno innescato presso la porta carraia della Questura (accendone anche la miccia, spentasi per cause indipendenti dalla loro volontà) furono le medesime, che trasportarono e occultarono al Tuillo, sulla strada tra Terni e Spoleto, l'esplosivo rinvenuto nella borsa di Antonio Cordani, deve accertarsi come e ad opera di chi tale borsa, dall'abitazione spoletina dei Cordani, sia finita sotto il cespuglio della borgata terrana.

Ritiene a questo proposito il Tribunale che l'ampia indagine svolta in istruttoria e approfondita in dibattimento non lasci dubbi di sorta sulla responsabilità dell'imputata Giovanna Cordani. Gli elementi a carico di costei sono numerosi e inconfutabili.

1. — La sottrazione della borsa. E' stato innanzi tutto accertato che la borsa in questione, di proprietà di Antonio Cordani (il quale la conservava nell'appartamento in cui conviveva con la sorella Giovanna e col di lei marito Paolo Archilei), fu prelevata

78.



46)

nascostamente e portata fuori di casa dalla medesima  
Giovanna Cordani in epoca di poco anteriore al rinve-  
nimento degli esplosivi.

Come si è posto in evidenza nella parte narrativa,  
tale circostanza è stata riferita fin dall'inizio del-  
le indagini da Antonio Cordani, il quale, dopo alcune  
esitazioni (dovute, come da lui stesso ammesso, al  
"comprensibile motivo" di non aggravare la posizione  
della sorella, appena arrestata), chiari (mantenendo  
poi sempre, con coerenza, tale versione) che la bor-  
sa era sparita dal ripostiglio in cui egli la conser-  
vava e che la sorella Giovanna gli aveva confidato  
d'averla "prestata" a un'amica, alla quale a dire di  
lei, la borsa stessa era stata rubata. Anche la madre  
della Cordani, Paola Schifano, aveva confermato di  
avere appreso dalla figlia del "prestito" da lei fat-  
to della borsa.

Giovanna Cordani, da parte sua, ha finito per con-  
fermare d'aver sottratto clandestinamente la borsa,  
anche se solo dopo essere stata informata dal P.M.  
delle dichiarazioni rese dal fratello e dopo avere  
significativamente tentato prima di fornire una de-  
scrizione della borsa diversa da quella reale, poi  
di negare che la borsa - mostratale in fotografia -  
fosse quella di proprietà del congiunto e infine di  
escludere che il fratello le avesse mai neppure  
chiesto dove la borsa fosse finita.

L'affermazione d'aver personalmente sottratto la

471

borsa è stata poi sempre ripetuta dalla Cordani, sia pure <sup>con</sup> sfoggio di motivazioni diverse: dapprima per prestarla a persona che non sapeva indicare, poi per darla a persona nota ma di cui non voleva rivelare nè il sesso nè la residenza (interrogatorio del 22 maggio), quindi per venderla ai due stranieri sconosciuti (interrogatorio del 28 maggio<sup>e</sup> successivo).


2. - La mancata rivelazione dell'uso della borsa. Così stabilito dunque che era stata la Cordani a sottrarre la borsa, occorre che la medesima fornisca chiare spiegazioni dell'uso che ne aveva fatto. Le dichiarazioni della giovane donna a questo punto appaiono così manifestamente illogiche e fantasiose, da essere prive di qualsiasi credibilità, e si risolvono in un'implicita, ma assai chiara manifestazione della volontà della Cordani di non rivelare alcun particolare dell'utilizzazione da lei fatta della borsa in questione.

Non mette qui conto di confutare ulteriormente la versione, fornita dall'imputata, della vendita della borsa, per 13.000 lire, ai due giovani stranieri sconosciuti, da lei casualmente incontrati per le strade di Spoleto, e delle successive minacce telefoniche di costoro, minacce che l'avevano indotta a tenere la cosa nascosta a tutti. Il Tribunale non può in proposito non far proprie, integrandole, le pertinenti considerazioni svolte in proposito dal P.M. e dal G.I.,


18.

48)

i quali hanno esattamente osservato; a) che non si comprende perchè i fantomatici stranieri avrebbero preferito rivolgersi alla Cordani per acquistare una borsa usata, quando agevolmente avrebbero potuto acquistarene una nuova allo stesso prezzo, tanto più che a quell'ora (le 18,30-19, secondo la donna) tutti i negozi erano aperti (il teste Marcello Re ha riferito che nel periodo pasquale - e l'incontro si sarebbe svolto, a dire della Cordani, "pochi giorni prima di Pasqua", caduta quell'anno il 15 aprile - tutti i negozi di articoli sportivi, pelletterie comprese, erano aperti fino alle 20 di ogni giorno feriale: f.505 retro); b) che, se non si trattava di terroristi, ma di turisti qualunque, carichi dei vari pacchetti che la donna ha detto d'aver visto, non si capisce perchè essi avrebbero dovuto sobbarcarsi il fastidio di portare seco tali ingombranti oggetti fino a tarda sera, quando l'acquisto della borsa sarebbe servito appunto per riporveli; c) che, se viceversa proprio di terroristi si trattava (come le successive supposte telefonate di minaccia avrebbero, a dire della Cordani, fatto credere), non si vede ancor più perchè essi avrebbero dovuto rivolgersi, per procurarsi una borsa in cui trasportare esplosivi, a una persona sconosciuta, esponendosi all'eventualità di un riconoscimento da parte di costei (con cui avrebbero per di più avuto un duplice incontro), quando in qualsiasi grande magazzino o negozio avrebbero



potuto acquistare la borsa, confondendosi tra la  
folla anonima che in quei giorni gremiva la cittadi-  
na turistica; d) che è assurdo che la Cordani abbia  
dato ai due stranieri il numero di telefono della  
propria abitazione, dalla quale intendeva far spari-  
re, all'insaputa dei propri familiari, la borsa, col  
rischio di essere scoperta: e ciò, quando gli stessi  
stranieri avrebbero ben più semplicemente <sup>potuto</sup> fissarle  
fin dal primo incontro l'eventuale appuntamento serale  
(ma è un'assurdità che si spiega, come esattamente os-  
servato dal P.M., con la preoccupazione dell'imputa-  
ta di giustificare l'ulteriore sua affermazione di  
essere stata successivamente minacciata per telefono  
dai due sconosciuti: telefonate che non si sarebbero  
neppure in ipotesi giustificate, se costoro non aves-  
sero da lei - pure, a loro, sconosciuta - preventivamen-  
te appreso il numero stesso); e) che appare comunque  
incredibile che le supposte minacce dei due stranie-  
ri potessero avere a tal punto spaventato la Cordani,  
che in lei non prevalessse l'esigenza di confidarsi -  
col rischio di attirarsi, come poi è avvenuto, una  
pesante condanna per attività terroristica - nè con  
la madre, nè col fratello e neppure col marito, no-  
nostante i profondi legami affettivi e ideologici  
con costui, che inoltre non avrebbe potuto non essere  
coinvolto (anche in ragione di quei legami) nelle me-  
desime disavventure giudiziarie: un silenzio assurdo,  
dunque, che inutilmente la Cordani ha tentato di spie



50)

gare col desiderio che il marito non si cacciasse nei guai, nell'eventuale tentativo di rintracciare gli stranieri, rintraccio che comunque - ha dovuto lei stessa ammettere, contraddicendosi - "sapevo che non era possibile"; f) che assai significativa appare la testimonianza di Emanuela Caporicci, secondo la quale la stessa Cordani le aveva parlato di un incontro con stranieri con vendita di una borsa, ben un anno prima, in epoca, cioè in cui la borsa non era ancora sparita dalla casa del proprietario; donde una duplice, alternativa conseguenza: o la Caporicci, compiacente ma imprecisa, ha voluto suffragare il racconto dell'amica, retrodatando troppo l'epoca dei fatti per eccesso di zelo, ovvero il riferimento a rapporti con stranieri era per la Cordani un facile e collaudato espediente per imbastire, anche in altre occasioni, versioni di comodo; g) che è del tutto priva di logica l'ipotesi di una diabolica macchinazione da parte degli stranieri a danno della Cardani, per farla apparire, mediante la predisposizione di false prove, come l'autrice di un attentato da costei non commesso: a parte infatti l'assenza di qualsiasi attendibile motivazione di siffatto tortuoso comportamento (né la Cordani né il marito sono personaggi politici di tale rilievo, da giustificare un simile interessamento, per di più da parte di stranieri), va notato come sarebbe mancata, nella specie, la concreta idoneità dei mezzi predisposti dagli ignoti calunniatori, per il raggiungi-


14 -

mento del loro intento criminoso: la borsa con l'esplosivo era infatti ben nascosta sotto il cespuglio e solo il caso volle che un contadino in cerca d'erba per la sua capra lo notasse e facesse così inopinatamente scattare il meccanismo che ha portato a scoprire la provenienza della borsa stessa;

Nessun dubbio, pertanto, che la tesi della vendita agli stranieri sia completamente inventata. E, in buona sostanza, tale maldestra autodifesa della Cordani viene a risolversi nella più pesante delle autoaccuse, palese essendo che la pervicace volontà dell'imputata di non rivelare - nonostante i gravissimi rischi giudiziari - l'uso fatto della borsa da lei sottratta manifesta con ogni evidenza la consapevolezza dell'uso illecito che ne era stato fatto da parte di lei stessa e/o di persona a lei intimamente legata.

Ma la convinzione della colpevolezza della Cordani, pur fondandosi, in via primaria, sugli elementi esposti in questo paragrafo, si rafforza ulteriormente dall'esame delle molteplici altre risultanze a suo carico, come infra esposte.

3. - Le formazioni pilifere, il frammento di spugna, la busta di plastica e i guanti rinvenuti all'interno o accanto alla borsa. Assume



52)

particolare rilievo, ai fini della configurazione della responsabilità della Cordani nel collocamento dell'esplosivo, il rinvenimento, all'interno della borsa, di formazioni pilifere, due delle quali, come rilevato dalla Polizia scientifica e successivamente dalla perizia Giusti, presentano caratteri di somiglianza con i capelli dell'imputata e, come specificato dallo stesso prof. Giusti in dibattimento, identità di appartenenza allo stesso gruppo sanguigno.


Orbene, non è chi non veda come, essendo impossibile allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, determinare con sicurezza matematica l'appartenenza dei capelli all'una o all'altra persona (dato che, come s'è ricordato anche in narrativa, capelli appartenenti allo stesso cuoio capelluto possono avere aspetti diversi), le notevoli somiglianze riscontrate rappresentano un fattore non trascurabile d'identificazione, proprio perchè "le variazioni morfologiche, anche nel caso di formazioni pilifere appartenenti al medesimo soggetto, sono molto rilevanti" (pag. 10 della perizia Giusti): l'appartenenza dei capelli al gruppo sanguigno A (quello della Cordani) conferisce ulteriore dignità probatoria a tale elemento.

Ma non basta. Nella borsa rinvenuta al Tuillo si constatò che un capo della miccia era avvolto in un frammento di materiale plastico espanso ("spugna") avente le medesime caratteristiche morfologiche (sia all'esame visivo sia all'esame microscopico: pag. 14 della perizia Carelli-Chiarotti) della spugna reperita nel casale di S. Anastasia di Spoleto di cui, come riferito in narrativa, i coniugi Archilei erano locatari e dove essi avevano abitato e si erano entrambi frequentemente recati,

quest'ultima, rivenuta applicata a un mobiletto e in  
dicata dall'Archilei e dal Ciccolini medesimo come  
appartenente allo stesso marito della Cordani.

Assai significativo è inoltre che la medesima  
Cordani abbia negato di avere mai visto buste di  
plastica recanti la scritta pubblicitaria "SIGMA"  
acquistando risparmi"; buste distribuite normalmen  
te ai clienti in vari negozi di generi alimentari  
di Spoleto (e non di Terni) e identiche a quelle  
rinvenute insieme alla nota borsa, in contrada Tuil  
lo: ciò, nonostante che risulti accertato che la  
donna era abituale cliente del negozio di generi  
alimentari, sito a Spoleto in Piazza Collicola 5  
(nelle immediate adiacenze della sede di Comitato  
d'agistazione comunista, di cui la Cordani era at  
tiva frequentatrice), del quale era gestore, con la  
madre Margherita Fantino, tale Claudio Bacchilli,  
negozio dove la merce è abitualmente consegnata  
nelle buste "SIGMA", e nonostante altresì che iden  
tici involucri siano stati rinvenuti nel citato  
casolare di S. Anastasio, pure da lei, come si è  
detto, frequentemente praticato anche dopo il tra  
sferimento a Spoleto.

Nè può sottacersi come la Cordani, invitata a  
segnalare i negozi presso i quali acquistava gene  
ri alimentari e prodotti di uso domestico, abbia  
altrettanto significativamente omissso di indica  
re proprio il negozio di piazza Collicola, il qua  
le, inoltre, è l'unico in Spoleto - come pure è sta





54)

to inconfutabilmente accertato - dove sono in vendita guanti di gomma dello stesso tipo e marca ("Pigaflor Vernitex") rinvenuti assieme all'esplosivo del Tuillo.

A proposito di tali guanti, è da notare che, messa alle strette nel corso dell'interrogatorio del 22 maggio, la Cordani aveva dovuto ammettere di aver acquistato due paia di guanti di gomma, dei quali un paio la mattina del 30 aprile e un paio pochi giorni prima:

guanti che si trovavano tutti, a suo dire, presso la sede del Comitato di agitazione comunista, dove viceversa non vennero mai rinvenuti. Giustamente il P.M. ha sottolineato il rilievo accusatorio dell'ammissione, da parte dell'imputata, dell'acquisto - poco prima del rinvenimento degli esplosivi a Terni - di guanti di gomma dello stesso tipo e colore di quelli reperiti nella borsa del Tuillo (f.64 retro) e della parallela circostanza che tali guanti non erano stati mai rinvenuti nel luogo dove ella aveva dichiarato di averli lasciati: né potevano esserlo se, come tutto lascia supporre, quei guanti erano finiti nella borsa con l'esplosivo.

4. - La negata frequentazione del locale di via del Trivio.

Notevole importanza, ad avviso del Collegio, ha il fatto che la Cordani, interrogata circa l'attività da lei svolta presso il laboratorio per la stampa serigrafica sito in via del Trivio n.11, abbia insistentemente negato che lei o il marito avessero ivi svolto "alcuna particolare attività" (f.278 retro), limitandosi a sostenere di essersi colà recata col marito stesso, "un paio di

volte", trovandovi "altre persone", che non sapeva dire "se appartenessero o meno al Comitato di piazza Collicola", e allo scopo di "vedere cosa stavano facendo", in quanto sapeva che "qualcuno vi disegnava" (ibidem). Orbene, tutto ciò è in aperto contrasto non solo con quanto dichiarato dai Sabatucci, affittuario del locale e componente del "Comitato" (già condannato per stampa clandestina), il quale ha ammesso di aver attrezzato lo scantinato per la stampa in serigrafia e di averlo "messo a disposizione" degli amici del Comitato, che con lui vi lavoravano "in gruppo", tutti collaborando "in qualche modo alla preparazione degli stampati" (f. 257), ma altresì (e più) con le dichiarazioni dello stesso Paolo Archilei, il quale ha ammesso: 1) che il laboratorio di serigrafia di via del Trivio era "gestito dal Comitato di agitazione comunista di piazza Collicola", che vi stampava - ha detto - "manifesti e locandine attinenti alla nostra attività politica"; 2) di avere attivamente frequentato il locale, per realizzare stampe in serigrafia, del cui procedimento (da lui accuratamente descritto) si è rivelato (e si è detto) appassionato conoscitore; 3) di avere imbiancato il locale con l'aiuto della moglie Giovanna Cordani, prima dell'installazione dell'impianto serigrafico; 4) di essersi successivamente recato nel locale per le operazioni

18.

56)

di stampaggio "quasi sempre con mia moglie", la quale lo aiutava "nel procedimento di preparazione della matrice e dello stampaggio" (f.243 e 243 retro).

Ciò posto, il contegno pervicacemente denegatorio della Cordani circa la sua attività nel laboratorio serigrafico - contegno che apparirebbe del tutto sproporzionato (nelle condizioni processuali dell'imputata) se volto semplicemente ad evitare le modeste sanzioni previste dalla legge sulla stampa - acquista ben altra rilevanza, sotto il profilo accusatorio, se si considera che nel locale in questione veniva usato ed è stato rinvenuto nastro adesivo avente (come meglio si vedrà infra, a proposito della responsabilità dell'Archilei) le medesime caratteristiche di quello che avvolgeva entrambi i candelotti esplosivi rinvenuti a Terni.

Solo la consapevolezza di tale compromettente collegamento (rivelatore della provenienza del nastro usato per avvolgere l'esplosivo) giustifica e spiega appieno l'altrimenti assurdo atteggiamento denegatorio della tutt'altro che sprovveduta imputata Cordani (clamorosamente contraddetta, come si è visto, dal meno accorto Archilei, che, solo a metà interrogatorio, dopo aver fatto le compromettenti ammissioni sopra riportate, si accorse di dove andava a parare il P.M. e prese a negare d'aver mai visto nel locale la grande cartella bordata col famoso nastro, resistendo anche alla contestazione, fattagli dall'inquirente, delle dichiarazioni rese dallo stesso Sabatucci circa la presenza dell'oggetto

577

fin dal marzo 1979), così come soltanto la consapevolezza dell'illecito uso fatto della busta "SIGMA" e dei guanti di gomma (rinvenuti insieme alla borsa con l'esplosivo, al Tuillo) può spiegare, come sopra s'è detto, la negazione della Cordani d'aver mai visto buste del genere (benchè rinvenute in gran numero nel casolare di S. Anastasia e benchè usate per la consegna di merci ai clienti del negozio di piazza Collicola, dove l'imputata frequentemente si portava per acquisti) e l'omessa menzione del detto negozio, unico in Spoleto dove si vendessero guanti di gomma del tipo e della marca di quelli rinvenuti al Tuillo.

Un'abilità e una capacità difensive, queste della Cordani, che trovano d'altra parte riscontro, come già si è accennato, nell'ostinata caparbia con cui la donna ha escogitato e sostenuto, arricchendola dei particolari più dettagliati per renderla credibile, l'audace versione della vendita della borsa agli stranieri.

5. - L'attivismo estremistico e la spregiudicatezza di comportamento dell'imputata. Non può infine omettersi, al fine di illuminare compiutamente i reali motivi della condotta criminosa della Cordani, qualche considerazione sul suo fervido attivismo politico, che ne aveva fatto una delle più assidue propugnatrici e protagoniste del Comitato d'agitazione di via Collicola, nonchè sul comportamento da lei abitualmente tenuto fino al momento dell'arresto, comportamento rivelatore d'una spregiudicatezza, che mal si concilia con quell'immagine di gio-

58)


vane madre, sollecita solo del bene della figlioletta di pochi mesi, che la difesa ha tentato di accreditare, allo scopo di mettere in luce una presunta impossibilità di accudire a una bambina di sette - otto mesi e di svolgere nel contempo un'intensa attività ideologica e terroristica.

A) Da un lato infatti il Comitato, di cui la donna era parte attivissima, mai ha fatto mistero, nei propri scritti propagandistico-programmatici, della propria vocazione eversiva e del proposito di far ricorso all'uso di armi ed esplosivi come metodo di lotta politica: vedansi le gravi affermazioni contenute nel documento edito dal Comitato stesso e rinvenuto nel casolare di S. Anastasio, in cui, in data sicuramente precedente a quella del fallito attentato, si fa cenno alle "Brigate Rosse" come componente del "movimento" cui appartiene lo stesso Comitato e si sostiene la necessità di portare "un contributo alla costruzione del partito comunista rivoluzionario" mediante forme di "resistenza e di attacco al terrorismo statale", evidenziando la necessità di chiudere quei "covi" che si chiamano tribunali, parlamento, sedi delle "forze repressive" (programma nella cui logica, come esattamente notato dallo stesso P.M., ben si inquadra un attentato agli Uffici della Questura e della Prefettura); vedansi altresì le deliranti minacce contenute, pochi giorni dopo l'arresto degli Archilei, in alcuni volantini diffusi a difesa dei due coniugi, de

finiti "militanti dell'Autonomia operaia organizzata di Spoleto", in cui i compagni degli odierni imputati si dicono "coscienti dell'attacco repressivo" nei loro confronti, ma si dichiarano "altrettanto coscienti della nostra potenzialità e del reale ~~valore~~ di fuoco che riusciremo a sviluppare nel territorio, con il quale si dovranno misurare tutti i collaborazionisti e i servetti dello stato": dove, pure, è chiarissima la minaccia del ricorso ad armi e ad esplosivi.

B) Dall'altro lato, è emerso con chiarezza come la Cordani, anche poco dopo la nascita della bambina, conduceva vita piuttosto disordinata, lasciando in casa la figlioletta nella camera che occupava nella casa del fratello a Spoleto ("con la porta aperta, in modo che, se si fosse svegliata - ha detto il fratello Antonio - avrebbe provveduto mia madre"), uscendosene "quasi tutte le sere", con il marito, "dopo cena", e non rinunciando a tali uscite neppure quando la di lei madre si allontanava dalla città (nel qual caso affidava la bambina al fratello o alla suocera): tali uscite, come testimoniato dallo stesso Antonio Cordani e come è risultato dalle informazioni della Questura, erano dedicate all'attività "politica" (come l'affissione notturna di manifesti o la preparazione di materiale propagandistico presso il Comitato) e si concludevano a volte con il fermo da parte delle forze dell'ordine.


Circa le abitudini notturne e l'atteggiamento psi



60)

cológico della giovane madre è illuminante la relazione di servizio di un sottufficiale di P.S., che riferisce d'aver sorpresa la Cordani alle 0,40 di un giorno di poco antecedente a quello dell'attentato, mentre in compagnia di altri tre giovani (e in assenza del marito) affiggeva manifesti, e quindi, ancora più tardi, alle 2 circa, di averla notata nello stesso gruppo presso i pubblici giardini e d'averla udita rispondere ad una richiesta di documenti con la frase "mi avete rotto..."; ~~W~~ apostrofe, che non completava solo perchè "interrotta dai suoi amici".

Ma anche successivamente all'arresto la Cordani non ha mancato di manifestare le sue inclinazioni estremistico-rivoluzionarie, non tanto inviando al marito, come riferito in narrativa, lettere affettuose che stridentemente contrastano con disegni di "fiori ampi come deflagrazioni" (come si esprime il G.I.) contenenti il simbolo della falce e del martello e battezzati "fiori dell'insurrezione", quanto piuttosto spedendo messaggi implicanti una chiara solidarietà politica ("saluti a pugno chiuso") a una persona detenuta in altro carcere per associazione sovversiva e sospettata di appartenere all'organizzazione terroristica denominata "Prima Linea": persona che peraltro la Cordani, con la consueta abilità difensiva, trova il modo di dire di non conoscere neppure, trattandosi semplicemente d'un'amica, d'una



sua compagna di cella.

\* \* \*

Da quanto sin qui esposto, non appare dubbia la responsabilità della Cordani in ordine ai reati in rubrica a lei ascritti.

Per quanto concerne l'imputazione sub a), non può infatti negarsi che la donna, in concorso col marito (come meglio infra si chiarirà) e con ignoti (la cui partecipazione può fondatamente presumersi, data la rischiosità e complessità dell'operazione, che comportò problemi di trasporto di esplosivi, di guida d'un autoveicolo e di elusione di eventuali controlli sulla strada Terni-Spoleto, oltre che di occultamento di parte dell'esplosivo, di innesco e di accensione della miccia relativamente all'ordigno collocato presso la Questura, e così via), abbia detenuto esplosivo plastico, miccia e detonatore, all'evidente scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività (vedansi le conclusioni, confermate in dibattimento, dal perito dr. Malatino sui possibili effetti dell'esplosione).

Circa l'imputazione sub c), che può collegarsi mediante il vincolo della continuazione con quella sub a), stante l'evidente unicità del disegno criminoso perseguito, non può del pari dubitarsi, per tutte le ragioni sopra illustrate, che la Cordani, pure in concorso col marito e con ignoti, abbia commesso, accendendo la miccia dell'ordigno collo-



62)

cato presso la porta carraia della Questura, atti idonei a far deflagrare una notevole carica di esplosivo plastico, allo scopo di attentare alla sicurezza pubblica.

Così unificate le due dette imputazioni, reputa il Tribunale che, previa dichiarazione di colpevolezza, debba infliggere alla Cordani, per un unico reato continuato, la pena di cinque anni: pena così determinata, partendo dalla pena base di cinque anni, ridotta a quattro per effetto delle attenuanti generiche (concesse in grazia della giovane età) e riportata a cinque in forza della continuazione.

Quanto all'imputazione sub b), va osservato come il reato di cui all'art. 4, 1° e 2° c. Legge 2/10/1967 n. 895, concorra formalmente con il delitto continuato come sopra definito, stante la diversa obiettività giuridica e tenuto conto dell'elemento specializzante che caratterizza il reato di cui all'art. 29 Legge 18/4/1975 n. 110, rispetto all'altra forma qualificata di detenzione di esplosivo che è il "porto illegale in luogo pubblico", disciplinata dalla citata norma dell'art. 4 della Legge n. 895.

Siccome colpevole, pure in concorso con l'Archilei e con ignoti, di tale reato, la Cordani va condannata a una pena, che reputasi di giustizia (previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche + concesse per il motivo sopra indicato - sulle aggravanti



contestate) commisurare in due anni di reclusione e 200.000 lire di multa (pena base 2 anni e 200.000 lire, ridotta a 1 anno e 8 mesi e 150.000 lire per le attenuanti generiche e riportata alla prima misura in forza della continuazione).

## I I I

La responsabilità dell'Archilei.

Anche a carico dell'imputato Paolo Archilei le prove raggiunte appaiono pienamente sufficienti a legittimare la condanna.

L'insieme degli elementi raccolti contro di lui nel corso della complessa istruttoria risulta in fatti di tale univocità, precisione e concordanza, da non lasciare dubbi sulla di lui partecipazione all'azione criminosa.

Anche in relazione alla sua posizione, peraltro, si impone un esame dettagliato dei detti elementi, anche se la trattazione può farsi in modo più sommario, dato che essi spesso coincidono con quelli già rilevati a carico della Cordani.

1. - La falsa tesi del furto della borsa. E' di preminente rilievo probatorio, ai fini della determinazione della colpevolezza dell'Archilei, il fatto che costui abbia tentato di sostenere e accreditare la falsa versione, secondo cui la borsa sottratta al cognato Antonio Cordani era stata a costui rubata dalla sua autovettura, da persona estranea: affermazione, specificata nel corso del-

18.

64)

l'interrogatorio reso al P.M. il 21/5/1979 e corredata dell'altrettanto falso particolare che la circostanza sarebbe stata a lui imputato riferita dallo stesso proprietario della borsa, due mesi prima dell'interrogatorio stesso, in presenza di Giovanna Cordani.

Questa tesi, che, come si è posto in evidenza nella parte narrativa, risulta nettamente smentita sia da Antonio Cordani sia dalla stessa moglie dell'imputato, dimostra in modo inoppugnabile come l'Archilei fosse bene al corrente sia dell'avvenuta sottrazione della borsa ai danni del cognato, sia e soprattutto dell'utilizzazione della borsa stessa per scopi illeciti.

Non si può, a questo punto, non concordare con l'acuta osservazione fatta dal P.M. nella sua requisitoria scritta, secondo cui la tesi dell'Archilei deve porsi in relazione col ripetuto tentativo della Cordani di far credere (sia con le dichiarazioni oralmente rese, sia con la lettera <sup>da lei</sup> inviata dal carcere all'Archilei: vedasi f. 78) che il marito fosse rimasto all'oscuro della sottrazione della borsa fino al momento dell'arresto, sottrazione, di cui l'imputata stessa si era confessata autrice. Il collegamento logico fra le dette tesi, "altrettanto contrastanti nel contenuto quanto convergenti verso l'unica finalità di scagionare reciprocamente i due coimputati", porta necessa-

riamente alla conclusione - suffragata dagli ulteriori elementi infra esposti - che entrambi costoro agirono di comune accordo, decidendo di impadronirsi e quindi impadronendosi della borsa del Cordani e quindi utilizzandola per il trasporto delle cariche di esplosivo rinvenute a Terni.

2.-La stretta comunanza di vita e di idee con la Cordani. Non è d'altra parte neppure concepibile che un'impresa terroristica del genere di quella in esame possa essere stata commessa da uno degli imputati all'insaputa dell'altro. Deve sottolinearsi a questo proposito che costoro erano non solo coniugi conviventi sotto lo stesso tetto, ma che insieme usavano uscire e recarsi presso la sede del menzionato Comitato di azione comunista di via Collicola, che entrambi partecipavano fianco a fianco a manifestazioni politiche promosse dal Comitato: sono in proposito assai chiare le dichiarazioni dei testi Elci, Ciccolini, Morichini e Monterosso, nonché le ammissioni degli stessi Archilei ai ff. 48 e 65; come pure illuminanti appaiono il rapporto della Questura di Terni del 21/5/1979 - f. 26 retro - e il contenuto dei vari volantini diffusi dal Comitato di agitazione comunista dopo l'arresto degli imputati.

E' del pari evidente il profondo legame affettivo e ideologico che unisce i due imputati, risolvendosi in una totale comunanza di gusti, di ideali e\*

di intenti politici, ispirati alle tesi rivoluzionarie della sinistra extra-parlamentare (come si rileva dalle frasi significative presenti in varie lettere, dall'appellativo di "compagno" con cui entrambi aprono ogni missiva e dalle espressioni di commiato con cui essi chiudono ciascuna lettera ("saluti a pugno chiuso").


Tutto ciò comporta che ben difficilmente uno dei due coniugi avrebbe potuto concepire e portare a termine l'azione criminosa di cui ci si occupa, senza la piena adesione morale e materiale contributo dell'altro, soprattutto se si tiene presente che non di reati comuni si tratta, ma di delitti ispirati a chiare motivazioni politiche ed inquadrabili — come esattamente osserva il P.M. — "negli aberranti metodi di lotta propugnati dal movimento cui i prevenuti appartengono".

4. — Il nastro adesivo. E' stato già posto in evidenza come entrambe le cariche esplosive rinvenute a Terni fossero confezionate con un nastro adesivo di colore giallastro, dalla superficie increspata e della larghezza di circa 5 cm. Non può non notarsi che il nastro adesivo avente identica apparenza è stato rinvenuto sia sul manico rotto di un secchio di plastica trovato nel locale di Corso Mazzini, 46, adibito dall'Archilei a deposito di attrezzi e materiali per la sua attività di imbianchino (secchio che, secondo le concordi dichiarazioni del proprietario del locale e dei compagni di lavoro dell'Archilei, apparteneva

a quest'ultimo: testi Quondam, Caporaletti e Tordelli), sia su una grande cartella (completamente bordata dal nastro stesso), destinata alla custodia dei manifesti stampati dal Comitato di agitazione comunista nel laboratorio di serigrafia sito in via del Trivio, dove lo stesso Archilei si dedicava con la moglie alla stampa di materiale propagandistico.

Il fatto del rinvenimento di detto nastro (del quale del resto l'Archilei, nell'esercizio della sua attività, aveva fatto spesso uso, come riferito dai testi Caporaletti, Quondam e Scipioni) non può non rappresentare un grave elemento di prova a carico dell'imputato, se si collega al fatto che da un lato costui negò che attorno al manico del secchio fosse avvolto il nastro in questione, (sostenendo addirittura, nonostante risultasse il contrario, che l'oggetto non era di sua proprietà), dall'altro egli giunse a dire di non aver visto all'interno del laboratorio la sopra descritta cartella bordata di nastro adesivo, malgrado che questa fosse destinata a raccogliere proprio quegli stampati che egli più volte preparava nel locale e benchè l'esistenza della cartella stessa nel locale fin dal marzo 1979 fosse stata attestata dallo stesso affittuario Sabatucci.

Nè appaiono sufficienti ad invalidare le considerazioni che precedono gli incerti risultati



68)


della perizia merceologica, secondo la quale una "leggera diversità" riscontrata tra i nastri rinvenuti sul secchio e sul cartellone e quelli in cui erano avvolti gli esplosivi non consente di indicare, in mancanza di ulteriori elementi, se si tratti di nastri diversi ovvero di nastri identici, alcuni dei quali deteriorati dal contatto con la miscela esplosiva e dall'effetto di successive manipolazioni .

Va infatti rilevato che, come si legge al f.15 della perizia <sup>tale "diversità" riguarda soltanto la larghezza dei nastri: infatti,</sup> il profondo deterioramento dei reperti non ha reso possibile effettuare altre indagini se non "la misura della larghezza dei nastri". Orbene, il perito dr. Marcello Chiarotti, sentito in proposito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha chiarito che "il diverso uso cui viene sottoposto l'oggetto ricoperto dal nastro può rendere differenti le dimensioni del nastro stesso", in quanto "è possibile che il nastro, essendo in origine della stessa misura, si sia parzialmente allargato o ristretto di qualche millimetro in presenza di diverse condizioni ambientali, specie in contatto con materiali impregnanti od inumiditi". Il perito ha altresì aggiunto che il nastro avvolgente l'esplosivo "fu necessariamente sottoposto ad una certa tensione e manipolazione che ne provocò la distensione" e che quello rinvenuto sul secchio "appare palesemente raggrinzito da manipolazioni varie" ed era stato da lui "stirato" per quanto possibile. Poiché dalle misurazioni ri-

18

portate a pag. 10 della relazione peritale risulta che i reperti C, D, E, F, corrispondenti a spezzoni dei nastri che avvolgevano gli esplosivi, sono risultati leggermente più larghi (a causa dell'evidente dilatazione di cui ha parlato il perito) dei reperti A (corrispondente al nastro sul secchio, molto malandato) e B (corrispondente al nastro sul cartellone, in condizioni ottimali perchè, essendo applicato su una superficie piana e non avendo subito manipolazioni notevoli, aveva conservato una larghezza omogenea) e poichè le variazioni di larghezza sono risultate contenute da un minimo di mezzo mm. a un massimo di due mm., <sup>considerato che</sup> ~~e poichè~~ il dott. Chiarotti ha chiaramente riferito che il nastro da lui analizzato, se identico nei suoi vari spezzoni, può essersi "allargato o ristretto di qualche millimetro" a seconda delle condizioni ambientali e delle manipolazioni cui fu sottoposto, non è assolutamente negabile la perfetta somiglianza dei vari pezzi di nastro, tanto più che nella stessa perizia è stato constatato come "tutti i nastri in esame si presentano, ad un esame macroscopico, dello stesso colore, opachi e con superficie rugosa": una constatazione, del resto, che anche il profano può tranquillamente fare, esaminando gli spezzoni di nastro incollati in allegato alla perizia sopra indicata.

5. - La negazione dell'uso dei guanti e la mancata






70)

indicazione del negozio di via Collicola. Il teste  
Paolo Antonio Quondam ha riferito con sicurezza,  
confermandolo anche in dibattimento di fronte all'im-  
putato, come quest'ultimo, suo compagno di lavoro,  
facesse uso di guanti di gomma nell'esercizio della  
sua attività di imbianchino; testimonianza, che è  
stata corroborata dal rinvenimento di due paia di  
guanti di gomma nel magazzino preso in locazione  
dall'Archilei. E' sommamente significativo, ai fi-  
ni accusatori, che l'Archilei abbia negato di ave-  
re fatto uso di guanti di gomma. Infatti, se si  
considera che l'unica valida ragione di tale at-  
teggiamento negatorio appare essere l'intento di  
nascondere d'aver fatto uso dei guanti medesimi,  
non è chi non veda la relazione esistente tra il  
ritrovamento dei guanti di gomma (tra l'altro, di  
misura corrispondente a quella delle mani dell'Ar-  
chilei) nella borsa ritrovata al Tuillo e la com-  
promettente condotta dell'imputato.

Ma c'è di più. Così come la moglie, anche l'Ar-  
chilei, alla domanda concernente l'indicazione dei  
negozi dove usava approvvigionarsi di generi ali-  
mentari e di uso domestico, ha significativamente  
omesso di segnalare proprio il negozio di piazza  
Collicola, del quale entrambi i coniugi erano abi-  
tuali clienti e che è l'unico in Spoleto dove sono  
in vendita guanti della stessa marca e tipo ("Ve-  
nitex Pigaflor") di quelli rinvenuti nella borsa



71)

del Tuillo.


A tutto ciò va aggiunto l'importante elemento acquisito in dibattimento con la dichiarazione del gestore del negozio di piazza Collicola, Claudio Bachilli, il quale, osservati i guanti sequestrati al Tuillo, ha detto di essere certo trattarsi "di quelli che vengono venduti nel (suo) negozio".

6. - Il pelo della barba. Non minore rilevanza probatoria ha il rinvenimento all'interno della borsa del Tuillo di una formazione pilifera che presenta caratteristiche simili a quelle della barba dell'Archilei. La perizia del prof. Giusti ha posto in evidenza, a questo proposito, la somiglianza con i peli di barba prelevati all'Archilei per il raffronto (pagg.4 e 11 della relazione Giusti).

7. - La spugna e le buste "SIGMA". Indizi indubbiamente significativi, specie se collegati agli altri elementi probatori, sono costituiti dal rinvenimento nel casolare di S. Anastasio (dove gli imputati vissero fino al settembre 1977 e dove hanno continuato ad accedere fino alla data del loro arresto) di un frammento di spugna dello stesso tipo di quella avvolta attorno alla miccia del Tuillo, nonché, come già messo in evidenza nel capitolo riguardante la responsabilità della Cordani, dal fatto che entrambi

gli imputati erano abituali clienti di quello stesso negozio di piazza Collisola, dove le merci venivano vendute nelle più volte descritte buste di plastica con la scritta "SIGMA : acquistando risparmi": quello stesso negozio che sia l'uno che l'altra dei due coniugi avevano singolarmente "dimenticato" nell'elencazione fatta al magistrato. A tale ultimo proposito va ricordato che, nel corso dell'istruttoria <sup>formale</sup> ~~comaria~~, il fabbricante delle buste di plastica, Rosildo Centinari, riconobbe con assoluta sicurezza come la busta rinvenuta nella borsa del Tuillo e una di quelle trovate nel casolare di S. Anastasia presentassero le identiche caratteristiche, consistenti in una particolare annotazione e in una certa inclinazione della scritta pubblicitaria, che consentiva al produttore di affermare che entrambe provenivano dalla stessa fornitura.

8.- I molteplici viaggi del 1979 a Terni. Degna di nota è la circostanza, riferita in istruttoria dal teste Ciccolini (il quale ha poco convincentemente tentato, in dibattimento, di ritrattare l'affermazione fatta, sostenendo di essersi riferito o di avere comunque inteso riferirsi all'anno precedente), secondo cui l'imputato Archilei si sarebbe recato più volte nel corso dell'anno 1979 nella città di Terni, anche in data immediatamente precedente ai fatti per cui è processo, per incontri e manifestazioni da tenersi con gli "autonomi" Ternani. Tale affermazione, che




dimostra come l'Archilei abbia avuto agio di studiare i luoghi dove avrebbe dovuto essere ammesso l'attentato e di curare i contatti con eventuali "basisti", assume ancor più pregnante rilievo, se correlata al reciso diniego opposto dall'Archilei, che è rimasto fermo nella sua asserzione che soltanto una volta si era portato nella città di Terni, <sup>e per di più</sup> in data successiva al 30 aprile 1979: asserzione, che appare del tutto inattendibile, sia in forma della ricordata testimonianza del Ciccolini, sia per la grande vicinanza delle due città di Terni e di Spoleto, sia infine perchè risulta che la Cordani più volte nel corso del 1979 ebbe occasione di recarsi a Terni, talvolta anche presso il locale consultorio familiare, subito dopo il parto, ed appare naturale che ad accompagnarla, almeno in talè ultime circostanze, abbia pensato il marito. Lo sforzo di costui, diretto ad escludere la possibilità di una sua presenza a Terni nel corso del 1979, se non in data successiva a quella del fallito attentato, rivela con ogni evidenza la natura esclusivamente tuzioristica della sua affermazione.

9. - Le motivazioni ideologiche della condotta criminosa. L'esame degli atti processuali evidenzia agevolmente le motivazioni ideologiche che hanno spinto l'Archilei a commettere i reati di


cui, con la moglie, è accusato. Non mette qui conto di ripetere quanto si è detto, a proposito della responsabilità della Cordani, circa l'estremismo ideologico e la volontà rivoluzionarie più volte manifestati anche dall'Archilei, sia direttamente, sia come esponente di quel "Comitato", la cui produzione pubblicistica si è a suo tempo abbondantemente illustrata. Basterà, ~~ad illustrare~~ <sup>a Lamezia</sup> meglio la personalità dell'imputato, riferirsi agli appunti della sua agenda, nella quale risultano diligentemente annotate alcune massime maoiste, con spiccata predilezione per le affermazioni più radicali, come "la rivoluzione è azione violenta di una classe per rovesciare un'altra", o "il potere dei padroni deve essere totalmente rovesciato e costoro schiacciati e anche calpestati", ovvero ancora "è necessario che si stabilisca un breve periodo di terrore, altrimenti sarebbe impossibile reprimere l'attività dei controrivoluzionari".

Deve inoltre sottolinearsi come, dagli atti di altro procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di Spoleto - atti di cui si può e si deve tenere conto ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P. - siano emersi consistenti elementi di <sup>vita</sup> ~~terrore~~ a carico del medesimo Archilei in ordine ad un gravissimo, analogo episodio



avvenuto nel 1978 a Spoleto, dove un'esplosione provocò danni assai rilevanti al costruendo carcere di Maiano. Dall'esame di tale procedimento risulta: 1°) che l'Archilei lavorava quale manovale nella costruenda casa penale e che ben conosceva la disposizione degli edifici in quel cantiere; 2°) che egli in quell'occasione ha potuto fornire, a differenza di quanto è avvenuto nel presente processo, un alibi documentato che, come esattamente rilevato dal G.I. Nella sentenza di rinvio a giudizio, lascia notevolmente perplessi (si tratta di un viaggio Spoleto-Roma-Spoleto avente per scopo un colloquio in uno studio legale, e che sarebbe durato quasi due giorni); 3°) che sul biglietto ferroviario usato in tale occasione risulta indicato un numero di sei cifre (artatamente diviso in tre gruppi, in modo che non apparisse trattarsi di un numero telefonico), corrispondente, nella rete di Roma (dove appunto l'Archilei si era recato) al telefono dell'ing. Massidda Costante, padre di tale Massidda Andrea, pregiudicato e tratto in arresto (successivamente all'attentato di Maiano) per vari reati tra cui quello di detenzione di sostanze esplosive.

Appare assai rilevante, ai fini probatori, il fatto che, nel suo interrogatorio del 18/6/1979 l'Archilei abbia negato recisamente di conoscere Andrea Massidda, nonostante il possesso del rela



76)

tivo numero telefonico, possesso del quale non ha saputo dare alcuna possibile giustificazione.

\* \* \*

Quanto fin qui esposto giustifica pienamente l'emissione di un giudizio di condanna dell'Archilei in ordine a tutti i delitti a lui ascritti. C'è peraltro da sottolineare ulteriormente la mancanza di qualsiasi alibi (considerazione che vale anche per la moglie Giovanna Cordani) <sup>in cui</sup> relativamente alle ore l'attentato si svolse. Nè può tralasciarsi, ai fini di un'indicazione circa le possibilità che gli Archilei avevano di procurarsi l'esplosivo, di accennare alle dichiarazioni fatte dal teste Sirci il 23/6/79 circa i contatti tra l'Archilei e altri "appartenenti all'autonomia facenti capo al collettivo di piazza Collicola" con il collettivo di via dei Volsci a Roma: dichiarazioni, che il Sirci, in dibattimento, ha cercato di sminuire sotto la pressione delle domande del difensore dell'Archilei, asserendo "di avere fatto solo delle supposizioni" dopo avere visto affiggere alcuni manifesti dell'Autonomia romana da parte di alcuni militanti di piazza Collicola. Un ridimensionamento, questo, che non appare (così come qualche altra "correzione" o piccola ritrattazione fatta da alcuni <sup>altri</sup> (testi in dibattimento) minimamente convincente, se si pone mente al particolare

79)

clima di tensione in cui il processo ha dovuto svolgersi, sotto una ferrea sorveglianza di polizia e alla presenza di numerosissime persone di <sup>davanti ad</sup> Spoleto, ~~in~~ alcune delle quali non è certo impossibile che così il Sirci come altri abbiano avuto qualche timore a confermare pienamente l'originaria versione.

Un cenno, infine, all'utilizzazione, da parte dell'Archilei, della borsa del cognato: un particolare, questo, che denota, da parte sia dell' Archilei che della moglie, l'intento di fare un uso soltanto momentaneo della borsa, che doveva evidentemente essere rimessa al suo posto prima che Antonio Cordani se ne accorgesse. Il piano fu evidentemente contrastato da un evento imprevisto, che rese impossibile l'utilizzazione della seconda carica esplosiva e il recupero della Borsa nascosta al Tuillo: esso rivela peraltro come soltanto i due Archilei, e nessun altro, abbiano potuto escogitare e porre in atto il <sup>(l'uso e il ricollocamento al suo posto</sup> ~~fugamento)~~ della borsa; esso chiarisce, infine, per chè i due coniugi preferirono servirsi della borsa usata di Antonio Cordani (che essi potevano prelevare e riporre nella comune casa di abitazione nella certezza che nessuno ne avrebbe mai scoperto l'uso), piuttosto che acquistare una borsa nuova in un qualsiasi negozio, dove avrebbero potuto essere, ~~anche~~ <sup>in</sup> successivamente, riconosciuti.

H.



76-

o identificati.

Nessun dubbio, pertanto, che anche l'Archilei debba essere dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti e condannato ad una pena che (intendendosi qui ripetute tutte le considerazioni fatte in relazione alla misura della condanna inflitta alla moglie Giovanna Cordani e concesse anche a lui le attenuanti generiche in considerazione dello stesso motivo della giovane età) si reputa di giustizia commisurare in cinque anni di reclusione per il reato continuato sub a) e c) e in due anni di reclusione e 200.000 lire di multa per il reato sub b).

\* \* \*

Alla condanna consegue quella di entrambi gli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonchè, per ciascuno in proprio, a quelle di custodia preventiva.

Ai sensi dell'art. 29 C.P., sia l'Archilei che la Cordani debbono dichiararsi perpetuamente interdetti dai pubblici uffici; giusta l'art. 32 C.P., inoltre, nei loro confronti deve essere pronunziata l'interdizione legale ed essere disposta la sospensione dall'esercizio della potestà nei confronti della famiglia minore, per la durata della pena inflitta.

Infine, ai sensi degli artt. 240 C.P. e 622

e segg. C.P.P., deve essere ordinata la confisca delle buste di plastica con le scritte "SIGMA", della borsa sportiva marca "TS", dei vari pezzi di nastro che avvolgevano l'esplosivo, del pezzo di spugna, del secchio col manico avvolto da nastro adesivo e del nastro adesivo contenuto nel nono collo dei corpi di reato, nonché delle strisce di spugna sintetica contenute nel medesimo.

Tutti gli altri oggetti in giudiziale sequestro vanno restituiti ai legittimi proprietari, fatta eccezione per i guanti di gomma rinvenuti in località Tuillo, guanti dei quali si dispone la confisca.

P. Q. M.

il Tribunale, visti gli artt. 483, 488 C.P.P., dichiara Archilei Paolo e Cordani Giovanna colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra i delitti di cui ai capi A) e C) e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, che si dichiarano prevalenti sulle aggravanti contestate sub B), li condanna alla pena di anni cinque di reclusione per il reato continuato di cui ai capi unificati A) e C) e di anni due di reclusione e lire duecentomila di multa per il reato sub B) e così complessivamente alla pena di anni sette di reclusione e lire duecentomila di multa, oltre al pagamen-

*Handwritten signature*

307

to in solido tra loro delle spese processuali  
e, ciascuno in proprio, di quelle di custodia  
preventiva.

Visto l'art. 29 C.P., dichiara entrambi gli im-  
putati perpetuamente interdetti dai pubblici  
uffici e, visto l'art. 32 C.P., dichiara nei  
loro confronti l'interdizione legale e dispo-  
ne la sospensione di entrambi dall'esercizio  
della potestà nei confronti del figlio minore  
per la durata della pena inflitta.

Visti gli artt. 240 C.P. e 622 e segg. C.P.P.,  
ordina la confisca delle buste di plastica  
con scritte "SIGMA", della borsa sportiva mar-  
ca "TS", dei vari pezzi di nastro che avvolge-  
vano l'esplosivo, del pezzo di spugna, del  
secchio col manico avvolto da nastro adesivo  
e del nastro adesivo contenuto nel 9° collo  
dei corpi di reato e delle strisce di spugna  
sintetica contenute nel medesimo;  
ordina la restituzione ai legittimi propieta-  
ri di tutti gli altri oggetti in giudiziale  
sequestro, fatta eccezione per i guanti di  
gomma rinvenuti in località Tuillo di cui  
dispone la confisca.

Terni, 15/12/1979

Il Giudice  
G. Rossi

Il Procuratore  
G. Rossi

In data 4/1/1980 al V. U. del Tribunale di Terni, fascicolo 5/1979, affare sul reato

delle missioni di trasmissione delle uspe del dipartimento allegato agli atti del fascicolo personale

Depositata in cancelleria

oggi 24/4/1980

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

*[Signature]*

In data 15/12/1979 la riunione è stata sospesa  
dal difensore Gordon Gossens.

In data 17/12/1979 la riunione è stata sospesa dal  
Giudice Menton.

In data 15/12/79 la riunione è stata sospesa  
dagli imputati nonché dai difensori degli stessi.

In data 5/1/1980 la riunione è stata sospesa  
dal Dott. Giancarlo Gennaro di Torino.

*[Signature]*

**VENETO**



**BASSANO DEL GRAPPA**







**TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA**

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
BASSANO DEL GRAPPA

18 MAR. 1980

N°

N. 129/80 di Prot.

Risposta a Nota n.111/80 del 29/2/80.

Bassano del Grappa, li 17 marzo 1980

OGGETTO: Richiesta dati sul terrorismo

ALL'ILL.MO SIG.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

S E D E

Con riferimento alla nota n.111/80 di prot.del 29/2/80 della S.V. trasmessa a questo Ufficio per conoscenza, trasmetto alla S.V.Ill.ma le allegate copie autentiche delle sentenze penali pronunciate da questo Giudice Istruttore che qui di seguito si elencano:

- |              |                       |                       |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1)n.1404/77  | G.I.proc.pen.c/Ignoti | p.l.Battaglin Antonio | sent.del 9/8/77 |
| 2)n.142/78   | " " " " " "           | Capuzzo Vincenzo      | " " 27/2/78     |
| 3)n.1234/78  | " " " " " "           | Bortoletto Donatella  | " " 23/5/78     |
| 4)n.892/78   | " " " " " "           | Sez.Dem.Cristiana     | " " 15/4/78     |
| 5)n.1256/78  | " " " " " "           | Sez.P.C.I.            | " " 29/6/78     |
| 6)n.1417/78  | " " " " " "           | Cavallin Gianfranco   | " " 30/6/78     |
| 7)n.1778/78  | " " " " " "           | Bonfanti Luigi        | " " 15/7/78     |
| 8)n.2334/78  | " " " " " "           | Berti Dario           | " " 29/12/78    |
| 9)n.291/79   | " " " " " "           | Galvan Alberto+2      | " " 23/4/79     |
| 10)332/79    | " " " " " "           | Arsè Giovanni+1       | " " "           |
| 11)n.2106/79 | " " " " " "           | Bladelli Flavia       | " " 17/11/79    |
| 12)n.1711/79 | " " " " " "           | Caccin Riccardo       | " " 30/6/79     |
| 13)n.1590/79 | " " " " " "           | Carboni Salvatore     | " " "           |
| 14)1591/79   | " " " " " "           | Marcato Giuseppe      | " " "           |
| 15)n.3216/79 | " " " " " "           | S.V.Auto Fiat         | " " 29/12/79    |

Faccio altresì presente alla S.V.che il fascicolo n.3091/78 G.I. (n.2804/78 .P.M.)è stato trasmesso al G.I.presso il Tribunale di Vicenza, giusta richiesta 4/6/79, in data 12/6/79.

Per quanto riguarda invece il procedimento penale c/Ignoti portante il n.1792/79 G.I.(p.l.Faccio Antonio)e n.1571/79 P.M.è stato restituito alla S.V.in data 30/6/79, giusta Vostra richiesta.

Allego ancora copia autentica dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa da questo Giudice Istruttore nel proc.pen.n.774/76 P.M.e n.103/78 RG di questo Tribunale a carico di DANI DANTE.

Da ultimo si fa presente che nessuna istruttoria, per fatti di presunta natura terroristica, pende attualmente presso questo Ufficio Istruzione.

Ossequio.



IL PRESIDENTE  
Cons. Dr. A. Maiuro

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
**UFFICIO ISTRUZIONE**n. 818/77 P.M.  
n. 1404/77 G.I.Repubblica Italiana - in nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA** nelprocedimento penale  
contro  
**IGNOTI****IMPUTATI:** del reato di cui agli artt. 1 Legge 18/4/75 n. 110, 9, 10  
12 Legge 14/10/74 n. 497 in danno di **BATTAGLIN ANTONIO.**  
In Pianezze il 18/3/77Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.P., su conforme richiesta  
del P.M. **D. CHIARA**  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 9/8/77

**IL CANCELLIERE** **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Censi f.yo dr. Dehò**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn.2789/77 P.M.  
n.142/78 G.I.Repubblica Italiana - 101 - 101 Palazzo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro

IGNOTI

IMPUTATI: del reato di cui agli artt. 81 C.P., 12 Legge 14/10/74 n.  
497; 1 Legge 18/4/75 n. 110; art. 424 e 425 C.P., in danno di CAPPUZZO  
VINCENZO.

In Marostica il 14/10/77

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P., su espressa richiesta  
del P.M. DEHÒ  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 27/2/78

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Di Francesco f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n.239/78 P.M.

n.1234/78 G.I.

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA** nel

procedimento penale  
contro  
IGNOTI .

**IMPUTATI:** 1) del reato di cui agli artt. 110 e 610 C.P.  
2) del reato di cui agli artt. 110 C.P. 9, 10, 12 e 14  
Legge 14/10/74 n.497;  
3) del reato di cui all'art. 519 C.P.  
in danno di Bortoletto Donatella.  
In Romano, di Ezzelino l'11/11/77

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P. su conforme richiesta  
del P.M. DICHIARA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 23/5/78

**IL CANCELLIERE**      **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Gios              f.to dr. Dehò

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere

**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
**UFFICIO ISTRUZIONE**

n.276/78 P.M.

n.892/78 G.I.

Repubblica Italiana - in nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano-Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro

IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui agli artt.1 Legge 18/4/75 n.110 e  
art.12 Legge 14/10/74 n.498;  
2) del reato di cui all'art.635,61 n.1 C.P.  
in danno della Sezione della Democrazia Cristiana  
In Bassano del Grappa il 1/12/77

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 373 C.P.P. su conforme richiesta  
del P.M. D. M. U. G.  
non dover procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 15/4/78

**IL CANCELLIERE** **IL GIUDICE ISTRUTTORE**

f.to Mosca

f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n. 993/78 P.M.

n. 1256/78 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro

IGNOTI

IMPUTATI: del reato di cui all'art. 6 Legge 895/67 in danno  
della Sezione Partito Comunista.  
In Rossano Veneto il 21/3/78

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 373 C.P. su conforme richiesta  
del P.M. D. CHIARI  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 29/6/78

**IL CANCELLIERE**    **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Gios            f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR. 1980

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n.1220/78 P.M.

n.1417/78 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro

IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui all'art.424 C.P.  
2) del reato di cui agli artt.2-4 Legge n.895/67 e IO,  
12 Legge 494/74  
in danno di Cavallin Gianfranco  
In Bassano del Grappa il 10/4/78

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 373 C.P.P. su conforme richiesta  
del P.M. DEHÒ  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, il 30/6/78

**IL CANCELLIERE** **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Gios f.to dr.Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., il 17 MAR 1980

Il Cancelliere

**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn. I608/78 P.M.  
n. 1778/78 G.I.

Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) di detenzione e porto di materie esplodenti  
2) di tentato danneggiamento aggravato  
in danno di BONFANTI LUIGI  
In Bassano del Grappa il 20 maggio 1978

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 373 C.P.P. su conforme richiesta  
del P.M. Dr. DEHÒ  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 15/7/78

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)





**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn.1894/78 P.M.  
n.2334/78 G.I.Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nelprocedimento penale  
contro  
IGNOTIIMPUTATI: del reato di cui agli artt. 9, 10, 12 Legge 14/10/74 n.  
497, in danno di BERTI DARIO.  
In Bassano del Grappa il 1/7/78

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
permeativa del fatto denunciato; che  
pe o sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 109 c.p. e la conforme richiesta  
del P.M. di Bassano del Grappa  
non dover procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, il 29/12/78

**IL CANCELLIERE** **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Gios f.to dr. DehòCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bassano Gr., il 17 MAR. 1980Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n. 3105/78 P.M.  
n. 291/79 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale  
contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui agli artt. I Legge 18/4/75 n. 210 e  
9, 10, 12 Legge 14/10/74 n. 492;  
2) del reato di cui all'art. 635 cpv n. 1 C.P.  
in danno di GALVAN ALBERTO, GASPAROTTO CLAUDIO e SOF-  
FELSA SILVIA.  
In Bassano del Grappa, il 29/11/78

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono mancati i nomi degli autori del reato;  
visto l'art. 278 C.P.P. su uniforme richiesta  
del P.M. D. M. N. V.  
non dover essere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 23/4/79

**IL CANCELLIERE** **IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
f.to Gios f.to dr/Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn.331/79 E.M.  
n.332/79 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale  
contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) di detenzione di materie esplodenti  
2) di minaccia con armi  
in danno di ARSIE GIOVANNI e DALL'OGGIO MICHELANGELO  
In Cassola il 23/1/79

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 373 C.P.P., su conforme richiesta  
del P.M. DICHIARA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 23/4/79

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.todr.Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR. 1980

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn.819/79 P.M.  
n.2106/79 G.I.Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTIIMPUTATI: del reato di cui agli artt. I Legge 18/4/75 n.110 e art.  
9, 10, 12 Legge 14/10/74 n.4972) del reato di cui all'art. 635 cpv C.P.  
in danno di BLADELLI FLAVIA  
In Bassano del Grappa il 17/3/79Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.P., su conforme richiesta  
del P.M. DICHIARA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 17/11/79

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn. I013/79 P.M.  
n. I711/79 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui agli artt. I Legge 18/4/75 n. 110, 9  
10, 12 Legge 14/10/74 n. 497  
2) del reato di cui all'art. 703 C.P.  
in danno di CACCIN RICCARDO Pretore Dirigente di  
Bassano del Grappa.  
In Bassano del Grappa il 30/4/79

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.P., su conforme richiesta  
del P.M. DUCHIERA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, il 30/6/79

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.to dr/Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bassano Gr., il 17 MAR. 1980

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)



**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONEn.1340/79 P.M.  
n.I590/79 G.I.Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui all'art. I Legge 18/4/75 n. 110, 9,  
10-12 Legge 14/10/74 n. 497;  
2) del reato di cui all'art. 635 cpv C.P.  
3) del reato di cui all'art. 703 C.P.  
in danno di CARBONI SALVATORE  
In Bassano del Grappa, il 16/2/79


Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.P., si esprime richiesta  
del P.M. DICHIARA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 30/6/79

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.to dr/Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n.1342/79 P.M.

n.1591/79 G.I.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui agli artt.1 legge 18/4/75 n.IIO,  
9,10,12,14 Legge 14/10/74 n.497;  
2) del reato di cui all'art.703 C.P.  
in danno di **MARCATO GIUSEPPE**  
avvenuto in Bassano del Grappa il 10/4/79

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.I., su conforme richiesta  
del P.M. **D. CHIARA**  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 30/6/79

**IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE**

f.to Gios f.to dr/Dehò

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere

**IL CANCELLIERE**  
(Rag. Sebastiano Mosca)

**TRIBUNALE C. P. DI BASSANO DEL GRAPPA**  
UFFICIO ISTRUZIONE

n.3216/79 G.I.  
n.3239/79 P.M.

Repubblica Italiana - In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice  
Istr. presso Tribunale Bassano Grappa ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nel

procedimento penale

contro  
IGNOTI

IMPUTATI: 1) del reato di cui agli artt. 9, 10, 12 Legge 14/10/  
74 n.491

2) del reato di cui agli artt. 56, 635 C.P.  
in danno di S.V. Auto, concessionaria Fiat  
In Bassano del Grappa il 30/10/79

Ritenuto: che gli atti assunti forniscono  
prova oggettiva del fatto denunciato; che  
però sono rimasti ignoti gli autori del reato;  
visto l'art. 378 C.P.P., su domanda richiesta  
del P.M. DICHIARA  
non doversi procedere per essere ignoti gli  
autori del reato.

Bassano del Grappa, li 29/12/79

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Gios f.to dr. Dehò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bassano Gr., li 17 MAR 1980

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
(Rag. Sebastiano Mosca)





**ESTRATTO DELLA ORDINANZA**

di rinvio a giudizio del Tribunale e decreto di citazione

Art. 406, 407 e 408 Cod. di proc. pen.

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Bassano del Grappa

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento penale

contro

DANI DANTE nato a Thiene il 25/6/54, ivi residente via Marconi 75.

**IMPUTATO:**

- 1) del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C.P., l. legge 18/4/75 n. 110, 9, 10 e 12 Legge 14/10/74 n. 497 in relazione all'art. 81 cpv C.P., per aver, in concorso con Piffari Giancarlo (prosciolto in istruttoria) ed altre persone non identificate, al fine di eseguire il reato sub 3) fabbricato, detenuto e portato il luogo aperto al pubblico e pubblico, illegalmente, un numero imprecisato di bottiglie ed involucri incendiari ed esplosivi.
- 2) del reato di cui agli artt. 110, 635 n. 3 C.P. (prosciolto dal Trib. in C.C. con sent. 15/11/79 per sopravvenuta amnistia);

N. del Reg. Gen. del P. M.

N. 103/78 del Reg. Gen. del Tribunale

- 3) del reato di cui agli artt. 110, 424 e 425 n. 2 C.P. (prosciolto in istruttoria dal Trib. di Bassano in C.C. con sent. 15/11/79 per sopravvenuta amnistia)
- ..omissis...  
P.Q.M.

dichiarata chiusa la formale istruttoria, su di formi conclusioni del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti del Piffari Giancarlo in ordine ai reati ascritti per non aver commesso il fatto ed ordina il rinvio di Dani Dante al giudizio dell'istesso Tribunale per i reati trascritti in epigrafe.

Bassano del Grappa, il 13/6/78  
Il G.I. f.to dr. G. Deho

E' estratto conforme all'originale.  
Bassano del Grappa, il 1 dicembre 1979

IL SEGRETARIO  
Gios

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bassano Gr., il 17 MAR 1980



IL CANCELLIERE  
(Reg. Sebastiano Mosca)



# PRETURA DI BASSANO DEL GRAPPA

PROCURA DELLA REPUBBLICA BASSANO DEL GRAPPA 18 MAR 1980 N.° del
--

N. 93/85 di Prot.

Risposta a nota N. ....

Bassano, li. 17/3/1980

All. n. ....

OGGETTO: Richiesta dati sul terrorismo.-

Al. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

S E D E

In riferimento alla nota 111/80 Prot. del 29/2/1980, mi pregio trasmettere copia autentica dei provvedimenti con cui venivano definiti i procedimenti penali riferentisi ai fascicoli 2099/78, 1220/79 e 2412/79 di codesta Procura, qui trasmessi per competenza.

Con ossequi.

Il Pretore dirigente  
DE. Riccardo Caccin

Proc. Pen.	N.Reg.Gen.	P.Lesa	Data e N. SEnt.
IGNOTI	1853/79	SEZ.P.C.	25/9/79 375
" "	1064/79	Valstagna	
		LANCERIN	29/5/79 227
		LORENZO	
ATTI RELATIVI	2083/78	SEZ.P.C.	9/10/78 474
		ROSSANO V.TO	

**SENTENZA**  
di diversi procedere contro ignoti  
(Art. 378 Cod. proc. pen.)



X  
375  
Affogiaz. N. ....

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL PRETORE di Bramano del Grappa

Visto il procedimento penale istruitosi contro

**IGNOTI**

imputati di art. 635 c.p. in danno della rete del  
P.C.I. di Jaltagua

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de fatt denunciati;  
ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

**DICHIARA**

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

125 SET. 1979

Così deciso in Bramano del Grappa il

Il Cancelliere

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

(Renato Carboni)

IL PRETORE

IL PRETORE

Dott. ORFEO CARBONI

St. - Merzon - 396

*Copia conforme all'originale  
le ad uso ufficio  
Bramano, 17.3.80*

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

(Renato Carboni)



**SENTENZA**  
di non doversi procedere contro ignoti  
(Art. 378 Cod. proc. pen.)



N. 1064/79 R.G. X

Affogliaz. N. \_\_\_\_\_  
N. 227 Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL PRETORE di BASSANO DEL GRAPPA**

Visto il procedimento penale istruitosi contro

**IGNOTI**

imputati di **ART. 635**

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de fatti denunciati;  
ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

**DICHIARA**

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Così deciso in **BASSANO DEL GRAPPA** il **29 MAG. 1979**

Il Cancelliere

VISTO:

Il Procuratore della Repubblica  
(Caus. 3/79 (1/12/79))

**IL PRETORE**

**IL PRETORE D'APPELLO**  
**(Dott. Riccardo Caccin)**

Firenze - Mozzon - 396

*Copia conforme all'originale  
ad uso ufficio -  
Bassano, 17.3.80*

**IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA**

*(Nepeto Carboni)*



**DECRETO DI NON DOVERSI  
PROMUOVERE AZIONE PENALE**  
Art. 74 Cod. proc. pen.



X  
474

IL PRÉTORE di

*Bassano del Grappa*

Visti gli atti relativi a

*ver. esterna*

Ritenuto che per il fatto di cui trattasi non si possa procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, referto, querela (1)

Visto l'art. 74 del Cod. proc. pen., modificato col D. L. L. 14-9-1944, n. 288.

DECRETA non doversi promuovere l'azione penale.

*Bassano, li 9. 10. 48*

IL PRÉTORE

Il Cancelliere

Li ..... informato il Procuratore della Repubblica.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

VISTO:


Bassano del Grappa, 11 SETTEMBRE 1948  
IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(D. ANTONIO BIANCARDI)

Firenze - Mozzon - 349

*Copia conforme all'originale  
ad uso ufficioso  
Bassano, 17-3-50*

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

*Renato Carboni*





**BELLUNO**







# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## BELLUNO

**C**N. 301 di Prot. Belluno, li 17.3.80Risposta a nota del 22.2.80 N. 12/80 Ris.OGGETTO: Strage di via Fani e terrorismo in Italia.  
Fatti commessi dal 1972 in poi.

RACCOMANDATA

Allegati vari

A S.E. il Procuratore Generale della  
Repubblica presso la Corte d'Appello  
V E N E Z I A



In riferimentol alla suindicata richiesta,  
trasmetto copia delle sentenze istruttorie  
22.9.78 n.7/78 Form. c/CODEN Giampietro,  
30.1.80 n.32/79 Form. c/BALZAN Mario + 1  
del Giudice Istruttore presso il Tribunale di  
Belluno, della sentenza dibattimentale 11/12/79  
n.486 c/FISTAROL Alberto + 2, non ancora passa-  
ta in giudicato, emessa dal Tribunale di Bellu-  
no, e copia dell'ordinanza 30.1.80 n.2/79 Form.  
del Giudice Istruttore di Belluno c/PALATINI  
Giuseppina.

Non vi sono istruttorie in corso relative  
ad atti di terrorismo.

Con ossequio.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Vitaliano Fortunati



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affoglez. N. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di BELLUNO

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

N. 7/78 ..... Reg.

GEN "A" FORMALE

CONTRO

CODELLI Giampietro, nato il 7/11/1957 a Fuos D'Alpago,  
ivi residente Via Marconi n° 76

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art. 1 Legge 2 ottobre 1967,

Depositata in Cancelleria

oggi 22-9-78

Il Cancelliere

F. No. P. Scianchi

n° 895 (come success. Mod.) per avere, senza licenza  
d'autorità, fabbricato un ordigno esplosivo.

acc. in Belluno il 28/11/1977.

Li

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

b) del reato di cui all'art. 2 Legge 2 ottobre 1967,  
n°

n° 895 (come success. mod.) e art. 61 n° 2 C.P., per  
avere, illegalmente e al fine di eseguire il reato di

cui al capo a), detenuto materiale esplosivo utilizza-  
to per confezionare un ordigno esplosivo (capo a).

Acc. in Belluno il 28/11/1977.

Fatta scheda

il

Fatta parcella

il

c) del reato di cui all'art. 3 Legge 2 ottobre 1967,

n° 895 (come success. mod.) per avere, al fine di in-  
cutere pubblico timore o di attentare alla sicurezza

pubblica, fatto scoppiare l'ordigno esplosivo di cui  
al capo a).

In Belluno il 28/11/1977.

a) del reato di cui all'art. 635 c.p.v. n° 1 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità di cui al capo c) danneggiato il portone d'ingresso dell'Associazione Industriali di Belluno.  
in Belluno il 28/11/1977.

## S E N T E N Z A

## FATTO E DIRITTO

La sera del 28 novembre 1977 un rudimentale ordigno esplosivo innanzi al portone della Associazione Industriali della provincia di Belluno. Le prime, sommarie indagini, svolte dai Carabinieri, addensavano indizi a carico di Coden Giampietro, che subito dopo lo scoppio era stato notato nei pressi e che, interrogato dai militari della Arma, si lasciava andare ad affermazioni che sembravano da interpretarsi come un'ammissione di responsabilità. A carico del Coden, inoltre, stava la deposizione di un teste (Zanoli Renzo) che affermava di non avere visto nessuno transitare per il luogo dopo lo scoppio mentre il Coden asseriva di esservi passato. La compiuta istruttoria ha tuttavia consentito di accertare quanto segue:

- 1) Il teste Zanoli non era in condizioni di poter vedere, dal suo punto di osservazione, l'intera strada, onde la sua deposizione non contrasta con le affermazioni del Coden.
- 2) Le dichiarazioni che il prevenuto rese ai carabinieri risultano essere state rilasciate in un tal contesto da escludere nella stesse una qualsivoglia seria intenzione di dichiarare la propria colpevolezza.
- 3) Il fatto che il Coden si sia trovato a transitare nei pressi

del luogo dell'esplosione poco dopo il fatto non è certo elemento tale da potersi ritenere come indicatore di una sua responsabilità nell'episodio.

Consegue da quanto sopra che questo Ufficio concorda con le richieste del P.M. ed in conformità alle stesse provvede.

P. Q. M.

Visto l'art. 395

In conformità con le richieste del P.M.

Dichiara chiusa la formale istruzione

D I C H I A R A

non doversi procedere nei confronti di Coden Giampietro, in ordine ai reati in rubrica ascrittigli, per non aver commesso il fatto, ordina la confisca e la distruzione del corpo del reato.

Belluno li 22 settembre 1978

Il Giudice Istruttore  
Dr. Giulio De Simone

Il Cancelliere

fto Bianchi

Depositato in cancelleria oggi 22 settembre 1978

Il Cancelliere  
fto Dr. Bianchi

Visto: 25 settembre 1978

Il Sost. Procuratore Generale  
fto Dr. Ruberto

Visto: 29 settembre 1978

Il Procuratore della Repubblica  
fto Dr. Coppari

Avviso deposite provvedimento notificato ai sensi art. 151 cpp del difensore il 3-10-78 e all'imputato il 4-10-78.

Sentenza non impugnata

Il Cancelliere  
fto Dr. Bianchi

IL CANCELLIERE  
Belluno,

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di BELLUNO

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

N. 32/79 ..... Reg.

FORMALE

CONTRO

BOLZAN Mario nato il 26.3.1954 a Trichiana e residente a Belluno in Via S. Nicolò, n. 34.-

TORMEN Loris Roberto nato a Belluno il 23.10.1955, di cui residente in Via S. Nicolò Tagliapietra, n. 15.-

Depositata in Cancelleria

I M P U T A T I

oggi 30.1.80

Il Cancelliere

Fto Biondi

del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 della Legge 2.10.1937 n. 895 (modificato dall'art. 13 della Legge 14.10.1974 n. 497) per avere, in concorso tra loro e

Li fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

al fine di incutere pubblico timore o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, lanciato e fatto scoppiare nel cortile della Caserma dei Carabinieri n. 5 ordigni esplosivi (bottiglie cosiddette "molotov").

Il Cancelliere

Fatta scheda

In Belluno, alle ore 00,35 del 24 aprile 1979.-

Il

RICHIESTE DEL P.M.

Fatta parcella

Il

chiede che il Sig. Giudice Istruttore - Sede, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia dichiarare n.d.p. contro BOLZAN Mario e TORMEN Loris in ordine al reato loro in concorso ascritto per non aver

commesso il fatto.

FATTO E DIRITTO

Nella notte tra il 23 ed il 24 aprile 1979 venivano lanciati quattro ordigni incendiari contro la Caserma dei Carabinieri di Belluno.

Le indagini avviate dalla locale Questura conducevano ad addegnare i primi sospetti nei confronti di BOLZAN Mario e TORMEN Loris: in casa dell'uno, infatti, era rinvenuta una tanica contenente Kerosene, nonché una agendina con emblemi delle Brigate Rosse; in casa dell'altro un berretto da sci che somigliava a quello indossato da uno dei due giovani visti correre da una pattuglia di agenti di P.S. poco distante dal luogo dell'attentato ed a breve tempo da esso.

La successiva formale istruzione ha consentito di escludere che il berretto in questione fosse lo stesso visto indosso ad uno dei fuggitivi, mentre, quanto al kerosene, la presenza nell'appartamento del TORMEN si giustifica con il fatto che nella stessa abitazione esisteva una stufa a kerosene.

Inoltre, successive indagini conducevano ad identificare in altre persone (una di queste confessa) gli autori dell'attentato alla Caserma dei Carabinieri.

I due attuali imputati vanno pertanto prosciolti dal reato di cui agli artt. 110 C.P., 6 Legge 2/10/1967, n. 895, (modificato dall'art. 13 della Legge 12/10/1974 n. 427) per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 378 C.P.P.

In conformità con le richieste del P.M.

Dichiara chiusa la formale istruzione

**D I C H I A R A**

Non doversi procedere nei confronti di **POLZAN Mario** e **TORMEN Loris** in ordine all'imputazione di cui in rubrica, per non aver commesso il fatto. Fermo restante il sequestro del reperto.

Belluno, li 30 gennaio 1980.-

Il Cancelliere  
fto Dr. Bianchi

Il Giudice Istruttore  
fto Dr. Giulio De Simone

Depositato in Cancelleria oggi 30.1.1980  
Il Cancelliere  
fto Dr. Bianchi

Visto: li 6 febbraio 1980  
il Sost. Procuratore Generale  
fto Dr.  
firma illeggibile


Visto: li 8 febbraio 1980  
Il Procuratore della Repubblica  
fto Dr. Coppari

**Sentenza non impugnata.**

FEL. QUINZI

Belluno, li 30 gennaio 1980

IL CANCELLIERE



~~Sentenza non impugnata.~~

N. 486/79 Reg. Sen.  
N. 268/79 R.G.

## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Penale di BELLUNO (Sez. UNICA)

composto dei magistrati:

SENTENZA

Dr. Arcangelo Mandarino	PRESIDENTE	in data 11/12/79
Dr. Alessandro Turco	GIUDICE EST.	
Dr. Aniello Lamonica	PRETORE	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale \_\_\_\_\_

contro

1) FISTAROL Alberto, nato il 30/5/1961 a Belluno, ivi residente, Via Gonsaga n. 8;

DETENUTO-PRESENTE

2) ZOPPE' Gianluigi, nato il 22/8/1961 a Farma d'Alpago ivi residente, Via Boscole n. 37;

DETENUTO-PRESENTE

3) CASANOVA De Marco Nicola, nato il 21/9/1961 ad Auronzo di Cadore, residente a S. Stefano, abitante a S. Pietro di Cadore Fraz? Costalta, Via Nuova n. 8;

DETENUTO-PRESENTE

i m p u t a t i

Fistarol - Zoppè:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 - 61 n. 2 C.P. per essersi, in concorso tra loro, impossessati sottraendoli dai banconi di vendita presso i magazzini Standa di Belluno, le due bombolette gas da campeggio di cui al capo B) e ciò al fine di procurarsene ingiusto profitto, in particolare per utilizzarle quali ordigni esplosivi in azioni a scopo terroristico;



In Belluno nel Settebre - ottobre 1979.-

Fistarol - Zoppè - Casanova De Marco:

B) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 1 Legge 2/10/1967 n. 895 (come modificato dall'art. 9 L. 14/10/1974 n. 497) in relazione all'art. 1 - 1° co. L. 18/4/1975 n. 110, per avere, i primi due materialmente ma da' accordo con il terzo e perciò in concorso fra tutti e tre, fabbricato alcuni involucri esplosivi ed incendiari (bombolette di gas e bottiglie incendiarie trattate in modo da esplodere, per reazioni chimiche). In Belluno, nel pomeriggio del 30/11/1979.-

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 2 L. 2/10/1967 n. 895 (come modificato dall'art. 1, 1° co. L. 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso e previo accordo fra loro, illegalmente detenuto presso l'abitazione del primo, gli ordigni esplosivi ed incendiari descritti al capo che precede. In Belluno, sino alle ore 23 circa del 30/11/79.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 4 1° co. e cpv. L. 2/10/1967 n. 895 (modificato dall'ar. 12 L. 14/10/1974 n. 497), in relazione all'art. 1, 1° co. L. 18/4/1975 n. 110, per avere, in concorso e previo accordo fra loro, portato il 30/11/1979 nella pubblica via di Belluno gli ordigni esplosivi ed incendiari descritti al capo A) per impiegarli poi come al capo che segue in tempo di notte. Con l'aggravante ex art. 61 n. 2 C.P. in ordine ai reati B) C) e D) sin qui descritti, commessi al fine di commettere il successivo reato sub E).

E) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 6 L. 2/10/1967 n. 895 (modificato dall'art. 13 L. 14/10/1974 n. 497) in relazione all'art. 1°, 1° co. L. 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso e previo accordo tra loro, al fine di incutere pubblico timore ad attentare alla pubblica incolumità, sistemandoli di fronte alla porta d'ingresso dell'abitazione di Ermes Clerici, ( stabile abitato anche da altre persone) e provocandone l'accensione, fatto esplodere gli ordigni di cui al capo B) della rubrica che determinarono l'evento descritto al capo successivo e quello al capo H).

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424, 425, 1° co. N. 2 C.P. per avere in concorso e previo accordo tra loro, allo scopo di danneggiare, appiccato, con le modalità descritte al capo che precede, il fuoco alla porta di ingresso dell'abitazione di Ermes Clerici, così da far sorgere il pericolo di un incendio per la rilevante quantità di sostanze infiammabili, impiegato ( benzina sfusa con cui avevano cosparso il portico antistante, 4 bottiglie di benzina e acido solforico, due bombolette di gas da campeggio) e per

LA Vicina presenza di un deposito di combustibile in taniche e fusti appartenenti al Clerici.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110-612 cpv.C.P., 339, 1° co. C.P. per avere nelle stesse circostanze sopra descritte, minacciato un grave ed ingiusto danno a Ermes Clerici, lasciando, sul luogo perchè fosse rinvenuto (come in effetti veniva rinvenuto) un volantino manoscritto del seguente tenore: " a chi ristrutturava il partito fascista, a chi provoca i militanti comunisti, il premio è la morte. Clerici sei solo il primo della lunga lista. Questa volta col fuoco, la prossima volta con la P.38 onore a tutti i compagni caduti per mano fascista. Ronde Armate Proletarie - Colonna Bellunese, e tracciato sotto il simbolo della stella a cinque punte del sedicente gruppo " Brigate Rosse " e pertanto commettendo il fatto con scritto anonimo e valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

H) delitto p. e p. dagli artt.110/582/585 n.1 e cpv. C.P. per avere, in concorso e previo accordo fra loro, cagionato ad Alberto Biesuz, vicino di casa del Clerici che era intervenuto per spegnere l'incendio di cui al capo F) della rubrica, e che rimaneva ustionato al volto a causa dello scoppio <sup>di una</sup> delle due bombolette di gas, lesioni personali guarite entro i 10 gg.

Con rapporto del I.XII.1979 (fl2) la Polizia di Belluno riferiva all'A.G. che nella serata del giorno precedente si era sviluppato un incendio presso il sottoportico dell'abitazione della famiglia Clerici, in Via Fol,25 di Belluno; si precisava che l'origine dell'incendio era senza dubbio dolosa dal momento che il personale di P.S. subito accorso sul luogo, aveva rinvenuto frammenti di tre bottiglie che avevano contenuto liquidi infiammabili, resti di una bomboletta di gas da campeggio, nonchè un foglio manoscritto firmato "Ronde armate proletarie - Colonna bellunese", recante in calce una stella a cinque punte con falce e martello, il cui contenuto era il seguente: " A chi ristrutturava il partito fascista, a chi provoca i militanti comunisti, il premio è la morte. Clerici, sei solo il primo della lunga lista. Questa volta col fuoco, la prossima volta con la P.38. Onore a tutti i compagni caduti per mano fascista". Nel rapporto citato si riferiva infine che il Clerici iscritto alla Federazione provinciale del MSI-DN. Nell'ambito delle indagini relative all'episodio veniva successivamente sentito dalla Polizia, nella stessa giornata del I.XII, Gianluigi Zoppè (fl 10 e 11) il quale ammetteva di aver confezionato, nel pomeriggio del 30.XI, insieme con Alberto Fistarol, quattro bottiglie incendiarie; aggiunge=

va che egli, il Fistarol e un altro amico conosciuto solo di nome si erano recati presso l'abitazione del Clerici verso le ore 23 del 30-XI portando seco le 4 bottiglie incendiarie; aggiungeva che egli e due bombolette di gas; che a questo punto il Fistarol, dopo aver deposto, davanti all'abitazione del Clerici, le due bombolette di gas (legate tra loro) ritornava presso i due amici, rimasti sulla strada, e da li lanciava, in direzione delle due bombolette, due bottiglie incendiarie; una bottiglia veniva lanciata dallo Zoppè e l'ultima dal terzo.

In seguito alle dichiarazioni ora riassunte la Polizia procedeva al fermo di p.g. nei confronti sia dello Zoppè che del Fistarol (fl 14 e 13).

Interrogati dalla Polizia ai sensi dell'art.225 cpv.C.P.P. il Fistarol si rifiutava di rispondere (fl 15) mentre lo Zoppè (fl 16 e 17) confermava sostanzialmente quanto già precedentemente dichiarato precisando che il gesto da lui e dagli altri compiuto contro il Clerici era spiegato dallo stesso volantino da loro lasciato sul posto; " ma su questo - aggiungeva lo Zoppè (cioè sulla volontà del Clerici di riorganizzare il partito fascista) - potrà essere più preciso il Fistarol".

Nicola Casanova De Marco, anch'egli fermato ex art.238C.P.P. (fl 19), ammetteva, nel corso dell'interrogatorio davanti alla Polizia (fl 20 e 21), di aver partecipato all'azione criminosa contro il Clerici; precisava però che quando il Fistarol, nel pomeriggio del 30.XI, lo aveva invitato a un appuntamento in serata presso un bar di Belluno egli aveva creduto - anche in riferimento a precedenti discussioni - che il fine dell'incontro che si prospettava fosse soltanto quello di concretizzare il proposito di apporre qualche scritta sui muri della città; invece nella discussione avvenuta al bar in serata (presente anche lo Zoppè) il Fistarol aveva sostenuto che le scritte murali erano "un po' poco" e che occorreva fare qualcosa di più incisivo".

Dopo la discussione i tre amici raggiungevano la casa del Fistarol ove quest'ultimo preparava fra l'altro il volantino da lasciarsi presso la casa del Clerici, verso la quale, poi, essi s'incamminavano: lo Zoppè portando due bottiglie incendiarie, il Fistarol un bidoncino di benzina e alcune garze, il titubante Casanova De Marco, infine, le altre due bottiglie.

Quest'ultimo, sempre secondo la narrazione da lui stesso offerta alla Polizia, non sapeva nemmeno fino a quel momento, il nome della persona contro la quale si stava portando a termine l'operazione: il Fistarol gli aveva

detto solo che si trattava di un noto fascista del quartiere. Infine, dopo un'ultimo vano tentativo di far desistere i due amici dal loro proposito, anche il Casanova De Marco, dopo gli altri, lanciava una bottiglia incendiaria in direzione del sottoportico del Clerici, ove già erano state sistemate dal Fistarol le bombolette di gas.

I tre imputati venivano interrogati dal P.M. il 3 e il 4 XII. Lo Zoppè dichiarava fra l'altro quanto segue: ".... E' vero che con il mio rientro dalla Germania ho cominciato a trovarmi ideologicamente vicino al Fistarol, nel senso che ho cominciato a riflettere sui problemi che erano propri di quest'ultimo, anche perchè ero già pronto a recepire le idee di ribellione e rivoluzionarie di costui. Nostro obiettivo comune è stato quello di impedire che si potesse ricostituire in Italia il partito fascista e per conseguire tale obiettivo avevamo deciso di "eliminare" coloro che potevano dar vita nuovamente a tale partito. ADR Per "eliminare" intendo dire che volevamo fare azioni di intimidazione, anche pesante, e se queste non avessero avuto esito, avevamo pensato anche di "azzoppare" qualcuno, voglio dire di sparargli alle gambe.

ADR Questo era un programma di massima sul quale eravamo completamente d'accordo.

Mentre non avevamo ancora pensato a come approvvigionarci, se fosse stato necessario, delle armi da fuoco. Penso però che, all'evenienza, avremmo potuto procurarci anche delle armi da fuoco.

Del resto questo programma era ben chiaro nel volantino manoscritto che abbiamo lasciato davanti a casa del Clerici, quando abbiamo detto: "questa volta col fuoco, la prossima con la P.38 "..... ADR La decisione di passare ad attività più concrete, di cui l'episodio dell'altra notte doveva essere l'inizio, fu presa alcuni giorni fa da me e dal Fistarol.....

ADR Era stato scelto il Clerici come primo obiettivo della nostra azione perchè si era sentito dire in giro che era un fascista. A dirci ciò fu un ragazzo che non saprei indicare.....ADR Non saprei dire chi mi abbia insegnato a confezionare gli ordigni usati contro la casa del Clerici. Ne devo aver sentito parlare. Del resto fu il Fistarol a darmi le istruzioni venerdì pomeriggio".... (fl 40 e 41).

Il Casanova De Marco, confermando il contenuto delle dichiarazioni già rese alla Polizia, aggiungeva testualmente: ".....Ho cercato di dissuaderli ma poi mi sono ~~reso~~ ~~tentato~~ tentato anch'io con la bottiglia di benzina in mano..... Sembrerà assurdo, ma se dovessi dare una spiegazione della mia presenza davanti alla casa del Clerici, che neppure conoscevo, debbo dire che non avevo nessun motivo per fare quello che ho fatto. Neppure ora me ne rendo

conto e a mala pena mi rendo conto che sono in carcere . . " (fl. 42).

Il Fistarol ammetteva ~~che~~ <sup>per</sup> la prima volta la propria partecipazione all'episodio e dichiarava in sintesi:

- che l'iniziativa dell'operazione stata sua;
- che egli aveva imparato a fabbricare le bottiglie incendiarie negli ambienti padovani di "Autonomia operaia", organizzazione di cui si considerava partecipante;
- che le bombolette di gas erano state poste preventivamente nel sottoportico del Clerici affinché, raggiunte dalle fiamme provocate dalle bottiglie incendiarie, scoppiassero (come in effetti avvenne);  
che anche questo artificio gli era stato insegnato negli ambienti di "Autonomia operaia";
- che la decisione di utilizzare contro il Clerici anche le due bombolette, in un primo momento riservate per le azioni future, era stata dovuta al timore che le bombolette medesime potessero essere trovate dalla Polizia nel corso di una perquisizione;
- che egli e lo Zoppè avevano rubato ~~ix~~ tali bombolette presso la "Standa" di Belluno per impiegarle "contro obiettivi di lotta rivoluzionaria oppure per fare delle prove sempre in previsione di ciò";
- che egli sapeva che la casa del Clerici era dotata di una seconda uscita e perciò riteneva che non vi fossero "ragioni di grosso pericolo per gli occupanti";
- che l'intenzione sua e dello Zoppè era quella di organizzare anche in Belluno gruppi in grado di attuare "la nuova strategia del terrorismo, che prevede operazioni in pieno giorno, quali irruzioni in sedi di partiti e in edifici pubblici e così via";
- che egli, "ovviamente", preferiva non nominare e giovani di Belluno che si proponevano di colpire singole persone;
- che le azioni compiute a Belluno, da lui elencate <sup>un</sup> appunto (trovato, stracciato, in un cestino, nel corso di una perquisizione nella sua casa e ricostruito dalla Polizia così come appare a fl. 35) erano state compiute materialmente da gente venuta da fuori: egli e lo Zoppè si erano limitati a indicare a costoro gli obiettivi da colpire;
- che egli, tuttavia, non poteva essere più preciso riguardo agli esecutori materiali di cui sopra;
- che egli aveva compilato l'elenco (trovato nella sua casa) di esponenti della DC bellunese in quanto, in un primo momento, pensava di agire contro singole persone di quel partito (fl. 43 - 45).

In seguito agli elementi di prova emersi il P.M., il 6/12, spiccava ordine di cattura ( fl. 53 - 55) contro i tre imputati in ordine ai reati loro ora ascritti (salvo alcune integrazioni: v. fl. 88, 89 e 90); per gli altri reati ipotizzabili veniva istituito un separato procedimento penale ( v. fl. 62).

Il 7. XII gli imputati venivano nuovamente interrogati dal PM ( fl. 88, 89 e 90); lo Zoppè, in quell'occasione, ribadiva che essi si aspettavano che alla loro azione conseguissero solo danni materiali all'esterno dell'abitazione; metteva comunque a disposizione della famiglia Clerici un libretto bancario con un attivo di L. 600.000, pari ai risparmi messi da parte lavorando in Germania.

ALL'udienza del 10/XII/1979 il PM presentava gli imputati al Tribunale con l'imputazione che risulta in epigrafe. In dibattimento il Fistarol ha negato che il furto delle bombolette di gas fosse stato compiuto al fine di utilizzare le stesse quali ordigni esplosivi dichiarando che l'uso cui essi pensavano al momento del furto era unicamente quello del campeggio; ha negato altresì che lo stemma in calce al volantino lasciato presso la casa del Clerici ( fl. 38) abbia alcuna connessione con quello delle "Brigate rosse"; ha affermato che egli e lo Zoppè avevano deciso, prima dell'atto contro il Clerici, di passare nella legalità e che " quell'operazione doveva segnare il passaggio da una fase all'altra"; ha inoltre precisato che egli e lo Zoppè avevano informato il Casanova De Marco che avrebbero preparato gli involucri esplosivi presentando tuttavia la cosa solo come ipotesi. Lo Zoppè ha confermato l'estraneità del Casanova De Marco alla fabbricazione degli ordigni esplosivi e ha dichiarato fra l'altro: " Siccome altri ..... (elementi) fascisti . . . ci provocavano ci siamo rivolti contro il Clerici, che però non era un provocatore. Non conosco il nome di questi provocatori. Mi rendo conto che il mio modo di ragionare era sbagliato. Nel mio caso mi rendevo conto che il mio modo di ragionare era sbagliato ma volevo farlo lo stesso. Conoscevo il Clerici di vista. Con lui non avevo mai avuto rapporti e non ho mai ricevuto offese . . . . Già una settimana prima il Fistarol mi aveva informato che la casa del Clerici aveva un'uscita secondaria". Anche il Casanova De Marco ha dichiarato: " Il Clerici non mi ha fatto assolutamente niente e non lo conoscevo nemmeno. Non ho alcuna ~~nessuna~~ motivazione per il mio operato". Il Casanova De Marco non ha esplicitamente ammesso che il volantino a fl. 38 era stato compilato anche col suo accordo ma quando, durante il suo interrogatorio, la domanda è stata

posta ai coimputati, i quali, implicitamente (Fistarol) o esplicitamente (Zoppè) hanno risposto affermativamente, egli non ha contestato in alcun modo tali affermazioni.

Gli imputati, per il resto, hanno sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni ed hanno dimostrato di avere risarcito le p. o. di cui ai reati sub A), F), G), E).

Ermes Clerici ha confermato la dichiarazione già resa alla Polizia ( fl. 27 e 28), del seguente tenore: " . . . Verso le ore 23, poco dopo essermi messo a letto unitamente a mia moglie e la mia nipotina, ho udito un grido di aiuto di mia figlia Luisa che si trovava ancora in cucina. Sono accorso immediatamente e ho notato un'enorme fiammata attraverso la porta a vetri dell'ingresso della mia abitazione, sita al piano terreno . . . Immediatamente dopo tale visione ho avvertito uno scoppio enorme, tanto che io e mia figlia ci siamo ritirati verso il bagno vista l'impossibilità di portarci all'esterno dell'abitazione in quanto, come detto, l'ingresso principale era invaso dalle fiamme. Dopo circa 20 secondi mi sono sentito chiamare dall'esterno da un signore che abita a fianco della mia abitazione . . . il quale, ad alta voce, mi invitava a fare di tutto per uscire fuori di casa dalla parte posteriore per aiutarlo a spegnere le fiamme che stavano bruciando gli infissi, il portone ed altro del mio ingresso principale. Sono uscito insieme con mia figlia all'esterno e insieme col Sig. Buffon con un altro, intervenuto nel frattempo, di nome . . . ( Biesuz), che abita poco lontano da me, abbiamo cominciato a darci da fare con secchi d'acqua per spegnere il fuoco. In tale frangente non tutti avvertimmo un secondo scoppio, alquanto enorme, proveniente dal sottoportico di casa mia . . . ( il quale investiva) il Sig.r . . . ( Biesuz in) fronte e sulla guancia sinistra con la vampata da esso sprigionatasi. Dopo un comprensibile panico abbiamo continuata a spegnere il fuoco aiutati successivamente anche dalla "Volante" intervenuta su richiesta di mia figlia. Sono accorsi inoltre i Vigili del fuoco che nel giro di circa 15 minuti sono riusciti a spegnere tutti i focolai che avevano interessato le suppellettili di cui sopra . . .

In casa vivo solo con mia moglie e una mia nipotina di nome Roberta, di anni 7, figlia di mia figlia . . . che abita a Roma. Mia figlia Luisa, innanzi citata, abita invece a Verona e viene a Belluno due volte al mese per aiutare mia moglie, invalida agli arti inferiori, per le faccende di casa . . . ".

La figlia del Clerici ha chiarito che il sottoportico ove s'è sviluppato l'incendio ( V. foto; fl. 77 - 83) è una specie di veranda esterna arredata anche con un salottino ( la strada antistante l'abitazione del Clerici è privata:

v. fl. 28) utilizzata come tale d'estate.

Adalberto Biesuz, che aveva aiutato il Clerici a spegnere l'incendio ed era stato investito dalla fiammata sprigionatasi dalla seconda bomboletta di gas ( fl. 5) ha dichiarato di essere guarito dalle lievi lesioni riportate ( il referto medico prognosticava infatti 5 giorni per la guarigione; v. fl. 39).

Il personale della Polizia ha confermato i propri fatti, tra i quali, oltre a quelli già richiamati, merita un cenno la relazione di servizio ai fl. 72 e 73, nella quale si legge: " Faccio presente alla S.V. che l'attentato, pur già per sè stesso pericoloso in quanto l'abitazione presa di mira ha pavimento in legno, poteva avere conseguenze disastrose, poichè al n. civico 23 della stessa Via Fol ( e quindi a pochi metri dall'abitazione del Clerici) è ubicato un deposito di olii lubrificanti " Esso" . . . Io stesso, entrato nel deposito insieme col Capitano Furlan , ho potuto notare alcuni fusti presumibilmente pieni in quantità mi sono apparsi ancora perfettamente sigillati".

=====

Occorre, a questo punto, prendere in esame le questioni controverse.

Il Fistarol aveva pianamente ammesso, davanti al PM, il fine di terrorismo del furto di cui al capo A) della rubrica, compiuto da lui e dalla Zoppè.

In dibattimento ha detto invece che le due bombolette furono rubate per essere utilizzate per un campeggio. E' evidente che va creduta la prima dichiarazione: anzitutto v'è l'elemento oggettivo dell'uso effettivo delle due bombolette e poi, se non bastasse, è la natura stessa del sodalizio tra la Zoppè e il Fistarol e i consigli che questi aveva ricevuta sulla preparazione di attentati terroristici ( consigli che prevedevano anche l'uso di tali bombolette) che rendono incredibile l'ultima versione del Fistarol; a ciò si aggiunga che un vero campeggiatore avrebbe avuto in casa anche altri oggetti indispensabili per il campeggio, primi fra i quali il fornello e la lampada cui applicare le bombolette, e non avrebbe nemmeno pensato che queste ultime potessero costituire una prova degli intenti terroristici del detentore.

Il Fistarol ha ancora dichiarato in dib. che lo stemma disegnato nel volantino a fl. 38 " non ha alcuna connessione con le " Brigate rosse" ". Successivamente ha però ammesso di sapere che il simbolo delle " Brigate rosse" è in sostanza quello da loro disegnato: la prima dichiarazione va perciò intesa nel senso che essi, disegnando lo stemma in parola nel volantino citato, non avevano l'intenzione di richiamarsi al simbolo delle " Brigate rosse".



Neanche tale dichiarazione può essere creduta: considerata la natura della loro attività criminosa, come risulta dalle loro stesse dichiarazioni, si può avere la certezza che gli imputati conoscessero l'importanza delle "Brigate rosse" tra i gruppi terroristici italiani, cosicché la presenza di quello stemma sul volantino diventa, anche soggettivamente, troppo scopertamente collegata col fine di minaccia e di intimidazione del volantino stesso perchè essa possa ritenersi meramente casuale.

Il Casanova De Marco, in dib., ha nuovamente negato di aver partecipato, in qualsiasi modo, ai reati sub B) e C) ( fabbricazione e detenzione degli ordigni esplosivi). Egli può essere creduto: la posizione dei singoli imputati si è fatta man mano più chiara coi diversi interrogatori ai quali essi sono stati sottoposti, i quali hanno permesso una ricostruzione degli avvenimenti che può ritenersi esatta, dati i reciproci riscontri. Il Casanova De Marco, quindi, che fino alla serata del 30 . XI sapeva solo in generale di "azioni più incisive" che si preparavano dagli altri due, deve essere assolto dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Per il resto i fatti, e la loro qualificazione giuridica, sono incontestabili.

Il Fistarol e lo Zoppè vanno dunque dichiarati colpevoli di ~~xx~~ tutti i reati loro ascritti, mentre il Casanova De Marco va dichiarato colpevole dei reati sub D), E), F), G) e H). L'età molto giovane dei tre imputati e la completa confessione dei ~~x~~ fatti di cui al presente processo induce il Tribunale a riconoscere, a tutti e tre gli imputati, per tutti i reati dei quali sono dichiarati colpevoli, le attenuanti generiche. Per i reati che vedono come p. o. la "Standa", la famiglia Clerici e Adalberto Biesuz, reati per quali è stato dimostrato il risarcimento del danno, va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., mentre va riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. per il furto in danno della Standa. Tali attenuanti, per i reati per i quali sono state contestate circostanze aggravanti, vanno a queste ultime considerate equivalenti. Poichè è evidente, nei fatti oggetto del presente giudizio, l'unicità del disegno criminoso, i reati dei quali i singoli imputati vengono dichiarati colpevoli vanno unificati ex art. 81 C.P.

Per la determinazione della pena da infliggere in concreto a ciascuno degli imputati occorre anzitutto, ai sensi dell'art. 81 C.P., accertare quale sia la violazione più grave commessa da ciascun imputato. Per quanto riguarda il Fistarol e lo Zoppè tale violazione va individuata nel reato rubricato sub B), per il quale è prevista la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da L. 400.000 a L. 3.000.000. Per ciò che invece attiene al Casanova De Marco è il reato sub D° ( punito con la reclusione da due a dieci anni e della multa da L. 200.000 a L. 2.000.000) che costituisce la più grave violazione.

Al fine di determinare, per ciascun imputato, la pena base, nonché l'aumento per effetto della continuazione, il Tribunale ritiene di svolgere le seguenti considerazioni (che attengono agli elementi di cui all'art. 133 C.P.):

1) le bottiglie incendiarie fabbricate e detenute dal Fistarol e dallo Zoppè e portate dagli stessi e dal Casanova De Marco sono il frutto di una tecnica che appare quasi professionale: per fabbricarle occorrono benzina, acido solforico, colla, zucchero, un diserbante, oltre a una garza, a uno straccio etc.; esse sono idonee a scoppiare e a incendiare in conseguenza del solo lancio, senza che occorra un preventivo innesco (fl. 43 r.);

2) gli imputati, per aumentare l'effetto distruttivo e intimidatorio delle bottiglie incendiarie, sia nei confronti del pubblico, sia, in particolare, nei confronti della famiglia Clerici, hanno utilizzato anche le due bombolette di gas rubate alla "Standa", lo scoppio di una delle quali ha procurato lesioni al Biesuz;

3) il pericolo d'incendio, in una casa abitata tra l'altro da una persona invalida alle gambe e da una bambina di sette anni, è stato notevole, sia per la presenza, nella casa del Clerici, di pavimenti in legno, sia per la vicinanza di un deposito di combustibili;

4) la minaccia al Clerici, resa particolarmente credibile dall'avvenuto danneggiamento, è stata espressa in forma odiosa, mediante quel volantino compilato materialmente, con fare scherzoso (fl. 21), dal Fistarol, con l'accordo degli altri due;

5) il Fistarol ha dichiarato il dib. che quell'operazione doveva segnare il passaggio delle "Ronde armate proletarie, Colonna bellunese" alla legalità: l'affermazione più che incredibile è incomprensibile, e infatti è contraddetta dalle precedenti dichiarazioni dello stesso Fistarol e dello Zoppè: basti pensare soltanto che essi, nei primi interrogatori, hanno in sostanza confermato il programma che risulta dal volantino a fl. 38: questa volta col fuoco, la prossima con la P 38; può ricordarsi ancora che il Fistarol aveva dichiarato che il motivo per cui erano state usate le bombolette di gas contro il Clerici era di sbarazzarsi di esse in previsione di una perquisizione: le stesse, altrimenti, sarebbero state usate in successive azioni terroristiche;

6) Il Fistarol, pur avendo collaborato con la giustizia, dopo le confessioni dei due amici, per chiarire i fatti

di questo processo, s'è rifiutato di fare i nomi di coloro che si propongono di colpire singole persone;

7) l'arrendevolezza del Casanova De Marco nei confronti dei due amici se da un canto, come si dirà, va valutata come scarsa intensità del dolo, d'altro canto fa veramente temere per il futuro: egli, senza neanche sapere perchè, si trova ad organizzare un atto terroristico, a portare per la città degli ordigni incendiari, a scagliarne uno.

Gli elementi sopra detti sono ~~mg~~ sfavorevoli agli imputati e, ove non fossero accompagnati da altri contrari, legittimerebbero il Tribunale a partire, per il calcolo della pena in concreto, da una misura notevolmente superiore a quella media tra il minimo e il massimo. Vanno tuttavia prese in considerazione altre circostanze:

- 1) per tutti e tre la loro giovane età, che deve fare sperare in una loro futura maturazione intellettuale, e soprattutto in una graduale acquisizione di un atteggiamento civile quanto ai rapporti umani; tale mutamento è forse già incominciato nello Zoppè, il quale, il 7-XII, nel corso dell'interrogatorio reso al PM, ha messo a disposizione della famiglia Clerici una parte considerevole dei risparmi messi da parte lavorando in Germania come pizzaiolo;
- 2) la confessione piena, da parte di tutti e tre gli imputati, dei fatti relativi al presente giudizio;
- 3) per quanto riguarda in qualche misura lo Zoppè e, in maniera molto più accentuata, il Casanova De Marco, l'essere soggiaciuti alla più forte personalità del Fistarol.

Sulla base delle considerazioni esposte il Tribunale ritiene che la pena ~~f~~ da infliggere al Fistarol debba essere quella di tre anni e sei mesi di reclusione e L. 400.000 di multa, aumentata a 5 anni di reclusione e L. 600.000 di multa per effetto della continuazione.

La pena in concreto per lo Zoppè deve essere invece di tre anni di reclusione e L. 400.000 di multa, aumentata, ai sensi dell'art. 81 C.P., a quattro anni di reclusione e L. 500.000 di multa.

Il Casanova De Marco va condannato alla pena di due anni di reclusione e L. 200.000 di multa, pena aumentata a tre anni di reclusione e L. 300.000 di multa per la continuazione.

Gli imputati vanno condannati in via solidale al pagamento delle spese processuali e di tassa di sentenza.

Va infine disposta la confisca e la distruzione dei reperti in sequestro.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. Q. M.

Visti gli artt. 483, 488 C.P.P.;

d i c h i a r a

Fistarol Alberto e Zoppè Gianluigi colpevoli di tutti i reati loro ascritti e Casanova De Marco colpevole dei reati ascrittigli esclusi quelli di cui ai capi B) e C) e, in concorso delle attenuanti generiche per tutti i reati, di quella del risarcimento del danno per i reati di furto, danneggiamento e lesioni, di quella del danno di speciale tenuità per il furto, attenuanti ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, li condanna:

Fistarol Alberto alla pena di cinque anni di reclusione e L. 600.000 di multa;

Zoppè Gianluigi alla pena di quattro anni di reclusione e L. 500.000 di multa;

Casanova De Marco Nicola alla pena di tre anni di reclusione e L. 300.000 di multa.

Spese e tasse in solido.

Confisca e distruzione dei reperti in sequestro;

Visto l'art. 479 C.P.P.;

a s s o l v e

Casanova De Marco Nicola dai reati ascrittigli sub B) e C) per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Belluno, li 11.XII. 1979

IL PRESIDENTE

F.to A. Mandarinò

IL GIUDICE ESTENSORE

F.to Alessandro Turco

IL CANCELLIERE

F.to Bianchi

D' 11/12/1979 appello promosso dall'Avv.to Larese difensore di Casanova De Marco Nicola, appello avv.to Pregarla difensore di Casanova De Marco Nicola, Zoppè Gianluigi e Fistarol Alberto; appello dell'avv.to S. De Vecchi difensore di Fistarol Alberto e Zoppè Gianluigi; appello del P.M. di udienza contro Fistarol Alberto +2.  
Belluno 24-12-79

IL CANCELLIERE

F.to Bianchi

Depositata in Cancelleria  
oggi 24-12-79 ore 12,15

IL CANCELLIERE  
F.to Bianchi

VISTO:  
Venezia, li 29 dicembre 1979

IL SOST. PROCURATORE GENERALE  
F.to Illeggibile

Per copia conforme all'originale.  
Belluno, 30 gennaio 1980

IL CANCELLIERE



D.G.

**ORDINANZA**  
**Giudice Istruttore****N° 2/79**  
**FORMALE**

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile Penale di Belluno ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento penale

**C O N T R O**

PALATINI Giuseppina Letizia, nata il 4.3.1955 a S. Vito di Cadore ed ivi residente fraz. Serdes N° 22.-

**I M P U T A T A**

del delitto p. e p. dall'art. 305, 1°, 2° e ult. comma C.P. perchè con altre persone non ancora identificate costatando in Pieve di Cadore in epoca anteriore e prossima al 10.1.1978 un nucleo della c.d. "Colonna Mara Cagol", aderente al gruppo terroristico denominato "Brigate Rosse" si associava a tale ultimo gruppo, con l'obbiettivo e le finalità, perciò, di commettere più delitti fra quelli di cui all'art. 302 C.P.

**F A T T O E D I R I T T O**

L'istruzione formale svoltasi nei confronti di PALATINI Giuseppina Letizia a seguito del rinvenimento di due lettere in cui si annunciava la fondazione di un nucleo delle Brigate Rosse in Cadore, deve ritenersi conclusa.

E' stata infatti, espletata perizia calligrafica, che ha indicato nell'imputata (che i rapporti della Questura di Padova descrivono come persona legata ad ambienti dell'ultrasinistra) l'autrice delle parole tracciate sulle buste che contenevano le lettere di cui sopra. Se ne deduce che la PALATINI, che doveva essere al corrente del contenuto delle lettere, conosceva altresì l'autore materiale delle stesse.

Le stesse discolpe della imputata, che afferma di nulla sapere del fatto, giocano a suo sfavore: se, infatti, sarebbe stata, seppur con qualche difficoltà, credibile l'affermazione di aver collaborato alla stesura delle lettere al fine di giocare uno scherzo, sia pure di gusto discutibile, non può non aggravare la posizione della prevenuta una negazione di tutto.

Competente per materia e territorio, a giudicare l'imputata è la Corte d'Assise di Belluno e avanti ad essa viene rinviata la PALATINI.

P. Q. M.

Visto l'art. 374 C.P.P.

In conformità con le richieste del P.M.

Dichiara chiusa la formale istruzione

**O R D I N A**

il rinvio a giudizio avanti la Corte d'Assise di Belluno, competente per materia e territorio, di PALATINI Giuseppina Letizia perchè risponda del reato in rubrica ascritte.

Belluno, lì 30 gennaio 1980

IL CANCELLIERE  
(f.to M. Bianchi)


IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(f.to Dr. G. De Simone)

Depositato in Cancelleria oggi 30.1.1980

IL CANCELLIERE  
(f.to M. Bianchi)

Copia conforme all'originale.  
Belluno, li 8.3.1980

IL CANCELLIERE  
(Dr. A. Saporito)







**PADOVA**



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA**CIRCONDARIO DI PADOVA**D**

ELENCO atti, che in copia vengono inviati alla Commissione  
Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani.

n. sentenza	Cognome e nome imputato	data della pronuncia
728/78	Piccini Antonio Pietro + 1	9.6.1978
777/77	Bortolami Claudia + 5	23.6.1977
417/76	Battistin Bruno + 3	27.4.1976
724/76	Alemanno Nicola + 32	16.7.1976
1088/77	Forato Fabio + 1	28.10.1977
860/78	Ulargiu Roberto + 3	10.7.1978
1087/77	Zancanella Federico + 3	27.10.1977
2 bis/77	Picchiura Carlo	1.6.1977
702/75	Spadafina Michele + 2	28.6.1975

\* \* \*



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. PENALE)

composta dai Signori

dot. I. INGRASCI **Presidente**

" I. ALIFRANDI **Giudice**

" S. IARRUSSO "

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale (1) per direttissima

## CONTRO

PICCINI ANTONIO PIETRO n. Bergamo il 7.8.1954 res.

Azzone (BG) in via Nazionale 6 dom.to  
Padova, via Porciglia 21

MARINO MAUDIO n. il 30.10.1957 a Mantova res. in  
Albignasego via Asiago 3

DETENUTI/PRESENTI

### IMPUTATI

A) del reato pp. dagli artt. 110, 339 e 610 C.P. per avere, in concorso e in unione fra loro e con altre tre persone non identificate, avendo inoltre il Piccini il viso mascherato da un fazzoletto, costretto con violenza e minaccia il prof. Guido Petter, docente di Psicologia della locale Università, a subire l'illegale perquisizione della propria persona e del proprio studio;

B) del reato pp. dagli artt. 110, 112 n. 1, 614 1° 2° e 4° comma C.P. per essersi, in concorso fra loro e con le persone su citate, introdotti nello studio universitario del prof. Guido Petter, e ivi trattenuti per circa 15 minuti, contro la volontà del suddetto docente che aveva diritto di escluderli, commettendo il fatto mediante scardinamento della porta dello studio e con violenza alla persona.

*imp*

7

N. 728/78 Reg. Sent.

N. 547/78 R. G.

N. P. M.

## SENTENZA

in data 9.6.78

depositata in cancelleria

li 23-6-78

Il Cancelliere

Redatta sched

addi

Il Cancelliere

li

Fatto avviso di che

all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per

esecuzione.

addi

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

N. Camp. Pen.

..... Enunciambi i fatti in Padova, facoltà di Magistero 11.8.5.1978.....

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., la difesa  
e gli imputati che primi ed ultimi ebbero la parola.....

FATTO E DIRITTO

1. Guido Petter, direttore del corso di laurea in Psicologia, presso la facoltà di Magistero dell'Università di Padova, denunciava quanto segue:

Avvertito verso le ore 14,30 dal preside della facoltà che nell'atrio dell'Istituto era stato affisso un manifesto di contenuto offensivo nei propri confronti e di alcuni colleghi, recatosi nell'istituto poco dopo, presa visione del manifesto, alla presenza di alcuni professori, avuta l'autorizzazione del Preside della facoltà, defiggeva il manifesto in questione; mentre stava ciò facendo, un giovane, rimasto sconosciuto, ha chiesto la restituzione del manifesto, dicendo al Petter che altrimenti glielo avrebbe fatta pagar cara. Il docente rifiutò.

Verso le ore 17,20 dello stesso giorno, trovandosi nel proprio studio della facoltà, sentì uno scalniccio persistente venire verso il proprio studio; si alzò affacciò alla porta e vide in fondo alla scala un folto gruppo di giovani, i quali gli chiesero in modo piuttosto aggressivo la restituzione del manifesto; il Petter rispose loro che lui non l'aveva più; alcuni di essi, dopo aver sollevato la porta dai cardini...

(al fine di impedirmi che io potessi rientrare nello studio e chiudermi a chiave, chiamando eventuali soccorsi) penetrarono nello studio rovistando e rovesciando il contenuto della borsa, frugando nelle tasche del cappotto e rovesciando a terra alcuni libri e carte; altri mi perquisirono sulla persona, palpanandomi in tutto il corpo; nel frattempo altri gridavano spintonavano il professore, qualcuno gli tirò i peli della barba; un altro gli diede alcuni calci sugli stinchi; questo stesso (poi identificato per Claudio Latino), quando ormai la perquisizione era terminata e i giovani si stavano allontanando, schiaffeggiò il Petter, che si era avvicinato al tecnico dell'Istituto Toffano Ugo, che veniva minacciato dagli studenti.

Tra i giovani presenti, il docente indicò fin dall'inizio certo Piccini Pietro Antonio, di recente laureatosi in psicologia, leader del Comitato di lotta di psicologia, cioè del raggruppamento che annovera gli studenti di "autonomia operaia" e di "Lotta continua". Costui si trovava in terzo o quarto fila del gruppo di giovani che stavano assediando lo studio del Petter, e aveva sul viso un foulard, che gli nascondeva in parte il volto; il professore però lo riconobbe subito e lo invitò a togliersi il foulard; questi lo abbassò sghignazzando; in seguito "pur non prendendo parte

- ... alla mia aggressione, presenziò ininterrottamente con atteggiamento piuttosto sprovvido, parlando e gridando a voce alta come tutti gli altri".
2. Il 27.1978 veniva emesso ordine di Cattura del Piccini, eseguito il 30 successivo. A seguito di riconoscimento da parte del Petter di Claudio Latino, il 2 giugno veniva emesso altro ordine di cattura nei confronti di lui, eseguito lo stesso giorno.
3. Il Piccini respingeva gli addebiti, sostenendo di essersi travisato per fare uno scherzo, <sup>avendo</sup> ~~scornato~~ <sup>(di cui non conosceva il nome)</sup> con una ragazza che sarebbe stata egualmente riconosciuta dal professore; dichiarò di essere giunto al Liviano per caso e che si era accodato agli studenti senza neppure sapere il motivo per il quale si stavano dirigendo dal Petter (restituzione del manifesto, di cui egli nulla sapeva); negava di aver mai fatto parte del "Comitato di lotta" di psicologia; di aver mai partecipato ad attività di tale comitato, "di cui ignora la composizione e i fini; nega di aver mai preso la parola, in pubbliche assemblee o in manifestazioni simili, per conto e in nome del citato comitato".
4. Il Latino, pur negando gli addebiti, ammetteva di aver partecipato alla "delegazione di massa", formata da una cinquantina di giovani, nell'istituto di psicologia per reclamare la restituzione <sup>del manifesto</sup> in questione requisito dal Petter, "contenute espressioni di semplice critica politica e non già accuse infamanti e frasi oltraggiose di alcuni membri del corpo docente... il manifesto non è rivolto alle persone in quanto tali, ma ad un sistema di potere di cui alcuni docenti sono secondo me, espressione". Secondo il Latino, la richiesta di restituzione del manifesto fu perentoria, ma contenuta pur sempre nei limiti del dialogo e i compagni si limitarono entrando nello studio (del Petter) e guardando fra le carte ed eseguendo la verifica anche sulla persona (del Petter) a verificare che la veridicità della sua affermazione (cioè che non era più in possesso del manifesto).
- A differenza del Piccini, il Latino ammetteva di far parte del Comitato di lotta di psicologia, specificando la struttura e gli obiettivi, ma rifiutando di spiegare i metodi con cui questi obiettivi vengono perseguiti.
5. È opportuno precisare che il manifesto in questione (m. 1,50 x m. 1) è composto di due parti: la prima, intitolata "Caro Vicario", è redatta nella forma di lettera, inviata dal Petter al collega Vicario, come se il primo si trovasse nel carcere del popolo, "prigioniero della famigerata banda criminale e sovversiva nota come Comitato di lotta di psicologia"; in essa, usando espressioni e toni propri dei messaggi del defunto om. Al

de loro. Pesantemente venivano oltraggiati alcuni colleghi del Petter, ed accusati l'uno e gli altri di comportamenti gravemente lesivi dell'onore di docenti; la seconda parte del manifesto, intitolata "chiediamo le immediate dimissioni di Vicario e lo sblocco dei finanziamenti per il centro studi", contiene un duro attacco alle scelte politiche di Petter e Vicario, che "impediscono l'agibilità fisica nei locali universitari (manu militari) mediante la presenza della polizia o le provocatorie serrate della facoltà", nonché il blocco dei finanziamenti per il Centro Studi.

6. All'odierno dibattimento, celebrato col rito direttissimo, <sup>il Latino</sup> gli imputati e i testi hanno confermato le dichiarazioni rese al P.M., ad eccezione di Piccini che si è dilungato a precisare le motivazioni e gli obiettivi del Comitato di lotta, di cui in un primo tempo aveva dichiarato di essere estraneo.

7. Ritiene il Collegio che deve ritenersi provata la colpevolezza degli imputati in ordine ad entrambi i reati loro contestati.

Quanto al Piccini non può darsi credito all'assunto difensivo di essersi mascherato per fare uno scherzo al Petter e che egli semplicemente si accodò alla "delegazione di massa" senza conoscere il motivo da cui fu mosso e gli obiettivi perseguiti. Per dar credito a questa versione l'imputato arrivò perfino a sostenere di essere estraneo al Comitato di lotta di psicologia, di non conoscerne la finalità, ecc.; ma all'odierno dibattimento <sup>come si è detto</sup> ha cambiato sostanzialmente questa versione, del resto ampiamente smentita dal Petter, forse per adeguarsi a quella seguita dal compagno Latini; conseguentemente cade anche la tesi di essere comitato per caso al Liviano senza sapere della defissione del manifesto del Comitato di lotta. Anche il preteso scherzo del mascheramento appare del tutto incredibile, atteso il clima non certo carnevalesco in cui avveniva la richiesta di restituzione del manifesto; viceversa, in quel contesto, il mascheramento del Piccini assume il significato che gli è proprio, ritenuto che della c.d. delegazione l'unica persona conosciuta dal Petter era proprio l'imputato.

Il Petter ha precisato che il Piccini ha partecipato alla sua aggressione "con parole e gesti" e anzi ha escluso che in modo categorico che quello del Piccini fosse un atteggiamento passivo.

Quanto al Latino costui ha ammesso di aver partecipato alla c.d. delegazione e il Petter lo ha riconosciuto come il giovane che lo ha colpito con i calci alle gambe e lo ha schiaffeggiato.

Si deve pertanto ritenere che i due imputati hanno portato, assieme a 50 circa altri cinquanta giovani rimasti sconosciuti, il loro contributo causale al grave fatto di violenza privata nei confronti del Petter, così come contestato nel capo di imputazione, nonché si sono resi responsabili assieme a quei giovani al reato di violazione di domicilio.

8. La difesa ha sostenuto che il reato sub <sup>(violenza privata)</sup> 1<sup>a</sup> va qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 302 C.P.), delitto perseguibile solo a querela della persona offesa; e poiché il Petter ha esplicitamente dichiarato che egli, denunciando il fatto, non ha inteso tutelare interessi personali, ma contribuire alla tutela di interessi generali, gli deputati - secondo la difesa - devono andare assolti per mancanza di querela.

Ritiene il Collegio che, benchè il Petter abbia affermato che era la prima volta che in Istituto si verificava una defissione di un manifesto dagli studenti ad opera dei docenti, tuttavia la tesi difensiva appare infondata, perchè non è ipotizzabile che la restituzione di un manifesto palesemente oltraggioso, defisso dall'offeso nell'esercizio di un diritto-dovere di tutela non solo della propria onorabilità, ma anche di quella di alcuni colleghi, <sup>ed</sup> anche a garanzia della regolarità dei corsi di insegnamento nell'ambito della facoltà, potesse formare oggetto di un preteso diritto da parte degli offensori e tanto meno si può fondatamente ritenere che costoro potessero pensare che per ottenere il riconoscimento del preteso diritto lesa avrebbero potuto ricorrere al giudice. Nel caso in esame esame pertanto la ipotizzata qualificazione giuridica del fatto non sussiste per carenze sia dei presupposti materiali sia degli elementi soggettivi e quindi va ribadita la sussistenza del fatto nella fattispecie contestata.

9. I difensori hanno pure sostenuto che non sussiste il reato di violazione di domicilio, perchè lo studio del Petter non è un "luogo di privata dimora".

Il Collegio considera infondata anche tale tesi, perchè ritiene, aderendo alla interpretazione della più qualificata dottrina e giurisprudenza, che con la detta espressione, volutamente usata per ampliare quella di "abitazione", si deve intendere il luogo ove taluno abitualmente si sofferma a svolgere qualsiasi attività della



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	propria vita privata (per es. studio, lavoro, ecc), luogo a ciò destinato vuoi per scelta propria (per es. libero professionista) vuoi per scelta dell'Ente da cui dipende (per es. Ospedale, Università, ecc.). In altre parole non è il titolo di proprietà pubblica o privata che <sup>vale</sup> il luogo privato di privata dimora, ma la destinazione che esso ha, in base alla attività che in esso si svolge.	
10.	Ritiene il Collegio che le due imputazioni sono espressione di un unico disegno criminoso e pertanto vanno unificate dal vincolo della continuazione. Agli imputati, incensurati, possono essere concessi le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. La pena va commisurata alla gravità dell'episodio, che va qualificato non tanto "delegazione di massa", ma tipica spedizione punitiva <sup>repressiva</sup> di marcia fascista. Non va però sottaciuta la circostanza che è la prima volta che in quell'Istituto, ben noto per altri episodi di violenza, l'autorità accademica, facendo valere un proprio potere-dovere è intervenuta per defiggere un manifesto di contenuto oltracioso, quando molti altri manifesti e scritte di contenuto analogo e comunque chiaramente apologetici di attività criminose sono stati tollerati. Per queste ragioni pena equa base deve ritenersi quella di mesi due e giorni 15 di reclusione, ritenuto reato più grave quello di cui sub A, aumentata per la continuazione a mesi tre di reclusione. Agli imputati possono essere concessi i benefici di legge nella presunzione che si asterranno dal compiere altri reati.	
11.	La difesa degli imputati, in via subordinata, ha richiesto la concessione delle attenuanti di cui sub 1 e 2 art. 62 C.P. Ritiene il Collegio che nè l'una nè l'altra attenuante sia concedibile, perchè l'aver usato, violenza, minaccia, ecc. per ottenere la restituzione di un manifesto contenente frasi tanto offensive e per di più usando una forma di tanto cattivo gusto, onde poi essere nuovamente esposto al pubblico, non può certo considerarsi, alla stregua dei normali canoni di valutazione, azione svolta per motivi di particolare valore morale e/o sociale. Quanto poi alla pretesa provocazione ad opera del Petter, il Collegio osserva che quest'ultimo si è limitato, mediante la defissione, a far cessare	

un atto che, solo riduttivamente, può essere qualificato provocatorio. Ma la provocazione è dell'anonimo Comitato di lotta e non già del Petter.

P. Q. M.

visti gli artt. 483, 487, e 488 C.P.P.

d i c h i a r a

PIOCINI PIETRO ANTONIO e LATINO CLAUDIO colpevoli dei reati loro ascritti e unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate per entrambi i delitti, condanna ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, nonché ciascuno al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante il periodo di carcerazione preventiva;

concede ad entrambi i condannati i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P. sotto le comminatorie di legge;

ordina conseguentemente la immediata scarcerazione del Piocini e del Latino, se non detenuti per altra causa.

così deciso in Padova, oggi 9 giugno 1978

Il Presidente

*Arbore, att.*  
*U. Cancelli*  
*Sec.*

*Sentenza impugnata 10.6.78 del dif. d'interessi*

VISTO:

Procuratore Generale



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA** (sez. ~~PENALE~~ IMPUGNATA)

composta dai Signori

dott. P. SETARI ..... Presidente  
 " R. RIZZO ..... Giudice  
 " G. CAMPANATO ..... X

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale (1) ~~presentazione imputati all'udienza~~

**C O N T R O**

- 1) BORTOLAMI CLAUDIA, nata a Padova il 9/4/1958  
 ivi res. in via Cernaia n.1  
 DETENUTA/PRESENTE
- 2) BURATTIN EMANUELLITA, nata a Terrassa Padovana il  
 22/4/1956, ivi res. in via  
 Foscari n.18  
 DETENUTA / PRESENTE
- 3) BRAGATO PAOLO, nato a S. Angelo di Piove (PD) il 4/4/60  
 ivi res. in via Europa n.55  
 DETENUTO / PRESENTE
- 4) MONTAGNER SANDRO, nato a Jesolo il 28/10/51, ivi  
 res. in via C. Colombo n.2  
 DETENUTO/ PRESENTE
- 5) MARTINI LUIGI, nato ad Asolo il 25/6/54, res. ad  
 Oderzo, via Gasparinetti n.9  
 DETENUTO/ PRESENTE
- 6) DEL MASEHIO SANDRA, nata a Aviano (PN) il 10/5/54  
 res. Budoia (PN), via Cardazza  
 n.37 LIBERO / PRESENTE

IMPUTATI

(vedi fogli ciclostilati allegati)

3

N. 777 Reg. Sent.

N. 669/77 R. G.

N. P. M.

**SENTENZA**

in data 23/6/77

depositata in cancelleria

li 7.7.77

Il Cancelliere

Redatta sched.....

addi .....

Il Cancelliere

li .....

Fatto avviso di che  
 all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per  
 esecuzione.

addi .....

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale  
 o per citazione diretta.

N. Camp. Pen.

BORTOLANI Claudia, BURATTIN Emanuelita, BRAGATO Paolo,  
MONTAGNER Sandro e MARTINI Luigi ~~Dal Nord - Sombra~~

## i m p u t a t i

- A) del reato pp. dall'art.655 pr.sec.comma C.P. per aver fatto parte, essendo armati, di una radunata sediziosa di oltre 50 persone;
- B) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 654 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, compiuto manifestazioni sediziose, scorrendo travisati e armati in pieno giorno alcune vie del centro abitato di Padova e compiendo i fatti descritti nei capi che seguono;
- C) del reato pp. dall'art.5 L.22.5.1975 n.152 per aver partecipato ad una pubblica manifestazione svolgentesi in luogo pubblico con il volto coperto in tutto o in parte da fazzoletti e passamontagna o con indumenti tali da rendere difficoltoso il loro riconoscimento;
- D) del reato pp. dall'art.2 L.2.10.1967 n.895 (mod. dall'art. 10 L.1974/497) e dagli artt.110 e 112 n.1 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, illegalmente detenuto un numero imprecisato, ma rilevante, di armi da guerra e precisamente di bottiglie incendiarie;
- E) del reato pp. dall'art.4 L.2.10.1967 n.895 (mod. all'art. 12 L.1974/497) e dagli artt.110 e 112 n.1 C.P. per avere, con le modalità descritte nel capo che precede, illegalmente portato in luogo pubblico bottiglie incendiari ;

- 2 -

- F) del reato pp. dall'art.6 L.2.10.1967 n.895 (mod. dall'art. 13 L.1974/497) e dagli artt.110 e 112 n.1 C.P. per avere, con le stesse modalità di cui sopra, fatto scoppiare ordigni incendiari al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica;
- G) del reato pp. dagli artt.110 C.P. e 1 pr.terzo comma L. 22.1.1948 n.66 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di impedire o comunque di ostacolare la libera circolazione nel piazzale Stanga e (con esclusione della Bortolami) in via Turazza, ostruito o comunque ingombrato la sede stradale ammassandosi in gran numero sulla carreggiata e dando fuoco a bottiglie incendiarie e ad alcuni contenitori d'immondizie, che collocavano trasversalmente sulla sede anzidetta; commettendo il fatto in più persone e con violenza sulle cose;
- BURATTIN Emanuelita, BRAGATO Paolo, MONTAGNER Sandro e  
MARTINI Luigi:
- H) del reato pp. dagli artt.110 112 n.1, 635 pr.3 c.comma n.3 in relaz. all'art.625 n.7 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, danneggiato, incendiando, alcuni contenitori d'immondizie di proprietà del Comune esposti in via Turazza alla pubblica fede e destinati inoltre a pubblico servizio;

- 3 -

I) del reato pp. dagli artt.81, 110, 336, 339 C.P. per avere, in concorso e in unione fra loro e con altre persone non identificate (complessivamente in numero di 40-50), essendo travisati e armati, usato violenza e minaccia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica del Gruppo Carabinieri di Padova BOCCACCIO Sergio, PARRELLA Anselmo, TODARO Guido, MICCOLI Luigi, VIOLA Giovanni, SICILIANO Carmine e DALLA VALLE Walter, contro i quali scagliavano o concorrevano a scagliare bottiglie incendiarie e corpi contundenti, per costringerli ad omettere un'attività del loro ufficio;

BORTOLAMI Claudia:

- L) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 635 pr.sec.comma n.3 in relaz. all'art.625 n.7 C.P. per avere, in concorso con altre persone non identificate (in numero complessivamente non inferiore a 5), danneggiato, incendiando con bottiglie molotov, l'autovettura Citroen di proprietà di SARTORE Elio esposta alla pubblica fede in via Loredan;
- M) del reato pp. dagli artt.110 C.P. e 1 pr.ter o comma L. 22.1.1948 n.66 per avere, in concorso con altre persone non identificate, al fine di impedire o comunque di ostacolare la libera circolazione in via Loredan ostruito o

- 4 -

comunque ingombrato la sede stradale ponendovi di traverso l'autovettura indicata nel capo che precede e quindi dando fuoco con bottiglie incendiarie; commettendo il fatto in più persone e con violenza sulle cose.

FATTI TUTTI COMMESSI IN PADOVA IL 19 MAGGIO 1977.

DEL MASCHIO SANDRA:

- N) del reato pp. dall'art. 372 C.P. per avere, deponendo come testimone avanti al P.M. di Padova nel procedimento penale n. 932/77-A P.M., affermato il falso e negato il vero sui fatti rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputata BORTOLAMI Claudia dichiarando, contrariamente al vero, che durante lo svolgimento dei fatti criminosi verificatisi fra le ore 10 e le 11,30 del 19 maggio 1977 in alcune vie del centro di Padova (via Belzoni, via Marzolo, via Loreda, via Gradenigo, via Fistorina, piazzale Stanga) la suddetta BORTOLAMI si trovava in luoghi diversi e non partecipava comunque alla commissione dei fatti stessi.

IN PADOVA IL 28 MAGGIO 1977.

In esito all'odierno, pubblico dibattito, sentiti il P.M., la difesa e gli imputati che primi ed ultimi ebbero la parola.

#### FATTO E DIRITTO

Poco dopo le ore 11 del giorno 19.5.1974 il Ten. Col. Boscaccio, comandante il Gruppo Carabinieri di Padova, aveva notizia che in alcune zone della città vicine agli Istituti universitari ed al piazzale Stanga erano state compiute devastazioni ad opera di giovani. Poiché gran parte del personale era stato destinato ai servizi di ordine pubblico inerenti ad un certo programma da vari movimenti dell'ultrasinistra e svoltesi regolarmente nel centro cittadino nelle stesse ore dei fatti in esame, il Ten. Col. Boscaccio riusciva a radunare solo tre militari, normalmente assegnati a funzioni di ufficio, gli app. Tedare e Fanella ed il car. Miccoli, nonché tre membri del nucleo investigativo brig. Viola e carabinieri Della Valle e Siciliano. Questi ultimi partivano a bordo di un'Alfa Sud gialla con targa civile, vestiti in borghese. Poco dopo anche il colonnello con la sua pattuglia lasciava la caserma a bordo di un'Alfa Sud di colore scuro con targa militare; tutti i membri portavano la divisa. Il gruppo comandato dal brig. Viola, giunto in via Belzeni dal lato dello Ospedale Civile, per la presenza di autovetture incendiate che sbarravano la strada, imboccava via Portello e quindi via Loredan. Di fronte ad un nuovo sbaramento tornava indietro ed attraversava via Belzeni, ove i vigili del fuoco avevano provveduto a spegnere l'incendio, si portava in via Fistomba, dove notava un autobus dell'ACAP in preda al fuoco; invertita la marcia, la pattuglia si portava al piazzale Stanga attraverso via Arioste. A circa 20 metri dall'intersezione con la piazza l'accesso risultava bloccato per la presenza di un'autovettura in fiamme e della benzina che bruciava. Il traffico risultava paralizzato da tutti i lati; occupava il piazzale una cinquantina di giovani in gran parte mascherati, armati di spranghe, bastoni e bottiglie incendiarie, in possesso di borse e zaini. Alcuni continuavano a lanciare bottiglie verso le varie diramazioni stradali. I carabinieri esplosevano alcuni colpi a scopo intimidatorio. A causa di ciò il gruppo lasciava il piazzale; la maggior parte imboccava via Turazza, mentre un gruppetto composto di 4 - 5 elementi, fra cui due donne, tutti mascherati, si portava verso via Arioste. Una ragazza, identificata per Bertolami Claudia, mascherata da un fazzoletto, priva di borse e zaini, veniva fermata dal brig. Viola e consegnata al car. Della Valle. Gli altri riuscivano a fuggire. Il Viola con il Siciliano si portavano nuovamente verso il piazzale. Nel frattempo



soppravveniva da via Arioste, attraverso la via già percorsa dall'altra autovettura, l'Alfa Sud del colonnello Brancaccio. Dalla casa e dai negozi ove la gente si era portata, cosicché la strada era pressoché deserta, provenivano incitamenti ai carabinieri di inseguire i dimostranti, che nel frattempo si erano allontanati dal piazzale verso via Turazza ove erano stati incendiati due carrelli contenenti immondizie.

I carabinieri ritennero più opportuno prendere i dimostranti alle spalle, percorrendo una strada di collegamento fra via Arioste e via Turazza costeggiante il canale. Giunti ad una ventina di metri dal bivio con via Turazza, all'altezza pressoché del ponte dei Graissi, i militari, lasciate le due autovetture, venivano accolti da un nutrito lancio di mezzi contundenti e bottiglie incendiarie effettuato da un gruppo di giovani in gran parte mascherati. Esplosi alcuni colpi in aria, il gruppo si disperdeva verso varie direzioni. Una ragazza, Burettin Emanuelita, veniva fermata dal car. Siciliano sulla scarpata di sinistra in prossimità di un piccolo canale che non era riuscita a scavalcare. Non era travisata; portava una <sup>borsa</sup> ~~zaino~~ di colore verde a strisce che veniva sequestrata. Veniva dai verbalizzanti riconosciuta come la giovane che si accompagnava alla Bortolami.

Il Dalla Valle fermava Martin Luigi che si era buttato giù per la scarpata di destra e non era travisato.

Montagner Sandro veniva fermato sull'altra scarpata dal car Miceli: portava un fazzoletto annodato dietro al collo.

Il Bragato veniva bloccato giù della scarpata dal ten col Beccaccio. Portava a tracolla un piccolo zaino contenente libri scolastici, un ombrello, documenti vari. Nelle vicinanze dei posti in cui avvennero gli arresti si rinvenivano delle borse vuote o contenenti cocci di bottiglie. Zaini, guanti, passamontagna, armi improprie, 25 bottiglie incendiarie, 16 cartucce cal. 32 "Auto" W.W. venivano rinvenuti successivamente sul piazzale o nelle adiacenze. Nessuno degli arrestati veniva visto nell'atto di usare armi e lanciare bottiglie. A detta dei verbalizzanti tutti provenivano dai gruppi visti in azione.

Si accertava che oltre all'incendio di numerose autovetture effettuati nei punti di accesso al piazzale, erano state devastate due agenzie di affari e precisamente l'agenzia Ognissenti e l'agenzia Belzoni ove venivano commesse anche delle rapine di denaro ai danni dei proprietari e dell'impiegata. Veniva effettuato un prelievo di merci e danneggiato anche il supermercato di Rocca Alfense sito in via Portello; venivano danneggiate anche le saracinesche di altri negozi.

Interrogati gli imputati, il Bragato, minorenne, riferiva di aver saputo da un compagno di scuola della manifestazione indetta contro il Governo Andreotti.

ed a favore dell'istituzione di alcuni servizi sociali; di essersi recate in piazza dei Signori ove era previste in concentrazione dei manifestanti. Da qui, con una cinquantina di giovani si era portate in piazza Capitaniato e quindi all'Istituto di Fisica nei pressi della casa dello studente "Fasinate", senza conoscere il motivo dei successivi trasferimenti.

Verse le ore 10.20 - 10.25 tutto il gruppo si incamminava verso via Belzeni. Voltatosi, notava un gruppetto di retroguardia sollevare alcune autovetture e perle in mezzo alla strada, quindi superarle di corsa e continuare in tale operazione più avanti. La strada veniva, pertanto, ad essere ostruita su entrambi i lati. Imbeccata una laterale sinistra, notava delle auto bruciare; raggiungeva Porta Portello e quindi il BIRI. Sul ponte prima del piazzale vedeva un autobus dell'ACAP fermo ed un giovane persi al volante delle stesse dopo aver fatto scendere l'autista. Arrivato al BIRI proseguiva per la strada che porta a Camin senza un preciso motivo. Quindi veniva arrestato.

Bertolami Claudia, studentessa dell'ultime anni di liceo, sosteneva di essersi incontrata con l'amica Sandra Dal Maschie intorno alle ore 10 in piazza Capitaniato. Insieme si erano recate alla Fiera per cercare lavoro. Senonché avevano cambiato parere optando per una visita ad un'amica della Dal Maschie, una certa Giovanna, che doveva ospitarle a colazione; la visita alla Fiera veniva rimandata al pomeriggio. A breve distanza dal BIRI si rendevano conto che il traffico era paralizzato e la strada era bloccata. Si mettevano a correre, passando fra gli spazi liberi esistenti fra le autovetture, imbeccando la via Arioste dove, percorsi 200 metri sul lato sinistro, riprendevano a camminare a passo normale quando veniva arrestata.

In seguito a queste interrogatorie veniva sentita come teste la Dal Maschie che confermava tale versione, precisando anche il nome dell'amica Giovanna.

Quest'ultima, tale Giovanna Facchini, asseriva di aver ricevuto una telefonata dalla Dal Maschie un giorno che non sapeva precisare, ma comunque prossimo al 19 maggio e che di conseguenza aspettava l'amica a pranzo.

Quest'ultima veniva messa a confronto con il brig. Viola che negava di averla vista sul posto e confermava che la Bertolami all'atto dell'arresto si era appena staccata da un gruppo di manifestanti ed aveva il volto coperto da un fazzoletto. La teste a sua volta restava ferma sulla sua deposizione e precisava che l'amica si era servita del fazzoletto che portava al collo per tappare la bocca e proteggersi dal fumo degli incendi, ma che al momento del fermo lo teneva abbassato. Asseriva ancora che erano pervenute da viale Venezia a via Arioste dopo essersi portate in mezzo al piazzale ed in ciò veniva smentita dal brig. Viola il quale sosteneva che provenendo dalla direzione dell'imputata non era necessaria la manovra di attraversamento del piazzale essendo praticabile il lato destro che costituisce anche

*F. Lombardi*

il tratto più breve di collegamento fra viale Venezia e via Arioste; che inoltre l'area del piazzale era tanto pericolosa da sconsigliare a chiunque non facesse parte del gruppo dei manifestanti di praticarlo.

Infine, la Del Maschio asseriva che il brigadiere indossava un vestito a giacca verde, mentre il teste affermava di aver portato una giacca a quadri. Conseguentemente veniva incriminata di falsa testimonianza.

Fra i numerosi testi presenti ai fatti, Sartore Elie cui era stata bruciata l'autovettura, riconosceva nella foto segnaletica della Bertolami la giovane notata a volte scoperte nel gruppo di celere che procuravano l'incendio. Riferiva che la ragazza portava due fazzoletti, uno in testa ed uno al collo, e che, tuttavia, il riconoscimento effettuato non le avrebbe mai confermato a x verbale, per mancanza della necessaria obiettiva serenità.

Burattin Emanuela, studentessa di Scienze Politiche, ammetteva di aver fatto parte del corteo che partendo da via Paoletti si era portata fino alle Stanga. Trovandosi alla testa del corteo non aveva notato niente di anormale fino ai pressi del piazzale, ove alcuni giovani mascherati, provenendo dalle retrovie, avevano superato la testa del corteo ed avevano cominciato a lanciare bombe incendiarie. Si era data alla fuga verso la strada per Camin dove era stata fermata. Negava di aver portato armi e zaini.

Martini Luigi, studente di medicina, sosteneva di essere uscito di casa assieme a Bertolami Giovanni. Lasciata l'amica in via Gredenigo (circostanza confermata dalla Bertolami) proseguiva in direzione della Stanga per cercare lavoro alla Fiera. Giunto alla Stanga verso le ore II cambiava idea e proseguiva per via Terrazza per passare il tempo fino all'ora di pranzo. Non notava nulla di anormale sul piazzale. Giunto ad un centinaio di metri dal ponte dei Grassi, vide sopraggiungere un gruppo di giovani che si avvicinavano di corsa e lo raggiungevano. Subito dopo udiva degli spari e notava i carabinieri sopraggiungere da senso contrario. Appena superata la metà del ponte veniva arrestato. Negava di aver avuto con sé armi o borse.

Montagner, studente di lettere e filosofia, affermava di essere arrivato alla Stanga verso le ore II in autobus, provenendo dall'Arcella. Con l'intenzione di fare una passeggiata lungo una strada poco frequentata, aveva imboccato quella in direzione di Camin. Giunto al penticello veniva superato da un gruppo di giovani e quindi vedeva sopraggiungere i carabinieri. Sentite il rumore di colpi d'arma da fuoco, aveva preso paura e si era buttato giù per le

6)

ergine sinistro. Sosteneva di aver avuto con sé un libro di filosofia ed una valigetta. Questo veniva sequestrato presso l'ufficio del carcere dal P.M. e nell'interno si rinveniva un paio di guanti ed un passamontagna. Il Montagner non contestava che la valigetta potesse essere il suo, ma negava appartenergli il contenuto. Si accertava anche che allo zaino veniva allegato dal personale di custodia un portafogli contenente documenti del Montagner.

Venivano sentiti numerosi testi presenti ai fatti che descrivevano lo stato dei luoghi e confermavano di avere subito danni anche ingenti alle proprie autovetture e ai negozi.

Infine venivano ammessi come testi due insegnanti del Bragato che lo dipingevano studente di ottima condotta, non facinoroso, piuttosto ingenuo e suggestionabile.

Ricostruiti i fatti sulla base delle deposizioni dei testi, dei danni riscontrati e delle cose sottoposte a sequestro, nonché delle ammissioni degli stessi imputati, si può dire che la mattina del 19 maggio, nel giro di mezzogiorno, fra le 11 e le 11.30 circa, il piazzale della Stanga e le zone immediatamente adiacenti assumevano l'aspetto di zone di guerra: 12 e 13 auto ed un autobus incendiate, 5 contenitori di immondizie a fuoco, tre rapine e tre negozi devastati, uso di armi improprie, di numerosissime bottiglie incendiarie e di armi da fuoco.

Tutto questo ad opera di 50/60 elementi, alcuni giovanissimi, altri - meno numerosi - sui 25 anni. Non si può dubitare che le azioni non fossero preordinate.

Il teste Rampezzo fornisce alcuni particolari. Notò alcuni giovani - i più anziani - impartire ordini, controllare orologi, ricevere rifornimenti, impugnare pistole; i giovanissimi, invece, compiere atti vandalici o portare borse cariche di materiale. Tutti i manifestanti erano mascherati con passamontagna e fazzoletti.

In questo modo poterono colpire più obiettivi contemporaneamente e tenere in loro mano il piazzale.

Una simile azione non può che essere stata concordata preventivamente, con opportuna preparazione ed apprevigilamento dei mezzi idonei all'offensiva, distribuzione dei ruoli, definizione di una precisa strategia con chiara visione dei luoghi di operazione. Ne consegue - come deduzione logica - tenuto conto della vastità delle azioni in rapporto al numero dei manifestanti, che tutti quelli che si trovavano sul posto dovettero collaborare alla riuscita dell'impresa, trasportando borse, scagliando oggetti e bottiglie incendiarie, danneggiando cose e compiendo saccheggi, impartendo ordini.

*Scuderi*

7)

Anche se nessuno degli imputati fu visto impegnato in queste attività specifiche, una volta provata la loro partecipazione alla manifestazione deve ritenersi che abbiano concorso nella commissione dei reati contestati relativi al porto ed uso di armi, blocchi, danneggiamento, dal momento che difficilmente, nel caso di specie, può ritenersi che il manifestante non entrasse nel giro di coloro che programmano e attuano l'azione eversiva.

Un unico dubbio può nutrirsi per la posizione del Bragato. Mentre è pacifico che questi partecipò al corteo e successivamente anche alla manifestazione seditiosa, attardandosi senza ragione nei luoghi di lotta, come si evince dal suo stesso racconto, permangono seri dubbi in ordine alla volontà e coscienza di partecipare anche agli atti vandalici e criminosi. La giovanile età, l'indole del ragazzo, l'ingenuità stessa del racconto fatto al P.M. fanno pensare che effettivamente nulla il Bragato sapesse dei veri scopi della manifestazione. Diretto sicuramente a scuola, come si desume dal contenuto del suo zainetto, non munito di mezzi atti al mascheramento, l'imputato dà l'impressione di colui che, credendo di partecipare ad una manifestazione magari un po' tumultuosa, si viene coinvolti in fatti più gravi ed impensati.

Tuttavia, tenute conto che il Bragato si attardò nei luoghi delle operazioni per tutta la loro durata e che queste costituiscono, per le premesse logiche e giuridiche di cui innanzi, un grave principio di prova a suo carico, non si può che concedergli il beneficio del dubbio per tutti i reati a lui ascritti per insufficienza di prove, ad eccezione di quello al capo A) sul quale è sostanzialmente confessò per cui si impone il perdono giudiziale e quello di cui al capo C) dal quale va assolto perché il fatto non sussiste, mancando ogni prova in ordine al travisamento. Ne consegue la sua immediata scarcerazione se non detenute per altra causa. Dal capo C) con analoga formula vanno assolti tutti gli imputati ad eccezione delle Bertolami che il brig. Viale in particolare ha asserito essere state travisate.

Analizzando le singole posizioni degli altri imputati si osserva: Bertolami Claudia fu fermata in atto di fuga dopo essersi staccata da un gruppo di manifestanti; era travisata. Questi elementi di prova non risultano invalidati dalla dichiarazione della Dal Maschio che appare mendace e deve rispondere del reato ascrittele. Invece la predetta è stata ampiamente

Sj

smentita dal brig. Viola, teste sicuramente degno di maggiore fede per la sua veste imparziale, sia in ordine alle modalità relative al fermo della Bertolami, sia in ordine alla situazione dei luoghi che assume di avere percorso.

Tutti i testi hanno descritto il piazzale Stanga come una "zona di guerra". E' assurdo pensare che la Bertolami e la Dal Maschio, non avendo impellente necessità di attraversarlo, si siano invece avventurate al suo interno con grave pericolo personale. La tesi dell'invito a pranzo è stata solo parzialmente confermata dalla teste Facchini che ha parlato di una telefonata di alcuni giorni prima fatta in sua assenza.

Le numerose contraddizioni della Dal Maschio, le incredibilità del suo racconto, le ribadite dichiarazioni del teste Viola inducono a ritenere mendace la stessa e responsabile la Bertolami dei reati a lei ascritti ad eccezione di quelli ai capi L) e M) dai quali va assolta per non aver commesso il fatti. Il tipo di riconoscimento operato dal Sartore, le perplessità espresse, il fatto che la Bertolami all'atto dell'arresto portasse non due fazzoletti come la giovane vista dal teste, ma uno solo, inducono a ritenere che manchi completamente la prova a carico dell'imputata.

La Burattin non ha negato di avere partecipato al corteo. Fu colta in possesso di una borsa maleodorante di benzina, staccata dal gruppo di giovani che aveva lanciato oggetti e bottiglie in direzione dei carabinieri. Da alcuni testi fu anche riconosciuta come una delle due ragazze in fuga per via Ariosto. Rimase sul posto per tutto il tempo della manifestazione. Per lei non è possibile ripetere quanto espresse in ordine al Bragato, sia perché trattasi di persona più adulta, sia per i più gravi elementi a suo carico. Va tuttavia assolta dal reato di resistenza. Infatti, mentre per gli altri fatti si ritiene vi fosse un preordinato accordo fra i partecipanti che li fa ritenere tutti responsabili dei singoli reati in quanto partecipi dell'azione complessiva, gli atti di resistenza paiono dettati dalla necessità del momento, per cui non era figurabile un piano preventivo di tale attività della quale deve rispondere solo il singolo esecutore. Poiché la Burattin non fu vista in tale atteggiamento, va assolta dal reato per non averlo commesso. Nel pari agli altri imputati che si trovano in situazione analoga.

Bertini e Montagner hanno entrambi negato di avere partecipato alla mani-

f. Lombardi

9

festazione: si trovavano per case sulla strada che porta a Camin. Va osservato che, a parte numerose riserve in ordine alla plausibilità dei motivi che li avrebbe portati colà, è anche dalle loro dichiarazioni che si traggono elementi di prova a loro carico.

Arrivano entrambi al piazzale alle ore II quando tutte appare ancora tranquille, vengono fermati dopo circa mezz-ora ad una distanza dal piazzale percorribile in pochi minuti. Infatti il gruppo dei manifestanti si porta dal piazzale al ponte dei Graissi nel breve tempo necessario alle Alfa <sup>dei carabinieri</sup> ~~due~~ a raggiungerle attraverso le vie costeggianti i canali.

Ne consegue l'inammissibilità della tesi difensiva dei due imputati: se fossero veramente arrivati al BIRI alle ore II non si sarebbero trovati a distanza così ravvicinata alle ore II.30. Se arrivarono al piazzale più tardi così da giustificare la loro presenza in via Turazza all'atto del fermo, dovettero assistere agli atti vandalici.

A carico di del Montagner vi è inoltre la circostanza relativa al ritrovamento nel suo zainetto di un paio di guanti e di un passamontagna di cui non ha saputo dare giustificazione.

Ciò premesso, esclusi i reati per i quali vi è stata pronuncia di assoluzione, i restanti vanno ritenuti unificati dal vincolo della continuazione; le contravvenzioni ed i delitti rispettivamente tra loro. A tutti gli imputati possono essere concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Quanto alla pena questa può essere fissata per la Bertolami in anni due e mesi due di reclusione e L. 300.000 di multa per il delitto (pena base anni due di reclusione e L. 200.000 di multa); mesi uno, giorni quindici di arresto e L. 75.000 di ammenda (pena base mesi uno di arresto e L. 50.000 di ammenda), che consente la concessione della sospensione condizionale della pena.

Per Martini Montagner e Burattin pena equa stimasi anni due, mesi sei di reclusione e L. 400.000 di multa per il maggior numero di delitti (pena base anni due di reclusione e L. 200.000 di multa) e mesi uno di arresto per la contravvenzione (pena base giorni venti).

La pena per la Dal Maschio può essere contenuta in mesi quattro di reclusione (pena base mesi sei), con concessione della sospensione con-

10)

dizionale della pena. I reperti vanno confiscati. Le spese seguono per legge la condanna.

P.Q.K.

Visti gli artt. 483, 487, 488 dichiara Bertolami Claudia colpevole dei reati di cui ai capi A)- B)- C) unificati tra loro dal vincolo della continuazione, ed inoltre dei reati di cui ai capi D)- E)- F)- G) anche essi unificati tra loro dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche per tutti i reati equivalenti alle aggravanti contestate, la condanna per il delitto continuato ad anni due mesi due di reclusione e L. 300.000 di multa; per la contravvenzione continuata a mesi uno giorni quindici di arresto e ~~L. 75.000~~ L. 75.000 di ammenda; dichiara Burattin Emanielita, Montagner Sandre, Martini Luigi colpevoli dei reati di cui ai capi A)- e B)- unificati dal vincolo della continuazione e dei reati di cui ai capi D)- E)- F)- G)- H) unificati dal vincolo della continuazione e, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, condanna ciascuno alla pena di anni due mesi sei di reclusione L. 400.000 di multa per il delitto continuato; alla pena di mesi uno di arresto per la contravvenzione continuata; dichiara Del Maschio Sandra colpevole del reato ascrittale e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione; condanna tutti i predetti imputati in solido alle spese processuali e, singolarmente, a quelle di custodia preventiva.

Ordina ~~zi~~ la confisca dei reperti. Concede alla Bertolami e alla Dal Maschio il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ordina l'immediata scarcerazione della Bertolami se non detenuta per ~~z~~ altra causa. ~~Vixixixixix~~

Visti gli artt. 478 e 479 cpp dichiara non doversi procedere contro Bragato Paolo in ordine alla contravvenzione di cui al capo A) per concessione del perdono giudiziale; assolve lo stesso Bragato da tutte le altre imputazioni alui ascritte per insufficienza di prove, escluse il capo C) da cui lo assolve perché il fatto non sussiste e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Assolve inoltre Burattin, Montagner e Martini dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste; dal capo I) per non aver commesso il fatto; assolve la Bertolami dai capi L) ed M) per non aver

P. Q. K.



11

compresso il fatto.

Padova 22 giugno 1977

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
R. Rizzo  
G. ...

**VISTO: 18 LUG. 1977**

Venezia, li...  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*Chicchini*

attese imp. pub. in dat. 24.6.77 su  
Benedicta Guarnelli e suo difensore; Barbara  
Alcanti e suo difensore; Del Marchi Andrea  
e suo difensore; difensore di Prop. Paul; difesa  
sua di Montepan Andrea - in dat. 25.6.77  
Montepan Andrea e suo difensore; in dat. 27.6.77  
difensore di Prop. Paul - 24.6.77 semplice Montepan  
Al Guarnelli  
*[Handwritten signature]*

Registro Generale N. 34261/78  
 Tassa sulla sentenza ..... L. ....  
 All'Ufficiale Giudiziario .... L. ....  
 TOTALE L. ....

669/77 R.G.

11 APR 1979  
 N° 404 PROT.

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE PENALE

all'udienza del 4.4.79 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Sul ricorso proposto da

512  
 700  
 1500  
 3000

- 1) Bozotolami Claudia
- 2) Burattin Emanuela
- 3) Montagner Sandro
- 4) Martini Luigi
- 5) del Maschio Sandra

avverso la sentenza

del C. Affello

di Venezia

in data 9.5.78

in grado di appello dall'altra del

Tribunale

di Padova

in data 23.6.77

*Omissis*  
 La Corte suddetta annulla s.c. l'impugnata sentenza relativa al ricorso  
 mente alle contorni per cui è stata pronunciata condanna e carico  
 delle Bozotolami, delle Burattin, del Montagner e del Martini, e  
 al del Maschio per la testimonianza per cui è stata pronunciata condanna  
 e carico delle del Maschio per i falsi reati; sono estinti per amnistia.  
 Annulla s.c. l'impugnata sentenza anche per i reati di la un'effettiva

e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.  
 L. condanna inoltre a pagare la somma di ..... alla Cassa delle Ammende

Per estratto conforme ai sensi dell'art. 550 Cod. proc. pen.

Roma, li 5.4.1979

IL CANCELLIERE



*Direttore*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. PENALE...)

composta dai Signori

Mr. Italo Ingrassi Presidente

Mr. Graziana Campanato Giudice

Mr. Renato Rizzo X "

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) .....

CONTRO

BATTISTIN BRUNO nato Tribano (P) il 24/2/1955 ivi res. via Legnosa, 72. DETENUTO PRESENTE

SACCHIERO STEFANO nato Montegrotto terme (P) 24/3/55 res. Selvazzano dentro via Piave 33 DETENUTO PRESENTE

CAPPELLO GIUSEPPE nato Marsala (trapani) 1/1/1959 res. Padova, via Benedetti, 4 DETENUTO PRESENTE

MARIVO GIUSEPPE nato a Padova il 18/3/1959 ivi res. in via Acquette, 11 DETENUTO PRESENTE

I M P U T A T I

(vedi fogli interni)

N417/76 Reg. Sent.

N358/76 R. G.

N..... P. M.

SENTENZA

in data 27/4/1976

depositata in cancelleria

li 12-5-76

Il Cancelliere

*Sacco*

Redatta sched....

addi .....

Il Cancelliere

li .....

Fatto avviso di che all' art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per esecuzione.

addi .....

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

N..... Camp. Pen.



71

I M P U T A T I

MARIVO GIUSEPPE :

- A) del reato pp. dagli artt. 110, 336, 339 C.P. per avere, in concorso e in unione con altre persone non identificate (circa 15), essendo tutte con il volto travisato, usato violenza consistita nel lancio di numerose bottiglie incendiarie (da 10 a 15) contro una pattuglia di graduati e agenti della Questura in servizio di ordine pubblico in piazza dei Signori, per costringerla ad omettere un'attività d'ufficio (vigilanza e prevenzione di eventuali comportamenti illeciti di giovani reduci da una pubblica manifestazione);
- B) del reato pp. dall'art. 10 L. 14.10.1974 n.497 in relaz. all'art. 2 L. 2.10.1987 n. 995 e all'art. 1 L. 18.4.1975 n. 110 e art. 110 C.P., per avere, in concorso con altre persone non identificate, illegalmente detenute armi da guerra e precisamente circa 15 bottiglie di tipo incendiario;
- C) del reato pp. dall'art. 12 L. 1974 cit. in relaz. all'art. 4 e all'art. 1 delle Leggi sopra richiamate, dall'art. 4 L. 18.4.1975 cit. e dall'art. 110 C.P. per avere, in concorso con altri non identificati, illegalmente portato in luogo pubblico, ov'era adunanza di persone, le bottiglie incendiarie sopra indicate nonchè armi improprie (una fionda, sette bulloni, dieci palline di vetro).  
In Padova (Piazza dei Signori) 18.3.1976.
- D) del reato pp. dagli artt. 110, 688 pr. sec. comma C.P. per avere, in concorso con altri <sup>Via cui Donatella Biundo, Capello Pucelle e Sacchicco Stefano</sup> ed essendo in numero complessivamente superiore a 10, invaso arbitrariamente i locali della mensa universitaria al fine di occuparli e tenendoli di fatto occupati per circa mezz'ora fino all'intervento delle forze dell'ordine.  
In Padova (via S. Francesco) 18.3.1976.
- E) del reato pp. dagli artt. 61 n. 11, 324 C.P. per essersi, al fine di trarne profitto, impossessato di un modulo del ricettario per prescrizione di sostanze stupefacenti appartenente al dott. Mario Frascella, abusando dell'ospitalità concessagli in casa sua, per motivi di studio, dalla figlia di questi, Emanuela.  
In Padova nell'estate 1975.

111

BATTISTIN BRUNO, CAPELLO GIUSEPPE, SACCHIERO STEFANO:

- F) del reato pp. dagli artt. 110, 633 <sup>per cui il reato si applica</sup> br. sec. comma C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone, <sup>per cui il reato si applica</sup> essendo in numero complessivamente superiore a 10, invaso arbitrariamente i locali della mensa universitaria al fine di occuparli e tenendoli di fatto occupati per circa mezz'ora fino all'intervento delle forze dell'ordine;
- G) del reato pp. dagli artt. 110, 337, 338 C.P. per avere, in concorso e in unione fra loro e con altri non identificati, avendo tutti il volto travisato, usato violenza per opporsi alle forze dell'ordine durante il compimento di un atto di ufficio, ostacolando con la forza delle braccia e delle gambe il portiere del cancello in ferro attraverso cui la forza di polizia cercava di accedere alla mensa universitaria, arbitrariamente occupata, per sopperirla; e per avere inoltre il Battistini, subito dopo, sferrato un colpo con il ginocchio al torace del carabiniere Tognazzi Alberto e lanciato una bottiglia contenente bevanda contro altri militari, per impedire l'accesso all'interno della mensa.
- In Padova (via S. Francesco) 18.3.1976.

BATTISTIN BRUNO, inoltre:

- H) del reato pp. dagli artt. 61 nn. 2 e 10, 582 C.P. per avere, al fine di eseguire il reato che precede, volontariamente cagionato, con una ginocchiata, al carabiniere Tognazzi Alberto una forte contusione al torace guarita entro il decimo giorno; commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale nell'atto e a causa dell'adempimento delle sue funzioni;
- I) del reato pp. dall'art. 311 pr. ult. parte C.P. per aver offeso l'onore e il prestigio dei militari della Questura e dei carabinieri in servizio di ordine pubblico davanti al Provveditorato agli Studi pronunciando al loro indirizzo, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, slogan come "PS-SS", "Fascisti neri, il vostro posto è al cimitero", e lanciando contro loro, in segno di disprezzo, un torciglione di metallo colorato con vernice rossa, commettendo il fatto in presenza di altri militari.
- In Padova 18.3.1976.

In esito all'odierno dibattito, sentiti i testi il P.M. e la Ci-  
fesa, si osserva.

FATTO E DIRITTO

LA  
VA

LA  
VA

LA  
VA

4) La mattina del 18/3/1976 un corteo non autorizzato di circa 500 studenti delle scuole medie superiori di Padova, cui si erano frammischiati altri giovani di consimile ideologia contestatrice, si diresse dalla locale Piazza dei Signori sino alla sede del Provveditorato agli Studi, sorvegliata a distanza da formazioni militari dipendenti dalla Questura di Padova. Poichè una delegazione di studenti, pur ricevuta dal Provveditore, non ottenne soddisfazione, il corteo si volse sui propri passi, dividendosi poi in due colonne, di cui l'una tornò alla piazza di partenza e l'altra occupò in via S. Francesco la Mensa ivi gestita dall'Opera Universitaria, bandendone direttore e personale, per poi dare avvio a distribuzione di cibi e bevande a tutti i presenti (ivi compresi gli universitari che già vi si trovavano precedentemente), nell'affermata autogestione della mensa stessa a prezzo politico.

Le forze di polizia, ottenuti rinforzi e più precise disposizioni, dopo inutili intimazioni di sgombero, forzarono lo sbarramento dei cancelli e penetrarono di forza nei locali. Nel successivo parapiglia, <sup>alcuni</sup> ~~alcuni~~ dei presenti furono fermati ed identificati, molti altri fuggirono attraversando il giardino retrostante e scavalcando un muretto di recinzione (addirittura crollato in un <sup>punto</sup> ~~momento~~ per la pressione esercitata).

Nell'occasione vennero tratti in arresto: Battistin Bruno, di anni ventuno, macellaio disoccupato, accusato di invasione d'edificio, ~~resistenza~~, resistenza, lesioni lievissime ed oltraggio; ~~...~~ Sacchiero Stefano, di anni venti, disoccupato, accusato di invasione ~~...~~ e resistenza; Cappello Giuseppe, di anni diciassette, studente d'arte, accusato ugualmente d'invasione e di resistenza.

Frattanto, nella già menzionata Piazza dei Signori e nella contigua piazza Capitaniato continuavano a formarsi

assembramenti di studenti, sorvegliati a distanza da un'auto radio della polizia. A circa un'ora ~~22-23-24~~ dallo sgombero coatto della mensa universitaria, un gruppetto di 15-20 persone travisate si avvicinò di gran corsa alla vettura militare, scagliandovi contro una decina di bottiglie incendiarie "Moloto", che esplosero con grandi fiammate. Ne venne coinvolto anche un autobus di linea, casualmente in sosta lì presso. Gli agenti riuscirono a districarsi dall'auto e spararono alcuni colpi in <sup>aria</sup> ~~aria~~, cui seguì la fuga degli aggressori. Uno peraltro venne arrestato ed identificato per Marivò Giuseppe, di anni diciassette, studente liceale. Nelle tasche gli venne rinvenuto tra l'altro, in bianco, un foglio di ricettario medico per stupefacenti, intestato a Frascella Mario; venne poi imputato di violenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto d'armi da guerra, invasione d'edificio e furto del modulo di ricettario.

B) Il succinto riassunto che precede prescinde completamente dalle notizie relative ad altri imputati a piede libero, per i quali la Procura della Repubblica di Padova decise poi lo stralcio degli atti, optando invece ~~per la presentazione in udienza con rito direttissimo~~ <sup>nei confronti dei</sup> sunnominati per la presentazione in udienza con rito direttissimo.

Nell'episodio della mensa universitaria i feriti furono infatti numerosi. I danni subiti dall'Opera che ne cura la gestione ammontarono a L. 2.757.000 ed attennero al valore delle derrate alimentari distribuite senza corrispettivo o vanamente deteriorate, alla rottura dei vetri di porte e finestre, al rifacimento del muro di cinta. Nel successivo rioridino si rinvennero anche cibarie pronte per l'asporto (ff. 152 e 156 degli atti), fionde, bulloni, biglie di vetro, nonché soprattutto 8 bottiglie incendiarie, 6 scatole incendiarie di svariate dimensioni, 6 mascherine di tela bianca, muni-



to di elastico.

Nei detti ultimi reperti venne anche disposta una perizia tecnica, la quale esaminò altresì i residuati relativi al secondo episodio. Il collegio peritale in ordine alle mascherine esclude un'efficacia protettiva anti-lacrimogeni, riducendone l'utilità al solo travisamento. Per gli ordigni e le bottiglie ritrovate presso la mensa parlò di effetto incendiario e non anche esplosivo, peraltro con efficienza di grado elevato e pericolosità anche letale, ~~entro~~ entro raggio ristretto. Dai reperti infine di Piazza dei Signori dedusse una maggiore dannosità, per il più accurato confezionamento e l'addizione nelle bottiglie di una sostanza bituminosa, che aumentava la vischiosità del liquido.

c) Le prove a carico di ciascuno degli imputati sono piane e sicure. Ammettono tutti d'aver partecipato all'occupazione della mensa universitaria. Battistin (f. 332) non negò d'aver urlato con altri vari 'slogans', il cui contenuto - trasfuso nel capo d'imputazione per oltraggio - venne ricordato tra l'altro dal brigadiere Di Nuzzo (f. 274); lo stesso teste (ivi) lo vide altresì lanciare deliberatamente un torsolo di mela contro un carabiniere. Tognazzi Alberto (f. 292 e udienza) ne ricevette la forte ginocchiata poco dopo lo sfondamento a forza dei cancelli della mensa. Quanto infine all'opposizione degli imputati Battistini, Sacchiero e Sappello all'accesso della forza pubblica nei locali della mensa, essi vennero identificati: il primo (ben riconoscibile per statura e caratteristiche fisiche) dai testi Di Nuzzo, Esposito, Rodilossi, Santini e Tognazzi; il secondo, dai testi Allocca, Rodilossi e Santini; il terzo, dai testi Rodilossi e Santini. Gli accusati avevano altresì negato che l'irruzione dei militari fosse stata preceduta da intimazioni allo sgombero, ma ~~furono smentiti dai~~ <sup>furono smentiti dai</sup> testi Di Nuzzo, Ferretti, Esposito e Tognazzi; affermarono invero il contra-

rio i testi a difesa De Lazzer e Gatti, ma di loro va detto che si trovavano per la distribuzione di volantini dinnanzi al portone del palazzo, nel cui giardino interno trovansi i locali della mensa universitaria; ~~per cui non potevano dunque~~ <sup>non potevano dunque</sup> ~~non~~ seguire agevolmente quanto avveniva discosto da loro.

Marivo è confesso in ordine al lancio di una bottiglia incendiaria contro gli agenti di P.S., che in piazza dei Signori si limitavano ad osservarli di lontano; aggiunse peraltro che non aveva previamente acceso ~~gli speciali fiammiferi~~ <sup>gli speciali fiammiferi</sup> a vento, che ne costituivano la miccia. La circostanza fu però recisamente smentita dal teste Garlisi Alfonso (ff. 15, 268 e ud.), nonchè dal mancato ritrovamento oggettivo in quel luogo d'una qualsiasi bottiglia inesplosa, malgrado le accurate ricerche che poco dopo vennero fatte, con ampia documentazione fotografica.

D) Imputazione del tutto marginale rispetto a quelle sin qui esaminate è quella di furto a carico del Marivo. Non risulta anzitutto ch'egli sia dedito a sostanze stupefacenti. L'accusato, con costanza ed immediatezza di dichiarazioni, si difese asserendo d'aver ricevuto il foglio dalla figlia del medico, Frascella Emanuela, che frequentava nell'abitazione del sanitario per motivi di studio; in tali occasioni essi utilizzavano sovente per minuta dei blocchi di ricettari. Un foglio in bianco gli era rimasto casualmente tra le mani e l'aveva poi trattenuto per vanagloria con amici.

Il Frascella padre e figlia ~~riserò~~ <sup>resero</sup> invece delle deposizioni molto meno omogenee. Sulle prime negarono entrambi recisamente che il Marivo avesse potuto avere accesso ai ricettari; poi invece, e particolarmente in udienza, avallarono sostanzialmente le parole dello studente.

Si vollero spiegare tali contrasti con le preoccupazioni del medico d'aver male custodito i moduli per gli stupefacenti. Rimane in ogni caso la considerazione che in tal mo

do ne restano fortemente annebbiati sia l'elemento materiale che psicologico del reato. Il Marivo viene pertanto sin d'ora prosciolto da tale accusa per non provata reità.

E) Dei reati commessi in via S. Francesco di Padova quello formalmente più grave è il delitto di resistenza. Consistette nella pressione fisica esercitata dagli imputati Pattistin, Sacchiero e Cappello sui cancelli chiusi della mensa universitaria, allo scopo di impedirne l'apertura ed il susseguente accesso dei militari. Erano coadiuvati da altri due o tre giovani non identificati e facilitati da una bicicletta fissata con catene alle sbarre. L'azione - tra inviti a desistere e pressioni - durò pochi minuti, poi la preponderanza numerica degli agenti consentì l'apertura di un varco. Da parte di uno o due studenti vi furono anche un pugno ed il lancio d'una bottiglia di bevanda; i gesti erano stati inizialmente attribuiti al Pattistin, ma la duplice circostanza, nella ~~una~~ verosimile confusione del momento, non trovò conferma in udienza, <sup>essi come quella di un travisamento - in tale base - degli attuali</sup> <sub>imputati.</sub>

Il comportamento degli accusati realizzò l'elemento materiale del reato nella sua forma fisica più elementare; il dolo è immediatamente conseguente all'audizione inascoltata delle già menzionate intimazioni verbali. L'azione dei militari era senz'altro legittima, essendo rivolta ad evitare che altri reati giungessero a conseguenze più gravi. Lo svolgimento dei fatti in un cortile interno ed il ristretto numero degli studenti immediatamente presenti rendevano superfluo un triplice squillo di tromba, di cui si lamentò l'assenza, che è presupposto d'altro canto di una diversa <sup>ipotesi</sup> ~~contravvenzione~~ contravvenzionale.

Le lesioni contestate al Pattistin sono improcedibili per mancanza di querela. Non ricorre la combinata fattispecie di cui agli artt. 582, II comma, 585, 576 n°1 e 61 n°2<sup>o</sup>

C.P., perchè la parte lesa chiarì in udienza essersi trattato di episodio autonomo rispetto alla contestata resistenza.

L'oltraggio ugualmente ascritto al Battistin è di tutta evidenza, sia negli offensivi 'slogans' scanditi collettivamente, sia ancor di più nell'ingiuria materiale del lancio d'un torsolo di mela.

L'invasione di edificio si configura come reato concorsuale eventualmente permanente. Sussistono palesemente entrambe le aggravanti di cui al secondo comma dell'art. 633 C.P., per la presenza d'un numero di persone ben superiore a 10 e per il porto delle armi incendiarie più sopra menzionate; va aggiunto che quasi tutti i primi occupanti erano travisati in volto, così da rendere impossibile la propria identificazione, e che i vari servizi vennero distribuiti con estrema rapidità e precisione, così da doversi ritenere l'occupazione premeditata e ben organizzata, quanto meno dai principali artefici (deposizione conforme di tutti i dipendenti della mensa). Gli odierni imputati svolsero compiti essenziali ai fini del reato: funzione nevralgica, naturalmente nella semplicità degli adempimenti, era regolare l'afflusso delle persone dai cancelli (i primi tre) ovvero assicurare la distribuzione dei pasti immediati e successivi (Marivo). La natura permanente del reato consente di prescindere dal quesito se essi fossero o meno tra i primissimi occupanti.

Si obiettò che non può ritenersi invasione quella dove due brigadieri di P.S. (Santini e Rodilossi) poterono circolare liberamente; che l'occupazione fu legittima quale libera manifestazione del pensiero; che tale quanto meno la ritenevano gli studenti; che in ogni caso andrebbe loro riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. Il primo fatto è vero, attente peraltro solo a quel primo momento dell'invasione, che precedette la chiusura dei cancelli. In ogni caso, la circolabilità di estranei al reato non ~~ne~~ esclude la sostanza, da ravvisare nell'indebito spossessamento

in danno dei legittimi utenti. Sul secondo punto, va escluso che sia manifestazione del pensiero l'aggressione dei beni altrui, quale si evince con immediatezza dal lungo elenco delle derrate alimentari sottratte. Nè va dato credito all'affermazione ch'essi lottavano per un "prezzo politico" nella gestione della mensa. Il Rettore dell'Università, quale presidente dell'Opera Universitaria, chiarì in udienza anzitutto che il prezzo è già "politico" (L. 450-500 per un controvalore in costo di L. 1200-1250); nessuno poi nell'occasione si preoccupò di ricevere dai consumatori il benchè minimo contributo. Aggiunse ~~però~~ che, se in altre consimili occupazioni di mense qualche somma era stata raccolta (generalmente, L. 200 a pasto), mai essa venne poi versata all'ente che aveva ~~prestanamente~~ <sup>già</sup> pagato le cibarie.

La coscienza negli occupanti dell'antigiuridicità dell'azione è documentata dal mascheramento degli studenti invasori e dal porto di <sup>(fionde, balle, spranghe)</sup> bottiglie ed altri ordigni incendiari. L'uso anzi di tali mezzi esclude la ravvisabilità della attenuante di motivi di particolare valore sociale, d'altronde ben poco compatibile con la volontà di mangiare gratuitamente, quale confessata ad esempio dal Cappello (f. 20 retro): "L'intento, almeno il mio, non era quello di occupare la mensa, ma di approfittare della situazione per mangiare".

F) L'episodio di Piazza dei Signori si verificò come già anticipato in tutt'altra parte della città ed a circa un'ora di tempo dalla conclusione del primo. La pattuglia di polizia agguerrita era comandata dal brigadiere Pisano Giovambattista (a piedi nei pressi dell'autoradio) e dagli agenti Valesio Leonardo, Bonesu Sergio, Cecere Francesco (tutti a bordo dell'auto), nonchè dall'autista Marsala Pietro. Tutti, pur nell'inevitabile confusione di dettagli dovuta alla concitazione dell'improvvisa ed inaspettabile attacco, narraro-

Sua Signoria di Giovanni SO, commettendo il reato contro

no come una trentina di giovani si fosse radunata sotto l'arco dell'antica torre dell'Orologio; una quindicina nascosero a cerchio gli altri, occultandone i movimenti. Poi quelli che si trovavano all'esterno, ad un fischio, cedettero il passo, aprendosi alla quindicina di persone rimaste sino a quel momento invisibili, rivelando che queste si erano nel frattempo mascherate e munite ciascuna di una bottiglia incendiaria o di sassi. Subito quest'ultime corsero in direzione dell'autoradio, effettuando pressochè contemporaneamente <sup>il lancio</sup> di ottodiecim bottiglie, le quali tutte esplosero con grandi fiammate.

La deposizione più ampia e precisa fu quella del capopattuglia, che non aveva la difficoltà di districarsi dall'interno della vettura, divenuta imprevedibilmente una trappola. Conformi furono comunque anche il maresciallo Fantinati Giovanni, trovatosi casualmente sull'autobus di linea circondato a sua volta dalle fiammate, siccome vicino all'obiettivo delle bombe; il dipendente comunale Simonetto Antonio, il quale garantì come poi fortunatamente gli agenti avessero sparato soltanto in aria; e l'autista dell'Acap, che aggiunse del panico indescrivibile dei suoi passeggeri, al punto poi da spingerli a grida di linciaggio (ff. 157 e 290), allorchè un vigile urbano riuscì a raggiungere e trattenerne il lanciatore Varivo.

All'imputato vennero sequestrati (f. 16) una fionda in plastica, 10 palline di vetro, 7 bulloncini, una piccola maschera per lacrimogeni e il passamontagna (f. 13), con cui nascondeva il volto. L'arrestato affermò che deteneva l'ultimo siccome sovente in Vespa e che senza premeditazione si lasciò trascinare all'ultimo momento dall'entusiasmo dei compagni, avendo raccolto casualmente una bottiglia portata da altri, sconosciuti. Certamente però per tutta quella mattina non aveva circolato in motoleggera; fionda, <sup>mascherina,</sup> palline e bulloni le aveva portate da casa; l'aggressione non fu improvvisata, perchè predisposta e realizzata in forma paramilitare; il lancio

della bottiglia non fu una ~~mera~~ <sup>manifestazione</sup> di stizza, siccome inevitabilmente preceduto dall'accensione dei fiammiferi-miccia (come già comprovato sub C), in qui si evidenziava per chiunque la feroce possibilità di ustioni, che potevano conseguire dal gesto.

Si negò che la fattispecie vada inquadrata in quella della violenza a pubblico ufficiale, dovendosi invece far riferimento alla vicina ipotesi della resistenza. L'obiezione va però respinta 'ictu oculi', giacchè gli aggressori partirono all'attacco per primi, allorchè i bersagliati non stavano procedendo ad alcun atto nei loro confronti.

La prova del porto delle armi e bottiglie incendiarie discende piana da quanto precede, così come la contestuale detenzione. Non vi è prova invece che la detenzione si sia configurata quanto al Marivo anche in forma temporalmente autonoma rispetto al porto, per cui il delitto di detenzione così come contestato va considerato assorbito in quello di porto d'arma.

6) Può passarsi a questo punto all'irrogazione delle sanzioni, premessa senza difficoltà l'unificazione di tutte le stesse sotto il vincolo giuridico dell'unica <sup>ideazione</sup> <sup>dei fatti</sup> criminosa, agevolmente desumibile dall'avveramento <sup>dei fatti</sup> nell'arco di <sup>una sola</sup> ~~una sola~~ mattinata e sotto l'ispirazione di un'unica ideologia contestatrice.

Gli accadimenti presso la mensa universitaria sono di modesta <sup>alternanza</sup> ~~alternanza~~ penale. Reato più grave è quello di resistenza, anch'essa tuttavia contenuta in limiti tali da consentire la partenza dal minimo edittale della pena (6 mesi di reclusione). Tutti gli imputati appaiono meritevoli delle attenuanti generiche, valutate prevalenti sulle aggravanti di volta in volta contestate, in considerazione della loro giovane età ed incensuratezza, nonchè della inevitabile sugge-

stione di una così numerosa compagine di persone. Cappello e Marivo godono inoltre della diminuzione della minore età.

In definitiva, per Battistin partesi da mesi 6 di reclusione, si scende a mesi 4 per le attenuanti generiche, si risale a mesi 4 e gg. 15 per l'oltraggio ed ulteriormente sino a mesi 5 di reclusione per l'invasione d'edificio.

Identico il computo per il Sacchiero, cui però non è contestato l'oltraggio; la sanzione conclusiva è pertanto per lui di mesi 4 e gg. 15. Tutti e due appaiono meritevoli di sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, sotto le relative comminatorie. Il Cappello <sup>insieme, imputato del pari</sup> ~~di invasione~~ resistenza, gode di due attenuanti; giusto pertanto che, in relazione all'età, gli venga concesso il perdono giudiziale.

Da tutt'altro ordine di pene si deve partire come base per il Marivo. Il già anticipato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti fa sì che reato più grave, su cui decidere la pena base, sia quello di porto delle armi; appare equo partire da tre anni di reclusione e L. 300.000 di multa, in considerazione del numero delle bottiglie incendiarie, della loro perfetta efficienza, dell'additivo che ne aumentava la pericolosità e del carattere preordinato e strumentale che ne occasionò il porto; le considerazioni già svolte ~~anziché~~ infatti ~~si~~ escludono con sicurezza che l'imputato si sia aggiunto all'ultimo istante ai <sup>lanciatori</sup> ~~lanciatori~~ (possesso di armi improprie, doppio travisamento, lancio simultaneo previo segnale ed ~~manovra~~ efficiente manovra di riparo), per cui deve necessariamente rispondere in via concorsuale anche dei comportamenti cui fu materialmente estraneo. La diminuzione della minore età fa scendere la pena ad anni 2 e L. 200.000, le attenuanti generiche ~~si riducono~~ <sup>si riducono</sup> ulteriormente ad anni 1, mesi 6 e L. 150.000. Devesi poi operare l'aumento per la continuazione ed esso viene ritenuto equo sino ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e L. 250.000 di multa, perchè nel computo viene



il gravissimo secondo reato dell'uso proditorio ed orchestra-  
to delle armi incendiarie contro un esiguo gruppetto di mi-  
litari, intrappolati in un'autovettura, che non avevano in  
alcun modo provocato o facilitato quell'aggressione, con  
sprezzo altresì del pericolo e del gravissimo spavento di  
tutti quegli inermi cittadini che si trovarono casualmente  
nell'autobus improvvisamente circondato dalle fiamme. Solo  
la giovanissima età dell'accusato e la speranza che la car-  
cerazione preventiva già sofferta possano indurlo a più pon-  
derato rispetto per la vita umana <sup>portano</sup> ~~portano~~ a tal punto il  
Collegio a concedere anche a lui i benefici già concessi ai  
coimputati, nel più alto limite di legge per i minori degli  
anni 18.

Tutti i detenuti dovranno essere conseguentemente scar-  
cerati, se non ristretti anche per altra causa. Le spese pro-  
cessuali sono automaticamente a carico dei condannati, in  
solido quanto a quelle di giustizia in senso stretto, singo-  
larmente per il mantenimento durante la custodia preventiva.  
Va disposta da ultimo la confisca delle armi e dei reperti  
in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 478, 479, 483, 487, 488 C.P.P.,  
dichiara Marivo Giuseppe colpevole di un unico reato conti-  
nuato di porto abusivo di arma da guerra, ivi assorbita la  
detenzione, di violenza armata a pubblico ufficiale, nonchè  
di occupazione di edificio, così conglobate le distinte im-  
putazioni contestategli, e, con la diminuzione della minore  
età e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti  
contestate, lo condanna alla pena di due anni e 4 mesi di  
reclusione e L. 250.000 di multa. Concede i benefici di cui  
agli artt. 163 e 175 C.P.

Assolve lo stesso imputato dal furto ascrittogli perchè il  
fatto non costituisce reato.

Dichiara Battistin Bruno colpevole di un unico reato conti-

il giuramento di giorni 20, commettendo il fatto contro

nuoto di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale, nonchè d'occupazione di edificio, così conglobate le relative imputazioni, e, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, escluso il travisamento, lo condanna alla pena di cinque mesi di reclusione. Concede all'imputato i benefici di cui agli artt. 163 e 175.

Dichiara non doversi procedere in ordine alle lesioni, esclusa l'aggravante teleologica, per mancanza di querela.

Dichiara Sacchiero Stefano colpevole di resistenza a pubblico ufficiale e di occupazione di edificio, uniti dal vincolo della continuazione, e con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, escluso il travisamento, lo condanna alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Concede all'imputato i benefici di cui agli artt. 163 e ~~175~~ <sup>175 80-</sup> dice penale.

Dichiara non doversi procedere contro Cappello Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli, uniti nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate ed escluso il travisamento, per concessione del perdono giudiziale.

Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche a quelle della rispettiva custodia preventiva.

Ordina la confisca dei reperti in sequestro e l'immediata scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.

Padova, 27 aprile 1976.

VISTO: 22 MAG. 1976

IL SOST. PROCURATORE GENERALE  
dott. Michele Cuzato

*M. Cuzato*  
*for*

*M. Cuzato*

*Ruggio*

La presente sentenza è stata impugnata addì 29-4-76  
dal difensore dell'aristocratico Giuseppe di Cappello Giuseppe e  
Saccoccio Stefano e il 30-4-76 dal difensore di  
Battista Bruno

IL CANCELLIERE

*for*

*Impugnato dal P.M. e dagli imputati*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. *promiscua*)

composta dai Signori

dott. Adolfo Pata Presidente

" Antonio Palmeri Giudice

" Graziana Campanato "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) per citazione diretta

CONTRO

- 1) ALEMANNINO Nicola, nato a Lecce il 15/1/1957 e res. a Selvazzano D. in via Forno n.24 - LIBERO PRESENTE
- 2) ARMANINI Fabio, nato a Padova il 17/5/1950 ivi res. in via Cordenons n.2. - LIBERO PRESENTE
- 3) AVOGADRO DEGLI AZZONI Rambaldo, nato a Padova il 30/8/1957 ivi res. in Galleria Porte Contarine n.4 - LIBERO ASSENTE
- 4) BAZZOLO Stefano, nato a Padova il 26/2/1953 ivi res. in riviera Paleopaca n.12 - LIBERO ASSENTE
- 5) BENELLE Antonio, nato a Padova il 6/5/1959 ivi res. in Corso Milano n.70 - LIBERO CONTUMACE
- 6) BEVIVINO Sergio, nato a Catanzaro il 19/2/1957 res. a Padova in via Enna n.4 - DETENUTO PRESENTE
- 7) BIDOGGIA Sandro, nato a Padova il 6/2/1957 ivi res. in via Pindemonte n.16 - LIBERO ASSENTE
- 8) BOFFO Ermes, nato a Padova il 22/6/1947 ivi res. in via Giotto n.32 - LIBERO PRESENTE
- 9) BORTOLUZZI Mario, nato a Dolo il 4/9/1954 res. a Padova in via Bari n.22 - DETENUTO PRESENTE
- 10) CAFURI CLAUDIO; nato a S.Eufemia Lamezia il 9/10/1956 res. a Padova in via L. Da Bologna n.7 - LIBERO PRESENTE
- CAFURI Sergio, nato a Lamezia T. il 9/10/1956 res.

N.724/76 Reg. Sent.

N.148/76 R. G.

N. P. M.

SENTENZA

in data 16.7.1976

depositata in cancelleria

li. 11-9-76

Il Cancelliere *Selvazzo*

Redatta sched.

addi

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all' art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per esecuzione.

addi

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o, per citazione diretta.

N. Camp. Pen.

- 2
- a Padova in via L. Da Bologna n.7 - DETENUTO PRESENTE
- 12) CAFURI Paolo, nato a Lamezia T. il 31/7/1958 res. a Padova in via L. Da Bologna n.7 - DETENUTO PRESENTE
- 13) CANAZZA Andrea, nato a Belluno il 28/8/1957 res. a Padova in via Scalcerle n.2 - DETENUTO PRESENTE
- 14) DE ANGELIS Gabriele, nato a Roma il 9/7/1955 res. a Padova in via Da Baone n.13 - DETENUTO PRESENTE
- 15) DE MARCO Giovanni, nato a Torino il 18/5/1953 res. a Padova in via Delle Palme n.17 - LIBERO PRESENTE
- 16) DI PIETRO Antonio, nato a Padova il 28/11/1956 res; ivi in via Goethe n.28 - LIBERO PRESENTE
- 17) DOMENEGHETTI Claudio, nato ad Adria il 1/4/1956 res. a Padova in via XX Settembre n.14 + Rezzonico n.39 - LIBERO PRESENTE
- 18) FIORONI Marco, nato a Genova il 5/3/1951 res. a Padova in via Cesarotto n.10 - LIBERO PRESENTE
- 19) MERCHESINI Maurizio, nato a Padova il 4/6/1958 ivi res. in via Chicchi n° 5 - LIBERO ASSENTE
- 20) MARSIGLIO Enrico, nato a Rubano il 2/3/1958 res. a Padova in via Monte Rotondo n.20 - LIBERO ASSENTE
- 21) MECONCELLI Roberto, nato a Siena il 29/3/1953 res. a Padova in via S. Alberto Magno n.23 - DETENUTO PRESENTE
- 22) MILIO Edoardo, nato a Messina il 1/9/1949 res. a Padova in via Benizi n. 15 - LIBERO PRESENTE
- 23) PEZZOLO Antonio, nato a Padova il 28/8/1955 ivi res. in via Montanari n.15 - DETENUTO PRESENTE
- 24) PEZZOLO Francesco, nato a Padova il 20/8/1954 ivi res. in via Montanari n.15 - DETENUTO PRESENTE
- 25) RAGNO Fabio, nato a Padova il 29/3/1954 ivi res. in via Riello n.4 - LIBERO PRESENTE
- 26) SCATTOLIN Alberto, nato a Treviso il 6/8/1950 res. a Padova in via Galilei n.25 o 37 oppure a Legnaro - LIBERO PRESENTE
- 27) SCATTOLIN Nicola, nato a Treviso il 9/9/1953 res. a Padova in via Galilei n.25 o 37 - DETENUTO PRESENTE
- 28) SCHIAVON Emanuele, nato a Padova il 5/7/1956 ivi res. in via Astico n.24/ter - DETENUTO PRESENTE
- 29) SPINELLI Ottavio, nato a Desenzano il 24/8/1954 res. a Padova in via Pogliaghi n.2 - LIBERO PRESENTE
- 30) TOSO Luigino, nato a Padova il 16/2/1955 res. a Sarmeola di Rubano in via Sardegna n. 24 - LIBERO PRESENTE
- 31) TRENTO Enrico, nato a Padova il 30/9/1952 res. ivi in via Pio X - DETENUTO PRESENTE
- 32) ZOPPELLARO Carlo, nato a Padova il 21/6/1958 ivi res. in via Teofilo Folengo n.4 - LIBERO ASSENTE
- 33) ZOPPELLARO Luigi, nato a Padova il 27/4/1953 ivi res. in via Teofilo Folengo n.4 - LIBERO PRESENTE

#### IMPUTATI

(vedasi fogli fotostatici allegati)

In Dibattimento :

Il Tribunale contesta agli imputati Bevivino Sergio, Scattolin Nicola, Trento Enrico, Meconcelli Roberto, Pezzolo Francesco, Pezzolo Antonio, Cafuri Paolo, Cafuri Sergio, Canazza Andrea, De Angelis Gabriele, Schiavon Emanuele, Bortoluzzi Mario, Ragno Fabio, Zoppellaro Luigi, De Marco Giovanni, Fioroni Marco, Bidoggia Sandro, Milio Edoardo, Scattolin Alberto; il reato " di cui agli artt.110-112 n.1 C.P. e art.

- 3 -

V. 1906/75 A.P.M.

IL F.M.

CAPI DI IMPUTAZIONE

- 1) - Bevivino - 2) Scattolin Nicola - 3) Trento - 4) Meconcelli  
5) Canazza - 6) Pezzolo Francesco - 7) Cafuri Sergio - 8) Cafuri Paolo  
9) Pezzolo Antonio - 10) De Angelis - 11) Bortoluzzi - 12) Schiavon -  
13) Ragno - 14) Bidoggia - 15) Marchesini - 16) Scattolin Alberto -  
17) Milio - 18) Bazzolo 19) Zoppellaro Luigi - 20) De Marco - 21) Fiorini.

ATTI:

A)- del reato p, e p dagli artt. 1 e 2 L. 20/6/1952 n. 645 (mod. dalla legge 22/5/1975 n. 152) per avere, i primi quattro, organizzato e diretto e, gli altri, partecipato ad un movimento politico denominato "FRONTE DELLA GIOVENTU'", con sede in Via Cesare Battisti n.65 di Padova, perseguendo finalità antidemocratiche proprio del disciolto partito fascista mediante la minaccia e l'uso della violenza quale metodo di lotta politico, l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del predetto partito, il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. Con l'aggravante, oltrechè dell'uso della violenza, della concreta disponibilità, da parte dei dirigenti e dei partecipanti al movimento, di armi e oggetti assimilati.

In Padova fino ad epoca antecedente all'entrata in vigore legge 152 del 25/5/1975, per gli imputati dal 13° al 21°, fino alla data della rispettiva cattura per tutti gli altri.

Dal 2° al 12°:

B)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 2 L. 2/10/1967 n.895 (mod. L. 14/10/1974 n. 497), per avere, in concorso fra loro e con il Bevivino Sergio, nella loro qualità rispettivamente di organizzatori, dirigenti e partecipi del movimento sopra indicato, essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, illegalmente detenuto in un ripostiglio annesso alla sede " DEL FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN" in Via Cesare Battisti, n.65, quattro bottiglie incendiarie del tipo "Molotov" e materiale vario per la confezione di bottiglie incendiarie;

Dal 2° al 21°:

C)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 2 e 7 L. 2/10/1967 n.895 (mod. dalla L. 14/10/1974 N.497 e dalla L. 18/4/1975 N.110); per avere, in concorso fra loro e con il Bevivino Sergio, nella qualità e nel numero sopra specificato illegalmente detenuto nella sede del "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN" e in un ripostiglio annesso in Via Cesare Battisti, n. 65 un numero imprecisato ma rilevante di pistole lancia razzi, di cartucce per strumenti lancia razzi, di coltelli anche per uso lancio, di capsule detonanti, di bossoli, fionde, spranghe di ferro e biglie metalliche, sólo in parte rinvenuti nella perquisizione

- 4 -

eseguita dalla polizia in data 28/11/1975.

In Padova fino ad epoca antecedente all'entrata in vigore L. 1975 n.152, per gli imputati dal 13° al 21°; fino al 28/11/1975 per tutti gli altri.

SCATTOLIN Nicola:

D)- del reato p. e p. dall'art. 582 C.P. per avere dolosamente cagionato Mario Carmelitana, colpendola con un cubetto di porfido al polso sinistro, lesioni nel corpo della durata di giorni 7.  
In Padova il 28/11/1975.

BEVVINO Sergio, 2)- SCATTOLIN Nicola, 3)- PEZZOLO Francesco, 4)- DE ANGELIS Gabriele:

E)- del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1 C.P. e 3 L. 3.12.1947 n.1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e (in tempi diversi attività avente, per i mezzi la modalità e il fine, carattere fascista impedendo con atti di violenza e di minaccia fra l'altro facendo uso o concorrendo a far uso il 28/11/1975, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione l'intimidazione di persone di opposta ideologia politica, di cubetti di porfido, di spranghe di ferro, di bulloni e di pistole lancia razzi nonchè di equipaggiamento atto ad aggredire e da intimidire - esercizio della libertà di moto e personale e altresì, della libertà di accesso e di frequenza nella sede Universitaria del BO' degli studenti antifascisti della facoltà di Scienze Politiche;

F)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n.1 C.P. e 6 L. 2/10/1967 N. 895 (mod. dalla legge 14/10/1974 N.497) per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque facenti parte della squadra indicata nel capo che precede, essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di pistola lanciarazzi all'indirizzo di una folla di persone nelle vie del centro di cittadino;

G)- del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1 C.P. e 14 in relazione all'art. 12 L. 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso fra loro con le persone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub E)- F), illegalmente portato in luogo abitato, ove era concorso di persone, due pistole lanciarazzi con relative munizioni;

H)- del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1 C.P. e 4 L. 18.4.1975 N.110 per avere, in concorso fra loro con le stesse persone sopra menzionate, portato fuori dalle abitazioni e dalle appartenenze di esse, senza giustificato motivo e al fine di eseguire il reato sub E), spranghe di ferro, bulloni, cubetti di porfido, e una fionda chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, in realtà concretamente utilizzati per l'offesa alla persone.

Fatti tutti commessi in Padova il 28/11/1975.

1) SCATTOLIN Nicola - 2) TREVIU Enrico - 3) SCATTOLIN Alberto - 4) FIORO NI Marco - 5) MILIO Edoardo - 6) BAZZOLO Stefano - 7) ZOPPELLARO Luigi - 8) DE MARCO

- 5 -

Giovanni:

I)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti e cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia- fra l'altro facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione di persone politicamente avverse, di spranghe di ferro, di pugni di ferro e di pistole lanciarazzi, nonché di equipaggiamento tipo militare e, altresì, movendo all'attacco di tali persone al grido "DUCE-DUCE" la distribuzione di volantini epperò l'esercizio del fondamentale diritto di manifestare e diffondere liberamente atti pertinenti alla propria ideologia politica, da parte di studenti antifascisti fra cui Poletto Marina, Chiesa Maurizio, De Feo Emanuele, Bolognari Daniele, Piciacchia Bruno, Scarno Alessandro;

L)- del reato pp. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere numerosi colpi di pistole lanciarazzi all'indirizzo di una folla di persone nei pressi del liceo scientifico "L. NIEVO".  
In Padova il 20.10.1972.

CANURI Paolo, 2) MARCHESINI Maurizio:

M)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti al locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'-FUAN", essendo complessivamente in numero non inferiore a 5, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista ostacolando con atti di violenza e di minaccia- fra l'altro usando o concorrendo a far uso, quali componenti d'una squadra organizzata e armata per l'aggressione di avversari politici, di catene, di cubetti di porfido e di analoghi corpi contundenti nonché di equipaggiamento atto ad intimidire (mascheramento)-l'esercizio della libertà di locomozione e in genere della libertà personale di Saggion Vasco a causa delle sue idee antifasciste;

N)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 2 582 C.P. perchè, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, gettavano a terra con una spinta Saggion Vasco che tentava di sottrarsi alla loro aggressione fuggendo a bordo del suo ciclomotore e successivamente gli lanciavano contro, mentre stava allontanandosi a piedi, numerosi cubetti di porfido, cagionandogli lesioni nel corpo guarite entro il 10 giorno.

In Padova il 30/1/1975.

TRENTO ENRICO:

O)-del reato p.e p. degli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo complessivamente in numero non inferiore a 5,

6

svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia -fra l'altro gridando slogan come "Teppa Rossa scavati la fossa" e facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'attacco e l'intimidazione di avversari politici, di bastoni, di catene e spranghe di ferro nonché di equipaggiamento paramilitare, la distribuzione di volantini del comitato provinciale d'azione antifascista, che annunciavano il comizio per il successivo 23 MARZO DELL'ON. Pertini Sandro, ad opera di militanti di sinistra fra cui Cafuri Piero, Omodeo Maria, Orden Stefano;

P)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 581 C.P. perchè, in concorso con persona non identificata colpiva con pugni e calci Omodeo Maria, dopo averla gettata a terra, e altri giovani intenti, come la prima, a distribuire i volantini indicati nel capo che precede.

In Padova il 18 Marzo 1975.

CAFURI Sergio. 2)-TRENTO Enrico:

Q)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N.1546 per aver in concorso fra loro e con altre persone aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' -FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività avente, per mezzi le modalità e il fine, carattere fascista ostacolando con atti di minaccia - in particolare gridando slogan come "Comunisti assassini, vi ammazzeremo, vi bruceremo la tenda, ecc.", impugnando primo un'asta di legno e partecipando entrambi con altri, in parte dotati di bastoni di legno, ad azioni di grave intimidazione - il libero svolgimento di una manifestazione sindacale e operaia organizzata, per fini di rivendicazione normativa e salariale, dai dipendenti e rappresentanti di categoria dell'azienda "Peraro" in Piazza Cavour.

CAFURI Sergio:

R)-del reato p. e p. dell'art.4 L. 18/4/1975 N.110 per avere, nelle circostanze sopra indicate, portato senza giustificato motivo un'asta di bandiera con l'evidente intento di utilizzarla per l'offesa alle persone;

S)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 337, 339 C.P. per avere, in concorso e in unione con persone non identificate, usato minaccia per opporsi al compimento d'un atto d'ufficio dello appuntato P.S. Ragazzo Pietro che aveva fermato per accertamenti una dei componenti nel reato sub O), accerchiando il suddetto pubblico ufficiale, strattonandolo o concorrendo a strattonarlo, gridando e gesticolando al suo indirizzo si da confonderlo, stordirlo ed intimidirlo al fine di conseguire la liberazione del fermato.

In Padova il 19 Maggio 1975.

1)- CAFURI Sergio, 2)- CAFURI Paolo, 3)- PEZZOLO Antonio, 4)- SPINELLI Ottavio:

T)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 N.1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N.1546 per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando, quali componenti



- 7 -

d'una squadra organizzata per l'aggressione all'incolumità fisica di avversari politici, l'esercizio della libertà di locomozione e in genere della libertà personale di Rubini Luciano, a causa della sua milizia antifascista, inseguendolo e usandogli violenza con calci e pugni nella pubblica via;

U)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 585 C.P. perchè, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, colpivano con calci e pugni Rubini Luciano, dopo averlo gettato a terra, e gli cagionavano contusioni multiple in varie parti del corpo con conseguente malattia guarita entro il 10° giorno;

V)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 635 pr. sec. comma N. 1 C.P. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui sopra, deteriorato gli occhiali del Rubini e reso del tutto inservibile la bicicletta dello stesso.

In Padova il 6/ Settembre 1975.

1)-BEVIVINO Sergio, 2)-BORTOLUZZI Mario, 3)-TRENTO Enrico, 4)-CAFURI Paolo  
5)-CAFURI Sergio:

Z)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 N. 1 CP. e 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'-FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con violenza e minaccia - fra l'altro facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti d'una squadra organizzata e armata per l'aggressione fisica di persone ritenute di fede antifascista, di bastoni, spranghe di ferro e simili corpi contundenti nonché di equipaggiamento atto ad intimidire (mascheramento) e pronunciando, altresì, espressioni gravemente minacciose ("vi ammazziamo", ecc.) - la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Facciotti Massimo; e per avere inoltre, i primi due e un terzo non identificato, svolto analoga attività impedendo ed ostacolando con violenza e minaccia della loro presunta fede politica antifascista, la libertà fisica e morale di ROMARO Marco e BENUCCI Enrico, il quale ultimo aveva colpito dal Bevivino con un pugno allo stomaco e spinto a terra mentre gli altri due gli impedivano la fuga accerchiandolo;

AA) del reato pp. dagli artt. 110, 112 n.1, 635 pr. sec. comma n.1 C.P. per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, nelle circostanze e con le modalità ivi descritte, volontariamente danneggiato, colpendola ripetutamente con spranghe di ferro o simili oggetti, l'autovettura Volkswagen tg. PD. 381715 di FACCIOTTI Massimo;

BB) del reato pp. dagli artt. 110, 112 n.1. 594 C.P. per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, offeso l'onore e il decoro di FACCIOTTI Massimo e ROMARO Marco pronunciando al loro indirizzo le parole "sporche carogne". in presenza di più persone;

CC) del reato pp. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 4 L. 18.4.1975 n.110, per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui ai precedenti capi, portato abusivamente in luogo pubblico bastoni, spranghe di ferro e simili oggetti (fra cui un manganello e un pugno di ferro).

FATTI TUTTI COMMESSI IN PADOVA IL 14 SETTEMBRE 1975

./2

- 8 -

148/75 ES

BOFFO James, ZOFFENIARO Carlo, ARMININI Eabio, DOLONHETTI Claudio  
BENEDE Antonio, MARSIGLIO Enrico

DD) del reato p;e p. dagli artt.110-112 n.1 C.P. e 3/12/47 n.1546 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'" F.U.A.N., essendo in numero colpevolmente inferiore a cinque, svolta attività fascista impedendo ed ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata ed armata per l'aggressione fisica di avversari politici, la libertà fisica e morale dei fratelli Diego e Piero Lo Piccolo, a causa delle loro idee politiche di sinistra, colpendoli ripetutamente, al grido "Forza camerati, avanti, il Comunismo non passerà" con catene, sedie e sassi e inoltre con calci e pugni;

EE) del reato p. e p. dagli artt.110-112 n.1 582,585 C.P. per avere con le modalità e i mezzi (armi improprie) indicati nel capo che precede, dolosamente cagionato ai fratelli Lo Piccolo lesioni nel corpo guazite entro il decimo giorno;

FF) del reato pep. dagli artt.61 n.2,110-112 n.1614 pr. ultimo comma CP. per essersi, in concorso fra loro e con le persone sopraindicate, introdotti nell'abitazione di Zuccheri Renzo contro la tacita volontà di costui che aveva diritto ad escluderli, con violenza sulle cose (sfondamento della porta di accesso) e palesemente armati con catene, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato che precede;

GG) del reato pep. dagli artt.110-112 n.1 C.P. e 4 L.18/4/75 N.110 per avere, in concorso tra loro e con le persone di cui ai precedenti capi portato abusivamente fuori dell'abitazione e della appartenenza di esse un numero imprecisato di catena con l'intento di utilizzarle e, in realtà completamente utilizzate, per l'offesa delle persone. In Padova in 20 sett.1975.

MARSIGLIO Enrico: HH) del reato pep. dagli artt.339,612 C.P. per avere minacciato aLo Piccolo ~~XXXX~~ Diego un danno e ingiusto danno, dicendo in sua presenza di volerlo ammazzare e affarrendo un coltello da tavola che gli puntava contro la pancia. In Padova 20/9/75-

CANAZZA Andrea, SCHIAVON Emanuele : II) del reato pep. dagli artt.110 CP. e 3 L.3/12/47n; 1546 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'" FUAN", svolto attività fascista impedendo ed ostacolando l'esercizio della libertà fisica e morale di Feriani Luigi, che essi pedinavano e quindi aggredivano, a causa delle sue idee antifasciste, colpendolo in varie parti del corpo con calci e pugni;

II) del reato pep. dagli artt.110-582 C.P. per avere in concorso tra loro e con le persone sopraindicate, con le modalità ivi descritte dolosamente cagionato a Feriani Luigi lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno.

In Padova 31/10/75-

- 9 -

9

1)-BEVIVINO Sergio;

II)- Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 3 L. 3/12/947 n. 1546 per avere, in concorso con altre persone non identificate, ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' -FUAN", ed essendo complessivamente in numero non inferiore a 5, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine carattere fascista impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia fra l'altro usando o concorrendo a far uso, quale componente di una squadra organizzata e armata per finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, di cubetti di porfido e di pistola lanciarazzi nonché di un equipaggiamento preordinato all'aggressione e alla intimidazione delle persone (giacconi tipo militare, scarponi anfibi, mascheramento)- la libero esplicazione di una manifestazione sindacale e operaia e organizzata, per la tutela del posto di lavoro minacciato da licenziamenti, dai dipendenti e rappresentanti di categoria della impresa edile "Minozzi" in piazza Garibaldi e in piazza delle Erbe davanti il palazzo municipale;

NI)- del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 2/10/967 n. 895 (mod. dalla legge 14/10/1974 N. 497) per avere in concorso con le persone sopra indicate, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere numerosi colpi di pistola lanciarazzi in direzione di una folla di persone in piazza Garibaldi e in Piazza delle Erbe;

OO)- del reato p. e p. dagli artt. 61 N. 2, 110, 112 n. 1 C.P. e 14 in rel. all'art. 12 L. 14/10/1974 N. 497 per avere, in concorso con le stesse persone di cui sopra e al fine di eseguire i reati che precedono illegalmente portato in luogo abitato, ove era in concorso di persone, una pistola lanciarazzi con munizioni.

In Padova 13/11/1975.

1)-PEZZOLO Francesco, 2)-PEZZOLO Antonio, 3)-CANAZZA Andrea:

PP)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 20 pr. e 3° comma L. 8/2/1948 n. 47, per avere, in concorso e in unione fra loro e con altre persone non identificate ma comunque in numero non inferiore a 5, deteriorato e distrutto allo scopo di impedirne la diffusione, manifesti di propaganda della Federazione Giovanile Comunista Italiana e della Federazione Giovanile Socialista Italiana per i quali erano state osservate le prescrizioni di legge; commettendo il fatto in luogo pubblico.

In Padova il 14/1/1976.

1)-PEZZOLO Francesco, 2)-CANAZZA Andrea:

QQ)-del reato p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 3 L.3/12/1947 N. 1546 per avere, in concorso fra loro, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista impedendo e ostacolando con violenza e minaccia- in particolare facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione e l'intimidazione di avversari politici, di una pistola lanciarazzi e di un coltello o di un analogo strumento da punta e da taglio-la libertà fisica e morale di Carbone Giuliano e Lovo Maurizio a causa delle loro idee politiche di sinistra, all'indirizzo dei quali il Canaz-

- 10 -

10

za materialmente esplodeva un razzo e il Pezzolo vibrava una coltellata che colpiva il Carbone alla spalla sinistra;

RR)-del reato p. e p. dagli artt. 61 N. 2, 110 C.P. 14 in relazione all'art. 12 L. 14/10/1974 N. 497,2 e 4 L. 18/4/1975 N. 110 per avere, in concorso fra loro, al fine di eseguire il reato che precede, illegalmente portato in luogo pubblico e abitato una pistola lanciarazzi con munizioni e un coltello o analogo strumento da punta e da taglio;

PEZZOLO Francesco:

SS)-del reato p. e p. dagli artt. 582-585 C.P. per avere, dolosamente cagionato a Carbone Giuliano vibrandogli un colpo di coltello o di analogo arnese alla spalla, sinistra, lesioni nel corpo guarite entro il 10° giorno;

CANAZZA Andrea:

TT)-del reato p. e p. dall'art. 14 in relazione all'art. 10 L. 14/10/1974 N. 497 (sostitutivi degli artt. 2 e 7 L. 2/10/1967 N. 895) per avere illegalmente detenuto una pistola lanciarazzi con munizioni. Fatti tutti commessi e accertati in Padova il 15/1/1976.

CANAZZA Andrea:

UU)-del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere in concorso con persone non identificate comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'-FUAN", svolto attività fascista impedendo e ostacolando la libertà di locomozione o in genere la libertà fisica e morale di Brugnolo Stefano, che egli tentava di colpire con un pugno di ferro dopo averlo apostrofato con le parole "Sporco Rosso" e indi inseguiva per le vie del centro di Padova;

VV)-del reato p. e p. dagli artt. 56,582,585 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali a Brugnolo Stefano, tentando di colpirlo al viso con un pugno di ferro, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà;

ZZ)-del reato p. e p. dagli artt. 17 e 42 T.U.P.S. per avere, senza giustificato motivo portato fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa un pugno di ferro.

In Padova il 18/4/1975.

X)-SCATTOLIN Nicola:

Z1)-del reato p. e p. dall'art. 635 C.P. per avere danneggiato, l'orologio da polso di Mario Carmelitana, all'indirizzo della quale scagliava intenzionalmente un cubetto di porfido.

In Padova 28/11/1975.

BEVIVINO Sergio:

Z2)-del reato p. e p. dagli artt. 81 C.P. e 3 L. 3/12/947 N. 1546 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, svolto attività fascista impedendo e ostacolando, con violenza e minaccia, la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Molon Giampaolo, che una prima volta egli colpiva con un pugno di ferro o simile oggetto contundente mentre passava per la strada e una seconda volta inseguiva minacciosamente all'interno del BO' obbligandolo a

- 11 -

M

disertare la lezione.

In Padova il 13 e il 21 Novembre 1975.

Z3)- del reato p. e p. dagli artt. 582,585 C.P. per avere dolosamente cagionato a Molon Giampaolo, colpendolo con un pugno di ferro o simile oggetto alla nuca, un ematoma guarito in pochi giorni;

Z4)-del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18/4/1975 n. 110 per avere senza giustificato motivo portato fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di essa un pugno di ferro o analogo corpo contundente.  
In Padova il 13/11/1975.

1)-PEZZOIO Francesco,2)-RAGNO Fabio,3)MECONCELLI Roberto,4)-BIDOGGIA Sandro:

Z5)-del reato p.e p; dagli artt. 110,182,585 C.P. per avere in concorso fra loro, dolosamente cagionato a Vitocco Antonella, che i primi tre aggredivano con una noccoliera, spranghe di ferro e calci, su "segnalazione" del Bidoggia, lesioni nel corpo guarite entro il 10° giorno;

Z6)- del reato p. e p. dagli artt. 17 e 42 T.U.P.S. per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalle abitazioni e delle appartenenze di esse spranghe di ferro e noccoliera.  
In Padova il 26/4/1974.

1)-CANAZZA Andrea,2)-ALEMANO Nicola:

Z7)-del reato p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 1, L. 3/12/1947 N. 1546 per avere in concorso fra loro, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Ruggero Diego, che entrambi seguivano minacciosamente allo interno del negozio "Morassuti" e indi l'Alemano colpiva con un violento pugno al viso che gli faceva sanguinare la bocca.\*  
In Padova nel settembre 1975.

1)-CAFURI P.2)-CANAZZA A.3)-DOMENEGHETTI C.4)-DI PIETRO A.5)-DEGLI AZZONI AVOGADRO6)-MARCHESINI M.:

Z8)-del reato p. e p. dagli artt. 110,112, N. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo e ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata e armata di pistola lanciarazzi e di spranghe di ferro nonchè provvista di mascheramento, l'esercizio e della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto Tecnico "Belzoni" all'indirizzo dei quali sparavano numerosi razzi obbligando gli stessi a fuggire e a rifugiarsi all'interno della scuola;

Z9)-del reato p. e p. dagli artt. 110,112 N. 2 C.P. e 6 L. 2/10/1967 N. 895, per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque facenti parte della squadra indicata nel capo che precede, essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica,numerosi colpi di pistola lanciarazzi all'indirizzo

- 12 -

degli studenti del Belzoni;  
Z10)-del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 N. I C.P. 17 e 42 T.U.P.S. per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub Z8) e Z9), portato in luogo pubblico varie pistole lanciarazzi e spranghe di ferro.  
In Padova il 25/10/1974.

1)-MECONCELLI R. 2)- CAFURI P.:

Z11)- del reato p. e p. dagli artt. 110,112 N.1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'-FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata ed armata di pistola lanciarazzi, di bastoni e di spranghe di ferro, nonché provvista di caschi protettivi e mascheramento, l'esercizio della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto "Liviano", all'indirizzo dei quali sparavano numerosi razzi e scagliavano cubetti di porfido e bottiglie di vetro;

Z12)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 6 L. 2/10/1967 n.895 per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e attendere alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di pistole lanciarazzi all'indirizzo degli studenti del "Liviano";

Z13)- del reato p. e p. dagli artt. 61 N. 2,110,112 N. 1 C.P. n.17 e 42 T.U.P.S., per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub Z11) e Z12), portato in luogo pubblico pistole lanciarazzi, bastoni e spranghe di ferro.  
In Padova 9/5/1974.

PEZZOLO Francesco:

Z13)- del reato p. e p. dall'art. 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere svolto attività fascista impedendo ed ostacolando la libertà di moto e personale di Ruggero Diego, che egli faceva inseguire mentre transitava in piazza delle Erbe e indi colpiva con un sasso al polpaccio a causa delle sue idee politiche di sinistra.  
In Padova la sera del 9 gennaio 1976.

CANAZZA Andrea:

Z14)- del reato p. e p. dagli artt. 339, 612 cpv. C.P., per avere minacciato un grave ingiusto danno a Miurin Pierfrancesco e Manfioletti Mauro, brandendo un coltello con lama lunga e roteandolo a pochi centimetri dal loro viso;

Z16)- del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18/4/1975 N. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, un coltello di genere proibito.  
In Padova il 2/11/1975.

1)- SCATTOLIN Nicola, 2)- SCATTOLIN Alberto, 3)- PEZZOLO Francesco, 4) PEZZOLO Antonio, 5)- MILIO Edoardo, 6)- TOSO Luigino, 7)- BORTOLUZZI Mario:

Z17) -del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identi-

13

13

ificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'- FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista, impedendo ed ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata e armata di bastoni, catene e spranghe di ferro in parte travisata, l'esercizio della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto tecnico "Belzoni" ed in particolare di un gruppo di studenti professanti idee politiche di sinistra fra cui certi Pavan, Pagliaro e Pozzi, che riuscivano a sfuggire alla aggressione riparando dentro la scuola, tranne il Pozzi che veniva ripetutamente colpito con spranghe di ferro sulle gambe e in altre parti del corpo;

Z18)- del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 N. 1 C.P., 17 e 42 TUPS per avere in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, al fine di eseguire il reato che precede, portato in luogo pubblico, bastoni, catene e spranghe di ferro.  
In Padova il 26/2/1974.

1)6 CAFURI xxxxxx, 2)- CANAZZA Andrea, 3°- MARCHESINI Maurizio, 4) CAFURI C.:

Z19)- del reato p. e p.; dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'- FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo e ostacolando quali componenti di una squadra organizzata e armata di pistole lanciarazzi, di catene e spranghe di ferro e in parte travisata, l'esercizio della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto Tecnico "Belzoni", al cui indirizzo sparavano una ventina di razzi uno dei quali colpiva Cesare Rodolfo, bruciacchiandole il coppotto;

Z20)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2/10/1967 N.895 per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di attendere alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di pistola lancia razzi allo indirizzo degli studenti del "Belzoni";

Z21)- del reato p. e p. dagli artt. 61 N. 2, 110, 112 N.1 C.P., 17 e 42 TUPS per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub Z19) e Z20), portato in luogo pubblico varie pistole lanciarazzi, catene e spranghe di ferro,  
In Padova primi di novembre 1974.

1)- CAFURI Paolo, 2)- CANAZZA Andrea:

Z22)- del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 L. 3/12/1947 N. 1546 per avere, con concorso fra loro, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando la libertà di moto e personale di Cesare Rodolfo, che essi aggredivano congiuntamente a causa della sua ideologia e attività politica di sinistra e il Canazza, inoltre, tentava di colpire con un pugno di ferro.



In Padova 1/10/1975.

CANAZZA Andrea:

Z23)- del reato p. e p. dagli artt. 56, 582, 585 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali a Cesare Rodolfo, tentando di colpirlo con un pugno di ferro, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà.

Z24)- del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18.4.1975 n. 110 per avere senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa un pugno di ferro. In Padova il 1/10/1975

Inoltre : (fase. n. = 800/75 R.G.) 14  
FIORONI MARCO, SCATTOLIN ALBERTO, SCATTOLIN NICOLA, ZOPPELLARO  
LUIGI, DE MARCO GIOVANNI, TRENTO ENRICO, BAZZOLO STEFANO, MILIO  
EDOARDO, imputati TUTTI :

- a) del reato di cui agli artt. 112, 582 e 585 CP. per avere concorso in concorso tra loro e mediante pugni di ferro , spranghe di ferro e pistole lanciarazzi, lesioni personali a Bolognari Daniele, Chiesa Maurizio e De Feo Emmanuele, guardie rispettivamente in giorni 2, 7 e 7; con le aggravanti pertanto del numero delle persone e dell'uso delle armi. Padova, 20/10/1972.
- b) del reato di concorso in violenza privata aggravata ai sensi degli artt. 110, 610, 339 CP. per avere in Padova il 20/10/1972 in concorso tra loro, strappato con violenza dalle mani di Polletto Marina dei manifestini impedendole in tal modo di divulgarli.
- c) del reato di cui all'art. 7 Legge 3/12/1947, 110 CP. per avere in Padova il 20/10/1972 compiuto una pubblica manifestazione di carattere fascista e particolarmente di spiccato squadristico, aggredendo al grido di "duce, duce" dei giovani che sostavano nei pressi del Liceo Scientifico "Ippolito Nievo".
- 
- 
- 



15

4 L.18/4/1975 n.110 per aver in concorso tra loro nella qualità .....  
 e nel numero specificato nel capo B) portato senza giustificato motivo  
 fuori delle rispettive abitazioni e appartenenze le armi improprie di  
 cui al capo C) nonchè quattro spranghe di ferro, tre tubi di ferro, ed  
 un bastone di legno, rinvenuti dalla polizia nei locali sottostanti alla  
 sede del Movimento in via C.Battisti n.65 in data 28/2/1976 ".

PARTI CIVILI : ..... pubblico dibattimento, sentiti le Part

Carbone Giuliano, con l'avv.P.Berti di PD.  
 Vitocco Antonella, con l'avv.P.Berti " "  
 Lo Piccolo Piero, con l'avv.P.Berti " "  
 Faciotti Massimo, con l'avv.Zancan " "  
 Benucci Enrico, con l'avv.Zancan " "  
 Romaro Giorgio, con l'avv.Zancan " "  
 Poletto Marina, Chiesa Maurizio, De Feo Emanuele, con l'avv. Malagugini  
 di Milano e Piciacchia Bruno e Scarso Alessandro, con l'avv.Todesco di  
 Verona.  
 Breda Severino, Piccolo Lucindo, Breda Alfredo Natale, con l'avv.V.Cavallari  
 di Ferrara; Nembroni, Pelizza Galiano, Disarò Giovanni, con l'avv.Gentili  
 di Milano.  
 Brugnolo Stefano, con l'avv.Pasini di PD  
 Rubini Luciano, con l'avv. Pasini " "  
 Gaffuri Pietro, con l'avv.E.Ronchitelli di PD  
 Graziano Camporese, con l'avv.E.Ronchitelli di PD  
 Orodeo Maria e Ordan Stefano, con l'avv.E.Ronchitelli di Pd  
 Boldrin Gianni, Lazzaro Erio, Brunetto Luciano, Maggiolo Giovanni; con  
 l'avv.Gallo di Vicenza; Apollinari Adriano, Lazzaretto Pietro, Orfano  
 Silvano, Gazzoli Giuliano e Trentin Armando, con l'avv.Battain di Venezia  
 Feriani Luigi, con l'avv.Todesco di Verona  
 Mario Carmelitana, con l'avv.Gentili di Milano  
 Garbo Claudio, con l'avv.Gentili di Milano  
 Bolognari Daniele, con l'avv.Todesco di Verona  
 Cesaro Rodolfo, con l'avv.Augenti di PD  
 Landè Tiberio, con l'avv.Augenti e Galana Paolo, con l'avv.Testa di PD  
 Croce Massimo, con l'avv.Testa di PD  
 Cesaro Rodolfo, con l'avv.Scatturin di Venezia  
 Ruggero Diego, con l'avv.Scatturin " "  
 Ennio Ronchitelli, presidente e legale rappresentante del Comitato di  
 Azione Antifascista, con l'avv.Tosi di Padova.

=====  
 In esito all'odierno, pubblico dibattimento, sentiti le Parti Civili,  
 il P.M., la difesa e gli imputati presenti, che primi ed ultimi ebbero  
 la parola, in contumacia dell'imputato Benelle Antonio, si osserva

FATTO E DIRITTO

16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Verso le ore 10.15 del giorno 28.11.1975 una telefonata anonima avvertiva la Questura di Padova che in via C. Battisti-angolo via Zabarella vi erano alcuni giovani armati di bastoni. Dal centro operativo veniva inviata sul posto la guardia di p. s. Nenna Leonardo, che espletava servizio di vigilanza nei pressi della Federazione Provinciale del M.S.I.-D.N. sita in via Zabarella, il quale poteva constatare che un gruppo di giovani, di corsa, da via Battisti si avviava verso via Zabarella e quindi via S. Francesco, fermandosi all'incrocio, da dove iniziava a lanciare sassi contro giovani che si trovavano in via S. Francesco. Chiesti rinforzi, questi giungevano quando ormai i due gruppi si erano allontanati. Per terra venivano rinvenuti alcuni rotolini di cartone per pistole lancia-razzi che presentavano tracce di polvere combusta. Sul posto lo studente di Scienze Politiche Saretto Lorenzo asseriva di poter testimoniare in ordine ai fatti e veniva assunto a verbale dalla p. g. il giorno successivo. Si accertava che erano stati infranti due vetri delle vetrine di due negozi, uno sito in via Zabarella ed uno in via San Francesco.

Alle ore 12 veniva effettuata la perquisizione della sede del Fronte della Gioventù, sita in via Battisti n° 65, ove si rinveniva, nel primo vano, una pistola lanciarazzi di marca "very pistol" ed un'altra <sup>di</sup>marca "mondial", due cartucce razzo, due coltelli da lancio; nel bagno, un sacchetto di carta contenente una sostanza di colore nero (che, all'esame peritale, risultò essere ~~di~~ <sup>un tipo di</sup>); nell'ultima stanza, alcune aste di caniere e, dietro il portone di accesso alla sede, dei cubetti di porfido.

Alle ore 13.15 veniva aperto con la forza uno stanzino situato a sinistra del pianerottolo della sede ove si rinvenivano, fra l'altro, bossoli vuoti ed altri esplosi, cartucce,

17

biglie, sfere di metallo, tondini e profilati di metallo, fionde, un rotolo di nastro adesivo, due bottiglie molotov unite con nastro adesivo e due separate, dei fiammiferi anti-vento. Al momento della perquisizione si trovavano sul posto, fra gli altri, Bevivino Sergio, che dichiarava di essere in possesso delle chiavi della sede e non anche di quelle dello sgabuzzino, Milio Edoardo, Schiavon Emanuele, Pezzolo Francesco, Cafuri Paolo.

Si accertava, attraverso le dichiarazioni di Pasqualotto Demina, condomina del Fronte della Gioventù, e del dott. Feloschi, proprietario dei locali, che lo sgabuzzino in questione era una pertinenza della sede del Fronte, tanto che la Pasqualotto vi aveva visto entrare frequentemente dei giovani appartenenti al Fronte. Aggiungeva la teste di essere stata minacciata, per tali sue dichiarazioni, con scritte offensive sulla porta di casa, quali "spia-marsa; attenta, spia".

Eseguite alcune perquisizioni domiciliari presso i presunti aderenti del Fronte, si rinveniva nell'abitazione di Tironi un bossolo, da Bevivino un opuscolo dal titolo "Sveglia bastardi".

Colpito da ordine di cattura ed arrestato, il Bevivino, imputato dei reati di detenzione di armi da guerra ed armi comuni, respingeva ogni addebito, dichiarando di essersi trovato nella sede del Fronte della Gioventù per eseguirvi le pulizie, che venivano fatte a turno. Per tale ragione era in possesso delle chiavi, che aveva trovato sul tavolo la sera precedente. Aveva aperto la sede alla 10. Alle 10.30 erano sopraggiunti gli altri giovani successivamente trovati vivi dalla polizia. Nessuno aveva oggetti contundenti. Solo all'atto della perquisizione aveva saputo dello scontro avvenuto all'angolo fra via Zabarella e via San Francesco. Era sempre rimasto in sede; non poteva escludere di essersi recato al bar Svesca per un caffè. Non sapeva dell'esistenza delle armi rinvenute nella sede, ad eccezione della pistola "mondial".

18

che aveva sempre ritenuto essere un giocattolo, né era al corrente che lo sgabuzzino perquisito fosse pertinenza dei locali del Fronte. Asseriva che il Fronte costituisce una emanazione del M.S.I., ma con una propria autonomia, fra cui la gestione amministrativa per la quale era stata istituita una cassa in cui venivano raccolti i versamenti spontanei degli aderenti. Indicava alcuni di questi, ma preferiva non fare i nomi dei dirigenti del Fronte.

Il 10.12.1975 veniva sequestrato il materiale propagandistico, le schede, elenchi contenuti nella sede e nello sgabuzzino di cui innanzi (v. pagg. 66 e 67 fasc. I).

Veniva assunto in qualità di teste tale Boscarolo Diego, studente della Facoltà di Scienze Politiche, il quale riferiva che da quando frequentava l'università era stato testimone di frequenti azioni di "squadrisimo" operate da studenti aderenti al Fuan ed al Fronte della Gioventù, la cui roccaforte era alla facoltà di Giurisprudenza; che detta persecuzione politica, il cui obiettivo era intimidire, picchiare ed impedire l'accesso alla sede universitaria, era diretta soprattutto contro studenti di Scienze Politiche, per la diversa ideologia politica, e si era intensificata nel novembre 1975, cosicché era stata presa la decisione di spostarsi dalla sede di via del Santo a quella del Bò, ove si teneva lezione di diritto pubblico, in gruppo per ragioni di difesa. La mattina del 23 novembre l'attacco era stato mosso da un gruppo di quindici persone, fra cui il Bevivino, De Angelis Gabriele, Scattolin Nicola, da Miviera dei Ponti Romani contro una cinquantina di studenti di Scienze Politiche che da via del Santo, attraverso via San Francesco, si portava al Bò. Scattolin Nicola colpiva con un sasso una ragazza, Mario Carmelitana, che riportava lesione ad un polso e danneggiamento dell'orologio.

19

Successivamente, dalle finestre del Bo, potevano vedere che il gruppo ~~era~~ si era ingrossato, in parte era mascherato e armato. Fra gli altri, Bevivino e Pezzolo Francesco, a viso scoperto, lanciavano invettive e compivano gesti minacciosi. Tenendo un'irruzione all'interno del Bo, d'accordo con il prof. Reposo, docente di diritto pubblico, gli studenti decidevano di tenere lezione della sede di via del Santo. Mentre il gruppo percorreva via San Francesco, un secondo attacco veniva mosso da via Zabarella, venivano lanciati cubetti di porfido che infrangevano la vetrina di un negozio e sparati una decina di razzi ad altezza d'uomo. Anche in questa occasione il Boscarolo riconosceva il Bevivino (che comandava il gruppo), il De Angelis, Pezzolo Francesco, Scattolin Nicola. Qualche sasso veniva rilanciato contro gli aggressori.

Egual versione dei fatti veniva resa da Garbo Claudio, che precisava le modalità dell'azione: le incursioni con lancio di sassi venivano operate a turno, con rientri nel portico, e da numerosi altri testimoni (18 in tutto), tra cui il prof. Reposo che sostanzialmente confermava la seconda parte dell'aggressione, cui aveva assistito, e riferiva quanto aveva appreso nell'immediatezza del fatto da alcuni studenti. Precisava che da quel giorno le sue lezioni si erano tenute alla sede di via del Santo.

Effettuate altre perquisizioni domiciliari, venivano sequestrati alcuni esemplari del periodico "La sfida" ed altri scritti nelle abitazioni di Scattolin Nicola e di Picroni ed un coltello con lama scorrevole rinvenuto nella tasca del giubbone di Canazza.

Nel corso dell'inchiesta il P.M. ordinava la riunione ed il ricevimento di cui si tratta di altri pendenti presso diversi uffici, ravvisando non solo, per alcuni, connessione soggettiva, ma anche, per tutti, l'identica matrice costituita dalla comune ideologia fascista, cosicché perveniva

20

alla formulazione dell'imputazione del reato di ricostituzione del disciolto partito fascista per alcuni imputati, ed inquadrava le singole fattispecie criminose nel reato di attività squadristica (art. 3 L. 4947/1946)

Sulla base, inoltre, di successive deposizioni, in particolare quelle dei testi Andreoni Massimo e Solerti Guido, che riferivano in ordine all'attività interna ed esterna, nonché all'organizzazione del movimento, all'ideologia che lo animava, ai testi sui quali i giovani venivano addottrinati, alle manifestazioni esteriori che contraddistinguevano il gruppo ed al numero di persone che lo componevano, oltre che sulla base della documentazione raccolta e dei numerosi testimoni che riferivano in ordine ai singoli episodi di violenze, il P.M. perveniva alle definitive imputazioni che venivano mosse, così come precisate in rubrica, contro i trentatré imputati nei confronti dei quali si procede.

I predetti, interrogati, in parte preferivano astenersi dal rispondere; gli altri respingevano ogni addebito.

All'udienza del 17.5.1976 venivano effettuate numerose costituzioni di parte civile la cui ammissione veniva limitata come da ordinanza in atti.

Degli imputati, solo il Benelle si rendeva contumace; tutti gli altri rispondevano all'interrogatorio. Pur ribadendo la propria innocenza, non negavano di appartenere al Fronte della Gioventù, o quantomeno di averne frequentato la sede.

Tutti negavano che il movimento avesse un'organizzazione, dei dirigenti o un segretario e parlavano di formazione spontaneistica che raccoglieva studenti medi i quali ivi potevano discutere i problemi scolastici di attualità, che non avevano modo di trattare presso i propri istituti, usare il ciclostile, comporre testi strettamente connessi a tali problemi, di cui veniva data diffusione soprattutto nelle scuole.

21

Non venivano tenuti corsi di addottrinamento politico di tipo fascista; occasionalmente si parlava di argomenti di attualità; se si affrontavano temi politici era per interesse culturale. Preferibilmente veniva analizzata l'ideologia marxista, essendo il movimento di espresa e netta fede anti-marxista; se si parlava di fascismo era per pura curiosità storica, non per studiarne la dottrina, di cui venivano rifiutati i concetti fondamentali, quali la "socializzazione", il "corporativismo", "Europa nazione". Se si adottavano tali formule se ne dava un'accezione del tutto nuova.

Veniva ribadita la fede personale nella democrazia, la necessità di contribuire alle spese del Fronte secondo i bisogni del momento, l'ignoranza su chi materialmente pagava le spese di gestione (affitto, telefono, ecc.), la scarsa o nulla conoscenza dello statuto del Fronte, del "quaderno del militante" o altro materiale compromettente.

Si tentava di sminuire i rapporti di collegamento con il M.S.I.-D.N. locale e a livello nazionale, pur non negando negarli del tutto; si ammetteva di aver partecipato alla diffusione del periodico "La sfida" che veniva inviato da Roma; si negava di aver mai notato nella sede del Fronte armi, scritte compromettenti, quali "W il Duce", svastiche, una mappa dettagliata del centro cittadino che il P.M. riteneva indiziante in ordine alla sussistenza delle incursioni squadristiche.

Quanto ai singoli episodi, nessuno ammetteva di essere responsabile; chi negando la propria presenza sul posto e prospettando la possibilità di un alibi (Schiavon, Cafuri Paolo, De Angelis, Scatfolin Alberto), chi assumendo di essersi trovato per caso in prossimità del posto ove era accaduto il fatto, senza avervi partecipato, chi dando una versione del tutto diversa degli episodi stessi, così da

32

giustificare la propria condotta, o da qualificarsi vittima di aggressioni, anziché aggressore.

Venivano quindi ~~escussi~~<sup>sentiti</sup> i numerosi testi indicati dall'accusa e già ~~escussi~~<sup>sentiti</sup> in istruttoria, che sostanzialmente confermavano le dichiarazioni precedentemente rese; ammossi e sentiti altri testi indicati dalle parti o la cui audizione era stata ritenuta necessaria al dibattimento; veniva disposto un accesso nel Municipio per accertare lo stato dei luoghi e consentire ai testi delle chiarificazioni in ordine all'episodio commesso ai danni di operai della ditta Linozzi (capi MM - NN - OO); venivano effettuate produzioni di documenti e fotografie; acquisiti rapporti della Questura relativi ai comizi degli onorevoli Almirante e Covelli tenuti a Padova nel 1975, nonché gli atti ed i rapporti relativi alla perquisizione 28.2.1976 (procedimento stralcio) nei locali sottostanti la sede del Fronte.

Veniva infine contestato agli imputati di cui al capo A) anche il reato di porto senza giustificato motivo delle armi improprie di cui al capo C), nonché quattro spranghe di ferro, tre tubi di ferro ed un bastone di legno rinvenuti in occasione della perquisizione del 28 febbraio. Reato per il quale tutti gli imputati respingevano ogni addebito.

-----ooOoo-----



93

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nonostante le numerose questioni di diritto prospettate nel corso del dibattimento rendano doveroso un inquadramento giuridico ed una dettagliata analisi delle norme relative ai più gravi reati, in particolare gli artt 1 e 2 L. 1952/645 e l'art. 3 L. 1947/1546, ritiene il Tribunale di affrontare più agevolmente tale compito dopo la dissimulazione del ventitreesimo episodio criminoso addebitati ai componenti del Fronte della Gioventù, per poter sgomberare il campo da quelle imputazioni che appaiano carenti di prove e quindi valutare i fatti nelle dovute proporzioni. Ritiene, ancora, il Tribunale di trattare tali episodi secondo l'ordine del decreto di citazione.

- Episodio 28.11.1975

capi: D), E), F), G), H), Z1)

imputati: Devivino Sergio, Scattolin Nicola, Pezzolo Francesco, De Angelis Gabriele.

Dei fatti sono state date due versioni. I testi d'accusa Facchinelli, Bruno, Badoer, Mario, Callani, Molon, Burattin, Boscarolo, Garbo, Segatti, Brentan (fasc V pagg. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 10, 76-78, 79, 42, 66) hanno ribadito concordemente la tesi sostenuta in istruttoria e riferita nella prima parte della sentenza: l'attacco sarebbe avvenuto in due tempi da giovani in parte mascherati e armati contro gli studenti di Scienze Politiche che da via del Santo si recavano al Do e al ritorno. Solo per difesa furono rilanciati dei sassi.

Tale tesi è stata confermata dal prof. Reposo (fg. 56 Fasc. V), quanto alla seconda parte dell'episodio, cui assisté di persona, dal negoziante Righetto (fg. 57 Fasc. V).

24

in parte dalla guardia di p.s. Nenna (fg. 72 Fasc V) e dal teste Saretta (fg. 61 Fasc. V), anche se questi ha modificato avanti il P.M. alcuni particolari dalla deposizione resa in Questura il giorno dopo il fatto. Al dibattimento ha confermato la seconda deposizione, affermando di aver riferito inesattamente alcune circostanze per non essersi reso conto della loro importanza.

Indipendentemente da tale deposizione, le testimonianze rese da Righetto, Reposo e Nenna confermano momenti salienti dell'episodio così come riferiti dagli altri numerosi testi: il travisamento del gruppo proveniente da via Zabarella, lo sparo di lanciarazzi ed il lancio di cubetti di porfido effettuato dallo stesso, le modalità della manovra. Infine, la occasionalità della presenza degli studenti di scienze politiche e la preordinazione dell'attacco posto in essere dall'altro gruppo è desumibile dal fatto che i primi transitavano per via San Francesco per un giustificato motivo, mentre i secondi si erano portati travisati, armati e protetti con caschi. Poiché tali circostanze vengono riferite da persone che sono al di fuori delle rivalità politiche che dividevano, in parte, i due gruppi di giovani coinvolti nell'episodio, è da ritenere non credibile la versione dei fatti resa dagli imputati.

Ad eccezione di De Angelis, che ha escluso di essersi trovato sul posto ed ha indicato un alibi, Bevivino, Pezzolo Francesco e Scattolin Nicola hanno riferito, con precisa concordanza, di essere usciti verso le 10 e 10 dall'Università con altri studenti e di essere stati attaccati da un gruppo di una sessantina di giovani provenienti da via San Francesco, che lanciavano cubetti di porfido. Allontanatisi di corsa verso Riviera dei Ponti Romani notarono che dalle finestre del Bo alcuni giovani armati e travisati li minacciavano.

25

Non volendo raccogliere tali provocazioni si separarono, dirigendosi altrove.

La ricostruzione dei fatti riferita dagli imputati, anche se ingegnosa, non è sorretta da alcuna prova, è tardiva (davanti al P.M. i prevenuti preferirono astenersi dal rispondere) ed è smentita da quanto riferito dai testi innanzi indicati.

Il prof. Reposo ha confermato che appena giunti in aula gli studenti gli parlarono dell'aggressione testé subita, del ferimento di una ragazza, del pericolo che l'attacco potesse essere portato all'interno del Bo, e poté constatare durante il percorso di ritorno, in via del Santo l'inizio della seconda fase dell'aggressione.

Se fosse veritiero quanto affermato dagli imputati ben diverso darebbe stato il comportamento dei loro aggressori. Né troverebbe spiegazione la seconda fase dell'episodio in ordine alla quale altre deposizioni parlano in modo chiaro di attacco contro gli studenti di Scienza Politiche. Anche la prima segnalazione telefonica si riferisce alla presenza di giovani armati in via Zabarella. Né si può dire che questi giovani siano stati costretti alla fuga perché attaccati dal gruppo contrapposto, in quanto il loro arretramento nei portoni, dopo ogni lancio di cubetti o sparo di lancia-razzi, rientrava nelle modalità esecutive della manovra ad elastico preventivamente concordate.

Va, infine, osservato che lo stesso Bevivino mai parlò dell'aggressione subita, tralasciando di riferire di essere stato all'Università prima di recarsi alla sede del Fronte della Gioventù ed affermando di essersi ivi trovato all'ora in cui avvenivano i fatti, di cui avrebbe saputo solo all'arrivo della polizia.

Accertato che i fatti vanno ricostruiti secondo la tesi

26

accusatoria, non vi é dubbio in ordine al riconoscimento degli imputati Bevivino, Pezzolo Francesco e Scattolin Nicola, sia perché, in sostanza, costoro hanno ammesso di essersi trovati sul posto quanto meno nella prima fase dell'episodio, sia perché i testi Badoer, Garbo e Boscarolo li hanno riconosciuti con certezza (pag. 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50 Fasc. IV).

Quanto al De Angelis, invece, unico riconoscimento é stato effettuato dal Boscarolo (fg. 23 Fasc. IV), perché Badoer (fg. 24 Fasc. IV) ha dedotto trattarsi dell'imputato per aver notato ciuffo, capelli biondi e baffi, ma non anche il viso che era semi coperto da altra persona. Inoltre il De Angelis ha dichiarato fin dal primo interrogatorio che alla epoca assisteva la madre costretta a letto ed indicava la infermiera Favarato come teste a discarico per confermare che tutte le mattine lo trovava in casa fra le 8.30 e le 9.30. Tale deposizione non costituisce un alibi sicuro, perché il giovane poteva essere uscito di casa dopo l'ora indicata dalla Favarato ed aver partecipato al fatto. Tuttavia, non potendosi dar credito al riconoscimento del Badoer per l'insicurezza dallo stesso dimostrata e dovendosi vagliare con particolare attenzione quanto riferito dal Boscarolo, per essere questa persona attivamente impegnata politicamente, coinvolto in numerosi episodi di lotta politica, e pertanto condizionata psicologicamente a ravvisare nei contendenti persone conosciute come appartenenti a gruppi avversari, il riconoscimento operato unicamente dal predetto teste non può costituire da solo prova sufficiente ad un'affermazione di responsabilità. Rimane, invero, il dubbio che il teste sia stato suggestionato, così come il Badoer, da alcune caratteristiche fisiche che contraddistinguono il De Angelis e per un inconscio processo di autoconvincimento abbia in sé

27

rafforzato l'immagine dell'imputato pervenendo alla sicurezza del riconoscimento. Tali considerazioni giustificano l'assoluzione del De Angelis dai reati contestatigli in relazione a questo episodio per insufficienza di prove.

Irovate risultano anche le imputazioni di lesioni e danni giuridici ai danni di Mario Carmelitana contestate a Scattolin Nicola che é stato indicato da più testi come il lanciatore del sasso che colpì la ragazza.

- Episodio 20.10.1972

capitoli: I), L) e inoltre A), B), C) fascicolo 800/75  
imputati: Scattolin Nicola, Trento Enrico, Scattolin Alberto,  
Fioroni Marco, Milio Edoardo, Bazzolo Stefano,  
Zoppellaro Luigi, De Marco Giovanni

Bolognari Daniele, la mattina del 20.10.1972, verso le ore 6.30 denunciava presso la Questura di Padova che poco prima, verso le ore 7.55, mentre si trovava davanti al liceo Nievo ove una ragazza, che verrà identificata in Poletto Marina, stava distribuendo dei volantini aveva assistito all'aggressione operata da una ventina di giovani contro la Poletto alla quale erano stati strappati di mano i volantini; anche egli era stato picchiato con pugni e calci. Poiché aveva notato che un giovane faceva il gesto di estrarre qualcosa dal cappotto, si era dato alla fuga inseguito ~~da~~ da alcuni ragazzi che lo avevano raggiunto e picchiato nuovamente. Riuscito a sottrarsi agli aggressori, aveva chiesto aiuto ad un passante, che era risultato essere l'appuntato di p.s. Labate, il quale lo aveva accompagnato in Questura. Il Bolognari riferiva che l'attacco era stato accompagnato da spari di lanciafiamme.

Analoga versione dei fatti veniva resa da Maurizio Chiesa ed Emanuele De Feo che unitamente al Bolognari presentavano querela per le lesioni subite contro gli aggressori che

28

indicavano in Fioroni Marco, Scattolin Alberto, Scattolin Nicola, Zoppellaro Luigi, Pezzolo Stefano, De Marco Gianni, Centanin Piero, Trento Enrico. Riferivano anche che verso le ore 8.30 - 8.45 l'aggressione era stata ripetuta: il medesimo gruppo, proveniente da via S. Rosa, al grido "duce, duce" aveva sparato contro gli studenti numerosi razzi ad altezza d'uomo. Si indicava in Mario Girolamo lo sparatore dei razzi.

Alberti Oreste, gestore di una cartoleria situata in via Barbarigo riferiva di aver sentito il rumore delle esplosioni; di aver visto davanti al Nievo dei giovani che portavano catene e caschi; di aver assistito alla telefonata fatta da un ragazzo entrato nel suo negozio che chiedeva soccorso "perché erano arrivati i fascisti". Aggiungeva ancora che una persona sui 40-45 anni aveva diretto l'azione degli aggressori contro gli studenti che stavano distribuendo volantini.

I bidelli del Nievo, Franchin Giovanni e Farinazzo Antonio riferivano di aver sentito gli spari delle due aggressioni, di aver notato un fuggi fuggi generale e degli studenti feriti, tra cui il Chiesa che si era fatto medicare nell'infermeria della scuola.

Sostanzialmente ribadivano le dichiarazioni dei querelanti gli studenti Fiori Donati Loris, Poletto Marina, Scarso Alessandro, De Nobili Emilio, Borgato Giuseppe, Guarnieri Alessio.

Il preside del Liceo, prof. Lenaz Luciano, si limitava a riferire del ferimento del Chiesa, della consegna di cinque bossoli per razzi trovati davanti alla scuola, della presenza nell'atrio di un giovane biondo (il Trento) il quale veniva accusato di aver partecipato all'aggressione.

29

Successivamente Zoppellaro Luigi, Scattolin Nicola, De Marco Giovanni e Fiorini Marco proponevano querela contro Bolognari, Tosi, De Feo, Piciacchia Bruno, Scarso Alessandro, Chiesa Dario e Lo Piccolo Diego. I querelanti asserivano di essere stati aggrediti e feriti mentre passavano davanti al Nievo dai giovani predetti che erano armati e protetti da caschi. Successivamente si precisava che il nome di Tosi era stato fatto per errore.

Venivano sentiti anche i coniugi Salvatore Giovanni e Bortoletto Nives i quali riferivano che, avendo accompagnato a scuola la figlia, erano stati testimoni dell'aggressione operata da giovani che si trovavano nel sottoportico di fronte alla scuola contro sei o sette giovani che sostavano davanti all'ingresso del liceo; di aver sentito colpi di pistola; di aver visto un giovane ferito alla testa; di non aver notato altre armi. I testi precisavano di non aver fatto caso perché preoccupati per le sorti della figlia.

Mentre Scattolin Nicola, Zoppellaro, De Marco e Fiorini ribadivano quanto contenuto nella loro querela, Centanini dichiarava di essersi trovato sul posto perché studente del Nievo, ma di essere stato estraneo ai fatti, Lombroni Loris di essersi trovato a Ventimiglia, Trento di essere passato davanti al Nievo dopo il verificarsi dei fatti, Lilio di essersi trovato coi querelanti di cui confermava le dichiarazioni, Bazzolo non escludeva di essere passata davanti al Nievo per essere via Barbarigo percorso abituale dei suoi spostamenti, ma escludeva di aver partecipato o assistito all'aggressione, Mario Girolamo asseriva di essersi trovato a casa.

Piciacchia, Lo Piccolo, De Feo, Chiesa, Scarso, Guarneri, interrogati come imputati, respingevano le accuse

30

messe contro di loro; escludevano che tra gli aggressori vi fosse il Lombroni.

Disposta la ricognizione personale di Mario Girolamo il riconoscimento veniva fatto con molte incertezze.

Il G.I. assolveva Lombroni, Centanini e Mario per non aver commesso il fatto e Piciacchia, Lo Piccolo, De Feo, Chiesa, Bolognari e Scarso perché il fatto non sussiste e disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati.

Interrogati nuovamente dal P.M. ed al dibattimento i testi, sostanzialmente, mantenevano ferme le prime dichiarazioni.

Gli imputati hanno tentato di scagionarsi accusando, ma i numerosi testimoni del fatto estranei ai motivi di rivalità che dividono gli studenti coinvolti nei fatti smentiscono ampiamente la versione resa dai prevenuti. Costoro sono tutti elementi estranei al Nievo, mentre gran parte dei testi d'accusa sono studenti del liceo scientifico, per cui la loro presenza sul posto è giustificata; gli altri giovani stavano effettuando una distribuzione di volantini con i quali si indiceva un'assemblea. Poiché gli imputati sostengono di essere passati casualmente davanti alla scuola, e pertanto l'aggressione sarebbe stata casuale, non è verosimile che gli studenti fossero armati e protetti da caschi mentre risponde maggiormente a logica che i prevenuti, persone estranee al Nievo, si siano presentate adeguatamente equipaggiate per operare un'incursione.

La logica dei fatti trova riscontro nelle risultanze probatorie: i testi Alberti (fg. 40 Fasc 800/75), Bortoletto (fg. 91 Fasc 800/75), e Salvatore (fg. 93 Fasc 800/75) hanno confermato le dichiarazioni dei denunciati che parlano di attacco operato da giovani contro studenti che si trovavano pacificamente davanti alla scuola; di pugni e calci, ma anche



31

di zepari provenienti dal gruppo aggressore; di armi (teste Alberti), di ferimento di uno studente. I testimoni Franchin e Farinazzo confermano che le incursioni, con esplosione di colpi, furono due e che queste avvennero a distanza di qualche tempo, mentre secondo la tesi degli imputati l'attacco avvenuto contro di loro non sarebbe stato ripetuto, perché si allontanarono dal posto. Contro chi si sarebbero scagliati gli studenti del Nieve la seconda volta?

Non vi è dubbio che i denunciati hanno riferito con esattezza i fatti e pertanto gli stessi vanno creduti anche nella parte in cui fanno i nomi degli aggressori i quali, del resto, in gran parte ammettono di essersi trovati sul posto, sia pure nei modi innanzi riferiti. Nessun dubbio pertanto in ordine alla responsabilità di Scattolin Nicola, Scattolin Alberto, Fioroni, De Marco, Zoppellaro, Milio, Trento (quest'ultimo fu addirittura a fermato dagli studenti). Solo Bazzolo non ha ammesso di essersi trovato sul posto, ma fu riconosciuto da Scarso, Guarnieri e Chiesa. Il Chiesa ne fa il nome fin dallo atto di denuncia del 23.10.1972 e lo indica fra i picchiatori (fig. 9 Fasc 800/75), lo Scarso ed il Guarnieri nell'interrogatorio del 1° dicembre 1972 (fig. 45 e 48 Fasc. 800/75).

- Episodio 30.1.1975

cap: M), N)

imputati: Cafuri Paolo, Marchesini Maurizio

Saggion Vasco, con atto di querela del 19.4.1975 (fig. 1 All. II), riferiva che il giorno 30.1.1975, uscito dal negozio di dischi "23" di via Soncin, era stato rincorso da una ventina di giovani che lo avevano colpito alle

32

gambe ed alla schiena con cubetti di porfido. Riusciva a mettere in moto il suo ciclomotore, ma veniva spinto e fatto cadere a terra da altri giovani sbucati dal portico di via Soncin. Riconosceva in costoro Paolo Cafuri e Marchesini Claudio. Abbandonava il ciclomotore e fuggiva verso piazza Duomo, mentre veniva nuovamente raggiunto da sassi.

Zatti Stefano e Contin Rainero (fg. 10 e 11 All. II; fg. 63 Fasc. V) confermavano i particolari dell'aggressione; il primo, inoltre, indicava negli aggressori il Cafuri ed il Marchesini. Zatti Ottorino (fg. 13 All. II), padre di Stefano, dichiarava di aver assistito al pestaggio subito dal Saggion del quale aveva raccolto il motorino abbandonato durante la fuga. Non poteva indicare i nomi degli aggressori, ma precisava di essere stato colpito dal loro atteggiamento aggressivo, che avevano il volto coperto, gridavano e molto probabilmente erano armati.

Gli imputati negavano di essere gli autori del fatto.

L'episodio riferito dal Saggion é stato confermato dai testi Zatti e Contin. Zatti Stefano ha anche riconosciuto il Cafuri ed il Marchesini, persone a lui ben note per rapporti scolastici. Tale riconoscimento non consente dubbi dal momento che il viso degli aggressori era coperto solo parzialmente e gli imputati furono visti prima che si calassero il passamontagna.

- Episodio 18.3.1975

capo: O)

imputato: Trento Enrico

Omideo Maria si querelava nei confronti di Trento Enrico assumendo di essere stata da questi picchiata il giorno 18.3.1975 mentre si trovava davanti all'UPIM, in centro a Padova, a distribuire volantini preannuncianti il comizio dell'on. Pertini. Il Trento faceva parte di un gruppo di

33

individui mascherati ed armati di spranghe di ferro, bastoni e catene. La Cmodeo veniva gettata a terra e presa a calci. Mentre stava per essere colpita con una spranga di ferro sopraggiungeva in suo aiuto Ordan Stefano, che riceveva il colpo al suo posto, e Lomonte Federico che mettevano in fuga gli aggressori. Anche il Lomonte e l'Ordan riconoscevano fra gli aggressori il Trento.

Riferiva inoltre sull'episodio Gaffuri Pietro che, pur non essendo riuscito a ravvisare in volto nessuno per il mascheramento, era stato coinvolto nell'aggressione, ma era riuscito a sfuggirvi rifugiandosi dentro il magazzino UPM. Il gruppo vestiva alla militare (stivaletti, giacche) e proveniva simultaneamente da due direzioni: da piazza Cavour e dall'arco esistente fra piazza Garibaldi e la Riviera dei Ponti Romani, congiungendosi all'angolo di UPM.

Il Trento negava di aver partecipato all'aggressione.

Non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai testi: costoro hanno dato una versione univoca sulle modalità del fatto e inoltre l'Ordan ha provato di essere stato ferito all'avambraccio producendo documentazione medica.

Le modalità di esecuzione dell'azione rivelano preordinazione, esperienza e notevole capacità a delinquere perché l'aggressione avvenne in pieno centro, in ora di traffico cittadino e da alcuni fu operato a viso scoperto. Tra questi vi era il Trento sicuramente perché fu visto dalla Cmodeo (fig. 13 All. III, fig. 17 Fasc. V), da Ordan (fig. 20 All. III, fig. 18 Fasc. V) e da Lomonte (fig. 16 All. III, fig. 19 Fasc. V). Di tale riconoscimento non vi è ragione di dubitare, sia perché il Trento era persona conosciuta dai predetti, sia perché costoro ebbero modo di vederlo

34

da vicino. Anche nel corso della ricognizione personale, infatti, la Omodeo e l'Orden (fg. 44 e 58 Fasc. IV) non ebbero dubbi. Né vi è una ragione particolare per cui i querelanti avrebbero dovuto mentire di proposito accusando il Trento, perché se fossero stati mossi solo da ragioni ideologiche a presentare la querela avrebbero potuto coinvolgere un maggior numero di persone. Il fatto che si siano limitati ad indicarne solo una denota la volontà di non accusare ingiustamente.

- Episodio 19.5.1975

capi: Q), R); S),

imputati: Cafuri Sergio, Trento Enrico

Verso le ore 19 del giorno 19.5.1975 alcuni simpatizzanti del Fronte della Gioventù distribuivano il periodico "La sfida" in piazzetta Cavour, a pochi metri da una mostra allestita dagli operai della ditta "Peraro" per sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro problemi di lavoro.

Il vice brigadiere Balzanzeddu, ritenendo la situazione pericolosa, telefonava all'ufficio politico e, tornato in piazza Cavour, notava un gruppetto di persone discutere animatamente ed alcuni giornali che bruciavano. Un giovane di destra lo informava che operai della ditta Peraro gli avevano strappato i giornali di mano, dandovi fuoco. Nel frattempo alle sue spalle scoppiava una rissa in cui Bincoletto Antonio veniva ferito. Personale di una "Volante" che transitava sul posto fermava un giovane di destra che, mentre stava per essere condotto in Questura, veniva fatto fuggire da un gruppo di sei o sette amici fra i quali veniva riconosciuto Cafuri Sergio.

Il sindacalista Lazzaretto Pietro (fg. 9 All IV, fg. 35 Fasc. V) dichiarava che, uscito dall'Università al termine di una manifestazione sulla Resistenza, aveva notato

35

una ragazza che distribuiva giornali nei pressi della mostra. Saputo che si trattava del periodico "La sfida" e ritenendo il fatto una provocazione per l'ispirazione politica di tale giornale, invitava la ragazza ad andarsene. Dopo pochi minuti sopraggiungevano una decina di giovani che, lanciati giornali in fiamme in direzione della mostra, si scagliavano contro gli operai i quali si erano disposti in modo tale da costituire un cordone di protezione.

Apollinari Adriano (fg. 10 - 32 All. IV) aggiungeva che in quel frattempo i giovani di destra si impossessarono delle aste delle bandiere di un gruppo di persone che in quel momento uscivano dal cortile del Bo e le usavano come armi contro i manifestanti e quindi si rivolgevano contro gli operai. Un giovane bloccato dalla polizia veniva liberato.

Lo studente Stenico Enrico (fg. 7 - 27 All. IV) riferiva di aver assistito all'aggressione contro gli operai della Pararo e di aver telefonato alla Federazione Metalmeccanici per avvertire i dirigenti del fatto. Confermava le circostanze già riferite dagli altri testi e dichiarava di aver riconosciuto tra gli aggressori tale Cafuri.

Il Bincoletto (fg. 6 - 25 All. IV), che riportava lesioni guarite in otto giorni, asseriva di aver saputo da altre persone che fra gli aggressori vi erano Marchesini Maurizio e Cafuri Paolo.

Tutti i testi riferivano che gli atti di violenza erano stati accompagnati da urla e slogans contro gli operai e i comunisti.

Venivano sentiti anche alcuni operai: De Franceschi Galidino (fg. 26 All. IV) Gazzoli Giuliano (fg. 28 All. IV) che, confermando sostanzialmente quanto riferito dagli altri testi, manifestavano il convincimento che l'atteggiamento

36

dei giovani nei loro confronti tendesse a scatenare una rissa di maggiori proporzioni. Infatti li provocavano con calci e spintoni e cercavano di farli retrocedere. Solo per il loro atteggiamento fermo le cose non si erano aggravate.

L'appuntato di p.s. Ragazzo Pietro (fig. 29 ALL IV) riferiva che una decina di giovani, gridando e gesticolando, lo aveva avvicinato mentre si apprestava a far salire in macchina un ragazzo fermato per aver colpito sulla testa un contendente. Per la confusione e la pressione psicologica esercitata dal gruppo, in mezzo al quale aveva riconosciuto un certo Cafuri, il giovane gli era sfuggito.

Tale circostanza veniva confermata dagli agenti Vettura Francesco e Puce Valerio (fig. 30,31 ALL IV).

Imputati dei reati di lesioni e resistenza, Scattolin Alberto negava di essersi trovato sul posto il giorno dei tafferugli, Cafuri Paolo e Marchesini Maurizio affermavano di avervi assistito, senza parteciparvi, dalla piazzetta Pedrocchi, Scattolin Nicola dava una diversa versione dei fatti: giunto in piazzetta Covour con Stefania Paternò notava l'assembramento di persone. Una ragazza lo avvicinava impaurita raccontandogli che sia a lei che a Sergio Cafuri, entrambi intenti a distribuire il giornale "La sfida", erano state strappate e bruciate alcune copie da un operario della Peraro (successivamente indicato in De Francesco Caldino). Mentre invitava un agente in borghese ad identificare quest'ultimo, Scattolin Nicola veniva attirato da grida che provenivano dal lato del Bo e notava una decina di persone che, munite di aste, si gettavano nell'assembramento provocando un parapiglia in cui era difficile

37

distinguere l'identità dei singoli e la natura dei fatti. Il giovane veniva fermato da un agente ma riusciva a fuggire senza che altri intervenisse in suo aiuto.

La tesi veniva confermata da Paternò Stefania e Cafuri Sergio.

Scattolin Alberto, Scattolin Nicola e Cafuri Paolo non venivano riconosciuti dai testi come autori dei fatti, mentre veniva riconosciuto Cafuri Sergio (fig. 73, 74, 75, 76, 77 All IV) da Ragazzo, Cazzoli, Stenico, Bincoletto, De Franceschi sia come uno dei giovani componenti il gruppo che invade ed attaccava gli operai della Peraro, sia come uno di quelli che avevano attorniato il Ragazzo per ottenere la liberazione del fermato.

Interrogato dal P.M. (fig. 86, 87 Fasc V) Lazzaro Elio riconosceva in alcune fotografie il Trento come uno degli aggressori degli operai della mostra. Il riconoscimento veniva ripetuto in sede di ricognizione di persona (fig. 43 Fasc. IV) e al dibattimento. Il Trento respingeva la accusa.

Non vi è ragione di porre in dubbio la credibilità dei testimoni d'accusa: gli operai della Peraro tenevano aperta la mostra già da alcuni giorni ed assieme ai loro sindacalisti erano impegnati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro gravi problemi di salvaguardia del posto di lavoro; non avevano interesse a provocare confusione.

La presenza di giovani che distribuivano a pochi metri dalla mostra un giornale notoriamente reazionario non poteva non costituire una provocazione. Lo stesso appuntato Palanzeddu notò la situazione di pericolo. Sennonché la reazione verbale del sindacalista Lazzaretto fu strumentalizzata per dare il via ad una vera e propria manifestazio-

38

ne di odio antioperaio: si riuniscono in breve tempo più persone, evidentemente in attesa di ciò, si incendiano alcuni giornali che vengono lanciati contro gli operai che fanno scudo alla mostra, si inveisce, si usano i calci e le spinte, si approfitta dell'uscita di un gruppo di persone dall'interno del Bo per impadronirsi delle loro aste di bandiera ed usarle contro quest'ultimi (che avevano appena terminato di celebrare il 30° anniversario della Resistenza) e contro gli operai, non ci si arresta nemmeno di fronte all'intervento della forza pubblica che viene intimidita al punto di lasciarsi sfuggire un fermato.

Quanto alle persone che hanno partecipato all'episodio, mentre è certa la presenza di Cafuri Sergio, che lo ammette, qualche dubbio offre il riconoscimento del Trento che fu effettuato di persona dopo che al teste Lazzaro furono esibite delle fotografie. Questa circostanza induce a prospettare la possibilità di una suggestione e, poiché nessun altro ha riconosciuto l'imputato, tale riconoscimento è solo un grave indizio a suo carico.

Anche a Cafuri Sergio va accordato il beneficio del dubbio in relazione al delitto di cui al capo S): pur essendo presente nel gruppo di coloro che intimidirono gli agenti, non è emersa chiaramente la sua funzione e cioè se partecipò attivamente o fu solo spettatore dell'episodio.

#### Episodio 6.9.1975

copi: T), U), V)

imputati: Cafuri Sergio, Cafuri Paolo, Pezzolo Antonio, Spinelli Ottavio

Rubini Luciano, con atto di querela (fg. 1 All. V), espose che il giorno 6.9.1975, mentre da piazza delle Erbe si stava portando in piazza dei Signori, accompagnato da Donatella Zanetti, dopo aver salutato i coniugi Dra-



39

ghi, aveva visto muoversi contro di loro, guidato da Pezzolo Antonio, un gruppo di "fascisti". Mentre stava per voltare la bicicletta per prendere un'altra direzione aveva sentito gridare "Eccolo, eccolo, prendetelo, pestatelo" ed era stato rincorso. Durante la fuga aveva sentito le grida dell'amica per cui, pensando che la stessero picchiando, era ritornato indietro ed era stato nuovamente affrontato dagli avversari che lo avevano picchiato facendolo cadere a terra. Il sopraggiungere di numerose persone gli aveva consentito di rialzarsi. La bicicletta era stata scaventata giù dalle scale dei gabinetti e gli occhiali erano rotti. Aveva riportato lesioni guarite in 7 giorni. Aveva riconosciuto fra gli aggressori, oltre al Pezzolo, Cafuri Paolo e Sergio e Spinelli Ottavio.

Anche Zanetti Donatella rendeva analoga versione dei fatti (fig. 19 All. V) ed indicava (fig. 33 Fasc. V) nei fratelli Paolo e Sergio Cafuri due degli aggressori. Meno certe era del riconoscimento dello Spinelli e del Pezzolo. I fratelli Cafuri venivano riconosciuti anche da Draghi Antonio (fig. 39 Fasc. V e fig. 18 All. IV) che, tuttavia, non aveva assistito all'aggressione. Era tornato indietro ad aiutare l'amico ed aveva notato i due fratelli fuggire.

Nel corso della ricognizione personale il Rubini e la Zanetti riconoscevano con sicurezza gli imputati (fig. 21, 41, 55, 56, 57 Fasc. IV).

Cafuri Paolo negava di essersi trovato sul posto, perché impegnato al lavoro in Prato della Valle presso un commerciante ambulante; Cafuri Sergio negava di aver partecipato all'aggressione, pur avendo visto da lontano un giovane a terra ed altri scappare; Pezzolo Antonio ammetteva di essersi trovato sul posto fino a poco prima del

40

fatto, ma negava di avervi assistito; Spinelli asseriva di aver assistito all'aggressione da lontano in compagnia di alcuni amici.

Il teste Gobbin confermava le dichiarazioni di Cafuri Paolo, osservando che questi lavorava ininterrottamente dal 7 alle 20.30, all'epoca, tutti i martedì e sabato presso il suo banco di Prato della Valle. Avava lavorato da luglio fino a metà a gusto. Era tornato, dopo le vacanze, ai primi di settembre.

L'episodio risulta provato dalle deposizioni dei testi e dalla certificazione medica prodotta. Del pari certo è il riconoscimento degli imputati Cafuri Sergio, Spinelli e Pezolo Antonio che non hanno negato di essersi trovati sul posto, sia pure nei modi innanzi riferiti, mentre il riconoscimento di Cafuri Paolo operato dai testi Rubini, Zanetti e Draghi è contrastato dalla deposizione del teste Gobbin. Pur essendo stato indicato dall'imputato solo in sede dibattimentale, il Gobbin sembra persona sincera. D'altro canto anche gli altri testi non hanno particolari motivi per dire il falso. Si può pensare che il Gobbin si sia sbagliato nel datare ai primi di settembre la ripresa del lavoro del Cafuri oppure che gli altri testi siano stati suggestionati dalla presenza di Sergio Cafuri ed abbiano ritenuto di ravvisare anche il fratello Paolo. In questa situazione, non potendosi favorire razionalmente né l'una né l'altra tesi l'imputato va assolto dai reati in oggetto per insufficienza di prove.

- Episodio 14.9.1975

cas: Z), AA), BB)

imputati: Bevivino Sergio, Bortoluzzi Mario, Trento Enrico  
Cafuri Paolo, Cafuri Sergio

L'ing. Romaro Giorgio esponeva in atto di querela che

41

la sera del 14.9.1975 il figlio Marco e Benucci Enrico venivano eccostati, all'incrocio di Riviera dei Ponti Romani con via San Francesco, da una Fiat tg. TS 170669 occupata da tre giovani che, dopo aver salutato con un "ciao compagno", scendevano dall'autovettura ed aggredivano il Benucci. Sorraggiunta una Volkswagen con a bordo Massimo Facciotti, Quindio Micaela, Velasco Miguel e Marina Alessi, che si accostava agli assalitori, i predetti dapprima si fingevano dei soccorritori poi fuggivano.

Mentre gli aggrediti parlavano dell'accaduto, da via Battisti usciva un gruppo di una quindicina di individui mascherati ed armati di spranghe e pugni di ferro che gridavano "sporche cogna vi ammazziamo tutti".

Mentre il Benucci ed il Romaro fuggivano inseguiti da parte del gruppo, gli altri si avventavano contro la Volkswagen e cercavano di estrarne gli occupanti. Venivano interrotti da Favini Marco e Manfrin Maria Grazia che inseguivano i giovani con un cane mastino. Dietro a loro si poneva una macchina dei vigili urbani richiamati dal fracasso.

Gli assalitori si dirigevano in parte verso via Battisti scomparendo all'altezza del Fronte della Gioventù, davanti la cui sede si trovava l'autovettura targata Trieste. Uno dei giovani, Enrico Trento, veniva fermato nel bar antistante il Fronte. Dichiarava di essersi trovato colà casualmente.

Nel frattempo interveniva la signora Gota, abitante al piano superiore della predetta sede, riferendo che nella sua abitazione vi erano due ragazzi, Bortoluzzi Mario e Meconcelli Roberto, forse coinvolti nei fatti. Costoro dichiaravano: il primo di essere stato il conducente della Fiat di cui innanzi di proprietà di Bevivino Sergio, assieme al quale era da poco sfuggito da una aggressione; il secondo

42

di aver raggiunto l'amico Bortoluzzi per portargli aiuto.

Tutti venivano condotti in Questura. Benucci, Romaro, gli occupanti della Volkswagen, il Favini e la Manfrini davano un'analogha versione dei fatti. Venivano riconosciuti fra gli aggressori Trento e Bevivino dalla Manfrini dal Facciotti e dalla Alessi; Bortoluzzi dalla Alessi e Cafuri Paolo da Facciotti (fig. 64, 73, 74 Fasc V fig. 15, 16, 19, 22, 56, 63 All VI).

Gli imputati Bevivino e Bortoluzzi precisavano di essere passati in macchina con un altro giovane sconosciuto cui avevano dato un passaggio per Riviera dei Ponti Romani. Due ragazzi li avevano salutati con il pugno chiuso e con un "ciao compagni". Chieste spiegazioni uno dei due cadeva a terra e mentre si apprestavano a soccorrerlo sopraggiungeva una Volkswagen nera a forte velocità. Pensando ad un'aggressione se ne andavano. In via C. Tatisti incontravano il Cafuri e il Trento con i quali decidevano di tornare indietro per vedere cosa era successo. Trovavano ancora il guidatore della volkswagen che scendeva di macchina con fare minaccioso. Uno di loro lo respingeva dentro l'autovettura, contro la quale non escludevano di aver dato qualche colpo. Se ne andavano al sopraggiungere di altre persone. Il Cafuri ed il Trento confermevano la seconda parte dell'episodio.

Le numerose testimonianze smentiscono la versione ~~resa~~ resa dagli imputati. Non é credibile che Bortoluzzi e Bevivino, scappati per il timore di una aggressione tornino poco dopo sul posto per avere spiegazioni. La loro tesi non spiega l'ammontare dei danni riportati dall'autovettura (L. 170.000).

Risponde a migliore logica quanto riferito dai que-

43

relanti, la cui tesi trova conferma nelle circostanziate deposizioni degli altri testi. Questi ultimi sono persone che hanno assistito ai fatti occasionalmente, non conoscevano il Benucci ed il Romaro, non sono impegnati in lotte politiche, pertanto paiono del tutto credibili. Hanno confermato concordemente le circostanze relative al numero delle persone, al loro travisamento, al rumore di colpi metallici sulla Volkswagen, all'aggressione ed alle fughe.

Ma tuttavia esclusa la presenza di Sergio Cafuri che non risulta provata da nessun elemento di causa.

— Episodio 20.9.1975

cap: DD), EE), FF); GG); HH)

imputati: Boffo Ermes, Zoppellaro Carlo, Armanini Fabio, Domeneghetti Claudio, Benelle Antonio, Marsiglio Enrico

Con atto di querela Lo Piccolo Piero e Lo Piccolo Diego esprimevano che il giorno 20/9/75, verso le ore 22, mentre si trovavano alla trattoria del Basso Isonzo per festeggiare la vendemmia con una ventina di amici, ad un loro compagno che si era avvicinato al tavolo di alcuni giovani appartenenti all'estrema destra per invitarli a non provocare incidenti, Marsiglio Enrico aveva minacciato che se fra loro vi era il Lo Piccolo lo avrebbe ammazzato.

Diego Lo Piccolo, avvicinatosi al Marsiglio per avere spiegazioni, veniva minacciato con un coltello da tavola.

I giovani predetti e cioè il Marsiglio, Benelle Antonio con alcune ragazze se ne andavano.

Trascorsa una mezzora, sopraggiungeva una ventina di giovani, fra cui Boffo Ermes, Armanini Fabio, Benelle Antonio e Domeneghetti Claudio, armati alcuni di catene. Il Boffo, che guidava il gruppo, dava il via all'aggressione, pronun-

44

ciando la frase " Forza camerati, il comunismo non passerà". L'Armanini e lo Zoppellaro colpivano Lo Piccolo Diego con delle sedie, mentre tale Rigato Paolo veniva colpito con una catena e Lo Piccolo Fiero, scappato in direzione di una casa vicina, appartenente a Zuccherin riuscendo ad entrarvi, veniva picchiato con pugni e calci da un gruppo di giovani che l'aveva seguito e raggiunto.

Confermavano le modalità dell'aggressione Ibellini Renzo (F.V pag. 29), Broglio Stefano ( F.V pag. 31), Bandini Fabio ( F.V pag. 35), Bertocco Agostino ( F.V pag. 28), Bonomi Paolo (F.V pag. 30), Tauro Aemigio (F.V pag. 34, Zuccherin (F.V pag. 27) i quali riconoscevano rispettivamente Domeneghetti, Zoppellaro e Benelle (F.IV pagg. 7, 9, 12, 13, 16, 20), mentre Lo Piccolo Diego riconosceva Marsiglio, Zoppellaro e Benelle.

Gli imputati respingevano ogni addebito: l'Armanini ed il Boffo sostenendo di essersi trovati alla trattoria per bere; lo Zoppellaro di essere arrivato a cose fatte, il Marsiglio di avere assistito solo alla prima parte dell'episodio, assieme al Benelle, nel corso del quale alcuni giovani dell'altro gruppo avevano molestato le ragazze che si trovavano al loro tavolo. Non vi erano state minacce, ma solo un deciso invito a smetterla. Il Benelle non rispondeva all'interrogatorio e si rendeva contumace al dibattimento.

Mentre non vi è prova sulla presenza del Marsiglio durante l'aggressione subita dai fratelli Lo Piccolo, non vi è dubbio della presenza di tutti gli altri che furono riconosciuti da numerosi testimoni e non hanno negato di essersi trovati nell'osteria durante il tafferuglio o subito dopo.

Di conseguenza, poiché le lesioni subite dai Lo Piccolo sono state documentate e non vi è ragione di dubitare

45

dell'identificazione degli autori, i fatti addebitati agli imputati possono ritenersi provati.

Dev'gi invece dichiarare l'improcedibilità dell'azione rispetto al reato di violazione di domicilio ai danni di Zuccherinn poiché é risultato con certezza che la porta si aprì con la sola pressione esercitata su di essa. Caduta l'a gravante, il reato é perseguibile a querela di parte che non é stata proposta.

Infine, non si ritiene che la frase pronunciata da Marsiglio nei confronti di Lo Piccolo Diego possa costituire una minaccia, sia per il contesto in cui fu profferita, sia per gli effetti che ebbe sul Lo Piccolo, il quale non ne rimase scosso ma rispose con una frase volgare.

Parimenti la frase ed il gesto del Marsiglio vanno intesi più come un'espressione di iattanza che una manifestazione di contenuto intimidatorio.

- Episodio 31.10.1975

(capi: II), LL)

imputati: Canazza Andrea, Schiavon Emanuele

Il prof. Feriani Luigi denunciava che alle ore 18.30 del giorno 31.10.1975 era stato aggredito davanti alla libreria Draghi da un giovane sconosciuto sui 16 - 17 anni, che gli dava uno spintone mentre altri tre lo colpivano con pugni al volto e alla testa e calci agli organi genitali, ripetendo più volte le frasi "quanti ne hai bocciati dei nostri? chi ha ammazzato i ragazzi di Roma?". Riportava lesioni guarite in otto giorni.

Assisteva all'episodio Facchinelli Sandro che riconosceva in uno degli aggressori Canazza Andrea ed aveva notato poco prima Schiavon Emanuele, già studente del Curiel (isti-

46

to presso il quale insegnava il Feriani) nell'atteggiamento di chi segue una persona. Poiché il professore precedeva lo Schiavon che si trovava con altri giovani dei quali uno indossava un giubbotto rosso simile a quello portato da un aggressore, il Facchinelli desumeva che lo Schiavon avesse segnalato il Feriani agli altri.

Canazza negava di aver partecipato al fatto, pur ammettendo di avervi assistito, mentre lo Schiavon asseriva di non essersi trovato sul posto ed indicava nella signora Sarpellon la persona con la quale, assieme ai familiari, aveva trascorso tutto il pomeriggio del 31 ottobre.

La teste asseriva di ricordare perfettamente la circostanza. Riti ne il Tribunale che nessun dubbio vi sia sulla responsabilità del Canazza: il Facchinelli lo vide bene in volto nel gruppo degli aggressori non fra le persone che assistettero alla scena. Ambigua risulta invece la posizione dello Schiavon, sia perché la teste Sarpellon ha contestato che potesse trovarsi sul posto all'ora indicata dal Feriani, sia perché lo stesso Facchinelli ha manifestato più un'intuizione che dei fatti precisi dai quali desumere la sua partecipazione. Anche se la teste, a distanza di tempo, pur credendo in buona fede di ricordare perfettamente ogni circostanza può essere caduta in errore, nemmeno la deposizione Facchinelli è prova tranquillante della colpevolezza dello Schiavon che va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

- Episodio 13.11.1975

(capi: III), NN), .00)

Imputato: Bevivino Sergio

In atto di denuncia-querela (fg 1 ALL. IX) l'operaio Brada Severino esponeva che il giorno 13.11.1975, verso le ore 12, una delegazione di operai edili dipendenti della dit-



47

talinozzi recatasi al Municipio per illustrare la grave situazione in cui si era venuta a trovare l'impresa, che aveva di recente licenziato 80 dei suoi 100 dipendenti, era stata aggredita col lancio di cubetti di porfido da un gruppo di giovani mascherati proveniente da via C. Battisti. Rimanevano erite alcune persone che erano in attesa della delegazione, della quale faceva parte anche un gruppo di studenti per il problema dell'edilizia scolastica.

Lo stesso giorno, verso le ore 19, una decina di persone, in parte con il viso coperti da fazzoletti aggrediva, sparando alcuni colpi di pistola e lanciando una fitta sassaiola di cubetti di porfido, gli operai ed i sindacalisti che si trovavano davanti la tenda da campeggio eretta in Galleria Garibaldi per sensibilizzare l'opinione pubblica. Il querelante riportava frattura al piede.

Lo studente Luca Proto (fig. 11 All IX), che faceva parte della delegazione, riferiva di aver riconosciuto fra gli aggressori il Bevivino. Si trovava nell'atrio del palazzo comunale al I° piano quando veniva attirato da un colpo di pistola e ~~danza~~ urla. Affacciatoso alla II arcata notava un fuggi fuggi e un gruppo di circa trenta giovani, vestiti con giacconi di tipo militare e pesanti scarpe di tipo anfibio che, provenendo da via VIII febbraio, lanciavano sassi.

Pucci Paolo (fig. 9 All. IX) riferiva che, mentre si trovava in attesa della delegazione, notava persone in parte travisate correre in direzione del Municipio. Veniva colpito e si dava alla fuga lasciando sul posto la bicicletta prestatagli dall'amico Franco Tosi che veniva danneggiata.

Al dibattimento venivano sentiti anche i testi Breda Alfredo, Piccolo Lucindo, Nembroni, Pelizza e Misarò che confermavano i fatti accaduti la mattina e la sera del 13 no-

48

venire esposti da Breda Severino. Tutti precisavano di aver sentito sia nella prima che nella seconda occasione gridare slogan come "W Mussolini, W le SAM, Vi ammazzaremo tutti. Affermavano, inoltre, che prima che la delegazione si recasse in municipio vi era stato un corteo di studenti ed operai per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'edilizia scolastica, per tale ragione al comune si erano recati oltre agli operai della Minozzi anche una delegazione di studenti.

Il Bevivino negava di aver preso parte all'aggressione.

Le numerose testimonianze provano il verificarsi dei numerosi episodi criminosi. L'accesso in loco effettuato nel corso del dibattimento ha consentito di accertare che dal posto dove si trovavano le delegazioni, affacciandosi alle arcate, in particolare alla seconda, come indicato da Preto, era possibile vedere sia il cortile antistante l'ingresso del Municipio sia parte della via Municipio nonché sentire le grida che provenivano dal basso, trattandosi di una specie di cortile pensile collegato al cortile a piano terra con una scala aperta.

Non vi è, infine, ragione di dubitare del riconoscimento di Bevivino effettuato dal Preto, sia perché questi si è dimostrato sempre sicuro, sia perché l'imputato presenta caratteristiche fisiche che lo rendono facilmente individuabile. Il prevenuto va, invece, assolto dall'imputazione relativa ai fatti avvenuti davanti alla tenda degli operai, perché in quell'occasione né lui né altra persona fu riconosciuta.

49

- Episodio 14.1.1976

capo: PF)

imputati: Pezzolo Francesco, Pezzolo Antonio, Canazza  
Andrea

Verso le ore 22 del 14 gennaio 1976 la guardia di p. n. Nenna notava una quindicina di giovani intenti a tracciare scritte sul muro dell'edificio sito in via Bomporti n. 11 ed a strappare manifesti della Federazione Giovanile Comunista Italiana e della Federazione Giovanile Socialista Italiana affissi sui muri limitrofi. Raggiunto il gruppo l'agente riconosceva fra i componenti Canazza Andrea ed i fratelli Francesco ed Antonio Pezzolo.

Gli imputati negavano di aver strappato detti manifesti asserendo di essersi limitati a togliere pezzi di manifesti del loro partito che erano parzialmente lacerati.

La deposizione del Nenna non consente dubbi sul fatto e sulla responsabilità degli imputati.

La difesa ha rilevato che trattavasi di manifesti affissi fuori degli spazi consentiti e senza il timbro dell'ufficio affissioni. Tale eccezione non é rilevante perché la norma tutela la diffusione degli stampati presupponendo solo che per questi siano state osservate le prescrizioni di legge. Poiché non é stato rilevato nulla di irregolare la norma deve trovare applicazione anche nel caso in esame.

- Episodio 15.1.1976

capi: QQ), RR), SS), TT)

imputati: Pezzolo Francesco, Canazza Andrea

La sera del 15.1.1976 Carbone Giuliano veniva ricoverato presso il locale Ospedale Civile per aver riportato una vasta ferita da taglio alla spalla sinistra.

50

Interrogato (fig. 5 All. XII), dichiarava che verso le ore 21.00, mentre attraversava Corso Milano in motovespa guidata dall'amico Lovo Maurizio, all'incrocio con Riviera San Benedetto notavano dei giovani sotto i portici. Fermatisi al semaforo, all'atto di ripartire il Carbone veniva pugnalato alla spalla da uno dei giovani usciti dal portico. Giratosi, aveva notato un giovane alto circa m 1,70 indossante un giubbotto verde, con occhiali da vista, ed aveva udito uno scoppio preceduto da una fiammata. Il Carbone non era in grado di fornire elementi utili all'identificazione degli aggressori, ma dichiarava che il Lovo aveva riconosciuto certi Canazza e Pezzolo.

Il Lovo, a sua volta, riferiva che (fig. 7 All. XII), essendo alla guida della motovespa, aveva potuto osservare meglio del Carbone le modalità dell'aggressione: giunto alla altezza del semaforo già indicato dovendo immettersi in Corso Milano, notava alcuni giovani che gli sbarravano la strada; fra questi riconosceva Manfrotto, Pezzolo Francesco e, con incertezza, Fioroni. Sulla destra altri due giovani erano presso una vespa 125 di color arancione; sulla sinistra una Alfa Romeo di colore rosso bordeaux. Cercava di schivare il gruppetto che sbarrava la strada, ma passando vedeva il Pezzolo, che teneva in mano un'arma da taglio, colpire il Carbone. Costretto a rallentare per consentire il passaggio di un'autovettura, si voltava indietro e riconosceva Canazza Andrea che, sbucato dai portici, sparava un colpo con la pistola lanciarazzi, senza tuttavia colpirli.

Interrogato dal P.M. (fig. 6 Fasc. V) precisava che il Manfrotto si trovava presso l'autovettura e non poteva dire se questi e i due giovani che si trovavano presso la motovespa si fossero resi conto del suo sopraggiungere. Si dichiarava

51

assolutamente certo del riconoscimento di Canazza e Pezzolo Francesco, perché aveva avuto modo di vederli da vicino e perché erano persone che conosceva bene da tempo e dalle quali riteneva di essere ben conosciuto.

Gli imputati negavano di essersi trovati sul posto all'ora indicata dal denunciante; si erano visti verso le ore 22 alla sede del M.S.I.

Nel corso della ricognizione personale (fig. 39, 25 Fase IV) il Lovo riconosceva subito con certezza il Canazza, mentre in un primo tempo indicava in un'altra persona il Pezzolo. Il P.M., ritenendo che il teste non avesse prestato la dovuta attenzione, poiché si trovava presso il carcere per effettuare i riconoscimenti già da molte ore (era ormai notte) e poteva essere stato colto da un momento di stanchezza, ripeteva l'esperimento che dava esito positivo.

Carbone e Lovo hanno reso una concorde versione dei fatti fin dalla prima deposizione avvenuta la mattina successiva all'aggressione. Non vi è pertanto ragione di dubitare della veridicità delle loro dichiarazioni. Quanto al riconoscimento operato dal Lovo non si può pensare a malafede, perché il teste è stato preciso nel riferire molti particolari (la motovespa color arancione che effettivamente a quell'epoca era in possesso dei fratelli Pezzolo, l'Alfa Romeo Rosso bordeaux di proprietà del Manfrotto, il berretto a striscie che poteva essere del Fioroni, perché in casa del predetto ne fu trovato uno analogo) ed anche prudente nel riferire il nome delle persone che riteneva di aver ravvisato fra gli aggressori, perché ha distinto quelli del cui riconoscimento era certo, dagli altri, quelli che sicuramente li avevano attaccati da quelli che potevano essere stati solo spettatori. Né il risultato della prima

59

ricognizione del Pezzolo può far pensare che il Lovo non lo conobbesse di persona. Un'affermazione mendace su tale circostanza sarebbe stata presto smentita e poiché solo una generica avversione politica avrebbe motivato - in ipotesi - l'accusa, sarebbe stato più logico indicare in altro avversario politico ben conosciuto l'aggressore. Evidentemente, per stanchezza, il Lovo ha soffermato la sua attenzione solo sull'abbigliamento delle persone poste davanti a sé del quale, forse, aveva sentito parlare da altri testi mentre si trovava in attesa di effettuare la ricognizione (l'esperimento venne fatto con notevole difficoltà e sacrificio del P.M. che per ore dovette - da solo - compiere l'istruttoria e probabilmente i testi non furono sempre separati come era stato ordinato). Richiamato a porre maggiore attenzione riconosce il Pezzolo.

Non si può pensare che il Lovo non abbia avuto modo di vedere bene in viso i suoi aggressori. Sebbene fosse notte la zona era illuminata ed il Pezzolo giunse al punto di avvicinarsi alla motovespa del Lovo fino a colpire il Carbone, così da trovarsi a pochi centimetri dal teste. Anche il Canazza sparò il colpo quando il mezzo si trovava a pochi metri e poté essere visto bene dal Lovo che si era appena girato per vedere se gli aggressori lo seguissero. Per tutto quanto precede gli imputati vanno ritenuti responsabili dei fatti relativi all'episodio in esame.

- Episodio 18.4.1975

cap: UU), VV), ZZ)

imputato: Canazza Andrea

Brugnolo Stefano (fig. 2 All XIII) denunciava che verso le ore 18 del giorno 18.4.1975, mentre percorreva in biciclet-

53

ta piazza delle Erbe in direzione di piazza dei Signori, veniva ingiuriato da un giovane armato di pugno di ferro che tentava di colpirlo. Abbandonava la bicicletta e fuggiva in piazza dei Signori dove raccontava il fatto ad alcuni amici. Tornato sul posto con costoro non vi trovava la bicicletta. Tale Mingardi Bruno gli riferiva che sei giovani, fra cui l'aggressore, si allontanavano con la bicicletta verso via Cesare Battisti.

Successivamente, avanti il P.M. (fg 1-bis Fasc V) il Brugnolo dichiarava di aver rivisto il giovane che aveva tentato di colpirlo, di averlo fermato contestandogli il fatto, nonostante il predetto respingesse le accuse. Indicatolo ad un amico qualche tempo dopo, veniva a sapere che si trattava di Canazza Andrea.

L'imputato respingeva ogni addebito.

La sussistenza dell'episodio é provata anche dalla deposizione del Mingardi che ha assistito all'aggressione. Tuttavia, nonostante il Brugnolo si sia dichiarato certo del riconoscimento di Canazza, poiché questo é avvenuto a distanza di tempo rimane il dubbio che il teste possa aver sbagliato nel confronto fra la fisionomia fissata nella memoria e quella dell'imputato. Mancando altri elementi a carico del prevenuto e permanendo, comunque, l'indizio a suo carico costituito dal riconoscimento del Brugnolo, il predetto va assolto per insufficienza di prove dai reati relativi all'episodio in questione.

- Episodio 13.11.1975

(capi: 22), 23), 24)

imputato: Bevivino Sergio

Molon Giampaolo, interrogato dal P.M. (fg. 11 Fasc. V) in occasione dell'istruttoria sui fatti del 28.11.1975, riferiva che il giorno 13.11.1975 incontrava, all'incrocio

54

fra via del Santo e via Gaspara Stampa quattro giovani, tre mascherati con passamontagna ed uno a viso scoperto, che riconobbe per Bevivino. Fatti pochi metri, veniva colpito alla nuca da una mano aperta coperta da guanto. Per le lesioni riportate riteneva che l'aggressore fosse armato di noccoliera o pugno di ferro. Riteneva anche che questi fosse il Bevivino perché al momento dell'incrocio aveva mostrato di averlo riconosciuto. Lo stesso Bevivino, il giorno 21.11.1975 gli aveva impedito di recarsi a lezione di diritto pubblica all'aula del Bo, inseguendolo urlando "Molon, Molon". Era stato costretto a riparare presso la libreria Feltrinelli.

L'imputato respingeva gli addebiti.

Poiché il teste conosceva bene il Bevivino non vi è dubbio in ordine al riconoscimento effettuato, né vi è ragione per ritenere che il predetto abbia mentito nel riferire gli episodi. In particolare, quanto ai fatti del 13 novembre, poiché l'aggressione avvenne subito dopo lo incontro con il Bevivino e questi, al momento dell'incrocio, si abbassò per vedere in faccia il Molon che aveva abbassato l'ombrello sul viso per non farsi riconoscere, può ritenersi provato che fu l'imputato a sferrare il pugno, essendo l'unica persona che avesse del rancore verso il Molon. Rancore e volontà persecutoria che manifestava anche nei fatti del 21.11.1975.

Conseguentemente l'imputato va ritenuto responsabile negli episodi ascrittigli.

- Episodio 26.4.1974

capi: 25), 26)

imputati: Pezzolo Francesco, Ragno Fabio, Meconcelli Roberto, Bidoggia Sandro



55

In atto di querela presentato il 27.8.1974 (fig. 8 All. XVI) Vitocco Antonella riferiva che il giorno 26.4.1974, entrando al liceo Fermi di Padova, verso le ore 8.20 notava, due ragazzi che distribuivano volantini del Fronte della Gioventù, ed altri che distribuivano un altro tipo di volantino. Entrata nel cortile, ricevuto un volantino del Fronte, venne all'improvviso aggredita da ragazzi provenienti dall'esterno. Uno di costui la spingeva a terra e la colpiva all'occhio con un corpo contundente, almeno così riteneva, vista la gravità delle ferite riportate. Mentre si trovava a terra veniva nuovamente colpita.

Aveva saputo da alcuni compagni di scuola che l'aggressore era Ragno Fabio, mentre tra gli altri due che gli davano man forte vi era Pezzolo Francesco. Con i predetti, prima di entrare nel cortile della scuola, aveva notato Bidoggia Sandro, studente del Fermi.

Tossi Augusto (fig. 16 Fasc. V), Gaffuri Pietro (fig. 21 Fasc. V) e Proto Luca (fig. 79 Fasc. V) confermavano i fatti esposti dalla Vitocco ed affermavano di aver riconosciuto fra gli aggressori oltre al Ragno e al Pezzolo, il Meconcelli, mentre il Bidoggia aveva svolto funzioni di delatore. I giovani predetti erano armati di spranghe di ferro.

Degli imputati il Ragno negava di essersi trovato in tale circostanza al Fermi; il Pezzolo affermava di aver solo assistito all'episodio che per altro si era svolto diversamente, e cioè come narrato dal Meconcelli il quale asseriva di essere intervenuto allorché aveva visto la Vitocco strappare i volantini di mano dalla ragazza, tale Paternò, che li distribuiva, e trasportarla di peso all'interno del cortile. Per difendere la Paternò, la Vitocco cadde a terra e si avvinghiò alle sue gambe per rialzarsi. Negava di averla

56

colpita, di essere armato e che con lui vi fosse il Ragno.

Osserva il Tribunale che vi è quanto meno da dubitare in ordine alla circostanza relativa all'uso delle armi; in un primo tempo (dichiarazione orale nella nota a fig. 11 All. XVI e deposiz. a fig. 7 All. XVI) la Vitocco non ha affatto menzionato tale particolare importante che è emerso solo nell'atto formale di querela e nelle deposizioni successive dei testi.

Poiché nemmeno l'entità delle lesioni riportate all'occhio (gg. 5 di guarigione) consente di stabilire se effettivamente la Vitocco fu colpita con un oggetto contundente, potendo anche un pugno a mano nuda provocare ematomi ed escoriazioni di tale gravità, rimane il dubbio che l'uso delle armi sia stata una circostanza strumentalizzata al fine di superare l'ostacolo della procedibilità dell'azione penale che, diversamente, per la tardività della querela avrebbe bloccato l'azione penale. Di fronte a tale ragionevole dubbio che prove altronde non hanno consentito di superare, gli imputati Pezzolo Francesco, Ragno e Meconcelli vanno assolti per insufficienza di prove dal reato sun 26); il Bidoggia va assolto dallo stesso reato per non aver commesso il fatto poiché nessuno l'ha accusato in tal senso.

Nei confronti di tutti gli imputati va infine dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato sun 25) per tardività della querela.

- Episodio settembre 1975

capo: Z7)

imputati: Canazza Andrea, Alemanno Nicola

In occasione di una deposizione resa avanti il P.M. (fig. 25 Fasc V) Ruggero Diego affermava che nel settembre 1975, uscendo con l'amico Lovo Maurizio dal negozio di

57

L'ossutti in piazzetta Pedrocchi di Padova, notava Cafuri Paolo che correva verso piazza delle Erbe. Temendo un'aggressione rientrava nel negozio, tentando di andarsene dall'uscita che dà in via S. Lucia. Non riusciva nell'intento perché nel negozio entravano il Canazza ed un certo Edy di Mestre (successivamente identificato per Alemanno Nicola) e quest'ultimo gli sferrava un violento pugno sulla bocca che lo faceva cadere a terra. Nell'atto di rialzarsi veniva colpito ancora con un portacenere di vetro.

Il Lovo ed i commessi del negozio confermavano in sostanza i fatti riferiti dal Ruggero. Questi, in sede di ricognizione personale (fig. 38 e 40 Fasc V) riconosceva gli aggressori.

nessun dubbio vi è pertanto in ordine alla sussistenza dell'episodio ed alla sua riferibilità agli imputati Canazza ed Alemanno, anche se costoro, pur non negando il pugno sferrato al Ruggero, hanno dato una diversa versione dei fatti.

Simone, invece, non chiaramente accertata la motivazione dell'episodio e le finalità proprie dell'aggressione.

Essendo stato contestato solo il reato di cui all'art. 3 L. n.° 1546 del 1947 e non anche quello di percosse o lesioni, non essendosi il Ruggero querelato, tenuto conto dell'estemporaneità dell'azione, del ristretto numero dei partecipanti, della mancanza dell'uso di armi, ritiene il Tribunale che non risultino chiaramente provati gli elementi qualificanti il reato di attività fascista.

Da una parte l'immotivazione dell'azione proditoria farebbe ricollegare la stessa ad un più ampio proposito di ostacolare la libertà di locomozione altrui incutendo timore; d'altro canto le modalità dell'azione stessa fanno dubi-

58

gare di una tale volontà.

Di conseguenza gli imputati vanno assolti dal reato di cui al capo Z7) per insufficienza di prove.

Episodio 25.10.1974

cap: Z8), Z9), Z10)

imputati: Cafuri Paolo, Canazza Andrea, Domeneghetti Claudio, Di Pietro Antonio, Avogadro degli Azzoni Rambaldo, Marchesini Maurizio

Il giorno 25.10.1974, davanti all'istituto Belzoni di Padova, avveniva un tafferuglio fra studenti, con sparo di lanciarazzi. Nel corso delle indagini lo studente Mazzucato Mario (fig. 1 All XVIII) affermava di aver visto un gruppo di giovani, alcuni mascherati con passamontagna, tra cui Cafuri Paolo e Marchesini Maurizio muniti di pistola lanciarazzi ed armati di spranghe di ferro nei pressi del liceo Nievo (istituto molto vicino al Belzoni) subito dopo gli incidenti.

Sull'episodio riferiva anche Cesaro Rodolfo (fig. 82 Fasc. V) che parlava di un'incursione contro studenti del Belzoni effettuata da un gruppo di giovani mascherati i quali, dopo aver sparato alcuni razzi, si allontanavano per via S. Rosa, diretti verso il Nievo. Prima di raggiungere l'istituto si toglievano il passamontagna per cui poteva riconoscere Cafuri Paolo, il Canazza e Marchesini.

Analoga versione dei fatti rendeva Lovo Maurizio (fig. 23 Fasc. V) il quale dichiarava di aver riconosciuto oltre al Cafuri ed al Canazza, il Domeneghetti, il Di Pietro ed Avogadro degli Azzoni.

Marchesini e Cafuri, respingendo l'addebito, sostenevano di essersi recati al Nievo per distribuire volantini. Avendo visto degli elementi di sinistra in atteggiamento

59

minaccioso, si erano spostati al Belzoni ove erano avvenuti i fatti provocati dai predetti avversari politici. Canazza ribadiva tale versione, mentre gli altri imputati asserivano di essersi trovati davanti al Nieve in attesa di entrare a scuola.

Le precise e circostanziate deposizioni non consentono dubbi sulle modalità dei fatti e sulla riferibilità degli stessi a giovani appartenenti al Fronte della Gioventù. Si noti che sul muro perimetrale dell'istituto era stato affisso da attivisti di quel movimento un manifesto manoscritto contenente minacce ad alcuni studenti di diversa ideologia politica.

Perimenti non desta dubbi il riconoscimento di Cafuri, Canazza e Marchesini che hanno ammesso di essersi trovati sul posto. Ritiene invece il Tribunale solo indiziante il riconoscimento degli altri imputati, sia perché effettuato dal solo Lovo che può aver male ravvisato le fisionomie, sia perché effettivamente alcuni di essi potevano trovarsi sul posto fra gli studenti ritardatari e non nel gruppo degli aggressori. Per tali considerazioni, il Domeneghetti, il Di Pietro e Avogadro degli Azzoni vanno assolti dai reati di cui ai capi Z8), Z9) e Z10) per insufficienza di prove.

- Episodio 9.5.1974

cap: Z11), Z12), Z13)

imputati: Meconcelli Roberto e Cafuri Paolo

Nel corso delle indagini per gli incidenti avvenuti in Piazza Capitaniato la mattina del 9.5.1974, il posteggiatore dell'A.C.I. Baccelle Natalino, il gestore di chiosco Rossi e Barbato Ettore riferivano che verso le ore 8.45 - 9 alcuni giovani provenienti da Piazza dei Signori, in parte

60

travisati, giunti di corsa in Piazza Capitaniato lanciavano bottiglie da bibita vuote e sparavano razzi all'indirizzo di giovani che uscivano dal Liviano. Questi ultimi disceglievano sassi dalla pavimentazione scagliandoli contro il gruppo avversario.

Nel corso degli incidenti un giovane rimaneva ferito alla bocca e l'autovettura NSU Prinz tg. PD 186419 di proprietà di DeLorenzi, parcheggiata all'angolo del Liviano con la parte anteriore rivolta verso Piazza dei Signori, riportava la rottura del lunotto posteriore.

Nei pressi dell'ingresso del Liviano si rinvenivano due cartucce razzo.

Il De Lorenzi asseriva di aver avuto da una signora i nominativi delle persone che gli avevano danneggiato la macchina.

Ruggero Diego (fg. 24 Fasc. V), oltre a riferire l'episodio nel senso innanzi riportato, anticipava l'ora dello scontro tra le 8 e le 8.30 ed affermava di aver riconosciuto tra gli aggressori Cafuri Paolo e Meconcelli Roberto, che svolgeva funzioni di capo. Il Cafuri produceva certificato scolastico da cui risultava che il giorno 9.5.1974 alle ore 8.30 si trovava a scuola. Anche il Meconcelli negava di aver partecipato all'incursione.

La certificazione prodotta dal Cafuri, anche se non costituisce un alibi inconfutabile, data l'incertezza dell'ora in cui avvennero gli incidenti (alle 8 o più tardi?); senz'altro induce un motivo di dubbio sul riconoscimento operato dal Ruggero che, non essendo confermato da altri, va ritenuto solo elemento indiziante a carico dell'imputato.

Le ragioni di rancore che può aver nutrito il teste nei confronti del Meconcelli il quale, in precedenza, lo aveva

61

fatto fermare dalla polizia, pongono in dubbio anche la credibilità del riconoscimento del Meconcelli che, parimenti, non trova conferma aliunde. Conseguentemente entrambi gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove dai reati in oggetto.

— Episodio 9.1.1976

c- pi: Z14)

imputato: Pezzolo Francesco

Ruggero Diego (fg. 25 Fasc. V) denunciava che la sera del 9.1.1976, verso le ore 18.30, mentre si trovava con alcuni amici in Piazza dei Signori, diretto verso Piazza delle Erbe, vedeva Pezzolo Francesco ordinare ad altri giovani armati di bastone di inseguirla. Durante la fuga gli lanciava un sasso che lo colpiva al polpaccio.

Il Pezzolo negava l'addebito.

Il riconoscimento operato dal solo Ruggero per un episodio di cui non vi è traccia in alcun altro atto non convince il Tribunale sulla responsabilità del Pezzolo in ordine all'episodio, potendo le affermazioni del teste costituire solo grave indizio a carico dell'imputato che, conseguentemente, va assolto dal reato ascrittogli per insufficienza di prove.

— Episodio 2.11.1975

c- pi: Z15), Z16)

imputato: Canazza Andrea

Mirini Francesco (fg. 68 Fasc V) riferiva che, transitando il giorno 2.11.1975 lungo via Cavazzana, notava l'amico Lanfioletti Mauro impegnato in una discussione con Canazza Andrea. Invitava quest'ultimo ad andarsene, ma veniva

62

da lui minacciato con un coltello. Interveneva Zoppellaro Carlo che allontanava il Canazza.

L'imputato, pur ammettendo di aver avuto una discussione con i testi per la diversità delle idee politiche, negava di averli minacciati con il coltello.

Nel corso di una perquisizione domiciliare nell'abitazione del Canazza veniva trovato in tasca al suo giubbotto un coltello che il predetto affermava di aver usato il giorno prima.

Anche se il rinvenimento dell'arma da taglio non è determinante ai fini di provare il reato contestato all'imputato è da considerarsi elemento che corrobora la prova fornita dai testi perché dimostra che il Canazza era effettivamente in possesso di un coltello che usava portare con sé fuori della propria abitazione.

Non vi è pertanto ragione di dubitare delle affermazioni del Murin e del Manfioletti e va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati in oggetto.

- Episodio 25.2.1974

(capi: Z17), Z18)

imputati: Scattolin Nicola, Scattolin Alberto, Pezzolo Francesco, Pezzolo Antonio, Milio Edoardo, Toso Luigi, Bortoluzzi Mario

Nel corso di una deposizione resa al P.M. il 27.2.1976 (fg. 115 fasc. V) Pozzi Pier Giulio denunciava un'aggressione subita circa due anni prima mentre, davanti all'istituto Belloni, stava distribuendo dei volantini a firma della F.C.U.I. cui aderiva, da parte di un folto gruppo di giovani in gran parte mascherati ed armati di catena e spranghe. Mentre fuggiva assieme ad altri studenti che erano in attesa di entrare a scuola, cadeva, veniva colpito ripetutamente e riportava



63

lesioni guarite in gg. 7. Riconosceva nel gruppo degli aggressori solo Bortoluzzi Mario il quale in quella circostanza gridava slogan anticomunisti e fece il saluto romano.

Sull'episodio riferiva anche Pagliaro Gioacchino (fg. 11<sup>a</sup> Fasc V) il quale sentì dire sul posto che erano stati visti Scattolin Pezzolo e Milio, ma non era in grado di operare alcun riconoscimento perché non li ~~aveva~~ conosceva.

Cesaro Rodolfo (fg. 81 e 82 Fasc. V) , che assistette all'episodio e lo riferiva in conformità del racconto fatto dagli altri testi, affermava di aver riconosciuto i fratelli Scattolin (dei quali, Nicola aveva il casco e gli occhiali da motociclista), i fratelli Pezzolo, Milio e Toso.

Gli imputati respingevano gli addebiti: Scattolin Alberto sosteneva di essere stato in quel periodo impegnato ad assistere la moglie che, dopo aver partorito il 7 febbraio, era costretta a letto per una grave forma di mastite; Scattolin Nicola asseriva di essersi trovato a Cortina dal 25 febbraio; Pezzolo Antonio era a scuola ed esibiva certificato scolastico; Pezzolo Francesco e Milio nulla sapeva<sup>no</sup> dei fatti; Toso ne era estraneo: all'epoca lavorava ed aveva preoccupazioni familiari per la recente morte del padre; Bortoluzzi asseriva di essere stato non autore, ma vittima di un'aggressione effettuata da elementi di sinistra mentre stava distribuendo dei volantini.

Le modalità dell'episodio sono state provate dalle deposizioni circostanziate e concordi dei testi.

Quanto alla partecipazione degli imputati, Scattolin Nicola ha provato di essersi trovato a Cortina (teste Pittarello) per tutto il giorno in cui avvenne l'incursione al Beizoni, perciò va assolto dai reati in oggetto per non aver commesso il fatto. Quanto a Toso, Milio, i fratelli Pezzolo e Scattolin Alberto, il riconoscimento effettuato dal solo Cesaro

64

non costituisce prova tranquillante per una affermazione di responsabilità, ma solo grave indizio a loro carico. Poiché non è stata fornita la prova della loro estraneità ai fatti (anche per Scattolin Alberto la conferma da parte della moglie delle sue asserzioni non costituisce un alibi sicuro, non essendo pensabile che il predetto non abbia avuto mai modo di allontanarsi da casa per un così lungo periodo di tempo), vanno assolti dai reati per insufficienza di prove. Di Cortoluzzi, invece, va affermata la penale responsabilità poiché è stato riconosciuto anche dal Pozzi e non ha negato la sua presenza sul posto.

- Episodio primi di novembre 1974

(capi: Z19), Z20); Z21)

imputati: Cafuri Paolo, Canazza Andréa, Marchesini Maurizio, Cafuri Claudio

Cesaro Rodolfo (fg. 81 Fasc. V) riferiva che ai primi di novembre del 1974 vi era stata una incursione di circa 15 "fascisti" in parte mascherati, provenienti dal Mievo, avanti al Belzoni. Riconosceva nel gruppo i fratelli Paolo e Claudio Cafuri, Marchesini e Canazza. Costoro si piazzavano dietro le colonne dei portici davanti all'istituto ed esplodevano numerosi razzi all'indirizzo di studenti in attesa di entrare a scuola. Un razzo gli bruciacciava il capotto. I giovani erano anche armati di catene e spranghe.

Marchesini, Cafuri Paolo e Cafuri Claudio negavano di aver partecipato all'aggressione, sostenendo di essere stati a scuola (Claudio esibiva certificato scolastico per i giorni dal 5 al 15 novembre); Canazza sosteneva che all'epoca non si interessava ancora di questioni politiche e nulla sapeva dei fatti.

Poiché non vi è traccia dell'episodio se non nella depo-

65

sizione del Cesaro il quale ha riferito la data dello stesso con una certa approssimazione, nasce il dubbio che, a distanza di tempo, il teste possa avere male ricordato i fatti e che quelli riferiti ai primi di novembre altro non siano che l'episodio già riferito e datato al 25.10.1974.

In tale situazione processuale non resta che assolvere tutti gli imputati dai reati di cui ai capi Z19), Z20) e Z21) per insufficienza di prove.

- Episodio 1.10.1975

cap: Z22), Z23), Z24)

imputati: Cafuri Paolo, Canazza Andrea

Cesaro Rodolfo (fg. 82 Fasc. V) denunciava di essere stato aggredito da Cafuri Paolo e Canazza Andrea il giorno 1.10.1975, verso le ore 9, all'istituto Fermi, ove si era recato con Susanna Scotti e Cenghiaro Maurizio per consegnare dei volantini. Il Cafuri lasciava a terra la bicicletta sulla quale era montato e gli sferrava calci alle gambe, mentre il Canazza cercava di colpirlo col tirapugni. Intervenevano in suo aiuto alcuni studenti e genitori che bloccavano il Canazza, il quale si liberava del tirapugni gettandolo alle spalle, all'interno di un cantiere.

Scotti Susanna (fg. 113 Fasc V) e Cenghiaro Maurizio (fg. 117 Fasc V) confermavano le modalità dell'episodio. La prima riconosceva negli aggressori entrambi gli imputati; il secondo solo il Canazza.

I prevenuti davano una diversa versione dell'episodio: entrambi si erano recati al Fermi con Romani Patrizia per vendere libri usati. Il Cafuri veniva accerchiato da alcuni giovani fra cui Cesaro e Cenghiaro. Il Canazza interveniva per difendere l'amico. Entrambi venivano picchiati e furono sottratti agli aggressori per l'intervento di alcuni operai del vicino cantiere. Al Canazza venivano rot-

66

ti gli occhiali. Tale tesi veniva confermata da Romani Patrizia e Favretto Marina.

La teste Civardi, madre di una alunna del Fermi, pur non avendo assistito all'inizio dell'aggressione, notava un tafferuglio e all'interno di un semicerchio di persone che avanzavano verso di lei, il Canazza, persona a lei nota, che si stava picchiando con altri ragazzi.

Tenuto conto delle due versioni dei fatti, nei quali alte nativamente gli imputati ed il Cesaro appaiono ora un come aggrediti ora come aggressori, poiché la teste più attendibile, la Civardi, che per essere indifferente alle parti e ai loro contrasti politici va ritenuta più serena, ha esposto i fatti in modo che si prestano ad ambigue interpretazioni, gli imputati vanno assolti dai reati di cui ai capi 222), 223), 224) per insufficienza di prove.

—ooOoo—

67

QUESTIONI GIURIDICHE SULLA NORMATIVA VIGENTE.

Dopo avere esaminato i 23 episodi criminosi contestati agli imputati ed avere ridimensionato il campo delle loro singole responsabilità penali, vanno presi in considerazione i reati principali contestati a 21 prevenuti e cioè la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il reato di attività fascista contestato in relazione a molti degli episodi già trattati ed in fine i reati di detenzione di armi trovate nella sede del Fronte della Gioventù.

Quanto al reato di ricostituzione del partito fascista il Tribunale, prima di affrontare in concreto la disamina del materiale probatorio raccolto dalla accusa pubblica e privata e procedere al confronto fra la fattispecie astratta e la condotta concreta degli imputati, non può esimersi dal trattare le numerose questioni giuridiche sollevate dalle parti ed inquadrare, sia pure succintamente, ~~ixx~~ i problemi che ne sono scaturiti nel corso del dibattito.

La normativa vigente (Legge 20/6/1952 n. 645 mod. dalla Legge 22 maggio 1975 n. 156) costituisce lo sbocco finale di un faticoso iter legislativo che, nonostante abbia trovato scarsa applicazione, data le sue origini in epoca prossima alla caduta del partito nazionale fascista ed affonda le sue radici nel dettato costituzionale (12<sup>a</sup> disposizione finale transitoria).

Dal decreto legislativo luogotenenziale 26/4/1944 n. 145 che univa l'attività fascista ed i tentativi di ricostituzione del partito fascista nell'Italia liberata, si è passati ai decreti legislativi luogotenenziali 27/7/44 n. 159, 26/4/45 n. 195 ed infine alla Legge 3/12/1947 n. 1546 emanata dall'Assemblea Costituente in ottemperanza al Trattato di pace, con la quale si puniva all'art. 1 la ricostituzione del disciolto partito fascista sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o l'uso dei mezzi violenti di lotta, perseguisse finalità proprie del disciolto partito fascista.

68

Questi i precedenti storici. Ma la norma dalla quale scaturiva la necessità e la legittimità di una legge meno generica che non perseguisse i tentativi di ricostituzione del partito fascista solo allorché vi fosse una organizzazione o paramilitare o l'uso di mezzi violenti è costituita dalla XII<sup>o</sup> disposizione finale transitoria della Costituzione.

Se già all'indomani della caduta del fascismo il Legislatore si era preoccupato da una parte di punire i crimini del regime e dall'altra di prevenirne la ricostituzione, medesima necessità si è sentita dalla Costituente che, all'atto di porre le basi dell'ordinamento repubblicano democratico, ribadì nettamente la frattura definitiva che lo divideva dal regime che l'aveva preceduto.

Nonostante la collocazione sistematica, la XII<sup>a</sup> disposizione al 1<sup>o</sup> comma costituisce una norma fondamentale della carta costituzionale, poiché traduce giuridicamente e sintetizza valori politici unanimemente accettati dai partiti della Resistenza che parteciparono alla formulazione dell'accordo pattizio articolato<sup>si</sup> nelle varie norme della Costituzione.

La Repubblica democratica nasceva dalla lotta contro il fascismo; i suoi artefici ne avevano negato i valori, i rapporti di forza; ne avevano additato le aberrazioni; nel porsi un ordinamento dovevano anzitutto ribadire l'avversione.

Vanno, pertanto, respinti i tentativi di dare alla XII<sup>a</sup> disposizione una interpretazione riduttiva ritenendola norma transitoria. In questo senso si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale (sen. N. 1 del 1957, N. 74 del 1958, n. 4 del 1972, n. 15 del 1973, n. 254 del 1974) e si sono espressi i maggiori interpreti, fra cui i più autorevoli costituenti.

La sua collocazione non deve trarre in inganno. Altre norme inserite nello stesso corpo, quali le disposizioni 13<sup>o</sup>, 14<sup>o</sup>, 18<sup>o</sup> co. 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, sono strettamente legate ai principi fondamentali enunciati nella carta costituzionale e non possono che avere efficacia senza limite temporale.

In tal senso va considerata la XII<sup>o</sup> disposizione co. 1<sup>o</sup>, la quale è posta a salvaguardia dei principi fondamentali di democrazia ri-

wwwwwwww

69

baditi in tutta la Carta Costituzionale che il disciolto partito fascista ha dato prova di conculcare.

Solo attraverso una tale interpretazione si spiega la presenza di una norma di divieto nel contesto di una costituzione che garantisce a tutti la libera manifestazione del pensiero, l'esercizio dei diritti politici e civili e si propone l'attuazione della giustizia sociale.

Di conseguenza non trovano ingresso le tesi che propongano un contrasto irriducibile tra gli artt. 18 e 49 della Costituzione e la 12<sup>o</sup> disposizione.

Le prime due norme consentono la più ampia libertà associativa con il solo limite che le associazioni devono perseguire fini non vietati dalla Legge penale nè devono avere carattere segreto o servirsi di organizzazioni di carattere militare; ai partiti viene posto il solo limite del rispetto del metodo democratico.

Con la XII disposizione, invece, si vieta la ricostituzione del partito fascista in qualsiasi modo essa avvenga, quindi anche se operasse con metodo democratico. Tale divieto non costituisce una eccezione alle libertà garantite dagli artt. 18 e 49, ma trovando fondamento nella matrice storica antifascista della Costituzione, si pone quale necessario argine di fronte alla possibilità non del tutto teorica che il partito fascista si ricostituisca ed, attraverso mascheramenti democratici più o meno palesi, mini subdolamente le fondamenta stesse di quei principi che garantiscono le libertà civili e politiche dello stato democratico. In sostanza, il costituente ha attribuito al fascismo una patente di antidemocraticità che nessuna garanzia formale può sminuire, ha visto in esso il pericolo che in ogni momento, anche attraverso metodi legali, si arresti il tipo di sviluppo economico-sociale cui tende una migliore giustizia retributiva ed è su questo modello informatore che il contesto normativo va interpretato.

Quanto, infine, all'oggetto del divieto contenuto nella XII disposizione numerose sono state le obiezioni in ordine alla sua in-

70

dividibilità, ponendosi il problema della difficoltà e della arbitrarietà della definizione del fascismo.

Vanno ricordate a proposito le affermazioni fatte al dibattito della prima Sottocommissione della Commissione dei 75 che elaborò il progetto di Costituzione. Si chiarì che il riferimento andava fatto ad un concreto movimento politico e non ad un astratto movimento di tipo politico ideologico. Affermava Togliatti: "il movimento ed il partito fascista sono determinati storicamente, se ne conoscono il programma, l'attività, l'azione; in quadri; se un partito sorgesse con simili manifestazioni sarebbe facile riconoscere il partito fascista".

Al fine di evitare la possibilità di equivoco fra il partito fascista ed altre forze politiche che nel futuro potevano sorgere, si modificò la formula "riorganizzazione di un partito fascista" in quella meno generica di "riorganizzazione del partito fascista" e, successivamente, si aggiunse l'aggettivo "dissolto" per rafforzare la tendenza a non porre in essere una norma in alcun caso polivalente.

Nell'individuare l'ideologia fascista devesi, pertanto, fare riferimento all'azione del movimento nella concreta realtà storica italiana dal 1919 sino oltre il formale scioglimento del partito che data al 2/8/1943, dovendosi ricomprendere nel fascismo anche le manifestazioni che esso ebbe dal 1943 al 1945 in seno alla Repubblica sociale di Salò.

Cade così anche la tesi che, individuando nella ratio della XII<sup>o</sup> disposizione la tutela dell'ordinamento costituzionale dal pericolo di una sua eversione, prospetta la repressione di tutte le tendenze eversive, posta l'eguale pericolosità delle stesse, con ciò andando addirittura al di là della Costituzione che fissa il divieto nei limiti innanzi indicati.

Queste tesi dimenticano che la nostra Costituzione è stato il sofferto punto di arrivo e di convergenza di quel blocco storico di forze politiche e sociali che si sono dapprima riconosciute nei Comitati di Liberazione Nazionale e che poi hanno gestito la fase costituente della Repubblica e tendono a negare uno dei va-



71

lori di fondo del patto costituzionale che ha individuato solo nella formazione di associazioni neofasciste un reale e costante pericolo involutivo, ha considerato il regime fascista non frutto casuale di eventi storici irripetibili, ma possibile modello per gli stati contemporanei e per tale ragione ha voluto impedire ogni possibilità di evoluzione in questa direzione. Non è quindi lecito costruire alcun tipo di equivalenza tra la pericolosità di forme associative neofasciste e forme associative ispirate ad altre ideologie che usando la violenza si pongano al di fuori della tutela costituzionale degli artt. 18 e 49. Mentre per questa la pericolosità deriva dal concreto manifestarsi di azioni violente nell'ambito della lotta politica, per le prime la presunzione di pericolosità è avulsa dalla attualità dell'uso di strumenti di violenza.

Questo carattere intrinseco di pericolosità viene bene evidenziato se si confrontano i caratteri di identificazione dei movimenti neofascisti nello sviluppo normativo di cui s'è fatto cenno.

La legge del 1947 ancorava la fattispecie penale a determinati comportamenti esterni identificando il carattere neofascista di un movimento nell'organizzazione militare o nell'uso della violenza; la norma costituzionale è di conseguenza la legislazione successiva ne prescinde.

Pertanto la legge del 1947 era inadeguata a rendere operante il dettato costituzionale. Si rendeva necessaria una nuova norma. Un faticoso iter parlamentare portava all'approvazione della Legge 20/6/1952 n. 65 (detta anche Legge Scelba) che la legge 22/5/75 ha ritoccato solo in poche punti (il numero minimo di persone costituenti il gruppo, la pena, le aggravanti ecc....) lasciandone tuttavia immutata la sostanza.

I combinati disposti degli artt. 1 e 2 della legge citata determinano quando e come si abbia in concreto la riorganizzazione del partito fascista.

Va a questo punto confutata la tesi che pretende una conformità integrale delle associazioni o movimenti incriminabili al partito

72

nazionale fascista o addirittura una riedizione del vecchio regime.

Una tale tesi altro non è che il tentativo di rendere inoperante la norma perchè basterebbe anche la mancanza di uno degli elementi formali del disciolto partito per renderla inapplicabile.

La Legge Reale, introducendo la novella relativa al tipo di organizzazione là dove prevede la possibilità che si tratti di un gruppo non inferiore a cinque persone ha ribadito la volontà legislativa di perseguire in modo capillare e dalla radice il risorgere di organizzazioni grandi o piccole che siano da considerarsi ideali continuatrici del fascismo pur costituendone solo una riedizione approssimativa.

L'art.1 propone un'ampia casistica per l'integrazione della fattispecie legale. Tuttavia sottolinea, innanzitutto, il requisito principe nel quale si è voluto cogliere l'essenza stessa del fascismo: il perseguimento delle sue finalità antidemocratiche. Nella molteplicità degli aspetti assunti dal fascismo, nella contraddittorietà dei comportamenti tenuti sul piano politico, sociale ed economico, nella eterogeneità delle ispirazioni ideologiche il legislatore ha voluto cogliere la grande costante che ha caratterizzato il fascismo e che lo ha qualificato come un movimento inaccettabile: l'antidemocraticità.

Il fascismo, dopo avere vissuto una fase di apparente legalità, pur considerandosi, attraverso la monarchia in continuità storica con lo stato liberale, in poco tempo ne abbattè i principi sostanziali e i metodi formali di democrazia. Instaurò, da una parte, un governo autoritario, negando anche formalmente, alla radice, il principio della sovranità popolare e con esso i principi del sistema rappresentativo e parlamentare che ne derivano; frenò da l'altra, lo slancio del movimento operaio teso a far trionfare il principio di una rivoluzione sociale capace <sup>di superare</sup> la tradizionale lotta tra capitale e lavoro.

Il suo carattere ~~antiliberaldemocratico~~ antiliberaldemocratico ed an-

73

ti operaio concretizza la negazione dei due aspetti della democrazia: quello formale costituito dalle garanzie libertarie e dal sistema rappresentativo e quello sostanziale che propugna lo sviluppo sociale economico per consentire ai singoli una effettiva partecipazione ~~viva~~ alla organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Naturalmente, al riguardo, si ebbe una molteplicità di metodi: la lotta aperta e consapevole contro il sistema e la tradizione liberale-democratica e l'accettazione demagogica di alcune forme e certi aspetti del liberalismo; la più aperta negazione della ideologie socialiste e l'utilizzazione di aspetti parziali di esse che, però, staccati dal contesto vengono snaturati e resi inoperanti. Allo stesso modo, pur adottando provvedimenti tesi a risolvere alcuni problemi specifici e limitati degli operai e dei contadini, si fece divieto alle forze del lavoro di presentarsi organizzate in maniera autonoma, si disarmò sostanzialmente la classe operaia attraverso il corporativismo, si fece del mantenimento dell'ordine sociale tradizionale uno degli argomenti fondamentali per giustificare la dittatura. Il popolo venne irreggimentato in un partito unico al vertice del quale sta il capo cui sono demandati tutti gli attributi propri dello stato. Il fascismo vive essenzialmente di questo rapporto diretto tra popolo e capo; rifiuta la concezione della vita politica fondata sul riconoscimento dei diritti inalienabili dei singoli individui, sulla legge della maggioranza e sul rispetto della minoranza. Crede in una società che spersonalizza gli uomini comuni e vede il trionfo di pochi superuomini, crea mitiche divinità quali lo Stato, la Nazione, la Razza, disprezza il pensiero per dare valore unicamente al fatto, al successo. Riflettendo confusamente, e snaturandole, le varie filosofie irrazionalistiche fiorite sul finire dell'800 e nei primi anni del 900, non formula una dottrina che abbia una sua intrinseca validità logica, ma si limita a tradurre in termini concettuali una serie di slogans e di stati d'animo di natura attivistica ed antiegalitaria.

74

Il pericolo del ripetersi, attraverso il perseguimento di queste finalità antidemocratiche, di un modello di vita quale fu quella del passato regime ha indotto il legislatore a porre l'accento su tale elemento, l'antidemocraticità, per qualificare l'organizzazione fascista.

Questo convincimento rende inaccettabile l'interpretazione data alla norma da alcuni autori che ravvisano tre ipotesi alternative in cui si integra l'attività vietata: 1) il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista; 2) l'attività di esaltazione di esponenti, di principi, fatti e metodi del predetto partito; 3) svolgimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Tale impostazione ha il pregio di interpretare alla lettera il dettato normativo, essendo i predicati verbali "persegue", "rivolge", "compie" separati dalla congiunzione disgiuntiva "o" ed apparendo l'uso del gerundio nei termini "esaltando, minacciando o usando", "propugnando", "denigrando", "svolgendo" indicativo delle modalità esecutive della prima condotta e cioè del perseguimento delle finalità democratiche.

Di conseguenza, essendo l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista ed il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista condotte alternative al perseguimento di finalità antidemocratiche, per superare le difficoltà derivanti da una tale interpretazione che consentirebbero di punire come riorganizzazione del disciolto partito fascista attività di per se stesse di poco momento, si è prospettato, anche se non unanimemente, un ulteriore elemento qualificante di tali condotte e cioè ~~l'idoneità~~ l'idoneità delle stesse a porre in essere il pericolo di ricostituzione del partito fascista.

Ritiene, invece, il Tribunale che la norma non vada interpretata nella sua accezione letterale che si presta ad equivoci e snatura la ratio stessa della legge, ma vada interpretata alla luce delle considerazioni innanzi svolte che ne hanno costituito le storiche premesse.

75

Poichè essa è nata come norma di esecuzione della XII<sup>o</sup> disposizione, poichè quest'ultima ha ribadito l'avversione al fascismo per la sua irriducibile inconciliabilità con il regime popolare democratico della nuova Repubblica, ognuna delle condotte enunciate dal dettato legislativo non può che essere configurata se non in rapporto alla possibilità che l'organizzazione incriminata si sostanzi in un movimento, un partito o un gruppo che intende perseguire le finalità innanzi illustrate, avversate perchè antidemocratiche.

Su tale linea fu anche la relazione De Gasperi nel corso dei lavori preparatori che propose di dare una distinta configurazione in quelli che sarebbero divenuti gli artt. 4 e 5 della Legge " a quelle ipotesi di esaltazione del fascismo e di manifestazioni di carattere fascista che non fossero connesse con una azione diretta alla ricostituzione del disciolto partito.....".

Valorizzando, pertanto, la ratio della norma che ha voluto impedire attività associative sia all'atto della promozione che della organizzazione e della gestione che ripetessero il fenomeno fascista, ritiene il Tribunale che il riferimento al perseguimento delle finalità antidemocratiche debba sempre essere presente indipendentemente dalla dizione letterale del testo legislativo.

In tal modo non solo si persegue nella sostanza e non nella forma il pericolo fascista, ma vengono a cadere tutte le obiezioni in ordine alla natura del reato, riducendosi a puri problemi nominalisti sia quelli sulla qualificazione dello stesso come reato di pericolo concreto o di pericolo presunto, sia quelli sulla necessità o meno del carattere della idoneità delle singole condotte.

Infatti una volta che si affermi la necessità di appurare di volta in volta l'intento costituito dal perseguimento dei fini antidemocratici del fascismo, non ha più ragione di accertarsi se le manifestazioni esterne in cui si sostanzia l'attività dell'organizzazione siano in concreto idonee alla ricostituzione del disciolto partito, essendosi già in concreto integrato quell'elemento che il legislatore ha in via presuntiva ritenuto pericoloso per l'ordina-

76

mento costituzionale.

Siamo, pertanto, in presenza non di più ipotesi alternative di condotta distintamente perseguibili, ma di <sup>una</sup> sola ipotesi che, tuttavia, può realizzarsi secondo diverse modalità di esecuzione: dall'uso della violenza quale metodo di lotta politica alla propugnazione della soppressione delle libertà garantite dalla costituzione, dalla denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni, dei valori della resistenza, allo svolgimento della propaganda razzista, dall'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo al compimento di manifestazioni di carattere fascista. Modalità queste che se integrate tutte denunciano chiaramente il programma antidemocratico dell'organizzazione costituita o da costituire, se -invece- poste in essere solo in parte impongono di volta in volta più attento <sup>esame</sup> in ordine alle finalità propostesi dall'organizzazione, qualora la modalità esecutiva non sia di per sé chiaramente rivelatrice della matrice antidemocratica delle stesse.

Va da sé che questo esame altro non sarà che un confronto tra i fini dell'organizzazione incriminabile e quelli propri del ~~il~~ fascismo storico secondo i criteri individuanti che sono stati innanzi esposti.

Non si tratta di fare il processo alle ideologie, perchè queste dovranno sempre essere ancorate a quelle modalità della condotta richiamate all'art.1 della legge citata. Va infatti ~~affermato~~ affermato, in ossequio al principio di legalità, la tipicità delle manifestazioni esteriori della condotta ai fini di verificare la realizzazione del modello legale.

Adottando una tale ottica si evita di cadere nell'errore di ritenere applicabile la norma a gruppi che nulla hanno a che vedere col fascismo, pur avendo in comune l'uso di metodi di lotta politica chiaramente censurabili, ma non ancora sufficienti a qualificare la condotta come penalmente perseguibile agli effetti della norma in oggetto.

A questo punto vanno esaminati i comportamenti descritti all'art.

77

1, nella parte in cui interessa al processo: l'esaltazione, minaccia o uso della violenza quale metodo di lotta politica; esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista; le manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Quanto alla prima modalità, anche se si è già detto come non sia caratteristica esclusiva del fascismo ne è tuttavia tratto ~~fisico~~ <sup>nonico</sup> fondamentale.

L'uso della violenza come mezzo di lotta politica mina le basi dell'ordinamento democratico, perchè impedisce la libera circolazione delle idee che consente a tutti di partecipare alle scelte politiche. L'imposizione con la forza o la minaccia di alcune soluzioni programmatiche su altre conculca il principio di democrazia politica garantito dalla costituzione. Questo tipo di comportamento che costituisce sempre un pericolo, quando diventa prassi, per la convivenza civile è stato censurato perchè se strumentalizzato al perseguimento delle altre finalità antidemocratiche proprie del fascismo, indebolendo la facoltà di critica apre la via ad un più rapido corso involutivo. Che di tali mezzi si sia servito il passato regime per arrivare al potere prima e per mantenerlo poi, è affermazione che trova la sua riprova negli episodi di squadristo di cui sono ricchi gli anni del ventennio. Ma quello che più conta è che la violenza trova nei tentativi di teorizzazione dell'ideologia fascista non solo la sua giustificazione, ma anche la sua apologia: lo Stato è forza; la vita è "sforzo sanguinoso", la selezione del più forte è il principio che regola la natura. <sup>Negli</sup> ~~Negli~~ Atti fondamentali del fascismo", ed. Lara a pag. 86 si legge: "anzitutto il fascismo per quanto riguarda l'avvenire e lo sviluppo dell'umanità non crede alla possibilità, nè all'utilità della pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta ad un massimo di tensione tutte le energie umane ed imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla..... Questo spirito antipacifista il fascismo lo trasporta anche nella vita degli individui. L'orgoglioso motto squadrista "me ne frego" scritto sulle bende di una ferita è un atto di fi-

78

losofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica.....è un nuovo stile di vita italiano".

In tal modo si garantisce la dedizione del suddito al suo capo carismatico, si impone un programma politico di oppressione e sfruttamento del più debole, si aboliscono i ~~diritti~~ diritti della persona e si riduce l'individuo alla massa in una visione falsamente eroica della vita.

Il secondo tipo di comportamento che ci interessa costituisce la traduzione in sede di reato associativo dell'ipotesi prevista dall'art.4 della stessa Legge per i reati dei singoli, così come il terzo tipo di condotta va posto in riferimento all'art.5.

Per entrambi questi due modelli di comportamento, come si è già accennato in precedenza, si è sostenuta la necessità che le condotte si palesino concretamente idonee alla riorganizzazione del partito fascista. Secondo la tesi innanzi prospettata che presume sempre l'indagine in ordine alla volontà di perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo, qualora tale intento si manifesti all'esterno nella condotta tipica voluta dal legislatore ogni ulteriore approfondimento in ordine all'incidenza concreta che tali comportamenti riconducano alla riorganizzazione del partito fascista va ritenuta superflua. E ciò sia perchè se l'organizzazione <sup>esiste</sup> ~~va~~ essa va qualificata come fascista sia perchè se è in itinere il pericolo delle finalità antidemocratiche propostesi è di per sé sufficiente a ipotizzare quello tentato all'ordinamento costituzionale che il legislatore ha voluto punire.

In sostanza, se è vero che tali manifestazioni del pensiero quali l'esaltazione dei principi, fatti e metodi del partito fascista, così come quelle esteriori di carattere fascista, per integrare il reato devono essere connesse alla ricostituzione del partito fascista, tuttavia l'aggancio va visto non attraverso il concetto di idoneità, che comporta arbitrarie interpretazioni, pericolose conseguenze e che il legislatore non mostra di aver voluto, ma attraverso l'esame del fine proprio della associazione che se è



79

quello di riproporre in tutto o in parte le mete del fascismo di per sè solo va considerato pericoloso e va punito.

Naturalmente non sarà sempre agevole scoprire i programmi di un gruppo e le finalità perseguite, perchè queste possono presentarsi attraverso subdoli mascheramenti, ma la norma, se da un lato deve trovare applicazione e non rimanere precetto inoperante, dall'altra, attesa la gravità del reato e della pena, impone uno scrupoloso accertamento dei fatti.

I singoli oggetti dell'esaltazione sono facilmente individuabili, intendendosi per esponenti gli assertori della dottrina fascista ed i capi del regime, per fatti gli avvenimenti storici del ventennio, per principi quelli antidemocratici già illustrati, per metodi la rinuncia e la violenza come sistema di lotta politica.

Nè comporta problemi l'individuazione delle manifestazioni esteriori tipiche del fascismo, essendo quelle proprie della liturgia e del simbolismo fascista. Va solo detto che la manifestazione, verbale o gestuale, deve essere pubblica, cioè avvenire in una riunione che per il numero delle persone, lo scopo ed oggetto di essa non abbia carattere privato.

Il momento consumativo del reato in esame coincide col primo atto che si concreta nel promuovere un movimento politico, pur ricomprendendo anche l'attività di organizzazione e gestione del movimento stesso.

Vengono cioè colpite sia le riorganizzazioni che le forma embrionali il cui proposito sia quello di riorganizzare il partito fascista.

Va anche detto quanto all'indagine sulle finalità che non è necessario che si propugnino in blocco tutte quelle che furono proprie del fascismo; è sufficiente che vengano riproposte anche solo alcune di esse rivelatrici della antidemocraticità del movimento e del pericolo che il fascismo si ripeta. ¶

Quanto al bene giuridico protetto, come si è già accennato, esso è costituito dall'ordinamento costituzionale nei suoi contenuti sostanziali, quali i principi che garantiscono le libertà e i diritti

80

inalienabili della persona nonchè la possibilità del pieno sviluppo della stessa attraverso la concreta attuazione di un migliore giustizia sociale e quelli formali che tutelano i diritti sostanziali con il pluralismo ideologico ed i metodi democratici della contesa politica.

Soggetto attivo del reato è chiunque promuova, organizzi, diriga o partecipi ad un movimento o ad una associazione o ad un gruppo che abbia le caratteristiche e le finalità indicate nell'art. 1 ~~occorre e pertanto~~ della Legge.

Occorre pertanto, in primis, la sussistenza di un'associazione o un movimento o un gruppo, cioè di una collettività di persone più o meno stabile, ma comunque non legata da vincoli di occasionalità, con fini e caratteristiche ben definite. Va ribadito che le condotte punibili <sup>sono</sup> quelle riferite non ai singoli, ma all'associazione o al movimento in quanto tali: sue devono essere le finalità anti democratiche censurabili, e le modalità esecutive della condotta incriminabile devono rientrare nell'attuazioni di tali finalità.

E' ovvio che non sempre un collegamento tra l'azione messa in essere dei singoli e programmi o la prassi del gruppo è di agevole identificazione, perchè mentre le condotte esteriori sono facilmente attribuibili al suo esecutore meno facile è ricondurle a fini talvolta mascherati da una parvenza di legalità del gruppo cui il singolo aderisce. Tuttavia non si potrà prescindere da questa particolare indagine perchè le attività dei singoli, anche se occasionalmente concorrenti, sono punite da norme diverse da quella in esame che prende in considerazione comportamenti estrinseci ideati e compiuti nell'ambito di organizzazione.

Ciò premesso, la norma individua il promotore, l'organizzatore, il dirigente, il partecipe. Mentre più semplici appaiono le prime tre figure, potendosi ritenere promotore chi idea la associazione depone le basi per la sua nascita, organizzatore chi ne sviluppa la struttura che le consente di operare dirigente chi la gestisce una volta che l'organizzazione si è conclusa, meno facile è delineare la figura del partecipante,

81

Per quello che si dirà in seguito è proprio questa figura che maggiormente interessa ai fini del decidera e, pertanto, è necessario esaminarla meglio delle altre.

E' partecipe chi aderisce ad una associazione e svolge per essa la funzione attiva. Non si ritiene necessario<sup>ma</sup> sufficiente una formale adesione, mentre si richiede che il soggetto si inserisca nella vita del movimento, partito o gruppo apportandovi un contributo utile alla sua gestione o alla sua sopravvivenza e non si limiti ad una presenza passiva. Tale attività potrà svolgersi all'interno o all'esterno con il solo requisito<sup>di</sup> indispensabile di essere funzionale ai suoi programmi; potrà concretarsi in più atti o anche in uno solo che si ponga in rapporto causale con i fini o gli strumenti di gestione dell'organizzazione.

Questo per quanto riguarda il momento oggettivo. Ma è necessaria anche la conoscenza dei fini propri del sodalizio e la consapevolezza dell'attività. Ciò significa che non si richiede una totale adesione morale a tutti i punti programmatici dell'associazione o ai metodi o mezzi utilizzati per il perseguimento dei fini del gruppo, ma, indipendente da un convincimento da questo tipo, se ne accetti, nei punti essenziali, l'ideologia e la prassi e ci si inserisca fattivamente nella vita dell'organizzazione.

In sostanza, rimanendo nell'ambito della fattispecie in esame, il soggetto indipendentemente da una iscrizione formale al movimento, deve avere avuto conoscenza delle sue connotazioni essenziali che per il tipo di finalità anti-democratiche lo pone in continuazione ideale che con il passato movimento fascista; deve avere avuto consapevolezza che il compimento di atti all'interno o all'esterno dell'associazione servivano alla realizzazione immediata o mediata dei suoi fini; deve aver voluto, con la sua presenza, potenziare i mezzi per il raggiungimento degli stessi fondendo la propria volontà con quella degli altri componenti.

La sua partecipazione oggettiva ad ~~atti~~ di esempio ad atti di violenza non sarebbe sufficiente di per sé a integrare il modello integrale, qualora mancasse da una parte la connessione teologica dei mezziviolenti ai fini associativi e dall'altra la consapevolezza

82

della illiceità della condotta tipica del gruppo, rientrando questo elemento nella conoscenza presuntiva della legge penale.

Una volta accertati tutti i requisiti oggettivi e soggettivi innanzi indicati che caratterizzano la fattispecie, il partecipante risponderà dell'attività della associazione, non essendo la sua condotta di singolo quella che rileva in se stessa ai fini dell'incriminabilità e della gravità del fatto, ma quella complessiva del gruppo.

Di conseguenza mentre si potrà graduare la pena a seconda dell'entità causale dall'apporto partecipativo per la durata, il numero e l'importanza delle attività svolte, la diminuzione di cui all'art. 311 CP. andrà applicata in rapporto delle dimensioni dell'organizzazione e non all'attività operative del singolo.

\*\*\*\*\*

#### == APPLICAZIONE DELLA NORMA ALLA FATTISPECIE.

Delimitate le basi interpretative della norma, fissato il campo dell'attività criminosa addebitata agli imputati per i singoli episodi, va ora esaminata la natura e la struttura del movimento incriminato, la riferibilità allo stesso delle numerose attività di violenza di cui vi è prova in atto, la posizione degli imputati rispetto al movimento.

Per arrivare ad affrontare questi temi è necessario partire da alcune premesse: innanzi tutto definire il momento storico-politico in cui prende vita il Fronte della gioventù, quindi i collegamenti con altri gruppi politici. Successivamente servirsi del materiale probatorio per analizzare da vicino il Fronte della Gioventù di Padova nei suoi effettivi programmi, nei suoi modi di funzionamento.

Il Movimento nasce a Padova verso la metà del 1971, ma già al 9° Congresso del MSI del novembre del 1970 si pongono le basi per la costituzione del Fronte su sede nazionale.

Con la deliberazione del Comitato centrale del Partito, in data 23 aprile 1971, vengono introdotti nello statuto del MSI gli artt.

83

68, 69 e 70 secondo i quali "le espressioni della politica giovanile del MSI. è il Fronte della Gioventù Italiana, che ha il compito di formare la coscienza politica dei giovani, diffondendo tra gli stessi gli ideali e i programmi del MSI. Nel Fronte della gioventù confluisce l'Associazione Studentesca di Azione nazionale Giovane Italia, il FUAN col proprio statuto. Il Fronte della Gioventù è diretto dal Segretario Nazionale Giovanile che è nominato dal Segretario Nazionale del MSI. "

Si attuava così il proposito di Almirante che nella relazione alla Direzione nazionale del Partito riportata nel Secolo d'Italia del 28/7/70 affermava che si doveva "affidare ai giovani il giusto ruolo alla'avanguardia del Partito" cui veniva demandato il compito di compiere un'azione rivoluzionaria, mentre al Partito si conservava l'azione politica nell'ambito del sistema parlamentare. Entrambe le forze erano però dirette ad abbattere il sistema.

"Spetta ai giovani combattere la democrazia quantitativa in nome della libertà, la partitocrazia corruttrice in nome della qualità selezionata, le internazionali arcaiche, ipocrite e stagnanti nel nome e nel segno dell'Europa Unita ed ispirata dal principio nazionale".

All'appello unitario rispondevano le organizzazioni giovanili che nel documento approvato dai direttivi del FUAN, della Giovane Italia e del Raggruppamento giovanile Studenti e Lavoratori del MSI a Roma (Secolo d'Italia 5/11/1970) affermavano "I giovani .... ~~non~~ hanno avvertito l'urgenza di ripudiare quel complesso di ideologie che sono alla base del sistema, e cioè le teorie liberale, democratiche e marxiste..... La gioventù nazionale del Raggruppamento giovanile Studenti e Lavoratori del MSI, del FUAN e della Giovane Italia respinge in blocco le teorie dell'attuale sistema.... afferma che lo Stato deve divenire espressione massima ed in sé assommatrice delle aspirazioni e degli sforzi individuali ed organizzativi di un popolo..... Si tratta dello Stato inteso come superiore, umana concezione spirituale, politica e giuridica della vita sociale e della volontà unitaria del popolo... Alla democrazia politica, mortificatrice della libertà contrappone il principio della partecipazione corporativa. Afferma che per ridare all'Europa padronanza dei propri destini..... (occorre) prefigurare una immagine di uno stato e di una società europei organizzati secondo le comunità naturali e funzionali degli individui e non più affidati all'arbitrio sciocco e vano delle ideologie e dei partiti..... E' l'ora della decisione e del coraggio.. I giovani del MSI, della Giovane Italia, del FUAN rilanciano la sfida tradizionale al comunismo ed ai suoi complici nelle scuole, nelle Università, nelle fabbriche e soprattutto nelle piazze. Rivoluzione dunque, per la nuova Italia, per fondare la nuova Europa!".

Questo quindi "l'imperativo di generazione che i giovani proponevano a se stessi, queste le linee direttive dei gruppi che dovevano

84  
vanno a se stessi, quindi le linee direttive dei gruppi che dovevano convergere in unico fronte nazionale, questo il clima politico in cui nasce anche il Fronte della Gioventù di Padova, quale cellula territoriale strettamente connessa alle altre attraverso i legami con il Fronte Nazionale.

Infatti, secondo il suo regolamento interno, il Fronte si articola in una organizzazione centrale, in una organizzazione territoriale ed in una organizzazione d'ambiente. Si dà una struttura in cui solo gli organi centrali hanno funzione direttiva nel senso che svolgono attività di tipo deliberativo o esecutivo a livello nazionale. Il massimo organo è il Segretario Nazionale che, fra gli altri poteri, detiene quello di nomina, sostituzione ed esonero, sia nell'ambito dell'organizzazione centrale che di quella territoriale. È nominato dal Segretario Nazionale del MSI e fa parte di diritto, come segretario giovanile del MSI., dell'esecutivo nazionale del Partito. Anche la Giunta Nazionale, gli Ispettori Regionali, il Segretario Provinciale sono eletti su parere ~~dei~~ di Dirigenti del MSI. Le cariche del Fronte comportano quasi sempre il diritto di partecipare ad organi direttivi del Partito.

Stretti pertanto sono i collegamenti tra l'organizzazione giovanile ed il MSI, sia sul piano esecutivo per queste interposizioni di parte, sia sul piano ideologico e politico, per cui viene definito come una "organizzazione settoriale ~~del~~ del MSI".

Nel regolamento si afferma che il Fronte "è l'organizzazione unitaria degli studenti e dei giovani lavoratori che si battono per l'affermazione delle distanze politiche e dei postulati ideologici di cui alla premessa dello statuto del MSI. Secondo questa premessa il MSI. " si propone la realizzazione dello stato nazionale del lavoro nella tradizione e nell'ispirazione dell'Italia corporativa."

Stretti sono anche i collegamenti tra Fronte Nazionale e Sezioni territoriali per l'attività di controllo svolta dal Vice Segretario Nazionale Vicario e i poteri del Segretario Nazionale in ordine alle cariche locali.

Stretti i collegamenti con il FUAN, il cui presidente fa parte di diritto dell'esecutivo nazionale.

85

Poichè il Fronte della Gioventù è una emanazione del MSI., per studiarne la natura agli effetti della Legge in esame, si deve fare riferimento anzitutto al programma politico ed al contenuto ideologico dei fini perseguiti dal MSI. E' per stessa affermazione dei suoi dirigenti, nonostante le pavenze di legalità che questo Partito va considerato "continuatore, sotto la specie ideologica e politica della esperienza fascista" (articolo di Almirante sul giornale "l'Espresso" del 25/6/69).

Ed ancora lo stesso Almirante, a Cascia, in occasione del corso di aggiornamento tenuto nel settembre 1970, dichiarava che "il MSI, d'intesa con la CISNAL intende assumere una posizione sociale avanzata nell'ortodossia fascista".

Infine Pietro Cerullo, Presidente Nazionale dell' ASAN Giovane Italia, asseriva che " il pensiero fascista ha sempre costituito un polo antitetico ed alternativo a quello delle ideologie democratiche e classiste del marxismo e del liberalismo. Rifarsi costantemente al Fascismo, come patrimonio culturale, rappresenta dunque un dovere etico e spirituale al quale nessuno deve sottrarsi. Rifarsi oltre che alla cultura del Fascismo anche ai suoi simboli, a quei miti dietro i quali e per i quali è stato versato tanto sangue. Solo il fascismo costituisce l'unica vera minaccia alle disfunzioni democratiche".

Queste affermazioni non hanno bisogno di commento.

Pubblicamente e senza mezzi termini si esaltano i principi ed i valori del fascismo e si dichiara che questi informano l'ideologia ed il programma politico del partito.

Il MSI non crede nella democrazia parlamentare, anzi la denigra e postula la concezione di uno stato organico: "se per democrazia si intende rappresentanza organica delle categorie morali ed economiche al vertice della nazione e dello stato, il MSI è per la democrazia" (nel libro "Il Movimento Sociale Italiano" di Almirante e Palamenghi Crispi, Milano 1958). Tale concetto che mistifica quello di democrazia, presuppone quello di uno stato organicamente inteso "nel cui seno e sotto la cui autorità il singolo possa esplicare la propria libertà" e ciò in opposizione " al "mito" democratico che "postula l'uguaglianza, mentre la natura crea disuguali, postula il dogma della infallibilità della maggioranza, mentre sono minoranze eroiche e volontaristiche che determinano la storia". (P. Lentini, sul Secolo d'Italia

86

del 15 settembre 1970.)

La rappresentanza organica delle categorie morali ed economiche prospettata da Almirante fa eco alla dogmatica fascista.

Nella "dottrina <sup>del</sup> ~~del~~ Fascismo" viene formulata la concezione dello Stato "per il fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo.....non è reazionario, ma rivoluzionario, in quanto anticipa le soluzioni di determinati problemi universali quali sono posti altrove nel campo politico del frizionamento dei partiti dal prepotere del parlamentarismo, dalla irresponsabilità delle Assemblee nel campo economico dalle funzioni sindacali sempre più numerose e potenti.... Il Fascismo vuole lo stato forte, organico ed al tempo stesso poggiato su una larga base popolare. Il Fascismo nega che il numero per il semplice fatto di essere numero possa dirigere le società umane..... Afferma la disuguaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini che non si possono livellare attraverso un fatto meccanico ed estrinseco com'è il suffragio universale."

E identici sono le analogie tra le finalità del MSI e quelle del passato regime: entrambi contro la democrazia parlamentare, contro il marxismo ed il liberalismo; entrambi per uno stato autoritario, concentratore di tutte le funzioni, riduttore di tutti i diritti della persona, uno stato corporativo che si serve di una rappresentanza organica per mascherare la mancanza di spazio lasciata all'individuo; che calpesta il principio ~~del~~ di uguaglianza ed esalta l'elitismo.

Numerose sono anche le dichiarazioni di esponenti del MSI con le quali si denigra la Resistenza e i suoi valori.

Quanto all'uso della violenza, abbiamo già accennato che il Fascismo teorizzò addirittura il valore etico della violenza, sia come sistema di vita, sia come necessità per difendersi dal "sovversivismo rosso".

Anche il MSI si propone di combattere lo stesso nemico.

Nonostante il Partito non teorizzi apertamente l'uso della violenza perché contrasterebbe con l'etichetta di propaganda che lo presenta come partito dell'ordine, esso cerca una giustificazione agli episodi di violenza attribuiti ai suoi aderenti facendo ricorso alla tesi della legittima difesa nei confronti della violenza altrui. Ma tale tesi è di evidente pretestuosità, perché da una parte non è



87

consentito che un gruppo si faccia tutore dell'ordine in sostituzione degli organi dello Stato, dall'altra è smentito dalle numerose affermazioni che propugnano l'uso della violenza per i fini propri della ideologia missina.

E' lo stesso Almirante che incita i giovani allo scontro fisico ed afferma "noi siamo decisi a preporre i nostri giovani ad affrontare lo scontro con i sovversivi di sinistra".

Analogamente Anderson afferma che l'auspicato "attacco al sistema non può limitarsi ed esaurirsi nei moduli ordinari della predicazione e dell'azione politica, ma deve tradursi in iniziative attivistiche ed in moti di piazza."

L'uso della violenza dall'insofferenza per l'egualitarismo ed oltre che combattere il nemico per eccellenza costituito dai "rossi", tende a creare uno stato di tensione, di disagio da addebitare alla crisi morale e politica del paese, una insicurezza che postula una necessità di difesa.

Numerose sono le affermazioni in cui si propugna una iniziativa attivistica che non è reazione, ma attacco.

Pertanto gli episodi di violenza in cui sono coinvolti aderenti al MSI o alle sue organizzazioni giovanili sono da attribuirsi a direttive che vengono dal partito, a finalità proprie del suo programma politico. Se il nemico numero uno rimangono i "rossi" per le inconciliabili proposte politiche che affondano la radice nell'egualitarismo, numerosi altri sono gli obiettivi della violenza o della minaccia, perchè ogni attacco fa salire il termometro della tensione, ingenera confusione, giustifica "l'alternativa al sistema".

Come nel resto d'Italia così a Padova il clima non è diverso e le proposte sono sempre le stesse. In occasione dell'adunanza 26 ottobre 1970 del Consiglio Provinciale di Padova, il consigliere missino Marinoni, dirigente giovanile, affermava: "la crisi etica della civiltà contemporanea si può superare soltanto con la fede, come la crisi sociale soltanto con la partecipazione corporativa e quella politica e storica con l'Europa Nazione. Il Movimento Sociale Italiano si batte da sempre nel quadro di principi validissimi su cui si fonda il sindacalismo nazionale per l'autogoverno delle categorie, l'inserimento organico nello stato delle

88

forze di lavoro. Per ridare all'uomo una base spirituale ed al lavoro dignità e valore bisogna reintegrare il senso dello Stato ed il sentimento della Nazione, occorre ricondurre lo Stato ad un ordine politico capace di autorità, che si esprima in forme organiche, garanti della libertà civile e della personalità umana, e entrambe guardate oggi dal sistema partitico ed elettorale, fondato sulla vacuità ed inconsistenza del suffragio universale. Stato e Nazione sono incompatibili con l'attuale sistema democratico parlamentare. L'opposizione della gioventù del MSI contesta la stessa democrazia, dottrina e metodo all'origine della crisi politico della nostra società. Le forze sociali che operano per ridare alla nazione ed allo stato un valido fondamento, consapevoli o no si ispirano ad un'alternativa rivoluzionaria della società moderna che ha nome fascismo. (atti del Consiglio Provinciale 1970, plico n.4, pag.223 e segg.)."

Così l'ASAN Giovani Italia Padovana commemora il 25° Anniversario della liberazione (vedi stampato in plico n.2): "noi volgiamo il nostro commosso ricordo alle più o meno clandestine tombe delle centinaia di migliaia di italiani barbaramente seviziati ed assassinati nella quasi totalità senza processo e senz'altra colpa che quella di essere stati fascisti o ritenuti tali....."

Questo breve excursus ci ha permesso di identificare nel MSI le fondamentali finalità antidemocratiche proprie del fascismo, non solo per autodefinizione dei suoi esponenti, ma per la perfetta corrispondenza, nelle linee essenziali, tra le premesse ideologiche e le prospettive programmatiche dei due punti di confronto.

Il Fronte della Gioventù padovano non disconosce tali teorie, ma le fa proprie.

Numerosi scritti sequestrati presso la sede di via Battisti o nei domicili di alcuni aderenti sono eloquenti in proposito. Nel volumetto "Lineamenti di una Politica della Gioventù" di Anderson, edito nel 1972, (plico n.11) si ripropone l'avversione alle democrazie parlamentari e si denuncia l'inadeguatezza del suffragio universale in quanto "suffragio inorganico" (pag.3). Si ribadiscono i concetti cardine del fascismo: concezione spirituale della vita, Stato Nazionale Corporativo, Patria Europea (pag.9); si descrive come un "cataclisma" il passaggio dall'era fascista a quella democratica (pag.10.).

Gli stessi temi si ritrovano nel documento conclusivo del volumetto "L'Alternativa della Destra Giovanile - Terzo Corso <sup>di</sup> Aggior<sub>o</sub>

89

namento per Dirigenti (plico n.11). Il linguaggio di Almirante e di Anderson è meno esplicito, si adegua al momento politico, rispecchia il tentativo di coagulare tutte le forze di destra nella lotta contro lo Stato democratico, ma tra le righe, nella sostanza, le linee programmatiche di fondo emergono e sono sempre le stesse.

Così nel Vomumetto "Orientamenti programmatici - Fronte della Gioventù, ritrovato nell'abitazione di uno degli aderenti al Fronte di Padova, tale Manfrotto (plico n.15). A pagina 9 si legge: "la battaglia del Fronte della Gioventù si identifica con la battaglia per la libertà; ma una libertà che si inquadri in una concezione spirituale, aristocratica ed eroica della vita e della società." A pagina 10: "bisogna ricostruire lo Stato inteso come superiore, umana concezione spirituale, morale e giuridica della vita sociale e della nostra unitaria volontà di popolo; come ordine politico capace di autorità che si esprime in forme organiche....." A pagina 11 si ripropongono i concetti di "consenso e partecipazione", l'alternativa corporativa, il trinomio "concezione spirituale della vita, Stato Nazionale Corporativo e Patria Europea".

Anche nel fascicolo "Rivoluzione Nazionale" (plico 10) trovato presso l'abitazione del Fioroni ed edito dal Fronte della Gioventù di Padova si usano i toni del linguaggio fascista nell'avversione al sindacalismo ed al marxismo (pagina 1); si ripropone l'attualità del sistema corporativo, la tesi dell'alternativa globale al sistema (pagina 3); si esalta la socializzazione della RSI., quale naturale espressione a livello di fabbrica dell'idea corporativa (pagina 5). Sono queste affermazioni di esponenti padovani del Fronte: Munari e Fioretta, il primo segretario provinciale, il secondo coordinatore dell'attività del Movimento; sono relazioni di un gruppo di studio, non concezioni di singoli estranei all'organizzazione.

Gli stessi volantini editi dal fronte di Padova lanciano i noti concetti "a destra per realizzare l'alternativa corporativa;"

90

a destra per edificare l'Europa Nazione; a destra per costruire l'alternativa di generazione contro il regime/!".

(Padova, 14 maggio 1975.)

"To a trentami di antifascismo; lottiamo uniti per l'alternativa di generazione" (Fronte della Gioventù, Destra Universitaria, Padova 1975.).

Questi i punti più salienti ed esemplificativi che documentano la corrispondenza della ideologia del fronte padovano a quello nazionale ed al MSI. Nè altrimenti potrebbe essere, data la struttura gerarchica del Movimento, l'autonomia solo formale rispetto al Partito <sup>che</sup>, in sostanza, controlla, coinvolge e dirige l'attività della sua organizzazione giovanile.

Che i collegamenti con la sede nazionale siano costanti lo dimostra il contenuto della lettera datata Roma 13/9/73 (plico <sup>n. 10</sup>) indirizzata ai Segretari Provinciali del Fronte e per conoscenza ai Segretari Federali del MSI, con cui si rammenta che i Segretari Provinciali devono attenersi, nell'espletamento delle loro funzioni, a criteri di dipendenza dalla Segreteria Nazionale del Fronte e di attività esterna concordata ~~con~~ con i Segretari Provinciali MSI-DN; si suggeriscono alcuni slogan indicando l'utilizzazione delle dichiarazioni rilasciate dal Segretario del Partito quanto ai fatti del Cile (suggerimento puntualmente seguito anche con la stampa del volantino in data 24/10/73 prodotto dalla Parte Civile al dibattito).

Le lettere di marzo, aprile, maggio 1975 rinvenute in casa di Scattolin Nicola (~~al plico~~ <sup>plico</sup> n.2) indirizzate da Roma alle Segreterie Provinciali contengono disposizioni di servizio e suggerimenti sulla strategia politica da adottare nelle scuole, nelle fabbriche e fra i militari di leva. **N**

La lettera 14/10/1975 (plico n.11) indirizzata ai Segretari e Finanziari Provinciali dei NAS (Nuclei di Azione Studentesca) (come vengono chiamate le Corporazioni studentesche del Fronte) e per conoscenza ai Segretari Federali del MSI, contiene le direttive in ordine all'attività di proselitismo da svolgersi nello **ambito** studentesco, delineando uno schema di propaganda.

91

Parimenti è sintomatica dei rapporti con il MSI la lettera 15 ottobre 1975, plico n.2, indirizzata al Segretario Nazionale MSI-  
N e per conoscenza al Segretario Nazionale del Fronte della Gioventù, al Presidente del Consiglio Nazionale Fronte della Gioventù, al Presidente Nazionale del FUAN, ai Segretari Provinciale Fronte della Gioventù delle Tre Venezie.

La lettera fu trovata in casa di Scattolin; è in fotocopia, non firmata, ma porta in calce l'indicazione dei nomi dei firmatari: Nicola Scattolin, Marco Fioroni, Michele Fioretta, Enrico Trento (Segretario del Fronte della Gioventù), Michele Chiodi (Presidente Fuan). Gli imputati presunti firmatari hanno contestato di esser ne gli autori. Sarebbe stata portata a casa di Scattolin non si sa da chi e mai spedita.

Indipendentemente dal fatto che sia stata inviata o meno ai destinatari, non si può pensare che si tratti di una pura esercitazione calligrafica, ma evidentemente, al più, una bozza di lettera che per i riferimenti e circostanze concrete, quali i dibattiti tenuti in occasione di un rapporto giovanile triveneto presso la sede MSI di Padova il 4/10/1975, deve avere un contenuto di verità.

Da questa lettera emergono netti i collegamenti del Fronte Padovano con l'MSI, l'esistenza di dirigenti giovanili che discutono su vari problemi e propongono suggerimenti al Segretario del Partito cui fanno il resoconto di una loro riunione.

Il Fronte della Gioventù tiene, inoltre, dei corsi di aggiornamento per i dirigenti cui interviene il Segretario Nazionale del Partito, come si evince dalla fotografia contenuta nel volumetto "Orientamenti programmatici, pagina 15 (plico n.15). A questo corso parteciparono anche Trento, Meconcelli e Fioroni (vedi foto in alto a pagina 16 stesso volumetto).

Numerosi aderenti del Fronte Padovano organizzano o partecipano ai comizi in città di Almirante e Covelli, presidendo al servizio d'ordine - come si evince dalle foto 3 e 4 del gruppo prodotto al dibattito dalla Parte Civile, ove il Bortoluzzi reca una fascetta al braccio in segno di riconoscimento - portando bandiere, sistemando il palco e gli altoparlanti, come da loro esplicita ammissione.

92

La sezione padovana del Fronte della gioventù vive, dunque, delle stesse ideologie del MSI e deve considerarsi una cellula territoriale del partito, sia pure composta da giovani.

Questi giovani, oltre che conoscere perfettamente i programmi politici del partito di cui seguono le direttive impartite ai corsi di aggiornamento o tramite il loro Segretario Nazionale, che di diritto è membro <sup>dell'</sup>esecutivo del MSI, ne assorbono le idee fino a fissarle in slogan voluti dall'alto, in quanto anche la linea di propaganda viene studiata al vertice ed imposta alla base, cosicché sia unitaria e più incisiva su tutto il territorio nazionale, sono gli stessi giovani che si impongono una loro regola di condotta stampando il primo "Quaderno del Militante" nel marzo 1975 (plico n.12)

Nella premessa si afferma "stampiamo il primo numero di questo quaderno per rivolgerci esclusivamente ai camerati del Fronte: a coloro cioè che, senz'ombra di dubbio, costituiscono l'élite del nostro Movimento".

Si fissano cinque punti che debbono regolare la condotta del Militante. Significativi il primo e l'ultimo: ~~FWWWWW~~

1) "sta zitto": indispensabile usare la massima discrezione sull'attività della nostra organizzazione. Ogni indiscrezione anche con i parenti e gli amici più cari è un tradimento perchè può compromettere la nostra opera e può nuocere molto ai nostri camerati".

5) Onore, svolgendo quotidianamente il tuo dovere di militante il ricordo di coloro che caddero sotto il piombo comunista impugnando la bandiera che tu oggi hai l'onore di servire.

Per l'Europa Nazione."

Si auspica che i militanti seguano una "disciplina positiva", che è "l'abdicazione volontaria e l'adesione personale e voluta di questa volontà ad un'altra superiore, riconosciuta liberamente come imperativa. E' un atto col quale l'uomo mette la sua volontà al servizio di una idea-forza o anche di quella di un altro uomo riconosciuto come capo."

Si afferma che "la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma consiste esattamente nel fare ciò che non si vuole"; che occorre

93

innanzitutto "credere" nella propria missione, si asserisce che "è delle anime sordide pensare come il volgo solo perchè il volgo è maggioranza". Si sollecita un impegno culturale, che va dalla lettura di alcuni libri consigliati (elenco a pagina 6) ai dibattiti sui principi della loro azione politica; si fa cenno a riunioni di preparazione politica da tenersi nel mese di ~~aprile~~ aprile; si termina con il testo di due canzoni, la seconda delle quali conclude con il motto nazista "il nostro onore si chiama fedeltà".

Il richiamo alla fede, alla disciplina e la negazione di libertà come scelta di fare ciò che si vuole, che consentono di giustificare la dedizione completa al capo, l'uso del termine "camerata", del motto "onore-fedeltà" sono sintomatici, quanto meno, di una ispirazione alle ideologie fasciste; l'invito a non sbandierare le attività dell'organizzazione, a non confidarsi con nessuno rivelano la consapevolezza che queste sono illecite.

Ma ancora più esplicito è il ciclostilato rinvenuto nell'abitazione di Scattolin Nicola (plico n.2) che consta di due parti: "Appunti politici" e "Una nuova scuola per una nuova società". Esso costituisce l'interpretazione autentica della posizione critica assunta dal Movimento nei confronti del capitalismo liberaldemocratico e del collettivismo comunista: posizione critica che si ~~giustifica~~ giustifica con il credo nelle dottrine della socializzazione e del corporativismo, espressioni entrambe, secondo la interpretazione stessa, della pura ideologia del fascismo.

Gli stessi concetti vengono ribaditi più volte nei volantini distribuiti nelle scuole agli studenti e nelle piazze alla cittadina, sia quelli sequestrati presso la sede, sia quelli prodotti in dibattito. Valga per tutti il ciclostilato in data 7/10/75, firmato Fronte della Gioventù, in cui le forze democratiche vengono definite "pattumiera antifascista".

Ed eloquenti sono i testi delle canzoni composte dal gruppo pavloviano di protesta nazionale contenuti nel ciclostilato "Sveglia, bastardi!" stampato in Padova nel febbraio 1975 presso la sede

94

del Fronte e rinvenuto in casa del Bevivino. A pagina 10, alla fine del testo intitolato "libertà" si legge: "Camerati, combattete con noi, camerati, non temete sconfitta" ed in "Faccetevi regime ": "... o ladroni, che state in parlamento....ci avete rotto grandemente la esistenza con la storiella della vostra Resistenza." A pagina 11 in "Veglia, bastardi" si ripete il motto "Gridiamo al mondo onore e fedeltà."

Come il Fronte anche il Fuan propugna gli stessi ideali. Così si evince dallo stampato "Dagli Atenei la rivolta contro il regime" (L'Unità n. 12) edito in occasione delle elezioni universitarie, che nei punti programmatici propone il riscatto dell'Europa dalla logica dei blocchi, la rivoluzione sociale nel superamento di classe, il rifiuto dell'anacronistica antitesi fascismo-antifascismo. Da numerosi documenti esaminati resta smentita anche l'affermazione di tutti gli imputati sulla struttura del Movimento, che sarebbe di tipo spontaneistico, senza responsabili, senza dirigenti.

Nonostante non sia emerso con chiarezza che sia stato il Segretario Provinciale del Fronte e che abbia coperto le altre cariche previste dal regolamento, risulta provato per le lettere inviate da Roma ed indirizzate al Segretario Provinciale, nonché tutte le direttive impartite ad altri dirigenti come i fiduciari, dalla partecipazione di alcuni aderenti a corsi di aggiornamento per dirigenti o a riunioni di dirigenti (vedi documenti già citati), che la struttura del Fronte della Gioventù di Padova non poteva essere diversa da quella di altre Province.

Con tale sede, infatti, si tenevano gli ordinari collegamenti per la politica coordinata, ivi si inviava il giornale settimanale "La Sfida" da distribuire in città, si chiedevano resoconti sulla attività e le possibilità di proselitismo.

Il Movimento locale ha una sua contabilità, sia pure molto semplice, con annotazioni di contributi, di spese, di versamenti per tesseramenti, per distintivi.

Non si può affermare, come sostengono gli imputati, che la sede servisse solo per incontri non programmati di studenti medi, i quali di-



95

scuole avevano problemi scolastici ed usavano il ciclostile per questioni relative a tale settore e qualche volta parlavano dei fatti del giorno e perciò anche di politica, per amore di quella discussione, per amore della cultura.

Il Fronte della Gioventù di Padova, come tutte le altre sedi, svolgeva un'attività ben precisa voluta dalla politica del partito.

Innanzitutto un'attività di proselitismo nelle scuole coordinate e sistematica secondo le direttive provenienti dall'alto.

Al 3° corso di aggiornamento tenuto ad Ostia si affrontava il problema della scuola ("contro la scuola del caos e della crisi" Fronte della Gioventù - plico 12)

"la strategia che si prefigge di seguire il Fronte della Gioventù... la strategia proposta dal partito per bocca del Segretario Nazionale, dell'attacco alla scuola, attacco che tende a raggiungere due obiettivi fondamentali:

a) colmare gradatamente con i contenuti propri della nostra cultura il vuoto culturale prodotto dal sistema in seno alla sua stessa scuola: ciò che costituisce l'arma per bloccare l'insidiosa, progressiva infiltrazione delle tesi marxiste nell'ambito della scuola;

b) coagulare intorno a noi tutti quei gruppi che su un piano più o meno cosciente esprimono un netto rifiuto tanto al sistema... quanto alla presunta alternativa marxista donde la necessità di difendere anche al livello attivistico e fisico quell'elementare libertà e quell'ordine che il comunismo studentesco tende in tutta evidenza a cancellare e sopprimere."

Il conseguimento di questi obiettivi può essere facilitato dal rafforzamento di strutture organizzative capaci di assicurare la nostra presenza attiva ed in forma capillare in tutto il mondo della scuola..."

Si davano così le direttive per creare le premesse ideologiche e gli strumenti necessari a raggiungere il fine. Alla fine si auspicava la cooperazione dei "Dirigenti delle Federa-

96

zioni, direttamente interessati alle lotte del Fronte perché esse non sono che un aspetto settoriale di una battaglia politica corporativa che in ogni settore deve trascendere per giungere alla totalità dello scontro con i nostri avversari"

Al 4° corso di aggiornamento politico per dirigenti (vedi plico N° 12 - Volume "Il nucleo di base"), proseguendo su questa direttiva si tracciano le linee per la costituzione del nucleo d'istituto, definito come il gruppo di base di cui si serve il Fronte della Gioventù per penetrare in profondità nel mondo studentesco. Veniva costituito con l'autorizzazione del fiduciario provinciale in tutti gli istituti o scuole di istruzione secondaria; se ne stabiliva una gerarchia interna, se ne indicavano le attività, le tattiche operative da adeguare al clima politico delle varie scuole, i tipi di rapporti da coltivare, i mezzi di cui servirsi.

Infine, in occasione dello stesso corso di aggiornamento (vedi volumetto "Spunti propagandistici sulla questione meridionale" - plico n. 12) si indica al Fronte un altro campo di attività "facciamo propria la protesta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno", suggerendo per l'attività esterna temi per volantini e tavole rotonde.

Infine sono gli stessi esponenti padovani ad affermare che il Fronte della Gioventù dovrà essere presente a tutti i livelli nella scuola, nell'Università, nella fabbrica, nei quartieri, per portare avanti la tesi dell'alternativa globale al sistema, l'attualità del sistema corporativo (articolo di Fioretta sul ciclostilato "Rivoluzione Nazionale" stampato in Padova via Zabarella - plico n° 10).

E' lo stesso Fronte della Gioventù di via Cesare Battisti nell'ottobre del 1975 (vedi quaderno di propaganda - settore stampa e propaganda - plico n° 12) ad affermare che l'azione propagandistica deve essere svolta nella scuola, sul posto

97

di lavoro, nella realtà di quartiere per la lotta anticomunista.

Niente, dunque, di spontaneo, ma tutto programmato, preordinato alle finalità del movimento che son quelle del partito. Si richiede costanza, fede, disciplina e discrezione; si crea un ambiente dove ci si incontra di continuo (due o tre volte la settimana, afferma il maggior numero di imputati e si deve credere che questa sia un'indicazione per difetto), dove si organizzano riunioni per addottrinamento politico che sono di veri corsi.

A questo proposito esplicite sono le affermazioni dei testi Sienti ed Androni. Anche se gli imputati negano che si tenessero questi corsi o lo ammettono ma ne minimizzano la portata, parlando di semplici discussioni estemporanee, in realtà i testi sono chiari. Fanno il nome di chi dirige il corso e di chi vi partecipa, indicano il tema degli stessi che è sempre inerente allo studio dell'ideologia fascista come prevede il "Quaderno del militante" a pag. 6. Infatti è questo opuscolo a fornirci la riprova della credibilità del teste Sienti. Dopo aver indicato i testi sui quali "gruppi di generati" potranno formarsi una base culturale (e sono i testi di Codreanu, Jevola, De Rivera — per citarne alcuni) si parla espressamente, alla fine del foglio, delle riunioni di preparazione politica da tenersi in aprile.

L'attività del Fronte è su base territoriale perché è la sua competenza fissata da criteri logistici e dal regolamento, ma si inserisce perfettamente come la tessera in un mosaico nella vita del Fronte Nazionale e del M.S.I.. Per tale ragione l'attività svolta all'interno ed all'esterno va inquadrata in quella più vasta a livello nazionale.

È la cellula di un movimento perfettamente integrato che si serve di giovani per portare avanti soprattutto fra i giovani un'ideologia fascista; che si propone di attuare un

98

programma fascista; che penetra capillarmente nelle scuole, fucine delle nuove menti. Non va pertanto sottovalutato l'apporto di questa organizzazione ai fini di un più ampio disegno.

Anche se si tratta di giovani e ciò dovrà essere valorizzato sul piano personale, non si può affermare che si tratta di un sodalizio innocuo. Proprio per l'età degli aderenti, alcuni dei quali tuttavia non sono più ragazzi, è loro possibile da una parte quell'infiltrazione nelle scuole che è il principale compito loro affidato e dall'altra - attraverso l'uso della violenza - l'attacco nelle piazze "ai rossi" o agli operai o a semplici passanti in ossequio alla strategia della tensione.

Infatti i numerosi episodi di violenza innanzi esaminati non sono fatti estemporanei, ma si inquadrano nella logica della politica del Fronte. Non solo gli autori delle aggressioni sono sempre e solo giovani aderenti al Fronte, ma le modalità stesse di esecuzione sono sintomatiche a proposito.

Agiscono in gruppo, sono travestiti, vestono spesso indumenti di tipo militare, usano armi (cubetti di porfido, aste di metallo, fionde, lanciarazzi, pugni di ferro) dello stesso tipo di quelle trovate nella sede del Fronte, accompagnano l'azione con grida di tipo fascista ("Il Duce", "avanti camerati", "il comunismo non passerà"), aggrediscono con attacchi di sorpresa, rapidi, con azioni a tenaglia o ad elastico, si allontanano disponendosi a ventaglio o comunque in modo che rivela perizia. E' evidente da tali modalità che l'attacco è preordinato, che si parte armati per raggiungere un determinato obiettivo.

Questo è ora l'avversario politico al quale si impedisce di circolare (Saggion, Carbone, Lo Piccolo, Rubini), ora

99

il professore perché professa un tipo di cultura diversa dalla propria, per intimidirlo nel proseguire su tale strada (prof. Foriani) ora gli studenti che attendono di entrare nel loro istituto (episodi al Belzoni, episodio in via San Francesco), ora i passanti non impegnati in politica attiva (Benucci e Romano) o addirittura indifferenti (Pacciotti) ora gli operai impegnati in manifestazioni sindacali (operai della Linozzi e della Peraro) ora chi distribuisce volantini (Cmodeo). Il fine è sempre lo stesso: intimidire, terrorizzare, colpire le forze antifasciste, le libertà operaie, colpire la democrazia.

Gli atti di violenza, infatti, sono ingiustificati. Se vi è la provocazione, questa è cercata, ma la reazione è sproporzionata all'offesa. Così nell'episodio che vede attaccati gli operai della Peraro. Costoro si lamentano per la distribuzione del giornale "La sfida", ma è evidente che la presenza sul posto della ragazza che lo distribuisce è voluta per creare uno stato di tensione e la risposta alle rimostranze degli operai è l'attacco alla loro mostra, il tentativo di provocare una rissa di vaste proporzioni.

La riferibilità degli atti di violenza ai fini della organizzazione è desumibile non solo dall'evidente preordinazione degli attacchi, dagli obiettivi cui sono diretti, che coincidono con i teorici avversari del momento, ma anche da altre circostanze ben precise.

L'esame peritale sulle parti di munizioni rinvenute in via Labrella il 28.11.1975 (aggressione agli studenti di Scienze Politiche), costituite da 4 cilindri di cartone e 2 tappi, ha portato alla conclusione che esse appartenevano alla confezione interna delle cartucce "very". Due di queste cartucce unitamente ad una pistola lanciarazzi "very pistol" sono stati rinvenuti nella sede del Fronte. La pistola

100

repartata presentava sensibili tracce di residui di combustione, così da far ritenere di essere stata usata in epoca non remota. Inoltre, i reperti di cui al procedimento 800/75 (aggressione al Nievo del 1972), costituiti da tre cilindretti di cartone e due di plastica e, in particolare, lo esame di un cilindretto di cartone che si presentava quasi completo ha consentito di accertare che questo portava alla estremità uno strato di nastro adesivo applicato manualmente e irregolarmente; che all'interno conteneva polvere simile per qualità a quella dei bossolotti rinvenuti nella sede del Fronte; che lo stesso poteva essere lanciato con la pistola "mondial" sequestrata al Fronte ed aumentare le possibilità di impiego dell'arma con l'aggiunta del nastro adesivo.

Questi elementi fanno ritenere che <sup>le</sup>armi usate siano state quelle in sequestro e che, appartenendo all'organizzazione o essendo nella disponibilità dei membri della stessa, costituiscono una prova che il loro uso negli episodi innanzi riferiti rientri nell'attività esterna del gruppo e sia da porsi in collegamento coi suoi fini.

Non vi è ragione, invero, di dubitare che le armi di cui ai reperti non appartenessero al Fronte, dal momento che gli stanzini in cui furono effettuate le perquisizioni erano appartenenze o comunque locali utilizzati dai suoi aderenti (vedi dep. Tedeschi e Pasqualotto). Nelle annotazioni della contabilità del movimento si fa preciso riferimento ad un acquisto di razzi, sia pure per modica somma, di cui non si è saputo fornire giustificazione. Alcuni imputati hanno ammesso di avere visto almeno una delle armi sequestrate.

Il teste Solerti fa espresso riferimento alla disponibilità di armi di tipo analogo a quello rinvenuto, a mano-

101

missioni di ~~vulturno~~ bossoli che venivano potenziati con aggiunta di polvere, a confezioni di bottiglie molotov.

Effettivamente fra i reperti vi sono delle bottiglie molotov, singole ed accoppiate, e 56 bossoletti svuotati della loro polvere, il che fa ritenere che questa sia servita per potenziarne degli altri già utilizzati.

I luoghi in cui vengono commessi gli episodi consentono spesso pronte ritirate alla sede del Fronte (così per i fatti del 28.11.1975, per l'aggressione a Benucci, Romano e Racciotti, alla Omodeo, agli operai della Peraro e della Minozzi, a Rubini) cosicché vi è tutto un campo di azione che si concentra in zone limitrofe o quasi alla via C. Battisti in cui si sviluppa la tattica dello scontro fisico.

Significativa a tal proposito è la mappa rinvenuta nella sede del Fronte in cui sono indicate, con varia simbologia, scuole ed edifici pubblici, vie con porticati, gallerie, passaggi sotterranei, il senso di circolazione dei motoveicoli, le possibili uscite dagli edifici pubblici, i punti di servizio dei vigili, della "celere", dei piantoni della Prefettura. Nessuno degli imputati ha spiegato le ragioni di una tale mappa limitandosi a negare di averla mai vista. E' evidente che una sua utilizzazione doveva esserci e non si spiega che con la necessità di conoscere bene luoghi ove o nei cui pressi potevano svolgersi delle aggressioni sia per effettuarle che per garantirsi l'impunità.

Sul punto vi è la dichiarazione di Solerti, teste sul quale si sono appuntate le critiche dei difensori, per essere questi un ex simpatizzante del Fronte, attualmente di tutt'altra fede politica e perciò ritenuto falso in tutto e per tutto. Il Solerti ha tracciato le linee essenziali della vita in seno all'organizzazione e molte parti della

102

sua deposizione hanno trovato un riscontro obiettivo. Così la circostanza relativa alla tenuta di corsi di addottrinamento politico, del potenziamento delle cartucce lancia-razzi, della frequenza alla sede di molti imputati che lo ammetteranno. Non sembra, pertanto, il Solerti un teste fazioso, anche se, ovviamente, la sua deposizione va controllata con altri elementi di riscontro.

Il Solerti afferma che una delle attività esterne del movimento era quella di dare "la caccia ai rossi" e di addestrarsi alla violenza. Vi era chi svolgeva funzioni di capo in tale settore, il Meconcelli, capace di addestrare gli altri nella preparazione delle bombe molotov.

Tutte queste circostanze e considerazioni non lasciano dubbi sul nesso teleologico che lega gli atti di violenza ai fini politici del movimento. La gioventù missina seguiva con tale attivismo le indicazioni avute dall'alto. Non a caso il primo della serie degli episodi in contesto avviene nell'ottobre del 1972 dopo il famoso discorso riportato dalla "Nazione" nel giugno dello stesso anno in cui Almirante, a Firenze invitava i suoi adepti ad uno scontro con i comunisti che doveva essere anche "scontro fisico".

Né si può avallare la tesi della difesa che vede nelle attività contestate, là dove ne ammette, una azione di difesa collettiva da parte di giovani bersagliati dagli attacchi anche violenti del mondo democratico, in particolare delle sinistre, impediti nello svolgimento delle loro attività, nell'uso dei loro diritti.

Effettivamente vi sono stati in Padova episodi di intolleranza contro alcuni degli attuali imputati ed il clima nelle scuole e nell'Università è stato talvolta incandescente.



103

Ma i fatti trattati nel presente procedimento non si verificano in situazione di aggressione nei confronti del fronte, ma come attacco voluto, e non provocato.

Le affermazioni degli imputati cui piace fare del vittimismo trovano tutte ampia smentita nelle risultanze probatorie. Di conseguenza la tesi di cui innanzi non ha il pregio di essere sorretta da alcun supporto di natura probatoria.

Quel che emerge chiaramente, invece, dagli atti, è che il Fronte di Padova è di natura esclusivamente politica, che il suo scopo, quale sia e più grave, è una riunione esclusiva, che si ripete puntualmente in determinate circostanze, si svolge senza preavviso contro i più vari obiettivi. L'attività del Fronte di Padova è stata sempre e in ogni modo, l'incidenza della sua azione in campo locale e la sua influenza in campo nazionale per il preordinato ed unitario intento sovvertitore del regime democratico.

Ora resta da esaminare la responsabilità dei singoli imputati in ordine al reato di ricostituzione del partito fascista.

Ma innanzitutto detto che nessuno degli imputati può ritenersi essere stato dirigente del movimento.

Non essendo emerse delle figure più impegnate di altre, quali Scattolin Nicola, Trento, Devivino, Meconcelli, non vi è la prova che nessuno di loro assumesse una veste di importanza politica tale da essere considerato dirigente dell'organizzazione. Anche perché, come si è detto, il Fronte padovano altro non è che una cellula territoriale del più vasto movimento nazionale, cosicché, se le modalità di azione di determinati comportamenti esterni potevano essere concordate in sede provinciale, la dirigenza vera

104

propria dell'organizzazione, nel senso di scelte politiche e conseguenti direttive di massima era un fatto di vertice. La responsabilità di tutti gli imputati, pertanto, va vista nei limiti della partecipazione.

Sono già state tracciate le caratteristiche fisiologiche di questa figura giuridica: l'adesione, la necessità di una condotta attiva all'interno o all'esterno del movimento, la conoscenza delle finalità antidemocratiche dello stesso e della funzionalità del proprio apporto operativo rispetto ad esse.

Quanto ai primi punti l'esame andrà fatto partitamente, imputato per imputato.

Quanto alla riconoscibilità da parte degli aderenti dei caratteri fascisti dell'organizzazione, tutta una serie di elementi fanno ritenere che ben difficilmente chi frequentava la sede del fronte e vi svolgeva una funzione attiva, saltuaria o continuata, non si dovesse rendere conto della natura del movimento.

Il tipo di propaganda politica desumibile dai volantini distribuiti nella sede, dal giornale "La sfida" che veniva distribuito periodicamente, le dottrine discusse ai corsi di preparazione politica, le letture consigliate ("Atti fondamentali del fascismo", "Il corporativismo", ecc.), la presenza di armi, caschi, passamontagna per travisamento, scritto inneggianti al "Duce" nella sede stessa (vedi Fotografie Fasc. 1), l'uso di termini quale "camerata" o di espressioni quale "onore e fedeltà", "sveglia bastardi", "a noi" contenuti in lettere di servizio o nei testi delle canzoni diffuse dal Fronte padovano; l'uso del saluto romano, i dischi del passato regime che venivano suonati in determinate occasioni ("Giovinezza", "I battaglioni Mussolini", "Faccetta nera": dep. Solerti fg. 101 Fasc. V), la partecipazione

105

ai conizi di Almirante o la divulgazione dei suoi discorsi, sono tutti elementi inequivocabili e di facile apprezzamento. Si aggiunga infine che i numerosi episodi di aggressione in cui venivano coinvolti ora alcuni ora altri aderenti al fronte erano di pubblico dominio nell'ambiente palovano e non potevano non essere noti a chi frequentava la sede del movimento.

Venno ora esaminate le posizioni dei singoli imputati. Bazzolo risulta iscritto al Fronte dal 2/2/71. Ha sostenuto di non aver più frequentato la sede dal 1972, anno in cui si iscrisse all'Università; di non aver mai visto la mappa, nè le armi, nè di aver partecipato in modo fattivo alla vita del movimento.

Risultò, al contrario, che il Bazzolo partecipò all'aggressione degli studenti del Nieve nell'ottobre del 1972, partecipò attivamente alla vita del Fronte, frequentandone assiduamente la sede, tanto che il Solerti ~~non~~ ne fa il nome, si pure fra gli aderenti di minor prestigio. Può darsi che ad un certo punto si sia staccato dal movimento, perchè non vi è prova certa del contrario, ma il recesso non lo esonerò per la sua partecipazione nel periodo precedente; partecipazione che fu attiva e funzionale agli effetti del perseguimento dei fini propri dell'associazione.

Né può dubitarsi della sua conoscenza e consapevolezza che queste finalità, sia per le argomentazioni generali tenute svolte, sia perchè partecipando all'episodio adddebitatogli non poteva non rendersi conto anche dell'uso della violenza e delle armi da parte del gruppo, degli obiettivi contro cui questa veniva indirizzata. Tutte queste considerazioni inducono a ritenere che il Bazzolo si sia inserito coscientemente e fattivamente nel movimento, svolgendo un ruolo di partecipe.

106

Bevivino; la figura di Bevivino non consente dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi propri del partecipe. Non solo l'imputato si è reso responsabile di numerosi episodi di violenza, contro studenti, operai, ecc., ma ha svolto un ruolo di primo piano dentro il Fronte ove si iscrisse nel 1972, così da essere considerato dagli altri un piccolo capo (v. Solerti).

In caso di lui vengono sequestrati i conti del gruppo di protesta, in suo possesso sono le chiavi della sede il giorno della perquisizione, partecipa ai corsi politici (dep Andreoli), promossa idee razziste e ritiene che il volto fascista dell'organizzazione debba palesarsi anche all'esterno, in difformità della linea tenuta da Almirante (dep. Solerti).

Bidoglio Mancano, invece, le prove sulla partecipazione di Bidoglio. Nonostante questi abbia frequentato la sede del Fronte, non è emerso alcun elemento definitivo a suo carico in ordine a qualche attività di carattere interno e esterno funzionale alle finalità del movimento. La sua incriminazione per l'episodio di aggressione ai danni di Viticcio Antonella si è risolta con un non luogo a procedere, ma, indipendentemente da ciò la sua partecipazione non sarebbe stata provata, date le particolari modalità del suo concorso che si sarebbe limitato nell'indicare la ragazza, circostanza questa, del resto, non del tutto provata.

Fortoluzzi. L'imputato risulta iscritto al Fronte dal 1971 ed è anche iscritto al M.S.I.. E' stato ritenuto responsabile di due episodi di violenza (quello contro Facciotti, Benacci, Romaro ed un'aggressione al Belzoni); è indicato dal Solerti come un attivista di ragguardevole livello; è visibile nelle foto che lo mostrano al comizio di Almirante. Per tali ragioni non può dubitarsi del suo fattivo inserimento dentro l'organizzazione ed della conoscenza dei suoi fatti.

107

Cafuri Paolo. Quanto a Cafuri Paolo, nonostante questi abbia frequentato la sede del Fronte fino all'ottobre 1975, e possa in cui cambia città per ragioni di studio, vi abbia versato contributi, ed abbia concorso nella commissione di numerosi atti di violenza, data la sua giovane età (nel 1975 aveva 17 anni) sorge il dubbio se si sia reso totalmente conto dei fini propri dell'organizzazione. Per tali considerazioni va assolto dal reato sub A) per insufficienza di prove.

Cafuri Sergio e Canazza Andrea. Responsabili entrambi di numerosi fatti di violenza; per loro ammissione frequentatori del Fronte, impegnati in attività di distribuzione di volantini e giornali; il Cafuri assiduo frequentatore di corsi politici (Dep. Andreoni); il Canazza possessore di un coltello che porta nella tasca del giubbotto, pronto a sparare con pistola lanciarazzi, sono sicuramente, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo da inquadrare fra i partecipanti del movimento in senso tecnico - giuridico.

De Angelis, Ragno e Schiavon. Per costoro, di cui non è stata provata una qualsiasi attività esterna e vi è solo una generica indicazione di Solerti fra i giovani che frequentavano la sede del movimento (circostanza del resto non smentita) senza una precisa indicazione di compiti svolti all'interno del gruppo che concretasse un apporto personale funzionale all'esistenza del medesimo, rimane il dubbio in ordine alla loro partecipazione. ritiene il Tribunale che tale dubbio si giustifichi perché il Solerti indica il primo quale elemento di fiducia e il secondo quale elemento di certo prestigio nell'ambito dell'organizzazione; lo Schiavon è indicato dall'Andreoni come possessore di una pistola lanciarazzi: tutto ciò contrasta con una presenza puramente passiva. Inoltre gli imputati sono stati assolti da altri reati di violenza per insufficienza di prove o per improcedibilità dell'azione

108

penale, e ciò lascia sussistere un ragionevole dubbio in ordine all'attività esterna posta in essere dai predetti.

Marchesini. Va assolto con analogo formula dubitativa per le stesse considerazioni svolte in riferimento all'attività di Cafuri Paolo.

Vanno infine ritenuti senz'altro responsabili del reato in oggetto:

Scattolin Nicola considerato uno dei cervelli del movimento, iscritto alla Giovane Italia nel 1969, al M.S.I. dal 1970, al Fronte dal 1972, addetto alla stesura di manifesti, scritti di propaganda, all'organizzazione di riunioni (gli appunti di suo pugno rinvenuti nella sua abitazione dimostrano che si interessava fattivamente di questi aspetti dell'attività del movimento), coinvolto anche in fatti di violenza, indicato fra i promotori della lettera da inviare ad Almirante.

Trento, indicato a livello dirigenziale dal Solerti, già iscritto alla Giovane Italia e dal 1972 anche al Fronte, partecipa ad almeno un corso di aggiornamento politico a livello nazionale assieme a Meconcelli e Fioroni, coordinatore di un gruppo di studio per addestramento politico, autore di numerose aggressioni.

Meconcelli, indicato come colui che preparava il programma delle attività di violenza da compiere all'esterno, in particolare la caccia "ai rossi", presente ai comizi, ai corsi di aggiornamento, iscritto al M.S.I., e, prima, alla G.I. al F.S.I., al Fronte, viene assolto con formula dubitativa dalle imputazioni che lo indicano come coinvolto in numerosi atti di violenza.

Fioroni, già iscritto alla G.I. ed al M.S.I., al Fronte dal 1971, presidente e reggente del FUAM, partecipa a corsi di aggiornamento; nella sua abitazione si rinvennero documenti compromettenti, partecipa ad un episodio di violenza (attacco

109

agli studenti del Nievo nel 1972).

Pattolin Alberto iscritto al M.S.I. ed alla G.I. dal 1968 ed al Fronte dal 13.1.1972, ritenuto partecipante all'attacco agli studenti del Nievo, coordinatore di almeno un corso di studi, presente a comizi, indicato da Solerti e Andreoni fra i frequentatori della sede di un certo livello, va ritenuto inserito nella organizzazione come partecipante.

Analogamente può dirsi per i fratelli Pezzolo, entrambi iscritti al Fronte, autori di vari episodi di violenza, conosciuti fra i più attivi del movimento, presenti ai corsi di addestramento politico; e così per De Marco, Milio e Zuppellero Luigi coinvolti tutti nell'episodio del 20.10.1972, iscritti al M.S.I. ed al Fronte (il De Marco e lo Zuppellero iscritti in precedenza anche alla G.I.), indicati da Solerti e Andreoni fra coloro che svolgevano incarichi di riguardo.

Vi è anche detto che non vi è ragione di dubitare che tutti i predetti imputati non fossero in grado di conoscere le vere finalità del movimento, sia per il lungo tempo trascorso all'interno della sede, per i contatti col M.S.I., per la partecipazione ad attività di violenza, per le caratteristiche esteriori inconfondibili già illustrate che non potevano trarre in inganno chi, come gli imputati, si era inserito così fattivamente nella vita del movimento.

Tutti gli imputati responsabili del reato di cui al capo A) vanno ritenuti colpevoli anche dei reati di detenzione di armi (capi B) e C)), poiché gli stessi non potevano non essere al corrente della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione dal momento che le vedevano usare o venivano a conoscenza del loro uso. Secondo la de-

110

posizione Solerti, inoltre, era cosa nota che nella sede  
si erano armi, ed é provato che quanto meno i cubetti  
di porfido si trovavano in vista a tutti.

È rilevato che sono da considerare armi quelle il  
cui porto non era consentito all'epoca dei fatti, pertanto  
anche le pistole lanciarezzi, le spranghe metalliche,  
ecc. di cui al capo C) in virtù della disposizione pre-  
vista all'art. 585 c.p. -

Detto reato, tuttavia, va ritenuto assorbito nel capo  
A), in quanto quest'ultimo risulta aggravato per avere  
avuto o l'organizzazione la disponibilità di armi.

Da questi reati, invece, vanno assolti De Angelis,  
Caffi Paolo, Schiavon per insufficienza di prove; Bidog-  
gia, mancando ogni prova a suo carico in ordine al capo  
A), va assolto anche dal capo C) per non aver commesso  
il fatto; Ragno e Marchesini vanno assolti dal reato sub  
C) perché il fatto non costituisce reato, dal momento  
che la detenzione delle armi ivi elencate non era punita  
alla data del commesso reato.

Vanno assolti tutti gli imputati dal reato di porto  
d'armi contestato in aula, mancando ogni prova in ordine  
allo stesso.

Quanto all'aggravante costituita dalla disponibilità  
delle armi essa rientra, assieme all'uso della violenza,  
in un'unica previsione legislativa. Si tratta cioè di  
più modalità alternative che costituiscono un'unica ag-  
gravante se integrate contemporaneamente. Naturalmente  
la loro coesistenza svolge un suo ruolo agli effetti della  
pena.

Vanno ritenuti assorbiti nel capo A) anche i reati di



111

violenza privata e manifestazione fascista contestati al  
Decreto all. 800/75.

Quanto al reato di attività fascista (art. 3 L. 1947/  
/1956) sono state sollevate delle eccezioni in rapporto  
all'attualità della sua vigenza ed alla concorrenza con  
gli artt. 1 e 2 della legge del 1952.

Con la legge del 1947 si punivano agli artt. 1 e 2 la  
ricostituzione del disciolto partito fascista; all'art. 3  
l'attività fascista diretta ad impedire od ostacolare l'e-  
sercizio dei diritti civili e politici; all'art. 4 l'apolo-  
gia del fascismo; all'art. 5 le manifestazioni esteriori  
di carattere fascista. Si tratta di ipotesi di reato ricon-  
ducibili all'attività dei singoli, ad eccezione della prima.

L'art. 3 prescinde dall'esistenza di un'organizzazione,  
ma in sostanza punisce un'attività di singoli che possono  
agire anche in concorso con altre persone, che perseguono  
le finalità antidemocratiche proprie del fascismo.

Infatti, per comune accezione nella dottrina, per dirit-  
ti civili e politici si intendono tutti i diritti garantiti  
dalla Costituzione. Ostacolare o impedire con la minaccia,  
la violenza o l'inganno tali diritti altro non é che per-  
seguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo.

Le modalità della condotta sono una parte di quelle pre-  
viste dalla legge del 1952, il bene giuridico protetto é  
sostanzialmente lo stesso, perché anche per il reato di  
ricostituzione del partito fascista, esso non é che l'in-  
staurazione dei diritti costituzionalmente protetti. Si é già  
detto che perché si integri il reato di cui sopra é suf-  
ficiente che l'attacco avvenga anche solo contro alcuni  
di questi diritti, per cui le due norme si differenziano  
solo per il diverso soggetto attivo che in un caso sono  
i singoli inseriti in un'organizzazione, nell'altro i

112

si soli e basta. Pertanto, mentre si deve affermare che la norma è tuttora vigente per questa sua funzionalità che la norma successiva non ha coperto, va anche detto che non si può avere concorso formale delle due norme perché in tal caso il soggetto verrebbe due volte punito, per avere con una sola azione violato lo stesso bene giuridico.

La natura della legge della quale si parla anche nelle considerazioni che esse fu posta contestualmente all'altra che puniva la ricostituzione del partito fascista. Si trattava di due fattispecie diverse; la modifica di una di esse non ha comportato l'abrogazione dell'altra.

Non pare perciò così strano che il legislatore si fosse preoccupato di punire fra le attività dei singoli l'apologia e le manifestazioni esteriori di carattere fascista e non anche le attività di spionaggio che si presentano come molto più gravi e pericolose.

Diò detto, vanno dichiarate assorbite nel reato sub A) tutte le imputazioni di cui all'art. 3 L. 1947/1546 per gli imputati che rispondono del reato di ricostituzione del partito fascista, mentre, per quanto già si è detto, e cioè per i caratteri propri degli episodi esaminati, va ritenuta la sussistenza del reato di attività fascista per tutti i fatti per i quali vi è un'affermazione di responsabilità.

Va inoltre dichiarata la continuazione fra tutti i reati con estati ai singoli imputati, attesa l'unicità del disegno o dei fini.

Quanto alle chieste attenuanti, deve essere esclusa l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 311 c.c.P. perché il fatto non pare di lieve entità, ma anzi grave per le considerazioni già svolte. Possono, invece, essere concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, per la giovane età.

Dette attenuanti vanno dichiarate equivalenti sull'aggravante

113

con estate quanto al Meconcelli, Bevivino, Trento e Scattolin Nicola la cui personalità si é dimostrata in minor grado meritevole delle attenuanti rispetto agli altri imputati, in favore dei quali va effettuato giudizio di prevalenza.

Quantò ai minori Cafuri Paolo, Marchesini e Zoppellaro Carlo va concesso il perdono giudiziario per i reati accertati a loro carico, sia perché la pena comminabile in concreto lo consente, sia perché lo consantono i presupposti soggettivi.

Quantò alla pena, attesa la personalità dei prevenuti e la gravità delle loro singole partecipazioni, questa va fissata su una base di anni due e mesi dieci di reclusione e L. 700.000 di multa per Bevivino, Scattolin Nicola, Trento e Meconcelli che per la continuazione vengono aumentate rispettivamente ad anni 3 e mesi 2 di reclusione e L. 900.000 di multa per il primo, anni 3 di reclusione e L. 800.000 di multa per il 2° e il 3°, <sup>1° reato, 1° reato</sup> anni 2 e mesi 10 di reclusione ~~per il quarto~~ e L. 700.000 di multa per il quarto.

V. fissata in anni 2 e mesi 3 e L. 400.000 di multa per Canazza, Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio, Bortoluzzi, Pezzolo Antonio, Scattolin Alberto, Fibrini ad in anni 2 e L. 600.000 di multa per Milio, Bazzolo, Zoppellaro Luigi e De Marco. Tenuto conto della diminuzione di 1/3 per le attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione operato in modo diverso a seconda del numero e della gravità delle imputazioni rispettivamente addebitate ai singoli imputati le pene vengono fissate: per Canazza in anni 2 di reclusione e L. 500.000 di multa; Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio e Bortoluzzi in anni 1, mesi 9 di reclusione e L. 450.000 di multa; Pezzolo Antonio, Scattolin Alberto e Fibrini in anni 1, mesi 8 di reclusione e L. 420.000 di

114

Milio, Bazzolo, Zoppellaro Luigi e De Marco <sup>anni 1</sup> ~~anni 1~~  
e mesi 6 di reclusione e L.400.000 di multa <sup>(pena base a 2 d. anni)</sup>  
<sup>A. 100.000 L. 100.000</sup> inoltre Armanini, Benelle, Boffo, Domeneghetti, Spinelli.

vanno condannati a mesi 10 di reclusione (pena base un anno)

Tutti gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni alle parti civili nei modi e nella misura fissata nel dispositivo.

Si dichiarano interdetti dal diritto di elettorato per la durata di cinque anni tutti gli imputati ritenuti responsabili del reato di ricostituzione del partito fascista.

Tenuto conto dei criteri fissati dalla legge si concede la sospensione condizionale della pena a Canazza, ai fratelli Paolo, Cafuri Sergio, Bortoluzzi, Fioroni; Milio, Zoppellaro Luigi, De Marco, Armanini, Benelle, Domeneghetti, Spinelli. Ai ultimi quattro va concessa anche la non menzione della condanna. Il beneficio non va concesso a Boffo e Scattolin Alberto per i precedenti penali.

Le armi e le munizioni in sequestro vanno confiscate.

Va disposta la scarcerazione di Canazza, Cafuri Sergio e Paolo, Pozzolo Francesco e Antonio, De Angelis, Bortoluzzi e Schiavon, se non detenuti per altra causa.

115

P.Q.M.

Artt. 479, 483, 487, 488, 489 CPP.,  
 NICOLA BEVIVINO Sergio, Scattolin Nicola, Trento Enrico, Meconcelli  
 Roberto, Canazza Andrea, Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio, Pezzolo An-  
 tonio, Bortoluzzi Mario, Scattolin Alberto, Milio Edoardo, Bazzolo Ste-  
 fano, Zoppellaro Luigi, De Marco Giovanni, Fioroni Marco COLPEVOLI del  
 reato di partecipazione nella riorganizzazione del partito fascista  
 di cui al capo A), in tal senso modificata l'imputazione per Scatto-  
 lin Nicola, Meconcelli, Trento, Bevivino - , assorbiti in detto reato i  
 reati di detenzione di armi sub B), E), C) e di attività fascista, non-  
 cè i reati di cui ai capi B) e C) del fascicolo allegato 800/75  
 (violenza privata e manifestazione fascista); dichiara inoltre colpe-  
 voli Armanini dei reati sub DD), EE), GG); Bazzolo dei reati sub L),  
 sub A) fasc. 800/75; Benelle dei reati sub DD), EE), GG); Bevivino dei  
 reati sub F), G), H), AA), BB), CC), NN), OO), Z3), Z4); Bortoluzzi dei reati  
 sub A) BB), CC), Z18); Boffo dei reati sub DD), EE), GG); Cafuri Sergio  
 dei reati sub R), U), V); Canazza dei reati sub LL), PP), RR), TT), Z9),  
 Z10), Z11), Z16); De Marco dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800/75;  
 Domeneghetti dei reati sub DD), EE), GG); Fioroni dei reati sub L) e  
 sub A) del fasc. 800/75; Milio dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800  
 / 5; Pezzolo Antonio dei reati sub U), V), PP); Pezzolo Francesco dei  
 reati sub F), G), H), PP), RR), SS); Scattolin Alberto dei reati sub L),  
 e sub A) del fasc. 800/75; Scattolin Nicola dei reati sub D), F), G), H),  
 Z), I) e sub A) del fasc. 800/75; Spinelli dei reati sub T), U), V);  
 Trento dei reati sub L), P), AA), BB), CC); e sub A) del fasc. 800/75 ;  
 Zoppellaro Luigi dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800/75.

Retenuta per tutti gli imputati la continuazione fra i reati e con-  
 cesse a tutti le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle  
 a gravanti quanto agli imputati Meconcelli, Bevivino, Scattolin Nicola  
 e Trento, e prevalenti per tutti gli altri, CONDANNA:  
BEVIVINO ad anni tre, mesi due di reclusione e £.900.000= di multa;  
SCATTOLIN NICOLA e TRENTO ad anni tre di reclusione e £.800.000 M.;  
MECONCELLI ad anni due e mesi dieci di recl. e £.700.000 di multa;  
CANAZZA ad anni due di recl. e £.500.000= di multa;  
PEZZOLO FRANCESCO, CAFFURI SERGIO, BORTOLUZZI ad anni uno e mesi nove  
 di recl. e £.450.000= di multa;  
PEZZOLO ANTONIO, SCATTOLIN ALBERTO, FIORONI ad anni uno e mesi otto di  
 recl. e £.400.000= di multa;  
MILIO BAZZOLO, ZOPPELLARO LUIGI, DE MARCO ad anni uno e mesi 6 di re-  
 clusione e £.400.000= di multa;  
ARMANINI BENELLE, BOFFO, DOMENEGHETTI, SPINELLI a mesi dieci di reclusio-  
 ne.

Dichiara interdetti dal diritto di cui all'art.28 co.2° n.1 CP. per  
 la durata di cinque anni gli imputati BEVIVINO, SCATTOLIN NICOLA e AL-  
 BERTO, PEZZOLO ANTONIO e FRANCESCO, TRENTO, MECONCELLI, CANAZZA, CAFURI S.,  
 BORTOLUZZI, MILIO, BAZZOLO, ZOPPELLARO LUIGI, DE MARCO e FIORONI.  
 Condanna inoltre tutti gli imputati in solido al pagamento delle spe-  
 se processuali. Ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.  
 Concede la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA a CANAZZA, PEZZOLO F.  
 e Antonio, CAFURI SERGIO, BORTOLUZZI, FIORONI, MILIO, BAZZOLO, ZOPPELLARO  
 Luigi, DE MARCO, ARMANINI, BENELLE, DOMENEGHETTI e SPINELLI e a questi  
 ultimi quattro anche la non menzione della condanna.

116

Di hi era NONDOVERSI PROCEDERE per mancanza di valida querela, escluse le aggravanti contestate, nei confronti di BOFFO, Domeneghetti, BENELE, MARSIGLIO, ZOPPELLARO CARLO, ARMANINI dal reato sub FF)) nonchè PEZZOLO FRANCESCO, RAGNO, MECONCELLI, BIDOGGIA dal reato sub Z5).

AS OI E : per non avere commesso il fatto tutti gli imputati dal reato di porto d'armi contestato in udienza, nonchè BIDOGGIA dai reati su A), C), Z6); CAFURI SERGIO dai reati sub Z), AA), BB), CC); MARSIGLIO ai reati sub DD), EE), GG); SCATTOLIN NICOLA dai reati sub Z17), e Z18).

ASSOL E perchè il fatto non costituisce reato RAGNO e MARCHESINI dal reato sub C); MARSIGLIO dal reato sub HH).

ASSOL EW per insufficienza di prove ~~UNVVVV~~ CAFURI PAOLO dai reati sub A), B), C), T), U), V), Z11), Z12), Z13), Z19), Z20), Z21) e Z22); MARCHESINI dal reato sub A); nonchè ALEMANNO, AVOGADRO, CAFURI CLAUDIO, CAFURI SERGIO, CANAZZA, DE ANGELIS, DI PIETRO, DOMENEGHETTI, MECONCELLI, MIILO, PEZZOLO ANTONIO, PEZZOLO FRANCESCO, RAGNO, SCATTOLIN ALBERTO, SCHIAVON, TOSO e TRENTO da ogni altra imputazione loro rispettivamente ascritta.

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE per concessione del perdono giudiziale nei confronti di CAFURI Paolo, MARCHESINI, e ZOPPELLARO Carlo da ogni altra imputazione loro rispettivamente ascritta.

ORDINA L'IMMEDIATA SCARCERAZIONE, se non detenuti per altra causa, di CANAZZA, CAFURI SERGIO e CAFURI PAOLO, PEZZOLO FRANCESCO e PEZZOLO ANTONIO, DE ANGELIS, BORTOLUZZI e SCHIAVON;

Dichiara i condannati obbligati in solido a risarcire a ciascuna parte civile costituita nei rispetti confronti il danno dalla stessa parte civile che liquida in lire 50.000= per ciascuna P.C., ad esclusione diacciotti Massimo, in favore del quale liquida la somma di lire 100.000=; li condanna inoltre a rifondere le spese e competenze di costituzione e patrocinio di parte civile, che liquida nella misura indicata nelle note spese allegate agli atti.

Padova, 16 luglio 1976.

IL PRESIDENTE

~~WWW~~ dr. A. PATA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Il Cancelliere  
*[Handwritten signature]*

VISTO 30 SEI. 1976

Venezia, li \_\_\_\_\_  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*[Handwritten signature]*

... impugnata dal P.M. in data 19 luglio 1976.  
... in data 7 dicembre 1976 rinuncia al gravame,  
... altresì alle notifiche dell'ordinanza  
... di inammissibilità. Il Tribunale di Padova con  
... 31-12-76 dichiara inammissibile l'impugnazione  
... P. 4. ex rinuncia al gravame.

estenze impugnata in data 17 luglio 1976 dal  
 difensore di Alessandro Nicola, Cafuri Sergio, Cafu-  
 ra Paolo, Servino Sergio, De Marco Giovanni,  
 Bertoluzzi Mario, Meconelli Roberto, Milio Edou-  
 ardo, Spivelli Ottavio, Zoppellaro Carlo, Donnen-  
 getti Claudio, Marsiglio Enrico; da Cafuri  
 Claudio il 17-7-76, Toso Luigi il 19-7-76, dai  
 difensori di Scattolon Nicola, Scattolon Alberto,  
 Zoppellaro Luigi, Cafuri Claudio il 17-7-76;  
 di Trento Enrico il 17-7-1976, da Scattolon Nicola  
 il 17-7-76, da Milio Edouardo il 19-7-76, da  
 Trento Enrico il 22-12-76, da Benelle Antonio il  
 17-7-76, da Canazza Andrea il 18-7-76, da Zoppella-  
 ro Carlo il 19-7-76, dal difensore di Servarou  
 Emanuele il 17-7-76, dal difensore di ARMANINI  
 FABIO e di SOFFO HERMES il 17-7-76, dal difen-  
 sore di Barzolo Stefano il 17-7-76, dal difensore  
 di Fioroni Marco il 19-7-76, da Zoppellaro Lui-  
 gi il 19-7-76, da Cafuri Paolo il 19-7-76, da Servi-  
 no Sergio il 17-7-76, da Spivelli Ottavio il 19-7-76,  
 da Benelle Antonio il 21-7-76, da Gabriele de Au-  
 gelis il 17-7-76, dal difensore di Avogadro degli  
 Arzoni Rambaldo il 17-7-76, da Marco Fioroni  
 il 17-7-76, da Ragno Fabio il 17-7-76, da Scattolon  
 Alberto il 17-7-76, da Perzolo Antonio il 17-7-76, da De  
 Marco Giovanni il 17-7-76, da Bertoluzzi Mario il 17-7-76,  
 da Perzolo Francesco il 17-7-76, dal difensore di Mar-  
 zini Maurizio il 19-7-76, da Meconelli Roberto il 17-7-76,  
 da Cafuri Sergio il 19-7-76, da

M. Meconelli  
 sus



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. PENALE )

composta dai Signori

dott. F. ALIPRANDI Presidente

" R. RIZZO Giudice

" G. CAMPANATO x "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) per direttissima

CONTRO

FORATO FABIO, nato a Castelfranco V. (TV) il 19.7.1958 res. in questa P.zza De Gasperi 41
CARRARO GIOVANNI, nato a Padova il 21.7.1958, res. in questa via S.G. da Verdara 66

DETENUTI/PRESENTI

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) del reato di cui all'art. 4 Lg. 2.10.1967 n.895 modific. dell'art. 12 lg. 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Lg 18.4.1975 n. 110 per avere portato in luogo pubblico n. 5 bottiglie incendiarie, con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero di due persone e di notte in luogo abitato.

B) del reato di cui all'art. 4 Lg. 18.4.1975 n. 110 per aver portato in luogo pubblico n. 5 chiavi inglesi di grosse dimensioni, perciò strumenti atti ad offendere.

C) del reato di cui all'art. 2 Lg. 2.10.1967 n. 895 modific. dall'art. 10 Lg. 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Lg. 18.4.1975 n. 110 per avere illegalmente detenuto n. 5 bottiglie incendiarie.

Fatti accertati in Padova il 21.10.1977

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. la difesa e gli imputati che primi ed ultimi ebbero la parola.

IMPUGNATA

N. 1088/77 Reg. Sent.

N. 1027/77 R. G.

N. P. M.

SENTENZA

in data 28.10.77

depositata in cancelleria

li 15.11.77

Il Cancelliere

Redatta sched

addi

Il Cancelliere

li

Fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per esecuzione.

addi

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

N. Camp. Pen.



Alle ore 0,15 del 21.10.1971, nel corso di servizi postali in regola  
 a due attentati effettuati proprio ai danni della sede dell' Istituto  
 nato Regionale degli Istituti di Genova e contro il negozio di  
 eletto democristiano "Guglielmo" s. v. in via Sforzaneschi, numerosi  
 furono feriti Patto e l'altro Giovanni Tosti in possesso  
 il primo di due sacchi contenenti tre bottiglie incendiarie  
 tipo "molotov" e l'altro cinque di cui inglesi; il secondo un  
 sacchetto contenente due bottiglie "molotov".

Tosti in arresto, il fatto dichiarare di essere stato dalle 22.45  
 alle 23 presso il bar Lirico con il canonico; quindi erano venuti  
 a braccia presso la sede di viale Chiavari; furono alla fine  
 dei fatti si incontrano nuovamente con il canonico e  
 decidono di tornare a casa. Essendo già stato identificato dalla  
 polizia per prima entrando nelle di fare gli luoghi dell'attentato  
 fatto avvenuto in via Sforzaneschi, indicano il via de de via

Dante forte al canonico permette ed alcune incertezze, affog  
 fatti al verno, notava due sacchetti di plastica ed uno contenente  
 il primo contenente tre bottiglie incendiarie, lo secondo delle  
 di cui inglesi. I fatti delle circostanze e per questo avere de  
 la bene delle "molotov" e le di cui. Politici furono uhl,  
 le avevano fatto la parte a casa subito dopo erano stati

forniti.  
 il canonico al primo interrogatorio in attesa del risplendere  
 e ad entrambi confermano la versione de fatti, resa dal  
 Tosti, presenza di avvisi telefonici fatti tutte le sere  
 presso il bar Lirico e centralino canonico. Tale circostanza  
 viene confermata dal tek Florento.  
 del far viene confermata la circostanza riferita dal  
 Tosti in ordine alla sua identificazione in parte de

dopo l'attentato.

gli imputati sono stati tratti in carcere dalle 507 figlie <sup>incendiarie</sup> delle  
 chiese inglesi in luogo pubblico e in ogni caso sussiste <sup>l'istita</sup>  
 d'una col. A e B, in cui ricompaiono l'imputato che di detenere,  
<sup>di</sup> per cui non si è potuta avere figura autonoma. L'è stato contestato  
 fra quanto è posto da testi e quanto sostenuto dagli imputati  
 in ordine alla distribuzione dei sacchetti. Secondo i perenni,  
 infatti, le "sacche usolate" erano tutte portate dal carcere, ma  
 fu distribuite in due sacchetti di plastica, mentre le chiese  
 inglesi, se ritenevano nello scatto, erano portate dal Forze.  
 Tuttavia, gli stessi imputati non hanno contestato di avere d'acordo  
 raccolto il pacchetto usolato per portarlo a casa, per cui lo stesso  
 di loro non ha potuto negare la sussistenza - quantitativa - del  
 carico usolato.

Per la costituzione, invece, il punto della causa, fuori qualsiasi discus-  
 sione, è l'atto intenzionale di parte e lo stabilire se il rito  
 merito dello "accusato" fu causale - test. di prova - o se l'offici-  
 gliamente fu intenzionale - test. accusatoria -

Substituto è al presente storico delle banche incendiarie verificato.  
 abbandonate per strada, ignari è evidente se chi le portava lo  
 le aveva solo per fuoco e solo per uccidere e non mai  
 potesse essere spinto a difendere. In secondo luogo è accan-  
 meno credibile se gli imputati sono stati spinti dalla  
 curiosità ad affondarsi dai sacchetti, essendo nota la loro  
 natura delle 507 figlie incendiarie, sia l'abbondanza delle imbuti  
 zone della serrure e esse contenute. Aggiungo inoltre che  
 i fatti succesi nella notte in questione e le aderenze giudiziarie  
 di entrambi i perenni, altri testi per offerti di indagine da  
 parte degli organi inquirenti dovranno consigliare prudenza e dolo.

glori del ~~desidero~~ di offrire una semplice curiosità o di trarre un facile vantaggio.

Se gli imputati, pertanto, furono habili in possesso degli adempimenti di cui innanzi, non è certo per le ragioni e secondo le circostanze da me arrese - d'interesse dovere essere certo diverso e unificarsi.

Ammissa pure la fine ad una certa ora furono uniti entrambi senza facili in mano, è chiaro che successivamente ebbero tutto il tempo di venire da loro o di ritirare in qualche posto i soccorsi in questione.

Con riguardo al fatto, esso appare più bene di una ragione, come protetto della difesa.

Pertanto, se possono essere concorre le circostanze generali finalizzate nelle apparenze. In considerazione della finalità del provvedimento e può essere ritenuto il fatto di aver esultato quanto alla contravvenzione per cui la pena può essere contenuta in un mese o due mesi di reclusione (150.000 di lire) o il delitto (per due mesi di reclusione 200.000 di lire) e 50.000 di ammenda (o la contravvenzione (75.000 di lire) e, d'altro verso, la fatto quanto alla concessione dei benefici di legge.

La natura del reato in contestato è indicata sempre della personalità sociale di chi lo commette. Nel caso in contestato il reato è pubblico non solo delle bottiglie incendiarie, usualmente ritenute contro cose, ma anche delle clausure di notevole peso e come quelle ripetute, sta ad indicare che gli imputati erano pronti a commettere atti offensivi anche contro persone, non potendosi il fatto essere diverso uso delle armi.

5-

Tenuto conto di ciò e di altre fatti in cui vennero imbroccati  
gli imputati, per considerare che questi non ~~sono~~ <sup>sono</sup> ancora  
~~stati~~ <sup>stati</sup> oggetto di giudizio, il Tribunale non può pervenire  
ad una pronuncia favorevole in ordine al compimento  
futuro dei processi.

Il Fato è già stato accusato di un'offesa contro  
un avversario politico ed una grande d. P. S. nel caso  
della quale i fatti hanno riportato lesioni <sup>(per lesioni morali e diritto di fama)</sup> ~~morali~~ di  
lesioni materiali alla mensa studentesca di via S. Francesco  
il 18 marzo con imputazioni varie e di aver avuto la delinquenza.

Il caso è stato imputato di reati per i quali è stato  
penso le cose dello studente Fusiato e dell'incendio di  
un'automobile.

d'essere stati imputati in ordine con fatti, per non  
costituendo tali precedenti reati e fatti a carico degli  
imputati, colpire il modo negativo la loro personalità  
e non consentendo al Tribunale un sereno e corretto  
giudizio in ordine all'estensione futura da parte dei  
fatti di altre azioni e in base dettate della loro  
fede politica.

Le loro procedimenti sono parte a carico - in ordine - di entrambi.

I reati vanno configurati

p. p. U.

Visti gli art. 683, 488 ff

dichiaro Fato Fabio e Caserio Giovanni colpevoli del reato  
avuto al capo A) in senso riassunto l'imputazione di cui al  
capo c) e colpevoli del reato di cui al capo B); carceri ad  
entrambi le atteggiamenti generici fondamentali nelle contestate  
affaristiche, condannare ciascuno alla pena di anni uno  
meno due di reclusione e 150.000 di multa per il delitto

6-

e d'oltre lire di  $\frac{1}{2}$  50.000 di ammenda b) la contravvenzione  
rispetto al caso di lieve entità.

Condanna + ammenda, in solido, al pagamento delle  
spese processuali ed ordine la confisca dei reperti.

Padova 28.10.77

Il incidente:

tribunale  
di Montebelluna.

M. Concelliani

VISTO:  
Venezia, li 19 NOV. 1977  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

La sentenza è stata impugnata in data 28.10.77  
dal difensore di Foro e dai due imputati. In data  
31.10.77 dal difensore D. Lomazzi. In data 19.11.77 dal P.G.

M. Concelliani

4-8-78



*infant.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. ....)

composta dai Signori

dr. P. Setari Presidente

" E. Cera Giudice

" M. Tiso "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) .....

CONTRO

- 1) ULARGIU ROBERTO n. Guspini il 27.2.57, detenuto Casa Circondariaria Padova - detenuto presente
- 2) FANELLI SALVATORE n. a Martina Franca (Taranto) il 4.5.1958 res. Brescia via Milano 70 - libero Contumace
- 3) PETRINI STEFANO n. Montemarciano (Ancona) il 1.6.56, res. Chiaravalle (Ancona) via Statale n.23 libero presente
- 4) CORRA' PATRIZIA n. Vezza d'Oglio (BS) il 4.12.50 res. Canova di Roana (VI) in Via Milano 13 libera - presente

I M P U T A T I

il primo:

- A) del reato di cui all'art. 655 C.P. per aver partecipato ad una radunata sediziosa di oltre 10 persone;

N. 860 / Reg. Sent.  
 N. 467 / P. M.  
 N. / P. M.

SENTENZA

in data 10-7-78

depositata in cancelleria

li 24-7-78

Il Cancelliere

*[Signature]*

Redatta sched

addi .....

Il Cancelliere

li .....

Fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per esecuzione.

addi .....

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

N. .... Camp. Pen.

- B) del reato di cui all'art.2 L.8.8.77 n.533 per avere, in occasione di manifestazione svolgentesi in luogo pubblico, fatto uso di passamontagna, epperchè di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento;
- c) del reato di cui all'artt.110, 112, n.2 C.P. 424 II° co.C.P. per aver in concorso con altre persone rimaste sconosciute, appiccato il fuoco con bottiglie incendiarie a due autovetture al solo fine di danneggiare la cosa altrui;
- D) del reato di cui all'art.4 L.2.10.76 n.895 modif. dall'art. 12 L. 14.10.74 n.497 in relazione agli artt. 1 L.18.4.75 n.110 e 1 L.8.8.77 n.533 e 112, n. 2 C.P. per aver portato illegalmente in luogo pubblico, in concorso con altre persone non identificate, un numero imprecisato di bottiglie incendiarie di cui alcune venivano utilizzate, mentre altre 43 venivano recuperate in strada inesplose;
- E) del reato di cui agli artt.4 e 7 L.2.10.1967 n.895 modif. degli artt. 12 e 14 L.14.10.74 n.497, 112 C.P. per aver portato illegalmente in luogo pubblico, un numero imprecisato (e comunque non inferiore a tre) di pistole comuni da sparo.

In Padova 15.11.1977

il secondo:

F) del reato di cui all'art.4 L.18.4.75 n.110 per aver portato in una riunione pubblica un bastone pesante da usare come corpo contundente.

il terzo e la quarta:

G) del reato pp. degli artt. 110,372 C.P. per avere, deponendo come testimoni avanti al G.I. di Padova nel procedimento penale a carico di Ulargiu Roberto e di altri imputati, affermato falsamente, con dichiarazioni distinte ma preordinate al comune intento di favorire l'Ulargiu assicurandogli un alibi, che questi si trovava fra le ore 11 e le 12 circa del 15 novembre 1977 nell'appartamento del Petrini in via Selvatico Estense, sofferente a letto, anzichè nel luogo dei fatti a lui contesta

ti, verificatisi in via Savonarola.

IN Padova il 15.12.77

Ritenuto in fatto e diritto

Con rapporto 16 novembre 1977 U.P. (f. 6) la questura di Padova riferiva che nella mattinata del precedente giorno 15, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori dell'industria, si era svolta la preannunciata manifestazione pubblica indotta dai sindacati della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

Un corteo composto da lavoratori e dirigenti sindacali, si era mosso sulle ore 9.40 dal piazzale delle Giudovie, e dopo aver regolarmente e pacificamente percorso l'itinerario prestabilito, aveva raggiunto la piazza dei Signori, ove la manifestazione doveva concludersi con un comizio.

Al corteo si erano acciati numerosissimi elementi dell'ultra sinistra, che presto raggiunsero la massa dei lavoratori radunata nella piazza. I giovani ultra attuarono subito il loro proposito di disturbare il pacifico comizio, alcuni gridando certi loro slogans all'indirizzo dell'oratore, altri agitando bandiere e striscioni.

Ne seguì qualche zuffa fra i giovani ultra ed il servizio d'ordine organizzato dalle associazioni sindacali.

Il vice questore aggiunto Sr. Giannice, che dirigeva il servizio di polizia in quella piazza, riuscì a separare i contendenti, ed il comizio ebbe « frettolosamente » termine intorno alle ore 11.

(V. anche la relazione di serv. Giannice, f. 11).

Un gruppo assai folto di giovani si allontanò dalla piazza immettendosi in via Dante.

Il Sr. Giannice dispose che il brigadiere di p.s. Cicerello, e le guardie Saggetta e Giotta, tutti in abito civile, montati su di un'automobile seguisse, controllandolo, il corteo dei giovani ultra.



Il brigadiere "intuendo che il corteo si sarebbe portato in via Savonarola, raggiungeva quest'ultima da altre vie, e precedendo il corteo si fermava in corrispondenza del collegio "Don Mazza", quando la testa del corteo stesso aveva raggiunto l'altezza del cinema Olimpico (1. relaz. ser. Cicerello, f. 16).

Per una migliore intelligenza dei luoghi e dei fatti che vi avvennero si chiarisce che, partendo da piazza dei Signori per via Dante, superato il ponte Molino, si apre a sinistra la via Savonarola. Si tratta di una stretta via dell'antica Padova, che conduce al piazzale di porta Savonarola. Percorrendo via Savonarola si incontra l'incrocio con via Rolando da Piazzola, dove trovasi il ponte S. Leonardo, e dove vi è un piccolo slargo. Circa duecento metri più avanti vi è un altro punto dove la stretta via si allarga, ed è il luogo dove la via Savonarola incrocia la riviera S. Benedetto, e dove si trova il cinema Olimpico, e poco più avanti, sulla destra, il collegio "Don Mazza".

In questo luogo si trovava il brig. Cicerello, con le due guardie, quando vi giungeva la testa del corteo degli "ultra".

Intanto il corteo dei giovani, veniva raggiunto sulla sua coda dal commissario di Rimini, che aveva con sé una quindicina di militari del II Reparto celere, al comando del cap. Distinto. L'impatto avvenne nei pressi dell'incrocio fra via Savonarola e via Rolando da Piazzola, dove vi fu fra i poliziotti

e i giovani una scourtta con lancio di bottiglie incendiarie da una parte, e di artifici lacrimogeni dall'altra.

Erano circa le ore 11.30. A questa ora la massa tumultuante dei giovani si trovava nella tratta di via Savonarola compresa fra l'incrocio con la riviera S. Benedetto (dove si trovava il brig. Cicerello) e l'incrocio con via Rolando da Piazzola, dove avveniva

(3)

lo scontro con gli uomini della Celere.

A quell'ora, in quel luogo, ed in quella situazione avvennero i disordini di cui si tratta in questo processo.

Alcune auto furono incendiate o danneggiate, ed un gruppo di giovani, penetrato in un condominio segnato col n. 115 di via Savonarola, sottrasse le chiavi di ingresso di alcuni cosiddetti miniappartamenti, dopo aver tracciato sui muri la scritta: «La casa non è un lusso, ma un diritto». (v. le indagini su questa circostanza, nel rapp. 21 nov. 1977, a f. 121).

Alla fine dei disordini, all'angolo fra via Raggio di sole e via Beato Pellegrino, venivano fermati alcuni giovani, fra i quali l'attuale imputato Fanelli (v. relaz. del servizio Giotto, f. 18).

Lungo le vie Savonarola, S. Giovanni da Verdara e Delle Palme i carabinieri recuperarono 43 bottiglie incendiarie non utilizzate (v. rapp. 28 nov. 1977, a pag. 114).

Un po' di tempo dopo, alle ore 13.15 veniva arrestato in piazza dei Signori l'imputato Roberto Mlargiù.

Dopo il primo interrogatorio di questo, il processo veniva formalizzato, ed alla conclusione dell'istruttoria con sentenza-ordinanza 11 maggio 1978 dichiarava di non doversi procedere contro altri otto imputati, ed ordinava il rinvio a giudizio innanzi a questo tribunale di Roberto Mlargiù, Salvatore Fanelli, Stefano Petrelli e Patrizia

Corrà per rispondere ciascuno dei reati a lui ascritti,  
meglio specificati in rubrica.

Oggi si è tenuto il dibattimento, in contumacia di Fanelli.  
Su istanza del P.M. veniva contestata all'Ulargiu l'ag-  
gravante dell'art. 112, n. 2 per avere diretto l'attività  
delle persone che sono concorse nei reati di cui alle  
lettere C, D, E della rubrica.

Si osserva che risulta accertata la presenza di Roberto  
Ulargiu nel gruppo di testa del corteo dei giovani tumultuanti  
dinanzi allo slargo di via Savonarola, dove questo  
incrocia la riviera S. Benedetto.

Egli è stato riconosciuto prima che che iniziassero le  
violenze, e prima che iniziasse la fuga dei giovani  
da agenti di P.S. che avevano avuto modo in precedenza  
di conoscerlo bene (uno gli aveva notificato a casa  
un avviso). Sono concordi su questo punto, anche nei  
particolari, il brig. Cicerello e la guardia Giotto (ff. 16,  
18, 83, 84, 174).

Gli stessi agenti lo hanno rivisto più tardi, qualche  
minuto dopo la produzione degli incendi delle macchine,  
fuggire qualche secondo dopo il primo gruppo, specificando  
che nel frattempo aveva messo un copricapo  
bianco, che prima non aveva.

All'atto del suo arresto, dopo le ore 13, l'imputato  
fu trovato con indosso l'impermeabile stesso che aveva

al momento degli incidenti, con in tasca il passamontagna bianco (f. 23).

In sede di ricognizione personale (ff. 185, 186) è stato riconosciuto con assoluta sicurezza dal brig. Cicerello, e, sia pur con qualche incertezza, dalla guardia Saggetta.

Non vi è alcun motivo di dubitare di siffatti sicuri, concreti, e univoci riconoscimenti.

Invece, contraddizioni gravi e significative si riscontrano nelle successive dichiarazioni dell'imputato, e, quelle che più conta, nel fallimento dell'alibi da lui fornito.

Infatti, egli per tutto il corso della istruttoria ha costantemente e perveracamente negato di esser andato in via Savonarola quella mattina, motivando il suo rifiuto dalla manifestazione cui aveva attivamente partecipato fino alla zuffa di piazza dei Signori, per il dolore derivatogli dalla botta in testa ricevuta nella mischia. Tale ferma negazione fu da lui mantenuta fino all'interrogatorio del 7 febbraio 1978 (f. 181), nonostante fosse stato informato dal giudice istruttore delle prove raccolte. Ha, soltanto dopo il deposito degli atti a norma dell'art. 372 CPP, nel suo ultimo interrogatorio, modificato la sua negazione, affermando che, ripresosi dal dolore, e uscito dalla casa amica dove s'era ricoverato, si era recato in via Savonarola per rendersi conto di

ciò che v'era avvenuto.

Appare evidente che ~~era~~ era reso consapevole della importanza processuale della certezza dei ricorsi scemuti di lui fatti dal Ciccerello e dal Giotto prima e dopo i disordini di via Saronarola, e non gli restava altro scampo che giocare sugli orari.

In proposito, si osserva che in questo processo gli orari si riducono a differenze di pochissimi minuti; gli incidenti avvennero fra le 11.30 e le 12 di quella mattina del 15 novembre: si trattò di scontri con la polizia, fughe, inseguimenti. Pretendere che i testi precisino il minuto preciso in cui avvenne un determinato avvistamento è un'impresa impossibile, perché la comune esperienza ed il buon senso avvertono che in tali fraugenti non si sta a guardare l'orologio, come dice la guardia Giotto a p. 53 retro.

Così precisata la questione, a prescindere conseguentemente dall'esattezza dei ricordi ricostruiti dei tempi cronometrici di chi agiva in un tumulto resta certo, perché non v'è motivo di dubitare, che gli agenti videro l'Ullargiu prima, durante e dopo gli incidenti.

Pertanto, è rimasto accertato che l'imputato partecipò alla manifestazione seviziosa, ed in

quella occasione, nel momento della fuga, egli coprì il viso col passamontagna (capi A e B della rubrica).

Accertata la presenza dell'Ullargiu in via Saronazola durante i disordini, si deve esaminare la posizione degli imputati Petrucci e Corrà, imputati di falsa testimonianza per aver deposto, contrariamente al vero, che l'Ullargiu restò a casa del Petrucci proprio nell'ora in cui in via Saronazola avvenivano i disordini.

Si osserva che basta l'accertamento contrario che, invece, l'Ullargiu era in via Saronazola contemporaneamente all'accadimento dei fatti, per argomentare con certezza il mendacio dei testimoni.

Si osserva che vi sono, per quanto superflue, altre ragioni autonome che confortano il convincimento che Petrucci e Corrà non hanno deposto il vero.

Tali ragioni si riportano alle sospette variazioni delle loro dichiarazioni, prima come testimoni (ff. 94 e 95), e, poi, come imputati (ff. 176 e 177), nelle quali è evidente il tentativo di lasciar scoperto un periodo di tempo in cui l'Ullargiu sarebbe rimasto solo in casa Petrucci.

Inoltre, il racconto dei due ha alcune singolarità, che da sole non sarebbero sufficienti per ritenere provato il mendacio, ma che - aggiunte agli accertamenti già fatti - colorano meglio e rafforzano il convincimento

l'Ullargiu fu raccolto dalla Corrà in piazza dei Signori

tanto sofferente per la botta ricevuta sulla testa, dà consigli agli, lei laureata in medicina, il ricorso al pronto soccorso. Poiché l'amico non volle seguire il consiglio, lo portò in casa Petriani, e lo fece stendere su un materasso. Lei doveva partecipare ad un'assemblea al Bo. e vi andò; ma era tanto preoccupata del malore dell'Ulargiu, che dattò appena un'occhiata, tornò subito a casa Petriani per controllare le condizioni di lui. Lo trovò, invece, bello e guarito, e pronto per uscire. Risulta evidente l'esagerazione del malore dell'Ulargiu per poter giustificare il racconto del ricovero in casa Petriani. Esagerazione espressa dallo stesso Ulargiu, per lo stesso motivo, nel suo primo interrogatorio, (f. 37) dove parla di annebbiamento della vista per via di quella botta.

In fondo, si trattava di un beruoccolo uziale, che per comune esperienza non ha mai fermato il gioco di un ragazzo, e tanto meno poteva impedire all'Ulargiu di continuare a partecipare a quella manifestazione tanto impegnativa, per i suoi compagni e per lui (come egli stesso ha spiegato con molto calore all'interlocutore).

Sulla natura, ed entità dell'ematoma riportato dall'Ulargiu, v. il certificato in data 18. XI. 1977, tre giorni dopo, del dr. Javero, medico delle carceri.

Per tanto, appare certa e provata la responsabilità del Felzini e della Corra' per il delitto loro ascritto.

Si osserva che - invece - non vi è alcuna prova che l'Ulargiu abbia partecipato alla produzione degli incidenti accaduti in via Savonarola.

Intanto, si osserva che nelle manifestazioni del genere di questa di cui ci occupiamo partecipano gruppi diversi della variopinta generazione della sinistra giovanile extraparlamentare, e non è stato accertato a quale di essi deve ascrivere il lancio delle bottiglie incendiarie, ed a quale di essi appartiene l'Ulargiu.

Certo è che nessuno dei testimoni che hanno scortato l'imputato in via Savonarola, lo ha visto compiere personalmente un atto di violenza, o tenere nelle sue mani una pistola, una bottiglia, o un bastone, ed il testimone Giotto (f. 83) assicura di non averlo visto fra i lanciatori di bottiglie.

Questi testimoni lo hanno notato, nel gruppo di teste del corteo dove la stretta via Savonarola si apre nello slargo dell'incrocio con la riviera S. Benedetto, dove si trova il cinema Olimpico, disarzuato, ma in alleggerimento di chi dà disposizioni agli altri.

I testimoni non hanno potuto udire quali fossero gli ordini, perché erano a notevole distanza.



Altri testimoni, Occhiuzzi (f. 30) e Lincetto (f. 123) hanno notato altre persone, diverse certamente dall'Ulargiu, dare disposizioni in quei frangenti.

Certo è che tutti hanno riferito che le violenze iniziarono e si produssero alle spalle del gruppo di testa, nella stretta via Savonarola.

Si osserva che è di comune esperienza il fatto che accade di solito nelle manifestazioni disordinate, nelle quali alcuni cercano di mettere un po' d'ordine, rociando e gesticolando più degli altri, dando l'impressione di comandare.

Pertanto, non è accertato a quale gruppo va ascritto il lancio delle bottiglie e di altre violenze, e se a questo gruppo appartenesse l'Ulargiu, ne è accertato se davvero l'Ulargiu desse ordini, e quali ordini, e se fosse il solo a vocare più fortemente.

In mancanza di qualsiasi prova a carico, l'Ulargiu va assolto dai delitti di cui ai capi C, D, E. della rubrica, con formula piena.

Si deve assolvere anche il Janelle, perché l'asta della bandiera che egli aveva non è considerata arma (art. 4, u. c., della legge 18 apr. 1975, n. 110), né egli è stato visto usarla come oggetto contundente.

Benuto conto della personalità dei rei, e di tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 c.p. le pene

per ciascuno dei colpevoli vanno determinate nel modo seguente:

a) per l'Ulargiu: unificate le due contravvenzioni sotto il titolo di reato più grave (art. 2 della legge 2 agosto 1977, n. 533) la pena base va fissata in mesi nove di arresto, e lire 300.000 di ammenda. L'aumento per la continuazione dev'essere contenuto in un mese di arresto, sicchè, il totale viene elevato a mesi dieci e lire 300 mila di ammenda.

L'Ulargiu merita le attenuanti generiche (art. 62 bis CP) e pertanto per lui la pena va diminuita in mesi otto di reclusione e lire 200.000 di ammenda.

Perchè per lui ricorrono le condizioni di cui all'art. 164 c.p., può essere concessa il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), con il conseguente ordine di scarcerazione.

Non ha più interesse esaminare l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, peraltro infondata, presentata dalla difesa dell'Ulargiu.

b) per il Petrini e la Corrà, la pena base va fissata in mesi nove di reclusione, e perchè anch'essi meritano il beneficio delle attenuanti generiche, la pena va ridotta a mesi sei di reclusione.

Per gli stessi motivi detti per l'altro imputato, anche ad essi va concessa la sospensione condizionale

nale della pena.

Tutti e tre sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

P. Q. U.

Il Tribunale, visti gli artt. 483, 487 e 488 c.p.p. dichiara Mlargiu Roberto colpevole dei reati di cui alle lettere A e B della rubrica, unificati con il vincolo della continuazione sotto il reato più grave, quello della lett. B, ed in concorso di attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi otto di arresto e lire 200.000 (duecento mila) di ammenda;

dichiara Petrucci Stefano e Corra Patrizia colpevoli del reato loro ascritto ed, in concorso di attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione;

condanna tutti i presetti in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.

Ordina la scarcerazione di Mlargiu Roberto, se non detenuto per altra causa.

Visto l' art. 479 c.p.p.

Assolve Mlargiu da tutti gli altri reati ascritti per non aver commesso il fatto, e Tanelli Salvatore dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Padova, 10 luglio 1978

Il Collegio  
S.M.

Paquale Jeterzi, preside ed esec.

Impugnate dal P.M. in data 12/2/78  
e int. parte in data 20/2/78  
all'impugnato

S.

VISTO  
Venezia, li 26 LUG. 1978  
Il SOG. PROSECUTORE GENERALE

Autore impugnato dal  
P.G. di Venezia in data  
27-7-78 contro il 1° e 2°  
impugnato e dal P.M. di Padova al  
13-7-78

Scrit. impugnata in data  
14/6/78 dall'abr. Bert. Paolo  
dif. degli impugnati Margher. R.  
Pattino Corni e Stefano Petrucci  
Il Cancelliere

Il P.G. di VE con dichiarazione del 14/10/78  
rinuncia all'impugnazione proposta il 27/7/78  
e alla notifica dell'ordinanza di inammissibilità.  
Il Tribunale di PD con ordinanza del 20/11/78  
rinuncia a rinviare l'impugnazione del P.G.  
e rinuncia al processo.

20/10/78, 20/11/78

Il Cancelliere  
T.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE. PENALE DI. PADOVA (sez. PENALE)

composta dai Signori

dott. F. ALIPRANDI Presidente

" R. RIZZO Giudice

" G. CAMPANATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) per direttissima

CONTRO

ZANCANELLA FEDERICO, nato Monselice il 27.1.1952 res. Torreglia via Mondonego 1

QUAGLIATO GIANNI, nato Teolo il 14.10.1947, ivi res. via Euganea 3

DONADELLO GUGLIELMO nato Veggiano 4.10.1952 ivi res. via Del Rovere 3

BRESSAN LUCIO FRANCESCO nato Vò Euganeo il 4.8.1953, ivi residente via Capitelli 5

DETENUTI/PRESENTI

IMPUTATI

TUTTI:

A) del reato di cui all'art. 2 lg. 2.10.1967 n.895 modific. dall'art. 10 Lg 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Leg. 18.4.1975 n. 110 per avere regolarmente detenuto n. 3 bottiglie incendiarie e 2 taniche di benzina.

B) del reato di cui all'art. 4 lg. 2.11.1967 n.895 modific. dall'art. 12 Lg 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Leg. 18.4.1975 n. 110 per avere portato in luogo pubblico n. 3 bottiglie incendiarie e 2 taniche di benzina, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone e di notte in luogo abitato.

C) del reato di cui agli artt. 4 e 7 Lg. 2.10.1967 n. 895 modif. dagli artt. 12 e 14 Lg. 14.10.1974

IMPUTATA

N. 1087/77 Reg. Sent.

M012/77 R. G.

N. P. M.

SENTENZA

in data 27.10.77

depositata in cancelleria

li 10-11-77

Il Cancelliere

Redatta sched

addi

Il Cancelliere

li

Fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatto estratto per esecuzione.

addi

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

N. Camp. Pen.

APPELLO del PM G. Quagliato

24424 5 640 1020 400

- 2 -

n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 con relativa munizione, senza la prescritta licenza dell'autorità competente.


Fatti avvenuti ed accertati il 21.10.1977 in Abano Terme

D) del reato di cui agli artt. 2 e 7 Lg. 2.10.1967 n. 895 modific. dagli artt. 10 e 14 Lg. 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto la pistola cal. 9,65 con relative munizioni di cui al capo c), senza averne fatto denuncia all'autorità competente.

Fino al 21.10.1977.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., la difesa e gli imputati che primi ed ultimi ebbero la parola.

FATTO E DIRITTO



- 3 -

Tra le ore 0,15 e 0,45 del 21 ottobre 1977 si verificarono in Abano Terme due incendi dolosi di autocorriere aventi nazionalità germanica, che provocarono il pronto ed immediato intervento di numerose pattuglie automontate dei locali Carabinieri. Una di esse, comandata dal capitano Olivieri Renato, ritenne sospetta l'auto Fiat 132 targata PD 432614, poi risultata di proprietà di Donadello Guglielmo, che seguì per qualche tratto, infine intercettandola. Oltre al proprietario erano a bordo Zancanella Federico, Quagliato Gianni e Bressan Lucio Francesco. Nel bagagliaio della vettura vennero trovate due taniche di plastica contenenti benzina per 2/3, nonché tre bottiglie "Molotov", innescate con fiammiferi antivento fissati con cerotti bianchi di tipo sanitario. Nell'interno dell'auto, nascosta tra il piano del sedile posteriore e lo schienale, là dove poco prima era seduto il Bressan, il Carabiniere Quaiotto Bruno rinvenne una pistola calibro 7,65, completa di munizioni.

Tratti in arresto, i 4 giovani risultarono tutti appartenenti all'organizzazione politica denominata "Lotta Continua". Sono incensurati. In altra autovettura di proprietà dello Zancanella gli inquirenti rinvennero cerotti bianchi identici a quelli utilizzati per la confezione delle bottiglie incendiarie. Anche il Bressan risultò fornito di autovettura, che aveva lasciata posteggiata in Monterosso di Teolo. Nell'interno della Fiat 132 del Donadello si rinvennero ancora un copricapo da sciatore e due ampi fazzoletti non trasparenti, ritenuti idonei al travisamento.

Sottoposti ad interrogatorio formale da parte dell'Autorità Giudiziaria, lo Zancanella e il Donadello si avvalsero della facoltà di non rispondere, Quagliato e Bressan diedero soltanto brevi indicazioni su come avessero trascorso la prima parte della serata, rifiutandosi poi a lor volta di rendere ulteriori dichiarazioni.

Rinviati tutti a giudizio con rito direttissimo per i reati di cui in epigrafe, gli imputati modificarono radicalmente il loro atteggiamento. Quanto alla pistola, anzitutto, il Donadel-





- 5 -

Stanti la flagranza e la confessione piena di tre degli accusati in ordine al reato principale, i punti decisionali che il Tribunale deve sciogliere sono: 1) la posizione probatoria del Quagliato rispetto ai coimputati; 2) il concorso o meno con il Donadello in ordine alla pistola; 3) la gravità oggettiva e soggettiva del delitto perpetrato; 4) il riconoscimento o meno delle chieste attenuanti di cui all'art. 5 della legge sulle armi e di cui agli artt. 62 nn. 1 e 2 e 62 bis C.P.; 5) il loro rapporto con le contestate aggravanti; 6) la concedibilità o meno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P.

In ordine al primo punto, si affacciano considerazioni eterogenee. Viene anzitutto l'inverosimiglianza di una così terribile, smodata e protratta paura del Quagliato, irrisolvibile sia con l'accompagnamento a casa sua, sia (se essa era troppo isolata) a quella di un qualsiasi altro comune amico. Importante è la sua ammessa comunanza ideologica con gli altri accusati, sfociata d'altronde quella stessa sera in tutta una pluralità di discorsi sulla Germania. Suggestivo è ancora l'argomento della scarsa credibilità che un progetto di danno di siffatta natura venisse realizzato con un teste dissenziente ed incerto. Per contro, si disse sulla possibilità di contare su un consenso a posteriori, quanto meno a carattere d'omertà, e soprattutto dell'illogicità che altre tre persone, per ogni altro verso sincere, mentano senza motivo su questo solo punto. Allo stato, una risposta certa a quest'ultima osservazione non può essere rinvenuta. Appare pertanto congrua, in definitiva, **una** risoluzione del Quagliato in ordine ai reati di cui ai capi A e B per insufficienza di prove.

In ordine alla pistola, convenne lo stesso P.M. che, a parte i sospetti, non vi sono prove che i passeggeri conoscessero la presenza della pistola nascosta. Una diversa impressione, desumibile dai primi atti frettolosi di P.G., è stata fugata in udienza. Quagliato, Mancanella e Pressan vanno pertanto assolti dai reati di cui ai capi C e D per non aver commesso il fatto.

Va osservato per inciso a questo punto che appare evidente l'assorbimento del reato di cui al capo A in quello seguente 8

- 6 -

del reato di cui al capo D in quello precedente, in quanto la detenzione delle armi è provata solo in concomitanza del porto e dunque non si pone anche come fatto autonomo. Agevole inoltre, quanto al Donadello, è il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi B e C, essendo senz'altro graviore il primo.

Fu chiesto il riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 5 della legge 2/X/67 n° 895. Ma già una sola bottiglia incendiaria, per potenzialità di danno e ferocia di ingredienti, è sufficiente a negarla. Nel caso di specie esse erano tre, con in più due taniche di benzina, che ne aumentavano le possibilità diffusive. L'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non può essere riconosciuta a chi consapevolmente sovverte ogni logica democratica con azioni brutali e violente. Lo stato d'ira da provocazione viene invece negato per la lontananza geografica e personale dell'azione asseritamente provocatrice e per la meditata preparazione od acquisizione degli ordigni esplosivi. Possono invece essere concesse le attenuanti generiche, per lo stato pieno di incensuratezza degli imputati (non sono a loro carico neppure pendenze o segnalazioni), per la loro età, per la tardiva ma totale ammissione di responsabilità.

Delle aggravanti, il numero delle persone concorrenti era limitato e l'ora notturna può essere vista quasi come un imprescindibile presupposto dell'azione aggressiva programmata. Viceversa, la sincerità processuale degli imputati consente di dare credito a quell'affermazione secondo cui le bottiglie incendiarie dovevano essere usate esclusivamente contro obiettivi patriottici. Si aggiunga che, effettivamente, quella notte i terroristi agirono soltanto contro autobus in sosta, privi di occupanti. Non c'è prova alcuna per ricollegare i veicoli incendiati a questi imputati. Sembra pertanto vada riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, così riducendosi l'equa pena base di anni 2 e mesi 4 di reclusione e L. 200.000<sup>(di multa)</sup> alla misura di anni 1, mesi 10 e L. 150.000. Per il Donadello vi è ancora l'aumento di gg. 20 e L. 30.000 per la già ricordata continuazione. Tutti in solido dovranno rispondere delle spese pro-

- 7 -

casuali e, singolarmente, di quelle di custodia preventiva. Va ordinata infine la confisca di quanto in sequestro, ivi compresa la vettura del Donadello, siccome mezzo essenziale per il porto degli ordigni esplosivi senza dare immediatamente nell'occhio.

La concedibilità dei benefici di legge emerge già da alcune delle ultime considerazioni. Giovani, incensurati, malamente educati alla violenza, essi troveranno forse nella severa sanzione il deterrente da ulteriori reati; comunque la tesi di una prognosi favorevole è prevalsa nel Collegio soprattutto per l'obiettivo esclusivamente patrimoniale, che essi hanno credibilmente proposto sin dalle prime battute del dibattimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483-487-488 C.P.P.,

dichiara

Zancanella Federico, Donadello Guglielmo e Bressan Lucio Francesco colpevoli del reato di porto di armi da guerra di cui al capo B) ivi assorbito il reato di detenzione di cui al capo A); inoltre il Donadello colpevole del reato sub C) - porto di pistola - in esso assorbito quello di cui al capo D) e considerato unito dal vincolo della continuazione con quello di cui al capo B); concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condanna Zancanella Federico e Bressan Lucio Francesco alla pena di un anno e mesi 10 di reclusione e L. 150.000 di multa, Donadello Guglielmo alla pena di un anno, mesi 10 e gg. 20 di reclusione e L. 100.000 di multa; condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali. Concede a tutti i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P.

Visto l'art. 479 C.P.P.,

assolve Quagliato Gianni dai reati di cui ai capi A) e B) per insufficienza di prove e dagli altri reati per non aver commesso il fatto; assolve inoltre Zancanella e Bressan dai reati di cui sub C) e D) per non aver commesso il fatto.

Ordina la scarcerazione di tutti gli imputati, se non detenu-

- 8 -

ti per altra causa.

Ordina la confisca dei reperti.

Padova, 27/10/1977.

*Il Cancelliere*  
*[Signature]*

Il Presidente: *[Signature]*

L'estensore: *R. Rizzo*

VISTO: 15 NOV. 1977

Venezia, 11  
IL POST. PROCURATORE GENERALE

*In sentenza di rinvio pronunciata in data 29.10.77  
del P.M. ed in data 31.10.77 del difensore. In data  
16.11.77 del P.G.*

*Il Cancelliere*  
*[Signature]*

*Il P.G. di VE con dichiarazione del 5.10.1978 rinuncia alla  
impugnazione proposta il 16.11.77 e alla notifica dell'ordinanza  
di inammissibilità - Il Tribunale di PI con  
sentenza del 14.11.1978 dichiara inammissibile tale  
impugnazione per rinuncia al gravame.*

*data, 14/11/78*

*Il Cancelliere*  
*[Signature]*



IMPUGNATA

DALL' IMPUTATO

N. 2/bis/77 Reg. Sent.

N. 1/77 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di PADOVA

Composta dei Signori:

- 1. DR. ADOLFO PATA ..... **Presidente**
- 2. DR. ANTONIO PALMERI ..... **Giudice**
- 3. SECO GIACOMO ..... **Giudice popolare**
- 4. MARIUJA GIUSEPPINA ..... > >
- 5. PRINCO MARIANGELA ..... > >
- 6. BENACCHIO CELSO ..... > >
- 7. LIBALON ROBERTO ..... > >
- 8. PALLA DONA GERMANO ..... > >

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa (1)<sup>a</sup> Procedimento formale

contro

PICCHIUZZA CARLO nato a Brescia il 31.1.1950, in atto  
detenuto nella Casa Circondariale  
di PADOVA DETENUTO/ASSENTE

imputato

come da fogli allegati

- PARTI CIVILI: 1) NIEDDA FRANCESCO e NUVOLI SALVATORICA, a mezzo del loro procuratore speciale avv. A. Biondi di Genova elett.dom.presso lo studio dell'avv. L. LORENZONI in Padova, sostituto processuale.
- 2) CISCATO MARIA ved. Niedda, per sé e per i figli minori Francesco e Salvatore, elett.dom.presso il difensore avv. L. GASPERINI in Padova

**SENTENZA**

in data 1.6.77.

depositata il 18.7.77

Il Cancelliere

Li .....  
fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

## I M P U T A T O

1) del reato pp. dagli artt. 61 nn. 2 e 10, 81, 575, 577 C.P. per avere, esplodendo o tentando di esplodere diversi colpi di arma da fuoco (pistola Beretta cal. 7,65) volontariamente cagionato la morte dell'appuntato di P.S. Niedda Antonio e, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del v.brig. P.S. Dalla Pozza Armando, non verificandosi quest'ultimo evento per causa indipendente dalla sua volontà, commettendo quanto precede al fine di assicurarsi l'impunità dei reati compresi nei capi da 3) a 11) della rubrica e contro pubblici ufficiali nell'atto e a causa dell'adempimento delle loro funzioni;

2) del reato pp. dagli artt. 337 e 339 C.P. per avere usato minaccia con arma per opporsi ai pubblici ufficiali Dalla Pozza Armando e Niedda Antonio durante il compimento d'un atto d'ufficio (controllo dell'identità personale e dei documenti di guida del Picchiura), obbligandoli con la pistola puntata a levare le mani in alto, a deporre le armi d'ordinanza e a desistere dall'attività d'ufficio;

3) del reato pp. dall'art. 306 cpv. in relaz. all'art. 270 C.P. per aver partecipato alla banda armata nota con il nome di "Brigate Rosse" promossa e organizzata al fine di attentare alla sicurezza dello Stato e all'incolumità dei suoi organi e di sovvertire, con la violenza, gli ordinamenti politici economici e sociali costituiti nel territorio nazionale;

4) del reato pp. dall'art. 14 in relaz. all'art. 12 L. 14.10.1974, n.497 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola automatica Beretta cal. 7,65, matr. 10561 con munizioni;

5) del reato pp. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto e occultato l'auto Fiat 128 targ. PD-334760 proveniente da furto commesso da ignoti in Padova il 10.12.1974 ai danni di Borella Antonio; così modificata l'originaria imputazione sub C);

6) del reato pp. dall'art. 66 pen. comma Cod. Strad. per aver circolato con l'autovettura suddetta munita di targa di riconoscimento non propria (VR-365603);

7) del reato pp. dagli artt. 476 e 482 C.P. per aver falsificato la carta di circolazione (libretto e foglio complementare) e le targhe relative alla autovettura VR 365603;

8) del reato pp. dagli artt. 477 e 482 C.P. per aver falsificato la patente di guida (con la relativa tassa di concessione governativa) in apparenza intestata a Giacomazzi Federico e due carte di identità apparentemente intestate a Bertola Francesco e Fasoli Floriano, sulle quali apponeva la propria fotografia;

- 2 -

9) del reato pp. dall'art. 485 C.P. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, falsificato il contrassegno dell'assicurazione concernente l'auto VR-365603, apparentemente rilasciato dalla Società assicuratrice Norditalia, nonché la ricevuta della tassa di circolazione relativa alla medesima autovettura, facendo uso di entrambi i documenti mediante applicazione sul parabrezza del veicolo;

10) del reato pp. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto e occultato una banconota da lire 500 recante la dicitura manoscritta "Farm. Miotti", proveniente dalla rapina perpetrata il 14.7.1975 ai danni della Banca Popolare dell'Agricoltura di Lonigo (Vicenza); così modificata l'originaria imputazione sub N);

11) del reato pp. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto da persone non identificate: la patente di guida apparentemente intestata a Giacomazzi Federico, provento di furto consumato il 2.9.1973 ai danni della Motorizzazione Civile di Cremona; la carta di circolazione relativa all'autovettura VR-365603, provento di furto consumato il 29.10.1973 ai danni della Motorizzazione Civile di Rovigo; il contrassegno assicurativo concernente la medesima autovettura, provento di furto consumato il 30.11.1973 ai danni della società Norditalia di Milano;

12) del reato pp. dall'art. 624 C.P. per essersi, al fine di profitto, impossessato di una bicicletta che asportava a Giacomini Filiberto, che la deteneva.

Fatti tutti commessi o accertati in Padova (Ponte di Brenta) il 4.9.1975.

13) del reato pp. dagli artt. 35 T.U.P.S. e 81 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato le armi specificate nel capo che segue, in luogo e data quivi indicati, senza permesso di porto d'armi e senza nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore;

14) del reato pp. dall'art. 14 in relaz. all'art. 10 L. 14.10.1974, n. 497 per aver illegalmente detenuto: 1) una pistola Beretta cal. 7,65, matr. 10561, acquistata il 7.7.1975 presso l'armeria "Galeazzo" di Voltabarozzo (PD); 2) una pistola Beretta cal. 7;65, matr. 34057 e 50 cartucce per detta arma, acquistate il 7.7.1975 presso l'armeria "Crepaldi" di Piazzale Pontecorvo (Padova); 3) - un revolver Colt cal. 38, matr. 40239, acquistato il 7.7.1975 presso l'armeria "Bo" di Riviera Ponti Romani (PD); 4) un revolver Colt cal. 38, matr. 44313, acquistato il 7.7.1975 presso l'armeria "Fiamma" di Ponte di Brenta (Padova); 5) un revolver Smit Wesson cal. 38 special, matr. 742530, acquistato il 7.7.1975 presso l'armeria "Bertocco" di Piazza della Frutta (PD); 6) una pistola Beretta cal. 7,65, matr. 48688, acquistata il 7.7.1975 presso l'armeria "Serafin" di Treviso; 7) una pistola Beretta cal. 7,65, matr. 51027, acquistata l'8.7.1975 presso l'armeria "Bertin" di Marghera (Venezia); 8) una pistola Arminius cal. 22, matr. 783442, acquistata presso l'armeria "Odivelli" di Mira;





FATTO E DIRITTO

Verso le ore 10,10 del 4 settembre 1975 il cov. brig. Dalla Pozza Armando e l'app. Niedda Antonio della Polizia Stradale di Padova, trovandosi in servizio di pattuglia con un autofurgone Alfa Romeo, mentre transitavano per la via Cermaniche di Padova-Ponte di Brenta, notarono all'altezza del civico 14, sulla sinistra rispetto alla propria direzione di marcia, un'auto Fiat 128 bianca, targata VR 365603, ferma con la parte anteriore rivolta verso la via S. Marco, donde proveniva l'automezzo della polizia. Poichè a bordo vi erano due giovani, il cui atteggiamento apparve sospetto al Dalla Pozza, questi, fatto fermare il furgone, scese dallo stesso unitamente al Niedda per procedere a un controllo dei documenti dei due giovani e, mentre l'appuntato rimaneva presso lo sportello dell'automezzo della polizia, si avvicinò all'automobile chiedendo i documenti al giovane che sedeva al posto di guida. Quest'ultimo (poi identificato per Picchiura Carlo) esibì una patente (recante la propria fotografia) intestata a Giacomazzi Federico e una carta di circolazione dell'automobile intestata a Pisani Roberto, mentre l'altro giovane, seduto a fianco del Picchiura, dichiarò di chiamarsi Despali Pietro, ma di non avere con sé documenti di riconoscimento.

Il Dalla Pozza (il quale aveva avuto l'impressione che la marca annuale di L.6.000 apposta sulla patente esibita dal Picchiura fosse falsa), dopo aver fatto scendere i due giovani dall'auto e mentre il Niedda controllava via radio la generalità fornite dal Despali, invitò quest'ultimo a

2

mostrargli quello che aveva nelle tasche; il Despali aderì subito alla richiesta mostrando gli oggetti che aveva con sé; il Dalla Pozza rivolse allora lo stesso invito al Picchiura chiedendogli in particolare che cosa fosse il rigonfiamento che si notava sotto il maglione all'altezza della cintola. Il Picchiura, dopo aver risposto che non aveva nulla, fatti rapidamente due passi indietro, estrasse una pistola e la puntò contro il Dalla Pozza intimandogli di alzare le mani e subito dopo rivolse la stessa intimazione al Niedda.

Sotto la minaccia dell'arma, entrambi i pubblici ufficiali furono costretti ad alzare le mani e il Picchiura ordinò di consegnare le pistole ingiungendo però di restare con le mani in alto e si avvicinò al Dalla Pozza per levargli l'arma. Nel frattempo il v. brigadiere, che si trovava presso la fiancata sinistra del furgone della polizia, era riuscito a spostarsi a piccoli passi verso la parte posteriore del veicolo e ad un certo momento poté ripararsi dietro il furgone ed impugnò la pistola mettendo un colpo in canna. Subito dopo sia il Picchiura che il Dalla Pozza esplosero alcuni colpi di pistola e nella sparatoria il Niedda, (che si trovava vicino allo sportello sinistro del furgone) fu colpito mortalmente, mentre il Dalla Pozza, il Picchiura e il Despali rimasero illesi. Riportarono ferite anche due passanti occasionali, Coerti Marchi Maria e Magzari Lodino.

Sia il Picchiura che il Despali si diedero quindi alla fuga per via Ceramiche, inseguiti dal Dalla Pozza, il quale non si era accorto che il Niedda era stato ferito mortalmente e conti-

## 3

nuò a sparare fino all'esaurimento del caricatore. Il Despali si rifugiò in un vicino negozio, ove fu raggiunto dal Dalla Pozza, che gli ingiunse di non muoversi affidandolo ad alcuni civili presenti; il Picchiura riuscì momentaneamente a sottrarsi alla vista dell'inseguitore, ma il Dalla Pozza, venuto a conoscenza, attraverso le indicazioni fornite da alcuni cittadini, che il giovane si era tolto il maglione blu rimanendo con una camicia rossa, riprese l'inseguimento a bordo del furgoncino di un privato e, dopo un breve tratto della stessa via Gemelle, oltre il sottopassaggio ferroviario ivi esistente, notò un giovane con una camicia rossa che procedeva su una bicicletta (sottratta, come si accertò poi, a Giacomini Filiberto) nella direzione Ponte di Brenta-Torre, a normale andatura. Intuito che si trattava del fuggitivo, il sottufficiale riuscì a bloccarlo e a prevenire ogni suo tentativo di reazione sferrandogli un pugno al volto e quindi lo disarmò e lo catturò, facendolo poi salire sull'automezzo, con il quale ritornò sul luogo del conflitto a fuoco. Ivi il Picchiura e il Despali furono trasferiti sulle auto della Squadra Mobile nel frattempo accorse e trasportati in stato di arresto presso la Questura di Padova e successivamente nelle locali carceri giudiziarie.

Nei confronti del Picchiura e del Despali ebbe inizio dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova l'istruttoria penale, che venne formalizzata l'8.9.1975. Nel corso della stessa si costituirono Parte civile la vedova del Niedda, Ciscato Maria, per sè e per i minori figli, e i

genitori del medesimo, Niedda Francesco e Nuvoli Salvatorica.

Il DESPALI, interrogato dal P.M., si dichiarò fin dall'inizio estraneo ai fatti, affermando di essersi trovato quella mattina con il PICCHIURA del tutto casualmente. Il PICCHIURA, dopo essersi avvalso dinanzi al P.M. della facoltà di astenersi dal rispondere data l'assenza del proprio difensore, successivamente, interrogato dal G.I. in presenza del difensore, dopo aver proscritto di appartenere alla BR e di non voler in alcun modo rispondere relativamente a tale organizzazione, ammise di aver costretto il Vice Brigadiere dell'app. della Polizia Stradale ad alzare le mani sotto la minaccia della pistola e di aver poi sparato in direzione del v. Brigadiere Dalla Pozza (a suo dire, dopo che questi aveva sparato per primo) ed affermò di <sup>non</sup> sapere se il Niedda fosse stato colpito dai proiettili esplosi dalla propria arma o da quelli esplosi dall'arma del V. Brigadiere.

L'arma adoperata dal PICCHIURA risultò essere una pistola Beretta cal. 7,65 (matricola 10561, modello 90, brevetto n. 3620125) contenente ancora quattro proiettili, di cui tre nel caricatore e uno in canna; le indagini svolte sulla provenienza dell'arma appurarono che la stessa era stata acquistata il 7 luglio 1975, verso le ore 18, presso l'armeria Galeazzo di Voltabarozzo - Padova, mediante l'esibizione di un nullaosta apparentemente rilasciato dalla questura di Verona a certo PERRARONE ARNALDO, e del relativo documento di riconoscimento.

Il PICCHIURA fu trovato altresì in possesso, oltre che della patent intestata al GIACCOMAZZI, di due carte di identità recanti la fotografia del PICCHIURA e rispettivamente intestate a Bertola Fran-

- 5 -

Cesco e Fasoli Floriano, della carta di circolazione dell'auto Fiat 128 bianca intestata a Pisani Roberto, di tre ricevute di versamento postale concernenti l'una tantum e la tassa di circolazione dell'auto Fiat 128, nonché del contrassegno di assicurazione relativo a tale veicolo. Tutti i documenti suddetti risultarono falsificati e falsificato risultò anche il nullaosta usato per l'acquisto della pistola adoperata dal PICCHIURA. Le indagini a riguardo esperite condussero ad accertare che nello stesso giorno e nel giorno seguente erano state acquistate altre nove pistole presso vari armaioli di Padova, di Treviso, di Mestre, di Venezia-Marghera e di Mira, sempre mediante l'uso di nullaosta falsificati della questura di Verona e l'esibizione di documenti di riconoscimento intestati a Cito Giuseppe, Crisi Alberto, Cavallaro Renato e Ferrarese Arnaldo (tutte persone risultate realmente esistenti, ma del tutto estranee ai fatti).

Per quanto concerne l'auto Fiat 128 bianca in possesso del PICCHIURA, venne accertato che la stessa era di proprietà di Biello Emilia ed era stata sottratta in Padova il 10.12.1974 al marito della proprietaria Borella Antonio e che la targa BR/365603 era stata applicata in sostituzione della targa originaria PD/ 334760.

variati oggetti furono rinvenuti a bordo dell'auto e nell'abitazione del PICCHIURA. In questa, oltre a stampati vari di propaganda politica, furono trovate numerose foto di manifestazioni pubbliche e di raggruppamenti di forze dell'ordine. Nell'

- 6 -

autolettura furono fra l'altro rinvenute 28.500 lire in quattro banconote da £. 5.000 e 17 da lire 500 e dodici chiavi riunite in tre mazzi.

Fra le banconote, in particolare una da £. 500 (molto usurata) recava l'annotazione siglata "Farm Miotti", che risultò scritta con ogni probabilità dal cassiere della Banca Popolare agricola di Lonigo, dove esisteva appunto una farmacia Miotti e dove era stata consumata il 4 luglio 1975 una rapina rivendicata dalle BR.

Di tre mazzi di chiavi, uno in particolare era tenuto insieme da un porta chiavi recante una targhetta con la scritta "Squara-CapoSud (secondo piano-int.15)". Le indagini al riguardo esperite portarono in un primo tempo ad accertare che una delle chiavi del suddetto mazzo (di marca Prefer-Nones) apriva la porta della cabina del capitano di una nave mercantile adibita al trasporto di liquidi infiammabili per conto della Montedison ormeggiata nel porto di Marghera e denominata "Capo-Sud", ma gli accertamenti a riguardo svolti dimostrarono l'estraneità della nave e del suo comandante rispetto alle vicende e alla persona del PICCHIURA, successivamente invece venne accertato che a Sottomarina (Chioggia) esisteva un condominio ~~esistente un condominio~~ denominato Capo-Sud ove un appartamento al piano II, interno 15, appartenente a certo Squara Maurilio, era stato affittato per la durata di nove mesi (tramite un'agenzia del luogo gestita da Boscolo Gianni) a certo Fasoli Floriano e cioè al PICCHIURA, il quale appunto (come già rilevato) era in possesso di una carta di identità intesta a detto nominativo. Risultò che due delle chiavi aprivano rispettivamente <sup>la porta</sup> e il portoncino d'ingresso del garage pertinente all'appartamento, la cui porta d'ingresso aveva avuto la serratura sostituita una prima volta dal condut-

- 7 -

ore e poi dall'agente immobiliare, il quale aveva fatto forzare la porta poiché il conduttore non aveva più pagato la pigione e si era reso irreperibile.

Le indagini svolte in merito alla pistola, ai documenti falsificati, alle chiavi e agli altri oggetti trovati in possesso del PICCHIURA, in relazione alla spontanea dichiarazione del predetto di appartenere alla BR, misero in luce i collegamenti esistenti fra il deputato e la suddetta organizzazione.

Nel corso dell'istruttoria vennero esperite due importanti perizie: la prima, medico-legale balistica, per accertare la causa della morte del Niedda e da quale arma fossero stati esplosi i proiettili che avevano provocato la morte stessa, nonché le modalità della spataria; la seconda, tecnica grafica e dattilografica, sui documenti falsificati e su quelli provenienti dalle BR.

Circa la già citata rapina in danno della Banca Popolare Agricola di Lonigo, il relativo procedimento contro Micaletto Rocco pendente dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza venne unito in data 29.9.1975 a quello a carico del PICCHIURA e del DESPALI.

Chiusa l'istruttoria, il G.I. di Padova, con sentenza in data 24.2.1976, su conclusioni parzialmente difformi del P.M, dichiarò non doversi procedere per non aver commesso il fatto, contro il DESPALI in ordine a tutti i reati a lui ascritti (concorso con il PICCHIURA nei reati di omicidio e tentato omicidio, minaccia a pubblici ufficiali, lesioni volontarie in danno dei passanti Marchi e Mazzari e partecipazione a banda armata; concorso con il PICCHIURA e il

- 8 -

MICALETTO in ordine ai reati di furto di autovetture, rapina in danno della Banca Popolare Agricola di Lonigo e detenzione illegale di pistola), e contro il PICCHIURA in ordine ai reati di lesioni in danno dei passanti Marchi e Mazzari, furto di autovetture e detenzione illegale di pistola; ordinò il rinvio a giudizio dinanzi a questa corte d'Assise di Micaletto Rocco per i reati di furto aggravato delle auto utilizzate per commettere la rapina <sup>di</sup> Lonigo, di rapina in danno della Banca Popolare Agricola di Lonigo e di detenzione e porto illegale di pistola; ordinò il rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte d'Assise di PICCHIURA Carlo per tutti i reati riportati in rubrica, previa modificazione in reati di ricettazione delle originarie imputazioni di furto dell'auto di Riello Emilia e di rapina in danno della Banca Popolare Agricola di Lonigo.

A l'udienza del 26.5.1977, fissata per il dibattimento, le parti civili di Ciscato, Niedda e Nuvoli hanno rinnovato la costituzione e si è costituita P.C. l'Amministrazione dell'Interno. Preliminarmente la difesa d'ufficio del PICCHIURA ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per asserita omessa notifica dell'avviso d'udienza al difensore dell'imputato avv.to Edoardo Di Giovanni di Roma.

Questa Corte ha respinto l'eccezione di nullità in quanto l'avviso al difensore risultava regolarmente notificato presso domiciliatario e sostituto processuale in Padova dell'avv. to Di Giovanni. Anche in questa sede la Corte non può che ribadire le argomentazioni della propria ordinanza, che appaiono inconfutabili, tanto più che, all'infuori del domicilio eletto, nessun altro domicilio dell'avv.to Di Giovanni risultava in atti. In proposito va rilevato che il sistema delle





- 9 -

nullità processuali non deve essere considerato come un mero formalismo, avulso dalle sue finalità di garanzia e strumento di condotte processuali dirette a vanificare lo stesso fondamentale diritto dell'imputato ad un giudizio quanto più possibile rapido.

Prima sempre in sede preliminare la Corte, in seguito all'eccezione sollevata dalla difesa d'ufficio di Micaletto Rocco, ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza territoriale in ordine ai reati ascritti al Micaletto, non ravvisando ipotesi di connessione con il procedimento a carico del PICCHIURA, e ha ordinato la trasmissione dei relativi atti al competente Procuratore della Repubblica di Vicenza disponendo la separazione del procedimento contro Micaletto da quello contro PICCHIURA.

Si è pertanto proceduto oltre nel dibattimento nei confronti del solo PICCHIURA; concesso un termine per l'esame degli atti ai difensori d'ufficio, il dibattimento è ripreso il 30.5.1977 e da tale udienza il PICCHIURA è rimasto assente dal processo avendo rinunciato a presenziare e avendo invece inviato una propria dichiarazione scritta, di contenuto peraltro sostanzialmente estraneo all'oggetto del giudizio.

Per quanto concerne la linea difensiva dell'imputato occorre pertanto riferirsi alle dichiarazioni rese dal predetto negli interrogatori istruttori. In detti interrogatori (a fogli 124, 144, 281, 404, 559 e 767) il PICCHIURA ha totalmente ammesso gli addebiti concernenti alcuni reati minori (sub 4, 6, 12) ed ha esplicitamente affermato di appartenere alle BR (reato di partecipazione a banda armata sub 3) pur rifiutandosi di rispondere rela-

- 10 -

Attivamente alle modalità, alle circostanze e ai particolari di tale appartenenza; si é pure rifiutato di rispondere relativamente a numerose altre imputazioni (sub 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17) in vario modo connesse con l'appartenenza alle BR ed ha negato alcuni altri addebiti tutti aventi riferimento a falsificazioni di documenti e all'acquisto di detenzione e porto illegale di armi (sub 13, 14, 15, 16); ha pure negato l'addebito relativamente al reato di resistenza a pubblici ufficiali (sub 2, ), ammettendo peraltro sostanzialmente i fatti contestati a tale titolo. Per quanto riguarda la principale imputazione di omicidio in danno dell'app. Niedda e tentato omicidio del Vice Brigadiere Dalla POZZA (a lui contestata sub 1) , l'imputato ha sostenuto di non sapere se l'appuntato fosse stato raggiunto dai colpi sparati da lui o da quelli esplosi dal Vice Brigadiere, precisando di aver sparato in direzione di quest'ultimo.

Escuse le parti offese e i testi ed esaurito il dibattimento, le P. P. Ciscato, Niedda e Nuvoli hanno chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni con la concessione di provvisoriamente esecutive; l'Amministrazione dell'Interno ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione della somma di £. 50.000.000, elargita a norma di legge alla signora Ciscato quale vedova dell'app. Niedda "vittima del dovere". Il P.M. ha chiesto l'affermazione della responsabilità del PICCHIURA per la maggior parte dei reati ascrittigli e la sua assoluzione per alcuni reati minori, con la condanna del predetto alla pena di anni ventotto di reclusione per i delitti, unificati nel vincolo della continuazione, e a mesi tre e gg. 20 di arresto e £. 50.000 di ammenda per le contravvenzioni, oltre alle pene accessorie. La difesa ha chiesto preliminarmente la dichiarazione di nullità

- 11 -

del decreto di citazione, nel merito l'assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove, dall'omicidio e dai reati sub 3, 10, 11, 13, 14, 15 e 16; in subordine la derubricazione in omicidio preterintenzionale, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e il minimo della pena.

Ciò premesso, si osserva:

Imputazione di omicidio in danno di Niedda Antonio e tentativo omicidio/<sup>in danno</sup> di Dalla Pozza Armando (Sub 1)

L'imputato ha narrato lo svolgersi dell'episodio fino al momento della sparatoria e successivamente a questa in modo in gran parte sostanzialmente conforme a quanto riferito dal Dalla Pozza: su richiesta del V. Brigadiere esibì la patente e la carta di circolazione e rispose alle domande del sottufficiale, il quale invitò lui e il Despali a scendere dall'autovettura e portarsi davanti all'autofurgone della Polizia; quindi il V. Brigadiere, mentre faceva controllare via radio i dati da loro forniti, chiese al Despali di mostrargli che cosa avesse nelle tasche e gli sollevò la camicia; poi rivolse la stessa domanda al PICCHIURA e gli si avvicinò, ma, prima che il sottufficiale potesse sollevargli il maglione blu e la maglietta rossa indossata sotto il maglione, egli estrasse la pistola infilata nella cintola (una Baretta cal. 7,65 con il caricatore pieno e la pallottola in canna) e, puntandola contro i due pubblici ufficiali, li costrinse ad alzare le mani. A questo punto, secondo il PICCHIURA, egli, con la minaccia dell'arma, ottenne che i predetti si voltassero di schiena e appoggiassero le mani sul tetto del furgone (mentre, secondo il Dalla Pozza, egli e il Niedda, anche quando al-

- 12 -

zarono le mani, erano di fronte all'imputato volgendo la schiena al furgone). Il V. Brigadiere si spostò quindi verso la parte posteriore del furgone e riuscì a nascondersi dietro lo stesso approfittando del fatto che il PICCHIURA aveva puntato la pistola contro il Niedda avendo questi abbassato le mani. In tale momento ebbe inizio la sparatoria e, secondo il PICCHIURA, fu il V. Brigadiere a sparare per primo e a tale sparare egli rispose con un colpo in direzione del V. Brigadiere; seguirono altri due o tre colpi sparati dal PICCHIURA, che si allontanava verso Torre, e numerosi altri colpi in rapida successione sparati dal V. Brigadiere; fuggendo, il PICCHIURA si impossessò di una bicicletta (di proprietà di Giacomini Filiberto) e si tolse il maglione, ma poco dopo venne raggiunto e arrestato dal Dalla Pozza, che lo aveva inseguito a bordo di un autofurgone civile.

Dalle anzidette dichiarazioni del PICCHIURA (nonché dalle dichiarazioni del Despali, del Dalla Pozza, dei testi Marchi Maria e Mazzari Lodino e, per le circostanze successive alla sparatoria, dei testi Ceron Giovanna, Martini Guido e Moro Giacomo) emergono quali dati pacifici i seguenti fatti essenziali: il PICCHIURA e il DESPALI erano nell'auto Fiat 128 bianca ferma in via Ceramiche quando sopraggiunse il furgone della Polizia Stradale, che si fermò sull'altro lato opposto della strada; il PICCHIURA esibì al V. Brigadiere Dalla Pozza falsi documenti di guida e di circolazione; quando il sottufficiale invitò il PICCHIURA a mostrare quello che aveva sotto il maglione, il giovane estrasse dalla cintola la pistola (Beretta 7,65) minacciando con essa i due agenti dell'ordine e costringendoli ad alzare le mani; il Niedda e il Dalla Pozza, mentre si trovavano sotto la minaccia dell'arma erano davanti alla fiancata sinistra del furgone, il Niedda presso lo sportello e il Dalla Pozza alquanto vicino alla

- 13 -

parte posteriore del veicolo; il Dalla Pozza riuscì a nascondersi dietro il furgone e ad appostarsi presso la fiancata destra dello stesso; sia il PICCHIURA che il Dalla Pozza spararono con le rispettive pistole, il PICCHIURA sparò sicuramente parte dei colpi in direzione del Dalla Pozza, il Dalla Pozza sparò inizialmente attraverso i vetri dei finestrini del furgone; durante la sparatoria il Niedda fu ferito mortalmente; il PICCHIURA riuscì a fuggire; ma fu successivamente raggiunto e catturato dal Dalla Pozza/

Stabilito quindi che, durante il conflitto a fuoco, furono esplosi vari colpi di pistola sia da parte del PICCHIURA sia da parte del Dalla Pozza, poiché è pacifico che l'imputato e il Niedda si trovavano alla sinistra del furgone, mentre il Dalla Pozza si trovava presso la parte posteriore destra del veicolo, e poiché il Dalla Pozza sparava ovviamente in direzione del PICCHIURA e quest'ultimo ha affermato di aver sparato in direzione del Dalla Pozza, appare necessario accertare da chi il Niedda sia stato effettivamente colpito, potendo ipotizzarsi che l'appuntato potesse essere stato raggiunto, anziché da colpi esplosi dal PICCHIURA, da colpi esplosi dal Dalla Pozza.

Al riguardo un primo elemento di giudizio è dato dalle deposizioni del Dalla Pozza (foglio 147) e del teste Mazzari Lodino (foglio 113).

Da tali testimonianze, che fra loro si integrano, si evince (in contrasto con l'assunto del PICCHIURA) che, immediatamente prima degli spari, il PICCHIURA teneva la pistola puntata contro lo stomaco del Niedda a brevissima distanza dallo stesso, che il PICCHIURA

- 14 -

sparò per primo due colpi esplosi uno di seguito all'altro e che, immediatamente dopo detti spari, il Niedda cadde ferito mortalmente. In particolare, il Dalla Pozza ha riferito che il PICCHIURA teneva la pistola a circa 20 centimetri di distanza dallo stomaco dell'appuntato e sparò per due volte di seguito non appena egli si portò dietro il furgone e prima che egli potesse cominciare a sparare; il Mazzari ha precisato di aver visto il giovane con la pistola puntata contro il Niedda palpargli il fianco destro con la mano sinistra (evidentemente per disarmarlo), di aver sentito due colpi ravvicinatissimi e di aver visto l'appuntato cadere immediatamente dopo e rimanere immobile al suolo.

In base alle anzidette testimonianze, attendibili per concordanza, obiettività e precisione, risulta pertanto che il Niedda era di fronte al PICCHIURA e non gli volgeva le spalle (come ha sostenuto l'imputato) e che fu ucciso dai primi due colpi di pistola esplosi nel conflitto a fuoco e precisamente da colpi sparati dal PICCHIURA. Peraltro il rilievo probatorio delle due testimonianze non è il più importante ai fini della prova a carico del PICCHIURA, la quale è fornita in modo determinante dalla espletata perizia medico-legale e balistica.

Invero le indagini peritali, condotte con l'assidua partecipazione dei consulenti della difesa, hanno comportato una complessa gamma di prove e ricerche, sia di ordine medico sia di ordine balistico; e a tal proposito è opportuno rilevare preliminarmente che, dato il particolare tipo di indagine, i risultati delle varie prove e ricerche devono essere considerati nel loro complesso e non singolarmente.

La perizia ha in primo luogo accertato che il Niedda fu raggiunto da due colpi, uno al tronco e uno al collo, senza ritenzione di

- 15 -

proiettili: ogni colpo produsse un foro di entrata e un foro di uscita, rispettivamente all'emitorace anteriore destro e all'emitorace posteriore sinistro il colpo che attinse il Niedda al tronco, in regione latero-cervicale sinistra e latero-cervicale destra il colpo che attinse il Niedda al collo. Sulla base dei dati necroscopici i periti hanno potuto altresì concludere con assoluta certezza che, mentre il colpo al collo non era mortale, il colpo che attinse l'appuntato al tronco fu sicuramente mortale.

Per quanto concerne il calibro delle armi usate nel conflitto a fuoco, è pacifico che la pistola adoperata da PICCHIURA era una calibro 7,65, mentre la pistola adoperata dal Dalla Pozza era una calibro 9.

I periti hanno rilevato che le lesività cutanee prodotte dai due colpi, pur non potendo fornire dati sicuri circa il calibro dei proiettili, orientavano, almeno per la lesione all'emitorace, verso il calibro minore e che per i tramiti lasciati dai proiettili sulle costole e sul corpo vertebrale passavano soltanto sonde di calibro inferiore a 7,65 e cioè al più piccolo dei calibri in questione.

I risultati meramente orientativi della suddetta indagine hanno trovato concreta conferma nelle misurazioni dirette dei fori lasciati sugli indumenti della vittima e nelle misurazioni indirette ottenute con l'uso del penetrometra, comparativamente con i dati ottenuti su una camicia di prova. In particolare, le misurazioni dirette hanno fornito dimensioni tutte al limite minimo o addirittura inferiori a quelle dei fori prodotti da proiettili cal. 7,65, dal che si deduce che i fori sulla camicia della vittima furono prodotti da proiettili cal. 7,65. Quanto alle misurazioni indirette al pe-

- 16 -

netrometro, i risultati ottenuti hanno indicato anch'essi (per l'entità degli sforzi necessari alla penetrazione dei proiettili dei due calibri nei fori della camicia di reparto) che i fori erano stati provocati da proiettili cal. 7,65, almeno per quanto riguarda il colpo mortale al tronco, mentre i risultati sono apparsi di incerta interpretazione relativamente al colpo (non mortale) al collo.

In definitiva quindi, con il solo riferimento al complesso dei dati raccolti dai periti attraverso lo studio del cadavere e degli indumenti, si può concludere che la morte del Niedda fu causata da una ferita da arma da fuoco (pistola) al tronco prodotta da un proiettile cal. 7,65.

Tale accertamento incontrovertibile, di per sé sufficiente a stabilire l'addebitabilità dell'omicidio all'imputato PICCHIURA, potrebbe al limite esimere da ogni altra analisi dei dati peritali, ma l'esigenza di una completa valutazione di tutti gli elementi dell'indagine impone alla Corte di esaminare sinteticamente anche le ulteriori considerazioni dei periti, concernenti la direzione, la distanza di sparo e la ricostruzione delle modalità del conflitto a fuoco.

Circa la direzione dei colpi, è risultato del tutto chiaro l'accertamento relativo alla direzione del colpo al collo: l'ingresso del proiettile è stato identificato, per le nette caratteristiche della lesione cutanea e delle misurazioni sul colletto, nella soluzione di continuo rilevata in latero-cervicale sinistra e perciò la direzione era sicuramente da sinistra verso destra (risultato confermato anche dalle prove di attivazione neutronica).

Quanto al colpo al tronco, i periti hanno rilevato nella soluzione di continuo all'emitorace anteriore destro tutte le caratteristiche del "foro d'ingresso", mentre la lesività all'emitorace posteriore sinistro



- 17 -

risultava avere caratteri in parte di foro di uscita e in parte di foro di ingresso. Analogamente, non del tutto chiare risultavano le caratteristiche dei fori della camicia a causa della natura particolare del tessuto di detto indumento, e non significative erano le determinazioni (eseguite sugli indumenti) dell'antimonio derivante dalla carica di lancio a causa dell'uso, nell'industria tessile, dei metalli, fra i quali appunto l'antimonio, per catalizzare la reazione dei polimeri e per stabilizzare le fibre ottenute. Peraltro i fori sulla canottiera avevano con sicurezza i caratteri anteriormente del foro d'ingresso (foro più piccolo) e posteriormente del foro di uscita (foro più grande).

In conclusione quindi, poiché la soluzione di continuo all'emitorace anteriore destro era sicuramente il "foro di ingresso" del proiettile, la lesività all'emitorace posteriore sinistro non poteva che essere un foro di uscita con caratteristiche non tipiche.

Per la distanza di sparo i dati sono stati forniti dalla prova di attivazione neutronica, in base alla quale la predetta distanza si colloca fra i 20 e i 40 centimetri e comunque è inferiore ai 50 centimetri.

Pertanto gli spari provenivano da persona che si trovava di fronte alla vittima e a non più di 50 centimetri dalla stessa, nell'esatta posizione cioè in cui si trovava il PICCHIURA secondo le deposizioni del Dalla Pozza e del Mazzari.

Un altro argomento di rilievo deriva dalla ricostruzione delle modalità del conflitto a fuoco. Essendo invero pacifico che il primo colpo esplosivo dal Dalla Pozza attraversò il vetro po-

- 18 -

steriore destro del furgone frantumandolo e nel far questo scamiciandosi, deformandosi e forse frantumandosi, ne consegue che tale colpo non poté essere nessuno dei due colpi che attinsero il Niedda, giacché entrarvi i fori d'ingresso rilevati sul corpo della vittima derivavano sicuramente da colpi diretti e cioè da colpi per i quali era da escludere sia il rimbalzo sia l'attraversamento di vetro con la conseguente deformazione della pallottola. In tali ipotesi infatti sarebbero risultati ben diversi la morfologia e il diametro dei fori e, nel caso di attraversamento di vetro, si sarebbero rinvenute tracce di silice, che invece non furono rilevate. Quanto al secondo colpo sparato dal Dalla Pozza, i periti hanno osservato come fosse estremamente improbabile che il V. Brigadiere avesse potuto esploderlo attraverso il foro delle dimensioni di cm. 1,8 per cm. 3,2 (come accertato dai rilievi della questura) provocato nel vetro dal primo colpo. Infine i periti hanno posto in luce che sulla fiancata sinistra del furgone Alfa Romeo era stata tra l'altro rilevata una modesta deformazione che corrispondeva (per l'altezza da terra e per la traiettoria del proiettile) al foro dell'emitorace posteriore sinistro del Niedda.

Circa i proiettili esplosi dal PICCHIURA, essendo pacifico che l'arma del predetto aveva il caricatore pieno e un proiettile in canna, con in totale nove proiettili, e che quattro di essi non furono esplosi e due colpirono il Niedda, dei restanti tre proiettili è risultato che uno colpì probabilmente la fiancata sinistra del furgone causando una apprezzabile deformazione, uno colpì probabilmente il muro dello stabile contrassegnato dal n. 14 ed uno provocò verosimilmente la rottura e l'abbattimento della metà scorrevole del cristallo del finestrino anteriore sinistro del vano furgone. Questo colpo venne evi-

- 19 -

dentamente sparato dal PICCHIURA contro il Dalla Pozza e subito dopo i primi due colpi diretti contro il Niedda; gli altri due colpi rispettivamente finiti contro il furgone e contro il muro furono esplosi (sempre contro il Dalla Pozza) probabilmente quando l'omicida cominciava ad allontanarsi verso Torre. Quattro bossoli dei proiettili cal. 7,65 esplosi dal PICCHIURA furono trovati nell'area del conflitto (mentre il quinto bossolo non venne rinvenuto) e tre di essi erano concentrati vicino al luogo ove si trovavano il PICCHIURA e il Niedda.

Dell'intero caricatore esploso dal Dalla Pozza è risultato che furono rinvenuti soltanto due bossoli, le cui posizioni (uno presso l'angolo posteriore destro e l'altro presso il centro della fiancata destra del furgone) confermano che il V. Birgadiere sparò attraverso il finestrino dell'autofurgone con ogni probabilità un unico colpo, dopo di che, correndo lungo la fiancata destra del veicolo dalla parte posteriore a quella anteriore e uscendo poi allo scoperto, iniziò l'inseguimento del PICCHIURA in direzione di Torre (come affermato dal Dalla Pozza), continuando a sparare.

In definitiva quindi gli accertamenti biologici, balistici e tecnici hanno condotto alla conclusione che entrambi i colpi che attingono Niedda Antonio al torace e al collo erano di calibro 7,65 e che il predetto decedette per una grave ferita al tronco da arma da fuoco trapassante: il proiettile, penetrato in corrispondenza della linea emiclaveare destra sul settimo spazio intercostale e uscito in sotto scapolare sinistra, lacerò nel suo passaggio il

- 20 -

fegato, l'aorta, il diaframma e il polmone, e la grave emorragia conseguente provocò la morte della vittima. Può ritenersi probabile che il primo dei colpi esplosi dall'omicida sia stato quello al torace e che il secondo proiettile abbia raggiunto la regione latero-cervicale sinistra mentre il corpo del Niedda, accasciandosi al suolo compiva un movimento di rotazione in senso antiorario.

Le conclusioni peritali devono essere integralmente fatte proprie dalla Corte per la completezza dell'indagine e l'indiscutibile esattezza logica e tecnica delle argomentazioni, oltre che per la piena concordanza con le già richiamate risultanze testimoniali e con gli elementi circostanziali. Si può aggiungere che i risultati degli accertamenti dei periti non sono stati mai contestati dai consulenti della difesa, che pure hanno partecipato attivamente alle operazioni peritali anche con richieste di particolari indagini che sono state accolte dai periti d'ufficio, il che dimostra che gli stessi consulenti della difesa non hanno potuto seguire la tesi secondo la quale la morte del Niedda sarebbe stata causata dai colpi malamente esplosi dal Vicebrigadiere Dalla Pozza, tesi avanzata apoditticamente poco dopo l'episodio delittuoso da una certa propaganda estremista e ripresa poi da autorevoli organi di stampa, sulla base, a quanto pare, di affermazioni di difensori del PICCHIURA (cfr. il quindicinale "Rosso" e i fogli dei periodici "Panorama" e "L'Espresso" allegati al fascicolo processuale).

Accertato pertanto che il Niedda fu ucciso dai colpi esplosi dall'arma del PICCHIURA, è provata l'esistenza del rapporto di causalità materiale fra l'azione dell'imputato e l'evento lesivo. Sulla volontarietà dell'azione di sparare non possono esistere dubbi. Si deve escludere invero la possibilità che i proiettili fossero partiti dall'arma

- 21 -

per caso fortuito per vari motivi: 1) i colpi che ferirono mortalmente l'appuntato furono esplosi in un momento ben preciso e cioè quando il V. Brigadiere Dalla Pozza riuscì a sottrarsi alla minaccia dell'arma del PICCHIURA mettendosi così in condizioni di porre a sua volta sotto tiro il PICCHIURA medesimo; 2) il Niedda fu raggiunto non da un solo colpo, ma da due colpi esplosi dall'arma del PICCHIURA, il quale sparò complessivamente cinque colpi; 3) il PICCHIURA, tenendo i due agenti dell'ordine sotto la minaccia della pistola, era necessariamente preparato anche a sparare, ed anzi, nella situazione in cui il giovane si era posto, gli spari rientravano ormai nella logica dell'azione; 4) l'imputato non ha mai sostenuto che i colpi fossero partiti fortuitamente; 5) anche se le mani del PICCHIURA tremavano (come riferito dal Dalla Pozza), tale circostanza può ben trovare spiegazione in una mera reazione emotiva e non implica uno stato di perplessità del soggetto.

Azione volontaria quindi, ma anche volontà diretta all'evento morte. Ne sono prova sicura la condotta dell'imputato che immediatamente prima di sparare teneva la pistola puntata sullo stomaco del Niedda, l'esplosione dei colpi<sup>a</sup>/distanza estremamente ravvicinata (dai 20 ai 50 cm.), l'ubicazione delle ferite in regioni altamente vitali come il torace e il collo.

Appare pertanto pienamente provata la responsabilità del Picchiura in ordine al reato di omicidio volontario in danno del Niedda, di cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi.

In ordine al tentato omicidio in danno del Dalla Pozza si osserva che il PICCHIURA ha ammesso di aver sparato in direzione,

- 22 -

del V. Brigadiere e tale confessione (per gli spari non diretti contro il Niedda) è avvalorata dai dati obbiettivi posti in luce dalle indagini peritali le quali confermano che i tre colpi esplosi dal PICCHIURA, oltre ai due che attinsero il Niedda, erano diretti verso il luogo ove si trovava il Dalla Pozza. E' d'altronde pacifico che fra il V. Brigadiere e l'imputato si svolse un conflitto a fuoco durante il quale ciascuno dei due sparava contro l'altro.

Trattandosi di arma da fuoco, è indiscutibile l'idoneità del mezzo adoperato; si deve altresì ritenere accertata l'idoneità degli atti compiuti dal PICCHIURA a causare l'evento morte, dato che gli spari diretti contro il Dalla Pozza avvenivano a distanza modesta e ad altezza d'uomo, in corrispondenza di organi vitali; per gli stessi motivi è altresì certo che l'azione criminosa era diretta inequivocabilmente a provocare la morte del V. Brigadiere: e invero l'imputato intendeva in tal modo sottrarsi alla cattura e rendersi irreperibile.

Anche in ordine al tentato omicidio in danno di Dalla Pozza Armano appare pertanto pienamente provata la responsabilità del PICCHIURA e risulta non esistere tutti gli elementi costitutivi del reato.

Con riferimento all'imputazione di omicidio e tentato omicidio si deve però accennare a un'ultima circostanza: l'affermazione del PICCHIURA secondo la quale sarebbe stato il DALLA POZZA a sparare per primo. In proposito i periti non hanno potuto esprimere alcun giudizio, mancando qualunque elemento tecnico per stabilire se avesse sparato per primo il Dalla Pozza o il PICCHIURA.

Osserva al riguardo la Corte che l'assunto dell'imputato appare in realtà smentito dalle risultanze esposte relativamente alla responsabilità del PICCHIURA in ordine all'omicidio del Niedda. A parte.

- 23 -

infatti l'attestazione del Dalla Pozza secondo la quale il PICCHIURA sparò per primo due colpi consecutivi uccidendo il Niedda mentre egli stava ancora mettendo il proiettile in canna (impiegando perciò una frazione di tempo che non occorreva al PICCHIURA, il quale aveva già il proiettile in canna), è provato in base alla testimonianza del Mazzari che quest'ultimo vide cadere al suolo l'appuntato immediatamente dopo aver udito soltanto due colpi consecutivi, e cioè i due primi colpi sparati dall'imputato; il che dimostra che, quando il PICCHIURA sparò uccidendo il Niedda, il Dalla Pozza non aveva ancora cominciato a sparare.

Si deve in ogni caso osservare che, ai fini della responsabilità del PICCHIURA, la circostanza dallo stesso affermata è irrilevante, poiché, essendo in atto, quando ebbe inizio la sparatoria, l'azione aggressiva dell'imputato nei confronti dei due pubblici ufficiali ed essendo perciò pienamente legittimo l'uso delle armi da parte del V. Brigadiere sia ai sensi dell'art. 52 C.P. sia ai sensi dell'art. 53 C.P., il PICCHIURA non potrebbe comunque invocare l'esistenza della legittima difesa.

\* \* \* \*

Nell'accingersi ad esaminare le altre imputazioni contestate al giudicabile, appare opportuno tener presente la linea di condotta difensiva assunta dal PICCHIURA nella fase istruttoria. L'imputato, come si è in precedenza accennato, ha ammesso senza esitazioni soltanto gli addebiti relativamente ai quali esistevano prove obiettive come il porto dell'arma usata nel conflitto a fuoco, la circolazione con targa non propria e il furto del velocipede, ma ha sol-

- 24 -

levato contestazioni ogni volta che ha ritenuto di poterlo fare utilmente e perfino per il reato di resistenza che in linea di fatto era del tutto pacifico. Ha perciò negato vari reati di falsificazioni di documenti, nonché di acquisto, detenzione e porto illegale di armi. Ha invece spontaneamente dichiarato di appartenere alle BR, in tal modo ammettendo la propria colpevolezza in ordine al reato di partecipazione a banda armata, ma si è rifiutato di rispondere relativamente a tutto ciò che riguardava detta organizzazione; inoltre, in coerenza con tale atteggiamento, si è rifiutato di rispondere anche per quanto concerneva parecchie altre imputazioni chiaramente collegate con l'asserita partecipazione alle BR (il possesso dell'auto Fiat 128 sottratta al Borella, la falsificazione della carta di circolazione, della targa, della patente, delle carte di identità, del contrassegno assicurativo, il possesso della patente, della carta di circolazione, del contrassegno assicurativo nonché della banconota da lire cinquecento, la falsificazione del contratto di locazione relativo all'appartamento di Sottomarina).

Si è trattato quindi di una difesa assai coerente e razionale, ma forse un eccesso di logica ha tradito le stesse intenzioni dell'imputato, poiché la condotta difensiva del predetto ha in tal modo fornito la linea di demarcazione fra i vari reati fornendo la riprova che lo stesso PICCHIURA era consapevole che per alcune imputazioni la negazione di responsabilità non sarebbe servita a neutralizzare gli elementi di prova già esistenti a suo carico.

Appare opportuno quindi esaminare per ultimo il reato di partecipazione a banda armata, poiché l'indagine concernente gli altri reati potrà rivelarsi utile anche ai fini dell'accertamento del suddetto reato



- 25 -

Imputazione di resistenza a pubblici ufficiali (sub 2)

Dal pacifico accertamento dei fatti relativi a tale imputazione (quale emerge dalle dichiarazioni del PICCHIURA, del DESPALI, del DE LA POZZA e del MAZZARI) risulta provato che il PICCHIURA sò minaccia con arma per opporsi ai due pubblici ufficiali Dalla pozza e Niedda mentre i medesimi compivano un atto del loro ufficio, consistente, nel caso di specie, nella identificazione dello stesso PICCHIURA e del Despali e negli altri controlli diretti ad accertare l'eventuale illegale detenzione di armi o di altre cose pertinenti al reato.

E' perciò pienamente provata la responsabilità del PICCHIURA in ordine al reato di cui agli artt. 337 e 339 C.P., i cui elementi risultano palesemente integrati.

Imputazioni di porto illegale della pistola cal.7,65 Matr. 10561 (sub.4), di circolazione con auto con carica non propria (sub.6), di furto di una bicicletta in danno di Giacomini Filiberto (sub 12)

La prova di tali reati risulta, oltre che dalla confessione dell'imputato, dall'oggettivo accertamento del porto illegale della pistola, del possesso del velocipede subito dopo la sottrazione del medesimo (cfr. deposizione Giacomini f. 301) e dell'apparenza ad altro veicolo della targa applicata sulla Fiat 128 bianca (cfr. rapporti questura di Padova a f. 15 e segg. e 624 e segg.).

Il PICCHIURA quindi é responsabile dei reati suddetti, i quali sussistono palesemente in tutti gli elementi costitutivi.

Imputazione di ricettazione dell'auto Fiat 128 bianca sottratta a Borella Antonio il 10.12.1974 (sub 5)

- 26 -

La responsabilità del giudicabile, per quanto concerne l'elemento materiale di tale reato, deriva nel modo più evidente dal possesso e dall'uso (pacificamente accertati) del veicolo rubato (cfr. deposizione di Borella Antonio a f. 305); circa l'elemento psicologico, non vi è dubbio che il PICCHIURA era consapevole della provenienza delittuosa del veicolo da lui adoperato, come è dimostrato dallo stesso rifiuto dell'imputato di rispondere alle domande concernenti il fatto in questione, nonché dalla circostanza di aver circolato con targa di circolazione falsificata e intestata a persona a lui estranea, con contrassegno assicurativo falso e con la targa non propria del veicolo (cfr. rapporti questura Padova a f. 39 e segg., 91 e segg., 130 e segg., 624 e segg.).

Imputazione di ricettazione della patente intestata a Giacomazzi Federica, della carta di circolazione dell'auto Fiat 128 e del relativo contrassegno assicurativo (sub.11).

La prova della ricettazione è implicita nel possesso e nell'uso (pacificamente accertati) dei documenti in questione, dei cui moduli in bianco è stata appurata la provenienza da furti (cfr. rapporti citati).

Imputazione di falsificazione della patente intestata a Giacomazzi Federico e delle carte di identità intestate a Bertaia Francesco e Fasoli Floriano (sub 8).

La responsabilità dell'imputato in ordine a detto reato è provata in modo indiscutibile, oltre che dal dato pacifico dell'applicazione sui tre documenti di fotografie del PICCHIURA, dall'indagine peritale, la quale ha accertato che le firme Bertaia Francesco e Fasoli Floriano delle carte di identità e la firma Giacomazzi Fe-

- 27 -

derico, nonché la scrittura di compilazione della patenté di guida, appartengono senza ombra di dubbio alla mano di PICCHIURA Carlo (cfr. f. 52 e 63 della perizia tecnica grafica n.º 1, vol. III del fasc. processuale).

Il reato contestato sussiste quindi palesemente in tutti gli elementi costitutivi.

Imputazione di falsificazione del contratto di locazione a firma Fasoli Floriano (sub 17).

La falsificazione da parte del PICCHIURA della firma "Fasoli Floriano" sul contratto di locazione relativo all'appartamento di Sottomarina (Chioggia), risulta pienamente provata, oltre che dalla palese identità della scrittura della suddetta firma con quella dell'imputato (cfr. f. 725 e 730), dal riconoscimento di questo (f. 762) da parte del rappresentante del locatore, Boscolo Gianni (titolare dell'agenzia immobiliare Habitat di Sottomarina), e dal possesso delle chiavi pertinenti all'appartamento (cfr. rapporto CC. Chioggia a f. 738 e segg).

Anche del suddetto reato sussistono tutti gli elementi costitutivi risultando impliciti sia il fine di vantaggio perseguito dal PICCHIURA, e cioè quello di occultare la propria reale identità, sia l'uso, fatto dal medesimo, della scrittura falsificata, di cui si avvale per ottenere la disponibilità dell'appartamento.

Imputazione di falsificazione della carta di circolazione e delle targhe relative all'autovettura VR/365603 (sub. 7) nonché del contrassegno di assicurazione e della ricevuta della tassa di circolazione relativi alla stessa autovettura (sub 9)

Essendo accertata l'obiettiva falsità delle targhe e dei do-

- 28 -

documenti suddetti (cfr. rapporto Questura Padova a f. 39 e segg., 91 e segg. e perizia tecnica grafica n. 1 a f. 13, 27, 32 e 34), manca però la prova di un concorso sia pure morale del PICCHIURA nelle falsificazioni. E' invece pacifico che l'imputato fece uso delle targhe e dei documenti e risulta implicito nei fatti che ne conosceva la falsità, come appare confermato anche dal suo rifiuto di rispondere relativamente ai suddetti reati.

Le imputazioni vanno pertanto modificate in quella di uso di atti falsi (art. 489 C.P.) in relazione rispettivamente agli artt. 477 -482 C.P. e all'art. 485 C.P.

Imputazione di falsificazione di otto nullaosta all'acquisto di armi e di patente di guida e carta di identità apparentemente rilasciate a Ferrarese Arnaldo, Cito Giuseppe e Grisi Alberto (sub. 16)

L'avvenuta falsificazione è sicuramente provata dagli accertamenti di polizia giudiziaria (cfr. in particolare rapporto a f. 91 e segg.) e dalla perizia tecnica-grafica (rel. n. 1 a f. 22). Manca però anche in tale fattispecie la prova di un concorso (sia pure morale) del PICCHIURA nella falsificazione.

Per quanto concerne l'uso del nullaosta e dei documenti di riconoscimento falsi va rilevato che dal confronto delle dichiarazioni rese dai testi al riguardo escussi (armaioli e loro collaboratori: f. 219 e segg., 261 e segg. e 698) emerge che il nullaosta per l'acquisto delle otto pistole (tra le quali la Beretta cal. 7,65 adoperata dal PICCHIURA nell'azione omicida del 4.9.1975) furono usati il 7/8 luglio 1975 e precisamente: il giorno 7 alle ore 12 e fra le ore 17 e 18,30 in cinque armerie di Padova (centro e località periferiche di Montebelluna e Ponte di Brenta) armerie Galeazzo, Schiavolin, Crepal-

- 29 -

di, Maritan e Bertocco) e fra le 18 e le 18,30, nell'armeria Serafini di Treviso; il giorno 8 nell'armeria Bertin di Venezia-Marghera e nell'armeria Odivelli di Mira. Emerge altresì che furono usati tre diversi nominativi di acquirenti ai quali risultavano apparentemente rilasciati i nullaosta e i documenti di riconoscimento, e cioè: Ferrarese Arnaldo nelle armerie Galeazzo e Crepaldi, Cito Giuseppe nelle armerie Schiavolin, Maritan e Bertocco, e Grisi Alberto nelle armerie Serafini, Bertin e Odivelli.

Va subito rilevato che appare esservi concomitanza di orario fra l'acquisto eseguito fra le 18 e le 18,30 del 7.7 nell'armeria Serafini di Treviso e gli acquisti effettuati a Padova fra le 17 e 18,30 dello stesso giorno, onde, poiché Treviso dista da Padova oltre cinquanta chilometri, se ne deve dedurre che il giovane che effettuò l'acquisto a Treviso non poteva essere la stessa persona che effettuò gli acquisti a Padova.

Va inoltre rilevato che gli acquisti effettuati a Padova furono tutti eseguiti con nullaosta apparentemente rilasciati ai nominativi Cito e Ferrarese e che il relativo acquirente è stato descritto in modo sostanzialmente conforme dai vari testi (giovane, elegante, con baffi, vestito di scuro): sicché può ritenersi che la stessa persona si sia presentata con i due nominativi anzidetti.

Gli acquisti effettuati a Treviso (nell'armeria Serafini), a Marghera (nell'armeria Bertin) e a Mira (nell'armeria Odivelli) furono invece tutti eseguiti con nullaosta e documenti di riconoscimento intestati a Grisi Alberto onde si deve ritenere

- 30 -

accertato (non essendovi inconciliabilità di orario ) che la stessa persona effettuò i tre acquisti.

Ciò rilevato si osserva che, mentre alcuni testi hanno (con qualche dubbio) riconosciuto l'acquirente nella foto del PICCHIURA, ad essi esibita dalla Polizia insieme a varie foto, altri testi non lo hanno invece riconosciuto; peraltro dalla deposizione del teste Serafini Flavio (f.269) emerge che il predetto, vedendo sui giornali subito dopo l'uccisione del Niedda la foto del PICCHIURA, immediatamente riconobbe in tale foto quella della carta di identità a lui esibita dall'acquirente della pistola e, pur avendo rilevato dalle registrazioni eseguite le differenti generalità dell'acquirente (Grisi Alberto anziché Picchiura Carlo), si recò spontaneamente in questura a riferire il fatto. Appare perciò evidente che mentre i riconoscimenti effettuati sulle foto esibite dall'autorità di polizia risultano scarsamente attendibili perché i testi non potevano non essere suggestionati dal fatto che la foto del PICCHIURA e le vicende in cui lo stesso era coinvolto erano state ormai ripetutamente pubblicate sui giornali, appare invece pienamente attendibile il riconoscimento del Serafini avvenuto in modo automatico per un istintivo collegamento mnemonico.

Deve pertanto ritenersi provato che il falso nullaosta e il falso documento di identificazione esibito per l'acquisto della pistola nell'armeria Serafini di Treviso e conseguentemente (per il motivo sopra detto ) anche i nullaosta e i documenti di identificazione esibiti per l'acquisto delle pistole nell'armeria Bertin di Marghera e nell'armeria Odivelli di Mira, furono usati dal PICCHIURA, il quale pertanto deve rispondere, in luogo del reato contestato

- 31 -

limitatamente ai tre episodi anzidetti, del reato continuato di uso di atti falsi (art. 489 in relazione agli art. 81 capv. art. 477, 482 C.P.), di cui ricorrono evidentemente tutti gli elementi costitutivi.

Per quanto concerne invece i nulla osta e i documenti di identificazione usati per le altre cinque pistole, sembra doverarsi escludere, per i motivi già esposti, una responsabilità dell'imputato nell'esecuzione materiale delle azioni criminose. Non si può invece escludere un concorso morale del PICCHIURA nei suddetti reati, sia per le identiche modalità d'esecuzione (uso di falsi nulla osta apparentemente rilasciati dalla Questura di Verona) e per la consumazione di tutti gli episodi criminali nel medesimo breve periodo di due giorni, sia perché fra le pistole acquistate a Padova vi era anche la pistola Beretta cal. 7,65 matr. 10561 usata dal PICCHIURA nell'omicidio in danno del Nielda, pistola acquistata presso l'armeria Galeazzo di Padova-Voltagarozzo.

Imputazione di acquisto, detenzione e porto illegale di otto pistole (sub 13), 14) e 15)

La responsabilità per tali reati è in diretta relazione con la responsabilità per l'imputazione sub 16) (sopra esaminata). Conseguentemente la responsabilità del PICCHIURA risulta accertata e i reati palesemente integrati in tutti gli elementi costitutivi per le tre pistole acquistate presso le armerie Serafini, Bertin e Odiyelli, mentre le prove raggiunte devono ritenersi insufficienti relativamente alle altre cinque pistole.

- 32 -

Imputazione di ricettazione di una banconota da  
£. 500 (sub 10)

Il possesso da parte del PICCHIURA della banconota (logora) da £. 500 recante l'annotazione "Farm. Miotti" e l'esistenza in Lonigo di una farmacia Miotti, sono circostanze pacificamente accertate nel processo. Il teste Rancan Luigi, cassiere della Banca Popolare Agricola di Lonigo (ove il 14.7.1975 venne consumata una rapina rivendicata dalle BR), nelle sue deposizioni (f. 307 e 365), ha riconosciuto come propria la scrittura dell'annotazione "Farm. Miotti" apposta sulla banconota e ha riferito che la farmacia Miotti era cliente della Banca, circostanza confermata dalle deposizioni delle testi Piccoli Gemma e Quadrelli Pia (f. 308 e 309), dipendenti della farmacia Miotti.

Appare pertanto indubitabile la provenienza della banconota dalla Banca Popolare Agricola di Lonigo. Ciò peraltro non dimostra con certezza che la banconota stessa fosse provento della rapina e che il PICCHIURA l'avesse ricevuta conoscendone la provenienza.

Conseguentemente l'imputato deve essere assolto dall'imputazione di ricettazione della banconota con formula dubitativa, essendo a carico del PICCHIURA, oltre al dato obiettivo della provenienza della Banconota dalla banca ove fu consumata la rapina anche il rifiuto dell'imputato di rispondere in connessione con i collegamenti esistenti con le BR.

Imputazione di partecipazione a banda armata nota  
con il nome di Brigate Rosse (sub 3)

Relativamente a tale reato la prova della responsabilità del PICCHIURA è provata in primo luogo dalla confessione dello stesso (ribadita anche negli ultimi interrogatori) di aver fatto parte dell'organizzazione denominata Brigate Rosse.



- 33 -

L'attendibilità della confessione appare confermata dai seguenti obiettivi elementi probatori:

1) La carta di circolazione e il contrassegno assicurativo dell'auto Fiat 128 bianca usata dal PICCHIURA il giorno dell'omicidio sono risultati provenire dal "covo" delle Brigate Rosse scoperto nel giugno 1975 a Robbiano di Mediglia (MI) (cfr. CC. di Milano a f. 28).

2) L'impronta di timbro figurante sulla ricevuta di c/c postale "Milano succ. 15 - 768 - 5 sett. 74 - B4" relativa al versamento di imposta una tantum intestata a Pisani Roberto (in possesso del PICCHIURA) in base all'accertamento peritale è risultata essere stata ottenuta con un timbro rinvenuto in un covo delle Brigate Rosse scoperto nel giugno 1975 a Barazzate di Bollate (MI) (cfr. rapporto questura Padova a f. 406 e segg. e perizia tecnica-grafica n. 1, f. 12- 13).

3) Le targhe VR/ 365603 applicate sulla Fiat 128 bianca usata dal PICCHIURA, in base all'accertamento peritale, sono risultate confezionate con lo stesso materiale e stampate con la stessa macchina stampatrice e la stessa matrice di targhe provenienti dal covo delle Brigate Rosse di Barazzate di Bollate (cfr. perizia tecnica-grafica n. 1, f. 87).

4) In base all'accertamento peritale la dattiloscrittura compilativa figurante negli otto falsi nullaosta della questura di Verona (usati per l'acquisto delle otto pistole di cui all'imputazioni intestate in precedenza esaminate), nelle carte di identità/a Fasoli e Bertala, nel contrassegno assicurativo e nel foglio complementare relativi

- 34 -

all'auto fiat 128 bianca , sono risultati provenire da una medesima macchina da scrivere non identificata, e precisamente dalla stessa macchina con la quale é stata ottenuta la matrice del manifestino ciclostilato delle Brigate Rosse a f. 579 (cfr. perizia tecnica-grafica n. 1, f. 79, e perizia dattilografica n. 2, f. 11 e 12 ).

b) Nei giorni 7 e 8 luglio 1975 il PICCHIURA acquistò illegalmente con nullaosta falsi almeno tre pistole; negli stessi giorni e con le stesse modalità fu acquistata anche la pistola che il PICCHIURA adoperò nell'omicidio in danno del Niedda e furono altresì acquistate altre quattro pistole (oltre a due pistole il cui acquisto, avvenuto con nullaosta intestata al nome di Cavallaro Renato, non è stato attribuito al PICCHIURA). Se ne deduce che non si trattò di acquisti illegali isolati ma di un'operazione ideata e realizzata attraverso l'organizzazione criminosa della quale il PICCHIURA faceva parte. Una delle pistole acquistate con i nullaosta falsificati (una Beretta cal. 7,65 matr. n. 34057 venduta da Crepaldi Nevio) venne trovata infatti in possesso di certo Pavan Massimo, presso il quale fu rinvenuta documentazione proveniente dalle Brigate Rosse (cfr. f. 512 e segg.) (un'altra pistola, acquistata con nullaosta intestato a Cavallaro Renato, risultò in possesso di certo Naria Giuliano, indiziato dell'omicidio del Procuratore Generale di Genova dott. Coco: f. 606 e segg.).

Va rilevato infine che le otto-dieci pistole in questione furono acquistate (il 7 e 8 luglio 1975) pochi giorni prima che fosse consumata, il 14. luglio 1975, la rapina in danno della banca di Lonigo, commessa da almeno sette persone armate e rivendicata dalle Brigate Rosse.

6) L'appartamento preso in affitto dal PICCHIURA a Sottomarina di

- 35 -

Chioggia il 2.9.1975 (due giorni prima dell'omicidio) doveva evidentemente essere attrezzato come base operativa delle Brigate Rosse e, in occasione della stipulazione del contratto, il PICCHIURA dimostrò una notevole disponibilità di denaro.

Anche l'avvenuta ordinazione, sotto il falso nome di una inesistente ditta Edil-Plastic di Verona, di ben trecento kilogrammi di plastica nera denominata Divinal (cfr. rapp. questura di Padova a ff. 205 e segg., deposizioni Temil Antonio a f. 279 e Della Monica Bruno a f. 227) può spiegarsi soltanto con l'intenzione di utilizzare detto materiale per finalità (non chiarite) dell'organizzazione delle Brigate Rosse.

Dal complesso degli elementi suddetti si evince in modo evidente che l'attività illegale del PICCHIURA era pienamente inserita in una organizzazione che forniva i materiali, i mezzi finanziari e i falsi documenti necessari per le imprese criminose, predisponeva e realizzava, attraverso i propri adepti, l'acquisto delle armi, che poi distribuiva agli stessi, faceva attrezzare nuove basi operative e procurava, mediante reati contro il patrimonio, nuovi mezzi finanziari; fornendo altresì il materiale propagandistico di una asserita lotta armata rivoluzionaria.

L'esistenza di un vincolo di disciplina si evince dallo stesso comportamento del PICCHIURA, il quale si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda comunque connessa con l'organizzazione e le attività delle Brigate Rosse.

Appare pertanto pienamente provata la partecipazione del PICCHIURA alla organizzazione denominata Brigate Rosse e risulta altresì accertato che tale denominazione si riferisce a una banda armata.

- 36 -

e cioè a una pluralità di persone collegate da un vincolo di disciplina e di organizzazione e dotate di armi. Il fine, perseguito da tale banda armata, di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello stato, ai sensi dell'art. 306 cpv. C.P. in relazione all'art. 270 prima parte C.P., costituisce nell'attuale momento storico un dato di fatto notorio per il quale non occorre dimostrazione: E invero la finalità suddetta è manifestata chiaramente, attraverso i più noti slogan programmatici delle Brigate Rosse, nel proposito di portare l'attacco armato direttamente contro lo Stato (il cosiddetto "stato borghese") per farne esplodere le interne contraddizioni; ma il fine di sovversione violenta è espresso soprattutto nelle azioni tipiche delle Brigate Rosse sempre da loro rivendicate: uccisioni, ferimenti, e sequestri di magistrati, avvocati, funzionari di polizia, agenti dell'ordine, docenti universitari, giornalisti, dirigenti e dipendenti di industrie, esponenti politici e sindacali; attentati a edifici pubblici, caserme, sedi di partito, autovetture; rapine (i cosiddetti "espropri proletari"), estorsioni ed altri analoghi reati. In sostanza, un attacco armato, diretto contro gli organi e le strutture socio-giuridiche, politiche ed economiche dello stato, è attuato con azioni terroristiche che colpiscono indiscriminatamente cittadini di ogni condizione sociale.

Una conferma dei fini di sovversione propri delle Brigate Rosse si manifesta chiaramente nella dichiarazione fatta pervenire dal PICCHIURA a questa Corte il 30 maggio 1977, nella quale, a considerazioni politiche non certo originali e ai consueti slogan, si mescolano affermazioni apodittiche, illazioni arbitrarie e larvate minacce, per concludere infine con il rifiuto da parte del PICCHIURA della posizione

A

- 37 -

di imputato e dello stesso processo (rifiuto motivato con il futile pretesto della presenza della forma pubblica all'esterno dell'aula di giustizia). Il PICCHIURA quindi, proprio per la sua qualità di militante delle Brigate Rosse ("militante rivoluzionario"), rifiuta il giudizio di questa Corte, che legittimamente lo giudica per i gravi reati da lui commessi. Tale rifiuto non può peraltro modificare la realtà di questo processo, nel quale, con assoluta serenità e con il pieno rispetto delle garanzie stabilite dalla legge, viene giudicata unicamente la condotta criminosa di un cittadino, appartenente a un'organizzazione armata che, occultando la sua effettiva natura con gli slogan della lotta rivoluzionaria, attentando ai beni primari della vita, dell'incolumità e della libertà degli individui e rifiutando l'ordinamento sociale e giuridico della Repubblica, mira a sovvertire violentemente le istituzioni essenziali dello Stato democratico e il fondamento stesso della civile convivenza.

\* \* \* \*

Pertanto, in base a tutte le considerazioni esposte, PICCHIURA Carlo deve essere dichiarato colpevole dei contestati reati di omicidio e tentato omicidio sub. 1), di resistenza a pubblici ufficiali sub 2), di partecipazione a banda armata sub 3), di porto illegale di arma sub 4), di ricettazione di auto sub 5), di circolazione con auto con targa non propria sub 6), di falsità in certificati e autorizzazioni amministrative sub 8), di ricettazione di patente e di altri documenti sub 11), di furto di una bicicletta sub 12), di falsità in scrittura privata sub 17), nonché dei reati di acquisto, detenzione e porto illegale di armi sub 13), 14) e 15) limitatamente alla pistola Beretta cal. 7,65 acquistata

- 38 -

presso l'armeria Serafini (Serafin) di Treviso, alla pistola Beretta cal. 7,65 acquistata presso l'armeria Bertin di Marghera e alla pistola Arminius cal. 22 acquistata presso l'armeria Odivelli di Mira, e dei reati di uso di atto falso di cui all'art. 489 C.P., così modificandosi le imputazioni sub 7) e 9) e sub 16) limitatamente ai nullatenuti usati per l'acquisto delle tre pistole sopra specificate.

Relativamente al reato di omicidio e tentato omicidio sussistono palesemente entrambe le aggravanti contestate.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in quanto il PICCHIURA sparò dopo aver commesso il reato di resistenza e in numerosi altri reati per il quale è stata dimostrata la sua responsabilità; e sparò esattamente quando la prontezza del Dalla Pozza nel sottrarsi alla minaccia dell'arma del PICCHIURA rese probabile e imminente la possibilità del suo arresto. L'imputato quindi esplose i colpi di pistola contro il Niedda e contro il Dalla Pozza perché ormai riteneva di non potere in alcun altro modo sottrarsi all'arresto: egli cioè commise l'omicidio e il tentato omicidio al fine di procurarsi l'impunità.

Sussiste del pari l'aggravante di cui all'art. <sup>61</sup> n. 10 C.P., essendo evidentemente implicito nei fatti come accertati che il reato fu commesso contro pubblici ufficiali nell'atto e a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

In favore dell'imputato possono peraltro concedersi le attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.) per due motivi: la giovane età del PICCHIURA (29 anni all'epoca dei fatti) e la buona condotta da lui mantenuta precedentemente ai reati per i quali si procede.

Circa il giudizio di valenza di cui all'art. 69 C.P., si osserva che, per essendovi due aggravanti a confronto con un'unica attenuante, le ag-

- 39 -

gravanti non vanno dichiarate prevalenti sull'attenuante, non potendosi disconoscere che la giovane età e il fanatismo politico dettato dall'inesperienza ebbero un ruolo determinante nell'indurre l'imputato al delitto. Peraltro le concesse attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti, sia perché il PICCHIURA non era un giovane sprovveduto, ma uno studente universitario di buona cultura, in grado di valutare adeguatamente il valore delle proprie azioni, sia perché è mancato nel colpevole un qualsiasi segno di ravvedimento.

Pertanto appare equo dichiarare le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Tutti i reati inoltre devono essere unificati nel vincolo della continuazione, apparendo chiaro nella fattispecie che il PICCHIURA attuò nella commissione dei vari reati un medesimo disegno criminoso, soprattutto in relazione alla linea di condotta derivante dall'adesione alle Brigate Rosse.

In ordine alla pena da irrogare, ai sensi dell'art.81 C.P., per la più grave violazione commessa e cioè per il reato di omicidio, va rilevato che indubbiamente l'omicidio in questione non rientrava nei progetti criminosi delle Brigate Rosse e fu deciso dal PICCHIURA<sup>quasi</sup> nello stesso istante in cui commetteva l'azione omicida, spinto da circostanze casualmente verificatesi in rapida successione (arrivo dell'autofurgone della polizia, controllo effettuato dagli agenti dell'ordine e conseguente azione di minaccia del PICCHIURA, manovra imprevista del V° Brigadiere Dalla Fozza, con la quale il medesimo si sottrasse alla minaccia dell'arma). E' del pari indubitabile che l'imputato, sia per il

- 40 -

vincolo dell'appartenenza alle Brigate Rosse, sia per il possesso della pistola, dell'auto rubata e dei falsi documenti, sia per l'azione di minaccia posta in atto nei confronti dei pubblici ufficiali, era già psicologicamente preparato a sparare e ad uccidere.

Di tali circostanze (occasionalità del fatto, istantaneità della decisione e preparazione psicologica all'omicidio) si deve tener conto ai fini di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; pertanto, considerate le circostanze suddette ed ogni altra circostanza prevista dall'art. 133 del Codice Penale, pena adeguata per l'omicidio appare quella di anni ventidue di reclusione. Per la continuazione, tenuto conto delle considerazioni esposte nonché della gravità e della pluralità delle violazioni, appare equo aumentare detta pena ad anni ventisei di reclusione.

PICCHIURA Carlo, va pertanto condannato alla pena di anni ventisei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

A norma degli artt. 28, 29 e 32 codice Penale, l'imputato va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

A norma dell'art. 230 C.P., va ordinato che l'imputato sia sottoposto dopo l'espiazione della pena, alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

A norma dell'art. 240 C.P., va ordinata la confisca delle armi e munizioni in sequestro.

Ai sensi dell'art. 480 C.p.p. va dichiarata la falsità dei documenti indicati nelle imputazioni sub 7), 8), 9), 16 e 17) e va ordinata la cancellazione degli stessi.

21  
PICCHIURA Carlo va inoltre condannato al risarcimento dei danni in





- 41 -

favore delle parti civili Ciscato Maria ved. Niedda, per sé e per i figli minori Niedda Francesco e Salvatore, e Niedda Francesco e Nuvoli Salvatorica (Salvatrice), danni la cui liquidazione, non essendo possibile allo stato degli atti per la mancanza dei necessari elementi di valutazione, va rimessa al competente giudice civile in separato giudizio. Data l'evidente gravità dei danni, appare equo concedere alla vedova Ciscato Maria, nelle predette sue qualità, una provvisoria provvisoriamente esecutiva di  $\text{L. } 20.000.000=$  e ai genitori della vittima Niedda Francesco e Nuvoli Salvatorica (Salvatrice), una provvisoria provvisoriamente esecutiva di complessive  $\text{L. } 10.000.000=$ .

L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile, che possono liquidarsi in complessive lire 250.000 in favore della parte civile Ciscato e in uguale somma in favore delle parti civili Niedda e Nuvoli.

La Corte ritiene di dover rigettare la richiesta della Amministrazione dell'Interno (costituita P.C.) diretta ad ottenere la condanna del PICCHIURA alla rifusione della somma di  $\text{L. } 50.000.000$ , con gli interessi di legge, versata alla vedova dell'appuntato Niedda in base alle disposizioni legislative che prevedono la concessione di tale speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti "vittime del dovere". Invece, la concessione di tale cosiddetta elargizione è stabilita dalla legge (Regio Decreto Legge 13.3.1921 n. 261 e succ. modificazioni, Legge 27.10.1973 n. 629 e Legge 28.11.1975 n. 624) in favore dei superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti.

- 42 -

per l'adempimento del dovere, indipendentemente dai danni subiti dai  
detti superstiti e per il solo fatto del decesso nelle condizioni  
di legge. Non vi è dubbio quindi che la corresponsione di tale "clar-  
- gione" è del tutto vincolata dal risarcimento del danno e si pre-  
- senta come una particolare forma di indennità avente carattere retri-  
butivo, corrisposta a compenso del "rischio" che è implicito nel ser-  
vizio svolto dagli appartenenti alle forze di polizia. In tale pro-  
spettiva, il decesso è soltanto il presupposto al quale è condiziona-  
ta la corresponsione di tale indennità, che, dovuta per legge, trova  
- il suo fondamento nel rapporto di servizio intercorrente tra lo Stato  
e una particolare categoria di dipendenti.

Pertanto, se lo Stato quale espressione della collettività naziona-  
le, ha stabilito un tale onere a proprio carico in favore delle fa-  
miglie di suoi cittadini particolarmente meritevoli, non si vede co-  
me di tale onere possa pretendere la rifusione dall'autore del danno  
colpevole di reato, il quale è già obbligato al risarcimento ai sen-  
si dell'art. 185 C.P..

PICCHIURA Carlo va infine assolto dal reato di ricettazione di una  
banconota sub 10) e dai reati sub 13), 14), 15), e 16) per quanto con-  
cerne le pistole acquistate presso le armerie Galeazzo, Crepaldi, Bo,  
Pianma e Bertocco e i relativi nullaosta, per insufficienza di prove.

Può ordinarsi la restituzione dell'auto Fiat 128 targata PD/334760  
all'istante avente diritto.

\* \* \* \*

nl

- 43 -

P.Q.M.

Visti gli artt. 477, 483 n. 488 c.p.p.;

Dichiara Picchiura Carlo colpevole dei reati a lui ascritti sub 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 11) 12) 17) nonché dei reati sub 13) 14) e 5) limitatamente alla pistola Beretta cal. 7,65 acquistata presso l'armeria Serafin di Treviso, alla pistola Beretta cal. 7,5 acquistata presso l'armeria Bertin di Marghera e alla pistola Arminius cal. 22 acquistata presso l'armeria Odivelli di Mira, e dei reati di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p., con le modificate le imputazioni sub 7) e 9) e sub 16) limitatamente ai nulla osta usati per l'acquisto delle pistole sopra specificate; concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, e unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, condanna l'imputato alla pena di anni 26 (ventisei) di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28, 29, e 32 c.p., sottopone l'imputato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo dichiara in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 230 c.p., ordina che l'imputato sia sottoposto dopo l'espiazione della pena alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.

Visto l'art. 480 c.p.p., dichiara la falsità dei documenti indicati nelle imputazioni sub 7), 8), 9), 16) e 17) e ordina la cancellazione degli stessi.

Visto l'art. 489 c.p.p. condanna Picchiura Carlo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ciscato Maria, ved. Niedda, per sé e per i figli minori Niedda Francesco e Salvatore, e Niedda Francesco e Nuvoli Salvatrice, danni da liquidarsi con separato giudizio, concedendo alla Ciscato nelle pretese sue qualità una provvisoria provvisoriamente esecutiva di £. 20 milioni e ai genitori della vittima Niedda Francesco e Nuvoli Salvatrice una provvisoria provvisoriamente esecutiva di complessive £. 10.000.000 (dieci milioni). Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile, che liquida in complessive £. 250.000 in favore della parte civile Ciscato e in eguale somma in favore delle parti civili Niedda e Nuvoli.

Rigetta l'istanza di rifusione avanzata dall'Amministrazione dell'Interno.

Assolve Picchiura Carlo dal reato di ricettazione di una banca nota sub 10) e dai reati sub 13), 14) 15) e 16) per quanto concerne le pistole acquistate presso le armerie Galeazzo, Crepaldi, Bo', Fiamma e Bertocco e i relativi nulla osta, per insufficienza di prove.

Ordina la restituzione all'istante avente diritto dell'auto Fiat 123 targata PD-334760.

Padova, 1 giugno 1977

Il Presidente  
Il Giudice

*Campesevere*

*Alto T. P. P.*  
*Alto T. P. P.*



*Ingrasci*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI PADOVA (sez. Penale )

composta dai Signori

- dr. Italo Ingrasci *X* Presidente
- " Renato Rizzo Giudice
- " Sabino Giarrusso "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) citazione DIRETTISSIMA

CONTRO

- 1)- SPADAFINA Michele nato il 5/9/1953 a Guardiagrele (Chieti), residente a Bari, via Matteotti n° 24: attualmente domiciliato in Padova, via Tassoni n° 8.=
- 2)- LATINO Claudio nato il 30/10/1957 a Mantova, residente ad Albignasego, vicolo Asiago n° 3.=
- 3)- CAMELLI Francesco nato il 31/12/1956 a Verona, residente a Padova, via L. Da Bolegna n° 5.=

Tutti e tre: attualmente detenuti presso le Carceri Giudiziarie di Padova.=

Tutti e tre : Detenuti-Presenti.=

Imputati

SPADAFINA Michele - LATINO Claudio e CAMELLI France-

SCO:

a)- Del reato pp. dagli artt. 110 - 112 n° 1 - 654 CP.

*3*  
N. 702 Reg. Sent.  
N. 361/75 R. G.  
N. 926/75 P. M.

SENTENZA

in data 28/6/1975

depositata in cancelleria

li. *13-7-75*

Il Cancelliere

*Salleau*

Redatta scheda in Spedding  
e Camelli da parte  
addi *21/5/1975*

Il Cancelliere

*e per latino addi 23/6/75*

li.

Fatto avviso di che  
all' art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

*ESTRATTO e autografo Padova  
de parte 30/10/1976*

Fatto estratto per  
esecuzione.

addi

Il Cancelliere

*Comunicazione copia  
di record  
12/7/1975*

(1) a procedimento formale  
o per citazione diretta.

*N. 1667/75 Camp. Pen.  
de parte*

per avere, in concorso fra loro e con un gruppo di oltre un centinaio di persone, compiute manifestazioni ed emesso grida sediziose in Piazza Insurrezione di Padova e nelle zone vicine, raggruppandosi armati e (le Spadafina ed il Cammelli) anche travisati in detti luoghi assieme a numerose altre persone anch'esse armate e travisate, che esternavano con un comportamento obiettivo e concludente propositi aggressivi ed ostili nei confronti delle forze di polizia impegnate nella tutela dell'ordine pubblico e realizzavano inoltre tali propositi mediante l'uso di strumenti ed il compimento di atti idonei (lancie ripetute di bottiglie incendiarie, di oggetti metallici e di corpi contundenti vari contro la polizia; danneggiamento ed incendio di autoveicoli pubblici e privati; ferimento di persone) e la corale pronuncia di espressioni di pubblico disprezzo contro i tutori dell'ordine e l'Autorità in genere. =

b)- Del reato pp. dall'art. 655, 1° e 2° co. CP. - per avere fatto parte, armati, di una radunata di oltre un centinaio di persone avente le caratteristiche e gli scopi di sedizione specificati al capo che precede.

c)- Del reato pp. dall'art. 12, 1° e 2° co. Legge 14/10/1974 n° 497 in relazione all'art. 1 Legge 18/4/1975 n° 110 - per avere illegalmente portate, in luogo pubblico, ov'era concorso ed adunanza di persone, le Spadafina tre bottiglie incendiarie (di cui due sequestrate e la terza scagliata contro le Forze dell'Ordine); il Latino ed il Cammelli una bottiglia incendiaria ciascuno; con l'aggravante prevista dall'art. 61 n° 2 CP. = per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato che segue. =

d)- Del reato pp. dagli artt. 110 - 336, 1° co. - 339, 1° e 2° co. CP. - per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, usate violenza agli ufficiali ed agenti di polizia intervenuti in Piazza Insurrezione e nelle zone limitrofe a tutela dell'ordine pubblico gravemente minacciate dalla concertata manifestazione sediziosa di oltre un centinaio di persone scagliando, o concorrendo a scagliare, al loro indirizzo, al fine di ostacolarne l'azione diretta a rimuovere la minaccia ed a identificare gli autori, bottiglie incendiarie epperò con mettendo il fatto ai danni dei suddetti pubblici ufficiali con ordigni assimilati alle armi da guerra ed in più di dieci persone riunite. =

SPADAFINA Michele :

e)- Del reato pp. dall'art. 10 Legge 14/10/1974 n° 497 in relazione all'art. 1 Legge 18/4/1975 n° 110 - per aver illegalmente detenute le bottiglie incendiarie indicate nel capo c). =

SPADAFINA Michele e CAMELLI Francesco :

f)- Del reato pp. dall'art. 5 Legge 22/5/1975 n° 152 - per avere preso parte alla pubblica manifestazione menzionata e descritta nei capi a) e b) avendo le Spadafina il viso travisato con passamontagna rosse oltre che con maschera antigas ed il Cammelli il collo e la bocca con fazzoletto rosso allo scopo di impedire o renderne difficoltoso il loro riconoscimento da parte dei tutori dell'ordine. =

Fatti tutti avvenuti in Padova il 3 giugno 1975. =

In esito all'odierno, pubblico dibattimento, sentiti il P.M., la difesa e gli imputati che ebbero primi ed ultimi la parola. =

FATTO E DIRITTO

- 1 -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto del 4 giugno 1975, corredato da relazioni di servizio, la locale Questura denunciava, in stato d'arresto, al Procuratore della Repubblica SPADAFINA Michele, LATINO Claudio, CAMELLI Francesco ed altri giovani ( nei confronti dei quali e di altri denunciati a piede libero il processo veniva successivamente stralciato fin dalla fase istruttoria ), esponendo che i primi tre, in occasione di una manifestazione sediziosa, avvenuta il 3 giugno in Piazza Insurrezione, erano stati identificati nel gruppo dei dimostranti che avevano lanciato contro la Polizia bottiglie incendiarie, pietre ed altri corpi contundenti. In particolare lo Spadafina, al momento del fermo, aveva il viso coperto da un passamontagna rosso e mascherina in tessuto filtrante e portava con sé uno zainetto contenente due bottiglie incendiarie e una scatola di fiammiferi " controvento".

Precisava il rapporto che verso le ore 16,30 del 3 giugno, in occasione del comizio elettorale dell'On. Giorgio Almirante, segretario nazionale del M.S.I - D.N., fissato per le ore 18,30 in Piazza delle Erbe, molti gruppi di giovani stavano affluendo nella vicina piazza Insurrezione allo scopo di costituire " un presidio militante", così come pubblicizzato attraverso la diffusione di un volantino ciclostilato dal titolo " Almirante non deve parlare" a firma " Comitato padovano per la messa al bando del MSI-DN " ed altri movimenti della sinistra extraparlamentare. Poichè - continuava il rapporto - un gran numero di dimostranti, ammassatisi nel sottoportico del palazzo dell'INPS, su un lato della predetta piazza Insurrezione, erano in possesso di borse, tascapani e zainetti rigonfi, ~~xxxx~~ un contingente di militari di P.S., diretto dal V. questore Paloni, coadiuvato dai commissari Ferretti Mario, Buono Antonio e Colucci Giuseppe, si avvicinava al gruppo allo scopo di procedere all'identificazione e alla perquisizione dei giovani i quali però si coprivano il volto con fazzoletti e passamontagna

- 2 -

e all'intimazione di desistere dal travisamento iniziavano un nutrito lancio di sassi, bulloni e bottiglie incendiarie che esplodevano causando ustioni a qualche agente. I dimostranti, avvantaggiati dalla sorpresa determinata dalla loro improvvisa iniziativa, si allontanavano precipitosamente, disperdendosi per le vie adiacenti alla piazza, ma nella circostanza venivano bloccati e tratti in arresto i summenzionati giovani Spadafina, Latino e Cammelli, mentre gli altri davano inizio ad atti di tepismo, rovesciando e incendiando autovetture in sosta, baraccandosi dietro due automezzi del servizio urbano e continuando il lancio fitto di corpi contundenti e bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine che per disperdere i rivoltosi facevano uso di candelotti lacrimogeni.

In seguito alla denuncia il P.M. procedeva all'immediato interrogatorio degli arrestati ( i quali si protestavano innocenti ) e al successivo esame dei verbalizzanti, disponendo altresì una perizia tecnica collegiale sul contenuto delle bottiglie sequestrate allo Spadafina e di altre analoghe rinvenute in Piazza Insurrezione e in zone limitrofe nel corso della manifestazione. I periti accertavano che si trattava di bottiglie incendiarie aventi caratteristiche comuni e nelle quali alla benzina erano stati aggiunti sabbia e sapone per aumentare l'efficacia incendiaria dell'ordigno.

Al termine dell'istruttoria i tre imputati venivano rinviati al giudizio direttissimo di questo Tribunale all'udienza del 27 giugno 1975 per rispondere di radunata e grida sediziose, di detenzione e porto di armi da guerra e di violenza armata a pubblico ufficiale, come meglio specificato in epigrafe, mentre nei confronti delle altre persone denunciate il P.M. disponeva la separazione del relativo procedimento, riservandosi ulteriori indagini istruttorie. In dibattimento venivano escussi i testi d'accusa e quelli a difesa, respingendo il Collegio altre istanze testimoniali ritenute irrilevanti ai fini della decisione, come la richiesta citazione degli ex ministri degli interni e della

- 3 -

Giustizia, nonché del Prefetto del Sindaco e del Questore di Padova. Gl'imputati si protestavano innocenti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Da una parte della difesa si è insinuato il dubbio sulla legittimità del rito direttissimo, essendo stati gl'imputati presentati in udienza oltre il decimo giorno dal loro arresto. Il Collegio ritiene che tale dubbio non abbia ragione di sussistere.

In realtà il giudizio direttissimo ha subito notevoli trasformazioni in seguito alle recenti novelle processuali.

La prima modifica di rilievo è stata introdotta con l'art.3 D.L.11.4.1974 n.99 convertito in legge 7.6.1974 n.220 che prolungò a dieci giorni dall'avvenuto arresto il termine assegnato al P.M. per la presentazione dell'imputato all'udienza dibattimentale. Successivamente l'art.2 della legge 14.10.1974 n.497, analogamente a quanto già stabilito con l'art.20 della legge 8.2.1948 n.4 per i reati in materia di stampa e con l'art. 9 della legge 2.10.1967 n.895 per i reati concernenti le armi, dispose l'obbligatorietà del giudizio direttissimo per altri delitti come rapina, estorsione, sequestro di persona ecc., sempre però nel presupposto che " non siano necessarie speciali indagini". Infine con gli artt.17 e 26 della recentissima legge 22.5.1975 n.152, sulla tutela dell'ordine pubblico, l'obbligatorietà del giudizio direttissimo è stata estesa ad altri reati ( tra i quali il delitto di violenza armata a pubblico ufficiale ), anche in deroga agli artt.502 e 504 c.p.p.

Ora dal coordinamento logico ed esegetico delle norme anzidette, la cui formulazione non è certo un modello di tecnica legislativa e che per questo rende più difficoltosa l'indagine dell'interprete, sembra al Collegio che con la espressa deroga agli artt.502 e 504 c.p.p. sia stato introdotto nel sistema processuale un giudizio direttissimo " atipico ", per cui in seguito alla nuova disciplina deve ritenersi che il P.M. sia svincolato dal termine



- 4 -

ordinario di 10 giorni e possa presentare l'imputato al dibattimento anche dopo la scadenza di tale termine, purchè entro il 40° giorno dall'arresto che, come esattamente osserva il requirente, segna il limite massimo della ~~xxx~~ carcerazione preventiva nell'istruttoria sommaria del P.M., ossia dell'organo funzionalmente competente a istaurare il rito speciale. Sarebbe infatti priva di significato logico e di scopo pratico la deroga all'art. 502 con la quale si è imposto al P.M. di procedere per direttissima anche quando sono necessarie ( e quindi obbligatorie ) particolari indagini, se si ritenesse ancora operante il termine ordinario di dieci giorni, ovviamente insufficiente per il completamento dei necessari atti istruttori. Nè vale obiettare che a norma dell'art. 26 comma 2° della citata legge n. 152 del 1975 il giudice, nel corso del giudizio direttissimo, può concedere all'imputato la libertà provvisoria se la sentenza di primo grado non viene pronunciata entro il 20° giorno dall'arresto, poichè tale termine riguarda soltanto la facoltà del giudice del dibattimento di far cessare lo stato di detenzione ma non influisce sulla struttura del nuovo giudizio direttissimo. Tutt'al più potrà sorgere il problema di individuare l'organo competente a concedere l'eventuale libertà provvisoria all'imputato nel caso in cui le indagini istruttorie del P.M. si protraggano oltre il 20° giorno dall'arresto, problema che peraltro nella specie è irrilevante, dato che la nuova legge non ammette il beneficio ~~xxxx~~ per i reati contestati agli imputati, nè, in conseguenza alcuna istanza al riguardo è stata presentata dai difensori.

Prima di entrare nel merito del processo è opportuno tracciare un quadro della situazione in cui maturarono ed esplosero gl'incidenti che diedero origine alle odierne imputazioni.

Come risulta dal rapporto e dalla deposizione istruttoria e dibattimentale dei denunciati, il 3 giugno 1975 alcuni gruppi di estremisti avevano deciso di opporsi al comizio dell'on. Almirante che doveva aver luogo in Piazza delle Erbe verso

- 5 -

le ore 13. La Questura, venutane a conoscenza attraverso un volantino ciclostilato a firma " Comitato padovano per la messa al bando del MSI-DN - Avanguardia operaia ed altre formazioni della sinistra extraparlamentare ", in vista dei preannunciati disordini, aveva predisposto un servizio d'ordine nelle immediate vicinanze del luogo del comizio per controllare il movimento dei dimostranti e prevenire possibili atti di violenza.

Dal contenuto e dal tono del volantino (f.50 ) che recava a grosse lettere il titolo " Almirante non deve parlare " e al quale era stata data una capillare diffusione, anche presso le scuole, tra gli aderenti e simpatizzanti delle correnti di estrema sinistra, era infatti facile desumere che la dimostrazione di piazza suonava quasi come un atto di sfida alle autorità costituite e che comunque non si sarebbe svolta nelle forme democratiche consentite dall'art.17 Cost., ossia come una pacifica protesta collettiva e una civile manifestazione di dissenso che si sarebbe potuto anche giustificare, sul piano politico, e persino approvarsi come reazione all'annunciato comizio dell'esponente nazionale di un partito considerato l'erede spirituale e il continuatore di un regime liberticida dal quale il popolo era riuscito a liberarsi a prezzo di dure lotte e di sanguinosi sacrifici. Nel volantino i promotori della manifestazione, rimediando il precedente successo per avere interrotto, il 28.5.1975, il comizio dell'altro missino On.Covelli, comunicarono a chiare note la loro ferma intenzione di non far parlare Almirante al quale " la piazza deve essere negata " e preannunciarono una mobilitazione generale di operai studenti e proletari al dichiarato scopo di impedire il comizio missino, come è confermato anche da un successivo comunicato (f.110) in cui si accenna " alla grande giornata di lotta del 28 maggio che ha impedito il comizio di Covelli " ( e che diede luogo a numerosi incidenti e gravi disordini ). Altro volantino (f.123) a firma " centro Lenin " mobilita un vasto schieramento di piazza sempre allo scopo di impedire il comizio di Almirante. E che non si trat-

- 6 -

tasse di una protesta democratica è dimostrato dal fatto che in esecuzione del piano prestabilito qualche centinaio di dimostranti, in gran parte armati di bottiglie incendiarie con zainetto a tracolla e con il viso coperto da fazzoletti o passamontagne, si radunarono in piazzam Insurrezione tra il sottoportico del palazzo dell'INPS e lo spazio antistante il cinema Quirinetta e iniziarono un coro di slogans minacciosi e di pesanti invettive contro le autorità e le forze dell'ordine, creando in tal modo un clima di tensione e di eccitamento che doveva poi esplodere nei deprecati episodi di violenza e di teppismo politico. E fu appunto per evitare conseguenze peggiori che la polizia, senza nemmeno ordinare lo scioglimento della riunione, come sarebbe stato legittimo di fronte alla chiara manifestazione sediziosa, invitò i dimostranti a desistere dal travisamento e per tutta risposta ebbe a subire il lancio di pietre, bulloni e bottiglie incendiarie alcune delle quali raggiunsero il bersaglio provocando ustioni ad agenti in servizio. Dopo tale episodio i dimostranti, incalzati dalle forze dell'ordine, si allontanarono rapidamente disperdendosi per le vie adiacenti dove si raggruppavano, dileguandosi poi per riunirsi in altro posto e dando inizio ad atti vandalici, rovesciando e incendiando autovetture in sosta, bloccando due filovie del servizio pubblico e continuando il lancio di corpi contundenti e bottiglie incendiarie.

Passando ora ad esaminare la posizione dei singoli imputati, cominciando da quella dello SPADAFINA, è pacifico che questi, al momento del fermo avvenuto nella prima fase dei disordini, venne trovato in possesso di uno zainetto contenente due bottiglie incendiarie. Egli ha negato però di avere lanciato un ordigno e di avere avuto il viso coperto da un passamontagna, contrariamente a quanto affermato dalla concorde e precisa testimonianza del commissario di P.S. Ferretti Mario, del brig. Santi Armano e dell'app. Diverbio Luigi i quali, confermando la precedente deposizione istruttoria, hanno dichiarato, senza alcuna esitazione di aver visto lo Spadafina nell'atto di

- 7 -

lanciare una bottiglia incendiaria avendo il viso coperto da un passamontagna rosso sotto il quale portava una mascherina filtrante antigas. L'imputato, datosi alla fuga verso il centro della piazza era stato subito immobilizzato dagli agenti mentre tentava di sbarazzarsi di una scatola di fiammiferi "controvento" del tipo di quelli usati per accendere le bottiglie "molotov".

Contro queste puntuali e inequivoche risultanze accusatorie, della cui attendibilità non è assolutamente lecito dubitare se ipotizzando un'assurda, illogica e inammissibile montatura calunniosa che sarebbe stata comunque inutile, dal momento che il solo possesso degli ordigni incendiari da parte di un dimostrante che si trovava nel gruppo dei lanciatori, poteva costituire una prova più che sufficiente per una responsabilità quantà meno a titolo di concorso, la versione difensiva del casuale ritrovamento dello zainetto appare al Collegio del tutto incredibile e puerile.

A parte infatti il rilievo che l'attendibilità di tale versione è minata in radice dal comportamento successivo dell'imputato, c'è da osservare che se realmente lo Spadafina voleva rimanere estraneo ai fatti criminosi non si spiega perchè egli, una volta trovato lo zainetto e constatato che conteneva bottiglie incendiarie non si sia preoccupato di allontanarsi al più presto dal gruppo dei dimostranti per evitare di rimanere coinvolto nei disordini della piazza, il che avrebbe potuto fare agevolmente dato che egli non venne arrestato subito dopo il presunto ritrovamento degli ordigni. Se è vero poi - come ha riferito il teste Nicotri Giuseppe, corrispondente di Nord-Est ( rivista politica di estrema sinistra ostentatamente simpatizzante per gl'imputati ) - che lo Spadafina ebbe a telefonargli preannunciandogli qualcosa di sensazionale e invitandolo a recarsi subito sul posto per raccogliere elementi per un servizio giornalistico, tale circostanza appare anzitutto irrilevante e priva di significato probatorio, anche se nella successiva elaborazione dell'articolo la pretesa notizia viene utilizzata e messa in relazione con supposte manovre provocatorie di marca fascista.

- 8 -

D'altro canto la circostanza riferita dal teste sarebbe contro\_ produttore perchè confermerebbe quanto già osservato in prece\_ denza e cioè che lo Spadafina, tra la telefonata e l'arrivo del\_ l'amico giornalista, tanto più che in assenza del destinatario\_ il messaggio sarebbe stato registrato dalla segreteria telefonica, avrebbe avuto il tempo e la possibilità di trovare un luogo più adatto e sicuro per porre in salvo sè stesso e il prezioso reperto. Il Nicotri ha peraltro aggiunto che arrivato in piazza Insurre\_ zione scorse a distanza lo Spadafina nella confusione generale ma non lo vide lanciare nulla e notò anche che non aveva il vi\_ so coperto dal passamontagna. Tale testimonianza che, secondo il P.M., appare inquinata dal germe della falsità tanto da chiedere la trasmissione degli atti al suo ufficio per gli ulteriori sv\_ adempimenti di competenza, non offre, invero, alcuna garanzia di attendibilità, dato lo stridente contrasto con la versione di accusatoria, confortata da indiscutibili elementi obiettivi, e anche se non può escludersi che il teste, nel parapiglia e nel fuggi fuggi generale e trovandosi ad una certa distanza ( come pure il collega Joele Domenico, altro collaboratore di Nord-Est che si trovava ancora più lontano ) non abbia avuto la possi\_ bilità di osservare bene i particolari della scena che non po\_ tevano invece sfuggire agli agenti che vennero a trovarsi a diretto contatto con i dimostranti e potevano quindi seguirne i movimenti e identificare gli autori delle violenze. Quello che è certo, secondo la netta convinzione del Collegio, è che la precisa e responsabile deposizione dei tre agenti di P.S. resiste validamente, sul piano probatorio, anche all'ipote\_ tica buona fede di testi più o meno compiacenti.

Sulla configurazione giuridica dei fatti criminosi il Collegio non ritiene di dovere spendere molte parole, non potendo anzitutto dubitarsi del carattere sedizioso della manifestazione che per il numero e per il comportamento dei partecipanti era tale da turbare, come in effetti turbò, l'ordine pubblico e la

- 3 -

tranquillità dei cittadini che sono, appunto i beni tutelati dalle norme incriminatrici ( art. 654 e 655 c.p. ).

Qualche dubbio è stato invece sollevato sulla più grave imputazione di cui all'art. 336 c.p., assumendosi che il fatto dovrebbe essere più correttamente inquadrato nell'ipotesi della resistenza.

E' noto che il criterio distintivo tra il reato di violenza e quello di resistenza riposa su un dato cronologico nel senso che mentre nel primo la violenza o la minaccia deve precedere l'atto del pubblico ufficiale ed essere diretta a costringere costui a compierlo o ad ometterlo, nella resistenza, invece, il comportamento violento o minaccioso del soggetto attivo viene posto in essere dopo l'inizio dell'attività funzionale del p.u. allo scopo d'interromperla o di impedirne il perfezionamento. Nel caso di specie, come risulta dal rapporto di denuncia e dalla deposizione degli agenti, la polizia, avvicinandosi al gruppo dei dimostranti per invitarli a desistere dal travisamento, venne colta di sorpresa dal lancio delle bottiglie incendiarie, per cui la violenza venne posta in essere non già per interrompere l'esecuzione di un atto, che non era ancora iniziato, ma per impedirne il compimento, per evitare cioè che gli agenti procedessero alla perquisizione e identificazione dei responsabili.

Esattamente pertanto è stato contestato il reato di violenza, non influenzando comunque l'eventuale modifica dell'imputazione sulla legittimità del rito speciale instaurato dal P.M.

Nell'arringa finale, come del resto fin dall'esordio dibattimentale attraverso la richiesta di citazione testimoniale di ex ministri e di autorità cittadine, l'agguerrita difesa dell'imputato, ravvivando le tinte del processo con arditi paralleli rivoluzionari, ha ritenuto di accentuarne l'aspetto politico ponendo in evidenza il carattere antifascista della legge " Reale " che dovrebbe essere interpretata come un superamento della vecchia teoria dei c.d. opposti estremismi, considerata una comoda formula per attenuare

- 10 -

o controbilanciare l'unico vero pericolo proveniente dalla violenza fascista o neofascista. Ciò ha ~~una~~ un certo fondamento di verità ma non giova nè può ovviamente giovare alla causa almeno nella misura in cui la matrice ideologica, ( vera o supposta ) del nuovo provvedimento normativo, il cui scopo è quello di rafforzare la tutela dell'ordine pubblico contro la violenza eversiva di ogni genere e di qualsiasi provenienza anche se nella maggior parte dei casi di chiara origine e derivazione neofascista, dovrebbe costituire una specie di alibi politico ed essere strumentalizzata per conferire una patente di immunità agli autori di violenze antifasciste o...pseudo antifasciste.

Il discorso sembra chiaro e non dovrebbe prestarsi ad equivoci per chi vuole intenderlo.

In una società pluralistica, retta da uno stato di diritto, la libertà, intesa come la massima espressione della personalità umana, deve essere garantita ed assicurata a tutti i cittadini, anche mediante la repressione penale di quei comportamenti diretti a conculcarla o a limitarla, a condizione però che il meccanismo repressivo non funzioni a senso unico ma colpisca indistintamente le aggressioni criminose provenienti da qualsiasi parte e da chiunque commesse contro chiunque specie contro gli organi e le istituzioni repubblicane preposte a presidio di quella convivenza civile e democratica garantita dalla Costituzione.

Sarebbe pertanto assurdo, almeno sul piano giuridico, pretendere di privilegiare una violenza c.d. rivoluzionaria rispetto ad una violenza fascista, ammesso comunque che sia lecito identificare nella prima anzichè nella seconda, l'inconsulta ribellione di gruppi fanatici e irresponsabili che, qualunque sia la loro etichetta politica, finiscono per assecondare il gioco eversivo dell'opposta fazione in un intreccio di trame dai confusi colori. Si capisce che in un'ondata di repressione può esserci chi pagherà di più, chi meno e chi non pagherà affatto, ma questa apparente sperequazione, che è nell'alea stessa delle vicende umane,

- 11 -

non implica che deve rimanere impunito l'autore di un reato sol perchè altri egualmente o maggiormente responsabili sono riusciti a sfuggire alle maglie della giustizia. Il principio che la legge è uguale per tutti, sia pure inteso non farisaicamente ma in senso obiettivo e realistico, significa che il giudice deve applicarla imparzialmente nei confronti di tutti, senza aprioristiche discriminazioni o prevenzioni di qualsiasi genere e sforzandosi soprattutto di non lasciarsi influenzare da opinioni politiche personali alle quali, pur nella inscindibile coerenza morale della propria personalità di uomo e di cittadino, deve saper rinunciare nel momento cruciale del giudizio.

Accertata pertanto l'esistenza dei reati e la responsabilità dello Spadafina, le varie imputazioni vanno senz'altro riunite sotto il vincolo della continuazione, data l'evidente unicità del preordinato disegno criminoso, *mentre, per il principio dell'eguaglianza, nel delitto di violenza su autorità la continuazione è cui si capisce* - Va negata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., non apparendo giustificata sul piano morale o sociale e neppure sotto il profilo putativo (comunque giuridicamente irrilevante) l'azione criminosa, che ha più il sapore di una ripicca politica, diretta ad impedire il libero svolgimento di un comizio elettorale regolarmente autorizzato dalle Autorità, e ciò anche senza condividere il rigoroso indirizzo giurisprudenziale che esclude l'attenuante nei reati commessi per cause di carattere meramente politico. Particolare considerazione morale e sociale potrebbe meritare un'autentica manifestazione popolare con legittime finalità rivendicative per la ~~ra~~ difesa di interessi vitali negati o misconosciuti dal regime dominante, laddove, nella tensione degli animi, la protesta collettiva può talvolta divampare nel fuoco della rivolta e dar luogo a episodi criminosi per i quali potrà eventualmente invocarsi l'attenuante in parola; ma nel caso di specie sembra chiaro che l'origine dei gravi disordini di piazza non possa trovare la sua causa giustificativa in una situazione uguale o analoga a quella dianzi prospettata, trat



- 12 -

tandosi piuttosto di una violenta reazione passionale che - pur traendo lo spunto da circostanze obiettive di carattere politico - non può aspirare ad essere misurata col metro di una superiore etica sociale.

Pur trattandosi di gravi reati contro i tutori dell'ordine e la sicurezza della collettività, specie nell'attuale periodo di dilagante violenza in cui è particolarmente sentita dalla coscienza sociale la necessità di un più rigoroso intervento repressivo, ritiene il Collegio, in contrasto con la richiesta negativa del P.M., di concedere all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto della sua giovane età, dello stato d'incensuratezza, nonché dello spunto politico della condotta criminosa anche se alimentato da una distorta ideologia che altri, più responsabili di lui, avranno probabilmente esasperato e strumentalizzato. Le concesse attenuanti possono dichiararsi equivalenti a tutte le aggravanti contestate che per il numero e la grave incidenza nell'esecuzione dei singoli reati (uso delle armi, nesso teleologico, concorso di più persone, travisamento) e globalmente valutate nel quadro dell'intera attività criminosa, non consentono certamente un giudizio di comparazione più favorevole.

In ordine alla sanzione punitiva, prendendo per base del relativo calcolo quella stabilita per il più grave reato di porto abusivo di armi da guerra alle quali l'art.12 della legge 14 ott.1974 n.497 assimila le bottiglie incendiarie (capo c) dell'imputazione) il Collegio ritiene di infliggere in concreto la pena di anni 3 (tre) di reclusione e lire 500.000 di multa, ossia il minimo edittale di anni 2 e lire 200.000 con l'aumento di un anno e di L.300.000 che appare adeguato al numero, all'entità e gravità dei reati concorrenti, tenuto conto altresì che senza la dichiarata equivalenza delle circostanze, il solo delitto di violenza armata avrebbe comportato una pena da 3 a 15 anni di reclusione.

- 13 -

Va ora esaminata la posizione dei coimputati LATINO e CAMMELLI che il rapporto della questura aveva in un primo tempo indicato come appartenenti al gruppo dei lanciatori di bottiglie incendiarie. L'istruttoria dibattimentale, attraverso la deposizione degli stessi agenti, non ha fornito però elementi di conferma della grave accusa. E' certo anzitutto che i due imputati, al momento del fermo, non erano in possesso di ordigni o di altri oggetti offensivi nè di borse o zainetti. Per quanto riguarda in particolare il LATINO, la guardia di P.S. Peccarisi Marcello ha chiarito di avere ritenuto di identificare l'imputato perchè aveva una casacca di color verdino uguale a quella di un giovane che aveva lanciato una bottiglia incendiaria. Il Latino, peraltro, fu visto dallo stesso teste nel gruppo dei dimostranti più attivi e facinorosi, ma in mancanza di elementi più concreti circa la sua effettiva e cosciente partecipazione alla manifestazione sediziosa e non potendo escludersi che egli, giunto in piazza all'ultimo momento (testi Poggi e Bergo), si sia trovato casualmente coinvolto nei disordini, s'impone l'assoluzione dell'imputato con formula dubitativa dai reati contravvenzionali e con formula ampia dai delitti di violenza a detenzione di armi rispetto ai quali non è stata raggiunta, sul piano processuale, una prova di responsabilità anche a titolo di eventuale concorso.

Per il CAMMELLI il discorso è diverso.

Egli, infatti, come ha riferito in dibattimento il vice brig. Guttadauro Alessandro, confermando sostanzialmente la precedente deposizione istruttoria (f. 178) partecipò alla dimostrazione con il volto travisato da un fazzoletto rosso che gli copriva la bocca e che al momento del fermo gli scivolò sul collo. Il teste, pur non avendo visto l'imputato, scagliare gli ordigni incendiari, ha precisato che il Cammelli si trovava in prima linea nel gruppo più avanzato dei lanciatori.

- 14 -

Tali circostanze, confermate anche dalla guardia Luisi Giuseppe (f.179) forniscono la prova sicura della responsabilità in ordine ai reati contravvenzionali relativi al travisamento e alla manifestazione sediziosa che possono ritenersi unificati dalla continuazione, mentre per quanto riguarda i delitti il Cammelli va assolto con formula ampia dalla detenzione di armi, mancando la prova del possesso di una bottiglia incendiaria, come contestatogli nel capo c) dell'imputazione. Va invece assolto con formula dubitativa dalla violenza armata, in quanto per tale ultimo reato non può sicuramente escludersi una responsabilità a titolo di concorso, data la sussistenza di pesanti e convergenti indizi probatori costituiti dalla sua partecipazione alla manifestazione di piazza con il volto travisato e nel gruppo dei dimostranti più scalmanati, indizi tutti che resistono alla generica deposizione dei due testi a difesa il cui racconto non contrasta con la versione dei verbalizzanti.

L'imputato appare meritevole delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dati i suoi ottimi precedenti e l'impegno scolastico e culturale testimoniato in udienza dai suoi insegnanti. La pena, valutate tutte le circostanze soggettive ed oggettive di cui all'art.133 c.p., va determinata nell'equa misura di complessivi mesi sette di arresto, ivi compreso l'aumento di mesi due per la continuazione, apparendo tale sanzione adeguata all'entità degli episodi criminosi considerati in sé e nel contesto dell'intera vicenda.

In solido con lo Spadafina l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali e ciascuno inoltre alle spese del rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva. Il Collegio ritiene infine di concedere al Cammelli il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, confidando che questo ragazzo appena diciottenne che si affaccia alla vita, saprà per l'avvenire adoperarsi per non incorrere in

- 15 -

ulteriori violazioni della legge penale.

Va ordinata la confisca delle cose in sequestro e va altresì disposta l'immediata scarcerazione degli imputati Latino e Cammelli se non detenuti per altra causa.

p.t.m.

Visti gli artt.483,487,488 c.p.p.

DICHIARA

SPADAFINA Michele colpevole dei reati a lui ascritti e assorbita la contravvenzione di cui all'art.5 L.22.5.1975 n.152 nel delitto di violenza aggravata contestatogli al capo d) della rubrica, dichiarata la continuazione tra tutte le imputazioni e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 (tre) di reclusione e lire 500.000 ( cinquecentomila ) di multa.

DICHIARA

CAMELLI Francesco colpevole dei reati contravvenzionali di cui ai capi a),b) ed f) e ritenuta la continuazione tra i reati medesimi, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla complessiva pena di mesi 7,( sette ) di arresto, nonchè in solido con lo Spadafina, al pagamento delle spese processuali.

Condanna ciascuno inoltre al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante il periodo della custodia preventiva.

Ordina la confisca degli oggetti sequestrati agli imputati.

Visto l'art.479 c.p.p.

ASSOLVE

CAMELLI Francesco e LATINO Claudio dal reato di cui al capo c) ed il Latino altresì da quello di cui al capo d) per non aver commesso il fatto nonchè gli stessi imputati dagli

- 16 -

altri reati loro ascritti per insufficienza di prove.

Concede a Cammelli Francesco i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. alle condizioni di legge.

ORDINA

l'immediata scarcerazione di CAMELLI Francesco e LATINO Celadio se non detenuti per altra causa.

Padova 28 giugno 1975

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

*M. Cammelli  
facciano*

*Lettere impugnate in data 30-6-75  
che Cammelli Francesco de Spodasine  
Udole - dal suo difensore - avv.  
Berti e avv. Battelli e in data  
1-7-75 dall'avv. Galetti in difesa  
di Spodasine M. Cammelli  
facciano*

19-7-75  
L'AVVOCATO GENERALE  
(Dr. Paolo Tornatore)

Con sentenza in data 19/1/1976, le lorde di Offello di Anenip un  
inferno penale dell'impegno tendente riduce le pena alla  
Spadolini ad anni uno (1) e mesi duei (2) di reclusione  
e lire 300 000 di multa, con sospensione condizionale della  
pena - Conferma nel rito e condanna in commella' alle mag-  
giori spese -

Con ordinanza in data 8/4/1976, motivata ai difensori  
dell'imputato in 16 e 20/4/1976 e dell'imputato in 16/4/1976, ho  
dichiarato inammissibile il ricorso proposto per cassazio-  
ne - Sentenza resa in giudicato in 24/4/1976  
Padova, 18 luglio 1980

Il Concilio

**ROVIGO**





## Procura della Repubblica


ROVIGO

Rovigo, li 27/3/1980

**E**

N. 7/1980 <sup>di prot.</sup> Ris.  
~~XXXXXX~~ Riscontro a fono 12/80 tris in data 3/3/1980.

OGGETTO Inchiesta parlamentare sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

RACCOMANDATA

A S.E.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA

Corrispondendo alla nota sopra indicata, trasmetto:

a) copia delle sentenze dibattimentali:

1) n. 650, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in data 23/11/1978, nel procedimento penale contro Pavarin Raimondo Mario (appellata dall'imputato e dal Procuratore Generale: atti trasmessi al giudice dell'impugnazione il 12/2/1979);

2) n. 676, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in data 7/12/1978, nel procedimento penale contro Regalin Maurizio, Quaglio Gelmino e Aggio Giuliano: divenuta irrevocabile il 6/1/1979.

b) copia della richiesta di citazione a giudizio di Napoli Gianluigi, in data 8/3/1980 (n. 8865/78 Reg. gen. P.M.);

c) copia delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal Giudice istruttore del Tribunale di Rovigo nei procedimenti penali:

1) n. 689/79 G.I. a carico di Lavezzi Maria e Bordin Giovanni;

2) n. 526/79 G.I. a carico di Manfrin Roberto;

d) elenco dei procedimenti penali definiti con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato;

e) elenco delle istruttorie in corso.

La presente nota annulla e sostituisce quella n. 7/80 ris., in data 29/2/1980, con la quale fu dato riscontro al fonogramma n. 12/80 ris., in data 22/2/1980, di codesta Procura Generale.

Con ossequio

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Marcello Torregrossa

PER DIRETTISSIMA

REPUBBLICA ITALIANA

N. 338/78 R.O.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 650

Il Tribunale Penale di Rovigo, riunito nelle persone del 23.11.1978

ne del Sigg. Magistrati:

Dr. Gabriele Cipollone -Presidente

Dr. Giovanna Grasso -Giudice

Dr. Vittorio Cogo V.P.O. -Giudice

ha pronunciato la seguente

## S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

PAVARIN Raimondo Maria, n.a Rovigo-Grignano POL. il  
19.10.1957 e res. Rovigo Via  
Gattinara 6/A.-  
detenuto dal 15.11.78-presente

## I M P U T A T O

1) del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P. e 2  
legge 2.10.1967 n. 895 e successive modifiche in re  
lazione all'art. 1 legge 18.4.1975 n. 110, per avere,  
in concorso con altre tre persone non identificate,  
illegalmente detenuto non meno di quattro bottiglie  
incendiarie;

2) del delitto p.e p; dagli artt. 110 C.P. e 4 pp.  
cpv. art. 1 legge 18.4.1975 n.110 per avere, in con  
corso con altre persone non identificate, illegalmen  
te portato in luogo pubblico non meno di quattro bot  
tiglie incendiarie.

3) del delitto p.e p. dagli artt. 110 c.P. e 6  
legge 2.10.1967 n. 895 in relazione all'art. 1 leg  
ge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso con altre  
tre persone non identificate ed al fine di incutere  
pubblico timore o disordine e comunque di attentare  
alla sicurezza pubblica, fatto esplodere quattro bot  
tiglie incendiarie.

4) del reato p.e p. dagli artt. 56, 582, e 110

C.P. per avere, in concorso con altre tre persone non identificate e lanciando una bottiglia incendiaria nei confronti di Merlin Federico, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare al predetto Merlin lesioni volontarie personali.

In Rovigo il 14.11.1978

Capo d'imputazione così modificato e contestato all'imputato in udienza: "dei delitti di cui gli artt. 110 C.P., 1 legge 2.10.67 n. 895 in rel. art. 1 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con tre persone non identificate fabbricato non meno di 4 bottiglie incendiarie.

In Rovigo il 14/11/1978

In esito all'orale, odierno, pubblico dibattimento, svoltosi per direttissima, intesi il P.M., la difesa e l'imputato che primo ed ultimo ebbero la parola.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

Il 14 novembre 1978, verso le ore 18.30, quattro giovani col volto coperto, due su una motoscooter Vespa di color bianco, uno su un ciclomotore tipo Piaggio "Ciao" e l'ultimo in bicicletta, lanciavano quattro bottiglie incendiarie contro il bar "Liceo" sito nella via Parenzo di Rovigo. Di queste, tre esplodevano, senza però causare danni a persone e a cose. Nel corso delle prime indagini emergeva che avevano assistito all'episodio due giovani, identificati per Merlin Federico e Chiarello Fabio Antonello, i quali, interrogati in merito, dichiaravano di aver avuto sospetto che il conducente della Vespa fosse tale Pavarin Raimondo. Quest'ultimo veniva rintracciato la mattina successiva ai fatti mentre si accingeva a partire per la Sicilia. Sicchè, valutata la rile

vanza dei sospetti dei testi citati e nel timore che il Pavarin si desse alla fuga, si riteneva opportuno procedere nei confronti del medesimo al fermo giudiziario, in seguito convalidato dal P.M..

Nel corso delle ulteriori indagini poi, si contestavano all'imputato, con ordine di cattura, i reati di cui si legge in rubrica e si procedeva, oltre che alla escussione dei numerosi testi dal predetto indicati, pure alla perquisizione della di lui abitazione e al sequestro degli indumenti che indossava al momento del fermo, in quanto pertinenti ai reati in oggetto. Si aveva inoltre comunicazione dal reparto operativo dei Carabinieri di Rovigo che fonte degna di fede aveva rivelato la presenza del Pavarin e di altre due persone, di cui una in bicicletta, davanti all'abitazione del primo in Via Gattinara subito dopo lo svolgimento dei fatti di cui si è detto. Esaurita a tal punto la sommaria istruzione, l'imputato veniva quindi presentato al rito direttissimo al giudizio di questo tribunale nell'udienza del 23 novembre 1978.

In tale sede il P.M. contestava al Pavarin il reato di fabbricazione degli ordigni esplosivi in questione. Veniva poi ammesso quale teste, in aggiunta a quelli già assunti ed ai verbalizzanti, la

Giovanna Gresso

dre dell'imputato, Cresta Giovanna. Quindi, chiuso il dibattimento, il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

Tanto premesso, si osserva che gli elementi che emergono dalle risultanze processuali, se da una parte non sono sufficienti a condurre ad una dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dall'altra non la escludono nella maniera più assoluta. E invero, l'accusa nei confronti del Pavarin muove dalle dichiarazioni del Merlin e del Chiarello i quali, non solo ebbero modo di notare l'arrivo dei quattro presso il bar e di assistere, il primo addirittura attivandosi, alle loro operazioni, ma si premurarono pure di inseguirli e, nel ritorno dal loro vano tentativo, in via Gattinara rilevarono la presenza dell'imputato e di un altro ragazzo, che non furono in grado di riconoscere. Fu in tal circostanza che l'abbigliamento di costoro e la loro fisionomia richiamarono alla memoria dei due la scena della quale erano stati poco innanzi spettatori, determinando il sospetto che in seguito esternarono, sospetto alimentato dal rilievo che la citata via, non molto distante dal luogo dei fatti, era sull'itinerario seguito dalla Vespa nell'allontanarsi.

Il fatto che l'imputato, il quale in un primo mo

mento non aveva esclusa l'eventualità di essere stato nei pressi della propria abitazione fra le 18.30 e le 18.45 abbia successivamente del tutto trascurato e vanificato tale affermazione fornendo un dettagliato resoconto delle attività espletate nel giorno in questione potrebbe pertanto essere sintomatico. Non è da escludere, però, che tale comportamento possa ascrivarsi ad una confusione nei ricordi, superata poi da una rievocazione più approfondita e serena.

La soluzione di questi interrogativi sarebbe facilitata se si fosse in grado di giudicare l'attendibilità della fonte, alla quale si è accennato, che avrebbe dato come certa la presenza dell'imputato e di altri due giovani in via Gattinara poco dopo lo accaduto. Siccome però siffatto accertamento non è possibile, è evidente che le dichiarazioni del Merlin e del Chiarello, sebbene si rivelino molto equilibrate e logiche, non sono elementi di accusa sufficienti a concretizzare un giudizio di penale responsabilità. Infatti, la presenza del Pavarin in via Gattinara poco dopo il lancio delle bottiglie incendiarie non significa anche e necessariamente che egli fosse uno dei quattro che poco prima erano in via Parenzo, di fronte al bar "Liceo", potendo trovarsi tante altre

spiegazioni circa la presenza dell'imputato in una via nella quale egli abita; e quindi non potendosi trovare un nesso logico e teleologico tra i due visti dai testi in via Gattinaba ed i quattro di via Parenzo. L'unico elemento che lega i primi ai secondi è rappresentato dalla somiglianza dell'abbigliamento del Pavarin e del suo ignoto amico con quello dei quattro attentatori; ma anche tale elemento non è decisivo, posto che i giovani d'oggi, specialmente quelli che professano una stessa ideologia politica, amano vestirsi più o meno tutti nello stesso modo. Il dubbio prospettato non è poi superabile nemmeno alla luce degli altri elementi acquisiti, giacchè questi, al contrario, lo legittimano e lo alimentano ulteriormente. Si fa riferimento alle numerose testimonianze degli amici dell'imputato che lo fanno si presente nel bar Viale tra le diciotto e le venti, ma lasciano nello stesso tempo adito a perplessità allorquando dichiarano che il medesimo si sarebbe assentato, sia pure per pochi minuti, alle diciotto e non escludono che l'assenza possa essersi ripetuta, anche se sempre per un lasso di tempo esiguo. Considerata l'ubicazione dei posti e rilevata che a causa della confusione esistente nel locale il tempo indicato dai testi si presterebbe ad eg

sere interpretata con una certa elasticità, potrebbe infatti non essere azzardato ritenere che il Pavarin abbia approfittato di una queste "sparizioni" per realizzare il suo piano criminoso o quanto meno per tenersi in contatto con gli esecutori materiali dello stesso e abbia poi fatto ritorno nel locale assicurandosi in tal modo un valido alibi. Si tratta però pur sempre di congetture, le quali, se pur legittime e di facile deduzione, non concretandosi in una prova chiara e precisa, per mancanza di elementi che irrobustiscano lo spiraglio che trapela dalle dichiarazioni dei testi, o che diano ad esso elementi, precludono una valutazione certa sia essa favorevole o sfavorevole all'imputato.

Nessun rilievo assume, poi, a giudizio del tribunale, la testimonianza della madre del Pavarin, intesa a provare la presenza del Raimondo nel garage verso le 17.45, nonchè il permanere della Vespa del Romanin nel medesimo locale fino a sera; Pur essendo stato impossibile accertare se la persona vista dal Chiarello in compagnia del Pavarin sotto la galleria adiacente alla SIP nel pomeriggio fosse effettivamente Romanin Guido o altri, è pacifico, infatti, che la vespa bianca presso la quale i due furono notati era quella del Romanin e che la medesima fu portata

Giovanni Grano



dall'imputato a casa propria e là depositata in quanto non funzionante.

L'incongruenza di aver spinto il veicolo a mano per un tragitto così lungo; anzichè lasciarlo nella abitazione del proprietario molto più vicina, potrebbe sì spiegarci con l'intenzione di tentare di utilizzarlo per commettere quei reati, ma, poichè è certo che la vespa usata era targata PD e non RO come quella in questione, la testimonianza della Cresta si limiterebbe in sostanza a ribadire la inefficienza del mezzo di Romanin. E' evidente però che essa nulla toglie alle prelessità fin qui rilevate, giacchè il fatto che non sia stata utilizzata quella vespa, non esclude che possa esserne stata reperita un'altra funzionante.

Di fronte ai contrasti fin qui rilevati, e i quali, come si è osservato, qualche volta non sono di percezione immediata, ma restano pur sempre di facile intuizione, il giudizio più confacente è, perciò, a parere del collegio, quello concretantesi nell'assoluzione con formula dubitativa.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 c.p.P. assolve Pavarin Raimondo dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove. Ordina l'immediata scarcerazione del Pavarin se

non è detenuto per altra causa.

Rovigo, 23 Novembre 1978

IL GIUDICE ESTENSORE

*Giovanna Grass*

IL PRESIDENTE

*Alberto...*

IL CANCELLIERE

Salvatore Ditrani

In data 24.11.1978 appellava l'imputato Pavarin Raimondo Maria.

Rovigo, 30.11.1978

Il Cancelliere

=Salvatore Ditrani =



VISTO: 11 DIC. 1978

Venezia, 11

IL SOG. PROCURATORE GENERALE

*[Handwritten signature]*

*In data 15/12/78 appella il procuratore  
generale della Repubblica di Venezia.*

*[Handwritten signature]*

Per copia consegnata al Regioale

Rovigo

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

PER DIRETTISSIMA

REPUBBLICA ITALIANA

N. 350/78/R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 676

Il tribunale Penale di Rovigo, riunito nelle persone del 7/12/78

uno dei Sigg. Magistrati:

Dr. Gabriele Cipellone - Presidente

Dr. Francesco De Curtis - Giudice

Dr. Giovanna Grasso - Giudice

che pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

1°) Regalin Maurizio nato a Rovigo il 12/10/54 ed  
ivi res. via R. Sanzio, 2/A

-libero-presente-

2°) Quaglio Gelmino nato il 30/3/50 a Este e res.  
a Lusina via Contrada Bocio, 4-detenuto nella Casa Circondariale di Padova  
dov'è per altra causa- detenuto-presente-3°) AGGIO Giuliano, nato a Rovigo il 10/7/53 ed ivi  
res. via Alfieri, 4/int. 2

-libero-presente-

I M P U T A T I

1°) del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P. e 10 e 14  
legge 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. 2 legge  
18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso fra di loro,  
illegittimamente detenute una pistola.2°) del reato p.e p. dagli artt. 110 C.P. 12 e 14 leg-  
ge 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. 2 legge18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra di loro,  
illegittimamente portato in luogo pubblico una pistola.In località non precisata e in epoca anteriore al  
3/2/1976. Reato accertato in Rovigo il 21/3/1978.In esito all'orale, edizionale, pubblico dibattimento,  
svoltosi per direttissima, intesi il P.M., la difesa  
e l'imputati che primi ed ultimi ebbero la parola.

IN FATTO E IN DIRITTO



Nel corso di una perquisizione effettuata il 21 marzo 1978 nell'abitazione di Aggio Giuliano venivano rinvenute due foto, delle quali l'una riproduceva tale Regalin Maurizio impugnante un revolver, l'altra mostrava il medesimo che, puntava l'arma contro il fotografo, avendo al proprio fianco un giovane identificato per Quaglio Gelmino. Accertato che la pistola era di proprietà di quest'ultimo e presumendosi che il fotografo fosse l'Aggio, i tre venivano quindi presentati dal P.M. al giudizio di questo tribunale col rito direttissimo nell'udienza del 7 dicembre 1978 per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica. In tale sede dall'interrogatorio degli imputati emergeva che le foto erano state scattate nell'estate del 1974 e che subito dopo erano state consegnate dal Quaglio alla moglie dell'Aggio, Padean Laura. Tale circostanza, dunque, avrebbe spiegato il rinvenimento di esse nella casa dell'imputato in un cassetto che custodiva, unitamente a quelle, altre fotografie di famiglia. Queste dichiarazioni trovavano conferma nella deposizione della teste, ammessa su richiesta della difesa.

Ritenuta superflua l'indagine peritale sollecitata in merito dal P.M., giacchè gli elementi acquisiti facevano ritenere esaurita l'istruttoria, il dibattimen

to veniva allora chiuso e il P.M. e la difesa formulavano le loro conclusioni.

Tanto premesso, si osserva che le dichiarazioni della teste citata e la constatazione che il Quaglio nell'estate del '75 era detenuto e che la detenzione ebbe a riprendere ininterrottamente dal 3 febbraio '76 e continua attualmente, inducono a ritenere fondate le dichiarazioni rese dal predetto imputato in merito all'epoca in cui le foto furono scattate.

L'abbigliamento delle persone in esse riprodotte prova d'altra parte che il fatto si verificò nella stagione calda. Trattandosi perciò dei reati anteriori alla entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, la rubrica va modificata nel senso che alle originarie imputazioni si sostituiscono le violazioni di cui agli artt. 697 e 699 c.p. Ne consegue che entrambi i reati sono estinti per il decorso dei termini di prescrizione. Relativamente all'Aggio è da rilevare, però, che gli elementi di valutazione dei quali si è detto, hanno messo in luce la completa estraneità ai fatti, nè ha rilievo alcuno l'accertamento della consapevolezza o meno da parte dell'imputato della esistenza di quelle foto nella propria abitazione. Il medesimo va pertanto assolto da entrambe le imputazioni con la formula più ampia.

P.Q.M.

Visti gli artt.479 C.P.P. e 477s.c., assolve Aggio Giuliano dalle contravvenzioni di cui agli artt.697 e 699c.p., così modificata l'originaria rubrica, per non aver concesso i fatti. Dichiaro non dovermi procedere contro Regalin Maurizio e Quaglia Gelmi ne in ordine agli stessi reati, concessi entro l'estate 1974, perchè estinti per prescrizione.

Rovigo 7/12/78

IL GIUDICE ESTENSORE

Giuseppe Grano

IL PRESIDENTE

Roberto Yette

Mencellory  
JFR

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 13.12.78

IL CANCELLIERE

JFR

VISTO: 16 DIC. 1978

Veneto, 1  
A. SOGL. PRODOTTORE GENERALE

Mest

Notificata sentenza per erratio addi  
inoppugnata. Passò in giudicato addi 6.1.79

IL CANCELLIERE

JFR

Per copia conforme all'originale

Rovigo 21.3.80

Il Cancelliere

JFR

**RICHIESTA DI DECRETO  
di citazione a giudizio  
Art. 396 e seg. Cod. Proc. Pen.  
avanti alla Corte di Assise**



Affogliaz. N. ....

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale Penale di R O V I G O

Visti gli atti processuali .....

**CONTRO**

NAPOLI GIANLUIGI nato a Ferrara il 2/9/1957 e residente  
a Rovigo via F. Corridoni, 6

**I M P U T A T O**

del reato p. e p. dall'art. 270, 1°, 3° e 4° comma C.P. per avere partecipato ad una organizzazione denominata "Movimento Politico Ordine Nuovo" diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, della quale era stato ordinato lo scioglimento.

Reato accertato in Rovigo il 21/12/1978

N. 8865/78 Reg. Gen.  
del Pubblico Ministero

TIP DE GIULI - ROVIGO

Attesochè si ritiene di dover procedere per citazione diretta ;

Visto l'art. 390 del Cod. di proc. pen.

Richiede al Presidente del Tribunale locale il decreto di citazione a giudizio, avanti alla  
Corte di Assise.



## Lista delle parti offese e dei testimoni

### TESTI

Dr. ALESSANDRO VALERI Commissario Capo P.S. QUESTURA -ROVIGO

VIARO ERIDE res. ROVIGO, via Mure Seminario Vecchio, 14

NAPOLI GIUSEPPE res. CRESPINO via San Martino Severo, 22

BARDUCCHI LUCIANO res. ROVIGO via Sabotino, 17

GHIRELLO ALBERTINO res. Borsea via Dorso Faiti, 1

Rovigo, li 8 marzo 1980



Per copia conforme all'originale

Rovigo, li 27 marzo 1980

Il Cancelliere

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Dario Curtarello, Sost.

**Sentenza del Giudice Istruttore**



Affogliaz. N. **42**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rovigo**  
**dr. Angelo Finaldi**

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

**contro**

**LAVEZZI MARA**, nata a Rovigo il 16.6.1959, residente  
 a Boara Polesine, via Curtatone, nr. 5;

**BORDIN GIOVANNI**, nato a Lendinara il 26.8.1956, ivi  
 residente via Bassi, nr. 2

**I M P U T A T I**

**Entrambi:**

del delitto p. e p. dagli art. 110 e 423 C.P. per a-  
 vere in concorso fra loro cagionato un incendio in dan-  
 no di Fabbri Emma.

In Rovigo il 19.4.1978

Richiesta del P.M.: "...di voler pronunciare sentenza  
 di non doversi procedere nei confronti degli imputati  
 sopra indicati per non aver commesso il fatto loro ad-  
 debitato."

**FATTO E DIRITTO**

Il 19 aprile 1978, alle ore 21 circa, in prossimità del  
 laboratorio di Emma Fabbri, sito in via V. Veneto n.  
 128/F, uno scatolone contenente tessuto, residuo di  
 lavorazioni, predeva fuoco, danneggiando lievemente  
 la vetrata d'ingresso del laboratorio stesso. L'inter-  
 vento della stessa Emma Fabbri sollecitata dalla teste  
 Cappello Lucia che prima dello svilupparsi dell'in-  
 cendio aveva percepito uno scoppio, orientava gli in-  
 quirenti a ritenere l'incendio di probabile natura  
 dolosa, anche per la esclusione della accidentalità  
 del fatto, atteso che il laboratorio, come di consue-  
 to, era stato chiuso alle ore 19.  
 Nel corso della preliminare istruzione emergeva che  
 Lavezzi Maria era stata licenziata dalla ditta Fabbri  
 nel 1975, così come era stata licenziata dalla ditta  
 "Pozzato", vittima di un attentato la sera del 31.1.

N. **689/79 R.G.**

Reg. gen. Uff. Istruz.

N.

Reg. gen. Procura

Depositata in Cancelleria

oggi

IL CANCELLIERE

Li

fatto avviso di che all'ar-

ticolo 151 Cod. p. p.

IL CANCELLIERE

Fatta scheda

Il

IL CANCELLIERE

1978, posto in essere con modalità analoghe all'incendio de quo. Emergeva, inoltre che Bordin Vanni, fidanzato di Lavezzi Mara si era recato con la stessa dal Pozzato per farla riassumere, ma con esito negativo.

Tali elementi di mero sospetto a carico degli imputati non hanno trovato alcun obiettivo riscontro nel corso della sommaria istruzione; d'altro, peraltro, esito negativo la perquisizione disposta presso il domicilio degli imputati, al fine di rinvenire oggetti incendiari, poiché, come riferito dalla teste Cappello, l'incendio era stato preceduto da uno scoppio.

Si può ritenere, ~~invece~~ dunque, che nessun elemento probatorio è emerso a carico degli imputati i quali, quindi, devono essere prosciolti dalla accusa con l'ampia formula del non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

viste le conformi richieste del P.M.  
visti gli art. 395 e 378 del C.P.P.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Lavezzi Mara, nata il 16.6.1959 e Bordin Giovanni, nato il 26.8.1956, per non aver commesso il fatto così come in rubrica loro attribuito.  
Così deciso in Rovigo, il 22 marzo 1979

Il Cancelliere  
( W. Denzi )

Il G. Istruttore  
( dr. A. Finaldi )

Depositata in Cancelleria oggi 22 marzo 1979

Il Cancelliere  
( W. Denzi )

**VISTO: 26 MAR. 1979**

Venezia, li \_\_\_\_\_  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

Per copia conforme all'originale

Rovigo, il 21/3/79

Il Cancelliere



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Affogliaz. N. 38

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rovigo-dr. A. Finaldi  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

N. 526/79 R.G.  
Reg. gen. Uff. Istruz.

contro

MANFRIN ROBERTO, nato a Rovigo il giorno 8.6.1954, ivi  
residente, in via Amendola, nr. 80

N. Reg. gen. Procura

I M P U T A T O

Depositata in Cancelleria

oggi

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

il

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA  
883

- 1) del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 1 Legge 2.10.1967 n. 895 modificato dalla Legge 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso con altre persone non identificate, fabbricato una bottiglia incendiaria.
- 2) del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 2 Legge 2.10.1967 n. 895 modificato dalla Legge 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso con altre due persone non identificate, illegalmente detenuto una bottiglia incendiaria.
- 3) del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 4 Legge 2.10.1967 n. 896 modificato dalla Legge 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso con altre due persone non identificate illegalmente portato in luogo pubblico una bottiglia incendiaria.  
Rovigo 5.12.1977

Richiesta del P.M. "... di voler pronunciare sentenza  
di non doversi procedere nei confronti di Roberto  
Manfrin per non aver commesso il fatto."

FATTO E DIRITTO

Alle ore 01,05 del 6 dicembre 1977 veniva lanciato un ordigno incendiario all'interno degli uffici della ditta di autotrasporti urbani "Gianesini" che procurava danni per circa 800.000= lire.  
Agli agenti e sott.li di P.S. immediatamente interve-  
nuti Benà Maurizio, gestore della autorimessa "Due  
Torri" sita in via S. Cuore n. 23/A, quindi nei pressi  
della ditta "Gianesini", corrente in via Cattaneo n. 4,  
dichiarava di avere "incrociato" tre giovani, dei quali

uno in bicicletta, subito dopo aver percepito il caratteristico rumore dell'infrangersi di una vetrina.

Il giovane in bicicletta gli era passato vicino ad una breve distanza, tant'è che, pur non potendolo scorgere in volto perché travisato con un passamontagna, aveva avuto la possibilità di osservare la bicicletta, di color scuro, con un manubrio largo e priva dei parafanghi posteriori.

Dichiarava egli, inoltre, di ravvisare, con buona verosimiglianza, nel giovane in bicicletta, persona vista qualche giorno prima avente la stessa complessione fisica e indossante, di solito un "tabarro" nero ed un cappello nero con piuma laterale.

Le indicazioni del teste concernenti l'abbigliamento peculiare del giovane in bicicletta inducevano gli inquirenti ad identificare lo stesso in Roberto Manfrin, alla cui abitazione si procedeva, peraltro, a perquisizione che dava esito negativo.

L'elemento di semplice e mero sospetto che aveva determinato le imputazioni in rubrica descritte nei confronti del Manfrin non ha nel corso della sommaria istruzione, trovato alcun serio ed obiettivo riscontro.

La richiesta del P.M., pertanto, è accoglibile poiché a conclusione della sommaria istruzione è mancata del tutto la prova che l'imputato abbia commesso i fatti attribuitigli.

Egli, pertanto, deve essere prosciolto con la relativa ampia formula del non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

Viste le conformi richieste del P.M.  
visti gli art. 395 e 378 del C.P.P.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Roberto Manfrin, nato il giorno 8.6.1954 per non aver commesso i fatti in rubrica attribuitigli.

VISTO l'art. 622 e segg. C.P.P.

DISPONE

la distruzione dei frammenti di vetro, oggetto di reperto e la restituzione a Manfrin Roberto della bicicletta in giudiziale sequestro, delegando per la esecuzione ufficiali di P.G. della Questura di Rovigo. Così deciso in Rovigo, il 22 febbraio 1979

Il Cancelliere  
( W. Benzi )

Il G. Istruttore  
( dr. A. Finaldi )

Depositata in Cancelleria oggi 22 febbraio 1979

Il Cancelliere  
( W. Benzi )

VISTO:

Venezia, il 20 FEB 1979  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

Per copia conforme all'originale  
Rovigo

Il Cancelliere

W. Benzi P.M.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVIGO

ELENCO DEI PROCEDIMENTI PENALI DEFIBITI CON SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IMPUTATI IGNOTI E RELATIVI A DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO O PREVISTI NEGLI ARTT. 414, 415, 419, 420, 422, 433, 435, 575 (per fine di terrorismo o di eversione), 628 (per fini di terrorismo o di eversione) E NELLE LEGGI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI (se commessi a scopo di terrorismo o eversione).

N. ord.	N. R.G.	Imputati	Titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto	
1	9841/77	Ignoti	art. 423 C.P.	Rovigo 22/10/1977. Incendio di una autovettura con liquido infiammabile con pericolo per la pubblica incolumità. Attentato rivendicato da "Proletari Comunisti Organizzati".	26/7/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.
2	649/78	Ignoti	art. 423 C.P.	Rovigo 25/1/1978. Incendio dell'autovettura di un aderente a organizzazione della sinistra extraparlamentare. Attentato non rivendicato.	27/4/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.
3	747/78	Ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge e) art. 423 C.P.	Badia Polesine 31/1/1978. Incendio a mezzo lancio tre bombe "molotov" (una inesplosa) nell'abitazione del titolare di una ditta industriale. Attentato rivendicato da "Proletari comunisti organizzati".	8/6/1979 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

2)

N. ord.	N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto	19/9/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.
4	1005/78	ignoti	a) art. 414 C.P. b) art. 635 C.P.	Badia Polesine 10/2/1978. Danneggiamento di due autocorriere in servizio pubblico: istigazione ad usufruire gratuitamente dei servizi pubblici di trasporto e minaccia di ulteriori atti di sabotaggio; interruzione del pubblico servizio. Rivendicato da "Ronde armate proletarie".	19/9/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.
5	1006/78	ignoti	a) art. 414 C.P. b) art. 635 C.P. c) art. 612 C.P. d) art. 340 C.P.	Lendinara 10/2/1980. Danneggiamento di due autocorriere in servizio pubblico: istigazione ad usufruire gratuitamente dei servizi pubblici di trasporto e minaccia di ulteriori atti di sabotaggio; interruzione del pubblico servizio. Rivendicato da "Ronde armate proletarie".	19/9/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.
6	1020/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge e) art. 582 C.P. f) art. 635 C.P.	Rovigo 10/2/1978. Attentato alla sede della organizzazione extraparlamentare di sinistra denominata "Gruppo Sociale" mediante ordigno esplosivo; danni all'edificio direttamente interessato e agli infissi di altri edifici nel raggio di metri 100 circa; lesioni a persona estranea al fatto; attentato non rivendicato.	21/8/1978 sentenza non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

3)

N. ord.	N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
7	1559/78	ignoti	a) artt. 2 e 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 e 7 stessa legge c) artt. 6 e 7 stessa legge d) art. 635 C.P. e) art. 703 C.P.	Rovigo 1/3/1978. Esplosione di due colpi d'arma da fuoco contro la vetrina di una fioreria. Attentato non rivendicato.
8	1775/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge e) art. 648 C.P. f) art. 582 C.P.? 56, 575 C.P. ?	Arquà Polesine 15/3/1978. Deflagrazione di un ordigno esplosivo (innescato da un "accenditore militare tipo R.P.Z. a rilascio di pressione e per trappole esplosive") collocato su una autovettura; gravi danni al veicolo; lesioni lievi al conducente; dubbio la possibilità di configurare il delitto di tentato omicidio; dubbia la matrice politica dell'attentato, rivendicato mediante telefonata anonima ad un quotidiano senza esplicita imputazione dell'atto a organizzazioni politiche.
9	1779/78	ignoti	a) art. 423 C.P. b) art. 635 C.P.	Rovigo 15/3/1978. Incendio di una autovettura e danneggiamento mediante tentativo d'incendio di altra autovettura. Atti rivendicati da "Proletari comunisti organizzati".
				19/9/1978 sentenza za non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
				22/3/1979 sentenza za non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
				8/6/1979 sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4)

N. ord.	N. N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
10	3312/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Rovigo 18/5/1978. Lancio di due bombe "molotov" nel giardino e nella veranda di una villetta periferica. Attentato eseguito per errore con obbiettivo diverso da quello designato. Rivendicato da "Ronde Proletarie". 26/2/1979 sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
11	4185/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Rovigo 18/6/1978. Lancio di bottiglia incendiaria contro l'abitazione di Ferrarese Carlo, padre di presunto patizzante del "Fronte della Gioventù". Attentato rivendicato da "Ronde Armate proletarie". 26/2/1979 sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
12	4029/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Ceregnano 3/6/1978. Lancio di una bottiglia incendiaria contro la porta d'ingresso del maglificio di Garuti Armando. Attentato rivendicato da "Proletari comunisti organizzati". 19/9/1978 sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
13	4214/78	ignoti	1)- a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge 2)- a) art. 1 stessa legge b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Rovigo 19/6/1978. Lancio di due bottiglie incendiarie (di cui una inesplosa) contro l'abitazione di Giomo Fravigo, aderente al M.S.I.. Rovigo 19/6/1978. Lancio di una bottiglia incendiaria contro l'abitazione di Degan Donatella, presunta simpatizzante di movimenti politici di estrema destra. Attentati non rivendicati. 26/2/1979 sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5)

N. ord.	N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
14	4313/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Polesella 23/6/1978. Lancio bottiglia incendiaria nel piazzale antistante al bar gestito da Casna Maura, madre di Rosina Roberto, iscritta al M.S.I.-D.N.. Attentato rivendicato da "Ronde proletarie antifasciste". 25/10/1978 senza non doversi pro- cedere per es- sere rimasti ignoti gli au- tori del rea- to.
15	7066/78	ignoti	a) art. 1 L. 2/10/1967, n. 895 b) art. 2 stessa legge c) art. 4 stessa legge d) art. 6 stessa legge	Lama Polesine 10/10/1978. Lancio di tre bottiglie incendiarie (una inesplosa) contro l'abitazione di Garuti Armando, proprietario di un magazzino. Attentato rivendicato da "Proletari comunisti organizzati". 26/2/1979. senza non doversi pro- cedere per es- sere rimasti ignoti gli au- tori del rea- to.
16	8472/78	ignoti	a) art. 2 L. 2/10/67 n. 895 b) art. 4 stessa legge c) art. 6 stessa legge	Rovigo 2/12/1978. Lancio di una bottiglia incendiaria contro l'autovettura di proprietà di Zerbinati Claudio, assessore comunale, esponente della Federazione provinciale del P.L.I.. Attentato rivendicato da "Gruppo proletario organizzato". Archiviato senza data.
17	371/79	ignoti	a) artt. 2 e 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 e 7 stessa legge	Rovigo 17/1/1979. Esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro l'abitazione di Menegotto Pasquino, esponente del "Gruppo Sociale di Rovigo" (organizzazione extraparlamentare di estrema sinistra). 8/6/1979 senten- za non dovei si procedere per essere ri- masti ignoti gli autori del reato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6)

N. ord.	N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
18	659/79	ignoti	a) artt. 2 e 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 e 7 stessa legge	Rovigo, 28/1/1979 Lancio di due bottiglie incendiarie contro l'abitazione di della Gatta Gabriele, presunto simpatizzante M.S.I.-D.N.. Attentato rivendicato da "Commando Antifascista Armato".  Rovigo 21/6/1979. Incendio di una cabina telefoni ca di proprietà della S.I.P. con un danno di lire 1.900.000. Attentato non rivendicato.
19	4941/79	ignoti	art. 420 cpv. C.P.	18/6/1979 senza non doversi pro- cedere per essere rimasti ignoti gli au- tori del reato 2/8/1979 senza non doversi pro- cedere per essere rima- sti ignoti gli autori del re- ato.
20	5574/79	ignoti	1) a) artt. 2 - 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 - 7 stessa legge c) art. 635 C.P. 2) a) artt. 2 - 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 - 7 stessa legge c) art. 635 C.P. 3) a) artt. 2 - 7 L. 2/10/67 n. 895 b) artt. 4 - 7 stessa legge c) art. 635 C.P.	13/11/1979 senza non doversi pro- cedere per es- sere rimasti ignoti gli autori del reato.  Porto Tolle 19/7/1979. Esplosione di colpi d'arma da fuoco contro una cabina telefo- nica di proprietà della S.I.P.  Porto Tolle località Donzella 19/7/1979. Esplosione di colpi d'arma da fuoco contro cabina telefonica di proprietà della S.I.P.. Porto Tolle - frazione Polesine Camerini 19/7/1979. Esplosione di colpi d'arma da fuoco con il pulmino "Fiat 850" tg. MI/W23171 di proprietà della dit- ta CIMI di Milano con cantiere presso la Centrale Termoelettrica di Polesine Camerini. Attentato non rivendicato.

7)

N. ord.	N. R.G.	imputati	titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
21	5990/79	ignoti	a) art. 423 C.P. b) art. 612 C.P.	<p>Crespino 5/8/1979 Deflagrazione di un ordigno esplosivo seguito da incendio del capanno adibito a deposito di attrezzi agricoli di proprietà di Ceron Domenico con un danno di lire 10 milioni. Attentato non rivendicato.</p> <p>30/11/1979 senza non dover si procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.</p>

Rovigo, 26/2/1980

IL CANCELLIERE DIRIGENTE  
Antonio Colace



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Marcello Torregrossa

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVIGOPROCEDIMENTI PENALI PENDENTI IN ISTRUTTORIA SOMMARIA

per reati di natura terroristica commessi nel Circondario di Rovigo  
dal 1972 al 29/2/1980

N. ord.	Num. R.G.	imputati	Titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto
1	488/79	Ignoti	art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P.	Rovigo 23 gennaio 1979. Ordigni esplosivi a tempo, collocati presso la Questura e la Sede provinciale della Democrazia Cristiana: attentati rivendicati da un sedicente "Movimento popolare rivoluzionario".
2	597/79	Ignoti	<del>art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif.</del> art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P.	Rovigo 25 gennaio 1979. Esplosione di colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione dell'avv. Italo Boscolo: attentato rivendicato da "Proletari comunisti organizzati".
3	1224/79	Ignoti	Art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 703 C.P. art. 635 cpv. C.P. art. 582 C.P.	Ceregnano 26 febbraio 1979. Ordigno incendiario collocato presso il laboratorio giocattoli di Tosio Mario e Orio; lesioni personali di Tosio Maria Pia: rivendicato da "Ronde Armate Proletarie".

	Nu. 7/79	Ignoti	Titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto.
4	3745/79	Ignoti	a) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P. b) art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P.	Rovigo, 30/4/1979: a) abitazione dott. Carmine Perrotta, vice-questore in Rovigo: deflagrazione di ordigno esplosivo; b) abitazione Erminio Boscolo, maresciallo di P.S. in servizio presso l'Ufficio I.G.O.S. della Questura di Rovigo: lancio di due bottiglie incendiarie. Attentati rivendicati da "Proletari Comunisti Organizzati" nonché da "Organizzazione Operaia per il Comunismo".
5	3800/79	Ignoti	art. 1 L. 2/10/1967 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 434 C.P. art. 703 C.P.	Ceregnano, 4 maggio 1979. Casa in costruzione di proprietà del m.llo Muscatello Antonio, Comandante la Stazione dei Carabinieri di Ceregnano: esplosione di una carica di tritolo collocata a due bombole di gas di petrolio liquefatto: rivendicato da "Movimento Popolare Rivoluzionario".
6	3813/79	Ignoti	art. 423 C.P.	Bergantino, 6/5/1979 Incendio del Cinema Parrocchiale: danni a case per 200 milioni di lire circa: non rivendicato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. ord.	Num. R.G.	imputati	Titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto.
7	4475/79	Ignoti	<del>art. 1 L. 2/10/67</del> <del>n. 895 e succ. modif.</del> art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P.	Porto Tolle, 19/7/1979. Colpi d'arma da fuoco contro due cabine SIP e automezzo ditta CIMI: non rivendicato.
8	8460/79	Ignoti	art. 424 C.P. art. 424 C.P.	Rovigo, 9/11/1979. Stabilimento industriale CEMIR: incendio delle au- tovetture di proprietà di Zanforlin Gianfranco e di Sostero Pietro. Attentato rivendicato da "Ronde Ar- mate Proletarie".
9	8958/79	Ignoti	art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 <del>EXEMPLEX</del> n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 424 C.P. art. 703 C.P.	Rovigo, 3/12/1979. Irruzione nella Redazione del Gazzettino e distruzio- ne della telescrivente me- diante bottiglie incendia- rie: attentato rivendicato con volantini a firma "per il Comunismo" e "Comitato 7 aprile".
10	9201/79	Ignoti	art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 cpv. C.P. art. 703 C.P.	Rovigo, 13/12/1979 Danneggiamento dell'auto- vettura di De Stefani Fer- dinandon capofabbrica della ditta Puccinelli e Parking, mediante ordigno incendia- rio: attentato rivendicato da "Ronde Armate Proletarie".

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. ord.	Num. R.G.	imputati	Titolo del reato	Enunciazione schematica del fatto.
11	640/80	Ignoti	art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 424 C.P. art. 703 C.P.	Rovigo, 4/2/1980. Incendio del "Bar Trieste" di Borghetto Teresa, innescato da ordigno a tempo: attentato rivendicato da "Gruppi armati antifascisti".
12	639/80	Ignoti	art. 423 C.P. art. 582 C.P.	Rovigo, 4/2/1980 Incendio dell'abitazione di Farinella Benvenuto mediante liquido infiammabile; lesioni personali del predetto: attentato rivendicato da "Gruppi armati antifascisti".
13	728/80	Ignoti	art. 1 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 2 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 4 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 6 L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. art. 635 C.P. art. 582 C.P.	Rovigo, 6/2/1980 Sede della Camera Confederale del Lavoro: ordigno esplosivo a tempo: lesioni personali alla guardia di P.S. Lena Robert e danni agli edifici vicini.

Rovigo, li 29/2/1980



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Marcello Torregrossa



**TREVISO**



ASSICURATA



## PROCURA DELLA REPUBBLICA

TREVISO

F

N. 2/80 Prot. Ris.

Treviso, 3 Marzo 1980

Allegati:

Riferimento a not n.

in data

OGGETTO: Inchiesta sul terrorismo in Italia.

10 MAR 1980

N°

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

Con riferimento alla richiesta n. 12/80 Ris. in data 22.2.1980 concernente l'oggetto si comunica che, a partire dall'anno 1972 fino ad oggi non si sono verificati, nell'ambito di questo Circondario, episodi o azioni di vero e proprio terrorismo politico.

Si sono tuttavia verificati fatti reato di carattere politico e, lato sensu, eversivo.

Si indicano di seguito i dati dei relativi procedimenti penali:

- 1) n. 5957/73 R.G. - procedimento penale contro Pasin Augusto e altri per i delitti di lesioni, minacce, diffamazione, percosse e ingiurie consumati in danno di avversari politici. Procedimento definito con sentenza 16.2.1979 del Tribunale di Treviso;
- 2) n. 610/74 R.G. - procedimento penale contro Pinato Aldo per detenzione di armi. Atti trasmessi il 1.2.1974 al P.M. di Padova per connessione con altro procedimento pendente e di competenza di quella autorità;
- 3) n. 2453/74 R.G. - procedimento penale contro ignoti per il tentato incendio a scopo intimidatorio dell'autovettura di proprietà del dr. Carlo Macrì, Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso. Atti trasmessi il 15.11.1974 al P.M. di Milano per competenza;
- 4) n. 7456/78 R.G. - procedimento penale contro Minello Daniele per detenzione abusiva di munizioni. Atti trasmessi il 22.5.1979 al P.M. di Rieti per competenza ed unione ad altro procedimento pendente davanti a quella autorità. In seguito, in data 16.8.1979, dal P.M. di Rieti gli atti furono trasmessi al P.M. di Roma e iscritto al N. 70070/79 A R.G.;
- 5) n. 8190/78 R.G. - procedimento penale contro ignoti per incendio doloso del cinema "Hesperia" di Treviso. Procedimento poi riunito col procedimento 7456/78, indicato sub 4), e inviato al seguito al P.M. di Roma;



## PROCURA DELLA REPUBBLICA

TREVISO

N. *Treviso,*

Allegati:

Riferimento a not n. *in data*

OGGETTO: - 2 -

- 6) n. 716/79 R.G. A - procedimento penale contro Granconato Mario per tentata ricostituzione del P.N.F.. Procedimento pendente presso questo ufficio in istruttoria sommaria;
- 7) n. 1212/79 R.G. A - rinvenimento di volantini emessi dalle "Brigate Rosse". Procedimento definito con sentenza di n.d.p. contro ignoti del G.I. di Treviso in data 14.9.1979;
- 8) n. 1927/79 R.G.A. - procedimento penale contro ignoti per scritte oltraggiose firmate da "Autonomia operaia" in danno del dr. Pietro Calogero, Sostituto Procuratore nella Procura della Repubblica di Padova. Procedimento pendente in istruttoria sommaria presso questo ufficio;
- 9) 75/80 R.G. A - atti relativi al rinvenimento di un volantino siglato "Esercizio comunista di liberazione".

Si inviano in copia conforme la sentenza del Tribunale in data 16.2.1979 con la quale è stato definito il procedimento n. 5957/73 R.G., indicato sub 1) nonché la sentenza istruttoria 14.9.1979 del G.I. di Treviso che dichiara non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato di cui al procedimento n. 1212/79 RG A indicato sub 7).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Cesare Palmisani



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TREVISO

**ATTI**

1212/79-A P. M.

N. \_\_\_\_\_

Relativi al Rinvenimento messaggio delle "BRIGATE ROSSE" nr.6  
del 10 agosto 1979 -

In nome del Re d'Italia  
IL GIUDICE P. M. ROSSO

**TRIBUNALE DI TREVISO**


Visti il rapporto in data 10-8-79 *Questura*  
Treviso e gli atti del procedimento;  
rilevato che sono ignoti coloro che hanno commesso il  
reato;  
su conforme richiesta del Pubblico Ministero;  
visto l'art. 378 u. p. C. P. P.

**DICHIARA**

non doversi procedere per essere ignoti gli autori  
del reato

Treviso; 14-9-79  
Il Cancelliere Il Giudice Istruttore

per copia conforme all'originale *24 case ruffini / 3*  
Treviso 22 FEB. 1980 *no ruffini*  
IL CANCELLIERE



N. 245 Sent.  
1979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Penale di TREVISO**

(Sezione Penale)

composto dai magistrati:

Dott. GIUSEPPE DE SERIO Presidente  
 . PAOLO ANTONELLI Giudici  
 . ARTURO TOPPAN

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale del P. M.

**CONTRO**

- 1) PASIN AUGUSTO, nato a Treviso il 9/10/1947, ivi residente, Via Ronchese n.8 - anzi residente a Pangiapane (RA), Via Tagliata 31 LIBERO-PRESENTE
  - 2) BOTTEGAL GUIDO, nato a Treviso il 3/3/1955, ivi residente, Piazza dei Signori n.4; LIBERO-CONTUMACE
  - 3) SBROCCO GIORGIO, nato a Treviso il 25/7/1953, residente a Conegliano, Via Spellanzon n.24/C; LIBERO-CONTUMACE
  - 4) ANELDO ANGELO; nato a Treviso il 14/3/1956 ivi residente, Via Cavalleggeri (Treviso) n.9; MINORENNE LIBERO-PRESENTE
  - 5) DI MEOLA RENATO, nato a Napoli il 27/8/1955 residente a Treviso, Via N.Bixio n.15; LIBERO-CONTUMACE
- IMPOTATI

**PASIN AUGUSTO:**

A) del delitto p. e p. dall'art. 582 C.P. per avere cagionato con spintoni, pugni e calci a TESSARI ALESSANDRO lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7. In Treviso il 12/9/1973.

N. 247/75 Reg. Gen.

N. \_\_\_\_\_ Reg. P. M.

SENTENZA

In data 16.8.79

Depositata in Cancelleria  
 il 26.2.79

Il Cancelliere

il 10.3.79

fatto avviso di che all'articolo  
 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

10.3.79 estratto

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 612 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a TESSARI Alessandro, GIULIANO VERNIER ed altri aderenti al partito comunista le frasi: "comunisti, assassini, vi faremo a pezzi, farete la fine di Allende".  
In Treviso il 12/9/1973.-

PASIN AUGUSTO - SBROCCO GIORGIO - BOTTEGAL GUIDO:

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 582 C.P. per avere, in concorso tra loro, cagionato a Vernier Giuliano con percosse lesioni personali giudicate guaribili in gg. 7.

In Treviso il 12/9/1973.

\* D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 614 ultimo comma C.P. per essersi, in concorso tra loro, introdotti nella sede del Partito Comunista Italiano, federazione e provinciale di Treviso, commettendo il fatto con violenza alle persone che ivi si trovavano, contro la volontà espressa di Vernier Giuliano, segretario Provinciale del P.C.I., che aveva il diritto di escluderli.

In Treviso il 12/9/1973.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 612 cpv., 339 C.P., per avere in concorso tra loro e in più persone riunite, minacciato a Vernier Giuliano un grave ed ingiusto danno pronunciando le frasi: "assassini vi faremo a pezzi".

In Treviso il 12/9/1973.-

SBROCCO GIORGIO - BOTTEGAL GUIDO - DI MEOLA RENATO - ANELLO ANGELO:

F) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n.1, 595, 3° comma C.P., per avere, in concorso tra loro ed in numero di più di cinque persone riunite, offeso l'onore e la reputazione dell'on. Tessari Alessandro a mezzo di manifesti murali scritti a mano dagli stessi e affissi nel centro di Treviso, definendolo "l'idiota".

In Treviso il 14/9/1973.-

G) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 112 n.1, 663 C.P., per avere, in concorso tra loro ed in numero di più di cinque persone riunite, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, affisso manifesti murali contenenti scritti di natura politica fuori dagli appositi spazi.-

In Treviso dal 12 al 14 settembre 1973.-

DI MEOLA RENATO:

H) del delitto p. e p. dall'art. 61 n.2, 582 C.P. per avere cagionato con calci a PAPAROTTO PAOLO lesioni personali giudicate guaribili in gg.7, al fine di commettere il reato che segue.

In Treviso l'8/2/1974.-

I) del delitto p. e p. dall'art. 20, 2° comma Legge 8/2/1948 n.47, per avere impedito a Paparotto Paolo di diffondere il periodico "NUOVA UNITA'", per il quale erano state osservate le prescrizioni di legge, minacciandolo e aggredendolo, e con percosse cagionandogli lesioni personali.

In Treviso l'8/2/1974.-

L) del delitto p. e p. dall'art. 582 C.P. per avere cagionato con un pugno a ZACCARON Ivano lesioni personali giudicate guarite in gg. 3, in concorso con altre due persone rimaste sconosciute.

In Treviso il 21/11/1973.-

DI MEOLA RENATO - BOTTEGAL GUIDO:

M) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 581 C.P. per avere, in concorso tra loro, percosso Zaccaron Ivano.



In Treviso, il 22/11/1973.

DI MEOLA RENATO:

N) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 584 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offeso l'onore e il decoro di Zaccaron Ivano presente, dicendogli ripetutamente "stronzo". In Treviso, il 22/11/1973.-

In esito all'odierno pubblico orale dibattimento, sentiti il P.M., la difesa e gli imputati presenti, osservasi in

FATTO E DIRITTO

Tutti gli addebiti ascritti agli imputati (ad eccezione del delitto di violazione di domicilio aggravata, di cui al capo D) sono compresi tra i reati per i quali è stata concessa amnistia con D.P.R. 4/8/78 n°413; alla cui applicazione non ostano condizioni soggettive. Nè ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.152 cpv. C.P.P.

Il delitto di cui all'art.614 ult.cpv.C.P.è contestato, in concorso tra loro, a Pasin Augusto, Bottegal Guido e Sbrocco Giorgio.

Verso le ore 16 del 12/9/1973 l'on. Tessari Alessandro, deputato del P.C.I., transitando per Via Roma di Treviso, distaccava un manifesto, abusivamente affisso e sottoscritto "Ordine Nuovo", inneggiante ai recenti avvenimenti politici del Cile ed alla caduta di Allende. Ne seguiva un vivace diverbio con un gruppo di giovani, che sostavano nei pressi, i quali, deplorando animosamente l'iniziativa del parlamentare, rivelavano inequivocabilmente la loro adesione a partiti politici di destra.

Un pò di tempo più tardi (siccome denunciavano lo stesso giorno il Tessari e Vernier Giuliano, segretario provinciale del P.C.I., -f.20/21 -, i quali successivamente proponevano entrambi querela - f.34 e 36) il Pasin, il Bottegal e lo Sbrocco s'introducevano abusivamente nell'androne del fabbricato ove ha sede la federazione provinciale del P.C.I., approfittando del fatto che il portone - normalmente chiuso - era stato momentaneamente aperto per consentire l'accesso ad alcuni iscritti. Nel contempo un gruppo di amici dei tre giovani suddetti si tratteneva all'esterno.

Un vivace vociare richiamò nell'androne il Vernier, il Tessari ed altri

militanti del partito che si trovavano nei sovrastanti uffici. Il Pasin, il Bottegal e lo Sbrocco spavalamente si opposero all'intimazione di uscire a loro rivolta dal Vernier. Ed anzi, mentre il Bottegal e lo Sbrocco venivano sospinti verso il portone, il Pasin aggradiava con calci e pugni il Tessari ed il Vernier, intervenuto in difesa del Tessari, ed insisteva nell'aggressione contro quest'ultimo, gettandolo ~~in~~ <sup>spinto</sup> terra e rompendogli gli occhiali, anche dopo esser stato ~~spinto~~ <sup>spinto</sup> fuori, sul marciapiede.

L'intervento della polizia, che allontanò il Pasin, pose termine al taf-feruglio.

All'odierno dibattimento il Pasin, come già in istruttoria (f.72 istr. form.), ha negato l'addebito, asserendo d'esser stato invitato ad andare nella sede del Partito Comunista da uno sconosciuto, al quale gli aveva chiesto spiegazione sul motivo per cui il medesimo aveva distaccato un manifesto (affisso in sostituzione di quello precedentemente asportato dal Tessari), ed aggiungendo d'esser stato, non appena entrato nell'androne, proditoriamente picchiato da più persone, cui s'erano poi aggiunti anche il Vernier ed il Tessari. Il Bottegal e <sup>lo</sup> Sbrocco, oggi contumaci, in istruttoria (f.78 e 73) hanno pure essi respinto l'addebito, negando di essersi introdotti nell'androne e d'esser intervenuti nella colluttazione ed asserendo di aver invece visto, dall'esterno, che il Pasin fu spinto fuori e picchiato.

Rileva il Tribunale che siffatte tesi difensive non trovano la benchè minima conferma nelle risultanze probatorie; il che già di per sé non è privo di rilevanza postochè i tre imputati agevolmente avrebbero potuto indicare le testimonianze di non pochi loro amici che si trovavano dinnanzi all'androne (a meno che il compito di costoro non fosse, come appare

*Alban*

verosimile, quello di spalleggiare la violenta violazione dell'altrui domicilio).

Il movente del reato può essere individuato, con assoluta certezza, nel proposito di reagire, con arrogante e rabbiosa fermezza, all'iniziativa dell'On.

Tessari di distaccare il manifesto e di redarguire coloro che ne sostenevano il contenuto.

In tale quadro tutte le assunte testimonianze, seppur provenienti dai denunciati e dai loro compagni di partito, si presentano come assolutamente attendibili;

tanto più che esse all'odierno dibattimento sono apparse scevre da ogni animosità.

Non solo il Tessari ed il Varnier (che non si sono costituiti Parte Civile), ma anche Bianchin Franco e Troncon Giorgio hanno dettagliatamente e circostanziatamente confermato lo svolgimento dei fatti, quale è stato dinanzi esposto, in termini ampiamente conformi; senza - del resto - incontrare alcuna risultanza contrastante se non le interessate asserzioni degli imputati.

E se oggi, dopo oltre cinque anni, le testimonianze possono, ovviamente, esser state imprecise su qualche circostanza; ciò non incide affatto sulla piena attendibilità di quanto dichiarato ai carabinieri poco dopo il fatto e ribadito poi al giudice (v., oltre al-

le già citate denunce del Tessari e del Varnier, le dichiarazioni del Troncon e del Bianchin - f. 53 e 55 - e le testimonianze di tutti e quattro nell'istruzione formale - f. 34, 35, 37 e 42).

La deposizione dell'agente D'Andrea Giuseppe (f. 96), sopraggiunto nella fase finale dell'episodio, quando il Pasin stava per essere definitivamente cacciato fuori dall'androne, non comporta alcun dubbio sul ritenuto svolgimento dei fatti; risultandone anzi - per quanto il D'Andrea poté vedere - del tutto conforme.

Le lesioni personali riportate dal Tessari e dal Varnier (di cui ai referti a f. 23 e 24, nonché alle perizie mediche) confermano obbiettivamente la contestata violenza alle persone, posta in essere allo specifico scopo di pervicacemente trattenersi nel locale, in cui già era stata attuata la fraudolenta introduzione, anche dopo la ferma intimazione ad uscire da parte degli aventi diritto.

Tale aggravante speciale, di natura oggettiva (art. 70 n°1 C.P.), si estende al Bottegal ed allo Sbrocco (art. 118 p. p. C.P.) seppur riferibile specificatamente al Pasin, la cui violenza - del resto - mirò a consentire anche ai due suoi amici di trattenersi illegittimamente nell'altrui dimora.

L'accertato svolgimento dei fatti rende affatto inac-

U. M. A.

cettabile la subordinata conclusione difensiva secondo cui la violenza alle persone non costituirebbe modalità della violazione di domicilio, specificatamente a questa finalizzata; si da doversi ravvisare due distinte ipotesi delittuose, entrambe estinte per anni stia.

La giovanissima età dei tre colpevoli ed i loro non gravi precedenti rendono concedibili a tutti le attenuanti generiche (che possono ritenersi equivalenti alla suddetta aggravante), consentendo altresì di presumere - ai fini della sospensione condizionale della pena - che essi si asterranno dal commettere ulteriori reati.

E' adeguata alla personalità dei colpevoli ed all'entità del reato la pena di un mese di reclusione ciascuno; cui segue la condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali.-

P. Q. M.

Visti gli artt. 483,488 C.P.P.,  
dichiara Pasin Augusto, Sbrocco Giorgio e Bottegal Guido responsabili del reato di violazione di domicilio aggravata e, concesse a tutti le attenuanti di cui all'art.62 bis C.P., equivalenti rispetto alla contestata aggravante, condanna ciascuno alla pena di 1 mese di reclusione, oltre alle spese in solido;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pena condizionalmente sospesa per tutti;  
Visto l'art. 479 - C. P. P. - dichiara N.D.P. con-  
tratti predetti, nonchè contro gli altri imputati in  
ordine a tutti gli ulteriori addebiti rispettivamente  
ascritti, estinti per amnistia.

Treviso, li 16/2/1979. IL PRESIDENTE

Dr. G. De Serio

*14273 Effetto del Battaglia*  
*17273 Effetto del Penn. N. e S. e S. G.*

Dr. Francesco Alloupi



VISTO: 2 MAR 1979

Venezia, li  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*Alto*

*Alto*

IL CANCELLIERE

**VENEZIA**







# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA

N. 4/80    Corr. Ris.    Allegati Vari

Venezia, li

26/7/80

Riscontro alla nota Fono N. 12/80 Ris. e successivi

OGGETTO: Commissione Parlamentare inchiesta sulla strage di Via Fani - sequestro ed assassinio di Aldo Moro.-

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la CORTE D'APPELLO di

- V E N E Z I A -

Trasmetto copie degli atti richiesti come qui di seguito elencati:

- PROCEDIMENTI PENALI CONTRO IGNOTI - per cui è stato dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato:
- 1) - 6414/77B Rinvenimento scritto anonimo dei NAP Mestre 4.6.77 (Tra le cassette di impostazione di Mestre una pallottola per moschetto cal. 6,5) alla P.S. Mestre "NAP" LA PROSSIMA SARA' QUELLA GIUSTA (Allegato 1) Magistrato Dott. Fortuna.
  - 2) - 7067/77B Lettera anonima a firma Brigate Rosse diretta al Gazzettino in Mestre 10.6.77 612 contro Direttore e giornalista cronaca giudiziaria. Si chiede silenzio stampa su processi B.R. (Allegato 2) Magistrato Dott. Fortuna
  - 3) - 7232/77B Lettera anonima a firma Brigate Rosse contenente minacce morte contro il giornalista Rizzon Giampietro in Venezia 11.6.77, ricevuta per posta. (Allegato 3) Magistrato Dott. Fortuna
  - 4) - 11957/77B Attentato con bottiglia incendiaria ai danni della Associazione culturale Italo Tedesca in Venezia 19.10.77. Rivendicato con volantini (2) nella cabina telefonica di Piazzale Leonardo Vinci Mestre da "Milizia Armata contro il Potere" (Allegato 4) Magistrato Dott. Fortuna.
- 4Bis) 6813/77B mediante bottiglia incendiaria ai danni del giornalista Rizzon Giampietro Lido-Venezia 4.5.77 (Allegato 4 Bis) Magistrato Dott. Ferrari

- 5) - 602/78B Rinvenimento volantino a firma LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO venezia 7.5.77. (Tramite telefonata Ansa) presso cabina telefonica Campo dei Frari Venezia "Pagate la nocività del vostro servizio al potere" - si rivendica attentato Rizzón del 4.5.77 (Allegato 5).
- 6) - 2008/78B Rinvenimento ordigno esplosivo presso il liceo Scientifico Benedetti in Venezia 14.1.78 - Sacchetto di plastica con 2 batterie elettriche, una sveglia e due condensatori elettrici per lavabiancheria - "Ordine Nero" minacce contro il Preside (Allegato 6) Magistrato Dott. Ferrari.
- 7) - 1241/78B Rinvenimento volantino cellule combattenti comuniste Portogruaro 23.10.78, lungo i margini del binario Fossalta-Mestre (Allegato 7) Magistrato Dott. Fortuna.
- 8) - 2161/78B Attentato dinamitardo alla sede del Gazzettino di Venezia e morte di Battagliarin Franco in Venezia il 21.2.78 (Allegato 8) Magistrato Dott. Dalla Costa.
- 8Bis) 5617/78B Rinvenimento volantino presso Istituto Industriale Zuccante Venezia 20.4.78 annunciante occultamento ordigno esplosivo non rinvenuto (Allegato 8Bis) Magistrato Dott. Carnesecchi.
- 9) - 8579/78B Lettera anonima a firma Brigate Rosse diretta al Gazzettino in Mestre 2.6.78, per "giustizia" lotta intrapresa dal movimento, conferma esecuzione On. Moro (Allegato 9) Magistrato Dott. Fortuna
- 10) - 8758/78B Telefonata anonima al Gazzettino dei Proletari Armati per il Comunismo rivendicante attentato compiuto il 6.6.78 ai danni del maresciallo degli Agenti di Custodia Antonio Santoro di Udine (Allegato 10) Magistrato Dott. Fortuna.
- 11) - 1584/79B Movimento lavoratori per il socialismo esplosione bottiglia incendiaria ad opera di ignoti in Venezia 25.1.79 in danno Sede Doraduro 3664 - rivendicato telef. "Diario" a nome Nuclei Armati Rivoluzionari (Allegato 11) Magistrato Dott. Fojadelli
- 12) - 1595/79B Attentato dinamitardo contro la Sede Provinciale del M.S.I. - di D.N. Venezia - Danni a studio Franco Franco e Dott. Paganuzzi (Allegato 12) Magistrato Dott. Fojadelli.
- 13) - 1677/79B Sezione P.C.I. di Campalto esplosione colpi d'arma da fuoco contro la porta d'ingresso in Campalto 27 Gennaio 1979 (Pistola - un colpo) (Allegato 13) Magistrato Dott. Fojadelli.
- 14) - 2050/79B Rinvenimento bottiglia incendiaria in involucro di plastica avanti la porta di ingresso dell'abitazione dell'insegnante Jon Rita in Venezia 22.11.78 (Allegato 14) Magistrato Dott. Naso.

- 15) - 2201/79B Attentato dinamitardo alla Costruenda Caserma dei C.C. di S. Donà di Piave in S. Donà di Piave 19.9.78 ordigno con miccia a lenta combustione (Allegato 15) Magistrato Dott. Fortuna
- 16) - 2277/79B Attentato incendiario presso l'abitazione delle Professo~~esse~~ Mendola Mirella e Capitani Maddalena in Mirano il 7.2.79 (Allegato 16) Magistrato dott. Naso
- 17) - 2440/79B Esplosione ordigno incendiario, tanica in plastica con liquido infiammabile, contro l'abitazione di Meggolaro Gino in Venezia il 12.2.79 - Figlia Olga V. Preside Liceo Franchetti (Allegato 17) Magistrato Dott. Naso
- 18) - 2441/79B Incendio ai danni degli Uffici Igiene e collocamento lavoro Comunali di Portogruaro in data 4.12.78 (Allegato 18) Magistrato Dott. Ferrari
- 18Bis) 2549/79B Procedimento Penale contro Ignoti - omicidio volontario in danno di Sabbadin Lino - consumato in S. Maria di Sala 16.2.79. Atti al P.M. Milano per competenza il 23.4.79. (~~Allegato 18Bis~~) Magistrato Dott. Fortuna
- 19) - 2902/79B Attentato con ordigno incendiario contro la Sede del Sindacato dirigenti aziende industriali in Venezia 19.12.78 rivendicato da Proletari Comunisti organizzati e organizzazione operaia per il Comunismo (Allegato 19) Magistrato Dott. Fojadelli
- 20) - 3336/79B Attentato incendiario ai danni di Moranzio Pierluigi (natante), Da Campo Michele e Giampietro Venezia 15.3.79 sulla parete "N.A.C." e stella a cinque punte (Allegato 20) Magistrato Dott. Dragone
- 21) - 3398/79B Attentato incendiario alla porta d'ingresso degli Ufficiali Giudiziari di Mestre in data 13.3.79 Tel. "Dario" Proletari organizzati per la liberazione comunista (e secutore materiali sfratti e pignoramenti) (Allegato 21) Magistrato Dott. Dragone
- 22) - 3815/79B Attentato incendiario all'Ufficio Comunale Assessorato Servizi Pubblici di Venezia in data 11.12.78 (Allegato 22) Magistrato Dott. Dragone
- 23) - 4132/79B Bottiglia incendiaria fatta esplodere da ignoti in località giudecca in data 21.1.79 (Allegato 23) Magistrato Dott. Ferrari
- 24) - 5065/79B Attentato bottiglia incendiaria ai danni dello Studio Legale dell'Avvocato, Giampietro Carlet Venezia 10.3.79 (Allegato 24) Magistrato Dott. Fojadelli
- 25) - 6410/79B Attentato dinamitardo ai danni di Boscarior Valeria (autovettura) rivendicata dai proletari comunisti in Mestre 23.1.79 moglie di dirigente M.S.I. (Allegato 25) Magistrato Dott. Fojadelli

- 4 -

- 26) - 7247/79 B Indagini circa la fissione di un manifesto a firma "Ronde Armate Proletarie" rivendicante l'attentato incendiario ai danni dell'insegnante Mattarucco Antonio del 28 maggio (Allegato 26) Magistrato Dott. Dalla Costa
- 27) - 7875/79 B Telefonata anonima pervenuta ai C.C. di Venezia da parte di PRIMA LINEA preannunciante la sistemazione di tre bombe presso i cantieri Breda di Mestre in data 6.6.79 (Allegato 27) Magistrato Dott. Dalla Costa
- 28) - 8988/79 B Esplosione bottiglia incendiaria presso il Civico 1939 di S. Polo Venezia 16.6.79 dal conservatore museo Storico Navale (Allegato 28) Magistrato Dott. Dalla Costa
- 29) - 10934/79 B A.C.T.V. Attentato incendiario del 6.6.79 (Allegato 29) Magistrato Dott. Dalla Costa
- 29Bis) 13050/79 B Sede Democrazia Cristiana di Gazzera attentato incendiario del 4.10.79 Tre bombolette gas da Campeggio (Allegato 29Bis) Magistrato Dott. Fojadelli
- 30) - 12/80 B Attentato dinamitardo con esito negativo in danno della concessionaria Alfa Romeo di Mirano (Allegato 30) Magistrato Dott. Dragone

## - PROCEDIMENTI PENALI CONTRO PERSONE NOTE DEFINITI

- 31) - 144/75 A Contro <sup>collocazione bomba incendiaria e</sup> ~~Completato~~ Ivano ~~esplosione~~ colpi d'arma da fuoco ~~esplosione~~ l'autovettura del Procuratore della Repubblica di Venezia Dott. Carnesecchi e contro la porta d'ingresso del garage del Sost. Procuratore della Repubblica Dott. Fortuna rispettivamente in Venezia-Lido e Mestre il 12/11/1974. Con ordinanza 9.5.75 la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso il procedimento al Tribunale di Portofino.
- 32) - 1787/76 A Benvegnù Paolo più ignoti rapina e detenzione armi in Torre di Mosto il 3.9.76 Magistrato Dott. Fortuna. Condannato in I grado, assolto in appello (vedi Allegato 31)
- 33) - 725/78 A Contro Fedele Ezio Vecchiato Francesco e Bonafede Maria Luisa imputati artt. 112, 270 n°. 3 in relazione all'art. 256 ed altri reati in Marghera 9.5.78 Magistrato Dott. Dalla Costa. Prosciolto in istruttoria (Vedi Allegato 32)

## - PROCEDIMENTI PENALI CONTRO IGNOTI - PENDENTI

- 34) - 6396/78 B Omicidio volontario in danno del C.C. Seliziato Claudio di Bortolotto Giuseppe avvenuto in Malcontenta il 23.4.78. Procedimento formalizzato il 31.1.79

%

- 35) - 1302/79 B Attentato ai danni del Dott. Franzella in  
sile di Piave il 15.12.1978 - formalizzate il 31.12.79
- 36) - 11/80 B Attentato ai danni della Concessionaria Fiat  
"Jarach-Cecconi" in Mestre 31.12.79 - sono in corso le in-  
dagini - pendente in istruttoria sommaria - Magistrato  
Dott. Dalla Costa

- PROCEDIMENTI PENALI CONTRO PERSONE NOTE - PENDENTI

- 37) - 932/79 A Contro Camprini Flavio più altri 38 - art. 270  
3° Comma ed altri reati. Allo stato non sono stati emessi  
ordini di cattura o di comparizione - istruttoria sommaria  
Magistrato Dott. Ferrari (Allegato 33)
- 38) - 882/80 A Procedimento Penale contro Fasoli Marco, Bugatti  
Emanuela e Ventura Marinella, Ceconi Giovanna, Levi Finzi  
Carlo, Ponti Nagia, Guagliardo Vincenzo, Galati Michele,  
imputati i primi tre di detenzione di armi comuni e da guer-  
ra (celebrato processo per direttissima il 2.7.80 - condan-  
na); tutti imputati di partecipazione a banda armata.  
Nel succennato procedimento sono state riunite le istrutto-  
rie relative all'omicidio commesso ai danni dell'ing. Ser-  
go Gori (586/80 B P.M.) e all'omicidio del commissario di  
P.S. Alfredo Albanese entrambi consumati in Mestre rispet-  
tivamente 29 gennaio 1980 e il 12 Maggio 1980 e rivendica-  
ti dalle Brigate Rosse. Istruttoria sommaria: Magistrato  
Dott. Dalla Costa per Gori; dopo la riunione magistrati  
Dott. Dragone e Dott. Ferrari.-

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Cla*



64-4/22 B.P.M.

Fortuna

11, 4 Giugno 1977

2012/22 B.  
Questura di Venezia S. Arch.

(ALL. 1)

N.º A.4/1977 Div. U.P.

Risposta a nota N.º

Allegati

del

OGGETTO Rinvio scritto anonimo.-

27 B  
detenere in sede  
a  
unveiled

RACCOMANDATA

PRO. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
Arr. - 7 GIU. 1977  
Prot. N. 115/77 P.M. RS

VENEZIA

Il 24 aprile u.s., il personale addetto all'Ufficio postale di Mestre-Ferrovia rinveniva, fra la corrispondenza delle cassette di impostazione di Mestre, un involucro formato da uno spezzone di carta protocollo a quadretti, contenente una pallottola per moschetto cal.6,5.

Sul foglio sono tracciate a stampatello, con penna biro, le seguenti scritte: "PER P.S. MESTRE" - "NAP" - "FIGLI - DI - PUTTANA! LA - PROSSIMA SARA' QUELLA GIUSTA!".

Tanto si riferisce per ogni effetto di legge, significando che le indagini esperite, per addivenire alla identificazione dell'autore dell'anonimo, hanno dato, finora, esito negativo.

Si allegano lo scritto e la pallottola.-

IL DIRIGENTE L'UFFICIO POLITICO

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale  
Venezia, il 52 APR 1977

Il Segretario  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Musio)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

IGNOTI

imputati a) detenzione munizioni - b) minacce gravi

in danno di STATO

avvenuto il 4/6/77 in VE-MESTRE

Viste le conclusioni del P. M.;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

*Ordina la confisca delle pallottole in quanto*

Venezia, li

21 LUG. 1977

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

2062/RR B.P.M.

2015/RR G-M. *chraf.*

MESSAGGIO DEL GIORNO 10 GIUGNO 1977

*C. F. P. e*  
*X*  
*(ALL-2)*

DA CC. COMPAGNIA-Nucleo Operativo-  
AT PROCURA REPUBBLICA

VENEZIA

VENEZIA

N.8/2 punto

Ore 10, oggi 10 giugno 1977 vrg funzionario locale quotidiano "IL GAZZETTINO" informava quest'Arma che erat pervenuta at direzione giornale tramite posta ordinaria lettera scritta at mano et firmata "B.R." proveniente Padova et contenente minacce contro direttore et giornalisti cronaca giudiziaria predetto quotidiano/punto/In tale lettera chiedevansi anche silenzio stampa su tutti processi riguardanti Brigate Rosse/punto/Indagini in corso/punto/Segue rapporto/fine/M.M. Rodaro Cominter



IL MARESCIALE MAGGIORE  
COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO  
(Rodaro)



copio conforme all'originale  
Venezia, il 5<sup>o</sup> APR. 1980  
Il Segretario  
IL DIRETTORE DI SEZ.<sup>1</sup>  
(Francesco Muzio)





PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 25-6-77

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

imputati art. 612 C.P. I G N O T I

in danno di "IL GAZZETTINO" di VE

avvenuto il 10/6/77 in VENEZIA - MESTRE :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 1 LUG. 1977

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE


MESSAGGIO DEL GIORNO 11 GIUGNO 1977

*C. Fortuna*

DA COMPAGNIA - Nucleo Operativo-

VENEZIA

AT PROCURA REPUBBLICA



7232/77B

*B.R.  
minacce  
p.l.  
Rizzon  
Giampiero*

Nr.8/2-2 di protocollo.

11 giugno 1977 ore 1100 circa in Venezia perveniva tramite  
 posta ordinaria at giornalista Giampiero RIZZON nato Saint  
 Jean de Maurienne (Savoia-Francia) 28.11.1935 residente Ve-Dor-  
 soduro nr.1249 vrg del locale quotidiano "IL GAZZETTINO" let-  
 tera anonima dattiloscritta proveniente da Venezia et intesta-  
 ta Nucleo compattente Venezia con firma B.R. contenente mi-  
 nacce morte contro citato giornalista alt Indagini in corso  
 seque rapporto fine M/llo Rodaro cominter

ALLEGASI ORIGINALE DELLA LETTERA IN QUESTIONE NONCHE' L'ORIGI-  
NALE DELLA BUSTA



IL MARESCIALLO MICCOLE  
 COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO  
 (Carlo Rodaro)

*[Handwritten signature]*



conforme all' original  
 2 APR 1980  
 Il Segretario  
 IL DIRETTORE DI SEZIONE  
 (Francesco Musio)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

30 - 6 - 71

il Procuratore della Repubblica

---



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruito contro

I G N O T I

imputati minacce  
in danno di RIZZON Giampietro  
avvenuto il 11/6/1977 in VENEZIA

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 12 LUG. 1977

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li 12 LUG. 1977

IL CANCELLIERE



*Questura di Venezia*

73  
25 Ott. 1977  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA  
Att. 26 OTT. 1977  
Prot. N. 1198/77

*Fertina*

(ALL. b)

N. A. 4/1977

Div. U.P.

Risposta a nota N.°

*Allegati*

*del*

OGGETTO Associazione Culturale Italo-Tedesca - patito atten-  
tato incendiario.-

*11957/77B*

*p.l. Associazione  
culturale*

*Italo-Tedesca*

*attentato*

*incendiaro: \*\*\*\*\**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

VENEZIA

Alle ore 23,15 del 19 corr., ignoti lanciavano contro il portone di ingresso dello stabile sito all'anagrafico 5313 di Castello, ove ha sede l'Associazione Culturale Italo-Tedesca, una bottiglia incendiaria, che provocava delle bruciature al portone e la rottura dei vetri della finestra sovrastante.

Il principio d'incendio veniva subito spento da un inquilino dello stabile, mentre il gestore di un esercizio pubblico adiacente, SALMASO Isidoro, in atti generalizzato, dichiarava di aver scorto sette od otto giovani che, passando di corsa, avevano lanciato l'ordigno incendiario.

Una battuta subito effettuata nella zona da personale di questo Ufficio, per il rintraccio degli ignoti attentatori, dava esito negativo.

Il mattino del 20 corr., a seguito di telefonate anonime pervenute alla redazione della radio libera "Radio Attiva", con sede in Mestre, via Clivi n.2 ed alla redazione del locale quotidiano "Il Gazzettino", venivano rinvenuti nella cabina telefonica di Piazzale Leonardo da Vinci di Mestre ed in quella sita ai piedi del ponte dell'Accademia di Venezia due volantini nei quali il sedicente movimento "Milizia armata contro il potere" rivendica l'attentato incendiario di cui sopra, nonché quello perpetrato contro il Consolato Onorario di Venezia della Repubblica Federale Tedesca, oggetto del rapporto p.c. in data odierna.

Tanto si riferisce per ogni effetto di legge, significando che le indagini esperite, per addivenire alla identificazione dei

Copia conforme all'originale

Venezia, il 2 APR 1980  
Il Segretario

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(*Stefano Muzia*)




./.

- 2 -

responsabili dell'attentato, hanno dato, finora, esito negativo.

Si allegano la relazione degli Agenti operanti e la copia originale di uno dei due volantini rinvenuti, mentre, con separato reperto, i residui della bottiglia "molotov" saranno fatti depositare presso la Cancelleria Penale di codesto Tribunale.-

IL DIRIGENTE L'UFFICIO POLITICO





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

11957/77 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 31.10.77

il Procuratore della Repubblica





REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

imputati incendio **I G N O T I**  
in danno di Ass/nc Culturale Italo-Tedesca di VE  
avvenuto il 19/10/1977 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li \_\_\_\_\_

- 9 NOV. 1977

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

QUESTURA DI VENEZIA  
**COMMISSARIATO DI P.S. - LIDO**

Via O. Partecipazio, 1/A - Tel. 760.109 - 760.931

6813  
 773

Prot. N. A. 4/1977 Div. 1<sup>a</sup>  
 Resp. al f. n. del  
 Allegati n.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
 VENEZIA  
 9 MAG 1977

Addi 7.5.1977

Proc B | ALL.  
 L. bis

OGGETTO: ATTENTATO MEDIANTE LANCIO DI BOTTIGLIA INCENDIARIA.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
 Rif. del file n. 110/2 del 4/5/77  
 e, per conoscenza  
 ALLA QUESTURA DI (fene p.n.) VENEZIA

Alle ore 03,00 del giorno 4 Maggio 77, telefonava a queste Ufficie la sig./na V. MITANIO Genova nata a Venezia il 27.8.1899, avvertendo che ignoti avevano scagliato contro il portone d'ingresso del proprio stabile sito in via 4 Fontane nr.3/B una bottiglia incendiaria che aveva appiccato un principio di incendio.-

Sul posto si portava la pattuglia autementata, composta dalle Gr. di P.S. Minervini Nicolantonio e Scardigne Mauro unitamente al Dirigente l'Ufficio Politico della Questura di Venezia Dott. Pensato ed alle scrivente. Nel corso del sopralluogo venivano rinvenuti, dinanzi al portone di ingresso la cui vetrata ed al vicine mure risultavano anneriti, cecci di bottiglia ed una lattina contenente residui combusti di materiale infiammabile (presumibilmente catrame).-

L'incendio risultava essere stato spento da alcuni stranieri, appena usciti dal vicino Casinò, e da inquilini della stabile.-

Poichè prede tentemente, e precisamente alle ore 02,30, di analogo attentato era stato oggetto il portone dell'abitazione sita in VE-Dersedure 1249, (contro il quale erano stati sparati anche tre colpi d'arma da fuoco), si cercava la probabile connessione dei due episodi criminosi.-

Esso veniva ravvisata nel fatto che in entrambi gli stabili abitano giornalisti del Gazzettino e, rispettivamente, il Dr. Paolo Rizze-Cape cronista in via 4 Fontane 3/B e il Dr. Gianpiere Rizzen-Inviato speciale, VE-Dersedure. Conferma di ciò era fornita da due telefonate pervenute alle 15,45 ed alle ore 16 delle stesse giorni alla sede del Gazzettino ed alla agenzia ANSA. Entrambe le telefonate rivendicavano ad una non precisata organizzazione Comunista gli attentati a Paolo Rizze e a Gianpiere Rizzen tacciando gli stessi di essere "servi del regime".-

Quanto sopra si riferisce per ogni effetto di legge, significando che la accurata battuta esportata subito dopo l'attentato dalla pattuglia autementata di... per il... gli... negative.-

= SECONDO FOGLIO =

\*\*\*\*\*  
Non si esclude, pertanto, che autori del lancio della bottiglia-meletev contro lo stabile di via 4 Fontane di questo Lido siano gli stessi che hanno operate analoghe attentate al numero civico 1249 di VE-Dorsedure.-

A favore di questa tesi giocherebbe il lasso di tempo intercorso fra i due episodi (circa mezzora), sufficiente agli attentatori per raggiungere il Lido da Dorsedure a mezzo di un barchino, nonchè la presenza di un ampio canale navigabile, collegato alla laguna, di fronte allo stabile di via 4 Fontane (canale detto del Casinò).-

Sono tuttora in corso indagini, di cui si fa riserva di riferire, da parte di questa Ufficio in collaborazione con l'Ufficio Politico della locale Questura per addivenire all'identificazione dei responsabili del suddetto attentato che si presume gravitino nell'orbita dei movimenti autonomi dell'ultra sinistra.-

Si fa riserva di far depositare, presso l'ufficio corpi di reato di codesta cancelleria penale, i cocci della bottiglia e la lattina rinvenuti in sede di sepralluego.-

IL COMMISSARIO DI P.S.

-Dr. G. La Bruna-


MINISTERO  
P.S. 368



Mod. 75 (P. S. (ex Mod. P. 65))

Venezia addì 30 maggio 1977

Questura di



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI  
VENEZIA

N. 2.2/77 Div. 2 Categ.

Proposta di nota N.º  
del 19

OGGETTO: RIZZON Giampiero, abitante a Venezia Dorsoduro n. 1249,  
giornalista del quotidiano "Il Gazzettino".

Attentato ad opera di ignoti.-

e, per conoscenza

ALLA QUESTURA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA  
Arr. 10 GIU. 1977  
Prot. N. S E D E

Il 4 corrente, verso le ore 2,20, ignoti esplodono colpi di arma da fuoco e lanciavano una bottiglia incendiaria contro il portone d'ingresso dello stabile sito in Dorsoduro n. 1249 dove alloggiano diverse famiglie, tra cui quella di RIZZON Giampiero, inviato speciale del quotidiano "Il Gazzettino".

La fiammata, che arrecava lievi danni al portone, veniva spenta dai vigili del fuoco.

Sul posto, giungeva personale della locale Questura che procedeva ai primi rilievi. Nel corso del sopralluogo venivano rinvenuti e sequestrati tre bossoli di cartucce cal. 9, nonché una bottiglia di vetro ed una tanica in plastica bianca contenenti liquido infiammabile.

Il 7 successivo, verso le ore 13,30 perveniva al centralino del locale quotidiano "Il Gazzettino" una telefonata anonima con cui si invitava a ritirare un volantino in una cabina telefonica di Campo dei Frari. Il redattore, di detto quotidiano recuperava, verso le ore 14,30, nella zona indicata tra le pagine dell'elenco telefonico di Venezia un volantino a firma "Lotta armata per il comunismo" in cui si richiamavano gli attentati contro le abitazioni dei giornalisti Giampiero RIZZON e Paolo RIZZI, in cui, si ribadiscono, tra l'altro, diffamazioni nei riguardi di detti giornalisti definiti "provocatori al servizio del potere politico e lacchè dello Stato". Alle ore 15,15 successive un'altra telefonata anonima perveniva al centralino dell'Ufficio Regionale Ansa di Mestre con cui si segnalava la presenza di un altro volantino in una cabina telefonica dello stesso Campo dei Frari. Il messaggio era identico al precedente.

- 2 -

Si trasmette la relazione di servizio del personale operante, il volantino ciclostilato rinvenuto nella cabina telefonica di Campo dei Frari, significando che le indagini esperite per l'identificazione dei responsabili hanno avuto esito negativo.

Con separato reperto, saranno trasmessi alla Cancelleria di questa Procura gli oggetti recuperati e sequestrati.

Si fa presente che la stessa notte dal 4 al 5 corrente, analogo attentato è stato consumato al Lido, con lancio di una bottiglia molotov contro la porta d'ingresso del capocronista del Gazzettino RIZZO Paolo (in merito richiamasi il rapporto giudiziario del Commissariato di P.S. del Lido).



IL FUNZIONARIO DI P.S.

Antonio P. itro

QUESTURA DI VENEZIA  
Pronto Intervento

Venezia li 4/5/1977

OGGETTO: Relazione di servizio.

→ AL SIG. DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE  
AL SIG. DIRIGENTE LA SEC. DIV. DI P.G.  
ALL'UFFICIO DI GABINETTO

S E D E

Alle ore 2,20 odierne la signora TODESCA, abitante a D. Duro N°1249, chiedeva il nostro intervento perché aveva sentita degli scoppi come colpi di pistola o bottiglie incendiarie.

Lo scrivente V.Brg. ROSPO Francesco unitamente alle guardie di P.S. VENTRONI Giovanni, PIOL Gilberto, si portava subito sul posto dove trovava i Vigili del Fuoco al comando del Capo Squadra Musone, i quali avevano già spento l'incendio che si era propagato al portone principale, incendio dovuto allo scoppio di una bottiglia incendiaria. Si accertava che al predetto anagrafico è ubicato l'Ufficio Registro Navale e anche da parecchie famiglie

Da sopralluogo effettuato si accertava che erano stati sparati N°3 colpi di pistola cal.9 lungo, come da bossoli rinvenuti a poca distanza dal portone due dei quali, dopo aver attraversato la vetrata del portone si conficcavano uno nel muro interno di fronte e l'altro in una porta-sgabuzzino vicino alla maniglia; sul posto veniva trovata una bottiglietta e una tanica in plastica entrambe piene di benzina, che si svuotava in quanto il fuoco l'aveva bucata. Si chiedeva agli astanti se avessero visto qualcosa o sentito qualcosa notante allontanarsi, ma con esito negativo. Si effettuava un giro nei dintorni che è risultato infruttuoso. Del fatto veniva informato il Dott. Pensato.

I tre bossoli, la tanica e la bottiglietta venivano sequestrati.

Si allega il verbale di sequestro di cui sopra.

Il V. Brigadiere di P.S.

Rospo Francesco

*di (continua)  
interessa alla politica*

È ASTA con la continua manipolazione della verità non più solamente per creare confusione ma con il preciso scopo di FARE INDIVIDUARE DELLE STESSE MASSE il processo di ristrutturazione socialdemocratica (che è in pieno sviluppo) in termini passivi. Questo in rapporto al continuo avvicinarsi all'obiettivo di formazione di uno Stato delle Multinazionali, difeso da un esercito Socialdemocratico.

È qui, compagni, che sta il compito di tutti i militanti rivoluzionari comunisti: di saper individuare in termini di chiarezza politica il rapporto che esiste tra l'infame propaganda di stampa sulle organizzazioni rivoluzionarie e l'equazione criminalità politica=criminalità comune e il discorso del signor Ugo Pecchioli (già Ministro degli interni nella prossima Socialdemocrazia Italiana) sui covi, la criminalizzazione del Movimento, la necessità di maggiori garanzie militari.

TUTTO CIO' PER GARANTIRSI MAGGIOR CONTROLLO POLITICO DENTRO LA CRISI. Deve esser chiaro, compagni, che si immettono nuovi sistemi di repressione e di militarizzazione (per'altro già più che collaudati dal consigliere di Berlinguer, il famoso Schmidt, maestro delle nuove tecniche di garanzia di pace), nelle funzioni necessarie allo Stato per garantirsi il salto qualitativo sul controllo del territorio.

I termini economici e militari sono strettamente collegati fra di loro: ci sono dei precisi legami tra la cassa integrazione e la ristrutturazione delle fabbriche, tra la diffusione del lavoro sul territorio e la continua militarizzazione Statale, tra il lavoro nero e la criminalizzazione del Movimento.

#### È GIUNTO IL MOMENTO DELLA RESA DEI CONTI

La guerra psicologica portata avanti da quei giornalisti al servizio del potere che fino ad oggi hanno seminato dubbi, insinuazioni e sospetti, è stata di supporto alla criminalizzazione della lotta di classe, ai livelli raggiunti dall'azione controrivoluzionaria, che la DC rappresentante della borghesia e dell'imperialismo attraverso i suoi organi militari magistratura e polizia sta portando avanti.

Col crescere dei livelli politico-militari della lotta di classe, abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un sempre più stretto contatto tra i pennivendoli di regime e gli organi dirigenti dell'esercito di Stato, inchieste che vengono svolte per conto dei C.C., costruzione di menzogne imbastite dal potere ne sono gli esempi.

Le funzioni di questi giornalisti e dei loro giornali che fino ad oggi hanno difeso la polizia, ne hanno portato avanti le richieste: di maggior potere, di sparare ai compagni, di aumento dell'organico, di armamenti più potenti, di maggior addestramento, di più soldi, si inquadrano nel progetto più ampio di sconfitta della CLASSE OPERAIA.

È su questa scala che dobbiamo chiarire la FUNZIONE DELL'INFORMAZIONE: non solo la testata, non solo la redazione, ma anche i precisi fili che esistono tra il potere e i pennivendoli.

PAGATE LA NOCIVITA' DEL VOSTRO SERVIZIO AL POTERE

Il G A Z Z E T T I N O è il servo della DC, portavoce della linea prima fanfaniana, ora bisagliana. Nei suoi articoli economici parla per bocca della Montesion, nei suoi articoli politici, con bocca di Andreotti e Cossiga. E' l'autore di tutte le montature contro le lotte operaie, suoi sono gli articoli contro i cortei in terni che spazzano via i crumiri e i capi, contro i blocchi degli impianti, sue sono le menzogne cui vengono definiti "autoattentati" quelli che invece sono i sabotaggi di Cefis degli impianti.

LA NOTTE DEL 4 MAGGIO, SONO STATE ATTACcate E COLPITE LE ABITAZIONI DI DUE PENNIVENDOLI AL SERVIZIO DEL POTERE.

RIZZON GIANPIERO, abitante a Venezia, Dorsoduro 1249, tel.25393. Inviato speciale del Gazzettino.

Provocatore al servizio di Andreotti e Cossiga, costruisce montature e delazioni con le informazioni che S.d.S. e Carabinieri gli passano.

Suoi sono gli infami articoli che sistematicamente attaccano i livelli organizzati del Movimento.

Ha stretti rapporti con i centri economici del potere, gli articoli sulla Montedison ancora una volta dimostrano la sua funzione di lacchè dello Stato.

E' sistematicamente presente ai piu' importanti incontri dei Rotaryeni veneziani, cui fanno parte, oltre a Valeri Manera, presidente della Confindustria del Veneto, esponenti della DC (Ferrari Agnardi), del PSDI, Carabinieri, Ufficiali dell'Esercito.

E' il famoso pennivendolo, per il suo articolo a tre puntate sulla strategia del terrore a Padova, col quale, aiutato del famigerato Calogero e dai Carabinieri, segna l'inizio della repressione armata contro le avanguardie del Movimento del Veneto.

RIZZO PAOLO, abitante al Lido, in Strada Quattro Fontane 3/B, tel.765307.

Responsabile capo-cronaca della pagina di Venezia (si diletta anche con l'arte e la Cultura).

E' il primo accusatore del Movimento Studentesco e Giovanile di Venezia.

NIENTE RESTERA' IL UNITO  
COLPITO LO STATO IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI  
W LA LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO



QUESTURA DI VENEZIA  
Pronto Intervento

Venezia, li 4.5.1977

OGGETTO: Sequestro di materiale.

L'anno millenovecentosettantasette, addì quattro del mese di maggio, alle ore tre, negli uffici del Pronto Intervento della Questura di Venezia. -----  
Io sottoscritto V.Brg. di P.S. Rospo Francesco appartenente al predetto Ufficio, nonchè Uff. di P.G. rendo noto a chi di dovere di aver proceduto al sequestro del seguente materiale rinvenuto a D. Duro 1249. --  
N° tre bossoli di pistola cal. 9 lungo, una tanica in plastica, e una bottiglietta in vetro. -----  
Si rimette il tutto per il di più a praticarsi. -----  
Di quanto sopra per doverosa conoscenza. -----

*Rospo Francesco V. Brg. P.S.*



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati furto

in danno di STABILE N. 3/B in VE-LIDO (Capitano Gemma)

avvenuto il 4/5/77 in VE-LIDO :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

26 MAG. 1977

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P.M.

Chiede che il G.I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

90.5.77

il Procuratore della Repubblica

---

*Ferrari*

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
-Stazione di Venezia S.Marco-

N. 13 / 30 di Prot.

Venezia, li 7.5.1977

RAPPORTO GIUDIZIARIO: relativo al rinvenimento di un volantino ciclostilato dal titolo "PAGATE LA NOCIVITA' DEL VOSTRO SERVIZIO AL POTERE" a firma "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO.-

*602/78B  
Rinvenimento  
volantino  
e firma  
Lotta  
armata  
per il  
comunismo*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PROCURA della REPUBBLICA  
DI VENEZIA  
Arr. 13 MAG. 1977 VENEZIA  
Prot. N. 6813/77 B

*(All. 5)*

Alle ore 14 circa di oggi 7.5.1977, questo Comando veniva telefonicamente informato da un giornalista della locale agenzia ANSA, che poco prima aveva ricevuto una telefonata, con la quale, l'anonimo interlocutore informava che presso una cabina telefonica pubblica sita in Campo dei Frari era stato lasciato un volantino ciclostilato, sul quale era spiegato il motivo di alcuni episodi di cronaca di questi giorni.

Si recavano immediatamente sul posto il Brig. Cofanelli Ilio e l'App. Nocera Santo entrambi appartenenti a questo Comando e dopo breve ricerca in una delle due cabine telefoniche pubbliche ivi esistenti, rinvenivano fra le pagine di una guida, l'unito ciclostilato dal titolo:-PAGATE LA NOCIVITA' DEL VOSTRO SERVIZIO AL POTERE- a firma:- LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO-, nel quale vengono rivendicati gli attentati con bombe "Molotov" e spari di arma da fuoco perpetrati la notte del 4 Maggio corrente contro le abitazioni di RIZZO Giampiero, residente a Venezia Dorsoduro n.1249, inviato speciale de:- Il Gazzettino- di Venezia e di RIZZO Paolo, abitante in Venezia Lido Strada 4 Fontane n.3/B, capocronaca della pagina di Venezia de:- Il Gazzettino- ritenuti accusatori del movimento studentesco giovanile di Venezia e delle lotte operaie, nonchè collegati con stretti rapporti con le Forze di Polizia asseritamente allo scopo di reprimere le avanguardie della sinistra rivoluzionaria.

Dalle indagini fin qui condotte non è stato possibile accertare l'identità dell'autore materiale della telefonata, ne degli attentati alle abitazioni dei citati giornalisti, rivendicate nel volantino.


Stampa  
2-14-1977  
DIRETTORE SEZIONI  
(Stanzoso Muzio)  
VEN. PROCURA DELLA REPUBBLICA

./.

- 2 -

Le indagini proseguono e di ogni notizia di rilievo sarà fatto seguito al presente rapporto.

Si allega il ciclostilato rinvenuto.-



IL MARESCIALLO C.  
COMANDANTE DELLA STAZIONE  
Valter Testani-



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

602/78B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

18.1.78

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

I G N O T I

imputati artt. 10 e 12 Legge 14/10/74, n. 497in danno di STATOavvenuto il 4/1/77 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

21 GEN 1978  
ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

Tip. Sartori - Telef. 36001

13 -



Questura di Venezia

Ferrari

Venezia, 14 Gennaio 1978

N.° A.1/1978/U.P. Div.

Allegati

Risposta a nota N.°

del

(ALL-C)

OGGETTO FONOGRAFIA IN COPIA.

2008/78B  
p. b. m.  
Liceo Scientifico  
"Benedetti"  
Rinvii  
ordigno  
esplosivo

RACCOMANDATA A MANO

PROCURA REPUBBLICA

VENEZIA

Informasi che at ore 9,15 stamane bidello locale Liceo Scientifico "G.B. Benedetti" rinveniva in androne primo piano edificio scolastico un sacchetto in plastica apparentemente contenente ordigno esplosivo at orologeria. Personale questo Ufficio in collaborazione con artificiere Direzione Artiglieria dopo sopralluogo procedevano rimozione sacchetto in plastica che risultava contenere numero 2 batterie elettriche esauste, una sveglia et 2 vecchi condensatori elettrici per lavabiancheria, nonchè manoscritto at firma "Ordine Nero" contenente minacce confronti preside detto Istituto. Indagini in corso. Segue rapporto.


IL DIRIGENTE L'UFFICIO POLITICO

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale

Venezia, 14 APR. 1978

Il Segretario



IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Francesco Musio)



Venezia, li 14 gennaio 1978

OGGETTO:

Relazione di servizio

AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO POLITICO

S E D E

e, per conoscenza:

AL DIRIGENTE IL 1° DISTRETTO DI POLIZIA  
"S. MARCO"S E D E

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto PALERMO Carmelo M. llo di P.S., comunica alle  
SS.LL. quanto segue:-

Stamane alle ore 9,15 circa, unitamente all'Appuntato di P.S. Sportelli Benito e del V. Brig. di P.S. MAGNONI Onorio, si è recato presso l'Istituto Liceo Scientifico "G.B. Benedetti", in quanto poco prima era pervenuta a questo Ufficio una telefonata dalla Segreteria del citato Istituto, informando che poco prima era stata rinvenuto un ordigno apparentemente esplosivo.-

Sul posto, lo scrivente accertava che il bidello ZENNARO Corrado, nato a Pellestrina il 27.10.1930, residente a Venezia - Cannaregio 5491, aveva rinvenuto, a fianco della scrivania esistente al primo piano dell'edificio un presunto ordigno esplosivo confezionato con delle vecchie batterie elettriche esauste, una sveglia e due vecchi condensatori elettrici per lavabiancheria, il tutto collegato con dei fili elettrici.-

Il bidello Zennaro Corrado, di propria iniziativa, temendo che il presunto ordigno potesse esplodere, aveva lanciato detto ordigno dalla finestra nel cortile sottostante.-

Nel prosieguo degli accertamenti si veniva a conoscenza che detto oggetto era stato occultato dentro una busta in plastica e che all'interno di essa vi era anche un manoscritto a firma "Ordine Nero".-

Successivamente giungeva sul posto personale della locale Direzione dell'Artiglieria che disinnescava il presunto ordigno.-

A cura del locale Gabinetto Scientifico sono state eseguiti i rilievi del caso.-

Quanto sopra si riferisce per doverosa conoscenza.-

Si allega alla presente manoscritto rinvenuto e.-

M. llo di P.S.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruito contro

I G N O T I

imputati art. 341 u.p. C.P.

in danno di LICEO SCIENTIFICO "G.B. BENEDETTI" di VE

avvenuto il 14/1/78 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

22 FEB. 1978

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

22 FEB. 1978

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

2008/78B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 20.7.08

il Procuratore della Repubblica

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categ. A/8(4)

Portogruaro, li 25 ottobre 1978

OGGETTO: Rinvenimento volantini siglati "Cellule Combattenti Comuniste".-

RACC/TA A  
MANO.-

(ALL. 7)

ALLA PRETURA DI

PORTOGRUARO

Per, conoscenza:

ALLA QUESTURA-Uff. DIGOS. DI

VENEZIA

AL COMMISSARIATO P.S. COMP/LE F.S. DI

TRIESTE

AL COMMISSARIATO P.S. DI

PORTOGRUARO

19/11/78 B  
Cellule  
Combattenti  
Comuniste  
Rinvenimento  
Volantini

ALL.n.1-

Il giorno 23/10/1978, durante un servizio di perlustrazione lungo la linea ferroviaria, effettuata dallo scrivente, giunto all'altezza del Km.64+200, nelle vicinanze del passaggio a livello, sito a Fossalta di Portogruaro (VE), rinvennero, sparsi lungo il viottolo adiacente al binario dispari-lato monte- della linea ferroviaria Mestre-Bivio Galleria, tra le stazioni F.S. di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, nr.14 volantini siglati "Cellule Combattenti Comuniste" con su stampata la stella a cinque punte, simbolo delle "Brigate Rosse". I predetti volantini, tutti uguali, facevano riferimento all'attentato alla Caserma dei Carabinieri di San Donà di Piave avvenuto, secondo il volantino stesso, il 18/9/1978, nonché di futuri attentati contro forse di Polizia, Carabinieri ecc.


Da indagini del caso, esperite da parte di questo Ufficio, non risultano rinvenuti altri volantini simili, sia nella zona di Fossalta di Portogruaro che in quella di Portogruaro e in zone limitrofe, pertanto, l'ipotesi più probabile, anche perchè i volantini stessi, presentano gli spilli che unisce i due fogli arrugginiti ed alcuni dei stessi sgualciti e, tenuto conto del luogo dove sono stati rinvenuti, è da ritenere che gli stessi siano stati buttati da qualche treno in transito già da alcuni giorni.

Ogni altra indagine finora svolta, ha dato esito negativo.

Si fa presente che, il Superiore Commissariato Comp/le P.S. di Trieste, ha provveduto a trasmettere nr.2 volantini al Ministero dell'Interno U.C.I.G.O.S.; nr.2 alla Questura di Venezia D.I.G.O.S. ed uno trattenuto per gli atti del predetto Ufficio. Inoltre, questo Ufficio, ha provveduto a trasmettere una copia del volantino in questione al locale Commissariato P.S. ed al Comando Carabinieri, per il concorso delle indagini.

Tanto si riferisce a codesta Autorità Giudiziaria per ogni effetto di legge, e, si allega un.1 volantino, significando che i rimanenti si trovano presso questo Ufficio.-

IL COMANDANTE DEL POSTO  
(Brig. P.S. Pietro RUSCILLO)





PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

14241/78 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 30.10.78

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

I G N O T I

imputati art. 306 C.P.

in danno di STATO

avvenuto il 23/10/1978 in PORTOGRUARO ;

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

*Venezia*

V/1978 Div. IGOS

Risposta a nota N.º  
delOGGETTO Attentato dinamitardo contro la sede della redazione  
del quotidiano "Il Gazzettino" di Venezia.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

VENEZIA

Si fa seguito al fonogramma p.c. in data 21 febbraio c.a.-

Alle ore 4,50 circa del 21 corr., davanti al portone d'ingresso del palazzo Faccanon, sito in questo centro storico S.Marco, ove ha sede la redazione veneziana del quotidiano "Il Gazzettino", deflagrava un ordigno esplosivo che provocava gravi ferite a una guardia giurata e danni al portone, nonché agli edifici adiacenti.

La Guardia di P.S. DI NATALE Gaetano, in forza al Pronto Intervento della Questura ed a quell'ora in servizio di vigilanza presso la sede della democrazia cristiana a Rialto, avendo sentito forte boato provenire dalla zona di S.Marco, accorreva in Calle delle Acque, dove si trovava di fronte ad un enorme quantità di verrotti sparsi per terra, in mezzo ai quali, sull'emiciclo di marmo appoggiato al portale di Cà Faccanon, frantumato in più pezzi, c'era gravemente ferito una guardia giurata, che, tra l'altro, aveva subito l'amputazione di un piede.

Il Di Natale provvedeva ad avvertire, tramite il "113", i Vigili del Fuoco, la squadra di Pronto Intervento della Questura ed il sottoscritto, Dirigente la Divisione IGOS.

Il ferito, poi identificato per BATTAGLIARIN Franco, in atteggiamento generalizzato, subito ricoverato nel locale Ospedale Civile a mezzo di un motoscafo della Croce Azzurra, decedeva, dopo circa 30 minuti, in seguito alle gravi ferite riportate.

Il Dirigente il 1º Distretto di Polizia "S.Marco", dr. Cesare [nome], informato dallo scrivente, si portava sul posto e provvedeva immediatamente a sensibilizzare i servizi di vigilanza fissi e di

2164/78 B  
 ottenuto il mandato  
 a re [nome] - VE,  
 e mandati di  
 Battagliarin  
 Franco

J 21/2/78

(ALL-8)

./.

Attagliamento operanti in città ed in terraferma si erano accorti in  
circa di persone sospette e, poco dopo, dava disposizioni al centro  
operativo della Questura perché fosse avvertito il Sostituto Procura-  
tore della Repubblica di turno. Nel contempo, con l'ausilio anche  
personale del 1° Distretto di Polizia e, più tardi, dei Vigili  
urbani e dell'Arma dei Carabinieri, disponeva un servizio di sbarra-  
to ai vari imbocchi dello slargo, teatro dell'attentato, affini-  
do i passanti non rimanessero coinvolti nell'opera di abbattimento  
dei vetri rotti effettuata dai Vigili del Fuoco e non intralciasse-  
l'opera di recupero dei reperti.

Tale opera dava risultati positivi, in quanto venivano re-  
periti numerosi frammenti metallici presumibilmente facenti parte  
dell'ordigno esplosivo, altrettanti numerosi resti degli abiti del-  
la guardia giurata uccisa ed altri elementi, tra i quali un pezzo  
di quadrante di sveglia, utili per le successive indagini.

Con il sopraggiungere del Sostituto Procuratore della Repub-  
blica, dr. Paolo Albano, del Procuratore della Repubblica Aggiunto,  
Elio Naso e dello scrivente, veniva compiuto un attento sopral-  
loco che consentiva, tra l'altro, una prima probabile ricostruzione  
dell'episodio criminoso, giungendosi a stabilire che il metronot-  
to, poco prima dello scoppio, si trovava all'interno del palazzo  
con il portone chiuso; che per un motivo tuttora incomprensibile,  
era uscito in calle qualche attimo prima che l'ordigno esplodesse;  
che la deflagrazione era avvenuta a strettissimo contatto con la  
vittima o perché scocciato il momento stabilito dall'attentatore o  
a seguito di urto casuale o, più probabilmente, per manomissione  
da parte della vittima.

Nella calle interessata dall'attentato quasi tutti i vetri  
delle abitazioni e dei negozi risultavano infranti, mentre completa-  
mente abbattuti erano gli infissi in legno esistenti nell'atrio di  
ingresso di Cà Faccanon. Schegge dell'ordigno venivano anche rinve-  
nute conficcate in una finestra di un vicino appartamento e nel ta-  
volato che reca la dicitura toponomastica del sottoportego di cal-  
le delle Acque.

Intanto, il personale del locale Gabinetto di Polizia Scien-  
tifica effettuava i rilievi del caso, in collaborazione con un Sot-  
ufficiale della Direzione di Artiglieria di Mestre.

Nessuno aveva rivendicato l'attentato fino alle ore 11,19  
dello stesso giorno, allorché un anonimo con voce giovanile, dalla  
pronuncia ed inflessione dialettale veneta, trasmetteva al centra-  
lo dello stabilimento tipografico del quotidiano "Il Gazzettino",  
in Mestre, un comunicato del seguente tenore: "Qui ordine nuo-  
vo. Rivendichiamo l'attentato compiuto stanotte contro la vostra  
città. Seguirà un volantino al più presto. Trasmettetelo a tutte le  
città".



esistenti dell'ANSA. Ricordatevi che questo non è uno scherzo".

Successivamente, alle ore 14,10, una voce giovanile di donna chiamava il centralino della redazione di Mestre de "Il Gazzettino" e diceva: "L'attentato è stato delle brigate rosse, ma sono fascisti".

Alle ore 15,15 ancora una voce giovanile comunicava al centralino della CISL, sita sulla rampa del Cavalcavia di Mestre, un messaggio del seguente tenore: "Siamo fascisti. Adesso tocca a voi. Avete presente l'attentato di stanotte?".

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, alle ore 16,30, una voce maschile, con inflessione dialettale veneta, comunicava al centralino dello stabilimento tipografico del quotidiano "Il Gazzettino" di Mestre il seguente messaggio: "L'attentato compiuto la notte scorsa, già rivendicato da ordine nuovo non voleva procurare il morto come purtroppo è stato ma voleva essere un avvertimento degli attentati più gravi che devono seguire nella zona veneta in particolare. Inoltre cogliamo l'occasione di ammonire i Giudici di Firenze che indagano sulla morte del boia Occorsio acché si guardino dal dare il verdetto altrimenti faranno la stessa fine. E' inutile che registri, tanto non sapranno mai chi siamo. Buon giorno".

Tanto si riferisce per ogni effetto di legge, significando che le indagini avviate proseguono in ogni direzione per acquisire tutti gli indizi che possano consentire l'identificazione dei responsabili dell'attentato.

Si allegano:

- relazione di servizio del Pronto Intervento della Questura, corredata dal verbale di sequestro dei reperti rinvenuti;
- un estratto di verbale di autopsia;
- n.3 copie di ciclostilati diffusi in città dopo l'attentato;
- n.1 volantino a stampa diffuso dall'Amministrazione comunale e dalle federazioni sindacali;
- n.5 note dei danni accertati dalle ditte adiacenti alla sede de "Il Gazzettino".

Gli oggetti sequestrati ed i residui dell'ordigno esplosivo sono stati consegnati ai periti nominati da codesta A.G.-

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE IGOS



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

imputati 577-177 I G N O T I  
in danno di Battaglia Feres  
avvenuto il 21/1/78 in Veneta;

Visto le conclusioni del P. M.;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 1/6/78

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

2161/28B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 24 aprile 1979

il Procuratore della Repubblica

Venezia, li 28 aprile 1978.-

*Caro di Venezia*  
Estratto di Polizia  
- S. Polo -

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA  
Art. 3 MAG. 1978  
Prot. N. \_\_\_\_\_

(ALL-8)bis

L. 4-978

Dir.

Proposta a nota N. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

5617/18B

*p. lora  
S. Polo  
Industria  
Zuccante*

OGGETTO Istituto Tecnico Industriale Statale (ex Zuccante)  
sito in Cannaregio n. 2991.-  
Rinvenimento volante.-

*rinvenimento  
volante*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
s. p.c. ALLA QUESTURA

DI VENEZIA  
DI VENEZIA

Il 20 aprile scorso, il prof. Coppola Vittorio, preside dell'Istituto in oggetto indicato, segnalava, con l'unita nota, che alle ore 11 circa del 18/4 u.sc., su un tavolo della segreteria, era stato rinvenuto un volante col quale ignoti annunciavano l'accoltamento di un ordigno esplosivo.

Nel corso delle indagini veniva sentita a verbale Fabris Felicina, la quale dichiarava che quel giorno, nel controllare alcuni documenti posti su un tavolo sito all'interno della segreteria aveva notato, sopra i documenti detti, un foglio di carta pisato più volte, apertolo e resosi conto del contenuto minaccioso lo aveva consegnato al preside.

Aggiungeva che negli uffici della segreteria, oltre al personale docente e non docente, potevano accedere tutti gli studenti e per tanto non era in grado di fornire indicazioni atte all'identificazione del latore del messaggio.

Tanto si rapporta per ogni effetto di legge e si allegano: il volante descritto, la nota d'invio a questo Ufficio del predeco ed il verbale delle dichiarazioni rese da Fabris Felicina, significando che le indagini esperite per addivenire alla identificazione dei responsabili, hanno dato esito negativo.-

*conferma all'originale  
19 APR 1978  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Stanzese)*



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA



Sottufficiale di p.s.  
*[Signature]*

Chiedo che il G. I. voglia...  
procedere per...  
Venezia, li 3 MAG. 1978

Il Procuratore della Repubblica

*Ca*

*Li*



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati minaccein danno di ISTITUTO TEC. INDUSTRIALE STATALE di VEavvenuto il 18/4/1978 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 30 MAG 1978

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

h011/78B


LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
COMPAGNIA DI MESTRE

N. 3/122-1 di prot.llo

Mestre, li 9 giugno 1978.

OGGETTO: - Venezia-Mestre. Lettera anonima.

ALLA PRETURA DI



30170 MESTRE

(All 9)

8577/78B  
Peten  
anonima  
e "ie  
Segretario,  
e firm  
D.R.

Per notizia, potendovi ravvisare nel fatto estremi di reato, si comunica che il 2 giugno 1978 alla redazione del quotidiano "Il Gazzettino" di Venezia Mestre perveniva l'unita lettera anonima dattiloscritta in fotocopia intestata "Brigate Rosse".

Gli anonimi sostengono giustezza lotta intrapresa da loro movimento, compresa esecuzione onorevole Aldo MORO.


Le indagini per scoprire gli autori hanno dato esito negativo. Comunque dal timbro postale di spedizione si nota che la lettera é stata impostata a Belluno.-

Copia conforme all' originale  
Venezia, li 10 APR. 1980.  
Il Segretario



Il Tenente  
comandante int. della compagnia  
(Alessandro Spagnoli)

g/t. =





PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

8573/18B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 5.7.78

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati art. 270 C.P.

in danno di IL GAZZETTINO di VE

avvenuto il giugno 1978 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

Il Cancelliere

15 SET. 1978  
ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE



1060/48 B


LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
COMPAGNIA DI MESTRE

N.3/126-3 di prot.110

Mestre, li 14 giugno 1978.

OGGETTO:-Venezia Mestre. rinvenimento Volantino ciclostilato.

ALLA PRETURA DI



(All. 10)

8758/48 B

Telefonia  
anonima

Per notizia, potendosi ravvisare nel tratto estremo di reg  
dei to, si comunica che:

1. Il 12 giugno 1978, verso le ore 11,00 alla redazione del quoti-  
diano "Il Gazzettino" di Venezia-Mestre, perveniva una teleo  
nuta anonima, con voce maschile senza inflessione dialettale, an-  
nunciante che presso la cabina telefonica sita in Corso del Po-  
popolo di Mestre trovavasi un volantino a firma "Proletari Armati  
per il Comunismo".
2. La notizia si rivelava veritiera e portava al rinvenimento del  
ciclostilato allegato, con cui il citato movimento rivendica in  
in sostanza l'attentato compiuto a Udine il 6 giugno 1978 contro  
il Maresciallo delle Guardie Carcerarie Antonio SANTORO.
3. Le indagini per scoprire gli autori del messaggio hanno dato esi-  
to negativo.-

Copia conforme all' originale  
Venezia, il 1980  
Il Segretario  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)



Il Tenente  
comandante int. della compagnia  
(Alessandro Spagnoli)

g t. =

*[Handwritten signature]*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

8758/78B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 12. 7. 1978

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

imputati art. 270 C.P. I G N O T I

in danno di Il Gazzettino di VE

avvenuto il giugno 1978 VE-Mestre :

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

15-6-78

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Tip. Sartori - Telef. 38001

*Dott. Hojadell*



Venezia , 2 aprile 1979

*Questura di Venezia*

(All. 11)

N.° A.4/1979

Div. IGOS/Sez.3\*

Risposta a nota N.°

Allegati 2

del

OGGETTO Bottiglia incendiaria fatta esplodere da ignoti allo esterno della sede del "Movimento Lavoratori per il Socialismo" sita a Dorsoduro 3664.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
- 8 APR. 1979  
Prot. N. 1584/19 B

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

VENEZIA

*XB*

\*\*\*\*\*  
Fa seguito al fono p.c. del 25.1 u.sc. del 2° Distretto di Polizia "San Polo".-

Alle ore 5,40 del 25 gennaio u.sc., LAI Gianfranco, nato a Venezia il 5.2.1944, qui abitante - Santa Croce 791/B, segretario regionale del movimento in oggetto indicato, informava telefonicamente questo Ufficio che era stato fatto esplodere un ordigno incendiario davanti all'ingresso della sede in argomento.-

Sul posto si recava personale di questo Pronto Intervento il quale apprendeva dal citato Lai che, poco prima, era stato avvertito da un militante del suo movimento che alle ore 0,4, ignoti avevano lanciato una bottiglia incendiaria contro la loro sede, senza peraltro procurare alcun danno materiale alla sede stessa, in quanto l'ordigno probabilmente lanciato contro la serranda a maglie metallica era rimbalzato incendiandosi a circa 25 centimetri dalla soglia.

Il personale intervenuto rinveniva e sequestrava i resti della bottiglia incendiaria che con separato reperto verranno fatti depositare presso la Cancelleria penale di codesta Procura.

Il 26 gennaio detto, perveniva alla redazione di Mestre del quotidiano "Il Diario", telefonata anonima, con voce maschile con accento dialettale veneto, del seguente tenore:"

Copia conforme all'originale  
- 2 APR. 1979  
Il Segretario  
DIRETTORE DI SEZIONE  
PROCURA DELLA REPUBBLICA - VENEZIA

3392/19 B G.E.

Ac. [unclear] [unclear]

- 2° foglio -

"Nuclei Armati rivoluzionari rivendichiamo l'attentato compiuto l'altra sera contro la sede del M.L.S. di Campo S. Margherita", in proposito si richiama fonogramma p.c. del 27 gennaio ultimo scorso di quest'Ufficio.-

Quanto sopra si rapporta per ogni effetto di legge.-

Si allegano la relazione di servizio redatta da personale del locale Pronto Intervento, e la denuncia sporta da LAI Gianfranco.-

Le indagini esperite, per addivenire alla identificazione degli autori dell'attentato hanno dato esito negativo.

IL COMMISSARIO DI P.S.

-Dr. A.Albanese-





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

1584/790

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

31. 1. 1979

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati Altenio diunardoin danno di Sede del Movimento dei Lavoratori per il Socialismoavvenuto il 25 Gennaio 79 in Venezia :

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 25 GENNAIO 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

1595/78 B P.R.  
M.S.I.-D.N.-d.VE  
ottenuto al ministero  
VE 2/12/78

QUESTURA DI VENEZIA *bell Foglietti*

PRIMO DISTRETTO DI POLIZIA "S. MARCO,"

X  
(Att. 19)

N. A.4/1978 All. uno

Risposta al N. ....

del .....

Venezia, il 24.1.1979  
Corte Grègolini, 996 - Tel. 25.434

OGGETTO: Sede Federazione Provinciale M.S.I.-D.N...  
-Partito attentato-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
e, per conoscenza  
ALLA QUESTURA . . . . . DI  
(rif.n.A.4/78 del 9.1.1979)

VENEZIA

VENEZIA

Verso le ore 20,50 del 2.12.1978, una telefonata anonima perveniva al Pronto Intervento della Questura, avvisando che nella Calle di S.Paternian, ove è sita la sede del partito in oggetto indicato, c'era un principio d'incendio.-

Il personale del Pronto Intervento, accorso sul posto insieme al funzionario di turno dott.Paolo MEI, trovava l'incendio già domato per l'intervento dei Vigili del Fuoco e poteva accertare che l'ordigno incendiario era stato lanciato nei pressi dell'abitazione contrassegnata dall'anagrafico 4017 di San Marco, dove sono siti gli studi medici del dott.Francesco PAGANUZZI e del dott. Franco FRANCO.-

Dal momento che i due professionisti suddetti risultano estranei ad ogni interesse politico, è da ritenere che gli ignoti attentatori volessero lanciare l'ordigno contro la vicinissima sede del M.S.I.-D.N. ma che abbiano fallito l'obbiettivo, forse perchè disturbati dall'arrivo di passanti.-

L'incendio ha provocato lievi danni alla cornice in muratura del portone suddetto.-

Tanto si rapporta per ogni effetto di legge, significando che ogni indagini volta all'identificazione degli attentatori ha dato esito negativo.- Dai minutissimi pezzi di vetro recuperati sul posto dagli Agenti non è stato possibile ricavare alcun elemento utile per le indagini.-

Si allega una relazione di servizio.-

*[Signature]*





REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

I G N O T I

imputati di cuiencia di amittardo

in danno di Sede Telefonica Regionale n. 51 D. N. Paganini Francesco - Franco Franco

avvenuto il 2 Dicembre 1988 in Venezia

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. n.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

1595/79 B ✓

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 31. 1. 1979

il Procuratore della Repubblica

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(*Sr. Antonio Foschetti*)

Dot. G. J. Adell

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
STAZIONE DI FAVARO VENETO

N. 2 / 18 del rapporto. Favaro Veneto, 5 aprile 1979

RAPPORTO GIUDIZIARIO - relativo alla denuncia sporta da:

di è me

-PELLIZZER Giancarlo, nato a Burano il 3-9-1943,  
residente a Campalto, via Casilina n.34, coniuga-  
to, operaio.

8

1677/139

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

e, per conoscenza:

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI

VENEZIA

M E S T R E

RACCOMANDATA

\*\*\*\*\*

Fa seguito al fonogramma n.11/3 del 27 gennaio 1979.

Alle ore 16,00 circa del 27 gennaio 1979, nella veste di Segretario della Sezione del P.C.I. di Campalto, si presentava, in questo ufficio, PELLIZZER Giancarlo, il quale denunciava formalmente che il giorno 23 dello stesso mese, alle ore 23,00, aveva riscontrato, sulla saracinesca metallica e relativa porta interna di ingresso della Sezione del PCI suindicata, in via Passo n.10 di Campalto, un foro prodotto con arma da fuoco, presumibilmente con una pistola. Soggiungeva di non avere sospetti su chicchessia e di non sapere nè il giorno nè l'ora in cui il fatto stesso fosse stato commesso.

Nella stessa serata, si portava, sul posto, il sottoscritto, con militari dipendenti, ove poteva constatare che la saracinesca metallica dell'ingresso al locale presentava un foro, prodotto evidentemente con arma da fuoco. Si trovava verso il centro, verso destra rispetto a chi guarda la saracinesca stessa. Il colpo appariva sparato dall'alto verso il basso. Si trovava a un'altezza dal suolo di m.1,50 circa. Anche una porta interna era stata colpita dal proiettile, spaccando in più punti il relativo vetro. Nella circostanza, il denunciante consegnava, allo scrivente, una pallottola per pistola, rinvenuta nell'interno del locale dallo stesso. Ovviamente trattavasi del proiettile sparato dagli ignoti malfattori.

Copia conforme all'originale  
Venezia, il 22 APR. 1980

Il Segretario

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)



- 2 -


Il proiettile in questione veniva sequestrato e, repartato, sarà depositato presso la Cancelleria Penale del Tribunale di Venezia.

Lo scrivente, con militari dipendenti, ha accertato, presso l'armeria BIASSETTON di Favaro Veneto, che trattasi di proiettile per pistola cal.6,35.

Le indagini finora esperite hanno dato esito negativo. Le stesse, tuttavia, continuano e se nel tratto avvenire dessero <sup>dare</sup> esito positivo, sarà fatto seguito al presente rapporto.

Allegati:

- F.V. di denuncia, presentata da PELLIZZER Giancarlo;
- F.V. di sequestro della pallottola cal.6,35, per pistola;
- F.V. di sommarie informazioni testimoniali, rese da CARRER Luigi.



IL MARESCIALLO CAPO  
DELLA STAZIONE  
- Pietrino Fau -



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

1672/29 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 11-4-79

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati Attentatoin danno di Sezione P.C.I. di Campaltoavvenuto il 23.1.1979 in CAMPALTO :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

25 MAR. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

*Naro*

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
STAZIONE DI VENEZIA-GIUDECCA

Nr. 52/17-1978 del Rapporto.- Venezia, li 24 gennaio 1979

RAPPORTO GIUDIZIARIO - relativo alla collocazione di un involu-  
cro di plastica contenente una bottiglia  
con liquido infiammabile davanti alla porta  
di:

PROCURA DELLA  
VENETIA  
29 GEN. 1979

- J O N Rita, nata a Tavigliano (Vercelli)  
il giorno 11-4-1923 e residente in Venezia-  
Giudecca nr.203, coniugata, insegnante.-

Fatto avvenuto in Giudecca il 22 novembre 1978.-

*9250 / 77 B*

-----ooooOoooo-----

*(ALL 14)*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 30100 V E N E Z I A  
e, per conoscenza:

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI 30100 V E N E Z I A

-----ooooOoooo-----

Alle ore 23,50 del 22 novembre 1978, ignoti hanno collo-  
cato presso la porta contrassegnata dal civico nr.203 di ques'i-  
sola un involucro di plastica contenente una bottiglia con liqui-  
do infiammabile.-

L'infiammata del predetto ordigno ha prodotto danni alla porta  
d'ingresso dell'abitazione del Dottor Bottino Agostino, marito  
della Jon, generalizzata in rubrica e dell'avvocato Aldo CONIGLIO,  
ivi domiciliati.-

La fiamma subito spenta da dipendente dell'A.C.T.V. ha pro-  
dotto danni che si aggirano sulle 350.000 lire circa non coperto  
da assicurazione.-

Lo scrivente, avvertito telefonicamente del fatto si è re-  
cato subito sul posto dove ha potuto constatare che per terra vi era-  
no piccolissimi frammenti di vetro nonché di plastica.-

Le indagini finora eseguite, sebbene condotte col massimo  
impegno hanno dato esito negativo.-

Quanto precede si riferisce alla S.V.Ill/ma per dovere  
d'Ufficio.-

BRIGADIERE  
COMANDANTE della STAZIONE  
S. DE ROSA

Copia conforme all'originale  
Venezia, li 29 gennaio 1979  
Il Segretario  
(Stammato a mano)  
PROCURA DELLA REPUBBLICA - VENEZIA - A



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

2050/338

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 26/2/79

il Procuratore della Repubblica





REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati di attentato nonché detenzione e porto abusivo di espositivi

in danno di JON Rita BOTTINO Agostino CONIGLIO Aldo

avvenuto il 22.11.78 in GIUDECCA;

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 14 MAR 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li 14 MAR 1979

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
Stazione di S. Donà di Piave

Prot.n. 482/1

S. Donà di Piave, 19.IX.'978

OGGETTO: Attentato dinamitardo alla costruenda caserma carabinieri di S. Donà di Piave.

Segnalazione

ALL-15

Alla P R E T U R A di


S. DONA' DI PIAVE

. 2221/79 B  
Attentato  
di dinamite  
presso  
St. S. Donà

Alle ore 00,30 circa del 19.9.1978, ignoti, penetrati nella costruenda nuova caserma carabinieri di S. Donà di Piave, verosimilmente attraverso la porta non ancora fissata completamente di un' autorimessa, collocavano un rudimentale ordigno alla base del pilastro centrale dell' atrio e lo facevano esplodere mediante una lunga miccia a lenta combustione.

L' immobile è ubicato nell' abitata via Ingheria Libera e l' esplosione creava allarme nel vicinato, ma nessun danno. Anche l' edificio colpito riportava danni irrilevanti.

Indagini in corso, seguirà rapporto.=



Il Maresciallo Maggiore  
Comandante della Stazione  
(Eliseo Gandoni)

Copia conforme all' originale  
2 APR. 1980  
Il Segretario





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato dinamitardo

in danno di STAZIONE CARABINIERI di S. Donà di Piave

avvenuto il 19/9/1978 in S. DONA' DI PIAVE :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

Il Cancelliere

15 FEB. 1979

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

*Do. H. VASO*

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA

STAZIONE DI MIRANO

*(Ann. 10)*

... N.91/1-5 del rapporto: tav. 30035 Mirano, 26/2/1979. -

**RAPPORTO GIUDIZIARIO/:** -circa gli attentati, con incendio doloso subito dalle sottonotate persone;

*Vi è nec. ✓*

*2277/89 B*

*FD*

1)-MENDOLA Mirella-in Cresta-nata a Catania, il 15/11/1942, residente a Mirano(VE) Via Rimembranza nr.1-professoressa di letteratura inglese presso il Liceo Scientifico di Mirano(VE)-coniugata;

2)-CAPITANI Maddalena-ved.Ferrarini-nata a Venezia, il 3/12/1922 residente a Mirano(V) Via Matteotti nr.27-professoressa di ~~italiano~~ italiano presso il Liceo Scintifico di Mirano.-

-Reati rimasti ad opera di ignoti-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI → VENEZIA  
ALLA PRETURA DI.....MESTRE  
e, per conoscenza:-

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MESTRE

Come già riferito con precedenti segnalazioni pari numero in data 7/2/79 si fa presente che i fatti già accennati hanno avuto le seguenti modalità:-

-Il primo attentato, subito dalla professoressa Mendola Mirella, si é verificato attorno alle ore 0,30 del 7/2/79. Ignoti malfattori hanno incendiato l'auto Ford Escort targata TS.139501 di proprietà della predetta professoressa, che si trovava parcheggiata sotto la sua casa, nel cortile che si allarga sulla Via Parco Delle Rimembranze di Mirano.- L'incendio si é verificato mediante l'apposizione di una recipiente di plastica, di piccole dimensioni, sotto all'auto-vettura. Il recipiente era pieno di benzina. In poco tempo l'auto é andata completamente distrutta, nonostante siano intervenuti di Vigili del Fuoco di Mirano. Il danno subito dall'interessata ammonta a £. 600.000 circa, non coperte da assicurazione.

-Più tardi, verso le ore 0,45 si é verificato l'incendio della porta di legno dello scantinato, adibito a garage, della professoressa, Capitani Maddalena. Questa era già a letto e si svegliata solo perché una delle figlie, Franca di 19 anni, era ritornata a casa tardi, dopo essere stata fuori con amici.- Sentiti alcuni strani rumori, crepitii e botti, pensando provenissero dal garage per un cattivo funzionamento della caldaia di riscaldamento, scese a piano terra trovando lo scantinato pieno di fumo e il portone di legno in fiamme.- Alcuni individui avevano saltato contro tale portone.

*Copia conforme all'originale*  
*Il Segretario*  
*Il Segretario*  
**DIRETTORE DI SEZIONI**  
**VEN. PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**VEN. PROCURA DELLA REPUBBLICA**

ARTICOLO 2

Con prontezza di spirito, servendosi di mezzi antincendio propri, la professoressa è riuscita rapidamente a spegnere le fiamme. - Il pericolo era che se nessuno se ne accorgeva, l'incendio si propagasse all'autovettura ivi parcheggiata e alla caldaia di metano che alimentava il sistema di riscaldamento del caseggiato. - I danni denunciati dalla danneggiata ammontano a £. 500.000 circa. -

-Iniziavano immediate indagini, dopo aver eseguito immediato sopralluogo e informato a mezzo di segnalazioni codesta Autorità Giudiziaria. - A tutto oggi, nonostante il massimo interessamento le investigazioni esperite hanno dato esito negativo. -

-Nei loro verbali di denuncia le due professoresse non hanno manifestato sospetti su chicchessia. -


-Come comunicato con segnalazione n. in data 16/2/79 nr. 91/1-4 al Preside del Liceo Scientifico di Mirano, in data 15/2/79 è giunta una lettera a firma "Proletari Armati Contro la Selezione di Padova" - lettera spedita a Padova, il 13/2/79. - Nella lettera si dice: "Abbiamo incominciato con Mario Biolo, insegnante di matematica del Liceo Scientifico di Piove di Sacco. Poi abbiamo solo svisitato, la lingua lunga della Ferrarini e la ebfrenica conosciuta per Cresta (si tratta di Mendola Mirella in Cresta). Continueremo, ma non a Mirano. A Mirano c'interessavano solo le professoresse che abbiamo slo avvisato, ma se non le espelle dal suo liceo le nostre azioni continueranno con maggiore ferocia. Li mandi via. Sono fasciste. Continueremo a Treviso, Mestre, Venezia. Lei obbedisca alla nostra richiesta. Stia attento". La lettera originale è stata spedita a codesta Procura della Repubblica; una fotocopia è stata inviata alla Pretura di Mestre e per conoscenza alla Compagnia Carabinieri di Mestre. Si premette che, dopo i due attentati incendiari anzidetti, alle ore 9,20 del 7/2/79 la Redazione Ansa di Venezia in Mestre, ha ricevuto una telefonata con la quale gli attentati sono stati rivendicati dai "PROLETARI ARMATI CONTRO LA SELEZIONE". =

-Premesso quanto sopra, le indagini continueranno e si farà seguito se emergeranno utili elementi di prova. - - - - -

allegati:-

1)-Verbale di denuncia di Mendola Mirella;

2)-verbale di denuncia di Capitani Maddalena. =





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

2277/1903

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 17/3/19

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati ATTENTATO INCENDIARIO

in danno di MENDOLA MIRELLA CAPITANI MADDALENA

avvenuto il 7.2.79 in MIRANO ;

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 G. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 29 MAR. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li 29 MAR. 1979

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore



~~Alvaro~~  
Alvaro

DA QUESTURA VENEZIA  
AT PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA (cortese attenzione del  
Dr. Ferrari)

N. A.4/79/Digos. Seguito informativa telefonica comunicasi che ore 2.45 ieri notte, ignoti abet fatto esplodere ordigno incendiario costituito da tanica in plastica contenente liquido infiammabile. Deposto davanti porta ingresso stabile sesto sestiere S.Croce N.119 questo centro storico, abitazione famiglia MEGGIOLARO Gino anni 74, con titolare casa spedizione "Archimede Gruden" di Venezia. Figlia predetto prof.ssa Olga, anni 47, nubile, convivente, est vice-presidente liceo classico "Franchetti" di Mestre-Ve. Danni materiali lievissimi. Attentato est stato rivendicato da "Ronde armate proletarie contro la selezione" at locale agenzia Anza da anonimo, voce maschile giovanile con accento veneto. Indagini in corso, Segue rapporto.


Dirigente Digos: Dr. Penzato  
Trasmette Iacovone  
Riceve Filippini

(ALL-17)

Venezia, 12 Febbraio 1979

at ore 11.30

2 hto/79 B



MODULARIO I - P.S. - 368



M. 10 P. 100!  
Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P. 63)

Venezia, addì 20.3.1979 19

Questura di 2° DISTRETTO DI POLIZIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENETIA

N. 4/1979  
- Allegati vari -

Categ. Az. 10 R. 1000 Proposta a nota N. 19

Prof. N. del 19

OGGETTO: MEGGIOLARO Gino nato a Mira 1'8.9.1904, residente a Venezia - S.Croce n.119,-  
Attentato incendiario.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
e p.c. ALLA QUESTURA S E D E

La notte sul 11 corrente, ignoti lanciavano un ordigno incendiario contro la porta d'ingresso dello stabile sito in S.Croce 119 occupato dal nominato in oggetto.-

La fiammata, successivamente spenta dai Vigili del Fuoco, causava lievi danni materiali.-

Personale del pronto intervento della Questura effettuava una "battuta" a largo raggio nella zona; ma, con esito negativo.-

Nel corso del sopralluogo, venivano rinvenuti frammenti di una tancia in p[er]astica, e un guanto da uomo di colore scuro che verranno trasmessi con separato reperto a codesta cancelleria.-

Il Meggiolare Gino, assunto a verbale in questo Ufficio, dichiarava di aver udito un "botto" verso le ore 2,40 dell'11 detto, di essersi affacciato alla finestra della camera da letto del suo appartamento ubicato al 1° piano e di aver notato del fuoco alla porta d'ingresso, senza peraltro notare alcuna persona.-

Aggiungeva di abitare da sole nel suindicato appartamento e di ritenere che l'attentato fosse stato attuato nei confronti della figlia Meggiolare Olga abitante nella contigua abitazione sita a S.Croce 121/A Vice Preside del Liceo Ginnasio Statale "Raimondo Franchetti" in Mestre.

Quest'ultima, assunta a verbale, asseriva di aver avuto negli ultimi tempi telefonate anonime anche in tono minaccioso.- Non escludeva che all'origine delle telefonate vi fosse un legame con una pendenza presso il locale Tribunale amministrativo regionale (TAR) a seguito di ricerche dalla stessa presentato per contestare la nomina del prof. Alberto Tacca a preside del "Franchetti".-

Le indagini esperite per l'identificazione dei responsabili hanno dato esito negativo.-

Si trasmettono la relazione di servizio, il verbale di sequestro degli oggetti repertati, i verbali di interrogatorio, nonché tre volantini ciclostilati rinvenuti (a seguito di telefonata anonima al questurino "Il Diario" alle ore 16 del 28 febbraio scorso) nei pressi dell'anagrafico n.5 della via Bissa di Mestre e nell'Istituto Magistrale "Massari" a firma "Ronde armate proletarie" rivendicante l'attentato.-

IL SOTTUFFICIALE DI P.S.

*[Signature]*

STUDIO PROGRAMMI DELLO STATO


1541/79 B  
LEZIONE CARABINIERI DI PADOVA  
COMPAGNIA DI MESTRE

N.116/7 di prot.

Mestre, li 1° marzo 1979

OGGETTO: - Venezia-Mestre. Diffusione volantini ciclostilati a  
firma "RONDE ARMATE PROLETARIE".-

ALLA PRETURA DI

MESTRE

Per notizia, potendosi ravvisare nel fatto estremo di reato, comunicasi che ignoti verso le ore 8 del 28 febbraio 1979 depositavano nei pressi dei cancelli d'ingresso degli Istituti Scolastici "Massari" e "Stefanini" di Mestre, numerosi volantini ciclostilati a firma "RONDE ARMATE PROLETARIE".

Nel volantino, allegato in originale, oltre a critiche al sistema scolastico, il movimento rivendica due attentati:  
- incursione presso l'Istituto Magistrale "Stefanini" di Mestre (notte 14 - 15 febbraio 79);  
- attentato professoressa MAGGIORATO in Venezia.

Le indagini svolte per risalire agli autori del volantino hanno dato finora esito negativo.-

Il capitano 1.SG  
comandante della compagnia  
(Benito Sergio Boscarato)

1/g



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

2440/79 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato. ~~Confessione~~

*Confessione di quanto riportato*  
Venezia, li

12/4/79

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

I G N O T I

imputati ATTENTATO INCENDIARIOin danno di MEGGIOLARO Gino + MEGGIOLARO Olgaavvenuto il 12/2/1979 e 11/3/1979 in VENEZIA ;

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato, e ordina la distruzione di

Venezia, li 30 APR 1979 di quanto repertato

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li 30 APR 1979

IL CANCELLIERE

F. Deste T. 101 2001

24/1/79 B.P.M

Incendio in  
locale del  
Comune di  
PortogruaroLEZIONE CARABINIERI DI PADOVA  
STAZIONE DI PORTOGRUARO

N. 22/16 di prot. Portogruaro, li 4/12/1978.-

OGGETTO: Portogruaro (VE) - Segnalazione.-

A L L A P R E T U R A D I PORTOGRUARO  
A L C O M A N D O D E L L A C O M P A G N I A C C. D I PORTOGRUARO

(All. 19)

4.12.1978, ora imprecisata, ignoti, appiccavano fuoco  
portone accesso agli Uffici " Igiene e Sanità et Collocamento  
al lavoro" sito questa Via Cadorna, 42 che andava parzialmente  
distrutto.-

Immediato intervento vigili fuoco locali, domavano fiamme.-  
Danno, non coperto assicurazione, aggirasi L.200.000.-  
Esce da quest'Arma. fine



IL BRIGADIERE  
COMANDANTE INT. DELLA STAZIONE  
(Salatino Michele)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati incendio

in danno di COMUNE di Portogruaro

avvenuto il 4/12/79 in PORTOGRUARO

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non darsi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 4 APR 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

244/79B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

2/4/80

il Procuratore della Repubblica



MODIFICARIO  
L. P.S. 308



Foja della  
Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P. 63) A

Venezia, addì 13.2.1979 19

Questura di DISTRETTO DI POLIZIA  
"S. POLO" - VENEZIA

N. 4.4/1979/2  
All/ri vari

Procedura  
Risposta a nota N. 19

OGGETTO: Sindacato Dirigenti di Aziende Industriali -  
con sede in Venezia - S.Croce 67/A.-  
Attentato incendiario.-

2902/79B

e p;c.a ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
ALLA QUESTURA S E D E

(ALL-12)

La notte sul 19 dicembre scorso, ignoti lanciavano un ordigno incendiario contro la porta d'ingresso dello stabile sito in S.Croce 67/A, dove ha sede il Sindacato dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia.-

Le fiamme, successivamente domate dai vigili del fuoco, arrecavano danni (valutati in lire 500.000 circa) al portone e all'atrio d'ingresso.-

Personale del pronto intervento della Questura, giunto sul posto poco dopo l'attentato, procedeva ad un accurato sopralluogo rinvenendo frammenti di vetro e di materia di plastica che, con separato reperto saranno trasmessi a codesta cancelleria.-

Una "battuta" a largo raggio nella zona dava esito negativo.-

Sono stati sentiti alcuni inquilini degli stabili adiacenti, i quali hanno riferito di aver sentito verso le ore 2 lievi scoppi simili a quelli dei petardi.-

Non hanno saputo fornire elementi utili ai fini delle indagini, che hanno avuto esito negativo.-

Si allegano la denuncia sporta da Rienzà Caldò, vice presidente del sindacato dirigente di aziende industriali, la relazione di servizio nonché la fotocopia di un volantino con il quale le sedicenti organizzazioni "Proletari comunisti organizzati e organizzazioni operaie per il comunismo" rivendicano la paternità di tutti gli attentati registratisi la notte fra il 19 e il 20 dicembre scorso non solo a Venezia e a Mestre, ma anche in diverse città del Veneto (vedisi rapporto p.n.). Volantini analoghi venivano rinvenuti il 21 dicembre presso uffici all'interno dell'Università di Ca' Foscari. Un altro volantino a firma del detto Caldò del 22 dicembre detto "Proletari comunisti" sul retro del dr. Vengoni di Milano vice direttore del servizio di allarme.



RETTORIO DI SEZIONE  
Copia conforme all'originale  
Venezia, 19/2/1979  
Il Segretario

Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P-63)



*tura di* .....

*, addi* ..... 19 .....

*All* .....

*Div* ..... *Categ* .....

*Richiesta a nota N°* .....  
*del* ..... 19 .....

OGGETTO: .....

In merito, sono stati sentiti Quai Davide e Lorenzato Bruno, custodi presso Cà Foscari avvicendatisi nei turni di servizio diurni e notturni, i quali non hanno fornito elementi utili per l'identificazione degli autori dell'affissione (si allegano i relativi verbali d'interrogatorio).-

IL SOTTUFFICIALE DI P.S.

*[Signature]*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

2902/79 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 30.3.79

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato incendiarioin danno di SINDACATO DIRIGENTI AZIENDA INDUSTRIALI - Sede di Venezia -avvenuto il 19/12/1978 in VENEZIA ;

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 30 Aprile 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE


Tip. Dotta - Tot. 2000

3336/79 B

De Camp. Tichet  
 Fiorini, staro di Venezia  
 Alessandri



Venezia li 18 marzo 1980



1. Oct. A.4/1980 Div. IGOS/Sez.3<sup>a</sup>

Risposta a nota N.°

Allegati 9

del

(All. 10)

OGGETTO: Rapporto giudiziario, a carico di ignoti, relativo agli attentati verificatisi in Venezia in danno di:

- 1 - MORANZIOL Pierluigi, nato a Venezia il 16.5.1945, qui  
 abitante in Castello n.2635/A,  
 - avvenuto il 5 marzo 1979 -
- 2 - DA CAMPO Michele, nato a Venezia il 14.12.1916, ivi  
 residente in Castello n.3443/A,  
 - avvenuto il 14 marzo 1979 -
- 3 - CARLET Giampietro, nato a Mira-VE il 28.6.1935, qui  
 residente in Castello n.4002/A,  
 - avvenuto il 11 aprile 1979 -

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

V E N E Z I A

\*\*\*\*\*

Alle ore 23,15 del 5 marzo d.a., tale Tommaso Alvise informava il Centro Operativo della Questura che in fondamenta S. Severo di Castello stava bruciando un natante.

Agenti del Pronto Intervento giunti sul posto, accertavano che l'incendio era stato provocato da ordigno incendiario lanciato da ignoti contro il natante.

MORANZIOL Pierluigi, proprietario del natante, nel rendere la denuncia, precisava di non occuparsi di politica.

Detto episodio è stato già riferito con rapporto Cat. P/1979/II°, a cura del 1° Distretto di Polizia "San Marco", datato 29.5.1979, di cui si allega copia.

Il 14 marzo 1979, alle ore 24 circa, su segnalazione pervenuta al Centro Operativo, personale del Pronto Intervento si recava all'anagrafico 3443/A del Sestiere di Castello, ove, poco prima, ignoti avevano lanciato una bottiglia incendiaria contro il portone d'ingresso del suddetto anagrafico.

./-

- 2° Foglio -

Sul posto, i Vigili del Fuoco avevano già provveduto allo spegnimento dell'incendio.

Le fiamme avevano provocato lievi danni al portone in legno del menzionato anagrafico.

Dagli accertamenti svolti sul posto dell'attentato, dal personale intervenuto, si veniva a conoscenza che il portone preso di mira dagli attentatori era quello della famiglia Orlandini, i cui membri non si sarebbero mai interessati di politica.

Gli attentatori volevano invece colpire, probabilmente, il portone d'ingresso della casa di DA CAMPO Pierluigi, figlio del nominato in oggetto, simpatizzante di destra, che è attiguo a quello della famiglia Orlandini.

Tali deduzioni sono state confermate da Orlandini Vetture, in atti indicato.

Gli attentatori, dopo aver collocato sulla porta una tanica in plastica riempita di liquido infiammabile, vi lanciavano contro la bottiglia incendiaria in modo da dar fuoco al combustibile.

Gli stessi autori dell'incendio avevano tracciato sulla parete, prima di allontanarsi, la seguente scritta: "T.A.C.", un cerchio con inscritta una "A" ed un cerchio con inscritta una stella a cinque punte.

Nel corso del sopralluogo, venivano rinvenuti e sequestrati cocci di vetro, due tappi di sughero ed i resti di una tanica combusta, il tutto, con separato reperto, verrà depositato presso la Cancelleria Penale di codesto Tribunale.

A riguardo, si restituisce l'unito fascicolo processuale n.3336/79 R.G. del 15 marzo 1979.

L'11 aprile 1979, alle ore 23,25 circa, personale dipendente, nel corso di un servizio di vigilanza in questo centro storico, interveniva all'anagrafico 2541, ove, vi era in atto un principio di incendio. (anagrafico sito in San Marco).

Sul posto veniva identificato Serafini Luigi che si prodigava a spegnere le fiamme in atto.

Lo stesso riferiva che, poco prima, era stato avvisato da alcuni passanti che il suo portone d'ingresso era alle fiamme.

Dagli accertamenti svolti sul posto dell'attentato, si veniva a conoscenza che in detto stabile vi era lo studio dell'avv. Giampietro GARLET, già esponente della destra politica.

Nel corso del sopralluogo, venivano rinvenuti e sequestrati due colli di bottiglia di vetro con relativi tappi di sughero, un pezzo di plastica combusto ed un tappo di color rosso, che con separato reperto, verrà depositato presso la Cancelleria Penale di codesto Tribunale.

Nella stessa calle, all'altezza del civico 2546/A, veniva rinvenuto, piegato, un manifesto acritto con caratteri cubitali a stampatello di colore blu e rosso, con il quale, la sedicente organizzazione "T.A.C." (Nuclei Anarco Comunisti), si assumeva la responsabilità dell'attentato insieme a quelli perpetra-

- 3° foglio -

ti ai danni di Moranzio e Da Campo.

Il 14 aprile 1979, perveniva alla locale redazione del quotidiano "IL DIARIO" un plico con affrancatura "Espresso", spedito da Venezia il giorno precedente, contenente un foglio manoscritto a stampatello a firma "N.A.C." (Nuclei Anarco Comunisti), con cui la sedicente organizzazione ribadiva la propria responsabilità in ordine ai tre attentati, facendo cenno allo scritto rinvenuto nei pressi dello studio dell'avv. Carlet.

Si precisa che la sedicente organizzazione politica, oltre alla rivendicazione degli attentati di cui sopra, non ha avuto più seguito in questa provincia.

Quanto sopra si riferisce per ogni effetto di legge, significando che le indagini esperite per addivenire alla identificazione degli autori degli attentati di cui sopra, hanno dato esito negativo.

Si allegano:

- 1- Fotocopia del rapporto giudiziario relativo all'attentato di cui al n.1 dell'oggetto;
- 2- Relazione di servizio di cui al n.2 dell'oggetto;
- 3- Processo Verbale di sequestro;
- 4- Denuncia di Orlandini Vettore;
- 5- Relazione di servizio relativa all'attentato di cui al n.2 dell'oggetto;
- 6- Processo Verbale di sequestro;
- 7- Volantino rinvenuto nei pressi dello studio dell'avv. Carlet;
- 8- Fotocopia della lettera "Espresso" inviata al quotidiano il "DIARIO";
- 9- Fascicolo processuale n.3336/79.

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

- Dr. A. Albanese -



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA

3336  
~~793~~

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

31-11-80



il Procuratore della Repubblica  
R. ISTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(*dr. Stefano Dragone*)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

imputati **I G N O T I**  
attentato incendiario  
in danno di **DA CAMPO Michele + DA CAMPO Gianluigi + CARLET Giampietro**  
avvenuto il **5/3/79+14/3/79+11/4/79** in **VENEZIA**

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 c. p. p.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li **- 2 APR. 1980**

il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico  
**- 2 APR. 1980**

Venezia, li

IL CANCELLIERE

UFFICIO TERRAVERDE  
MESTRE

FONOGRAMMA IN COPIA

Racc/ta a mano

Mestre, li 14 marzo 1979

3398/29B

*LCB*

PROCURA REPUBBLICA  
PRETURA

VENEZIA  
MESTRE

*(All. 24)*

Nr. F/1979/2^ punto Seguito fono p.n. del 13 corrente, relativo incendio porta ingresso sede Ufficiali Giudiziari Mestre, comunicasi che verso ore 18,15 odierne est pervenuta at redazione locale quotidiano "Il Diario" telefonata anonima fatta da voce femminile senza inflessione dialettale, seguente tenore: ""Proletari organizzati per la liberazione comunista: martedì 13 abbiamo attaccato col fuoco il covo degli esecutori materiali degli sfratti e dei pignoramenti, i responsabili e i docili interessati strumenti della politica padronale che attaccano le condizioni di vita dei proletari, pagheranno tutto"" punto

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

- Dr. L. d'Aquino -



*d'Aquino*



*Esso conforme all' originale*  
" 12 1979  
~~Il Segretario~~  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(*Francesco Muzio*)

*LCB*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

3398/79 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 16.8.79

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato incendiario

in danno di UFFICI GIUDIZIARI DI MESTRE

avvenuto il 13/3/1979 in MESTRE ;

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

18 AGO. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

12 AGO. 1979

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

QUESTURA DI VENEZIA

*Boyer*

PRIMO DISTRETTO DI POLIZIA "S. MARCO,"

3815/298. P.M.

N. F/1979/2<sup>a</sup> All. 1

Venezia, li 14.3.1979  
Corte Gregolina, 996 - Tel. 25.434

Risposta al N. ....

del .....

*5558/298*  
*G.M. v.l.*

OGGETTO: Attentato incendiario all'ufficio comunale Assessorato Servizi Pubblici sito a Venezia San Marco nr. 4084.-

(ALL. 22)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
e, per conoscenza  
ALLA QUESTURA . . . . . DI

VENEZIA  
VENEZIA

Verso le ore 1,40 dell'11 dicembre del decorso anno, Agenti del Pronto Intervento della Questura di Venezia in servizio di vigilanza lungo il Canal Grande a bordo di motoscafo venivano informati dal centro operativo di portarsi nei pressi della Corte d'Appello ove erano già accorsi i Vigili del Fuoco per spegnere un incendio; incendio segnalato da persone rimaste sconosciute.


Accertavano che trattavasi di attentato incendiario contro l'edificio ove è sito l'Assessorato ai servizi pubblici del Comune di Venezia a San Marco nr. 4084. Accertavano inoltre che gli attentatori erano entrati in un cortile di proprietà comunale e raggiunto il davanzale della finestra del I° piano avevano depositato una bottiglia di liquido infiammabile che poi avevano incendiato.

L'incendio subito spento dai vigili del fuoco aveva provocato lievi danni alla finestra e agli scuri. Nella stessa mattinata è stato effettuato un sopralluogo dal personale di questo Ufficio ed è stato accertato che il liquido contenuto nella bottiglia doveva essere nafta parte della quale era rimasta incombusta ed era colata nel sottostante cortile.

Si rapporta quanto sopra per ogni effetto di Legge significando che tutte le indagini esperite, in collaborazione della DIGOS, per addivenire alla identificazione degli autori dell'attentato hanno dato esito negativo.

Si allega la relazione degli Agenti del Pronto Intervento e con separato reperto sarà fatta depositare presso la Cancelleria Penale di codesta Procura la fune che era servita agli attentatori per arrampicarsi alla finestra ed ivi abbandonata, mentre il barattolo, risultato estraneo al fatto, è stato distrutto.-

Capla conforme all'originale  
12 APR 1980  
UFFICIO DI SEZIONE  
MURARO



IL DIRIGENTE  
Cancelliere Capo di P.S.  
*[Signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati ..... ATTENTATO INCENDIARIO .....

in danno di ..... ASSESSORATO SERVIZI PUBBLICI .....

avvenuto il ..... 11.12.78 ..... in ..... VENEZIA .....

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li ..... 27 MAR. 1979 .....

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li .....

IL CANCELLIERE

Fig. Dotto - Telef. 36001

*Ferrari*



11 15 Marzo 1979

*Quartier di Venezia*

*4132 / 29 B.P.M.*

*A. 6391 / 29 B.*

N.° A. 4/1979

Div. IGOS/Sez. 3<sup>a</sup> - U. *Ar. Dep. postava nota N.°*

Allegati n. 3

del

OGGETTO Bottiglia incendiaria fatta esplodere da ignoti in località Giudecca.-

*(ALL-23)*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

VENEZIA

Alle ore 20,40 del 21.1.c.a., il dipendente App.to di P.S. GAROFALO Antonio segnalava a questo Ufficio che poco prima tre giovani, dall'apparente età di 13-15 anni, avevano scagliato un ordigno esplosivo contro un muro sito nelle vicinanze di Calle degli Orti alla Giudecca.

L'Agente, sceso di casa effettuava un giro perlustrativo alla ricerca dei responsabili con esito negativo; informava, quindi, questo Ufficio.

Sul posto sirecava subito personale di questo Pronto Intervento che accertava che alle ore 20,15 effettivamente era stata scagliata contro un muro scoperto una bottiglia da 3/4 di birra contenente liquido infiammabile, e provvedeva a sequestrare i resti, che con separato reperto verranno fatti depositare presso la Cancelleria Penale di codesta Procura.

Si allegano le relazioni di servizio e il verbale di sequestro in numero di tre.

Tanto si riferisce per ogni effetto di legge.

Le indagini esperite, per addivenire alla identificazione degli autori dell'attentato, hanno dato esito negativo.-

IL COMMISSARIO DI P.S.  
- Dr. A. Albanese -

*Albanese*

Copia conforme all' originale  
Venezia, 11 1980  
Il Segretario  
DIRETTORE DI SEZIONE  
(*Francesco Muzio*)





REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati possesso e detenzione ordigni incendiari

in danno di Muretto situato in Calle degli Orti di Sacca Fisola-Giudecca-  
avvenuto il 21/1/1979 in VE-GIUDECCA;

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli  
autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

30 APR. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Tip. Dotta Tel. 36001



SO 65 / A B  
 Carlet Gianpiero  
 et al. di ...  
 ve 1-1/17

FONOGRAMMA IN ARRIVO

(ALL. 24)

QUESTURA DI VENEZIA  
 AT PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
 N° A. 4/1979/IGOS  
 PRE 21,30 DECORSA NOTTE, IGNOTI FACEVANO ESPLODERE BOTTIGLIA INCENDIARIA  
 CONTRO PORTONE INGRESSO STUDIO LEGALE AVV. GIANPIETRO CARLETT SIMPATIZZAN-  
 TE DESTRA SITO DAMPO S. MARIA DEL GILGIO 2541 QUESTO CENTRO STORICO.  
 INCENDIO, ALIMENTATO ANCHE DA LIQUIDO INFIAMMABILE CONTENUTO IN TANICA  
 PLASTICA DEPOSITATA ADIACENZE PROVOCAVA PARZIALE BRUCIATURA PORTONE STESSO  
 ET DANNEGGIAVA IMPIANTO ELETTRICO CAMPANELLI STABILE.  
 NESSUN DANNO AT PERSONE.  
 SUL MURO EDIFICIO SONO STATE SEGUENTI SCRITTE.  
 (N.A.C. - A 5 stelle a CINQUE PUNTE) PRESS CITATO ANAGRAFICO EST STATO  
 INOLTRE RINVENUTO MANIFESTO MANOSCRITTO AT FIRMA (NUCLEI ANARCO COMUNISTI)  
 IN CUI PREANNUNCIASI ALTRE AZIONI DILETTUOSE (CONTRO IL FASCISMO) INDAGI-  
 NIAN CORSC.  
 F.TO DR. ALBENESE  
 TR. CATEBAZZO  
 RIC. CHIAROLANZA  
 VENEZIA 11.4.1979 AT ORE 11



PROCURA DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

5065/298

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

17. 5. 79

il Procuratore della Repubblica



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

Imputati **IGNOTI**  
**artt. 612 cpv. C.P. - 635 cpv. C.P.**in danno di **CARLET Giampietro**avvenuto il **10/4/1979** in **VENEZIA**

Viste le conclusioni del P. M.;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. p.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li **20.4.1979**

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Esp. Datto - Lett. 36001

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
COMPAGNIA DI MESTRE  
NUCLEO OPERATIVO

2310/79 B

(ALL. 25)

Nr. 19/85 del rapporto

Mestre, li 27 marzo 1979

RAPPORTO GIUDIZIARIO - circa le indagini esperite in ordine alla denuncia sporta da BOSCARIOL Valeria, nata a Venezia il 27.9.1928, residente a Mestre in via Castelvechio nr. 10/5, coniugata Masia Giovanni, filatelica, per attentato dinamitardo (art. 294 C.P.), in pregiudizio della stessa, ad opera d'ignoti.

6410/79 B

PRETURA DI MESTRE  
5 APR. 1979  
PROT. N°

Fatto verificatosi il 23 gennaio 1979, alle ore 03.00 circa, in Mestre - via Castelvechio.

ALLA PRETURA DEL MANDAMENTO DI  
e, per quanto di competenza:  
AL 3° DISTRETTO DI POLIZIA DI

MESTRE

MESTRE-TERRAFERMA

\*\*\*

Il giorno 23 gennaio 1979, alle ore 17.25, si presentava in questo Ufficio BOSCARIOL Valeria, in atti generalizzata, la quale denunciava di essere stata oggetto di attentato dinamitardo da parte di ignoti, poi rivendicato dal sedicente movimento estremista di sinistra "Proletari Communisti" attraverso telefonata anonima pervenuta alle ore 11.00 circa, del 23 detto, alla redazione regionale Ansa di Venezia-Mestre.

La denunciante così precisa l'occorso:

verso le ore 03.00 circa, sempre del giorno 23 suindicato, udiva un forte boato; ma, non vi prestava molta attenzione, arguendo trattarsi di qualche inconveniente verificatosi in Marghera. Però, ebbe subito a ricredersi, dopo che una sua coinquilina, telefonicamente, le rappresentava che la sua autovettura, Fiat 500 targata VE 121930, di colore bianco, parcheggiata nel cortile del condominio, era in fiamme. Quando si approssimava a raggiungere il luogo del caso,...

Copia conforme all'originale  
a. d. n. 1980  
Il Segretario  
DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzzio)  
P. U. R. A. della REPUBBLICA ITALIANA

- secondo foglio -

di Mestre e personale del 3° Distretto di Polizia. Gli inquirenti, in una prima analisi, riteneva<sup>no</sup> trattarsi ~~di~~ un fatto accidentale; ma, la Boscarìol, nel precisare la sua versione agli intervenuti, asseriva il contrario. Nell'occorso, l'autovettura rimaneva quasi completamente distrutta, subendo così un danno approssimativo di L. 500.000 circa, non coperto di assicurazione. La stessa, a specifica domanda, precisava di nutrire sospetti sul personale dell'Ufficio Affissioni di Mestre, ai quali, giorni addietro al fatto in esame, si era rivolta per far affigere nei manifesti del "M.S.I." per conto di suo marito, che risulta essere commissario del predetto partito per Mestre e terraferma. Tale affermazione veniva desunta dal fatto che le fonti informative di divulgazione erano ben informate sull'identità della persona che aveva subito l'attentato, perché conscia di essere nota in pubblico come Valeria Masia e non come Valeria Boscarìol Masia, ~~come~~ annunciato da radio private e dalla televisione nel divulgare la notizia relativa al fatto. La Boscarìol, inoltre, asseriva di essere tesserata, sin dal 1952, con il "M.S.I." e di non aver mai pubblicamente illazionato il suo orientamento politico, ribadendo il concetto sui sospetti esternati.

Pertanto, venivano avviate le relative indagini, principalmente sulle persone indicate dalla denunciante, le quali sono state identificate per:

- . CALLEGARO Bruno, nato a Preganziol il 14.9.1937, ivi residente in via Gabin nr.4, coniugato, impiegato presso l'ufficio affissioni di Mestre;
- . DI FRANCESCO Fernanda, nata a Mira il 27.11.1937, residente a Mestre in viale Garibaldi nr.46, coniugata, impiegata presso l'ufficio affissioni;
- . GHEDIN Bruno, nato a Scorzé il 12.7.1924, residente Spinea in via Prati nr.26, coniugato, capo attacchino.

Da quanto posto al riguardo, non sono emersi utili indizi da far supporre che le tre persone anzidette siano state complici degli attentatori, considerando che le stesse sono politicamente disinteressate e, quindi, non avevano alcuna animosità nei riguardi della denunciante.

Di conseguenza, le supposizioni esternate dalla Boscarìol non trovano connessione con l'indagine eseguita sul conto delle medesime.

Contrariamente alle dichiarazioni esternate dalla proprietaria dell'autovettura coinvolta nel fatto in narrativa, si potrebbe arguire che la precisazione dell'esatta identità della Boscarìol agli or

- terzo foglio -

gani d'informazione poteva essere riferita da parte delle fonti inqui  
renti, intervenute sul luogo dell'accaduto.

In merito all'indagine perseguita, nulla é stato tralasciato al  
caso, controllando numerose persone, note a questo Ufficio per la lo  
ro ideologia contraria alle istituzioni democratiche dello Stato; ma,  
dalla ricerca effettuata, non é emerso alcun elemento probante per ad  
divenire all'identificazione del responsabile o responsabili dell'azio  
ne criminosa.


Per dirimere ogni dubbio sull'evento verificatosi, il 3° Distret  
to di Polizia é pregato di riferire direttamente alla Pretura in indi  
rizzo, notiziando questo Nucleo per conoscenza, le indagini condotte  
al riguardo, in particolare; trasmettere il verbale di sopralluogo,  
per meglio chiarire le modalità d'esecuzione dell'attentato, poiché  
risulta che é l'unico organo di Polizia, intervenuto per la circostan  
za.

Da parte di questo Ufficio, si assicura l'ulteriore interessa  
mento per addivenire all'identificazione dell'ignoto attentatore e,  
nell'evenienza di positive risultanze, verrà fatto seguito al presen  
te rapporto.

Si rappresenta che il presente rapporto non é di seguito ad al  
cuna segnalazione, perché questo Nucleo é stato interessato successiva  
mente a seguito di denuncia e non intervenuto direttamente sul luogo  
dell'occorso, come in effetti lo é stato il personale del 3° Distretto  
di Polizia, che aveva l'obbligo di segnalare la circostanza.

Quanto sopra viene riferito doverosamente, trasmettendo la de  
nuncia assunta.-

Il tenente  
comandante del nucleo  
(Alessandro Spagnoli)





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

6440/79 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 30.6.79

il Procuratore della Repubblica

*[Handwritten signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

I G N O T I

imputati attentato dinamitardo

in danno di BOSCARIOL Valeria

avvenuto il 23.1.79 in MESTRE ;

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso ;

Visto l'art. 378 C. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

23 LUG. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li

23 LUG. 1979

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore



LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
COMPAGNIA DI MESTRE

N. 116/10-1 del Rapporto.

Mestre, li 7 Giugno 1979.

RAPPORTO GIUDIZIARIO:—Circa le indagini esperite in merito alla affissione di un manifesto manoscritto rivendicante l'attentato compiuto in Venezia la notte del 28.5.u.s., nei confronti di:

N° 7247/79 B

MATTARUCO Antonio, residente a Venezia S. Polo n. 2461/A, insegnante.

ALLA PRETURA DI


MESTRE

(All. 26)

Verso le ore 09,00 del 29 maggio u.s., il professor ROSADA, preside dell'Istituto Tecnico per Geometri "MASSARI" di Mestre, informava lo scrivente di aver rinvenuto affisso all'esterno di detto istituto, un manifesto manoscritto a firma del sedicente movimento "Ronde Armate Proletarie", con cui la predetta organizzazione rivendicava l'attentato compiuto in Venezia S. Polo n. 2461/A la notte precedente, ai danni del professore MATTARUCO Antonio. (deposizione di un contenitore pieno di liquido infiammabile vicini alla porta di ingresso - non esploso-). Sul posto veniva inviato personale di questo Comando, il quale provvedeva al sequestro del manifesto in parola. Successivamente venivano diviate opportune indagini al fine di identificare il responsabile di quell'affissione. Le stesse hanno finora dato esito negativo, qualora, nel prosieguo portassero a risultanze fruttuose, sarà cura di questo Comando fare seguito al presente rapporto.

ALLEGATI

- originale del manifesto a firma "Ronde Armate Proletaria
- P.V. di sequestro del manifesto.-



Il Capitano t. SG.  
 Comandante della Compagnia  
 (Perito Sergio Boscarato)

Copia conforme all'originale  
 Venezia, il 2 APR 1980

Il Segretario  
 DIRETTORE DI SEZIONE  
 (Francesco Muzio)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

9-1-1980

il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MDS', written over a dotted line.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato incendiarioin danno di MATTARUCCO Antonio - anagrafico S.POLO 2461/Aavvenuto il 28/5/79 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. ;

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

16 GEN. 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

16 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

2875/290.P.M.

3704/75 B

#813/80 B.

G.S. pref

DAL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI MARGHERA  
AT PRETURA DI MESTRE  
AT COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI PRETURA DI MESTRE MESTRE

9 GIU. 1979  
PROT. N°

(AU-27)

N. 54/11 punto

Ore 10,46 sei giugno 1979, at Centrale Operativa Carabini-  
nieri Mestre, carabinieri di servizio VOLTOLINI Giuseppe,  
est pervenuta telefonata anonima voce maschile senza  
inflessioni dialettali seguente tenore:

" " QUI PRIMA LINEA - LA NOSTRA RISPOSTA ALLE CONSULTA-  
ZIONI ELETTORALI DI DOMENICA E' LA SEGUENTE : TRE BOMBE  
RADIOCOMANDATE SONO AL CANTIERE BREVA - AVETE UNA ORA  
DI TEMPO PER SGOMBERARE IL CANTIERE - SEGUE VOLANTINO. " "

Sul posto accorrevva questo Comandante con militari  
Nucleo Radiomobile CC. di Mestre et personale Commissaria-  
to di P.S. Marghera che habet fatto sgomberare reparti  
lavoro, accordo con direzione Cantiere, e conseguentemente  
alcuni reparti più esposti suñ stati perquisiti et altri  
ispezinati con esito negativo punto .  
Maestranze at ore 12 habet ripreso regolare lavoro punto  
Maresciallo Maggiore Burri

A Marghera, li 6 giugno 1979 -

Copia conforme all' originale  
Venezia, il 2 APR 1980  
Il Segretario  
DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)

La Spett.le  
Commissaria della Sezione  
di Marghera



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 9-1-1980

il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MR'.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati minacce

in danno di CANTIERE BREDA di Marghera

avvenuto il 6/6/79 in MARGHERA

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 116 GEN. 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li 116 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

*Dalle Carte*



Venezia, 10 luglio 1979

*Questura di Venezia*

~~0000~~ / 12.9 B. P. M.  
8988

N.° A. 4/1979

Dir. IGOS/Sez. 3<sup>a</sup>

Proposta a nota N.° H. 12131

Allegati 3

del

29 B.  
G. M. leg

OGGETTO Ordigno incendiario fatto esplodere all'altezza del numero civico 1939 del Sestiere di San Polo.

(ALL 28)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

V E N E Z I A

Alle ore 21,15 del 16 giugno u.sc., l'Ufficio di Notturna di questa Questura veniva telefonicamente informato che all'anagrafico 1939 di San Polo era stata fatta esplodere una bottiglia incendiaria.

Lo scrivente, unitamente a personale del Pronto Intervento si recava sul posto ove rintracciava il proprietario dello stabile RUBIN de CERVIN Giovanni Battista, in atti indicato, conservatore del Museo storico navale di Venezia il quale riferiva di essere stato avvertito, al suo rientro a casa, dal portiere dello stabile LOTTO Bruno, colà abitante, che verso le ore 19 alcuni ragazzi che giocavano nelle adiacenze avevano riferito di aver visto tre giovani che dopo aver lanciato una bottiglia incendiaria contro la parete adiacente al portone d'ingresso dello stabile si allontanavano di corsa.

Sul posto si poteva constatare che l'ordigno non aveva provocato alcun danno, ma solo un lieve annerimento della parete.

Il portiere dello stabile, sentito oralmente non era in grado di fornire alcuno elemento utile per la identificazione dei responsabili.

Il citato Rubin de Cervin, riferiva di non essere impegnato politicamente e di non avere alcun sospetto sugli autori del gesto.

Sono stati svolti accertamenti anche presso la nuora del Rubin de Cervin, Maria Teresa GAIA in Rubin de Cervin, abitante

Copia conforme all'originale  
Venezia, il 2 APR 1980  
Il Segretario

DIRETTORE DI SEZIONE  
(Saverio Muzio)



- 2 foglio -

nello stabile oggetto dell'attentato, responsabile veneziana dell'U.N.E.S.C.O., era stata coinvolta in una polemica relativa alla mostra fotografica "Fotografia Venezia '79" che si inaugurava lo stesso giorno e ora dell'avvenuto fatto criminoso.


La stessa non ha esternato alcun sospetto riferendo di non ritenere che gli autori del fatto criminoso possono ricercarsi fra gli autori della polemica relativa alla mostra.

Si fa presente che il fatto criminoso a tuttoggi non è stato rivendicato da alcuna sedicente organizzazione eversiva.

Quanto sopra si riferisce per ogni effetto di legge, significando che le indagini esperite per addivenire alla identificazione degli autori, hanno dato esito negativo.

Si allegano: denuncia sporta da Rubin de Cervin, nr.2 relazioni di servizio redatte dal Commissario di P.S. dott. Paolo MEI.

IL COMMISSARIO DI P.S.  
(Dr. A. Albanese)







**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

8/8/1977

il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters, positioned over a horizontal line.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

imputati **I G N O T I**  
det. materiale esplosivo e danneggiamento  
in danno di STATO + RUBIN De CERVIN G. Battista)  
avvenuto il 16/6/79 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

25 OTT. 1979

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
— IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

25 OTT. 1979

IL CANCELLIERE

QUESTURA DI VENEZIA

*Nella Corte*

PRIMO DISTRETTO DI POLIZIA "S. MARCO,,

N. A/4/1979/2\* All. 3

Venezia, li 17.8.1979  
Corte Gregolina, 996 - Tel. 25.434

Risposta al N. ....

23 AGO 1979

del .....

*[Stampa illeggibile]*

(ALL. 29)

OGGETTO: Attentato incendiario davanti alla porta d'ingresso alla sede del Consiglio dell'Azienda Consorzio Trasporto Veneziano (ACTV) con sede in Venezia-San Marco 3898.-

*170934/79B*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA VENEZIA  
e, per conoscenza  
ALLA QUESTURA DI VENEZIA  
- Rif. nr. A/4/1979/Div.Igos-Sez.3 del 18.6.u.s.-

Verso le ore 1,30 del 6 giugno u.s. la Signora NOSSAN Natalia di anni 87, abitante al primo piano del civico 3898, di San Marco, informava il Centro Operativo della Questura, che poco prima aveva sentito dei rumori sul pianerottolo della sua abitazione; rumore seguito da uno scoppio e poi da un incendio.-

Informati i Vigili del Fuoco, Agenti del Pronto Intervento si portavano sul posto ed accertavano che l'incendio, già spento dai Vigili del Fuoco, era stato provocato da liquido infiammabile, contenuto in una bottiglia di succo di frutta, fatta esplodere da ignoti, dietro la porta del Consiglio Sindacale dell'Azienda ACTV-sito al primo piano del detto anagrafico 3898 di San Marco.-

Nell'incendio andava distrutto un piccolo tappeto, danneggiata la porta in ferro della sede sindacale e rimaneva annerito il vano scale.- Nessun danno alle persone.-

Si rapporta quanto sopra, per ogni effetto di legge, significando che le indagini esperite, per addivenire alla identificazione degli attentatori hanno dato esito negativo.-

Si allegano la denuncia resa in questo Ufficio dal Segretario del Consiglio Azienda Caporin Giovanni, la relazione di sopralluogo, ~~il verbale di sequestro dei resti della piccola bottiglia, cocci che si omettono di reperire.~~

Copia conforme all' originale  
Venezia, li 18.8.1979  
*Il Segretario*  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.  
-dr. C. Porta-



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

---

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 9-1-1980

il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MM' or similar initials, written over a horizontal line.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato incendiario

in danno di ACTV di VE - S. MARCO 3898

avvenuto il 6/6/79 in VENEZIA :

Viste le conclusioni del P. M. :

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso :

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 16 GEN. 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico

Venezia, li 16 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

PROVA II

*Solt Espresale*

F O N O G R A M M A      IN ARRIVO

DA: 3° DISTRETTO P.S.  
AT: PROCURA REPUBBLICA

MESTRE  
VENEZIA

*(ALL. 29)  
bis*

CAT. A.4/1/79.

VERSO LE ORE 0.50 ODIERNE, IGNOTI LANCIAVANO CONTRO SEDE DEMOCRAZIA CRISTIANA, SITA IN QUESTA VIA GAZZERA ALTA, 92/F, TRE BOMBOLETTE GAS DA CAMPEGGIO, DI CUI SOLO DUE ESPLODEVANO. ESPLOSIONE PROVOCAVA SOLO ROTTURA VETRATA ESTERNA ET PRINCIPIO INCENDIO CHE VENIVA SPENTO DA VOLANTE QUEST'UFFICIO PRONTAMENTE INTERVENUTA SUL POSTO. IN CORSO INDAGINI.

F.TO COMM. CAPO SICUREZZA: D'ACQUINO.

TRASMETTE: INNAMORATI  
RICEVE: MAROTTA

ORE 10.10 DEL 4 OTTOBRE 1979

*[Faint stamp: VENEZIA 40]*

*13050/793*

*Copia conforme all' originale  
Venezia, il 2 APR. 1980  
Il Segretario*



*DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)*

*[Handwritten signature]*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



2306/80 B

Mod. 75 - P.S. (ex Mod. P. 63)

Mestre, addì 2 gennaio 1980

Questura di

8° DISTRETTO POLIZIA VERBALE

N.º 123

Dir. 2º

Categ. F/79

PROCURA della REPUBBLICA VENEZIA Arr. 10 GEN 1980

Posta a nota N.º

OGGETTO DEMOCRAZIA CRISTIANA - 13050/80 Sezione di Via Gazzera Alta 32, Mestre Partito attentato

All. ti 6

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

e per conoscenza ALLA QUESTURA DI VENEZIA

Fa seguito al fonogramma cat. A4/1/79 del 4.10.1979.

Verso le ore 0,50 del 4 ottobre scorso, ignoti collocavano davanti alla vetrata esterna della Sezione della D.C. sita in questa Via Gazzera Alta 32, n.º 3 bombole di gas da campeggio, di cui solo due esplose.

La deflagrazione provocava la rottura della vetrata esterna ed un principio d'incendio, spento da personale di quest'Ufficio immediatamente giungo sul posto.

Circa la modalità dell'esplosione, gli ignoti avevano collocato in una scatola con le tre bombolette di gas anche qualche straccio imbevuto di liquido infiammabile a cui avevano dato fuoco. Il calore sprigionato dal fuoco dello straccio aveva fatto surriscaldare le bombolette che scoppiavano. Verso le ore 16,50 del 4 detto, giungeva all'agenzia giornalistica A.N.S.A. di questo centro una telefonata anonima, cui interlocutore, con voce maschile e senza alcuna infrazione dialettale, parlando a nome delle sedicenti " Cellule comuniste venete", rivendicava l'attentato in questione segnalando in un cestino di rifiuti di Piazzale Roma un volantino in merito al fatto in questione. Detto volantino, ciclostilato e di cui si allega fotocopia, veniva ritirato da giornalisti di detta agenzia.

La bomboletta inesplosa, a cura di questo Ufficio, veniva distrutta come da verbale, mentre i residui delle altre due con separato reperto saranno fatte depositare presso la Cancelleria Penale di codesto Tribunale.

Ogni possibile indagine per l'individuazione dei responsabili ha dato esito negativo.

Si allegano gli atti assunti in ar. 4 ed il fascicolo dei rilievi tecnici.

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

dr. L. d'Aquino

fascicolo trasmesso al G2 con richiesta di... (handwritten)

Stampa: SERVIZIO SEZIONE SEGRETERIA DI... (handwritten signature)

Istituto Poligrafico dello Stato - 271/96



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**VENEZIA**

13.050/298

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 16.1.1980

il Procuratore della Repubblica





REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruttorio contro

imputati **I G N O T I**  
 art. 2 L. 2/10/67 n. 895 - art. 635 cpv. C.P.  
 in danno di ~~XXXXXXXXXX~~ Sede Democrazia Cristiana  
 avvenuto il 4/10/1979 in MESTRE-GAZZERA ;

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso:

Visto l'art. 378 G. p. p.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 21 GEN. 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

per lo scarico:

Venezia, li 21 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

Il Consigliere Istruttore

LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA  
STAZIONE DI MIRANO

(ALL. 30)

N. 37/67-1 del rapporto 30035 Mirano, 15/1/1980. =

RAPPORTO GIUDIZIARIO/:-circa l'attentato dinamitardo  
fallito, alla Concessionaria  
Alfa Romeo, di Mirano, Via Cavin  
di Sala n.76.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Acc. 22 APR 1980  
Prot. N. ....

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
e, per c.: ALLA PRETURA DI.....MESTRE  
ea, per conoscenza:-  
AL COMANDO COMPAGNIA CARAB/RI DI MESTRE

12/80 B

Nel restituire il fascicolo processuale nr.12/80 R.G.B. del 14/1/1980 riguardante l'oggetto, qui pervenute dal 3° Distretto Polizia Terraferma di Mestre, con foglio n.F/1980/2^ del 7/1/1980 si fa presente quanto segue:-  
-Nella notte tra il 30 e 31/12/79 ignoti malfattori, mediante lancio o posa davanti alla saracinesca di protezione dell'ingresso del salone di vendita autovetture Alfa Romeo site ~~presso l'indirizzo~~ a Mirano(VE) Via Cavin di Sala n.76-di nr.2 bombolette di gas da campeggio, con contenuto di circa 200 grammi di gas tentavano di provocare un incendio.-Per mancato funzionamento totale dei due oggetti, il danno arrecato si riduceva alla rottura del cristallo della porta con danneggiamento dell'intelaiatura di metallo a forma di grata a spazi alterni. Sempre per il mancato funzionamento, parte del liquido infiammabile si dispergeva a terra facendo mancare il dovuto alimento alle fiamme, che, dopo aver annerito l'intera porta d'ingresso si esaurivano.- Le bombolette di gas rimanevano intatte.-  
-Effettuate il sopralluogo, é stato rilevato che trattavasi di bombolette tipo "camping" alte cent.9 e aventi un diametro di cent.9.-Le stesse hanno scritte in frandese. La traduzione consiste a quella riportata nell'allegato disegno riprodotte dalle scrivente. (Vedi allegato).-Nel cortile di questa Caserma, le bombolette sono state distrutte,

Copia conforme all'originale  
Venezia, il 2 APR 1980  
Il Segretario  
DIRETTORE DI SEZIONE  
(Francesco Muzio)



( 2 )

La Concessionaria Alfa Romeo anzidetta, ha presentato denuncia ~~in~~ di reato, a mezzo del rispettivo direttore Giovanetti Gianni Paolo (in atti generalizzato) il quale ha dichiarato di non essere coperto da assicurazione per il fatto suaccennato. - Il danno subito dalla Società é di £.200.000 circa. -

L'attentato non é stato rivendicato. -


Esperate opportune indagini, a tutto oggi, le stesse hanno esito negativo. -

Le investigazioni continuano. Di ogni utile notizia a riguardo si farà seguito al presente rapporto. -

Si fa presente che, il fatto, é stato segnalato alla Pretura di Mestre, con fonogramma pari numero del 31/12/1979. =

-Si allega il verbale di denuncia. -

IL MARESCIALLO MAGGIORE  
COMANDANTE DELLA STAZIONE  
(Luigi Liberati)





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

VENEZIA

12/80 B

il P. M.

Chiede che il G. I. voglia dichiarare non doversi  
procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li 5 febbraio 1980

il Procuratore della Repubblica  
(Dr. Stefano Dragone, Sost.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the prosecutor, Dr. Stefano Dragone.



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL TRIBONALE DI VENEZIA:

Letto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati attentato dinamitardo

in danno di Ditta Concessionaria ALFA ROMEO MIRAUTO sas

avvenuto il 31.12.79 in Mirano :

Viste le conclusioni del P. M.:

Ritenuto che sebbene sussista la prova oggettiva del reato, difetta l'identificazione degli autori del reato stesso;

Visto l'art. 378 C. p. p.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Venezia, li

7 FEB. 1980

Il Cancelliere

ALLA SEGRETERIA DEL P. M.  
IN SEDE

Il Consigliere Istruttore

per lo scarico

Venezia, li

IL CANCELLIERE

Tip. Dotto - Tel. 38001

(1287/26 A.P.M.) APPELLO P. M.

N. 276/77 R. G.



N.

N. 875 Sent.

N. Esec. Sent.

N. Campione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nd. 6/15/77

Il Tribunale C. P. di Venezia (Sezione I°) composto dei Sigg.

Dr. SCALABRIN Antonio Presidente

Dr. GIANUZZI Piero Giudice

Dr. ZACCO Roberto Giudice

ha pronunciato la seguente

(ALL 31)

SENTENZA

nella causa penale a procedimento FORMALE

contro

BENVEGNI Paolo - nato a Cesalto (TV) il 18/3/1952 res. a S. Donà di Piave Via Giotto 7 - det. VENEZIA dal 15/10/1976 - R. B.C.V. -

DETENUTO

imputato:

- 1) del delitto di cui agli artt. 110-628 n. 1 C.P. perché in concorso e riunito con altri non identificati armati di pistola, mediante minaccia a mano armata si impossessava al fine di trarre ingiusto profitto della somma di L. 17.788.829,= che sottraeva dalla Banca Cattolica del Veneto di Torre di Mosto;
- 2) del delitto di cui agli artt. 624-625-n. 2-5-7-61 n.2-110 C.P. perché in concorso con altri non identificati al fine di profitto ed allo scopo di commettere il reato che precede, si impossessava di un'auto ALFA VE300725 che sottraeva a FIORIOLI Paolo mediante violenza sulle cose e trattandosi di autovettura esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede in quanto parcheggiata su suolo pubblico;
- 3) del delitto di cui agli artt. 110-C.P. e 4 L. 2/10/1967 n. 895- 81 C.P. -61 C.P. n.2 - perché in concorso con altri non identificati ed a questi riunito portava in luogo pubblico n.3 pistole il fatto commettendo in esecuzione del medesimo disegno criminoso in luogo ove si trovava in concorso di persone, allo scopo di commettere il reato di cui sub 1)-;
- 4) del delitto di cui agli artt. 110-CP? e 2 L. 2/10/67 n. 895 e 81 C.P. 61 n.2 - perché in concorso con altri non identificati, deteneva illegalmente in esecuzione del medesimo disegno criminoso n.3 pistole il fatto commettendo per eseguire il reato di cui sub 1)-  
In Torre di Mosto il 3/9/1976 -

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura

il

Fatta parcella

il

Fatta scheda

il

In esito all'odierno orale e pubblico dibattimento, svoltosi in presenza dell'imputato, sentito il parere del P.M. e della difesa, il Tribunale osserva:

In fatto.

Verso le ore 12,45 del 3 settembre 1976, quattro giovani eseguivano una rapina nell'agenzia di Torre di Mosto della Banca Cattolica del Veneto, con le seguenti modalità: un primo rapinatore, armato di pistola, a viso scoperto, entrava nella Banca, intimava: "Fermi tutti, è una rapina", entrava quindi nello spazio riservato agli impiegati e si avvicinava al cassiere Renzo Valerio ordinandogli di prelevare il denaro della cassa, e quindi quella della cassaforte, e riporlo in una borsa di plastica, che il rapinatore stesso gli porgeva. Il cassiere eseguiva l'ordine, aiutato dal rapinatore, che, ad un certo momento, gli puntava la pistola sul collo perchè si affrettasse. Nel frattempo era entrato un secondo rapinatore, sempre a viso scoperto, ed armato di pistola, che ordinava a tutti di sdraiarsi a terra bocconi, ed un terzo, al quale si era fermato, sempre a viso scoperto ed armato di pistola, vicino alla porta. Il quarto era rimasto vicino all'autovettura "Alfetta" di color grigio chiaro metallizzato, appoggiata alla portiera aperta, sulla strada dinanzi alla banca.

Non appena il denaro (complessivamente L. 17.788.829 in vari tagli) fu riposto nella borsa di plastica i tre rapinatori si allontanarono dalla banca, ordinando a tutti di rimanere a terra e contare fino a 100; a bordo dell'autovettura che li attendeva — e che era stata rubata a Jesolo alle ore 18 del 1° settembre 1976 — percorrevano Via Staffolo (a sud di Torre di Mosto), e si immettevano nella laterale "Strada 50", con fondo in terra battuta e ghiaia. Qui abbandonavano l'autovettura fuori strada (ed era trovata poi dai Carabinieri) e si allontanavano, con ogni probabili-

tà - si può dire con certezza - a bordo di altra o altre autovetture.

Vari elementi di prova facevano convergere le indagini su Benvegnù Paolo; riferivano in proposito la Questura di Venezia, Commissariato di Jesolo con rapporti del 10 e 14 settembre 1976, ed i carabinieri di Portogruaro, con rapporto del 14 settembre 1976.

Il Benvegnù, colpito da mandato di cattura del 13 ottobre 1976, eseguito il giorno successivo, ~~non~~ a seguito di istruzione formale, era citato a comparire all'udienza odierna per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'odierno dibattimento egli compariva in istato di detenzione preventiva; compariva anche l'Avv. Gasellati di Venezia, quale procuratore speciale del legale rappresentante della Banca Cattolica del Veneto, già costituita parte civile per ottenere il risarcimento del danno.

Il Benvegnù, interrogato, negava ogni addebito.

A seguito dell'istruttoria dibattimentale, la parte civile chiedeva il risarcimento del danno, e le spese del giudizio; il P.M. chiedeva la condanna ad anni 8 di reclusione e L. 650.000 di multa, la difesa insisteva per l'assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove.

#### Motivi di fatto e di diritto.

La prova decisiva della responsabilità dell'imputato è data dal suo riconoscimento, da parte di alcune persone presenti in banca, come il primo dei rapinatori, di cui sopra si è parlato.

In proposito la difesa ha osservato:

a) ai testimoni è stata mostrata, il giorno dopo del fatto, una fotografia a colori del Benvegnù, relativamente recente, ed il riconoscimento non è avvenuto; successivamente gli inquirenti si sono procurata altra fotografia dell'imputato, ~~in~~ in bianco e nero, di almeno 4 o 5 anni prima, e su questa è avvenuto il riconoscimento, più o meno pieno.

b) ~~non~~ La ricognizione personale, eseguita in carcere dal



giudice istruttore è viziata sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Formalmente l'atto è nullo per mancata assistenza del difensore, cui non è stato dato rituale avviso (art. 304 bis C.P.P.), e non sono state affiancate alla persona da riconoscere altre due che gli somigliassero, in quanto, come appare dagli atti avevano un'età nettamente diversa. Sostanzialmente il riconoscimento era compromesso dal fatto che i testi avevano già vista una fotografia (o due) della persona da riconoscere.

e) in ogni caso il rapinatore aveva, oltre agli occhiali, capelli neri, folti ed abbastanza lunghi, mentre il Benvegnù non ha mai portato occhiali, ed ha capelli (castani scuri, e corti.

d) i riconoscimenti sono sempre una fonte di prova assai dubbia, come sarebbe dimostrato, fra l'altro, da un recente processo celebrato a Venezia.

A parere del Tribunale, nessuna delle considerazioni di cui sopra ha un peso determinante.

Anzitutto le ricognizioni fotografiche, ancorchè non espressamente disciplinate dal codice, possono formare, o concorrere a formare, il convincimento del giudice, in base al principio della libertà della prova; inoltre esse non sono di ostacolo a successive ricognizioni giudiziali (Cass., 12 ottobre 1972, Bigiani). Nel caso di specie sono state utilizzate due fotografie, ma, occorre notare, con risultati non contraddittori. Dopo aver vista la prima, a colori, e riprodotte un'immagine piuttosto piccola del Benvegnù i testi che lo videro dissero che "potrebbe anche essere quello" (testo Marzarotto a dibattimento); la seconda, in bianco nero, formato tessera, e quindi, per l'una e l'altra caratteristica più fedele (anche se non recente, ma, confrontata col Benvegnù, ancora fedele) fu mostrata a ciascuno dei testi separatamente, dal Pretore di S. Donà di Piave, in un raccoglitore di 116 fotografie. Si tratta pertanto di un riconoscimento fotografico, in questo secondo caso, del tutto serio e probante.

Quanto alla ricognizione di persona dinanzi al giudice istruttore, non sussistono le nullità formali, poiché certamente fu dato

5

rituale avviso ad uno dei difensori, Avv. Gallo, e la maggiore o minore rassomiglianza all'imputato delle due persone poste accanto a lui non può desumersi soltanto dalla loro età. Inoltre i precedenti riconoscimenti fotografici non precludono, nè sminuiscono nel suo valore probatorio, la successiva ricognizione di persona dinanzi al magistrato, come appare dall'oss stesso art. 360 G.P.P., che ipotizza la dichiarazione del teste di aver visto, o meno, in precedenza, fotografie della persona da riconoscere (Cass., 3 ottobre 1972, Calcagno).

Infine la presenza degli occhiali, ed il colore e lunghezza dei capelli, oltre ad altri minori particolari della capigliatura, non appaiono elementi decisivi, per la facilità con la quale si possono ~~mutare~~ mutare tali elementi fisionomici.

Rimane dunque la valutazione della prova, nei suoi caratteri specifici e concreti, avendo presente - come giustamente rileva la difesa - i possibili errori ai quali il riconoscimento è esposto, per la labilità dei ricordi e la possibile presenza di meccanismi psicologici dai quali il teste <sup>può essere</sup> ~~è~~ orientato in modo erroneo.

Nel caso di specie tutti e tre gli impiegati di banca, presenti alla rapina, hanno riconosciuto il Benvegnù: l'impiegato Gusso Sebastiano, guardando la fotografia, praticamente con certezza (al 99 %, come egli si esprime), ed egualmente in sede di ricognizione di persona; egli ha diminuito, a dibattimento, la sua sicurezza, precisando che la rassomiglianza dell'imputato col rapinatore è grande, ma non grandissima, ed ha giustificato il dubbio rimastogli per il diverso colore dei capelli.

Il direttore Trevisan Plinio ha trovato una grande rassomiglianza colla fotografia (all'85 %) ed una rassomiglianza ancora maggiore in sede di ricognizione personale (al 90 %); a dibattimento ha ridotto al 70 per cento le probabilità di identificazione, sia per le precedenti ricognizioni, e sia per il diretto confronto fra l'imputato presente ed il ricordo del rapinatore.

Infine il cassiere, Renzo Valerio, che più di ogni altro ha potuto osservare il primo rapinatore, che gli si avvicinò ordinandogli

6

di riporre il denaro in una borsa di plastica, e gli puntò la pistola sul collo, si è detto sicuro, in sede di ricognizione fotografica, di ricognizione di persona dinanzi al giudice istruttore, ed oggi a dibattimento, che il rapinatore è il Benvegnù. Tale certezza, ripetutamente espressa è avvalorata da un particolare di sconcertante precisione: nella deposizione resa ai Carabinieri un'ora circa dopo il fatto, descrisse così il volto del rapinatore - a differenza degli altri che parlarono, tutti, genericamente di "acne" o "volto butterato" - "la parte destra del viso presentava la pelle aggrinzita con delle piccole fossette, così però meno anche la parte sinistra". Tale descrizione rappresenta perfettamente il volto del Benvegnù.

Ciascuno di questi tre riconoscimenti costituisce di per sé una prova di particolare rilievo, considerati ~~insieme~~ nel loro insieme, rappresentano, a parere del Tribunale, una prova insuperabile, soprattutto se si considera che il Cassiere, cioè colui che è stato a contatto più diretto col rapinatore, fornisce il riconoscimento più preciso.

A tale elemento se ne aggiunge un altro, di carattere chiaramente indiziario e di forza assai meno probante, ma significativo per la sua concordanza con la partecipazione del Benvegnù alla rapina.

E' certo che i rapinatori, dopo il fatto, percorsero la strada da Torre di Mosto a Staffolo, e quindi la "Stada 50", in terra battuta, che porta a Ceggia o a S. Donà. Lungo la strada 50 fu trovata infatti l'autovettura "Alfetta 1800", di colore grigio metallizzato, rubata il 1° settembre a Jesolo, al proprietario Fiorioli Paolo. Del resto è del tutto ragionevole che essi abbiano percorso vie poco frequentate, dati i posti di blocco che potevano presumere istituiti - e così di fatto avvenne - non appena la polizia avesse conosciuta la rapina.

Si ritiene provato che gli stessi rapinatori percorsero quella strada alcuni giorni prima, come del resto appare del tutto lo-

rice (teste Mario Zarattin), e, poco prima del fatto, verso le ore 12,30/12,40 (teste Madalena Perazzolo). In quella strada assai poco trafficata, e nella quale, pertanto, alcune autovetture insieme erano subito notate, apparvero, appunto verso le 13 del 3 settembre 1976, alcune automobili a forte andatura (testi Zarattin Mario, Sartorello Elio e Finotto Davide).

I testi hanno notato, tra le vetture, un'automobile di piccola cilindrata (una FIAT 500", o "FIAT 126") di colore giallo (teste Finotto) o di colore chiaro (teste Sartorello), ovvero, ancora, di colore verde (teste Zarattin). E' stato notato anche un cane (particolare assai strano per dei rapinatori) di grossa taglia, con pelo scuro, non lupo (teste Zarattin), ovvero di color marrone scuro "più nero che altro" (teste Perazzolo).

Ebbene: un cane lupo fu visto nel camping ove alloggiava il Benvegnù (e quasi nessun altro) uno o più giorni prima della rapina, e la moglie del Benvegnù (che certamente era con lui in quei giorni) fu trovata a Jesolo, il giorno dopo del fatto, a bordo di una "FIAT 500" di colore chiaro (di proprietà di un loro amico Vignotto Luciano, trovata in possesso di un'auto rubata), e con un cane lupo. A proposito del cane la moglie del Benvegnù, Vitocco Antonella, disse subito alla Polizia di averlo rinvenuto per caso nei giorni precedenti (rapporto della Questura 10.9.1976), e, a dibattimento, contraddicendosi, di averlo avuto in regalo da amici, il giorno precedente.

Tali elementi, di per sé soli non probanti, acquistano rilievo se messi in relazione col riconoscimento, poichè costituiscono dei fatti, di carattere indiziario, perfettamente concordanti con la prova principale sopra illustrata.

Altro elemento concordante, e costituente un indizio di prova (per quanto <sup>più</sup> <sup>dell'altro</sup> tenue proprio per la sua perfetta rispondenza alla responsabilità dell'imputato, è costituito dalla sua presenza al "Camping" di Jesolo. Si noti che il Benvegnù ha preso alloggio in tale campeggio, praticamente deserto per la fine della stagione (testi Michelin Bianca e Dal Pozzo Monica) proprio nel periodo corrispondente all'interesse del

8

rapinatori (6 dei rapinatori), ad avere una base, e cioè dal 29 agosto al 4 settembre (la rapina avvenne il 3 settembre). Il luogo era sufficientemente appartato rispetto a Torre di Mosto, ma anche abbastanza vicino. Si aggiunge la stranezza che la moglie del Benvegnù (insieme alla quale egli avrebbe dovuto trascorrere la vacanza) non sia mai stata notata nel campeggio, e che lo stesso Benvegnù vi sia stato notato poco, al punto che la figlia del proprietario, Dal Pozzo Monica, pensava che il "bungalow" fosse occupato da Benvegnù e Grassigli.

Tali ulteriori elementi confermano la prova del riconoscimento, e la consolidano.

A parere del Collegio non confortano invece tale prova, e non la contraddicono, i seguenti ulteriori fatti, messi in luce dal pubblico ministero ~~ww~~ o dalla difesa:

a) la presenza ad Oderzo del Benvegnù e della moglie dalle ore 11.15 alle 12; in tale spazio di tempo essi sono stati visti dal teste Martini Giuseppe. L'arco di tempo piuttosto lungo nel quale il teste colloca la presenza dei due (potevano essere le 11.15), e la breve distanza da Oderzo a Torre di Mosto (circa 25 Km. corrispondenti a circa mezz'ora di automobile), fanno concludere che è possibile la presenza del Benvegnù prima a Oderzo, quando fu visto dal teste, e poi a Torre di Mosto, alle 12,45.

b) la presenza del Benvegnù a S. Donà di Piave, nel piazzale delle corriere, in tempo per prendere l'autocorriera di linea in partenza <sup>per Jesolo</sup> alle ore 13.30 (si veda la comunicazione del Commissariato di P.S. di Jesolo del 15 novembre 1976, testi Barosco Tranquillo e Daniel Luciano); ed anzi alcun tempo prima di tale partenza, essendo stata visto dal teste Pier Luigi Storer. Invero, se la rapina avvenne alle 12,45 (e fu, ovviamente, rapidissima) e verso le 13 i rapinatori passarono per la strada 50, ove abbandonarono l'autovettura "Alfetta 1800W", ben poteva il Benvegnù essere a S. Donà di Piave verso le 13.20. Si noti che la distanza tra Torre di Mosto e S. Donà è di circa 15 Km., e che i rapinatori, percorrendo la strada

50 erano appunto diretti a Gecchia o a S. Donà.

c) l'irreperibilità dell'imputato dopo la rapina, nonostante l'arresto della moglie per il reato di cui all'art. 372 del codice penale, arresto cui avrebbe dovuto logicamente seguire il suo personale interessamento. Basti osservare, in proposito, che non è certa l'irreperibilità, non risultando che il Benvegnù sia stato ricercato.

d) il carattere politico della rapina - in accordo con l'appartenenza del Benvegnù a determinati movimenti politici - rivelato dall'azione compiuta da persone non travisate. Come ha giustamente osservato la difesa - e tralasciando ogni altra possibile osservazione - lo argomento non è probante, poichè, dato per vero che i rapinatori a scopo politico agiscano non travisati, è ben possibile che delinquenti comuni, proprio per confondersi con essi, abbiano adoperato la stessa tecnica.

e) il fatto che il Benvegnù avesse amici e conoscenti nella zona, da lui ben conosciuta e frequentata. L'argomento è equivoco proprio perchè può essere utilizzato sia a favore che contro l'imputato. Invero, da un lato la possibilità di essere conosciuto può costituire indizio di innocenza, d'altro lato l'esperienza insegna che fatti del genere sono compiuti proprio dalle persone che hanno buona conoscenza, e, si direbbe quasi, dimestichezza dei luoghi - si noti che la madre di Benvegnù proviene da una famiglia di Jesolo, e qui sono i loro parenti e le loro maggiori conoscenze, e non a Torre di Mosto - perchè non solo la preparazione e l'esecuzione della rapina sono più agevoli, ma eventuali situazioni impreviste possono essere meglio affrontate.

Per tali considerazioni ritiene il Tribunale che l'imputato sia colpevole dei reati a lui ascritti. E' infatti chiaro che il primo rapinatore - evidentemente l'elemento principale dell'organizzazione - ha anche partecipato, quanto meno psicologicamente, al furto dell'autovettura, e, ovviamente, deve rispondere, con gli altri, di detenzione e porto abusivo delle armi.

Tutti i reati, data la finalizzazione all'unico evento della rapina, sono unificati dalla continuazione, o concorrono formalmente.

10

La responsabilità del Benvegnù è peraltro attenuata dalle attenuanti generiche, cui ha diritto per la giovane età e l'incensuratezza. Tali attenuanti, per gli stessi motivi, vanno dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti.

Il reato più grave è la rapina, di cui ricorre, per l'esclusione dell'ipotesi aggravata, la fattispecie prevista dalla prima parte dell'art. 628 del codice penale. Pena base equa, ancora per la giovane età del Benvegnù, <sup>anche</sup> tenuto conto della gravità del fatto, si ritiene la reclusione per 4 anni e la multa di lire 300.000, aumentata, per la continuazione, a 5 anni di reclusione e lire 400.000 di multa.

Consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

Il Benvegnù dev'essere condannato a restituire alla Banca il denaro sottratto, di L. 17.788.829, ed a risarcire il danno non patrimoniale, liquidato in lire 1.000.000, oltre a rimborsare le spese di giudizio della stessa.


P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 483 e 488 C.P.P., dichiara Benvegnù Paolo colpevole dei reati a lui ascritti, in concorso di attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti, e lo condanna alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione e lire 400.000 (quattrocentemila) di multa, oltre alle spese del processo.

Dichiara il Benvegnù interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Lo condanna inoltre a restituire alla Banca Cattolica del Veneto la somma di lire 17.788.829, con gli interessi di legge, oltre al danno non patrimoniale, liquidato in lire 1.000.000 (unmilione), e al rimborso delle spese di giudizio della stessa, liquidate in complessive lire 350.000.-

Venezia, 6 maggio 1977.



in data odierna  
Venezia 17 MAG. 1977

IL CANCELLIERE

6-5-77 Appello P. M.

9-5-77 ex Bert. Paolo

Interposto Appello

da imputato - Benvenuti 6-5-77  
da difensore ex Bert. Paolo 6-5-77 - ex - N. Battello 7-5-77

Venezia, li 17 MAG. 1977

IL CANCELLIERE

VISTO: 25 MAG. 1977

Venezia, li 25 MAG. 1977  
IL POST. PROMOTORE GENERALE

Corte di Appello VE: 22.11.77

Absolve per insuff. di prove

~~VE 22.11.77~~

Perone

Il 26.11.77 propone Ricorso al P.I.

Corte Appello VE: 27.1.78

D. chi era in amm. mbale il ricorso  
per espresse rinuncia del P.I.

VE 26.2.78

Perone

Stampa: 18 APR 1980  
Firma





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA**

*All. 32*

N. 725/78A Corr. Allegati

Venezia, li 20.12.1978

Riscontro alla nota

**OGGETTO: REQUISITORIA DEL P.M. NEL P.P. PROMOSSA A CARICO DI FEDELE EZIO + 2, generalizzato ed imputato come in atti.**

**FATTO E DIRITTO**

Per quanto occorra, circa la posizione di VLOCHITO Francesco e BONAFEDI Maria Luisa, mi riporto alle osservazioni e alle conclusioni esposte nella nota 22.5.1978, non essendo da allora emersi ulteriori elementi a carico.

Circa la posizione di FEDILE Ezio, imputato dei reati di cui alla nota soprarichiamata, lo Imputato si è riferito nel verbale di supporto documentate dagli atti ad essi allegati, le deposizioni dei testi ascoltati dal Magistrato e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato fornire sufficienti prove di colpevolezza a suo carico per il reato contestatogli (sub A). Per contro, il reato contestatogli (sub B), deve considerarsi estinto per intervenuta amnistia concessa con il DPR 4.6.1978 n° 413.

In merito alla contestazione posta al FEDILE (sub A), il P.M. osserva che il prevaricato ha pacificamente ammesso che il documento contraddistinto da un numero 2 circolato, di colore beige, intitolato "DOCUMENTO N°1 DELLA COMMISSIONE PISAIA, VENEZIA" e che inizia con le parole "Questa circoscrizione, la cui circoscrizione va rigorosamente mantenuta all'interno di I.C. ....", si trovava all'interno della cartolina verde di sua proprietà, la sua volta contrassegnata dalle lettere FF.AA., e contenente messaggi di vario tipo, per lo più di argomento esclusivamente militare e riferentesi alla vita all'interno dell'Arma; per contro, egli non ha voluto e saputo dare alcuna giustificazione del suo possesso né ha fornito spiegazione della sua origine e provenienza, accampando che il medesimo probabilmente era stato inserito alla rinfusa in una cartolina di cui tuttavia emetteva esclusiva pertinenza.

Notando poi nel merito delle notizie contenute nel suddetto ciclostilato, il P.M. osserva che tali notizie sono quelle per le quali "deve intendersi vietata la divulgazione" ai sensi dell'Allegato "A" al RD 41.7.1941 n° 1161, e da espresso rinvio l'art. 1 di detto RD in altrettanto espresso riferimento agli artt. 256, 2° c.v., 258-262 CP, trattandosi di notizie concernenti la costituzione, la composizione, il modus operandi di svariati ed eterogenei reparti militari di stanza nel Veneto. Ora in presenza del suddetto regolamento che vieta tout court la divulgazione delle notizie di cui è stato fatto parlato, è assolutamente superfluo ed irrilevante l'accertamento che tale attività militare sono coperte da segreto militare.

Il P.M. in merito al RD 1161/1941 non vieta la divulgazione di tali notizie procedendo, nel modo suddetto, da ogni considerazione circa l'identità



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA

N. \_\_\_\_\_ Corr. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_ Venezia, li \_\_\_\_\_

Riscontro alla nota \_\_\_\_\_

OGGETTO: (segue requisitoria nel P.P. N° 725/78-A)

P.Q.M.

Visti gli artt; 369-374-378 CPP;  
Rinunciando al deposito ex art. 369 CPP;

SI CHIEDE

che la S.V., Giudice Istruttore in Sede, a chiusura della formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio dell'imputato FEDELE Ezio avanti il Tribunale di Venezia, competente per materia e territorio, perchè lo stesso risponda del reato ascrittogli sub A) nel capo di imputazione.

La S.V. vorrà altresì dichiarare N.D.P. a carico di FEDELE Ezio per il reato ascrittogli sub B) per essere tale reato estinto ai sensi del DPR 4.8.1976 n° 413 che ha concesso amnistia.

---000---

LISTA TESTI DEL P.M.

- 1) CAPACCILO Alfredo, Nucleo P.G. CC. C/O Corte d'Appello - Venezia
- 2) AMICI Pietro " " " "
- 3) DI FERRO Lucio " " " "
- 4) RASPADERA Igino, res. Roma, via Boccapaduli 9.

LETTURA ATTI

Venezia, 21/12/1978

IL S. PROCURATORE D. REPUBBLICA  
(Dr. Michele Costa)



**SENTENZA**  
**del Giudice Istruttore**

Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

N. 220/78 ARReg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Venezia**

ha pronunciato la seguente **sentenza** nella causa penale

**contro**

FEDELE Ezio, nato a Corno di Rosazzo il 24.10.1953,  
ivi residente, Via Plebiscito n. 89, domiciliato a Marghera, Via Palladio n. 42/43

arr. 9.5.1978—in l.p. il 28.6.1978

VECCHIATO Francesco, nato a Mirano il 16.1.1950, res.  
a Mestre, Via Aleardi n. 42

arr. 9.5.1978—in l.p. il 12.5.1978

BONAFEDE Maria Luisa Mimma, nata a Marsala il 25.3.1950  
residente a Mestre, Via Aleardi n. 42

arr. 9.5.1978 — in l.p. il 12.5.1978

**IMPUTATI**

A) del reato p. e p. dagli artt. 112, 260 n. 3 in relazione all'art. 256 C.P., per essere stato colto in possesso ingiustificato di documenti relativi al dislocamento, alla mobilità, alla operatività e all'entità delle forze di vari reparti militari dislocati nelle varie province venete; documenti atti a fornire notizie delle quali, nell'interesse della sicurezza e dello Stato e comunque nell'interesse politico, interno ed internazionale dello Stato, è vietata la divulgazione.

Accertato in Marghera il 9.5.1978

B) del reato p. e p. dall'art. 166 C.P.M.P. perchè, posto in congedo, riteneva la divisa di fante dell'Esercito

Deposita in Cancelleria oggi

29 MAR 1979

Il Cancelliere

Li 22 MAR 1979

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

il

Fatta parcella

il

Richieste del P.M.:

Si ordini il rinvio a giudizio dell'imputato Fedele Ezio avanti il Tribunale di Venezia, competente per materia e territorio, perchè lo stesso risponda del reato ascrittogli sub A) nel capo di imputazione.

Si dichiari N.D.P. a carico di FEDELE Ezio per il reato ascrittogli sub b) per essere tale reato estinto ai sensi del D.P.R. 4.8.1978 n. 413 che ha concesso amnistia. Art. 74 C.P.P. per VECCHIATO Francesco - BONAFEDE M. Li

*lett. gli ott. e le violenze del P.M. si aveva - non è emerso alcun elemento di loro coinvolgimento degli imputati Vecchiato e Bonafede, per cui non ha potuto essere decretato alcun provvedimento art 74 c.p.p.*

*Per quanto riguarda il Fedele si aveva in ordine al reato sub A) <sup>si ritiene</sup> ~~come è noto~~ che il reato o la circostanza cessano di essere tutelati dagli artt. 260, 256 c.p. non solo quando la decisione esplicitamente l'autorità modificando <sup>l'elenco di cui</sup> ~~o~~ R.D. n. 1161/1941, ma anche quando l'interesse a mantenere tale tutela manifestamente non sia più attuale per mutate condizioni. Orsini, nella specie il requisito dell'"attualità" è stato negato dalla competente Autorità Nazionale per la libertà che, interpellato da questo Ufficio, testualmente riferisce come noto 29.7.78: "le notizie contenute nel circolato pervenute con il foglio in riferimento rientrano tra quelle di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione ai sensi del R.D. n. 1161 del 11.4.1941 - le stesse, malgrado, sono giuridiche, inerenti, di scarso rilievo e inoltre non più attuali in quanto riferite ad epoca antecedente alla ristrutturazione dell' "Ente". L'impone pertanto pienamente quale il fatto non sussiste - la ordine al reato sub B) rinviato ai benefici. In attesa ed attesa per l'applicazione dell'ultima amnistia, si riconosce che i settori di cui all'art. 100*

di cui si chiede la totale restituzione

- unita all'art. 378 c.c.p.

- in difformità del l. n. (in es. rest. quanto al capo A);

giudizio u.d.p. contro Melele Ep'o in ordine al rest. sub A)

(per cui il fatto non sussiste e a quello sub B) (cetto ecc. e  
est. rest. per omittitip (DPR n. 413/1978)

deputato non promuovendo l'opon. Censole, ex art. 74 c. 11,

contro Vecchiato Procureur e Procuratore Melele in ordine ai

rest. di cui in rubrica.

Venezia 21 marzo 1979

(RECL)

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
(E. MASTROGIANNI)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA

PER VISIONE DELLA SCRIZIONE  
Venezia, li 27 marzo 1979

IL CANCELLIERE

VISTO: 27 marzo 1979  
Venezia, li 27 marzo 1979

IL SOST. PROSCURATORE GENERALE

LA SEGRETARIA DEL P.S.  
IN VEDE

PER LO SCAMBIO

Venezia, li 30 marzo 1979


el Cancelliere - Parrella  
fu parcella

**AVVISO DI DEPOSITO DI PROVVEDIMENTO**  
in seguito a provvedimento in Camera di Consiglio  
Art. 151 C. P. P. modif. con L. 18-6-1955 n. 517



220/78 A G.I.

Il Cancelliere del Tribunale  
di Venezia



**AVVISA**

Il Pubblico Ministero dr. M/ DALLA COSTA

725/78 A P.M.

e l'avv. difensore di:

imputato del reato di cui all'art. 112 - 260 n.3 in rel. art. 256 C.P.

che oggi è stata depositata in Cancelleria l'originale della sentenza

pronunciata da questa Autorità Giudiziaria il 21/3/1979

nel procedimento penale a carico di FEDELE Ezio + 2

**DISPOSITIVO**

in difformità dal P.M. per quanto riguarda al capo A) N.D.P. contro  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ FEDELE Ezio in ordine al reato sub A) perché il  
fatto non sussiste e a quello sub B) perché esso é estinto per amni-  
stia - decreta non promuoversi l'azione penale ex art. 74 C.P.P.  
contro VECCHIATO Francesco e Bonafede Maia Luisa in ordine ai reati  
di cui in rubrica.

Venezia , li 22.3.1979

comunicato al P. M.

oggi 22.3.1979

Il Cancelliere  
Mastroianni

Il Cancelliere  
Mastroianni

PROCEDIMENTO PENALE CONTROp. f. n. 332/73A  
P.M. Dr. Feloni

(ALL-33)

- 1) CAMPRINI Flavio
- 2) ROZZO Daniela
- 3) POSSAMAI Elsa
- 4) PREITE Maria Rosaria
- 5) FIORINO Fernando
- 6) BAZZANA Claudia
- 7) FAGANELLI Marcello
- 8) ANDREOZZI Daniele
- 9) SANTAGATI Maria Grazia
- 10) PALOMBELLA Lorenzo
- 11) IACONE Mirella
- 12) DE BIASIO Antonio
- 13) BROVEDANI Stefano
- 14) BORASO Rosanna
- 15) CAMPASSI Gabriella
- 16) MARRA Giuseppina
- 17) NAMI Silvana
- 18) MUTI Emanuela
- 19) ENDRIGO Ezio
- 20) MELIA Domenico
- 21) GRASSETTI Claudio
- 22) PABA Antonietta
- 23) FIORI Bruno
- 24) GUGLIELMINI Mauro
- 25) PALMA Gabriele
- 26) HERMANN Eliana
- 27) POZZI Giulio
- 28) COSTANTINI Gabriella
- 29) DORIGO Paolo
- 30) MANCINELLI Manuela
- 31) SALTARIN Mario
- 32) CAPPAL Stefano
- 33) STOCCO Fabrizio
- 34) STOCCO Tiziano
- 35) BONADIO Anito
- 36) DEL BELLO Roberto
- 37) MANZATO Claudio
- 38) VIGNOTTO Roberto
- 39) VIGNOTTO Luciano

IMPUTATI

i primi trentadue

- A) del delitto di cui all'art. 270 comma terzo CP perchè partecipavano ad associazione clandestina, articolata in organizzazioni locali operanti sotto le sigle di " comitati di linea " " comitato gestione S. Tomà " " Comitati interistituti " " ronde armate proletarie " ed altre, e mirante, mediante sabotaggio in danno di aziende pubbliche e private, attentati a docenti, devastazioni di sedi di partiti politici, occupazioni di edifici, incendi, connesse attività di propaganda ed istigazione, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici, giuridici della Repubblica.

In Venezia e Mestre; accertato nel maggio 1979 - permanenza in atto.

il primo ed il ventunesimo

- B) del delitto di cui agli artt. 9 e 12 comma 2° legge 14.10.74 N°497, 110, 81 CPV, 61 N° 2 CP perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eseguire il reato che segue, in concorso con non identificate persone, fabbricavano e, quindi illegalmente portavano in luogo pubblico ed abitato, in ora notturna, numerose bottiglie incendiarie.
- C) del delitto di cui agli artt. 112 N°. 1, 423 CP perchè in concorso con ignoti, incendiavano il negozio di abbigliamento "Luisa Spagnoli", provocandone la totale distruzione
- D) del delitto di cui agli artt. 112 N°. 1, 419 CP perchè in concorso con ignoti compivano fatti di devastazione in danno delle seguenti aziende commerciali (Fermo Valli spa - magazzini Standa - Bar Luciola - ditta Frison - Sartori Mario ed altri) infrangendone indiscriminatamente le vetrine ed arrecando danni alla merce

In Venezia, la notte del 31.3.77

Camprini, Preite, Possamai, Bazzana

- E) del delitto di cui agli artt. 112 N°. 1, 423 CP perchè in concorso tra loro ed ignoti, previo concerto, appiccavano fuoco alla abitazione di Giorgio Miglior, docente presso la Università di Venezia, incendiandone e distruggendone la porta di ingresso.

In Treviso, la notte del 15.7.78

tutti (esclusi Faganelli, Andreozzi, Pozzi, Dorigo, Mancinelli, Costantini, Saltarin, Cappai)

- F) del delitto di cui agli artt. 112 N°. 1, 423 CP perchè in concorso tra loro e previo concerto, mediante uso di benzina e sostanze chimiche, cagionavano un incendio all'interno dell'immobile sede dell'istituto universitario Veneziano (Cà Foscari), provocando gravi danni e distruzioni.

In Venezia, la notte del 21.7.79



-3-

- G) del delitto di cui agli artt. 112 N° 1, 635 CPV CP, perchè in concorso tra loro e previo concerto, danneggiavano la sede del "Movimento lavoratori per il socialismo" e le cose ivi custodite
- H) del delitto di cui agli artt. 112 N° 1, 614 up CP, 61 N° 2 CP, perchè al fine di eseguire il reato che precede, previa effrazione, penetravano nella sede suddetta.

In Venezia, la notte tra il 23-24 aprile.

Faganelli, Andreozzi, Fiorino, Preite, Rozzo, Possami, Bazzana

- I) del delitto di cui agli artt. 81 CPV, 112 N° 1, 635 CPV CP perchè tra loro ed altri non identificati, previo concerto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiavano, rendendole inservibili, numerose macchine obliterate installate a bordo di autobus della ACTV.

In Marchera, Mestre? Mirano maggio 79

- L) del delitto di cui agli artt. 81 CPV, 112 N° 1, 414 commi primo e terzo CP perchè in concorso tra loro ed altri non identificati, previo concerto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante diffusione di volantini ed affissione di manifesti esaltanti le azioni di sabotaggio di cui al capo che precede, ed illustranti la tecnica delle medesime, così pubblicamente facevano apologia di reato ed istigavano a delinquere.

In Marhera, Mestre, Venezia, maggio 79

POZZI

- M) del delitto di cui agli artt. 81 CPV, 112 N° 1, 490 CP perchè in concorso e previo concerto con altri rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale promotore ed organizzatore (in quanto esponente del coordinamento provinciale casa e servizi) sottraeva, sopprimeva, occultava atti pubblici, in particolare le schede appartenenti all'IACP relative alla indagine conoscitiva per la costituzione della anagrafie degli utenti, schede distribuite dal predetto istituto agli inquilini ed assegnatari di appartamenti.

- N) del delitto di cui agli artt. 81 CPV, 112 N° 1, 494, 61 N° 2 CP perchè al fine di eseguire il reato che precede, in concorso e previo concerto con ignoti, spacciandosi per incaricato dell'IACP, così induceva in errore sulle proprie qualità personali gli inquilini di detto ente pubblico, dai quali otteneva la consegna della sopra elencate schede che poi tratteneva.

In Venezia, Ottobre 1978

- O) del delitto di cui agli artt. 110 CP, D.L. 22.1.48 N° 66? Art 1° comma terzo perchè in concorso con ignoti e previo concerto, agendo quale organizzatore e coordinatore, bloccava il traffico veicolare lungo il ponte translagunare. ~~e coordinatore, bloccava il~~

In Venezia, 9 Febbraio 1980



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**


Presso il Tribunale per i minorenni  
Cannaregio n. 4173 (Pontile Cà d'oro)  
**VENEZIA**

**H**

N. 189/80 Corr. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_ 30121 Venezia, li 29.4.80

Riscontro alla nota \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_



A S.E.  
IL PROCURATORE GENERALE  
DELLA REPUBBLICA di  
VENEZIA

In riscontro alla nota n. 12/80 Ris. del 4.3.80, inoltre a co-desto superiore ufficio quanto segue:

- 1) copia delle sentenze istruttorie  
n.732/75 c/SBOCCO Maurizio  
n.515/76 c/MORBI Luciano
- 2) copia delle sentenze dibattimentali:  
n.448/77 c/RIZZO Enrico  
n.389/77 c/BOETTO Rodolfo  
n.257/79 c/RIZZO Enrico  
n.706/78 c/UTIMPERGHER Paolo  
n.707/78 c/BIANCHI Gianni  
n.368/78 c/FILIPPINI Roberto  
n.150/78 c/BORDIGNON Angela  
n.84/79 c/FRANGIPANE Carlo  
n.430/79 c/RADICE GianMaria  
n.255/79 c/ZERBIN LORIS


Comunico inoltre:

- 1) sono in attesa di autorizzazione a procedere i seguenti procedimenti:  
n.460/78 GAGLIARDI M.GRAZIA, nata il 19.3.60 Venezia ivi res. a Castello n.2292, inoltrata richiesta data 3.4.78;  
n.953/78 ZANDANELLA DANIELA, nata il 19.9.60 Villa S.Giovanni res. a Ponte di Brenta via Chilerotti n.12, richiesta inoltrata in data 22.7.78;
- 2) sono in attesa di fissazione del dibattimento i seguenti procedimenti:  
n.1973/78 CERUTTI M.TERESA CECILIA nata il 6.11.61 a Lauchen Svitto(CH)  
n.413/79 BENELLE ANTONIO nato il 6.5.59 a Padova

- n.1868/79 TUZZATO STEFANO nato il 26.11.62 a Piove di Sacco  
FRISTAROL ALBERTO ARMANDO nato il 30.5.61 a Belluno  
n.393/80 DE NATO GIANVITTORE nato il 26.6.61 a Feltre  
DALL'ASEN ANDREA nato il 25.12.61 a Belluno
- 3) sono pendenti in fase istruttoria i seguenti procedimenti:  
n.1841/78 GRAIZZARO RENATO nato il 16.5.61 ad Agrigento.

Allego alla presente copia delle sentenze su indicate e copia  
della copertina relativa ai procedimenti di cui sopra.

Con ossequio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
presso il Ministero della Giustizia  
Dott. 

SENTENZA ISTRUTTORIA

..... 15 CT.  
732/75 15T

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone sottoindicate ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA ISTRUTTORIA

contro.....SBROCCO Maurizio, nato a Treviso il 4 maggio 1959 res. Conegliano  
..... Veneto via Spellanzon n. 24.....

IMPUTATO di

il reato di cui all'art. 4 come 2° e 5° della Legge 18 aprile 1973  
nr. 110, per avere portato in una riunione pubblica una catena di ferro  
lunga 60 cm. circa, considerata oggetto atto ad offendere.

In Mogliano Veneto l'8 giugno 1975.

Vista la richiesta del P.M. di non doversi procedere per  
PERDONO GIUDIZIALE - Titenuto che i risultati dell'istruttoria sa-  
rebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato in  
quanto.....*crifms*.....

Che sussiste la capacità di intendere e di volere, per-  
chè l'imputato non ha negato nè la coscienza della illiceità, nè la  
volontarietà del fatto e, d'altra parte, la coscienza della illicietà  
per la particolare configurazione tipica del fatto non richiede se  
non una evoluzione psichica che nel caso deve ritenersi raggiunta per  
la istruzione ricevuta dall'imputato e per il suo ceto sociale;

... essendo l'imputato minore degli anni 18, la pena irrogabile in concreto per ciascun reato sarebbe contenuta nei limiti di cui all'art. 19 R.D.L. 29 luglio 1934 n. 1404 in quanto

che pertanto può essere concesso il PERDONO GIUDIZIALE dovendosi presumere che l'imputato stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 C.P. ed in particolare:

CHE IN ORDINE AGLI oggetti sequestrati:

... *che va ordinata la confisca e annullata l'iscrizione* ...

Che non è necessaria alcuna delle misure di cui all'art. 25 della legge minorile mancando prove manifeste della irregolarità del carattere dell'imputato

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 14 e 18 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, 169 C.P. 395 C.P.

DICHIARA

NON DOVERSI PROCEDERE contro:

... *Dorcas Thomasio* ...

IN ORDINE ai reati di cui in epigrafe per concessione del PERDONO GIUDIZIALE. Dichiaro non darsi luogo a misure amministrative.

*Visti gli artt. 240 C.P. Ordine la confisca e la distruzione del ca...* Venez.

Venezia, li 25.8.1975

I GIUDICI:  
Depositata in Cancelleria *Franco Altom*  
Il 28 AGO. 1975  
Venezia li

IL PRESIDENTE *Am*

VISTO - 6 SET. 1975  
Venezia, n.  
SOST. PROCURATORE GENERALE  
L'AVVOCATO GENERALE  
*(Dr. Paolo ...)*

IL CANCELLIERE *Cassella*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Venezia 28 APR. 1980  
CANCELLIERE *Cassella*  
TRIBUNALE MINORENNI  
- VENEZIA

15

N. 515/76 ..... Istr.

SENTENZA ISTRUTTORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone sottoindicate ha pronunciato la seguente

SENTENZA ISTRUTTORIA

contro.....  
MOSI Luciano, nato il 3.11.1958 a Verona, ivi res. te. Via Pisano n.16.

IMPUTATO di

~~contravvenzione art. 4 legge 13.4.1975 n. 110 per aver portato in luogo pubblico una noccoliera.~~  
~~In Verona 27.10.1975.~~

Vista la richiesta del P.M. di non doversi procedere per PERSONE GIUDIZIALE - Ritenuto che i risultati dell'istruttoria sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato in quanto *si ha in presenza*.....

Che sussiste la capacità di intendere e di volere, perchè l'imputato non ha negato nè la coscienza della illiceità, nè la volontarietà del fatto e, d'altra parte, la coscienza della illiceità per la particolare configurazione tipica del fatto non richiede se non una evoluzione psichica che nel caso deve ritenersi raggiunta per l'istituzione ricevuta dall'imputato e per il suo ceto sociale;

Che tuttavia essendo l'imputato minore degli anni 18, la pena irrogabile in concreto per ciascun reato sarebbe contenuta nei limiti di cui all'art. 19 R.D.L. 29 luglio 1934 n. 1404 in quanto *del reato*

Che pertanto può essere concesso il PERDONO GIUDIZIALE dovendosi presumere che l'imputato stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 C.P. ed in particolare: *in amministrazione*

Che in ordine agli oggetti sequestrati:

Che non è necessaria alcuna delle misure di cui all'art. 2 della legge minorile mancando prove manifeste della irregolarità del carattere dell'imputato.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 14 e 18 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, 169 C.P. 395 C.P.

DICHIARA

NON DOVERSI PROCEDERE contro: *Luigi Luciani*

IN ORDINE ai reati di cui in epigrafe per concessione del PERDONO GIUDIZIALE. Dichiaro non darsi luogo a misure amministrative.

Venezia, li 23 luglio 1976

I GIUDICI

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria

il

27 LUG. 1976

Venezia, li

IL CANCELLIERE

VISTO: 2 AGO. 1976

Venezia, li

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



7.6 APR. 1980  
IL CANCELLIERE

*Mest*





N. 221/77 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- FIORIO DR. GIAMPAOLO Presidente
CARLINI DR. GIACOMO Giudice
TORLONE DR. ITALO Comp. privato
GENNILE CUCILIA Comp. privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a procedimento SOMMARIO

contro

RIZZO Enrico, n.9.10.1959 a Monselice, ivi residente
Via Garibaldi n.96. - LIBERO - PRESENTE -

IMPUTATO:

del reato di detenzione e porto di materie esplodenti
(bottiglie Molotov) art.2 e 4 L.10.67 n.895 mod. con
la L. 14.10.74 n.497 e danneggiamento aggravato segui-
to da incendio (art.424C.P.) per aver scagliato, in
concorso con BOETTO Rodolfo, due bottiglie di benzina
contro la porta dell'abitazione di TORLONE Nazzareno,
dopo aver collocato dei fiammiferi a lunga combustione
accesi provocando in tal modo il propagarsi delle fiam-
me.

1° maggio 1977 - Monselice.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti l'imputato,
il P.M. e la difesa, il Tribunale osserva:

Fatto e diritto:

Non rifiuto alla segnalazione di tale Ubaldo
Bianchi, il quale anche esposto di avere rinvenuto
un ciclomotore "Cao, 48 cc. di colore bianco,

N. H48/77 Sent.
N. Esec. Sent.
N. Campione

31 MAG. 1977

Al P. G.
il

Avv. Dep. Sent.
il

Estr. Contumace
il

Estr. Procura per es.
il

Fatta parcella
il

Fatta scheda
il

che avin notato anche nelle mattinate del 1° maggio, e pochi in quello stesso mattino erano stati notati due fucili, uno dei quali in sella ad un veicolo simile, che con bottiglie molotov, avevano incendiato i ripari dell'abitazione di tale Nazareno Tolme, nato del fucile era stato imputato Rodolfo Boetto (giudicato di questo Tribunale in altro pseudonimo), così è noto che il veicolo appartenne a Riera Enrico, amico intimo del Boetto, e che costui aveva in quel modo concorso in reati contestati al primo.

La madre del minore dichiarò in un primo tempo che il veicolo era stato prestato a tale Beatrice, in seguito che era stato ritirato, venendo che fu notato anche dal minore il quale avvisò che il veicolo gli era stato ritirato verso la 24 del 30 aprile; non è un curato di denunciare il fatto pensando che un avviso gli aveva fatto una ricerca.

Tratto a giudizio con le reate direttissime, il minore, confermando quanto già dichiarato nel sommario interrogatorio, ha negato ogni sua partecipazione al fatto addebitato al Boetto.

Il minore dice non aver mai avuto commercio il fatto.

Il minore non ha stato riconosciuto tra quelli che avevano provocato i principi di incendio nelle abitazioni del Tolme, tanto è vero che un altro imputato è solo Boetto; nulla esclude che il ciclomotore gli sia stato effettivamente ritirato non potendo avere rilievo decisivo in contrario in l'omissione della denuncia in le dichiarazioni recenti della madre.


Per ogni caso, anche ammesso che il minore avesse  
 prestato il mezzo al Boetto o a un suo complice,  
 nulla può dirsi per il fatto che il minore fosse  
 estero, tanto più che il possesso di un tale veicolo non  
 impedisce alcun ruolo essenziale nella realizzazione di tale  
 delitto. Appaiono pertanto anche superflue le testimonianze  
 di Lorenzo Rudolfo e Beatrice Furto, imputati dello  
 stesso delitto, che hanno comunque confermato l'atto del Boetto.  
 P.Q.M.


Il Tribunale;


Visto l'art. 479 C.P.P.

Atto Boetto Enrico dei delitti a lui ascritti per non  
 avere commesso il fatto

Venezia, li 31 maggio 1977

Il Presidente  


Il Giudice  
  
 Ghini






Depositata in Cancelleria

il 15-6-1977




IL CANCELLIERE




VISTO: 18 GIU. 1977

Venezia, li 18 GIU. 1977  
 IL PROCURATORE GENERALE



SENTENZA PASSATA  
 IN GIUDICATO IL 1.7.77

IL CANCELLIERE




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



il 16 APR. 1980

IL CANCELLIERE



N. 205/77 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

GRADELLA	Dr. Achille	Presidente
CARLINI	" Giacomo	Giudice
BRESSAN	" Giorgio	Comp. privato
TONIOLO	" Anna	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento sommario

**c o n t r o**

BOETTO RODOLFO n.24/6/59 Monselice, ivi residente ,

Via Livenza, n.2

Arr.1/5/77 -detenuto presente-

**I M P U T A T O**

di detenzione e porto di materie esplosive (bottiglie Molotov) artt.2 e 4 della Legge 2/10/1967 n.895 modificato dalla legge 14/10/1974 n.497 ed incendio doloso aggravato (artt.423/425 n°2 C.P.) per aver scagliato due bottiglie di benzina contro la porta della abitazione di Tolone Nazzareno dopo aver collocato fiammeferi a lunga combustione accesi.

1 Maggio 1977 Monselice.

In esito all'odierno dibattimento, sentito l'imputato il P.M. e la difesa, il Tribunale

**O S B E R V A:**

N. 389/77 Sent.

N. Esec. Sent.

N. Campione

10 Mag.1977

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il 2665 C.P.

Fatta scheda

il 23/10/1978

della Corte di

Appello di Venezia

In fatto e in diritto  
La notte del 1° maggio 1977, alle 2,15 circa, Lazareno Tolone e i suoi familiari, residenti a Monselice, erano svegliati dal rumore di due colpi, come di sassi lanciati contro la loro casa e dal successivo crepitio di una fiammata; il Tolone si affacciava immediatamente ad una finestra ~~all'aperto~~ sulla strada e notava due giovani, alla distanza di pochi metri, che si allontanavano precipitosamente verso il centro del paese. Anche uno dei suoi figli, a nome Massimo, si recava subito dopo alla finestra e vedeva, ad una distanza di circa 50 metri, due giovani a bordo di ciclomotori; uno di loro stava avviando il motore, fermo sotto un lampione dell'illuminazione pubblica. In lui riconosceva Rodolfo Boetto e lo chiamava per nome; questi si girava e dopo qualche attimo di esitazione e si allontanava raggiungendo l'altro che gli faceva segno di sbrigarsi. I CC., convocati telefonicamente subito portatisi sul luogo, trovavano i frammenti di almeno quattro bottiglie di vetro davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione Tolone e davanti all'ingresso del magazzino. Le due porte erano annerite. Sul luogo erano rinvenuti anche uno zainetto tipo militare e fiammiferi a lenta combustione. La stessa notte i CC., sulle indicazioni dei Tolone, procedevano al fermo del minore Rodolfo Boetto. Immediatamente interrogato dal pretore di Monselice il minore negava gli addebiti mossigli, sostenendo di avere trascorso la serata fino alle 22,15 al cinema, poi assieme a parecchi amici alla trattoria Carbonara che chiude alle due di notte. Qui di si era recato subito a casa dove la porta d'ingresso gli era stata aperta dalla sorella Graziana, essendo egli sprovvisto di chiavi. Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale lo presentava all'udienza, a norma degli artt. 502/503 C.P.P. per rispondere dei reati previsti agli artt. 2/4 L.2.10.67N.895 e modificazioni della legge 14.10.74 N.497, nonché dagli artt. 323/325 C.P. L'imputato ha ripetuto la sua versione difensiva. I testimoni da lui indicati e ammessi dal Tribunale hanno confermato che l'imputato si tratteneva fino all'ora di chiusura, e cioè fino quasi alle due di notte, presso la trattoria Carbonara. La sorella Graziana Boetto ha assicurato che a quell'ora circa l'imputato tornò a casa e che lei gli aprì la porta. Il Tribunale ritiene provato tuttavia che autore del reato fu, assieme ad un complice rimasto sconosciuto, l'imputato. Tale certezza è data da una serie di elementi.

- Il più importante è senza dubbio il riconoscimento da parte di Massimo



Tolone. Il giovane, che ben conosce l'imputato per averlo anche frequentato, ha assicurato di averlo riconosciuto in modo assolutamente certo. La sua sicurezza è d'altra parte dimostrata dal fatto che lo chiamò per nome quando l'imputato non aveva ancora avviato il ciclomotore, e l'imputato rispose al richiamo girando la testa.

Il testimone ha altresì riferito che il giorno dopo il fatto incontrò per strada un fratello maggiore dell'imputato, che "lo minacciò" e gli disse che era inutile chiedere ~~avrebbero~~ i nomi dei mandanti, perchè sarebbero stati ~~revelati~~ rivelati.

L'abbigliamento del giovane notato davanti all'abitazione Tolone è riconosciuto, corrisponde a quello che l'imputato ha ~~avuto~~ messo di aver indossato. Tralasciando i pantolini Jeans, diffusissimi, certo che il Boetto quella notte indossava un giubbino colore marrone chiaro o beige scuro.

Tale abbigliamento è stato accuratamente descritto sia da Azareno sia da Massimo Tolone. Il primo, che non conosceva l'imputato, ha però dichiarato che gli sembra di riconoscere in lui il giovane visto davanti alla porta di casa subito dopo l'esplosione, pur non essendo certissimo. Anche lui però sentì il figlio, dalla finestra, chiamare per nome il Boetto a dirgli "che lo avrebbero pescato".

L'imputato ha sostenuto di non possedere un ciclomotore Ciao di colore bianco. HA dovuto però ammettere che un ciclomotore rispondente a queste caratteristiche è posseduto dal suo amico Rizzi e che qualche volta anche lui l'ha usato. Il teste Massimo Tolone ha assicurato che molte volte vide l'imputato in giro per Conselice a bordo di quel mezzo.

La testimonianza della sorella non è pienamente attendibile e comunque esclude, che, anche dopo essersi recato a casa alle 2, l'imputato sia nuovamente uscito e abbia raggiunto ~~in~~ dopo un quarto d'ora l'abitazione della parte lesa.

Alle domande del Tribunale, circa la stranezza ~~del~~ del fatto che egli sia tornato a casa a tarda notte ma non munito di chiavi, l'imputato ha risposto che infatti si è trattato di un caso eccezionale, perchè solito, quando ritarda, ne è munito.

La sorella ha invece sostenuto il contrario: l'imputato cioè non avrebbe le chiavi di casa e costringerebbe sempre qualcuno ad alzarsi a piena notte per aprirgli. Evidentemente imputato e congiunta hanno cercato di dare due spiegazioni opposte di un fatto non proprio normale, sostenendo la seconda, onde avvalorare la sua testimonianza, sulla normalità e sistematicità. Tale circostanza assume, nella struttura dell'episodio, un carattere assai stridente.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già detto comune, che le distanze, a Monselice, sono per cui l'imputato poteva benissimo trovarsi a casa sua alle 21,15 davanti alla casa Tolone alle 21,15. Egli ha sostenuto che non conosceva nemmeno l'ubicazione di quest'ultima, ma <sup>che</sup> conosceva invece la del magazzino e laboratorio. Al dibattimento è emerso che sono state nello stesso edificio o in edifici contigui e non è possibile che l'imputato non se ne fosse reso conto. *Ciò non giova alla sua credibilità.* Viene dunque il Tribunale che egli sia autore dei fatti addebitati. Essendo certo, per dichiarazione delle parti lese, che la fiammata originatasi dalle bottiglie "Molotov" attaccò solo leggermente i due balconi contro cui furono lasciate e che il loro intervento eliminò senza difficoltà qualsiasi pericolo, senza che il materiale di cui i balconi sono costruiti prendesse fuoco, <sup>la seconda</sup> l'imputazione deve essere deprecata in quanto alla lesa di danneggiamento aggravato, mancando gli elementi sostanziali previsti dagli artt. 423/425 C.P. Sussiste invece così come contestata prima, la concessione delle attenuanti generiche, oltre alla diminuzione dell'età, basantesi sulla incensuratezza, consente l'applicazione di una pena teorica non contrastante con l'applicazione del perdono giudiziale. In tale senso il Tribunale pronuncia. Gli oggetti in sequestro devono essere confiscati, e data la loro natura e consistenza, distrutti.

P.Q.M.

risti gli artt. 169 C.P. e 478 C.P.P.

richiara non doversi procedere a carico di Boetto Rodolfo in ordine ai delitti di detenzione e porto di materie esplodenti e di danneggiamento aggravato, così modificato il capo B) della rubrica, in concorso di attenuanti generiche e diminuzione della minore età, per concessione del perdono giudiziale; ordina la ~~non~~ scarcerazione dell'imputato se detenuto per altra causa;



visto l'art. 240 CPP.P.

ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Venezia IO.5 .1970.

IL PRESIDENTE


IL GIURICO

Depositata in Cancelleria  
il 20 MAG. 1977



IL CANCELLIERE

Interposto appello dall' Avv. G. Guiniffe Di Luesso di Luesso - Boetto Rodolfo il 12.5.1977 invari alla Pretura di Padova - precedente case n. 3518 il 17.5.1977 e Protocollo al n° 441/77 -

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella  
Carapella

VISI 3/0 MAG. 1977  
Venezia, li  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

La Corte di Appello di Venezia - sezione minorile - con sentenza del 24.4.1978 conferma d'impugnata sentenza e condanna il Boetto alle maggiori spese processuali -

Ordina la trasmissione degli atti relativi a Ratto Guiniffe al Procuratore della Repubblica Minorile di Venezia per quanto di competenza -

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella  
Carapella

Estretto di sentenza notificato il 3/8/1978 -

SENTENZA  
IN GIUDICATO IL 19/9/1978

IL CANCELLIERE  
Carapella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 18/4/80

IL CANCELLIERE

Carapella





N. 77/79 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- FIORIO Dr. Giampaolo Presidente
CARLINI Dr. Giacomo Giudice
ANDREAZZA Dr. Giacomo Comp. privato
TENDERINI Sig. Caterina Comp. privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a procedimento S O M M A R I O

contro

RIZZO ENRICO, n.9/10/59 Monselice - res. Monselice Via Garibaldi n.96

- LIBERO CONTUMACE -

IMPUTATO:

- A) concorso dei reati di detnzione e porto di materie esplodenti (bottiglie mototov) artt.2 e 4 della legge 14/10/74 n.497 ed incendio doloso aggravato (artt.423 e 425 n.2 C.P.) per avere scagliato due bottiglie di benzina contro la porta dell'abitazione di Tolone Naz zareno dopo aver collocato fiammiferi a lunga combu- stione accesi, per essere concorso con BOETTO Rodolfo già processato, 1° maggio 1977 a Monselice;
B) della contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. per non aver ottemperato ad un legale invito dell'Autorità di P.S. di presentarsi al Comando della Stazione Carabinieri di Monselice.

In esito all'odierno dibattimento, svoltosi in contuma- cia, sentiti il P.M. e la difesa, il Tribunale

OSSERVA:

La notte del del primo maggio 1977 due persone rapinarono delle bottiglie incendiarie sotto la porta 192 h

Il Tribunale, visto P.M. e P. di ...

N. 257/79 Sent.
N. Esec. Sent.
N. Campione

11 MAG. 1979

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il 12 MAG. 1979

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il

Fatta scheda

il

RELATORE

PRESIDENTE

Dr FIORIO



dell'alterazione di Vincenzo Toluca, nota in Tribunale una delle due  
 attestazioni fu identificato con il minore Rodolfo Boetto; per quanto  
 concerne il suo compare, i carabinieri esponevano dei segni sospetti  
 nel corso di un altro minore, Enrico Birro, che del primo era  
 amico e amico di Rodolfo Boetto, l'autore, fu rinviato a  
 giudizio ed ottenne il probato penale in ordine a  
 reati di detenzione e frodi di materie esplodenti e danneggiamento,  
 gli inferiore espelle e la Corte, confermando la sentenza che  
 lo rinviava, ritenne di revocare elementi d'accusa nei  
 confronti del Birro; ritenne quindi la rinuncia degli  
 atti al Pubblico Ministero, che rinviò a giudizio anche  
 il Birro per rispondere dei reati specificati in subitico  
 all'ordine di restituzione l'imputato è rimasto continuato.  
 Per quanto riguarda i delitti di cui lo si incolpa, gli  
 unici elementi accertati sono riferiti dal fatto che egli  
 era amico del Boetto, circostanza di cui si del tutto  
 acquisita e delle circostanze che uno dei due stentori fu visto  
 in pieno di un'auto bianca; un motociclo di questo tipo e  
 che fu trovato il giorno dopo l'attentato, abbandonato alla  
 periferia di Trieste l'accerto che il mezzo abbandonato  
 era di proprietà del Birro, il quale nega che gli era  
 stato restituito qualche tempo prima e che non aveva denunciato  
 l'episodio per ignoranza. Anche tale elemento è del tutto  
 fumoso e incerto e non idoneo ad acquisire nemmeno  
 un vago indizio. Per tal reati il Birro va assolto con  
 formula piena.

Per quanto concerne la continuazione di cui all'art. 670 cp,  
 essa è stata per ommissione

Per

il Tribunale, visto P. d. 619 di 12

anche primo giudice del d. e. p. in merito per non aver  
commesso il fatto;

Visto l'art. 419 c.p. e l'art. 413, dichiaro  
non doversi procedere a carico dello stesso in ordine alle  
continenze che fanno parte del reato di cui si tratta.  
Venezia, 1. maggio 1979

Il presidente c.v.

Deposita in Cancelleria

il 23 MAG. 1979

IL CANCELLIERE



VISTO: 26 MAR. 1979

IL SIND. PROCURATORE GENERALE

STRATTO CONTUMACIALE

NOTIFICATO IL 15. 6. 79

IL CANCELLIERE

SENTENZA PASSATA

IN GIUDICATO IL 19. 6. 79

IL CANCELLIERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 16 APR. 1980

CANCELLIERE



N. 332/78 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- TOTI Dr. Giuseppe ..... Presidente
- GRADELLA Dr. Achille ..... Giudice
- ANDREAZZA Dr. Giacomo ..... Comp. privato
- T ENDERINI D.ssa Caterina ..... Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento sommario

**c o n t r o**

UTIMPERGHER PAOLO nato l'1.9.1959 a Venezia Lido, e  
res. a Venezia S. Polo n. 2640

-Libero presente-

**I M P U T A T O**

del reato di cui all'art. 4 L. 18.4.75 n. 110 per aver  
portato addosso senza giustificato motivo una spranga  
di ferro mentre incollava, in concorso con altri scon-  
sciuti, manifesti di propaganda ideologica.

In Venezia il 17.12.1976

In esito all'odierno dibattimento, sentito l'imputato,  
il P.M. e la difesa, il Tribunale

**O S S E R V A**

Con rapporto 14 dicembre 1975 il minore  
Utimpergher Paolo veniva denunciato alla  
Autorità Giudiziarla per rispondere del  
reato allo stesso ascritto in rubrica.  
In seno al detto fatto lo stesso minore  
rispose in presenza di un zolo di  
manifesti a contenuto politico, che stava  
affiggendo. All'interno di detto zolo  
si trovava una stampa di Piero Chiara.

che si tratti di essere atto ad offendere  
un paese non essere revocato in dubbio;

N. 706/78 Sent.  
N. Esec. Sent.  
N. Campione

3 NOV. 1978

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il

Fatta scheda

il 30-3-79

RELATORE

PRESIDENTE  
Dr. TOTI

cm. 1,5 e dal diametro di cm. 1,5. Spranga che conserva  
a terra nell'atto in cui, invitato dai verbalizzanti,  
il giovane stava consegnando agli stessi il cartello  
manifesti.

In sede istruttoria ed all'escluso dibattimento  
il pretore respingeva l'addetto precisando che  
il cartello lo aveva avuto da altri giovani a  
che conosceva l'esistenza all'interno della  
spranga.

Si è tutto escluso la sua attendibilità  
di tale versione: il numero di dimensioni della  
spranga ed il conseguente peso della massima  
inducano ad escludere che il giovane  
non si fosse accorto della esistenza della  
massima: ciò esclude nella ipotesi che si  
tratta di un cartello di un cartello di  
elementi probatori, l'assunto che il cartello  
manifesti gli era stato consegnato da  
altri.

Ma è evidente che, ad evitare la  
manutenzione della "spranga", lo stesso fosse  
stato a tenere il cartello perfettamente  
erectile eppure, ~~per~~ in posizione verticale,  
sintendendo una mano sulla estremità

inferiore: ciò si deduce anche dal numero  
e la "spranga", cade a terra proprio  
il momento in cui il cartello passava dalle  
mani del minore a quelle del verbalizzante.  
Che si tratti di un atto ed offesa  
una parte possa essere revocata si dubbia;

essenziale è l'assunto che il suo scopo fosse quello di tenere vigile il notolo ed evitare che i manifesti si presentassero.

La parte del collegio pertanto non può sussistere alcuna dubbio se velle allo conferimento da parte del presidente e quindi deliberatamente alla conciliazione di tutti

gli elementi oggettivi e soggettivi sufficienti ad integrare il potere di reato contestato.

Tuttavia nella previsione che si attenda per il futuro dal commissione ulteriori dati sembra opportuna la concisione del beneficio del perdono giudiziale per il quale devono tutte le condizioni di legge

- P.Q. 10.

Voti gli art. 109 P.P. - 178 C.P.P.

Dichiaro non doversi procedere a carico di Utimposylus Paolo in relazione al reato a lui ascritto per concessione del perdono giudiziale. Ordino la copia e distribuzione di quanto mi risulta -

Venezia 3 novembre 1978

Proppatoli

Deposita in Cancelleria

11 15 NOV. 1978

CANCELLIERE



VISTO: 21 NOV. 1978

Venezia, li

Il SOST. PROCURATORE GENERALE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

~~.....~~

~~P. T. .... 3-11-1948~~

Inteposto appello da Ulmerperher Paolo il 3-11-1948  
in pnesta cancelleria penale.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

*Carpi*

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia

con ordinanza emessa in Camera di Consiglio  
il 2-3-1949, notifica all'impiegato  
il 15-3-49 ed al difensore il 15-3-49  
dichiarò inammissibile l'appello proposto  
da Ulmerperher Paolo ai sensi dell' art. 207 C.P.P.-

Cancelliere  
*Carpi*

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 20/3/49

IL CANCELLIERE  
*Carpi*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 16 APR. 1980



IL CANCELLIERE  
*Carpi*

N. 294/78 R. G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale per i Minorenni di Venezia** composto dei Sigg.

TOTI Dr. Giuseppe	Presidente
GRADELLA Dr. Achille	Giudice
ANDREAZZA Dr. Giacomo	Comp. privato
TENDERINI D.ssa Caterina	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento sommario

**co n t r o**

BIANCHI GIANNI nato il 13.8.1962 a Bressanone e res.  
 a Rovigo Via V. Chiarugi n. 29

-Libero presente-

**I M P U T A T O**

del reato di cui all'art. 4 quinto comma L. 18.4.1975  
 n. 110 per aver portato in un corteo una pesante maz-  
 za di legno.

In Rovigo il 19.5.1977

In esito all'odierno dibattimento, sentito l'imputa-  
 to, il P.M. e la difesa, il Tribunale

**O S S E R V A**

La mattina del 19 maggio 1977, durante la sfilata di un corteo  
 organizzato da un comitato studentesco, agenti della questura  
 di Rovigo constatavano che il minore Gianni Bianchi era in pos-  
 sesso di un'asta di legno, ricavata da una gamba di tavolo, alla  
 quale era appeso un drappo rosso, che per le sue caratteristiche  
 non poteva, a giudizio dei verbalizzanti, essere considerata come  
 asta di bandiera. L'oggetto era pertanto sequestrato e il Bianchi  
 era denunciato a piede libero alla procura della repubblica presso  
 questo tribunale. Al giovane era così contestato il reato previsto

N. 707/78 Sent.

N. \_\_\_\_\_ Esec. Sent.

N. \_\_\_\_\_ Campione

- 3 NOV. 1978

Al P. G.

il \_\_\_\_\_

Avv. Dep. Sent.

il \_\_\_\_\_

Estr. Contumace

il \_\_\_\_\_

Estr. Procura per es.

il \_\_\_\_\_

Fatta parcella

il \_\_\_\_\_

Fatta scheda

il \_\_\_\_\_

RELATORE  
 GIUDICE  
 Dr. GRADELLA



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'art. 4, quinto comma, lq. 18/4/75, n. 110. Agli dichiarava che in un momento di confusione, un ragazzo a lui noto solo di vista gli aveva consegnato il bastone col drappo, durante lo svolgimento del corteo, e che a distanza di pochi minuti erano intervenuti gli agenti.

Tali dichiarazioni ha reso anche all'odierno dibattimento.

Il tribunale ha preso visione di quanto sequestrato al minore.

Trattasi di un legno di sezione circolare, lungo circa 70 centimetri, leggermente rastremato; alla parte di maggior spessore, è legato il drappo rosso; l'impugnatura si trova evidentemente nella parte a sezione minore, che rende più agevole la presa. E' verosimile che abbia originariamente servito come gamba di un tavoleno.

Le sue caratteristiche non corrispondono esattamente a quelle dell'asta di bandiera, generalmente immaginata più lunga e nel complesso più sottile; non si può, tuttavia nemmeno affermare che quella sequestrata, sia del tutto inadatta allo scopo cui era apparentemente destinata, o che, per la sua struttura, sia catalogabile esclusivamente come strumento destinato all'offesa e quindi come arma. Tutti possono constatare che nel corso delle frequenti manifestazioni, che drappi e striscioni sono retti da sostegni informali e anche quella sequestrata all'imputato rappresentava sostanzialmente una bandiera rossa, per le sue dimensioni in grado di elevarsi sopra alle teste dei partecipanti al corteo e idonea pertanto a svolgere la sua funzione.

E' credibile che l'imputato, se veramente gli fu consegnata da altro partecipante alla manifestazione, non si sia sorpreso e abbia inalberato il drappo. Per questi motivi ritiene il collegio che si rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 4, comma ultimo che non sussista, conseguentemente, il reato contestato. L'imputato va dunque assolto.

P.Q.M.

visto l'art. 479 C.P.P.

assolve Bianchi Gianni dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste;  
ordina la restituzione, previo dissequestro, del reperto.

Venezia 3.II.1978.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

Deposita in Cancelleria

il 13 NOV. 1978



CANCELLIERE

*Amelio*

Interposto appello dal sost. Proc. Repubblican Minorini, de.  
Roberto Thomas il 3-11-1978 in pendenza cancelleria  
penale.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapolla  
*Carapolla*

VISTO:

Venezia, li ~~31~~ 21 NOV 1978  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*Carapolla*

TRIBUNALE MINORENNI DI VENEZIA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza  
del 30.6.1978, in parziale riforma, assolve  
Pianchi Gianni del resto amittogli penale  
il fatto non costituire reato

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapolla  
*Carapolla*

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 4/7/78

IL CANCELLIERE

*Carapolla*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Venezia 16 APR 1980

CANCELLIERE  
*Carapolla*

N. 357/78 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- FIORIO Dr. Giampaolo ..... Presidente
- CARLINI Dr. Giacomo ..... Giudice est.
- TORLONE Dr. Italo ..... Comp. privato
- TONIOLO Dr.ssa Anna ..... Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento direttissima

**c o n t r o**

FILIPPINI ROBERTO, nato 19.2.1962 Portogruaro, res. Mestre, Via Milano, n. 38/1

- detenuto presente -

arrestato 20 marzo 1978

scarcerato 23 maggio 1978

**I M P U T A T O**

del reato di

a) del delitto di cui agli artt.112 n.1, 81 C.P., 61 n.2 C.P. 10 e 12 ultimo comma legge 14.10.74 n.497 perché

con azioni esecutivi di un medesimo disegno criminoso in concorso con altri non identificati, al fine di eseguire il reato che segue, illegalmente deteneva e, quindi portava in luogo pubblico ed abitato, in ora notturna, bottiglie incendiarie "molotov". In Mestre 20.3.78

b) del delitto di cui agli artt.112, 56, 423, C.P. perché in concorso con altri non identificati, agendo in numero superiore a cinque, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad incendiare la sede del sindacato CISNAL, scagliando in direzione della medesima

la bottiglia incendiaria di cui sopra, non riuscendo dei fuggitivi, notando anche che entro avvisato fittato una loro nel recinto dell'abitazione di Via

N. 368/78 Sent.  
N. Esec. Sent.  
N. Campione

23 MAG. 1978

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il 2863 C. Parcella

Fatta scheda

il 8/10/78 della  
C. App. Venezia

RELATORE  
GIUDICE  
Dr. CARLINI

do nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a).

- c) del delitto ex-artt. 112 n.1, 424, 425 n. C.P. perché, in concorso con altre persone non identificate in numero superiore a quattro e allo scopo di danneggiare, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub a) scagliava bottiglie incendiarie che appiccavano il fuoco all'autovettura ALFA ROMEO 1750 targata VE 381100 di proprietà di PEZZIMENTI Antonio e, altresì, alle serrande e alle piastrelle del pavimento del terrazzo dell'abitazione di SPADON Rina dericandone, in conseguenza, il pericolo d'incendio. Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sub a).

In esito all'odierno orale dibattimento, sentito l'imputato presente il P.M. e la difesa, il Tribunale osserva:

Fatto e diritto:

Con rapporto del 21 marzo 1978 il IV° Distretto di Polizia di Terraferrina di Mestre riferì che, avendo appreso, verso le 21.45 dello stesso precedente, che sei giovani sconosciuti avevano gettato almeno tre bottiglie incendiarie una delle quali era esplosa sul cofano dell'auto di tale Antonio Pezzimenti, un'altra era esplosa sul poggiatesta della signora Rina Spadon abitante di fianco alla sede della Cismal, mentre nessun danno era stato arrecato alla sede suddetta, che era evidentemente l'obiettivo degli attaccatori, venne mandato immediatamente sul posto degli agenti che, su indicazione di Francesco Pagnesi e Alberto Barusso, si fecero avanti a seguire per un tratto di strada, da Via Miranese per Via Levis Trentin e Via Monte Buffi tre dei fuggitivi, notando anche che costoro avevano gettato una loro nel vicolo dell'abitazione di Via

Monte Pappalardo, avevano firmato due fogli di cartavetro vicino all'Hotel Bologna. Le Bruno precisava di avere riconosciuto uno dei fogli (il Filippini) dalla foggia dei capelli (lungoli) e del particolare ornato come ai disegni che aveva in mano. Nella stanza rinvenuta in via Monte Pappalardo erano stati trovati un panamontagna, un fazzoletto color verde di lancia annodato agli angoli, due manifestini, uno dal titolo "una proposta al movimento di Merlo e Venezia", e un altro con l'intestazione "Contro i ricatti della politica organizziamo l'autonomia delle vici e delle lotte", firmato "alcuni compagni dell'area di lotta Continua", e un foglio dal titolo "Contro la guerra". I due fogli, identificati per Andrea Braggi e Roberto Filippini, come indicato in epigrafe, furono tratti in arresto.

A conclusione dell'istruttoria condotta dalla procura della Repubblica di Venezia, con sentenza 4 maggio 1978, il giudice istruttore processò i Braggi dalle imputazioni di detenzione di armi da fuoco (coltelle in custodia) e tentativo di incendio per insufficienza di prove, restituendo gli atti all'ufficio del pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento nei confronti del Filippini, che, essendo all'epoca del fatto minore degli anni diciotto, fu pertanto tratto a giudizio, con il dato d'età, avanti al giudice Tribunale.

All'odierno dibattimento il minore, comparso in stato di detenzione, ha contestato, come già nel corso delle istruttorie, la sua estraneità al fatto affermando di avere assistito ad un dibattito in compagnia del Braggi nelle sedi di "Lotta Continua", dibattito cominciato


verso le 20.00 e finito due ore dopo.

Le minime due ore sono attribuite dai delitti a lui imputati per insufficienza di prove.

Per poter raggiungere la prova certa che il Filippini è autore (in concorso con altri non identificati) dell'attentato alla sede Cismal sarebbe necessario provare: a) che i tre inseguiti dal Pagnesi e dal Barusso facevano effettivamente parte del gruppo che aveva commesso l'attentato; b) che lo stesso facevano parte del gruppo dei tre; c) che il suo alibi si fosse rivelato del tutto inesistente.

Per quanto concerne il primo punto, può contestato dalla difesa, vi sono certamente degli elementi di prova di notevole consistenza. Benché, invece, secondo i Pezzimenti, i giovani visti fuggire subito dopo l'incendio della propria autovettura fossero Giuseppe e sei (f.24), mentre secondo il Basso (f.86), che sembra essere stato quello che aveva incaricato il Barusso e il Pagnesi di inseguire i giovani, i fuggitivi sarebbero stati tre e si sarebbero anche divisi in fronte solo due avrebbero preso per via Trentin, il comportamento dei tre, in fuga per via Trentin e quindi al piano normale e soprattutto le circostanze di essere disfatti di una loro confezione del materiale compromettente (un panamontagna, normalmente usato come travisamento, un fazzoletto a uso di fuso utile a tali scopi, materiale propagandistico di gruppi cui talvolta è stata fatta risalire la responsabilità di simili azioni dimostrative) fanno ritenere probabile che i tre appartenessero al gruppo





degli attentatori. E che si scaturì poi subito  
ad altri tre che formavano da via  
Monte Cefis, per cui si ricostruì  
il numero di sei affermato dal Pesenti,  
anche se appare ingiusto che il gruppo  
di attentatori ausili disperdersi in varie  
direzioni si ricostruisca dopo pochi minuti.  
Del tutto insufficiente appare peraltro  
il riconoscimento del Pagnesi e del Barano.  
Nel primo interrogatorio (f. 26) il Pagnesi si  
è detto certo del riconoscimento per avere  
visto il giovane di dietro e di fianco,  
indicando come elemento caratterizzante i  
capelli lunghi (in realtà: f. 141, il Filipponi  
ha piuttosto i capelli incolti dietro la  
nuca, ma non una zazzera); la stessa  
affermazione ha fatto nel secondo (f. 59)  
per avere alcune indicazioni; nel terzo (f. 96)  
e al dibattimento ha dichiarato di non  
avere guardato bene i due, che erano stati  
operati dall'amico Alberto. Il Barano  
ha invece sempre inteso di avere riconosciuto  
il giovane dai capelli lunghi (per cui vale  
la stessa osservazione fatta per le deposizioni  
del Pagnesi) e del berretto che teneva in mano

An effetti addono al Filipponi è stato  
trovato un biglietto rosso con disegni. L'unico  
elemento concreto è pertanto questo dato  
comportamentale di uno dei tre inseguiti  
e il rinvenimento ~~di un biglietto~~, non in  
mano, ma nella tasca destra del giubbotto  
(f. 15), di un biglietto che potrebbe corrispon-  
dere alla descrizione. Il biglietto è "abastanza  
inglese", ma non si può dimenticare  
che i firanti, pur atteggiandosi in modo  
casuale, tendono ad una sostanziale  
uniformità e che proprio quest'anno sono  
in circolazione molti biglietti del genere;  
d'altra parte, i firanti non hanno il  
biglietto in mano all'odierna fermata,  
per cui è verosimile che una nota  
comportamentale caratteristica. Sarà contare  
che il Pagnesi non ha mai fatto menzione  
di tale particolare, neppure per confermare  
il rilievo dell'amico. A questo punto va  
rilevato che i due testi avevano estrinsecato  
due centi timari (f. 55 e f. 59), ma da ciò  
non si può inferire che le ultime  
deposizioni, soprattutto quella del Pagnesi,  
hanno non veritiera o comunque tene a





credibile gli elementi di accusa da essi offerti: i normali, soprattutto in tema di ricostruzione, che sopravvalso qualche dubbio sulla identificazione, soprattutto di avere sopravvalutato qualche elemento. Quanto all'alibi del Filippin si può dire che se uno non è molto costante non manca del tutto. E' più vero che egli nel primo interrogatorio non aveva detto di essere stato alle riunioni nelle sale di "Lotta Continua" (f. 112), ma è probabile che non gli fosse stato chiesto, che non aveva dato peso alla cosa in quanto non aveva partecipato attivamente <sup>o</sup>, per un istinto di difesa, non viene menzionare la sua appartenenza a tale movimento; in tanto gli erano stati fissati volontari della federazione giovanile comunista e nel primo interrogatorio egli, pur dichiarando di condividere le idee del Priggi, non aveva dichiarato la sua militanza. Il Priggi ha confermato di essere uscito dalle riunioni con il Filippin, di avere già notato, ovviamente le sue dichiarazioni, non in un interrogatorio libero in quanto esimpulato. Presunto in

istruttoria per insufficienza di prove, hanno un valore relativo; ma tali dichiarazioni sono parzialmente confermate dal Modolo (de vide di Briggs) e soprattutto dal Cecchetti (f. 58 e verbale di dibattimento) de vide di Briggs e il Filippini allontanati insieme al termine delle riunioni.

Di altri elementi quali il possesso da parte del Filippini di un fazzoletto verde aurolo e quello contenuto nello sacco rinvenuto in Via Monte Pappo e di uno sacco simile, a suo dire smarrito, non appare necessario parlare data la mancanza di ogni effettivo valore probatorio.

Gli elementi di dubbio posti in rilievo impongono le conclusioni del Filippini con la formula suddetta.

P. Q. M.

Il Tribunale;

Visto l'art. 479 c.p.p.;

Andrea Filippini Roberto dai delitti a lui ascritti per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione o non detenuto per altra causa.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in rispetto  
Venezia, li 23 maggio 1978

Il Giudice  
P. Q. M.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria  
il 31 MAG. 1978



IL CANCELLIERE

*Carapella*

Interposto appello dall' Avv. E. Battain di Venezia  
e G. Giacomini di Venezia difensori di  
Filippini Roberto il 23-5-1978 -

Interposto appello dal S. Proc. della Repubblica  
Cof. e Giulio Minorelli di Venezia di  
Thomas il 24-5-1978 - in quarta  
cancellaria fucile -

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella

*Carapella*

VISTO: 6 GIU 1978

Venezia, il 6 GIU 1978  
IL DIR. PRODUTTORE UFFICIALE

La Corte di Appello di Venezia  
con sentenza del 27-1-79 conferma  
l'impugnata sentenza e condanna  
Filippini Roberto alle spese del fondo -

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella

*Carapella*

Interposto ricorso per condanna del P.G. e dell'impugnato  
il 27-1-1979 -

Ordinanza di inasprimento ai termini dell'art. 207 e 209 CPP emanata il 31-3-79, notificata al difensore il 5-4-79, ad albuo difensore il 6-4-79 col al teleffonico il 9-4-1979 -

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella

*Carapella*

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 13/4/79

IL CANCELLIERE

*Carapella*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 16 APR. 1979

1979 APR 16

IL CANCELLIERE

LAURENZA



*Carapella*

N. 128/78 R. G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale per i Minorenni di Venezia** composto dei Sigg.

.....TOTI Dr. Giuseppe.....	Presidente
.....CARLINI Dr. Giacomo.....	Giudice est.
.....TORLONE Dr. Italo.....	Comp. privato
.....GHEZZI Dr.ssa Cecilia.....	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento direttissimo

**c o n t r o**

BORDIGNON ANGELA nata il 9.1.1962 a Thiene, res. Gazzo  
 Padovano, Via Trieste n. 2

Arrestata il 12 febbraio 1978 Scarcerata il 21.2.78  
 - detenuta presente -

**I M P U T A T A :**

del reato di cui all'art. 2 Legge 2 Ottobre 1967 n. 895  
 e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 per avere ille  
 galmente detenuto nella sua abitazione n. 6 cartucce  
 cal. 9 mod. 38/M - 1944 munizioni per arma da guerra  
 o tipo guerra.

In Padova - accertato il 12 febbraio 1978

In esito all'odierno dibattimento, entita l'imputata  
 il P.M. e la difesa, Il Tribunale osserva :

*Fatto e diritto.*  
*Angela Bordignon, indicata in epifese,*  
*trovata in possesso, in seguito a perquisi-*  
*zione domiciliare, di n. 6 cartucce calibro 9*  
*lungo modello 38/M - 1944 e conseguente*  
*multa fatta in arresto, i state, dopo*  
*il sommario interpellato nel caso del*  
*quale ha assertedo che ignorava il contenuto*

N. 150/78 Sent.  
 N. .... Esec. Sent.  
 N. .... Campione

21 FEB. 1978

Al P. G.

il .....

Avv. Dep. Sent.

il .....

Estr. Contumace

il .....

Estr. Procura per es.

il .....

Fatta parcella

il .....

Fatta scheda

il .....

RELATORE  
 GIUDICE  
 Dr CARLINI

dell'involucro trovato nella sua abitazione e che le era stato consegnato da un amico, Alberto Zani, tratta a giudizio, con il rito direttorale, avanti a questo tribunale per il delitto indicato in rubrica. Al giudizio dibattimentale la minoranza ha confermato tale versione.

La Bordignon deve essere assolta dal delitto contestato che fu insufficiente di prova sul dolo.

Prima, infatti, che alla Bordignon è stato contestato un fatto delittuoso per cui essa ne risponde solo a titolo di dolo e che i proiettili erano contenuti in un involucro contenente altri oggetti (un astuccio, fogli di giornale, fogli dell'elenco, ecc., f. 2) appare evidente che non può darsi ragguaglio la forma della conoscenza di parte dell'imputata del contenuto dell'involucro.

Non vi sono infatti elementi per ritenere non veridica la versione della Bordignon di aver ricevuto l'involucro da un compagno di scuola; e, una volta ammesso questo, non si può mai allora affermare che una forma di conoscenza che il pacchetto conteneva armi. Nella stessa ordine di perfezionamento (nel quale, redatto a Cislottile, non sono enunciati gli specifici motivi di sospetto, previsti dagli art. 332 C.p.p. e 41 T.V.L.P.S. né il motivo della disposizione dell'operazione dell'art. 304 ter C.p.p., onde poterla anche sollevare l'illegitimità dell'ordine - sindacabile dalle autorità giudiziarie (vedi Corte Cost. 6 aprile 1973 n. 34) - e l'inutilizzabilità dei risultati della perfezionamento) si enuncia il presunto sospetto che nell'abitazione della Bordignon siano occultati documenti di contenuto diverso, avvisi altri

alle offese e comunque armi in fucile; non poteva anche  
 la minore suppone che, data anche la forza del medesimo,  
 l'involucro conteneva documenti compromettenti la compagnia  
 ma non necessariamente armi; né risulta che la stessa  
 avrebbe accettato anche il rischio di nascondere armi  
 fu un po' parlarsi di dolo eventuale lo stesso profilo  
 della raffigura atteggiato del suo professore, che in lui  
 meno in luce le doti di dolosità e di mistero e  
 ne ha escluso un particolare impeto politico, fu  
 escludere la possibilità di un simile atteggiamento. Non  
 essendo raggiunti e non apparendo raggiungibili,  
 neppure con una ulteriore istruttoria, la prova  
 della conoscenza da parte della minore del contenuto  
 dell'involucro, con la affare la sua audizione fu  
 insufficiente di prova.

P. Q. M.

Visto l'art. 479 c.p.p.;  
 Anche Badifron suppone del delitto a lei ascritto  
 la insufficiente di prova;  
 Ordino la confisca di quanto in oggetto.  
 Ordino l'immediata scarcerazione dell'imputata e  
 non detenta in altre cause.  
 Venezia, li 21 febbraio 1978

Il Giudice  
 M.

Il giudice  
 M.

Depositata in Cancelleria

il 4. Feb. 1978



IL CANCELLIERE

C. M.

Interposto appello dal Istituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale minorenni di Venezia il 21-2-1978 in questa cancelleria penale -

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
Mario Carapella

Interposto appello dall' Avv. To Paolo Bertu di Tobloug difensore di Bondifusa Angela il 22-2-1978 rinviata alla Pretura di Tobloug - sentenza con raccomandata n 0510 il 27-2-78 e protocollato al n° 189/78 -

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
Mario Carapella

Cancelliere



VISTO 10 MAR. 1978  
Venezia, il  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia con ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 11-4-1978, rinviata all' istigato ed al difensore il dichiaro inammissibile l'appello proposto dal ai sensi dell' art. 267 C.P.P. per rinuncia del medesimo

Il Cancelliere

Cancelliere

TRIBUNALE MINORENNI DI VENEZIA

La Corte di Appello di Venezia con sent. del 31/3/78 su parziale riforma annulla Bondifusa Angela della imputazione arbitrale perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto -

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
Mario Carapella

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 1/4/78

IL CANCELLIERE

Cancelliere

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALI



16/4/80  
Cancelliere



232  
N. 233-234/78 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- TOTI dr. Giuseppe ..... Presidente
- DUSI dr. Paolo ..... Giudice
- ANDREAZZA dr. Giacomo ..... Comp. privato
- TENDERINI dr.ssa Caterina ..... Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento SOMMARIO RIUNITO

**c o n t r o**

FRANGIPANE CARLO, nato il 25.12.1960 a Venezia ivi res.  
D. Duro n. 2356 oppure n. 2280/A c/o  
Pitteri,

**- LIBERO PRESENTE -**

**I M P U T A T O**

per N. 232/78 R.G. di furto aggravato (artt. 624-625 n. 1 e 2 C.P.) per essersi impossessato, in concorso con altra persona non identificata di monili per circa L. 1.000.000 sottraendoli a DI MOLA Giovanna nella abitazione della quale erano penetrati mediante scasso per commettere il furto.

Venezia, 7 Ottobre 1977

per N. 233/78 R.G. del reato di cui all'art. 4. 1.13. aprile 1975 n. 110 per avere portato fuori dalla sua abitazione una bottiglia incendiaria.

In Venezia 10 Ottobre 1977.

per N. 234/78 R.G. del delitto p.e P. dagli artt. 56 - 624 - 625 n. 7 per aver compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco all'impossessamento di cose destinate a pubblica reverenza (quadri della chiesa di S. Nicolò

*In un altro elemento indiziario è che lo stesso  
non visto da più persone in prossimità*

N. 84/79 Sent.  
N. .... Esec. Sent.  
N. .... Campione

16 FEB. 1979

Al P. G.  
il .....

Avv. Dep. Sent.  
il .....

Estr. Contumace  
il .....

Estr. Procura per es.  
il .....

Fatta parcella  
il .....

Fatta scheda  
il 20-3-79

RELATORE  
PRESIDENTE  
DI TOTI

The Station - Telef. 36601



del luogo ove avviene il lancio: nessuno però è stato  
in grado di precisare che sia stato lo stesso a flettere la  
"bottiglia occubaria", o, questo meno che lo stesso forse in  
presenza del materino. Evidentemente le circostanze emerse  
è troppo labile anche per giustificare una conclusione  
con formule ambiguate, unipersonali invece quella con formule  
pura.

Relativamente al pentito punta viene un suo onore  
ritrovata ineccepibile la versione una dal giudice pane.

Risultato degli atti che egli venne scoperto da una  
giustizia italiana, nel cuore della notte, e soprattutto  
all'insaputa di una finestra nel cui ripiano aveva  
ripreso gli arredi, fra cui un paio di porco. Tali atti,  
col corso del collegio erano stati inviati a  
comunicare un punto e tale di essere era inquisita.

Se stabilire la scarsissima attendibilità di  
della persona: il nome ha infatti dichiarato di  
aver trascorso tutti i giorni nelle ore pomeridiane,  
mentre è stato scoperto, appeso a detta finestra,  
alle ore 3,25 della notte. Se non fosse che è stato

ma quello di nascondere attenti riservati molto  
ore prima, per averle potute fare a suo agio  
prima, senza attendere alcuna accusa della città  
e soprattutto senza bisogno di scegliere come  
"nascondiglio" proprio la finestra di una stanza, alta  
circa quattro metri dal piano stradale.

Ulteriori, nella sede di quanto riferito al dibattimento  
dell'arresto sarebbe Stradella ed alla luce di quanto  
il tribunale ha potuto accertare, è invece il  
allegato reale, si da ritenere che lo stesso, all'epoca



dei commessi reati un fatto imputabile per un  
 ridotta capacità di intendere e di volere.  
 Invece è emerso che la sua personalità  
 è quanto mai labile, le sue reazioni affettive  
 molto deboli, caratterialmente presentandosi disturbate,  
 instabile, un episodio di tipo pre-epilettico:  
 personalità quindi di carattere iper-evoluta, immatura  
 in chiave usata di "sommario pre-epilettico"  
 in particolare per un'insufficiente introiezione a  
 norme comportamentali e quindi per  
 un'insufficiente capacità di cognizione  
 adeguata della realtà.



P. Q. M.

Il verbale

risulta gli artt. 98 c.p. 479 c.p.p.  
 Anche frangere con chi reato di furto  
 colti, turbolenza di persona con imputabile  
 a difetto di capacità di intendere e  
 di volere.

non l'art. 479 c.p.p. Anche b stem sul  
 verb di cui all'art. 4 legge 110/1975 per  
 avere commesso il fatto. Quindi la  
 data del rapporto di cui al fascicolo  
 è 23/1/1978

ma che conclusioni di trasmissione al  
 M. il rapporto "ho visto" si sequono un b.  
 più degli altri interventi al ministero fa questi  
 particolari -

data 16.2.1979

Depositato in Cancelleria

27 FEB. 1979  
L. CANCELLIERE



VISTO: 3 MAR. 1979

Venezia, li  
E. SOST. PROCURATORE GENERALE

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 30/3/1979

L. CANCELLIERE

*Caripuz*

Il Tribunale per i minorenni di Venezia, con provvedimento in Camera di Consiglio del 30/8/1978 ha concesso a FRANGIPANE CARLO

la riabilitazione speciale d'ufficio per le sentenze emesse contro di LUI in data 21/12/1977, 13/1/1978, 21/4/1978, e 16/2/1979 dal Tribunale Minorenni Venezia

Venezia, li 23 OTT. 1979

Il Cancelliere

*Caripuz*


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 16 APR. 1980



L. CANCELLIERE

*Caripuz*



N. 69/79 R. G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale per i Minorenni di Venezia** composto dei Sigg.

GRADELLA DR. ACHILLE	Presidente
CARLINI DR. GIACOMO	Giudice <i>est</i>
RADISONE TERESIO	Comp. privato
TENDERINI CATERINA	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento sommario

**c o n t r o**

RADICE GIANMARIA - n. 1/11/61 Verona - ivi res. in  
via S. Pietro Incarnario, 1  
Libero presente

**IMPUTATO:**

- A) della contravvenzione ex art. 5 L. 22/5/75 n. 152 perchè prendeva parte ad una pubblica manifestazione svolgentesi in luogo pubblico con il volto coperto da un fazzoletto, mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
- B) della contravvenzione ex art. 4 L. 18/4/75 n. 110 perchè senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un bastone, chiaramente utilizzabile nella circostanza di cui a capo A), per la offesa alle persone.
- C) del delitto p. e p. dagli artt. 56-337 C.P. perchè, roteando il bastone di cui a capo B), cercava di colpire la guardia di P.S. MOLTONI FERNANDO che stava compiendo un atto di ufficio, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
- In Verona il 22/3/78

N. 130/79 Sent.  
N. Esec. Sent.  
N. Campione

16 NOV 1979

**Al P. G.**

il

**Avv. Dep. Sent.**

il

**Estr. Contumace**

il

**Estr. Procura per es.**

il

**Fatta parcella**

il

**Fatta scheda**

il

RELATORE

GIUDICE

Dr. CARLINI

In esito all'odierno dibattimento; sentito l'imputato, il P.M. e la difesa, il Tribunale

## O S S E R V A

Fatto e diritto:

Nel caso di una manifestazione, tenutasi in Verona il 22 marzo 1978, nella quale si verificarono scontri, fu, tra gli altri, accompagnato in Questura l'armatore Radice, indicato in epigrafe, rapreso dal biforcuto di P.S. Mario Fedrigli mentre fittava sotto ad un'auto vettura una bandiera rossa con l'asta. Poiché nella relazione di servizio redatta dal suo altro agente, Fernando Molteni, si asseriva <sup>che</sup> in Via Mazzini, all'ingresso della farmacia "In campagna", si era formato un gruppo di una trentina di persone, alcune con il viso coperto dai fazzoletti, e che mentre egli si avvicinava ad un individuo con il viso coperto da un fazzoletto e armato di bastone estivo, ricorrendo del gruppo, si era voltato facendo roteare il bastone e cercando di colpirlo e quindi, unitosi di nuovo al gruppo, era stato fermato dal Fedrigli e identificato fu il Radice, il minore, che aveva respinto ogni addebito, asserendo solo di avere fittato la bandiera sotto una vettura, fu fatto a giudizio in rispondere dei reati indicati in rubrica.

All'odierno dibattimento il minore, regolarmente comparso, ha confermato la versione fin qui.

Il Radice deve essere assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte fu un avere commesso il fatto.

Tutta l'accusa si fonda sulle dichiarazioni dell'agente Molteni (non comparso al dibattimento, ma sentito

mi istruirono per cui, ai sensi dell'art. 462 n. 1, consentendo  
vi le parti, i stata debb lettura al dibattimento della  
sua deposizione) il quale, nella relazione di servizio,  
come si è riferito, aveva detto che il fiorani travisato,  
avuto dai compagni si era voltato faccendo notare  
il bastone, mentre, subito dal pubblico ministero,  
he asserite che, nel divincolarsi, il fiorani del volto  
coperto da un fazzoletto rosso, si era scoperto, per cui  
egli aveva potuto imprimersi le sue tracce dello stesso  
nella memoria, e che lo stesso, dopo avere tentato  
di colpire con un bastone, era fuggito. Le contraddizioni  
tra le due versioni, fu espone succintamente, non  
evidenti. Tra l'altro, il particolare della caduta del  
fazzoletto, necessario fu ottenere l'individuazione del  
fiorani e dichiarate solo nella ultima deposizione,  
rende del tutto illogico il comportamento del soggetto,  
che proprio quando era di poter essere riconosciuto  
tentava di colpire l'agente con il bastone. Va aggiunto  
che l'agente, che pure si colpiva in un attimo  
nella mente i connotati del fiorani, non solo non  
ricorda come questo, che pure ha visto, fosse  
vestito, ma non può dire se avrebbe al bastone  
vi fosse o meno un drappo (f. 31). Infine, il  
Fechighe, che secondo il Meltoni avrebbe intrattato  
il fiorani in fuga, non sa dire se il Radice  
fosse stato riconosciuto per il ragazzo che aveva ucciso  
di colpo il Meltoni, mentre sarebbe stato logico  
che il Meltoni, sopraggiunto dopo due minuti, avesse  
informato di tale fatto il suo superiore.  
Appare evidente che, nella confusione del momento, il





Milioni ha associato il tentativo del Radice di disfarsi della bandiera (tentativo motivato del minore con la paura di avere dei fini pochi si stavano verificando degli eventi) con la precedente aggressione da parte di persone che, secondo le sue forme e meno elaborata versione, non poteva essere da lui identificata. Superfluo, a questo punto, è la deposizione favorevole sua del teste Trani, indicata dall'imputato. Non portata risultava pertanto in un travisamento in le versioni in pubblico ufficiale, per quanto concerne il fatto dell'atto della bandiera questo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110, non costituisce reato in quanto l'atto non è considerato arma se non viene usato come oggetto contundente, circostanza di cui, come risulta da quanto precede, non vi è prova.

P. G. M.

Al Tribunale;  
 Visto l'art. 679 c.p.p.;  
 Atto Radice favorevole dai testi a lui ascoltati  
 per non avere commesso il fatto.  
 Ordino la confisca e la distruzione di quanto in  
 deposito  
 Venezia, li 16 novembre 1979

Il Presidente  
*[Signature]*

Il Giudice  
*[Signature]*

GIORNALE  
 APR. 1980

Deposito in Cancelleria  
 1979

VISTO 0 NOV. 1979

SENTENZA PASSATA  
 IN GIUDICATO IL 18/12/79

CANCELLIERE  
*[Signature]*

N. 161/79 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

FIORIO	Dr. Giampaolo	Presidente
CARLINI	Dr. Giacomo	Giudice
ANDREAZZA	Dr. Giacomo	Comp. privato
TENDERINI	Sig. Caterina	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento **S O M M A R I O**

**c o n t r o**

ZERBIN LORIS, n. Campolongo Maggiore il 5/11/61 - res.

Via Monte Cengio n.7

- **DETENUTO PRESENTE** -

arrest. 8/5/79 - scaric. 11/5/79

**I M P U Z A T O :**

A) del reato di cui agli artt. 10 e 14 l. 23/12/74, <sup>1974</sup>  
per aver detenuto munizioni da guerra;

Dolo 7 Maggio 1979

B) della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18/4/1975 n.110 per aver portato un'arma fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

In epoca non precisata in Dolo.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti l'imputato, il P.M. e la difesa, il Tribunale

**O S S E R V A :**

Del caso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del minore Loris Zerbin, in esecuzione della Procura della Repubblica di Venezia, venne rinvenuta una pistola Lencovoss cal. 22, un carotere con sei cartucce calibro calibro 6,5, un marchio P1/57 in dotazione alle Forze Armate Italiane e

concorso di fetiche, di un munito delle munizioni e rinvenute per entrambi i reati: la rinvenuta

N. 255/79 Sent.

N. \_\_\_\_\_ Esec. Sent.

N. \_\_\_\_\_ Campione

11 MAG. 1979

Al P. G.

il \_\_\_\_\_

Avv. Dep. Sent.

il \_\_\_\_\_

Estr. Contumace

il \_\_\_\_\_

Estr. Procura per es.

il \_\_\_\_\_

Fatta parcella

il \_\_\_\_\_

Fatta scheda

il 29.10.79

RELATORE  
PRESIDENTE  
Dr. FIORIO

un coltello a remanario, anche in dotazione alle Finanze, ma chi alcuni mesi. Il rapporto venne dichiarato in merito; egli, unito dal magistrato, dichiarò d'aver trovato il cadavere in occasione d'una gita in montagna e d'aver tenuto anche le cartacce appese ai due, mentre la pistola l'aveva rinvenuta in un deposito di Benicacchi e dopo averla rinvenuta se n'era dimenticato.

Fu rinviato a giudizio in risposta dei vari giudici in merito. All'ordine di latitanza ha rifiutato la versione data in precedenza.

Non ministro della mia responsabilità: le notizie sono certamente ministeriali, da prima erano del resto ad un'ora in dotazione all'esercito italiano; un vero affare in mano stata di conservazione, questo mio giudizio mi è stato da ritenere efficace; la cosa di cui la pistola Lancaster, che fu certo parte con me dall'imputato, per lo meno mi occorresse del ritrovamento.

Le ritenute, in entrambi i casi, e uniti alla Zerkin P. P. P. di per il caso Fermi, data la scarsissima importanza dei fatti, e, oltre alle dimissioni, gli venne concesso la facoltà in considerazione delle particolari condizioni in cui i vari fatti furono sviluppati, di ritenere ~~che~~ considerabile la versione data dall'imputato di averne l'applicazione del perdono finale.

P. M.

Il Tribunale, v. l. gli art. 478 c. 1 e 169 c. 1.

dichiarò non doversi procedere a carico di Zerkin in merito ai vari casi e più uniti, in quanto di facoltà, di dimissioni della mia parte e ritenute per entrambi i casi la mia versione.

dell'interdizione di bere, per concessione del  
 Tribunale di Venezia.  
 In ordine l'immediata concessione non dev'essere  
 oltre i termini;  
 ordine la confisca di quanto in seguito.  
 Venezia, 11 Maggio 1979

99  
 iniditate ex  
*[Signature]*



Depositata in Cancelleria

il 22 MAG. 1979



CANCELLIERE

*[Signature]*

interposto appello dall'Avv. Tassinari Paola difensore di  
 Lucio Loe's, presso la Procura di Dol. Pordenone con  
 case n° 1490 in data 17-5-79 e protocollato al n° 567/79.  
in data 14-5-79

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Garapolla

*[Signature]*

VISTO: 26 MAG. 1979

Venezia, 1

IL SOG. PROCURATORE GENERALE

*[Signature]*

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia  
 con ordinanza emessa in Camera di Consiglio  
 il 29-9-1979, notifica all'imputato  
 il 19-10-79 ed al difensore il 19-10-79  
 dichiarò inammissibile l'appello proposto  
 da Lucio Loe's ai sensi dell'art. 207 C.P.P.

Cancelliere

*[Signature]*

SENTENZA PASSATA

IN GIUDICATO IL 23-10-79

CANCELLIERE

*[Signature]*

TRIBUNALE MINORENNI  
 VENEZIA  
 DATA CONFERME ALL'ORIGINALE  
 16 APR. 1979  
 CANCELLIERE  
*[Signature]*

N. 54/78 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia composto dei Sigg.

- FIORIO DR. GIAMPAOLO Presidente
CARLINI DR. GIACOMO Giudice est
TORLONE PROF. ITALO Comp. privato
TONIOLO DR. SSA ANNA Comp. privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a procedimento DIRETTISSIMA

contro

FERRARI MARCO, nato il 21.1.60 a Roma, res. Portogruaro via Schiapparelli n. 4 arr.13.1.78-scar.24.1.78 -DETENUTO PRESENTE

IMPUTATO

- a) art. 424 CP perche', allo scopo di danneggiare l'edificio pubblico destinato alla Pretura di Portogruaro, appiccava il fuoco al portone d'ingresso facendo sorgere il pericolo d'incendio; con l'aggravante di cui all'art. 425 N. 1 CP;
b) art. 1 L. 2.10.67 N. 895 in relazione all'art. 1 L. 18.4.75 n. 110, per avere fabbricato e detenuto alcune bottiglie molotov al fine di commettere il reato di cui al capo a).
In Portogruaro il 6-7 e 14 dicembre 1977

In esito all'odierno dibattimento, sentito l'imputato, il P.M. e la difesa, il Tribunale osserva:

Fatto e diritto:

Con rapporto del 14 gennaio 1978 i carabinieri di Portogruaro riferiscono che...

N. 55/78 Sent.
N. Esec. Sent.
N. Campione

24 GEN. 1978

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il

Fatta scheda

il

RELATORE
GIUDICE
DR CARLINI

Migo e la seconda volta fatti l'ordigno esplodere in un rifugio sull'asfalto prospiciente l'edificio, con due feriti e un morto Marco Ferraro, recato in ospedale, da un stato visto confermare più volte l'etichetta "molesto", e che, tratto in arresto, non ammise confessione, motivando il suo fatto con ragioni politiche.

Tratto a giudizio, con il rito dualistico, per violazione dei debiti indicati in rubrica, il morto fu ucciso da un indice attentato senza protestare contro la legge in vigore.

Il Ferraro deve essere inteso espulso dal carcere e i debiti a lui annullati.

E' infatti evidente che il rapporto internazionale denunciato l'edificio dove i rubati la Polizia vuole a costo di provocare un incendio; e che l'ordigno esplodere improprio deve essere eliminato come da legge e non dall'art. 1 L. 18 aprile 1975 n. 110.

Una legge che si intende a ripulire attivamente alla capacità di intervento e valore. In ordine a insufficiente della ricerca sono chiari vanno disposte funzioni.

Ad esempio (con il conseguente passaggio ad altre norme) non si è inteso di accedere a tale indagine che spedisce la polizia provinciale dove sono disposte solo alcuni uffici e gli istituti che il soggetto è affetto da infermità (psichica o di altra natura) da un'opera di cura (incapacità di intervento e valore) che fanno a norma dell'art. 11 P.D.L. 22 luglio 1974 n. 1464 e successive modificazioni. Spesso sono affetti occasionalmente nella personalità del morto all'ordine prima e seguito indagine sulle

alcuna formalità e l'incasso entro cui, come lei  
 più volte affermata la Corte costituzionale, della natura  
 del fatto. Il fatto addebitato al monarca non è  
 natura tale che anche una formalità non imputa-  
 mente sviluppata può intendere l'illeceità formale  
 giacché anche la intesa - e proprio perché la intesa -  
 fatta da una particolare organizzazione politica. Il  
 rapporto in tal modo appunto. Particolare con una  
 l'organizzazione clamorosa contro certe istituzioni e suo  
 anche in parte, sotto l'influenza particolarmente di  
 stampa pubblica ovvero di particolare lettera.  
 Nel resto il rapporto è stato già ritenuto imputabile  
 in precedenza beneficiando del privilegio feudale.  
 Più che a intesa, valutabile alla alla diminuzione  
 della moneta, le attenuanti furono le  
 stesse conferme, quelle di tre mesi di detenzione  
 di il danneggiamento rispetto che incassato e quello  
 di una una, ma fu fatto di detenzione e l'incasso  
 di multa fu il delitto concernente le armi.  
 Possono essere i tempi della intesa  
 condonati della pena e della non incassazione. Tanto  
 certo che quando il sacerdote fu affidato a  
 il trattato di un episodio voluto, di un periodo  
 di anni probabilmente rispetto.

P.G.M.

Il Tribunale;

Art. 683, 688 c.p.p.;

- Ordine Ferrar Marco responsabile dei delitti a  
 lui ascritti e, in concorso di attenuanti favorevoli  
 alla diminuzione della moneta, le attenuanti fu il

capo a) alla fine di ~~condanna~~ mentre di  
 reclusione e per il capo b) alla fine di anni uno  
 e mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di multa;  
 complementari alla fine di anni uno e mesi sette  
 di reclusione e L. 200.000 di multa nonchè al  
 pagamento delle spese processuali e tasse di natura;  
 Concede allo stesso i benefici della sospensione  
 condizionale della pena e della non incisione;  
 Ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto  
 in altre carceri.

Visto l'art 240 c.p.

Ordina la comparizione e la distruzione di quanto  
 in rapporto

Venezia, L. 26 gennaio 1978

Il Procuratore

Il giudice

Depositata in Cancelleria

il - 6 FEB. 1978



IL CANCELLIERE

Interposto appello dell'Avv.to monastro di Portofranco  
 difensore di Ferrari Marco il 24-1-1978 in questo  
 cancelleria feude -

IL DIRETTORE

Mario Cdrapella

VISTO il 1 FEB. 1978

Venezia, IL SOST. PROSECUTORE GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Senza 26/4/80



1

N. 13/77 R. G.  
 16/77 - 422/77  
 182/77 - 458/77  
 411/77



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale per i Minorenni di Venezia** composto dei Sigg.

TOTI dr. Giuseppe	Presidente
GRADELLA dr. Achille	Giudice
TORLONE dr. Italo	Comp. privato
GHEZZI dr.ssa Cecilia	Comp. privato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale a procedimento sommario riunito

**c o n t r o**

- 1) VERONESE GIANFRANCO n. 14/1/58 Verona ivi res. Vi-  
 colo Pozzo 11 anzi detenuto Carceri di  
 Verona - detenuto p.a.c. assente
- 2) QUINTARELLI LUIGI n. 5/8/57 Verona ivi res. Vicolo  
 Fontanelle Uomo 7 - libero contumace -
- 3) ORLANDI FRANCO n. 9/9/59 a Verona ivi res. via Duo-  
 mo 5 - libero presente -
- 4) NICOLI MARCO n. 11/1/58 Verona ivi res. Via dell'Ac-  
 qua morta 84 - libero contumace -
- 5) VERONESE MAURIZIO, n. 10/6/59 Verona ivi res. Vico-  
 lo Pozzo 14 - detenuto p.a.c. assente

**I M P U T A T I:**

N. 13/77 R.G. - VERONESE G./ORLANDI  
 di furto aggravato (artt. 624,625 n. 7 C.P.) per esser-  
 si impossessati di un ciclomotore lasciato incustodito  
 da BIANCHI Mario. In Verona il 4 giugno 1974.

N. 16/77 R.G. - VERONESE G./QUINTARELLI/ORLANDI/NICOLI  
 di furto aggravato (artt. 624,625 n. 5 C.P.) per esser-  
 si impossessati, in concorso fra loro di candelotti  
 di dinamite, miccia a lenta combustione ed altro ma-  
 teriale sottraendolo a persona non identificata che

N. 332/78 Sent.  
 N. Esec. Sent.  
 N. Campione

- 2 MAG. 1978

Al P. G.

il

Avv. Dep. Sent.

il

Estr. Contumace

il

Estr. Procura per es.

il

Fatta parcella

il

Fatta scheda

il

RELATORE

GIUDICE

DR. GRADELLA

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo detenevano in località di Grezzana.

b) del delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per aver detenuto il materiale di cui al sub a). 27/5/1974 - Verona.

N. 182/77 R.G. ORLANDI

del delitto pp. artt. 624, 625 n. 7 C.P. per essersi impossessato al fine di profitto di ciclomotore "Test" 48 cc. lasciato incustodito sulla pubblica via da BOTTACINI Gianfranco. in Verona 28/6/1976.

N. 411/77 R.G. VERONESE G.

contravv. art. 80 C.d.S. perchè sorpreso alla guida di auto Fiat. 500 targ. VR 212542 sprovvisto di patente di guida, mai conseguita.

In Verona 8/3/76.

N. 422/77 R.G. ORLANDI

a) della contravvenzione di cui all'art. 80 T.U.C.S. per avere proceduto alla guida di motoveicolo sprovvisto della patente di guida perchè mai conseguita. Acc. in Verona il 26/8/76

b) del delitto di cui agli artt. 624;625 n. 7 C.P. per essersi impossessato di un motoveicolo che sottraeva a Graf Peter che ne aveva il possesso, commettendo il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. Acc. in Verona 9.8/1976.

N. 458/77 R.G. ORLANDI/VERONESE M.

il I° - arrestato 8/4/76 - l.p. 15/6/76

il II° - arrestato 8/5/76 - L.p. 15/6/76

Orlandi;

a) del delitto p.e p. art. 628 2c. C.P. perchè immediatamente dopo essersi impossessato dell'auto A.R. 2000 targ. VR 332539 sottratta a PAMATO Ennio che l'aveva lasciata incustodita sulla pubblica via, inseguito e raggiunto dal proprietario dirigeva contro lo stesso l'autovettura al fine di assicurarsi il possesso del mezzo e l'impunità.

In Verona il 20/2/76

b) contravv. art. 80 C.d.S. per aver cicolato alla guida della suddetta

autovettura nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo a).

Veronese:

c) del delitto p. e P. artt. 110, 628, n. 2 C.P. per aver concorso alla commissione del reato sub a) fungendo da "palo";

d) del delitto p. e p. artt. 110, 628 n. 3 c. n. 1 tutte le ipotesi C. P. per essersi impossessato, in concorso con altre tre persone da identificare, di preziosi per un valore di L. 20 milioni circa, sottraendoli a Terrini Giuseppe, mediante minaccia di armi, agendo riuniti tra loro col volto travisato da passamontagna. In Verona 20/2/76.

In esito all'odierno dibattimento, svoltosi in contumacia sentito l'imputato presente; il P.M. e la difesa, il Tribunale OSSERVA:

In fatto e in diritto

Il 3<sup>o</sup> maggio 1974, in Verona, fu sottratto al proprietario Roberto Piubello, il suo ciclomotore Malagutti 50' parcheggiato sulla pubblica via davanti all'officina di un meccanico. Il 4 maggio, dopo aver denunciato alla questura il furto, il Piubello, transitando in via Pradisio, notava il suo ciclomotore fermo ad un distributore di benzina e riusciva a fermare uno dei due giovani a bordo, (mentre l'altro si allontanava) e a far intervenire la polizia, che identificò il primo per il minore Gianfranco Veronese e il fuggitivo, su indicazione del Veronese, per il minore Franco Orlandi. Secondo il Veronese, il furto sarebbe stato commesso esclusivamente dall'amico. Il procuratore della repubblica presso questo tribunale contestò in seguito ai due minori il reato di furto aggravato; essi non risposero al mandato di comparizione.

Il 27 maggio 1974 Gabriella Pillosio, di Verona, denunciò alla polizia di aver subito il furto della sua vettura Fiat I24; il 27 maggio successivo il minore Lorenzo Smanio si presentava spontaneamente alla questura e riferiva che in Borgo Venezia della città si trovava abbandonata una Fiat I24 di colore scuro, con a bordo dei candelotti di dinamite; questi vi erano stati collocati da Veronese Gianfranco, Orlandi Franco, Quintarelli Luigi, Marco Nicoli, i quali avevano asportato l'esplosivo da una cava di Grezzana. La vettura era recuperata dagli agenti e riconosciuta come quella sottratta alla Pillosio. A bordo però nessuna traccia di dinamite; nel bagagliaio si trovavano invece alcuni metri di miccia a lenta combustione. I CC di Grezzana informarono che nessun furto di materiale esplosivo o di miccia era stato denunciato.

Il procuratore della repubblica presso questo tribunale contestò ai suddetti minori il reato di furto aggravato e di detenzione di esplosivo; solo Veronese Gianfranco

rispose all'ordine di comparizione e sostenne di non saper nulla dei fatti, di non sapersi spiegare perché lo Smanio, da lui conosciuto, lo avesse accusato assieme agli

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altri di reati non commessi.

Il 4 luglio 1976 Franco Orlandi, fermato dai CC di Verona per un controllo, fu trovato in possesso di un ciclomotore Testi 48 che era stato sottratto il 28 giugno precedente al proprietario Gianfranco Bottacini. L'Orlandi sostenne che il mezzo gli era stato prestato da un suo amico, tale Sartori, di cui non conosceva l'indirizzo. Gli fu contestato il reato di furto aggravato; il minore ancora una volta non rispose al mandato di comparizione.

Il 27 aprile 1976 Gianfranco Veronese fu sorpreso da vigili urbani di Verona alla guida di una autovettura Fiat 500 (affidatagli da tale Franco Masotti contro il quale si procedette a parte). Gli fu contestato il reato di guida senza patente; il giovane ammise l'addebito.

Il 26 agosto 1976 avvenne in via Zampieri di Verona un incidente stradale nel quale rimase coinvolto Franco Orlandi, il quale guidava una motocicletta Suzuki 250. Il giovane fu ricoverato per le lesioni subite. La motocicletta risultò rubata in Verona la notte tra l'8 e il 9 agosto 1976 al proprietario, il cittadino svizzero Peter Graf. Orlandi sostenne che gli era stata prestata da un amico, un certo Marco di cui non fornì altre indicazioni. Oltre al reato di furto aggravato, gli fu contestata anche la contravvenzione di guida senza patente, da lui mai conseguita.

Il giovane non rispose all'ordine di comparizione.

Il pomeriggio del 20 ~~marzo~~ <sup>febbraio</sup> 1976 <sup>alle 18,30</sup> Ennio Panato parcheggiò la propria vettura Alfa Romeo Stradone S.Fermo di Verona chiusa a chiave e quando uscì dallo studio in cui si era fermato per alcuni minuti, s'avvide che il mezzo era in movimento verso una strada laterale; a bordo si trovava un giovane dell'età apparente di 15/16 anni. Il Panato tentò in tutti i modi, picchiando sui cristalli, di farlo desistere; cercò anche di sollevare il "crick" dal bagagliaio posteriore, ma la macchina fece retromarcia recando di investirlo e dovette desistere.

Alle 1200 fotografie segnaletiche sottopostegli, il Panato riconobbe quella riprodotte Orlandi.

Alle 19,45 del 20 febbraio stesso tre giovani, travisati con passamontagna e armati di pistola, dopo aver forzato la porta d'ingresso con chiusura automatica, penetrarono nell'oreficeria di Giuseppe Terrinè sita in via Caccia di Verona e dopo aver intimato ai presenti di stendersi a terra, prelevarono dalle casseforti preziosi per un Valore dichiarato di 18.000.000. Risulta dal verbale <sup>della</sup> polizia che i giovani erano arrivati ed erano <sup>della</sup> partiti dopo la rapina a bordo ~~della~~ vettura Alfa Romeo 2000 targata VR 332539 stata poco prima al Panato. Essa fu poi rinvenuta abbandonata non lontana dal luogo della rapina.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Panato accertò che fra il momento del furto e quello del ritrovamento il suo mezzo non poteva aver percorso più di 10/15 chilometri.

Il procuratore della repubblica presso questo tribunale emise contro l'Orlandi ordine di cattura. Interrogato dopo il suo arresto, il giovane ammise di aver rubato l'automobile del Panato: voleva venderla onde ricavare soldi per comperare droga, essendo dedito all'uso di cocaina. Negò però di aver voluto investire il proprietario, di cui non si era nemmeno accorto; aveva fatto marcia indietro perchè sopraggiungeva dalla direzione opposta un'altra vettura e la strada era stretta.

Al furto aveva partecipato, con funzioni di palo, un altro minore suo amico, Maurizio

Veronese, che gli aveva dato l'idea di rubarla e al quale poco dopo l'aveva lasciata.

A distanza di due ore aveva di nuovo incontrato il Veronese il quale gli aveva mostrato le chiavi della vettura, dicendo che la polizia l'aveva già "sequestrata".

Con provvedimento 16 aprile 1976 il procuratore della repubblica rilevato che Maurizio

Veronese era stato chiamato in correità dall'Orlandi per ~~ibofatto~~ la sottrazione della vettura al Panato ( qualificata come rapina impropria) e che era inoltre gravemente indiziato di concorso in rapina pluriaggravata in danno del Terrini,, disponeva il suo ricovero in riformatorio giudiziario in sostituzione della cattura.

Interrogato, il Veronese ammise di essere stato d'accordo con l'Orlandi per rubare la vettura Alfa Romeo; il mezzo sarebbe stato aperto e con le chiavi infilate nel cruscotto. Si erano poi ritrovati e avevano lasciato la vettura vicino a S. Paolo, in via Cantarane. Sua intenzione era quello di impossessarsi degli oggetti contenuti nel veicolo, ma era rimasto deluso. Non era vero che l'Orlandi gli avesse lasciato le chiavi della vettura e che dopo due ore egli avesse comunicato al primo che la polizia aveva "sequestrato" l'Alfa ( che in realtà fu rinvenuta il giorno dopo).

Testimonie il Veronese che la verità era la seguente: dopo un paio di ore si accorsero lui e l'Orlandi che la macchina, benchè chiusa a chiave, ~~non c'era più~~ "non c'era più".

Due minori furono sottoposti a perizia psichiatrica e imputati entrambi di rapina ai danni del Panato, l'Orlandi anche di guida senza patente, e il Veronese di rapina aggravata ai danni del Terrini.

Il l'odierno dibattimento i vari procedimenti originati dalle separate denunce, sono stati uniti per evidenti ragioni di connessione ~~processuale~~ <sup>processuale</sup>.

È comparso il solo Orlandi. I due Veronese, detenuti per altro, hanno rinunciato a presenziare; Quintarelli e Nicoli sono stati dichiarati contumaci, data la regolarità della citazione nei loro confronti.

Chiede il collegio che debba essere esaminato per primo il reato di cui al fascicolo 6/77, ~~inibitivo~~ ( furto di miccia e dinamite, detenzione dell'esplosivo).

Lo Smanio non è comparso a testimoniare. Egli è comunque noto a questo tribunale, che si in passato occupato di lui, come giovane dalla personalità assai disturbata.

Date le numerose denunce a suo carico all'epoca del fatto, egli si trovava in una posizione

psicologica del tutto particolare nei confronti della polizia, ed è ipotizzabile che egli abbia voluto gratificarla fornendo spontaneamente notizie relative ad un reato al quale non aveva partecipato. Sta di fatto che la dinamite non si trovava a bordo della vettura da lui indicata, che egli non aveva parlato di miccia, e che nessun furto di materiali del genere fu denunciato nella zona in una cava della quale essi sarebbero stati prelevati dagli imputati.

Pare al tribunale che la mancanza di seri elementi e la contraddittorietà stessa delle indicazioni conducano l'intera vicenda sul piano del semplice sospetto, privo totalmente di altri sostegni probatori. Gli imputati Gianfranco Veronese, Quintarelli, Orlandi e Nicoli, debbono pertanto essere assolti dalle imputazioni contro di loro elevate, per non aver commesso il fatto.

Furto del ciclomotore ai danni di Bianchi/Pinbelli ( fasc. 13/77

I due imputati, Orlandi e G.F. Veronese, erano in possesso del mezzo a poche ore di distanza dal furto e il Veronese era così a conoscenza della situazione, che incolpò subito l'amico, riuscito a fuggire. Pare evidente al tribunale che entrambi, considerate le circostanze del fatto e il loro comportamento, sia al momento della sorpresa da parte del proprietario, sia nel corso del procedimento, debbano essere considerati autori del furto.

Guida di vettura senza patente contestata a Veronese Gianfranco .

Il fatto è stato constatato dai vigili i quali elevarono la contravvenzione. Il minore non ha rilasciato dichiarazioni.

Furto della motocicletta di Peter Graf e guida senza patente della medesima (imputato Orlandi).

L'imputato si trovava alla guida del motoveicolo quando fu coinvolto nell'incidente stradale. La contravvenzione quindi, non avendo egli mai conseguito la patente, è per ciò stesso provata, oltre che ad essere il fatto ammesso anche dal minore.

Il possesso della motocicletta rubata, non avendone dato egli una spiegazione accettabile e verosimile, è in questo caso prova del furto. L'Orlandi, dato il suo atteggiamento in altro episodio per cui oggi si procedeva, analogo a questo, dimostra di aver adottato una giustificazione fornita come sistema, che pertanto si squalifica di per sé. L'impossibilità di identificare il preteso possessore ( ritenuto proprietario) del mezzo, offerto per un giro di prova, smentisce, per le circostanze che la accompagnano e per la sua sistematicità, la tesi che dovrebbe essere provata.

Furto del ciclomotore Testi 48 in danno di Gianfranco Bottacin' ( imputato Orlandi).

Valgono le osservazioni e le argomentazioni svolte per l'episodio precedente. Le analogie sono molteplici. Il giovane è sorpreso a bordo del ciclomotore rubato da pochi giorni e dichiara che gli è stato prestato da un certo Sartori. Anche in questo caso nessun altro elemento viene fornito idoneo a identificare la persona suddetta. L'Orlandi è pertanto ritenuto autore del furto.

Rapina impropria ai danni di Ennio Panato e rapina pluriaggravata ai danni di Giuseppe Terrini. (Imputati Orlandi e Maurizio Veronese).

Gli imputati hanno riconosciuto di essere gli autori <sup>della sottrazione</sup> ~~autori~~ ai danni del Panato.

Ritiene il tribunale che il fatto debba essere qualificato come furto aggravato (art.

6-25 N.7) Dalle dichiarazioni odierne della parte lesa risulta infatti che la marcia

indietro effettuata dall'Orlandi <sup>il quale</sup> che era alla guida, interpretata come volontà di investire il proprietario o comunque costringerlo a desistere dai suoi tentativi di fermar la vettura, furono invece determinati dal sopraggiungere in senso contrario un altro mezzo, che impediva il transito al veicolo rubato. Lo stesso Panato ha affermato essere possibile che l'Orlandi non si fosse addirittura avveduto che egli stava estraendo il "crick" dal bagagliaio. La vettura era aperta; sussiste quindi l'aggravante di cui all'art. 625 n.7, implicitamente contestata nel capo di imputazione da cui risulta che essa era stata lasciata incustodita sulla pubblica via.

Inseguita, da quanto finora detto, che sussiste anche la contravvenzione di guida senza patente contestata all'Orlandi in connessione con tale episodio.

Ora esaminerassi il delitto di rapina aggravata di cui risponde il solo Maurizio Veronese.

È già rilevato che ~~era~~ fu l'Orlandi ad ammettere, subito dopo il suo arresto, che aveva consegnato la vettura al Veronese il quale dopo circa due ore, gli aveva riconsegnato le chiavi dicendogli che la polizia aveva già ritrovato ~~l'automobile~~ l'automobile. Il dibattimento ha sostenuto addirittura che il Veronese non era d'accordo con lui a rubare l'Alfa; <sup>il seguito è riferito confusamente:</sup> ~~ma~~ dopo averla parcheggiata ~~con le portiere chiuse~~ con le portiere chiuse, aveva consegnato le chiavi a Maurizio, ma se le era poi riprese e comunque dopo circa due ore, tornati sul luogo ove l'avevano lasciata, la macchina era sparita.

Il tribunale ritiene che le dichiarazioni odierne dell'Orlandi sono sicuramente false per quanto riguarda la fase della sottrazione dell'Alfa Romeo; su questo punto fu infatti esplicito col giudice lo stesso Veronese, il quale ammise di aver partecipato in funzione pale, sul proprio ciclomotore, a pochi metri dal luogo ove il Panato aveva parcheggiato la sua automobile. La revoca di dichiarazioni costituenti chiamata di correità, essendo stata resa confessione dal correo chiamato, squalifica evidentemente tutta la posizione di Orlandi, il quale, come non bastasse, ha sostenuto che quando fu interrogato in istruttoria stava male e non si ricordava bene i fatti (a distanza di poche ore) mentre li ricorda benissimo; contraddicendosi subito dopo quando sostiene, in ordine agli altri episodi dello stesso periodo, che la sua memoria non lo aiuta e che pertanto si ~~non~~ <sup>non</sup> alle dichiarazioni rese a suo tempo.

Le dichiarazioni di Orlandi, e su questo punto anche quella del Veronese, sono ~~inattendibili~~ inattendibili.

Per un secondo motivo. I due imputati concordano nell'affermare che la vettura fu comunque da loro lasciata con le portiere chiuse, essendo le chiavi in mano, e che scomparve dal luogo ove l'avevano lasciata. Il Panato ha oggi precisato che

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vettura fu ritrovata senza il minimo segno di violenza alla chiusura delle portiere, che non si sarebbe evidentemente verificato, se una terza misteriosa persona non avesse tratto ai primi ladri il mezzo, forzandolo.

Prima il tribunale che nel suo primo interrogatorio l'Orlandi fu decisamente franco, assumendo la propria responsabilità, chiamando in causa il Veronese che non era stato visto da nessuno e non era nemmeno sospettato, dichiarando con la massima precisione che dopo il furto aveva ritrovato l'amico e gli aveva consegnato il mezzo e le chiavi.

E' dunque evidente che nelle due ore successive l'automobile rimase in mano e a disposizione di Maurizio Veronese.

(a distanza di un'ora del furto)  
e, proprio in tale periodo di tempo fu commessa la rapina alla gioielleria di Ferrini, i mandati arrivarono e ripartirono dal luogo del reato proprio sulla Alfa Romeo del

questo punto non sussiste alcun dubbio. Il Panato, che si è dimostrato persona di estrema serietà, energico e pieno di iniziativa, ha infatti dichiarato al dibattimento che

si recò subito alla polizia, che sospettò; dato il tipo di vettura, che sarebbe stata usata per commettere qualche reato e che vivitux accompagnò una pattuglia di agenti sulla moto per il controllo della città, e quando pervenne la notizia della rapina alla gioielleria, arrivò sul posto dove dagli assistenti, due o tre persone che si trovavano

fu avvertito (non all'interno del negozio) apprese che era stato preso il numero di targa della vettura usata dai rapinatori, e poté così constatare che il numero era quello della sua Alfa Romeo. Il che risulta, chiaramente, anche dal verbale di polizia dove si afferma che

risultò la vettura del Panato ad essere usata per la rapina alla gioielleria.

È provato per dichiarazione del Panato, il quale aveva poco prima del furto fornito il contachilometri parziale, che la vettura fra il momento della sottrazione e quello del ritrovamento percorse solo 10/15 chilometri; il che conferma ulteriormente l'ipotesi avanzata pochissimo, per uno scopo preciso e che era stata altresì sottratta anche per un periodo ben preciso. Le giustificazioni fornite dal Veronese, e le dichiarazioni volutamente

sfumate su questo punto dell'Orlandi, sono comunque assolutamente inverosimili e non ebbero essere credute, indipendentemente dagli altri elementi dai quali risulta chiaramente la loro inattendibilità.

È certo che certamente il Veronese, <sup>il quale</sup> ~~che~~ utilizzò la vettura nelle due ore successive alla rapina, partecipò ai danni del Ferrini.

Le dichiarazioni ordinarie dell'Orlandi, risultano elementi tali da giustificare la

richiesta di copia degli atti al P.M. perchè si proceda anche nei suoi confronti in ordine al medesimo reato.

di cui al fascicolo 13/77 (ciclomotore di Bianchi/Piubello) è stata commessa ~~la~~ rapina ~~da~~ da Gianfranco Veronese il 4 giugno 1974, in epoca, cioè, anteriore

*apradelle*



alla sentenza 16 dicembre 1975 di questo tribunale. In quel <sup>procedimento</sup> ~~giudizio~~ gli imputati odierno furono giudicati per una serie numerosissima di reati, alcuni anche rilevanti, e furono ritenuti immaturi ai sensi dell'art. 98 C.P. Nel 1974 gli imputati ~~xxxxxxx~~ erano nel 15°/16° anno di età e il tribunale tenne conto, oltre ~~che~~ a tale circostanza, anche del contesto sociofamiliare in cui i giovani erano cresciuti e in cui era maturato il loro sodalizio nell'ambito del quale erano state compiute le azioni antisociali.

Quel giudizio deve essere tuttavia ritenuto come il momento in cui i giovani furono costretti a prendere coscienza dei limiti posti dal sistema giuridico, a meditare sul loro comportamento, a prendere atto che un periodo della loro esperienza doveva ritenersi concluso e che le regole della convivenza non potevano e non dovevano essere più violate.

Ritiene pertanto il tribunale che ~~xxxxxx~~ il giudizio di immaturità debba essere confermato per i fatti anteriori al 16-12-1975 e che non debba assolutamente essere esteso al periodo successivo. Delle scelte fatte dopo il giudizio davanti al T.M., i giovani devono rispondere, pur dovendosi il tribunale dolere che essi non abbiano e utilizzare voluto accettare il monito traibile da tale esperienza e il sostegno loro portato dal servizio sociale. Deve osservarsi tra l'altro che trattasi di ragazzi dotati di ~~xxxxxx~~ intelligenza normale o superiore alla media.

Gli imputati sono pertanto responsabili di tutti gli altri reati di cui sono stati riconosciuti autori, e ne rispondono.

Orlandi Franco:

I reati contro il patrimonio vengono unificati nel vincolo della continuazione; la diminuzione dell'età (le generiche non possono essere concesse dati i precedenti) è ritenuta, in considerazione delle sue esperienze esistenziali, prevalente sulle aggravanti; la pena di ~~sei~~ <sup>cinque</sup> mesi di reclusione e lire 120.000 di multa, ritenuta adeguata, scende pertanto a mesi ~~quattro~~ <sup>tre e giorni 10</sup> e lire 80.000 e sale per la continuazione a mesi quattro e lire 100.000=;

Anche le contravvenzioni al codice stradale sono unificate a norma dell'art. 81 C.P.; la pena base, ritenuta equa in mesi tre di arresto e lire 30.000 di ammenda, scende per la diminuzione a mesi due e lire 20.000 ed è quindi portata per la continuazione a mesi due e giorni dieci di arresto e lire 30.000 di ammenda.

Orlandi Gianfranco:

Risponde solo della guida senza patente (accertata il giorno 8.3.76). Per gli stessi motivi gode solo della diminuzione dell'età; la pena base, adeguata alla misura di mesi tre di arresto e lire 30.000 di ammenda, scende quindi a mesi due e lire ventimila.

Orlandi Maurizio:

I reati contro il patrimonio sono unificati a norma dell'art. 81, prendendosi come base la pena stabilita per la rapina aggravata, essendo essa la più grave. Anche a lui,

il Tribunale non può concedere, per le ragioni esposte, le attenuanti generiche, mentre è prevalente sulle aggravanti la diminuzione dell'età ( situazione familiare sfavorevole, condizioni socioeconomiche assai depresse).

La pena, diminuita di un terzo, scende quindi ad anni due di reclusione e lire 300.000 di multa, ed è aumentata per la continuazione a due anni e giorni quindici di reclusione e lire 320.000 di multa.

Lo stesso Orlando, per i suoi precedenti, può fruire della sospensione condizionale della pena, che il Tribunale gli concede soprattutto come incoraggiamento per il

lo.

P.Q.M.

l'art. 479 C.P.P.

Veronese Gianfranco, Quintarelli Luigi, Orlando Franco, Nicoli Marco, dai reati di cui al fascicolo 16/77 per non aver commesso il fatto;

gli artt. 98 C.P. e 479 C.P.P.,

Veronese Gianfranco e Orlando Franco dal delitto di furto di cui al fascicolo 16/77, trattandosi di persone non imputabili per non raggiunta capacità di intendere e volere;

gli artt. 483, 488 C.P.P.

Orlando Franco e Veronese Maurizio responsabili di furto aggravato ( 625 N.7 così modificata la rubrica di cui ai capi A) e C) del fascicolo 458/77

delitto della vettura in danno di Panato), nonché, l'Orlando, di guida senza patente e il Veronese Maurizio della rapina di cui al capo D);

Veronese Gianfranco e Orlando Franco responsabili dei reati di cui ai fascicoli 411/77, 422/77, 182/77 e ritenuta la continuazione fra i reati contro il

beni mobili a ciascuno ascritti e fra le contravvenzioni di cui all'art. 80 C.S.

(l'Orlando),

condanna

Orlando Franco, in concorso di diminuzione della minore età, ritenuta prevalente sulle aggravanti dei furti, a quattro mesi di reclusione e lire centomila di multa, e

Veronese Gianfranco, a contravvenzione a mesi due e giorni dieci di arresto e lire 30.000 di ammenda;

Veronese Gianfranco, per la guida senza patente, concessa la diminuzione dell'età, a mesi due e giorni dieci di arresto e lire ventimila di ammenda;

Veronese Maurizio, per il reato di rapina aggravata continuata, concessa la diminuzione dell'età, ritenuta prevalente sulle aggravanti, ad anni due e giorni quindici di reclusione e

lire 320.000 di multa;

una tutti e tre in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza;

concedere a Orlando Franco la sospensione condizionale della pena;

*a. radice*

11

ordina trasmettersi copia degli atti del fascicolo 458/77 e del verbale di  
 udienza odierna al P.M. per l'ulteriore corso ( rapina ai danni di Terrini Giu-  
 seppe) nei confronti di Orlandi Franco;  
 ordina la confisca di quanto in sequestro.

Venezia 2.5.1978.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL GIUDICE EST.

*[Signature]*

Depositata in Cancelleria  
 il 13 MAG. 1978



IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Interposto appello dall' Av. to Paolo Marzaro di  
 Verone difensore di Veronese Gianfranco e  
 Veronese Maurizio, nonché da ORLANDI Franco  
 il 2-5-1978 in questa cancelleria penale —

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella

*[Signature]*

Interposto appello da Veronese Gianfranco e  
 Veronese Maurizio il 4-5-78 innanzi alle Preture  
 di Verona - pentimento con riassunzione  
 n. 1716 il 13-5-78 e protokolletto al n° 454/78 —

TRIBUNALE MINORENNI

VENEZIA

N. 2119 Proventi

Esolle L. 1500 + 500

Venezia, li 9/12/78

IL SEGRETARIO

(G. Belloni)

*[Signature]*

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Mario Carapella

*[Signature]*

VISTO 20 MAG 1978

Venezia, li 20 MAG 1978

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*[Signature]*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

26/4/80



IL CANCELLIERE

*[Signature]*

N. .... REG. GEN. TRIB. MINORENNI

N. ....  
CORPI REATO TRIB.



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i minorenni  
VENEZIA

N. 450/70 DEL REG. GEN.  
187/0 P.M.

N. .... DEI REG. GEN.  
CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI

## PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

GAGLIARDI Maria Grazia, n. 19.3.60/a Venezia, ivi res.  
Castello n. 2292

### I N F U T A T A

a) della contravvenzione di cui all'art. 663 C.P. in  
rel. all'art. 113 T.U. di P.S. comma quinto per aver  
affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti;

b) di vilipendio della Magistratura (art. 290-313 C.P.)  
per avere con il manifesto di cui sub a) additato al  
pubblico disprezzo la Magistratura italiana asserendo  
che grazie alla complicità della magistratura gli autori  
di un attentato - dalla medesima Gagliardi qualificati  
"fascisti" - possono operare indisturbati.

(In Venezia il 27.2.76)

Registato
Prescrizione ord.
Interruzione
Rituale
Scheda minorile
Notizie 142
Comunicazioni:
- al imputato
- all'esercito p.p.
- alla parte privata
- al difensore
art. 170 CPP
art. 177 bis CPP
ord. comp.
avviso al difensore
citazione perito
avviso al difensore
Dif. uff.
Dif. di
Dif. corte civ.
depositi art. 304 CPP
chiesta tutore
lettura atti

N. REG. GEN. TRIB. MINORENNI

CORPI REATO TRIB.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale per i minorenni  
**VENEZIA**

N. *153/1978* DEL REG. GEN. P.M.

N. DEI REG. GEN. CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI

**PROCEDIMENTO PENALE**  
CONTRO

*Scritto dello Scritto n. C.P. 60  
V. llo S. Fioravanti e P. Poli di Brando  
via Chiosoli 12*

**I M P U T A T A :**

a) della contravv. di cui all'art. 663 CP per aver riprodotto in gigantografia ed avere affisso nella scuola P. Selvatico di Padova un manifestino (senza preventiva autorizzazione) a firma di un movimento sedicente "soccorso rosso".

b) di vilipendio alla Magistratura (art. 290 CP) per aver additato al pubblico disprezzo alcuni Magistrati, nominatamente menzionati e l'intero ordine giudiziario, con l'inserire nel testo del manifesto di cui, sub le seguenti frasi:

1) "compagni, dal marzo 1977, data che segna il salto di qualità sul fronte, ciclo inaugurato dal giudice Calogero l'offensiva repressiva si è andata sempre più allargando"

2) "...Tutto ciò con il chiaro intento di "terrorizzare" e fiaccare, con improbabili montature (la caccia alla colonna padovana delle B.R.) la resistenza attiva del movimento"...

3) "Anche la Magistratura si inserisce in questo quadro a traverso l'organicità del suo intervento repressivo. Oltre a prolungare a dismisura i termini di carcerazione preventiva, ora usa anche i processi cosiddetti

- Prescrizione art. 159
- Interruzione
- Rituale
- Scheda minorile
- Notizie 142
- Comunicazioni:
  - all'imputato
  - all'accusato p.p.
  - alla parte privata
  - al difensore
- art. 170 CPP
- art. 177 bis CPP
- ord. comp.
- avviso al difensore
- citazione perito
- avviso al difensore
- Dif. uff.
- Dif. fid.
- Dif. parte civ.
- deposito art. 304 CPP
- richiesta decreto
- letture atti

./.

minori per accreditarsi nei confronti del movimento e delle sue avanguardie un potere da utilizzare in termini di ricatto"

4) "Il compagno Roberto Ulargiu è in galera preventiva dal 15 novembre, sulla base delle testimonianze (false) di alcuni poliziotti. Poco importa, anche in questo caso la fragilità delle accuse, l'importante è che anche lui paghi, in termini di carcerazione il suo contributo alla lotta".

5) I compagni Sandro, Manola, Gigi sono in galera ormai da un anno a seguito dell'aberrante sentenza emessa nel giugno scorso dal "democratico" collegio giudicante (Setari, Rizzo, Campanato) del Tribunale di Padova. Manola, altrettanto, ha dovuto subire nel corso della carcerazione una serie di trasferimenti "politici", l'ultimo dei quali a Trieste."

6) ... "attacco alla giustizia di classe"

ed inoltre altre espressioni che, in unione alle precedenti riportate accusano l'ordine giudiziario ed i suoi componenti ad agire per interessi diversi da quelli della giustizia.

Il 5 maggio 1978.-

Dr. Benvenuto

# PRETURA DI PADOVA

## PROCEDIMENTO PENALE

N. 10155 R.G.  
Anno 1978  
Iscr. il 11/12

Sent. 8/3/79 n. 309

123 / 80 R.G.

Incompetenza - Urto al PT in mano venuta

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE PER MINORENNI  
VENEZIA  
2 APR. 1979  
N° 413/79

CONTRO

BENELLI Antonio  
n. 6/5/59 Padova in resid. Corso Milano 74

Pretura S. Giovanni Rotondo  
N. 62/79 Reg. Mag.



### IMPUTATO



A) Al reato di cui all'art. 4 legge 18/4/75 n. 110  
preesportato fuori della propria abitazione  
senza giustificato motivo un coltello att.  
ed offendere; Padova 9/9/76

B) del delitto ex art. 612 c.p. per cui un'azienda Eugenio Ragnoli presidente in  
città, con la forza "attento a quello che fa" e

in Padova il 4/4/76 16.1.79

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
20 MAR. 1980  
Prot. N. ...

Addi \_\_\_\_\_  
Emesso decreto penale  
N. \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

+ POIT  
Si prescrive }  
+ Cancelliere e Segretario

Rit. il 19/12/78 - 14/1/79 n. r. a pen.

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Es.

Udienza li 8/3/79  
Udienza li \_\_\_\_\_  
Udienza li \_\_\_\_\_

N. 189/80 REG.

N. CORPI REATO TRIB.



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale per i minorenni VENEZIA

N. 393/80 DEL REG. GEN. 197 P. M. N. DEI REG. GEN. CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

- 1) FISTAROL Alberto Armando, n.30/5/61 a Belluno, ivi res.te via P.Gonzaga n.8
2) DE NATO Gianvittore, n.26/6/61 a Feltre, ivi res.te via Tevere nr.13.
3) DALL'ASEN Andrea, n.25/12/61 a Belluno e res.te a Romano d'Ezzelino in via Rivoltella Alta.

IMPUTATI

XXXX FISTAROL e DE NATO :

a) del delitto di cui agli artt.110 C.P.- 6 L.2/10/67 n.895 mod. dall'art.13 L.14/10/74 n.497, in rel. all'art.1, 1° comma L.18/4/75 n.110 per avere in corso tra loro, al fine di incutere pubblico timore ed attentare alla pubblica incolumità fatto esplodere quattro bottiglie incendiarie contro la porta carraiata della caserma dei carabinieri di Belluno il 23 aprile 1979.

FISTAROL; DE NATO e DALL'ASEN:

b) del delitto cui agli artt.110 C.P., 1 L. 2 ott.1967 n.895 (modif. dell'art.9 L. 14 ott. 1974 n.497) in rel. all'art.1, 1° comma L.18/4/1975 n.110 per avere concorso fra loro alla fabbricazione di bottiglie incendiarie di cui al capo precedente. Mese di febbraio 1979 i n Belluno.

FISTAROL e DE NATO:

c) del delitto di cui agli artt.110 C.P. - 2 L. 2/10/67 n.895 (mod. dell'art. 10 L. 14 ott.1974 n.497) in rel. all'art. 1, 1° comma L.18/4/75 n110, per aver detenuto gli ordigni esplosivi di cui al capo precedente nella abitazione del Fistarol per impiegarli nell'attentato di cui al capo a;

d) del delitto di cui all'art. 110-424-425 C.P. per aver a scopo di danneggiamento e con finalità di terrorismo scagliato gli ordigni incendiari sopra menzionati contro la porta carrata della Caserma dei Carabinieri di Belluno provocando un incendio.

SEGUE

Magistrato W
Prescrizione ord. 9/23.4.89
Interruzione 3) Jesus 89
Rituale
Scheda min. 310 11.4.80
Notizie 142
Comunicazioni:
- all' imputato
- all' esercente p.p.
- alla parte privata
- al difensore
art. 170 CPP
art. 177 bis CPP
ord. comp.
avviso al difensore
citazione perito
avviso al difensore
cedola testi
liquidazione 28/4
deposito art. 304 CPP 80
deposito art. 372 CPP
Dif. parte civ. Av. Fappalozzi
Filio di Mentre
richiesta decreto M. 1.80
lettura atti
TRIBUNALE PER I MINORI VENEZIA
4 APR. 1980
IL CANCELLIERE



153/80 RG



Dr. V. Borraecetti - Sost.

19 NOV. 1979

V: Si delega il Sostituto  
Dott. ~~.....~~  
Padova, 5.12.79  
Il Procuratore della Repubblica

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA  
7 DIC. 1979  
N. 1868/79

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PADOVA

*n. è usato*

W

N. 1897/79 Reg. Gen. P.M.

N. .... Reg. Gen. G.I.

# Procedimento Penale

Si prescrive  
il .....  
**INTERROTTA.**  
Scade il .....

contro

*Luzzato Stefano n. 26.11.62 Piove di Sacco  
ivi res. Via Borgo Rossi 62*

PROCURA DI PIOVE DI SACCO  
N. 105/79 Reg. Rog.

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
VENEZIA  
24 MAR 1980

della contravvenzione di cui all'art. 4  
della legge 18.4.1975 n.110 per aver  
portato un'arma <sup>*impropria*</sup> fuori dalla propria  
abitazione senza giustificato motivo.  
Il 25.11.79..... in .....

IL CANCELLIERE



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA****A**CORTE d'APPELLO DI VENEZIA

ELENCO atti, che in copia vengono inviati alla Commissione Par-  
lamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani.

n. sentenza	cognome e nome imputato	data della pronuncia
12/79	Resen Romano + 6	28.6.1979
28/78	Picchiura Carlo	8.7.1978
50/79	Toniolo Luciano + 7	29.9.1979
3/79	Filippini Roberto	27.1.1979
88/78	Ferrari Marco	16.12.1978
544/80	Micaletto Rocco	16.4.1980
553/77	Alemanno Nicola + 32	13.5.1977
1222/77	Benvegnù Paolo	22.11.1977
688/78	Bortolami Claudia + 6	9.5.1978
894/78	Muraro Claudio + 1	16.6.1978
161/79	Evangelista Nicola + 2	30.1.1979
406/79	Casagrande Remo + 12	27.2.1979
613/79	Madia Italo + 3	27.3.1979
791/79	Despali Pietro + 7	24.4.1979
495/80	Fistarol Alberto	11.4.1980

\* \* \*

*Lu. Fortuna*

C O R T E D ' A P P E L L O D I V E N E Z I A

A..... *Procura Generale Repubblica Sesto*

Si trasmette <sup>la</sup> unita  <sup>copia</sup> della sentenza emessa da questa Corte <sup>Assise Appello</sup> contro.... <sup>Resen. t. etc.</sup>..... in data <sup>28-5-79</sup>..... come da richiesta n. <sup>12/80</sup> del. <sup>22/2/80</sup>..... Venezia, 6/3/80

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

11/10/73 - Copia Tribunale sez. 1. A

N. 31/73 Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA

composta dei Sigg.

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. MAIZIO ANDREOLI          | Presidente       |
| 2. FORTI ANDREOLI           | Consigliere      |
| 3. MICHELINA BOCCINO BALDAN | Giudice Popolare |
| 4. GIAMPAOLO MARCONI        | " "              |
| 5. ELVA NIBUS FAVAZZI       | " "              |
| 6. SILVANA TASELOV BOLZAN   | " "              |
| 7. BRUNO PASETTO            | " "              |
| 8. GIANLUIGI FORBOLINI      | " "              |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

*in fatto d'offesa*

### CONTRO

- 1) RESENI ROMANO nato il 26/3/1941 a GORIZIA e residente in Verona Via Fincato n.4 - Con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. UMBERTO DE LUCA di Verona - ARRESTATO il 21/3/1973 - SCARPERATO il 7/6/1974 - LIBERO - *perenti*
- 2) MEZZORANA GIANNI nato il 11/4/1946 a GORIZIA ivi residente BORGO CASTELLO n.14 - ARRESTATO il 21/3/73 - SCARPERATO il 7/6/1974 - LIBERO - *perenti*
- 3) LARCCCA NURIO nato il 28/1/1948 a GORIZIA e residente in GRADISCA d'ISONZO Via Degli Eroi n.15 - Con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. CARLO PEDRONI di GORIZIA - ARRESTATO il 21/3/1973 - SCAR-

N. 12 Reg. Sent.

### SENTENZA

in data *15-6-1973*

depositata il *26-7-1973*

Il Cancelliere *[Signature]*

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatt. sched.

li,



Redatta parcella

Art. N. G. P.

Il Cancelliere

- 2 -

CERATO il 7/6/1974 - LIBERO - *PRESENTI*4) BUDICIN GIORGIO nato il 26/11/1948 a GORIZIA e  
residente in Verona Vicolo Terrà n.3/4 - ARRESTATOil 21/3/1973 - SCARCEATO il 7/6/1974 - LIBERO *furto*5) MEZZORANA IM GORIUP MARIA nata il 7/3/1934 a GORI  
ZIA ivi residente Via della Scala n.4 oppure n.8 -

ARRESTATO il 21/3/1973 - SCARCEATA il 7/6/1974 -

LIBERA - *furto*6) BADIN ENZO nato il 13/5/1951 a GORIZIA ivi resi-  
dente Vicolo Venezia n.19 - ARRESTATO il 21/3/1973-SCARCEATO il 7/6/1974 - LIBERO - *furto*

7) SCOPAZZI ANNA MARIA nata il 28/7/1951 a GORIZIA

ivi residente Via Pola n.14 - LIBERA - *furto*

## I M P U T A T I

Romano Resen, Gianni Mezzorana, Furio Larocca, Gior-  
gio Budicin, Maria Mezzorana ed Enzo Badin:

1) del delitto di concorso in furto pluriaggravato -  
artt.110-112 1° p. n.1 624-625 1° p. nn.2 e 7 e u.p.  
e 61 n.2 codice penale, per essersi il 26/5/1972 a  
Gorizia in concorso tra loro, impossessati al fine  
di trarne profitto dell'autovettura "Fiat 500" GO-  
45902 di proprietà di Marcello Brescia sottraendola  
al predetto che la deteneva nella pubblica strada,  
ove l'aveva precariamente parcheggiata, usando vio-  
lenza sulle cose o valendosi di un non identificato

- 3 -

mezzo fraudolento per aprire la portiera del veicolo che era chiusa a chiave, il fatto essendo stato commesso su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, il numero della persone che concorsero nel reato oltre cinque, ed avendo costoro commesso il reato medesimo per eseguire quello di cui al capo d'imputazione che segue;

2) del delitto di concorso in strage pluriaggravata - artt.110-112 1° p. n.1 422 1° p. e 61 n.1, 1° ip. c. codice penale, per avere il 31/5/1972 in località Peteano del comune di Sagrado, in concorso tra loro al fine di uccidere, riempiendo di esplosivo la parte anteriore-vano ruota di scorta- dell'autovettura di cui al capo d'imputazione precedente e facendo intervenire sul posto le forze dell'ordine con una telefonata, secondo cui il veicolo presentava alcuni fori sospetti, provocato lo scoppio dell'esplosivo medesimo, dal fatto essendo derivata la morte del brig. dei carabinieri Antonio Ferraro, e dei carabinieri Franco Dongiovanni e Donato Poveromo, tutti della tenenza di Gradisca d'Isonzo, nonché il ferimento del sottotenente Angelo Tagliari della tenenza medesima, che riportava lesioni gravi, il numero delle persone che concorsero nel reato essendo di oltre cinque ed avendo costoro, agito per motivi abietti;

- 4 -

3) di concorso nel delitto aggravato di cui agli artt. 110-112 n.1 codice penale e 2 legge 2/10/1967 n.895, per avere in concorso tra loro, illegalmente detenuto l'esplosivo (T 4 plastico) usato per compiere il reato di cui al capo di imputazione precedente, il numero delle persone che concorsero nel reato essendo di oltre cinque;

4) di concorso nel delitto aggravato di cui agli artt. 110-112 1^ p. n.1 codice penale e 4 1^ p. legge 2/10/1967 n.895, per avere in concorso tra loro, illegalmente portato l'esplosivo di cui al capo d'imputazione precedente, in luogo pubblico, il numero delle persone che concorsero nel reato di oltre cinque;

Anna Maria Scopazzi:

del delitto di favoreggiamento personale - art.378 c. p. - per avere dopo la commissione dei delitti ascritti all'imputato Romano Resen, e senza essere concorsa nei medesimi, aiutato il predetto ad eludere le investigazioni dell'autorità affermando contrariamente al vero e inducendo tale Claudia Turus a dichiarare nel medesimo senso ai carabinieri, che il Resen aveva prestato servizio presso l'albergo ACI nel turno pomeridiano dalle ore 18 alle ore 22 del 26 maggio 1972. A Gorizia il 13/11/1972.

A P P E L L A N T I



- 5 -

gli imputati e il P.M. avverso la sentenza del 7 giugno 1974 della Corte d'Assise di Trieste, che visto l'art.479 C.P.P. assolveva Romano RESEN, Gianni MEZZORANA, Maria MEZZORANA, Furio LAROCCA, Giorgio BUDICIN e Anna Maria SCOPAZZI dei reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

Enzo BADIN dai reati a lui addebitati sub 2), 3) e 4) di rubrica per insufficienza di prove e dal delitto di cui ad 1) per non aver commesso il fatto.

Ordinava l'immediata scarcerazione di Resen, Maria Mezzorana, Gianni Mezzorana, Larocca, Budicin e Badin se non detenuti per altra causa.


La Corte d'Assise d'Appello di TRIESTE con sentenza 3/12/1976 in parziale riforma della sentenza in data 7 giugno 1974 della Corte d'Assise di Trieste appellata dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati Resen Romano, Mezzorana Gianni, Larocca Furio, Budicin Giorgio, Mezzorana Maria, Badin Enzo e Scopazzi Anna Maria, nonchè degli imputati stessi

ASSOLVEVA

Badin Enzo dalle rimanenti imputazioni ascrittegli e Scopazzi AnnaMaria da quella a lei mossa per non aver commesso il fatto;

a s s o l v e v a

Mezzorana Maria da tutte le imputazioni a lei ascritte



- 6 -

perchè il fatto non costituisce reato;

c o n f e r m a v a

nel resto l'impugnata sentenza e condannava gli appellanti Resen, Mezzorana Gianni, Larocca Furio e Budicin Giorgio al pagamento in solido delle spese processuali di questo grado del giudizio.

La Corte di Cassazione con sentenza 23/6/1976 visti gli artt. 209/537/543/549 C.P.P. dichiarava inammissibile il ricorso di Budicin Giorgio, che condannava al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di £ 50.000 a favore della Cassa delle ammende in accoglimento dei ricorsi di Mezzorana Gianni, Larocca Furio e Resen Romano, limitatamente alle censure relative all'assunzione da parte della Polizia Giudiziaria delle dichiarazioni degli imputati, in esse assorbiti sia il ricorso del Procuratore Generale, sia le censure mosse alla motivazione dai predetti ricorrenti, annulla anche nei confronti del Budicin, della Mezzorana Maria, del Badin Enzo, e della Scopazzi Anna Maria la sentenza impugnata e rinvia il giudizio per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Venezia, rigetta nel resto i ricorsi degli imputati.

IN FATTO

La sera del 31 maggio 1972 i Carabinieri di Gradisca d'Isonzo di recavano in località Peteano del comune

- 7 -

di Sagrado dove—secondo una telefonata anonima pervenuta alla Centrale Operativa di Gorizia—era abbandonata un'autovettura sospetta.

L'ispezione dell'auto, una Fiat 500 di color verde chiarissimo, veniva eseguita anche nell'abitacolo alla ricerca—senza esito—dei documenti di circolazione, constatandosi la presenza di fori come prodotti da colpi d'arma da fuoco sul parabrezza e cristalli. Il tenente Angelo Tagliari si accingeva allora a controllare il cofano anteriore, azionando dall'interno l'apposita leva, quando si verificava una violentissima esplosione la cui deflagrazione e onda d'urto provocavano la morte immediata del Brig. Antonio Ferraro e dei Carabinieri Franco Dongiovanni e Donato Poveromo, oltre che il grave ferimento dell'ufficiale.

Si accertava che la carica di esplosivo era stata stivata nel vano di alloggiamento della ruota di scorta, infatti rinvenuta indenne a qualche metro di distanza.

L'auto, ridotta a carcassa, risultava targata Gorizia-45902 ed intestata a tale Brescia Marcello. Costui affermava di esserne stato derubato nella sera del 26 maggio 1972 mentre—dalle ore 19,30 alle 21—si era trattenuto presso una "frasca" (=spaccio temporaneo di vino) sita in via del Brolo di Gorizia, e di aver proceduto alla denuncia di furto quella sera stessa, alle ore 22,15.

Presupponendosi, anche sulla base di testimonianze di persone in transito lungo la provinciale Sagrado-Savogna d'Isonzo, di fianco alla quale si apriva il varco campestre entro il quale era stata rinvenuta la 500, che tale autovettura fosse rimasta sul luogo dell'esplosione fin dal giorno della sua sottrazione da via del Brolo, vale a dire fin dal 26 maggio 1972 e per cinque giorni, gli inquirenti opinavano per una difficoltà di reperimento dell'esplosivo da parte degli esecutori del delitto e per un minamento in loco.

Si stabiliva che l'esplosivo, costituito da trinitometil toluene (volgarmente inteso T/4 per la ricorrenza nella denominazione dei componenti di quattro "t"), era stato usato nel quantitativo tra i 3 e i 5 chilogrammi e non



-8-

era sicuramente di produzione nazionale, ma inglese o americana e nota con il nome di "composition" per il procedimento di flemmatizzazione che ne riduceva la pericolosità nel trasporto lasciando inalterata la caratteristica di estrema sensibilità.

A seguito di orientamento senza esito verso piste politiche (di estrema sinistra e di estrema destra) gli inquirenti, e tra di essi il coordinatore Col. Mingarelli e il suo diretto collaboratore Cap. Chirico, ritenevano utile indagare su un gruppo di pregiudicati di Gorizia che potevano nutrire spiccato risentimento nei confronti dei militari dell'Arma per mal tollerati interventi preventivi e coercitivi.

Certo Di Biaggio Walter, detenuto in transito per la Stazione FF.SS di Gorizia, aveva accennato alla scorta di essere in grado di rendere qualche rivelazione sull'accaduto. Ed infatti, sentito informalmente dal Cap. Chirico in data 8 luglio 1972 e dal Col. Mingarelli in data 1° agosto 1972, acceduti di proposito presso le CC.GG di Udine (nel senso di dichiarazioni bensì verbalizzate dai due ufficiali, ma non sottoscritte dal confidente) aveva rivelato :

che nel settembre del 1971, quando era ospitato presso l'abitazione di Romano Resen a Gorizia costui, presente tale Furlan Bruno, aveva proposto di effettuare un attentato dinamitardo contro caserme dei CC o della PS di Gorizia per vendicarsi di operazioni di polizia (=perquisizioni, controlli, denunce). Contrario a tale progetto, esso Di Biaggio aveva invece proposto di far deflagare esplosivo in vari luoghi della città come diversivo per l'esecuzione di rapine presso banche, e il discorso era stato chiuso per contrasti tra i proponenti. L'esplosivo da impiegare era T/4 al plastico detenuto dal Resen presso la sua abitazione di Gorizia, divisa con la convivente Scopazzi Anna Maria, occultato in una botola ricavata sotto il tavolato dell'ingresso. Sarebbe stato ceduto, insieme con una "Beretta" calibro 7,65, al Resen da certo Kanera, negoziante di elettrodomestici di Gorizia. nell'ottobre del 1971, dopo che per insorti litigi aveva

-9-

abbandonato la casa del Resen, andando a convivere con Maria Mezzorana, era stato presente ad una riunione avvenuta nella casa della Mezzorana, al momento assente, tra lui stesso, Furlan Bruno e Gianni Mezzorana, fratello della convivente. Il Mezzorana aveva ripreso il discorso della lezione da dare ai Carabinieri, consentendo il Resen, sostenendo che avrebbero potuto partecipare i suoi amici Furio Larocca e Budicin Giorgio. Il Furlan, a sua volta, aveva fatto il nome di Sergio Tundar quale possibile associato. Esso Di Biaggio aveva nuovamente respinto la proposta.

-nel luglio del 1972 (e quindi a delitto avvenuto), trovandosi presso il Tribunale di Gorizia per un procedimento che lo vedeva imputato assieme a Maria Mezzorana, aveva appreso da costei che Furlan Bruno, prima dell'attentato e lamentando un'ulteriore inquisizione da parte dei Carabinieri, aveva detto a Gianni Mezzorana che "era giunta l'ora della vendetta". Aveva anche appreso dalla Mezzorana che Romano Resen era scomparso dalla circolazione.

-si definiva esperto in esplosivi e detonatori come ex-sotto capo della Marina Militare in servizio di torpediniere presso reparti incursori ed in tale qualità aveva istruito il Resen.

Indagini svolte a controllo di tali rivelazioni del Di Biaggio portavano a stabilire :

- a) che nel luogo indicato (nascondiglio sotto il tavolato dell'ingresso della casa di Resen Romano in Gorizia-Via Marconi) non esistevano residui di esplosivo;
- b) che Furio Larocca era stato in effetti notato, la sera del 26 maggio 1972, presso la "frasca" di Via del Brolo nei cui pressi era stata parcheggiata la Fiat 500 del Brescia poi rubata;
- c) che anche Budicin Giorgio era solito frequentare tale locale;
- d) che il predetto Budicin la notte del 30 maggio 1972 aveva dovuto ricevere la visita di qualcuno che si era introdotto nella camera d'albergo ("Transalpino") occupata da esso Budicin per via anormale (=davanzale di una

- 10 -

finestra) e che la mattina del 1° giugno 1972 il predetto appariva già informato dell'attentato dinamitardo commesso nella notte, alzandosi insolitamente di buona ora e poi lasciando improvvisamente l'albergo senza pagare il conto;

e) che Romano Resen, che era stato assunto come cuoco presso il Motel ACI di Gorizia, aveva abbandonato il lavoro nel pomeriggio del 26 maggio 1972 per un precipitoso imbarco dopo di aver richiesto prestiti, poi scusandosi presso il datore di lavoro con una lettera da Amburgo con la quale giustificava l'allontanamento come dovuto ad alcune "rognette legali".

Il preteso allontanamento del Resen dal lavoro presso il motel ACI veniva peraltro smentito da Scopazzi Anna Maria e da Turus Claudia, che dichiaravano di aver personalmente visto il Resen intento al suo lavoro di cuoco dalle ore 18 alle ore 22 del 26 maggio 1972. Tale dichiarazione costava alla Scopazzi la denuncia per favoreggiamento personale del Resen, e di istigazione allo stesso reato della Turus.

Nel denunciare formalmente quali autori della strage e dei connessi reati Resen Romano, Mezzorana Gianni e Maria, Budicin Giorgio, Larocca Furio e Badin Enzo (uno studente universitario che si sarebbe assunto, dopo la partenza del Resen, il ruolo di artificiere), oltreché la Scopazzi per favoreggiamento, i Carabinieri producevano, a corredo del rapporto, alcune dichiarazioni loro rilasciate dagli stessi inquisiti insieme con altre tre dichiarazioni - sempre non sottoscritte - provenienti dal Di Biaggio.

Budicin Giorgio, in tre successive dichiarazioni spontaneamente rese ai Carabinieri il 29 e il 30 novembre 1972 e il 16 gennaio 1973, aveva riferito che nei primi del 1972, portatosi con Gianni Mezzorana e Furio Larocca a casa della Mezzorana Maria, poco dopo che costei aveva subito un'ulteriore perquisizione, aveva inteso pronunciare dalla donna e con tono irritato questa frase: "E' ora di finirla con queste perquisizioni, bisognerebbe fargliela pagare, sarebbe bene farli saltare in

*Gianni Mezzorana*

-11-

aria". I presenti (esso Budicin, il Mezzorana Gianni e il Larocca) sentendosi a lor volta perseguitati, si erano ritrovati assieme una settimana dopo, convenendo che era il caso di organizzare un attentato, attaccando la caserma dei CC di Montesanto a Gorizia, senza escludere l'idea di minare un automezzo. Successivamente ancora (nel marzo del 1972) esso Budicin, il Larocca e il Mezzorana Gianni si erano nuovamente ritrovati a casa di Mezzorana Maria dalla quale avevano ricevuto notizia che l'esplosivo era reperibile sotto il ponte ferroviario di Pieris. Si erano portati sul luogo (il dichiarante, Larocca e Mezzorana Gianni) senza però nulla rinvenire e recuperare ed esso Budicin aveva fatto definitivamente ritorno a Verona. Nel corso della riunione il Larocca aveva fatto il nome di Badin Enzo come persona capace di confezionare ordigni esplosivi.

Anche Larocca Furio, nella dichiarazione resa ai Carabinieri il 13 novembre 1972, confermava la riunione a casa della Mezzorana e le espressioni minacciose e vendicative profferite da costei all'indirizzo dei militari dell'Arma.

Brigadini Giorgio, carrozziere presso cui saltuariamente lavorava Larocca Furio, dichiarava ai CC che verso la fine del dicembre del 1972 aveva assistito ad un colloquio svoltosi presso la sua officina tra Larocca e Budicin. Quest'ultimo, visibilmente turbato, aveva detto al Larocca di essere stato inquisito dai Carabinieri e che, dopo l'adozione di una linea di assoluta negativa, aveva dovuto ammettere tutto a precise contestazioni, posto che i Carabinieri apparivano a conoscenza della ricerca della cassetta di esplosivo occultata sotto i ponti di Pieris. Precisava il Brigadini di aver visto Larocca fare cenno al Budicin di tacere e sentito che diceva: "Ma cosa stai dicendo?! Non dire sciocchezze!" e il Budicin rispondere di rimando: "Già perché siamo andati con la mia auto sotto il ponte di Pieris?", dal che il teste aveva desunto l'impiego di un autoveicolo del Larocca. Sempre secondo il Brigadini il Budicin-rivolto al Larocca—si era espresso con la seguen

-12-

te frase: "Quei bastardi ci hanno incastrato; però se succede qualcosa io prenderò poco, ma loro finiranno all'ergastolo".

Di Biaggio, nelle cennate e successive dichiarazioni, sempre non sottoscritte, confermava le precedenti accuse ed aggiungeva che autore della telefonata anonima era stato Gianni Mezzorana, che aveva anche provveduto a collocare l'esplosivo nella Fiat 500.

Senonché, in formale istruzione, ritrattava tutto, salvo a riconfermare successivamente - ed ancora al Giudice Istruttore - le rivelazioni rese ai Carabinieri adattandole però alla predisposizione di un progetto perseguito dal Resen di usare l'esplosivo a scopo di diversivo per il contemporaneo attacco a banche della città. Senonché, sosteneva esso Di Biaggio, i complici avevano poi dirottato da tale progetto, usando l'esplosivo per l'attentato, come egli aveva appreso dalla Mezzorana venuta a colloquio.

Con detenuti con il Di Biaggio (tali Gallina e Drusian) riferivano delle confidenze loro rese dal Di Biaggio medesimo, e in ordine al reperimento dell'esplosivo a Petrinati o Pedrinate durante un viaggio in Svizzera fatto con Resen Romano, e in ordine al trasferimento della Fiat 500 rubata a Peteano, eseguito dai fratelli Mezzorana, dopo che Badin aveva confezionato l'ordigno. Gli inquirenti, in persona del Cap. CC Chirico prima e del magg. Farro poi, accedevano in territorio elvetico (Pedrinate e Chiasso) accertando l'esistenza di due capannoni contigui, per costruzioni edili ed autostradali rispettivamente, in cui sarebbe stato detenuto ed impiegato il T/4. Al dibattimento di primo grado si delineerà un contrasto tra gli estensori dei due verbali di ispezione e descrizione di luoghi e di insistenti manufatti, relativamente all'ubicazione dei due capannoni ed all'uso di esplosivo (= cheddite e non T/4) quest'ultimo non in libero commercio secondo le acquisizioni di una disposta rogatoria internazionale assunta in 2° grado. Una perizia fonica, rinnovata nel giudizio di secondo grado, escludeva la sovrapposibilità della voce dello




-13-

anonimo informatore richiamante i carabinieri sul luogo della strage con quella di taluno degli imputati, contrariamente all'accertamento tecnico assunto in istruttoria che aveva concluso per la possibile corrispondenza della voce del Badin. Incaricata di indagini, la Guardia di Finanza escludeva che l'automezzo che sarebbe stato guidato dal Resen avesse varcato il confine italo-elvetico nel tempo indicato dal Di Biaggio. Nel corso della formale istruttoria gli imputati, interrogati previa spedizione di mandato di cattura ad eccezione della Scopazzi, sentita con mandato di comparizione, avevano radicalmente respinto tutti gli addebiti e in particolare :

il Budicin: aveva confermato soltanto la sua partecipazione alla ricerca di esplosivo a Pieris, sostenendo che tutte le altre affermazioni rese ai Carabinieri costituivano sue deduzioni costruite sui discorsi degli inquirenti, da lui assecondati per evitare ulteriori inquisizioni. Aveva negato in specie di essersi espresso con il Larocca nei sensi esposti dal Brigadini avendo inteso riferirsi, con l'allusione a "quei bastardi", agli inquirenti che avevano maliziosamente introdotto la presunta testimonianza di una donna attribuite al Resen il furto della Fiat 500.

Aveva insistito nel rappresentare, a suo alibi, la permanenza presso il bar dell'albergo "Transalpino" per assistere alla proiezione dell'incontro di calcio Ajax-Inter, irradiato la sera del 31 maggio 1972 ed aveva richiamato la confidenza di un certo Paoletti secondo la quale sarebbe stato proprio il confidente Di Biaggio ad introdurre in Italia l'esplosivo.

Il Larocca: aveva ammesso le frasi di minaccia e vendetta pronunziate dalla Mezzorana Maria e la sua partecipazione (con Budicin e Mezzorana Gianni) alla ricerca di esplosivo sotto il ponte ferroviario di Pieris, ed aveva anche ammesso i due colloqui con il Budicin presso la carrozzeria del Brigadini. Aveva riconosciuto che in un primo colloquio Budicin gli aveva detto che l'attentato era stato commesso dai fratelli



-14-

Mezzorana, dal Resen, dal Furlan e dal Di Biaggio (che poi avevano manovrato per far apparire responsabili esso Larocca e il Budicin) e che, nel secondo colloquio, lo stesso Budicin gli aveva detto che ormai erano "fregati" venendo contrastato con invito al silenzio da parte sua a causa della presenza del Brigadini. Aveva escluso di aver mai detto al Budicin che Badin Enzo era esperto in esplosivi e detonatori.

Mezzorana Maria aveva ammesso generiche insofferenze per subite perquisizioni originate da non chiare attività dei suoi conviventi. Aveva però negato e le pretese rivelazioni al Di Biaggio e le confidenze rese al fratello, al Larocca ed al Budicin circa la reperibilità di esplosivo a Fieris. Per la sera del 31 maggio 1972 aveva offerto, per alibi, una scarrozzata con cene nella zona del Calvario con due accompagnatori (certi Bressan e Blaseotto) i cui riferimenti peraltro non avevano coinciso con tempi e percorsi.

Il Badin aveva recisamente escluso una pretesa sua capacità nel confezionamento di ordigni esplosivi e, dichiarandosi al tempo sprovvisto di autovettura, aveva sostenuto di essersi talvolta avvalso di una Volkswagen di proprietà di una sua datrice di lavoro-giornalista.

Mezzorana Gianni aveva ammesso soltanto l'attività di ricerca di qualcosa (residui di manovre militari) sotto i ponti di Pieris.

Resen : aveva negato qualsiasi sua partecipazione e al furto della Fiat 500 e al reperimento e collocamento in essa dell'esplosivo. Aveva bensì ammesso viaggi come camionista anche in Liguria, ma aveva escluso di aver mai raggiunto il territorio elvetico. Aveva ancora confermato di aver prestato lavoro di cuoco presso il motel ACI di Gorizia ininterrottamente dalle 18 alle 22 del 26 maggio 1972. Scopazzi aveva confermato l'alibi Resen. Nell'ulteriori dichiarazioni, non firmate, rilasciate agli inquirenti, Di Biaggio Walter riferiva altri particolari, ed in specie :

-essere stato Mezzorana Gianni (secondo quanto confidatogli dalla sorella di lui Mezzorana Maria) a rubare la

di Enzo Budicin

-15-

Fiat 500 e ad occultarla momentaneamente presso una baracca di Via Giustiniani, di cui redigeva anche uno schizzo, ed a portarla poi sul luogo dell'esplosione ed ivi minarla dopo che vi erano stati praticati dei fori con una pistola;

-essere stato l'esplosivo acquistato da lui e dal Resen a fine 1970 od ai primi del 1971 in una località svizzera (Petrinati o Pedrinato) poco distante da Chiasso;

-essere stato tale esplosivo, al ritorno in Italia, da lui stesso collocato nella botola sottostante il tavolo di casa Resen, previo controllo della temperatura del nascondiglio;

-avergli la Mezzorana, in un colloquio in carcere una settimana prima del 31 maggio 1972 rivelato il progetto di predisposizione di un attentato ai Carabinieri da attuarsi con il rubare un'autovettura e minarla;

-avergli, sempre la Mezzorana e successivamente al suddetto colloquio ed in una visita del 31 maggio 1972 detto che tutto era pronto per l'attentato.

I giudici della Corte di Assise di Trieste superavano o respingevano varie eccezioni di nullità, segnatamente in ordine all'incompatibilità del Di Biaggio ad assumere la qualità di testimone per essere stato imputato di concorso in introduzione di esplosivo (dopo compromettenti dichiarazioni in tal senso rese al Pretore di Poggibonsi) e relativamente all'inutilizzabilità di ammissioni rese dagli imputati quando avevano già assunto la veste di inquisiti per difetto quindi di garanzie difensive. Nel merito delle imputazioni, considerando che per ammissioni provenienti dalla stessa accusa, l'intervento di Badin Enzo nel complotto sarebbe stato successivo all'asportazione della Fiat 500 di proprietà di Brescia Marcello, pervenivano all'assoluzione del suddetto Badin limitatamente al furto con ampia formula. Ritenendo poi di non poter valorizzare in senso accusatorio le dichiarazioni del Di Biaggio, variamente modificate oltre che contrastate da rilievi oggettivi, che l'alibi Resen non era stato confermato ovvero del tutto smentito, che l'acertamento fonico non aveva raggiunto nessuna conclusione, mentre e per

-16-


contro le compromettenti dichiarazioni rese dagli imputati ai Carabinieri, spontaneamente ovvero in fase antecedente un'inquisizione che rendesse esigibile l'intervento del difensore, enunciavano quanto meno un programma di attentato e il reperimento di esplosivo per mandare ad effetto il disegno delittuoso, assolvevano lo stesso Badin Enzo e tutti gli altri imputati (la Scopazzi coerentemente all'impossibilità di accertarne la reità per il favoreggiamento personale ascrittale) con la formula dubitativa, ordinando l'escarcerazione degli imputati ristretti (Resen, Mezzorana Maria e Gianni, Larocca, Budicin e Badin), se non detenuti per altra causa. La sentenza 7 giugno 1974 della Corte di Assise di Trieste veniva impugnata dal PG e da tutti gli imputati. Il P.G. criticava l'erronea analisi degli elementi indiziari emergenti dagli atti processuali senza una valutazione unitaria di essi che, ove invece adeguatamente seguita, avrebbe comportato la concluzione e concorrenza per un convincimento di reità; lamentava il discredito della perizia fonica non seguito da opportuna rinnovazione o integrazione di indagine con un metodo che fosse stato ritenuto scientificamente più esatto e affidante; censurava l'adozione della formula dubitativa per l'imputata Scopazzi Anna Maria sulla base di una pretesa impossibilità di attribuire maggior attendibilità alle testimonianze a carico, mentre quest'ultime preponderavano su di quelle escludenti il mendacio dell'imputata, se non altro considerando il deposto della Turus enunciante senza possibilità di equivoco un intervento della Scopazzi per ottenerne seguito; osservava che il testimone di accusa Di Biaggio non meritava una qualificazione di assoluta e generica inattendibilità poiché almeno taluna delle sue rivelazioni aveva trovato riscontro oggettivo negli atti, relativamente ai viaggi effettuati dal Resen oltre frontiera con esso Di Biaggio, al reperimento del nascondiglio nella casa di Via Marconi di Gorizia, alle ammissioni provenienti dal Budicin circa le riunioni in cui si erano esternati e programmati attentati, al comportamento dello stesso Budi-

17

cin, che la mattina del 1° giugno era apparso informato dell'attentato, e che aveva reso compromettenti dichiarazioni a proposito del colloquio avuto con il Larocca presso la carrozzeria del Brigandini, nei sensi poi riferiti da detto testimone. Rilevando quindi che la fonte di accusa non era stata del tutto squalificata perché saggiata sul riscontro esterno e che, oltre tutto gli imputati Mazzorana e Resen avevano tentato di celare, ma invano, movimenti che li avvicinavano al tempo ed al luogo dell'attentato, che era sostenuto da uno apprezzabile movente per aver ammesso gli imputati tutti una malsopportazione per le inquisizioni poste in essere nei loro confronti dai Carabinieri, l'appellante Procuratore Generale richiedeva la condanna di tutti gli imputati per i reati loro originariamente ascritti previa, occorrendo, rinnovazione della perizia fonica.

Gli imputati riproponevano tutte le eccezioni di nullità superate in primo grado e, nel merito, deducevano l'inconsistenza degli elementi di accusa, e singolarmente considerati e valutati nel loro complesso, rilevando come l'assuppostanattendibilità della fonte primaria di accusa, vale a dire la testimonianza variamente modificata del Di Biaggio, avesse trovato insanabile smentita non appena saggiata con contrapposizione ad elementi oggettivi di riscontro, che richiedevano di integrare opportunamente con la parziale rinnovazione del dibattimento, mentre nessuna delle altre circostanze indizianti si rilevava per tale, ammettendo valutazione diversa o contraria, sicché la comune assoluzione doveva essere adottata con formula ampiamente liberatoria.

La Corte di Assise di appello di Trieste, disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per il riesame del materiale fonico da parte dei Proff. Croatto e Ferrero sulla base delle osservazioni mosse dai consulenti tecnici Proff. Trumper-Foster-Bianchi; per l'esame, mediante rogatoria internazionale, dei funzionari della polizia elvetica che avrebbero collaborato con gli ufficiali dell'Arma Chirico e Farro nell'individuazione dei ca-



-18-

pannoni di Pedrinate presso i quali sarebbe stato reperibile esplosivo ed in particolare il T/4, e dei testimoni Cinti, Brusolini e Scognamiglio; nonché per accertare i movimenti oltre frontiera (italo-elvetica) dell'autoveicolo condotto dal Resen nell'epoca indicata dal Di Biaggio, con sentenza in data 3 dicembre 1976 assolveva Badin Enzo anche dalle altre imputazioni ascritte agli e Spazzi Anna Maria dal delitto di favoreggiamento personale per non aver commesso il fatto, Mezzorana Maria da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato, confermando l'assoluzione dubitativa di che alla pronuncia di primo grado nei confronti di tutti gli altri imputati (=Resen Romano, Mezzorana Gianni, La Rocca Fulvio e Budicin Giorgio).

*Gianni Mezzorana*

Su ricorso del Procuratore Generale e di tutti gli imputati la Suprema Corte di Cassazione, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione relativamente al Budicin, rilevava che i giudici di merito avevano utilizzato anche atti processualmente non opponibili agli imputati (=dichiarazioni a contenuto inquisitorio richieste dai Carabinieri a Budicin, Mezzorana Gianni, Resen, La Rocca e Mezzorana Maria) costruendo quindi una motivazione fondata in parte su atti nulli. Annullava pertanto la sentenza 3 dicembre 1976 della Corte di Assise di Appello di Trieste per violazione della garanzia di difesa e, ritenendo assorbiti i ricorsi del PG e degli imputati tutti, rinviava il giudizio per nuovo esame a questa Corte di Assise di Appello.

Nel corso del dibattimento di rinvio, protrattosi per tre udienze celebrato alla presenza degli imputati, con forme agli interrogatori resi nel giudizio di primo grado, si dava lettura di una segnalazione pervenuta al Presidente dal Servizio Informazioni e Sicurezza Militare (SISMI) in ordine a notizia di partecipazione all'attentato da parte del neofascista Carlo Giucuttini, nonché di una lettera a firma Vittorio Talamone con rivelazioni a carico di elementi della destra extraparlamentare variamente protetti da inquirenti e magistrati. La documentazione veniva trasmessa in copia autentica e per

-10-

quanto di competenza-alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia. Su richiesta conforme del PG e della difesa, si ordinava l'acquisizione di singoli atti del procedimento di secondo grado oggetto della disposta rinnovazione del dibattimento e, in prosieguo, la lettura delle intere risultanze di tale giudizio oltreché l'acquisizione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia nel procedimento istauratosi, su denuncia del Resen, nei confronti degli inquirenti Mingarelli, Chirico e Farro, riservando al merito la valutazione della necessità di ulteriori accertamenti oggettivi e specifici richiesti dai difensori.

Al termine del dibattimento, il Procuratore Generale ha richiesto l'assoluzione dell'imputata Scopazzi Anna Maria per insussistenza del reato di favoreggiamento ascritto e la assoluzione per insufficienza di prove degli imputati Resen, Mezzorana Gianni e Maria, Larocca Furio, Budicin Giorgio e Badin Enzo dai reati a ciascuno ascritti.

I difensori degli imputati hanno concluso per l'assoluzione di ciascuno per non aver commesso il fatto. Nessuna conclusione è stata presentata dalle parti civili, regolarmente costituite in primo grado, assentatesi da questo giudizio di rinvio.

#### IN DIRITTO

In genere l'accusa di partecipazione plurisoggettiva ad un delitto comporta-con la prova generica- l'accostamento al fatto di determinati autori, che abbiano programmato l'evento deliberandone le modalità di esecuzione, sulla base di un'adeguata motivazione e che-in particolare- si siano assunti compiti e procurati i mezzi di attuazione del proposito, mandandolo poi ad effetto.

Nel caso di specie, per sostenere convincentemente la responsabilità degli imputati per il delitto di strage e per i connessi reati oggetto della contestazione, occorrerebbe dimostrare quanto meno la concorrenza di elementi indizianti, da considerare e analiticamente e con visione unitaria e globale (nei sensi richiesti dall'appellante Procuratore Generale), che accostino gli accusati a ciascuna delle fasi attraverso le quali si è consumato l'eccidio.

- 70 -

Si dovrebbe in ispecie dimostrare, sia pure con ricorso alla prova indiretta (la natura indiziaria del procedimento è incontestabile e da nessuna delle parti negata) la partecipazione degli imputati, o di taluno di essi dato lo schema di contestazione a titolo di concorso, al furto della Fiat 500 di proprietà del Brescia trasformata in trappola mortale, alla telefonata anonima richiamante i Carabinieri sul luogo di deposito e minamento della suddetta autovettura, ed al procacciamento ed alla disponibilità dell'esplosivo impiegato, sicuramente identificato nel trinitometiltoluene, non reperibile nel territorio nazionale, il tutto illuminato da una causale certa ed adeguata, come è doveroso pretendere appunto per un'accusa fondata su basi indiziarie. Questa Corte deve darsi carico di valutare, nell'ambito della devoluzione piena determinata e dai contrapposti motivi di appello e dall'annullamento con rinvio comportante l'espulsione dagli atti processuali di quelli ritenuti nulli ed inopponibili agli imputati dalla Suprema Corte di Cassazione, se e quali circostanze legittimino una soluzione dubitativa nei sensi di che alla sentenza di primo grado, o se invece concorrano, come sostiene il PG appellante, concatenati e concludenti indizi per un'affermazione di responsabilità, negata per contro dagli imputati tutti che contestano radicalmente la caratteristica indiziante di tutti quegli elementi raccolti nell'istruzione e nel giudizio e che sono stati ritenuti parzialmente affidanti dai giudici della Corte di Assise di Trieste.

Va ricordato che, per buona parte, l'accusa fonda ed ha fondato le sue richieste condannatorie sulle dichiarazioni di Di Biaggio Walter e che anche il Procuratore Generale di udienza ha ritenuto di non dover abbandonare completamente tale accusatore privato quanto meno in relazione a quei punti che, per trovare compromettenti ammissioni provenienti da taluni degli imputati, non determinino un'assoluta squalifica di tale fonte di convincimento e lascino spazio per una soluzione dubitativa. Per contro gli appellanti tenacemente introducono e va



- 21 -

lorizzano deviazioni artificiose e maliziose da parte degli inquirenti, che si sarebbero avvalsi del teste Di Biaggio manovrandone ed orientandone le affermazioni, ed in particolare si rifanno alle risultanze del procedimento istauratosi presso il Tribunale di Venezia nei confronti degli inquirenti per vari reati (falso ideologico e per soppressione, falsa testimonianza, abuso innominato di atti di ufficio ed omissione di denuncia) concluso con sentenza non definitiva del 19 marzo 1979. Hanno infatti prospettato la conclamata insussistenza di un'accusa, volutamente indirizzata su di una pista locale con abbandono di indagini che più proficuamente si sarebbero potute orientare verso altre piste a colorazione politica.

Va subito detto, incidentalmente e per non dover più tornare sull'argomento, che questa Corte non intende tener conto, anche perché non lo potrebbe per ortodossia processuale, di un convincimento altrui—ancorché autorevole—che non abbia acquistato valore di giudicato, anche perché non si può ravvisare legittima ipotesi di sospensione dell'attuale procedimento ex art. 18 CPP per difetto di precedenza causale, logica e giuridica tra i fatti giudicati dal Tribunale di Venezia e quelli oggetto del presente procedimento. Tanto più che, come si vedrà in seguito, le risultanze del giudizio di primo grado, integrate da quelle del grado di appello, incorporate in questo giudizio di rinvio giusta le ordinanze dibattimentali 21 e 25 giugno 1979, comprovano inequivocamente l'insussistenza di taluni fatti appunto introdotti in causa dagli inquirenti, che hanno costituito materiale di accusa specifica, come emerge dalla sentenza del Tribunale, di cui è stata disposta l'acquisizione. Ci si riferisce in particolare all'ubicazione dei due capannoni in località Pedrinatè ed alla pretesa reperibilità presso di essi di esplosivo, specificamente T/4, sulla cui base la pubblica accusa ha sostenuto in primo grado la richiesta di condanna, sia pure nel concorso di altri elementi, ulteriormente sollecitandola nei motivi di appello del PG.



- 29 -

La revisione dell'intero materiale probatorio ed indiziante valorizzato dai primi giudici per pervenire alla soluzione avversata dal PG e dagli imputati, deve ovviamente tener conto dell'espulsione dalle risultate processuali utilizzabili di quegli atti ritenuti nulli in sede di legittimità e specificamente indicati nella sentenza di annullamento della Suprema Corte (pagine 29 retro e 30) sui quali i primi giudici hanno inteso quella motivazione adducendo ad un convincimento di perplessità nei confronti della maggior parte degli imputati che non si è sottratta all'annullamento.

Poiché l'iniziale ed involgente elemento di accusa, rappresentato dalle dichiarazioni e deposizioni del Di Biaggio, viene nuovamente utilizzato dall'appellante PG e, in proporzione massimamente ridotta dal Procuratore Generale di udienza, quale fonte non del tutto squallificata e poiché e per contro gli imputati tutti ritengono di aver ampiamente dimostrato l'assoluta inattendibilità da conferire alle complesse affermazioni provenienti dal suddetto Di Biaggio, pare necessario soffermarsi anzitutto a considerare se e quale attendibilità possa conferirsi a tale accusatore prima di passare ad esaminare la portata indiziante, singola e complessiva, di altri elementi che l'accusa sostiene essere convergenti verso un'affermazione di responsabilità e che invece gli appellanti pretendono essersi dissolti unitariamente e con visione generale.

Ordunque, quanto all'accusa proveniente dal Di Biaggio, si deve osservare che caratteristiche intrinseche ed estrinseche ne compromettono l'attendibilità fino a completamente annullarla.

Intrinsecamente infatti, ed in primo luogo, va rilevato che le varie e successivamente modificate versioni rese dal Di Biaggio ai Carabinieri prima, all'istruttore dopo, ancora al Pretore di Poggibonsi ed infine ai giudici del dibattimento di primo grado, risentono di un evidente, ed apertamente confessato, proposito di strumentalizzazione di confidenze e rivelazioni verso un conseguimento di favori, attesi o pretesi dagli

*Di Biaggio*

-85-

inquirenti, avendo il Di Biaggio esplicitamente dichiarato che intendeva "giostrare" per ottenere dagli investigatori intervenuti per la sua ammissione alla libertà provvisoria (foglio 93 degli atti del giudizio di primo grado). In secondo luogo non va dimenticato il continuo e variato dirottamento, quanto a concerto, modalità di esecuzione e partecipazione anche da parte di esso Di Biaggio ad un programma delittuoso, che altri avrebbe modificato a sua insaputa, fino ad una definitiva ammissione di una sua diretta responsabilità per l'introduzione in Italia dell'esplosivo, prima accollata a fatto esclusivamente altrui (idest del Resen). Siffatto variare ed ondeggiare di affermazioni introduce nell'accusa di esso Di Biaggio, successivamente trasformata in chiamata di correo per divenire poi assunzione diretta di responsabilità, un tema singolarmente ambiguo e conferisce al complesso delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie emergente caratteristica di vacuità, interesse e quindi inattendibilità. Invero, come hanno già posto in evidenza i primi giudici, il Di Biaggio ha fornito ben quattro diverse versioni relativamente alla provenienza dell'esplosivo (vdr. pagina 39 della sentenza della Corte di Assise di Trieste) non preoccupandosi di coinvolgere persona sicuramente innocente (=il Manera) anzi maliziosamente indicandolo quale fornitore di una pistola corrispondente per calibro a quella presuntivamente usata per praticare fori sui cristalli della Fiat 500.

Ora è noto che sia l'accusa, come anche la chiamata in correità, quando proveniente da fonte non disinteressata e per ciò solo infida, richiede prima di essere addotta ad elemento indiziante un altrui responsabilità quel necessario ed indispensabile vaglio critico che ne assicuri la genuinità e, dove possibile, il supporto oggettivo e di controllo con altre risultanze desumibili aliunde. Estrinsecamente quindi, ove le affermazioni del Di Biaggio si possano accostare - per la verifica di cui si è detto - a fenomeni ovvero a fatti statici dal dichiarante stesso portati a suffragio delle sue asserzioni, inesorabilmente si assiste alla completa demolizione di quei puntelli che

21-

tali asserzioni dovrebbero sorreggere.

In particolare, e già attraverso le acquisizioni probatorie di primo grado, è risultato in effetti esistente quel nascondiglio nel quale Resen Romano avrebbe depositato ed occultato l'esplosivo ma è anche emerso, per l'indagine eseguita già nel corso dell'istruttoria che nella botola (molto verosimilmente destinata ad accogliere merce di contrabbando o refurtiva in genere) non esisteva traccia di deposito e di presenza di esplosivo. Per quanto concerne poi le acquisizioni di secondo grado, che ad avviso di questo giudice di rinvio appaiono risolventi per togliere alle dichiarazioni del Di Biaggio quel minimo di attendibilità che ancora si pretende di conferirgli, va osservato che dalle indagini commesse alla Guardia di Finanza di frontiera è risultato come nessun autocarro corrispondente alle caratteristiche di immatricolazione di quello che sarebbe stato guidato da Resen Romano nell'epoca indicata dal Di Biaggio, aveva mai valicato il confine italo-elvetico (cfr. foglio 449 del volume degli atti del giudizio di secondo grado). Ancora, il riesame del materiale impiegato per l'accertamento fonico curato in secondo grado con la parziale rinnovazione del dibattimento, e giusta la richiesta formulata dall'appellante PG, ha portato definitivamente ad escludere che la voce dell'ignoto telefonista richiamante i Carabinieri alla mortale trappola, fosse sovrapponibile a quella di taluno degli imputati, facendo così giustizia del postumo tentativo del Di Biaggio di convogliare verso Mezzorana Gianni un importante elemento di responsabilità.

Infine le emergenze della rogatoria internazionale, pure in dipendenza di spiegamento di attività processuale nel secondo grado del giudizio, hanno consentito di definitivamente stabilire, attraverso le deposizioni dei funzionari della polizia elvetica che avrebbero collaborato con gli inquirenti Chirico e Farro, l'inesistenza in territorio di Pedrinata di due capannoni contigui e che in taluno di essi fosse reperibile esplosivo del tipo T/4, venendo usato per lavori di sbancamento la normale cheddite, ma non senza controlli e registrazioni.

- 25 -

Concludendo sul punto, pare che nessuna portata indiziante, e men che mai probatoria, si possa ravvisare nelle interessate, variate e sconfessate dichiarazioni di Di Biaggio Walter che quindi, a completamento del già espresso giudizio di discredito espresso in primo grado, vanno ritenute definitivamente prive di contenuto accusatorio in qualche modo utilizzabile.

Passando ora ad esaminare gli altri elementi di accusa, espurgando ovviamente quelli provenienti da atti nulli, al fine di un loro inserimento in una valutazione e motivazione analitica e complessiva del tessuto organico che deve sostenere una decisione nei sensi sollecitati dalla sentenza di annullamento, si deve osservare che tali elementi - accusatoriamente qualificati come compromettenti per gli imputati - in buona sostanza si riconducono alle dichiarazioni rese, anche nel corso della formale istruttoria e poi al dibattimento di primo grado, dagli imputati Budicin Giorgio e Larocca Furio. Considerando in particolare la posizione processuale del primo dei suddetti due imputati, il Budicin Giorgio, ovviamente nei limiti delle dichiarazioni rese con assistenza del difensore, va rilevato che le circostanze che l'appellante PG valorizza per ritorcere il contenuto di tali dichiarazioni a carico dell'imputato, difettano da un lato della presupposizione di reale verifica dei fatti riferiti e dall'altro di un contenuto pretesamente confessorio ed altrui accusatorio.

Controllando invero le testimonianze della cameriera in servizio presso l'Albergo in cui il Budicin era ospitato (=Menon Luigia) e di Bertulin Maurizio, interlocutore del predetto Budicin, si può con tutta tranquillità ritenere che l'imputato non apparve già, come si pretende, informato della strage, avvenuta nel corso della notte precedente, al mattino del 1° giugno 1972 avendo ricevuto la notizia dell'attentato proprio dal Bertulin (fogli 87 del fasc. 2 del vol. IV - delle deposizioni testimoniali e 109 del vol. atti del giudizio di primo grado) mentre la cameriera del "Transalpino" - Menon Luigia - ha precisato che il sopralluogo degli inquirenti presso l'albergo seguì e non prece



- 26 -

dé il suo interrogatorio (foglio 105 del dibatt. di 1° grado) e che la pulizia del corridoio non veniva affatto eseguita giornalmente, con il che viene ad essere compiutamente contrastato l'argomento accusatorio relativamente ad una pretesa precognizione da parte del Budicin di quanto era avvenuto nel corso della notte ed ad una non meglio precisata o precisabile visita notturna di un estraneo introdottosi nell'albergo per via anormale. Parimenti, e con riferimento alla specificazione di accusa quanto all'azione di asportazione della Fiat 500 ed al ricovero di essa presso la baracca di via Giustiniani di Gorizia, il tutto attribuito all'imputato Mezzorana Gianni, va rilevato che a parte l'insanabile contrasto di tale assunto con il risultato delle indagini secondo cui l'autovettura fu condotta subito sul luogo di esplosione e di minamento—é emerso in modo inequivoco che l'indicato luogo di presunto occultamento dell'auto non era nella disponibilità dell'imputato Mezzorana, posto che la chiave della baracca era detenuta dal subentrato locatario Nardin e non consentiva comunque l'allogamento di una macchina se non sgomberando previamente il locale di tutta la roba contenutavi, il che non sarebbe potuto avvenire senza osservazione da parte dei militari della Finanza con caserma sita proprio dirimpetto. Oltre tutto le testimonianze Rosin Eleonora e Paolin Anna, già indicate dalla sentenza di primo grado (foglio 364) mentre portano ad escludere che l'autore dell'asportazione della Fiat 500 possa identificarsi nel Mezzorana per difetto di conformazione somatica, comprovano che l'autovettura, una volta rubata, fu avviata in direzione del tutto opposta a quella in cui é sita la baracca di via Giustiniani. Così dicasi ancora della pretesa presenza di Larocca Furio, in veste di vigilatore delle mosse del Brescia a favore dell'esecutore materiale del furto, Mezzorana Gianni, presso la frasca di via del Brolo di Gorizia nei cui pressi era stata parcheggiata l'auto, essendo emerso che il suddetto Larocca non fu visto da nessuno nel locale durante l'orario di commissione del furto.

*Am. Mezzorana*

27

Cade quindi qualsiasi collegamento tra Mezzorana Gianni con il furto dell'autovettura usata per l'attentato perché nessun concreto elemento induce ad accostare tale imputato all'esecutore materiale del reato strumentalizzato per la strage, così come la riproposta circostanza del ricovero dell'auto presso la baracca di via Giustiniani, sempre secondo le interessate dichiarazioni di Biaggio (contrastata dagli accertamenti di cui si è detto ed in particolare dal sopralluogo eseguito dalla Corte di Assise di Trieste (foglio 174 del dibattimento) non può essere surrogata, una volta fallita la prova dell'originaria accusa, dalla pretesa ricezione della medesima vettura nella carrozzeria di Brigadini Giorgio (ove sarebbero state eseguite le operazioni di trapanazione dei cristalli) poiché il teste, valorizzato dall'accusa per le compromettenti dichiarazioni raccolte nel colloquio Budicin-Larocca, non può essere poi non più seguito quando afferma circostanze favorevoli agli imputati, escludendo cioè che presso la sua officina sia mai stata ricoverata la Fiat 500. Si deve quindi escludere, o quanto meno ritenere assolutamente non provato, che la Fiat 500 sia stata rubata da Mezzorana Gianni in correttezza con Larocca Furio, difettando oltre tutto il supporto probatorio di un avvio della macchia verso la direzione di via Giustiniani, affidato esclusivamente alla dichiarazione di Biaggio, smentita dall'accertata disponibilità di tale baracca in capo al Nardin o, al più del fratello dell'imputato, Eugenio, mai sospettato di collusione.

Che poi si voglia dirottare, nella materialità della sottrazione, sull'imputato Resen Romano, che del resto nemmeno la pubblica accusa ha ritenuto di poter incriminare o sospettare di tanto, è ipotesi priva di qualsiasi fondamento posto che la sera del 26 maggio 1972 il suddetto Resen era al lavoro presso il Motel ACI. Introducendo l'esame della posizione del suddetto imputato e la valutazione dell'addotto alibi si deve rilevare che la circostanza (=presenza ovvero assenza del Resen dal lavoro di cuoco presso la cucina del Motel) è stata variamente convalidata ovvero esclusa nel corso del giudizio

- 18 -

di primo grado. Tale perplessità di fondo ha invero indotto i primi giudici a dubitare del successo dello alibi Resen, con conseguente adozione della formula dubitativa sull'intera posizione processuale di tale imputato, e con ripercussione di siffatto convincimento in ordine all'imputazione accessoria mossa alla Scopazzi. Senonché pare che, dalle acquisizioni di secondo grado, si sia definitivamente potuto chiarire e la posizione Resen con riguardo all'alibi e conseguentemente quella dell'imputata di favoreggiamento personale, Scopazzi Anna Maria, essendo emerso che il telegramma comunicante la conferma dell'imbarco pervenne al Resen alle ore 16,55 del 26 maggio 1972 (vdr. a foglio 196 del dibattimento di secondo grado la nota dell'Amm.ne PP.TT). Posto infatti che il personale del Motel ACI ha concordemente ricordato che, prima della partenza, Resen Romano ebbe a richiedere informazioni ferroviarie per raggiungere Genova per l'imbarco, lo spostamento dell'ora di ricezione del suddetto telegramma sposta il tempo di richiesta di informazioni certamente dopo le 17 del 26 maggio 1972 e prova, almeno indirettamente, la veridicità dell'alibi, già prima peraltro sostenuto dalla testimonianza Veronese, l'unica per davvero pertinente perché proveniente da persona interessata e responsabile del movimento del personale dipendente, oltre che dalla deposizione Lubiana, precisa e circostanziata a differenza di altre, sulla presenza dell'imputato nella cucina dell'albergo la sera del 26 maggio 1972. La consistenza di tale alibi comporta l'esclusione di responsabilità per l'imputata Scopazzi Anna Maria ed in punto di fatto, non parendo che la deduzione difensiva di tale imputata rivesta pregio eccessivo. Scopo e fondamento invero dell'incriminazione per favoreggiamento è la prevenzione del pericolo derivante dall'aiuto prestato in qualsiasi modo ad un possibile autore di un delitto anche e più ancora se un tale aiuto venga apprestato nella fase che precede l'inizio delle investigazioni. Ma, come si diceva, è in punto di fatto che va liquidata l'accusa mossa alla Scopazzi (che nemmeno



-89-

é risultata mittente di un preteso telegramma provocante il precipitoso ritorno in Italia del Resen, sbarcato volontariamente per ragioni di salute non curabili a bordo, come dalla lettera inviata alla madre).

Una volta escluso infatti la falsità dell'alibi prodotto dal Resen, la conferma di esso non nuoce certamente alla Scopazzi, così come non le può essere opposto un intervento mnemonico presso l'amica Claudia Turus in difetto dell'indimostrata presupposizione di mancato accadimento dell'episodio da ricordare.

Quanto al procacciamento ed alla disponibilità dell'esplosivo, e specificamente del T/4, l'assunto accusatorio ha trovato una smentita oggettiva che travolge radicalmente ogni residua attendibilità riservabile alle rivelazioni del Di Biaggio. A prescindere infatti dalle stesse contraddizioni che si possono cogliere nel deposito del suddetto a proposito delle qualità di confezione ed organolettiche del trinitometiltoluene che sarebbe stato riposto in luogo non risultato contenere esplosivo o tracce di esso, basterà ricordare che le emergenze di primo grado, integrate dalle acquisizioni probatorie del giudizio di appello, hanno consentito di escludere sia il viaggio in territorio elvetico dell'autocarro targato Trento e condotto dal Resen (foglio 449 del dibattimento d'appello) e sia la reperibilità a Pedrinete di esplosivo che non fosse semplice cheddite, peraltro nemmeno in libero commercio. Al riguardo é sufficiente riferirsi alle indagini svolte dalla polizia elvetica il cui risultato é contenuto negli atti della rogatoria internazionale.

E' peraltro indubbiamente vero che, per ammissioni provenienti proprio dagli imputati Budicin Giorgio e Larocca Furio costoro, su indicazione della Mezzorana Maria, si recarono a Pieris per reperire esplosivo sotto quel ponte ferroviario, unitamente a Mezzorana Gianni che non si é allineato su tale posizione, smentito però dagli altri due imputati anche a confronto (fogli 22 retro, 38 retro e 50 del fascicolo degli interrogatori). Ma non pare che si possa ritenere che una siffatta attività di ricerca e di recupero fosse strumentalizzata per la predisposizione dell'at-



-30-

tentato, per collegamento di essa a quelle frasi di minaccia e vendetta ritornanti nelle apostrofi attribuite a Mezzorana Maria e Furlan Bruno di cui subito si dirà. A parte invero che tra il materiale esplodente adoperato per la strage del 31 maggio 1972 e quell'oggetto di ricerca e recupero sotto il ponte ferroviario di Pieris non correva alcuna relazione, essendosi trattato rispettivamente di trinitometiltoluene flemmatizzato, certamente non in dotazione a reparti dell'esercito nazionale che potessero impiegarlo per eventuali minamenti di ponti ferroviari, e di comune esplosivo da mina, sta per certo che collegare una tale ammessa attività di procacciamento di esplosivo in genere per l'esecuzione dell'attentato del 31 maggio 1972 significa dimenticare che all'epoca in cui tale attività dei tre imputati si veniva attuando su indicazione e sollecitazione di Mezzorana Maria, il T/4-secondo Di Biaggio-era già da tempo in possesso di Resen Romano che lo avrebbe custodito nella botola esistente presso la sua abitazione. Che poi un simile esplosivo, intendesi il T/4, sia mai stato nelle disponibilità degli imputati o di taluno di essi è fatto escluso ancora dalle risultanze processuali di cui si è detto, convergenti ad escludere e un reperimento oltre frontiera e la stessa esistenza a Pedrinato di tale micidiale esplosivo, con il che si ritiene di dover chiudere l'argomento di nessuna rilevanza probatoria.

Relativamente all'identificazione della voce del telefonista anonimo con quella di taluno degli imputati, si deve ricordare che l'indagine sul punto si è conclusa in netto favore per gli accusati poiché gli elementi di accostamento ricavabili dalla perizia assunta in istruttoria e già destituiti di ogni fondamento ed affidamento scientifico nel corso del giudizio di primo grado, si sono ulteriormente rilevati erronei attraverso il riesame del materiale fonico (sollecitato dallo stesso P.G. appellante) compiuto dai Proff. Croatto e Ferrero, mentre il dirottamento posto in essere dal Di Biaggio, dalla voce del Badin-qualche quella identificante l'anonimo informatore-a quella di Mezzorana Gianni risente di ma-

-31-

liziiosa architettura (posta in essere con o senza intervento di inquirenti) volta ad orientare verso l'imputato Mezzorana gli elementi trapelati dalle emergenze della perizia Avallone.

Restano ora da esaminare quelli che l'appellante PG ritiene indizi di reità derivanti da compromettenti dichiarazioni provenienti da taluno degli imputati e che esattamente il rappresentante della Procura Generale di udienza rileva non essere stati travolti dall'annullamento trattandosi di affermazioni rese da Budicin Giorgio, Laroocca Furio e Mezzorana Maria con le garanzie difensive.

Senonché si deve necessariamente considerare quale fosse la condizione psicologica dei suddetti imputati al tempo di un'inquisizione che li coinvolgeva in un gravissimo delitto e notare quali fossero stati i tentativi anche ingenuamente posti in essere, talora con effetto controproducente, per allontanare da essi inquisiti terribili sospetti. Basterà ricordare che Mezzorana Maria, nella disperata ricerca di un alibi che l'allontanasse dalla scena del delitto, ha finito per rendere dichiarazioni che invece ve l'hanno avvicinata, e che Budicin e Laroocca sono pervenuti allo scambio di confidenze e di apprensioni alla presenza di un teste (il Brigadini) che le ha puntualmente registrate. Ma come l'escursus della Mezzorana nella zona del Calvario, per vari versi comprovata, la ha tenuta contro ogni suo tentativo-lontana e separata dagli autori materiali del minamento (il numero delle persone intraviste nelle macchine sospette non corrispondeva a quello degli imputati presenti al tempo a Gorizia e non includeva una donna), così le reciproche rivelazioni di Budicin e di Laroocca risentivano dell'atmosfera di tensione che è facile immaginare circondasse inquisiti per avventura innocenti e sottoposti inizialmente ad interrogatori irrituali bensì destinati ad essere espulsi dagli atti processuali, ma non prima di aver prodotto effetti traumatizzanti sugli inquisiti, consapevoli di essere stati indotti a dichiarazioni difficilmente revocabili.

37-

Ma che, comunque, il contenuto del colloquio Budicin-Larocca rivelasse non ammissioni di responsabilità, ma mere congetture sull'orientamento delle indagini in corso e sull'identificazione dei possibili autori del fatto, appare da quanto lo stesso Larocca ha attribuito a rivelazioni del Budicin relativamente ai nomi dei materiali esecutori dell'attentato. Posto infatti che almeno due degli allora indiziati erano al momento definitivamente fuori di scena, il Furlan Bruno perché emigrato in Germania ed ivi arrestato nel febbraio del 1971 e lo stesso Di Biaggio perché parimenti in carcere a far tempo dall'ottobre del 1971, non si vede come poter collegare con efficacia indiziante un riferimento avente per base un'erronea rosa di partecipanti. Come si diceva la ricorrenza di un'adeguata causale deve sorreggere la proposizione indiziaria costituendo essa stessa il legante di elementi di per sé stessi variamente valutabili. La generica ammissione da parte di taluni degli imputati (Larocca a foglio 34 retro del fascicolo degli interrogatori) relativamente ad insofferenze manifestate da Mezzorana Maria per l'inquisizioni cui sarebbe stata sottoposta da parte dei Carabinieri, si sono poi ridotte a rimostranze a causa di controlli subditi sui movimenti di Furlan Bruno, all'epoca libero-vigilato ed abitante presso la Mezzorana, e non certo per interventi persecutivi sul conto di Budicin e Larocca, soltanto successivamente incriminati per quei reati che invece nel rapporto di denuncia si pretendono antecedenti nel tempo. In ogni caso tali manifestazioni ed espressioni di insofferenza commiste a propositi vendicativi non denotano necessariamente e con quel rigore di processo causale che deve pretendersi nella valutazione delle umane condotte un inequivoco prodromo a contenuto di determinazione o istigazione verso la preparazione e predisposizione di un attentato perché, a parte l'equivocità delle frasi (=saltare in aria in senso materiale o metaforico), è certo che all'epoca in cui tali discorsi si venivano tenendo dalla Mezzorana Maria (nonché da Furlan Bruno, peraltro

-35-


scomparso dal processo) l'esplosivo, sempre secondo l'assunto accusatorio, sarebbe già stato in possesso di Resen Romano e non è dato di vedere per quale ragione l'impiego di esso sarebbe stato rinviato a quasi un anno dopo se, come si pretende, tenaci e serie fossero state le manifestazioni di astio e di vendetta provenienti da Mezzorana Maria e raccolte dagli altri imputati.

Spiegare un tale rilevante differimento nell'esecuzione dell'attentato con ricorso a pretesa scomparsa dalla circolazione dell'artificiere (=Resen Romano) da sostituire con altro esperto (=Badin Enzo), significa dimenticare che una tale costruzione risente del vizio di origine che colpisce le dichiarazioni di inquisiti assunti come testimoni (nel caso del Budicin), e dimenticare inoltre e principalmente che la persona del Badin è risultata del tutto estranea sia al furto della Fiat 500, per le ragioni già espresse dalla sentenza di primo grado, e sia alla fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato.

E' infatti emerso, attraverso la rinnovazione del dibattimento eseguita nel giudizio di appello, che Badin aveva effettivamente segnalato di persona e per telefono la presenza di una bomba sui binari della linea ferroviaria Monfalcone Trieste, lasciando quindi agli inquirenti un reperto della sua voce da eventualmente confrontare con quella dell'anonimo interlocutore del 31 maggio 1972 (testimoniaza M.lo Scognamiglio a foglio 308 del dibattimento di 2° grado), e che lo stesso Badin poteva disporre all'epoca soltanto dell'autovettura "Volkswagen" di proprietà di Laura Canta Alessi, certamente non identificabile con la macchina di grossa cilindrata vista precedere la 500 la sera del fatto e sul luogo dell'attentato.

Infine nessun apprezzabile elemento è valso a contrastare l'asserzione di Budicin, Barocca e Mezzorana di essere rimasti, la sera del 31 maggio 1972, nelle rispettive abitazioni per assistere alla diffusione televisiva dell'incontro di calcio Inter-Ajax.

Non sussiste quindi, ad avviso di questo giudice di rinvio,



- 361 -

una concorrenza e concludenza di elementi indiziari che possano legittimare un convincimento di reità od anche solo di perplessità perché, laddove la portata indiziante di taluni di tali elementi può essere saggiata con il riscontro oggettivo, ivi se ne può cogliere agevolmente la fragilità ed inconsistenza. Che anzi l'accostamento di taluni elementi di accusa alla realtà effettuale e processuale provoca il definitivo allontanamento degli imputati stessi dalle varie fasi che si son viste costituire la progressione dell'attentato per essere risultati gli attuali appellanti distanti e dal furto della Fiat 500 di proprietà di Brescia Marcello, e dal reperimento di quell'esplosivo impiegato per la strage e infine dall'iniziativa telefonica richiamante i Carabinieri a Peteano di Sagrado.

In tale situazione processuale, che rispecchia puntualmente la previsione legislativa di equiparazione della prova negativa di colpevolezza a quella positiva di innocenza (art. 479, 2° comma, seconda ipotesi CPP), è necessario adottare nei confronti degli imputati assolti in primo grado per insufficienza di prove (Resen, Mezzorana Gianni e Maria, Larocca, Budicin e Badin - questo ultimo per i reati ascrittigli sub 2, 3 e 4 dell'imputazione - e Scopazzi) l'ortodossa formula terminativa di assoluzione per non aver commesso il fatto per i primi sei e perché il fatto non sussiste per la settima. Coerentemente, la sentenza di primo grado va confermata relativamente al capo di assoluzione di Badin Enzo con ampia formula dal delitto di furto di cui al n° 1° della rubrica.

P.Q.M.

Visto l'art. 544 CPP;

Giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione ed in parziale riforma della sentenza 7 giugno 1974 della Corte di Assise di Trieste appellata da RESEN ROMANO, MEZZORANA GIANNI, LARocca FURIO, BUDICIN GIORGIO, MEZZORANA MARIA, BADIN ENZO e SCOPAZZI ANNA MARIA, nonché dal Proc. Gen. :

A S S O L V E

-35-

Resen Romano, Mezzorana Gianni, Larocca Furio, Budicin Giorgio, Mezzorana Maria, ~~BAIXXENES~~ e Scopazzi Anna Maria dai reati ad essi rispettivamente ascritti in rubrica, i primi cinque per non aver commesso il fatto e la Scopazzi perché il fatto non sussiste.

A S S O L V E

Badin Enzo dalle imputazioni di cui ai nn. 2),3) e 4) della rubrica per non aver commesso il fatto.

C O N F E R M A

l'impugnata sentenza nei confronti di Badin Enzo in ordine all'imputazione di cui al capo n° 1) della rubrica.

Venezia, 28 giugno 1979.

Il Cons. est.

Il Presidente

*Am. d. M. ...*

*[Signature]*

*Il Cancelliere*

*Non impugnata - Venezia 28-7-1979*

*Il Cancelliere*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso di ufficio  
Venezia, li - 5 MAR 1980  
IL CANCELLIERE



Dr. Frilina

C O R T E D ' A P P E L L O D I V E N E Z I A

A. *Procura Generale Repubblica Sot.*

Si trasmette *la* unita *Copia* della sentenza emessa  
da questa Corte *Assise Appello* contro.. *Pischiura Carlo*..  
in data... *8-7-78*..... come da richiesta n. *12/80*  
del... *22-2-80*.....  
Venezia, 6/3/80

IL CANCELLIERE



5/10/78 1 copia S. I. Polstrada PD  
27/10/78 1 estr. Proc. Gen. sede

N. 9/78

Reg. Gen.



14/XI/79 = Est Proc Gen Sede

N. 98 Reg. Sent.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA

composta dei Sigg.

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Begnoldi dott. Giuseppe | Presidente       |
| 2. Mariani dott. Rezo      | Consigliere      |
| 3. Gava Maria Antonella    | Giudice Popolare |
| 4. Bar. Maria Vittoria     | " "              |
| 5. Rougo Angelo            | " "              |
| 6. Pianaro Otello          | " "              |
| 7. Barbant Rino            | " "              |
| 8. Agostini Alfredo        | " "              |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale in grado d'appello

### CONTRO

PICCHIURA CARLO nato a Brescia il 31/1/1950 e residente  
in Padova via Muratori 2 - Arrestato il 4/9/1975 - Detenuto  
nella Casa di reclusione di ASINARA. *presente*

(vedi interno)

### SENTENZA

in data 8-7-1978

depositata il 26-7-1978

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere



fatt. sched.

li,

Il Cancelliere

Redatta parcella

Art. N. C. P.

Il Cancelliere

2

PICCHIURA CARLO nato a Brescia il 31/1/1950 ex residente in Padova  
via Muratori 2 - Arrestato il 4/9/1975 - Detenuto nella  
Casa di Reclusione di Asinara

IMPUTATO

- 1) del reato p.p. dagli artt.61 nn.2 e 10,81,575,577 C.P., per avere esplodendo o tentando di esplodere diversi colpi di arma da fuoco (pistola Beretta cal.7,65) volontariamente cagionato la morte dell'appuntato P.S. Niedda Antonio e, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del v.brig. P.S. Dalla Pozza Armando, non verificandosi quest'ultimo evento per causa indipendente dalla sua volontà, commettendo quanto precede al fine di assicurarsi l'impunità dei reati compresi nei capi da 3) a 11) della rubrica e contro pubblici ufficiali nell'atto e a causa dell'adempimento delle loro funzioni;
- 2) del reato p.p. dagli artt.337 e 339 C.P. per avere usato minaccia con arma per opporsi a pubblici ufficiali Dalla Pozza Armando e Niedda Antonio durante il compimento di un atto d'ufficio (controllo dell'identità personale e dei documenti di guida del Picchiura), obbligandoli con la pistola puntata a levare le mani in alto, a deporre le armi d'ordinanza e a desistere dall'attività d'ufficio;
- 3) del reato p.p. dall'art.306 cpv in relaz. all'art.270 C.P. per aver partecipato alla banda armata nota con il nome di "Brigate Rosse" promossa e organizzata al fine di attentare alla sicurezza dello Stato e all'incolumità dei suoi organi e di sovvertire, con la violenza, gli ordinamenti politici economici e sociali costituiti nel territorio nazionale;
- 4) del reato p.p. dall'art.14 in relazione all'art.12 L.14/10/1974, n.497 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola automatica Beretta cal.7,65, matr.10561 con munizioni;

- 5) del reato p.p. dall'art.648 C.P., per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto e occultato l'auto Fiat 128 targ.PD-334760 proveniente da furto commesso da ignoti in Padova il 10/12/1974 ai danni di Borella Antonio; così modificata l'originaria imputazione sub.C);
- 6) del reato pp. dall'art.66 pen. comma Costrad. per aver circolato con l'autovettura suddetta munita di targa di riconoscimento non propria (VR - 365603);
- 7) del reato pp. dagli artt.476 e 482 C.P. per aver falsificato la carta di circolazione (libretto e foglio complementare) e le targhe relative alla autovettura VR 365603;
- 8) del reato pp. dagli artt.477 e 482 .P. per aver falsificato la patente guida ( con la relativa tassa di concessione governativa) in apparenza intestata a Giacomazzi Federico e due carte di identità apparentemente intestate a Bertolaia Francesco e Masoli Floriano, sulle quali apponeva la propria fotografia;
- 9) del reato pp. dall'art.485 C.P. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, falsificato il contrassegno dell'assicurazione concernente l'auto VR- 365603, apparentemente rilasciato dalla Società "Assicuratrice Norditalia, nonché della ricevuta della tassa di circolazione relativa alla medesima autovettura, facendo uso di entrambi i documenti mediante applicazione del parabrezza del veicolo;
- 10) del reato pp.dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto e occultato, una banconota di lire 500 recante la dicitura manoscritta "Fam.Miotti", proveniente dalla rapina perpetrata il 14/7/1975 ai danni della banca Popolare dell'Agricoltura di Ronigo (Vicenza); così modificata l'originaria imputazione sub N);
- 11) del reato pp. dall'art.648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto da persone non identificate; la patente di guida apparentemente intestata a Giacomazzi Federico, proveniente di furto consumato il 2/9/1973 ai danni della Motorizzazione Civile di Cremona; la carta di circolazione relativa all'autovettura VR-35X 365603, proveniente di furto consumato il 29/10/1973 ai danni della Motorizzazione Civile di Rovigo; il contrassegno assicurativo concernente la medesima autovettura, proveniente di furto consumato il 30/11/1973 ai danni della società Norditalia di Milano;
- 12) del reato pp. dall'art.624 C.P. per essersi, al fine di profitto, impossessato di una bicicletta che asportava a Giacomini Filiberto, che la deteneva.
- Fatti tutti commessi o accertati in Padova (Monte di Brenta) il 4/9/1975.
- 13) del reato pp. dagli artt.35 T.U.P.S. e 81 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato le armi specificate nel capo che segue, in luogo e data quivi indicati, senza permesso di porto d'armi e senza nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore;
- 14) del reato pp. dall'art.14 in relaz. all'art.10 L.14.10.1974. n.497 per aver illegalmente detenuto: 1)una pistola Beretta cal.7,65, matr.10561, acquistata il 7/7/1975 presso l'armeria "Galeazzo" di Voltabarozzo (PD); 2) una pistola Beretta cal.7,65, matr.34057 e 50 cartucce per detta arma, acquistate il 7.7.1975 presso l'armeria Crepaldi di Piazzale Pontecorvo (Padova); 3) un revolver Colt cal.38, ~~Riviera Ponti Romani~~ matr.40239, acquistato il 7/7/1975 presso l'armeria "Bo" di Riviera Ponti Romani (PD); 4) un revolver Colt cal.38, matr.44313, acquistato il 7.7.1975 presso l'armeria "Fianna" di ~~spazio. matr. 742530~~, ~~acquistata~~ ~~il~~ Ponte di Brenta (PD) 5) un revolver Smit Wesson cal.38 special.matr.742530, acquistato il 7.7.1975 presso l'armeria "Bartocco" di Piazza della Frutta (Pd); 6) una

pis  
mer  
qu  
8)  
"CS  
Reg  
15)  
81  
nos  
il  
da;  
Mir  
16)  
acc  
all  
par  
Gi  
ta  
Acc  
8.7  
17)  
fal  
Chi  
soli

avver  
dich  
4)5)  
pist  
alla  
gher  
di  
modi  
sta  
nuen  
unfi  
note  
dell  
Vist  
pote  
dura  
Vist  
zion  
anni  
Vist  
stro  
Vist  
impu

- 4
- pistola Beretta cal.7.65 matr.48688, acquistata il 7.7.1975 presso l'armeria Serafin di Treviso; 7) una pistola Beretta cal.7,65 matr.51027, acquistata l'8.7.1975 presso l'armeria "Bertin" di Marghera (Venezia); 8) una pistola Arminius cal.22, matr.783442, acquistata presso l'armeria "Odivelli" di Mira (VE) l'8/7/1975.
- Reato commesso in località sconosciuta non oltre il 4/9/1975.
- 15) del reato p.p. dall'art.14 in relaz.all'art.12 L. sopra citata e art. 81 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portato le munizioni in luogo pubblico, subito dopo il loro acquisto, le armi e le munizioni specificate nel capo che precede; rispettivamente in Padova, Ponte di Brenta, Treviso, Marghera, e Mira fra il 7 e l'8/7/1975.
- 16) del reato pp. dagli artt.81;477,482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto nr.8 nulla osta all'acquisto di armi (precisamente, delle armi elencate nel capo 14), apparentemente rilasciati dal Questore di Verona a Ferrarese Arnaldo, Cito Giuseppe e Grisi Alberto; nonchè la patente di guida e la carta d'identità rilasciate apparentemente ai suddetti ferrarese Cito e Grisi. Acc.in Padova, Ponte di Brenta, Treviso, Marghera e Mira fra il 7 e l'8.7.1975.
- 17) del reato p. e p. dall'art.485 C.P., per avere, al fine di vantaggio, falsificato il contratto di locazione perfezionato in Sottomarina di Chioggia il 2.9.1975, apponendovi la sottoscrizione falsa di Floriano Fasoli. *PADOVA 24-12-1975*

APPELLANTI l'imputato e l'avvocatura dello Stato  
di Venezia

avverso la sentenza 1/6/1977 della Corte d'Assise di Padova che dichiarava Picchiura Carlo colpevole dei reati a lui ascritti sub 1)2)3) 4)5)6)8)11)12)17) nonchè dei reati sub. 13) 14) e 15) limitatamente alla pistola Beretta cal.7,65 acquistata presso l'armeria Serafin di Treviso, alla pistola Beretta cal.7,65 acquistata presso l'armeria Bertin di Marghera e alla pistola Arminius cal.22 acquistata presso l'armeria Odivelli di Mira, e dei reati di uso di atto falso di cui all'art.489 C.P., così modificate le imputazioni sub.7) e 9) e sub 16) limitatamente al nulla osta usati per l'acquisto della pistola sopra specificate; concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, e unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, condanna l'imputato alla pena di anni 26 (ventisei) di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt.28,29 e 32 c.p. sottopone l'imputato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo dichiara in istato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art.230 c.p., ordina che l'imputato sia sottoposto dopo l'espiazione della pena di libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

Visto l'art.240 c.p. ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.

Visto l'art.480 c.p.p., dichiara la falsità dei documenti indicati nelle imputazioni sub.7),8),9),16),17), e ordina la cancellazione degli stessi.

5.  
Visto l'art.489 c.p.p. condanna Picchiura Carlo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ciscato Maria, ved. Niedda, per sé e per i figli minori Niedda Francesco e Salvatore, e Niedda Francesco e Nuvoli Salvatrice, danni da liquidarsi in separato giudizio, concedendo alla Ciscato nelle predette sue qualità una provvisoria provvisoriamente esecutiva di L.20 milioni e ai genitori della vittima Niedda Francesco e Nuvoli Salvatrice una provvisoria provvisoriamente esecutiva di complessive L.10.000.000 (dieci milioni). Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile, che liquida in complessive L.250.000 in favore della parte civile Ciscato e in uguale somma in favore delle parti civili Niedda e Nuvoli.

Rigetta l'istanza di rifusione avanzata dall'Amministrazione dell'Interno. Assolve Picchiura Carlo dal reato di ricettazione di una banconota sub 10) e dai reati 13),14)15) e 16) per quanto concerne le pistole acquistate presso le armerie Galeazzo, Crepaldi, Bo', Fiamma e Bertocco e i relativi Nulla Osta, per insufficienza di prove.

Ordina la restituzione all'istante avente diritto dell'auto Fiat 128 targata PD- 334760.



- 6 -

## FATTO e DIRITTO

Il 4 Settembre 1975, verso le ore 10,10, il V. Brig. Dalla Pozza Armando e l'App. Niedda Antonio, del Compartimento di Polizia stradale di Padova, di pattuglia con un autofurgone Alfa-Romeo, notavano in via Ceramiche di Ponte di Brenta, in sosta, contromano, alla altezza del civico numero 14, una Fiat 128 bianca (V. n. - 365603) con a bordo due giovani.

Per un controllo il V. Brig. Dalla Pozza si avvicinava al posto di guida di detta autovettura e l'App. Niedda rimaneva accanto allo sportello dell'autofurgone di servizio.

Il conducente della Fiat 128 (f. 15), poi identificato in Picchiura Carlo, a richiesta del sottufficiale, esibiva una patente, con applicata la sua fotografia, che appariva intestata a "Giacomazzi Federico" e la carta di circolazione dell'automezzo, invece, intestata a "Pisani Roberto".

Il giovane che sedeva accanto al guidatore, identificato poi in Despali Pietro, dichiarando le proprie generalità, assumeva di essere sprovvisto (f. 50) di documenti di identità personale.

Il V. Brig. Dalla Pozza, che aveva avuto l'impressione che i documenti esibitigli dal Picchiura non fossero autentici, faceva scendere i due dall'autovettura e mentre l'App. Niedda, via radio, controllava le generalità del Despali, che non aveva avuto fra l'altro difficoltà ad esibire anche gli oggetti che teneva in tasca, il Picchiura, al quale era stato rivolto lo stesso invito, inteso in particolare ad accertare la natura di un rigonfiamento, all'altezza della cintola, che si notava sotto il maglione bleu che indossava, fatti due passi indietro, estratta una pistola Cal. 7,65, la puntava contro il V. Brig. Dalla Pozza intimandogli di alzare le mani. Subito dopo la stessa intimazione ripeteva all'App. Niedda, ordinando ad entrambi i militari di consegnare le armi in loro possesso.

Avvicinatosi al Dalla Pozza per impadronirsi dell'arma (f. 19), que-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-7-

sti, che si trovava vicino alla fiancata sinistra dell'autofurgone ed era riuscito a raggiungere, a piccoli passi, la parte posteriore dell'automezzo e così a ripararsi, estraeva a sua volta la pistola d'ordinanza e la caricava.

Tosto il Picchiura iniziava a sparare contro il Dalla Pozza e il Niedda esplodendo, da distanza ravvicinatissima, alcuni colpi due dei quali raggiungevano il Niedda al collo e al Torace.

Il Niedda Antonio rimaneva cadavere e colpiti rimanevano pure due passanti, Marchi Maria (f. II2) e Mazzari Lodino (f. 5 bis-30-31-II3); Picchiura e Dalla Pozza rimanevano invece illesi.

Picchiura e Despali si davano alla fuga per via Ceramiche inseguiti dal V. Brig. Dalla Pozza, che ancora non s'era accorto che il Niedda era stato mortalmente colpito, e continuava a sparare, dapprima, attraverso il finestrino dell'autofurgone, fino all'esserimento del caricatore.

Il Despali veniva raggiunto in un vicino negozio e affidato ad alcuni presenti; il Picchiura, toltosi di dosso il maglione bleu, rimasto in camicia rossa, circostanza questa riferita al Dalla Pozza da alcuni cittadini che avevano assistito all'aggressione, veniva da questi raggiunto e bloccato (f. 23) nei pressi del sottopassaggio di via Ceramiche mentre, come se nulla fosse, a normale andatura (f. 136 - deposizione di Martini Guido), procedeva in bicicletta (sottratta a Giacomini Filiberto - f. 62-301) in direzione di Ponte di Brenta-Torre.

Arrestati, i due, con l'intervento di altri agenti nel frattempo sopraggiunti (f. 21), venivano accompagnati in questura dove entrambi opponevano violenta resistenza e il Picchiura, in particolare, si dichiarava "prigioniero politico".

\*\*\*\*\*

Le indagini accertavano (f. 39) che la Fiat 128 bianca, in possesso agli arrestati, era stata sottratta il 10 Dicembre 1974 a Bo-

- 8 -

ella Antonio proprio nel momento in cui la stava parcheggiando in piazzetta "Dietro Duomo" di Padova (f.43-44-305), che il contratto di assicurazione, sulla stessa applicato, non era stato rilasciato dalla apparente Compagnia di Assicurazione "Norditalia", ma a questa sottratto (f.94-428) e faceva parte di due blocchetti che ignoti avevano rubato a Milano il 30 Novembre 1973 (f.109), che la patente di guida esibita dal Picchiura era falsa (f.94) ed era stata sottratta il 2 Settembre 1973 all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Cremona, che false erano pure le due carte di identità intestate, rispettivamente, a Fasoli Floriano e a Bertala Francesco (f.40-94), sulle quali era stata applicata la fotografia di esso Picchiura, che falsa era anche la carta di circolazione dell'autovettura (f.94-130), sottratta il 29 Ottobre 1973 all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo (f.325).

La perquisizione domiciliare nell'abitazione del Despali dava esito negativo ; quella nell'abitazione del Picchiura portava al rinvenimento di manifesti e stampati di propaganda politica di estrema sinistra, di una "sicura" per bomba a mano (f.42) e di varie fotografie di agenti di Polizia e Carabinieri.

Despali Pietro (f.49-I7I-283), protestando la sua estraneità ai fatti, dichiarava di essersi trovato casualmente assieme al Picchiura (il che quest'ultimo confermava) e questi, affermato (f. I24 e segg.-28I-404-559-767) di appartenere all'organizzazione "Brigate Rosse", rifiutava di riferire alcunché in ordine alla stessa ; ammetteva di aver costretto il V.Brig.Dalla Pozza ad alzare le mani sotto la minaccia della pistola e di aver poi sparato nella di lui direzione dopo che, a suo dire, lo stesso per primo aveva aperto il fuoco ; non era in grado di affermare se l'Appuntato Niedda fosse stato colpito da lui (f.I26 r.) oppure dal Dalla Pozza. Rifiutava di rispondere in ordine alla falsificazione della patente di guida (f.I26 r.), delle due carte di identità



- 9 -

e della targa, nonché in ordine al furto dell'autovettura sottratta a Borella Antonio e alla contraffazione del contrassegno assicurativo; negava invece di aver ordinato agli agenti di consegnargli le armi (Capo E), di aver colpito i due passanti (Capo F) ed ammetteva, infine, di aver circolato con autovettura munita di targa non propria (Capo I) e di aver detenuto e portato in pubblico la pistola Cal.7,65 (Capo G).

L'arma in possesso al Picchiura (una Beretta Cal.7,65) risultava essere stata acquistata il 7 luglio 1975 all'armeria "Galeazzo" di Voltabarozzo (f.221-267) mediante esibizione di un nulla-osta apparentemente rilasciato dalla Questura di Verona a tale Ferrarese Arnaldo.

Ulteriori indagini accertavano che (f.94) falsi erano pure i nulla-osta, apparentemente rilasciati dalla Questura di Verona, usati per l'acquisto di una pistola Cal.7,65 presso l'armeria "Padana Sport" di Crepaldi Nevio (f.219-263), di una "Colt 38" all'armeria "Ignazio Bo" di Schiavolin Renzo in Padova (f.220-262), di un'altra "Colt 30 special" all'armeria "Fiamma" di Voltan Tarcisio in Ponte di Brenta (f.110-222), di una "Smith-Wesson", modello 70, all'armeria di Bertocco Oreste (f.144-223-265), di una "Beretta Cal.7,65" all'armeria di Serafin Flavio in Treviso (f.132-269), di un'altra "Beretta Cal.7,65" all'armeria di Bertin Egidio di Marghera (f.145-268), di una "Astra Cal.30" all'armeria di Dimatore Dario di Mestre (f.267), di una "Arminius" all'armeria Odivelli di Mira (f.696).

Karitan Giampaolo (f.222-264), dipendente dell'armeria "Fiamma" di Voltan Tarcisio, Midena Gina (f.266), madre di Bertocco Oreste, Serafin Flavio (f.131-132-269) e Bertin Egidio (f.132-268) riconoscevano in una fotografia del Picchiura l'acquirente delle armi.

Dalla Pozza Armando (f.147-306) confermava la sua ampia e circostanziata relazione di servizio (f.19-20) precisando che al



-10-

momento dei fatti teneva la fondina dell'arma aperta com'era sua abitudine in servizio, che non aveva affatto sparato per primo, che per lo meno due colpi erano stati sparati dal Picchiura prima che avesse il tempo di estrarre la pistola d'ordinanza, mettere la pallottola in canna e prendere la mira, che poi aveva sparato attraverso il finestrino dell'autofurgone alzando il braccio ad altezza del viso. Precisava che, inseguito il Picchiura a bordo di un furgoncino privato, lo aveva costretto a fermarsi, gli aveva dato un pugno sul naso, lo aveva fatto cadere a terra tenendolo quindi sotto la minaccia della pistola.

\*\*\*\*\*

Le perizie, medico-legale e balistica, chiarivano che la morte del Niedda Antonio era da attribuirsi ad una grave ferita da arma da fuoco trapassante, che il proiettile era penetrato in corrispondenza della linea emiclavare destra sul settimo spazio intercostale ed era uscito in sottoscapolare sinistra, che aveva lacerato il fegato, l'aorta, il diaframma e il polmone provocando una grave emorragia, che il Niedda era stato raggiunto anche da un secondo proiettile in regione latero-cervicale sinistra, che questo non aveva interessato strutture particolarmente delicate ed era poi uscito alla superficie laterale destra del collo.

Assumevano i Periti, all'unanimità, che entrambi i colpi erano riferibili al Calibro 7,65.

In rapporto alle lesioni subite da Mazzari Lodino e da Marchi Maria assumevano che il primo era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in corrispondenza della regione emicervicale destra e che lo stato di malattia si era esaurito nell'arco di 20 o 22 giorni senza postumi permanenti e la seconda da un colpo al perone destro, che ne aveva determinato la frattura, ed aveva riportato una lesione parziale dello sciatico popliteo esterno di destra, non era stata in pericolo di vita e la malattia si era

- 11 -

esaurita in sessanta giorni con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione

\*\*\*\*\*

La Corte d'Assise di Padova, con sentenza 1° Giugno 1977, affermava la responsabilità di Picchiura Carlo in ordine ai reati di omicidio e tentato omicidio, resistenza, partecipazione a banda armata, porto abusivo di armi comuni da sparo, ricettazione dell'autovettura Fiat 128, circolazione con la stessa munita di targa non propria, falsità in certificati (patente di guida e due carte di identità personale), ricettazione di patente e di carte di identità, nonché del contrassegno assicurativo, furto della bicicletta in danno di Giacomini Filiberto, falsità in scrittura privata (del contratto di locazione dell'appartamento di Chioggia in calce al quale aveva apposto la firma di Fasoli Floriano, persona inesistente), acquisto, detenzione e porto abusivo di armi, limitatamente alle due pistole Cal.7,65 acquistate presso l'ameria di Serafin Flavio in Treviso e di Bertin Egidio in Marghera e dell'Arminius Cal.22 presso l'ameria di Odivelli Paolo in Mira, così modificate le originarie imputazioni (capi 7,9,16) relative ai nullatenuti usati per l'acquisto di dette armi, con le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventisei di reclusione (base : anni 22, aumentata, per la continuazione, ad anni 26), gli infliggeva la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la interdizione legale durante la pena, la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni e disponeva la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Lo condannava inoltre al risarcimento dei danni, a favore delle parti civili Ciscato Maria, per sé e i figli minori Francesco e Salvatore, Niedda Francesco e Muvoli Salvatrice. Rigettava la domanda di risarcimento proposta dall'Amministrazione dell'Interno.

- 72

Lo assolveva dalla ricettazione di una banconota da L. 500 (Capo IO) e dall'acquisto, detenzione e porto abusivo di armi e falsità in nulla-osta ad esse relativi limitatamente alle pistole acquistate presso le armerie Galeazzo di Voltabarozzo, Crepaldi, Bertocco e Schiavolin di Padova e Voltan Tarcisio di Ponte di Brenta per insufficienza di prove.

=====  
Riteneva la Corte provata in causa la responsabilità del Picchiara in ordine all'omicidio dell'App. Niedda Antonio e del tentato omicidio di Dalla Pozza Armando, posto che le dichiarazioni del sottufficiale (f. I47), le stesse parziali ammissioni dell'imputato e la testimonianza di Mazzari Lodino (f. II3) avevano consentito di localizzare, al di là di ogni dubbio le posizioni rispettivamente assunte, al momento dei fatti, dalle persone offese e dallo sparatore, posto che era stato accertato che la distanza fra l'arma del prevenuto e lo stomaco dell'App. Niedda, allorché il primo aveva fatto fuoco, era risultata di appena venti centimetri, che aveva sparato due colpi subito dopo aver "palpato" con la mano sinistra il fianco destro del militare e la circostanza era stata debitamente confermata dal teste Mazzari che lo aveva visto cadere a terra esanime, che le perizie medico-legale e balistica avevano accertato che il Niedda era stato raggiunto da due colpi, uno al tronco e uno al collo, di cui il primo sicuramente mortale, che detti colpi erano stati esplosi da un'arma calibro 7,65 (mentre quella in dotazione al V. Brig. Dalla Pozza era di calibro 9), che, all'esame, i fori d'entrata sul corpo della vittima, quanto meno, quello all'emitorace, denunciavano detto calibro e le misure con il penetrometro, sugli indumenti, avevano denunciato dimensioni al limite minimo e addirittura inferiore a quello dei fori prodotti da proiettili del calibro citato, che il Niedda al momento in cui era stato colpito a morte si trovava, nella ricostruzione della di-

-15-

namica degli eventi, di fronte allo sparatore, ad una distanza massima di appena cinquanta centimetri.

Quanto al tentato omicidio del V. Erig. Dalla Pozza Armando rilevava la Corte che le stesse ammissioni del prevenuto a questo proposito e quelle della persona offesa denunciavano senz'ombra di dubbio la direzione dei colpi a quest'ultima diretti e la distanza alla quale erano stati esplosi e, considerate la natura e la funzionalità dell'arma usata, inequivoca si era dimostrata la volontà omicida dell'imputato.

Le altre imputazioni minori, ad avviso del Giudice di primo grado, trovavano la loro ragion d'essere e la conseguente loro sussistenza nelle incondizionate ammissioni del prevenuto per alcune, nelle sue parziali ammissioni per altre, nel rilievo obiettivo per altre ancora, talché doveva ritenersi senz'altro accertata la sua responsabilità in ordine alle stesse.

\*\*\*\*\*

Avverso la sentenza proponevano appello l'Amministrazione dello Interno, parte civile costituita, difesa dall'Avvocatura dello Stato, per i soli interessi civili, e l'imputato Picchiura Carlo. L'Amministrazione, volutasi che la Corte di primo grado ne avesse escluso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, richiesto sotto il profilo della rifusione della somma corrisposta ai superstiti dell'App. Niedda in base alla Legge 28 Novembre 1975 n. 624 e ricordato che il reato obbliga al risarcimento, assumeva che l'indennità corrisposta ai superstiti doveva considerarsi in base al concetto di danno giuridicamente rilevante e poneva in evidenza la diversità giuridica tra l'obbligo di corrispondere la somma di cui alla Legge citata e la pensione, la prima essendo legata ad un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego, ad esso del tutto estraneo, che è il presupposto necessario alla erogazione pur non essendone la causa.

-149

Causa legittima invece doveva ritenersi la morte in occasione del servizio prestato, non il servizio in se stesso e perciò il rapporto particolare di soggezione che legava la vittima alla Amministrazione, né la somma era comunque da considerarsi il corrispettivo di un "rischio" come elemento qualificante il rapporto di impiego dell'appartenente alle forze di polizia. Ritenuto pertanto che il fatto illecito altrui, che aveva cagionato la morte dell'App. Niedda, aveva determinato la corresponsione, oltre ad una somma pari al danno emergente e al lucro cessante, anche di un'ulteriore somma stabilita in via forfettaria, in ordine alla quale la Legge non prevedeva la irripetibilità nei confronti dell'autore, e considerato che detta corresponsione era da ritenersi integrativa delle norme che fissano in via generale la misura del ristoro della situazione soggettiva lesa, sosteneva la legittimità della costituzione di parte civile, posto che trovava la sua ragion d'essere nel "fatto-reato" e chiedeva la riforma dell'appellata sentenza limitatamente alla negata legittimazione dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno.

L'imputato eccepiva, in rito, la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa rituale notifica al difensore, Avv. Edoardo Di Giovanni del foro di Roma, dell'avviso della data fissata per il dibattimento, la conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado e della relativa sentenza.

Lamentava in particolare l'appellante che l'avviso di cui allo art. 410 C.P.P. non era stato notificato al difensore nel suo domicilio reale, bensì al suo sostituto processuale presso il quale domicilio aveva eletto (f. I24).

Assunse che, eccepita in primo grado detta nullità (f. 37-45-46 r.- 53 fasc. dibatt.), l'eccezione era stata respinta in base ad una erronea interpretazione dell'art. 4 del D.P. 25 Ottobre 1955 n. 932 e degli art. 171 e 172 C.P.P., posto che l'elezione di domici-

- 187 -

lio (nella specie: domiciliatario l'Avv. Baroni di Padova - f. 124 - e sostituto processuale l'Avv. Zaffalon Elvio di Venezia, poi, revocato quest'ultimo - f. 173 -, nominato lo stesso Avv. Baroni sostituto processuale) o la nomina di un sostituto processuale avevano unico ed esclusivo riferimento alle notifiche degli avvisi indicati negli art. 304 ter e 304 quater C.P.P. (in rapporto agli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere e diritto al deposito), non anche all'avviso di cui all'art. 410 C.P.P. che invece doveva essere notificato al domicilio reale del difensore di fiducia come già risultava agli atti (f. 47-124). Faceva inoltre presente che in corso di istruzione numerosi avvisi erano stati notificati al domicilio reale del difensore in Roma e non presso il domicilio eletto.

Poiché quindi era erroneo il riferimento agli art. 171 e 172 C.P.P., dato che la normativa in essi prevista era diretta all'imputato e non al difensore, erronea risultava l'ordinanza dibattimentale (f. 53) in proposito pronunciata.

Nel merito, lamentato che il Giudice di primo grado aveva fondato il suo convincimento di colpevolezza in base alle dichiarazioni del Dalla Pozza Armando e al risultato delle perizie, medico-legali e balistica, le quali nel loro insieme avevano proposto una impostazione esclusivamente "possibilistica", ritenuto, per le deficienze riscontrate negli elaborati, che la dinamica dei fatti si sarebbe potuta ricostruire in modo diverso da quello ipotizzato, affermava che l'App. Niedda Antonio poteva essere stato colpito al collo da un proiettile Cal. 9 sparato dal Dalla Pozza e al torace da uno Cal. 7, 65, di rimbalzo, sparato dal Picchiura. Sosteneva che una ricostruzione del genere non appariva in contrasto con i rilievi eseguiti in sede di sopralluogo, né con gli altri dati relativi al tipo dei proiettili e alle caratteristiche delle varie lesioni riportate dalla vittima.

In ordine al delitto di partecipazione a banda armata chiedeva

- 16 -

la concessione dell'attenuante del particolare valore morale e sociale; in ogni caso declaratoria di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

\*\*\*\*\*

La sentenza, nel merito, a carico di Picchiura Carlo, deve essere integralmente confermata, solo ritenendo la Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione dell'Interno, di affermare la legittimazione della stessa ad ottenere il risarcimento del danno. Accertato infatti in causa, per ampia e circostanziata esposizione dei fatti ad opera del Brig. Dalla Pozza Armando e del teste Mazzari Lodino, cui hanno fatto significativo riscontro le complessive risultanze processuali e, in particolare, l'esito delle indagini peritali, balistica e medico-legale, nonché la stessa, per alcuni reati, incondizionata confessione del prevenuto e, per altri, le sue parziali ammissioni in ordine a singole fattispecie delittuose contestate, al maggior delitto strettamente connesse, che il Picchiura, al controllo degli agenti della Polizia Stradale, onde sottrarsene, improvvisamente, estratta la pistola, sparò contro costoro numerosi colpi attingendo, da distanza ravvicinatissima, l'appuntato Nieda Antonio al collo e al torace, uccidendolo, è conseguenziale, ad avviso del Collegio, nonostante la perplessità da lui all'udienza odierna maliziosamente insinuata in relazione alla possibilità che altri ne avesse cagionato la morte, la riaffermazione anche in questa sede della sua responsabilità in rapporto a tutti i reati contestati e ritenuti in sentenza.

E' acclarato, in base ai citati elementi probatori, che il



- 17 -

Niedda fu colpito da due proiettili calibro 7,65, rispettivamente, al collo e al torace, che quello che lo attinse al torace fu senza dubbio mortale, tant'è che appena verificatisi i primi due spari cadde a terra esanime e a nulla valse il soccorso prestatogli, che soltanto il prevenuto era armato, come da lui incondizionatamente riconosciuto, di una pistola di detto calibro, che i militari avevano invece in dotazione armi semiautomatiche di calibro nove, superiore a quello di cui il prevenuto disponeva, che fu minima la distanza di sparo, di appena venti o tutt'al più cinquanta centimetri, che prima della esplosione dei primi due colpi, come riferito dal teste Mazzari, l'arma del Picchiura era puntata allo stomaco dell'appuntato Niedda e subito costui fu visto cadere a terra colpito a morte, che è escluso in via assoluta (per totale mancanza di ogni rilievo obiettivo, per l'esito della stessa ricostruzione dei fatti, del sopralluogo e dell'indagine medico-legale e balistica) che a colpire il Niedda, nel conflitto a fuoco che è seguito all'azione delittuosa del Picchiura, possa essere stato, accidentalmente od occasionalmente o per rimbalzo di proiettili, il Brig. Dalla Pozza, posto che i fori di entrata e d'uscita e quindi il loro tramite (oggetto di approfondita ed esauriente indagine sottoposta al controllo di varia e specifica metodologia da parte dei Periti) rilevati sul corpo della vittima, all'esame necroscopico, denunciano inequivocabilmente il calibro dei proiettili che ebbero a raggiungerla che non collima affatto, nemmeno in ipotesi, con quello dell'arma in possesso e usata, al momento, dal Brig. Dalla Pozza, che, nonostante le critiche mosse dal prevenuto, nel corso della accordatagli semplicissima autodifesa, alle argomentazioni

- 18 -

dei Periti d'ufficio, alle cui indagini, s'è va ribadito, e ai cui esperimenti assistettero, attivamente adoperandosi con i primi, i Consulenti tecnici, l'esito dell'indagine balistica e medico-legale non ammette dubbi di sorta in ordine alla dinamica delle singole fasi episodiche degli eventi, alle rispettive posizioni dei protagonisti della tragica vicenda, alle modalità di esecuzione del delitto, al tramite dei colpi che raggiunsero il Niedda e denuncia la non equivoca volontà omicida che presiedette all'azione dell'imputato, talché siffatte critiche, prive del conforto di una valida conoscenza specifica, nonostante la sua professione, all'udienza d'appello, di una vasta pratica in materia di armi ed esplosivi e dei relativi effetti, appaiono del tutto inconsistenti, superficiali e inconcludenti, sia sotto il profilo della esattezza scientifica, con la quale non hanno nulla a che vedere, sia sotto quello della tecnica più semplice ed elementare, prive di conseguenza di sostanziale valore ed efficacia tecnico-giuridica.

Se, a questo proposito, si considera che i Periti medico-legali, a conclusione del loro elaborato, all'unanimità, cui non ha fatto riscontro obiezione alcuna da parte dei Consulenti Tecnici, hanno affermato che il Niedda è deceduto a causa di una grave ferita da arma da fuoco tra-passante, che il proiettile è penetrato in corrispondenza della linea emiclaveare destra, sul settimo spazio intercostale, ed è uscito in sottoscapolare sinistra facendo, al suo passaggio, il fegato, l'aorta, il diaframma e il polmone, che un secondo proiettile lo raggiunse al collo in regione latero-cervicale sinistra, che entrambi i proiettili furono di calibro 7,65, che la perizia balistica, quanto all'identificazione dell'arma e alle conseguenze

- 184 -

derivatene dall'uso, è pervenuta all'istesso risultato ponendo in evidenza la minima distanza di sparo, agevolmente si ricava che la morte dell'appuntato Niedda fu conseguenza diretta dell'azione posta in essere dal prevenuto a mezzo dell'arma in suo possesso.

La volontà omicida, da quanto sopra esposto, si rivela in tutta la sua concretezza, giacché la natura e la funzionalità dell'arma, la distanza alla quale i colpi furono sparati, il tramite, la reiterazione degli spari denunciano senz'ombra di dubbio che il proposito del Picchiure fu solo ed esclusivamente quello di cagionare la morte dell'appuntato Niedda Antonio e, nel tentativo, anche quella del Brig. Dalla Pozza Armando, posto che altrimenti avrebbe operato se diverso fosse stato il suo intendimento, pur sempre, criminoso.

Su di lui pertanto ricade la responsabilità del delittuoso evento nonché di quello, come già detto, a livello di tentativo, a danno del Sottufficiale, giacché anche contro costui, con l'istessa arma, nelle stesse condizioni psicologiche, di tempo e di luogo, sparò numerosi colpi al medesimo fine, non conseguendo lo scopo soltanto per cause estranee alla sua volontà.

In base al principio (art. 185 C.P.) che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, il prevenuto è tenuto a risarcire non solo le parti civili private costituite, ma anche l'Amministrazione dell'Interno, appellante, posto che questa ha subito un indiscutibile nocumento dalla morte dell'appuntato Niedda Antonio.

Per l'avvenuta erogazione ai superstiti della somma di cinquanta milioni di lire, ad essi devoluta a sensi della Legge 28 Novembre 1975 n. 624, l'Amministrazione ha



- 96 -

subito un rilevante pregiudizio e di questo l'autore del fatto illecito deve senz'altro rispondere.

Erronea quindi va ritenuta la pronunzia, a questo proposito, del Giudice di primo grado, che ha respinto l'istanza risarcitoria della Pubblica Amministrazione, dato che la speciale indennità corrisposta ai superstiti dell'apparante alle forze di polizia, vittima del dovere in conseguenza del servizio prestato, deve ritenersi a tutti gli effetti un danno giuridicamente rilevante la cui causa legittima non è, come affermato in sentenza, il servizio in se stesso prestato dall'agente, ma la morte di questi in occasione del servizio prestato che è senza dubbio un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego ed è ad esso del tutto estraneo, ragion per cui non può considerarsi il mero corrispettivo di un rischio, come elemento qualificante il rapporto, ma come elargizione dello Stato a titolo di solidarietà sociale in occasione del verificarsi di un fatto illecito altrui, integrativa delle "norme che fissano in via generale la misura del ristoro della situazione soggettiva lesa".

=====

Dimostrata, ad avviso della Corte, la responsabilità del Picchiura in relazione all'omicidio e al tentato omicidio, la sua colpevolezza anche in ordine agli altri reati contestati e ritenuti in sentenza ha avuto in causa il conforto della più ampia e significativa conferma. La resistenza opposta agli agenti infatti è provata, oltreché dalla sua confessione, che chiarì come in effetti riuscì ad immobilizzare entrambi ingiungendo loro, con la minaccia della pistola, di alzare le mani, dal fatto stesso che poi usò l'arma per disarmarli e impossessarsi

- 21

di quelle in loro dotazione.

Gli elementi costitutivi del delitto appaiono nella loro giuridica interezza, posto che la minaccia fu attuata per opporsi ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto del loro ufficio.

La responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di partecipazione alla banda armata, cosiddetta, "Brigate Rosse", è provata dal contesto di una confessione, ampia, circostanziata e costante in corso di causa, che in altri concreti elementi obiettivi ha trovato la conferma più certa e convincente.

I documenti di circolazione dell'autovettura Fiat I28, di cui al momento del maggior delitto era in possesso, provenivano dal "covo" delle "Brigate Rosse" di Robbiano di Mediglia (dove, com'è noto, fu ucciso un Sottufficiale dei Carabinieri), l'impronta del timbro sulla ricevuta dell'"una tantum" era stata eseguita con un timbro rinvenuto anch'esso in un altro "covo" delle "Brigate Rosse" a Barazzate di Bollate, le targhe apposte sulla Fiat I28 erano state confezionate con lo stesso materiale e stampate con la stessa macchina stampatrice e la medesima matrice di altre targhe che provenivano dallo stesso "covo" di Barazzate di Bollate, la dattiloscrittura dei falsi nulla-osta della Questura di Verona, usati per l'acquisto di numerose armi presso vari rivenditori del Veneto, delle carte di identità apparentemente intestate a Fasoli Floriano e a Bertaglia Francesco, del contrassegno dell'assicurazione e del foglio complementare della Fiat I28 provenivano dalla stessa macchina da scrivere con la quale era stata stilata la matrice di un manifesto (f.579) delle "Brigate Rosse", la pistola di cui il prevenuto era in possesso

- 47 -

al momento dell'uccisione dell'appuntato Niedda era stata acquistata negli stessi giorni in cui Picchiura ed altri avevano acquistato armi avvalendosi dei nulla-osta falsificati, il che denuncia senz'ombra di dubbio che tutti gli acquisti erano stati predisposti ed effettuati da un'organizzazione criminosa di cui necessariamente doveva far parte.

Se a ciò si aggiunge che una delle pistole acquistate con i nulla-osta falsificati fu rinvenuta in possesso a persona che deteneva numerosi documenti che provenivano dalle "Brigate Rosse" e che altra arma, acquistata negli stessi giorni con i falsi nulla-osta della Questura di Verona, risultò essere in possesso all'indiziato dell'uccisione del Procuratore Generale di Genova, rivendicata dalle "Brigate Rosse", che le pistole di cui al capo I4° dell'accusa furono acquistate pochi giorni prima della rapina in danno della Banca Popolare dell'Agricoltura di Lonigo (avvenuta il 14 Luglio 1975) anch'essa rivendicata dalle "Brigate Rosse", chiaramente e necessariamente si evince che la confessione resa in rapporto alla sua partecipazione al delitto di banda armata è pienamente attendibile e dev'essere ritenuta prova certa e tranquillante per quel che attiene alla conseguente sua responsabilità per il reato a tale titolo contestato.

Il porto illegale di una pistola Cal.7,65 (capo 4), la ricettazione della Fiat I28 (capo 5), la circolazione con la stessa munita di targhe non proprie (capo 6), la falsificazione della patente di guida (capo 8) e delle due carte di identità personale, la ricettazione di tali documenti nonché della carta di circolazione e del contrassegno assicurativo (capo II), il furto della bicicletta

-23-

in danno di Giacomini Filiberto (capo I2), la falsifica-  
zione del contratto ~~di~~ locazione (capo I7), l'acquisto  
(capo I3), la detenzione (capo I4) e la detenzione (ca-  
po I5) delle armi risultano provati dalla materialità  
stessa dei fatti e dal rilievo obiettivo ad essi conse-  
guente.

=====  
La dedotta nullità, per omesso avviso al difensore della  
data fissata per il dibattimento, non sussiste.  
E' appena il caso di rilevare a questo proposito che al  
difensore di fiducia risulta (f.36 r.-fasc.dibatt.) es-  
sere stato ritualmente notificato l'avviso di cui all'art.  
10 C.P.P. nel domicilio eletto (f.I24) e che analogo  
avviso fu notificato anche al domiciliatario (f.37 -fasc.  
dibatt.) e suo sostituto processuale.  
Ineccepibile quindi la procedura adottata dal Giudice di  
primo grado, posto che così fu assicurata la più ampia e  
concreta assistenza all'imputato e poiché il generale  
istituto previsto all'art.47 del Codice Civile, in rap-  
porto alla facoltà di chiunque di eleggere domicilio,  
non soffre nel procedimento penale, per quel che attiene  
al difensore, limitazione di sorta, dato il silenzio del-  
la legge in proposito, non par possibile una diversa in-  
terpretazione della norma denunciata.

Se si considera che a fronte dell'incondizionata elezio-  
ne di domicilio, espressa per iscritto dal difensore (f.  
I24), non esistono né si ravvisano elementi rivelatori  
che consentano di risolvere in senso restrittivo la e-  
spressa manifestazione di volontà, limitandone gli effet-  
ti ai soli casi e nei limiti previsti dall'art.4 del D.  
P.R.-25 Ottobre 1955 n.932, ~~per~~ si perviene



- 44 -

ad un convincimento necessariamente negativo in ordine alla sollevata eccezione di nullità.

Va rilevato, a maggior chiarimento, che il difensore di fiducia, non risiedendo e non avendo domicilio nel luogo, sede dell'Ufficio giudiziario presso il quale era in corso l'istruzione penale, aveva eletto domicilio in Padova senza alcuna limitazione o riserva, talché, per un verso, non può non ipotizzarsi che detta elezione e contestuale nomina di un sostituto perseguissero il fine di cui al citato art. 4 delle norme di attuazione 25 Ottobre 1955 n. 932 e, per l'altro, che, competendo in ogni caso al difensore la facoltà di procedere all'elezione di domicilio, la genericità della stessa e il fatto che nessun mutamento abbia subito in prosieguo, nemmeno dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio, rende assolutamente reali, per il raggiungimento del fine, le notificazioni non solo degli atti istruttori alle quali nel corso della istruzione aveva diritto, ma anche quelle successive, ivi compreso l'avviso di fissazione dell'udienza.

Poiché dunque non esiste una norma contraria è da ritenere del tutto valida l'avvenuta elezione di domicilio, tant'è che in corso di istruzione gli atti furono a volte notificati al difensore al suo domicilio reale, a volte, nel domicilio eletto, a volte, ancora, in entrambi e mai nessuna doglianza a tale titolo fu sollevata, avendo essi in ogni caso raggiunto lo scopo, è conseguentemente valida la notificazione di fissazione della data dell'udienza al domicilio eletto.

Poiché, infine, la norma è posta a tutela del diritto dello imputato e non invece di un diritto proprio del difensore, debitamente raggiunto il fine, con l'assicurare al prevenuto la necessaria assistenza, non vede la Corte co-



- 25 -

me il vizio denunciato possa aver potuto invalidare la costituzione del rapporto processuale.

=====

Quanto all'eccezione di nullità dell'appellata sentenza, per indebita utilizzazione della deposizione del teste Dalla Pozza Armando, rileva la Corte che costui, persona offesa e teste, mai in nessun atto del procedimento (f.71C) è stato, a sensi dell'art.78 C.P.P., indicato come imputato o come indiziato di reato, né in qualsiasi atto del giudizio gli è stato attribuito alcunché di penalmente rilevabile.

Il ferimento occasionale, a seguito del conflitto a fuoco, dei due passanti, Mazzari Lodino e Marchi Maria, non è mai stato attribuito, nemmeno in ipotesi, al Brig. Dalla Pozza e del resto nemmeno è stato ascritto all'istesso imputato, talché la posizione processuale del Sottufficiale, che ha legittimamente fatto uso delle armi in reazione all'aggressione subita, inconsulta e violenta, rimane pur sempre quella di persona offesa, quanto al tentato omicidio a suo danno, e di teste quanto all'omicidio dell'appuntato Niedda Antonio e ai reati commessi. Nessuna preclusione quindi alla deposizione del teste e di conseguenza nessuna nullità in rapporto all'acquisizione della stessa nel giudizio di primo grado, pur considerato che il suo contenuto, per quel che attiene al complessivo risultato degli elementi probatori, si inserisce marginalmente in un contesto processuale che trova aliunde la più schiacciante e convincente conferma. A prescindere però dal merito della doglianza, per completezza di motivazione, è appena il caso di rilevare che l'eccezione, che fra l'altro non ha formato oggetto

- 26 -

di impugnazione, è stata sollevata soltanto all'udienza odierna, talché, a sensi dell'art. 439 C.P.P., trattandosi pur sempre di questione relativa all'ammissibilità dei testimoni, opera la decadenza e il richiamato disposto dell'art. 348, III° comma C.P.P. non ha subito violazioni di sorta, posto che, da un lato, la dedotta nullità nemmeno sussiste, per assoluta mancanza del presupposto della inammissibilità, e dall'altro non è stato per essa proposto gravame subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, né in prosieguo, dato che, pur ipotizzandosi che la circostanza fosse anche insorta nel corso di questo, nemmeno allora è stata tempestivamente sollevata.

=====  
La nullità, ex art. 185 n. 3 C.P.P., della costituzione della attuale fase del giudizio, in rapporto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è assolutamente inesistente e disattesa dev'essere pertanto la relativa eccezione.

La traduzione del prevenuto infatti al Carcere di Venezia, sede del dibattimento di appello (avvenuta il 18 Giugno), non importa alcuna violazione a norme provviste di sanzione, né ha pregiudicato in alcun modo i diritti di difesa dell'imputato, per essa considerati il grado del processo, la completezza e la ritualità dei motivi di impugnazione e il termine che è intercorso fra la presentazione degli stessi e la data dell'udienza odierna, ragion per cui non può ritenersi offeso il generale principio dell'art. 6, punto 3°, lettera B) della citata Convenzione, secondo il quale l'imputato ha diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa.

- 27 -

Se si considera che tra il giudizio di primo grado e l'attuale fase di appello é intercorso un ben apprezzabile periodo di tempo, che il prevenuto ebbe a disposizione, dal 1° Giugno 1977 al 21 Giugno 1978, più di un anno, che in tale periodo ebbe modo di conferire ripetutamente ed esaurientemente col suo difensore di fiducia, inspiegabilmente e immotivatamente revocato soltanto alla udienza odierna, che i motivi di impugnazione furono ritualmente presentati con dovizia di trattazione di fatto e giuridica, non vede la Corte come si possa seriamente invocare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando questi sono stati in ogni caso palesemente rispettati, secondo la normativa in vigore nel territorio dello Stato, in tutti i loro momenti formali, sostanziali e più significativi.

=====

La rinnovazione parziale del dibattimento, per l'audizione a chiarimento dei Periti d'Ufficio, balistici e medico-legali, in contraddittorio con i Consulenti tecnici, non ha motivo di essere, dato che gli stessi Consulenti attivamente parteciparono all'esame peritale e in tale sede non solo nulla ebbero ad obiettare ma addirittura di adoperarono, in unione a quelli d'Ufficio, per il maggior approfondimento possibile dell'indagine, talché, non ravvisando la Corte, nel suo potere discrezionale, alcuna necessità di ulteriormente approfondire quel che già é stato ampiamente ed esaurientemente dimostrato, in rapporto ai risultati cui i Periti sono pervenuti, e, ritenuta più che convincente la motivazione dei singoli elaborati in relazione ai quesiti proposti, doveroso ritiene respingere l'istanza.

- 28 -

Quanto al richiesto accertamento sulle armi in dotazione al Brig. Dalla Pozza Armando e all'appuntato Niedda Antonio, con particolare riferimento a quella in dotazione a quest'ultimo, nel respingere la relativa istanza, rileva il Collegio che non è controverso in causa che i due militari disponevano di pistole di calibro 9, cosicché un ulteriore accertamento a questo fine appare del tutto inconferente, fine a se stesso, mero espediente difensivo, posto che è certo che i colpi che attinsero al collo e al torace l'appuntato Niedda furono di calibro 7,65, inferiore e diverso quindi da quello di cui i militari al momento erano dotati, e che non si identificano affatto in quelli esplosi dall'imputato nella loro direzione.

=====

Non accoglibile ritiene la Corte l'istanza dell'appellante intesa ad ottenere la concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Premesso a questo proposito che l'attenuante in questione, nei suoi enunciati, ha necessario riferimento, per un verso, ad "una condotta particolarmente nobile ed eletta, approvata nella generalità dei casi dalla coscienza del popolo in un determinato momento storico" e, per l'altro, alla corrispondenza alle direttive "e alle finalità della comunità organizzata e sia quindi conforme ai presenti ordinamenti sociali", due sono gli elementi che la caratterizzano, uno, soggettivo, come espressione dell'intenzione dell'agente di eliminare una particolare situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale, e uno oggettivo che attiene alla morale e ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato.

- 29 -

Analizzata quindi l'azione delittuosa nel suo complesso, tanto sotto il profilo dell'elemento psicologico e del movente, quanto sotto quello della pura e semplice materialità del fatto, non può non rilevare la Corte come tali elementi non siano minimamente esistiti, posto che ad un normale controllo dei militari, diretto all'accertamento dell'identità dei due giovani sorpresi nell'autovettura in via Ceramiche di Ponte di Brenta, il Picchiura, senza che a ciò presiedesse alcuna plausibile ragione, dapprima, con la minaccia dell'arma, li immobilizzò e poi, a distanza ravvicinatissima, esplose contro il più vicino due colpi che lo raggiunsero in parti vitali del corpo provocandone la morte pressoché istantanea.

Picchiura non agì dunque determinato da motivi di particolare valore morale o sociale, bensì al solo scopo di sottrarsi al controllo e all'identificazione da parte dei due agenti.

Siffatta condotta, è ovvio, non rivela alcunché di particolarmente nobile, comunque da far ritenere che il movente dell'azione fosse stato il proposito di eliminare una particolare situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale, né che detto movente trovasse rispondenza obiettiva in principi morali e sociali della collettività, giacché obiettivamente nulla aveva di immorale o di antisociale l'operato dei militari, diretto unicamente e semplicemente al controllo in materia di disciplina della circolazione stradale e di identificazione.

Nemmeno può porsi il problema sotto l'aspetto dell'appartenenza del prevenuto all'organizzazione, cosiddetta, delle "Brigate Rosse", posto che, a parte il fatto che tale organizzazione è senza dubbio eversiva, diretta a sovvertire l'ordinamento dello Stato mediante azioni di violenza,

- 80 -

ed integra per ciò l'ascritto reato di cui all'art. 306 C.P., l'azione del Brig. Dalla Pozza e dell'appuntato Niedda nulla aveva a che fare con i canoni della pseudo-ideologia che presiede all'istessa delittuosa organizzazione e nessun rapporto é in ogni caso ravvisabile tra la loro condotta e quella, criminosa dell'imputato, che portò alla morte l'appuntato Niedda.

Il fatto che il Picchiura, come appartenente alla citata banda armata contro la sicurezza dello Stato e contro ogni potere costituito, professasse il proposito, com'è stato posto in evidenza nei motivi di appello, di "lottare per il comunismo", cioè, a dire dell'appellante, per la rimozione di situazioni di grave e immorale ingiustizia sociale e per la realizzazione dei valori etici, sociali e politici che "sono oggi nel nostro Paese e nel mondo intero patrimonio di ideali e di speranze di grandi masse popolari", non vale affatto ad esimerlo dalla responsabilità o ad attenuarne in qualche modo l'entità delittuosa posta in essere, posto che nessun vincolo e nessun rapporto é ravvisabile tra la sua asserita ideologia e l'azione criminosa, inconsulta ed ingiustificata, che ne é seguita.

=====  
Concludendo, così ~~com~~ come il Procuratore Generale nella sua orale requisitoria ha posto in evidenza, rileva il Collegio che non sussiste impugnazione di sorta in ordine al merito della causa, essendosi limitato il gravame alla critica dell'indagine peritale, medico-legale e balistica, e dei risultati cui la stessa é pervenuta, avendo adombrato un'ipotesi meramente possibilistica anziché di certezza in relazione all'evento che é seguito

- 31 -

all'azione, astenendosi nel contempo dal richiedere alcuna pronunzia assolutoria e in ogni caso omettendo di instare per qualsiasi riforma dell'impugnata sentenza, tranne che in ordine alla richiesta concessione dell'attenuante del particolare valore morale o sociale.

Ne discende che, nel merito, carente in proposito ogni doglianza, è da ritenere che l'appellante nulla abbia obiettato in ordine alla pronunzia di colpevolezza ad opera del Giudice di primo grado.

P.Q.M.

Visti gli art. 213 e 523 C.P.P., in parziale riforma della sentenza I° Giugno 1977 della Corte d'Assise di Padova nei confronti di Picchiura Carlo, e in accoglimento dello appello proposto dall'Amministrazione dell'Interno costituita parte civile, condanna lo stesso Picchiura a corrispondere all'Amministrazione dell'Interno la somma di L.50 milioni, con gli interessi di legge dalla data dell'impegno di spesa, versata ai congiunti di Niedda Antonio a sensi del R.D. - 13 Marzo 1921 n.261 e successive modificazioni.

Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna Picchiura Carlo alle maggiori spese processuali nonché a quelle di patrocinio di parte civile che liquida, a favore dell'Avvocatura dello Stato, di Niedda Francesco e Nuvoli Salvatorica, e di Ciscato Maria vedova Niedda, per sé e figli minori Francesco e Salvatore, in Lire 500.000= per ciascun gruppo.

Venezia 8 Luglio 1978

Il Consigliere estensore

Il Presidente

PER COPIA CONFORME

per uso di ufficio

Venezia, li - 5 MAR 1980

IL CANCELLIERE



Il 10-7-1978 PIRELLA CARLO Leone

per Colafiume -  
Venezia 28-7-1978

Il Cancelliere  
*[Signature]*

Venezia, li. - 5 MAR. 1980  
IL CANCELLIERE

*[Signature]*





C O R T E D ' A P P E L L O D I V E N E Z I A

*Sua Ecc. Sig. Nat. La. Monaco - Proc. Gen. Rep. - SEDE*

Si trasmette l'unità *Copia* della sentenza penale  
emessa da questa Corte *App. Min.* Contro *Tonolo e altri*  
in data *29.9.79* ..... come da richiesta *Fono. 12/80 Ris.*  
del.....  
Venezia, 20/3/80

IL CANCELLIERE



2/10/78 Minore - P. M. - x T. 1106

N. 29/78 Reg. Gen.



Minorenni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione Minorenni composta dai Magistrati:

- 1. Tardis Gh. Francesco Presidente
- 2. Longega " Gino Consigliere
- 3. Tesi " Romano "
- 4. Desi " Irma } componenti
- 5. Carli " Aldo } rivisti

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. contro

- 1) TONIOLO LUCIANO, nato il 31.10.57 a S. Donato Milanese, res. Belluno via 1° Novembre n. 2/A -libero -  
*contumace*
  - 2) PIOL PATRIZIO, nato il 22.1.60 a Belluno, ivi res. via Montegrappa n. 5 - libero -  
*contumace*
  - 3) OMIDIO GIUSEPPE, nato il 9.12.58 a Belluno, ivi res. via dell'Anta n. 143 - libero -  
*contumace*
  - 4) BAREL PASQUALE, nato il 20.8.58 a Belluno, ivi res. via V.Veneto n. 294 - libero -  
*contumace*
  - 5) MONTINI EMILIO, nato il 18.10.58 a Belluno, ivi res. via Lungardo n. 102- dom. el. c/o studio Avv. N. Pregaglia di Belluno - libero -  
*contumace*
  - 6) ANDOLFATTO RUGGERO, nato il 16.2.60 a Belluno, ivi res. via dell'Anta n. 123 - libero -  
*contumace*
  - 7) PADOVAN ANTONIO, nato il 15.6.60 a Belluno, ivi res. via Lambioi n. 2/C - libero -  
*contumace*
  - 8) PERUZZETTO GIOVANNI, nato il 10.4.58 a Belluno, ivi res. via Pier Fortunato Calvi n. 4 - libero -  
*contumace*
- ( presente in aula alla lettura del dispositivo)

IMPUTATI

PIOL- TONIOLO- MONTINI- BAREL- OMIDIO- PERUZZETTO

N. 50 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 29-9-79

depositata in Cancelleria

il 6.10.79

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il 6.12.79  
F. M. U. n. 49

Trasmesso estratto esecutivo.

Il Cancelliere

Ast. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

- 2 -

del delitto p.p. artt. 624 625 n. 2 e 5 CP per essersi impossessati in concorso fra loro, per fine di profitto, di 6 candelotti di dinamite, gr. 200 di polvere nera, una decina di detonatori, 40 metri di miccia sottraendoli a Bortoluzzi Teobaldo, usando violenza sulle cose. In Nogarè il 9.2.75.

b) del delitto p.p. art. 10 L.14.10.74 N. 497 per avere illegalmente detenuto gli esplosivi di cui al capo a);

c) del delitto p.p. art. 12 L. 14.10.74 N. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico gli esplosivi di cui al capo a)

d) del delitto p.p. artt. 624 625 n. 5 CP per essersi impossessati in concorso fra loro per fine di profitto di una morsa installata in una ruspa di proprietà di Olivieri Domenico. In Nogarè il 9.2.75.

PIOL- OMIDIO- TONIOLO- MONTINI- ANDOLFATTO

e) del delitto p.p. art. 13 L. 14.10.74 N. 497 per aver fatto esplodere a fine di incutere pubblico timore, due candelotti di dinamite lungo la pubblica via nel centro abitato di Belluno, il 14.2.75

f) del delitto p.p. art. 635 CP per avere danneggiato due pilastri in cemento, distruggendoli, facenti parte del parapetto della pubblica via Sottocastello di Belluno arrecando un danno di L. 70.000 circa. In data 14.2.75.

- 3 -

PIOL- TONIOLO- OMIDIO

g) del delitto p.p. art. 13 L. 14.10.74 n. 497 per avere fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore una miscela esplosiva di zolfo potassio e carbonella nel centro abitato di Belluno nel gennaio 75.

PIOL- OMIDIO- BAREL- TONIOLO- MONTINI

h) del delitto p.p. artt. 81 II 635 2° co. N.3 CP per avere in concorso tra loro con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso forato pneumatici di autovetture Simca 100 di Da Pian Amos, Fiat 127 di Manolli Malvestiti Sergio, Ford Capri di Ferraresco Bruno, Fiat 500 di Ducapa Bruno, lasciate incustodite per necessità e consuetudine sulla pubblica via- In Belluno fino al 27.1.75.

PIOL- TONIOLO- OMIDIO

i) del delitto p.p. artt. II 81 635 2° co. N. 3 CP per aver danneggiato copertoni di autovetture in sosta dietro la caserma delle guardie di Finanza in danno di persone da identificare alle ore 19 di una domenica di inverno 74/75 in Belluno.

l) del delitto p.p. artt. II 624 625 n. I e 5 CP per essersi impossessato in concorso fra loro per fine di profitto di un registratore, sottraendolo da un'auto Simca in sosta nel cortile di casa di abitazione di proprietà di Gava Maurizio. In Belluno il

- 4 -

10.12.75

PIOL- OMIDIO- TONIOLO- MONTINI

m) del delitto p.p. artt. 81 624 625 n.5, 2 CP per essersi impossessati in concorso fra loro di una barra d'acciaio sottraendola da una cantina in località Grasal di Sedico in data non precisata nell'inverno 74/75 di due trapani elettrici e chiavi in un cantiere in località Mier in danno della ditta CIM, un trapano elettrico, due lime, un metro, cacciaviti, taglitubi e una mola da un cantiere edile a Cavazzano di Belluno, con violenza sulle cose in danno della ditta Dal Magno Vittorio di filo elettrico, due campanelli, un portalampane e due fari di escavatrice meccanica in danno di Da Ronch Ferdinando fino al 13.2.75 in località Fiamoi di Belluno.

PIOL- OMIDIO- MONTINI- TONIOLO

n) del delitto p.p. artt. 624 625 N. 2 e 5 CP per essersi impossessati in concorso fra loro per fine di profitto di gettoni telefonici e monete per un valore complessivo di L. 19.500 in danno della Sip usando violenza su una gettoniera. In Belluno il 17.1.75.

PIOL- BAREL

o) del delitto p.p. art. 635 CP PER aver tagliato con un "diamante" le vetrine dei negozi di Da Damos Anna Maria e Bulegato Federico. Il 19.1.75 in Belluno.

- 5 -

PIOL- TONIOLO- OMIDIO- BAREL

p) del delitto p.p. artt. IIO 635 2° co. n. 3 PC per aver tagliato i pneumatici di auto A.R. Giulia tg. MI di proprietà di persona da identificare, in piazza Piloni di Belluno nell'inverno 74/75.

PIOL- TONIOLO- MONTINI- OMIDIO- ANDELFATTO

q) del delitto p.p. artt. 8I IIO 624 625 N. 5 e 7 CP per essersi impossessato in concorso fra loro per fine di profitto di denaro sottraendolo dalla cassetta delle elemosine della chiesa parrocchiale di S.Stefano in Belluno dal dicembre 1974 e gennaio 1975.

PIOL- TONIOLO- BAREL- OMIDIO

r) del delitto p.p. artt. IIO 624 625 N. 5 e 7 CP per essersi impossessati in concorso fra loro per fine di profitto di candele e spartiti musicali sottraendoli dalla chiesa di Boizano Bellunese nell'inverno 74/75

PIOL- PADOVAN

s) del delitto p.p. artt. IIO 8I 624 CP per essersi impossessati in concorso fra loro per fine di profitto con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso di una borsa di cuoio, chiavi, pinze, tagliatubi, punte per trapano, sottraendoli da cantiere edile in località Col Cavaliere di Belluno in danno di Rossetto Romeo nel dicembre 1974 di un trapano a mano, tre trivelle, un cacciavite, in un cantiere edile in lo-

- 6 -

calità Col Cavaliere di Belluno di De Barba Mario, a  
in data 2.11.74 di un motore elettrico, cordella me-  
trica, tre lime da un cantiere in Col Cavaliere di  
Belluno della ditta Casone Balestra tra il 31.8 e  
l'1.9.74

PIOL- TONIOLO- BAREL

t) del delitto p.p. artt. 624 625 N. 5 e 7 CP per es-  
sersi impossessati in concorso fra loro per fine di  
profitto di un ciclomotore Cimatti lasciato incustodito  
sulla pubblica via da Simionato Massimo. In Belluno  
il 5.12.74.

BAREL- PIOL

u) della contravvenzione art.42 TULPS per aver porta-  
to fuori della propria abitazione nelle circostanze di  
tempo e di luogo di cui ai capi h) e p) coltelli a  
scatto uno con lama lunga cm. 13,5 l'altro con lama  
lunga cm. 9 e impugnatura cm. 10, l'altro con lama  
lunga cm. 10 e impugnatura lunga cm. 11.

#### A P P E L L A N T I

dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Vene-  
zia in data 7.2.1978 con la quale " dichiara Toniolo  
Luciano responsabile dei reati a lui ascritti ed in  
concorso delle attenuanti generiche e della diminuzione  
dell'età, ritenute prevalenti sulle aggravanti conte-  
state e ~~non~~ notificati tutti i diritti sotto il vincolo

- 7 -

della continuazione, lo condanna alla pena di anni uno, mesi quattro giorni cinque di reclusione e lire 200.000 di multa, nonchè al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza. Concede allo stesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Visti gli art. 169 C.P. 478 C.P.P., Dichiaro non doversi procedere a carico di tutti gli altri imputati in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti in concorso di attenuanti generiche e diminuenti della minore età prevalenti, per concessione del perdono giudiziale.

Visto l'art. 622 e segg. C.P.P. Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

In esito all'odierno dibattimento, svoltosi nelle forme di legge, rilevasi quanto segue in

#### FATTO E DIRITTO

I fatti, dettagliatamente enunciati nel capo d'imputazione, sono pacifici. L'attribuzione di essi a questo od a quell'imputato od a più imputati in concorso fra loro è stata possibile per le confessioni rese dagli imputati stessi in sede di polizia, prima, e, quindi, nel corso dell'istruzione.

Come leggesi in epigrafe, al solo Toniolo, con la sentenza 7.2.1978 del Tribunale per i minorenni di Venezia, è stata inflitta condanna con la concessione, peraltro, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, mentre a tutti gli altri minori è stato concesso il perdono giudiziale.



- 8 -

Si è gravato il Procuratore Generale presso questa Corte avverso tale sentenza ed ha chiesto che vengano escluse nei riguardi del Toniolo le attenuanti generiche e negati i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e che si irroghino pene a tutti gli altri imputati, senza la concessione di benefici, all'uopo deducendo che ciò è imposto dal numero rilevante e dalla eccezionale e macroscopica gravità dei fatti; dall'allarme sociale e dal concreto pericolo che per i cittadini derivò da questi "atti inconsulti"; dall'uso sapiente, reiterato, inequivocabilmente intimidatorio di esplosivi ad alto potenziale; dal dovere di difendere la società senza pietismi che non possono ragionevolmente interrompere una spinta criminogena, specialmente se corredata da un qualunque alibi politico, e, infine, dal grado di maturità dei giovani imputati avente consentito agli stessi di perfettamente valutare l'estrema gravità degli atti compiuti. Aggiunge che, attesi i motivi a delinquere e l'estrema gravità dei fatti, non è giustificata riguardo ai minori <sup>perdonati</sup> una presunzione di "buona condotta", peraltro neppure motivata dai primi giudici, e, quanto al Toniolo, che pure ingiustificate sono le riduzioni operate nel massimo per le diminuenti e le attenuanti, dal momento che il Tribunale ha ritenuto che questo imputato si presenta con pessimi precedenti penali.

Ritiene la Corte che la decisione dei primi giudici non meriti le censure mosse dall'appellante.

Questi sembra particolarmente impressionato dai due episodi di esplosioni, ma, a questo riguardo, va subito detto che la condotta dei prevenuti non fu tale da provocare quell'allarme sociale o quel pericolo ritenuti dall'appellante e neppure evidenzia una tendenza a delinquere dei giovani autori dei fatti.

Invero, come risulta dalla segnalazione 20/1/75 del

- 9 -

la Questura di Belluno, la prima esplosione avvenne, verso le ore 21,30 del 19 gennaio 1975, in un prato sottostante al Ponte degli Alpini, luogo aperto e distante da case abitate o da obiettivi di eventuale interesse politico. Essa fu ritenuta dalla Polizia come ottenuta con una bomba carta di rudimentale confezione. Gli imputati, invece, precisarono che era stata confezionata, la bomba, con introduzione di esplosivo in un tubo di ferro. In ogni caso, nessun pericolo esistette per persone o cose e tanto meno vi fu proposito di "intimidire" qualcuno. Vero è che i giovani imputati, facendo esplodere la bomba, volevano divertire se stessi, anche se così facendo finivano per "intimorire" gli abitanti della zona circostante, per cui non è davvero fuori luogo la definizione di "atti inconsulti" usata dall'appellante a proposito dei fatti commessi dai giudicabili.

Lo stesso è a dirsi riguardo all'esplosione del 14 febbraio 1975, pur precisandosi che, in questo caso, vi furono effettivo danno a cose e pericolo di produrre quanto meno lesioni a persone, perchè, nella via Sottocastello di Belluno, in cui il fatto avvenne, transitavano di tanto in tanto automezzi e l'esplosivo era stato inserito in due pilastri aventi fatto <sup>parte</sup> in passato, ~~parte~~ della struttura di un ponte. Apperò, chi in auto si trovò a passare per quel luogo al momento dell'esplosione e si fermò, anche sentendo cadere sassi e frammenti di cemento, non diede molta importanza allo scoppio ( v. le dichiarazioni di Cerentin Maria a fg. 29 ), pensando che si fosse trattato di "ragazzi che giocavano".

Chi così pensò era nel giusto, poichè dell'inconsulto gioco è chiaro indice un'espressione dell'imputato Piol, il quale, dopo aver detto che un primo tentativo di far esplodere la bomba, la sera del 19 gennaio, era fallito per lo spegnimento della miccia, aggiunge che, essendo riuscito il secondo tentativo, lui ed i compagni

- 10 -

se ne andarono "soddisfatti".

Così stando le cose, essendo certissimo che alcun motivo politico indusse i giovani imputati ad agire, non è chi non veda che non può parlarsi a proposito di simili imputati di una "spinta criminogena", ~~che li abbia indotti ad agire.~~

Questa spinta la si rinviene piuttosto negli altri fatti delittuosi, ma anche qui va sottolineato che quasi sempre l'illecito fu commesso per il gusto di commetterlo, il che non può non avere rilevanza specialmente in ordine alla lunga serie di furti, dai quali, se si eccettuano quelli aventi procurato un'immediata disponibilità di denaro (furti di cui alle lettere u) e q) della rubrica), gli autori non trassero alcun vantaggio economico, tant'è vero che restituirono ogni cosa, subito dopo averli confessati. Come può notarsi, non ci si trova in presenza di consumati ladri che si ~~trovano~~ attivati <sup>avendo avuto bello e pronto l'acquirente del</sup> maltolto. In sostanza, anche i furti possono farsi rientrare in quel disegno, certamente esistito negli imputati, di recar danno per mero divertimento. In proposito, è sintomatico il fatto che quando i prevenuti danneggiarono la cancellata di recinzione della villa di persona che non ha sporto querela (episodio non compreso fra quelli in imputazione), la loro brama di recar fastidio, di disturbare, di deridere, di portar comunque danno giunse ad <sup>un</sup> punto tale che collegarono i fili del campanello elettrico del portone della villa perchè lo stesso continuasse a suonare.

Insomma, nel ~~volgere~~ <sup>impadronirsi</sup> di alcuni mesi, una specie di furia selvaggia si ~~verificò~~ <sup>impadronì</sup> di ragazzi che mai ad eccezione del Toniolo, avevano dato segni di volersi ribellare all'ordine costituito, di talchè si spiega la persuasione dei primi giudici, per vero non motivata, come esattamente rileva l'appellante, che una con-

- 11 -

stata  
 dotta quale era <sup>posta</sup> in essere improvvisamente, pal ri=  
 chiamo energico del rendere il conto <sup>alla giustizia</sup> non avrebbe potu=  
 to ripetersi. Trovava conforto tale persuasione anche  
 nelle singole relazioni del Servizio Sociale per Mino=  
 remni di Venezia ed ha avuto conferma nelle relazioni  
 attuali di "aggiornamento" dell'Unità Locale per i Ser=  
 vizi Socio-Sanitari di Belluno, dalle quali risulta  
 che tutti i prevenuti, il Toniolo compreso, non hanno  
 più violato la legge e che la loro vita si svolge in  
 modo del tutto onesto. A proposito del Toniolo, va chia=  
 rito che i <sup>suo</sup> "pessimi precedenti" erano costituiti da un  
 perdono giudiziale per furto, concesso con sentenza del  
 15 marzo 1974 del Tribunale di Belluno, onde anche nei  
 confronti di questo imputato, il quale "ormai da anni  
 lavora come commesso in un negozio di Belluno, dove è  
 stimato ed apprezzato" ( v. la seconda relazione del  
 Servizio Sociale ), si ritiene di non mutare l'impugna=  
 ta decisione.

P. Q. M.

visto l'art. 523 c.p.p.,

conferma


la sentenza in data 7 febbraio 1978 del Tribunale per  
 i Minorenni di Venezia nei confronti di Toniolo Lucia=  
 no, Piol Patrizio, Omidio Giuseppe, Barel Pasquale, Mon=  
 tini Franco, Andolfatto Ruggero, Padovan Antonio e Pe=  
 ruzzetto Giovanni, appellata dal Procuratore Generale.  
 Venezia, 29 settembre 1979.

IL CONSIGLIERE

Antonio Pini (est.)

IL PRESIDENTE

F. Zanuso




Notificate:  
 a Tomaso Luinaro, Piel Patrizio, Ferrijetta  
 Giovanni il 3.11.79; a Onofrio Giuseppe 20.10.79  
 Barel Pasquale il 2.11.79, a Montesi  
 Emilio e Aurelietti Ruggero il 5.11.79 a  
 Padovan Antonio il 26.11.79.

non impugnata.

Irrevocabile 25.11.79


Il Cancelliere


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso di ufficio

Venezia, li 20-3-80

IL CANCELLIERE






C O R T È D ' A P P E L L O D I V E N E Z I A

Ad Sua Ecc. za. Dott. La Monaca - Pro. Gen. P. p. - SEDE.

Si trasmette l'unita. *Copia* della sentenza penale  
emessa da questa Corte App. Min. Contro *Filippini Roberto*  
in data *24-1-79* ..... come da richiesta *Feno 12/80 bis*  
del.....  
Venezia, *20/3/80*

IL CANCELLIERE



N. 87/78 Reg. Gen.



Minorenni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione Minorenni composta dai Magistrati:

1. Begnudelli di Genova Presidente
2. Toni di Romano Consigliere
3. Trambajolo di Ciancove " *com. p. u. d. i. t. o*
4. prof. Decò di Roma " *com. p. u. d. i. t. o*
5. prof. Tesari di Luigi " *com. p. u. d. i. t. o*

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal  
cons. Toni

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa del P. M. contro

FILIPPINI ROBERTO, nato 19.2.1962 Portogruaro, residen-  
te Mestre Via Milanon n. 38/1  
arrestato 20 marzo 1978  
scarcerato 23 maggio 1978.

I M P U T A T O *libero-presente*

~~del reato di:~~

- a) del delitto di cui agli artt. 112 n. 1, 81 C.P.,  
61 n. 2 C.P. 10 e 12 ultimo comma legge 14.10.74  
n. 497. In Mestre 20.3.78.
- b) del delitto di cui agli artt. 112, Fl. 423, C.P.  
Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al ca-  
po a).
- c) del delitto ex-artt. 112 n. 1, 424, 425 n. C.P.  
Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui  
sub a).

APPELLANTE LUI E IL P.M.

contro la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Ve-  
nezia in data 23 maggio 1978, che assolveva Filippini  
Roberto dai delitti a lui ascritti per insufficienza  
di prove e ne ordinava la scarcerazione se non detenu-

N. 3 Reg. Sent.

S E N T E N Z A

in data 27.1.1979

depositata in Cancelleria

il 12.2.79

Il Cancelliere

Li 15/2/79

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

8.10.78

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

- 2 -

to per altra causa. Ordinava la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Dicesi meglio : imputato : a) del delitto di cui agli artt. 112, n.1, 81 C.P., 61, n.2, C.P., 10 e 12, ult. comma, legge 14.10.74, n. 497, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri non identificati, al fine di eseguire il reato che segue, illegalmente deteneva e, quindi, portava in luogo pubblico ed abitato, in ora notturna, bottiglie incendiarie "molotov". In Mestre, il 20.3.78.

b) del delitto di cui agli artt. 112, 56, 423 C.P., perchè, in concorso con altri non identificati, agendo in numero superiore a cinque, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad incendiare la sede del Sindacato CISNAL, scagliando in direzione della medesima le bottiglie incendiarie di cui sopra, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a).

c) del delitto ex artt. 112, n. 1, 424, 425, n. 2, C.P., perchè, in concorso con altre persone non identificate in numero superiore a quattro e allo scopo di danneggiare, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub a), scagliava bottiglie incendiarie che appiccavano il fuoco all'autovettura Alfa Romeo 1750 targata VE 381100 di proprietà di Pezzimenti Antonio e, altresì, alle serrande e alle piastrelle del pavimento del terrazzo dell'abitazione di Spadon Rina, derivandone, in conseguenza, pericolo d'incendio. Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sub a).

In esito all'odierno dibattimento, svoltosi nelle forme di legge, rilevasi quanto segue in



- 3 -

## FATTO E DIRITTO

Verso le ore 21,45 del 20 marzo 1978, l'Ufficio del Pronto Intervento del Terzo Distretto di P.S. di Mestre era informato, per telefono, che era scoppiata una bomba nella sede del Sindacato C.I.S.N.A.L., sita in via Verdi del luogo. Il brigadiere Ilio Meattini si recava immediatamente sul posto con l'appuntato Umberto Scagliuzzo e la guardia <sup>Barusso</sup> Fiorini e constatava che erano state lanciate bottiglie incendiarie contro il portone d'ingresso dello stabile in cui si trovavano i locali del detto Sindacato. Persone presenti dicevano che a compiere l'attentato erano stati sei giovani, sulle tracce dei quali, subito fuggiti, si erano però posti altri giovani. Due di questi, identificati in Pagnes Francesco e Barusso Alberto, riferivano di poter riconoscere le persone che, poco prima, avevano seguito e di essere pure in grado di indicare un luogo ove le stesse avevano gettato qualcosa. I poliziotti iniziavano allora a perlustrare la città a bordo di un automezzo sul quale avevano fatto salire anche il Pagnes e il Barusso. Nel transitare per ~~il~~ Piazzale Favretti, questi ultimi indicavano in due giovani che ivi si trovavano due di quelli visti fuggire e comportarsi nel modo già narrato. I due erano senza indugio fermati e identificati nel sedicenne Filippini Roberto e nel diciottenne Braggi Andrea. Dopo una loro sommaria perquisizione, che portava a rinvenire in una tasca del giubbotto indossato dal Filippini un berretto di lana di colore rosso con disegni di colore grigio, lo stesso Filippini ed il Braggi erano accompagnati al Distretto di Polizia e nuovamente perquisiti. In dosso ai due erano così trovati alcuni volantini di

+ 4 -

contenuto politico.

Continuando a collaborare con gli organi di polizia, il Pagnes ed il Barusso indicavano un giardino di via Montegrappa in cui, a loro dire, i fuggitivi si erano liberati di qualcosa. Nel giardino, pertinente alla casa contraddistinta col n. 60, erano rinvenuti un passamontagna, un fazzoletto di colore verde <sup>annodato</sup> ed uno zainetto di tipo e colore militare contenente manifestini sempre di contenuto politico.

Frattanto, agenti del Commissariato di P.S. di Marghera, intervenuti <sup>essi pure</sup> per le indagini, accertavano che più bottiglie incendiarie erano state lanciate contro l'edificio in cui era la sede della CISNAL; che questa non aveva però subito danni, mentre parzialmente bruciata era rimasta la serranda di una porta finestra dell'appartamento di Spadon Rina, attiguo a quello della sede CISNAL; che danni, per il calore dell'incendio, aveva riportato il pavimento del terrazzino in cui immetteva detta porta finestra e che una delle bottiglie era esplosa sul cofano dell'autovettura Alfa Romeo 1750 appartenente a Pezzimenti Antonio, danneggiando il cofano stesso ed il lunotto <sup>dagli inquirenti</sup> anteriore.

Sentiti <sup>dagli inquirenti</sup> la sera stessa del 20 marzo suddetto, dopo che erano state eseguite le suindicate operazioni, il Barusso ed il Pagnes concordemente narravano che, alle ore 22,40 circa, mentre l'autovettura di un loro amico, e dallo stesso guidata ed a bordo della quale si trovavano, era ferma in <sup>via</sup> ~~in~~ <sup>vicin</sup> ~~vicin~~ <sup>ità</sup> ~~ità~~ di via Verdi, avevano visto uscire di corsa da questa via tre ragazzi; che, subito dopo, un uomo da loro conosciuto solo di vista aveva ~~chiesto~~ gridato di inseguire i tre che

- 5 -

correvano, perchè avevano buttato le "molotov" e che, messisi, quindi, a seguire le mosse dei tre con l'automobile, avevano notato che <sup>gli stessi</sup> dopo essersi liberati di alcune cose gettandole in un giardino, si erano messi a camminare con passo normale e che si erano poi, uniti ad un altro terzetto uscito da via Monte Genio. Il Barusso precisava d'essere sicuro del riconoscimento di uno dei due giovani visti in Piazzale Favretti, per via dei suoi capelli lunghi e del berretto "del tutto particolare" a disegni che quello portava. Anche il Pagnes <sup>gli</sup> diceva certo del riconoscimento di uno dei due, precisamente di quello con i capelli lunghi, perchè, quando in automobile gli era passato vicino, aveva potuto vederlo bene di dietro e di fianco ed era, per ciò, quello che gli era rimasto più impresso.

Informato immediatamente dei fatti, il Procuratore della Repubblica di Venezia, disponeva perchè il Filippini fosse associato, in stato d'arresto al Carcere Minorile di Treviso, il Briggi, pure arrestato, alla Casa Circondariale di Venezia.

Interrogato, il 22 marzo dal detto magistrato, il Filippini negava di avere partecipato ai fatti per i quali era stato arrestato. Dichiarava <sup>di non ricordare</sup> di avere portato, nel momento in cui era stato fermato in piazzale Favretti, un berretto e, in ogni caso, di non possedere un berretto rosso a disegni. Narra che, nel pomeriggio del giorno 20, dopo avere partecipato ad una manifestazione di protesta per l'uccisione di due giovani, avvenuta in Milano, era rimasto fino alle ore 20 in un bar di Piazza Ferrat<sup>o</sup> con alcuni amici; che, in seguito, aveva passeggiato per Mestre incontrando vari amici, tra i quali

- 6 -

il Briggi, nella sola compagnia del quale, ad un certo momento, era rimasto, compagnia protrattasi fino al momento dell'arresto.

Allo stesso magistrato il Briggi dichiarava che aveva partecipato alla manifestazione pomeridiana del 20 marzo; che, al termine di questa, verso le ore 19,30, si era recato alla sede del movimento politico "Lotta Continua", sita in via Dante, per partecipare ad una riunione; che tale riunione era terminata fra le ore 21,30 e le ore 22 e che, nella sede suddetta, aveva incontrato il Filippini insieme col quale era stato fino al momento dell'arresto.

Modolo Giovanni e Cecchetti Giorgio confermavano la versione del Briggi circa la sua partecipazione alla riunione e, per quanto riguardava il Filippini, asserivano d'averlo visto, al termine della riunione stessa, fuori dalla sede. Carniato Carlo e De Marchi Roberto narravano che avevano visto il solo Briggi fra i vari partecipanti alla ridetta riunione.

Mel corso dell'istruzione, accadeva che componenti del terzo Distretto di Polizia riferissero che il padre del Filippini, Bonaventura Filippini, aveva dichiarato che il proprio figlio possedeva un fazzoletto verde simile a quello rinvenuto nel giardino di via Montegrappa. Sentito in merito, Bonaventura Filippini precisava che il fazzoletto in questione era stato usato dal figlio quando lo stesso era boy-scout; che aveva forma triangolare ed era composto di una parte gialla ed una verde e che, comunque, il fazzoletto rinvenuto in via Montegrappa non poteva essere quello di Roberto in quanto

- 7 -

aveva ritrovato quest'ultimo <sup>manca</sup> mancante della parte gialla, in un cassetto di casa. Era cura del ridetto Bonaventura Filippini di consegnare il fazzoletto come asseritamente ritrovato.

In data 4 maggio 1978, il giudice istruttore, aderendo alla richiesta in tal senso fatta dal Procuratore della Repubblica, emetteva sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove nei confronti del Briggi, ~~o~~ Il 12 maggio successivo, il Procuratore della Repubblica di Venezia rimetteva per competenza gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni locale. Questi richiedeva che si procedesse a giudizio direttissimo nei confronti del Filippini Roberto contestandogli i reati di cui è parola in epigrafe.

Con sentenza in data 23 maggio 1978, il Tribunale per i Minorenni di Venezia proscioglieva l'imputato da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale e l'imputato.

Il primo deduceva che non avevano ragione di sussistere i dubbi che i primi giudici avevano espresso circa il fatto che le tre persone inseguite dal Pagnès e dal Barusso avessero composto il gruppo di attentatori, circa il fatto che il Filippini fosse stata una delle tre persone e circa la consistenza dell'alibi del Filippini stesso. Sul primo punto, l'appellante rilevava, in particolare, che era certo che i fuggitivi erano stati fra gli attentatori, dato che gli stessi erano stati inseguiti, per un tratto, da Bezzo Luciano, dalla persona cioè, che

- 8 -

li aveva indicati al Pagnes ed al Barusso nel momento in cui questi li avevano visti uscire di corsa da via Verdi, e, quindi, inseguiti dal Pagnes e dal Barusso i quali, nell'immediatezza del fatto, avevano dichiarato di non averli mai persi di vista. Sul secondo punto, sottolineava la fermezza con cui il Pagnes ed il Barusso avevano sempre dichiarato di essere certi che il giovane dai capelli lunghi e dal singolare berretto era il Filippini, ponendo in rilievo che l'affievolirsi di tale fermezza come verificata si nel dibattimento, non era dipeso, com'era detto nella sentenza impugnata, da un dubbio sull'identificazione, sopravvenuto, bensì dalle intimidazioni che i due testimoni avevano subito da parte di amici e simpatizzanti dell'imputato e delle quali avevano riferito, durante l'istruttoria, al magistrato inquirente. A rendere certo il riconoscimento da parte del Barusso, aggiungeva l'appellante, stava il fatto che questo testimone era stato in grado di indicare il Filippini agli agenti pur avendo quegli avuto in tasca il berretto, la cui originale fattura aveva colpito l'attenzione del Barusso stesso: segno, questo dell'identificazione del Filippini senza Berretto, che il teste aveva badato anche ai caratteri somatici dell'inseguito. Rilevava ancora, il Procuratore della Repubblica appellante, quanto fosse stata importante l'originalità della fattura del berretto ai fini del riconoscimento, se proprio l'imputato aveva negato d'averne posseduto uno eguale, e come fosse stata trascurata dal Tribunale la condotta del padre del Filippini, il quale, neanche a farlo apposta, aveva consegnato agli inquirenti un fazzoletto da boy scout mancante, come quello rinvenuto dopo l'attentato, proprio della parte gialla. Quanto all'alibi del

- 9 -

prevenuto, faceva notare che proprio il Filippini non lo aveva fornito, perchè, durante il primo interrogatorio, non aveva detto d'essere stato alla sede di "Lotta Continua", in ora coincidente con quella dell'attentato. Anche ammessa la presenza del giudicabile in tale sede, incalzava, <sup>stato</sup> era possibile che al termine della riunione tenutasi in essa, il Filippini avesse ~~effettuato~~ <sup>il viaggio da</sup> di corsa <sup>Via Dante</sup> ov'erano gli uffici della CISNAL, distante circa un chilometro da via Dante. In ogni caso, concludeva, l'alibi non poteva ritenersi provato, per la discordanza delle testimonianze al riguardo. Chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'imputato venisse riconosciuto responsabile dei reati ascrittigli.

L'imputato deduceva che l'incertezza manifestata dai primi giudici sul fatto che il terzetto inseguito avesse composto il gruppetto degli attentatori doveva, logicamente, portare alla sua assoluzione con ampia formula; che, in ogni caso, alcun elemento, neppure indiziario, rappresentavano le circostanze di avere esso avuto un particolare berretto e d'avere portato i capelli lunghi, e che la sua presenza nella sede di "Lotta Continua", nel momento dell'attentato, era pacificamente dimostrata per testimoni. Chiedeva d'essere assolto per non avere commesso il fatto. In subordine, chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, in quanto : a) non potevano considerarsi armi le bottiglie lanciate; b) non era provato che si fosse agito per incendiare la sede della CISNAL, l'atto <sup>potendo</sup> ~~avendo potuto~~ essere <sup>stato</sup> ~~com-~~piuto solo per disprezzo o come minaccia; c) era, per ciò, da escludere l'intento di danneggiare.

- 10 -

Per quanto attiene all'appello del Procuratore della Repubblica, la Corte rileva che il pur diffuso argomentare di questi non vale a dissipare il dubbio insorto nei primi giudici sulla responsabilità dell'imputato, dubbio da cui anche la Corte è presa.

Invero, riguardo all'appartenenza dei tre inseguiti al gruppo degli attentatori, non è esatto affermare che la si può desumere dalla testimonianza del Bezzo, poichè questi ha raccontato con estrema sicurezza, sia in sede istruttoria che nel dibattimento, che i tre da lui rincorsi, a un certo momento, si erano separati, dirigendosi due verso via Trentin e l'altro verso via Col dell'Orso. Non solo. Ha dichiarato ancora il Bezzo che quando l'autovettura in cui erano il Pagnes ed il Barussa gli si era avvicinata, uno degli occupanti della stessa gli aveva chiesto dove i fuggitivi fossero andati. Da ciò si deve dedurre che tali occupanti, dopo avere visto i tre giovani ~~fuggire~~ correre, non avevano più badato a loro e, conseguentemente, l'impossibilità di affermare tranquillamente che questi tre giovani fossero stati gli stessi, sicuramente gli attentatori, rincorsi per un po' dal Bezzo.

E', sì, vero che, pochissimo tempo dopo, le tre persone sulle cui tracce si erano posti il Pagnes ed il Barusso furono viste correre e che le stesse si erano liberate dello zainetto e delle altre cose poi rinvenute dalla Polizia, ma non può simile comportamento dei tre indurre senz'altro alla conclusione che essi fossero stati gli incendiari, potendo anche essere accaduto che coloro che correvano, ragazzi appartenenti ad un movimento politico cui altre volte erano stati attribuiti fatti identici



- 11 -

a quello appena verificatosi in via Verdi, avessero saputo dell'attentato o ne fossero stati anche spettatori e si fossero, quindi, liberati di cose che si erano rappresentate come "scottanti" o comunque compromettenti.

Quanto al riconoscimento del Filippini da parte del Pagnes e del Barusso, non può affermarsi con la sicurezza che vuole l'appellante che l'incertezza manifestata al riguardo nel dibattimento, peraltro solo dal Pagnes, sia dipesa da intimidazioni dirette nei confronti dello Pagnes da amici o simpatizzanti dell'imputato.

Il Pagnes riferì, nel corso dell'istruttoria, che amici suoi gli avevano detto di sapere che quelli dell'arrestato erano animati da cattive intenzioni nei riguardi suoi e del Barusso, ma che non avevano subito minacce dirette. Nel dibattimento, il testimone in discorso ha ribadito che non aveva subito pressioni o minacce e che la sua <sup>gli</sup>insicurezza nell'identificazione dell'imputato derivava dal fatto che ~~ha~~ aveva visto solo di spalle il giovane "pedinato".

Ha precisato che era stato il Barusso a spiegare agli agenti, con i quali erano, poi, andati in perlustrazione, che lui e il Barusso stesso avevano visto le persone che erano scappate.

Orbene, se si valuti attentamente la precisazione fatta dal Pagnes e la si colleghi con quant'altro il Barusso ebbe a dire alla Polizia, nell'immediatezza del fatto, precisamente che era stato proprio lui, Barusso, ad individuare il Filippini, nel Piazzale Favretti, appare chiaro che solo uno dei due collaboratori della Polizia, il ridetto Barusso, era convinto di avere visto bene almeno uno dei tre inseguiti.

- 12 -

S'è detto che il Barusso non ha sostanzialmente mutato, nel dibattimento, la versione fornita e in sede di indagini di polizia e nell'istruttoria, versione secondo la quale identificò il Filippini per via del berretto che <sup>questi</sup> portava.

L'appellante fa notare, come s'è visto, che il teste non potè non essere sicuro del riconoscimento, perchè, in piazzale Favretti, fu in grado di identificare il Filippini che pur aveva il berretto in tasca.

Tale rilievo non è esatto e si basa su un'errata considerazione svolta nell'impugnata sentenza.

Vero è che il Barusso, sempre nell'immediatezza del fatto, dichiarò agli inquirenti che, in piazzale Favretti, si era subito accorto della presenza di una delle tre persone che poco prima aveva pedinato sia per i capelli lunghi che quella portava, sia per il berretto che la stessa teneva in mano.

Non v'è dubbio, pertanto, che ad attirare l'attenzione del testimone non furono i caratteri somatici dell'imputato, ma il berretto, per cui non può non condividersi la perplessità manifestata dal Tribunale in ordine ad un riconoscimento che si fonda essenzialmente su un indumento che, all'epoca dei fatti, era "di moda" fra i giovani.

Maggiore consistenza sembra avere l'ulteriore rilievo del Procuratore della Repubblica circa la significatività della negazione del Filippini d'aver posseduto il berretto che pur gli era stato trovato addosso.

Epperò, la Corte non ravvisa in tale comportamento del giudicabile quella prova che "inchiuderemmo" lo stesso giudicabile alle sue responsabilità, chè non va dimenticato che <sup>non</sup> ci si trova davanti ad un incalli-

- 13 -

to malvivente che può negare l'evidenza anche per sfrontatezza, bensì in presenza di un ragazzo appena sedicenne, la cui ingenuità e la cui ansia di salvezza possono averlo indotto a mentire. Tanto più vale quest'avviso della Corte, ove si consideri che il berretto fu trovato in dosso al Filippini, per cui a nulla serviva negare.

Circa il comportamento di Bonaventura Filippini, che l'appellante finisce, in ultima analisi, per qualificare favoreggiatore del figlio, occorre considerare che se è vero che qualora fosse stato scoperto l'inganno, il padre dell'imputato non sarebbe stato punibile ( ex art. 384 c.p. ), non è però vero che alcuna conseguenza in ordine alla sua carriera esso Bonaventura Filippini, maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe subito. Un procedimento disciplinare sarebbe stato certamente instaurato e con esiti sicuramente sfavorevoli per l'incolpato, data la sua di lui appartenenza ad un Corpo militare dello Stato in cui è richiesta irreprensibilità di ogni comportamento. Donde è da chiedersi se Bonaventura Filippini avesse voluto correre il rischio di sacrificare carriera e famiglia per salvare uno dei suoi figli, del quale non sapeva certamente se avesse ~~o~~ ~~avrebbe~~ partecipato alla criminosa azione.

Consegue il dubbio sulla condotta favoreggiatrice indicata dal Procuratore della Repubblica.

Quanto, infine, all'alibi del prevenuto, sembra non accorgersi l'appellante che, nel prendere in esame e nel censurare la parte della sentenza che lo considera, fa solo delle supposizioni su ciò che può essere accaduto, ma non indica gli elementi che danno ~~la certezza~~ dell'insussistenza dell'alibi.

- 14 -

In proposito, basterà rilevare che non potendo l'appellante non tenere conto delle testimonianze del Modolo e del Cecchetti, i quali videro il Filippini fuori dalla sede di "Lotta Continua" al termine della riunione che ivi si era tenuta, è costretto a scegliere fra i vari momenti in cui la riunione stessa poté sciogliersi quello che avrebbe consentito al Filippini di raggiungere via Dante pochi minuti dopo l'ora della verifica dell'attentato.

Il percorso da via Verdi a via Dante il Filippini avrebbe però, secondo la ricostruzione del P.M., dovuto fare di corsa, perchè solo correndo sarebbe stato possibile giungere in pochissimo tempo, dopo il momento dell'attentato, in via Dante.

Ora, non v'è chi non veda come, anche a dare per scontato che lo sforzo ricostruttivo dell'ora della fine della riunione approdi ad un risultato esatto, rimanga come meramente "possibile" che, di corsa, fosse stato raggiungibile <sup>in pochissimi minuti</sup> un luogo <sup>luogo</sup> distante da altro, circa un chilometro.

Quanto al comportamento processuale dell'imputato, che non rivelò subito d'essersi trovato nella sede di "Lotta Continua" in orario corrispondente a quello dell'attentato, vale quanto poco sopra s'è detto circa i comportamenti che può assumere una persona poco più che adolescente che si trovi ad essere inquisita per gravi reati.

Venendo all'appello dell'imputato, va rilevato che non ha pregio il motivo con cui si lamenta il mancato proscioglimento con formula piena, per la sussistenza del dubbio in ordine alla partecipazione all'attentato dei tre giovani inseguiti.

La doglianza avrebbe fondamento se a carico del

- 15 -

---prevenuto non sussistessero altri elementi, principalmente quelli attinenti alla consistenza dell'alibi, che possono anche non avere alcun collegamento con il primo punto esaminato dalla sentenza impugnata.

Anche il motivo attinente alla mancanza di elementi portanti a ritenere con certezza che non vi fu riconoscimento da parte del Pagnos e del Barusso non può essere accolto, operando pur sempre a carico del Filippini, a proposito dell'identificazione avvenuta per mezzo del berretto, il comportamento del Filippini stesso, e non potendosi pacificamente escludere che i testimoni avessero potuto riconoscere il Filippini per i suoi capelli anche semplicemente "lunghi". Dal dire dei testimoni stessi, che non hanno parlato di giovani "capelloni", si ricava che gli stessi, nell'anno 1978, sanno bene distinguere fra giovani "capelloni", giovani dai capelli lunghi e giovani dai capelli incolti.

Della presenza <sup>del Filippini</sup> nella sede di "Lotta Continua", nel momento del lancio delle bottiglie incendiarie in via Verdi, è sufficiente rilevare che se alcuni testimoni affermano di avere visto il Filippini stesso, altri lo escludono, e che perfino il Braggi, che meglio di ogni altro avrebbe potuto conoscere la circostanza, non ne è sicuro, dato che scrisse all'amico in carcere che gli era "sembrato" d'averlo visto in detta sede.

Riguardo alle eccezioni che l'appellante definisce "subordinatissime", va rilevato che le bottiglie lanciate furono sicuramente incendiarie, e quindi sono da considerarsi armi, a norma dell'art. 1 della legge 18.4.1975, n.110, data l'attitudine a prendere fuoco con un innesco che certamente vi fu applicato. Il contenuto delle ridette bottiglie si infiammò e provocò gli incendi di cui s'è parlato non perchè gli attentatori avessero acceso tale contenuto dopo <sup>la rottura</sup> ~~il lancio~~, delle bottiglie seguita al lancio, ma per il sistema di accen-

- 16 -

ne ( breve miccia o anche semplici fiammiferi ) appli-  
cato ai contenitori, com'è dimostrato dal fatto che il  
contenuto delle bottiglie cadute sulla vettura del Pez-  
zimenti e sul terrazzino dell'abitazione della Spadon-  
prese fuoco spontaneamente, dopo la rottura appunto del-  
le bottiglie. Tanto basta perchè non possa ritenersi  
gesto semplicemente ingiurioso o minaccioso quello com-  
piuto da chi scagliò le bottiglie e, conseguentemente,  
perchè non possa escludersi l'intento di danneggiare  
negli autori del lancio.

Il rigetto dell'appello dell'imputato comporta che  
questi sia condannato al pagamento delle spese di que-  
sto grado del giudizio.

P. Q. M.

visti gli artt. 213 e 523 c.p.p.,

conferma

la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia  
in data 23 maggio 1978 e condanna l'appellante Filippi-  
ni Roberto alle spese del grado.

Venezia, 27 gennaio 1979.

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

*Romano Toni (est.)*

*M. Mille*

*27-1-79 ricorso per cassazione di Filippini  
Roberto e del P.G.*

*Si avvisa, ai sensi art. 151 c.p.p., il P.G.  
che la sentenza di prima istanza di  
cassazione - Venezia 26.3.1979*

Questa Corte con ordinanza in data 31-3-1979 notificata ai  
difensori dell'imputato il 5-4-1979 e all'imputato  
il 9-4-1979 e non impugnata, dichiarò inammissibile il

ricorso e ordinò la esecuzione della presente sentenza, irrevocabile il 13-4-1979  
Venezia, 28-9-1979

IL CANCELLIERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso di ufficio  
Venezia, il 28-3-80  
IL CANCELLIERE



C O R T E D ' A P P E L L O D I V E N E Z I A

A. *Lia Ferrara - Dott. La Monaca - Proe. Gen. Rep. - SEDE*

Si trasmette l'unita. *Copia* della sentenza penale  
emessa da questa Corte *App. Min.* Contro. *Ferrari Marco*  
in data. *16-12-78*..... come da richiesta. *Fono. 12/10. Ris.*  
del.....  
Venezia, *20/3/80*

IL CANCELLIERE



N. 61/78 Reg. Gen.  
Minorenni



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione **MINORI** composta dai Magistrati:

1. *Begnudelli di Giuseppe* *Presidente*
2. *Rubi di Silvio* *Consigliere*
3. *Romagnoli di Ezio*
4. *prof. Decò di Irma* *Componente privata*
5. *prof. Tesconi di Luigi* *"*

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

*cons. Romagnoli*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. contro

**FERRARI MARCO**, nato il 21.1.60 a Roma, res. Porto-  
gruaro via Schiapparelli n. 4

arr. 13.1.78-scarc.24.1.78 DETENUTO *pac. presente*

I M P U T A T O

a) dell'art. 424 C.P.; con l'aggravante di cui all'art.  
425 n;1 CP;

b) art. 1 L. 2.10.67 n. 895 in relazione all'art. 1  
L. 18.4.75 n. 110.

In Portogruaro il 6-7 e 14 dicembre 1977.

A P P E L L A N T E

avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia in data 24 gennaio 1978 che dichiarava FERRARI MARCO responsabile del delitto a lui ascritto e, in concorso di attenuanti generiche e diminuenti della minore età, lo condannava per il capo a) alla pena di mesi tre di reclusione e per il capo b) alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di multa; complessivamente alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione e L. 200.000 di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e tassa

N. 88 Reg. Sent.

SENTENZA

in data *16-12-1978*

depositata in Cancelleria

Il Cancelliere *[Signature]*

Li *16.1.79*

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere *[Signature]*

fatta scheda il

Il Cancelliere

il

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il

Trasmesso estratto esecutivo

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere



di sentenza;

Concedeva alle stesse i benefici della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione;

Ne ordinava l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Ordinava la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

### In fatto e in diritto

Con rapporto 14.1.1978 il Comando della Compagnia Carabinieri di Portogruaro denunciava Ferrari Marco per i reati di incendio doloso e fabbricazione, detenzione ed uso di bottiglie molotov, commessi il 14.12.1977 contro l'edificio in cui è sita la Pretura di Portogruaro ed il 7.1.1978 contro l'abitazione dell' M. llo CC Fabio Rento. Contro il Ferrari veniva emesso ordine provvisorio d'arresto da parte del Pretore di Portogruaro che procedeva all'interrogatorio dello stesso; l'imputato ammetteva pienamente gli addebiti sostenendo di appartenere all'"autonomia operaia" e di aver voluto compiere gli attentati per una sua presa di posizione politica. Tratto a giudizio con rito direttissimo avanti al Tribunale per i delinquenti di Venezia sotto le imputazioni di cui agli artt. 424-425 n.1 cp e 1 legge 2-10-1967 n.895 in relazione all'art.1 legge 18.4.1975 n.110 con solo riferimento all'incendio del portone dell'edificio della Pretura di Portogruaro, ne veniva affermata la penale responsabilità risultando irrogate le seguenti pene: per il primo reato (424-425 n.1 cp) mesi tre di reclusione in concorso delle attenuanti generiche e della diminuzione della minore età; per il secondo reato (leg. 200.000) anni uno e mesi quattro di reclusione e € 200.000 di multa sempre in concorso delle predette circostanze diminutive di pena. Venivano comminate su Ferrari i doppi benefici di legge con conseguente beneficienza.

Ha impugnato secondo rito il difensore che chiede la continuazione fra i due reati con conseguente diminuzione di pena; in subordine riduzione di

pena per entrambi i reati.

All' odierno dibattimento il Ferrari, che si trova in stato di detenzione perche' arrestato per altra causa, ha confermato la sua colpevolezza in ordine ai fatti commessi; il difensore d'ufficio, non essendosi presentato quello di fiducia, nonostante la regolarita' della notifica, si e' richiamato ai motivi, mentre il P.G. ha chiesto l'accoglimento dell'appello con l'irrogazione del minimo della pena.

Osserva la Corte che non e' luogo ad applicare la continuazione tra i due reati di cui in epigrafe, essendo il reato sub a) estinto per amnistia ex artt. 1 e 3 legge 4.8.1978 n. 413.

Per il reato sub b) rimane ferma la pena inflitta che risulta applicata nel minimo, rimanendo così, su tale punto, confermata l'impugnata sentenza, non essendosi gravate nel merito.

P. Q. M.

visto l'art. 523 cpp  
in parziale riforma dell'impugnata sentenza;

di dichiarare

non doversi procedere nei confronti di Ferrari Maria in ordine ai reati di cui alla lettera a) della rubrica, essendo il medesimo estinto per intervenuta amnistia;

confermare

nel resto l'appellata sentenza determinando la pena residua in anni 1 mesi 4 di reclusione e £ 200.000 di multa.

Venezia 16.12.1973

Il Consigliere est.

Romagnoli



Il Presidente



18.12.78 ricorso per Cassazione  
A 'Ferrari' - *Al*

CURIA COORDINATA AMMINISTRATIVA

Venezia, li 20-3-80

IL CANCELLIERE



N. 87/80 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione prima composta dai Magistrati:

- 1. dott. Corrado Ambrogi Presidente
2. dott. Lorenzo Toso Consigliere
3. dott. Pietro Susrolino
4.
5.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

Cous. Toso

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellant e i difensor

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. contro

MICALETTO Rocco nato a Taviano (Lecce) il 12.8.1946
resid. in Torino - LATITANTE - del. presente
successivamente assente.

Appellante avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
del 5.11.1979 con la quale venne dichiarato colpevole
dei reati a lui ascritti, unificati nel vincolo della
continuazione e condannato alla pena di anni 8 di reclu-
sione e £. 800.000= di multa.

Interdizione in perpetuo dai PP.UU.

IMPUNITO:

a) del reato di cui agli artt. 81-624 -625 nn. 2-5-7
C.P. per essersi impossessato per trarne profitto, a-
gendo in correata con altre sei persone rimaste scon-
osciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso in Padova: 1) verso le ore 18 del 12.7.1975
dell'autovettura FIAT 128 Rally, sottraendola in danno
di Cartini Paolo dalla pubblica strada ove era stata
parcheeggiata esposta alla pubblica fede; 2) il 13.7.75
dell'autovettura FIAT 128 tg. BA 312439 sottraendola
in danno di Lanzolla Giovanni dalla pubblica strada

N. 544 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 18-4-1980

depositata in Cancelleria

il 5-5-1980

Il Cancelliere

Il

fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

il

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il

Trasmesso estratto esecutivo.

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

mediante effrazione alle portiere ove l'autoveicolo era stato lasciato esposto alla pubblica fede.

b) del reato di cui agli artt. 110-628 cpv 2° n. 1-61 n. 7 C.P., art. 3 Legge 14 ottobre 1974 n. 497 per essersi in concorso con altre sei persone rimaste sconosciute, mediante minaccia con armi, impossessate per trarne profitto, della somma di lire 41.713.594=, sottraendola alla sede centrale della Banca Popolare Agricola di Lonigo ed annessa esattoria, cagionando alla detta Banca un danno di rilevante entità, il 14 luglio 1975.

c) del reato di cui agli artt. 10 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente detenute una pistola nella circostanza di cui al capo che precede;

d) del reato di cui agli artt. 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico nelle circostanze di cui al capo b) una pistola. In Lonigo il 14 luglio 1975.

Verso le ore 13,15 del 14 luglio 1975, alcune persone, tra cui una donna, entravano nella sede della Banca Popolare Agricola di Lonigo e, sotto la minaccia di pistole, concentravano nel salone destinato al pubblico i diciassette dipendenti (Massari, Schio, Murari, Ramazzotto, Scolari, Pasetto, Mirandola, Bertassello, Benetazzo, Moretto, Bassotto, Rancan, Purelli, Ballani, Sbiego, Zanuso e Nura) e i tre clienti in quel momento presenti (Brendolan Tiziana, Bari Lina e Nichele Giuseppe) facendoli disporre con le mani alzate e il viso contro muro, e asportavano la somma di L. 41 milioni 713.594. Uno degli aggressori, che diede ad alcuni testimoni la sensazione di essere il capo, stando al centro del salone invitava tutti a stare calmi e pronunciava frasi quali: "Non vogliamo farvi del male, tanto questi sono soldi rubati. I delinquenti non siamo noi" (teste Moretto Antonio a f.31/I°) oppure: "Noi non vogliamo fare del male a voi perchè ai lavore"

3

ratori non vogliamo fare del male. Noi non siamo dei ladri perchè il denaro che portiamo via è di provenienza disonesta o circa". (teste Purelli Prospero a f. 36). Lo sconosciuto pronunciava anche parole contro il governo democristiano e affermava di appartenere alle Brigate Rosse (testi Bassotto Candido e Mirandola Antonio a f. 27-28/1°). Successivamente dipendenti e clienti venivano costretti a ritirarsi nella camera blindata ma, perchè qualcuno faceva presente che vi mancava l'aria, uno degli aggressori, che il teste Bertassello Amelio individuò per la persona che aveva prima dato l'impressione di essere il capo (f. 29/1°), replicava: "Noi non vogliamo uccidervi perchè siamo delle Brigate Rosse" ed altro dei rapinatori appoggiava una sedia all'esterno della porta della camera blindata lasciando la socchiusa (f. 17). Dopo un paio di minuti, dipendenti e clienti uscivano dal locale e Massaria Elia, da una finestra, scorgeva allontanarsi una automobile Fiat I28 di colore verde pisello targata BA il cui numero di targa conteneva la cifra 274, salvo errori. Mentre si svolgeva la rapina in banca, Brendolan Mario, titolare di un negozio di generi alimentari ubicato di fronte alla sede, il quale attendeva il ritorno della figlia Brendolan Tiziana e della dipendente Bari Lina che vi si erano recate, suonava inutilmente per tre volte il campanello della porta dell'istituto e notava poi sopraggiungere, dalla adiacente via Carlo Porta, una autovettura Fiat I28 rally, color verde pisello targata BA, con quattro uomini a bordo seguita a pochi metri da altra vettura Fiat I28 normale targata PD con due uomini e due donne a bordo; tali vetture imboccavano in senso vietato la via <sup>che</sup> conduce al Teatro Comunale.

Subito dopo dalla banca usciva un impiegato gridando alla rapina (f. 21/I°). I rastrellamenti e i posti di blocco istituiti dalla polizia dopo le ore 13,30 non davano esito ma, verso le ore 19,45, in località Bagno di Lonigo le due autovetture venivano rinvenute abbandonate in un vigneto: l'automobile Fiat 128 Rally targata PD 338597 rubata a Padova il 12/7, mentre era parcheggiata con le porte chiuse a chiave, in danno di tale Cartini Paolo (f. 74/I°), la quale risultava avere percorso un centinaio di chilometri dal momento del furto (f. 39); nonchè l'automobile Fiat 128 normale targata BA 312439 rubata a Padova il giorno 12 sulla pubblica via, in danno di tale Lanzolla Giovanni (f. 75), la quale risultava avere percorso circa duecento chilometri dopo il furto (f. 40). Dall'auto del Cartini risultavano mancanti la carta di circolazione, la carta di identità, la patente di guida, il passaporto, tutti documenti intestati al Cartini, nonchè un "mangiacassette", un portachiavi in argento, un paio di occhiali da sole e circa 3-4 litri di benzina; dall'auto del Lanzolla risultava mancante un coltello "multiuso" oltre alla benzina.

Durante lo svolgimento della rapina gli impiegati Massari Elia e Schio Antonio ritenevano di identificare l'uomo che aveva dato la sensazione di essere il capo in Montecchio Pier Luigi, il primo con "grandissima probabilità", il secondo "senza ombra di dubbio", affermando (f. 17-18/I°) che circa dieci giorni prima della rapina il brigadiere dei carabinieri Rebeschin Egidio aveva loro dato in visione una fotografia del Montecchio la cui fotocopia era tenuta dal Massari in un cassetto dell'ufficio. In quel tempo il Montecchio era



ricercato perchè evaso dal carcere di Reggio Emilia e perchè sospettato di essere autore di tre rapine commesse nella provincia di Vicenza nei mesi di giugno e di luglio 1975 (f.12 e 17/1°) e per tale motivo la sua fotografia veniva esibita agli impiegati degli istituti bancari della zona. Lo stesso giorno 14 luglio anche l'impiegato Pasetto Candido riteneva di identificare la persona notata come capo, nella fotografia del Montecchio (f.27). Inoltre la Brendolan Tiziana affermava (f.20) che un rapinatore, che le aveva puntato la pistola alla schiena intimandole di girarsi, era somigliantissimo al Montecchio effigiato nella fotografia, salvo che per la maggiore lunghezza dei capelli, e la Bari Lina confermava (f.45) il riconoscimento fotografico. <sup>Inoltre</sup> ~~inoltre~~ il Brendolan Mario riconosceva, nella fotografia del Montecchio e in quella di certo Plebani Carlo, due giovani, l'uno cappellone e vestito di viola, l'altro che si muoveva a scatti, che otto giorni prima lo avevano insospettito tanto da indurlo ad entrare nella sede della banca, dove la figlia era andata a fare un versamento (f.22/1° e 164/2°). Bari Lina invece affermava (f.46/1°) di non avere riconosciuto fra i rapinatori del 14 luglio, il giovane dai capelli lunghi descritto dal Brendolan e anche da lei notato in banca otto giorni prima dove aveva cambiato un biglietto da L. 50.000.

La sera del 15 luglio 1975, in Genova, dopo una indicazione telefonica da parte di ignoti al quotidiano "Il Secolo XIX" e all'agenzia "ANSA", venivano rinvenuti in due cabine telefoniche cinque volantini ciclostilati tutti uguali, recanti una stella a cinque punte e la scritta "Brigate Rosse" che rivendicavano la

rapina di Lonigo del giorno 14 esponendo particolari esatti, salva la asserzione di avere sottratto, oltre che denaro, anche documenti (f. 13, 41, 42/I° e vol. 3°). A seguito di tale rivendicazione, i carabinieri di Torino esibivano ai testi Brendolan Mario, Bari, Massari, Moretto, Rancan, Schio, Murari e Bassotto (f. 44 e segg. I°) due album con oltre trecento fotografie fra le quali, giusta la testimonianza del maresciallo dei carabinieri Bisogno Antonio (f. 122 retro/I°) anche fotografie di "brigatisti". Il Brendolan Mario dichiarava (f. 44/I) di ravvisare in due fotografie (non pertinenti) le sembianze dei due giovani notati otto giorni prima della rapina; viceversa Bari Lina e Bassotto Aldo dichiaravano (f. 47 e 53/I°) di riconoscere nella persona effigiata nella fotografia n. 56, raffigurante Micaletto Rocco, la persona che al centro del salone aveva parlato dando la sensazione che si trattasse del capo; Massari Elia, Moretto Antonio e Schio Antonio dichiaravano (f. 48, 49, 51/I°) di riconoscere nelle fotografie n. 39 e 56, raffiguranti il Micaletto in epoche diverse (f. f. 48/I°), la persona detta; il cassiere Rancan Luigi dichiarava (f. 50/I°) che la persona ritratta nella fotografia n. 56 (del Micaletto) assomigliava "in alcune caratteristiche, quali i capelli e l'attaccatura di questi, il taglio della bocca e il mento" al rapinatore che lo aveva costretto ad aprire la camera blindata e che aveva detto di appartenere alle "Brigate Rosse"; (lo stesso Rancan affermava di ravvisare nella fotografia n. 84 - non pertinente - le sembianze di un altro rapinatore); l'impiegato Murari Bruligo dichiarava (f. 52/I°) di riconoscere nelle fotografie n. 39 e n. 56 del Micaletto in età diver

se, il giovane che, entrato nel locale dell'Esattoria, facente parte della sede della banca, aveva intimato di non muoversi e poi aveva convogliato tutti nel salone. Il teste spiegava di essere pervenuto al riconoscimento a causa delle narici allargate della persona, particolare questo indicato anche dal teste Bassotto Aldo (f.53), e che nella fotografia n.56 era evidente la più giovane età della stessa persona (cfr. f.58 e 77/I°); Schio Antonio precisava che l'uomo che aveva parlato al centro del salone pronunciava la esse in modo sibilante (f.51).

Nel prosieguo il teste Massari affermava (f.120/I°) che gli sembrava che sotto ciascuna delle fotografie esibitegli fosse indicato il nominativo, mentre il maresciallo Bisogno escludeva tale circostanza (f.123); il Mura<sup>afferma</sup>ri che le fotografie esibitegli, in due delle quali aveva riconosciuto il Micaletto, erano situate in pagine diverse dello stesso album; il teste Schio affermava invece (f.122 retro) che le due fotografie raffiguranti il Micaletto erano contenute in album diversi.

In data 4 settembre 1975, pendendo le indagini di cui sopra, veniva arrestato quale presunto responsabile dell'omicidio dell'appuntato di P.S. Niedda Antonio e del ferimento del vice-brigadiere di P.S. Dalla Pozza Armando avvenuti quel giorno a Ponte di Brenta, tale Picchiura Carlo addosso al quale <sup>venivano</sup> ~~furono~~ trovate delle banconote da L. 5000 e da L. 500 che vennero esibite al cassiere Rancan Luigi della Banca Popolare Agricola (f. 83,84/I°, f.88/2°). Il cassiere notava ~~due~~ due banconote da L. 500, una delle quali rattoppata con una fascetta nera e l'altra recante su un verso la scritta "FARM M..." con un seguito di scrittura che il Rancan,

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

a differenza degli inquirenti, riusciva a leggere perchè rassomigliante alla sua grafia e che significava "Farmacia Miotti", sita a Lonigo via Roma (f.88 segg. I°). In prosieguo il Rancan spiegava che la Farmacia Miotti era solita portare alla banca le banconote logore per il cambio ma che non sapeva spiegarsi il motivo della detta annotazione (f.151,152/2°). Le commesse della farmacia Piccoli Gemma e Quadrelli Pia dichiaravano di avere effettuato prima del 14/7/1975 a mani del Rancan più versamenti di denaro con banconote anche da L. 500 ma che il Rancan in loro presenza non aveva eseguito annotazioni nè ricordavano annotazioni precedenti (f.89, 90/2°). Tra i clienti della banca che, secondo il Rancan, erano soliti versare per il cambio banconote logore, il giornalista Mazzai Bettino affermava (f.91/2°) che egli di solito le rattoppava con nastro trasparente e che non ricordava di avere maneggiato banconote da L.500 rattoppate come quelle in sequestro; il barista Leoni Domenico invece, pur non ricordando di avere maneggiato banconote così rattoppate prima del 14 luglio 1975 (ma sì nella prima decade di settembre), dichiarava (f.92/2°) di avere usato per il rattoppo sia nastro trasparente che nastro adesivo nero del tipo in esame.

Con provvedimento del 29/9/1975 il Procuratore della Repubblica di Vicenza ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore di Padova ai fini della riunione con quelli relativi al procedimento penale instaurato a carico del Picchiura (f.96,97/I°). Ma il Picchiura negava di avere partecipato alla rapina di Lonigo e spiegava il possesso delle banconote del tipo riconosciuto dal cassiere Rancan "con la mia partecipazione

all'organizzazione (delle Brigate Rosse), se ed in quanto tale denaro provenga dalla rapina"; si rifiutava tuttavia di dire se l'organizzazione lo finanziasse, da chi avesse ricevuto quelle banconote e se conoscesse il Micaletto (f. 58, 59/<sup>281</sup>2°). Con sentenza del 26/5/1977 la Corte d'Assise di Padova davanti alla quale il Micaletto era stato rinviato dal G.I. di Padova per rispondere della rapina di Lonigo, ordinava la separazione del processo da quello a carico del Picchiura e dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio a conoscere della detta rapina e restituiva gli atti all'ufficio del P.M. di Vicenza. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza del 5 novembre 1979 oggi impugnata, dichiarava il Micaletto, latitante e contumace, colpevole dei reati ascritti - gli (rapina pluriaggravata, furti delle autovetture e detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo) condannandolo alla pena di anni 8 di reclusione e lire 800.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Contro tale sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato deducendo: I) che il giudice di primo grado, valorizzando i riconoscimenti fotografici del Micaletto, aveva ommesso di considerare che essi autorizzavano la opinione che la persona del rapinatore fosse simile a quella fotografata mentre, per affermare che si trattava della stessa persona, sarebbero stati necessari dei riscontri di altro genere; inoltre i riconoscimenti fotografici non erano attendibili perchè in un primo tempo alcuni dei testi avevano riconosciuto ~~nel~~ il rapinatore che aveva svolto funzioni di capo nella fotografia di Montecchio Pier

Luigi; solo successivamente, conosciuta la matrice politica della rapina, avevano indicato la fotografia del Micaletto. Alcuni testimoni avevano poi riconosciuto il rapinatore-capo in due foto del Micaletto fatte in epoche diverse e distanti; altri avevano escluso la persona indicata effigiata nella foto più recente (che se mai doveva essere quella più corrispondente alla fattezze attuale). L'appellante chiede pertanto la assoluzione quanto meno per insufficienza di prove.

2) L'appellante lamenta l'eccessività della pena base (anni 5) e il difetto di motivazione per la misura della pena e degli aumenti per la continuazione nel reato. 3) L'appellante chiede infine la assoluzione per non avere commesso il fatto dalle accuse di furto aggravato delle due autovetture non esistendo prova alcuna di una sua partecipazione al fatto.

Il Micaletto, già giudicato in contumacia, è stato arrestato nelle more del giudizio di appello ma all'ordinario dibattimento ha tenuto un comportamento che ne ha provocato l'allontanamento dall'aula rendendo impossibile l'interrogatorio.

Nel merito, si osserva: Gli impiegati Massari Elia (f. 48, I20/I°), Moretto Antonio (f. 49, I20/I° e F72/2°), Schio Antonio (f. 51, I22/I° e I45/2°), e Murari Bruliano (f. 52, I20/I° e I23/2°) hanno riconosciuto il Micaletto nelle due fotografie (f. 57) ad essi esibite dai carabinieri e contrassegnate nell'album con i numeri 39 e 56, e a retro con le lettere B) ed A). Il riconoscimento è importante perchè le due fotografie raffigurano il Micaletto in età e atteggiamento ben diversi: quella sub A) essendo di persona molto giovane, quella sub B) essendo invece del 1970 (tratta dal profi

11

lo biografico del catturando a f.77). La diversità delle due fotografie convince della bontà del riconoscimento perchè soltanto chi ha avuto tempo e modo di osservare le fattezze e l'espressione di una persona può individuarne i caratteri, con tanta sicurezza, nelle due immagini in esame. Ciò tanto più in quanto il riconoscimento è stato spontaneo e non provocato e le due fotografie sono state esibite separatamente e non contestualmente, fra molte altre se non addirittura in album separati. Se ciononostante la attenzione dei quattro testimoni si è appuntata sulle due fotografie, senza che in ciò essi sospettassero una contraddizione ma anzi spiegando i motivi per i quali ritenevano trattarsi della stessa persona, è segno che quella persona era stata da essi vista nella attualità dell'azione. Il Micaletto infatti aveva dato modo di farsi notare, fra tutti i rapinatori in azione, perchè si era collocato al centro della sala dando ordini e, secondo l'espressione usata dai testi, tenendo un comizio.

I duplici riconoscimenti sopra ricordati trovano riscontro nei riconoscimenti fatti da Bari Lina sulla foto n. 56 (sub A) a f.47/I°, da Rancoan Luigi (stessa foto a f.50, I2I/I°), da Bassotto Aldo (stessa foto a f.53, I18 retro/I° e 390/2°) e da Zanuso Olga (f.149/2). Tutti i testi hanno poi dato uguale descrizione delle caratteristiche somatiche, della statura, dell'età e del comportamento. (cfr. f.47 e segg./I°).

Il fatto che alcuni dei testi abbiano inizialmente riconosciuto il rapinatore-capo o uno dei rapinatori nella fotosegnalatica di Montecchio Pier Luigi non turba il convincimento: Bari Lina ha indicato il Montecchio (f.45/I°) in persona diversa da quella, avvicinatasi

alle spalle del cassiere Rancan, poi riconosciuta nel Micaletto (f.47); Brendolan Tiziana ha indicato nel Montecchio (f.19,20/I°) uno dei rapinatori che la aveva minacciata con la pistola ma che è persona diversa da quella che aveva minacciato il cassiere Rancan (come ha chiarito la teste Bari a f.45); Rancan Luigi, che al dibattimento ha dichiarato (f.121) di riconoscere e di avere riconosciute in passato la fotografia più giovanile del Micaletto ("L'altra foto in atti indicata con la lettera B non mi dice niente") ha però dato una descrizione conforme per altezza, corporatura ed età ed ha ricordato il taglio della bocca e del mento (f.50/I°) ricordato anche dal teste Bassotto (f.118 retro e 119 retro). Di più egli nella fotosegnalatica del Montecchio non ~~ha~~ <sup>aveva</sup> ravvisato alcuno (f.35/I°), sì che non vi è contraddizione nelle sue dichiarazioni. Brendolan Mario ha ritenuto di riconoscere ~~il~~ nella fotosegnalatica del Montecchio (f.22/I°) uno dei giovani da lui osservati otto giorni prima della rapina e quindi per un episodio che qui non interessa. Quanto agli altri, l'equivoco iniziale è spiegabile ove si pensi che a tutti era stata data ~~in~~visione pochi giorni prima una fotosegnalatica del Montecchio, quale pericoloso rapinatore in azione nella zona, sì che è plausibile che, di fronte alla rapina in atto, gli impiegati abbiano subito ricollegato la foto del rapinatore segnalato con la persona di quello in azione. Ed infatti i testi Bassotto e Schio, riconoscendo ~~la~~ ~~foto~~ le foto del Micaletto, si sono dati anche ragione dell'equivoco, in modo esplicito: "In un primo momento si pensava che ~~si~~ si trattasse di Montecchio Pier Luigi, noto rapinatore, in quanto in quel



13

tempo si parlava delle imprese di costui; in banca c'erano delle fotografie del Montecchio. Poi l'ipotesi fu scartata vedendo con più calma foto di altre persone mostrateci dai carabinieri. Preciso che l'ipotesi che si trattava di Montecchio svanì quando, osservando le foto esibitemi dai carabinieri, soffermai la mia attenzione su quella del Micaletto. L'idea che si trattasse del Montecchio venne subito fra di noi perchè avevamo le sue foto in banca." (f.119 dib.) "In un primo momento mi erano state fatte vedere delle foto di Montecchio e mi sembrava che vi fossero certe rassomiglianze. Ma poi, viste altre foto contenute in due album, ho potuto riconoscere il Micaletto per i dati somatici....Nessuno mi disse che le due foto in cui ricobbi il Micaletto riguardavano la stessa persona." (f.122 dib.; 361/2°).

I riconoscimenti fotografici sono dunque attendibili perchè plurimi, meditati e motivati e, in ultima analisi, senza contrasti. Di più, ad escludere la confusione con il Montecchio, vale la considerazione che, all'epoca, costui era un rapinatore comune mentre invece è accertato che la rapina di Lonigo del 14/7/1975 fu opera di appartenenti alla organizzazione politica delle "Brigate Rosse". Ciò è stato conclamato, durante la rapina, dal rapinatore che tenne il comizio stando in mezzo al salone della banca ed è stato rivendicato dalle c.d. "Brigate Rosse" nel volantino fatto pervenire due giorni dopo all'ANSA e ai giornali (f.41, 42/1°). ~~Ma~~ A convincere ~~che~~ della effettiva esistenza di un collegamento fra i rapinatori e la detta organizzazione, sta il sequestro, a mani del brigatista Picchiara Carlo, accusato dell'omicidio dell'appuntato di

P.S. Niedda Antonio, avvenuto in Ponte di Brenta il 4 settembre 1975, di due delle banconote da L. 500 asportate dalla banca di Lonigo il 14 luglio. Sul punto il Picchiara, interrogato sulla provenienza delle banconote (f. 58, 281/2°), ha negato la partecipazione alla rapina e ha ammesso di appartenere alle "Brigate Rosse" e di essere a conoscenza che tale organizzazione aveva pubblicamente rivendicato la commissione della rapina rilevando tuttavia che ciò non comportava necessariamente nè che egli vi avesse partecipato nè che sapesse che ~~il~~ denaro provenisse da tale reato, aggiungendo testualmente: "Ma soltanto ciò potrebbe spiegarsi con la mia partecipazione all'organizzazione, se ed in quanto tale denaro provenga dalla rapina". Il che conferma, nonostante la successiva reticenza del Picchiara, del collegamento esistente fra i rapinatori di Lonigo e l'organizzazione delle "Brigate Rosse". Che poi le banconote in esame appartengano effettivamente al denaro asportato a Lonigo, risulta confermato dal fatto che il cassiere Rancan Luigi ha riconosciuto in una di esse la propria scrittura nella sigla "Farm. Miotti", che è una farmacia di Lonigo cliente della banca, ed ha riconosciuto nell'altra banconota un tipo di rappezzatura, con nastro adesivo nero, praticata dall'altro cliente Leoni Domenico (f. 85,86/1°, 365-66/2°, 311/2°, 643/5°).

La sicura appartenenza dei rapinatori alla organizzazione delle "Brigate Rosse", escludendo la partecipazione del Montecchio all'azione, costituisce ~~in~~ anche una conferma della bontà dei riconoscimenti fotografici del Micaletto che a quella organizzazione apparteneva al momento del fatto e che quindi aveva

75

movente e titolo per parteciparvi. Nè si può sospettare che i testi, all'atto dei riconoscimenti, siano stati suggestionati da tale presupposto perchè essi hanno detto e ripetuto di essere stati liberi nel giudizio, senza previamente sapere chi fossero le persone effigiato, e perchè, negli album esibiti ( e fra le oltre trecento fotografie), vi erano più fotografie di appartenenti alla detta organizzazione, che pure i testi non hanno valorizzato.

La appartenenza del Micaletto alla organizzazione delle "Brigate Rosse", lungi dal costituire una causa di possibile inquinamento della prova, costituisce pertanto un elemento di riscontro della attendibilità dei riconoscimenti fotografici i quali sono peraltro per se stessi veridici perchè, come detto, corredati dalla descrizione dei caratteri somatici della persona e convergenti su due fotografie distanti fra loro nel tempo e nell'età dell'imputato.

La affermazione di responsabilità del Micaletto va dunque confermata. Tale conclusione concerne sia la commissione della rapina sia quella dei furti delle due autovetture usate dai rapinatori per l'ovvia considerazione che i furti erano finalizzati allo scopo e non potevano essere ignorati da chi, durante la rapina, assunse chiaramente funzioni direttive.

La pena base di cinque anni di reclusione e L. 400.000 di multa non è censurabile, rispetto al minimo edittale previsto dalla norma, posto che l'intensità del delitto e le modalità dell'azione, denunciano una non comune pericolosità sia per la determinazione dimostrata, sia per le funzioni direttive svolte, sia per la complessità dell'operazione che ha impegnato sei persone, con

compiti ben precisi e coordinati. L'aumento inflitto per la aggravante dell'art. 61 n. 7 C.P. è del tutto adeguato alla gravità del danno patrimoniale cagionato. Quello inflitto per la continuazione nel reato è proporzionato alla gravità dei reati concorrenti, sia per la gravità delle pene previste per i fatti pluriaggravati, sia per la gravità dei reati di detenzione e di porto illegale delle armi comuni da sparo.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, al Micaletto, che è incensurato, compete il condono della pena nella misura di anni 2 di reclusione e L. 200.000 di multa, pari all'aumento inflitto per la continuazione nel reato (e nei limiti previsti dall'art. 6 primo comma del decreto).

P/Q.M.

visti gli artt. 213-523 C.P.P.; 6 D.P.R. 4/8/1978 n. 413;

**C O N F E R M A**

la sentenza 5 novembre 1979 del Tribunale di Vicenza appellata da Micaletto Rocco che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

**D I C H I A R A**

condonati anni due di reclusione e L. 200.000 di multa.

Venezia, 18 aprile 1980

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso di ufficio  
6 MAG. 1980  
Venezia, N. ....

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

N. 43/77

Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9/11/77 2 copie Pres. Gen. scelle (per il Parlamento)

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione Prima penale composta dai Magistrati:

- 1. ANDREOLI dott. MARIO *Presidente*
- 2. AMBROGI *Consigliere*
- 3. CASIROLI *"*
- 4. MENEGHELLO *"*
- 5. TO SO *"*

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal  
CORR. TO SO

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori di fiducia  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

1° ALEMANNI Nicola, nato il 15.1.57 a Lecce et residente a SELVAZZANO DENTRO, in via Forno 24. libero - *pres.*

2° ARMANINI Fabio, nato il 17.5.50 a PADOVA et ivi residente, in via Cordenons n.2. libero - *cont.*

3° AVOGADRO DEGLI AZZONI E Rambaldo, nato il 30.8.57 a PADOVA et ivi residente in Galleria Porte Contarine libero - *cont.*

4° BAZZOLO Stefano, nato il 26.2.53 a PADOVA et ivi residente in Riviera Paleocapa 72/B. libero - *cont.*

5° BENELLE Antonio, nato il 6.5.59 a PADOVA et ivi residente in corso Milano 74. libero - *cont.*

6° BEVIVINO Sergio, nato il 19.2.57 a Catanzaro et residente a PADOVA, via Emma n.4.

Arr. 5.12.75

DETENUTO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA

7° BIDOGGIA Sandro, nato il 6.2.57 a Padova. NON APPELLANTE

8° BOFFO Ermes, nato il 22.6.74 a PADOVA et ivi resi-

N. 553 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data 13.5.77

depositata in Cancelleria

27.6.1977

il

Il Cancelliere

Li 6/9/77

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

il

4 Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il

Trasmesso estratto esecutivo.

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

dente, in via Giotto 32. libero - *cont.*

9° BORTOLUZZI Mario, nato il 4.9.54 a Dolo et residente a PADOVA, in via Bari n.2 ovvero 22.  
Arr.27.2.76 Scarc.16.7.76(sosp.cond.pena) libero - *pus*

10° CAFURI Claudio, nato a S.Eufemia Lamezia il 9.10.56 et residente a PADOVA in via L.da Bologna 7. libero - *pus*

11° CAFURI Sergio, nato a Lamezia Terme il 9.10.56 et residente a PADOVA, in via L.da Bologna 7.  
Arr.20.1.76 Scarc.16.7.76(sosp.cond.pena) libero - *pus*

12° CAFURI Paolo, nato il 31.7.58 a Lamezia Terme et residente a PADOVA in via L. da Bologna 7.  
Arr.20.1.76 Scarc.16.7.76(sosp.cond.pena) libero - *pus*

13° CANAZZA Andrea, nato il 28.8.57 a Belluno et residente a PADOVA IN VIA SCalcerle n.2  
Arr.20.1.76 Scarc.16.7.76(sosp.cond.pena) libero - *pus*

14° DE ANGELIS Gabriele, nato il 9.7.55 a Roma et residente a PADOVA in via Da Baone 13.  
Arr.27.2.76 Scarc.16.7.76

Da notificare: libero - *cont.*

-) a PADOVA nella residenza;

-) a ROMA, presso Compagnia Polizia Stradale Via Portuense n.183.

15° DE MARCO Giovanni, nato il 18.5.53 a Torino et residente a PADOVA in via Delle Palme 17, A N Z I in via Fusinato n;55/1. libero - *cont.*

16° DI PIETRO Antonio, nato il 28.11.56 a Padova .

NON APPELLANTE

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3

17° DOMENEGHETTI Claudio, nato il 1° 4.56 ad ADria et residente a PADOVA in via XX Settembre 14. libero - *pres.*

18° FIORONI Marco, nato il 5.3.51 a Genova et residente a PADOVA, in via Cesarotti 10. libero - *pres.*

19° MARCHESINI Maurizio, nato il 4.6.58 a Padova et ivi residente in via Chicchi 5. libero - *cont.*

20° MARSIGLIO Enrico, nato a Rubano il 2.3.58 et residente a PADOVA, via Monte Rotondo 20. libero

21° MECONCELLI Roberto, nato a Siena il 29.3.53 et residente a PADOVA in via S. Alberto Magno 2.

DETENUTO A PADOVA NELLA CASA CIRCONDARIALE. - *pres.*

22° MILIO Edoardo, nato a Messina l'1.9.49 et residente a NASO (Me), contrada due Fiumare. libero - *pres.*

23° PEZZOLO Antonio, nato il 28.8.55 a PADOVA et ivi residente, via Montanari 15.

Arr. 15.5.76 Scarc. 16.7.76 (sosp. cond. pena)  
libero - *pres.*

24° PEZZOLO Francesco, nato il 20.8.54 a PADOVA et ivi residente in via Montanari 15.

Arr. 20.1.76 Scarc. 16.7.76 (sosp. cond. pena)  
libero - *cont.*

25° RAGNO Fabio, nato il 29.3.54 a PADOVA et ivi residente in via Riello 4. libero - *cont.*

26° SCATTOLIN Alberto, nato il 6.8.50 a Treviso et residente a PADOVA in via Galilei 25 o v. 37. libero - *cont.*

27° SCATTOLIN Nicola, nato il 9.9.53 a Treviso et residente a PADOVA in via Galilei 37 o 25.

Arr. 20.1.76

DETENUTO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA. - *pres.*

h  
 28° SCHIAVON Emanuele, nato il 5.7.56 a PADOVA et ivi  
 residente in via Astico 24/ter.

Arr.27.2.76            Scarc.16.7.76            libero - *cont.*

29° SPINELLI Ottavio, nato il 24.8.54 a Desenzano et  
 residente a PADOVA in via Pagliaghi 2. libero - *cont.*

30° TOSO Luigino, nato il 16.2.55 a Padova et residente  
 a SARMEOLA di RUBANO in via di Sardegna 24. libero - *pres.*

31° TRENTO Enrico, nato il 30.9.52 a PADOVA et ivi  
 residente in via Pio X

Arr.20.1.76

DETENUTO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA. - *pres.*

32° ZOPPELLARO Carlo, nato il 21.6.58 a PADOVA et  
 ivi residente in via Teofilo Folengo 4. libero - *cont.*

33° ZOPPELLARO Luigi, nato il 27.4.53 a PADOVA et ivi  
 residente in via Teofilo Folengo 4. libero - *pres.*

IMPUTATI:            c o m e   s e g u e   ; ; ;

./.

AL DIBATTIMENTO il Tribunale contesta agli imputati:  
 BEVIVINO Sergio, SCATTOLIN Nicola, TRENTO Enrico, ME-  
 CONCELLI Roberto, PEZZOLO Francesco, PEZZOLO Antonio,  
 CAFURI Paolo, CAFURI Sergio, CANAZZA Andrea, DE ANGE-  
 LIS Gabriele, SCHIAVON Emanuele, BORTOLUZZI Mario, RA-  
 GNO Fabio, ZOPPELLARO Luigi, DE MARCO Giovanni, FIORO  
 NI Marco, BIDOGGIA Sandro, MILIO Edoardo, SCATTODIN  
 Alberto, il reato di cui agli artt. 110-112 n.1 C.P.  
 e art. 4 Legge 18/4/1975 n.110 per avere in concorso  
 fra loro nella qualità e nel numero specificato nel  
 capo B) portato senza giustificato motivo fuori delle  
 rispettive abitazioni e appartenenze le armi improprie  
 di cui al capo C) nonché quattro spranghe di ferro, tre  
 tubi di ferro e un bastone di legno rinvenuti dalla po-  
 lizia nei locali sottostanti la sede del Movimento in  
 via C. Battisti n.65 in data 28 febbraio 1976.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5
- 1) BEVIVINO - 2) SCATTOLIN Nicola - 3) TRENTO - 4) MECCONCELLI  
 5) CANAZZA - 6) PEZZOLO Francesco - 7) CAFURI Sergio - 8) CAFURI  
 Paolo - 9) PEZZOLO Antonio - 10) DE ANGELIS - 11) BORTOLINZZI -  
 12) SCHIAVON - 13) RAGNO - 14) BIDOZZA - 15) MARCHESINI - 16) SCAT-  
 TOLIN Alberto - 17) MILIO - 18) BAZZOLO - 19) ZOFFELLARO Luigi  
 20) DE MARCO - 21) FIORONI.-

tutti :

del reato p. e p. dagli artt. 1 e 2 L. 20.6.52 n. 645 (mod. dal-  
 la Legge 22/5/75 n. 152 per avere i primi quattro, organizzato  
 e diretto e, gli altri, partecipato ad un movimento politico de-  
 nominato "FRONTE DELLA GIOVENTU'", con sede in Via Cesare Battis-  
 ti n. 65 di Padova, perseguente finalità antidemocratiche proprie  
 del disciolto partito fascista mediante la minaccia e l'uso del-  
 la violenza quale metodo di lotta politica, l'esaltazione di espo-  
 nenti, principi, fatti e metodi del predetto partito, il compimen-  
 to di manifestazioni esteriori di carattere fascista.-

Con l'aggravante, oltrechè dell'uso della violenza, della concre-  
 ta disponibilità, da parte dei dirigenti e dei partecipanti al mo-  
 vimento di armi ed oggetti assimilati.

In Padova fino ad epoca antecedente all'entrata in vigore legge  
 152 del 25/5/75, per gli imputati dal 13° al 21°; fino alla data  
 della rispettiva cattura per tutti gli altri.-

DAL 2° AL 12° :

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 2 e 7 L. 2/  
 /10/67 n. 395 (mod. dalla legge 14/10/74 n. 497 e dalla L. 18/4/  
 /75 n. 110); per avere in concorso fra loro e con il Bevivino Ser-  
 gio, nella qualità e nel numero sopra specificato, illegalmente  
 detenuto nella sede "DEL FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN" in Via  
 Cesare Battisti 65, 4 bottiglie incendiarie del tipo "Molotov"  
 e materiale vario per la confezione di bottiglie incendiarie ;

DAL 2° AL 21° :

c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 2 - 7 L. 2/10/  
 /67 n. 395 (mod. dalla L. 14/10.74 n; 497 e dalla L. 18/4/75  
 n. 110); per avere, in concorso fra loro e con il Bevivino Sergio,  
 nella qualità e nel numero sopra specificato, illegalmente dete-  
 nuto nella sede del "FRONTE DELLA GIOVENTU' FUAN" ed in un ripo-  
 stiglio annesso in Via Cesare Battisti 65 un numero i precisato  
 ma rilevante di pistole lanciarazzi, di cartucce per strumenti  
 lanciarazzi, di coltelli anche per uso lancio, di capsule deto-  
 nanti, di bossoli, fionde, spranghe di ferro e biglie metalliche,  
 solo in parte rinvenuti nella perquisizione eseguita dalla poli-  
 zia in data 28/1/75.-

In Padova fino ad epoca antecedente all'entrata in vigore della  
 legge 1975 n. 152, per gli imputati dal 13° AL 21°; fino al 28/  
 /1/75 per tutti gli altri.

SCATTOLIN Nicola:

d) del reato p. e p. dall'art. 562 c.p. per avere dolosamente ca-  
 gionato a Mario Carmelitana, colpendolo con un cubetto di perfido  
 al polso sinistro, lesioni nel corso della durata di giorni 7.

6

In Padova il 28/11/75.-

BEVIVINO Sergio, 2) (SCATTOLIN Nicola, 3) PEZZOLO Francesco 4) DE ANGELIS Gabriele:

e) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112, n. 1 C.P. e 8 L. 3/2/47 n. 1546 per avere in concorso tra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, svolto con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi attività avente, per i mezzi, le modalità e il fine, carattere fascista, impedendo e ostacolando con atti di violenza e minaccia fra l'altro facendo uso o concorrendo a far uso, il 28/11/75, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione e l'intimidazione di persone di opposta ideologia politica, di cubetti di porfido, di spranghe di ferro, di bulloni e di pistole lanciarazzi nonché di equipaggiamento atto ad aggredire e a intimidire - l'esercizio della libertà di motto personale, e altresì, della libertà di accesso e di frequenza nella sede universitaria del BO' degli studenti antifascisti della facoltà di Scienze Politiche;

f) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1 C.P., e 6 L. 2/10/67 n. 895 (mod. dalla L. 14/10/74 n. 497) per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque facenti parte della squadra indicata nel capo che precede, essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di pistole lanciarazzi all'indirizzo di una folla di persone nelle vie del centro cittadino;

g) del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112; n. 1 C.P. e 14 in relazione all'art. 12 legge 13/10/74 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub e) ed f), illegalmente portato in luogo abitato, ove era concorso di persona, due pistole lanciarazzi con relative munizioni;

h) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 C.P. e 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con le stesse persone sopra menzionate, portato fuori dalle abitazioni e dalle appartenenze di esse, senza giustificato motivo e al fine di eseguire il reato sub e), spranghe di ferro, bulloni, cubetti di porfido e una fionda chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, in realtà concretamente utilizzati, per l'offesa alle persone.

Fatti tutti commessi in Padova il 28/11/75.

1) SCATTOLIN Nicola - 2) TRENTO Enrico - 3) SCATTOLIN Alberto - 4) FIORONI Marco - 5) MILIO Edoardo - 6) BAZZOLO Stefano - 7) ZOPPELLA-RO Luigi - 8) DE Marco GIOVANNI :

i) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, svolto attività avente, per i mezzi,

7

le modalità e il fine, carattere fascista, impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia - fra l'altro facendo uso o concorrendo a fare uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione di persona politicamente avverse, di spranghe di ferro e catene ~~di~~ e pugni di ferro e di pistole lanciafucili, nonché di equipaggiamento tipo militare, e altresì, muovendo all'attacco di tali persone al grido "DUCE - DUCE" la distribuzione di volantini epperò l'esercizio del fondamentale diritto di manifestare e diffondere liberamente atti pertinenti alla propria ideologia politica, da parte di studenti antifascisti fra cui POLETTO Marina, CHIESA Maurizio, DE FEO Emanuele, BOLOGNARI Daniele, PICCIACCHIA Bruno, SCARSO Alessandro;

l) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2/10/67 n. 895 per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere numerosi colpi di pistole lanciafucili all'indirizzo di una folla di persone nei pressi del liceo scientifico "IPPOLITO NIEVO".  
In Padova il 20/10/72.

CAFURI Paolo e MARCHESINI Maurizio :

m) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546, per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti al locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo complessivamente in numero non inferiore a cinque svolto attività avente, per i mezzi, le modalità e il fine, carattere fascista ostacolando con atti di violenza e di minaccia - fra l'altro usando o concorrendo a fare uso, quali componenti di una squadra organizzata ed armata per l'aggressione di avversari politici, di catene, di cubetti di porfido e di analoghi corpi contundenti nonché di equipaggiamento atto ad intimidire (mascheramento) - l'esercizio della libertà di locomozione e in ~~qualsiasi~~ genere della libertà personale di SAGGION Vasco a causa delle sue idee antifasciste;

n) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. 582 C.P. perchè in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, gettavano a terra con una spinta SAGGION Vasco che tentava di sottrarsi alla loro aggressione fuggendo a bordo del suo ciclomotore e successivamente gli lanciavano contro, mentre stava allontanandosi a piedi, numerosi cubetti di porfido, cagionandogli lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno, in Padova il 30/1/75 .-

TRENTO Enrico:

o) del reato p. e p. dagli artt. 110; 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere in concorso con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' + FUAN", essendo complessivamente in numero non inferiore a cinque svolto attività avente, per i mezzi, le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia - fra l'altro ~~grit~~ gridando slogan come "Teppa rossa scavati la fossa" e facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per

f

l'attacco e l'intimidazione di avversari politici, di bastoni, di catene e spranghe di ferro, nonché di equipaggiamento paramilitare, la distribuzione di volantini del Comitato provinciale d'azione antifascista, che annunciavano il comizio per il successivo 22 marzo dell'ON. Pertini Sandro, ad opera di militanti di sinistra fra cui CAFURI Piero, OMODEO Maria, ORDAN Stefano; x

p) del reato p. e p. dagli artt. 110; 58 C.P. perchè, in concorso con persona non identificata colpiva con pugni e calci OMODEO Maria dopo averla gettata a terra, e altri giovani intenti, come la prima, a distribuire i volantini indicati nel capo che precede.

In Padova il 18 marzo 1975.-

CAFURI Sergio e TRENTO Enrico :

q) del reato P. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 CP?P e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, svolto attività avente, per mezzi, modalità e fine, carattere fascista ostacolando con atti di minaccia - in particolare gridando slogan come: "Comunisti assassini, vi ammazzemo, vi bruceremo la tenda, ecc.", impugnando il primo un'asta di legno e partecipando entrambi con altri, in parte armati di bastoni di legno, ad azioni di grave intimidazione - il libero svolgimento di una manifestazione sindacale operaia organizzata per fini di rivendicazione normativa e salariale, dai dipendenti e rappresentanti di categoria dell'azienda "FERARO", in Piazza Cavour .

CAFURI Sergio:

r) del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere, nelle circostanze sopra indicate, portato senza giustificato motivo un'asta di bandiera con l'evidente intento di utilizzarla per l'offesa ~~xxx~~ alle persone;

s) del reato p. e p. dagli artt. 110, 337; 339 C.P. per avere in concorso e in unione con persone non identificate, usato minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio dell'appuntato di P. S. RAGAZZO Pietro che aveva fermato per accertamenti una dei componenti nel reato sub o), accerchiando il suddetto P.U., stratonandolo o concorrendo a stratonarlo, gridando e gesticolando al suo indirizzo sì da confonderlo, stordirlo ed ~~intimidarlo~~ intimidirlo al fine di conseguire la liberazione del fermato .

In Padova il 19/5/75 .-

CAFURI Sergio, CAFURI Paolo, PEZZOLD Antonio, SPINELLI Ottavio:

t) DEL REATO p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n; 1546 per avere in concorso fra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, svolto attività fasciste e impedendo e ostacolando, quali componenti di una squadra ~~organizzata~~ organizzata per l'aggressione all'incolumità fisica di avversa-

9

ri politici, l'esercizio della libertà di locomozione e in genere della libertà personale di RUBINI Luciano, a causa della sua milizia antifascista inseguendolo e usandogli violenza con calci e pugni nella pubblica via;

u) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 585 C.P., perchè in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, colpivano con calci e pugni RUBINI Luciano, dopo averlo gettato a terra, e gli cagionavano contusioni multiple in varie parti del corpo con conseguente malattia guarita entro il decimo giorno;

v) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 635 primo e secondo comma n. 1 C.P. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui sopra deteriorato gli occhiali del RUBINI e reso del tutto inservibile la bicicletta dello stesso.

In Padova il 6 settembre 1975.-

BEVIVINO Sergio - BORTOLUZZI Mario - TRENTO Enrico + CAFURI Paolo e CAFURI Sergio:

z) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN" essendo in numero complessivamente non inferiore a cinque, svolto attività avante, per i mezzi; le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con violenza e minaccia - fra l'altro facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione fisica di persone ritenute di fede antifascista, di bastoni, ~~frusta~~ di spranghe di ferro e simili corpi contundenti, nonché di equipaggiamento atto ad intimidire (nas heramento) e pronunciando, altresì, espressioni gravemente minacciose ("vi ammazziamo", ecc.) - la libertà di locomozione e ~~in genere~~ in genere la libertà fisica e morale di FACCIOTTI Massimo; e per avere inoltre, i primi due e un terzo non identificato, svolto analoga attività, impedendo ed ostacolando con violenza e minaccia della loro presunta fede politica antifascista, la libertà fisica e morale di ROMARO Marco e BENUCCI Enrico, il quale ultimo aveva colpito dal BEVIVINO con pugno allo stomaco e spinto a terra mentre gli altri due gli impedivano la fuga accerchiandolo;

aa) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n; 1, 635 primo e secondo comma n. 1 C.P. per avere in concorso fra loro e con le persone sopra indicate nelle circostanze e con le modalità ivi descritte volontariamente danneggiato, colpendolo ripetutamente con spranghe di ferro o simili oggetti l'autovettura Volkswagen TG. PD/381715 di FACCIOTTI Massimo;

bb) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 594 C.P. per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, offeso l'onore e il decoro di FACCIOTTI Massimo e ROMARO Marco pronunciando al loro indirizzo le parole "Sporche carogne", in presenza di più persone;

cc) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere in concorso fra loro e con le persone di cui ai precedenti capi, portato abusivamente in luogo pubblico bastoni, spranghe di ferro e simili oggetti (fra cui un nan anello e un pugno di ferro).

Fatti tutti commessi in Padova il 14/9/75 .-

(0

BOFFO Eras, ZOPPELLARO Carlo, ARMANINI Fabio, DOMENEGHETTI Claudio, BENELLI Antonio, MARSIGLIO Enrico:

dd) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' FIUAN), essendo in numero complessivamente inferiore a cinque, svolta attività fascista impedendo ed ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata ed armata per l'aggressione fisica di avversari politici, la libertà fisica e morale dei fratelli Diego e Piero LO PICCOLO, a causa delle loro idee politiche di sinistra, colpendoli ripetutamente, al grido "Forza camerati, avanti, il Comunismo non passerà" con catene, sedie e sassi e inoltre con calci e pugni;

ee) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 582, 585, C.P. per avere con le ~~xx~~ modalità e i mezzi (armi improprie) indicati nel capo che precede, dolosamente cagionato ai fratelli Lo Piccolo lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno.

ff) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1614 pr. ult. comma C.P. per essersi in concorso fra loro e con le persone sopra-indicate, introdotti nell'abitazione di ZUCCHERI Renzo contro la tacita volontà di costui che aveva diritto ad escluderli, con violenza sulle cose (sfondamento della porta di accesso) e palesemente armati di catene, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato che precede;

gg) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui ai capi precedenti portato abusivamente fuori dell'abitazione e della appartenenza di esse un numero imprecisato di catene con l'intento di utilizzarle e, in realtà completamente utilizzate, per l'offesa delle persone.

In Padova il 20/9/75.

MARSIGLIO Enrico:

hh) del reato p. e p. dagli artt. 339, 612 C.P. per avere minacciato Lo Piccolo Diego un danno e ingiusto danno, dicendo in sua presenza di volerlo ammazzare e afferrando un coltello da tavola che gli puntava contro la pancia.

In Padova il 20/9/75.-

CANAZZA Andrea, SCHIAVON Emanuele :

ii) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FIUAN", svolto attività fascista impedendo ed ostacolando l'esercizio della libertà fisica e morale di Ferriani Luigi, che essi pedinavano e quindi aggredivano, a causa delle sue idee antifasciste, colpendolo in varie parti del corpo, con calci e pugni.

ll) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 C.P. per avere in concorso tra loro e con le persone sopra-indicate, con le modalità ivi descritte dolosamente cagionato a Ferriani Luigi lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno.

In Padova il 31/10/75

4  
BEVIVINO Sergio :

mm) del reato p. e p. dagli artt. 110; 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso con altre persone non identificate, ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", ed essendo complessivamente in numero non inferiore a cinque, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista impedendo ed ostacolando con atti di violenza e di minaccia fra l'altro usando o concorrendo a far uso, quale componente di una squadra organizzata e armata per finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, di cubetti di porfido e di pistola lanciarazzi nonché di un equipaggiamento preordinato all'aggressione e all'intimidazione delle persone (giacconi tipo militare, scarponi anfibi, mascheramento) - la libera esplosione di una manifestazione sindacale e operaia e organizzata, per la tutela del posto di lavoro minacciato da licenziamenti, dai dipendenti e rappresentanti di categoria della impresa edile "Minozzi" in Piazza Garibaldi e in Piazza delle Erbe avanti il Palazzo Municipale;

nn) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2/10/67 n. 895 (mod. dalla legge 14/10/74 n. 497) per avere in concorso con le persone sopra indicate, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere numerosi colpi di pistola lanciarazzi in direzione di una folla di persone in Piazza Garibaldi e in Piazza delle Erbe;

oo) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 C.P. e 14 in rel. al art. 12 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso con le stesse persone di cui sopra e al fine di eseguire i reati che precedono, illegalmente portato in luogo abitato, ove era concorso di persone, una pistola lanciarazzi con munizioni;  
In Padova 13/11/75.-

1) PEZZOLO Francesco, 2) PEZZOLO Antonio, 3) CANAZZA Andrea :

pp) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1 C.P. e 20 pr. e 3° comma L. 8/2/48 n. 47 per avere, in concorso e in unione fra loro e con altre persone non identificate ma comunque in numero non inferiore a 5, deteriorato e distrutto allo scopo di impedire la diffusione, manifesti di propaganda della Federazione Giovanile Comunista Italiana e della Federazione Giovanile Socialista Italiana per i quali erano state osservate le prescrizioni di legge; commettendo il fatto in luogo pubblico.  
In Padova il 14/1/76.-

1) PEZZOLO Francesco, 2) CANAZZA Andrea .:

qq) del reato p? e p. dagli artt. 110, C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro, svolto attività avente, per i mezzi le modalità e il fine, carattere fascista, impedendo ed ostacolando con violenza e minaccia - in particolare facendo uso o concorrendo a far uso, quali componenti di una squadra organizzata e armata per l'aggressione e l'intimidazione di avversari politici, di una pistola lanciarazzi e di un coltello o di un analogo strumento da punta e da taglio - la libertà fisica e morale di Carbone Giuliano e Lovo Maurizio a causa delle loro idee politiche di sinistra, all'indirizzo dei quali il Canazza materialmente esplodeva un razzo e il Pezzolo vibrava una coltellata,

12

che colpiva il Carbone alla spalla sinistra;

rr) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 C.P. n.14 in relazione all'art. 12 L. 14/10/74 n. 479, 2 e 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro, al fine di eseguire il reato che precede, illegalmente portato in luogo pubblico e abitato strumento da punta e da taglio;

PEZZOLO FRANCESCO :

ss) del reato R. e p. dagli artt. 5982- 585 C.P. per avere, dolosamente cagionato a Carbone Giuliano vibrandogli un colpo di coltello o di analogo arnese alla spalla sinistra, lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno;

CANAZZA Andrea :

tt) del reato p. e p. dall'art. 14 in relazione all'art. 10 L. 14/10/74 n. 497 ( sostitutivi degli artt. 2 e 7 L. 2/10/67 N. 895) per aver illegalmente detenuto una pistola lanciarazzi con munizioni.

Fatti tutti commessi e accertati in Padova il 15/1/76 .-

CANAZZA Andrea :

uu) del reato p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 3 L. 8/12/47 n. 1546 per avere in concorso con persona non identificata e comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento ~~razzista~~ "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", svolto attività fascista impedendo e ostacolando la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Brugnolo Stefano, che egli tentava di colpire con un pugno di ferro dopo averlo apostrofato con le parole : "Sporca Rosso" e indi inseguiva per le vie del centro di Padova.

vv) del reato p. e p. dagli artt. 56 n. 582, 585 C.P. per avere, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali a Brugnolo Stefano, tentando di colpirlo anzì al viso con un pugno di ferro, senza riuscire nell'intento per causa indipendente alla sua volontà;

zz) del reato p. e p. dagli artt. 17 e 42 T.U.P.S. per avere, senza giustificato motivo portato fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa un pugno di ferro.-

In Padova il 18/4/75

SCATTOLIN Nicola :

z1) del reato p. e p. dall'art. 635 C.P. per avere danneggiato, l'orologio da polso di Mario Carmelitana, all'indirizzo del quale scagliava intenzionalmente un cubetto di porfido .

In Padova 28/10/75.-

BEVIVINO Sergio :

z2) del reato p. e p. dagli artt. 81 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando, con violenza e minaccia, ~~ostacolando~~ la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Molon Giampaolo, che una prima volta egli colpiva con un pugno di ferro o simile oggetto contundente



13

mentre passava per la strada, e una seconda volta inseguiva minacciosamente all'interno del BO' obbligandolo a disertare la lezione.-

In Padova il 13 e il 21 novembre 1975.-

z3) del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 C.P., per avere dolosamente cagionato a Molon Gaetano, colpendolo con un pugno di ferro o simile oggetto alla nuca, un ematoma guarito in pochi giorni.-

Z4) del reato p. e p. 4. L. 18/4/75 n. 110 per avere, senza giustificato motivo portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, un pugno di ferro o analogo corpo contundente .

In Padova il 13/11/75.-

1) PEZZOLO Francesco, 2) RAGNO Fabio, 3) MECONCELLI Roberto, 4) BIDOGGIA Sandro :

z5) del reato p. e p. 110, 182, 585 C.P., per avere in concorso fra loro, dolosamente cagionato a Vitocco Antonella, che i primi aggredivano con una noccoliera, spranghe di ferro e calci, su "segnalazione" del Bidoggia, lesioni nel corpo guarite entro il decimo giorno; il 26.4.1974;

z6) del reato p. e p. dagli artt. 17 e 42 T.U.P.S. per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalle proprie abitazioni e delle appartenenze di esse spranghe di ferro e noccoliera.-

1) CANAZZA Andrea, 2) ALEMANNIO Nicola :

z7) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 1 L. 3/12/47 n. 1546 per avere ostacolato in concorso fra loro, svolto attività fascista impedendo ed ostacolando la libertà di locomozione e in genere la libertà fisica e morale di Ruggero Diego, che entrò in inseguita minacciosamente all'interno del negozio "Morassutti" e indi l'Alemanno colpiva con un violento pugno al viso che gli faceva sanguinare la bocca.

In Padova nel settembre 1975.-

1) CAFURI P. 2) CANAZZA A., 3) DOMENEGHETTI C., 4) DI PIETRO A., 5) DEGLI AZZONI AVOGADRO , 6) MARCHESSINI M. :

z8) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUANI", essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo e ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata e armata di pistola lanciarazzi e di spranghe di ferro, nonché provvista di mascheramento, l'esercizio e della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto Tecnico "Belzoni" all'indirizzo dei quali sparavano numerosi razzi obbligando gli stessi a fuggire e a rifugiarsi all'interno della scuola.-

z9) del reato ~~mixx~~ p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 2 C.P. e L. 2/10/67 n. 895, per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque facenti parte della squadra indicata nel capo che precede, essendo in numero complessivamente non inferiore a 5, fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di

14  
 pistola lanciaraZZi, all'indirizzo degli studenti del Belzoni;  
 z10) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 C.P.  
 17 e 42 T.U.P.S. per avere, in concorso fra loro e con ~~altre~~ per-  
 sone di cui sopra, al fine di ~~eseguire~~ eseguire i reati sub z8) e  
 sub z9), portato in luogo pubblico varie pistole lanciaraZZi,  
 spranghe di ferro .-

In Padova il 25/10/74.-

1) MECONCELLI, 2) CAFURI P.:

z11) del reato p. e p. dagli artt 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/  
 /12/47 n. 1546, per avere, in concorso fra loro e con altre per-  
 sone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il  
 locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU' - FUAN", essendo in nu-  
 mero complessivamente non inferiore a 5, svolto attività fasci-  
 sta impedendo ed ostacolando, quali componenti di una squadra  
 organizzata e armata di pistola lanciaraZZi di bastoni e di spran-  
 ghe di ferro, nonché provvista di caschi protettivi e mascheramen-  
 to, l'esercizio della ~~libertà~~ libertà di moto e personale degli  
 studenti dell'Istituto "Liviano", all'indirizzo dei quali spara-  
 vano numerosi razzi e scagliavano cubetti di porfido e bottiglie  
 di vetro.-

z12) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2/  
 /10/67 n. 895 per avere, in concorso fra loro e con le persone  
 sopra indicate, fatto esplodere, al fine di intutere pubblico  
 timore e attendere alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di  
 pistole lanciaraZZi all'indirizzo degli studenti del "Liviano".

z13) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 C.P.  
 17 e 42 T.U.P.S., per avere, in concorso fra loro e con le per-  
 sone di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub z11) e z12),  
 portato in luogo pubblico pistole lanciaraZZi, bastoni e spran-  
 ghe di ferro.

In Padova 9/5/74 ;

PEZZOLO Francesco :

z14) del reato p. e p. dall'art. 3 L. 3/12/47 n. 1546 per avere,  
 svolto attività fascista impedendo ed ostacolando la libertà di  
 moto e personale di Ruggero Diego che egli faceva inseguire nen-  
 tre transitava in Piazza delle Erbe e indi colpiva con un sasso  
 al polpaccio a causa delle sue idee politiche di sinistra.-

In Padova la sera del 9/1/76.-

CANAZZA ANDREA :

z15) del reato p. e p. dagli artt. 393, 612 cpv C.P., per avere  
 minacciato un grave ingiusto danno a Miurin Pierfrancesco e Man-  
 fiolotti Mauro, brandendo un coltello con lama lunga e roteando-  
 lo a pochi centimetri dal loro viso;

z16) del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere  
 portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di  
 essa, senza giustificato motivo, un coltello di genere proibito.-  
 In Padova il 2/11/75.-

1) SCATTOLIN Nicola, 2) SCATTOLIN Alberto, 3) PEZZOLO Francesco,  
 4) PEZZOLO Antonio, 5) MILIO Edoardo, 6) TOSO Luigino, 7) BORTO-  
 LUZZI Mario :

15

z17) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'- FUAN", essendo in numero complessivo non inferiore a 5, svolto attività fascista, impedendo e ostacolando, quali componenti di una squadra organizzata e armata di bastoni, catene e spranghe di ferro in parte travisata, l'esercizio della libertà di moto e personale degli studenti professanti idee politiche di sinistra fra cui certi Pavanzi, Paggiaro e Pozzi, che riuscivano a sfuggire alla aggressione riparando dentro la scuola, tranne il Pozzi che veniva ripetutamente colpito con spranghe di ferro sulle gambe e in altre parti del corpo;

z18) del reato p. e p. dagli art. ~~62~~ 61 n; 2, 110, 112 n. 1 C.P., 17 e 42 T.U.P.S. per avere in concorso fra loro e con le persone indicate, al fine di eseguire il reato che precede, portato in luogo pubblico, bastoni, catene e spranghe di ferro.  
In Padova il 26/2/1974 .-

1) Cafuri ~~claudio~~, 2) CANAZZA Andrea, 3) MARCHESINI Maurizio, 4) CAFURI Paolo;

z19) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate ma comunque aderenti o cooperanti con il locale movimento "FRONTE DELLA GIOVENTU'- FUAN", essendo in numero complessivo non inferiore a 5, svolto attività fascista impedendo e ostacolando quali componenti di una squadra organizzata e armata di pistole lanciarazzi, di catene e spranghe di ferro e in parte travisata, l'esercizio della libertà di moto e personale degli studenti dell'Istituto Tecnico "Belzoni", al cui indirizzo sparavano una ventina di razzi, uno dei quali colpiva Cesare Rodolfo, bruciandogli il cappotto.

z20) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 6 L. 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indicate fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di attendere alla sicurezza pubblica, numerosi colpi di pistola lanciarazzi all'indirizzo degli studenti del Belzoni;

z21) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 C.P., 17 e 42 T.U.P.S. per avere, in concorso fra loro e con le persone di cui sopra al fine di eseguire i reati sub z19) e z20), portato in luogo pubblico varie pistole lanciarazzi, catene e spranghe di ferro.  
In Padova i primi di novembre 1974.-

CAFURI Paolo e CANAZZA Andrea :

z22) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 L. 3/12/1947 n. 1546 per avere, in concorso fra loro, svolto attività fascista, impedendo e ostacolando la libertà di moto e personale di Cesare Rodolfo, che essi aggredivano congiuntamente a causa della sua ideologia e attività politica di sinistra e il Canazza inoltre, tentava di colpire con un pugno di ferro.-

In Padova 1° Ottobre 1975;

16

z23) del reato n° e p. dagli artt. 56, 582, 585 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali a Cesaro Rodolfo, tentando di colpirlo con un pugno di ferro, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà.

z24) del reato p. e p. dall'art. 4 L. 18/4/75 n. 110 per avere senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa un pugno di ferro.  
In Padova il 1°/10/75.-

Inoltre:

FIORONI MARCO- SCATTOLIN ALBERTO, SCATTOLIN NICOLA, ZOPPELLARO LUIGI, DE MARCO GIOVANNI, TRENTO ENRICO; BAZZOLO STEFANO, MILIO EDOARDO, imputati TUTTI:

a) del reato di cui agli artt. 112, 582 e 585 C.P. per avere cagionato in concorso tra loro e mediante pugni di ferro, spranghe di ferro e pistola lanciarazzi, lesioni personali a Bolognari Daniele, Chiesa Maurizio e De Feo Emanuele, guarite rispettivamente in giorni 2, 7, e 7; con le aggravanti pertanto del numero delle persone e dell'uso delle armi.  
Padova 20/10/72/

b) del reato di concorso in violenza privata aggravata ai sensi degli artt. 110, 610, 393 C.P. per avere in Padova il 20/10/72 in concorso tra loro, strappato con violenza dalle mani di Poletto Marina dei manifestini impedendole in tal modo di divulgarli.  
c) del reato di cui all'art. 7 Legge 3/12/47, 110 C.P. per avere in Padova il 20/10/72 compiuto una pubblica manifestazione di carattere fascista e particolarmente di spiccato squadristico, aggredendo al grido di "duce, duce" dei giovani che sostavano nei pressi del liceo scientifico "I. Nievo".

A P P E L L A N T I TUTTI AD ECCEZIONE DEL 7° e del 16°  
avverso la sentenza in data 16/7/76 del Tribunale di PADOVA  
del seguente tenore:

/.....

AVVOCATO

P.O.M.

17 115

Sti gli artt. 479, 483, 487, 488, 489 CPP.,  
 DICHIARA Bevivino Sergio, Scattolin Nicola, Trento Enrico, Meconcelli  
 Roberto, Canazza Andrea, Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio, Pezzolo An-  
 tonio, Bortoluzzi Mario, Scattolin Alberto, Milio Edoardo, Bazzolo Ste-  
 fano, Zoppellaro Luigi, De Marco Giovanni, Fioroni Marco COLPEVOLI del  
 reato di partecipazione nella riorganizzazione del partito fascista  
 di cui al capo A), in tal senso modificata l'imputazione per Scatto-  
 lin Nicola, Meconcelli, Trento, Bevivino - , assorbiti in detto reato i  
 reati di detenzione di armi sub B), E), C) e di attività fascista, non-  
 ché i reati di cui ai capi B) e C) del fascicolo allegato 800/75  
 (violenza privata e manifestazione fascista); dichiara inoltre colpe-  
 voli Armaninini dei reati sub DD), EE), GG); Bazzolo dei reati sub L),  
 sub A) fasc. 800/75; Benelle dei reati sub DD), EE), GG); Bevivino dei  
 reati sub F), G), H), AA), BB), CC), NN), OO), Z3), Z4); Bortoluzzi dei reati  
 sub AA), BB), CC), Z18); Boffo dei reati sub DD), EE), GG); Cafuri Sergio  
 dei reati sub R), U), V); Canazza dei reati sub LL), PP), RR), TT), Z9),  
 Z10), Z15), Z16); De Marco dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800/75;  
 Domeneghetti dei reati sub DD), EE), GG); Fioroni dei reati sub L) e  
 sub A) del fasc. 800/75; Milio dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800/  
 /75; Pezzolo Antonio dei reati sub U), V), PP); Pezzolo Francesco dei  
 reati sub F), G), H), PP), RR), SS); Scattolin Alberto dei reati sub L),  
 e sub A) del fasc. 800/75; Scattolin Nicola dei reati sub D), F), G), H),  
 Z1), L) e sub A) del fasc. 800/75; Spinelli dei reati sub T), U), V);  
 Trento dei reati sub L), P), AA), BB), CC); e sub A) del fasc. 800/75 ;  
 Zoppellaro Luigi dei reati sub L) e sub A) del fasc. 800/75.  
 Ritenuta per tutti gli imputati la continuazione fra i reati e con-  
 cesse a tutti le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle  
 aggravanti quanto agli imputati Meconcelli, Bevivino, Scattolin Nicola  
 e Trento, e prevalenti per tutti gli altri, CONDANNA:  
BEVIVINO ad anni tre, mesi due di reclusione e £.900.000= di multa;  
SCATTOLIN NICOLA e TRENTO ad anni tre di reclusione e £.800.000 M.;  
MECONCELLI ad anni due e mesi dieci di recl. e £.700.000 di multa;  
CANAZZA ad anni due di recl. e £.500.000= di multa;  
PEZZOLO FRANCESCO, CAFFURI SERGIO, BORTOLUZZI ad anni uno e mesi nove  
 di recl. e £.450.000= di multa;  
PEZZOLO ANTONIO, SCATTOLIN ALBERTO, FIORONI ad anni uno e mesi otto di  
 recl. e £.420.000= di multa;  
MILIO, BAZZOLO, ZOPPELLARO LUIGI, DE MARCO ad anni uno e mesi 6 di re-  
 clusione e £.400.000= di multa;  
ARMANINI, BENELLE, BOFFO, DOMENEGHETTI, SPINELLI a mesi dieci di reclusio-  
 ne.

Dichiara interdetti dal diritto di cui all'art. 28 co. 2° n. 1 CP. per  
 la durata di cinque anni gli imputati BEVIVINO, SCATTOLIN NICOLA e AL-  
 BERTO, PEZZOLO ANTONIO e FRANCESCO, TRENTO, MECONCELLI, CANAZZA, CAFURI S.,  
 BORTOLUZZI, MILIO, BAZZOLO, ZOPPELLARO LUIGI, DE MARCO e FIORONI.  
 Condanna inoltre tutti gli imputati in solido al pagamento delle spe-  
 se processuali. Ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.  
 Concede la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA a CANAZZA, PEZZOLO F.  
 e Antonio, CAFURI SERGIO, BORTOLUZZI, FIORONI, MILIO, BAZZOLO, ZOPPELLARO  
 Luigi, DE MARCO, ARMANINI, BENELLE, DOMENEGHETTI e SPINELLI e a questi  
 ultimi quattro anche la non immissione della condanna.

18

190

chiara NONDOVERSI PROCEDERE per mancanza di valida querela, escludendo le aggravanti contestate, nei confronti di BOFFO, Domeneghetti, REELLE, MARSIGLIO, ZOPPELLARO CARLO, ARMANINI dal reato sub FF) nonché PEZZOLO FRANCESCO, RAGNO, MECONCELLI, BIDOGGIA dal reato sub Z5).

ASSOLVE : per non avere commesso il fatto tutti gli imputati dal reato di porto d'armi contestato in udienza, nonché BIDOGGIA dai reati sub A), C), Z6); CAFURI SERGIO dai reati sub Z), AA), BB), CC); MARSIGLIO dai reati sub DD), EE), GG); SCATTOLIN NICOLA dai reati sub Z17), Z18).

ASSOLVE perchè il fatto non costituisce reato RAGNO e MARCHESINI dal reato sub C); MARSIGLIO dal reato sub HH).

ASSOLVE per insufficienza di prove ~~CONTRE~~ CAFURI PAOLO dai reati sub A), B), C), T), U), V), Z11), Z12), Z13), Z19), Z20), Z21) e Z22); MARCHESINI dal reato sub A); nonché ALEMANNO, AVOGADRO, CAFURI CLAUDIO, CAFURI SERGIO, CANAZZA, DE ANGELIS, DI PIETRO, DOMENEGHETTI, MECONCELLI, MILIO, PEZZOLO ANTONIO, PEZZOLO FRANCESCO, RAGNO, SCATTOLIN ALBERTO, SCHIAVON, TOSO e TRENTO da ogni altra imputazione loro rispettivamente ascritta.

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE per concessione del perdono giudiziale nei confronti di CAFURI Paolo, MARCHESINI, e ZOPPELLARO Carlo da ogni altra imputazione loro rispettivamente ascritta.

ORDINA l'IMMEDIATA SCARCERAZIONE, se non detenuti per altra causa, di ; CANAZZA, CAFURI SERGIO e CAFURI PAOLO, PEZZOLO FRANCESCO e PEZZOLO ANTONIO, DE ANGELIS, BORTOLUZZI e SCHIAVON;

Dichiara i condannati obbligati in solido a risarcire a ciascuna parte civile costituita nei rispetti confronti il danno dalla stessa subito che liquida in lire 50.000= per ciascuna P.C., ad esclusione di Facciotti Massimo, in favore del quale liquida la somma di lire 200.000=; li condanna inoltre a rifondere le spese e competenze di costituzione e patrocinio di parte civile, che liquida nella misura indicata nelle note spese allegate agli atti.

Padova, 16 luglio 1976.

IL PRESIDENTE

-----

In esito all'odierno dibattimento, si osserva:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 19 -

Il 28 novembre 1975 alle ore 10.15 una telefonata anonima avvertiva la Questura di Padova che in via Cesare Battisti, all'angolo con via Zabarella, vi erano alcuni giovani armati di bastoni. Inviata sul posto la guardia di P.S. Nenna Leonardo, che espletava il servizio di vigilanza nei pressi della Federazione provinciale del Movimento Sociale Italiano sita in via Zabarella, constatava che un gruppo di giovani si avviava di corsa da via Battisti a via Zabarella e poi a via S. Francesco, fermandosi all'incrocio da dove iniziava a lanciare sassi contro altri giovani che si trovavano dentro via S. Francesco. La polizia arrivava in forze quando i due gruppi si erano ormai allontanati ma per terra venivano trovati alcuni rotolini di cartone per pistola lanciarazzi che presentavano tracce di polvere bruciata. Si accertava inoltre che erano stati infranti i vetri di due negozi uno in via Zabarella e uno in via S. Francesco. Alle ore 12 dello stesso 28 novembre veniva effettuata una perquisizione nella sede del Fronte della Gioventù in via Battisti n.65 dove si rinvenivano, nel primo vano, una pistola lanciarazzi marca "Very Pistol" ed altra di marca "Mondial", due cartucce, due coltelli da lancio; in altra stanza, alcune aste di bandiera e, dietro il portone di accesso alla sede, dei cubetti di porfido da pavimentazione stradale. Alle ore 13.15 veniva perquisito con la forza altro stanziamento chiuso a chiave, situato a sinistra nel pianerottolo della sede, dove si rinvenivano, fra l'altro, bossoli vuoti ed altri esplosivi, cartucce, biglie, sfere di metallo, tondini e profilati di metallo, fionde, un rotolo di nastro adesivo, due bottiglie "Molotov" separate e due unite con nastro adesivo, nonché fiammiferi antivento. All'atto della perquisizione si trovavano sul posto, fra gli altri, tale Bevivino Sergio il quale dichiarava di essere in possesso delle chiavi della sede, non di quelle dello sgabuzzino, e inoltre Milio Edoardo, Schiavon Emanuele, Pezzolo Francesco e Cafuri Paolo.

La condomina Pasqualotto Dermina e il locatore Tedeschi Domenico dichiaravano che lo sgabuzzino era una pertinenza della sede del Fronte dove la Pasqualotto aveva frequentemente visto entrare giovani del Fronte. La teste aggiungerà poi che per queste sue dichiarazioni era stata minacciata con scritte sulla porta dell'abitazione quali: "Spia marsa, attenta spia."

Le perquisizioni eseguite nelle abitazioni di alcuni aderenti al Fronte reperivano ancora un bossolo in ca-

1  
S. R.

-29-

sa di Fioroni Marco e l'opuscolo "Sveglia, bastardi!" in casa del Bevivino. Costui, arrestato e imputato dei reati di detenzione di armi da guerra e comuni, negava l'accusa; affermava di essersi trovato in sede all'atto della perquisizione, per effettuare le pulizie che venivano per prassi fatte a turno; che per tale ragione era in possesso delle chiavi della sede; che vi si era recato alle ore 10 e che poco dopo erano sopraggiunti gli altri; che nulla sapeva degli scontri avvenuti in via Zabarella e in via S. Francesco; nulla sapeva delle armi rinvenute ad eccezione della pistola lanciarazzi "Mondial" che riteneva fosse un giocattolo; che ignorava l'esistenza dello sgabuzzino. Spiegava che il Fronte, pur essendo una emanazione del M.S. I., aveva propria autonomia amministrativa con una cassa costituita dai contributi volontari degli aderenti. Nel corso delle indagini relative agli scontri, il teste Boscarolo Diego, studente della Facoltà di Scienze Politiche, dichiarava che quella mattina, a causa delle frequenti azioni aggressive operate dagli studenti del Fronte della Gioventù e del F.U.A.N. (Fronte Universitario di Azione Nazionale), specie della Facoltà di Giurisprudenza, era stata presa la decisione di spostarsi in gruppo dalla sede di via del Santo alla sede del Bo, per la lezione di diritto pubblico. Durante questo spostamento era giunto l'attacco da parte di una quindicina di persone, provenienti dalla Riviera dei Ponti Romani, fra le quali, oltre al Bevivino, De Angelis Gabriele e Scattolin Nicola. Quest'ultimo aveva colpito con un sasso al polso la studentessa Mario Carmelitana, danneggiandole l'orologio. Successivamente, dalle finestre del Bo, il Boscarolo aveva visto che il gruppo degli aggressori si era rinforzato, molti erano mascherati e armati e riconosceva Bevivino e Pezzolo Francesco. Temendo una irruzione all'interno del Bo, il gruppo di Scienze Politiche, d'accordo con il prof. Reposo, era tornato nella sede di via del Santo ma, mentre percorreva la via S. Francesco, gli aggressori erano tornati da via Zabarella lanciando cubetti di porfido (che infrangevano una vetrina) e sparando con una pistola lanciarazzi. Il Boscarolo riconosceva ancora il Bevivino, che guidava il gruppo, e inoltre il De Angelis, Pezzolo Francesco e Scattolin Nicola.

Nel corso dell'indagine il Pubblico Ministero ordinava la riunione del processo con altri pendenti, a carico degli stessi imputati e di altre persone, sia per connessione soggettiva, sia per l'identico motivo del



- 21 -

delinquere, e cioè l'ideologia fascista, elevando le imputazioni di ricostituzione del disciolto partito fascista, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, e di attività fascista ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1947 n. 1546.

Procedeva inoltre per i 23 episodi criminosi elencati nella rubrica originaria, cinque dei quali commessi nell'anno 1974, quindici nell'anno 1975, tre nel mese di gennaio del 1976.

Tutti gli imputati respingevano le accuse, sia in relazione al reato di ricostituzione del disciolto partito fascista o di attività fascista o di detenzione e porto di arma, pur ammettendo di avere aderito al Fronte della Gioventù e di averne frequentata la sede, sia in relazione alle imputazioni comuni (lesioni, resistenza, danneggiamento, ingiurie, violazione di domicilio, minacce, violenza privata). Al dibattimento si costituivano 45 parti civili, fra le quali il Comitato di Azione Antifascista di Padova per il risarcimento dei danni derivati dall'impedimento frapposto alla distribuzione di volantini annuncianti un suo comizio. Contro questa costituzione veniva proposta opposizione, respinta dal Tribunale con ordinanza impugnata.

Al dibattimento veniva contestato, agli imputati del reato di ricostituzione del disciolto partito fascista, anche il reato di porto abusivo delle armi improprie la cui abusiva detenzione era oggetto della imputazione sub C) e cioè delle armi e degli oggetti reperiti nel ripostiglio del Fronte durante la perquisizione del 28 novembre 1975; nonché di altre armi improprie (quattro spranghe di ferro, tre tubi di ferro e un bastone) reperiti durante una perquisizione successiva. Venivano acquisiti documenti fra i quali la copia della relazione 25 giugno 1975 del Procuratore della Repubblica di Roma, allegata alla domanda di autorizzazione a procedere contro "i componenti degli organi direttivi centrali del Movimento Sociale Italiano e delle sue organizzazioni giovanili e parallele".

All'esito del dibattimento il Tribunale ha pronunciato la sentenza riportata in epigrafe con la quale, oltre a ritenere o escludere le singole responsabilità per i singoli episodi criminosi ivi descritti, ha anche addebitato il reato di partecipazione nella ricostituzione del partito fascista di cui al capo A) ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, modificata dalla legge 22 maggio 1975 n. 152, a

- 22 -

carico degli imputati Bevivino Sergio, Scattolin Nicola, Trento Enrico, Meconcelli Roberto, Canazza Andrea, Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio, Pezzolo Antonio, Bortoluzzi Mario, Scattolin Alberto, Milio Edoardo, Bazzolo Stefano, Zoppellaro Luigi, De Marco Giovanni, Fioroni Marco; nonché il reato di svolgimento di attività fascista violenta, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1947 n. 1546, a carico degli imputati Armanini Fabio, Benelle Antonio, Boffo Ermes, Domene ghetti Claudio e Spinelli Ottavio.

A tale fine il Tribunale ha ritenuto operante l'art. 3 della legge n. 1546 del 1947 il quale prevede e punisce l'attività fascista, isolata o di gruppo ma comunque diversa da quella associativa prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 645 del 1952 modificata dall'art. 7 della legge n. 152 del 1975. Ha preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 1 del 1957, n. 74 del 1958, n. 4 del 1972, n. 15 del 1973, n. 254 del 1974) che hanno affermato l'efficacia non temporanea ma definitiva della XII<sup>o</sup> Disposizione Finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ha affermato che con detta XII<sup>o</sup> Disposizione si vieta la ricostituzione del partito fascista in qualsiasi modo essa avvenga e quindi anche se operasse con metodo democratico ed ha ritenuto che oggetto del divieto costituzionale debba pertanto intendersi il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista disciolto. Ha ritenuto in linea di fatto che il Fronte della Gioventù (e il F.U.A.N. - Fronte Universitario di Azione Nazionale), espressione della politica giovanile del Movimento Sociale Italiano giusta gli artt. 68, 69 e 70 dello Statuto, per delibera 23 aprile 1971 del Comitato Centrale del Partito, persegue finalità antidemocratiche già tipiche del partito fascista, esaltando e praticando la vilenzia come metodo di lotta politica, denigrando la democrazia e la Resistenza, esaltando il regime fascista passato, compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista. Tutti gli imputati hanno proposto appello, ad eccezione di Bidoggia Sandro e Di Pietro Antonio.

In via preliminare gli appellanti lamentano che sia stata ritenuta ammissibile la costituzione della parte ci

-29-

vile per conto del Comitato di Azione Antifascista di Padova in persona dell'avv. Ennio Ronchitelli che ha legittimato la propria rappresentanza solo nel corso del processo; contestano inoltre la ammissibilità della detta parte civile in relazione ad un fatto (impedimento alla distribuzione di volantini del Comitato annuncianti un comizio) non dannoso né risarcibile. Nel merito gli appellanti rilevano che la legge 20.6.1952 n. 645 che punisce la riorganizzazione del disolto partito fascista, ha abrogato l'art. 3 della legge 3 dicembre 1947 n. 1546 che puniva lo svolgimento di attività fascista<sup>in lealtà</sup> e rilevano che, diversamente opinando, si verrebbe a punire l'attività fascista del singolo con una pena (da uno a dieci anni di reclusione) più grave di quella prevista per l'attività fascista dell'associato (reclusione fino a due anni secondo l'art. 2 della legge del 1952; reclusione da due a cinque anni e multa secondo l'art. 8 capoverso della legge 22 maggio 1975 n. 152). Rilevano ancora, sul punto, che l'attività (fascista) del singolo, diversa da quella prevista e punita dalla legge del 1952, può se del caso essere perseguita a termini del codice penale in relazione alle varie ipotesi criminose ivi previste (art. 294 per gli attentati contro i diritti politici del cittadino, art. 582 per le lesioni, art. 610 per la violenza privata, art. 612 per le minacce ecc.). Gli appellanti lamentano inoltre la identificazione fra Fronte della Gioventù e Movimento Sociale Italiano e fra quest'ultimo e il disolto partito fascista; affermano la liceità della ideologia fascista al di fuori degli schemi della legge n. 645 del 1952 e negano che, in linea di fatto, il Fronte della Gioventù e le modalità dell'azione ~~compinta~~ addebitata agli imputati abbiano rappresentato e rappresentino un mezzo idoneo alla riorganizzazione del partito fascista e che ~~queste~~ l'attività volta a siffatte ~~organizzazioni~~ <sup>scopo</sup> possa essere penalmente perseguita ove non costituisca un concreto pericolo di ricostituzione del partito. Negano che il Fronte (o il M.S.I.) abbia mai esaltato la violenza politica se non come legittima difesa collettiva.

Chiedono pertanto la assoluzione dalla accusa di ricostituzione del disolto partito fascista perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto non costituisce reato; la assoluzione dalla accusa di svolgimento di attività fascista non associata perchè il fatto non costituisce reato (salve le contestazioni sui singoli episodi).

In ordine ai singoli episodi e alle altre contestazio-

-24-

ni, gli appellanti osservano:

Quanto all'episodio del 28 novembre 1975 (cap<sup>i</sup> sub d) e) f) g) h) z<sup>i</sup>) -

E' l'episodio che ha dato origine all'inchiesta e concerne gli imputati Bevivino, Scattolin Nicola, Pezzolo Francesco, condannati, e De Angelis assolto per insufficienza di prove. In base alle testimonianze rese dal negoziante Righetto (57/V), dal prof. Reposo (56/V) e dall'agente di PS Nenna (72/V) il Tribunale ha ritenuto (Sent. f.24) che il gruppo degli imputati provenienti da via Zabarella, ~~abbia~~ travisati e armati, abbia aggredito con lanciarazzi e cubetti di porfido, gli studenti ~~dei~~ di Scienze Politiche che da via del Santo si trasferivano al Bo e che successivamente facevano ritorno alla sede. L'appellante De Angelis, assolto per insufficienza di prove, chiede la assoluzione con formula ampia <sup>perché si era in casa e perché</sup> perché il riconoscimento fatto dal teste Boscarolo (23/IV) non è attendibile ed è smentito dalla teste Favarato, infermiera di casa (f.157 dibatt).

Gli altri imputati, chiedendo di essere assolti con formula ampia, rilevano che la aggressione è stata perpetrata dagli studenti di Scienze Politiche; che infatti il preside prof. Lucatello ha test<sup>ificato</sup> <sup>(f.144 dibatt)</sup> di avere visto armi improprie nell'interno del Bo e quindi in mano ai denunciati; che in quel periodo si erano verificati altri attentati alla sede del M.S.F. - il Pezzolo ha poi ricordato di essere stato visto dal teste Anroni, sia prima che dopo il fatto, in atteggiamento normale e non travisato. Il teste Saretta ha in un primo tempo parlato di attacchi reciproci; il teste Boscarolo si è rivelato non attendibile nell'accusa contro il De Angelis. (F.154-107-140).

Quanto all'episodio del 20/10/1972 (cap<sup>i</sup> 1) L) e fase. 800/75).

E' il primo episodio in ordine di tempo e concerne gli imputati Scattolin Nicola, Trento Enrico, Scattolin Alberto, Fioroni Marco, Millo Edoardo, Bazzolo Stefano, Zoppellaro Luigi e De Marco Giovanni, tutti condannati. La mattina del 20 ottobre 1972 verso le ore 8.30 Bolognari Daniele ha denunciato alla Questura di Padova che alle 7.55 la studentessa Poletto Marina che stava distribuendo volantini davanti al Liceo "Nievo", era stata aggredita e picchiata da una ventina di giovani che avevano inseguito e picchiato anche il denunciante e che avevano fatto uso di pistola lanciarazzi. Altra denuncia veniva presentata da Maurizio Chiesa e Emanuele De Feo che indicavano gli aggressori affermando che l'attacco si era ripetuto alle ore 8.30 con sparate di razzi e al grido di "duce - duce". Il negoziante Alberti Oreste confermava di avere sentito il rumore delle esplosioni, di avere visto davanti al "Nievo" dei giovani con catene e capestri, che un ragazzo entrato

- 25 -

nel suo negozio aveva fatto una telefonata chiedendo soccorso "perchè erano arrivati i fascisti"; che l'aggressione contro gli studenti era stata guidata da un uomo di 40-45 anni. I bidelli del "Nievo" riferivano di avere inteso gli spari delle due aggressioni e che lo studente Chiesa era stato ricoverato nell'infermeria della scuola. Il preside prof. Lenarz ha dichiarato che nell'atrio della scuola era stato fermato un giovane biondo (il Trento) che veniva accusato dagli altri di essere uno degli aggressori. (F. 87 segg. dibatt.). Gli accusati si difendevano affermando di essere stati a loro volta aggrediti e presentavano querela contro il Chiesa e il De Feo e contro altri che tuttavia venivano assolti in sede istruttoria.

L'appellante Trento nega l'accusa e afferma di essere passato per casa davanti alla scuola. L'appellante Bazzolo, che non ha mai ammesso di essere stato presente ma che è stato indicato dai testi Scarso, Guarnieri e Chiesa (ff. 9-45-46/800) rileva che le testimonianze non sono attendibili perchè difformi dalle stesse denunce e perchè il teste Guarnieri ha avuto dei ripensamenti. Fa presente di non essere rimasto iscritto al Fronte dopo il 1972 e che a quell'epoca il Fronte aveva una fisionomia non caratterizzata. Lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

In linea più generale il Bazzolo lamenta che, essendo stato condannato anche per la imputazione sub a) e cioè per concorso nella riorganizzazione del disciolto partito fascista, gli sia stato fatto anche carico di imputazioni (sub b) e sub c) per detenzione abusiva di armi e per attività fascista non associata) di cui non era imputato ma che sono state dal Tribunale assorbite con formula generale, nella imputazione sub a). Similmente lamenta che il Tribunale, ritenendolo responsabile anche della imputazione sub c) per la detenzione di armi improprie e dichiarando assorbita questa imputazione nella imputazione sub a), non abbia distinto fra il periodo precedente e quello successivo al 22 maggio 1975 (e cioè alla data di entrata in vigore della legge 18/4/75 n. 140) per il quale non era imputato.

L'appellante Floroni, già presidente del FUAN, rileva di avere dato le ammissioni dal Fronte nel 1972 e chiede, se necessario, la rinnovazione del dibattimento per accertare questa circostanza. Rileva che l'episodio del 20 ottobre 1972 è rimasto isolato (il primo episodio successivo è del febbraio 1974) e che egli non ha partecipato ad alcun altro episodio. Contesta la pro

- 26 -

pria responsabilità per il reato di ricostituzione del partito fascista anche sotto il profilo psicologico per la non consapevolezza delle finalità antidemocratiche del Fronte. Per l'episodio del 20 ottobre 1972 invoca l'esimente della legittima difesa quanto meno putativa. Chiede la concessione delle attenuanti generiche come prevalenti, la riduzione della pena e la sua sospensione condizionale.

Gli appellanti Scattolin ~~xxxxxx~~ <sup>Nicola</sup> e Zoppellaro Luigi <sup>xxxxxx</sup> <sup>Alberto</sup> rilevano che la denuncia del Bolognari non fa i nomi degli aggressori né <sup>parla</sup> di grida seviziose, che non risulta che le ferite ~~xxxxxx~~ <sup>sono</sup> state provocate da arma, che il denunciante Chiesa si è recato al Pronto Soccorso solo dopo tre ore dal fatto accusando <sup>anche</sup> persone poi scagionate come il Centanin e il Colombari. Lamenta che siano stati sentiti come testi, in violazione dell'art. 348 C.P.P., i proscritti Chiesa, De Fco, Bolognari, Picciachia. ~~Io Pissolito~~ (F. 87-89-90 dibatt.).

L'appellante De Marco rileva che l'episodio, del tutto isolato nel tempo, è stato occasionato da altre violenze e quindi ha una sua spiegazione al di fuori del programma di ricostituzione del partito fascista. Personalmente si è trasferito a Modena nel 1973 e non ha partecipato quindi agli episodi successivi, né alla attività associativa di cui alla imputazione sub a), e alla detenzione delle armi scoperte solo nel 1975. Quanto all'uso della pistola lanciata nel 1972, rileva ~~che~~ che trattandosi di pistola segnaletica e non offensiva manca sia la pubblica intimidazione di cui all'art. 6 della legge 2.10.1967 n. 895, sia la natura di arma vietata ai sensi della legge 18.4.1975 n. 110.

L'appellante Milio denuncia la mancanza totale di prove sia in ordine alla imputazione sub a), sia in ordine all'episodio del 20 ottobre 1972. In subordine chiede la attenuante dell'art. 311 C.P. e la riduzione della pena.

Quanto agli episodi dell'anno 1974, essi hanno inizio il 26 febbraio (capi 2-17, 2-18 - foglio 62 della sentenza). ~~xxxxxx~~ Nel corso di una deposizione resa davanti al P.M. il 27/2/1976 (f. 115/V) Pozzi Pier Luigi denunciava che due anni prima, mentre stava distribuendo volantini della F.G.C.I. davanti all'Istituto Belzoni, era stato aggredito da un folto gruppo di giovani in parte travisati e armati di catene e spranghe. Egli aveva riconosciuto Bortoluzzi Mario. (F. 139 dibatt.).

Il teste Cesare Rodolfo confermava l'accusa avendo riconosciuto fra gli aggressori i fratelli Scattolin

-29-

(Nicola con casco e occhiali), i fratelli Pezzolo, Milio Edoardo e Toso Luigino. (ff. 81-82/V). Il teste Pa gliaro Gioacchino confermava, per sentito dire, la presenza degli Seattolin, dei Pezzolo e del Milio (116/V). Il Tribunale ha assolto lo Seattolin Nicola, che si trovava a Cortina, per non avere commesso il fatto e gli altri, ad eccezione del Bortoluzzi, per insufficienza di prove. Il condannato e gli assolti con formula dubitativa hanno proposto appello rilevando: che lo Seattolin Alberto, che il teste Cesaro non ha nessuna attendibilità essendo stato smentito nella sua accusa a Seattolin Nicola; similmente Pezzolo Francesco, mentre Antonio produce certificazione scolastica attestante la sua presenza a scuola a quell'ora; Milio Edoardo e Toso Luigino lamentano la totale inattendibilità del teste Cesaro; il Bortoluzzi infine affermando di essere stato a sua volta aggredito, rilevando che il ~~teste~~ Teste Pozzi non ha accennato alla esistenza delle armi improprie, che a tutto concedere l'imputazione dovrebbe essere derubricata in quella di percosse mancando la ~~prova~~ prova, a due anni di distanza dal fatto, della esistenza di lesioni e infine chiedendo la concessione della attenuante dell'art. 31 C.P. - Il Toso chiede poi di essere assolto con formula ampia anche dalle più gravi imputazioni ~~sub Z-17 e Z-18~~ sub Z-17 e Z-18 (attività fascista e porto d'arma) dalle quali è stato assolto per insufficienza di prove.

(136 dibatt.) Il secondo episodio dell'anno 1974 è del 26 aprile (f. 55 della sentenza, imputazioni sub Z-5, Z-6). Vittoso Antonella affermava di essere stata aggredita e picchiata, anche a terra, mentre entrava al Liceo Fermi dove era in corso la distribuzione di volantini del Fronte uno dei quali le era stato consegnato. Aveva poi saputo che gli aggressori erano Ragno Fabio e Pezzolo Francesco. Questi due e inoltre Meconceli Roberto e Bidoggia Sandro venivano accusati anche da altri studenti i quali affermavano che gli aggressori avevano delle spranghe di ferro. (f. 16-21-79/V). Il Tribunale ha assolto il Bidoggia dalla accusa di porto d'arma per non avere commesso il fatto e gli altri per insufficienza di prove dichiarando improcedibile per mancanza di querela l'azione penale per il reato di lesioni. Appellano il Ragno, il Pezzolo e il Meconceli chiedendo di essere assolti con formula ampia sia per la inattendibilità totale delle testimonianze, sia perchè il dubbio sulla esistenza della arma non può

- 18 -

*[procedibilità dell'azione penale su il reato di]*

risolversi in dubbio sulla ~~esistenza della~~ lesioni.

Il terzo episodio è del 9 maggio 1974 (f. 59 sent. e imputazioni sub Z-1<sup>a</sup>, Z-2, Z-3). Nel corso delle indagini per gli incidenti avvenuti in Piazza Capitanato la mattina del 9 maggio, i testi Bascelle Natalino (f. 137-147), posteggiatore dell'ACI, il giornalista Rossi e tale Barabato Ettore riferivano che alle ore 8.45-9 alcuni giovani in parte travisati avevano fatto irruzione con lancio di bottiglie vuote e sparo di lanellarazzi contro gli studenti del "Liviano" i quali rispondevano con lancio di ciottoli. Il teste Ruggero Diego (24/V) accusava Cafuri Paolo e Meconcelli Roberto che sembra essere il capo, ma anticipava l'episodio alle ore 8-8.30. Il Tribunale ha assolto gli accusati per insufficienza di prove perchè il Cafuri ha prodotto una certificazione attestante che alle ore 8.30 si trovava a scuola e perchè fra il Meconcelli e il Ruggero c'erano motivi di rancore per precedenti denunce. Entrambi appellano chiedendo di essere assolti con formula piena, il Cafuri sollecitando richiesta di informazioni alla Questura circa l'ora degli incidenti e il Meconcelli rilevando che il Ruggero non aveva fatto cenno alla barba che egli a quel tempo portava.

Il quarto episodio è del 25 ottobre 1974 (f. 58 sent. e imputazioni sub Z-8, Z-9, Z-10). Lo studente Mazzucato Mario (I/XV<sup>111</sup>) affermava che, subito dopo un tafferuglio con sparo di lanellarazzi avvenuto davanti all'Istituto Belzoni, aveva visto un gruppo di giovani in parte con passamontagna, armati di lanellarazzi e spranghe, fra i quali Cafuri Paolo e Marchesini Maurizio. Cesare Rodolfo (f. 82/V) aveva incontrato il gruppo che dall'Istituto Belzoni per via Santa Rosa si avviava all'Istituto Nievo togliendosi il passamontagna; egli riconosceva il Cafuri Paolo, Canazza Andrea e il Marchesini. Similmente Lovo Maurizio (23/V) affermava di avere riconosciuto anche Domeneghetti Claudio, Di Pietro Antonio e Avogadro degli Azzoni Rambaldo. Il Tribunale ha assolto questi ultimi per insufficienza di prove, potendo essi essere degli studenti ritardatari e non degli aggressori. tutti Appellano: l'Avogadro rileva che il teste Lovo è del tutto inattendibile perchè ostile. Il Marchesini<sup>(1)</sup> ricorda che all'epoca aveva 16 anni, aveva distribuito volantini e frequentato la sede del Fronte ma solo occasionalmente e senza rendersi conto del significato. L'appellante Canazza afferma di essersi trovato fra i ritardatari e, a riprova, rileva che il teste Mazzucato non ha fatto il suo nome. Cafuri Paolo, al quale è stato concesso il perdono giudiziale, e Dome-

(1) adde: "al quale è stato concesso il perdono giudiziale ma che è stato assolto con formula dubitativa dalla imputazione sub A)





- 30 -

spranghe, bastoni e catene. Veniva soccorsa da Ordan Stefano e Lomonte Federico che riconoscevano il Trento. L'episodio veniva visto anche da Gaffuri Pietro che precisava che gli aggressori, vestiti alla militare (stivaletti e giacche) provenivano simultaneamente da due direzioni e cioè da Piazza Cavour e dall'arco fra Piazza Garibaldi e Riviera Ponti Romani, congiungendosi all'angolo UPM. Il Trento negava ma veniva riconosciuto, in sede di rigognizione, anche dalla Omodeo e dall'Ordan che era rimasto ferito ad un braccio (ff. 13-16-20/3°; 44-58/4°; 17-18-19/V). Il Trento condannato dal Tribunale, ha proposto appello rilevando l'insicurezza dei testimoni. (E.95 del b.).

Episodio del 18 aprile 1975 (f. 52 della sentenza; imputazione UU-VV-ZZ a carico di Canazza Andrea).

Brugnolo Stefano denunciava che in piazza delle Erbe era stato ingiuriato da un giovane armato di pugno di ferro che aveva tentato di colpirlo. Aveva abbandonato la biglietta e aveva poi saputo da Mingardi Bruno <sup>(f. 13) del</sup> <sup>il veicolo</sup> che era stata portata via dall'aggressore e da altri che erano con lui. Aveva poi saputo che si trattava di Canazza Andrea che però ha negato l'accusa. Il Tribunale ha assolto il Canazza per insufficienza di prove e l'imputato appella chiedendo assoluzione piena.

Episodio del 19 maggio 1975 (f. 34 sentenza e imputazione n° q), r), s) a carico di Cafuri Sergio e Trento Enrico.

Ad ore 19 alcuni giovani del Fronte iniziavano a distribuire copie del periodico "La Sfida" in Piazza Cavour a pochi metri dalla mostra allestita dai dipendenti della ditta "Peraro" in agitazione. Il sindacalista Lazzaretto Pietro (9/4°; 85/V) invitava una ragazza che distribuiva il giornale ad andarsene ma sopraggiungevano altri giovani che lanciavano contro la mostra dei giornali in fiamme. Il vice-brigadiere Baldanzeddu, che era ivi in servizio e che aveva subito telefonato in Centrale, veniva avvertito da un giovane del Fronte che gli operai della "Peraro" avevano strappato e bruciato i giornali. Agenti di una "Volante" sopraggiunta avevano <sup>fermato</sup> ~~arrestato~~ un giovane del Fronte che aveva partecipato ad una rissa nella quale era rimasto ferito tale Bincoletto Antonio ma l'appuntato di PS Ragazzo Pietro veniva circondato da una decina di giovani mentre si apprestava a far salire in macchina ~~l'arrestato~~ il fermato il quale fuggiva. Gli agenti Vettura Francesco e Puce Valerio (30-31/4°) confermavano il fatto e il Ragazzo (29/4°) indicava fra gli dimostranti un certo Cafuri. I testi Apollinari Adriano (10-32/4°), Stenico Enrico (7-27/4°) e il Bincoletto (6-25/4°) prece-

- 31 -

savano che i giovani del Fronte si erano anche impadroniti delle bandiere di alcune persone che uscivano in quel momento dal Bo dove si era tenuta una manifestazione sulla "resistenza", usandole contro gli operai e indicavano fra gli aggressori Cafuri Paolo e Marchesini Maurizio. Costoro, assieme a Scattolin Nicola, Paternò Stefania e Cafuri Sergio, affermavano invece di essere stati aggrediti dagli operai mentre distribuivano il giornale, (una copia del quale era stata bruciata dall'operaio De Franceschi Galdino) e da altri manifestanti che erano usciti dal Bo con le bandiere. Negativo essendo risultato il riconoscimento degli altri, il Tribunale ha assolto il Cafuri Sergio e Trento Enrico, pur indicati dall'appuntato Ragazzo e da altri, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ per insufficienza di prove, sia perchè il riconoscimento del Trento era seguito ad una esibizione di fotografie, sia perchè il Cafuri Sergio poteva essere stato confuso nel gruppo. Entrambi appellano chiedendo di essere assolti con formula ampia; lamentando un travisamento dei fatti, rilevando che la distribuzione del giornale "La Sfida" non costituiva una provocazione ma era cosa quotidiana e chiedendo in subordine la concessione della attenuante di cui all'art. 3<sup>o</sup> C.P. con riferimento alla accusa di svolgimento di attività fascista ex art. 3 della legge 3/12/1947 n. 546 che è connessa all'episodio. (F. 97 segg. dibatt.) -

Episodio del 6 settembre 1975 (f. 38 della sentenza - imputazioni sub t), u), v).

Rubini Luciano denunciava (I/V) Pezzolo Antonio, Cafuri Paolo e Sergio e Spinelli Ottavio che lo avevano aggredito al grido di: "Eccolo, eccolo; prendetelo; pestatelo" mentre attraversava Piazza delle Urbe in compagnia di Zanetti Donatella. Costei (30/V) e Draghi Antonio indicavano Cafuri Paolo e Sergio, la prima per avere assistito alla aggressione, il secondo per avere visto i due fratelli fuggire. Il Tribunale ha assolto Cafuri Paolo perchè il teste Gobbin ha confermato che al primi di settembre egli aveva ripreso il lavoro ogni martedì e sabato al suo banco di vendita in Prato della Valle dalle ore 7 alle 20.30; ha ritenuto la responsabilità degli altri, inquadrato lo episodio nella accusa di attività fascista. Tutti hanno proposto appello: Pezzolo Antonio osserva che il Rubini ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ non lo ha accusato di aggressione ma solo di averlo indicato agli amici e che inizialmente aveva parlato di Pezzolo Francesco; gli altri affermano che il Rubini può essersi confuso? Cafuri Paolo rileva che il teste Gobbin è stato univoco e che i testi Draghi e Zanetti non lo hanno indicato.

- 32 -

fra gli aggressori. (F. 112-157 dib.) -

Episodio del 14 settembre 1975 (sent. f.40 - imputazio  
ni sub z), aa), bb) a carico di Bevivino Sergio, Bortoluzzi  
Mario, Trento Enrico, Cafuri Paolo e Cafuri Sergio. (F. 112  
neg. Albatt.) -

L'ing. Romaro Giorgio esponeva in atto di querela che  
la sera del 14 settembre il figlio Marso e l'amico Be  
nucchi Enrico erano stati accostati, all'incrocio del  
la Riviera dei Ponti Romani con via S. Francesco, da una  
Fiat targata TS 170669 occupata da tre giovani che, do  
po il saluto "ciao, compagno" erano scesi aggredendo  
il Benucchi. Sopraggiunta una Volkswagen con a bordo  
Massimo Facciotti, Quadro Micaela, Velasco Miguel e A  
lessi Marina, la quale si accostava agli assalitori,  
questi dapprima fingevano di essere dei soccorritori  
e poi fuggivano. Sopraggiungeva poco dopo altro gruppo  
di una quindicina di individui mascherati e armati di  
spranghe e pugnali di ferro, provenienti da via Battisti,  
al grido di "sporche carogne, vi ammazziamo tutti".

Benucchi e Romano fuggivano e una parte degli assalito  
ri cercava di estrarre gli occupanti dalla Volkswagen.  
All'arrivo di Favini Marco e Manfrin Maria Grazia che  
avevano un cane mastino, tutti fuggivano inseguiti an  
che da una autovettura dei vigili urbani. In via Bat  
tisti, davanti alla sede del Fronte della Gioventù, ve  
niva trovata l'autovettura targata TS. Nel bar anti  
stante veniva trovato e fermato Trento Enrico che ne  
gava ogni accusa. Una abitante del condominio, da tem  
ale Gota, informava che nella sua abitazione c'erano  
Bortoluzzi Mario e Meoncelli Roberto, forse coinvolt  
ti nel fatto. Interrogati, il Bortoluzzi affermava di  
essere sfuggito poco prima ad una aggressione mentre  
si trovava alla guida della Fiat targata TS di proprie  
tà del Bevivino Sergio; il secondo di avere difeso l'a  
mico dalla aggressione. Portati tutti in questura, Tren  
to e Bevivino venivano riconosciuti dalla Manfrini,  
dal Facciotti e dalla Alessi, il Bortoluzzi dalla A  
lessi e Cafuri Paolo dal Facciotti (ff. 64, 73, 74/V; 15  
49, 22, 56, 63/V<sup>4</sup>). Gli accusati affermavano di essere  
stati a loro volta, prima provocati con il saluto di  
"ciao, compagni" e poi aggrediti. Il Tribunale ha ri  
tenuto la responsabilità di tutti escluso il Cafuri  
Sergio<sup>(1)</sup> e tutti hanno appellato: il Trento afferma di  
essersi trovato al bar antistante la sede del Fronte  
per puro caso, gli altri chiedono, un completo riesame  
dei fatti affermando di essere stati provocati e ag  
grediti. In subordine chiedono, con riferimento alla  
accusa assorbente ex art. 3 della legge 3/12/1947 n.

4546, la concessione della attenuante dell'art. 31<sup>1</sup> CP,  
il minimo della pena e la ~~XXXXXXXXXX~~ sua sospensione.

(1) adde: "concedendo a Cafuri Paolo il perdono giudiziale";

- 33 -

Episodio del settembre 1975 (f. 56 della sentenza e imputazione sub Z-7) a carico di Canazza Andrea e Alemanno Nicola, accusati di aggressione da Ruggero Diego nel corso di una deposizione resa davanti al P.M. per altri fatti (f. 25/V). Il Ruggero, uscendo dal negozio Morassutti in piazzetta Pedrocchi assieme all'amico Lovo Maurizio, notava Cafuri Paolo e, temendo una aggressione, rientrava nel negozio per uscire da via S. Lucia. Veniva bloccato e raggiunto dentro il negozio da Canazza Andrea e Alemanno Nicola che gli dava un pugno e lo colpiva poi con un portacenere. L'aggressione è stata confermata dai commessi del negozio ma il Tribunale ha assolto gli imputati per insufficienza di prove dalla accusa di attività fascista ex art. 3 della legge n. 1546 del 1947 non essendo chiari i motivi della aggressione e non essendovi que-  
rela. Gli appellanti accusano il Ruggero di provocazione. Contrastano la causale politica.

Episodio del 20 settembre 1975 (f. 43 della sentenza e imputazioni sub DD), EE), FF), GG), HH) a carico di Boffo Ermes, Zoppellaro Carlo, Armanini Fabio, Domeneghetti Claudio, Benelle Antonio, Marsiglio Enrico. Ad ore 22 Lo Piccolo Piero e Diego, assieme ad una ventina di amici, festeggiavano la fine della vendemmia nella trattoria "Del Basso Isonzo". Uno di essi si era avvicinato ad altro tavolo occupato da altri giovani dicendo agli stessi di non provocare incidenti. Rispondeva Marsiglio Enrico dicendo che se vi era di Lo Piccolo lo avrebbe ammazzato. Il Lo Piccolo Diego si avvicinava quindi al Marsiglio chiedendogli spiegazioni ma veniva minacciato con un coltello da tavola. Il Marsiglio e gli altri suoi amici si allontanavano ma dopo mezz'ora sopraggiungevano una ventina di persone fra cui Boffo, Armanini, Benelle e Domeneghetti, armati di catene e il Boffo prendeva l'iniziativa gridando: "Forza camerati, il comunismo non passerà". Lo Piccolo Diego veniva colpito dall'Armanini e dallo Zoppellaro con delle sedie, Rigato Paolo veniva colpito con una catena, Lo Piccolo Piero veniva raggiunto e picchiato da un gruppo di giovani nonostante che egli si fosse rifugiato in casa di certo Zuccherin. Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli accusati per il reato di attività fascista ex art. 3 della legge n. 1546 del 1947 e tutti hanno appellato: il Benelle afferma di essere stato spettatore del primo episodio verbale e di non avere partecipato al secondo. In subordine chiede la concessione del perdono giudiziale (all'epoca aveva 16 anni). Armanini e Boffo rilevano le varie contraddizioni nelle quali sono caduti i testi Ibellani (29), Broglio (31), Bandini (35), Bononi (30), Tauro (34). Zoppellaro e

- 34 -

Domeneghetti rilevano che la provocazione fu del Lo Piccolo, che non risultano usate catene, che manca il presupposto politico; in subordine chiedono l'attenuante dell'art. 311 CP.

~~Il Bof~~ Il Bof fo chiede altresì la sospensione della pena, non concessagli dal Tribunale in considerazione dei suoi precedenti penali. (sent; f. 114) - verb. dibatt. F. (21 1977) -

Episodio del 1° ottobre 1975 (f. 65 della sentenza e imputazioni sub Z-22, Z-23, Z-24) a carico di Cafuri Paolo e Canazza Andrea, accusati di avere aggredito Cesare Rodolfo (82/V) che, con Susanna Scotti e Cenghiale Maurizio, stava distribuendo volantini davanti allo Istituto Fermi alle ore 9. Il Canazza faceva uso di un tirapugni che aveva buttato via, all'interno di un attiguo cantiere, allorquando era stato bloccato da altri studenti e da genitori. Gli accusati e i testimoni Roman Patricia e Favretto Marina affermavano invece che il Canazza era intervenuto a difesa del Cafuri che era stato aggredito e che si erano recati sul posto per vendere libri usati. Il Tribunale ha assolto i due per insufficienza di prove (la teste Olivardi, estranea ai contendenti, ha detto di avere visto il Canazza circondato); Gli imputati appellano chiedendo di essere assolti con formula piena. (F. 158-159-160-169 dibatt.) -

Episodio del 3° ottobre 1975 (f. 45 della sentenza e imputazioni sub 11), 11) a carico di Canazza Andrea e Schiavon Emanuele. Il prof. Feriani Luigi denunciava che alle ore 18.30 era stato aggredito con spinte, pugni alla testa e calci agli organi genitali da due giovani che gridavano le frasi: "Quanti ne hai bocciati del nostri? Chi ha ammazzato i ragazzi di Roma?". Facchinelli Sandro riconosceva in uno degli aggressori Canazza Andrea e dichiarava di avere visto poco prima lo Schiavon (già studente dell'Istituto Curiel dove il prof. Feriani insegnava) seguire da presso l'insegnante assieme ad altri ragazzi uno dei quali indossava un giubbotto rosso simile a quello di uno degli aggressori. Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del Canazza che ha negato l'accusa affermando di avere assistito all'episodio; ha assolto per insufficienza di prove lo Schiavon che la teste Sarpellon ha detto di aver visto in altro luogo quel pomeriggio e a quell'ora. Entrambi hanno appellato: lo Schiavon rileva che la testimonianza Sarpellon non consente dubbi; il Canazza denuncia la inattendibilità del teste Facchinello. Lo Schiavon chiede poi di essere assolto con formula ampia anche dalla accusa di detenzione di armi rilevando che l'aver frequentato la sede del Fronte e l'aver preso in mano una pistola giocattolo (lanciarazzi) non è circostanza idonea. (F. 130-156 dibatt.) -

Episodio del 2 novembre 1975 (f. 6 della sentenza e imputazioni sub Z-15, Z-16) a carico di Canazza Andrea.

*(V) addetti... (illegibile)*

- 35 -

Miurin Francesco (68/V),<sup>o</sup> Manfioletti Mauro ~~xxxxxxx~~ hanno accusato il Canazza che nel corso di una discussione politica li aveva minacciati con un coltello tanto da provocare l'intervento di Zoppellaro Carlo. Il Canazza ha negato ma il Tribunale ne ha ritenuto provata la responsabilità anche in considerazione del fatto che una perquisizione disposta a casa dello stesso aveva trovato un coltello nella tasca del suo giubbotto. L'appellante rileva che a distanza di tempo il rinvenimento del coltello ~~xxxx~~ nel giubbotto non ha alcun significato e chiede di essere assolto. (F. 145 dib.) -

Episodi del 13 novembre 1975 (foglio 46 della sentenza e imputazioni sub MM, NN) 00) - foglio 53 e imputazioni sub Z-2, Z-3, Z-4) entrambi a carico di Bevivino Sergio. (F. 146 reg. dibatt.) -

Verso le ore 12 una delegazione di operai della ditta Minozzi si recava in Municipio e veniva attaccata con lancio di cubetti di porfido da un gruppo di persone travisate proveniente da via Battisti. Il lancio veniva diretto anche contro altri manifestanti studenti che, sul posto, attendevano gli operai.

Verso le ore 19 una decina di persone, in parte travisate, attaccavano con lanci di cubetti e colpi di pistola la tenda da campeggio eretta in Galleria Garibaldi dagli operai e dai sindacati. Lo studente Luca Proto (II/X) affermava di avere riconosciuto fra gli aggressori il Bevivino, trovandosi al primo piano del Municipio, e che gli aggressori erano vestiti con giacche di tipo militare e scarpe di tipo anfibia. Altri testi affermavano che gli aggressori gridavano frasi come "Viva Mussolini, viva le SAM, vi ammazzeremo tutti". Il Bevivino ha negato l'accusa ma il Tribunale ne ha ritenuto provata la responsabilità in ordine all'attacco al Municipio (non all'attacco alla tenda). Il Bevivino appella rilevando che nelle denunce non si parlava di frasi inneggianti al fascismo e che il teste Proto non poteva, dalle finestre, vedere quanto ha detto. Egli è stato anche smentito dai testi Breda Alfredo e Severino ed è risultato inattendibile anche in relazione ad altro episodio (Z-5, Z-6 del 26/4/1974 in danno di Vitoeco Antonella nel quale il Tribunale non ha ritenuto provato l'uso delle armi che il Proto aveva asserito). In subordine il Bevivino chiede, in relazione alla imputazione assorbente ex art. 3 della legge 1546 del 1947, l'attenuante dell'art. 311 C.P. prevalente sulle aggravanti.

Lo stesso 13 Novembre ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ Molon Giampaolo riconosceva il Bevivino fra quattro giovani, ~~xxxxxx~~ di cui tre travisati con pascamontagna, che

- 36 -

lo avevano colpito alla nuca con qualche cosa di pesante. Il giorno 2<sup>a</sup> novembre successivo il Bevivino aveva impedito al Molon di recarsi, alla lezione di diritto pubblico. Entrambi gli episodi venivano riferiti al P.M. dal Molon durante l'istruttoria per i fatti del 28 novembre 1975 (f. 11/V). L'imputato, condannato dal Tribunale sotto il profilo dell'art. 3 della legge n. 1546 del 1947, appella contestando la attendibilità del Molon e chiedendo, in subordine, la concessione della attenuante dell'art. 3<sup>o</sup> C.P. e dei benefici di legge. (F. 106 dibatt.).

Episodio del 28 novembre 1975 già trattato all'inizio.

Episodio del 9 gennaio 1976 (f. 6<sup>a</sup> della sentenza e imputazione Z-14) a carico di Pezzolo Francesco accusato da Ruggero Diego (25/V) di avere incitato altri giovani ad inseguirlo con bastoni e lancio di sassi. Il Tribunale ha assolto il Pezzolo per insufficienza di prove e l'imputato appella rilevando la totale inattendibilità del teste. (F. 145 dibatt.).

Episodio del 14 gennaio 1976 (f. 49 della sentenza e imputazioni sub PP) a carico di Pezzolo Francesco, Pezzolo Antonio e Canazza Andrea, denunciati dalla guardia di P.S. Nenna perchè colti mentre strappavano manifesti della FGC<sup>I</sup> e della FGS<sup>I</sup> in via Bompertù. Condannati dal Tribunale, hanno proposto appello chiedendo di essere assolti perchè il teste xxxxxxxx non li ha visti strappare i manifesti ma far parte di un gruppo del quale faceva parte qualcuno che li aveva strappati.

Episodio del 15 gennaio 1976 (f. 49 della sentenza e imputazioni sub QQ), RR), SS), TT) a carico di Pezzolo Francesco e Canazza Andrea. La sera del 15 gennaio Carbone Luciano veniva ricoverato all'ospedale per una ferita vasta da taglio alla spalla sinistra e dichiarava (5/XII) che verso le ore 21.30 mentre attraversava Corso Milano in moto "Vespa" guidata da Lovo Maurizio, era stato pugnalato alla spalla da un giovane uscelto dal portico attiguo al semaforo del crocevia con Riviera S. Benedetto dove si era fermato. Il Lovo aveva riconosciuto Canazza Andrea e Pezzolo Francesco in compagnia di altri, accanto ad una "Vespa" 125 di colore arancione e ad una autovettura Alfa Romeo di colore rosso bordeaux. Aveva cercato di schivare il gruppo che impediva la strada ma aveva visto il Pezzolo colpire il Carbone con un coltello. G'ratosi, aveva visto il Canazza sbucare dal portico e sparare con una pistola lanciarazzi. In sede di ricognizione di persona (ff. 35-39/4<sup>o</sup>) il Lovo riconosceva il Canazza, non il Pezzolo. Successivamente, nel corso della stessa ricognizione, dichiarava di riconoscere anche quest'ultimo, precisando che la moto "Vespa"



- 37 -

color arancione era del Pezzolo e l'Alfa Romeo color rosso bordeaux era di proprietà del Manfredi che si trovava nel gruppo. Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità dei due imputati anche sotto il profilo dell'art. 3 della legge n. 546 del 1947 ed essi hanno proposto appello rilevando che il teste Lovo non è attendibile perchè interessato; che il riconoscimento del Pezzolo è stato negativo e le successive rettifiche non sono da prendere in considerazione; che l'indicazione della vettura del Manfredi non è indiziante perchè il veicolo era da tutti conosciuto (e fu oggetto di incendio il giorno dopo il fatto); che la indicazione della moto "Vespa" del Pezzolo è erronea perchè il veicolo era stato venduto dall'ing. De Biasi Alessio. ~~che~~ ~~lo ha testimoniato.~~ Chiede se del caso la rinnovazione del dibattimento. (F. 131-133 dibatt.) -

In ordine infine alle imputazioni di detenzione e porto abusivi di armi ~~(sub b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz).~~ <sup>aggravante,</sup> il Tribunale ha ritenuto la ~~responsabilità~~ ~~per~~ la detenzione delle armi sequestrate presso la sede del Fronte a carico degli imputati condannati per il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista, dovendosi a tale fine considerare armi quelle ~~ma~~ il cui porto non era consentito senza giustificato motivo a termini dell'art. 585 C.P. quali le pistole lanciarazzi, le spranghe metalliche ecc. ~~xxxxx~~ ~~xxxxx~~ In ordine al porto e all'uso delle armi in occasione dei singoli episodi di violenza il Tribunale ha ritenuto la continuazione del reato con quello di cui all'art. 3 della legge n. 546 del 1947. Ha escluso invece la sussistenza del reato per la mera detenzione delle armi improprie nei confronti degli imputati assolti dalla accusa di partecipazione alla ricostituzione del partito fascista. Ha poi escluso per tutti gli imputati la ~~xxxxx~~ applicabilità della diminuzione dell'art. 3<sup>ter</sup> C.P. stante la gravità del fatto considerato nel suo complesso.

Gli appellanti contestano in linea generale che il porto abusivo di armi improprie, prima della legge 18 aprile 1975 n. 110, possa essere ~~xxxxx~~ valorizzato come aggravante. Contestano che della esistenza delle bottiglie incendiarie e delle altre armi improprie nello sgabuzzino attiguo alla sede del Fronte possa farsi carico agli aderenti, posto che, giusta la testimonianza Saretta, <sup>(F. 107 dibatt.)</sup> la sede era "un porto di mare"; lamentano la irrogazione di una pena pecuniaria non prevista; invocano ~~xxxxx~~ l'esimente dello stato

- 38 -

di necessità stanti le aggressioni subite, la attenuante dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967; la diminuzione dell'art. 311 C.P. Si oppongono alla costituzione di parti civili in ordine alle contestazioni relative al porto e alla detenzione di armi, perchè non ammissibili. L'appellante Ragno, pur assolto dalla accusa di detenzione delle armi sequestrate presso la sede del fronte perchè il fatto non costituisce reato, chiede la correzione della sentenza non risultando la accusa mai stata contestata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Generale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 18 C.P.P., in ordine alla imputazione di partecipazione alla ricostituzione del disciolto partito fascista, fino alla definizione dei procedimenti penali a carico di Almirante Giorgio quale promotore e organizzatore dello stesso disciolto partito nonché a carico delle altre persone indicate nella richiesta di autorizzazione a procedere trasmessa alla Camera dei Deputati dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 7 luglio 1975.

Sul punto risulta che in data 24 maggio 1973 la Camera dei Deputati ha deliberato di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Giorgio Almirante per il reato di cui agli artt. 1-2 secondo e terzo comma della legge 20.6.1952 n. 645 per avere e gli promossa e organizzata la ricostituzione del disciolto partito fascista nella sua qualità di segretario politico del M.S.I. - Risulta inoltre che il 7 luglio 1975 il Procuratore della Repubblica di Roma ha trasmesso istanza di autorizzazione a procedere per lo stesso reato anche nei confronti dei componenti gli organi direttivi centrali del M.S.I. e delle sue organizzazioni giovanili e parallele. Fra queste, giusta gli artt. 68-69-70 dello Statuto del partito, è il Fronte della Gioventù nel quale confluiscono l'A.S.A.N. "Giovane Italia" (Associazione Studentesca di Azione Nazionale) e il F.U.A.N. (Fronte Universitario di Azione Nazionale) e il cui segretario nazionale è direttamente nominato dal segretario del partito.

Nonostante questa connessione organica dei due movimenti, la Corte non ritiene di accogliere la richiesta di sospensione del processo in esame (o meglio, previa sua separazione, del processo relativo alla imputazione di ricostituzione del disciolto partito fascista) considerando che i fatti in esame e dai quali trae origine l'accusa di partecipazione elevata dal

- 39 -

Procuratore della Repubblica di Padova, sono in parte diversi da quelli posti alla base della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Procuratore della Repubblica di Roma, sì che fra i due procedimenti non esiste tanto un rapporto di pregiudizialità (le iniziative degli imputati padovani potendo in ipotesi giustificare un giudizio diverso da quello sulle iniziative degli imputati di Roma) quanto di connessione probatoria reciproca. Poichè tuttavia questa connessione non impedisce il formarsi del convincimento, il giudizio di merito deve avere il suo corso.

La legittimazione e l'interesse ad agire delle parti civili sono stati contestati sotto vari profili ma senza fondamento: il Comitato Antifascista di Padova si è costituito parte civile nei confronti dell'imputato Trento Enrico non già per la tutela del generale interesse al rispetto dei diritti politici dei cittadini, per il che è legittimato ad agire il Pubblico Ministero, ma perchè direttamente e moralmente danneggiato dal fatto che la distribuzione dei manifesti annunciati un suo comizio (imputazione sub o) era stata impedita dall'imputato il 18 marzo 1975. Inoltre, il fatto che l'avv. Ennio Ronchitelli abbia documentato la propria legittimazione all'udienza successiva a quella di costituzione non rileva essendo sufficiente constatare la sua effettiva progressiva qualità di rappresentante del Comitato. Infine le riserve formulate dalle difese sulla ammissibilità delle costituzioni di parte civile relativamente alle imputazioni di detenzione e porto abusivi di armi è ultronea posto che le costituzioni concernono all'evidenza le ipotesi concorrenti dei reati di danno. In ogni caso tutte le contestazioni devono ritenersi rinunciate a seguito della offerta reale delle somme tutte liquidate dal Tribunale, offerta accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia alla ripetizione delle somme pur nell'ipotesi di riforma della sentenza di condanna.

Nel merito gli appellanti affermano che la legge n. 645 del 1952 e la novella n. 152 del 1975, essendo norme di attuazione della XII Disposizione Finale della Costituzione, trovano un limite di legittimità nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista al di fuori del quale l'attività fascista o è lecita o è soggetta alla legge penale comune. Per tale ragione gli appellanti negano che l'art. 3 della legge n. 1546 del 1947 che punisce l'attività fascista non associativa sia sopravvissuto alla promulgazione della Costituzione e della legge del 1952. La Corte condivide la pre-

- 40 -

messa, del resto conforme alla giurisprudenza costituzionale, non le conclusioni. Anzitutto va rilevato che l'art. 10 della legge del 1952, contenente norme di coordinamento e finali, limita espressamente la abrogazione delle disposizioni della legge del 1947 "concernenti la repressione dell'attività fascista" a quelle incompatibili con le nuove disposizioni; il che significa che per il legislatore del 1952 la normativa antifascista del 1947 non era abrogata in toto ma solo nella parte incompatibile. In secondo luogo la previsione dell'art. 3 della legge del 1947 concerne una ipotesi delittuosa (l'attività fascista violenta o fraudolenta non collegata ad un apparato organizzativo e associativo) non disciplinata dalla legge del 1952 e quindi non superata dalla nuova normativa. Orbene, tale ipotesi delittuosa, che si riferisce in pratica al ~~un~~ fenomeno tipicamente squadristico, non è per se stessa in contrasto con la XII Disposizione Finale della Costituzione, ben potendo presentare, per la forza espansiva o emulativa delle singole iniziative, quel pericolo di ricostituzione del partito fascista che la Costituzione divieta. Il problema non è quindi di decidere se l'art. 3 della legge del 1947 possa punire una attività criminosa singola anzicchè associativa, ma di controllare, caso per caso, se la violenza o la frode fasciste, ancorchè poste in opera da singoli o da gruppi spontanei, abbiano concretato il pericolo paventato. Entro questi limiti, che la Corte Costituzionale ha più volte valorizzato in relazione ad altre ipotesi ~~di~~ non associative di reato, quali quelle previste dagli artt. 4 e 5 della legge del 1952 (vedi per tutte la sentenza 27 febbraio 1973 n. 15), non vi è alcun contrasto fra la XII Disposizione Finale della Costituzione e la norma del 1947, nè incompatibilità fra questa norma e la legge del 1952. Nè esiste fra le sanzioni previste dalle due leggi una contraddizione tale da costituire sintomo della dedotta incompatibilità, posto che, a ben vedere, la sanzione prevista dall'articolo 3 della legge del 1947 (da uno a dieci anni di reclusione) va raffrontata non già con la sanzione prevista, per i partecipanti alla associazione fascista, dalla seconda ipotesi del secondo comma dell'art. 2 della legge del 1952 (o del secondo comma della novella del 1975: reclusione fino a due anni; reclusione da due a cinque anni) ma con tutte le sanzioni previste dalla legge del 1952. Infatti la legge del 1947 punisce iniziative non organizzate in associazione sì che è per esse impossibile stabilire quella gerarchia

- 43 -

di responsabilità che è invece adottata dalla legge del 1952. Ciò senza considerare che la pericolosità del fenomeno squadristico può, in ipotesi, essere anche maggiore di quella rappresentata dalla mera partecipazione ad una organizzazione formale.

Altro problema è di individuare il momento in cui il pericolo di ricostituzione del partito fascista sia giuridicamente rilevante, se cioè sia sufficiente constatare la obbiettiva commissione di atti ritenuti ~~in~~ pericolosi ex lege, oppure sia necessario accertare la commissione di atti che, per loro natura, abbiano la potenziale attitudine a portare alla temuta situazione di pericolo, ovvero, come sostiene la difesa, di atti praticamente idonei a determinare un pericolo concreto. Ma la Corte rileva che, nella specie, l'indagine di fatto ha portato, sia in relazione alle violazioni dell'art. 3 della legge del 1947, sia in relazione alle violazioni degli artt. 1 e 2 della legge del 1952, all'accertamento di fatti che in ogni caso giustificano il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale. Va infatti considerato che oggetto del divieto penale, prima ancora che il ~~ri~~ ristabilimento del regime fascista, è la riorganizzazione di un partito che abbia le finalità antidemocratiche e anti liberali e i metodi di lotta politica già propri del partito fascista. E le dimensioni embrionali dell'organizzazione vietata dall'art. 7 della legge 22 maggio 1975 n. 152 confermano l'estensione di tale divieto. Orbene, la Corte rileva che nella specie l'indagine di fatto ha portato all'accertamento di alcuni episodi di natura squadristica concretamente pericolosi per il riformarsi di un partito fascista organizzato; ed ha accertato altresì che il Fronte della Gioventù di Padova costituisce un caso, per quanto periferico, di riorganizzazione in atto del partito fascista disciolto, sì che l'indagine non concerne tanto il pericolo quanto l'evento.

Sotto il primo profilo si collocano tre episodi, due dei quali (20 settembre 1975 e 6 settembre 1975) conformemente valutati dal Tribunale, il terzo (20 ottobre 1972) in modo parzialmente difforme.

Boffo Ermes, Zoppellaro Carlo, Armanini Fabio, Domeneghetti Cladio e Benelle Antonio, protagonisti dell'e-

EPISODIO  
20. IX. 1975



- 43 -

gressori indossava degli "eskimo" e vide che uno del gruppo "lanciò...una cicca in faccia ad una persona che non c'entrava nulla...quindi prese una sedia di metallo e sollevandola incitò i suoi amici, una ventina, con queste parole: "Forza camerati, avanti". Anche costoro presero delle sedie. Vidi sbattere una sedia sulla tavola e volare piatti e bicchieri..." (f. 35/V°); Tauro Remigio vide lo Zoppellaro rovesciare un tavolo e notò il Boffo per la sua prepotenza (34/V°). Tutte queste deposizioni, lungi dall'essere incerte o lacunose come sostengono gli appellanti, rendono attendibili le accuse che il Lo Piccolo Pietro e il fratello Diego, personalmente aggrediti e cercati, hanno mosso contro il Boffo, lo Zoppellaro, il Domeneghetti e l'Armanini e convincono inoltre della natura squadristica dell'azione, sia per il tipo di organizzazione (a gruppo compatto con attrezzatura idonea) sia per le motivazioni addotte ("avanti camerati, il comunismo non passerà" e simili), sia per le modalità dell'azione (attacco iniziale indiscriminato si da creare il vuoto e successivo pestaggio della persona cercata), sia per la capacità di intimorire (sintomatica la minimizzazione dei danni da parte del gestore Bertocco). Inoltre, la netta sproporzione fra questo episodio e l'incidente accaduto mezz'ora prima fra il Lo Piccolo Pietro e il Marsiglio Enrico, esclude che, a favore degli appellanti, sia possibile parlare di provocazione perchè l'incidente doveva ritenersi ed era in effetti chiuso con il battibecco fra il Marsiglio e il Lo Piccolo sì che la

- 44 -

successiva aggressione ebbe nell'incidente non già una provocazione ma una scusa banale.

La sentenza sul punto va quindi confermata, fatta eccezione per l'imputato Benelle, sedicenne al tempo del fatto, che si trovava con il Marsiglio nella prima fase dell'episodio ma la cui presenza nella seconda fase risulta in modo non chiaro dalla affermazione del solo Lo Piccolo Pietro che ricorda la presenza del Benelle non già fra gli aggressori ma "nel luogo in cui si sviluppò l'aggressione" (f. 32/V°). Nei confronti del Benelle può quindi essere emessa sentenza di assoluzione con formula dubitativa. Respinta va infine la richiesta del ventunenne Boffo, di concessione della sospensione condizionale della pena avendo egli riportato condanne per furto (sospesa), ricettazione e altro.

In secondo luogo l'imputazione ex art. 3 della legge del 1947 deve essere mantenuta ferma nei confronti dell'appellante Spinelli Ottavio e in relazione all'episodio del 6 settembre 1975 in danno di Rubini Luciano (imputazioni sub T-U-V). A prescindere dall'esame che dell'episodio si farà in prosieguo, per i correi dello Spinelli condannati per il reato di ricostituzione del partito fascista, è sufficiente qui rilevare che lo Spinelli, nominativamente riconosciuto dal Rubini, pur concorrendo nella aggressione con persone partecipi della attività anche ideologica del Fronte, personalmente limitò la propria iniziativa a questa azione isolata. Ma l'episodio, anche considerato isolatamente e non collegato con l'attività del Fronte, presenta ugualmente le caratteristiche della azione squadristica (aggressione di un gruppo compatto, contro una persona isolata, appositamente cercata e indicata per le sue idee politiche, come risulta in modo non equivoco dalle dichiarazioni della parte lesa e della teste Zanetti Donatella ai ff. 37-38/V°); inoltre, per essere avvenuto alla vista dei passanti, e in modo provocatorio ("Vidi il gruppo degli aggressori che avanzava molto compatto. Uno di loro gridò: "E' Rubini, prendiamolo". L'aggressione fu rapidissima... Il Rubini fu praticamente circondato da tutti gli elementi del gruppo, preso a calci, gettato a terra..."), esso ha in sé, per la carica intimidatrice e insieme suggestiva, elementi di pericolosità politica. Ma la estraneità dello Spinelli alla attività politica e ideologica del Fronte giustifica la condanna per il diverso titolo di reato su cui sul punto la sentenza merita conferma.

EPISODIO  
6. IX. 1975



- 45 -

EPISODIO  
20. X. 1972

Analoghe considerazioni vanno tuttavia fatte anche per il terzo episodio limitatamente a quelle persone che, non partecipando alla attività del Fronte o essendosi tosto discostate, vanno ritenute responsabili di attività fascista bensì, e pericolosa per la ricostituzione del disciolto partito, ma non di partecipazione alla stessa. Ciò dicasi per gli imputati Bazzolo Stefano, De Marco Giovanni e Fioroni Marco e per l'episodio del 20 ottobre 1972 (capi I-L della imputazione principale e capi A-B-C della imputazione sub fascicolo n. 800/75). A tale episodio parteciparono anche Scattolin Alberto e Nicola, Trento Enrico, Milio Edoardo e Zoppellaro Luigi ma la posizione dei primi tre imputati può essere tenuta distinta perchè, a differenza degli altri cinque, essi affermano di essersi dissociati dalle iniziative del Fronte, il Bazzolo e il Fioroni non rinnovando l'iscrizione dopo il 1972 e il De Marco trasferendosi a Modena nel 1973. Non mancano motivi di perplessità su queste affermazioni, puntualmente rilevati dal Tribunale, perchè le dimissioni, anche se non smentite aliunde, non sono nemmeno documentate e inoltre perchè, per quanto riguarda ad esempio il Fioroni, già presidente del FUAN di Padova e iscritto al M.S.I., esse potrebbero essersi risolte in un mero passaggio dall'una all'altra organizzazione giovanile o di partito, e infine perchè il trasferimento di residenza del De Marco non è per se stesso prova di una cessazione della adesione al Fronte nazionale. Ma la effettiva assenza dei tre imputati da ogni altro successivo episodio criminoso e la lontananza nel tempo fra l'episodio in esame e l'inizio della serie degli altri episodi (26 febbraio 1974), sono elementi sufficienti per ritenere plausibile la loro protesta di avere dato effettive dimissioni dal Fronte fin dal 1972, in un momento in cui la vera natura dell'organizzazione poteva ad essi apparire incerta, e per ritenere con ciò interrotto quel legame di attiva partecipazione ideologica che sta alla base dell'accusa più grave. Per i tre appellanti è dunque prudente una conservazione della rubrica nel senso dell'art. 3 della legge del 1947.

Nel merito le censure degli appellanti sono infondate. I denunciati Scarso Alessandro, Chiesa Maurizio, De Feo Emanuele e Picciacchia Bruno sono stati legittimamente assunti dal Tribunale come testimoni, benchè prosciolti in istruttoria dalla accusa di aggressione contro i querelanti Zoppellaro Luigi, Scattolin Nicola, De Marco Giovanni e Fioroni Marco, perchè, giusta

- 46 -

il combinato disposto degli artt. 348 ultimo comma e 408 capoverso seconda ipotesi C.P.P., il divieto di testimonianza da parte di ex imputati non si applica alle persone offese dal reato o da reato connesso. Orbene, costoro e i numerosi testimoni ricordati dal Tribunale, hanno riferito che poco prima delle ore 8, una ventina di giovani, fra i quali gli odierni imputati, avevano aggredito gli studenti del Liceo "Nievo" che, all'esterno dell'istituto, stavano distribuendo dei manifestini per la convocazione di una assemblea studentesca. L'attacco era stato accompagnato da spari di una pistola lanciarazzi e la aggressione si era ripetuta mezz'ora dopo al grido di "Duce, Duce" e "Il Comunismo non passerà". La partecipazione degli imputati all'episodio non è contestata salvo che dal Bazzolo peraltro riconosciuto dal Chiesa (f.9/800, 106/v°, 89 fasc. dibattimentale), dallo Scarso (f.45/800, 105/v°, 90 dibatt.) e dal Guarnieri Alessio (f.48/800 e 90 dibatt.). Quest'ultimo in particolare, criticato dall'appellante per una pretesa incertezza, ha detto: "Sono sicuro ci fosse Bazzolo perchè dopo l'ho visto e mi sono reso conto che c'era anche quel giorno", sì che non si vede motivo di perplessità. Inoltre la pretesa dell'appellante Trento di essere passato per caso davanti al "Nievo" dopo l'accadimento dei fatti e di essere stato accusato dagli studenti non per effettive responsabilità ma per la sua nota posizione politica è stata smentita dal Chiesa e dal De Feo il quale ultimo ha precisato: "Ricordo che io e il Chiesa riuscimmo ad afferrare il Trento e ad immobilizzarlo nel momento in cui stava scappando con gli altri del gruppo rispetto ai quali era rimasto leggermente indietro. Non v'è dubbio che egli avesse partecipato agli atti di violenza della squadra fascista e proprio per averlo visto partecipare ci inducemo a fermarlo." Infine l'obiezione dell'appellante Fioroni il quale invoca l'esimente della legittima difesa è del tutto infondata perchè l'aggressione fu attuata per impedire la distribuzione dei volantini. Risulta infatti che gli studenti del "Nievo" stazionavano davanti alla propria scuola alle ore 8 e cioè in orario di apertura mentre al contrario gli imputati (otto su una ventina di compartecipi) erano estranei all'istituto e quindi dovevano di necessità essere confluiti compatti e deliberatamente. Le testimonianze del cartolaio Alberti Oreste (f.40/800 - 92 dibatt.) che vide davanti al "Nievo" giovani con catene e caschi e una persona sui 40-45 anni dirigere l'azione degli aggressori contro gli

- 47 -

studenti che stavano distribuendo i manifestini; dei bidelli Franchin Giovanni e Farinazzo Antonio che udirono gli spari e videro un fuggi-fuggi generale in due distinte azioni, alle ore 8 e alle 8.30; dei coniugi Salvatore Giovanni e Bortoletto Nives che videro la aggressione dei giovani in sosta davanti al liceo da parte di persone riunite sotto i portici antistanti (ff.93-94/800 e 93 dibatt.) non consentono dubbi sulla natura aggressiva e non difensiva dell'azione e sulla sua motivazione politica. Esse conferiscono inoltre piena attendibilità al racconto dei denunciati quando precisano, con più cognizione di causa, che "fu lo Scattolin (Nicola) che diede inizio alle ostilità. Fece lo atto di fare una rapida conta delle persone da aggredire e quindi si avventò; seguito dal gruppo..." "L'aggressione si svolse in due tempi: dapprima verso le 8, quindi verso le 8.30. In occasione della seconda aggressione i fascisti ritornarono gridando coralmente ripetute volte "Duce, Duce" e inoltre "Il Comunismo non passerà". Numerosi razzi furono sparati tanto la prima quanto la seconda volta."

Il fatto che la pistola lanciarazzi sia una pistola segnaletica non toglie che essa sia atta a incutere pubblico timore e che, in ogni caso, essa, così come i tirapugni (teste Chiesa) e le catene (teste Alberti), costituisca<sup>no</sup> arma agli effetti della legge penale e cioè strumenti tutti atti ad offendere, giusta la previsione del capoverso n.2 dell'art.585 C.P.

L'episodio riveste, sotto il profilo dell'art.3 della legge del 1947, i caratteri di pericolosità propri dei fatti clamorosi che inducono nei cittadini il timore per la professione delle idee politiche o, all'opposto, la suggestione per un metodo violento di risoluzione delle controversie (il volantinaggio e l'assemblea scolastica furono impediti); in altri termini, del pericolo di ricostituzione del partito fascista. Per tale reato, unificato sotto il profilo della continuazione con le altre imputazioni connesse, il Fioroni che all'epoca rivestì una carica dirigenziale e che nella aggressione si distinse aggredendo fra i primi il Chiesa con un pugno, va condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione; il Bazzolo e il De Marco vanno condannati alla pena di un anno. Queste pene vanno ridotte di un terzo per il concorso delle attenuanti generiche già ritenute prevalenti dal Tribunale e poi aumentate per effetto della continuazione nel reato. In considerazione della contestualità dei fatti questo aumento viene contenuto nel limite di due

- 18 -

mesi sì che la pena definitiva è di un anno di reclusione per il Fioroni e di dieci mesi di reclusione per gli altri due. Per quanto prima detto gli stessi imputati vanno invece assolti dalla accusa di concorso nel reato di ricostituzione del disciolto partito fascista di cui al capo A) della imputazione principale e di concorso nel reato di detenzione abusiva delle armi e sistenti nei locali del Fronte della Gioventù di cui al capo C), per insufficienza di prove. Di conseguenza le rubriche, già unificate dal Tribunale sotto la imputazione principale sub A), vanno nuovamente separate perchè formano oggetto di separata pronuncia. Di ulteriore conseguenza la interdizione temporanea dei tre imputati dai pubblici uffici deve intendersi revocata. Non vi è motivo per concedere al <sup>al Fioroni</sup> ~~Gazzolo~~, che non ha fatto domanda, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario perchè la loro posizione non differisce da quella dei coimputati e perchè tutti manifestarono nell'azione una spiccata aggressività reiterando l'attacco.

Per quanto riguarda gli altri cinque appellanti l'episodio del 20 ottobre 1972 è stato giustamente valorizzato dal Tribunale sotto il profilo della accusa di ricostituzione del disciolto partito perchè risulta che essi parteciparono fattivamente anche in seguito alla attività del Fronte e ad altre azioni criminose di ispirazione politica e connesse alla detta organizzazione. L'accusa riguarda, oltre al Trento Enrico, a Scattolin Alberto e Nicola, allo Zoppellaro Luigi e al Milio Edoardo, anche gli appellanti Bevivino Sergio, Meconcellè Roberto, Canazza Andrea, Pezzolo Francesco e Antonio, Cafuri Sergio e Bortoluzzi Mario, tutti condannati. Sulla loro attività presso il Fronte hanno depositato i testi Solerti Guido e Androni Massimo. Il primo (ff.98-III/V°) ha frequentato il Fronte come simpatizzante e iscritto dalla fine del 1972 all'estate del 1973 e poi, meno assiduamente, fino all'estate del 1974, allontanandosene definitivamente, per dissenso ideologico, nell'autunno. Egli ha avuto quindi modo di constatare che gli incarichi dirigenziali e comunque di maggiore responsabilità erano svolti dal Meconcellè ("era quello che preparava di solito il programma delle azioni da compiere all'esterno. Tali azioni consistevano in grande prevalenza nel dar la "caccia ai rossi"), dallo Scattolin Nicola ("era quello che principalmente curava la stesura dei volantini, dei manifesti, degli scritti di propaganda, che preparava le

L. 20.6.52 n.645

L. 22.5.75 n.152

-49-

riunioni e le animava. Era come a me parve uno dei cervelli...". E ha aggiunto: "Gli incarichi dirigenziali e in genere quelli di maggiore responsabilità erano distribuiti fra il Meconcelli Roberto, lo Scattolin Nicola... il Trento Enrico, il De Marco Giovanni... lo Zoppellaro Luigi...". A livello minore e cioè non dirigenziale ma pur sempre ragguardevole sotto il profilo attivistico si collocavano Ragno, Scattolin Alberto, Bevivino, Bortoluzzi, i fratelli Francesco e Antonio Pezzolo, Milio, De Angelis Gabriele... Su livello ancora inferiore mi parvero infine il Bazzolo e il Bidoggia che pure frequentavano assiduamente la sede... Circa nella prima metà del 1974 cominciai a notare nella sede i tre fratelli Cafuri (Sergio, Paolo e Claudio)... "Il segretario del Fronte era Giorgio Munari studente universitario... Il Munari rimase segretario fino all'estate del 1973... Gli subentrarono, sentii dire a titolo di reggenti, il Meconcelli per la parte attivistica e lo Scattolin Nicola per la parte teorica."

Per quanto riguarda la parte attivistica il teste ha precisato: "Seppi nell'ambito della sede che a pochi fidati (De Angelis, Bevivino, Bortoluzzi) il Meconcelli tenne delle lezioni sul confezionamento e l'uso delle bottiglie incendiarie. ~~xxxxixdaxguerra~~ "Nella sede non vidi mai bottiglie incendiarie o armi da guerra. Vidi invece 7-8 pistole del tipo lanciarazzi e numero se cartucce per dette armi... Una volta il Meconcelli mi spiegò che alcune cartucce venivano da lui potenziate: a tal fine le apriva e aggiungeva polvere... oppure introduceva nei bossoli, eliminandone la polvere, pallini da caccia. Vidi inoltre bastoni di legno in gran quantità... spranghe di ferro... catene di ferro, pugni di ferro... coltelli... caschi da motociclista, pag samontagna, fazzoletti per mascheramento. Degli oggetti menzionati una parte veniva tenuta nella sede stessa (di solito nella stanza dove c'era il cidostile) e una parte, quella più scottante (pistole, bastoni, spranghe) nello sgabuzzino attiguo alla sede. Alcune volte vidi usare come locale di deposito di bastoni e spranghe una stanza (a forma di triangolo) che si trova sotto la rampa di scale al di sotto del piano in cui è ubicata la sede: questa stanza veniva usata particolarmente quando si temevano perquisizioni." "L'equipaggiamento (giacconi grigio-verdi, anfibì) costituiva, mi sembra, dotazione personale dei singoli attivisti...".

In ordine alla attività ideologica il teste Solerti ha precisato: "Dopo alcuni mesi che ~~xxxxix~~ frequentavo la sede circa nella primavera del 1973 furono organizzati

- 50 -

dei corsi di orientamento ideologico in cui erano evidenti il riferimento e l'esaltazione dell'ideologia e delle dottrine del Fascismo... I corsi di cui conservo memoria riguardarono uno il "Corporativismo" e uno il "Fascismo e Antifascismo". Io partecipai al primo che fu tenuto dallo Scattolin Alberto. Gli altri furono tenuti dallo Scattolin Nicola, dal Trento... e, mi pare, dal Meconcelli" "...uno dei dissidi più accesi esistente nell'ambito del movimento era costituito dal dilemma: se qualificarsi anche esternamente fascisti (come sostenevano per esempio il Milio e il Bevivino) o se invece, in obbedienza alle direttive del partito, professare il fascismo all'interno e mostrare all'esterno, cioè all'opinione pubblica, un netto e radicale distacco dall'ideologia del Ventennio..." "La forma di saluto ricorrente, abituale, fra gli aderenti era il saluto romano..." "Erano soliti pronunciarsi in linea con le teorie razziste del Nazismo... il Bevivino, il De Angelis..."

Il teste Solerti è stato aspramente criticato dalla difesa perché inattendibile e generico ma la censura non sembra fondata. Anzitutto va rilevato che il teste nel 1973 aveva 16 anni sì che il suo cambiamento di opinione maturatosi nel corso del 1974 non presenta nulla di anormale o di riprovevole e non è comunque motivo di inattendibilità. In secondo luogo le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del teste Androni Massimo (ff. 54-77-II4/V°), simpatizzante del Fronte: "Ogni anno veniva svolto un programma che comprendeva una serie di dibattiti di carattere politico-culturale... Il corso relativo al Marxismo fu tenuto nell'anno 1974-75 da una delle sorelle Paternò. Vi intervenivano, fra gli altri, lo Scattolin Nicola... il Trento, il Bevivino, i fratelli Pezzolo, i fratelli Cafuri, il Milio, lo Schaivon e, alcune volte, il Meconcelli... Il corso relativo al Corporativismo fu tenuto dallo Scattolin Nicola... Questi dibattiti erano stati animati da Zoppellaro Luigi." E ancora: "...nella citata raccolta ("Documenti sul Fascismo" su cui si imperniavano i dibattiti in seno al movimento "Fronte della Gioventù" nella sede di via Battisti) erano inoltre inseriti... il "Manifesto di Verona" e documenti allegati che costituivano gli atti fondamentali della dottrina politica e sociale della Repubblica di Salò. Faccio presente peraltro che i corsi-dibattiti si articolavano essenzialmente su quest'ultima dottrina, non sulla "Dottrina del Fascismo" di Mussolini di cui la prima costitui

- 53 -

va una evoluzione o un superamento." "I partecipanti ai corsi erano più o meno gli stessi: oltre i fratelli Scattolin, il Trento, il Bevivino, i fratelli Pezzolo, i fratelli Cafuri, il Milio, lo Schiavon." "Un paio di volte, trovandomi nella sede, vidi una pistola soacciacani o lanciarazzi sempre addosso allo Schiavon".

Ulteriore conferma le dichiarazioni del Solerti hanno poi trovato nell'esito della perquisizione eseguita il 28 novembre 1975 nella sede del Fronte, allorché la Polizia ha reperito due pistole lanciarazzo, cartucce, coltelli da lancio e, nello sgabuzzino chiuso a chiave, bossoli anche esplosivi, cartucce, biglie, sfere di metallo, profilati, fionde, fiammiferi antiventò e quattro bottiglie "Molotov" confezionate e pronte per l'uso; nonché tutto un arredamento emblematico di ispirazione fascista che i rilievi fotografici hanno documentato.

Ma la migliore conferma della attendibilità e della rilevanza del teste Solerti deriva dalla obbiettiva constatazione che tutte le persone dallo stesso indicate come attivisti del Fronte sono protagonisti degli episodi di violenza politica per i quali sono state condannate: il Bevivino per cinque episodi (del 14/9/75, due volte del 13 novembre, del 21 e del 28 novembre), il Trento per tre episodi (del 20 ottobre 1972, del 18 marzo e del 14 settembre 1975), lo Scattolin Nicola per due episodi (del 20 ottobre 1972 e del 28 novembre 1975), lo Scattolin Alberto, lo Zoppellaro Luigi e il Milio per l'episodio del 20 ottobre 1972, il Bertoluzzi per due episodi (del 26 febbraio 1974 e del 14 settembre 1975), il Pezzolo Francesco per tre episodi (del 28 novembre 1975 e del 14 e 15 gennaio 1976), il Canazza per cinque episodi (del 25 ottobre 1974, del 31 ottobre e del 2 novembre 1975, e del 14 e 15 gennaio 1976), il Pezzolo Antonio per due episodi (del 6 settembre 1975 e del 14 gennaio 1976), il Cafuri Sergio infine per l'episodio del 6 settembre 1975.

Anche il Meconcelli, ritenuto responsabile di partecipazione al reato di ricostituzione del disciolto partito ma assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di violenza in danno di Vitocco Antonella del 26 aprile 1974 (imputazioni sub 2-5 e 2-6) e in danno degli studenti dell'Istituto "Liviano" del 9 maggio 1974 (imputazioni sub 2-II, 2-II, 2-13), ha certamente partecipato al primo episodio e deve la sua assoluzione solo al non provato uso delle armi, e alla tar-

- 52 -

dività della quarela per il reato di lesioni. La decisione del Tribunale non è censurabile e l'appello del Meconcelli deve essere respinto perchè la testimonianza di Rossi Augusto (f.16/V°) rende certa la sua partecipazione alla aggressione della Vitocco e offre elementi non trascurabili di prova circa l'uso delle armi ("Ad un tratto notai in mezzo al cortile la Vitocco che si avvicinava verso la ragazza che distribuiva i volantini del Fronte. Non appena fu vicina a detta ragazza, il gruppo di Ragno e Meconcelli si mosse di scatto verso la Vitocco e, avvicinata, il Ragno le sferrò un pugno che la fece cadere a terra... Subito dopo sferrato il pugno il Ragno estrasse dalla parte interna della giacca una sbarra di ferro della lunghezza di circa mezzo metro, rotonda, del diametro di circa due centimetri e, con quella, colpì sulle spalle la Vitocco che era indifesa a terra... Il Meconcelli e gli altri del gruppo erano lì vicino e formavano cerchio attorno alla Vitocco..."). La pretesa dell'appellante che attribuisce alla Vitocco la responsabilità di una provocazione per avere strappato i manifestini del Fronte è irrilevante se non controprotecente perchè conferma quanto già rilevato a proposito dell'episodio accaduto alla trattoria del "Basso Isonzo", di una sproporzione cioè fra i fatti di provocazione e quelli di reazione, tale da convincere della preordinata aggressività dei provocati. Per quanto riguarda l'episodio del 9 maggio 1974 il Meconcelli, accusato dal teste Ruggero Diego (f.24/V°), ne ha rilevato la totale inattendibilità e ha chiesto la assoluzione con formula piena. Ma l'appello è infondato: il teste ha detto che la aggressione dei giovani mascherati con fazzoletti e passamontagna contro gli studenti che, davanti alla porta del "Liviano", distribuivano volantini e giornali, si è svolta fra le 8 e le 8.30 laddove dalla relazione di servizio del maresciallo di P.S. Orlando Vincenzo risulta ancora in corso alle ore 9, ora nella quale il coimputato Cafuri Paolo, pure accusato dal Ruggero, si trovava a scuola. Senonchè il teste Appuntato di P.S. Frisini Aurelio, che subito dopo il fatto si recò sul posto per i rilievi del caso, ha detto (f.92/V°) di avere appreso "dalle dichiarazioni dei gestori di bancarella... che gli incidenti, provocati da un gruppo di giovani che avevano assaltato il "Liviano" provenienti dalla porta dell'Orologio, si erano verificati esattamente verso le otto e quindici, otto e venti" sì che la formula dubitativa di assoluzione adottata dal Tribunale per l'incertezza sull'ora di accadimento dei fatti e, in rela-



- 53 -

zione ad essa, sulla attendibilità del riconoscimento del Cafuri e del Meconcelli da parte del Ruggero, appare improntata a prudenza ed è incensurabile dall'appellante. Il fatto poi che il Ruggero, pur accusando il Meconcelli, non abbia fatta menzione del dato somatico più rilevante e cioè della barba portata all'epoca dall'imputato, non ha alcuna rilevanza perchè il teste ha anche precisato che il Meconcelli perse il fazzoletto "nel senso che gli cadde sul collo" sì che la barba può essere sfuggita all'attenzione e ciò tanto più in quanto il teste Barbato Ettore (f.95/V°) ha precisato a sua volta che "l'aggressione fu effettuata da un gruppo di giovani...con il viso coperto da fazzoletti neri" e che "all'atto di fuggire gli aggressori si tolsero i fazzoletti scoprendosi il viso" sì che le dichiarazioni del Ruggero hanno trovato dei riscontri testimoniali indizianti e che il Tribunale non poteva trascurare.

Per quanto riguarda gli appelli degli altri imputati si osserva, seguendo l'ordine osservato nella parte espositiva della sentenza:

In ordine all'episodio del 28 novembre 1975 (imputazioni sub d-e-f-g-h-zi). Gli appellanti Bevivino, Scatolin Nicola e Pezzolo Francesco sostengono di essere stati vittime di una aggressione ma il teste Righetto Nevio, titolare di un bar di via Zabarella, ha dichiarato (f.57/V°) che fra le ore 10 e le 10.30 un gruppo di ragazzi, provenienti dall'incrocio con via Battisti, si fermarono nei pressi del bar alla confluenza con via S. Francesco, urlando e lanciando sassi in direzione di un folto gruppo di persone che si trovava entro tale via. I ragazzi, una quindicina, portavano caschi e passamontagna o fazzoletti sul viso, spararono alcuni razzi e, dopo alcuna incursione, si riparavano sotto i portici antistanti il bar una cui vetrina fu danneggiata da un sasso lanciato dall'altro gruppo. La testimonianza del Righetto, del tutto insospettabile, dimostra, per l'equipaggiamento del gruppo proveniente da via Battisti e per la tecnica seguita, che esso non fu vittima di aggressione ma la eseguì. Ciò concorda con quanto dichiarato dal teste prof. Antonio Reposo, incaricato di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Scienze Politiche, al quale gli studenti segnalavano di essere stati minacciati da elementi di destra sì che l'accesso alla facoltà era diventato pericoloso. Il prof. Reposo decise pertanto di tenere la lezione nella sede di via del Santo ma, giunto

- 56 -

all'incrocio con la Riviera dei Ponti Romani, notò in lontananza, all'altezza del crocevia fra via S. Francesco e via Zabarella, lo scoppio e la traiettoria di due razzi (f. 56/V°). Ancora, la guardia di P.S. Nenna Leonardo, altro teste insospettabile, incontrò in via Battisti un gruppo di una quindicina di giovani "molti dei quali erano mascherati con fazzoletti neri e indossavano giacconi simili, molto ampi, di colore grigio-verde". (f. 72/V°). Orbene, queste testimonianze, dimostrando che il gruppo al quale appartenevano gli appellanti era organizzato e armato, conferiscono piena attendibilità alla deposizione resa da Saretta Lorenzo davanti al Pubblico Ministero (f. 61/V°) e alla sua precisazione che "l'aggressione ... fu a senso unico, improvvisamente attuata dal gruppo ~~xxx~~ di giovani (una quindicina) che, provenienti da via Zabarella, comparvero all'angolo con via S. Francesco e operarono un nutrito lancio di sassi, accompagnato da urla e spari di razzi, all'indirizzo di un gruppo più folto di persone in prevalenza giovani, che provenivano da Piazza Antenore." Il fatto che nella deposizione resa dal Saretta alla Questura in precedenza egli avesse parlato di scontro fra gruppi contrapposti anziché di aggressione di un gruppo contro l'altro, non inficia le sue successive precisazioni perchè esse collimano con le testimonianze del Righetti, del Reposo e del Nenna e perchè ~~scade~~ una aggressione a senso unico è la logica conseguenza del fatto che l'un gruppo era armato e ~~organizzato~~ ~~te~~ attrezzato mentre l'altro era più folto ma disarmato. Orbene, il teste Saretta, confermando quanto detto dal Righetti sul punto, ha narrato che "dal gruppo di via S. Francesco notai effettuare il lancio solo di qualche sasso... Molti dei giovani che effettuavano i lanci e gli spari da via Zabarella avevano il capo ricoperto da caschi o il viso mascherato con fazzoletti e passamontagna" e che "l'aggressione fu attuata mediante incursioni, di tre o quattro giovani per volta che si spingevano, uscendo dai portici e da altri nascondigli, (per es. autoveicoli in sosta) fino alla confluenza con via S. Francesco..." e, ancora, che "l'attacco fu preceduto e accompagnato da urla come "il Comunismo non passerà. Avanti camerati" e simili, mentre dal gruppo di via S. Francesco si rispondeva "morte al Fascio. Fascisti assassini". In tale situazione probatoria, il fatto che il prof. Guido Lucatello, preside della Facoltà, abbia trovato, la stessa mattina del 28, nei locali dell'Istituto, dei bastoni e una catena di ferro,

- 55 -

che non furono sequestrati per l'indugio della Polizia, e che il pomeriggio erano scomparsi (f.144 del verbale dibattimentale) non muta la conclusione perchè le testimonianze di chi ha assistito agli scontri escludono che gli Studenti di Scienze Politiche usassero armi all'infuori dei cubetti di porfido e perchè il reperto delle armi improprie viste dal prof. Luca-tella non prova nè che esse siano state usate durante gli scontri nè tanto meno che esse appartenessero agli studenti implicati negli scontri. Pacifica essendo la partecipazione dei tre appellanti al fatto, il loro appello deve pertanto essere respinto: la loro affermazione di essersi tosto allontanati dal luogo degli incidenti (ff.18 per Bevivino, 55 per Pezzolo, 67 per Scattolin, del verbale dibattimentale) è per se stessa poco plausibile dato lo svolgersi dei fatti ed è smentita esplicitamente dai testi Badoer Remo, Garbo Claudio, Boscarolo Diego e Facchinelli Roberto (vedi per tutti l'allegato IV° e inoltre i fogli 3-5/V°). Il fatto che, come si afferma, il teste Androni abbia potuto incontrare il Pezzolo, prima e dopo i fatti, in atteggiamento composto, non vale a superare nè le parziali ammissioni nè le testimonianze di accusa perchè l'aggressione, come è pacifico, si volse nel giro di pochi minuti e perchè ~~nessuna~~ essa si svolse esaurita senza colluttazioni.

L'appellante De Angelis Gabriele, assolto dalla accusa per insufficienza di prove, rammenta che la teste Favarato Pierina, infermiera di casa, ha dichiarato (f.157 del verbale dibattimentale) che il 28 novembre, come tutte le mattine, si è recata in casa De Angelis per la assistenza della madre dell'imputato, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, ora nella quale il ragazzo è rimasto in casa. E' anche attendibile, come afferma la difesa, che la teste abbia precisato che, di abitudine, la malattia della madre esigesse la permanenza in casa, durante tutta la mattinata, di persona di famiglia e del figlio in particolare. Ma è chiaro che questa testimonianza, per quanto seria e attendibile, non può dare la certezza della estraneità del De Angelis dai fatti del 28 novembre posto che Boscarolo Diego (f.23/IV°) e Badoer Remo (f.24/IV e 5/V°) hanno dichiarato che viceversa il De Angelis, già compagno di scuola, era fra gli aggressori. Il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il teste Badoer ha precisato di avere solo intravisto il De Angelis ("Ho riconosciuto il De Angelis per le sue caratteristiche, cioè il ciuffo, i

- 56 -

baffi, i capelli biondi") e che la sola testimonianza del Boscarolo non appariva tranquillante ma lo scrupolo del giudice non può superare la formula dubitativa considerando che la testimonianza Favarato si esaurisce alle ore 9.30 e che, per il tempo successivo, si affida alla probabilità.

In ordine all'episodio del 20 ottobre 1972 (imputazioni sub I-L e fascicolo n. 800/75). Le posizioni degli appellanti Bazzolo Stefano, De Marco Giovanni e Fioroni Marco e quelle degli appellanti Scattolin Alberto e Nicola, Trento Enrico, Milio Edoardo e Zoppellaro Luigi sono state in precedenza esaminate per il riflesso che l'imputazione ha sulle accuse di attività fascista ex art. 3 della legge n. 1546 del 1947 e di ricostituzione del partito fascista ex artt. 1-2 della legge n. 645 del 1952. Per quanto concerne la fisica partecipazione degli appellanti all'episodio, occorre qui ricordare: a) per il Trento: che i testi Chiesa e De Feo (ff. 106-107/V°) hanno affermato di avere immobilizzato lo stesso perchè aveva partecipato all'aggressione: "L'aggressione si svolse in due tempi. Dapprima, verso le otto, quindi verso le 8.30... Al termine della prima fase dell'aggressione, mentre gli autori si stavano ritirando, io e il De Feo riuscimmo a bloccare uno e lo consegnammo in portineria nelle mani del prof. Lenaz. Si trattava del Trento. Al prof. Lenaz consegnai pure alcuni bozzoli lanciaerazzi che avevo raccolto nel portico attiguo all'atrio dell'istituto." In tale situazione, confermata dal teste Scarso Alessandro (f. 105/V°), la presenza fisica del Trento al termine della prima fase degli scontri costituisce una conferma della attendibilità delle testimonianze che lo accusano e non un motivo di perplessità sì che il suo appello deve essere respinto. b) Per gli altri appellanti: le giustificazioni addotte (che la denuncia del Bolognari indicava i nomi degli aggressori solo per sentito dire, che l'episodio si era risolto in una lite fra studenti senza implicazioni politiche, che le ferite lamentate (peraltro solo dopo tre ore dal fatto) non apparivano provocate da armi, che le accuse inizialmente mosse contro certi Centanin e Colombari erano risultate infondate sì che l'indicazione del nominativo degli aggressori appariva poco attendibile), appaiono tutte superate dalla precisione e dalla concordanza delle testimonianze: "Fu lo Scattolin che diede inizio alle ostilità. Fece l'atto di fare una rapina conta delle persone da aggredire e quindi si av

- 57 -

ventò seguito dal gruppo, su un giovane che si trovava proprio a fianco a me e che non riuscii a identificare colpendolo con un pugno. Subito dopo notai l'Alberto Scattolin avvicinarsi alla Poletto che teneva ancora i volantini in mano...Notai inoltre il Marco Fioroni nell'attimo in cui colpiva con un pugno alla testa Maurizio Chiesa...Il De Marco era stato mio compagno di scuola al Nievo. Enrico Trento era stato mio compagno di classe...Anche lo Zoppellaro e il Bazzolo li conoscevo bene...Tutti quelli sopra nominati parteciparono con certezza all'aggressione." (f. 105/v°); "La squadra di fascisti si scagliò contro di noi colpendoci ripetutamente con pugni e corpi contundenti subito dopo che erano stati strappati i volantini dalle mani della Poletto. Chi li strappò fu il giovane che praticamente diede il via all'aggressione...Costui era lo Scattolin Nicola...Altri giovani da me riconosciuti...furono il Trento, Alberto Scattolin, lo Zoppellaro Luigi e il Bazzolo...Fra gli aggressori notai pure un giovane che rividi alcuni mesi dopo effigiato nella fotografia incorporata in un volantino che denunciava un accoltellamento ad opera sua ai danni di uno studente all'interno dell'Università. Ne seppi allora il nome, era Edoardo Milio." (f. 106); "Circa i fratelli Scattolin e il De Marco li conoscevo bene...Circa gli altri (Fioroni, Milio, Zoppellaro Luigi, Trento, cui aggiungo oggi il Bazzolo) li conoscevo di vista...Li rividi tutti la mattina del 20 ottobre 1972 verso le 8 - 8,05..." (f. 107); "Lo Scattolin Alberto fu quello che mi strappò di mano i volantini...Riconobbi lo Scattolin Nicola...Il De Marco era stato mio compagno di scuola...Sono certa del riconoscimento del Fioroni perchè avevo avuto spesso occasione di vederlo nella facoltà di Ingegneria..." (f. 109); "I nomi di Scattolin Nicola e di Fioroni Marco...li presi sul posto nel momento stesso in cui vidi loro compiere le azioni descritte...Lo Scattolin fu colui che diede il via all'attacco...Il Fioroni colpì il Chiesa con un pugno alla testa..." (f. 110/v°).

Tali precisazioni insieme con le testimonianze già ricordate di Alberti Oreste (f. 40/800), Franchin Giovanni e Marinazzo Antonio (f. 26-27 del fasc. all. I°), Salvatore Giovanni e Bortoletto Nives (f. 93/800) sull'uso delle armi e sulla motivazione politica dell'aggressione, impongono la rielezione dell'appello.

In ordine all'episodio del 26 febbraio 1974 (imputazioni sub Z-17, Z-18).

L'accusa di Pozzi Pier Giulio (f. 115/v°; "Stavo distri

- 58 -

buendo volantini a firma della F.G.C.I. cui aderivo, quando vidi sopraggiungere un folto gruppo di giovani in gran parte mascherati e armati di catene e spranghe...fui colpito ripetutamente da persone che non riconobbi o meglio neppure vidi in volto perchè pensai solo a ripararmi dai colpi. Fui medicato nell'infermeria della scuola e la prognosi fu di circa sette giorni... Nel gruppo degli aggressori riconobbi con sicurezza un solo giovane Mario Bortoluzzi che frequentava lo stesso Istituto ed era a viso scoperto... Vidi bene in viso il Bortoluzzi che, con altri, premeva sul portone per impedire che fosse chiuso. Ricordo bene di avergli sentito gridare, nella circostanza: "Sporchi comunisti, non passerete (o vi fermeremo)". Fece anche il saluto romano." è attendibile perchè l'esistenza e le modalità dell'episodio sono state confermate da Pagliaro Gioachino (f. II 6/V°); "Vidi a breve distanza, vicino all'ingresso del portone, il Pozzi Giulio per terra e diversi giovani che lo pestavano" e da Cesaro Rodolfo (f. 81/V°: "Una ventina di aderenti al Fronte della Gioventù sopraggiunsero da via Vescovado e attaccarono il Belzoni... Ad una ventina di metri dal portone principale dopo avere estratto spranghe catene e bastoni i componenti del gruppo si misero a correre e caricarono un gruppetto di studenti che si trovavano proprio davanti al portone... il Pozzi scivolò sulla soglia e fu colpito con una spranga alla gamba e in altre parti del corpo..."). La motivazione politica dell'aggressione e l'uso delle armi improprie sono quindi comprovate. Il fatto che il teste Cesaro abbia indicato, fra gli aggressori, anche lo Scattolin Nicola che viceversa, giusta la testimonianza di Baldan Alfredo (f. 159 retro del verbale dibattimentale) si trovava a Cortina, non inficia la testimonianza in generale perchè il Cesaro ha anche precisato che la persona da lui riconosciuta per Scattolin Nicola portava casco e occhiali sì che l'equivoco è comprensibile. Per tale considerazione la assoluzione per insufficienza di prove pronunciata dal Tribunale nei confronti delle altre persone indicate dal solo teste Cesaro (Scattolin Alberto, Pezzolo Francesco e Antonio, Milio Edoardo, Toso Luigino) deve essere confermata. Ciò dicasi anche nei confronti di Scattolin Alberto perchè la testimonianza della moglie Pittarello Paola che si trovava <sup>degente in casa a Legnaro</sup> ~~in un'altra casa a Legnaro~~ a causa di un parto avvenuto in data 7 febbraio (f. 159 del verbale dibattimentale) non esclude la presenza del marito in Padova ad ore 8.20; nonchè nei confronti di Pezzolo Antonio, perchè la registrazione della sua

- 59 -

presenza alle lezioni della classe V° B del Liceo Scientifico (allegati al foglio I37 del verbale dibattimentale) dalle ore 8.30 in poi, non esclude l'elasticità di un ritardo tollerato.

In ordine all'episodio del 26 aprile 1974 (imputazioni sub Z-5, Z-6). Fascicolo allegato XVI°).

Il Tribunale ha assolto gli appellanti Pezzolo Francesco, Ragno Fabio e Meconcelli Roberto per insufficienza di prove perchè, certa essendo la aggressione in danno di Vitocco Antonella, studentessa del Liceo "Fermi" non altrettanto poteva dirsi per l'uso delle armi improprie e, per esso, della procedibilità ex officio della azione penale. Gli imputati chiedono la assoluzione con formula ampia ma la domanda deve essere respinta perchè, come già osservato a proposito della partecipazione all'episodio del Meconcelli e dei riflessi che lo stesso episodio ha sulla accusa mossagli di ricostituzione del partito fascista, la testimonianza di Rossi Augusto (f. 16/V°) non consente dubbi in ordine alla partecipazione dei tre accusati e giustifica la formula dubitativa in ordine all'uso delle armi descritte dal Rossi. Ciò tanto più in quanto anche nell'atto di querela, tardivamente presentata il 27 agosto 1974 (fasc. all. XVI°), la Vitocco accennava, anche se confusamente, all'uso di corpo contundente o di un pugno di ferro.

In ordine all'episodio del 9 maggio 1974 (imputazioni sub Z-II, Z-I2, Z-I3). Fascicolo allegato XVII°).

Il Tribunale ha assolto gli appellanti Meconcelli Roberto e Cafuri Paolo per insufficienza di prove in ordine alla loro partecipazione ad una aggressione avvenuta fra le ore 8 e le ore 9 di mattina contro gli studenti del Liviano. Gli imputati chiedono la assoluzione con formula ampia rilevando che le testimonianze più qualificate collocano l'episodio alle ore 8.45-9 e cioè quando il Cafuri si trovava certamente nella propria scuola. Ma l'appello è infondato perchè, come già rilevato a proposito dell'appellante Meconcelli, l'accusa mossa ai due imputati dal teste Ruggero Diego (f. 24/V°) è confortata da ~~nessuni~~ elementi di riscontro quale la testimonianza dell'appuntato di P.S. Frisini Aurelio (f. 92/V°) al quale i negozianti ambulanti del luogo riferirono "che gli incidenti, provocati da un gruppo di giovani che avevano assaltato il Liviano provenienti dalla porta dell'Orologio, si erano verificati esattamente verso le ore otto e quindici, otto e venti" e cioè quando la presenza del Cafuri Paolo era una cosa possibile.

In ordine all'episodio del 25 ottobre 1974 (imputazio-

- 60 -

ni sub Z-8, Z-9, Z-10. Fascicolo allegato XVIII°).

Mazzuccato Mario, studente del Liceo Scientifico Nievo, ha dichiarato (fasc. allegato XVIII°) che "verso le ore 8.30 di stamane mentre mi recavo a scuola... giunto nei pressi del liceo Nievo ho notato un gruppo di studenti dai 5 ai 7 elementi, alcuni dei quali con passamontagna. Fra essi ho potuto riconoscere gli studenti Marchesini... Cafuri Paolo... Cafuri Claudio... Detti giovani... avevano spranghe di ferro. Il Marchesini ed il Cafuri Paolo tenevano in mano delle pistole che penso siano lanciarazzi..."; e ancora (f. 89/v°) "...vidi tali giovani assieme ad altri quattro o cinque nel momento in cui si stavano celando sul viso il passamontagna. Erano circa le 8.30 ed il gruppo si trovava in una viuzza sita ad una cinquantina di metri dalla porta principale del Nievo. Il Marchesini e il Paolo Cafuri tenevano in mano ciascuno una pistola... mentre in mano agli altri vidi spranghe di ferro e catene." Alla testimonianza del Mazzuccato fa riscontro quella del Cesaro Rodolfo (f. 82/v°) il quale, seguendo il gruppo di giovani mascherati che avevano operato una aggressione davanti all'istituto Belzoni, atteso al Nievo, li vide togliersi i passamontagna e avviarsi all'entrata del Nievo e riconobbe Cafuri Paolo e Canazza Andrea e, con qualche incertezza, il Marchesini Maurizio; nonché quella di Lovo Maurizio (f. 23 retro/v°) che, nelle stesse circostanze descritte dal Cesaro, riconobbe il Cafuri Paolo, il Canazza Andrea, e ancora Domeneghetti Claudio, Avogadro degli Azzoni Rambaldo e Di Pietro Antonio. Sulla base di queste testimonianze il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del Canazza, ha concesso il perdono giudiziale ai sedicenni Marchesini e Cafuri Paolo e ha assolto per insufficienza di prove gli altri. Tutti chiedono la assoluzione con formula piena ma l'appello è infondato perchè la attendibilità dei testi Mazzuccato, Cesaro e Lovo è confermata dal fatto che le loro dichiarazioni si integrano e non si smentiscono, dallo scrupolo del Cesaro nell'avvertire che la presenza del Marchesini poteva essere incerta e infine dall'obbiettivo accadimento dei fatti secondo le modalità narrate, sì che la formula di assoluzione dubitativa adottata dal Tribunale appare insuperabile così come le dichiarazioni di responsabilità e di perdono.

Episodio dei primi giorni di novembre del 1974 (imputazioni sub Z-19, Z-20, Z-21).

L'aggressione degli studenti del Nievo contro quelli del Belzoni ripete le modalità del precedente. Esso è



- 61 -

stato descritto dal teste Cesare Rodolfo (f. 81/V°) con dovizia di particolari ("Un razzo mi colpì bruciando il cappotto all'altezza dell'addome; il cappotto reca ancora le tracce della bruciatura... Ricordo che alcuni professori lanciarono addosso o meglio in direzione degli aggressori dei libri dalle finestre dell'aula dei professori."); e, dati i rapporti esistenti, il ripetersi di episodi simili è cosa non improbabile. Il Tribunale, in mancanza di elementi di controllo, ha giustamente mandato assolti gli accusati Cafuri Paolo, Canazza Andrea, Marchesini Maurizio e Cafuri Claudio, per insufficienza di prove ma, per quanto sopra detto, la versione accusatoria data dal teste Cesare non può essere ignorata sì che una assoluzione con formula ampia appare impossibile.

Episodio del 30 gennaio 1975 (imputazioni sub M-N).

Le testimonianze della parte lesa Saggion Vasco (fasc. all. II° e f. 62/V°), inseguito da una ventina di giovani e colpito con estrema violenza, nonché dei testi Zatti Stefano e Contin Rainero e del padre di Stefano, Zatti Ottorino (all. II° e f. 63/V°), non consentono dubbi né sulla motivazione politica della aggressione, né sull'uso delle armi, né sulla identità degli aggressori: "...notai nascosto dietro l'angolo della via e sotto un porticato un gruppo composto di una quindicina di giovani, quasi tutti mascherati. Avvicinandomi ricobbi con sicurezza in uno di loro il Marchesini Maurizio che aveva il passamontagna interamente sollevato al di sopra della fronte... Questo gruppo si lanciò di corsa verso l'ingresso del negozio; nel contempo usciva dal negozio e stava montando sul motorino parcheggiato davanti alla porta il Saggion Vasco..." (f. 63/V°); "Ad un tratto vidi un giovane a bordo di un ciclomotore venire avanti zig-zagando... inseguito da una quindicina di ragazzi tutti giovanissimi e col volto coperto da passamontagna e fazzoletti; il giovane... saltò sul marciapiedi tentando di passare fra un'auto ferma e il muro... Senonché si trovò di fronte una signora per non investire la quale il giovane... preferì mollare a terra il ciclomotore e fuggire a piedi, di corsa, come un matto, pieno di paura, verso Piazza Duomo, sempre inseguito da quel gruppo di ragazzi. Quello <sup>che</sup> mi impressionò fu il fatto che i ragazzi che lo inseguivano erano tutti molto giovani, sui 15 anni la maggioranza, e avevano tutti il volto coperto e l'espressione degli occhi cattiva; inoltre erano esagitati e gridavano frasi cattive...". In tale situazione è ben credibile il Saggion Vasco quando afferma: "Fui colpito fra l'altro con un

- 62 -

oggetto che vidi distintamente trattarsi di catena avvenuta all'estremità un grosso lucchetto." E ancora: "Il motivo degli attacchi alla mia persona è sicuramente politico. Presso la mia scuola, frequentata dal Borzoluzzi e dal Pezzolo Francesco fino ad alcuni anni fa, io ero componente del Comitato di Base, cioè dell'organismo rappresentativo di sinistra degli studenti." L'appello del Gafuri Paolo, al quale il Tribunale ha concesso il perdono giudiziale, rileva contraddizioni fra l'atto di querela e la deposizione resa dal Saggion davanti al P.M. (f. 62/V°). Ciò non corrisponde al vero perchè in tutti gli atti il Saggion ha indicato fra gli aggressori sia il Gafuri che il Marchesini Maurizio, ed entrambi i nominativi sono stati fatti anche dal teste Zatti.

Episodio del 18 marzo 1975 (imputazioni sub O-P).

Trento Enrico afferma di non essere stato riconosciuto con sicurezza dai testi Omodeo Maria, Sormonta Fabrizio e Ordan Stefano (fasc. all. III°; ff. 17-18-19/V°) e nega di avere aggredito la Omodeo. Nessuna incertezza è invece riscontrabile sia nella accusa che nelle testimonianze. Così dicasi ad esempio dell'Ordan che, per avere riparato la Omodeo da un colpo di spranga, fu ferito all'avambraccio come risulta da un certificato medico del Pronto Soccorso, allegato all'atto di querela. Nessun dubbio può esistere sulla motivazione politica dell'aggressione la quale avvenne mentre la Omodeo stava distribuendo manifestini annuncianti un comizio dell'On. Pertini: "Gli aggressori erano due, uno con il viso mascherato, l'altro con il viso scoperto ed era certamente il Trento... Fui colpita con calci e pugni da entrambi gli aggressori. Vidi, mentre venivo inseguita e nell'attimo in cui mi ero girata a guardare, in mano al Trento una spranga di ferro... I volantini che mi erano stati affidati (circa 200) non riuscii a distribuirli a causa dell'aggressione." "Intervenni in aiuto della Omodeo che, con i volantini stretti al petto, avevo visto essere rincorsa da due giovani di cui uno con il viso mascherato e giaccone tipo "tuta da combattimento" (con cinture ecc.) e l'altro... a viso scoperto che riconobbi facilmente nel Trento... I fascisti erano arrivati in due gruppi attuando una operazione a tenaglia nei confronti di coloro che erano impegnati nella distribuzione dei volantini davanti all'ingresso dell'UPIM..." "Intervenni in quanto riconobbi la Maria Omodeo, sorella di un mio amico, che veniva aggredita. Quando, sceso dalla macchina, arrivai sul posto, la ragazza (che mi sembra tenesse an-

- 63 -

cora dei volantini in mano) si trovava già a terra e veniva colpita con pugni e calci da due o tre giovani che la avevano praticamente accerchiata. Mi sembra che gli aggressori avessero il viso scoperto; certamente non era mascherato colui che credo di avere riconosciuto nel Trento." "L'abbigliamento era senz'altro di tipo militare: quasi tutti indossavano giacche di foglia uniforme, di colore verde, molto attillata in vita (da "figurino") con spalline; inoltre alcuni avevano scarponi alti e pesanti (tipo "anfibia").

Il riconoscimento del Trento da parte della Omodeo e dell'Ordan è sicuro. Quello da parte del Sormonta lo conferma. L'appello va quindi respinto perchè ingiustificato.

Episodio del 18 aprile 1975 (imputazioni sub UU-VV-ZZ).

Lo studente liceale Brugnolo Stefano, affrontato in Piazza delle Erbe da sei giovani, ingiuriato e messo in fuga, ha successivamente riconosciuto nel Canazza Andrea l'aggressore diretto. L'episodio è certo perchè confermato dal teste Mingardi Bruno presente occasionalmente sì che l'assoluzione del Canazza con formula dubitativa adottata dal Tribunale appare improntata a prudenza e non è censurabile (fasc. all. XIII° - f. I bis del fasc. V° - f. 131 del dibattimento).

Episodio del 19 maggio 1975 (imputazioni sub Q-R-S).

Il Trento è stato assolto per insufficienza di prove dalla accusa di avere impedito con la forza lo svolgimento di una manifestazione sindacale in Piazza Cavour, sia aggredendo gli operai con l'uso di aste e bastoni sia gridando "comunisti assassini, vi ammazzeremo, vi bruceremo la tenda" e simili, sia infine impedendo, sempre con la forza, l'arresto di un suo compagno da parte della polizia. Da quest'ultima imputazione è stato assolto per insufficienza di prove anche Cafuri Sergio che è stato invece ritenuto responsabile per gli altri fatti. Entrambi appellano chiedendo di essere assolti con formula ampia ma la loro pretesa è infondata: il teste Lazzaro Elio, membro del Consiglio di Fabbrica della ditta Peraro e responsabile della mostra, ha dichiarato (fasc. all. IV° - f. 86/V°) che il Trento era fra gli aggressori: "...vidi all'improvviso alcuni dei giovani, alcuni dei quali avevano in mano dei giornali incendiati che, via via che si avvicinavano, agitavano minacciosamente contro di noi; giunti a breve distanza, dopo aver minacciato anche con le parole che avrebbero dato fuoco alla mostra, scagliarono i giornali accesi sulla mostra stessa... Ruscim-

- 64 -

mo a prendere al volo le carte accese e a spegnerle con i piedi..." ...Il teste dichiara di riconoscere con certezza nelle foto del Carzza e del Trento due dei giovani che facevano parte del gruppo che, con le parole, i gesti e i giornali accesi, minacciò gli operai della mostra nelle circostanze descritte..."). ~~MAI~~ ~~MAI~~ Il riconoscimento è poi avvenuto anche di persona in udienza (f.99 del verbale dibattimentale) ma il Tribunale ha ritenuto prudente non valorizzarlo per la possibilità di una confusione mnemonica fra la persona vista e l'effigie rammostrata. Inoltre i testi Appuntato di P.S. Ragazzo Pietro (f.73/IV°), Cazzoli Giuliano (f.74/IV°) e De Franceschi Galdino (f.77/IV°) hanno riconosciuto nel Cafuri Sergio uno degli aggressori che con la loro pressione sull'Appuntato Ragazzo facilitarono la fuga del compagno fermato e uno dei componenti del gruppo che attaccò gli operai della ditta Peraro. Il riconoscimento è stato anche avallato, in via di probabilità, dagli altri testi Stenico Enrico e Bincoletto Antonio (ff. 75-76). In tale situazione probatoria la condanna del Cafuri Sergio per la partecipazione all'episodio di violenza fascista e la assoluzione del Cafuri e del Trento per insufficienza di prove dalle altre imputazioni connesse non possono essere censurate specie considerando, sulla scorta di tutte le testimonianze, che i fatti avvennero in rapida successione sì che il gruppo degli aggressori partecipò necessariamente, in concorso di azioni, a tutti gli episodi ("Notai ad un tratto che un gruppo di 10-15 giovani tre o quattro dei quali impugnavano delle aste o bastoni di legno, aggredivano alcuni ragazzi che stavano venendo in direzione di Piazza Cavour dalla parte del Bo. Uno degli aggrediti cadde a terra...In quel frangente sopraggiunse la Polizia. Uno degli agenti riuscì ad afferrare un giovane armato di bastone il quale si divincolò e fuggì alla stretta...Gli aggressori erano gli stessi giovani che, alcuni minuti prima dei fatti su descritti avevano distribuito fra i passanti copie del giornale "La Sfida". Lo avevano fatto proprio davanti e nei pressi della mostra con intenti chiaramente provocatori...Mentre distribuivano copie del giornale "La Sfida" i giovani suddetti gridavano slogan ostili nei confronti degli operai e dei comunisti, e anche minacce... "Verremo a trovarvi a casa e vi basteremo" (f.26/IV°); "...notai una decina di giovani che distribuivano ai passanti copie di un giornale fascista. Alcuni di noi si portarono nei pressi di detti giovani invitandoli a distribuire il giornale altrove

- 65 -

e a smettere dalla provocazione. I detti giovani reagirono con spintoni e minacce e continuarono nella distribuzione... Si trattava chiaramente di atti di provocazione per mezzo dei quali i giovani in questione tentavano di farci reagire e di provocare una rissa. Noi invece rimanemmo immobili nella posizione sudescritta... In tal mentre notai sopraggiungere dalla direzione del Bo altri giovani (che seppi poi aver partecipato alla commemorazione del trentennale della Resistenza nel palazzo dell'Università) alcuni dei quali portavano dei cartelli sorretti da aste di legno. I provocatori allora si avventarono su tale gruppo spossessandoli delle aste e dei cartelli e quindi cominciarono a percuotere a destra e a manca facendo uso delle aste stesse... Dopo alcuni secondi sopraggiunse la Polizia. Uno degli agenti fermò un giovane facente parte del gruppo degli aggressori ma fu costretto poi a lasciarlo andare..." (f.28/IV°).

L'esame e la coordinazione delle testimonianze consentono anche di escludere, <sup>che</sup> come affermano gli appellanti, tutto sia accaduto in conseguenza di un atto di provocazione degli operai della Peraro e a causa della loro pretesa di far cessare la distribuzione del giornale del Fronte. L'intenzione aggressiva del gruppo cui appartenevano il Cafuri e forse il Trento risulta infatti confermata dal fatto che nel giro di pochi minuti lo stesso gruppo di persone attaccò sia gli operai della ditta Peraro, sia i dimostranti che uscivano dal Bo, impadronendosi delle aste di questi ultimi per attaccare gli uni e gli altri; nonchè dal fatto che il sopraggiungere della Polizia, lungi dal far cessare gli attacchi, provocò un atto di resistenza e la liberazione del giovane fermato che, si badi, indossava, secondo la testimonianza dell'appuntato Raggi (f.29/IV°) "una casacca color verde di tipo militare" secondo lo stile riscontrato in molti altri episodi di aggressione predeterminata.

Episodio del 6 settembre 1975 (imputazioni sub T-U-V). Le testimonianze della parte lesa Rubini Luciano e della teste Zanetti Donatella (fasc. all.V° e f.37-38/7°) non consentono dubbi nè sulla responsabilità di Pezzo Antonio che anzi era il capo del gruppo e incitò gli altri alla aggressione (f. I/all.V°), nè sulla identificazione dei responsabili: il fatto che negli atti di polizia si parli di Pezolo Francesco anzichè di Antonio non è motivo di incertezza posto che il querelante ha tosto chiarito l'equivoco e posto

(I) Cafuri Sergio e Spinelli Ottavio;

- 66 -

che, giusta le concordi e attendibili testimonianze di Zanetti Donatella e dei coniugi Draghi (f.18-19 all. V° e f.39/V°) l'episodio è certamente avvenuto secondo la descrizione datane in querela (aggressione improvvisa e rapida di una quindicina di persone contro il giovane isolato). Il fatto che il teste Gobbin Antonio (f.157 retro del verbale dibattimentale) abbia detto che ai primi di settembre, dopo le ferie, il Cafuri Paolo sia tornato al lavoro abituale, ogni martedì e ogni sabato, fino alle ore 20.30, non vale a superare la testimonianza e il riconoscimento di Zanetti Donatella e di Draghi Antonio (ff.112 del verbale dibattimentale) la cui attendibilità è pari a quella del Gobbin sì che la assoluzione per insufficienza di prove deve essere confermata, stante che la aggressione è avvenuto di sabato alle ore 19.

Episodio del 14 settembre 1975 (imputazioni sub Z-AA-BB). Fascicolo allegato VI°.

Gli imputati Bevivino Sergio, Bortoluzzi Mario, Trento Enrico e Cafuri Paolo hanno chiesto un riesame dei fatti che sarebbero stati travisati. Ma le testimonianze di Facciotti Massimo (f.64/V°), Alessi Marina (f.73), Manfredi Maria Grazia (f.74), Favini Marco (f.75), Benucci Enrico (f.76) non consentono dubbi in proposito. Il Facciotti, capitato per caso sul luogo della aggressione, trovò il Benucci "sul marciapiede adiacente il palazzo del Bo... che, chino, si stava pulendo l'abito o stava raccogliendo qualcosa per terra." Mentre il teste stava parlando con il Benucci, sopraggiunse il Bevivino "in mezzo ad un gruppo di circa 15 giovani, che era sbucato dall'angolo di via Battisti" e che improvvisamente si allargò disponendosi a ventaglio e correndo, urlando: "sporche carogne, vi uccidiamo tutti." Il Facciotti incitò il Benucci e il Romaro a scappare e a sua volta riparò nella propria autovettura Volkswagen ivi parcheggiata e nella quale si trovavano gli amici Alessi Marina, Quadrio Micaela e Velasco Miguel. La macchina fu seriamente danneggiata con spranghe di ferro e gli aggressori cercarono di estrarre il Facciotti a viva forza finchè sopraggiunsero per caso Favini Marco e Manfredi Maria Grazia che aizzarono contro gli aggressori il loro cane mettendolo in fuga. Gli appellanti hanno affermato di essere stati, all'origine della lite, provocati dal Benucci e dal Romaro; il Trento ha negato di avere partecipato all'episodio. Ma la partecipazione del Trento è incontestabile. Accusato e splicitamente dal Facciotti ("Riconobbi con certezza

- 67 -

fra gli aggressori il Bevivino, il Trento e il Paolo Cafuri: persone che fisicamente conoscevo già da prima abbastanza bene e i cui nomi appresi fin da quella sera allorchè li sentii chiamare...dagli agenti" (f.64/V°), è stato riconosciuto anche dai testi Alessi Marina ("Durante la fase successiva della aggressione al Facciotti, riconobbi ancora i due citati giovani: il Bevivino era sempre a viso scoperto mentre il Bortoluzzi aveva un fazzoletto che gli ricopriva la bocca fin sotto il naso...Nella circostanza riconobbi con certezza anche il Trento...Tutti e tre, insieme con altri dieci circa, hanno ripetutamente colpito la macchina su cui mi trovavo, danneggiandola. Uno del gruppo poi aprì la portiera dal lato del conducente e cercò, spalleggiato da altri, di tirar fuori con forza il Facciotti..."; da Manfrini Maria Grazia ("Riaffermo la mia assoluta certezza circa il riconoscimento del Trento e del Bevivino, entrambi a viso scoperto che facevano parte del gruppo di giovani che picchiavano ripetutamente la vettura...". Tali testimonianze, sia per la loro concretezza sia perchè provenienti anche da persone estranee all'attivismo politico e coinvolte fortunosamente in una aggressione che non le riguardava, sono della massima attendibilità, così come quella di Favini Marco quando narra (f.54 all.VI°): "La sera del 14 settembre circa alle ore 22.30 passeggiavo con la signorina Manfrini...tenevo al guinzaglio un cane mastino napoletano della Manfrini...sentii un rumore metallico come di un incidente stradale; vidi...una Volkswagen nera cabriolet circondata ai lati e dietro da almeno dieci persone che davano pugni e calci contro l'automobile...Capii che coloro che occupavano la macchina - quattro persone - stavano subendo una aggressione e alzai il cane mastino contro gli aggressori i quali fuggirono verso via Cesare Battisti e via Zabarella. Li inseguii col cane assieme al proprietario della Volkswagen, Massimo Facciotti, alla fidanzata di questi e alla Manfrini; il Facciotti riuscì a fermarne uno poi identificato per Enrico Trento che si era rifugiato nel bar antistante la sede del Fronte della Gioventù in via Cesare Battisti." "Tutti gli aggressori avevano il volto coperto tranne tre di essi tra i quali ho riconosciuto Trento e Bevivino...Il Favini corse con il cane contro gli aggressori che subito fuggirono verso via Cesare Battisti...Alcuni degli aggressori entrarono nella sede del Fronte della Gioventù, tre nel bar antistante...". In tale situazione, la pretesa odierna

- 68 -

del Trento, di essersi trovato al bar per caso, è dunque smentita e il suo appello deve essere respinto. Il fatto poi che la vettura del Facciotti abbia riportato, come pacifico, considerevoli danni, è sufficiente conferma della violenza della aggressione e dell'uso di bastoni e spranghe di ferro, del resto da tutti testimoniato. Inoltre, il fatto che nel giro di pochi minuti un gruppo compatto di 10-15 persone, in parte travisate e armate, sia sopraggiunto sul luogo dove il Facciotti aveva trovato il Benucci e il Romaro, convince della attendibilità della versione resa, sulla prima parte dell'episodio, dalle parti lese nonché sulla predisposizione aggressiva del Bevivino e del suo gruppo proveniente dalla sede del Fronte della Gioventù. È anche opportuno rilevare, a conferma di tale predisposizione aggressiva, che il Facciotti ha precisato di essere "estraneo alla politica" e di essere stato probabilmente aggredito solo per avere aiutato il Benucci e il Romaro; e che a bordo della Volkswagen che fu danneggiata e dalla quale si cercò di estrarre il Facciotti a viva forza, si trovavano anche due persone, come la Alessi e la Quadrio, assolutamente estranee e comunque inoffensive, la cui presenza non servì né a fermare né ad allentare l'aggressività degli imputati, il cui appello deve pertanto anche sotto questo profilo essere respinto.

Secondo episodio del settembre 1975 (imputazione sub Z-7).

La aggressione di Canazza Andrea e di Alemanno Nicola all'interno del negozio Morassutti in Piazzetta Pedrocchi di Padova, davanti ai commessi, in danno di Ruggero Diego è un fatto non contestabile. In mancanza di una querela, il Tribunale ha assolto gli imputati per insufficienza di prove sulla causale politica della aggressione che secondo il Canazza sarebbe stata provocata da insulti rivolti dal Ruggero all'Alemanno. Costui si è rifiutato di rispondere (f. 12 del verbale dibattimentale) e questo comportamento processuale, insieme con le note posizioni antagonistiche degli imputati e della parte lesa e le modalità infine della aggressione (il Ruggero fu praticamente bloccato nel negozio da due uscite) giustificano la formula di assoluzione dubitativa adottata dal Tribunale.

Episodio del 20 settembre 1975 (imputazioni sub DD a HH).

Concerne l'accusa di attività fascista ex art. 3 della legge n. 1546 del 1947 ed è stato già trattato.

Episodio del 1° ottobre 1975 (imputazioni sub Z-22, Z-23, Z-24).

Cesaro Rodolfo (f. 82/V°), Scotti Susanna (f. 113/V°) e



- 69 -

Cenghiaro Maurizio (f. II7/V°) hanno concordemente accusato il Canazza Andrea e il Cafuri Paolo di avere aggredito il primo dei tre mentre si recava alla scuola "Fermi" a portare dei volantini di propaganda. La Scotti e il Cenghiaro, che erano in vettura e attendevano il Cesaro, hanno visto il Canazza infilare un tirapugni che poi, all'arrivo di altri studenti e genitori (era il primo giorno di scuola) buttava via all'interno di un attiguo cantiere di lavoro. Questa versione dei fatti è stata contrastata da Romani Patrizia (f. I58 del verbale dibattimentale), da Civardi Fulvia (f. I58 retro) e da Fabretto Madina (f. I69) le quali hanno invece narrato che il Cafuri era stato aggredito da altri e che il Canazza corse in suo aiuto; che il gruppo si era sciolto per l'intervento degli operai del cantiere di lavoro e che nella colluttazione il Canazza aveva anche perso gli occhiali. In tale situazione di contrasto la assoluzione per insufficienza di prove adottata dal Tribunale in ordine alla accusa di attività fascista violenta e quella ~~di porto~~ di arma impropria e tentate lesioni, appare corretta non essendovi modo di accertare se il Cesaro sia stato circondato e aggredito dagli imputati e dai loro amici o se invece l'aggredito sia stato il Cafuri. Ciò soprattutto considerando che l'esistenza e l'uso del pugno di ferro asseriti dai denunciatori non sono stati né confermati né smentiti dagli altri testi.

Episodio del 31 ottobre 1975 (imputazioni sub II-LL). La denuncia del prof. Luigi Feriani (fasc. all. VIII°-f. 40/V°) è stata confermata dal teste Facchinello Sandro (f. II9/V°), indicato dallo stesso Feriani e presente casualmente: "...Vidi che il prof. Feriani era investito da urla e calci che contro di lui indirizzava un giovane con un fazzoletto scuro sulla bocca e sul naso e una vistosa giacca a vento di colore rosso vivo...Fra coloro che circondavano il prof. Feriani riconobbi certo Canazza (un tipo molto giovane, con occhiali da vista, capelli castani, abbastanza alto, notoriamente appartenente al Fronte della Gioventù) che conoscevo bene per averlo visto spesso qualche anno fa presso il liceo Nieve che egli frequentava...Il Canazza e gli altri del gruppo erano disposti in modo tale attorno al prof. Feriani che ogni suo movimento diretto a sfuggire all'aggressione ne sarebbe riuscito sicuramente impedito...". La critica di inattendibilità rivolta dall'appellante contro il teste è gratuita. Al contrario la denuncia e la testimonianza si basano su

- 70 -

un certificato medico, rilasciato ad ore 21 del 31 ottobre, che conferma contusioni ed ematoma al sopraciglio sinistro e alla regione inguinale, così come lamentato dalla parte lesa. Il fatto poi che l'accusa contro Schiavon Emanuela, riconosciuto e indicato dal Facchinelli come colui che seguiva dappresso il Ferianni prima dell'aggressione, sia rimasta incerta, non è motivo per disattendere in toto il teste: il contrasto fra il Facchinelli che vide ad ore 18.30 del 31 ottobre lo Schiavon seguire dappresso il professore e la teste Serpellon Ada che (f.156 retro del verbale dibattimentale) passò tutta la giornata in compagnia della famiglia Schiavon e dello Schiavon Emanuela, è obiettivamente insuperabile sì che bene ha fatto il Tribunale ad assolvere lo Schiavon per insufficienza di prove senza che tale assoluzione comporti un giudizio di inattendibilità del Facchinelli quando descrive le modalità della aggressione e quando afferma che il Canazza apparteneva al gruppo degli aggressori. Ciò tanto più in quanto lo stesso Canazza ammette di essere stato presente, anche se solo spettatore.

Episodio del 2 novembre 1975 (imputazioni sub Z-15 e Z-16).

Canazza Andrea ~~non~~ contesta di avere minacciato, nel corso di una discussione politica, Miurin Pierfrancesco e Manfioletti Mauro con un coltello. Ma la affermazione del Miurin ("Vidi il Canazza estrarre dalla tasca posteriore del giubbottò tipo militare un coltello con lama lunga e fissa e puntarlo prima contro di me e poi subito dopo contro il Manfioletti notandolo minacciosamente a pochi centimetri del nostro viso... Intervenne lo Zoppellaro Carlo il quale si interpose fra di noi spingendo e allontanando il Canazza." (f. 68/v°) è attendibile perchè nel corso delle perquisizioni ordinate il 28 novembre successivo, la polizia ha reperito nella tasca posteriore del giubbone del Canazza un coltello con lama scorrevole il che dimostra che le tendenze e la personalità dell'imputato corrispondono alle modalità dell'episodio. Il suo appello va pertanto respinto.

Episodi del 13 novembre 1975 (imputazioni sub MM-NN-00, - Imputazione sub Z-3, Z-4).

Quel giorno il Bevivino Sergio partecipò ad almeno due episodi di violenza, alle ore 12 con lancio di cubetti di porfido da parte di un gruppo di giovani mascherati provenienti da via Battisti, contro operai e studenti che manifestavano davanti al Municipio per i li

- 74 -

enziamenti deliberati dalla ditta Minozzi; alle ore 9 colpendo da tergo lo studente Molon Giampaolo, senza motivo alcuno apparente. L'appellante lamenta che nel primo caso il Tribunale abbia valorizzato la testimonianza di tale Proto Luca, già rivelatosi inattendibile nell'episodio del 26 aprile 1974 denunciato da Vitocco Antonella (imputazioni sub Z-5, Z-6), nel secondo caso abbia basato il convincimento sulla sola dichiarazione del denunciante Molon. Ma i due appelli sono infondati: il Tribunale ha infatti controllato la attendibilità delle dichiarazioni del teste Proto ("Sentii improvvisamente un botto...Un attimo dopo vidi so-praggiungere...un gruppo composto da circa 30 giovani che, continuando a urlare, scagliavano sassi, man mano che si avvicinavano, all'indirizzo di un gruppo di studenti e di operai che si trovavano...davanti all'ingresso del palazzo municipale...In quel momento io con altri mi trovavo nell'atrio del palazzo, al primo piano. Vidi distintamente la scena che accadeva sotto di me...Mentre alcuni del gruppo inseguivano quelli che erano fuggiti verso Piazza delle Erbe, la parte rimanente si attestò per pochi secondi proprio davanti al cortile del Palazzo.. Fra questi ultimi riconobbi benissimo il Bevivino Sergio che era a viso scoperto. Gli vidi lanciare un sasso verso coloro che scappavano in direzione di Piazza delle Erbe. Indossava un giaccone grigio-verde, tipo militare, con scarpe anfibe."). Per tale controllo il Tribunale ha eseguito l'ispezione dei luoghi constatando la visibilità della strada antistante l'ingresso del cortile dalla posizione indicata dal Proto al primo piano. Nè vi è contrasto fra quanto detto dal Proto e le testimonianze degli operai Breda Severino e Alfredo richiamate dalla difesa perchè anzi costoro hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate dal Proto, si è verificato l'attacco contro studenti e operai davanti al Municipio da parte di un gruppo di giovani travisati e armati che gridavano frasi come "viva Mussolini" e "vi ammazzeremo tutti" e simili. Il fatto che i testi Breda, che pure si trovavano al primo piano, non abbiano individuato gli aggressori e che il teste Breda Alfredo abbia anzi detto: "Non li abbiamo potuti individuare dall'alto" non smentisce il Proto perchè il controllo della visibilità effettuato dal Tribunale è stato positivo e perchè il teste Breda Severino ha dal canto suo precisato: "Eravamo nell'atrio, una specie di terrazza da dove si vede bene quello che succede fuori." (f. II7 retro del verbale dibattimentale). Inoltre, il

- 72 -

movente politico dell'episodio, messo in dubbio dalla difesa, risulta chiaramente, oltre che dalle testimonianze sulle frasi urlate dagli aggressori, anche dalle stesse modalità dell'azione. Il fatto che il Bevivino sia stato scagionato dall'altra accusa relativa alla aggressione avvenuta lo stesso giorno alle ore 19 in Piazza Garibaldi contro gli operai della ditta Minozzi ivi attendati, non annulla le accuse (sub NN e sub OO) relative alle esplosioni di colpi di pistola e al porto abusivo delle armi, perchè queste accuse risultano mosse in relazione ad entrambi gli episodi (di Piazza Garibaldi e di Piazza delle Erbe). Contro il Molon Giampaolo la aggressività del Bevivino si è manifestata, oltre che il 13 novembre, anche il giorno 21 successivo ed entrambi gli episodi sono stati ricompresi nella imputazione sub Z-3 e Z-4. L'apello dell'imputato concerne la attendibilità del denunciante il quale afferma (ff.II-I2/V°) che il 13 novembre incrociò il Bevivino il quale si trovava in compagnia di altri tre giovani muniti di passamontagna. Dati i precedenti rancori il Molon, all'atto dell'incrocio, abbassò l'ombrello per non farsi vedere ma il Bevivino si abbassò a sua volta per guardare in faccia il Molon. Subito dopo questi si sentì colpire alla nuca da un pugno. Il giorno 21 il Molon si indusse a rinunciare ad una lezione di diritto pubblico perchè, incontrato il Bevivino, fu da questi inseguito e chiamato forte per nome. I due episodi sono modesti ma gravemente indicativi della prepotenza del Bevivino verso persona evidentemente più debole; il movente politico della antipatia e della prepotenza manifeste non è posto in dubbio e del resto i due si erano trovati altre volte a far parte di gruppi contrapposti, come risulta dall'indagine relativa all'episodio del 28 novembre 1975, narrato dal Molon a f.II/V°; l'attendibilità del Molon contro la negativa del Bevivino deriva poi dal confronto delle due personalità e dal nessun interesse del Molon ad accusare calunniosamente una persona pericolosa.

Episodio del 9 gennaio 1976 (imputazione sub Z-I4). Il Tribunale ha giustamente assolto Pezzolo Francesco per insufficienza di prove dalla accusa mossagli da Ruggero Diego a f.25 retro del fascicolo V°. Non c'è motivo per assolvere l'imputato con formula ampia perchè il fatto descritto dal Ruggero, pur in mancanza di elementi specifici di riscontro, è per sé verosimile e consono ad altri episodi accertati.

- 73 -

Episodio del 14 gennaio 1976 (imputazione sub PP).

La pretesa degli appellanti Canazza Andrea e Pezzolo Francesco e Antonio di essere assolti dalla accusa di avere strappato manifesti politici perchè la guardia di P.S. Nenna Leonardo non li vide materialmente strappare i manifesti ma far parte di un gruppo che li strappava urta contro l'univocità del rapporto di polizia (fasc. all. XI°) e contro la testimonianza del Nenna (f. 72 retro/V°) il quale ha detto che, mentre un giovane tracciava sul muro simboli del Fronte, altri quindici circa strappavano dal muro, lacerandoli, dei manifesti. Riconobbe il Canazza che sembrava essere di vedetta e, dopo breve inseguimento, riconobbe con certezza, oltre al Canazza, i fratelli Pezzolo Francesco e Antonio. E' sintomatico il fatto che la guardia di P.S., nella sua relazione di servizio, abbia anche precisato di non avere insistito nella identificazione formale perchè il gruppo, pur non profferendo parole, accennava ad accerchiarlo.

Episodio del 15 gennaio 1976 (imputazione sub QQ a TT).

Il ricovero di Carbone Giuliano al Pronto Soccorso dell'Ospedale ad ore 21.45 del 15 gennaio e il suo avviamento alla Seconda divisione chirurgica per "vasta ferita da taglio alla spalla sinistra" costituiscono di per sé elementi di controllo sia della veridicità della causale indicata al medico di guardia ("da riferita aggressione") sia della attendibilità delle dichiarazioni rese, il 16 gennaio ad ore 9 dal denunciante Carbone e dal teste Lovo alla Questura (fasc. all. XII°). Il fatto che lo stesso teste Lovo, in sede di ricognizione formale di persona, non abbia in un primo tempo indicato il Pezzolo ma altra persona (ff. 35-39/IV°) è del tutto irrilevante dato che il teste aveva già indicato esplicitamente il Pezzolo Francesco come autore dell'aggressione: "Nonostante abbia cercato di schivare i due gruppetti, cioè quello del centro e l'altro che stava sulla destra, nel passare a fianco ad uno di essi ho visto il Pezzolo Francesco alzare il braccio destro e abbassarlo violentemente sulla spalla del mio amico Carbone che era seduto dietro di me. Preciso che nel momento in cui il Pezzolo alzava il braccio ho visto che teneva in mano una lama, per averla vista luccicare." (f. 7 del fasc. allegato XII°). Il fatto che la moto "Vespa" color arancione con la quale gli aggressori tentarono di sbarrare la strada al Lovo sia o meno di proprietà di Pezzolo Francesco ha poca importanza: importante è accertare che il Pez

- 74 -

zolo abbia avuto in passato una "Vespa" del genere (di cc 125 o 200, di colore arancione o rosso o quasi rosso, giusta le indicazioni del Lovo a f.6 retro/v° e dello stesso Pezzolo a f.133 in fine e retro del verbale dibattimentale) e che su una "Vespa" di tal genere sia stato più volte notato. Sul punto la difesa ha chiesto la rinnovazione del dibattimento per provare, con la testimonianza dell'ing. De Besi Alessio di Padova, che la moto "Vespa" rossa del figlio Benedetto "non fu più in disponibilità dei fratelli Pezzolo dalla fine di ottobre 1975 in poi" ma questo supplemento di indagine non è indispensabile perchè la indisponibilità del veicolo non esclude nè la sua detenzione momentanea nè la presenza sul posto dello stesso da chiunque detenuto. Ciò tanto più in quanto il capitolo di prova dedotto nei motivi di appello è generico perchè non indica le circostanze di fatto che avrebbero in pratica comportato questa indisponibilità. Il riconoscimento dell'appellante Canazza Andrea non può dar luogo a discussioni e il suo nominativo è stato subito fatto dal Lovo, assieme a quello del Pezzolo. Entrambi gli appelli devono pertanto essere respinti.

La partecipazione agli episodi di violenza politica da parte di iscritti e attivisti del Fronte della Gioventù rende incontestabile l'accusa di ricostituzione del disciolto partito fascista mosca a Bevivino Sergio Scattolin Nicola, Trento Enrico, Meconcelli Roberto, Canazza Andrea, Pezzolo Francesco, Cafuri Sergio, Pezzolo Antonio, Bertoluzzi Mario, Scattolin Alberto, Milio Edoardo e Zoppellaro Luigi. Ciò ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1952 n. 645 come modificato dall'art. 7 della legge 22 maggio 1975 n. 152, per l'uso fatto della violenza come metodo di lotta politica, per la denigrazione della democrazia, del Parlamento e dei valori della Resistenza, per la esaltazione di esponenti, principi e metodi propri del partito fascista e per le manifestazioni esteriori di carattere fascista. Il concorso di tutti questi elementi nelle iniziative degli imputati è reso certo, oltre che dall'indagine di fatto svolta, dalla natura squadristica delle azioni, dal frequente inneggiamento ai simboli fascisti, dalla organizzazione para-militare e dai travisamenti adottati, anche e soprattutto dalla corrispondenza fra i principi antidemocratici propri della ideologia del Fronte e le finalità antidemocratiche perseguite in concreto. L'esame della documentazione ripor-

- 75 -

tata dal Procuratore della Repubblica di Roma nella relazione che accompagna la richiesta di autorizzazione a procedere contro i dirigenti nazionali del Movimento Sociale Italiano cui appartiene, come organizzazione giovanile, il Fronte della Gioventù, è pertinente e concludente. L'eccezione di inammissibilità del documento siccome appartenente a processo non definito, è da respingere perchè ciò che qui interessa non è la relazione del Procuratore della Repubblica, ma la documentazione ivi riprodotta o richiamata. Poichè si tratta di articoli apparsi sulla stampa o di ordini del giorno o di documenti politici pubblicati, è chiaro che nulla ne vieta la acquisizione e l'utilizzazione. Orbene, da tale documentazione risultano affermazioni di principio del genere che segue.

Nel settembre del 1950 l'assemblea nazionale giovanile del M.S.I. approvò un ordine del giorno nel quale fra l'altro si legge: "Sul problema del metodo politico l'Assemblea nazionale giovanile dichiara la necessità di assumere dichiaratamente il metodo rivoluzionario. Questo stabilisce la tecnica per la conquista del potere: potere che non coincide affatto con il Governo più o meno in compartecipazione secondo lo schema democratico..." (f.12).

Nella relazione dell'on. Almirante alla direzione nazionale del partito si legge, giusta la pubblicazione del "Il Secolo d'Italia" del 28 luglio 1970: "Spetta ai giovani combattere la democrazia quantitativa in nome della libertà, la partitocrazia corruttrice in nome della qualità selezionata..." (f.15).

Il Secolo d'Italia del 5 novembre 1970 pubblica il documento approvato dai direttivi congiunti del Raggruppamento giovanile studenti e lavoratori del M.S.I., del F.U.A.N. e della Giovane Italia, riuniti a Roma, dove si legge: "...Alla democrazia politica, mortificatrice della libertà, dissolvitrice delle compagini comunitarie, espressione dell'angoscia e dello smarrimento dei singoli, la gioventù nazionale contrappone il principio della partecipazione corporativa... I giovani del M.S.I., della Giovane Italia e del F.U.A.N. rilanciano la sfida tradizionale al comunismo e ai suoi complici nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche e soprattutto nelle piazze..." (f.16-17).

In un articolo pubblicato sul giornale "All'Erta" del 25 giugno 1969, a firma Giorgio Almirante, si legge: "Sotto la specie ideologica e politica ci preme invece dichiarare che il M.S.I., considerandosi continua-

- 76 -

tore dell'esperienza fascista, ritiene di inserirsi in un filone positivo della civiltà italiana..."(f.18). Lo stesso Almirante, nella qualità di segretario del partito ("Il Secolo d'Italia" del 18 settembre 1970): "Il M.S.I. di intesa con la C.I.S.N.A.L. intende assumere una posizione sociale avanzata nell'ortodossia fascista..." (f.19).

In questi termini viene inoltre riferito l'intervento di Pietro Cerullo presidente nazionale dell'A.S.A.N. Giovane Italia: "Rifarsi costantemente al fascismo come patrimonio culturale, rappresenta dunque un dovere etico e spirituale al quale nessuno deve sottrarsi. Rifarsi oltre che alla cultura del fascismo anche ai suoi simboli, a quei miti dietro i quali e per i quali è stato versato tanto sangue ed è stata fatta tanta storia. Solo il fascismo costituisce l'unica vera minaccia alle disfunzioni democratiche, il fascismo che risorge ovunque, che cresce, che è capace di risorgere anche dopo le macerie della seconda guerra mondiale." (f.19).

Nel libro "Il Movimento Sociale Italiano" di Almirante e Palamenghi-Crispi (Milano 1958) si legge: "Il M.S.I. rappresenta e assume apertamente di voler rappresentare la continuazione del fascismo, cioè l'attualità del fascismo, cioè lo storico completarsi e approfondirsi della dottrina fascista e il suo tradursi in formule politiche conseguenti." (f.19).

Il Secolo d'Italia del 7 febbraio 1970, a firma Franco Servello, scrive, parlando dell'attuale stato democratico: "Un regime nato dal tradimento della patria in guerra, dall'apologia della rinuncia, dall'esaltazione del crimine consumato contro l'Italia purchè servisse ad abbattere il fascismo...un regime cioè che ha in sé il marcio della disgregazione e della fine."(f.23).

Il Secolo d'Italia del 7 marzo 1970, a firma Giuliano Battistini: "Democratici, liberali, social-comunisti sotto la maschera della Resistenza si sono uniti nel comune intento di succedere pretestuosamente e violentemente al fascismo idealista, agonizzante e, come truppe mercenarie al servizio del signore, se ne sono spartite le spoglie..." (f.23).

Il Secolo d'Italia del 22 maggio 1970, a firma di Carlo Fontana: "La democrazia non è che una maniera truffaldina di infamare la nazione costringendola ad accettare situazioni precostituite per interessi e personalismi nel quali il popolo non entra né punto né poco...Non resta che tornare a discutere di aristocrazia



- 77 -

del lavoro, non resta che tornare a discutere di Stato nazionale del lavoro in contrapposizione, giova ripetere, con la Repubblica democratica fondata sul lavoro da un lato e lo Stato socialista di sovietica ispirazione dall'altro..." (f.25).

Nella relazione di Massimo Anderson, dirigente nazionale del Fronte della Gioventù, al IX° congresso nazionale del M.S.I., si legge: "...la definizione di una politica linea politica di riscatto nazionale ed europeo è incompatibile con il regime della democrazia parlamentare non meno che con il comunismo e implica il passaggio dalla fase dell'alternativa a quello dell'attacco al sistema. Attacco che non può limitarsi ed esaurirsi nei moduli ordinari della predicazione e dell'azione politica, ma deve tradursi in iniziative attivistiche ed in moti di piazza." (f.28).

Lo stesso Anderson, con esplicito riferimento ai moti di Reggio Calabria dell'estate 1970 (e cioè ad un fatto concreto di rivolta verso l'autorità dello Stato):

"Il Sud è insieme una polveriera e una riserva...avremo una grande forza di base da contrapporre a quella legale dei nostri avversari. Questo stanno facendo in Calabria...le nostre organizzazioni giovanili." (f.28).

Il Secolo d'Italia del 20 gennaio 1970 così presenta il curriculum dell'Anderson: "Più volte fermato dall'ufficio politico della Questura...egli ha tratto esperienza preziosa da tutto ciò e dal suo comportamento in carcere i giovani hanno ricavato esempio chiaro di fedeltà ai propri convincimenti..." (f.29).

Il Giornale d'Italia del 27 maggio 1970: "Di Marco, segretario provinciale giovanile, ha esaltato la funzione che hanno oggi i giovani del M.S.I...punte avanzate di quella contestazione ~~giavvixixix~~ contro il sistema democratico parlamentare..."; "Gionfrida dirigente nazionale giovanile: "...Noi marciamo verso la nuova società non rinnegando il passato, mantenendoci fedeli alle idee della R.S.I." (f.33).

Il Secolo d'Italia del 17 settembre 1970 a firma Carlo Vianello: "...si può fare una distinzione di massima fra leve psichiche che convincono suggestionando e leve psichiche che convincono terrorizzando...le seconde devono convincere della forza della nostra idea, dell'impossibilità di distruggersi, devono annientare il morale dell'avversario, intimorire le masse, convincere della ineluttabilità della nostra vittoria." (f.34).

Gli stralci riportati riflettono esattamente il tenore

- 78 -

e lo spirito di tutta la documentazione raccolta nella relazione del Procuratore della Repubblica di Roma. Essi riflettono quindi lo spirito delle direttive degli organi centrali del Fronte, senza che sia dato distinguere fra questa organizzazione settoriale e la più ampia associazione politica alla quale il Fronte fa capo. La adesione al Fronte, quando sia cosciente e volontaria e cioè quando si accompagni alla consapevolezza dei fini antidemocratici che persegue e alla volontà di perseguirli, costituisce pertanto atto di partecipazione alla ricostituzione del disciolto partito fascista. Ciò è tanto più vero per quegli imputati che di tale consapevolezza e volontà hanno dato prova con la partecipazione agli episodi di violenza politica esaminati. Né vi è rottura fra i principi espressi dagli organi centrali e quelli manifestati, in sede locale. Tipico è il discorso pronunciato al Consiglio Provinciale di Padova, nelle sedute del 31 agosto e del 26 ottobre 1970, dal consigliere del M.S.I. Marinoni Daniele (condannato, assieme a Scattolin Alberto per i reati di violazione di domicilio, minaccia, danneggiamento in danno della Camera del Lavoro di Este e del suo segretario, giusta la sentenza n.1510 del 29 novembre 74 della Suprema Corte e giusta le sentenze di merito di cui ai doc. n.1 e 2 prodotti dalla parte civile). Il Marinoni, allora dirigente giovanile, si è così espresso: "I giovani vengono con noi soprattutto perchè... hanno saputo distinguere il fascismo come storia dal fascismo come dottrina...Condividono ed accettano pienamente il fascismo come la dottrina più sociale, più umana ed attuale dell'epoca moderna...Sono solo in quest'aula a rappresentare il M.S.I. e sono giovane, ma rappresento sedicimila voti fascisti nella provincia di Padova." "Stato e Nazione sono però incompatibili con l'attuale sistema democratico parlamentare...Per questo l'opposizione della gioventù del M.S.I...contesta la stessa democrazia, dottrina e metodo all'origine della crisi etico-politica della nostra società.Ciò significa attualmente, specie in Italia, contestare il comunismo che ne rappresenta l'estrema evoluzione...Esse, consapevoli o no, si ispirano ad una alternativa rivoluzionaria della società moderna, che ha nome Fascismo."

A questi concetti antidemocratici l'attivismo locale padovano, sempre faciente capo al Fronte della Gioventù, corrisponde con una attività di propaganda che, giusta la documentazione offerta, non può essere ritenuta né sporadica né casuale: "Nel '45 contro l'invasione e

- 789 -

il tradimento, in nome dell'Italia e dell'onore..." (doc.13 del MSI-Raggruppamento giovanile - Gruppo provinciale di Padova); "Marceremo a grandi passi verso la rivoluzione agitando il mito dell'Europa quale alternativa alla schiavitù democratica e materialista imposta nel 1945 da Russi e Americani. Se questo significa essere fascisti allora siamo fascisti." (doc. 14 ASAN- Giovane Italia); "Noi siamo al di fuori del sistema, contro il sistema. Noi siamo la forza nuova, minoritaria ma assoluta, aggressiva, rivoluzionaria." (documento 15 del Fronte Nazionale della Gioventù); "Continua la farsa antifascista... Tutti gli aderenti al Fronte Nazionale si trovino in via Zabarella a disposizione dei rispettivi dirigenti e dei propri responsabili di formazione." (doc.17); "I giovani a fianco della Destra Nazionale con Almirante - Fronte della Gioventù" (doc.18).

Il fatto che, accanto a questa attiva propaganda fascista il Fronte della Gioventù di Padova abbia anche svolto una attività più pertinente all'ambiente studentesco e ai problemi della scuola, come pure risulta dalla documentazione della difesa, non può attenuare il significato politico della attività nel suo complesso e segnatamente la continua, metodica, totale denigrazione della democrazia, come dottrina e come metodo, nonché della Resistenza, come fatto e come significato. Su questi punti gli indirizzi politici generali del Fronte, le manifestazioni di pensiero dei dirigenti locali, il significato della propaganda anche spicciola e il movente costante delle aggressioni fisiche sono tutti univocamente concordanti. E' quindi fuori luogo il richiamo fatto dalla difesa ai principi di libertà di pensiero, di espressione, di riunione affermati nella "Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" resa esecutiva in Italia dalla legge del 4 agosto 1955 n. 848 perchè questa convenzione, lungi dall'essere in contrasto con la Costituzione italiana e con la XII<sup>a</sup> Disposizione Finale, prevede, al n.2 dell'art.II l'esistenza di misure legali rese necessarie "in una società democratica... alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Il fatto poi che gli episodi di aggressione siano in genere di portata locale e motivati, in alcuni casi, da contestazioni studentesche non ne fa venire meno il significato politico essendo sufficiente constatare che essi costituiscono tutti la applicazione concreta del metodo di lotta politica violento e si ispirano tutti a radicale intolleranza verso le forze politiche

- 80 -

e verso i militanti e simpatizzanti di diversa ideologia. La conformità di queste concrete applicazioni alle direttive impartite in sede nazionale, mentre esclude che si possa in alcun caso riconoscere a favore degli imputati la attenuante dell'art. 311 C.P., convince anche della rilevanza dei fatti padovani come manifestazioni rilevanti della ricostituzione del partito di sciolto.

Nè conta il diverso e minore peso politico del Fronte rispetto a quello già proprio del Partito Nazionale Fascista o del Partito Fascista Repubblicano; la legge infatti proibisce, prima ancora che il ristabilimento del regime fascista, la semplice ricostituzione del partito, pur nelle dimensioni embrionali indicate dall'art. 1 (cinque promotori). Poichè nella specie gli imputati appartengono ad una organizzazione a base nazionale e che fa capo ad un partito politico di rilievo nazionale, ogni discorso sulla effettiva importanza del fenomeno padovano appare superato.

E' superfluo aggiungere che l'indagine sulla concretezza del pericolo di ricostituzione del partito fascista, di rilievo per la punibilità dell'attività fascista individuale e squadristica, non ha più ragione di essere ai fini della punibilità della ricostituzione in atto, per la quale l'unica indagine rilevante è quella sulla effettività dell'evento. Ciò che nella specie è stato accertato.

Nessuna censura può essere mossa alla sentenza per avere valorizzato come aggravante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 645 del 1952, la detenzione delle armi improprie il cui porto è vietato dalla legge 18 aprile 1975 n. 110. Il Tribunale ha invero fatta corretta applicazione dell'art. 585 C.P. in relazione all'art. 42 del T.U. delle leggi di P.S. a tenore dei quali l'esistenza e la natura di un'arma non dipendono dal fatto contingente che sia portata in giro ma dal fatto che il suo porto sia in linea generale vietato senza un giustificato motivo, quale è il caso dei coltelli da lancio, delle capsule detonanti, delle sprenghe e delle biglie metalliche. Il reperto di tali e altri oggetti nello sgabuzzino del Fronte e la testimonianza di Solarti Guido non consentono dubbi sulla conoscenza che della esistenza di tali armi, del resto più volte usate all'esterno, i dodici imputati dovessero avere. Nè è seriamente da dubitare della appartenenza del locale alla sede del Fronte, giusta la testimonianza del locatore Tedeschi Domenico e della coinquilina Pasqualotto Dermina. Tale appartenenza non può non risol

- 81 -

versi in disponibilità dello sgabuzzino e del suo contenuto da parte di coloro che della sede avevano le chiavi e usufruivano come di cosa propria.

A maggior ragione ciò va detto per le bottiglie incendiarie che costituiscono arma ai sensi dell'art. I della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e per le pistole lancia razzi la cui natura di arma da sparo anche se non da fuoco, giustifica il richiamo all'art. 585 C.P. anche prima della legge n. 110 del 1975. Bene dunque le persone assolve dal reato sub A) per insufficienza di prove (De Angelis e Schiavon da parte del Tribunale, Bazzolo, De Marco e Fioroni da parte della Corte) vengono assolve

- 82 -

da dal reato sub C) - (lo Schiavon anche dal reato sub B) - con analogha formula. Nè gli imputati Ragno e Marchesini, ~~xxxxxxx~~ assolti per insufficienza di prova dalla accusa principale, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ possono dolersi per essere stati assolti dalla accusa sub C) con formula più ampia. Nel merito va poi ricordato che a carico del De Angelis stanno gli indizi relativi alla sua partecipazione all'episodio del 28 novembre 1975 e la testimonianza Solerti; a carico dello Schiavon stanno gli indizi della sua partecipazione alla aggressione del prof. Feriani e la testimonianza del Solerti e dell'Androni che ricorda lo Schiavon proprio perchè possedeva o maneggiava una pistola lanciaraZZi. Nè vale attribuire a tale strumento il valore o l'importanza di un giocattolo perchè nè la logica nè la legge n.110 consentono deformazioni del genere. A carico del Ragno, per la accusa principale, stanno gli indizi derivanti dalle chiare indicazioni e descrizioni del teste Rossi Augusto (nell'episodio in danno di Vitocco Antonella già esaminato); a carico del Marchesini gli indizi emersi negli episodi del 25 ottobre e dei primi di novembre 1974 e del 30 gennaio 1975, in rapporto ovviamente alla sua iscrizione al Fronte.

Il Tribunale, concedendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche ha negato il giudizio di prevalenza sulle aggravanti per gli imputati Bevivino, ~~Mcconcelli~~, Scattolin Nicola e Trento, di personalità spiccata e la cui partecipazione alla attività del Fronte è risultata più intensa. La Corte considera tuttavia che anche questi imputati hanno agito in giovane età e, per quanto risulta, senza alcun interesse personale e senza precedenti giudiziari. Non vi è quindi sufficiente motivo per negare il giudizio di prevalenza e per non adottare la pena base di anni 2 e mesi 3 di reclusione e L. 400.000 di multa ritenuta congrua per i coimputati Canazza, Pezzolo Francesco e Antonio, Cafuri Sergio, Bortoluzzi e Scattolin Alberto. La diminuzione di un terzo per il concorso delle attenuanti e l'aumento per la continuazione nel reato giustifica no l'irrogazione in concreto della pena ad anni uno e mesi nove di reclusione e L. 450.000 di multa (la maggior pena inflitta dal Tribunale al Canazza va rapportata al maggior numero di episodi a suo carico). Questa pena consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale perchè l'età giovane e l'incensuratezza fanno pensare che nel futuro i condannati si asterranno dalla commissione di reati.

- 83 -

Per il resto vanno respinte le istanze di riduzione della misura delle pene e di concessione di ulteriori benefici: su questi punti la sentenza del Tribunale è adeguatamente motivata sia in rapporto all'intensità del dolo manifestata dagli imputati sia in rapporto al numero delle aggressioni cui hanno partecipato. Ciò di casi con particolare riferimento al Boffo e allo Scatolin Alberto, giusta i certificati penali e la sentenza 29/XI/74 della Suprema Corte; e, per le ragioni già dette, con riferimento alla richiesta degli imputati Bazzolo e Fioroni per la concessione del beneficio della non menzione della condanna.

In particolare va negata la attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 non potendosi considerare di lieve entità una detenzione di armi, di qualsiasi natura, proprie o improprie che siano, quando essa faccia capo ad una associazione politica di struttura nazionale i cui organi centrali indicano nella violenza di piazza un metodo di lotta, così come ha affermato al IX° congresso nazionale del M.S.I. il dirigente nazionale del Fronte della Gioventù Massimo Anderson (f. 28 della relazione del Procuratore della Repubblica di Roma sopra richiamata). Ad escludere sia fatta attenuante concorrono poi le stesse considerazioni che hanno portato ad escludere, nei singoli episodi, le esimenti della legittima difesa (collettiva) e dello stato di necessità. A tutto concedere tali esimenti presuppongono infatti un atteggiamento di difesa e non di aggressione o di provocazione quale in linea di fatto è stato accertato; presuppongono inoltre la assenza degli organi dello Stato laddove nella specie gli episodi del 19 maggio 1975 (imputazioni sub Q, R, S) e del 14 gennaio 1976 (imputazioni sub PP) dimostrano semmai che gli imputati si sono opposti all'intervento della pubblica autorità.

L'accusa di detenzione di armi risulta elevata nei confronti dell'appellante Ragno, peraltro assolto perché il fatto non costituisce reato, giusta l'imputazione sub C) della rubrica che si riferisce a tutti gli imputati dal 2° al 21° fra i quali il Ragno è il 13°: la correzione della sentenza non può quindi essere ordinata.

L'imputato Marsiglio Enrico che ha proposto impugnazione a mezzo del suo difensore come da dichiarazione 17 luglio 1976 in atti, non ha presentato i motivi. Il suo appello va pertanto dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese relative.

- 84 -

Da ultimo la sentenza appellata ha dichiarato l'obbligo solidale degli imputati condannati a risarcire i danni alle particivili, danni che ha liquidato nella misura di L. 50000 per ciascuna delle parti ad eccezione del Facciotti al quale, per il danneggiamento dell'autovettura, ha liquidato la somma di lire 200.000; oltre gli interessi e le spese. Di tutte le somme liquidate è stata fatta dagli imputati offerta reale non accettata, giusta diciannove verbali prodotti e notificati e giusta offerta reale rinnovata in udienza con deposito della somma in Cancelleria. L'offerta non è stata accettata il che ha determinato la persistenza delle parti civili in grado di appello. Poichè tuttavia essa è stata fatta in misura conforme alla decisione del Tribunale e con esplicita rinuncia alla ripetizione delle somme pur in caso di riforma della sentenza, il rifiuto del pagamento non è giustificato e comporta, per questo grado del giudizio, il rigetto della domanda di rifusione delle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 207-209 C.P.P.;  
dichiara inammissibile l'appello proposto da MARSIGLIO ENRICO avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 16/7/1976 per omessa presentazione dei motivi.

Visto l'art. 523 C.P.P.;

in parziale riforma della suindicata sentenza dichiara BAZZOLO STEFANO, DE MARCO GIOVANNI e FIORONI MARCO responsabili delle imputazioni sub I) e L), nonché delle imputazioni di cui alle lettere a), b), c) del fascicolo 800/75, unificate dalla continuazione e, con le attenuanti generiche prevalenti già concesse, condanna Bazzolo e De Marco alla pena ciascuno di mesi dieci di reclusione e Fioroni alla pena di un anno di reclusione. Assolve gli stessi Bazzolo, De Marco e Fioroni dalle imputazioni sub A) e C) per insufficienza di prove.

Assolve BENELLE ANTONIO dai reati sub DD), EE), GG) per insufficienza di prove.

Ritenute le ~~xxxxxxx~~ circostanze attenuanti generiche prevalenti anche nei confronti di BEVVIVINO SERGIO, SCATTOLIN NICOLA, MECONCELLI ROBERTO e TRENTO ENRICO riduce la pena agli stessi inflitta ad anni uno e mesi nove di reclusione e L. 450.000 di multa ciascuno. Concede agli stessi il beneficio della sospensione condizionale della pena sotto le comminatorie di legge ed ordina la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.



- 85 -

Conferma l'impugnata sentenza nei confronti di Alemanno Nicola, Armanini Fabio, Avogadro degli Azzoni Ramaldo, Boffo Ermes, Bortoluzzi Mario, Cafuri Sergio, Cafuri Paolo, Cafuri Claudio, Canazza Andrea, De Angelis Gabriele, Domeneghetti Claudio, Marchesini Maurizio, Milio Edoardo, Pezzolo Antonio, Pezzolo Francesco, Ragno Fabio, Scattolin Alberto, Schiavon Emanuele, Spinelli Ottavio, Toso Luigino, Zoppellaro Carlo e Zoppellaro Luigi che condanna, in solido con Marsiglio Enrico, al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Dichiara non dovute le spese di patrocinio di parte civile per questo grado del giudizio.

Conferma nel resto.

Venezia, 13 maggio 1977

*Giuseppe M...  
Franco...*

*Bran...  
Ca...  
P...*

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

86

Hanno Proposto ricorso per Cassazione


- 1) R. 16/5/77 L'aruto A. Sorgato  
di fiducia dell'imf. Marco Fiorini -
- 2) R. 16/5/77 l'aruto Carlo Baccari di T.V.  
Inf. di Ae Marco Giovanni -
- 3) 16/5/77 l'aruto Andrea Vassallo di fiducia  
degli imputati: Alemanno Nicola - Berardino  
Sergio - Bertoluzzi Mario - Cafuri Sergio -  
Cafuri Paolo - Ae Marco Giovanni - Domenighetti  
Gi. Claudio - Meccarelli Roberto - Millo  
Eduardo - Spinelli Ottavio - Zoffelloro Carlo -
- 4) R. 16/5/77 l'imputo Millo Eduardo -
- 5) R. 14-5-77 l'imf. Ae Marco Giovanni -
- 6) R. 14-5-77 l'imputo Zoffelloro Luigi -
- 7) R. 14-5-77 l'imf. Meccarelli Roberto -
- 8) R. 14-5-77 l'imf. Cafuri Sergio -
- 9) R. 14-5-77 l'aruto G. Ruis di fid. di  
Trento Ezio e Buelli Antonio -
- 10) R. 14/5/77 l'imputo Fiorini Marco -
- 11) R. 14-5/77 l'imputo Antonio Pezzolo -
- 12) " " " l'aruto G. Castellani di fiducia  
per l'imf. Pezzolo F. e Corazza Andrea
- 14) R. 14-5-77 l'imputo Trento Ezio
- 15) R. " " " l'aruto B. Corbelli di fiducia  
di Bazzolo Stefano %

87

- 16) 14-5-77 l'ingto Scottolin Alberto  
 17) 14-5-77 l'ingto L. Luei di fiducia  
 per Armanini Fabio e Boffo Francesco  
 18) 14-5-77 l'ingto Bericini Sergio  
 19) 14-5-77 l'ingto Bertoluzzi Mario  
 20) 14-5-77 l'ingto Scottolin Nicola  
 21) 14-5-77 l'ingto Conazza Andrea  
 22) 16-5-77 (lunedì) Avuto F. De Costello  
 di fiducia di Caputo Carlo  
 23) 16-5-77 (lunedì) Avuto F. De Costello di  
 fiducia per Scottolin Alberto e Zoffellato  
 Luigi  
 24) 16-5-77 (lunedì) Avuto F. De Costello di fid.  
 per Scottolin Nicola  
 25) 16-5-77 (lunedì) Avuto Ing. Pizzolo  
 Francesco

VENEZIA 31-8-77 **CANCELLERE**

26) ricorso per impugnare dec. n. 7. Autruelli  
 per l'imputato De Angelis Gabriele  
 addì 76 maggio 1977

Se ungh  


N. 225/77 Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione PRIMA composta dai Magistrati:

- 1. *Androsi* dott. *Mario* Presidente
- 2. *Carli* " *Vittorio* Consigliere
- 3. *Ambrugi* " *Leonardo* "
- 4. *Canillo* " *Fernando* "
- 5. *Rosa* " *Luca* "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

*Con. Ambrugi*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori dell'imputato

e la Parte Civile

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

BENVENIGNI PAOLO, nato a Cesalto (TV) il 18.3.52 e residente a S. Donà di Piave via Giotto, 7.

DAL 15.10.76:

DELENTO PRESSO LA CASA CIRCOND. CUNEO.

APPELLANTE L' IMPUTATO ED IL P.R.: *presente*

contro la sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA in data 6.5.77 con la quale dichiarava Benvegnù Paolo colpevole dei reati ascritti e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti lo condannava ad anni 5 di reclusione e L. 400.000 di multa, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Danni e spese verso la parte civile: Imputato di:

- 1) del reato di cui all'art. 110, 628 n°1 E.P.;
- 2) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n°2, 5, 7, 31 n°2 110 C.P.;
- 3) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 L.2.10. 67 n°895, 81 C.P. 61 n°2 C.P.;
- 4) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 l. 2.10 67 n°895 e 81 C.P. 61 n°2 C.P.

In Torre di Mosto il 3.9.76.

N. 1222 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data *28.11.77*

depositata in Cancelleria

il *0-12-77*

Il Cancelliere

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

*12-12-77*

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo.

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

2

2

IN FATTO

Verso le ore 12,45/12,50 del 3 settembre 1976 veniva commessa una rapina a mano armata a danno della Banca Cattolica del Veneto-Agenzia di Torre di Mosto (VE) con un bottino di circa diciotto milioni.

Nel locale entravano tre uomini-non travisati- mentre un quarto complice restava all'esterno presso un'auto vettura Alfa Romeo "Alfetta" targata VE-500725, asportata a Jesolo nel pomeriggio del 1° settembre 1976 al proprietario Fiorioli Paolo.

Gli impiegati della Banca potevano osservare particolarmente il primo rapinatore nell'ordine di ingresso, colui cioè che pose in essere, con l'azione di intimidazione, quella di impossessamento del danaro richiesto al cassiere con la consegna di una borsa di plastica da riempire, e lo descrivevano come un giovane alto metri 1,80, indossante giacca e pantaloni, senza barba e baffi, con occhiali da vista, capelli scuri e un po' ricci e con il volto "butterato".

L'autovettura usata per la rapina veniva rinvenuta, abbandonata, alle ore 15 del medesimo 3 settembre 1976, in una laterale di campagna della via Staffolo a circa tre chilometri dal centro di Torre di Mosto.

Persone abitanti lungo tale strada riferivano agli inquirenti dell'inconsueto passaggio di alcune macchine in convoglio verso le ore 13 del giorno della rapina e una di esse (Zarattin Mario) precisava di aver notato le stesse macchine transitare per quella strada (denominata "Cinquanta") anche il precedente 1° settembre e che a bordo di una 126 c'erano quattro giovani tra i quali forse una ragazza ed un cane dal pelo scuro e di lusso.

Una ragazza, un' esercente di Torre di Mosto ed una cliente riferivano a lor volta di aver notato, nella mattinata del 3 settembre, un'Alfetta grigia targata Venezia in sosta nel paese e due giovani, vestiti l'uno di blue-jeans e l'altro di blu, aggirarsi nei pressi e portarsi nel bar per delle consumazioni.

Gli inquirenti orientavano i loro sospetti nei con-

3

fronti di Benvegnù Paolo, che risultava aver prenotato e poi occupato il bungalow n° 4 del Camping "Holiday" di Cavallino (Jesolo) dal 29 agosto al 4 settembre 1976 dove sarebbe stato visto in possesso di un cane, e la cui moglie-Vitocco Antonella- era stata trovata da agenti del Commissariato PS di Jesolo la mattina del 4 settembre 1976 a bordo di una Fiat 500, in possesso di tale Vignotto Luciano, con un cane lupo.

Il Pretore di S. Donà del Piave provvedeva a mostrare ai tre impiegati di banca (Trevisan Plinio-Direttore, Gusso Sebastiano-impiegato e Valerio Renzo-cassiere): ad un cliente che si trovava nel locale (Mazzarotto Giuseppe) e ad un quinto testimone che sostava allo esterno (Lorenzon Luigi) un raccoglitore con 116 fotografie. I tre impiegati di banca riconoscevano, con sicurezza pressoché assoluta il Valerio e con approssimazione-rispettivamente al 70 ed all'85%-il Gusso e il Trevisan, nella foto riproducente il Benvegnù il rapinatore che era entrato per primo e che aveva raccolto il danaro puntando al collo del cassiere, che indugiava la canna della pistola. Il cliente Mazzarotto indicava del pari nel benvegnù il primo rapinatore mentre il Lorenzon (che aveva potuto scorgere l'uomo rimasto vicino alla macchina e il rapinatore fermatosi al di là dell'ingresso della banca) indicava la foto ritraente certo Morigo Ivano come assomigliante al complice rivestente il ruolo di autista.

Seguiva, nel corso della formale istruttoria, esperimento di ricognizione di persona, risoltosi con esito positivo pur coi limiti di approssimazione già indicati dai testi Trevisan e Gusso, mentre il cassiere Valerio si dichiarava nuovamente sicuro del riconoscimento del Benvegnù particolarmente per la presenza sul volto di costui delle stesse caratteristiche (deturpazione da acne) notate in possesso del primo rapinatore.

Incriminato per concorso nei delitti di rapina aggravata, furto aggravato, detenzione e porto di armi e catturato, il Benvegnù si protestava innocente. Ammetteva di

2  
Morigo

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3

4

aver in effetti prenotato, per il tramite dell'amico Grassigli, un bungalow presso il camping di Jesolo, che aveva poi occupato con la moglie, che non poteva escludere fosse in possesso di un cane. Dichiarava però di ricordare che nella mattinata del 3 settembre 1976 si era recato con la moglie ad Oderzo di qui poi raggiungendo S. Donà da dove era ripartito per Jesolo con la corriera delle 13,30 che si era rifornita di carburante durante il percorso. Precisava che a S. Donà, prima della partenza con la corriera, aveva incontrato un amico, tale Storer PierLuigi. Costui confermava genericamente e risultava effettivamente avvenuto il rifornimento di gasolio da parte di un autobus della FAP, dopo la partenza con digressione di itinerario, nelle ore pomeridiane del 3 settembre 1976.

Successivamente un certo Martini Giuseppe di Oderzo dichiarava al Giudice Istruttore di aver notato, dal balcone di casa sua, Benvegnù e moglie transitare sulla via sottostante tra le ore 11,15 e le 12 di un giorno collocato proprio al 3 settembre.

I titolari del camping "Holiday" apparivano all'inquirente dubbiosi circa l'effettiva occupazione del bungalow da parte di più di una persona, e parlavano di un cane visto nel recinto senza però poterne riferire il possesso all'inquilino dello chalet n° 4, che peraltro non ricordavano "butterato".

Rinviato al giudizio del Tribunale di Venezia per rispondere dei reati ascrittigli, l'imputato Benvegnù Paolo confermava la versione difensiva proposta in istruttoria. I testimoni del fatto affievolivano il riconoscimento a causa della diversa foggia dei capelli e della corporatura dell'imputato rispetto al rapinatore cui si erano riferiti. Parlavano concordemente dell'esibizione di una fotografia a colori, prima di quella osservata davanti al Pretore, ammettendo che avessero potuto affermare agli inquirenti che la persona ritratta in quella fotografia (a colori) potesse anche identificare il rapinatore.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6 maggio 1977, affermava la responsabilità dell'imputato in ordine a

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5

tutti i reati ascrittigli, che riteneva unificati per la continuazione eterogenea e, in concorso di attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle contestate aggravanti, irrogava la pena principale di anni cinque di reclusione e di lire 400.000 di multa e quella accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, statuendo in ordine alle istanze risarcitorie proposte dalla Banca Cattolica del Veneto, costituitasi parte civile. Valorizzava principalmente la ricognizione positiva siccome riferibile ad osservazione di persona a volto scoperto ed a contatto immediato con il cassiere Valerio e perché sorretta dal particolare sintomatico e significativo del volto "butterato" presente nella conformazione fisica dell'imputato. Rafforzava il convincimento di reità ritraibile da tale elemento di prova con correnti indizi quali: 1°) il fitto di un bungalow in stagione morta, da utilizzare quindi non per un soggiorno estivo, ma invece come base di operazione; 2°) l'apparizione di un cane su macchine percorrenti la strada dove era stata abbandonata l'Alfetta usata per la commissione della rapina, cane che visto nel camping frequentato dal Benvegnù era risultato in possesso della moglie di lui la mattina del 4 settembre 1976. Riteneva per contro elastico l'alibi presentato dallo imputato a causa della possibile presenza ad Oderzo ed a San Donà prima e dopo l'ora di perpetrazione del delitto di rapina, essendo Torre di Mosto a metà via tra le due suddette località.

La sentenza veniva tempestivamente impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dall'imputato. Nei motivi di appello ritualmente depositati il Benvegnù deduceva l'insicurezza e l'insufficienza della prova in senso tecnico poiché la ricognizione, oltre che irrituale siccome avvenuta in assenza di difensore e con comparazione di persone da affiancare all'inquisito non corrispondenti minimamente alle prescrizioni imposte dal codice di rito, era stata preceduta da duplice osservazione fotografica con incidenza di prevenzione perturbatrice. Rilevava inoltre,



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

e sempre in relazione a tale riconoscimento, qualificato in primo grado come insuperabile prova di identificazione, che al dibattimento i testimoni non erano apparsi più tanto sicuri, introducendo perplessità e sul colore dei capelli e sulla complessione fisica dell'imputato che veniva così ad essere allontanato dal rapinatore mentre il cassiere Valerio, attento osservatore di tanti particolari, non aveva saputo indicare il vestiario e il tipo di occhiali usati dal suo diretto aggressore. Quanto al dettaglio utilizzato dai primi giudici, vale a dire il suo volto deturpato da acne, osservava che un tale particolare non era apparso alla figlia della titolare del campeggio presso il quale lo imputato aveva alloggiato; indicava a pregiudizio della sincerità della ricognizione l'esibizione ai testimoni della foto a colori ritraente esso Benvegnù in epoca più recente rispetto all'altra in bianco e nero predisposta per il riconoscimento fotografico curato dal Pretore e rispetto alla quale foto a colori i testi avevano espresso un giudizio del tutto generico e possibilista.

Quanto agli altri elementi, indiziari, che il Tribunale aveva ritenuto di poter affiancare alla ricognizione per ulteriormente sostenerla ai fini del giudizio di responsabilità, osservava : 1°) che il cane, lupo per i verbalizzanti, tale non era per i testimoni che lo avevano notato a bordo di un'autovettura 126 o 127 in transito sulla strada "Cinquanta" e comunque non era in possesso di esso imputato avendo la teste Del Pozzo Monica escluso qualsiasi relazione tra l'occupante del bungalow n° 4 e il cane visto nel camping; 2°) che la permanenza presso il suddetto campeggio non era fatta eccezionale, trattandosi di periodo di stagione bassa, ma non morta e in ogni caso esso Benvegnù, originario della zona in cui tuttora risiedevano parenti ed amici e pratico quindi di essa, non aveva nessuna necessità di preconstituire una "base di operazione", non senza ulteriormente considerare che mai avrebbe agito a viso scoperto a repentaglio di un facile riconoscimento appunto perché frequentatore di quei posti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

X

Indicava e valorizzava per contro la sussistenza di elementi decisivi a difesa, liquidati dal Tribunale con generica ed assiomatica motivazione. Deduceva in particolare che la sua presenza, nella mattinata ad Oderzo e nel primo pomeriggio a San Donà, provata sulla base di inequivoci accertamenti e testimonianze e accettata dalla stessa sentenza impugnata, impediva che si potesse inserire la sua comparsa a Torre di Mosto nell'ora di esecuzione della rapina, salvo a dimostrare il contrario con un esperimento giudiziario sui tempi di percorrenza delle relative distanze.

Gensurava la costruzione accusatoria di una matrice politica del reato, che aveva peraltro sviato inizialmente le indagini da altre direzioni istradandole su un'errata e insostenibile pista a senso unico, poiché se vero fosse che egli avesse agito per l'indimostrata finalità (=sovvenzionare il movimento di estrema sinistra) soltanto perché era unito ad elementi omogenei (la moglie, tali Grassigli, Vignotto e Stocco) non si spiegherebbe come mai tali persone, a lui solidali, fossero rimaste estranee all'accusa se non perché nulla nei loro confronti era stato possibile dimostrare. Concludeva pertanto i motivi di appello richiedendo in principalità di essere assolto dalle imputazioni ascrittegli con formula di giustizia e, in subordine, la rinnovazione parziale del dibattimento per accertare sperimentalmente il tempo necessario a percorrere quanto meno la distanza intercorrente tra S. Donà e Torre di Mosto utilizzando i possibili vari percorsi. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Venezia lamentava l'irrogazione di pena non adeguata alla gravità del fatto ed alla capacità a delinquere dimostrata dal Benvegnù, determinatosi al crimine superando remore e culturali e sociali e patrimoniali. Richiedeva pertanto che la sanzione venisse congruamente inasprita portandola alla quantità indicata dal PM di udienza in primo grado (anni 8 e lire 650.000), denegandosi le attenuanti generiche o comunque dichiarandole sub-valenti rispetto alle contestate e ritenute aggravanti.

8

Comparso all'odierna udienza in stato di detenzione l'imputato Benvegnù Paolo, dopo un'iniziale divagazione d'ordine politico sul trattamento carcerario, invitato ad attenersi all'oggetto del procedimento, si riportava alle discolpe sostenute durante gli interrogatori resi nel giudizio di primo grado.

Al termine del dibattimento, acquisitisi documenti esibiti senza altrui opposizione dalla difesa e in particolare carta topografica a grande scala, la costituita parte civile richiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado con la conseguente condanna dell'imputato alla rifusione delle ulteriori spese di patrocinio, il Procuratore Generale richiedeva aumentarsi la pena ad anni sei di reclusione e lire 450.000 di multa e la difesa concludeva per l'accoglimento dei motivi di appello.

#### IN DIRITTO

La denunciata irritualità dell'esperimento di ricognizione per mancata assistenza all'atto istruttorio del difensore dell'imputato e per inadeguata scelta di persone somiglianti da affiancare all'inquisito, o non sussiste o non pregiudica l'utilizzabilità del mezzo di prova.

Risulta infatti che almeno uno dei difensori del Benvegnù venne tempestivamente avvisato del compimento dell'atto cui aveva diritto di assistere, e obbligo del giudice è di porre l'imputato nella possibilità di avvalersi dell'ufficio del difensore, ma non anche di assicurare il concreto esercizio di tale diritto da parte di chi non se ne avvalga.

La pretesa scelta di persone non rassomiglianti, per età, al destinatario del riconoscimento, non solo non costituisce causa di nullità, perché non espressamente comminata e non riconducibile comunque all'ipotesi prevista dall'art. 185 n° 3 CPP (Cass. Sez. I, 24/2/1976, Giamoro), ma nemmeno invalida il risultato dell'esperimento perché è proprio il disposto di legge che si pretende inosservato ad imporre all'inquirente di procurare "la presenza di altre due o più persone che ab-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9

biano qualche somiglianza con quella che è oggetto dell'esperimento", nel che è dato di cogliere la ragione ispiratrice della norma, da interpretare nel senso che il chiamato alla ricognizione non deve essere posto nella condizione di fallire in partenza ogni riconoscimento a causa della perfetta corrispondenza delle persone presentategli. Ora il divario di età tra il Benvegnù e le altre due persone che lo affiancavano nel corso della formale ricognizione non era tale da annullare la possibilità di discriminare aspetto fisico e particolarità somatiche posseduti dai tre individui posti di fronte ai ricognitori poiché i due uomini affiancati al Benvegnù non si differenziavano ap ariscentemente dall'inquisito a causa di un'età assolutamente contrastante essendo l'uno più giovane di appena cinque anni e l'altro più anziano di non più di dieci anni e, in ogni caso, l'età biologica o apparente non giocò alcun ruolo determinante nell'orientare il positivo riconoscimento da parte dei testimoni chiamati all'atto, che pervennero ad identificare il Benvegnù nel primo rapinatore sulla base di caratteristiche somatiche e di dettagli prescindendo assolutamente dall'età, genericamente indicata come giovane al momento della previa descrizione della persona da riconoscere.

Più serio e consistente invece sempre in tema di valorizzazione della ricognizione di persona come mezzo e fonte di prova ai fini della formazione di un convincimento di reità è il rilievo difensivo sulla possibile influenza perturbatrice delle risultanze dell'atto derivante dalla previa visione di fotografia della persona da riconoscere, ipotesi certamente verificatasi nella specie per accertata osservazione, da parte dei testimoni chiamati ad eseguire la ricognizione, dell'immagine del Benvegnù ritratta in due distinte fotografie. La disposizione legislativa (art. 360 CPP) autorizza a ritenere eseguibile la ricognizione di persona anche ricorrendo la previa visione fotografica della persona da riconoscere quando, disciplinando le formalità di

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

10

assunzione della prova, non la esclude o vieta per il caso che interessa il presente procedimento, ma pretende che si tenga conto dell'esistenza di condizioni di fatto idonee a prevenire il riconoscimento. Del resto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata decisamente nel ritenere che la previa osservazione fotografica non precluda la possibilità di procedere all'esecuzione della ricognizione di persona (cfr. oltre alla sentenza citata nell'impugnata sentenza, anche Cass. Sez. VI, 19/2/1973, Di Tano).

Ovviamente e peraltro disposizione di legge, orientamento giurisprudenziale e cautela processuale impongono che il risultato della ricognizione sia valutato ed apprezzato con penetrazione di indagine e massima prudenza nel caso che si sia verificata una precedente visione fotografica da parte del ricognitore, a tanto corrispondendo l'esigenza specificata nel primo comma dell'art. 360 CPP a proposito del pericolo di prevenzione, inteso come disposizione d'animo verso un determinato esito di un fenomeno visivo e percettivo.

Deve pertanto questo giudice di secondo grado, nel riesame del giudizio di merito involgente la responsabilità dell'imputato, devolutogli dai motivi di impugnazione, condurre l'indagine tenendo conto del rilievo difensivo concernente essenzialmente la possibilità di incidenza di una prevenzione nel riconoscimento.

In punto di fatto si deve rilevare che la premessa dell'argomentazione difensiva non è contestabile risultando che ai testimoni chiamati all'esperimento (impiegati e clienti della banca rapinata) erano state precedentemente mostrate due fotografie della persona da riconoscere. Emerge invero, dalle deposizioni rese al dibattimento di primo grado dai testimoni di carico e di discarico e dai verbalizzanti, e dal controllo degli atti di investigazione preliminare svolta dal Pretore di S. Donà del Piave, che una fotografia a colori riprodotte il Benvegnù nel giorno delle nozze venne mostrata, del tutto informalmente, il giorno immediatamente seguente a quello della rapina, e cioè in data

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 settembre 1976, e che altra fotografia-in bianco e nero-venne rammostrata ai testimoni il successivo 10 settembre 1976. Ora dalle precisazioni emerse al dibattimento di primo grado é possibile dedurre che le due suddette fotografie ritraevano il Benvegnù a distanza di anni l'una dall'altra, risalendo quella in bianco e nero-e di che al foglio 60 del volume 1°-all'anno di iscrizione dell'imputato all'Università di Padova, come é provato dall'impronta di timbri sugli angoli e quella a colori (foglio 44-bis degli atti del giudizio di primo grado) all'epoca del matrimonio dello stesso Benvegnù, collocabile nell'anno 1974 giusta l'annotazione sul certificato di rito esistente agli atti. Conseguente che i testimoni di accusa, e si vedrà quali, conservavano due immagini della persona che poi furono chiamati a riconoscere di persona e che, nella ricognizione fotografica-duplice per quanto si é detto-identificarono il primo rapinatore nell'immagine del Benvegnù di epoca più remota avendo espresso un giudizio assolutamente generico quanto alla possibile immedesimazione del rapinatore nella persona ritratta nella foto a colori invece sicuramente di rilevazione più recente (fogli 67 retro e 69 retro del volume degli atti del giudizio di primo grado).

All'osservazione diretta da parte dell'ufficio l'imputato é apparso più rassomigliante alla fotografia che lo ritraeva all'epoca del matrimonio, il che del resto é più che normale a causa dell'evoluzione somatica di un individuo con il trascorrere di anni (almeno tre tra le due fotografie) e con il trapasso dall'età adolescenziale a quella adulta. Invece, e va detto stranamente, tutti i testi di accusa hanno concordemente ritenuto di poter accostare le sembianze del primo rapinatore a quelle del Benvegnù come riprodotte nella fotografia in bianco e nero, come si é detto di epoca meno recente. Ora, se il Benvegnù fosse apparso, al momento della rapina, come si presenta attualmente e come appare dalla fotografia a colori, e cioè con la capigliatura decisamente tendente al colore castagno, non verrebbe

2  
m. d. Duchini

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7

12

a corrispondenza e coincidenza l'elemento oggettivo sempre indicato e concordemente dai testimoni, poi ricognitori, di capigliatura scura posseduta dal primo rapinatore (vdr. deposizioni Mazzarotto, Trevisan, Gusso, Valerio e Malocco ai fogli 67,69 retro, 70, 71 e 72 del volume degli atti del giudizio di primo grado). Si deve infatti osservare che proprio il colore e la foggia della capigliatura, oltre alla complessione fisica del Benvegnù, è stato l'elemento di maggior ricordo ed al tempo stesso di discordanza che ha indotto i testimoni comparsi al dibattimento di primo grado a palesare qualche notevole perplessità sull'identificazione del Benvegnù. Si delinea pertanto la possibilità per cui i testimoni a contatto visivo con il primo rapinatore lo abbiano accostato all'immagine del Benvegnù come ritratto nella fotografia in bianco e nero di che a foglio 60 del vol. 1° sulla base del dato somatico più appariscente, vale a dire la folta capigliatura scura, dal momento che considerando il possesso di capelli sul castano da parte dell'imputato presente all'udienza di primo grado, tutti e concordemente i testi di accusa hanno manifestato qualche incertezza appunto per il conservato ricordo del rapinatore apparso con capelli di diverso colore e foggia. Ne al riguardo è sostenibile che il Benvegnù possa essere stato bruno al momento della rapina con successiva scoloritura durante l'inquisizione poiché proprio la fotografia che lo ritrae all'epoca più vicina a quella del delitto (foto a colori del 1974) lo presenta come castano similmente all'attuale colorazione dei capelli. Non si può pertanto escludere con la dovuta sicurezza che i testimoni intervenuti alla ricognizione di persona possano aver subito un fenomeno, certamente inconscio, di trasposizione, accostando la fisionomia dell'inquisito non - o non tanto - a quella conservata dalla visione del rapinatore, ma piuttosto a quella offerta dalla fotografia in bianco e nero che peraltro, e come si ripete, ritraeva un giovane con capelli di colore diverso di quello del Benvegnù, come in definitiva i testi hanno dovuto riconoscere nella deposizione giurata a proposito della manifestata perplessità.

13

Senonché tale considerazione, che potrebbe indurre alla svalutazione del risultato della prova di cui si tratta, è contrastata dal rilievo conferito dalla sentenza impugnata ad un altro elemento di identificazione certamente non trascurabile ai fini della formazione di un convincimento di identificazione dell'attuale imputato con la persona concordemente descritta per il primo rapinatore.

~~Si tratta del volto del rapinatore apparso segnato da butteri o da manifestazioni di acne.~~

Ma tale particolare somatico non sia stato invece notato dalla titolare del Camping "Holiday" (Michelin Bianca-fogli 54 e 99 del vol. 1°) sul volto della persona che si recò a saldare il conto (ammesso che sia stato proprio il Benvegnù e non invece il Grassigli ad effettuare tale pagamento) è fatto che non può efficacemente contrastare l'unanime asserzione degli altri testimoni di carico poiché al riguardo è valorizzabile proprio l'argomentazione svolta dalla difesa nei motivi di appello, e tesa a contraria dimostrazione, secondo la quale e in concordanza con esperienze e informazioni di natura dermatologica l'acne è suscettibile di regressione in momenti di riposo fisico e mentale e per contro di virulenza in occasione di stress o di sforzi fisici, derivando una variabilità di manifestazione anche da tensioni emotive. Si spiegherebbe così come mai il Benvegnù, portatore di acne, sia apparso senza fenomenologia in atto alla Michelin che lo osservava in fase di distensione e sia stato per contro notato con appariscenti segni di infiammazione nel momento dell'inevitabile tensione emotiva collegata ad una rapina, come anche ad uno stressante esperimento rievocativo del fatto e cioè la ricognizione.

Ma neanche tale elemento oggettivo di identificazione appare di connotazione sicura e tranquillante perché, a parte la considerazione per cui non si tratta all'evidenza di un dato attribuibile unicamente ed esclusivamente all'imputato essendo noto che l'acne giovanile affligge gran numero di adolescenti e di pre-adulti, sta di fatto che almeno uno dei testi a contatto visivo



8

.. M

con i rapinatori (Malocco Valerio) e che ebbe a descrivere il primo di essi (foglio 40 del volume 1°) non ha mai fatto parola d'un tale particolare.

Alla stregua di tali considerazioni, che non consentono di escludere un apporto di errore ancorché esiguo nel riconoscimento per marginali perplessità manifestate dagli stessi testi di accusa, si rende precipuamente necessario sottoporre l'elemento di prova valorizzato in primo grado (=positiva ricognizione) al filtro del libero convincimento al fine precipuo di stabilire se concorrono, nelle risultanze processuali tutte, elementi indiziari che complessivamente considerati dopo un'analitica esposizione, rafforzino la proposizione accusatoria o invece si risolvano ulteriormente nei sensi di una più profonda impossibilità di identificare nell'attuale imputato uno dei rapinatori apparsi nei locali della Banca Cattolica di Torre di Mosto nella mattina del 3 settembre 1976.

Si tratta in particolare di esaminare e valutare l'alibi offerto dal Benvegnù, sul quale si è già intrattenuta la sentenza impugnata screditandone non la sussistenza, ma la concludenza, oltre che soffermarsi su altre circostanze spaziali e temporali, non approfondite in primo grado che, come si vedrà, allontanano il Benvegnù dalla persona del primo rapinatore cui si sono riferiti tutti i testimoni.

Per quanto concerne in primo luogo l'alibi presentato dal Benvegnù è d'uopo ricordare che i primi giudici non lo hanno già svalutato, ma ritenuto compatibile con la presenza dell'imputato nel tempo e nel luogo di esecuzione della rapina. Per le conseguenze che si ritrarranno occorre in questa sede riesaminare il fondamento del suddetto alibi specie per la collocazione di esso nel tempo successivo alla commissione del delitto perché se fosse dimostrabile che il Benvegnù si fosse trovato a San Donà a distanza di brevissimo tempo dall'ora di accesso e fuga dei rapinatori dalla sede della banca difetterebbe la materiale possibilità di identificarlo tra gli autori dell'impresa criminosa.

NS

Per contro non pare che la pur provata presenza dell'imputato nell'abitato di Oderzo nelle ore antimeridiane del 3 settembre 1976 possa contrastare con la ben possibile apparizione del Benvegnù a Torre di Mosto nell'ora della rapina poiché, come hanno già rilevato i primi giudici con deduzione sostenuta sulla base della testimonianza Martini, sarebbe sufficiente arretrare nell'arco di tempo indicato dal teste (ore 11,15-12) la visione dell'imputato nel centro di Oderzo per consentirne la comparsa in veste di rapinatore a Torre di Mosto, non senza considerare che anche collocando l'episodio descritto dal Martini verso l'ora finale del tempo da lui indicato (ore 12) mai si potrebbe escludere, almeno astrattamente, la possibilità di percorrenza della distanza separante i due centri nel tempo di un'ora circa.

Appare invece più difficile contrastare la parte di alibi concernente la presenza del Benvegnù in quel di S. Donà di Piave in un momento successivo all'esecuzione della rapina, momento che ovviamente deve essere argomento di indagine particolare costituendo la struttura portante dell'argomentazione difensiva superata dalla sentenza di primo grado.

In punto di fatto non è assolutamente possibile negare il presupposto dell'alibi, vale a dire la presenza del Benvegnù sull'autocorriera di linea in servizio da S. Donà del Piave ad Jesolo ed in partenza dalla prima località alle ore 13,30 del 3 settembre 1976.

Infatti la prova specifica, costituita dall'insospettabile ed insospettata testimonianza di Storer PierLuigi, trova riscontro oggettivo nell'acquisizione documentale (vdr. ordine di servizio in data 3 settembre 1976 e orari delle corse predisposto dalla F.A.P. in busta allegata agli atti) da cui risulta in corrispondenza con le deposizioni di Daniel Luciano, Barosco Tranquillo e De Nobili Erno a fogli 106 e 184 vol. 1° - che il percorso dell'autocorriera del servizio n° 18, in partenza da S. Donà per Jesolo alle ore 13,30 del 3 settembre 1976, subì un'iniziale digressione per rifornimento di carburante, proprio nei sensi riferiti dall'impu

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

16

tato in momento antecedente alla verifica istruttoria delle circostanze indicate.

La difesa ha richiesto un controllo dei tempi di percorrenza della distanza S. Donà del Piave-Torre di Mosto mediante un esperimento giudiziale da effettuarsi con rinnovazione parziale del dibattimento. Ma è noto che il dispiego di attività processuale probatoria in grado di appello è ammissibile e doveroso se ed in quanto la prova del fatto che si intende acquisire appaia conferente e rilevante, poiché è vano pretendere di dimostrare quanto-dimostrato- non giovi. E nel caso in esame l'esperimento giudiziale, che sarebbe certamente indispensabile se risolvete, non pare invece di nessun utile risultato poiché, mentre astrattamente è ben possibile permettere la copertura della distanza intercorrente tra S. Donà e Torre di Mosto (anche secondo il più lungo itinerario indicato nella allegazione difensiva pari a circa 24 Km) nel tempo di trenta minuti alla modica velocità di 60 Km/h, difetta essenzialmente la prova certa sull'inizio e termine dell'arco temporale influente ai fini dell'alibi in cui includere lo spostamento automobilistico da Torre di Mosto a San Donà sconoscendosi l'ora precisa di allontanamento dei rapinatori della Banca Cattolica del Veneto e quella di comparsa del Benvegnù a San Donà. Invero quanto al termine iniziale si deve osservare che l'ora di commissione della rapina va collocata dopo le 12,45 e più verosimilmente verso le 12,50 giusta le concordanti dichiarazioni dei testimoni presenti, impiegati e clienti, tanto vero che le persone abitanti in via Staffolo del Comune di Torre di Mosto ebbero a scorgere verso le ore 13 le auto in fuga. Relativamente al termine finale va ricordato che secondo la testimonianza Storer il Benvegnù fu incontrato a San Donà prima della partenza della corriera e fuori dell'autostazione, ma in un ora non specificata o specificabile rispetto a quella di partenza dell'autobus (lo Storer, al dibattimento di primo grado si è espresso per un arco di tempo intercorrente dalle 13 alle 14 (foglio 57 del volume degli atti del giudizio).

17

Ora tutto é possibile, può cioè rispondere allo studio ed all'organizzazione di un pieno preciso il programmare da parte del rapinatore la sua apparizione in altro luogo ed in tempo vicino alla commissione del reato, ma nel caso in esame l'alibi venne maturando in modo che non può definirsi artificioso poiché solo in un secondo momento Benvegnù e moglie ebbero modo di ricordare all'originario e comune ricordo di una gita in auto-stop nell'entroterra e il particolare del ritorno ad Jesolo con l'autocorriera incorsa in deviazione di percorso per rifornimento di nafta e dell'incontro con lo Storer che, secondo l'affermazione di costui, precedé la presa di posto sulla corriera e si svolse per un tempo di circa cinque minuti.

L'alibi di cui si tratta pertanto, pur non potendo essere ritenuto inattaccabile, introduce peraltro ulteriori considerazioni di incertezza che sono destinate ad aumentare se si tiene conto che, secondo la testimonianza di Martini Giuseppe non svalORIZZATA in primo grado e non screditabile comunque poiché ricordata quanto al giorno di accadimento del fatto affermato ad un riferimento temporale preciso e circostanziato. L'imputato si trovava ad Oderzo il 3 settembre tra le ore 11,15 e 12 antimeridiane. Non che, come si é già detto, tale presenza a distanza di 25 chilometri potesse impedire la comparsa a Torre di Mosto in meno di un'ora di una persona, il supposto rapinatore, ivi notato, ma perché esistono nel processo affermazioni testimoniali non esaminate particolarmente in primo grado secondo le quali un giovane corrispondente, almeno per abbigliamento, al primo rapinatore descritto dagli impiegati e clienti della banca si trovava nell'abitato di Torre di Mosto proprio nel tempo in cui il Benvegnù veniva scorto ad Oderzo dal Martini.

Ci si riferisce a Raminelli Alessandra studentessa - Masetto Elda - esercente - e Pasquon Maria - casalinga - tutte di Torre di Mosto che concordemente parlarono agli inquirenti (fogli 46, 48 e 50 del volume 1° e 63, 62 e 73 del volume degli atti del giudizio) di due giovani notati a contatto di un'Alfetta grigia fargata Venezia,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10

18

corrispondente quindi al veicolo usato per la commissione della rapina, non del luogo, che si intrattenevano nel centro abitato dalle ore 10,30 alle 12,40 del 3 settembre 1976, descritti l'uno con i capelli chiari o rossicci e l'altro dalla capigliatura scura indossante un completo blu. Il primo rapinatore descritto da impiegati e clienti della banca si presentava - a differenza degli altri due pure entrati nel locale che indossavano camici blu e bianco-vestito di un completo blu, o comunque scuro (testi Gusso, Valerio e Mazzerotto-fogli 38, 39, 42 del vol. 1°). Ora se il rapinatore indossante tale completo blu o scuro fosse da identificare nel Benvegnù, resterebbe da spiegare come mai costui si trovasse ad Oderzo mentre le testimonie suindicate hanno visto e descritto un giovane indossante proprio un completo blu nell'abitato di Torre di Mosto nelle ore antimeridiane del 3 settembre 1976.

Va inoltre ricordato e rilevato, quale ulteriore elemento di discordanza con la costruzione accusatoria accettata dalla sentenza di primo grado, che la testimone Perazzolo Maddalena che vide pochi minuti prima dell'ora della rapina - una giovane coppia smontare da un'utilitaria e risalire con un cane - su altra autovettura più grossa, ha affermato nel corso dell'istruttoria e poi al dibattimento di primo grado che i due, una volta montati sull'auto di grossa cilindrata diressero verso S. Donà (foglio 98 del vol. 1°) o verso strada 50 (foglio 61 del volume atti del giudizio), vale a dire in direzione contraria a quella adducendo a Torre di Mosto, luogo di esecuzione della rapina, mentre verso tale ultima località si avviò l'autovettura utilitaria. Anche la Perazzolo notò che il giovane uomo della coppia indossava non una giacca, blu in particolare, ma un maglione o pull-over grigio scuro (foglio 57 vol. 1°). La testimonianza della suddetta Perazzolo potrebbe conferire all'assunto accusatorio se l'osservazione riferita potesse collocarsi a tempo successivo all'esecuzione della rapina poiché in tal caso conforterebbe la

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19

fondata argomentazione espressa in primo grado sulla necessaria rapidità di fuga dei rapinatori con spiegabile presenza di uno di essi, il Benvegnù, a San Donà alle ore 13,30. Senonché la teste è stata precisa (foglio 57 volume 1°) a collocare la visione del fatto da lei riferito alle ore 12,30/12,40 circa del 3 settembre 1976, e cioè prima della rapina, e di conseguenza viene ad essere contrastata la costruzione accusatoria poiché Benvegnù e moglie si sarebbero allontanati da Torre di Mosto invece di convenirvi prima del delitto ivi commesso, e potrebbero davvero aver fatto ricorso all'auto-stop per recarsi in gita a San Donà secondo il comune assunto, ciò sempre se e in quanto la coppia intravista dalla Perazzolo identifichi la Vitocco e il Benvegnù, il che sembra ammissibile per il particolare del cane notato dalla teste in possesso della donna, indicato per un lupo (foglio 98 vol. 1°) e cioè della stessa razza dell'animale in possesso della Vitocco all'atto della sua sorpresa a bordo della Fiat 500 del Vignotto (foglio 9 vol. 1°).

A proposito del cane, che ha costituito un valorizzato elemento indiziante per identificare in Benvegnù e moglie gli autori, con altri, del sopralluogo in strada "50" qualche giorno prima della rapina per la predisposizione della fuga e dei tempi di percorrenza, si deve osservare che non v'è alcuna possibilità di identificare appunto in un cane lupo l'animale visto dal teste Zarattin sulla 126 che procedeva in convoglio con altre macchine sulla strada "50" nei giorni immediatamente precedenti quello della rapina, dal momento che il testimone ha escluso (foglio 60-bis degli atti del giudizio di primo grado) che fosse un lupo il cane visto su una delle macchine che procedevano di conserva sulla strada contigua alla sua abitazione, mentre di tale razza era sicuramente l'animale visto dalla PS in possesso della moglie del Benvegnù ad Jesolo la mattina del 4 settembre 1976 (citato foglio 9 del vol. 1°).

La prenotazione e l'incerta occupazione del bungalow del camping "Holiday" sono elementi di contorno del tutto neutri, nel senso che non sorreggono l'accusa,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11

20

ne che valgano minimamente a screditarla poiché, se fosse dimostrabile la partecipazione dell'imputato ad una rapina comportante una dislocazione strategica in zona viciniorè, potrebbe acquisire un significato. L'affitto di uno chalet in tempo di scarsa affluenza per quattro persone mai comparse a dire dei titolari dell'esercizio, mentre in una situazione processuale di incertezza, come si è venuta fin qui delineando, il considerato elemento può anche conciliarsi con l'assunto difensivo del Benvegnù di un predisposto soggiorno marino, con convivenza di "gruppo" come usuale in determinati strati giovanili, in una stagione dai prezzi più accessibili con spostamenti verso l'interno (Oderzo) in giorni sfavorevoli all'elioterapia.

Parimenti il preteso colore politico dell'impresa delittuosa, che ebbe ad orientare gli inquirenti verso la persona del Benvegnù, parte dall'indimostrata presupposizione dell'unione dell'imputato, militante nell'estrema sinistra, con altri giovani di pari orientamento e milizia. Senonché le indagini preliminari della polizia giudiziaria non hanno potuto convogliare nessun elemento, ancorché indiziario, nei confronti di tutte quelle persone (Vitocco Antonella, Grassigli Stefano, Vignotto Luciano e Stocco Fabrizio) la cui supposta aggregazione all'odierno imputato determinò l'insorgenza dell'inquisizione per una finalità di procacciamento di mezzi finanziari al movimento extra-parlamentare, come emerge da concreti atti di investigazione nei confronti di talune delle suddette persone (perquisizione domiciliare a carico del Grassigli a foglio 56 vol. 1°).

Né infine una pretesa irreperibilità dell'imputato può atteggiarsi come indizio di responsabilità non superando il controvalutabile significato (sempre che in realtà corrispondente ad una volontaria sottrazione al controllo da parte dell'Autorità) di intento perseguito per avventura da un innocente timoroso di compromissione per essere in sospetto di inquirenti. Ma in punto di fatto esiste agli atti un'unica prova, contraria all'assunto dei verbalizzanti, che dimostra l'immediato reperimento dell'imputato—una volta assoggettato a restrizione della

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21

libertà personale-nel suo domicilio di Padova (foglio 77 del volume 1°).

Da ultimo il riferimento al possesso di occhiali da parte del rapinatore cui si sono richiamati impiegati e clienti della banca concordemente descrivendoli come da vista, assenti sul volto del Benvegnù in entrambe le fotografie di lui acquisite agli atti, apparirebbe, se rapportato a cautela dell'imputato per ottenere un travisamento, esponente di inconcepibile ingenuità e sinonimo di sicura compromissione se si consideri che la rapina veniva eseguita in un piccolo centro dove, a detta dei parenti di esso Benvegnù-non smentiti-l'imputato era conosciuto avendovi amicizie anche di persone clienti della banca rapinata e quindi sarebbe ricorso non ad un parziale e inefficiente, ma ad un totale e sicuro travisamento.

esaminando

Riassumendo e concludendo, pare a questa Corte che lo esame delle emergenze processuali tutte conduca ad un risultato di insuperabile perplessità poiché, se un affidamento di sicura e tranquillante certezza non è ritraibile dalla prova specifica, e cioè dalla ricognizione di persona, per contro tale elemento a carico non è-per quanto si è visto-completamente svalutabile "ex se" a causa del sintomatico apparire sulla persona del Benvegnù del dato somatico riferito dalla maggior parte dei testimoni (= volto deturpato da acne), né è totalmente superato dagli altri elementi a difesa considerati, non in particolare dall'alibi rappresentato dall'imputato, astrattamente compatibile con la costruzione accusatoria, mentre soltanto le circostanze spaziali e temporali ritratte dalle testimonianze Raminelli, Marretto, Pasquon, Perazzolo e Zarattin introducono in causa elementi di convincimento di segno opposto e comunque idonei ad ingenerare seri dubbi circa l'identificazione nel Benvegnù di uno dei rapinatori.

Si verte pertanto e puntualmente nell'ipotesi di contrapposizione di elementi di convincimento che legittima l'adozione della formula dubitativa, non contrastata dallo stesso appellante che, nella conclusione dei



MINISTERO DI GIUSTIZIA

22

motivi di appello, ha appunto richiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli "con la formula che si riterrà più congrua".

Si deve pertanto pervenire alla riforma della sentenza impugnata, con assoluzione del Benvegnù dalle imputazioni mossegli per insufficienza di prove, ordinandosi conseguentemente la cessazione della carcerazione preventiva, se non debba perdurare per altra causa, con implicita reiezione dell'appello del P.R.

P.Q.M.

Visto l'art. 523 CPP :

in riforma della sentenza 6 maggio 1977 del Tribunale di Venezia, appellata dall'imputato BENVEGNO Paolo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

A S S O L V E

l'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

ORDINA

l'immediata scarcerazione del Benvegnù, se non detenuto per altra causa.

Venezia, 22 novembre 1977.

Il Cons. estens.

Il Presidente

*Am. D. Andreoli*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Il 2/12/1977, il dott. FRANCO MORA, sost. Proc. gen. ha emesso sentenza per Cellasani - Venezia 17-12-77*

*Il Cancelliere*

Comunicata la presente al P. M., ai sensi dell'art. 140 P.P. Venezia 4-12-77

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

23

2300

Bent. Pol.

In data 22.12.77 il sost. Proc.  
 Generale dott. Franco Meol. rinviava al  
 rinvio in Cassazione e alla notifica della  
 ordinanza di ammissibilità:  
 Venezia, 25.1.78

Questi atti con ordinanza  
 27-1-1978 e con impedito del loro ottenimento  
 il loro sei conferme del P.G. col  
 ordine d'impugnazione della sentenza  
 Venezia 5-8-1978

Il Segretario  
 Il Procuratore

N. 1680/77 Reg. Gen.



gi

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione PRIMA PENALE composta dai Magistrati:

- 1. dr. Mario Auduoli *Presidente*
- 2. dr. Angelo Fabro *Consigliere*
- 3. dr. Lorenzo Toso
- 4. /
- 5. /

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

Caus. Fabro

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

1) BORTOLAMI CLAUDIA, n. Padova il 9/4/1958 e ivi res.

Via Cernaia 1. LIBERA pres.

2) BERTONIN E ANUELLITA, n. Terrassa Padovana il 22/4/

1958 ivi residente via Foscari, n.18.

DEDETUTA CASA CIRCONDARIALE DI VERONA pres.

3) BRAGATO PAOLO, n. S. Angelo di Piove (PD) il 4/4/1950

e ivi resid. Via Europa 55; LIBERO cont.

4) MONTAGNER SANDRO, n. Jesolo il 28/10/1951 e ivi res.

Via Colombo 2.- DETENTUTA CASA CIRCONDARIA-

LE DI PADOVA pres.

5) MARTINI LUISE, n. Asolo il 27/3/1954 e resid. ad

Olerzo, via Gasparinetti 9. - DETENTUTA

CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA. pres.

6) DEL MASCHIO SANDRA, n. Aviano (TR) il 10/5/1954 e

resid. a Budoie (PD), via Gardazzo 37 e

dom.ta a Padova, via Lippi 4. LIBERA pres.

esercente patria potestà sul minore BRAGATO Paolo

resid. S. Angelo di Piove (PD) via Europa 55

N. 688 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data 9/5/78

depositata in Cancelleria

il 26-5-1978

Il Cancelliere

Li 8.6.78

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il 16.9.1978

Trasmesso estratto esecutivo.

P.M. Paolova

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

## A P P E L L A N T I :

a

contro la sentenza del TRIBUNALE di Padova in data 23/6/77 con la quale Bortolami Claudia venne dichiarata colpevole dei reati A) B) C) uniti dalla continuazione e dei reati D)E)F)G) uniti dalla continuaz., con le generiche equivalenti, venne condannata a anni 2 mesi 2 reclusione e L.300.000 multa e mesi 1 gg.15 arresto e L.75.000 ammenda, venne assolta per non aver commesso il fatto dai capi L)M). Sospensione condizionale.

Burattin E., Montagner S., Martini L. vennero dichiarati colpevoli dei reati A)B) unificati dalla continuaz. e dei reati D)E)F)G)H) uniti dalla continuaz. e, tutti con le generiche equivalenti, condannati alla pena di anni 2 mesi 6 reclus. L.400.000 multa e mesi 1 arresto e vennero assolti dal capo C) perchè il fatto non sussiste e capo I) per non aver commesso il fatto.

Del Maschio Sandra, venne condannata con le generiche, alla pena di mesi 4 reclus. - Sospensione condizionale. Venne concesso a Bragato Paolo il perdono giudiziale in ordine alla contravvenzione Capo A) e venne assolto dalle altre imputazioni per insufficienza di prove escluso capo C) perchè venne assolto perchè il fatto non sussiste.

## I M P U T A T I :

TUTTI tranne Del Maschio S. :

✓ A) art. 655 1° e 2° co. C.P.

✓ B) artt. 110-112 n.1-358 C.P.

C) art. 5 legge 22/5/75 n.152

D) art. 2 legge 2/10/67 n.895 (mod.art.10 legge 1974/497) e 110-112 n.1 C.P.

E) art. 4 legge 2/10/67 n.895 (mod.art.12 legge 1974/497) artt. 110-112 n.1 C.P.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5

F) art. 6 legge 2/10/77 n. 895 (mod. art. 13 legge 1974/1977)  
artt. 110-112 n. 1 C.P.

G) artt. 110 C.P. e ~~art. 110~~ 1° e 3° legge 22/1/1948 n. 68  
BURATTINI E., DRAGANO P., MONTAGNEN S., RATTINI L. :

~~H) artt. 110-112 n. 1 - 895 cc. 1° e 2° n. 3 in relazione~~ 4  
art. 625 n. 7 C.P.

I) artt. 81-110-333-339 C.P.

BORTOLANI C.:

~~L) artt. 110-112 n. 1 - 895 cc. 1° e 2° n. 3 in relaz. art.~~  
625 n. 7 C.P.

M) artt. 110 C.P. ~~art. 110~~ 1° e 3° legge 22.1.1948 n. 68  
In Padova il 19/5/77

DEL MASCHIO S. :

N) art. 372 C.P.

In Padova il 28/5/1977.-

In esito all'odierno, orale, e pubblico dibattimento,  
sentito il P.M., la difesa e gli imputati che primi ed  
ultimi ebbero la parola, osserva in

Fatto e diritto:

Una grossa manifestazione a sfondo <sup>economico</sup> politico/venne indetta

in Padova il giorno 19 maggio 1977, verso le ore 11, da "Lotta

continua" e "P.D.I.U.P. Da questo corteo alcuni gruppi di

giovani facenti parte o simpatizzanti del Comitato Inter-

istituto e Gruppo Sociale Portello" e Comitato Interfacoltà

Gruppo Sociale Portello", che già in precedenza mediante la

distribuzione di volantini avevano disposto la concentra-

sione di questi gruppi in varie località della città, avevano

iniziato la loro marcia per alcune vie con propositi di

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4

violenza distruttiva iniziando da via Belzoni , Via Loredan  
Via Fistonba,  
Via Ariosto, strade che convergevano verso il Piazzale  
della Stanga che doveva essere raggiunto dai vari gruppi  
con lo scopo di inscenare ivi una generale , violenta  
manifestazione. Si trattava di circa 5-600 giovani, ben  
organizzati ad una guerriglia cittadina, molti muniti  
di tascapane gli uomini e di capaci borse le donne dove  
avevano riposto bottiglie incendiarie tipo "molotov", bastoni  
di ferro, maschere e fazzoletti per coprirsi il volto  
e rendersi irriconoscibili.

Cominciarono nelle vie di immissione al piazzale della  
Stanga la loro furia distruttrice; così in via Marzollo  
capovolsero due autovetture incendiandole; in via Belzoni  
distrussero l'agenzia di affari "Belzoni", rapinando il  
titolare e l'impiegata; Gasparini Adame ebbe distrutta  
la sua Ford "scott" in via Turazza; Cherchi Raffaella ebbe  
incendiata la sua Fiat 850 parcheggiata in via Marzollo;  
Pasquato Marcello ebbe distrutta la sua Citroen. Nello  
avvicinamento al piazzale della Stanga i vari gruppi  
seminavano ancora distrazioni: Gaiola Mario , conducente  
l'autobus della Acap, appena giunto alla fermata di via  
Fistonba, fu avvertito che doveva subito lasciare il suo  
autobus sbarcando tutti i passeggeri, perchè un gruppo  
di sciamanati si stava dirigendo verso quella parte.

All'improvviso venne circondato da un gruppo di giovani  
travestiti

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

travisati sul volto in possesso di bottiglie e bastoni, uno dei quali gli si avvicinò e gli assestò un colpo violento con un bastone fra il collo e la spalla. Vide un giovane con la pistola dare ordini. Gli ordinarono di mettere l'autobus per traverso la strada e mentre scappava, vide i giovani salire sull'autobus e distruggerlo e, poi, gettare entro delle bottiglie incendiarie. L'autobus rimase distrutto dall'incendio.

Zuzzi Luigi ebbe distrutta la sua Alfa Sud da un incendio con bottiglie incendiarie.

Dopo numerose distruzioni di veicoli e negozi i vari gruppi si concentrarono sul piazzale della Stanga, scelta da loro come luogo di una manifestazione violenta con aspetto di vera e propria guerriglia. Tutte le strade ~~per~~ di accesso al piazzale erano state sbarrate con vetture incendiate ed un folto gruppo di dimostranti, con volto coperto, armati di bastoni di ferro e di bottiglie incendiarie che tenevano in capaci tascapani, avevano isolato quasi completamente il piazzale, dando fuoco ad alcuni bidoni di immondizia che sprigionavano un denso fumo che impediva a chiunque di raggiungere il centro del piazzale dove i giovani si erano concentrati. Rampazzo Ivone dà una esatta descrizione della situazione di quel momento sul piazzale e sulle vie adiacenti. Vide giovani armati di pistola ed erano una quindicina, e percorsero via Fistomba, portandosi verso il Piazzale, dove vennero raggiunti da un gruppo

di giovani; tutti costoro prelevavano in continuazione bottiglie incendiarie da borse ricolme, le scagliavano sulla strada e in direzione dei negozi. Gli parve che gli dimostranti fossero costituiti da due gruppi: uno più consistente (40-50) composto di elementi giovani, sui 18/20 anni che scagliavano in prevalenza bottiglie incendiarie; l'altro, composto di una quindicina di giovani sui 25 anni, era armato con pistola. Erano tutti mascherati con passamontagna, ad eccezione di due o tre ragazze che portavano un fazzoletto sul viso. Queste azioni terroristiche vennero compiute fra via Fàstomba e il piazzale. «entre i giovani compivano tali azioni teppistiche, ricorda sempre il Rampazzo, vide sopraggiungere da via Ognissanti quattro automobili (una era una 127, un'altra una Fiat 124) che si fermarono poco oltre l'autobus incendiato e vide scendere dei giovani con delle borse di nylon che apparivano gonfie e che consegnavano ai manifestanti. Subito dopo vide tirar fuori da qualcuna di queste borse delle bottiglie che venivano lanciate per provocare incendi. Vide anche sopraggiungere, con borse piene di bottiglie, dei giovani a bordo di ciclomotori. Nel gruppo dei giovani armati di pistola notava in particolare due di loro che impartivano ordini agli altri e ne indirizzavano gli atti vandalici. Quando i giovani fecero irruzione in via Fàstomba, la strada si era fatta improvvisamente deserta. Le persone si ritiravano nei negozi;



17  
i negozianti abbassavano le saracinesche.

Questa era la situazione della Piazza, e Stanga e delle vie adiacenti quando arrivarono le due autovetture Alfa dei Carabinieri del Comando Nucleo Investigativo di Padova al quale poco prima era stato comunicato via radio i gravi disordini e le violenze che si svolgevano sul piazzale della Stanga e sulle vie adiacenti Beizoni, Aristosto, Fistomba.

Il tenente Colonnello Sergio Boccaccio si trovava allora al Comando solo con pochi militari, quasi tutti addetti agli uffici amministrativi e lui stesso ebbe a dire: "Mi precipitai per raccogliere l'esiguo personale che era rimasto a seguito della destinazione di tutti gli altri militari del mio comando ai servizi di ordine pubblico inerenti al preannunciato corteo in città ad opera degli aderenti ai vari movimenti fra cui Avanguardia Operaia e Lotta Continua." Trovò i carabinieri Viola; Valle e Siciiliano, ancora in borghese, e su un'auto Alfa con targa civile li inviò sui luoghi maggiormente caldi. Eggi medesimo con i carabinieri Todaro, Pannella e Niccoli su altra Alfa con targa militare, tutti in divisa e raggiunsero il Piazzale della Stanga. Percorsero le vie dove scorsero il passaggio devastatore dei gruppi eversivi. Vicino al Piazzale trovarono la strada Fistomba sbarrata da un autobus incendiato e in fiamme. Fu avvertito

8

da due coniugi che sul piazzale stavano sparando. Vide la vettura gialla del Nucleo Investigativo con Viola Valle e Siciliano nell'intersezione fra via Priosto e il Piazzale, all'interno c'era una ragazza (Bortolani). Ricorda il colonnello Boccaccio che l'area del Piazzale sembrava una zona di guerra: numerosi focolai d'incendio fumavano, per terra numerosissimi cocci di bottiglie incendiarie, persone alle finestre con volti atterriti. Si diresse verso via Turazza dove gli avevano segnalato che numerosi dimostranti si erano colà concentrati e si erano allontanati dal piazzale. La via era sbarrata da contenitori di immondizia che bruciavano e al di là dei fuochi, posti a guisa di barriera, vi era un folto gruppo di giovani, forse una trentina in gran parte mascherati e armati di spranghe in atteggiamento minaccioso. Non volend forzare il blocco, decise con i militari dell'altra autovettura Alfa di aggirare alocalità e di giungere su via Turazza per altra direzione. Arrivando sul posto all'imbocco di detta via, poco al di là del ponticello e scorse che un folto gruppo di dimostranti correva verso di loro quasi tutti travisati uomini e donne con passmontagna e fazzoletti, e brandivano sassi e spranghe e trasportavano vistose borse di tipo sportivo, grandi. I dimostranti gettarono, alla loro vista, ogni sorta di oggetti: sassi, spranghe e bottiglie.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

prendendosi, si incendiavano. Qui vi venne arrestato il  
giovane Bragato che tentava di fuggire gettandosi lungo  
una scarpata degli argini del torrente del Ponte dei Craissi.  
Come si è ricordato i primi a giungere sui luoghi percorsi  
dai facinorosi violenti furono i militari dell' Afa gialla  
i carabinieri Viola, Dalla Valle e Siciciliano, che erano  
in borghese dato che per la fretta di intervenire avevano  
lasciato il loro ufficio per ordine del colonnello Brascaccio  
senza potersi mettere in divisa. Costoro scossero sul Piazza-  
le Stanga, diventato un vero e proprio campo di battaglia,  
un folto gruppo di giovani di circa 5<sup>0</sup> elementi, molti  
dei quali mascherati, armati di spranghe e bottiglie  
incendiarie e in possesso di borse e zaini, che continuavano  
a gettare bottiglie incendiarie. I militari non poterono  
raggiungere il piazzale perchè quasi tutti gli imbocchi erano  
impraticabili perchè ostruiti da vetture incendiate.  
Ricorda il brigadiere Viola Giovanni che, nell'impossibilità  
di raggiungere i dimostranti e data l'urgenza di intervenire,  
per far cessare il grave pericolo che il ripetuto lancio di  
ordigni incendiari poteva costituire per le persone, con  
i commilitoni Dalla Valle e Siciciliano, esplosero alcuni  
colpi d'arma in aria a scop intimidatorio. Il gruppo lasciò  
precipitosamente il piazzale e la maggior parte imboccò via  
Piazza, mentre un gruppetto composto da 4-5 elementi (fra  
cui due donne) tutti mascherati cercò di scappare imboccando

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10

via Ariosto. Ricorda testualmente il Viola: Noi li fronteggiammo con le armi in pugno ma, quando arrivarono a quella distanza di pochi metri, i suddetti giovani indietreggiarono tentando di portarsi nuovamente verso il piazzale. "Mi lasciati all'inseguimento e, ad una ventina di metri dal semaforo di via Ariosto, riescisti ad afferrare una ragazza che portai in macchina. La ragazza fu identificata per Bortolami Claudia ed era mascherata con un fazzoletto." Circa l'altra ragazza del gruppetto, che per poco non era riuscito ad agguantare, gli parve che fosse quella che accompagnava la Bortolami e che riescisti ad agguantare in una scarpata di via Turazza. Ricorda ancora il brig. Viola che, riescisti a penetrare nel piazzale (nel frattempo era sopraggiunta l'Alfa del colonnello Francaccio) il gruppo dei facinorosi violenti, si era diretto verso via Turazza e si era attestata a circa un centinaio di metri all'interno di detta via, dando fuoco a due grossi contenitori di immondizie posti trasversalmente alla strada per impedire l'ingresso ai militari, e due Alfa sud dei carabinieri cercarono di raggiungere via Turazza, diventata il nuovo centro di resistenza, raggiungere per via Ariosto, una strada che immetteva in un bivio con via Turazza ma, quivi, appena scesi dalle vetture vennero accolti con lacci di spranghe, di mazze, bottiglie incendiarie dal gruppo di giovani quasi tutti mascherati e dopposti di circa 40 persone.

furono costretti anche questa volta a far uso delle armi a scopo intimidatorio per sciogliere il gruppo che si disperse correndo verso i campi e, poichè via Turazza costeggia un canale ed è sopraelevata su scarpate che scendono da una parte verso i campi e dall'altra verso il canale, parte dei giovani furono fermati sulla stessa scarpata mentre tentavano di raggiungere i campi.

Ricorda il Viola: "In particolare, io ed il Siciiliano inseguimmo una ragazza che si era buttata giù sulla scarpata di sinistra (rispetto alla direzione del Piazzale), raggiungendola dopo circa 30 metri in prossimità di un piccolo canale che non era riuscita, a differenza di altri, a scavalcare. Era in possesso di una borsa a strisce che, poi, venne sequestrata; la ragazza mi parve quella che accompagnava la Bortolami al momento dell'arresto di quest'ultima. Sono assolutamente certo che la ragazza, poi identificata per la Burattin (Emanuelita), si sganciò all'atto della fuga, dal gruppo da cui partì il lancio delle bottiglie e degli altri oggetti; durante la fuga, non la persi mai di vista."

Il carabiniere Dalla Valle nel suo esame istruttorio ricorda che vide il Viola assieme al Siciiliano agguantare una delle due ragazze che faceva parte del gruppetto. La ragazza, che poi fu identificata per la Bortolami, era mascherata con un fazzoletto che ne copriva la bocca e parte del naso

12

e fu a lui affidata perchè la vigilasse in macchina.

Il Dalla Valle Walter ricorda come avvenne la cattura del Martini Luigi, dopo che il gruppo formatosi sul ponte di via Turazza accolse i carabinieri con lanci di spranghe, mazze, bottiglie molotov. Lo sparo di alcuni colpi di arma a scopo intimidatori, valse a disperdere i dimostranti che gettarono parte giù dell'argine sinistro, parte giù dell'argine destro di via Turazza ed i militari si diedero all'inseguimento. Uno solo di questi, pur scappando indietro, cercava di buttarsi giù dalla scarpata di destra, ma rimase attarsato e, prima di gettarsi giù dalla scarpata, venne preso da lui per un braccio e lo portò verso la macchina. Era il Martini Luigi che vestiva un giubbotto coloro verde tipo militare. Il Dalla Valle raccolse dove si era formato il gruppetto che poi si era dato alla fuga, un borsa di naylon, in quel gruppo dove aveva visto anche il Martini. Il Dalla Valle nel suo esame conclude: " Sono assolutamente certo che il giovane arrestato, poi identificato per il Martini, facesse parte del gruppo dei dimostranti perchè nella zona, all'infuori di questi dimostranti, non c'era anima viva." Il Carabiniere Siciliano Carmine ricorda nel suo esame istruttoria che il Viola riesci ad afferrare una delle due donne ( la Bortolani) e la consegnò al dalla Valle. Era mascherata con un fazzoletto, non aveva borse o zaini.

Lui ed il brig. Viola si gettarono all'inseguimento di una ragazza che faceva parte del gruppo che aveva lanciato poco prima spranghe, mazze e bottiglie incendiarie contro i militari,, ed era fuggita lungo la scarpata sul lato sinistro della strada; la raggiunsero poco al di sotto in prossimità di un canaletto; aveva con sé una borsa gamba di color verde a striscie era la Burattina Emanuella. Il militare ricorda testualmente: "Sono peraltro sicuro di aver notato la suddetta ragazzina un attimo prima della fuga, in mezzo al gruppo che ci aveva aggredito con bottiglie incendiarie ed altro. Nella zona non passavano in quel momento estranei!" Quando l'aveva vista in quel posto, era mascherata come gli altri. "L'aveva vista bene a breve distanza mentre con gli altri si avvicinava; avevo tentato di raggiungerla ma senza riuscirci."

Il Carabiniere Miccoli Luigi ricorda la cattura del Montagner Sandro nella vicinanza del bivio di via Turazza dove i dimostranti si erano raccolti con lancio di bottiglie incendiarie, spranghe e mazze ed altri oggetti. Allo sparo di alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio dei carabinieri; i dimostranti si dispersero e cominciarono a fuggire in varie direzioni. Dice testualmente il carabiniere Miccoli: "In particolare ne vidi uno scendere a brevissima distanza, a non più di circa 5 metri,, praticamente me lo vi di a portata di mano. Al rumore degli spari, il suddetto si fermò e scivolò nel mezzo della scarpata

16

ed io lo potei così prendere facilmente. Aveva un fazzo-  
lletto annodato attorno al collo e ricordo di averlo preso  
per tale indumento." Dove aveva tratto in arresto il Monta-  
gner il Miccoli rinvenne una borsa color chiaro con una  
scritta pubblicitaria nella quale vi era una scatola di  
fiumaiferi e cocci di un bottiglia. Nel luogo dove aveva  
tratto in arresto il giovane non aveva visto altri scap-  
pare. Il giovane non oppose resistenza.

Sul rapporto del Nucleo Investigativo dei carabinieri di  
Padova dal quale sono stati riassunti i fatti introduttivi

la Procura della Repubblica di Padova procedette con  
rito direttissimo interrogando il colonello Brancaccio  
ed i carabinieri Dodaro, Parrella Miccoli, brig. Viola  
e carabinieri Dalla Valle e Siciliano che avevano partici-  
cipato all'arresto di Bortolami Claudia, Burattin  
Emanuelita, Martini Luigi, Montagner Sandro e del minore  
Bragato Paolo.

Vennero contestati gli imputati i ~~delitti~~<sup>reati</sup> di concorso in  
radunata sediziosa a travata per le persone armate;  
il concorso a partecipazione con volti travisati; (art. 5  
Legge 22.5.1975; il concorso in manifestazioni sediziose;  
il ~~delitto~~ concorso in detenzione di armi da guerra; il  
concorso nel porto di armi da guerra; il concorso in  
esplosione di armi da fuoco e di ordigni e materie esplo-  
sivi per incutere pubblico timore e suscitare timore  
allarme (art. 6 L. 2.10.1967 n. 895; il delitto di concorso



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15

in blocco stradale previsto dalla legge 22.I.1948 n.66;  
il danneggiamento aggravato in concorso e il concorso nel  
) delitto di resistenza aggravata a p.u.  
Vlla contestazione tutti gli imputati respingevano gli  
addebiti loro rispettivamente ascritti. In particolare la  
Bortolami Claudia, studentessa dell'ultimo anno di liceo,  
asseriva di essersi incontrata con l'amica Sandra Dal Maschio  
intorno alle ore 10 in piazza Capitanio intorno alle ore  
10 in piazza Capitanato. Insieme si erano recate alla fiera  
in cerca di lavoro. Dopo avevano cambiato idea pensando  
di fare una visita ad una amica della Dal Maschio, una certa  
Giovanna, che dovevano ospitarla a colazione; la visita alla  
fiera veniva rinviata al pomeriggio. A breve distanza dai  
Biri si rendevano conto che il traffico era paralizzato  
e la strada era bloccata. Si mettevano a correre, imboccan-  
do via Ariostodove, percorsi 200 metri sul lato sinistro,  
riprendevano a camminare a passo normale quando veniva arre-  
stata. Veniva sentita la Dal Maschio, come teste, che con-  
fermava tale versione, precisando anche il nome dell'amica  
Giovanna. Quest'ultima, tale Facchini Giovanna, asseriva  
di aver ricevuto tale telefonata dalla Dal Maschio un  
giorno che non sapeva precisare, ma comunque prossimo al 19  
maggio e che di conseguenza aspettava l'amica per il  
pranzo.  
Quest'ultima veniva messa a confronto con il brig. Viale  
che negava di averla vista sul ponte e confermava che

16

La Bortolami all'atto dell'arresto si era appena staccata dal gruppo di manifestanti ed aveva il volto coperto da un fazzoletto.

La teste a sua volta restava ferma sulla sua dichiarazione e precisava che l'amica<sup>si</sup> era servita del fazzoletto che portava al collo per tappare la bocca a proteggersi dal fumo degli incendi, ma che al momento del fermo lo teneva abbassato. Asseriva ancora che erano pervenute da viale Venezia e via Ariosto dopo essersi portate in mezzo al piazzale tanga e in ciò venivano smentite dal brigadiere Viola il quale sosteneva che provenendo dalla direzione dell'imputata non era necessaria la manovra di attraversamento del piazzale, essendo praticabile il lato destro che costituisce anche il tratto più breve di collegamento fra viale Venezia e via Ariosto; inoltre l'area del piazzale era talmente pericolosa da consigliare a chiunque non facesse parte del gruppo dei manifestanti, di praticarla. Infine la Dal Vecchio affermava che il brigadiere indossava un vestito a giacca verde, mentre il teste affermava che portava una giacca a quadri. Conseguentemente veniva incriminata di falsa testimonianza.

Fra i numerosi testi presenti ai fatti, Sartore, Elia cui era stata bruciata l'autovettura, riconosceva nella foto segnaletica della Bortolami la giovane notata dallo scoperto nel gruppo di coloro che avevano provocato l'in-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

171

riferiva che la ragazza portava due fazzoletti, uno in testa ed uno al collo, e che, tuttavia, il riconoscimento effettuato non lo avrebbe mai confermato a verbale, per mancanza della necessaria obiettiva serenità.

Burattin Emanuelita, studentessa di scienze politiche, ammetteva di aver fatto parte del corteo che partendo da via Paolotti, si era portato sino alla Stanga. Trovandosi alla testa del corteo, non aveva notato niente di anormale sino nei pressi del Piazzale; ove alcuni giovani mascherati, provenendo dalle retrovie, avevano superato la testa del corteo ed avevano cominciato a lanciare bombe incendiarie. Si era data alla fuga verso la strada per Camin dove era stata fermata. Negava di aver portato armi o zaini.

Martini Luigi, studente di medicina, sosteneva di essere uscito di casa assieme alla Bortolami. Lasciata l'amica in via Radenigo, proseguiva in direzione della Stanga per cercare lavoro alla Fiera. Giunto alla Stanga verso le ore 11, cambiava idea e proseguiva per via Turazza per passare il tempo sino all'ora del pranzo. Non notava nulla di anormale sul piazzale. Giunto un centinaio di metri dal ponte dei Traissi, vide sopraggiungere un gruppo di giovani che si avvicinavano di corsa e la raggiungevano. Subito dopo udiva degli spari e notava i carabinieri sopraggiungere da senso contrario. Appena superata la metà del ponte, ve-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17

veniva arrestato. <sup>1</sup> Negava di aver portato armi o horse.  
Montagner Sandro ~~xxxxxx~~, studente di lettere, afferma-  
va di essere arrivato alla Stanga verso le ore II in  
autobus, provenendo dall' Arcella. Con l'intenzione di  
fare una passeggiata lungo la strada poco frequentata,  
aveva imboccato quella in direzione di Camin. Giunto sul  
ponticello veniva superato da un gruppo di giovani e quindi  
~~veniva~~ vedeva sopraggiungere i carabinieri. Sentito il  
rumore dei colpi di arma da fuoco, aveva preso paura  
e si era buttato giù per la scarpata. Sosteneva che nel  
suo zaino aveva un libro di filosofia. Lo zaino veniva  
sequestrato presso l'ufficio del carcere dal P.M.  
e all'interno veniva rinvenuto un paio di guanti ed un  
passamontagna.

Il Montagner <sup>non</sup> negava che lo zainetto potessero essere  
il suo, ma negava che il contenuto fosse proprio.  
Esperita la sommaria istruzione, tutti gli imputati veni-  
no portati a giudizio con rito direttissimo.

Al dibattimento essi confermavano quanto avevano dichiarato  
alla prima contestazione avvertiti al P.M.

I numerosi testi riferivano sulla situazione del piazzale  
Stanga e delle vie che immettevano in questo: lo stato  
di guerriglia rovocato da un gruppo di scalmanati che  
portavano distruzione e incendi.

Il Tribunale di Padova con sentenza del 28.5.1977 dichiara-  
vax

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19

va Bortolami Claudia colpevole dei reati di cui ai capi A) (~~adunata sediziosa aggravata art.655 C.p.~~); di manifestazione sediziosa (art.654 C.p.) capo B); di partecipazione a pubblica manifestazione con volto travisato e coperto, capo C), reati tutti unificati dal vincolo della continuazione. La riteneva inoltre colpevole di detenzione di armi da guerra (capo D); di porto di armi da guerra, capo E); del capo F) (esplosione di armi da sparo e di ordigni incendiari; del capo G), blocco stradale, reati anche questi tutti unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la condannava per il delitto continuato ad anni due, mesi due di reclusione e L.300.000 di multa e per la contravvenzione continuata alla pena di mesi uno, giorni 15 di arresto e L.75.000 di ammenda.

Riteneva inoltre Burattin Emanuelita, Montagner Sandro, Martini Luigi colpevoli dei reati di cui ai capi A) (adunata sediziosa); del capo B) (manifestazione sediziosa, reati unificati dal vincolo della continuazione; li riteneva inoltre colpevoli dei delitti di cui ai capi D) (detenzione armi da guerra); del capo E) (porto armi da guerra; del capo F) (esplosioni di armi da sparo in luogo pubblico); del capo G) (blocco stradale) e del capo H) (danneggiamento), delitti tutti unificati dal vincolo della continuazione e, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, condannava ciascuno alla pena di anni due, mesi se

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20

di reclusione e L.400.00 di multa e alla pena di un mese di arresto per la contravvenzione continuata.

Dichiarava Del Maschio Sandra colpevole del delitto ascritte di falsa testimonianza e concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi 4 di reclusione.

Condannava tutti in solido a, predetti alle spese processuali. Ordinava la confisca dei reperti.

Concedeva a Bortolami Claudia e alla Del Maschio Sandra il beneficio della sospensione della pena e l'immediata scarcerazione della Bortolami se non detenuta per altra causa.

Dichiarava non doversi procedere contro Bragato Paolo in ordine alla contravvenzione di cui al capo A) per concessione del perdono giudiziale; assolveva lo stesso da tutte le altre imputazioni a lui ascritte per insufficienza di prove, escluso il capo C) dal quale lo assolveva perchè il fatto non sussiste.

Assolveva la Burattini, il Montagner ed il Martini dai reati di cui al capo C) perchè il fatto non sussiste; dal capo I) per non aver commesso il fatto.

Assolveva la Bortolami dai capi L) (incendio aggravato) ed M) blocco stradale) per non aver commesso il fatto.

Avverso questa sentenza hanno interposto appello il Montagner Sandro, la Burattini Emanuelita, il Martini Luigi, la Bortolami Claudia, la Del Maschio Sandra ed il Bragato

Paolo che, non avendo presentato i motivi di gravame, ha avuto il suo appello dichiarato inammissibile dal Tribunale con formula adeguata.

L'appellante Montagner Sandro rileva nei suoi motivi come il Tribunale sia addivenuto alla condanna del prevenuto sulla base di mere congetture ed indizi, disattendendo le giustificazioni addotte. Si chiede, pertanto, in principio l'assoluzione dell'appellante da tutti i reati ritenuti con la formula di non aver commesso il fatto o, quanto meno, per insufficienza di prove.

Con un secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, addivenendo ad una diminuzione della pena che avrebbe permesso, data l'incensuratezza del prevenuto, la concessione della sospensione della esecuzione della pena.

L'appellante Martini Luigi rileva nei motivi di gravame che manca ogni prova agli atti di una sua partecipazione ai disordini sia materiale che morale. La sua giustificazione, di essersi trovato in via Turazza per una passeggiata innocente, non è stata minimamente considerata. La assenza di ogni prova o indizio a suo carico imponeva la sua assoluzione per i delitti a lui ascritti con formula piena per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento materiale o soggettivo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

92

In via subordinata l'appellante chiede l'assoluzione per insufficienza di prove. In ulteriore subordinata, esclusi il delitto di porto o detenzione di armi, concedersi il beneficio della libertà provvisoria.

In via istruttoria l'appellante chiede la rinnovazione parziale del dibattimento per accertare che, data la curvatura della strada sul ponte dei raissi, impossibile risultava la visibilità per vedere il gruppo dei partecipanti ai disordini.

L'appellante Burattin Emanuelita nei suoi motivi di gravame illustra un unico motivo con il quale chiede l'assoluzione quanto meno per insufficienza di prove dai reati a lei addebitati. Si osserva che la Burattin aveva ammesso di aver fatto parte del corteo ma essa non è stata vista partecipare attivamente ad azioni di violenza, né lanciare bottiglie incendiarie; nulla le è stato trovato addosso e nessuna resistenza essa oppose alla forza pubblica. Su tali elementi a suo favore non si può, a detta dell'appellante, fondare una sua responsabilità.

Si chiede ancora che le attenuanti generiche concesse sia considerate prevalenti sulle ritenute aggravanti. Anche l'appellante Bortolami sostiene nei suoi motivi di gravame la piena estraneità di lei ai fatti criminali avvenuti fra il Piazzale Stanga ed il Ponte dei raissi. Secondo l'appellante non vi è alcuna prova di una attiva partecipazione sua ai disordini di piazzale Stanga



23

e in via Turazza; la stessa Dal Maschio l'ha scagionata, anche se la teste è stata dimostrata mendace. La giustificazione addotta dall'appellante ai giudici si rivela del tutto accettabile. Si conclude per una piena assoluzione dai reati ascrittile o, in subordine, per insufficienza di prove. Lamenta ancora l'appellante che non le sia stata concessa la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, quando tutti gli elementi soggettivi inerenti alla personalità della prevenuta militavano a favore di tale beneficio.

L'appellante Dal Maschio Sandra, imputata di falsa testimonianza, lamenta nei suoi motivi di gravame, l'erronea motivazione del Tribunale sulla base degli elementi probatori acquisiti che provavano come essa trovavasi al momento del fermo in compagnia della Bortolami e, in atto, per recarsi ad un invito a pranzo e la sua testimonianza in favore dell'amica si rivelava, in relazione allo svolgersi degli avvenimenti del momento, del tutto veridica e logica. Conclude per una assoluzione con formula piena dinon aver commesso il fatto e, in via del tutto subordinata, per insufficienza di prove.

Osserva questa Corte come tutti gli elementi probatori acquisiti convincono della responsabilità dei prevenuti.

Invero, come si è ricordato in fatto, l'azione eversiva fu organizzata da gruppi ben determinati che dovevano avere sin dall'inizio della loro programmazione, di ben

94

precisi risultati. Si è visto che nel settore della via Marzolo era stato fissato uno dei concentramenti di gruppi per la manifestazione del 19.5 indotta dal Comitato Interistituto e Comitato Interfacoltà. Tale raggruppamento era formato di giovanissimi, quasi tutti studenti universitari o di scuole medie. Questo gruppo di circa 60 individui, già istruiti da compagni esperti che avevano dato precise direttive come lo dimostra lo svolgimento dei fatti, aveva come punto di dimostrazione delle loro violente manifestazioni, il piazzale della Stanga che fu raggiunto dopo aver percorso alcune vie (Belzoni, Loredan, Fistomba) dove i manifestanti lasciarono il segno ferace passaggio, incendiando autovetture, negozi, terrorizzando persone.

Al Piazzale della Stanga avvenne un concentramento di circa 50-60 giovani che quasi tutti travisati la faccia, donne con fazzoletti e gli uomini con passamontagna, e muniti di borse o tascapani contenenti mazze e bottiglie incendiarie pronte al lancio.

Il Piazzale Stanga divenne in breve tempo una specie di "terza bruciata" per chiunque volesse avventurarsi poiché i manifestanti avevano provveduto a chiudere gran parte delle vie che ivi si immettono con l'incendio di autovetture, di un autobus e bidoni di spazzature. Nel mezzo del piazzale si era posto il gruppo dei facinorosi che

il teste Rampazzo Ivone descrive come in una sequenza cinematografica. Costui vide due gruppi provenire da due vie distinte e postarsi al limitare del piazzale e i giovani prelevare in continuazione bottiglie incendiarie da borse ricotte che scagliavano in continuazione sulla strada e in direzione di negozi. Si vide tutti mascherati con passamontagna ad eccezione di due o tre ragazze che avevano un fazzoletto sul viso. Intanto sopraggiungevano da via Cgnissanti, una laterale diretta a via Fistonba, e che immette sul piazzale, quattro automobili che si fermarono poco al di là dell'autobus dato alle fiamme poco prima, e vide scendere dei giovani con delle borse di naylon che apparivano gonfie e che consegnavano ai manifestanti e dalle quali essi vide uscire bombe incendiarie che venivano lanciate per provocare incendi. Vide anche sopraggiungere, con borsa piene di bottiglie dei giovani mascherati a bordo di ciclomotori. Nel gruppo dei giovani armati di pistola notò un particolare: due di loro che impartivano ordini agli altri e ne indirizzavano gli atti.

Il teste Gastaldello Ferdinando vide il piazzale occupato solo da individui mascherati e armati fra via Fistonba ed il Piazzale. Il piazzale era occupato solo dai citati individui. Il teste precisa subito dopo che non vide persone diverse, cioè che non fossero mascherate o armate.

96

I giovani scagliavano in continuazione bottiglie incendiarie verso tutti gli angoli della strada. I giovani prendevano le bottiglie da borse o zaini. Ad un tratto videro i giovani fuggire verso via Turazza.

La stessa scena da guerra cittadina si presentò alla vista dei carabinieri Viola e Dalla Valle quando si affacciarono sul piazzale: un gruppo di giovani in gran parte mascherati e armati di bastoni, spranghe e bottiglie incendiarie e in possesso di borse e zaini alcuni dei quali continuavano a lanciare bottiglie verso le varie diramazioni stradali. Il piazzale era letteralmente impantigliabile da tutti coloro che si trovavano ai margini del medesimo e che volessero avventurarvisi.

Fu questo punto che il brigadiere Viola, vedendo l'impossibilità di affrontare i violenti con i colleghi Dalle Valle e Siciliano, sparò alcuni colpi di pistola in aria che valsero a disperdere i dimostranti che si diedero alla fuga, alcuni verso Canin ed un minor gruppo verso via Turazza. Il brig. Viola ricorda bene di aver visto

fra questo gruppetto anche due donne in fuga e mascherate.

egli si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi e riuscì ad agguantare una delle due donne: era la Bortolami Claudia, mascherata da un fazzoletto. Dirà il Viola che quella che era assieme alla Bortolami era altra giovane o gli parve che venne poi fermata mentre servava la fuga lungo

scarpata che costeggia via Turazza. Questa seconda donna venne individuata per la Burattin. Egli vide con certezza la Burattin sganciarsi, all'atto del fuga, dal gruppo dal quale partiva il lancio della bottiglie incendiarie. La partecipazione della Bortolami Claudia e della Burattin all'azione eversiva è provata da questa precisa descrizione.

Il Dalla Valle, che accompagnava il Viola, ricorda bene che le ragazze che avevano imboccato via Ariosto erano due: una la Bortolami venne arrestata, l'altra che doveva essere sicuramente la Burattin, vide tempestivamente i carabinieri in borghese e, ritornando indietro, riesci a ricongiungersi al gruppo che dirigeva verso il ponte dei Graissie venne, successivamente arrestata mentre tentava di fuggire verso i campi adiacenti di via Turazza.

Parimenti rimane provata la partecipazione ai disordini violenti di quel giorno al Piazzale Stanga e sulle vie adiacenti del Martini Luigi e del Montagner Sandro.

Tutti e due vennero arrestati in prossimità del Ponte dei Graissie e facevano parte del secondo gruppo che, fuggendo dal piazzale Stanga si diresse verso via Turazza lanciando in continuazione bottiglie incendiarie. Il gruppo venne disperso per l'inatteso apparire dei carabinieri e mandati dal ten. col. Ranaccio in divisa che con mosse aggirante si era presentati ad un incrocio di via Turazza. Bastarono alcuni colpi di pistola sparati in aria per far disper-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

98

i componenti del gruppo che in gran parte riescono a ~~perdersi~~ perdersi fra i campi adiacenti le via Turazza, scendendo gli argini che costeggiano la strada.

Il Martini fu arrestato dal Dalla Valle che lo agguantò mentre tentava di fuggire gettandosi giù da una scarpata del ponte. Il Martini faceva parte di un gruppetto di  $4\frac{1}{5}$  giovani mascherati ( pag. 64 voll) e in possesso di borse che dovevano o avevano contenuto delle bottiglie incendiarie. Il Dalla Valle precisa che il Martini faceva sicuramente parte del gruppetto di dimostranti perchè all'infuori di questi, nessuna persona vi era colà, e ciò è del tutto credibile poichè la zona era diventata una zona di guerriglia di alcuni scapmanati che lanciavano in continuità bottiglie incendiarie in ogni direzione.

Nelle sua deposizione il Sicilia ricorda che la Bortolami era mascherata, ma non aveva borse; la Burattin fu oggetto di inseguimento da parte sua e del brig. Viola e fuggiva verso la scarpata e prima aveva fatto parte del gruppo. Essa aveva con sé una borsa grande a color verde a strisce che doveva aver contenuto ordigni incendiari. Ricorda il carabiniere siciliano che all'atto dell'arresto, la Martini disse che non c'entrava e che era di passaggio, ma egli, invece, poco prima la aveva vista far parte del gruppo che aveva aggredito i carabinieri con bottiglie incendiarie. "aveva vista

bene a brevissima distanza.

Come si è già ricordato il carabiniere Piccoli trasse in arresto il Montagner che era giunto con un gruppo di dimostrante sopra il ponte dei Graissi, gruppo armato di bottiglie incendiarie, spranghe, gettavano le bottiglie contro i carabinieri che li disersero con alcuni colpi di pistola sparati in aria. Il Montagner aveva annodato attorno al collo un fazzoletto ed era nell'atto di fuggire scendendo una scarpata di via Turazza. Anche il Montagner si era liberato, prima di fuggire, di una borsa di color chiaro che, all'esame, si riscontrerà contenere tra l'altro anche un passamontagna.

Giustamente il Tribunale di Padova ha ritenuto tutti i prevenuti responsabili dei maggiori reati di cui alle lettere D) ( detenzione di armi da guerra) ed E) ( porto di armi da guerra e di blocco stradale( capo G) , nonché degli altri reati contravvenzionali connessi alle azioni criminose compiute.

Il fatto che nessuno dei prevenuti sia stato visto nell'atto di lanciare o tenere ordigni esplosivi o incendiari all'atto dell'arresto, non ha alcun rilievo in ordine alla loro responsabilità per i reati addebitati perchè è rimasto accertato che essi facevano parte, poco prima del loro arresto dei gruppi che avevano creato i disordini sul piazzale e sulla via Turazza con lancio di bottigli incendiarie.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30

la partecipazione a tali gruppi sta a dimostrare la loro sicura compartecipazione criminosa attiva ai delitti commessi.

La gravità dei fatti descritti non va in alcun modo sottovalutata, solo ricordando gli attimi di terrore che le azioni criminose avevano indotto nelle persone che assistettero o che ne furono anche vittime di tanta inutile violenza. Giustamente il Tribunale, pur concedendo a tutte le attenuanti generiche in relazione alla giovane età dei prevenuti e alla condizione di incensuratezza dei medesimi, ha negato la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate. Le pene irrogate appaiono congrue alla gravità dei fatti e l'aumento per la continuazione è stato valutato in misura del tutto benevola solo ricordando il numero delle gravi violazioni commesse.

La libertà provvisoria non è concedibile in relazione proprio alla gravità e natura dei delitti commessi poiché la stessa legge 22.5.1975/152 non ne ammette la concessione.

La diversa posizione della Dal Maschio Sandra, imputata di falsa testimonianza, impone una motivazione a parte.

Ricordando quanto si è detto sulla Bortolami e sulle prove che la accusano, evidente si rivela ~~la~~ inattendibilità della testimonianza resa da costei a favore dell'amica e, quindi, la sua falsità. E' da ritenersi poco credibile che dal Maschio si sia accompagnata <sup>anche per poco tempo</sup> alla Bortolami in quella



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

...giornata del 19.5 perchè le sue palesi contraddizioni  
rivelatesi specie nel confronto con il brig. Viola, ne  
screditano il convincimento. La stessa teste, <sup>Facchini</sup> indotta dall'  
imputata ad avvalorare una parte delle sue dichiarazioni, ha  
parlato di una telefonata fatta dalla prevenuta in sua assenza  
diversi giorni prima.

Per quanto esposto la sentenza del Tribunale di Padova va con-  
fermata in ordine a tutti gli imputati che devono essere  
condannati in solido alle spese di questo grado di giudi-  
zio.

P.O.M.




visti gli artt. 213-523 C.p.p.

conferma la sentenza 23.6.1977 del Tribunale di Padova  
appellata da Bortolami Claudia, Burattin Emanuelita,  
Montagner Sandro, Martini Luigi e del Del Maschio Sandra  
e condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento  
delle ulteriori spese processuali.

Venezia 9 maggio 1978

Il Presidente

Il Consigliere estens.



302

In data 9.5.78 l'imputato Burettin,  
 10.5.78 gli imputati Martini e Montagner,  
 11.5.78 il difensore di fiducia di Bortolami,  
 Del Maschio, Burettin, Montagner,  
 Martini, 12.5.78 ~~il~~ il difensore di  
 fiducia di Martini interposero ricorso  
 in Cassazione  
 Ve, 8.6.78

È estratto sentenza notificata all'imputato Brigato  
 Paolo il 26.6.1978 e non impugnata; irrevocabile il 30.6.1979  
 per Corte di Cassazione in data 11.4.1979 annulla  
 senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente  
 alle contravvenzioni per cui è stata pronunciata  
 condanna a carceri della Bortolami, della Burettin,  
 del Montagner e del Martini, e al delitto di falsa  
 testimonianza per cui è stata pronunciata  
 condanna a carceri della Del Maschio perché  
 tali reati sono estinti per amnistia. Annulla  
 senza rinvio l'impugnata sentenza anche per  
 i delitti di danneggiamento per cui è stata pronunciata  
 condanna a carceri della Burettin, del Montagner  
 e del Martini per essere estinti per amnistia ed elimina  
 la relativa pena di un mese di reclusione per ciascuno.  
 Rigetta nel resto i ricorsi di Bortolami, di Burettin,  
 del Montagner e del Martini; irrevocabile il 11.4.1979  
 Venezia, 16.8.1979

Dr. Cangellicini

25/10/78 i copia Camp. Penale Venezia

N. 475/78 Reg. Gen.



*Verger*

N. 894 Reg. Sent.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione I PENALE composta dai Magistrati:

- 1. *ANDREOLI* DOTT. *MARIO* Presidente
- 2. *FABRO* " *ANGELO* Consigliere
- 3. *VERGER* " *AURELIO* "
- 4. " " "
- 5. " " "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal  
*CONS. VERGER*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

- 1) *MURARO CLAUDIO*, nato il 22/5/49 a Montecchio Maggiore e residente a Vicenza, via Borgo Berga 154. Detenuto c/o Casa Penale di PADOVA *detenuto presente dal 5-2-1977*
- 2) *LAURICELLA FRANCESCO?* nato il 17/3/47 a Ponte Nossa, residente a Vicenza, via Contrà della Fascina 10/B. *libero presente*

IL P.M., IL P.G. e l'imputato APPELLANTI

contro la sentenza del Tribunale di VICENZA in data 23/11/77 con la quale Lauricella venne assolto per insufficienza di prove dai reati ex artt. A) 9 - 10 - 12 legge 14/10/74 n. 497 in relazione art. 1 legge 18/4/75 n 110 e 110 C.P. B) art. 624 - 625 n 2 e 7 e 81 e 110 C.P. C) artt. 357 - 110 - 61 n 2 C.P. In Padova e Vicenza fino al 23/1/77.

Venne assolto Muraro dalle imputazioni di fabbricazione e detenzione bottiglie incendiarie (capo A) per insufficienza di prove. Venne altresì condannato per porto abusivo bottiglie incendiarie (capo A) e per gli altri

## SENTENZA

in data *16-6-78*

depositata in Cancelleria

il *6-7-78*

Il Cancelliere

Li *7-7-1978*

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

*8-5-79*

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il *27-1-1979*

Trasmesso estratto esecutivo.

*P. G. Fedi*

Il Cancelliere

Art. *152/10* Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

2

capi, unificati dal vincolo di continuazione, con le generiche equivalenti, alla pena di anni 4 di reclusione e £ 300.000 di multa nonchè interdizione pp ~~MA~~ per anni 5.

#### SVOLGIMENTO del PROCESSO

Marseglia Domenico, il quale verso le ore 8.30 del giorno 22/I/1977 (sabato) aveva notato numerosi copertoni usati per auto gettati alla rinfusa su via Lago di Como in Vicenza, strada adiacente a via dei Laghi in cui era ubicata la sua abitazione, rincasando con la moglie verso le ore 18.15 di quello stesso giorno notò la presenza di un autofurgone poco più avanti <sup>della</sup> zona in cui si trovavano quei copertoni e, poichè la moglie gli disse che qualcuno stava rimuovendoli, egli, lasciata l'autovettura in giardino, cercò di richiamare l'attenzione degli sconosciuti (circa otto giovani) per impedire che scaricassero altra roba sulla strada, dopo aver constatata la presenza su quest'ultima di due autovetture di piccola cilindrata ferme subito dopo la zona in cui si trovavano i copertoni; il Marseglia, il quale ebbe l'impressione che gli sconosciuti stessero scaricando qualcosa dalle due autovetture, non fece nemmeno in tempo a richiamare l'attenzione dei suddetti, giacchè tali due veicoli si allontanarono, l'uno prima dell'altro. Il Marseglia a piedi inseguì l'autovettura partita per seconda a luci spente e ne rilevò il numero di targa (VI 257565). Poco dopo, il Marseglia, portatosi sul terrazzo della sua abitazione "per vedere cosa succedeva", notava un individuo, il quale deponeva un sacchetto di plastica bianca contenente qualcosa in prossimità del punto in cui in precedenza avevano sostato le due autovetture; il Marseglia gridando faceva rilevare allo sconosciuto che quel posto non era uno scarico per le immondizie e lo sconosciuto allora si diresse verso un gruppo di individui, i quali si trovavano a circa m. 20 (venti) di distanza, con i quali si allontanò. Il Marseglia, recatosi sulla strada e constatata la presenza di cartoni contenenti bottiglie piene di liquido ed ermeticamente chiuse, avvertì la Polizia (ff. 14, 263 e 354 retro). Fu accertata la presenza, tra l'altro, di n. 62 bottiglie "molotov", di una tanica da litri 25 piena di nafta e di un sacchetto di plastica contenente chiodi tetracuspidi, oggetti rinvenuti parte per terra, parte sull'autofurgone nota-

3

to da Marseglia Domenico, un "FIAT 850" targato MI-F I3827 intestato a Vacca Cosimo (f.4) al quale era stato rubato tra la sera del 20/I/1977 e le ore 12 circa del 22 gennaio 1977 mentre era parcheggiato chiuso a chiave davanti alla sua abitazione, sita in Padova-via Lippi (ff.26 e 38). Accertato che la targa VI 257565 corrispondeva all'automobile "FIAT 127" intestata a Muraro Claudio, ufficiali ed agenti di p.g. presso la Questura di Vicenza alle ore 23.40 del 22/I/1977 eseguivano una perquisizione presso il domicilio del Muraro in via Borgo Berga n.154 senza rinvenire alcuna persona, operazione conclusasi con esito negativo (f.5). Poco dopo le ore 1 del giorno 23/I/1977, mentre era in atto un piantonamento in prossimità dell'abitazione del Muraro, giungeva Grillo Patrizia in Muraro, moglie del predetto, la quale dopo aver protestato per la perquisizione domiciliare eseguita dichiarava che il marito non sarebbe tornato a casa per quella notte e che il medesimo lavorava presso la s.r.l. "Arvero Co." in Verona ed era solito pernottare presso una affittacamere, certa Magrini abitante in "via Martin della Scala" (f.6). La mattina del giorno 23/I/1977 all'altezza del n.8 di via Lago di Como personale dell'Ufficio Politico della Questura di Vicenza rinveniva l'autofurgone "FIAT 600 T" targato PD 44I4I4, intestato a Pavan Rino, al quale era stato sottratto mentre trovavasi parcheggiato chiuso a chiave su via Cafasso n.11 di Padova tra le ore 14 del 21/I/1977 e le ore 5 del 22/I/1977 (ff.7, 218 e 358 retro); a bordo di tale autofurgone furono rinvenuti n.38 bottiglie "molotov", n.36 copertoni per autovetture usate ed altri oggetti. Quella stessa mattina sull'adiacente via Lago di Bolseina furono rinvenuti una borsa sportiva contenente numerosi chiodi tetracuspidi, un sacco contenente n.15 tubi di ferro lunghi circa cm.50 ed una chiave girabulloni, all'altezza del n.204 di via Laghi furono rinvenuti n.2 bottiglie "molotov", n.12 tubi di ferro, n.3 spranghe, n.2 chiavi e n.2 scalpelli cavachiodi (ff.2, 8 e 9). Alle ore 10 del giorno 23/I/1977 si presentava presso la Questura di Vicenza Muraro Claudio e denunciava che verso le ore 9 circa di quello stesso giorno aveva constatato la sparizione dell'automobile a lui intestata, che affermava di aver lasciato "regolarmente chiusa a chiave" verso le ore 16 del giorno precedente lungo viale Roma di detta Città nei pressi della stazione ferroviaria, quando era partito per Verona in treno ove aveva trascorso la notte e facendo ritorno a Vicenza con il treno in partenza da Verona verso le ore 8, precisando di aver pernottato in quest'ultima Città presso un affittacamere "a nome Magrin Sergio" abitante in via Mastin della Scala n.9; il Muraro precisava di essersi recato a Verona nel

4

pomeriggio del 22/I/1977 "fuori del consueto" "per sbrigare pratiche di lavoro" presso la s.r.l. "Arvero Co.". Alle ore 12 del 23/I/1977 il Muraro veniva fermato a sensi dell'art.3 legge 22/5/1975 n.152(f.11). Le indagini svolte in Verona consentivano di accertare che Muraro Claudio dalle ore 9.30 alle ore 13 circa del giorno 22/I/1977 era stato con Miqdadi Khalil, presidente della s.r.l. "Arvero Co.", in Vale Città, che dopo le ore 13 del suddetto giorno il Muraro non era stato più visto dal Miqdadi, con il quale non aveva annunciato un suo ritorno in Verona per il pomeriggio di quello stesso giorno, che, inoltre, verso le ore 9 del 23/I/1977 il Muraro aveva telefonicamente comunicato al Miqdadi il suo impedimento ad essere presente in ufficio il giorno successivo a causa del furto dell'autovettura patito, che l'affittacamere Tombari Elena aveva visto per la ultima volta il Muraro, al quale aveva locato una camera a decorrere dal mese di ottobre del 1976, verso le ore 14 del 21/I/1977, che comunque la suddetta, anche se il Muraro si fosse trovato nella camera locatagli, non era in condizioni di avvertirne la presenza non pervenendo rumori fino alla abitazione della Tombari e che, infine, attraverso l'ispezione eseguita all'interno della camera, locata al Muraro, il giorno 23/I/1977 alle ore 10.30 era stato constatato che un asciugamano di spugna da bagno era in parte bagnato e che la base del piatto della doccia era sporco, mentre la Tombari dichiarava che alle ore 15 del 21/I/1977 era stata eseguita la pulizia della doccia e, quindi, del relativo piatto e che gli altri inquilini avevano escluso di essersi serviti di tale doccia (ff. 19 e 20). Verso le ore 10 del 24/I/1977 personale dell'Ufficio Politico della Questura di Vicenza in via Lago di Como di detta Città rinveniva n.16 bottiglie tipo "molotov", n.14 spranghe di ferro lunghe circa cm.50, n.34 copertoni per auto usate e n.2 camere d'aria (f.23). Verso le ore 12 circa di quello stesso giorno a seguito di comunicazione telefonica personale della suddetta Questura recuperava l'automobile intestata a Muraro Claudio in strada Pian delle Maddalene. Interrogato nel corso della sommaria istruttoria, il Muraro, il quale precisò che le indicazioni di orario da lui fornite erano approssimative essendo da qualche tempo privo di orologio, dichiarò che la mattina del 22/I/1977 aveva lasciato la sua abitazione, ove aveva trascorso la notte unitamente alla moglie, verso le ore 8, che, recatosi a Verona con l'automobile a lui intestata, era rimasto in detta Città fino a poco dopo le ore 13 in compagnia dei suoi datori di lavoro, che

sempre in automobile era tornato a Vicenza, giungendo  
dovi verso le ore 14-14.30, che, recatosi nella sua  
abitazione, non vi aveva trovato la moglie, che verso  
le ore 15.30, dopo aver mangiato qualcosa in casa,  
parcheggiata l'automobile sul viale della stazione  
ferroviaria, partì per Verona in treno verso le ore  
16 "e qualche minuto", aggiunse che, arrivato in tale  
Città, si trattenne in ufficio per circa due ore dal=  
le ore 17 fino alle ore 19 circa, dopo di che si re=  
cò nella camera presa in locazione, dormì fino alle  
ore 22.30, mangiò qualcosa, fece la doccia e dormì  
nuovamente fino al mattino del giorno successivo,  
quando fece ritorno a Vicenza con un treno in parten=  
za da Verona verso le ore 8 circa. (f.30). Il P.M.  
non convalidava il fermo operato nei confronti del  
Muraro e ne ordinava l'immediata scarcerazione (f.  
35). A questo punto si verificavano due eventi, con=  
sistenti nelle dichiarazioni rese da Cappellini Ma=  
ria in Rubisse (f.62) e nel rinvenimento da parte di  
personale della Questura di Vicenza tra i numerosi  
pezzi di carta utilizzati per evitare il contatto  
tra le bottiglie come sopra rinvenute e sequestrate,  
bottiglie contenute in una scatola, di un mezzo fo=  
glio della rivista "Aeronautica", recante in un'eti=  
chetta l'indirizzo "Gen. Lauricella Paolo via Giober=  
ti 45 36100 Vicenza" (ff.86,87,88). La Cappellini Ru=  
bisse, la quale abitava in un appartamento d'ampreso  
in un edificio di proprietà dei genitori di Muraro  
Claudio adiacente all'edificio in cui abitavano det=  
ti proprietari, fabbricati siti in via Cà Cegalina  
di Montecchio Maggiore, riferì che verso le ore 18.30-  
19 del 22/I/1977 dal terrazzino della sua abitazione  
le era caduto nel sottostante cortile interno uno  
straccio (questa almeno fu la sua impressione) e che  
aveva atteso il ritorno del marito per farglielo re=  
cuperare; senonchè verso le ore 20 il marito telefo=  
nicamente avvertì la Cappellini Rubisse che avreb=  
be tardato nel rincasare, cosicchè la suddetta, dopo  
aver lasciato <sup>trascorse</sup> un po' di tempo, scese in cortile por=  
tando con sè una torcia elettrica ed il cane. Giun=  
ta in cortile, si accorse che l'appartamento, sito al  
piano-terra dell'edificio in cui anch'ella abitava,  
era illuminato per modo che ella poteva cercare lo  
straccio senza far uso della torcia. Cappellini Rubis=  
se Maria precisava che quell'appartamento non era  
stabilmente abitato da alcuno e veniva utilizzato  
da quello dei figli dei proprietari che trascorres=  
se qualche giorno presso i genitori; aggiungeva che  
Muraro Claudio usava frequentemente tale appartamen=  
to.

6

to e talvolta anche per periodi più o meno lunghi. La Cappellini Rubisse, che non aveva rinvenuto lo straccio, sentì il suo cane abbaiare ed allontanarsi da lei per circa tre o quattro metri verso la zona interna del cortile; rivolto lo sguardo verso il punto in cui si era diretto il cane, la Cappellini vide una persona accovacciata vicino a quello che in tale momento le sembrò essere un mucchio di legna e che, invece, il giorno successivo constatò essere un mucchio di paglia. La persona, "forse attratta dallo abbaiare del cane", si volse verso la Cappellini, la quale in quel momento ritenne di riconoscerne senza ombra di dubbio Muraro Claudio, mentre quando si avvicine, attraverso la successiva lettura dei giornali, che quanto aveva visto e poi sentito "poteva essere importante ai fini dell'inchiesta ripensando a tutto" si convinse che poteva benissimo essersi sbagliata nell'identificazione come sopra operata. Immediatamente dopo tale identificazione la Cappellini Rubisse vide la madre di Muraro Claudio, pienamente illuminata dalla luce proveniente dall'appartamento sito al piano-terra, venire verso di lei, che si allontanò riuscendo, però, a sentire la madre del Muraro parlare con una persona, che la Cappellini ritenne fosse certamente quella da lei in precedenza vista accovacciata, dato che in quel momento in quella zona non vi erano altre persone. Successivamente la Cappellini Rubisse si recò sulla pubblica via verso l'edificio in cui abitavano i genitori di Muraro Claudio e vicino a tale edificio notò ferma un'automobile "FIAT 500" di colore bianco, che essa guardò anche per il motivo che il suo cane si era messo ad annusare le ruote; constatò che all'interno dell'automobile si trovavano alcune persone, almeno tre. Successivamente mentre stava tornando verso la sua abitazione sentì "sbattere lo sportello dell'auto che partì immediatamente" e che la Cappellini con la coda dell'occhio vide effettuare un'inversione del senso di marcia. In data 5/2/1977 Muraro Claudio veniva arrestato in esecuzione di un ordine di cattura emesso dal P.M. (ff. 80 e 81). Interrogato, il Muraro confermava quanto da lui dichiarato nel contesto dell'interrogatorio in precedenza reso chiedendo che fosse effettuato un confronto con la persona, cui si faceva cenno nell'ordine di cattura (f. 85). Lauricella Paolo è il padre di Lauricella Francesco e Roberto, qualificati nella relazione di servizio datata 8/2/1977 (f. 87) "attivisti di movimenti della sinistra extraparlamentare". In esecuzione dello



ordine di cattura emesso in data 9/2/1977 (f.94) venivano arrestati sia Lauricella Francesco, sia Lauricella Roberto. Il primo sosteneva di essere estraneo ai reati contestatigli, dichiarava che il padre, dopo un intervento chirurgico cui era sottoposta la madre dell'imputato nel mese di dicembre del 1976, aveva deciso di trasferirsi a Roma ed aveva fatto dirottare la corrispondenza a lui diretta all'indirizzo dell'imputato, che conviveva con Moneta Rossella; per tale motivo pervenivano a casa di Lauricella Francesco giornali indirizzati al padre del medesimo, che l'imputato ad un certo momento cominciò ad eliminare gettandoli nelle sacchette delle immondizie, dato che il padre gli aveva detto che non gli interessavano. Lauricella Francesco dichiarava che la mattina del 22/1/1977, dopo essersi alzato verso le ore 10.30-11, era uscito con la Moneta, che altrettanto aveva fatto nel pomeriggio di quello stesso giorno, che verso le ore 20 o 20.30 giunsero in casa loro Grillo Patrizia in Muraro e Mioni Maristina "inaspettatamente", anche se accadeva spesso che le predette venivano a far loro visita, che sia l'una che l'altra cenarono con loro e lasciarono la casa verso le ore 23. Lauricella Roberto dichiarava che il padre, il quale non abitava più a Vicenza, nel settembre del 1976 fece dirottare la corrispondenza a lui diretta presso l'abitazione del figlio Francesco, che circa quindici giorni prima del 10/2/1977, data dell'interrogatorio, egli aveva fatto ripristinare presso l'ufficio postale il primitivo indirizzo avendo deciso di rimanere ad abitare nella casa già occupata dai suoi genitori, che il giorno 22 gennaio 1977 era rimasto presso la scuola in Barbarano, in cui insegnava, sia la mattina sia il pomeriggio, fino alle ore 18.30-19 circa, successivamente si recò a casa ove unitamente alla sua ragazza Sani Paola ed a Zanco Lorenzo si recarono presso uno zio di quest'ultimo per prelevare l'occorrente per sciare, si fermarono a cena in tale casa sita in Sovizzo, si diressero a Roana verso le ore 23 ed ivi si fermarono fino alla domenica pomeriggio. Con sentenza pronunciata in data 23/2/1977 (f.122) il Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Vicenza proscioglieva Lauricella Roberto in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Il Giudice Istruttore quale il P.M. aveva richiesto la formale istruttoria (f.121), il giorno 3/3/1977 alle ore 20.45 eseguiva un sopralluogo nella zona circostante lo stabile in cui abitava Cappellini

8

Maria in Rubisse (f. 139) e disponeva due perizie, l'una diretta ad accertare l'identità del contenuto delle bottiglie in sequestro ed, in particolare, se le stesse contenessero sostanze esplosive e se, per contenuto, modalità di confezionamento e potenzialità offensiva fossero qualificabili come bottiglie incendiarie od esplosive a sensi dell'art. I legge 18/4/1975 n. 110 (f. 169), l'altra diretta ad accertare, in sostanza, se le avarie riscontrate in corrispondenza del bloccasterzo e del deflettore destro relativi all'automobile intestata a Muraro Claudio fossero state o meno artificiosamente provocate. Il Tribunale Penale di Vicenza, avanti al quale entrambi gli imputati furono tratti a giudizio a seguito di ordinanza di rinvio pronunciata in data 27/7/1977 (f. 289), con sentenza pronunciata all'udienza del giorno 23/XI/1977 adottava le statuizioni riportate in epigrafe ritenendo che fosse fallito l'alibi fornito da Muraro Claudio relativamente al pomeriggio ed alla sera del 22/I/1977 nonchè alla notte tra tale giorno ed il 23/I/1977 sia in conseguenza delle risultanze della perizia espletata relativamente all'automobile intestata al suddetto imputato, interpretate nel senso che le avarie riscontrate a carico del bloccasterzo e del deflettore destro fossero state artificiosamente provocate, sia in conseguenza dell'accertata presenza del Muraro in Montecchio Maggiore la sera del 22/I/1977 sulla base della testimonianza resa da Cappellini Maria in Rubisse, ritenendo, poi, quanto al delitto di cui al capo b) della rubrica che, pur non esistendo alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la partecipazione personale del Muraro nella consumazione di tale reato, l'esistenza di un'organizzazione abbastanza complessa e, perciò, capace di rubare i furgoni necessari per eseguire il trasporto del materiale "de quo", desunta dal Tribunale dal numero imponente degli oggetti esplosivi complessivamente rinvenuti nonchè dal numero delle persone viste da Marseglia Domenico, costituiva un elemento idoneo a denotare che il Muraro fu d'accordo circa la necessità di disporre di due veicoli <sup>da</sup> rubare per rendere più difficile l'identificazione dei conducenti, membri dell'organizzazione. Detto Tribunale riteneva, invece, quanto al reato di fabbricazione e detenzione contestato al Muraro nel capo c) della rubrica che, se, da un lato, il materiale in questione era tale da poter essere fabbricato artigianalmente, così da indurre a ritenere "per la forza stessa delle cose" (f. 398) che chi

9

ha partecipato materialmente o moralmente nel trasportarlo, ha partecipato anche nel fabbricarlo, dall'altro, non poteva escludersi che il Muraro fosse stato chiamato a collaborare esclusivamente all'attività di trasporto del materiale in questione senza sapere dove e da chi lo stesso era stato fabbricato, conclusione questa cui il Tribunale riteneva di pervenire anche in ordine al reato di detenzione contestato al Muraro nel capo c) della rubrica. Per quanto concerneva Lauricella Francesco il Giudice di primo grado escludeva che il medesimo avesse partecipato personalmente e direttamente all'azione di trasporto del materiale "de quo" in considerazione dei riscontri probatorii acquisiti relativamente alle indicazioni fornite dall'imputato circa il modo in cui il medesimo aveva trascorso la giornata del 22/1/1977, mentre in ordine alla configurabilità di una partecipazione morale del Lauricella il Giudice di primo grado riteneva che se il rinvenimento in una delle scatole, contenenti le bottiglie in questione, di un pezzo di foglio di un giornale indirizzato al padre dell'imputato, congiunto alle perplessità cui, ad avviso di detto Giudice, dava luogo la conseguenza desumibile dalla tesi del Lauricella secondo cui questi cominciò a disfarsi dei giornali indirizzati a suo padre, e cioè che gli ignoti confezionatori delle bottiglie in sequestro si sarebbero procurata la carta per imballarle prelevandola dalle immondizie, rendeva assai verosimile l'ipotesi che il Lauricella avesse consegnato al Muraro un pacco di giornali, dato che i due "si conoscevano, dividevano una certa visione dei problemi della società attuale e dei mezzi per risolverli, militavano nella medesima associazione politica" (f. 400), risultava, tuttavia, impossibile affermare con la necessaria sicurezza che il Lauricella sapeva a quale specifico uso sarebbe stato destinato il pacco di giornali ipoteticamente da lui consegnato al Muraro. Il Giudice di primo grado, infine, applicava in favore di Muraro Claudio le circostanze attenuanti generiche, che dichiarava equivalenti alle contestate circostanze aggravanti ritenute sussistenti relativamente ai reati in ordine ai quali pronunciava condanna. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, gli imputati ed il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello, il quale ultimo ha dichiarato di dedurre gli stes-

10

si motivi dedotti dal Procuratore della Repubblica (f.438). Quest'ultimo deduceva i seguenti motivi di censura(f.420):1°) la pronunciata assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di Muraro Claudio in ordine ai reati di detenzione e di fabbricazione di bottiglie incendiarie contrastava logicamente con l'affermata responsabilità penale del medesimo in ordine ai delitti di furto dei furgoni utilizzati per trasportare tale materiale, giacchè non si vede per quale motivo, "data per scontata la fabbricazione clandestina ed in forma assolutamente empirica delle bottiglie"(f.421), coloro che le fabbricarono si sarebbero dovuti servire di persone diverse per trasportarle, in tal modo, del resto, correndo il grave rischio di rivolgersi a persone all'oscuro del piano criminoso;2°) risultava inverosimile l'ipotesi, prospettata dal Giudice di primo grado, secondo cui Lauricella Francesco avrebbe consegnato al Muraro un pacco di giornali ignorando, tuttavia, quale uso ne sarebbe stato fatto, sia per il motivo che il Muraro od altri non avevano affatto bisogno di un numero tanto elevato di giornali da dover rivolgersi ad amici per procurarseli, sia per il motivo che risulta incredibile l'ipotesi che il Muraro od altri abbiano avvertito la necessità di chiedere al Lauricella la consegna di giornali e di carta gli uni e l'altra facilmente reperibili presso le loro stesse abitazioni, cosicchè non restava quale conclusione che quella cui era pervenuta l'accusa "e cioè che quel giornale sia stato direttamente impiegato dal LAURICELLA durante la preparazione del materiale e sua successiva sistemazione nelle scatole di cartone", il che non risultava contraddetto dall'alibi prospettato dal suddetto imputato, giacchè lo stesso si riferisce al pomeriggio del 22/I/1977, "mentre è di tutta evidenza che, essendosi in quelle ore provveduto al trasporto del materiale, lo stesso dovesse essere stato fabbricato e preparato in ore precedenti"(f.424). Muraro Claudio deduceva i seguenti motivi di censura:1°) Erronea valutazione delle deposizioni testimoniali sia per avere il Giudice di primo grado costruito la prova indiziaria a carico del Muraro facendo leva sulla testimonianza resa da Cappellini Maria in Rubisse senza averne previamente controllata l'attendibilità, doveva, invece, essere esclusa, giacchè la stessa testimone attraverso la successiva elaborazione di pensiero aveva ritenuto di escludere sicurezza al riconoscimento effettuato al primo momento e giacchè il sopralluogo espletato

nel corso della formale istruttoria, pur in condizioni meteorologiche migliori di quelle esistenti la sera del 22/I/1977, aveva escluso che la Cappellini Rubisse nel punto da costei indicato avesse la possibilità di effettuare un sicuro riconoscimento, sia per avere il Giudice di primo grado comunque omesso di rilevare che l'affermata presenza del Muraro verso le ore 20.30 del 22/I/1977 nella zona dello edificio in cui abitava la suddetta testimone non verteva su un fatto attinente all'accertamento del reato, sia per avere detto Giudice formulato un giudizio di inattendibilità della testimonianza resa da Muraro Maria, madre dell'imputato, su elementi circostanziali di secondaria importanza trascurando, tuttavia, di tener presente che la predetta aveva costantemente e ripetutamente esclusa la presenza del figlio Claudio presso la sua casa e nelle adiacenze della stessa durante tutto il 22/I/1977, sia per avere il Giudice di primo grado omesso di tener presente le testimonianze rese da vicini di casa dei genitori del Muraro alla stregua delle quali era risultata esclusa la presenza dell'imputato in tale zona nel giorno sopra indicato nonché di considerare che alla stregua del rapporto redatto dal dott. Di Stasio della Questura di Verona non esistevano elementi probanti per affermare o per escludere la presenza di Muraro Claudio in Verona durante il pomeriggio e la sera del 22/I/1977 nonché nel corso della notte tra tale giorno ed il 23/I/1977, sia, infine, per avere il Giudice di primo grado omesso di considerare che il preteso fallimento di un alibi offerto dall'imputato non può da solo legittimare il convincimento del giudice circa la penale responsabilità del predetto; 2°) Erronea valutazione delle risultanze scaturite dalla perizia espletata sull'automobile intestata a Muraro Claudio per avere il Giudice di primo grado omesso di considerare che l'autore del furto di tale autoveicolo verosimilmente aveva fatto uso di strumenti per forzare il dispositivo del bloccasterzo, nonostante questo si trovasse nella posizione "garage" e, quindi, nonostante fosse disinserito, per il motivo che la resistenza avvertita dall'ignoto derivava dall'aderenza delle ruote al contiguo marciapiede, mentre la apprezzabile abilità rivelata nella consumazione dei delitti di furto a carico dei due autofurgoni, a fronte della "groggolana improvvisazione" rivelata nella consumazione del furto a carico della automobile intestata all'imputato, al quale sono stati contestati anche i furti commessi relativamen-

te ai due autofurgoni, rappresenta un dato obiettivo tale da escludere che tutti tali reati siano stati commessi dalle stesse persone; il Giudice di primo grado, poi, aveva ommesso di tener presente che, secondo quanto riferito dal perito Crea Natalino, la messa in moto era stata provocata mediante il congiungimento di tutti i quattro filamenti in rame, il che denotava che l'ignoto era privo delle relativi chiavi d'accensione, mentre le considerazioni svolte dal Tribunale e le conclusioni cui il medesimo era pervenuto a proposito del deflettore destro erano viziate dall'omessa considerazione che il cristallo di tale parte di un autoveicolo, secondo l'esperienza in materia, viene rimosso o con palmate o con gomitate o con pedate, ipotesi questa prospettata anche dal perito d'ufficio, il che rendeva incerta l'ipotesi della simulazione del furto; 3°) la pronuncia assolutoria per insufficienza di prove adottata dal Giudice di primo grado relativamente ai reati di fabbricazione e di detenzione delle bottiglie incendiarie risultava erronea, giacchè basata esclusivamente su una presunzione desunta dalla sola natura del fatto contestato senza alcuna considerazione sia dell'esito negativo delle perquisizioni domiciliari subite dall'imputato presso l'abitazione in Vicenza, presso la camera presa in locazione a Verona, nella autovettura al medesimo intestata nonchè nella abitazione dei suoi genitori, sia del fatto che il Muraro nei mesi precedenti al 22/1/1977 viveva ormai stabilmente a Verona, cosicchè non aveva a disposizione il tempo necessario per commettere i reati in questione; 4°) ingiusta dichiarazione di equivalenza delle circostanze attenuante generiche rispetto alle circostanze aggravanti ritenute in sentenza per essere il Giudice di primo grado pervenuto a tale conclusione sulla sola base della affermata gravità del reato omettendo di fare riferimento alla personalità dell'imputato, il quale ha adempiuto gli obblighi di leva militare, ha conseguito la laurea in scienze agrarie presso l'Università di Padova conseguendo il IIO e la lode, ha trovato lavoro presso la s.r.l. "Arvero Co." di cui è anche socio; 5°) carattere eccessivo della pena irrogata, ove si tenga conto che nell'ambito dell'art. I legge 18/4/1975 n. IIO le bottiglie incendiarie nell'economia degli oggetti qualificati come "armi" sono quelle che hanno una esclusiva potenzialità dimostrativa, dato che, alla stregua della perizia espletata dal dott. Giunta Riccardo, le bottiglie sequestrate avevano esclusivamente una potenzialità incendiaria per le cose e non

13

per le persone, il che avrebbe dovuto concorrere, unitamente agli elementi tutti elencati nell'art. 133 c.p., nell'indurre il Giudice di primo grado ad irrogare una pena minore di quella irrogata relativamente al porto dei suddetti oggetti; 6°) l'ipotesi, formulata nell'appellata sentenza, di un concorso anche se soltanto morale del Muraro relativamente ai reati di cui ai capi b), c) della rubrica non trova, quanto meno per i reati di cui al capo b), alcun riscontro obiettivo nelle acquisite risultanze processuali. Lauricella Francesco deduceva quale unico motivo di censura (f. 456) che la pronuncia assolutoria per insufficienza di prove nei suoi confronti adottata dal Giudice di primo grado risultava basata su una "ipotesi", così esplicitamente qualificata da detto Giudice, mentre alla stregua del vigente ordinamento giuridico processuale la "prova" non può essere confusa con la mera congettura nè con il sospetto, mentre, in fatto, nella specie non solo l'ipotesi in proposito formulata dal Tribunale di Vicenza era stata posta a fondamento della pronuncia assolutoria per insufficienza di prove, ma la stessa, formulata con specifico riferimento ai reati di cui al capo a) della rubrica, era stata poi automaticamente estesa ai diversi reati di cui ai capi b), c). Alla pubblica udienza odierna la Corte, dopo la relazione orale fatta dal Consigliere designato, a chiusura della discussione finale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Nel corso della discussione finale svoltasi all'udienza odierna uno dei difensori di Muraro Claudio ha richiamato l'attenzione di questa Corte sul fatto che la relazione scritta del perito Crea Natalino avrebbe stata depositata dopo la scadenza del termine al medesimo assegnato a tale scopo dal Giudice Istruttore e senza che risulti concessa alcuna proroga relativamente al termine assegnato, il che, ad avviso di detto difensore, avrebbe comportato il venir meno nel Perito dei poteri a questi derivati dal provvedimento giurisdizionale di nomina e da quello di concreto conferimento del relativo incarico. Premesso che il perito Crea Natalino fu autorizzato in data 3/3/1977 a depositare relazione scritta entro il termine di giorni 30 (trenta) (f. 199

(4)

retro) e, quindi, entro il giorno 2/4/1977, mentre la relazione peritale risulta essere stata depositata in data 5/5/1977 (f. 222) senza che risulti chiesta né accordata alcuna proroga del termine come sopra fissato dal Giudice Istruttore, rilevasi che l'assunto sopra riferito, pur ipotizzandone la fondatezza sotto il profilo giuridico, risulterebbe rilevante soltanto se riferito allo specifico atto (relazione peritale) promanante dal perito Crea Natalino, giacché, ai fini della definizione del presente procedimento, si tratta di individuare le conseguenze giuridiche eventualmente derivabili dal superamento del termine, assegnato al Perito dal Giudice Istruttore, a carico di un atto (la relazione peritale) acquisito al processo, non già a carico del Perito, al quale proposito l'accertato superamento cronologico potrebbe avere rilevanza ai sensi ed agli effetti dell'art. 321 c.p.p. Ciò premesso e precisato, rilevasi che l'asserito venir meno nel Perito dei poteri normativamente al medesimo derivati dal provvedimento giurisdizionale di nomina e da quello di concreto conferimento dell'incarico, tenuto conto del sistema di sanzioni che alla stregua del vigente ordinamento processuale penale possono concernere gli "atti" nella loro oggettività, può, in astratto, tradursi nella nullità della relazione peritale. Ora, pur ipotizzando che l'accertato deposito della relazione scritta da parte del Perito dopo l'avvenuta scadenza del termine a tale fine assegnato dal Giudice Istruttore ed in assenza di un provvedimento di proroga sia idoneo a concretare la nullità d'ordine generale prevista nell'art. 185 I° comma n. 3 c.p.p., ne sarebbe comunque ormai preclusa la rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice nonché la deducibilità ad opera delle parti. Rilevasi, infatti, che tra le ipotesi di nullità previste nel n. 3 del I° comma dell'art. 185 c.p.p. soltanto l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del difensore nel dibattimento in forza dell'art. 6 legge 8/8/1977 n. 534, norma applicabile alla fattispecie di causa in quanto già in vigore alla data di apertura del dibattimento di primo grado (9/XI/1977: f. 353), comporta una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'ipotesi di nullità come sopra precisata non risulta chiaramente riconducibile in alcuno dei due casi di nullità insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Considerato che, nella specie, trattandosi, in ipotesi, di nullità verificatasi nel-



15

l'istruzione, non risulta che la stessa sia stata rilevata d'ufficio dal Giudice di primo grado nè dedotta da alcuna delle parti prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, in forza dell'art. 185 ultimo comma c.p.p. così come modificato con l'art. 6 legge citata deriva che l'ipotizzata nullità non è rilevabile d'ufficio da questa Corte nè può essere dedotta dalle parti nel presente grado di giudizio. Nel merito, rilevasi che la possibilità, prospettata da uno dei difensori di Muraro Claudio nel corso della discussione finale all'udienza odierna, che le avarie esaminate dal perito Cremona Natalino a carico dell'automobile intestata al suddetto imputato siano state provocate da ignoti dopo che l'autoveicolo fu abbandonato lungo la strada in cui fu successivamente recuperato dalla polizia non risulta compatibile con il ricostruito meccanismo di produzione delle avarie obiettivate a carico del bloccasterzo. In proposito, infatti, il Perito attraverso un corretto procedimento logico, ispirato ad esatti criteri propri della disciplina scientifica applicata nel tipo di indagine peritale espletata, è pervenuto alla conclusione secondo cui le avarie a carico del bloccasterzo sono state provocate mediante l'uso di un utensile a due ganasce bloccabili azionato "facendo leva con moto di rotazione dal basso in alto, in senso quasi verticale, rispetto al naturale montaggio del meccanismo bloccasterzo, nello intento forse di fare uscire il nottolino della chiave una volta rotto l'involucro esterno, per sbloccare il piantone dello sterzo" (ff. 233 e 234). Ora mentre è un dato di esperienza effettuale che spesso vengono commesse azioni di danneggiamento su autoveicoli abbandonati, in particolare da persone in giovanissima età, è massima di comune esperienza che azioni di tale natura vengono commesse o per impadronirsi di qualche oggetto costitutivo dell'autoveicolo o comunque nello stesso incorporato oppure con il solo proposito di danneggiare. Nella specie è da escludere che le avarie riscontrate a carico del bloccasterzo, installato sull'automobile intestata all'imputato, siano state provocate da ignoti dopo che l'autoveicolo era stato abbandonato, perchè nessuno dei due scopi sopra indicati risulta verosimile. Non risulta verosimile lo scopo consistente nell'impadronimento, giacchè non si vede quale utilità, sia pure soltanto a fine di gioco per ragazzi o bambini, potesse rappresentare il nottolino della chiave, che alla stregua del meccanismo accertato

dal Perito si intendeva estrarre dal complesso del bloccasterzo. Nè risulta verosimile lo scopo consistente nel danneggiamento, perchè in tal caso l'asserito ignoto o gli asseriti ignoti non si sarebbero dati da fare con un meccanismo chiaramente da estrazione, ma verosimilmente si sarebbero accaniti nel colpire il complesso "de quo", dato l'ipotetico intento di danneggiarlo. Questa conclusione risulta, del resto, confortata dalla considerazione che per danneggiare il bloccasterzo era più agevole colpirlo ripetutamente ed efficacemente piuttosto che cercare di estrarne il nottolino della chiave, il che poteva essere constatato anche da persona priva di specifica esperienza o perizia in materia, dato lo incorporamento rilevabile ad occhio del nottolino della chiave nell'apposito alloggiamento. Il Perito ha rilevato che, secondo quanto emerge da una delle fotografie scattate dalla polizia quando l'automobile intestata al Muraro fu rinvenuta (ff. 57 retro e 249), in tale momento il nottolino di inserimento della chiave si trovava nella posizione "garage", la quale consente di estrarre la chiave stessa a motore spento senza che scatti il dispositivo del bloccasterzo (ff. 232 e 233); il Perito ha accertato che il bloccasterzo, nonostante le avarie patite, era perfettamente funzionante ed assolveva "alle sue funzioni di costruzione in tutti e tre gli scatti originali, ed in quello a ritorno a molla destinato al contatto di accensione" (f. 233). Considerato che a motore spento l'unica posizione in cui la chiave è sfilabile senza che entri in funzione il dispositivo del bloccasterzo è quella "garage" (f. 240), ne deriva che il nottolino poté trovarsi nella suddetta posizione quando fu recuperato dalla polizia soltanto mediante l'uso della chiave originale. La constatazione, poi, che, nonostante le avarie patite, il dispositivo del bloccasterzo era ancora perfettamente funzionante in tutti e tre gli scatti o posizioni originali, congiunta alla conclusione cui ora questa Corte è pervenuta, non può comportare altra conseguenza che quella secondo cui l'azione dalla quale derivarono le accertate avarie non poté essere diretta nè fu diretta a disinserire il bloccasterzo per l'elementare motivo che lo stesso fu trovato già disinserito in relazione alla posizione propria del nottolino quando l'autovettura fu recuperata dalla polizia, nonostante che il bloccasterzo fosse ancora perfettamente funzionante in tutti e tre gli scatti o posizioni originali. Si potrebbe, tuttavia,

17

prospettare l'eventualità che Muraro Claudio quando, secondo il suo assunto, avrebbe parcheggiato l'automobile nel pomeriggio del 22/I/1977 lungo il viale che adduce alla stazione ferroviaria abbia lasciato il nottolino nella posizione "garage". Tale eventualità non risulta sostenibile, perchè in tal caso il fatto che l'asserito ladro avrebbe agito sul dispositivo del bloccasterzo servendosi di un utensile del tipo di quello indicato dal Perito e con un meccanismo attivo quale quello pure dal medesimo precisato starebbe a denotare che l'asserito ladro avrebbe trovato il bloccasterzo in funzione e cioè inserito, dato che altrimenti risulterebbero privi di qualsiasi plausibile spiegazione sia l'uso di quell'arnese, sia quel meccanismo attivo denotante l'intento di estrarre il nottolino della chiave. Parimenti infondata risulta l'eventualità prospettata dal difensore del Muraro nel contesto del motivo n.2°) come sopra riferito. Rilevasi, in primo luogo, che Muraro Claudio non ha mai affermato di aver lasciato l'automobile "accostata, con entrambe le ruote destre, al relativo marciapiede", secondo quanto, invece, sostiene l'appellante (f.446), cosicchè mancando la base stessa su cui tale eventualità risulta articolata non può che concludersi per l'infondatezza della stessa. Rilevasi, d'altronde, che a sostegno dell'asserita circostanza (automobile accostata con entrambe le ruote destre al relativo marciapiede) non esiste il benchè minimo elemento di prova diretta per l'ovvio motivo che se esso esistesse, risulterebbe con ciò stesso dimostrato che Muraro Claudio nel pomeriggio del 22/I/1977 lasciò effettivamente parcheggiata l'automobile a lui intestata lungo il viale che adduce alla stazione ferroviaria e, di conseguenza, ogni esame e discussione a proposito del bloccasterzo risulterebbe del tutto inutile. Rilevasi, in secondo luogo, che, pur prescindendo da quanto ora argomentato e concluso, l'eventualità come sopra prospettata dall'appellante imputato trascura di tener presente che qualsiasi persona, la quale sapia guidare un autoveicolo, accortasi dell'esistenza del dispositivo del bloccasterzo, così come si presuppone nel menzionato motivo d'appello (f.446: "... visto il congegno del bloccasterzo..."), non si limita a girare il volante in un solo verso (nell'ipotesi prospettata: verso il marciapiede), ma lo aziona in entrambi i versi, perchè se è in grado di accorgersi dell'esistenza di tale dispositivo, così come presuppone l'appellante, tale persona è, per necessario presupposto storico e logico, in grado di sape-

18

re a cosa serve e come funziona. E', quindi, da escludere l'eventualità che l'asserito ladro, "visto il congegno del bloccasterzo", si sia limitato a girare il volante nel verso del marciapiede ed abbia così scambiato la resistenza opposta dall'aderenza delle ruote destre al marciapiede con l'ostacolo derivante dall'inserimento o funzionamento del bloccasterzo. L'esclusione della prospettata eventualità comporta che quando l'asserito ladro avesse girato il volante nel verso opposto a quello del marciapiede, si sarebbe accorto che il bloccasterzo non era inserito e, di conseguenza, non avrebbe avvertito l'esigenza di agire sul bloccasterzo utilizzando un tipo di utensile quale quello in proposito indicato dal Perito nè con un meccanismo quale quello pure dal medesimo precisato. Da tutto quanto fin qui esposto, argomentato e concluso deriva che le avarie riscontrate a carico del bloccasterzo non sono state nè oggettivamente nè psicologicamente dirette a disinscrivere tale dispositivo. E poichè si è anche escluso che le avarie in questione siano state provocate dopo che l'automobile in questione fu abbandonata nel punto in cui fu poi recuperata dalla polizia, non resta altra plausibile spiegazione se non quella che le avarie stesse furono artificiosamente provocate affinchè concorressero ad accreditare la tesi del furto. Risulta, del resto, inverosimile che una persona, la quale intenda rubare un autoveicolo, si metta ad armeggiare attorno al dispositivo del bloccasterzo con un utensile delle proporzioni proprie di quello indicato dal Perito in un'ora compresa tra le ore 16 e le ore 18 o 18.15, sia pure di un giorno invernale (22/1/1977), lungo un viale in cui di sabato vi è notoriamente frequenza di persone, considerato il rischio di attirare l'attenzione di qualche passante. Che l'esperienza odierna offra "episodi criminali molto più gravi del furto di un'automobile, nei quali persone estranee, si guardano bene dall'intervenire (ff. 447 anche retro)" è purtroppo un dato della realtà effettuale, ma tale dato empirico non è affatto idoneo e, perciò, non legittima la conclusione che chi intenda rubare un'autovettura non si preoccupi di limitare il più possibile i rischi che in tal modo corre cercando, in particolare, di agire in modo da ridurre al massimo le possibilità di essere scoperto da qualcuno, quanto meno per evitare che qualcuno, pur senza intervenire direttamente nei confronti di chi sta rubando, provochi, tuttavia, l'intervento delle forze di polizia. Una cosa, in definitiva,

19

è il dato oggettivo derivante dall'esperienza, altra e tutt'altra cosa è lo stato psicologico di precauzione generalmente proprio di chi si accinge a commettere un furto o lo sta commettendo. Le conclusioni, cui questa Corte è pervenuta a proposito del bloccasterzo, comportano che, quand'anche si ritenesse che le condizioni in cui si trovava il deflettore destro al momento del recupero dell'automobile intestata al Muraro da parte della polizia in sé e per sé possono essere state provocate dall'azione di chi intendeva rubare l'autoveicolo, tale possibilità, tuttavia, andrebbe esclusa in concreto per il motivo che un ladro non avrebbe artificiosamente provocato a carico del bloccasterzo le avarie riscontrate, dato che chi ruba, e cioè realizza un fatto effettivo, sotto il profilo soggettivo, non ha alcuna esigenza né alcuno scopo di creare l'apparenza di un furto, e cioè di accreditare un fatto inesistente, sotto il profilo oggettivo, per la natura stessa del fatto che realizza non è in grado di creare soltanto la apparenza di un furto. Contrariamente, poi, a quanto ha sostenuto uno dei difensori di Muraro Claudio all'udienza odierna, la conclusione circa il carattere simulato del furto relativo all'automobile intestata al suddetto imputato non è affatto contrastata e contraddetta dalla constatazione che il Muraro non si disfece del bloccasterzo avariato dopo le riparazioni eseguite in data 31/1/1977 (ff. II, III, 214) sull'automobile "de qua" in seguito alla primitiva restituzione della stessa, certamente avvenuta, ma di cui in atti non esiste traccia documentale neppure indiretta, tanto che il perito Crea Natalino ebbe la possibilità di esaminare e di analizzare tale dispositivo (ff. 84, 232 e 233). Essendo incontestato ed incontestabile che l'automobile in questione fu vista in via Lago di Como verso le ore 18.15 del 22/1/1977, considerato che al momento in cui tale autoveicolo fu recuperato dalla polizia il nottolino di trovava nella posizione "garage" e, quindi, il bloccasterzo non era in funzione, posizione che poteva essere raggiunta soltanto mediante l'uso della chiave originale, posto che l'azione di violenza esercitata sul dispositivo del bloccasterzo non è risultata idonea a metterlo fuori uso, ritenendo decisiva la sopra riferita argomentazione difensiva resterebbe da spiegare come l'automobile in questione senza l'uso della chiave originale e con il bloccasterzo inserito abbia potuto essere trasferita dal viale che adduce alla stazione ferroviaria, via Lago di Como e da qui fino al punto in cui

20

fu rinvenuta dalla polizia. Ora se è indubbio che lo imputato in forza del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 II° comma Cost.) non ha l'onere di fornire l'indicata spiegazione, è altrettanto indubbio, però, che incombe al giudice il dovere giuridico di fornire una tale spiegazione. E poiché la sopra riferita argomentazione difensiva dell'imputato non consente di spiegare quanto precisato, non può pervenirsi ad altra conclusione che a quella secondo cui l'argomentazione stessa non risulta decisiva per il motivo che non consente di attribuire a tutti gli elementi del complesso una adeguata e plausibile collocazione motivazionale. L'accertata infondatezza della denuncia (f. IO) e della tesi difensiva del furto relativo all'automobile "de qua" non consente altra conclusione che quella secondo cui autore della simulazione circa le avarie riscontrate a carico di tale autoveicolo è Muraro Claudio. L'accertata simulazione risolve l'alternativa di soluzioni, cui danno luogo i c.d. testimoni muti (asciugamano bagnato e, soprattutto, il piatto alla base della doccia rinvenuto sporco) così come obiettivati alle ore 10.30 del 23/I/1977 (f. I9) nella camera presa in affitto dal Muraro in Verona. Se, infatti, la constatazione che alle ore 15 del giorno 21/I/1977 (venerdì) il piatto della doccia era pulito e la conclusione secondo cui nessuno degli altri inquilini aveva usato tale doccia dopo l'indicata ora di tale giorno, congiunte alla considerazione che non solo non risulta in alcun modo provato, ma non risulta neppure soltanto affermato che il Muraro si sia recato nella suddetta camera durante la mattina del 22/I/1977 o comunque in un qualsiasi momento successivo alle ore 15 del 21/I/1977 e prima del pomeriggio del 22/I/1977, risulterebbero compatibili con l'affermazione del Muraro di essersi recato nella suddetta camera poco dopo le ore 19 del 22/I/1977 dopo essere giunto in Verona da Vicenza con un treno del pomeriggio, questa eventualità risulta, invece, esclusa in correlazione ed in conseguenza dell'accertata simulazione del furto, perchè questa esclude uno dei prodromi storici della suddetta affermazione, e cioè l'avvenuto parcheggio dell'automobile in questione lungo il viale che adduce alla stazione ferroviaria, asseritamente operato prima di prendere il treno per Verona. L'accertata simulazione del furto, inoltre, comporta che la testimonianza resa da Cappellini Maria in Rubisse non costituisce l'unica nè la decisiva fonte di prova a carico del

21

Muraro, giacchè la testimonianza della suddetta si riferisce ad un momento storico nettamente successivo a quello in cui l'automobile "FIAT 127" targa VI 257565 fu vista in via Lago di Como da Marseglia Domenico delle sopra riferite contingenze, cosicchè tale testimonianza è rilevante, ai fini del presente procedimento, soltanto in quanto, accertata ne l'attendibilità, consente di escludere che il Muraro si sia trovato in Verona, secondo quanto egli sostiene, nello specifico periodo di tempo al quale tale testimonianza fa riferimento e, quindi, soltanto in quanto consente di dimostrare l'infondatezza della versione dell'imputato secondo cui egli allo incirca dalle ore 16 del 22/1/1977 e fino alle ore 9 circa del giorno successivo sarebbe stato assente da Vicenza essendosi recato ed avendo dimorato a Verona, infondatezza questa, però, che già scaturisce dall'accertata simulazione del furto dell'automobile intestata all'imputato. Da tutto ciò deriva che la testimonianza resa da Cappellini Maria in Rubisse può costituire un elemento per confortare indirettamente, attraverso cioè la demolizione dell'alibi fornito dal Muraro, la possibilità che quest'ultimo fosse presente in via Lago di Como quando la automobile intestata al medesimo fu vista dal Marseglia e, di conseguenza, che tale autoveicolo non era stato rubato. L'ora precisata potenzialità probatoria attribuita alla testimonianza resa dalla Cappellini Rubisse denota che i risultati, desumibili dalla testimonianza stessa, possono concretarsi in elementi di conforto della conclusione, alla quale questa Corte è in precedenza pervenuta, circa il carattere artificioso delle riscontrate avarie, in particolare, a carico del bloccasterzo e, quindi, circa la simulazione del furto dell'automobile in questione nonchè circa l'infondatezza della versione fornita dall'imputato a proposito della sua assenza da Vicenza nel momento in cui il Marseglia constatò la presenza del suddetto autoveicolo in via Lago di Como di tale Città. Da quanto argomentato discende che, quand'anche si pervenisse alla conclusione che le dichiarazioni rese dalla Cappellini Rubisse sono inattendibili, ai fini ed agli effetti della decisione del presente procedimento tale conclusione non risulterebbe idonea ad inficiare le conclusioni alle quali in precedenza si è pervenuti sulla base dell'accertato carattere artificioso delle avarie riscontrate, in particolare, a carico del bloccasterzo e, quindi, sulla base dell'accertata

22

simulazione del furto denunciato dal Muraro. Tutto ciò premesso e precisato, rilevasi preliminarmente che nessun elemento utile ai fini del presente accertamento può desumersi dalle testimonianze rese da Mancassola Giovanni (f.67), Camera Lucia in Cegalin (f.70), Cegalin Primo (f.71), Bedin Anna Maria (f.72), Ferron Amedeo (f.73), giacchè costoro hanno dichiarato di non conoscere neppure di vista Muraro Claudio, nè dalla testimonianza resa da Taligrande Gemma (f.74), giacchè costei da tempo (nel processo verbale risulta omessa l'indicazione della misura di tempo) era a letto ammalata. Ad analoga conclusione si deve pervenire in relazione alla testimonianza resa da Facchin Romilda in Peripoli (f.68) e da Peripoli Mario (f.69), giacchè la prima, quantunque in istruttoria dibattimentale di primo grado abbia dichiarato di non aver visto Muraro Claudio nel pomeriggio del 22/I/1977 (f.358), in istruttoria sommaria, le cui dichiarazioni la predetta ha confermato in dibattimento, precisò che non vedeva "da moltissimi anni il Dr. Claudio Muraro", cosicchè anche se lo avesse visto in quel momento (era il 3/2/1977) non sapeva se sarebbe stata in grado di riconoscerlo (f.68), e giacchè il secondo in istruttoria sommaria rese una dichiarazione sostanzialmente identica a quella come sopra resa dalla moglie (f.69) finendo in istruttoria dibattimentale col dichiarare di non conoscere Muraro Claudio (f.357 retro). Restano, pertanto, le testimonianze di Muraro Maria, madre dell'imputato, Muraro Carlo e Muraro Lucia, rispettivamente fratello e sorella dell'imputato, Dal Cengio Luciana in Mancassola, Accordini Ermenegildo e di Lovato Marisa in Accordini. Dal Cengio Luciana in Mancassola (f.67) confermando le dichiarazioni rese dal marito Mancassola Giovanni (f.67) ha con ciò stesso confermato che il giorno 22/I/1977 unitamente a detto congiunto si era allontanata da casa verso le ore 14 facendovi ritorno verso le ore 22 circa; tenuto conto dell'indicazione di orario fornita da Cappellini Rubisse relativamente agli episodi dalla medesima riferiti, è da escludere che quando Dal Cengio Luciana in Mancassola tornò a casa potesse vedere Muraro Claudio, giacchè è verosimile che questi alle ore 22 circa non si trovasse più sul posto. Muraro Carlo ha dichiarato (f.77) che nel pomeriggio del 22/I/1977 si allontanò dalla propria abitazione verso le ore 18,15 unitamente alla moglie ed al figlioletto, il quale ultime lasciò in consegna alla famiglia Peripoli. Facchin Romilda in Peripoli e Peripoli Mario (ff.68 e 69) hanno dichiarato che Muraro Carlo la sera del 22/I/1977 si recò



23

presso la loro abitazione e prelevò il figlio verso le ore 20.45 circa (f.68) o verso le ore 20.45-20.50 (f.69 retro). Tenuto conto del periodo di tempo che emerge dal complesso di episodi riferiti dalla Cappellini Rubisse intercorso tra il momento in cui costei afferma di aver visto una persona, poi dalla medesima identificata per Muraro Cludio, fino al momento in cui essa vide una automobile "FIAT 500" allontanarsi dalle adiacenze della casa dei genitori dell'imputato, risulta compatibile con tutto ciò il fatto che Muraro Carlo la sera del 22/I/1977 nel tornare alla sua abitazione verso le ore 20.45-20.50 non abbia visto nè il fratello Claudio nè la suddetta automobile (f.77 retro). Da ciò deriva che l'affermazione di Muraro Carlo di non aver visto il fratello Claudio nè un'automobile "FIAT 500" in prossimità della casa dei suoi genitori la sera del 22/I/1977 quando tornò a casa non risulta affatto decisiva per smentire quanto ha riferito la Cappellini Rubisse. Muraro Lucia (ff.78 e 356 retro) ha dichiarato che la sera del 22/I/1977 tornò a casa, ove abitava con i suoi genitori, verso le ore 20.15, ha escluso con certezza di aver visto il fratello Claudio per tutto il sabato 22/I/1977 e che comunque il predetto fosse da loro atteso sapendo che il fratello aveva "impegni particolari con il suo datore di lavoro che era a Verona" (f.357), ha affermato di non ricordare se nel tornare a casa vide una "FIAT 500" bianca stazionante avanti a casa sua, ha, infine, escluso che, rientrata in casa, quella sera ella si sia recata in cortile. Se si considera che la Cappellini Rubisse ha dichiarato di essersi recata in cortile un po' dopo le ore 20 (ff.62 retro e 63) ed, inoltre, che la automobile "FIAT 500" sarebbe stata vista dalla medesima nella parte finale del complessivo episodio da essa riferito, dopo cioè che la testimone avrebbe cercato inutilmente lo straccio, avrebbe riconosciuto Muraro Claudio nella persona accovacciata, avrebbe visto la madre dell'imputato, l'avrebbe sentita parlare con qualcuno e si sarebbe poi diretta in strada ove avrebbe visto l'automobile "FIAT 500", risulta con tutto ciò compatibile il fatto che Muraro Lucia nel far ritorno a casa verso le ore 20.15 circa, secondo quanto da lei dichiarato (f.78), non abbia visto un'automobile di tale tipo in sosta vicino alla sua abitazione. Che, poi, Muraro Lucia non abbia visto il fratello Claudio per tutto il 22/I/1977 non contrasta e, perciò, non è idoneo a contraddire

24

X

L'affermazione della Cappellini Rubisse di aver riconosciuto il Muraro nella persona accovacciata da essa vista la sera del 22/I/1977, perchè la Cappellini Rubisse non ha affatto affermato di aver visto Muraro Claudio o la persona da lei per il medesimo riconosciuta nella casa d'abitazione dei genitori dell'imputato, bensì nel cortile, ove Muraro Lucia ha escluso di essersi recata la sera del 22/I/1977 (f.78 retro). Che, poi, i genitori e la sorella Lucia non aspettassero Muraro Claudio per il giorno 22 gennaio 1977 non sembra costituire un argomento da cui sia desumibile quale unica conclusione che l'imputato la sera del suddetto giorno non era presente nel cortile adiacente alla casa dei genitori nè poteva essere in tale luogo, sia perchè un figlio non si reca in casa dei genitori sempre e soltanto con preavviso, sia perchè comunque, nella specie, lo appartamento al piano-terra era sempre aperto e vi si poteva accedere senza bisogno di chiavi (f.77 retro) ed, inoltre, Muraro Claudio aveva soggiornato per circa due mesi in tale appartamento durante l'estate del 1976 (ff.66 retro, 67 retro), mentre tale appartamento era a disposizione di quello dei figli di Muraro Maria che fosse di passaggio (ff.67e 77 retro), il che sta a denotare l'esistenza per lo imputato della possibilità di disporre dell'appartamento in questione, tra l'altro, anche senza essere in possesso di chiavi. Che, poi, Muraro Claudio il 22/I/1977 non fosse atteso dai suoi genitori e dalla sorella in quanto impegnato con i suoi datori di lavoro in Verona è un argomento che può avere rilevanza ai fini del presente procedimento soltanto in quanto sia idoneo ad escludere la possibilità che Muraro Claudio nel periodo di tempo emergente dalla testimonianza resa dalla Cappellini Rubisse si trovasse nel cortile adiacente ai due fabbricati di proprietà dei suoi genitori in Montecchio Maggiore, non certo in quanto in ragione di quegli impegni di lavoro l'imputato aveva escluso di recarsi in tale località, perchè in questo caso l'esaurimento degli impegni stessi prima del previsto consentiva al suddetto la possibilità materiale di recarsi in Montecchio Maggiore. Questa possibilità esisteva nella specie in correlazione al motivo indicato come sopra da Muraro Lucia (f.357), perchè per affermazione di Miqdadi Khalil (f.20) e dello stesso imputato (f.30 retro) gli impegni di quest'ultimo con i suoi datori di lavoro in Verona il giorno 22/I/1977 terminarono verso le ore 13 circa.

25

Dalla constatazione che l'appartamento abitato dalla Cappellini Rubisse è ubicato nello stesso fabbricato in cui è situato anche l'appartamentino al piano-terra, cui ha fatto riferimento la suddetta testimone, e comunque dalla constatazione che l'abitazione della testimone è situata nell'ambito del perimetro in cui è dislocata l'abitazione dei genitori di Muraro Claudio (f.77) emergono le maggiori probabilità che la Cappellini Rubisse aveva di constatare la presenza di una persona nel cortile compreso in tale perimetro la sera del 22/1/1977e, sotto questo profilo, di riconoscere in tale persona l'attuale imputato, comunque di accertare la presenza di Muraro Claudio nelle adiacenze dell'appartamentino al piano-terra, rispetto alle probabilità che in proposito potevano avere a disposizione Accordini Ermenegildo e Lovato Marisa in Accordini (ff.75 e 76), pur abitando in uno stabile contraddistinto da un numero civico immediatamente successivo a quello che contraddistingue lo stabile occupato dai genitori di Muraro Claudio (ff.46,75 e 76). La Cappellini Rubisse ha dichiarato che nel momento in cui vide una persona accovacciata volgersi verso di lei non ebbe dubbi nel riconoscere nella stessa Muraro Claudio (ff.63 retro, 64 retro e 355) e che dubbi in proposito le insorsero quando attraverso la lettura dei giornali apprese che il Muraro si sarebbe trovato a Verona "quella sera" (f.355). I dubbi, pertanto, insorsero nella Cappellini non nel riflettere circa i dati somatici sensorialmente percepiti nel vedere la persona accovacciata e nel comparare razionalmente tali dati con uno degli schemi memorizzati relativi alle persone alla medesima note, ma per effetto di un elemento estraneo alla ricognizione personale, e cioè per effetto dell'affermazione contenuta nei giornali secondo cui quella sera Muraro Claudio si trovava a Verona, dubbi più che legittimi in chi avendo ritenuto di aver visto una certa persona in un determinato luogo apprenda che, invece, quella persona in quel momento si trovava a parecchi chilometri di distanza. Sta di fatto, però, che i dubbi in proposito insorsero nella Cappellini Rubisse per effetto dell'affidamento dalla medesima prestato circa la fondatezza della sopra indicata notizia giornalistica, cosicché è soltanto in confronto con un elemento diverso dalla ricognizione personale che ha indotto la testimone a dubitare dell'originaria sicura identificazione, non, quindi, una rielaborazione di tale identificazione sulla base degli elementi somatici

26

percepiti quando la Cappellini Rubisse vide la persona accovacciata volgersi verso di lei. Da ciò deriva che se i giornali non avessero pubblicato quella notizia o la stessa fosse risultata successivamente infondata, la Cappellini Rubisse non avrebbe avuto e non avrebbe alcun motivo per dubitare del riconoscimento come sopra operato, il che sta a ribadire che l'originaria sicurezza nel riconoscimento, così come affermata dalla Cappellini Rubisse, fu successivamente infirmata da un elemento del tutto estraneo al riconoscimento stesso. Si <sup>invece</sup> d'altronde, che l'originaria sicurezza della testimone in ordine al riconoscimento doveva essere ben radicata se, nonostante la rilevanza dalla medesima attribuita alla sopra riferita notizia giornalistica, essa non arrivò ad escludere che l'originario riconoscimento fosse esatto, ma ha affermato che le sorsero dubbi in proposito. Gli stessi dubbi, del resto, in un caso del genere sorgerebbero nel giudice se risultasse provato che nel preciso momento in cui un testimone afferma di aver visto un imputato in un determinato luogo, lo imputato si trovava, invece, a parecchi chilometri di distanza da quel luogo, per l'ovvia considerazione che un essere umano non può contemporaneamente trovarsi in due luoghi diversi. Nella specie, però, non risulta affatto provato, ed, anzi, dalle conclusioni come sopra desumibili e desunte dal carattere artificioso delle avarie riscontrate, in particolare a carico del bloccasterzo, è legittimo ritenere provato il contrario, che nel momento in cui la Cappellini Rubisse ha affermato di aver ~~avuto~~ visto <sup>il</sup> ~~nel~~ cortile questi si trovasse a parecchi chilometri di distanza e precisamente a Verona, cosicchè cade proprio quel motivo di relazione spaziale che indusse la testimone a dubitare dell'originario sicuro riconoscimento dalla medesima operato. Si tratta a questo punto di accertare l'attendibilità del riconoscimento di persona così come operato dalla Cappellini Rubisse la sera del 22/I/1977. La suddetta testimone si trovava in un punto distante m. 8.70 da quello in cui era la persona dalla medesima riconosciuta per il Mura-ro (ff. I39 e I67 retro); il punto ove si trovava la persona accovacciata era fuori del raggio della luce promanante dall'illuminazione dei locali relativi all'appartamentino al piano-terra ed il Giudice Istruttore diede atto che "nelle condizioni di visibilità esistenti al momento del sopraluogo e alla distanza indicata dalla teste un riconoscimento è possibile ancorchè difficoltoso, tenuto conto an-

27

che della precedente conoscenza della persona da riconoscere" (f. I39). In sede di sopralluogo i difensori di Muraro Claudio rilevarono le diverse condizioni di luminosità atmosferica presenti in quel momento rispetto a quelle esistenti la sera del 22 gennaio 1977 sostenendo che in questo giorno il cielo era annuvolato e senza luna; il Giudice Istruttore si riservò di accertare quali fossero le condizioni atmosferiche presenti nella zona di Montecchio Maggiore la sera del 22/I/1977, ma in atti non v'è traccia di alcun accertamento del genere, cosicché alla stregua delle risultanze processuali si deve concludere che l'indicato accertamento non è stato compiuto (f. I39). Nel valutare in proposito la testimonianza resa dalla Cappellini Rubisse non si può trascurare il diverso meccanismo dell'identificazione dei dati proprii di una persona sconosciuta rispetto al riconoscimento di una persona conosciuta, giacché mentre il primo tipo di operazione si esaurisce nella percezione sensoriale dei dati caratteristici della persona che viene osservata, nel secondo tipo di operazione tale percezione sollecitata, selezionandolo tra vari altri, un modello di dati caratteristici proprii di una determinata persona nota al soggetto, che osserva, cosicché in questo secondo tipo di operazione la contestualità della percezione sensoriale dei dati esterni al soggetto e del confronto con il preesistente "modello" aiuta il soggetto nell'individuare dati identificativi proprii della persona, che il predetto sta osservando, utilizzando i dati sistematizzati dell'esperienza in precedenza acquisita. Sintomatico di quanto ora rilevato è il dato di comune esperienza per cui, ad esempio, un genitore riesce a riconoscere un figlio o viceversa in condizioni di visibilità tali per cui un'altra persona non riuscirebbe a percepire alcun dato identificativo di una persona non conosciuta o comunque riuscirebbe a percepire una quantità di dati identificativi tanto scarsi ed imprecisi da non consentire di pervenire all'identificazione del soggetto. Quanto ora argomentato e concluso denota, tra l'altro, l'infondatezza del paragone fatto dall'appellante (f. 443 retro) tra quanto Marseglia Domenico ha dichiarato a proposito della possibilità di riconoscere uno dei giovani ed il riconoscimento dell'imputato che la Cappellini Rubisse afferma di aver compiuto nelle note contingenze, giacché, a prescindere dalla considerazione che quel giovane si trovava a circa m. 25 (venticinque) di distanza dal Marseglia, sia pure in luogo illuminato dall'impianto

della pubblica illuminazione (f. 354 retro) mentre la persona vista dalla Cappellini Rubisse si trovava a m. 8.70 di distanza da costei, sta di fatto che non risulta che il Marseglia conoscesse da tempo qualcuno di quei giovani od, in particolare, quello al quale il medesimo ha fatto riferimento, mentre la Cappellini Rubisse ha dichiarato di conoscere la famiglia del Muraro da circa 15 anni ed, in particolare, di conoscere l'imputato da tempo prima del 22/I/1977, secondo quanto emerge dall'episodio relativo alla detenzione di acidi da parte di Muraro Claudio utilizzati dal medesimo durante lavori fotografici (f. 62 retro). Tutto quanto esposto, argomentato e concluso comporta che le circostanze complessive esistenti la sera del 22/I/1977, sia pure con cielo annuvolato e senza luna, non risultano tali da escludere la possibilità per la Cappellini Rubisse di avere un tasso di visibilità a m. 8.70 di distanza di qualità tale da consentirle di percepire alcuni dati caratteristici della persona, vista accovacciata, idonei a sollecitare, selezionandolo tra vari altri, il modello dei dati caratteristici relativi al Muraro, giacché la suddetta conosceva da apprezzabile periodo di tempo Muraro Claudio e, quindi, per riconoscerlo non aveva certo bisogno di avere a disposizione le condizioni di visibilità necessarie, invece, ad una persona, che non conoscesse il Muraro, per percepirne i dati caratteristici e perché una distanza di m. 8,70 <sup>(in tali condizioni)</sup> non è poi tale da escludere la possibilità di un riconoscimento. Il fatto che il raggio della luce promanante dall'appartamento al piano-terra non comprendesse il punto in cui la Cappellini Rubisse indicò di aver visto l'attuale imputato non esclude che comunque tale luce agevolava la visibilità anche verso la zona non illuminata, secondo quanto si desume, ad esempio, dalla possibilità offerta agli attori sul palcoscenico dalle luci dello stesso di vedere gli spettatori delle prime file, quando le luci in sala sono spente, nonostante che tali luci non illuminino la zona destinata agli spettatori. Quando, poi, l'appellante imputato sostiene che di tutto quanto forma il contenuto della testimonianza resa da Muraro Maria quel che ha rilevanza è la ripetuta negazione di aver visto il figlio Claudio la sera del 22/I/1977 trascura di considerare che se questo indubbiamente è il punto per accertare il quale Muraro Maria è stata esaminata come testimone, è altrettanto indubbio che tutte le altre circostanze, cui si riferisce tale testimonianza, sono parimenti rilevanti sia al fine di valu-

29

tare l'attendibilità della suddetta negazione proveniente dalla madre dell'imputato, sia per valutare l'attendibilità della testimonianza resa da Cappellini Maria in Rubisse (f. 444, anche retro). Ciò premesso, rilevasi che Muraro Maria (ff. 66 e 356) ha ritenuto possibile che essa la sera del 22/I/1977 si sia recata in cortile, anche se ha precisato di non poter affermare un tanto (f. 356), facendo presente che sia lei che il marito si recavano nel cortile "con facilità" per prelevare legna, il che smentisce il giudizio di improbabilità espresso in proposito per quanto concerne la suddetta testimone dalla figlia Muraro Lucia (f. 78 retro). Muraro Maria ha, inoltre, precisato che quando o lei od il marito si recano in cortile a prelevare legna accendono "sempre le luci dell'appartamento piano terra, per vincere le tenebre" (f. 356) e non usano a tal fine "pile elettriche perchè arrugginiscono e non servono" (f. 356 retro). Non esiste, pertanto, alcun elemento per escludere la plausibile possibilità che Muraro Maria la sera del 22/I/1977 si sia recata in cortile, dato che un fatto del genere, a detta della testimone, si verificava "con facilità". Considerato, pertanto, che alla stregua delle dichiarazioni rese da Muraro Maria non risulta affatto esclusa nè infirmata l'attendibilità della dichiarazione resa dalla Cappellini Rubisse secondo cui costei la sera del 22/I/1977 vide in cortile la madre del Muraro, resta da stabilire per quale motivo la Cappellini Rubisse avrebbe mentito a proposito del riconoscimento personale. Alla stregua delle risultanze processuali non esiste il benchè minimo elemento di prova diretta od indiretta idoneo a dimostrare l'esistenza di un movente nel senso ora precisato. Il carattere menzognero di quel riconoscimento non può certo ritenersi sintomatizzato dall'eccessiva importanza ammessa dalla Cappellini Rubisse al recupero dello straccio quasi che intendesse in tal modo giustificare la sua presenza in ora serale nel cortile per sorreggere la versione del riconoscimento. Sta di fatto, però, che non è corretto valutare l'importanza attribuita da altra persona ad un oggetto, ad un fatto, ad un atteggiamento utilizzando il proprio metro di valutazione, perchè oltretutto non tutti accettano ed utilizzano una stessa scala di "valori". Non si può, d'altronde, trascurare di considerare che la Cappellini Rubisse era in casa da sola ed alle ore 20 era ancora in attesa del marito, cosicchè è verosimile che la medesima avvertisse la lentezza del trascorrere del tempo, stato psicologico questo che acquisce


30

in chi lo vive l'importanza di certi eventi proprio per il motivo che un qualsiasi accadimento interrompe la monotonia intrinseca nella sofferta difficoltà del trascorrere del tempo e con ciò serve a ravvivare l'impulso all'attivismo, presente in ogni soggetto in normali condizioni psico-fisiche. Alla stregua di tutto quanto esposto, argomentato e concluso risulta attendibile il riconoscimento di Muraro Claudio così come operato dalla Cappellini Rubisse, il che conforta la conclusione circa la presenza del Muraro in Vicenza, e non in Verona, quando si verificò l'episodio riferito dal Marseglia così come desunta dall'accertata simulazione del furto. Risulta, pertanto, provata la penale responsabilità di tale imputato relativamente al delitto di porto di bottiglie incendiarie così come al medesimo ascritto e contestato nonché ritenuto in sentenza di primo grado e relativamente al delitto di cui al capo c) della rubrica. In ordine ai delitti di cui al capo b) della rubrica il Giudice di primo grado è pervenuto ad affermare la penale responsabilità di Muraro Claudio, dopo aver constatato che non esiste alcun elemento di prova diretta od indiretta idoneo a dimostrare la partecipazione personale dell'imputato alla consumazione materiale dei suddetti delitti, sulla base della mera congettura che il Muraro sarebbe stato "sicuramente d'accordo sulla necessità di disporre di due veicoli rubati, onde rendere più difficile la eventuale identificazione dei loro conducenti, membri della medesima organizzazione", quella cioè che detto Giudice ha ritenuto esistente sulla base dell'imponente numero di materiale esplosivo rinvenuto e del rilevante numero di persone notate sul posto dal Marseglia la sera del 22/I/1977. Ora se può ritenersi verosimile e, perciò, giuridicamente corretta la affermata esistenza di una complessa organizzazione per quanto concerne la fase della fabbricazione e del trasporto del materiale esplosivo, dato che non è pensabile che la preparazione di n. II6 (centosedici) bottiglie "molotov" ed il trasporto delle stesse nonché di tutto l'altro materiale rinvenuto nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 1977 siano stati improvvisati o costituiscano fatti del tutto occasionali anche tenendo conto, per quanto in particolare concerne le bottiglie "molotov", del tipo e della destinazione proprii di un simile materiale, la verosimile esistenza di tale organizzazione non comporta nè, quindi, dimostra necessariamente che il Muraro, in quanto risulta aver concorso nel porto delle bottiglie "molotov", abbia partecipato all'originaria decisione di fabbricarle e poi di



31

effettuare il trasporto e, quindi, circa il modo ed i mezzi con cui operare il trasporto stesso, trattandosi di fatti diversi in quanto storicamente e finalisticamente non collegati. Lo stesso Giudice di primo grado, del resto, a proposito della detenzione delle bottiglie in questione ha ritenuto che non potesse escludersi che il Muraro abbia collaborato soltanto alla fase del porto (f. 399) e che, quindi, la partecipazione del medesimo si sia limitata alla fase del trasporto materiale senza alcuna ingerenza, tra l'altro, nella fase della decisione circa il modo ed i mezzi con cui attuare il trasporto di tali bottiglie. Rilevasi, del resto, che utilizzando le ipotesi o mere congetture, così come sopra ha fatto il Giudice di primo grado, si potrebbe con pari fondatezza supporre che i due autofurgoni non fossero stati rubati da coloro che decisero ed organizzarono il trasporto del materiale "de quo", ma da altre persone sconosciute agli stessi organizzatori del trasporto e che costoro li abbiano rinvenuti abbandonati, il che, se potrebbe dar luogo alla configurazione di una diversa ipotesi di reato, escluderebbe sicuramente comunque la fattispecie criminosa contestata, tra l'altro, a Muraro Claudio nel contesto del capo b) della rubrica. Si aggiunga che in un primo tempo fu addirittura escluso che l'autofurgone "FIAT 850" targato MI F-13827 provenisse da un furto (f. I: "...il suindicato furgone, Fiat 850 di colore celeste targato MI F-13827, non risultava rubato..."); e non sembra che tutto sia rimasto al livello di semplice sospetto, visto e considerato che fu eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di Vacca Cosimo allo specifico scopo di rinvenire "armi, armi e documentazione ricollegantisi alla segnalazione della Questura di Vicenza" (ff. 38 e 145). In ordine ai delitti di cui al capo b) della rubrica, pertanto, il Muraro va assolto per non aver commesso il fatto. Questa stessa conclusione vale "mutatis mutandis" anche per Lauricella Francesco, a prescindere da quanto si dirà specificamente in relazione alla posizione di tale imputato, considerato che sia il Giudice di primo grado, sia gli appellanti P.M. hanno ritenuto sussistente la penale responsabilità del Lauricella per effetto del ravvisato collegamento del medesimo con Muraro Claudio. Risulta, invece, fondata la pronunciata assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di Muraro Claudio in ordine ai reati di fabbricazione e di detenzione così come al medesimo contestati nel capo a) della rubrica. La con-



32

statazione che le eseguite perquisizioni domicilia-  
ri nei confronti del Muraro non abbiano portato al  
rinvenimento "della benchè minima traccia di ogget-  
ti utili alla fabbricazione"(f.448 retro), oltre a  
non riguardare la fattispecie della "detenzione",  
non costituisce un argomento decisivo da solo od in  
concorso con altri per escludere qualsiasi parteci-  
pazione dell'imputato alla consumazione di tali ipo-  
tesi di reato, sia proprio per il motivo che la rela-  
tiva semplicità ed elementarietà del processo di  
fabbricazione delle Bottiglie "molotov" non implica  
la disponibilità di particolari strutture, che neces-  
sariamente lascino qualche traccia, sia per il moti-  
vo comunque che il Muraro non è necessariamente la  
unica persona che possa aver partecipato alla fab-  
bricazione, oltre che alla detenzione, sia, infine, per  
il motivo che non sempre una perquisizione domici-  
liare conduce al reperimento di elementi utili ai  
fini di un procedimento penale in corso, considerato  
che chi commette un reato generalmente tende ad avi-  
tare di lasciare tracce che conducano alla sua identi-  
ficazione, tendenza che non si vede per quale moti-  
vo possa o debba essere esclusa con riferimento al  
Muraro. Nè dalle acquisite risultanze processuali  
emerge che detto imputato "nei mesi precedenti al  
22 gennaio 1977 viveva ormai stabilmente a Verona"  
(f.448 retro), a parte la considerazione che non sem-  
bra necessario un periodo di qualche mese per fabbri-  
care n.116 bottiglie "molotov" e che si ripete il  
Muraro non è necessariamente l'unica persona che  
possa aver concorso nel fabbricare tali oggetti, con-  
siderazione quest'ultima la quale rende compatibile  
la partecipazione di detto imputato ai fatti di fab-  
bricazione e di detenzione pur ipotizzando la fonda-  
tezza dell'assunto circa la stabile permanenza del  
predetto in Verona da alcuni mesi. Per quanto concer-  
ne l'appello proposto dai P.M. rilevasi che i mede-  
simi, i quali mostrano di condividere la tesi del  
Giudice di primo grado circa l'asserita affinità di  
impostazione ideologica tra i due imputati, incorro-  
no in contraddizione quando ritengono inverosimile  
che coloro i quali fabbricarono e detemero le bot-  
tiglie "molotov", per eseguirne il trasporto, sia sia-  
no rivolti "a persone che non erano a conoscenza del  
piano criminoso (fabbricazione, trasporto, ecc..)"  
correndo in tal modo "un rischio tanto alto (le perso-  
ne da loro contattate avrebbero potuto rifiutare la  
loro collaborazione, e ciò con imprevedibili conse-  
guenze), quanto inutile proprio perchè tutto quelle

che il Tribunale assume essere stato opera di persone addette esclusivamente al trasporto poteva benissimo essere fatto dalle stesse persone che reperirono e fabbricarono il materiale in oggetto" (f.422), giacchè con tale argomentazione gli appellanti P.M. trascurano di considerare quanto è implicito nella stessa e cioè che sia coloro che fabbricarono e detengono il materiale in questione, sia coloro che lo trasportarono condividessero una certa impostazione ideologica, cosicchè i primi rivolgendosi ai secondi, anche se potevano ricevere un rifiuto ad eseguire il trasporto, non correvano in tal caso un rischio, ma semmai si trovavano di fronte alla necessità di mutare piano, certamente, però, non correvano quello che può realmente considerarsi un rischio, cioè il pericolo che i contattati potessero rivelare il piano criminoso. Che, poi, coloro che fabbricarono e detengono le bottiglie in questione avessero la possibilità di eseguirne il trasporto è null'altro che una possibilità, la quale sul piano processuale si traduce in una mera congettura e nulla più, non certo in una realtà necessaria o verosimile, ma alla stregua del vigente ordinamento processuale, imperniato, tra l'altro, sul precetto costituzionale secondo cui "Lo imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (art.27 II° comma Cost.) le ipotesi o le mere congetture non possono costituire il fondamento di una pronuncia di condanna. E con la menzione di questo criterio direttivo essenziale per distinguere quel che, alla stregua del vigente ordinamento processuale, costituisce la "prova" dalla mera congettura o dal sospetto va esaminata la posizione di Lauricella Francesco. Contrariamente a quanto ha ritenuto il Giudice di primo grado (f.399), la presenza del suddetto in questo processo in qualità di imputato è dovuta esclusivamente, non principalmente, al rinvenimento di un mezzo foglio della rivista "Aeronautica" (numero datato I/XI/1976) recante l'etichetta con l'indirizzo vicentino del padre del suddetto (f.88). A questo proposito può ritenersi che l'indicato numero della suddetta rivista sia pervenuto al domicilio di Lauricella Francesco, giacchè Galluzzi Giuseppe (f.363), il quale abitava a Vicenza, ha dichiarato di aver ricevuto tale numero della stessa rivista entro il mese di dicembre del 1976 "senz'altro verso i primi di dicembre", quando, pertanto, secondo la testimonianza di Lauricella Roberto, fratello dell'imputato, la corrispondenza diretta al domici-

34

lio paterno in Vicenza perveniva ancora a Lauricella Francesco (f. 362 retro), il che si sarebbe verificato relativamente al periodo intercorso tra il mese di novembre del 1976 ed il 6/I/1977. Non si vede, infatti, per quale plausibile motivo lo stesso numero di una rivista, indirizzato a due persone domiciliate nella stessa Città, possa essere pervenuto in tempi diversi ai destinatari od addirittura con la differenza di un mese, quando è fatto di comune esperienza in materia che la spedizione di riviste giornalistiche dirette verso una stessa località avviene in blocco e, quindi, contemporaneamente per ciascuno destinatario domiciliato o residente nella stessa località. Si noti, d'altreonde, che la dichiarazione come sopra resa sul punto da Lauricella Roberto risulta in contrasto con quanto il medesimo aveva dichiarato in proposito in istruttoria sommaria (f. IOI retro), giacchè in quest'ultima fase processuale Lauricella Roberto aveva dichiarato di aver ripristinato l'originario indirizzo del padre in Vicenza quindici giorni prima della data in cui rese tale dichiarazione (IO/2/1977) e cioè all'incirca il 25/I/1977, comunque dopo la metà di tale mese, il che rende ancor più verosimile che, tenuto conto di quanto come sopra precisato da Galluzzi Giuseppe, il numero della rivista in questione sia pervenuto al domicilio di Lauricella Francesco e non all'originario domicilio del padre dell'imputato. I numerosi riscontri probatori circa quanto Lauricella Francesco (ff. 2II retro e 2I2) fece il giorno 22/I/1977 e la mattina del giorno successivo (ff. 2I3, 360, 264, 262-362, 260-36I retro, 257-359 retro, 364) escludono qualsiasi tipo di partecipazione di detto imputato a fatti rilevanti ai fini del presente procedimento penale avvenuti il 22/I/1977 e la mattina del giorno successivo. L'impostazione in proposito adottata dal Giudice di primo grado e dagli appellanti P.M. risulta inficiata dalla contraddizione di aver ritenuta sussistente una complessa organizzazione, che avrebbe provveduto alla fabbricazione, alla detenzione ed al trasporto delle bottiglie "molotov" e dell'altro materiale, ed alla quale avrebbe partecipato un rilevante numero di persone e di aver, poi, ragionato, nell'esaminare e nel valutare la posizione di Lauricella Francesco, con esclusivo riferimento a quest'ultimo ed a Muraro Claudio, in tal modo implicitamente finendo col ritenere che tutta quella organizzazione fosse costituita, sotto il profilo personale, soltanto da tali due imputati. Non si spiega, infatti, diversa-

35

mente quella che il Giudice di primo grado qualifica "l'ipotesi" secondo cui il Lauricella avrebbe fornito al Muraro un pacco di giornali (f.401) nè la tesi dell'appellante Procuratore della Repubblica secondo cui il fatto che i due imputati condividessero "una certa visione dei problemi della società attuale e dei mezzi per risolverli" e l'avvenuto rinvenimento in uno scatolone o scatola, contenente bottiglie "molotov", di un mezzo foglio della sopra indicata rivista costituirebbero elementi convergenti di prova circa la partecipazione del Lauricella non solo al trasporto o porto, ma anche alla fabbricazione ed alla detenzione delle bottiglie in questione (ff.422,423). La constatazione che di quel rilevante numero di persone si sia riusciti ad identificare il solo Muraro Claudio, relativamente al quale peraltro sono risultate insufficienti le prove in ordine alla partecipazione del medesimo alla fabbricazione ed alla detenzione delle bottiglie in questione, non consente di valutare la verosimiglianza o meno della tesi secondo cui le persone non identificate abbiano potuto procurarsi anche quel mezzo foglio di giornale senza alcuna diretta interferenza del Lauricella, ad esempio reperendolo tra la carta straccia. In proposito, del resto, nè il Giudice di primo grado nè l'appellante Procuratore della Repubblica si sono dati carico di disattendere la testimonianza resa da Moneta Rossella (ff.259 retro e 359 retro) secondo cui, avendo il padre del Lauricella manifestato di non aver interesse a ricevere "le pubblicazioni delle varie associazioni militari e combattentistiche come anche il periodico dell'A.C.I." (f.259 retro), sia la testimone sia il Lauricella provvidero ad eliminarli facendone pacchi che depositavano in cortile per gli straccivendoli od usandoli per avvolgere i rifiuti dei gatti, pacchi questi che eliminavano ponendoli negli appositi sacchetti a perdere (f.359 retro). Che possa considerarsi singolare la coincidenza di un mezzo foglio di una rivista scarsamente diffusa, il quale finisce tra le bombe "molotov" al cui trasporto cooperò anche il Muraro, persona conosciuta dal Lauricella e dalla Moneta, non significa che la singolarità di tale coincidenza abbia l'idoneità ad integrare la prova della partecipazione del Lauricella a tutti od anche soltanto ad alcuni dei reati al medesimo contestati, perchè non può confondersi il personale convincimento circa una simile partecipazione desunto dalla singolarità di quella coin-

cidenza con il convicimento fondato su elementi di prova, l'unico che alla stregua del vigente ordinamento giuridico processuale legittima una pronuncia giurisdizionale di condanna, così come di assoluzione, in un sistema di autentico garantismo delle libertà. Giustamente, poi, da questo punto di vista l'appellante Procuratore della Repubblica, così come, del resto, l'appellante imputato, hanno ritenuto priva di qualsiasi riscontro probatorio l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui Lauricella Francesco avrebbe consegnato a Muraro Claudio un pacco di giornali (ff. 423 e 459): questa constatazione denota che sia la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, per pervenire all'assoluzione per insufficienza di prove, sia la tesi sostenuta dall'appellante Procuratore della Repubblica per avallare la richiesta di condanna si fondano, sia pure con diverse argomentazioni, esclusivamente su una mera congettura, il primo ipotizzando l'avvenuta consegna da parte del Lauricella al Muraro di un pacco di giornali, tra i quali sarebbe stato compreso il mezzo foglio come sopra rinvenuto, il secondo ritenendo inverosimile, in quanto singolare coincidenza, tale ipotesi e quella secondo cui i fabbricanti delle bottiglie "molotov" avrebbero prelevato carta eliminata, tra cui era tale mezzo foglio, fondando l'argomentazione sull'affermazione apodittica secondo cui tali fabbricanti avrebbero potuto facilmente reperire carta nelle loro abitazioni (f. 423). E' semmai inverosimile che Lauricella Francesco, al quale non può certo negarsi il possesso dell'elementare livello di capacità critica idoneo a prevedere i possibili pericoli cui lo espongono i comportamenti prefigurati e da realizzare, abbia usato quel mezzo foglio di rivista recante un'etichetta dal contenuto tale da condurre alla sua identificazione nel cooperare nell'attività di confezione delle bottiglie in questione senza premurarsi preventivamente di accertare l'esistenza di un qualsiasi elemento idoneo a condurre alla sua identificazione, proprio lui che era ben consapevole trattarsi di rivista diretta a suo padre e, quindi, fornita del relativo indirizzo. Il collegamento tra i due attuali imputati, poi, è stato ravvisato nel fatto che essi si conoscevano e "condividevano una certa visione dei problemi della società attuale e dei mezzi per risolverli, militavano nella medesima associazione politica" (f. 400). La conoscenza da sola, com'è ovvio, non è un elemento idoneo per ritenere che due persone concordino nel commettere reati.

37

Nella specie, d'altronde, alla stregua delle acquisite risultanze processuali non può sostenersi che tra i due imputati vi fosse qualcosa di più e di diverso da una semplice conoscenza. Quanto al resto, a parte la genericità della riferita affermazione fatta dal Giudice di primo grado, non esiste alcun elemento di prova circa l'affermata appartenenza degli imputati alla "medesima associazione politica", non risultando in questo senso idoneo il fatto che Lauricella Francesco, unitamente ad altra persona, il 9/2/1977 abbia dato alla Questura di Vicenza il preavviso circa lo svolgimento di una pubblica manifestazione indetta dal "Comitato per la liberazione dei compagni arrestati" (f. 281), essendo notorio che in analoghe contingenze iniziative di tale natura vengono prese o comunque ricevono l'adesione anche di persone, le quali non condividono il significato ideologico degli atti compiuti da coloro a favore dei quali le iniziative stesse vengono prese né una certa strategia né una certa tattica. Quanto, poi, alla asserita affinità ideologica tra i due imputati rilevasi che mentre dell'ideologia del Lauricella esiste in atti, per affermazione dello stesso imputato, un'indicazione abbastanza specifica (f. 100), per quanto concerne, invece, il Muraro in atti esiste soltanto una descrizione talmente generica (f. 77) da potersi atteggiare con pertinenza a tutta quella che generalmente viene delimitata come l'area della sinistra e, di conseguenza, non consente di ravvisare fondatamente alcun effettivo collegamento ideologico, strategico e tattico tra il Muraro ed il movimento in cui ha dichiarato di militare il Lauricella. Da tutto quanto esposto ed argomentato emerge che la unica risultanza processuale in qualche modo riferibile e ricollegabile a Lauricella Francesco è per l'appunto, secondo quanto questa Corte ha in precedenza rilevato, costituita dal mezzo foglio del numero dell'I/XI/1976 della rivista "Aeronautica", risultanza da sola chiaramente inidonea a costituire il fondamento non solo di una pronuncia di condanna nei confronti del suddetto imputato, secondo quanto hanno richiesto gli appellanti P.M., ma neppure di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove così come adottata dal Giudice di primo grado. La ritenuta e dichiarata equivalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), applicate da detto Giudice a favore di Muraro Claudio, rispetto alle circostanze aggravanti contestate in relazione

38

al delitto di porto abusivo così come contestato nel capo a) della rubrica ed al delitto di cui al capo c) della stessa risulta adeguata alla congiunta considerazione, da un lato, della potenzialità offensiva propria degli oggetti in questione, del rilevante numero degli stessi, del carattere pubblico dei luoghi attraverso i quali e nei quali il porto abusivo di tali oggetti avvenne e, quindi, della maggiore intensità del pericolo (art. 133 I° comma-n. I c.p.), dell'intensità del dolo apparsa penetrante in considerazione agli elementi ora specificati nonché della condotta susseguente al reato di cui al capo a) della rubrica ~~limitato al porto abusivo, diretta ad immutare l'obiettivo risultante probatorie (identificazione dell'automobile intestata a Muraro Claudio), dall'altro, dell'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato, della giovane età del medesimo nonché del fatto che questi è riuscito ad inserirsi in un tipo di attività lavorativa adeguata al titolo di studio accademico conseguito (art. 133 II° comma 2 c.p.)~~. Unificati i due delitti in relazione ai quali questa Corte ha ritenuto provata la penale responsabilità di Muraro Claudio nel vincolo della continuazione; chiaramente emergente dalla concatenazione teleologica dei fatti in questione, giuste pene, a mente delle circostanze tutte di cui all'art. 133 c.p. ed, in particolare, considerati gli elementi in precedenza indicati, appaiono quelle della reclusione per anni due e mesi sei della multa in L. 220.000 (duecentoventimila) (pene-basi: anni 2 e L. 200.000 + mesi 6 e L. 20.000 ex art. 81 II° e III° comma c.p.), considerata come più grave violazione quella consistente nel porto abusivo di cui al capo a, punibile a sensi dell'art. 4 I° comma legge 2/10/1967 n. 895, così come sostituito con l'art. 12 legge 14/10/1974 n. 497). In conseguenza delle pene così determinate, ragguagliata la pena pecuniaria in forza dello art. 135 c.p., viene meno la pena accessoria di cui all'art. 29 I° comma-II° ipotesi c.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 523 c.p.p.; In parziale riforma della sentenza 23/XI/1977 del Tribunale di Vicenza, appellata da MURARO CLAUDIO e LAURICELLA FRANCESCO, nonché dal P.M. e dal PROCURATORE GENERALE, assolve MURARO CLAUDIO dal reato di cui al capo b) della rubrica e LAURICELLA FRANCESCO da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto. CONFERMA nel resto per quanto attiene alla respon-



responsabilità del MURARO CLAUDIO in ordine ai reati sub a) e sub c), riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni due e mesi sei di reclusione ed a L.220.000 di multa.

Così deciso in Venezia in data 16 giugno 1978.

*Allegato*  
*Al Consiglio*  
*[Signature]*

Il 19.6.1978 hanno interposto ricorso per Cassazione Muraro Claudio e il suo difensore avv. F. Landi.

Venezia 7.7.1978 Il Segretario

Sentenza non impugnata da Lauricella Francesco.

La Corte di Cassazione il 14-12-1978 dichiarò inammissibile il ricorso e annullò senza rinvio la sentenza 16-6-78 di questa Corte limitatamente alla parte riflettente l'affermazione della responsabilità del Muraro Claudio in ordine al reato di cui all'art. 367 C.P. pene estinte per amnistia ed eliminò la relativa pena di mesi 6 reclusione e L. 200.000 multa. <sup>11</sup>revocato il 14-12-1978.

Venezia, 27-1-1979



Il Consigliere

*[Signature]*

2/1/78 copie Giud. Sp. Trib. VR per il 12  
 8/1/78 1 copia Trib. Veneto  
 a noni 4/2/78 F. A.

N. 2107/78 Reg. Gen.



N. 161 Reg. Sent.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sessione I. PENALE composta dai Magistrati:

1. Auchiodi dott. Mario Presidente
2. Ambrogi dott. Corrado Consigliere
3. Verge dott. Aurelio "
4. "
5. "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

Cos. Ambrogi

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

EVANGELISTA NICOLA nato a Milano il 19/2/1956

attualmente detenuto a Verona.

det. pres. det. dal 6-2-78

fatta scheda il

8-5-1979

VITALE FERRUCCIO nato a Vigonza il 6/1/1950

attualmente detenuto a Verona.

det. pres. det. dal 6-2-78

Il Cancelliere

BILLOCCO MARCO nato a Milano il 17/1/1957 residente

in via Ugheria n° 45 - Milano.

lib. cont. det. dal 6-2-78

Il

dal 15-6-78

IMPUTATI

a) del delitto p. e p. dagli art. 110 C.P. 10 L. 14/10

1974 n° 497 (in relazione all'art. 1 della legge 16/4/75

n° 110);

b) del delitto p. e p. dagli art. 110-51 n° 2 C.P. 12

1° e 2° cc. della legge 14/10/74 n° 497 (in relazione

all'art. 1° della legge 16/4/75 n° 110);

c) del delitto p. e p. dagli art. 110 C.P. 13 della leg

ge 16/4/75 n° 110).

Fatti commessi in Peschiera del Garda il 12/12/1977.

Appellanti contro la sentenza del Tribunale di Verona

in date 15.6.78 con la quale Evangelista Nicola e

Vitale Ferruccio vennero dichiarati responsabili

dei delitti loro ascritti, uniti nel vincolo della

## SENTENZA

in data 30.1.79

depositata in Cancelleria

il 13.2.79

Il Cancelliere

Li 13.2.79

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il D.G. sede

Trasmesso estratto esecutivo

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

continuazione, identificato il delitto più grave in quello sub B), concesse le attenuanti generiche ad entrambi, equivalenti alle aggravanti li condannava alla pena di anni 3 di recl. e mesi 2 di recl. e £. 380.000 di multa ciascuno. Interdizione dai PPUU. per 5 anni. Dichiarava Bellocchio Marco responsabile dei delitti ascrittigli, uniti nella continuazione, identificato il reato più grave in quello sub B) concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 I° co. C.P. prevalenti sulle aggravanti, lo condannava alla pena di anni 2 di recl. e £. 240.000 di multa. Doppio benefici di legge per Bellocchio. Confisca di quanto in sequestro.

IN FATTO

La sera del 12 dicembre 1977 avveniva una deflagrazione con danno alle cose (vetri di finestre vicine, serranda e infissi) presso l'ingresso secondario dell'agenzia della Cassa di Risparmio di Peschiera sita in lungolago Cordigero di quella città. La sera successiva il gesto veniva rivendicato all'organizzazione eversiva "Ordine Nuovo" con una telefonata anonima pervenuta al quotidiano "L'Arena" di Verona.

Le indagini dirette all'identificazione dell'autore o degli autori del fatto prendevano avvio da una dichiarazione resa al Comando del Carcere Militare di Peschiera del Garda dal caporale Francesco Scarfone, secondo cui la collocazione del materiale esplosivo presso l'Istituto di Credito era stata opera dei pari grado Nicola Evangelista e Ferruccio Vitali.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare Territoriale di Verona assumeva la direzione delle investigazioni e quindi dell'istruttoria, successivamente trasformata in formale, in persecuzione del delitto di alto tradimento (art. 77 CPMP) ed interrogava, con lo Scarfone, altri militari in servizio presso il Carcere militare, ritraendo conferma alle affermazioni del suddetto Scarfone.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-2-

In particolare il caporale Marco Bellocchio, che in seguito assumerà la qualifica di imputato, dichiarava che la sera del 12 dicembre 1977, uscito di caserma insieme con Evangelista e Vitali, aveva notato il primo in possesso di esplosivo e di una miccia con detonatore inserito, ricevendo la confidenza in ordine al proposito di provocare un'esplosione davanti ad una banca. Esso Bellocchio si era allora allontanato con Vitali non condividendo le idee dell'Evangelista ed aveva di lì a poco inteso la deflagrazione. Erano, egli ed il Vitali, stati raggiunti dall'Evangelista che, comunicando di aver mandato ad effetto il suo intento, assicurava di non essere stato visto da nessuno.

Sempre a dire del Bellocchio l'Evangelista giorni dopo, commentando la notizia apparsa sulla stampa in camerata, si era attribuita l'iniziativa della telefonata anonima all'Arena con cui il gesto era stato rivendicato, ed aveva anche sottolineato che l'attentato era in coincidenza con la strage alla Banca dell'Agricoltura di Milano (=Piazza Fontana). Affermava infine il Bellocchio che esplosivo, miccia e detonatore erano stati procurati dal Vitali, l'esplosivo ancora prima dell'arrivo dell'Evangelista a Peschiera. Analoghe rivelazioni, compromettenti per gli indiziati Evangelista e Vitali, venivano rese dai caporali Beretta Gian Enrico e Prospero Ivano che, a differenza del Bellocchio, non assumeranno veste di imputato se non in ordine ad un preteso reato di omissione di rapporto dal quale saranno prosciolti in istruttoria.

A contestazione dei reati, il Vitali ammetteva di aver rinvenuto nella soffitta della sua abitazione dei candelotti di esplosivo, completi di detonatori e miccia, che aveva portato in caserma su richiesta di Evangelista, Bellocchio e di altri commiliti. Aveva deciso, parlando con Evangelista, di disfarsi del materiale facendolo esplodere in aperta campagna ed a tal fine

la sera del 12 dicembre 1977 si erano avviati, egli stesso, l'Evangelista e il Bellocchio verso Desenzano ma Evangelista aveva deciso di tornare a Peschiera e di collocare il tutto (candelotto già innescato) davan

ti la sede della C.R. nonostante il dissenso apertamente manifestato da esso Vitali e dal Bellocchio.

L'Evangelista sosteneva che, dopo di aver consigliato Vitali a disfarsi dell'esplosivo, custodito nell'armadietto di camerata, aveva accompagnato l'amico verso Desenzano per un'esplosione in aperta campagna ma, poiché la miccia era corta e comportava rischi di esplosione rapida e ravvicinata, aveva preferito tornare nel centro di Peschiera e scegliere ivi un luogo idoneo a non provocare danni a persone o autoveicoli. Confermava che Vitali aveva inserito detonatore e miccia al candelotto, dopo di che egli aveva depresso il tutto sul gradino dell'ingresso secondario della Cassa di Risparmio. Dichiarava infine che il Bellocchio aveva assistito al tutto "passivamente".

Bellocchio confermava le dichiarazioni rese in qualità di testimone.

In prosieguo di istruttoria venivano rinvenuti e sequestrati, presso l'abitazione del Vitali, candelotti, polvero da sparo nera, detonatori e cartucce. Poiché sul gradino di accesso alla sede della banca erano stati individuati e repertati residui dell'esplosione, si eseguiva perizia tecnico-balistica per stabilire l'eventuale identità dell'esplosivo collocato in luogo con quello detenuto dal Vitali presso la sua abitazione, e le caratteristiche dell'esplosione per potenzialità di materiale impiegato.

Il perito sosteneva che l'esplosione era stata provocata dall'innesco di due tipi di esplosivi: il "Volu-mex" di potenzialità medio bassa perché di tipo mina e non a base di nitroglicerina; e il "Gelatine C" pure di potenzialità medio-bassa, ma a base di nitroglicerina. Quanto agli effetti dell'esplosione, il perito vi ricollegava un raggio di azione non rilevante per il caso di mancato interessamento, ma idoneo a provocare eventi anche mortali per chi si fosse trovato nel perimetro dell'onda esplosiva. Quanto alla consistenza del materiale esploso, il perito dichiarava che erano stati impiegati da due o tre candelotti (in totale per

*Evangelista*

-3-

300/400 grammi di esplosivo) e che una volta accesa la miccia il fuoco era pervenuto al detonatore, previamente inserito in un candelotto, e quindi la deflagrazione del tutto ( i candelotti erano stati riuniti mediante nastro adesivo) per simpatia.

Accertava infine il perito che gli esplosivi del tipo Volumex e Gelatine C erano presenti anche nel materiale rinvenuto nell'abitazione del Vitali.

Sostituitasi alla competenza militare quella del giudice ordinario i tre imputati (Evangelista, Vitali e Bellocchio) venivano rinviati davanti al Tribunale di Verona per rispondere in concorso di pubblica intimidazione mediante esplosione e di detenzione e porto di materie esplodenti.

Al dibattimento di primo grado i tre imputati si mantenevano sulle posizioni istruttorie, con talune precisazioni non del tutto marginali.

Affermava infatti l'Evangelista che egli sconosceva che il 12 dicembre 1977 ricorreva l'anniversario della strage di piazza Fontana, e che il Bellocchio era stato incontrato soltanto successivamente all'uscita dalla caserma e, casualmente, in una pizzeria ed aveva detto che sarebbe rimasto se si fosse deciso di far esplodere i candelotti in campagna e dopo si era allontanato sicché non era vero che aveva assistito "passivamente" all'operazione.

Egli nemmeno sapeva che il luogo scelto per l'esplosione fosse l'ingresso di una banca per averlo saputo soltanto dopo. Confermava di non essere stato l'autore della telefonata anonima all'Arena. Immaginava che il materiale da far esplodere consistesse in un semplice e comune petardo.

Vitali confermava che, quando aveva portato in caserma parte dell'esplosivo tenuto a casa, Evangelista, ancora non era arrivato a Peschiera.

Bellocchio insisteva nell'affermare che quella sera egli era uscito dalla caserma da solo, incontrando i coimputati successivamente presso una pizzeria del centro cittadino.



Il Tribunale di Verona riteneva la partecipazione dei tre imputati ai reati in contestazione e, considerando il minimo contributo apportato dal Bellocchio riconosceva a costui la relativa attenuante irrogando quindi le pene specificate nell'epigrafe della presente sentenza diversamente graduate per effetto del giudizio di comparazione delle circostanze, risoltosi con la prevalenza delle attenuanti (62 bis e 114 CP) riconosciute al Bellocchio nei cui confronti ordinava la scarcerazione per avvenuta concessione dei benefici di legge.

La sentenza 15 giugno 1978 del Tribunale di Verona venne tempestivamente impugnata dai tre imputati che, nei motivi di appello ritualmente presentati, ne richiedevano la riforma, sostenendo:

VITALI : che non era vero né comunque provato che si era trattato di un attentato terroristico per un determinato fine politico dalla sentenza ricollegato a pretesa iniziativa di un'organizzazione di estrema destra, difettando e un'idonea ideazione ed esecuzione ( i tre imputati si conoscevano da poco e casualmente) e principalmente la scelta e l'impiego di esplosivo di alto potenziale, posto che una tale caratteristica contrariamente all'affermazione contenuta in sentenza era stata negata dall'accertamento peritale.

-che si era in definitiva trattato dello scoppio di un petardo per un'intenzione non criminale e non a colorazione politica, costitutivo al più di materialità del delitto di danneggiamento, improcedibile o ammissibile.

-che relativamente all'innegabile condotta integrante detenzione e porto, le concesse attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti con conseguente riduzione della pena nel minimo per la concedibilità dei benefici di legge e con contenimento nel minimo dell'aumento per la continuazione.

EVANGELISTA : che non sussisteva per lui il reato di detenzione di materie esplodenti poiché egli giunse

-4-

a Peschiera venendo assunto nella forza del reparto soltanto il 30 novembre del 1977 mentre Vitali, per ammissione di lui, portò l'esplosivo in caserma in un tempo precedente e quindi con condotta autonoma;

-che egli riteneva trattarsi di materiale idoneo a provocare soltanto "un botto" ed erroneamente il Tribunale parla di esplosivo ad alto potenziale e per di più "compresso in recipiente di plastica" con effetti detonanti;

-che si era verificata appunto una deflagrazione, e non già una detonazione, ideata e posta in essere senza alcuna finalità di intimidazione e senza tinta ideologica poiché come risultava comprovato - egli era iscritto al partito repubblicano;

-che di conseguenza ricorrendo soltanto accensione di un petardo, o comunque il perseguimento di un tale evento materiale, la scelta del luogo in cui attuare l'esplosione diveniva del tutto irrilevante e non dava colorazione all'accusa;

-che non sussistendo il dolo specifico del delitto di pubblica intimidazione per mezzo di materie esplodenti, il fatto era suscumbibile sotto lo schema contravvenzionale previsto dall'art. 703 CP;

-che la pena era stata determinata in eccesso, anche relativamente all'aumento apportato per la continuazione sicché in subordine doveva essere congruamente ridotta anche per la prevalenza delle concesse attenuanti generiche e ricondotta nei limiti di concedibilità dei benefici di legge;

-che in rito - si rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento per provare che per tutto il giorno 13 dicembre 1977 egli non uscì di caserma e non poté eseguire la pretesa telefonata all'Arena, e per accertare inoltre le sue condizioni psichiche con acquisizione di opportuna documentazione.

**BELLOCCHIO** : che quanto alla detenzione dell'esplosivo, il concorso affermato in primo grado era insussistente derivando la relativa accusa nei suoi confronti soltanto da una dichiarazione del Vitali, di contenuto quanto meno equivoco;



-che la presupposizione che esso appellante "fosse consapevole dell'attentato dinamitardo che si stava per compiere" argomentata dalla sentenza impugnata sulla base di elementi di convincimento insussistenti, aveva comportato l'estensione delle norme sul concorso di persone nel reato sovrapponendola all'ipotesi di mera connivenza al più riscontrabile nella sua condotta, che fu di immediata dissociazione non appena realizzata la finalità della detenzione dell'esplosivo da parte dei coimputati, con conseguente difetto di rafforzamento di una altrui volontà tesa ad atto criminale;

-che ove non si potesse pervenire alla sua assoluzione da tutti i reati ascrittigli con formula almeno dubitativa, la particolarità della sua posizione avrebbe dovuto comportare l'adozione di una pena assolutamente minima e nella base e nell'aumento per la continuazione. All'odierno dibattimento di appello, celebrato in contumacia dell'imputato Bellocchio Marco ed alla presenza degli imputati Evangelista Nicola e Vitali Ferruccio che, comparsi in stato di detenzione, si sono riportati agli interrogatori resi nel giudizio di primo grado, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e i difensori degli imputati hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi motivi di appello.

#### IN DIRITTO

Può ritenersi sicuramente provato che Vitale ebbe a portare in caserma parte dell'esplosivo e degli accessori (=detonatori e micce) che sono stati rinvenuti presso la sua abitazione poiché al riguardo concorrono elementi di convincimento oggettivi, vale a dire il giudizio di identità espresso dal perito, e specifici, quali le reiterate ammissioni rese da tale imputato. Secondo le affermazioni del medesimo Vitali il trasferimento di candelotti, di detonatori e di micce presso la caserma gli fu richiesto dai coimputati Evangelista e Bellocchio. Costoro, pur negando la circostanza e si vedrà con quale fondamento, hanno dovuto

-5-

comunque ammettere di essere stati entrambi a conoscenza della presenza del materiale nell'armadietto di dotazione del Vitali. Ora vanamente Vitali pretende di essere creduto quando afferma che la traslazione dell'esplosivo fuori della caserma sia stata determinata dal desiderio di disfarsi di tale compromettente materiale, condiviso dai coimputati, perché è chiaro ed evidente che una volontaria immissione dell'esplosivo nell'ambito dello stabilimento militare contrasta con il pungente desiderio di disfarsi di esso, come se la detenzione fosse derivata da causa accidentale e non attribuibile a comportamento intenzionale del Vitali. Non è quindi sostenibile che ad un determinato momento, e cioè la sera del 12 dicembre 1977, fosse insorta nei tre imputati un'improvvisa preoccupazione per la permanenza dell'esplosivo in caserma seguita da concertata ideazione in ordine alla derelizione di esso perché un siffatto evento di liberazione si sarebbe potuto realizzare senza ricorrere necessariamente a deflagrazione, con preordinato accorgimento di innesco dei candelotti con detonatori e miccia eseguito personalmente dal Vitali. E' invero di logica intuizione che, ove avessero perseguito un intento di mero abbandono di compromettente materiale i tre imputati, che si erano già avviati verso il lago, avrebbero potuto disfarsi agevolmente e senza pervenire ad azioni di innesco che dovevano necessariamente preludere ad evento deflagratorio.

Relativamente poi alle caratteristiche dell'accensione dei candelotti con il tipo di evento seguitone è vero che non ricorre, per la puntualizzazione derivante dalla perizia e per il difetto di prova di avvenuto intasamento dell'esplosivo, sia l'impiego di materia esplosiva ad alto potenziale e sia la verifica di un fenomeno di detonazione ma, sempre valorizzando le risultanze peritali, non può escludersi che dalla deflagrazione—così esattamente qualificabile l'effetto della combustione—potesse derivare pericolo per l'incolumità di chi fosse venuto a trovarsi nel perimetro dell'onda esplosiva.

Premesso che, come risulta dai danneggiamenti illustrati nella rilevazioni fotografiche di che ai fogli 181-183 del vol. 1° e dagli accertamenti della polizia giudiziaria (foglio 55 ivi), nel caso non si è trattato di semplice combustione, ma di conflagrazione con scoppio per cui la stessa materialità dell'evento esclude la configurabilità dei reati di danneggiamento o di accensioni ed esplosioni pericolose (a parte l'incidenza selettiva dell'elemento intenzionale di cui subito dopo si dirà), si deve osservare che, se avessero fatto ricorso ad esplosivo ad alto potenziale ovvero avessero compresso la materia esplosiva in involucri resistenti provocando intasamento, gli imputati sarebbero stati chiamati a rispondere sempre concorrendo la teleologia essenziale a tali delitti di imputazioni eccezionalmente più gravi (art. 56-285 CP o 56-422 CP a seconda della direzione della volontà).

Si deve infatti ricordare che la pubblica intimidazione per mezzo di materie esplosive (art. 13 L. 14/10/1974 n° 497 - ex art. 420 CP) postula soltanto che consegua all'azione un'efficacia intimidatoria prescindendosi ovviamente appunto perché trattasi di previsione criminosa sussidiaria da una pretesa micidialità del mezzo. In tali limiti si deve convenire con l'accusa che una deflagrazione in pieno centro cittadino, con provocazione di un'onda esplosiva ricoprente 10/15 metri (giusta l'infrazione di vetri siti a tale distanza) e con possibilità di coinvolgere letalmente chi si fosse venuto a trovare nel perimetro (vdr. perizia a pag. 30), era certamente idonea a provocare gli effetti ipotizzati dalla norma se, come si deve, considerati in relazione alla situazione storica del momento, di inasprimento e progressione di fenomeni terroristici.

Per quanto concerne l'elemento intenzionale a caratterizzazione specifica, vale a dire, l'incidenza della perseguita finalità di incutere pubblico timore, suscitare tumulto e pubblico disordine, va osservato che la coincidenza temporale e spaziale in cui si verificò il fatto (=scelta di un istituto di credito nella ricorrenza

-6-

della data dell'esecuzione della strage di Milano alla Banca Nazionale dell'Agricoltura) rende oggettivamente e logicamente sostenibile l'accusa specie se riguardata in relazione a quanto i testimoni del carico hanno attribuito all'Evangelista, riferendone le rivelazioni, confessorie di paternità della telefonata anonima rivendicante all'organizzazione "Ordine Nero" l'esecuzione del gesto. Va invero ricordato che i caporali Beretta Gian Enrico e Proserpio Ivano, le cui dichiarazioni sono state integralmente inserite nel rapporto di denuncia del CC. di Villafranca V.se e delle quali può quindi tenersi conto a norma dell'art. 466 CPP, hanno concordemente riferito dell'assunzione dell'iniziativa dell'Evangelista con l'attribuzione dell'attentato all'organizzazione eversiva di destra nel corso della telefonata anonima pervenuta al quotidiano "L'Arena" e, non a caso, l'imputato Vitali ancora al dibattimento di primo grado (foglio 31 retro del volume degli atti del giudizio) ha confermato quanto aveva sempre dichiarato relativamente al concesso confessorio ricevuto dall'Evangelista in merito alla telefonata da questi fatta al giornale. D'altra parte, contrariamente all'assunto del medesimo Evangelista, che ha voluto insistere nel negare addirittura la deposizione dell'esplosivo sull'ingresso della Banca o trincerarsi dietro una pretesa ignoranza dell'esistenza nel luogo di un istituto di credito, i coimputati sono stati concordi e costanti fino al dibattimento di primo grado (fogli 31 e 33) nel riferire che proposito di Evangelista era di far esplodere i candelotti davanti ad una banca.

Pare quindi che concorrano elementi idonei, e oggettivi e specifici, per poter riaffermare che scopo dell'azione concordata ed eseguita era quello di provocare pubblica intimidazione e per la scelta di un mezzo efficiente e per la coincidenza temporale e nominativa con il più grave evento da far rivivere alla coscienza e rappresentazione dei cittadini di Peschiera con ripercussioni psicologiche che non è difficile immaginare.

Mentre il Vitali non contesta le altre imputazioni, di detenzione e porto di materie esplodenti, Evangelista

e Bellocchio negano quest'ultimo la partecipazione quanto meno cosciente e volontaria all'intero episodio, mentre il primo e cioè l'Evangelista contesta una sua corresponsabilità nell'addebito di detenzione dell'esplosivo e degli accessori.

Va premesso che, non potendosi ovviamente ravvisare una detenzione quando essa si verifichi contestualmente al porto, attuandosi in tal caso ipotesi di assorbimento, necessariamente il Tribunale di Verona ha riguardato come detenzione punibile in via autonoma il concorso estrinsecato e da Evangelista e da Bellocchio con l'istigare Vitali Ferruccio, materiale detentore di candelotti, di micce e di detonatori, a portare il tutto in caserma e nel rafforzamento di una volontà di prosecuzione di detenzione. Sussiste però, con riguardo alla posizione di entrambi i detti imputati

(Evangelista e Bellocchio) una insuperabile perplessità per il mantenimento dell'accusa recepita con la sentenza impugnata non tanto per una pretesa equivocità della dichiarazione resa dal Vitali in istruttoria (folio 138 del vol. 1°) apparendo interpretabile soltanto nel senso accusatorio la frase "Parlando del più e del meno con Evangelista e Bellocchio e con altri commilitoni che non desidero indicare, costoro mi sollecitarono di portare un pù del detto esplosivo etc" dove per costoro non si può intendere il numero indeterminato di altri commiliti, nemmeno nominati, ma proprio ed esclusivamente i due coimputati, quanto perché per il tempo in cui sarebbe stata avanzata tale proposta non v'è certezza che l'Evangelista fosse già a Peschiera.

Invero, nell'interrogatorio reso al G.I. militare (folio 203 ivi retro) il coimputato Bellocchio Marco ha dichiarato che il Vitali introdusse in caserma l'esplosivo quindici giorni prima del fatto (vale a dire, prima della fine del mese di novembre del 1977) di ritorno da un permesso portandolo poi fuori della caserma, con esso Bellocchio e con Evangelisti, la sera del 12 di ritorno da altro permesso fruito fino al mattino dello stesso giorno.



-7-

Risulta, relativamente ai permessi concessi ai tre imputati (foglio 155 vol. 1°) che, con riferimento al periodo che interessa e prescindendo quindi dalle assenze verificatesi successivamente, Vitali ottenne un permesso di fine settimana (48 ore) dal 10/12 all'11/12/1977 e quindi, ammesso che non abbia abbandonato clandestinamente o abusivamente il reparto in giorni prossimi a quelli indicati dal Bellocchio, non avrebbe potuto introdurre in caserma l'esplosivo quindici giorni prima del 12/12/1977. In tali sensi argomentando, la dichiarazione del Bellocchio potrebbe essere interpretata a sfavore dell'Evangelista, che risulta pervenuto a Peschiera e preso in forza nel reparto in cui già prestavano servizio i due coimputati, in data 30 novembre 1977 (foglio il retro, ivi). Ma se si deve escludere, per la presunzione di regolare svolgimento della disciplina di caserma, l'eventualità di un allontanamento arbitrario del Vitali prima dei giorni di permesso fruito regolarmente non è possibile superare l'ostacolo rappresentato dalla dichiarazione Bellocchio in relazione all'arrivo dello Evangelista a Peschiera perché quando Vitali avrebbe introdotto l'esplosivo in caserma, su sollecitazione dei due coimputati, uno di questi e cioè l'Evangelista ancora non sarebbe stato presente nel reparto con conseguente impossibilità di formulare una cosiffatta richiesta. Tale situazione di incertezza si ripercuote, oltre che sull'Evangelista, anche sul Bellocchio che come si è visto Vitali ha accusato di compartecipazione nella richiesta di introduzione dell'esplosivo in caserma poiché una volta incrinata la veridicità di tale accusa nei confronti di Evangelista - per la considerazione temporale già esaminata - vien meno la possibilità di assegnarle assoluta consistenza per quanto attiene al Bellocchio che pure pare alquanto compromesso dalla ammissione di conoscenza del possesso di esplosivo da parte del Vitali, (foglio 205 retro ivi) che spiegherebbe l'affermazione di costui di invito, proveniente anche dal Bellocchio, di portarne parte in caserma.

Sussistendo quindi elementi che concorrono a contrastare l'accusa proveniente da Vitali, senza peraltro toglierle del tutto consistenza probatoria, si deve adottare; nei confronti degli imputati Evangelista Nicola e Bellocchio Marco, sentenza di assoluzione con formula dubitativa limitatamente all'imputazione di detenzione di esplosivo.

Bellocchio Marco deve essere assolto dalle imputazioni di porto di materia esplodenti e di pubblica intimidazione per mezzo di esse. Il tribunale di Verona ha infatti desunto elementi di compartecipazione morale dalla presenza dell'imputato e nella fase di conduzione di candelotti ed innesco dalla caserma al luogo di deposizione e alla permanenza di lui nei pressi della Cassa di Risparmio senza una concreta ed inequivoca condotta di dissociazione. Ma, a parte che concordanti affermazioni provenienti e dal Bellocchio e dai coimputati indicano che vi fu casuale congiunzione dei tre dopo la separata uscita di caserma con incontro in una pizzeria della città, sta per certo che una manifestazione di dissenso quanto alla programmata azione, sempre sostenuta dal Bellocchio, è stata confermata dai coimputati, ed anche in relazione al contatto con l'esplosivo ed alla disponibilità di esso le risultanze processuali concludono un'autonoma iniziativa dell'Evangelista, detentore dei candelotti e del Vitali trasportatore dei detonatori e delle micce poi da lui innescate ai fini della deflagrazione con consegna del complesso esplodente all'Evangelista. Ora la presenza sul luogo di commissione del reato, durante il percorso relativamente al porto, e sul luogo prescelto dall'Evangelista per la finalizzata deflagrazione, potrebbe legittimamente riguardarsi come rafforzamento della volontà criminosa dei coimputati se si fosse risolta in qualche concreta contribuzione causale alla riuscita del piano, o se potesse trovarsi perfetta coincidenza tra le volontà dei due materiali esecutori del porto e della successiva deflagrazione e quella del Bellocchio, che in tal caso si sarebbe inserita nella causazione dell'evento contribuendo sia

- 8 -

a rafforzare l'altrui determinazione sia a rimuovere eventuali remore o ripensamenti. Ma le prove acquisite agli atti si limitano a descrivere Bellocchio tutt'al più consenziente ad un'accensione degli ordigni in località isolata di campagna e tenacemente contrario allo sviluppo dell'azione come concepita dall'Evangelista e resa possibile dal concorso materiale da parte del Vitale nella confezione dei candelotti con innesco. E proprio non si vede come il Bellocchio si sarebbe dovuto dissociare dal disegno, dagli altri concepito ed in via di attuazione, se non allontanandosi, posto che non aveva né il dovere né la possibilità di impedire l'evento, sicché contrariamente a quanto opinava il Tribunale - nel caso si trattò al più di una mera connivenza non punibile a titolo di concorso di persona nel reato, una volta constatato alle stregua delle dichiarazioni dei due coimputati, da valorizzare in mancanza di testimonianza dirette o indirette del fatto - che contrariamente al Vitali che, come si ripete, era concorso nella predisposizione dell'ordigno provvedendo all'innesco, esso Bellocchio, in partenza contrario, si dissociò anche materialmente allontanandosi dal luogo prescelto per l'esplosione.

In accoglimento dei motivi di appello sul punto, si deve pertanto assolvere il suddetto imputato dai reati in argomento perché trattasi di persona non punibile perché il fatto ascrittogli non costituisce reato.

Venendo ora a trattare dei motivi subordinati, pare assolutamente impossibile pervenire ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche nei confronti degli imputati Evangelista e Vitali, nei sensi richiesti da entrambi gli appellanti.

Invero le circostanze che aggravano il delitto di porto di materie esplodenti - reato più grave ai fini della ritenuta unificazione ex art. 81 CP - consistono, oltre che nella predisposizione teleplogica del porto per l'esplosione (art. 61 n° 2 CP), anche in accidentalità di tempo e di luogo, nonché di persone, che concorrono ad ipotizzare la ragione di inasprimento della pena considerate



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel capoverso dell'art. 14 L. 14/10/1974 n° 497 tutte ricorrenti nella specie sicché pare che le attenuanti generiche, fondate su elementi di favore (giovane età ed incensuratezza) limitatamente apprezzabili a fronte della qualità soggettiva di militari in servizio, non possano preponderare sulle ragioni di inasprimento della sanzione. Sanzione che dopo tutto non solo appare proporzionata alla gravità dei fatti ma che è stata determinata nella quantità assunta come base in misura prossima al minimo edittale, ove si consideri che per il delitto di porto la pena può spaziare del minimo di due anni al massimo di dieci anni di reclusione, così come la pena pecuniaria può espandere da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di due milioni, mentre del pari l'aumento apportato per la continuazione, comprendente violazioni di indubbia gravità quali tra l'altro la pubblica intimidazione, è stato contenuto in limiti di ragionevolezza e di considerazione.

Per effetto dell'intervenuta assoluzione dubitativa dell'imputato Evangelista dal delitto di detenzione di materie esplodenti, necessariamente la pena a lui inflitta con la sentenza di primo grado deve subire una riduzione relativamente al suddetto aumento per la continuazione. Ferma quindi per l'Evangelista la pena base di anni due e mesi otto di reclusione e di lire 320.000 di multa l'inasprimento per la continuazione, comprendente ora soltanto il delitto di pubblica intimidazione, va determinato in mesi due di pena detentiva ed in lire 30.000 di pena pecuniaria, pervenendosi così al totale di anni due e mesi dieci di reclusione e di lire 350.000 di multa.

Per l'imputato Vitali Ferruccio, che dopo tutto non è stato l'ideatore, ma il concorrente materiale nell'impresa delittuosa, pare giusto un risultato sanzionatorio non superiore rispetto al coimputato Evangelista. Accogliendosi pertanto il motivo di appello relativo alla riduzione della pena in genere, si stima di partire per tale imputato da una pena base leggermente inferiore (anni due e mesi sei di reclusione e lire

- 9 -  
300.000 di multa) determinando l'aumento per la continuazione, involgente due violazioni di legge in luogo dell'unica rimasta per l'Evangelista, in mesi quattro di reclusione e in lire 50.000 di multa, pervenendo così alla pena definitiva di anni due e mesi dieci di reclusione e di lire 350.000 di multa.

La richiesta dell'imputato Evangelista Nicola di rinnovazione del dibattimento, come articolata nello specifico motivo, pare del tutto infondata o ultronea.

Non è stato invero dedotta una impossibilità di fare uso di telefono nell'interno della caserma per fondare una necessità di accertamenti in ordine alla mancata uscita dell'imputato dallo stabilimento militare per il giorno 13 dicembre 1977. E, per quanto concerne la necessità di procedere ad accertamenti sullo stato di mente del medesimo Evangelista, va appena rilevato che la certificazione esibita all'odierna udienza attesta esclusivamente circa disturbi nervosi conseguenti a trauma cranico risalente al lontano 1974 senza che nonostante la qualità di militare in servizio si siano mai verificate osservazioni se non addirittura ricoveri ospedalieri. Difettano quindi e conclamatamente i fondati e gravi indizi per legittimare una indagine psichiatrica e, a causa dell'attuale grado del procedimento, comportanti l'assoluta necessità di un dispiego di attività processuale per un accertamento per il quale non sono stati introdotti elementi decisivi.

P. J. M.

Visto l'art. 523 CPP :

in parziale riforma della sentenza 15/6/1978 del Tribunale di Verona, appellata da EVANGELISTA NICOLA, VITALI FERRUCCIO e BELLOCCHIO MARCO, assolve Bellocchio Marco dall'imputazione ascrittagli alla lett. a) della rubrica per insufficienza di prove e dalle altre trattandogli di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato.

Assolve Evangelista Nicola dall'imputazione di cui alla lett. a) della rubrica per insufficienza di prove e determina la pena per i restanti reati unificati

./.

dal vincolo della continuazione, con le concesse attenuanti, in anni due e mesi dieci di reclusione e lire 350.000 di multa.

Riduce, infine, la pena inflitta a Vitali Ferruccio ad anni due e mesi dieci di reclusione e lire 350.000 di multa.

Conferma nel resto.

Venezia, 30 gennaio 1979.

Il Cons. est.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Interposto ricorso per Cassazione dai difensori il 31.1. ed il 2.2.79, successivamente e data 5.2.79 gli imputati Evangelista e Vitali hanno espressamente rinunciato al ricorso stesso.

5E 13 2 79

SE Segretario

Not. p. l. a Marco Bellacchio 19.2.79

Quarta Co. con ordinanza in data 16.2.79

21.2.79

10.2.79

13.2.79

*[Handwritten signature]*

N. 810/78 Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione **I PENALE** composta dai Magistrati:

- 1. *Audicci del Moro* Presidente
- 2. *Amico del Pozzolo* Consigliere
- 3. *Vergel del Durio* "
- 4. "
- 5. "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

*Cons. Vergel*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

**CASAGRANDE REMO**, nato a Santa Lucia d'Isonzo il 26. 10.41 e residente a Milano, via Val Trombia, 4 Ir-reperibile. *ETRALC.10*

- 1) **ROGNONI GIANCARLO**, nato a Milano 27.8.45 ed ivi residente, via Brusuglie, 47; dom.eletto c/o studio avv. Alberini di Venezia. *detenuto a CUNEO - det. pen.*
- 2) **MONACI MARCELLO**, nato a Castel del Piano 16.10.32 residente a Monza viale Lombardia 163 *lib. cont.*
- 3) **DELASIO MARCO**, nato a Badeneghe (Pd) 13.8.53 e residente a Ciniselle Balsamo, via Marconi 60; dom. eletto c/o studio avv.A.Melteni *lib. cont.*
- 4) **GRANCI MARCO**, nato a Vecchie 5.2.46 residente a Seste S.Giovanni viale Matteotti 189 c/o Vaccarella V° piano *lib. cont.*
- 5) **ARTONI RAFFAELE**, nato Milano 2.12.46 residente a Garbagnate Milanese via Milano 125 scala IV interne 4 *lib. cont.*
- 6) **BIGIARINI RODOLFO**, nato a Peppi 19.5.53 residente Milano, via Val di Fassa 6 (dom. eletto), nonché c/o studio avv.M.Cortesi di Milano *lib. cont.*

N. 406 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data 27-2-79

depositata in Cancelleria

il 31.12.79

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7) SEVERGNINI GIACOMO, nato a Sesto S. Giovanni 6.10.29  
residente a Cusano Milanino, via Sormani 55
- 8) TOTTA GENNARO, nato a Milano 30.3.42 ed ivi residente  
via S. Paolino 16
- 9) DE AMICI MARCO, nato a Milano 23.1.54 residente a No-  
vate Milanese, via Edison 41
- 10) PAGLIAI PIER LUIGI, nato a Milano 7.12.54 ed ivi resi-  
dente, via Mussai 9; dom. eletto c/o studio avv. Sal-  
vatore la Villa, via Besana 6
- 11) MARZORATI MAURO, nato Milano 17.4.54 ed ivi residente  
via Cammè 14 - detenute carceri ASINARA, attualmente  
ricoverato c/o ospedale civile di Sassari
- 12) TAGLIENTE VITO, nato a Osumi 14.12.54 residente Milano  
via Capuana 7 - detenute casa reclusione di Lecce
- 13) TAGLIENTE ANGELO, nato a Osumi 21.6.26 residente Mila-  
no, via Capuana 7; dom. eletto c/o avv. Bollati;

3.

188

1° - IL CASAGRANDE ed il ROGNONI :

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 2 e 4, 610 comma 2°, 329 C.T. perchè in concorso tra loro ed con altre persone di cui alcune identificate ed altre in via di identificazione, promuovendo ed organizzando la cooperazione dei reati di cui il presente capo di imputazione ed ai successivi, nonchè determinando a commettere gli illeciti persone minori degli anni 18 (MARZORATI, DELASIO, DE AMICIS, TALIERI VITO) interrompevano ed impedivano ai presenti, con violenze e minacce di assistere al dibattito presso il Circolo Culturale "Perini" in Via Valtrompia, 45, sul tema Magistratura e nuovi aspetti del Fascismo. In Milano il 21/5/1971 -

b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1, 2 e 4, 582 C.P., perchè, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, nonchè con le stesse modalità di cooperazione, concorrevano determinando e rafforzando l'intenzione delittuosa degli autori materiali, a cagionare con la pistola Flobert cal. 6 e con lancio di sassi e biglie di ferro a Cocco Giovanni e persone da identificare, lesioni guaribili in giorni dieci.

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 2 e 4 612 comma 2° C.P. perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, di cui ai capi precedenti nonchè con le stesse modalità criminose concorrevano a minacciare la morte anche mediante uso di armi proprie ed improprie, gli intervenuti al dibattito.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 2 e 4 C.P. e 6 Legge 2/10/1967 n. 895 perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti e con le stesse modalità di cooperazione criminosa, concorrevano, al fine di incutere timore e di attentare alla sicurezza del pubblico intervenuto al dibattito, a far scoppiare ordigni esplosivi confezionati con bottiglie e scatole di plastica piene di benzina.

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 2 e 4, 625 comma 2° n.1 C.P. perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti e con le stesse modalità di cooperazione criminosa, con violenza alle persone e minaccia, concorrevano nella distruzione di n. 15 vetrate del Circolo Perini, nel danneggiamento dei muri perimetrali, nello sfondamento di una rete metallica nella rottura di una serratura e dell'infisso in ferro di una finestra ed inoltre nell'incendio di un ciclomotore della Piaggio, nonchè del danneggiamento dell'autovettura di Mora Francesco.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 2 e 4 614 comma 3° C.P. perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti e con le stesse modalità di cooperazione criminosa, si introducevano con violenza sulle cose nelle appartenenze del Circolo Perini contro la volontà del Presidente del Circolo e degli altri intervenuti al dibattito.

2° - CASTELLI, MONACI, PELASIO, GRANCI, ANTONI, BIGIARINI, SEVER-  
GNINI, TOTTA, DE AMICI, PAGLIAI, MARZOPATI, TAGLIENTE :

a) tutti, del delitto di cui agli artt. 110, 610, comma 2°, 339 C.P. perchè in concorso tra loro e di altre persone in via di identificazione, con violenza e minacce, interrompevano ed impedivano ai presenti di assistere al dibattito presso il Circolo Culturale Perini di Via Valtrompia n. 45, sul tema "magistratura e nuovi aspetti del fascismo". In Milano il 21/6/1971 -

b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. perchè in concorso tra loro, in numero superiore a cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso cagionavano con una pistola Flobert cal. 6 e con XMH lancio di sassi e biglie di ferro, Cocco Giovanni e a persone da identificare lesioni gg. 10 - Milano il 26/5/1971 -

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 612 comma 2° C.P. perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti concorrevano a minacciare di morte, anche mediante uso di armi improprie, gli intervenuti al dibattito.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P? e 6 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti, in concorso tra loro al fine di incutere timore e di attentare alla sicurezza del pubblico intervenuto al dibattito facevano scoppiare ordigni esplosivi confezionati con bottiglie e scatole di plastica piene di benzina.

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112: n.1, 635 comma 2° e 1° C.P. perchè, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti, in concorso tra loro, con violenza alle persone e minaccia, distruggevano n. 15 vetrate del Circolo Perini, danneggiavano i muri perimetrali sfondavano la rete metallica del cancello, rompevano una serrature e l'intelaiatura di ferro di una finestra, incendiavano inoltre un ciclomotore della Piaggio e danneggiavano la autovettura di Mara Francesco.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 614 comma 3° C.P? perchè, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti, in concorso tra loro, si introducevano, con violenza sulle cose, nelle appartenenze del Circolo Perini contro la volontà del Presidente del Circolo e degli altri intervenuti al dibattito.

Il Taliente Angelo :

del reato p. e p. dall'art. 697 C.P. in relazione all'art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere detenuto nella propria abitazione senza averne fatto denuncia all'autorità una rivoltella calibro 7,65 con quattro pallottole e un pugnale con lama lunga 20 cm.

Accertato in Milano 25/6/1971 -



5

A P P E L L A N T I

il P.G. contro tutti gli imputati e:  
BIGIARINI-MONACI-DELASIO-PAGLIAI-ARTONI-SEVERGNINI-MARZORATI avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 23.5.1977 con la quale:  
visti gli artt.483,487,489 c.p.p. dichiarava Casagrande Remo,Rognoni Giancarlo,Monaci Marcello,Granci Mario,Artoni Raffaele,Bigiarini Rodolfo,Severgnini Giacomo responsabili di un unico reato continuato di violenza privata,lesioni,minacce,danneggiamento e violazione di domicilio come contestati ed,esclusa per il Casagrande e il Rognoni l'aggravante dell'art.112 n.4 c.p.,concesse a tutti le attenuanti generiche,che si dichiaravano equivalenti alle aggravanti contestate,condannava il Casagrande e il Rognoni alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ciascuno,gli altri alla pena di anni 1 mesi 7 di reclusione ciascuno.Tutti al pagamento in solido delle spese processuali.  
Ordina la sospensione condizionale della pena per i termini e sotto le comminatorie di legge e che della stessa non sia fatta menzione nei certificati spediti a richiesta dei privati per Casagrande,Rognoni,Granci,Artoni,Severgnini.  
Condannava gli imputati in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Josa Antonio in proprio e quale rappresentante del Circolo culturale "Perrini",che si liquidavano per lo Josa in £.300.000 e per il Circolo in £.300.000.  
Condannava,altresi,gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte predetta nella duplice veste,che si liquidavano in complessive £.220.000.  
Ordinava la confisca delle cose sequestrate.  
Visto l'art.479 c.p.p.,assolveva gli imputati dalla imputazione sub d) perchè il fatto non sussiste e Totta Gennaro da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.  
Visto l'art.478 c.p.p.,dichiarava non doversi procedere nei confronti di Delasio Marco,De Amici Marco,Pagliai Pier Luigi,Marzorati Mauro,Talliente Vito,in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti,per concessione del perdono giudiziale.  
Visto l'art.479 c.p.p.,dichiarava non doversi procedere nei confronti di Talliente Angelo per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.



6  
SVOLGIMENTO del PROCESSO

La sera del 21/6/1971 presso la sede del Centro Sociale dell' "I.S.S.CA.L." (Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori), sita in Milano-via Val Trompia n.45/a e di cui era responsabile l'assistente sociale Pieracci Angela in Migliacci (f.124 vol.1°), stava svolgendosi un dibattito sul tema "Il comportamento della Magistratura di fronte agli aspetti nuovi del fascismo" (ff.124 e 191 vol.1°), dibattito indetto dal circolo "Perini" di cui era presidente il dott. Josa Antonio (f.141 vol.1°), quando mentre parlava l'avv. Piscopo Francesco uno dei presenti, Marra Francesco, disse che una persona che gli sedeva vicino era un fascista; tale persona, Artoni Raffaele, che nel corso dell'istruttoria dichiarerà che per trarsi d'impaccio replicò di essere un anarchico (f.286 vol.1°), nell'allontanarsi dalla sala avrebbe afferrato, secondo quanto dichiarò il Marra "adesso arrivo con tutti gli altri" (f.137 vol.1°), oppure, secondo quanto dichiarò Mandaradoni Carlo Antonio (f.163 retro vol.1°), "Io me ne vado, però ci vedremo tra cinque minuti". Dopo breve tempo dall'uscita dell'Artoni sopraggiunsero nella sala una diecina o quindicina di persone, le quali, a detta di Marra Francesco, Cocco Giovanni, Piscopo Francesco, Schianchi Francesco e Pieracci Angela in Migliacci (ff.124 retro, 135, 145, 147 e 160 retro vol.1°), si qualificarono come "fascisti". Tra i sopraggiunti vi erano, per loro stessa ammissione (ff.179, 268, 303 e 307 retro vol.1°), Tedeschi Fioravante, Rognoni Giancarlo, Marzorati Mauro e Talliente Vito. Il più anziano tra i sopraggiunti, poi identificato per Tedeschi Fioravante, impartiva disposizioni agli altri circa il posto a sedere da occupare nella sala (v. testimone Boria Giampietro: f.150 vol.1°). Si discusse tra quanti erano da tempo presenti nella sala se consentire o meno ai sopraggiunti di rimanervi; si pervenne alla fine alla decisione informale (v., tra ~~alle~~ altre, la testimonianza del dott. Pulitano Domenico: f.153 retro vol.1°) di non consentire ai sopraggiunti di rimanere nella sala, decisione questa che Rognoni Giancarlo affermò di aver qualificato "illegale" sostenendo che si trattava di un'assemblea pubblica (f.268 vol.1°). Secondo quanto dichiarato dal vice-brig. dei CC. Maiale Gavino, presente in sala in abiti civili e quanto vietato dal ten. del CC. Ragna Antonio (ff.191 e 196 vol.1°), mentre i sopraggiunti venivano accompagnati verso la porta d'ingresso alla sede del Centro "de quo" veniva infranto un vetro con un og-

7

getto contundente lanciato dall'esterno dell'edificio (ff.187 retro, 189 e 191 vol.1°). All'esterno della sede del Centro "de quo" si trovavano, infatti, numerose persone dalle quali furono lanciati oggetti vari contro l'edificio, tra cui sassi, bilie ed una bottiglia incendiaria (f.137 vol.1°). Tra i lanciatori furono indicati Casagrande Remo (ff.135, 136, 162, 163, 168 e 169 vol.1°), il quale, in particolare, dava violenti colpi, calci e spinte alla recinzione gridando "Rossi, bastardi, vi uccideremo tutti!" (v. testimone Mandaradoni Carlo Antonio: f.163 retro vol.1°), impartiva ordini e pronunciava la frase "Ci sono dei bastardi qui fuori" (v. testimone Attici Paolo: f.168 vol.1°), Monaci Marcello (f.135 vol.1°), certo Totta della Luce, che gli inquirenti ritennero di identificare in Totta Gennaro (f.135 vol.1°), De Amici Marco (f.135 vol.1°) e Castelli Carlo (f.22 vol.1°). Coloro che come sopra erano sopraggiunti nella sala non potevano lasciare la sede del Centro in questione, giacchè Pieracci Angela in Migliacci aveva chiuso a chiave la porta d'ingresso all'edificio. Mentre era in corso tale aggressione Piscopo Francesco udì due spari e contemporaneamente una persona gridare due volte "a quello con la barba", udì, poi, un terzo sparo e vide un uomo con barba perdere sangue dal volto (f.148 vol.1°): si trattava di Cocco Giovanni, il quale successivamente fu riscontrato affetto da "ferita trapassante del cuoio capelluto regione fronto-parietale destra, senza ritenzione di corpi estranei" (f.38 vol.1°). Al sopraggiungere della forze di polizia il gruppo degli aggressori fuggì verso la sede della sezione del M/S.I., sita nella vicina via Carbonia n.5; nel cortile interno di tale sede verso le ore 22,45 sempre del giorno 21/6/1971 l'app.di P.S. Rogani Saturnino ed il vice-brig.di P.S.Panteri Ugo (ff.204 retro e 207 retro vol.1°) trovarono una trentina di persone. Tornati il Rogani ed il Panteri nel suddetto cortile, dopo aver informato il vice-questore D'Onofri circa la presenza nello stesso della trentina di persone e dopo che il D'Onofri aveva disposto il piantonamento del cortile, vi trovarono soltanto Casagrande Remo e quattro giovani ed appresero dal Casagrande che questi aveva chiuso la sede della sezione ed aveva fatto andar via dalla stessa la trentina di persone che vi si erano rifugiate (ff.204 retro e 205 vol.1°). Il dott.Valentini Raffaele, commissario aggiunto di P.S., recatosi quella sera con il vice-questore D'Onofri presso la sede della suddetta sezione del M.S.I., vi trovò il Casagrande, Monaci Marcello, Granci Mario e Delasio Marco, il quale ultimo era sudato e presentava la bretella sinistra dei pantaloni

8

rotta (f. 201 vol. 1°). Al termine dei fatti presso la sede del Centro "de quo" furono rinvenuti un pezzo di legno incastamato lungo circa cm. 30 o 40, sassi, una fionda con manico in ferro recante nel porta-sassi il disegno di una svastica nonché un asse di legno lungo m. 1,50 (f. 27 vol. 1°). Furono accertati i seguenti danni alle cose: 1°) risultò incendiata la parte anteriore di un ciclomotore marca "Ciao", che si trovava all'interno dello edificio; 2°) l'automobile di Marra Francesco presentava la rottura di un vetro, la foratura di uno dei pneumatici ed era rovesciata su un fianco; 3°) risultavano rotti quasi tutti i vetri esterni dell'edificio; 4°) la rete del cancello esterno risultava divelta (ff. 24-27 vol. 1°). Furono espletate le seguenti perquisizioni domiciliari conclusesi con esito positivo, oltre ad altre, che si conclusero con esito negativo: 1°) presso l'abitazione di Castelli Carlo, appena giunti nella stessa gli inquirenti e notata aperta la finestra della sala, il ten. dei CC. Saggiaro Pietro si affacciò ed apprese dai componenti la pattuglia, stazionante all'esterno dell'edificio, che poco prima dall'unica finestra in quel momento aperta ed illuminata in tutto l'edificio, sita al terzo piano cioè in quello stesso piano in cui era ubicato l'appartamento occupato dal Castelli, era stata gettata allo esterno dell'edificio una pistola, che risultò essere una "Galesi" cal. 6,35 (ff. 32 e 35 vol. 1°); 2°) presso la sede della sezione del M.S.I., sita in via Carbonia n. 5, dalle ore 0,45 alle ore 1 del 22/6/1971 alla presenza di Casagrande Remo, Delasio Marco, Monaci Marcello, e Gracchi Mario (f. 33 vol. 1°) furono rinvenuti e sequestrati i seguenti oggetti (f. 34 vol. 1°): quattordici caschi di colore nero da motociclista, quattordici dadi metallici, una noccoliera, uno sfollagente con apposita impugnatura, due bastoni in legno, uno dei quali rivestito di catrame, un pezzo di tubo lungo cm. 20 (venti) circa, un martello in ferro ed alcuni sassi; 3°) presso l'abitazione di Pagliai Pier Luigi furono rinvenuti e sequestrati (f. 85 vol. 1°): una pistola tipo "Flobert" marca "IGI" a canne sovrapposte con due proiettili in canna (f. 52 vol. 1°), una pistola ad aria compressa cal. 4,5, una pistola "scacciaacani", un revolver tipo "lanciarazzi" con otto capsule, un'accetta da campeggio, tre coltelli da boy-scout, un coltello a serramanico, una noccoliera, una catena per bicicletta, un pezzo di catena lungo m. 1 (uno) con due lucchetti, un pezzo di corda plasticata ed intrecciata lunga cm. 80 (ottanta), un semiasse per autovettura, due fiande, n. 56 (cinquantasei) cartucce "Flobert"

9

a pallini, n. 16 (sedici) cartucce "Flobert" per pistola "scaccia cani", n. 7 (sette) razzi, n. 16 (sedici) piccoli petardi, un piccolo tascapane porta-cartucce recante il disegno di una svastica e contenente n. 34 (trentaquattro) bilie in vetro e metallo, n. 7 (sette) dadi metallici, n. 3 (tre) piombi, un cartello recante la scritta "Giovane lavoratore, vieni in Ordine Nuovo"; 4°) presso l'abitazione di Casagrande Remo, nella camera da letto del fratello del medesimo, furono rinvenuti e sequestrati (f. 55 vol. 1°) due cartucce cal. 9, n. 3 bossoli di calibro diverso, una cartuccia per arma da guerra ed un proiettile; a bordo dell'automobile del Casagrande furono rinvenuti tre pugnali in acciaio, una catena lunga cm. 40 (quaranta) circa, un bastone in legno lungo cm. 40 (quaranta) circa ed una bottiglietta contenente benzina (f. 62 vol. 1°); 5°) presso l'abitazione di Monaci Marcello furono rinvenuti e sequestrati (ff. 61 ed 85 vol. 1°): una pistola cal. 7,65 marca "Vincent Patent" munita di caricatore con cinque cartucce, una pistola "scaccia cani", quattro "tirapugni" in ferro, un "tirapugni" a forma di grattugia, due fionde, un pugnale a scatto, uno stiletto, una scatola contenente n. 20 (venti) cartucce cal. 7,65, una fondina ascellare porta-pistola nonché una lattina in plastica della capacità di litri dieci contenente circa 3 (tre) litri di benzina; 6°) presso l'abitazione di Talliente Carlo e di Talliente Vito furono rinvenuti e sequestrati una rivoltella cal. 7,65, quattro pallottole dello stesso calibro, un pugnale con manico in legno avente una lama lunga cm. 20 (venti) circa; Talliente Angelo, padre di Talliente Carlo e Talliente Vito, nel corso della perquisizione dichiarò che le suddette armi gli erano state donate da un suo vicino di casa, già defunto (f. 71 vol. 1°). Furono arrestati Castelli Carlo, Casagrande Remo e Monaci Marcello (ff. 30, 31 e 61 vol. 1°). Nel corso dell'istruttoria furono disposte ed espletate le seguenti perizie: 1°) una perizia medico-legale sulla persona di Cocco Giovanni: il Perito concluse che il Cocco la sera del 21/6/1971 riportò una ferita da arma da fuoco, da cui derivò una malattia durata dieci giorni ed un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per i primi tre giorni, precisando che mentre si poteva escludere che l'unico colpo fosse stato esploso a distanza brevissima, non era, invece, possibile precisare la distanza dal Cocco rispetto alla quale si trovava il feritore al momento dello sparo ed aggiungendo che "I caratteri della lesione fanno ritenere che il feritore si trovasse davanti al soggetto lesa" (ff. 320, 321 e 342-350 vol. 1°); 2°) una perizia

10

balistica relativamente alle armi ed alle cartucce come sopra reperite e sequestrate presso l'abitazione di Talliente Carlo e Talliente Vito (f. 330 vol. 1°); il Perito concluse che l'arma bianca non poteva essere classificata come "arma da guerra", che la rivoltella non era funzionante, "poichè priva della molla di scatto o di ritorno" la cui mancanza "ne preclude il funzionamento" ed, infine, che le quattro cartucce in sequestro "non possono considerarsi efficienti" (ff. 326-329 vol. 1°); 3°) perizie psichiatriche relativamente ai minori Marzorati Mauro, Pagliai Pier Luigi, Talliente Vito e Delasio Marco; i periti conclusero che Marzorati Mauro risultava ben dotato intellettualmente, che la capacità di intendere e di volere del medesimo doveva considerarsi intatta in relazione ai fatti addebitatigli, ma con le ovvie riserve imposte dalla minore età (ff. 143-149 vol. 2°), che Pagliai Pier Luigi risultava "ben strutturato e maturo in rapporto all'età, senza note patologiche evidenziate almeno nei limiti dei fatti addebitatigli" (ff. 150-153 vol. 2°), che identica era la complessiva situazione concernente Talliente Vito (ff. 154-157 vol. 2°) e che, infine, Delasio Marco non era "capace di intendere e di volere in relazione ai fatti addebitatigli" (ff. 158-164 vol. 2°). Con ordinanza emessa in data 26/4/1972 la Corte Suprema di Cassazione (f. 10 dopo f. 257 in vol. 2°) rimise il procedimento penale al Tribunale di Venezia dichiarando che mantenevano validità tutti gli atti compiuti anteriormente all'avviso di procedimento emesso in data 2/7/1971, giacchè tra le ritenute persone offese da taluni dei reati di cui è causa era compreso il dott. Pulitanò Domenico, magistrato al tempo in servizio presso il Tribunale di Milano, competente per materia e per territorio in base alle norme processuali generali. In data 5/9/1972 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia richiese il locale Giudice Istruttore per la formale istruzione (f. 28 dopo f. 257 in vol. 2°). Il suddetto Tribunale, avanti al quale gli imputati erano stati rinviati a giudizio dal locale Giudice Istruttore con ordinanza emessa in data 8/8/1974 (f. 240 dopo f. 257 in vol. 2°), con sentenza pronunciata in data 23/5/1977 (ff. 311-338 vol. 3°) adottava le statuizioni riportate in epigrafe. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Procuratore Generale, il quale, tuttavia, ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso nei confronti di Caselli Carlo relativamente al quale il Tribunale di Venezia con ordinanza dibattimentale emessa in data 23/5/1977 aveva disposto la separazione del procedimento (ff. 237 retro, 271 e 342 vol. 2°).

11

3°) nonchè gli imputati Monaci Marcello, Delasio Marco, il quale, tuttavia, non ha presentato i prescritti motivi, Rognoni Giancarlo; Pagliai Pier Luigi, Bigiarini Rodolfo, Artoni Raffaele, Severgnini Giacomo e Marzorati Mauro. Il Procuratore Generale ha dedotto i seguenti motivi (ff. 406-411 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado assolvendo gli imputati relativamente al reato di cui ai capi nn. 1-lett. d) e 2-lett. d) della rubrica aveva erroneamente ommesso di considerare la potenzialità lesiva insita nelle c.d. bombe molotov, le quali trovavano precisa collocazione nell'art. 6 legge 2/10/1967 n. 895, a prescindere dalla considerazione che, nella specie, tale norma era stata violata attraverso l'esplosione di ripetuti colpi d'arma da fuoco; 2°) il Giudice di primo grado aveva erroneamente assolto per insufficienza di prove Totta Gennaro, giacchè avendo attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni testimoniali in proposito rese da Marra Francesco ed avendo, inoltre, concluso che lo "alibi", fornito dal Totta, pur non essendo stato smentito, non era risultata in alcun modo confermata, avrebbe coerentemente dovuto pervenire all'affermazione della penale responsabilità di detto imputato non sussistendo l'ipotesi di incompletezza probatoria circa la tesi accusatoria nè quella di contrasto insanabile tra gli elementi probatorii a carico dell'imputato e quelli favorevoli dal medesimo; 3°) il Giudice di primo grado, applicando le circostanze attenuanti generiche, aveva, da un lato, presunto "non si sa bene perchè ed in base a quali risultanze processuali" (f. 410 vol. 3°) - che gli imputati fossero stati "ciechi strumenti di un'orchestrazione più remota", dall'altro, aveva ommesso di valutare adeguatamente la protervia e la spietatezza sintomatizzate dagli imputati nell'episodio "de quo", il carattere premeditato dell'azione complessiva dai medesimi realizzata, il grado di violenza estrinsecata, "che per un caso davvero eccezionale non ha provocato la morte di uno o più fra gli aggrediti" (f. 410 vol. 3°), il motivo a delinquere nonchè "l'odio politico ispirato da dottrine che la nostra Costituzione esplicitamente mette al bando in quanto costituiscono la negazione di principi che di essa sono a fondamento" (f. 410 vol. 3°). MONACI MARCELLO ha dedotto i seguenti motivi (f. 424 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado aveva ommesso di considerare che gli elementi emersi non erano idonei a legittimare una pronuncia di condanna, cosicchè l'appellante avrebbe dovuto essere assolto, quanto meno, per insufficienza di prove; 2°) risulta comunque necessario disporre ed espletare la rinnovazione del dibattimen-

12

to; 3°) le circostanze attenuanti generiche dovevano essere dichiarate prevalenti rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti. ROGNONI GIANCARLO ha dedotto i seguenti motivi (ff. 416-423 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado affermando la penale responsabilità dell'appellante, da un lato, aveva ommesso di considerare sia il carattere provocatorio dell'esclusione dalla sala di Artoni Raffaele in base all'esclusivo motivo che il medesimo era noto per le sue idee di estrema destra senza che l'Artoni avesse tentato di impedire il dibattito né comunque disturbato lo svolgersi dello stesso e nonostante che si trattasse di un dibattito pubblico, sia che nei confronti di quanti, così come il Rognoni, facevano parte del gruppetto sopraggiunto nella sala del dibattito era stato concretato un vero e proprio sequestro di persona, dato che, pur essendo stati i medesimi invitati ad allontanarsi dalla sala, fu loro poi impedito di uscire "da sbarramenti vari e chiusura di cancelli" (f. 417 vol. 3°), dall'altro, aveva presuntivamente ritenuto che lo svolgersi dei fatti fosse l'estrinsecazione di un piano preordinato e programmato senza indicare, tuttavia, alcuna prova in proposito, dall'altro ancora, detto Giudice aveva valorizzato testimonianze inattendibili quale quella resa da Pieracci Angela in Migliacci, secondo quanto, del resto, lo stesso Giudice di primo grado aveva riconosciuto, avendo detto Giudice ritenuto inattendibile l'affermazione della testimone secondo cui costei si sarebbe indotta a chiudere a chiave la porta d'accesso all'interno del Centro "de quo" quando avrebbe visto taluni di coloro, che si trovavano all'esterno, scavalcare la recinzione, dato che se tale fosse stata la reale dinamica dei fatti gli imputati sarebbero riusciti agevolmente a penetrare all'interno dell'edificio; 2°) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque dichiarare le applicate circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti e conseguentemente applicare il minimo della pena, giacché i fatti verificatisi, lungi dal costituire una delle manifestazioni della c.d. strategia della tensione, erano il sintomo di quella particolare mentalità politicamente intollerante che rifiuta il confronto civile di idee e di cui va attribuita nella specie la responsabilità a quanti nel presente procedimento si erano come perniciosa azione da reati, giacché, inoltre, doveva attribuirsi adeguata considerazione alla giovane età dell'appellante nonché alla penale incensuratezza del medesimo; 3°) in base alle argomentazioni sostanziate il motivo n. 1°) di gravame risultava sussistente nel-

13.

la specie la circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n.2 c.p. PAGLIAI PIER LUIGI ha dedotto che (ff.434-435 vol.3°) il Giudice di primo grado lo avrebbe dovuto assolvere per non aver commesso il fatto, giacchè detto Giudice, da un lato, ha affermato la penale responsabilità del predetto in base alla argomentazione secondo cui riusciva impossibile ritenere che il Pagliai fosse rimasto estraneo agli atti di aggressione verificatisi, senza, tuttavia, indicare alcun elemento idoneo a provare che il Pagliai quella sera fosse munito della pistola e che la presenza dell'appellante si sia protratta oltre i dieci minuti iniziali cui il medesimo ha fatto cenno, mentre non risulta ~~va~~ provato che Cocco Giovanni sia stato ferito con un colpo d'arma da fuoco, dall'altro, ha ommesso di considerare sia che esisteva tensione tra gli iscritti al Circolo "Perini" e gli iscritti alla sezione del M.S.I. in Quarto Oggiaro, tanto che questi ultimi erano stati oggetto di aggressioni recenti, sia che il giorno 19/6/1971 il padre di Casagrande Remo aveva patito una grave violenza, sia che subito dopo i fatti di causa gli aderenti al circolo "Perini" avevano impedito alle forze di polizia di effettuare una perquisizione analoga a quella espletata da dette forze presso la suddetta sezione del M.S.I., sia che la riunione "de qua" era aperta a tutti, sia che l'accordo intervenuto tra gli iscritti al M.S.I. aveva ad oggetto la partecipazione alla discussione e "la difesa solo per l'ipotesi di iniziative aggressive degli avversari politici (come si è verificato)" (f.434 retro vol.3°), sia che "fu il Segretario del Comitato Tribolore (di chiara intonazione di destra) ad avvertire la polizia" (ff.434 retro e 435 vol.3°), sia che, infine, se gli aderenti al circolo "Perini" avessero ammesso gli iscritti al M.S.I. a partecipare al dibattito non si sarebbe verificato alcun episodio di violenza, cosicchè quanto verificatosi va ascritto alla responsabilità degli aderenti al suddetto circolo per avere i medesimi espulso dalla sala i suddetti iscritti al M.S.I. "chiudendoli poi fra la sala della riunione e le porte esterne, impedendo così loro di uscire" (f.435 vol.3°). BIGIARINI RODOLFO ha dedotto che (ff.427 e 429 vol.3°) egli avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato oppure, quanto meno, per insufficienza di prova, giacchè contrariamente a quanto aveva ritenuto il Giudice di primo grado Talliente Vito non aveva affatto dichiarato che tutti coloro che si trovavano presso la sede della sezione del M.S.I. in Quarto Oggiaro si diressero a piccoli gruppi verso la sede del Centro



14

"de quo", ma che coloro che lasciarono la sede della suddetta sezione per recarsi verso quella del suddetto Centro lo fecero a piccoli gruppi, giacchè, inoltre, Pieracci Angela in Migliacci quando nel contesto della testimonianza resa in data 28/7/1971 dichiarò di confermare il contenuto dell'esposto dalla medesima presentato precisò gli episodi cui essa aveva personalmente assistito, tra i quali non è compreso alcuno cui risulti presente il Bigiarini, a prescindere dalla considerazione che "la Pieracci è considerata una teste "non sincera" dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata (pag. 15), "per cui le sue dichiarazioni devono essere valutate con particolare diffidenza" (f. 429 vol. 3°), giacchè, infine, il Giudice di primo grado ha ommesso di considerare che, pur ipotizzando la presenza del Bigiarini al momento dei fatti di cui è causa, tale presenza non sarebbe stata comunque idonea a legittimare l'affermazione della penale responsabilità del medesimo, dato che difetta qualsiasi elemento di prova in ordine al contributo materiale o morale dal medesimo eventualmente fornito. ARTONI RAFFAELLE ha dedotto i seguenti motivi (ff. 414 e 415 vol. 3°); 1°) il Giudice di primo grado era pervenuto all'affermazione della penale responsabilità nei confronti dell'appellante dall'erronea premessa secondo cui lo Artoni sarebbe stato mandato in avanscoperta come agente provocatore, giacchè il predetto quella sera si era recato presso la sede del circolo "Perini" all'esclusivo scopo di partecipare al dibattito ed in tal modo confrontare la propria ideologia politica con quella diversa propria di altri partecipanti e giacchè comunque detto Giudice aveva ommesso di considerare che se l'indicata premessa fosse esatta, l'Artoni, una volta uscito dalla sede del circolo "Perini", avrebbe compiuto atti di violenza nei confronti di quanti professavano un'ideologia politica diversa dalla sua, ipotesi questa, invece, non verificatasi, dato che "Nè la polizia nè testi della accusa hanno potuto affermare che l'Artoni esercitò violenza sulle persone o sulle cose" (f. 414 retro vol. 3°), mentre si deve aggiungere che lo stesso Giudice di primo grado ha manifestato una certa perplessità circa la veridicità del racconto fatto da testimoni presenti in sala e qualificati come "democratici", "i quali esercitarono una certa provocazione nei confronti di quelli che vennero definiti "suo et simpliciter" fascisti e non "servarono un comportamento ligio ai principi di una ordinata convivenza civile" (f. 415 anche retro vol. 3°), il che legittima la domanda se l'Artoni avesse voluto fungere da moderatore; 2°) in linea subordinata comunque avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 2 c.p. e dichiarata la preva-

15

lenza di detta attenuante nonchè delle già applicate circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti con conseguente irrogazione della pena in misura pari al limite minimo edittale. SEVERGNINI GIACOMO ha dedotto i seguenti motivi (ff. 411-413 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado era pervenuto all'affermazione della penale responsabilità nei confronti dell'appellante sulla base di una motivazione priva di qualsiasi riferimento alle posizioni di ciascuno degli imputati, impostazione questa, del resto, già presente nei capi d'imputazione dai quali non emergeva la specificazione di quanto ciascuno degli imputati avesse commesso, delle modalità dell'asserito comportamento criminoso e del tempo in cui il comportamento stesso sarebbe stato estrinsecato, mentre la constatazione che i sopraggiunti nella sala furono espulsi dalla stessa, dopo che attraverso i manifesti affissi si era invitata la popolazione a partecipare al dibattito, avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado e dovrebbe indurre il Giudice di secondo grado a meditare circa la verificata dell'assunto accusatorio; 2°) la considerazione che le complessive caratteristiche proprie degli episodi di cui è causa non meritavano la severità del giudizio espresso dal Giudice di primo grado doveva indurre ad applicare la massima riduzione possibile in conseguenza dell'applicazione di tutte le circostanze attenuanti ravvisabili nella specie, "dalle generiche alla provocazione, alla suggestione della folla in tumulto" ed, inoltre, a fissare nei minimi le pene-base. MARZORATI MAURO ha dedotto che (ff. 430-433 vol. 3°) il preventivo accordo tra coloro, che si trovavano all'esterno dell'edificio "de quo", ed il gruppetto di coloro che, così come l'appellante, sopraggiunsero nella sala è stato ravvisato dal Giudice di primo grado attraverso argomentazioni contraddittorie e comunque congetturali, giacchè non può considerarsi provocatoria la partecipazione ad un dibattito, reclamizzato come pubblico dalla R.A.I., da parte di quanti professano ideologie politiche diverse da quelle professate dagli organizzatori del dibattito stesso, giacchè, inoltre, secondo quanto emergeva dalle deposizioni rese dai due soli testimoni comparsi al dibattimento di primo grado (dott. Pulitano Domenico e dott. Josa Antonio), il gruppetto dei sopraggiunti si comportò sempre correttamente, in contrasto con il comportamento concretato da quanti si trovavano, invece, all'esterno dell'edificio "de quo", giacchè, infine, il Giudice di primo grado ha ommesso di considerare sia che se Artoni Raffaele non fosse stato

16

espulso "con ogni probabilità nulla sarebbe quella se-  
ra successo" (f.431 retro vol.3°), sia che alla stregua  
della motivazione adottata nell'impugnata sentenza i  
fatti verificatisi sarebbero conseguenti ad un riconosci-  
mento dell'Artoni come fascista, riconoscimento che, così  
come la susseguente espulsione del predetto, avrebbe potu-  
to e non potuto verificarsi, sia che l'esiguità del nume-  
ro dei sopraggiunti rispetto al numero di quanti già si  
trovavano nella sala sintomatizzava che i primi erano  
interventuti per partecipare al dibattito e non per con-  
cretare una provocazione, dato che altrimenti era ovvio  
che sarebbero stati soverchiati ed eventualmente dura-  
mente puniti, pericolo questo che rende verosimile che  
il gruppo dei sopraggiunti non assunse affatto funzione  
di provocazione. All'udienza del giorno 29/9/1978 il Pro-  
curatore Generale, prima della relazione orale, dichiarò  
di rinunciare all'appello proposto nei confronti di Tot-  
ta Gennaro, Talliente Angelo e di Granci Mario. All'udien-  
za odierna la Corte, disposta con ordinanza la separazio-  
ne del giudizio nei confronti di Casagrande Remo, dopo  
la relazione orale fatta dal Consigliere designato pro-  
nunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello proposto dal Procuratore Generale risulta inam-  
missibile relativamente a Totta Gennaro ed a Talliente  
Angelo per rinuncia espressa, concretata in conformità  
al disposto dell'art.206 ultimo comma c.p.p., nonché re-  
lativamente a Castelli Carlo per inesistenza di provve-  
dimento impugnabile, giacchè la sentenza pronunciata in  
data 23/5/1977 dal Tribunale Penale di Venezia non con-  
tiene alcuna statuizione concernente il Castelli, posto  
che nei confronti del medesimo in primo grado fu dispo-  
sta la separazione del giudizio. Ed è per l'appunto l'ine-  
sistenza di un provvedimento impugnabile nei confronti  
di Castelli Carlo nell'ambito della sopra citata senten-  
za che legittima, nella specie, l'esercizio della funzione  
giurisdizionale da parte di questa Corte pur nei limiti  
sopra precisati, quantunque il suddetto imputato nel pre-  
sente grado di giudizio non abbia qualità di "parte" in  
senso processuale a seguito e per effetto del provvedi-  
mento di separazione del giudizio adottato nei confron-  
ti del medesimo dal giudice di primo grado. Si deve di-  
chiarare il non luogo a procedere a carico di GRANCI MA-  
RIO per essere i reati al medesimo ascritti estinti a  
seguito di morte, avvenuta in Saronno il 23 gennaio 1978

17

(v. certificato di morte datato 10/10/1978 rilasciato dall'Ufficiale di stato civile presso il Comune di Sesto S. Giovanni). Tale declaratoria, nella specie, è pregiudiziale a quella di inammissibilità dell'appello, poiché si verte in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta trattandosi di rinuncia al proposto gravame (Cass. Sez. II<sup>o</sup> 3/3/1971 Cass. Pen. Mass. Ann. 1972, 1315, m. 1848). L'appello proposto da DELASIO MARCO risulta inammissibile per omessa presentazione dei motivi.

Nel merito, rilevasi che se effettivamente lo scopo prefissosi dalla diecina o quindicina di persone, che sopraggiunsero presso la sede del circolo "Perini", fosse stato esclusivamente quello di partecipare al dibattito indetto la sera del 21/6/1971, non vi sarebbe stata alcuna plausibile ragione che coloro che rimasero all'esterno dell'edificio in cui era situata la suddetta sede fossero muniti di oggetti contundenti e, quanto meno, anche di un'arma propria, secondo quanto risulta dimostrato sia dal tipo di oggetti rinvenuti, dopo i fatti di causa, nelle pertinenze di tale edificio e così come specificati in narrativa (un pezzo di legno, sassi, una fionda, un asse di legno) nonché dalla conclusione, cui è pervenuto il Perito medico-legale, secondo cui Cocco Giovanni quella sera fu ferito con un colpo esplosivo da un'arma da fuoco (f. 346 vol. 1<sup>o</sup>), conclusione questa che al tempo stesso denota l'infondatezza dell'affermazione fatta dall'appellante Pagliai Pier Luigi secondo cui non sarebbe certo che il Cocco sia stato ferito con un colpo d'arma da fuoco (f. 435 anche retro vol. 3<sup>o</sup>). E' ben vero che il Pagliai, in particolare, ha sostenuto (f. 434 retro vol. 3<sup>o</sup>) che l'assetto di quanti rimasero all'esterno dell'edificio "de quo" era dettato dall'esclusivo scopo di difesa, ma tale assunto risulta inattendibile ove si consideri che il suddetto scopo poteva essere legittimamente perseguito avvertendo preventivamente le forze di polizia al fine di garantire l'incolumità di quei simpatizzanti del M.S.I. che intendevano, secondo l'assunto difensivo, partecipare al dibattito in questione. Che il possesso di oggetti dotati di potenzialità offensiva da parte di quanti rimasero all'esterno dello edificio "de quo" non fosse dettato da scopo di difesa emerge, del resto, dalla considerazione che Rognoni Giancarlo, il quale ha pur precisato di essersi intrattenuto a colloquio con Casagrande Rene e con Tedeschi Fioravante la sera del 21/6/1971 presso, la sede del M.S.I. sita in via Carbonia n. 5 a proposito del dibattito in questione, ha affermato che non fu adottato alcun accor-

18

do circa il "comportamento da tenere nel caso in cui al Circolo avessimo trovato un ambiente decisamente ostile", aggiungendo senza soluzione di continuità, a giustificazione dell'assenza di un accordo di tal genere, che egli, in particolare, era sicuro - "ma su questo punto non si è discusso" - che "la Polizia sarebbe stata presente" (f. 267 retro vol. 1°); se, infatti, il possesso di vari oggetti dotati di potenzialità lesiva da parte di quanti rimasero all'esterno dell'edificio in cui si svolgeva il dibattito la sera del 21/6/1971 fosse stato dettato da scopo di difesa, tale particolare verosimilmente avrebbe formato oggetto del colloquio che il Rognoni affermava di aver avuto con il Casagrande e con il Tedeschi presso la sede della sezione del M.S.I. di via Carbonia n. 5 prima di recarsi al dibattito, dato che, per sua stessa affermazione, quel colloquio verteva specificamente sul dibattito e sulla partecipazione allo stesso da parte di simpatizzanti del M.S.I., il che implicava la eventualità di scontri non certo esclusivamente verbali con gli avversari politici tenuto anche conto che, secondo quanto ha affermato l'appellante Pagliai Pier Luigi (f. 434 retro vol. 3°) e secondo quanto, del resto, emerge dal rapporto datato 28/6/1971 del Commissariato di P.S. di Musocco (ff. 91 e 92 vol. 1°), da tempo esisteva tensione, caratterizzata da atti vari di violenza, tra i frequentatori del circolo "Perini" ed i simpatizzanti del M.S.I. della zona e, di conseguenza, l'oggetto del suddetto colloquio quale emerge dalle dichiarazioni rese dal Rognoni era tale da implicare come logico corollario la discussione e decisione circa il comportamento da tenere nonchè circa un'adeguata preparazione difensiva, argomenti questi che, invece, stando alle dichiarazioni sul punto rese dal Rognoni, non avrebbero formato oggetto di quel colloquio. Risulta, poi, sintomatica l'inconsistenza del contenuto del suddetto colloquio quale emerge dalle dichiarazioni rese dal Rognoni (f. 267 retro vol. 1°), perchè avendo il medesimo deciso di partecipare ad un dibattito e, di conseguenza, con una simile decisione avendo implicitamente ritenuto di essere dotato di un grado di capacità dialettica idoneo a consentirgli di prendere parte alla discussione, non si riesce ad identificare quale esigenza avesse il Rognoni di parlare preventivamente con il Casagrande e con il Tedeschi a proposito dell'imminente dibattito, non risultando oltretutto che tali suoi due interlocutori fossero dotati di una preparazione culturale ed, in specie, di un'acutezza dialettica in materia di dottrine politiche o di ideologie politiche, tali da poter fornire utili suggerimenti al Rognoni. Altrettanto inconsistente

19

te risulta il contenuto del colloquio verificatosi tra Casagrande Remo e Tedeschi Fioravante la sera del 21 giugno 1971 prima che il Tedeschi si recasse al dibattito quale emerge dalle dichiarazioni in proposito rese dal Tedeschi (f. 179 vol. 1°), giacchè quantunque il Casagrande fosse all'apoca il responsabile della sezione del M.S.I. nella cui zona si trovava la sede dell'imminente dibattito, non si vede quale esigenza avesse il Tedeschi, prima di recarsi al dibattito, di avvertire il Casagrande, passando per la sede della suddetta sezione, che egli si sarebbe recato a partecipare al dibattito. La rilevata inconsistenza del contenuto del colloquio, verificatosi tra il Rognoni, il Casagrande ed il Tedeschi quale emerge dalle dichiarazioni in proposito rese dal primo e dal terzo, congiunta alla constatazione che, secondo quanto in precedenza argomentato e concluso, il possesso di oggetti varii dotati di potenzialità lesiva da parte di simpatizzanti del M.S.I. all'esterno dello edificio, in cui aveva sede il circolo "Perini", non risulta imputabile a scopo di difesa, non possono ragionevolmente sintomatizzare altro che l'intenzione del Rognoni e del Tedeschi di occultare l'effettivo contenuto e scopo del colloquio stesso, quello cioè di approntare il piano articolato dell'azione poi sviluppatasi. In questa prospettiva il fatto che la diecina o quindicina di simpatizzanti del M.S.I. sia entrata nella sala del dibattito poco dopo che dalla stessa era stato espulso Artoni Raffaele non può a sua volta ragionevolmente sintomatizzare altro che uno dei momenti di realizzazione del piano in questione ed al tempo stesso attribuire identico significato funzionale all'iniziale presenza dell'Artoni nella sala "de qua". Quanto argomentato e concluso risulta, del resto, confortato dalla considerazione che, secondo quanto ha affermato Pagliai Pier Luigi (f. 434 retro vol. 3°) e, d'altronde, emerge dal rapporto datato 28/6/1971 del Commissariato di P.S. di Musocco (ff. 91 e 92 vol. 1°), da qualche tempo vi era tensione non certo esclusivamente verbale tra i frequentatori del circolo "Perini" ed i simpatizzanti del M.S.I. della zona, così che risulta inverosimile che quanti tra tali simpatizzanti la sera del 21/6/1971 si recarono presso la sede del suddetto Circolo avessero deciso ciò allo scopo di partecipare al dibattito, giacchè a causa dell'esistente tensione i simpatizzanti del M.S.I. erano in grado di prevedere agevolmente che la loro sola presenza sarebbe stata fonte di disordini e, di conseguenza, non poteva certo balenare loro l'idea di recarsi presso la sede del circolo "Perini" allo scopo

20

di partecipare attivamente al dibattito introducendo un contraddittorio con i loro avversari politici. A conforto di tali conclusioni milita anche la constatazione che Muggiani Giorgio, nello spiegare il senso della sua dichiarazione secondo cui "quando si è in zona di combattimento, non si può più contattare", ha affermato che "quando si va nella tana del lupo, ci si arma di coraggio e ci si va" (f. 178 anche retro vol. 1°), il che denota per l'appunto quanto fosse agevole prevedere che anche la sola presenza di simpatizzanti del M.S.I. al dibattito la sera del 21/6/1971 sarebbe stata fonte di disordini, posto che il Muggiani, che fu uno di quelli, si recò presso la sede del dibattito "armato" di coraggio in quanto consapevole di recarsi nella tana del lupo. Risulta, pertanto, contraria alla realtà storica della situazione preesistente ai fatti di cui è causa ed all'atteggiamento psicologico che la situazione stessa poteva ragionevolmente concorrere ad indurre in ciascuno dei simpatizzanti del M.S.I. la tesi di quanti tra gli imputati appellanti hanno sostenuto di essersi recati presso la sede del circolo "Perini" la sera del 21/6/1971 per partecipare al dibattito e che l'essere taluni dei medesimi muniti di vari oggetti, dotati di potenzialità lesiva, era dettato da scopo di difesa. L'eventualità, poi, che Artoni Raffaele non venisse riconosciuto come "fascista" da alcuno dei presenti nella sala del dibattito, ipotesi questa che, secondo l'assunto dell'appellante Marzorati Mauro (f. 431 retro vol. 1°), concorrerebbe nell'escludere la fondatezza della tesi circa la preesistenza del piano "de quo", da un lato, non risulta prospettabile, giacché l'Artoni ebbe l'accortezza di prendere posto accanto a Marra Francesco, al quale l'Artoni era già noto "per le sue idee di estrema destra" (f. 137 vol. 1°), dall'altro, pur ipotizzando la prospettabilità della suddetta eventualità, la constatazione che ad un certo punto fecero ingresso nella sala del dibattito una diecina o quindicina di simpatizzanti del M.S.I. denota che, quando anche nessuno dei presenti nella sala avesse riconosciuto per "fascista" l'Artoni e questi non fosse stato espulso, la preesistenza del piano "de quo" risulta comunque configurabile, dato che a causa dell'esistente situazione di tensione cui in precedenza si è accennato la sola presenza di quel gruppo di simpatizzanti del M.S.I. i quali per giunta si professarono "fascisti" (ff. 124 retro, 135, 145, 147 e 160 retro vol. 1°) e comunque per neofascisti furono individuati dal vice-brig. dei CC. locale Gavino (f. 191 vol. 1°), il quale non risulta che avesse una conoscenza dei medesimi più approfondita di quella che in proposito potevano avere quanti tra gli

21

avversari politici avevano frequenti occasioni di contatti, era sufficiente a creare disordini, così come in effetti si verificò. Quando in proposito da parte di taluno degli imputati appellanti, al verosimile scopo di escludere che la presenza di simpatizzanti del M.S.I. al dibattito la sera del 21/6/1971 costituisse un momento di realizzazione di un piano diretto a provocare disordini ed a rendere apparentemente legittimo l'uso della violenza da parte di quei simpatizzanti che stazionavano all'esterno dell'edificio in cui si svolgeva il dibattito stesso, si è fatto leva sul carattere reclamizzato come "pubblico" del dibattito "de quo" per deumerne l'ingiustizia dell'espulsione dalla sala di Artoni Raffaele prima e degli altri dieci o quindici simpatizzanti del M.S.I. poi, per sostenere che l'uso della violenza da parte di quanti tra tali simpatizzanti stazionavano all'esterno dell'edificio fu causata o concausata, in una con l'asserito sequestro di persona cui in seguito di accennerà, dall'ingiustizia di quelle espulsioni, si è implicitamente finito col confondere un problema giuridico con una situazione di fatto o storica di cui i simpatizzanti del M.S.I., che quella sera si trovavano all'interno od all'esterno dell'edificio in cui si svolgeva il dibattito, erano verosimilmente consapevoli. Quand'anche, infatti, si ritenesse che il carattere "pubblico" del dibattito "de quo" comportasse implicitamente e, perciò, automaticamente la sussistenza a favore di chiunque del potere o del diritto potestativo (a secondo della concezione sistematica cui in proposito si intenda aderire) di partecipare al dibattito e, quindi, di essere presente e permanere nel luogo in cui lo stesso si svolgeva (problema giuridico), la situazione di fatto o storica, che già esisteva, consistente in uno stato di tensione fra i frequentatori del circolo "Perini" ed i simpatizzanti del M.S.I., situazione esteriorizzata in vari atti di violenza diversificata (ff. 91 e 92 vol. 1°), era tale da rendere verosimilmente consapevoli quei simpatizzanti del M.S.I., che avevano deciso di partecipare al dibattito, prima che i medesimi si recassero nel luogo in cui lo stesso si sarebbe svolto dell'eventualità che non sarebbe stato loro consentito di partecipare al dibattito e, quindi, di permanere nel luogo in cui lo stesso si svolgeva. Se, pertanto, i simpatizzanti del M.S.I. la sera del 21/6/1971 decisero di recarsi al dibattito indetto presso la sede del circolo "Pericolo", nonostante che la situazione già esistente lasciasse loro prevedere l'eventualità di non essere ammessi a partecipare al dibattito e di venir espulsi dal luogo in cui lo stesso si sarebbe svolto, significa che lo scopo perse-



22

guito da tali simpatizzanti nella suddetta occasione non era tanto o soltanto quello di partecipare al dibattito, quanto e piuttosto quello di provocare disordini, il che spiega e non giustifica il possesso di vari oggetti, dotati di potenzialità lesiva, in taluno di coloro che rimasero all'esterno dell'edificio "de quo". Rilevasi comunque che anche la tesi in diritto come sopra articolata dagli imputati appellanti risulta infondata, giacchè il carattere "pubblico" di un dibattito di per sé non comporta l'implicita rinuncia, da parte degli organizzatori e di quanti siano incaricati di vigilare e coordinare lo svolgimento, al potere od al diritto potestativo (a secondo della concezione sistematica cui in proposito si intenda aderire) di escludere taluno di coloro che si presentino nel luogo fissato per il dibattito. Non si può, infatti, confondere il potere od il diritto potestativo di escludere taluno dal dibattito, potere o diritto potestativo questo rientrante nella mansione di garantire l'ordinato svolgimento del dibattito, con lo "ius excludendi" spettante al titolare del domicilio od a chi ne abbia il legittimo esercizio; il carattere "pubblico" di un dibattito comporta esclusivamente il potere od il diritto potestativo di partecipare alla discussione, che costituisce l'essenza stessa del dibattito, non anche il potere od il diritto potestativo di entrare e di permanere nel luogo in cui il dibattito si deve svolgere, anche se in concreto tali due situazioni possono apparire come un'unica realtà. Il potere od il diritto potestativo di entrare e di permanere nel luogo in cui si deve svolgere un dibattito deriva, invece, implicitamente e, perciò, automaticamente dalla natura "pubblica" di tale luogo, la quale di per sé, cioè salvo diversa decisione del soggetto pubblico normativamente preposto a garantire l'uso pubblico del luogo, esclude la sussistenza a favore di un diverso soggetto del potere o del diritto potestativo di escludere alcuno dal "luogo pubblico" (si pensi, ad esempio, ad una piazza cittadina). Nella specie, tuttavia, l'edificio in cui era ubicata la sala del dibattito "de quo" in ragione della specifica destinazione dell'edificio stesso non poteva essere qualificato come "luogo pubblico", ma al massimo poteva essere qualificato come "luogo aperto al pubblico", natura giuridica questa la quale implica il carattere condizionato e, perciò, eventuale dell'accesso nel luogo. Esaminato l'infondato risulta l'assunto difensivo circa il concretato sequestro plurimo di persona, giacchè, pur prescindendo da quanto in proposito ha dichiarato Pieracci Angela in Migliacci, il vice-brig. dei CC. Mais-

23

le Gavino ha dichiarato (f. 187 retro vol. 1°) che la porta d'accesso all'edificio "de quo" fu chiusa a chiave "subito dopo la rottura del primo vetro, per impedire ovviamente che le persone che si trovavano all'esterno, invadessero il Circolo" e con tale complessiva dichiarazione ha inteso giustificare quella che immediatamente la segue secondo cui egli esclude che "i presenti al dibattito abbiano voluto privare della libertà personale il gruppo dei cosiddetti fascisti chiudendo il cancello" (f. 187 retro vol. 1°). L'utilizzazione delle riferite dichiarazioni rese dal vice-brig. dei CC. Maiale Gavino risulta, del resto, legittima sotto il profilo processuale, qualunque il predetto non sia comparso in dibattimento di primo grado, giacché la deposizione testimoniale è stata ricevuta dal Pubblico Ministero nell'istruzione (f. 187 vol. 1°), il suddetto testimonio risulta indicato nella lista (f. 235 vol. 3°) ed, infine, il Pubblico Ministero (f. 265 vol. 3°) e tutte le parti private (f. 265 retro vol. 3°) risultano aver consentito alla lettura (art. 462 1° comma c.p.p.). Quando, poi, l'appellante Marzorati Mauro esclude la fondatezza della conclusione circa la preesistenza di un piano diretto a fomentare disordini, in base alla argomentazione secondo cui ripugnerebbe "ad ogni più elementare logica" e risulterebbe "assurdo ed impensabile" che un gruppo di persone accetti di assumere il ruolo di vittime predestinate (f. 433 vol. 3°), trascura di considerare che la presenza all'esterno dell'edificio in cui si svolgeva il dibattito di un nutrito numero di simpatizzanti del M.S.I. muniti di vari oggetti dotati di potenzialità lesiva, presenza avvertita dagli avversari politici presenti nella sala del dibattito, costituiva un valido deterrente per tali avversari dallo attuare l'eventuale proposito di qualcuno di usare violenza alla diecina o quindicina di simpatizzanti del M.S.I. presenti nella sala, tanto è vero che, come tra l'altro ha affermato lo stesso appellante Marzorati sulla scorta di due deposizioni dal medesimo ritenute provenienti da persone certamente insospettabili (f. 431 vol. 3°), nessun atto di violenza fu concretato a carico della diecina o quindicina di simpatizzanti del M.S.I. presenti nella sala "de qua". Da tutto quanto in precedenza esposto, argomentato e concluso a proposito dell'insussistenza di una ingiustizia, intesa come realtà "contra ius" nell'espulsione dalla sala del dibattito dell'Artoni e della diecina o quindicina di simpatizzanti del M.S.I. entrati in tale sala dopo l'espulsione dell'Artoni, nonché a proposito dell'asserito sequestro plurimo di persona emerge al tempo stesso l'insussistenza della circostanza attenuante prevista nell'art. 62 h. 2 c.p. Il fatto, poi, che alla stregua di quanto in precedenza argomen-

24

tato e concluso nella specie si sia trattato della realizzazione di un piano di disordini e di violenza, escludendo la configurabilità della circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 3 c.p. (Cass. Sez. III° 21/3/1960 Mass. Pen. 1961, 403, m. 1079). In relazione alla specifica posizione processuale di taluni degli imputati appellanti si rileva quanto segue:

1) SEVERGNINI GIACOMO. Si premette che, contrariamente a quanto ha sostenuto detto imputato nel contesto dei motivi di gravame (f. 411 vol. 3°), il fatto configurato come delitto di cui all'art. 610 c.p. non è affatto costituito da due episodi, l'uno verificatosi il 21/6/1971, l'altro verificatosi il 26/9/1971, giacchè alla stregua delle imputazioni quali emergono dalla rubrica il delitto di cui all'art. 610 c.p. così come ascritto e contestato al Severgnini ha ad oggetto un solo episodio, quello verificatosi il giorno 21/6/1971. Ciò premesso e precisato, rilevasi che l'attiva partecipazione del Severgnini ai fatti criminosi ascrittigli e relativamente ai quali il Giudice di primo grado ha pronunciato condanna emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato (f. 291 vol. 1°), anche se il Severgnini ha inattendibilmente escluso che alcuno del gruppo dei simpatizzanti del M.S.I. stazionante, come lui, all'esterno dell'edificio fosse armato ed altrettanto inattendibilmente ha affermato che due dei simpatizzanti del M.S.I., che si trovavano all'interno dell'edificio, furono da lui visti mentre venivano "percorsi dagli attivisti del partito comunista", circostanza questa che non solo non emerge da alcuna idonea fonte probatoria, ma non è stata riferita da alcuno di coloro che fecero parte del gruppo di simpatizzanti del M.S.I. entrati nella sala del dibattito, cosicchè le rilevate inattendibilità non possono sintomatizzare altro che il tentativo del Severgnini di occultare la propria penale responsabilità in relazione ai fatti criminosi relativamente ai quali il Giudice di primo grado ha pronunciato condanna nei confronti del medesimo.

2°) MONACI MARCELLO. Quanto forma oggetto del motivo n. 1°) di gravame non contiene alcuna argomentazione specificamente critica delle motivazioni in base alle quali nell'appellata sentenza risulta affermata la penale responsabilità del Monaci, motivazioni queste basate su specifiche risultanze processuali, e non esaurienti, quindi, le affermazioni ipotetiche, quali, invece, risultano essere quelle che costituiscono il motivo n. 1°) di gravame così come dedotto dal Monaci.

3°) BIGIARINI ROBERTO. L'imputato ha dichiarato (f. 289

25

vol. 1°) che la sera del 21/6/1971 rimase presso la sede della sezione del M.S.I. in via Carbonia n.5 dalle ore 20,30 circa "fino all'arrivo della Polizia" e che durante tale periodo egli vide "entrare in sezione, verso le ore 22, il solo Tedeschi". Quest'ultima dichiarazione risulta contraddetta da quanto hanno affermato Castelli Carlo, Rognoni Giancarlo, Severgnini Giacomo, De Amici Marco, Talliente Vito e Muggiani Giorgio, giacchè il primo ha affermato (f. 276 retro vol. 1°) di essere giunto presso la sede della suddetta sezione del M.S.I. alle ore 21,15, il secondo ha fatto in proposito un'identica affermazione (f. 267 vol. 1°), il terzo ha affermato (f. 291 vol. 1°) di essere giunto presso la sede della suddetta sezione alle ore 20,30, il quarto ha affermato (f. 294 vol. 1°) di essersi trattenuto presso tale sede dalle ore 21 alle ore 23,40, il quinto ha addirittura visto il Bigiarini presso la suddetta sede la sera del 21/6/1971 (f. 307 vol. 1°) ed il sesto, infine, ha affermato che (f. 176 anche retro vol. 1°) quella sera, giunto verso le ore 21-21,15 presso la sede della sezione del M.S.I. in via Carbonia n.5, vi trovò il Rognoni, il Casagrande, il Tedeschi, il De Amici ed altre quindici persone circa. Le ora riferite dichiarazioni dimostrano che, contrariamente a quanto come sopra ha affermato il Bigiarini, la sera del 21/6/1971 dalle ore 20,30 fino al sopraggiungere delle forze di polizia presso la sede della suddetta sezione del M.S.I. non vi giunse il solo Tedeschi. Nè può ritenersi che con tale inattendibile affermazione il Bigiarini abbia inteso riferirsi soltanto alle persone a lui note, giacchè di seguito a detta affermazione ha aggiunto di non aver visto altre persone "salvo la sig. Rosa di cui non so il cognome" (f. 289 vol. 1°), dichiarazione questa il cui contenuto denota che il Bigiarini non si è limitato a fornire un'indicazione riduttiva circa le persone che egli vide arrivare presso la sede della sezione del M.S.I. di via Carbonia n.5, dato che dopo aver affermato di aver visto arrivare il solo Tedeschi ha precisato di non aver visto altre persone ed ha aggiunto "salvo la sig. Rosa di cui non so il cognome", aggiunta questa che al tempo stesso denota la cura con cui detto imputato ha inteso fornire indicazioni in proposito. L'inattendibilità della affermazione come sopra fatta dal Bigiarini non può sintetizzarsi altro che il tentativo del medesimo di farsi apparire presente presso la sede della sezione del M.S.I. si via Carbonia n.5 durante il periodo di tempo in cui si verificarono i fatti criminosi nei pressi della sede del circolo "Perini". Alla luce di quanto argomentato e concluso la dichiarazione resa da Talliente

26

Vito (f. 307 vol. 1°), che ha indicato tra le persone presenti quella sera presso la suddetta sezione del M.S.I. anche Bigiarini Rodolfo, secondo cui "Verso le ore 22 ci siamo diretti a gruppi di quattro-cinque, al Circolo Perini" non può avere altro plausibile e coerente significato se non che di tali gruppi facevano parte anche le persone che Talliente ha nominativamente indicato come presenti presso la sede della sezione del M.S.I. di via Carbonia n. 5 la sera del 21/6/1971 e, quindi, che, in particolare, di quei gruppi fece parte il Bigiarini.

4°) PAGLIAI PIER LUIGI. Contrariamente a quanto ha affermato l'appellante (f. 434 retro vol. 3°), le argomentazioni in proposito contenute nell'impugnata sentenza (ff. 333 e 334 vol. 3°) non si esauriscono affatto in un ragionamento apodittico, giacché è inverosimile che il Pagliai, il quale per sua stessa affermazione (ff. 300 retro vol. 1°) la sera del 21/6/1971 si recò presso la sede del circolo "Perini" dopo che il Casagrande aveva raccomandato a lui e ad altri di intervenire al dibattito "sia perché chi fosse dotato di particolare dialettica potesse controbattere le accuse dei comunisti sia perché in caso di disordini si potesse sostenere una adeguata reazione" ed, inoltre, sentì il Tedeschi ed il Casagrande urlare e vide sassi lanciati dal retro dell'edificio (f. 299 vol. 1°), sia rimasto presso la sede del suddetto Circolo soltanto una diecina di minuti (f. 299 vol. 1°), dato che diversamente tanto valeva che il Pagliai non accogliesse affatto quella chiara "raccomandazione" fatta dal Casagrande il giorno precedente a quello dei fatti di cui è causa. Lo specifico accenno, poi, fatto dal Giudice di primo grado alle dichiarazioni rese da Muggiani Giorgio non costituisce un elemento utilizzato da solo da detto Giudice per pervenire all'affermazione della penale responsabilità del Pagliai, ma costituisce un concorrente elemento parametrico di controllo circa la fondatezza dell'argomentazione in base alla quale il Giudice di primo grado ha ritenuto inverosimile la tesi del Pagliai circa la permanenza del medesimo per una diecina di minuti nei pressi della sede del Circolo "de suo".

Quando l'appellante Procuratore Generale nel censurare la pronuncia assolutoria adottata dal Giudice di primo grado relativamente ai reati di cui ai capi nn. 1°) - lett. d) e lett. d) della rubrica scottiana (f. 407 vol. 3°) che nella specifica contingenza furono esplosi anche colpi d'arma da fuoco, trascura di considerare che tale "fatto" non risulta contestato né nei capi d'imputazione ora specificati né in alcun altro capo della rubrica, giacché agli imputati risulta contestato soltanto di aver fatto

27

"scoppiare ordigni esplosivi confezionati con bottiglie e scatole di plastica piene di benzina". Da ciò deriva che l'operata esplosione di colpi d'arma da fuoco nella specifica contingenza non può formare oggetto del presente procedimento penale in quanto trattasi di "fatto" non contestato agli imputati. Ciò premesso e precisato, rilevasi che l'art. 6 legge 2/10/1967 n. 895 configura come delitto l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, o di bombe o di "altri ordigni o materie esplodenti", locuzione quest'ultima che in ragione dell'uso del termine "altri" denota che con quello di "bombe" il legislatore ha inteso riferirsi ad un congegno dotato di potenzialità esplosiva od esplosiva. In precisa osservanza del c. d. principio di legalità (art. 1 c. p.), pertanto, non è giuridicamente possibile e, perciò, ammissibile includere nel contenuto della fattispecie criminosa configurata nell'art. 6 legge citata l'uso di congegni incendiari, come, invece, è stato ritenuto (Cass. pen. sez. 1 21/12/1972 n. 1489). Ciò denota che l'inclusione degli involucri incendiari nella categoria delle "armi da guerra" così come operata con l'art. 1 I° comma legge 18/4/1975 n. 110, norma questa inapplicabile nella specie in quanto i fatti in esame si sono verificati prima che tale legge fosse emanata, non ha funzione interpretativa della precedente legislazione in materia, secondo quanto, invece, sembra ritenere l'appellante Procuratore Generale quando ha sottolineato (f. 407 vol. 3°) che con l'art. 1 legge 18/4/1975 n. 110 la c. d. bombe Molotov sono state specificamente configurate quali involucri incendiari. Nella specie non risulta affatto provato che, a parte le esplosioni di colpi d'arma da fuoco, siano state fatti scoppiare congegni esplosivi, giacché il testimone Marra Francesco, in particolare, ha dichiarato che da parte dei simpatizzanti del M.S.I. nella specifica contingenza fu fatta scoppiare "una bottiglia incendiaria" (f. 137 vol. I°) e giacché, inoltre, è sufficiente esaminare la fotografia a f. 110 del vol. 1°, riproducente un ciclomotore avariato, per constatare che l'avaria non poté essere provocata da un congegno esplosivo od esplodente, ma da un congegno incendiario, dato che diversamente considerata la scarsa capacità di resistenza di quel veicolo un congegno esplodente od esplosivo ne avrebbe provocato, anziché l'annerimento della sola parte superiore, una distruzione, anche meno, parziale. L'appello sul punto proposto dal Procuratore Generale risulta, pertanto, infondato, mentre va corretta la formula assolutoria adottata dal Giudice di primo grado in proposito quale emerge dal dispositivo originale letto in udienza ("perché il fatto

28

non sussiste": f. 272 retro vol. 3°) in quella "perchè il fatto non costituisce reato", giacchè il fatto materiale risulta essersi verificato. Mentre il motivo n. 2°) di gravame così come dedotto dall'appellante Procuratore Generale risulta superato dalla sopravvenuta rinuncia allo stesso, il motivo n. 3°) risulta infondato. Che gli attuali imputati, escluso Granci Mario in ragione del sopra specificato tipo di proscioglimento da adottare, si siano "rivelati dei ciechi strumenti di un'orchestrazione più remota", secondo quanto si legge in proposito nell'impugnata sentenza (f. 336 vol. 3°), non è affatto una affermazione priva di riscontro nelle risultanze processuali, come, invece, ha ritenuto l'appellante Procuratore Generale (f. 410 vol. 3°), sia perchè non risulta che tali imputati nell'ambito del movimento politico di appartenenza abbiano avuto, per collocazione nell'organigramma dei "quadri" o in ragione della loro azione, un'incidenza decisiva, tale, quindi, da poter essere annoverati nel gruppo di coloro che concorrevano all'epoca dei fatti di causa nel determinare le linee direttive di quel movimento politico e, di conseguenza, da poter essere precisamente consapevoli del disegno di natura politica sottostante alle azioni di volta in volta concretate, sia perchè la constatazione che quelle azioni contrastavano con il carattere democratico dei contenuti della Costituzione e con il metodo democratico della dialettica politica imposto dalla Costituzione, congiunta al sopra rilevato ruolo non certo determinante svolto dagli attuali imputati, costituisce ulteriore sintomo che gli imputati nel realizzare i fatti criminosi di cui è causa non si dimostrarono consapevoli che l'obiettivo ultimo cui fatti del genere ineluttabilmente potevano condurre è lo scardinamento dell'ordinamento democratico. Il carattere prodromico di tale condizione propria degli imputati mentre non esclude la protervia e la spietatezza sintomatizzate attraverso i fatti di cui è causata, esclude il motivo a delinquere così come evidenziato dall'appellante Procuratore Generale (f. 410 vol. 3°), riconduce, tuttavia, quella protervia, quella spietatezza e quel motivo a delinquere presenti negli attuali imputati nell'ambito di un contesto storico e di educazione politica minorato per l'appunto da una condizione di inconsapevolezza del fine ultimo sopra indicato proprio di un disegno politico di sopraffazione ideologica, inconsapevolezza che al tempo stesso riduce l'effettiva portata della decisione adottata da ciascun imputato di aderire a quei fatti. Tutto ciò denota non solo la

29

fondatezza della specifica argomentazione, in precedenza testualmente riportata, in base alla quale il Giudice di primo grado ha motivato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma la fondatezza anche della ritenuta prevalenza dell'elemento utilizzato attraverso la suddetta argomentazione rispetto agli elementi contrarii posti in luce dall'appellante Procuratore Generale e, in definitiva, denota l'adeguatezza della decisione di applicare nella specie a favore degli imputati le circostanze attenuanti generiche nonchè di dichiararne l'equivalenza rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti. In conseguenza della applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della dichiarazione di equivalenza delle stesse rispetto alle circostanze aggravanti contestate in rubrica e ritenute sussistenti in sentenza, il limite edittale massimo della pena della reclusione prevista relativamente ai reati di cui ai capi nn. 1°) - lett. a), b), c), e), f), 2°) - lett. a), b), c), e), f) della rubrica risulta essere inferiore a cinque anni, cosicchè in base al combinato disposto degli artt. 157 I° comma - n. 4°) e 160 ultimo comma c.p. il termine della prescrizione risulta complessivamente pari ad anni 7 (sette) e mesi 6 (sei). Considerato che i reati di cui ai sopra specificati capi della rubrica risultano essere stati commessi il giorno 21/6/1971, ne deriva che relativamente a tali reati la prescrizione risulta essersi verificata con il giorno 21/12/1978. La pronuncia di estinzione di tali reati per prescrizione non consente a questa Corte di pronunciarsi in ordine all'azione civile dedotta nel presente procedimento penale dal dott. Josa Antonio, costituitosi parte civile in proprio e quale rappresentante legale del circolo "Perini".

P.Q.M.

Visti gli artt. 150, 157 c.p., 209 e 523 c.p.p.;  
In riforma della sentenza 23/5/1977 del Tribunale di Venezia appellata da ROGNONI GIANCARLO, MONACI MARCELLO, ARTONI RAFFAELE, BIGIARINI RODOLFO, SEVERGNINI GIACOMO, DELASIO MARCO, PAGLIAI PIER LUIGI e MARZORATI MAURO nonchè dal Procuratore Generale nei confronti dei predetti e di GRANCI MARIO, TOTTA GENNARO, DE AMICI MARCO, TALLIENTE VITO e TALLIENTE ANGELO, dichiara l'inammissibilità dell'appello di Delasio Marco per omessa presentazione del motivo, nonchè l'inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale nei confronti di Totta Gennaro, Talliente Angelo e Castelli Carlo per rinuncia espressa alla impugnazione nei riguardi del Totta e del Talliente e per inesistenza del provvedimento impugnabile nei ri-



30

guardi del Castelli.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di GRANCI MARIO perchè estinti i reati a lui ascritti per sopravvenuta morte del reo.

Visto l'art.152 capv.c.p.p.;


Assolve tutti gli imputati, fatta eccezione per Granci Mario, dalle imputazioni di cui alle lett. 1D) e 2D) della rubrica trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato.

Dichiara, infine, non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, fatta eccezione per Granci Mario, in ordine ai reati ad essi ascritti alle lett. a), b), c), e) ed f) della rubrica, perchè estinti per prescrizione, ferme restando le già concesse attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate.

Conferma nel resto.

Così deciso in Venezia in data 27 febbraio 1979.

Il Presidente

  
estensore  


N. 2503/78 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione PRIMA PENALE composta dai Magistrati:

1. Audetti dott. Mario Presidente
2. Ambrogio dott. Corrado Consigliere
3. Verga dott. Aurelio "
4. \_\_\_\_\_ "
5. \_\_\_\_\_ "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

Gius. Verge

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. contro

- 1) MADIA ITALO, nato a Catanzaro il 14/5/55 - detenuto c/o Casa Reclusione PADOVA. presente
- 2) SANTAMARIA LUIGI, nato a Sant'Arcangelo il 10/10/58 - detenuto Casa Circondariale VENEZIA. presente
- 3) TOMASELLA NORA, nata a Torino il 27/1/58 detenuta a ~~PIEMONTE~~ TRIESTE presente
- 4) DEL GIUDICE PIETRO, nato a Castellana l'8/12/41 residente in via Bixio n. 97 CASALMAGGIORE (GR). STRACCIATO

IMPUTATI:

I primi tre:

- a) del reato p. e p. dagli art. 110 81 cpv. 624-625 n. 2-5-7 e 61° n. 2 C.P. In Oderzo e San Donà di Piave il 12/10/77
- b) del reato p. e p. dagli art. 110-628 2° cpv. n. 1 C.P. In Concordia Sagittaria il 13/10/77
- c) del reato p. e p. dagli art. 81 cpv. 110-628 2° C cpv. n. 1 C.P. In Concordia Sagittaria il 13/10/77
- d) del reato p. e p. dagli art. 112 C.P. 10 e 14 Legge 14/10/74 n. 497

N. 613 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 27-3-78

depositata in Cancelleria

il 3-4-78

Il Cancelliere:

Li 4-4-78

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettronica

Il Cancelliere

il 31 GEN 1978

Trasmesso estratte esecutive

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

2

Accertato in Concordia Sagittaria il 13/10/77

e) del reato p. e p. dagli art. 112 C.P. 12 (1° e 2° co) e 14 Legge 14/10/74 n. 497. In Concordia Sagittaria il 13/10/77

f) del reato p. e p. dagli art. 112-648-61 n. 2 C.P. commessi al fine di eseguire i reati di cui ai capi B e C.

Del Giudice inoltre:

a) del reato p. e p. dagli art. 110-81 cpv. 624-625 n. 2-5-7-61 n. 2 C.P. In Oderzo e San Donà di Piave il 12/10/77

b) del reato p. e p. dagli art. 110-628 2° cpv. n. 1 e 2-61 n. 2 C.P. In Concordia Sagittaria il 13/10/77

c) del reato p. e p. dagli art. 81 cpv. 110-628 2° cpv. n. 1. In Concordia Sagittaria il 13/10/77

d) del reato p. e p. dagli art. 112 C.P. 10 e 14 Legge 14/10/74 n. 497. In Concordia Sagittaria il 13/10/77

e) del reato p. e p. dagli art. 112 (1° e 2° co.) Legge 14/10/74 n. 479. In Concordia Sagittaria il 13/10/77

f) del reato p. e p. dagli art. 112-648-61 n. 2 C.P.  
Accertato come sopra.

A P P E L L A N T E

contro la sentenza del Tribunale di Venezia in data 1/6/78 con la quale dichiarava Madia, Santamaria, To-

min

3


Tomasella responsabili dei reati ascritti, uniti nel vincolo della continuazione e; concesse le attenuanti generiche e al Santamaria anche la diminuzione di cui all'art. 89 C.P. equivalente con le attenuanti alle contestate aggravanti, condannava Madia Italo e Tomasella Nora ciascuno alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 350.000 di multa e Santamaria Luigi alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e L. 250.000 di multa.

Interdizione perpetua dai P.U. per Madia e Tomasella e per cinque anni per il Santamaria.

Assolveva Del Giudice Pietro dai reati ascrittogli per insufficienza di prove.

#### SVOLGIMENTO del PROCESSO

Verso le ore 11,15 del giorno 13/10/1977 Battel Luigi, guardia giurata in servizio di vigilanza presso la agenzia della Banca Popolare "S. Stefano" sita in Concordia Sagittaria, stava attraversando la strada per raggiungere un suo conoscente, che si trovava all'esterno della sede della suddetta agenzia, quando si sentì afferrare per il collo e contemporaneamente infliggere un calcio al sedere ed uno al fianco destro; il Battel cercò di mettere mano alla pistola in suo possesso, ma ne venne impedito ed a spintoni fu condotto all'interno della suddetta agenzia bancaria sotto la minaccia di due pistole, puntate l'una sul lato destro del collo, l'altra sul lato della guancia sinistra; all'interno della agenzia fu strappata al Battel la fondina contenente una pistola "Beretta" cal. 7,65 (ff. II e 24 vol. I°). Poco prima nella sede della suddetta agenzia era entrato un individuo, il quale impugnando una pistola aveva intimato "Questa è una rapina! Mani in alto" (f. 23 vol. I°) oppure "Fermi tutti!" (f. 9 vol. I°) e pochi istanti dopo era entrato altro individuo pure armato di pistola. Presenti



4

nella sede dell'agenzia bancaria erano, tra gli altri, i clienti Moretto Riccardo, Flaborea Paolo e Codolo Giovanni (f. 26 vol. I°). Fu sottratta all'agenzia bancaria la somma di L. 10.252.215 (diecimilioniduecentocinquantadue miladuecentoquindici) ed al Moretto un borsello o borsetto contenente L. 400.000 (quattrocentomila), due blocchetti di assegni bancari e documenti vari (ff. 18, 20, 23 e 32 vol. I°). Nel frattempo Puppulin Antonio, titolare di un negozio di macelleria, dopo aver appreso da Pontel Gino che nella sopra indicata agenzia bancaria era in corso di consumazione una rapina, con la propria automobile si recò presso la sede dell'agenzia "de qua" e constatò che davanti a detta sede sostava un'automobile "Fiat I28" di colore verde con il motore avviato ed un individuo a bordo; il Puppulin pensò di bloccare l'autovettura con quella da lui guidata, ma mutò proposito dopo che lo individuo in questione spianò una pistola verso di lui. Allora il Puppulin pensò di ostruire il transito della autovettura in questione ponendo la propria automobile di traverso sul ponte del fiume Lemene, senonchè mentre stava eseguendo la relativa manovra vide l'automobile "Fiat I28" di colore verde seguire altro percorso ed imboccare via Romolo Candiani. Il Puppulin si mise ad inseguire tale autovettura sulla quale notò la presenza di quattro giovani ed azionò a ripetizione il clacson per richiamare l'attenzione dei presenti. La suddetta autovettura, giunta al crocevia formato dalle vie Alte e Basse, si fermò e ne discesero gli occupanti, scena questa vista anche da Flaborea Luigi (f. 10 vol. I°). Tre degli occupanti salirono a bordo di un'autovettura di colore scuro dirigendosi verso via S. Pietro, mentre il quarto giovane si avvicinò ad una ragazza, che si trovava a circa cento metri di distanza dal locale oratorio parrocchiale con due ciclomotori già avviati, consegnandole un sacco; i due giovani si allontanarono a bordo dei ciclomotori. Il Puppulin, cui poco tempo dopo si unì Geromin Giuseppe anche questi alla guida di un'automobile, si pose all'inseguimento dei due giovani in ciclomotore e ad un certo punto, dopo aver "stretto" la ragazza in ciclomotore verso una cunetta, ne provocò la caduta in un limitrofo fosso. Il giovane, che accompagnava la ragazza, vista tale scena si mise a fuggire verso S. Giusto. Poco dopo sopraggiunse sul posto una pattuglia di carabinieri, la quale notava la ragazza, poi identificata per TOMMASELLA NORA, seduta all'interno di un'autovettura ed attorniata da un gruppetto di persone vicino al locale cimitero (f. 27 vol. I°). La Tommasella fu arrestata (f. 17 vol. I°).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5

Nel sacco in possesso della suddetta, la quale, a detta del Puppulin, poco prima del sopraggiungere della pattuglia dei carabinieri avrebbe dichiarato "Mi hanno obbligata alla rapina; mi hanno violentato e mi tenevano sotto tiro se non facevo quanto da loro desiderato" (f. 27 vol. I°), furono rinvenuti un fucile da caccia con canne e calcio mozzati, quattro pistole con cartucce inserite nelle stesse, l'uno e le altre presentanti l'abrasione dei numeri di matricola (una delle due pistole "Browning" cal. 7,65 presentava integro il numero di matricola - il 677900 - sulla culatta e sulla canna: ff. 28 e 85 vol. I°) nonché sei cartucce (ff. 19 e 28 vol. I°). All'interno di una borsa in cuoio, pure trovata in possesso della Tommasella, furono rinvenute n. 50 cartucce cal. 22, L. IO. 247.700 nonché un borsetto o borsello contenente L. 400.000 e documenti varii, oggetti questi ultimi appartenenti a Morretto Riccardo (f. 20 vol. I°). L'automobile "Fiat 128" targata TV 2II953 come sopra abbandonata era stata rubata a Tardivo Luciano la sera del 12/10/1977 mentre si trovava sotto una tettoia priva di porta d'ingresso nei pressi dell'abitazione del medesimo in Oderzo (ff. 13 ed 88 vol. I°). Verso le ore 11,15 sempre del 13/10/1977 Tommasella Giulia in Biasotto vide giungere sulla stradina, terminante con la sua abitazione sita in via Oberdan di Concordia Sagittaria, un'automobile "Autobianchi A/112" di colore bleu scuro con portabagagli applicato e discendere dalla stessa tre giovani; la suddetta dichiarò di aver successivamente appreso dalla suocera e da una sua zia che gli occupanti di tale automobile erano quattro e non tre. Trascorsi circa due minuti, giunse un giovane in ciclomotore, il quale abbandonò tale veicolo in un fossato e si mise a parlare con gli altri; ad un certo punto Tommasella Giulia in Biasotto sentì dire "Adesso ci dividiamo, voi andate di là e noi andiamo di qua". La automobile "Autobianchi A/112" ripartì con due giovani a bordo, mentre gli altri due si diressero a piedi verso l'abitazione della Tommasella Giulia in Biasotto, la quale chiese loro se avessero sbagliato strada facendo presente che questa finiva presso la sua abitazione; uno di tali giovani rispose che essi "erano due geometri d'ispezione". I due proseguirono per i campi mentre Tommasella Giulia in Biasotto si fermava ad osservarli; uno dei due, giratosi ed accortosi che la suddetta li osservava, si mise a correre all'impazzata unitamente all'altro attraverso un campo di granturco; la Tommasella Giulia in Biasotto informava del fatto in questione il "113" (f. 7 vol. I°). L'app. di P.S. Genua Francesco e la guardia di P.S. Momesso Luigino, sulla base delle indicazioni loro fornite

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

te "in loco" da Tommasella Giulia in Biasotto, lungo lo stradone per "Loncon" di Concordia Sagittaria rintracciarono i due giovani, che si erano allontanati a piedi (f.5 vol.1°). Convocata presso la sede del Commissariato di P.S. in Concordia Sagittaria, Tommasella Giulia in Biasotto dichiarò di riconoscere in due uomini, cioè in Santamaria Luigi ed in Madia Italo, dalla medesima visti seduti in un corridoio in mezzo ad altre persone in abiti civili coloro che si erano spacciati per "geometri d'ispezione" (f.8 vol.1°). Il Santamaria ed il Madia furono arrestati (f.12 vol.1°). La pistola e la fondina, sottratte a Battel Luigi, furono rinvenute il giorno 14/10/1977 in un fosso sito a circa m.300 di distanza dall'abitazione di Tommasella Giulia in Biasotto (f.44 vol.1°). In un fossatello adiacente a via Oberdan di Concordia Sagittaria verso le ore 12 del 13/10/1977 fu rinvenuto il ciclomotore abbandonato dal giovane sopraggiunto dopo l'arrivo dell'automobile "Autobianchi A/112"; tale ciclomotore risultò essere stato rubato a Berton Maurizio verso le ore 18,30 del giorno 12/10/1977 in via Verona di S. Donà di Piave (ff.79,80 ed 81 vol.1°; f.159 vol.2°). L'altro ciclomotore usato da Tommasella Nora era stato rubato a Lorenzon Claudio tra le ore 11,30 e le ore 17,30 del giorno 14/7/1977 in piazza delle Corriere di S. Donà di Piave (f.83 vol.2°). Il Centro di investigazioni scientifiche dei CC. in Roma (f.84 vol.1°) attraverso gli esperti esami di laboratorio accertò che al fucile a canne mozzate era stato attribuito il n.13852 di matricola. Questo fucile era stato rubato, unitamente ad una macchina da scrivere, il 18/8/1977 dall'abitazione di Zilio Ermenegildo sita in Padova (f.83 vol.1°). Il Nucleo investigativo dei CC. di Mestre riferì che Zabeo Paolo, definito negli atti processuali quale fidanzato di Tommasella Nora, frequentava la suddetta abitazione in quanto amico di Zilio Denis, figlio del proprietario, e che il giorno del furto Zilio Denis, il quale era solo in casa, fu persuaso dallo Zabeo ad uscire dall'abitazione e successivamente a trattenerci con amici; nel frattempo lo Zabeo lasciò il gruppo rimanendo assente per circa venti minuti; quando Zilio Denis rientrò in casa si accorse del furto (f.83 vol.1°). La pistola "Browning" cal.7,65 matr.n.677900 era provento di una rapina commessa il 14/5/1976 nella armeria "PADANA SPORT" di Padova (ff.83 vol.1° e 136 vol.2°). Tommasella Nora, Santamaria Luigi e Madia Italo furono tratti a giudizio direttissimo avanti al Tribunale Penale di Venezia (ff.46 e 67 vol.1°), il quale con ordinanza emessa all'udienza del giorno 18/XI/1977 dispese che si procedesse con istruzione formale avendo ravvi-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

sata la necessità dell'espletamento di una perizia psichiatrica nei confronti del Santamaria a seguito della documentazione in proposito depositata dal difensore di detto imputato ed avendo ritenuto non opportuno separare il relativo procedimento (f. I25 vol. I°). Nel frattempo le indagini in corso per identificare gli altri complici consentivano di accertare attraverso le dichiarazioni rese da Soncin Aroldo, addetto al casello autostradale di San Stino di Livenza (ff. 72 vol. 2° e I45 vol. 3°), che la mattina del 13/10/1977 dopo che erano stati commessi in Concordia Sagittaria i fatti delittuosi in precedenza descritti per detto casello era transitata un'automobile "Peugeot" di colore bianco avorio della cui targa il Soncin era riuscito a mandare a memoria soltanto la sigla "MI-K", transito effettuato senza fermata al casello autostradale e, quindi, senza prelievo dello scontrino di ingresso; quando, trascorsi circa tre minuti da tale episodio, il Soncin apprese dai componenti di una pattuglia della polizia stradale che circa dieci minuti prima in Concordia Sagittaria era stata commessa una rapina, il predetto ritenne "opportuno riferire della Peugeot che era passata senza ritirare lo scontrino" (f. 72 vol. 2°). Secondo le dichiarazioni rese dal Soncin (ff. 72 vol. 2° e I45 vol. 3°), a bordo di tale automobile si trovavano due uomini, uno dei quali - il passeggero - fu descritto dal suddetto come avente circa 27 anni d'età, con baffi neri a punte spioventi o "alla mongola", avente un'altezza di circa m. I,70 - I,75 e corporatura normale, privo di altri dettagli che potessero attrarre l'attenzione del Soncin; questi dichiarò di non essere riuscito, invece, a vedere il conducente. Verso le ore 12,30 del 13/10/1977 presso il casello autostradale di Mestre si fermò un'automobile "Peugeot" di colore bianco di cui Rosso Bonaldo, addetto a tale casello ed al quale da parte del capo-casellante in precedenza era stata segnalata un'automobile senza specificazione circa il tipo e con l'indicazione del colore bleu, secondo quanto il Rosso Bonaldo ritenne di ricordare, in quanto connessa con una rapina avvenuta in Fossalta, rilevò il numero di targa (MI-K 44943); il Rosso constatò che i due occupanti la suddetta autovettura erano sprovvisti dello scontrino di transito in autostrada ed egli provvide a far pagare il pedaggio sulla base del percorso più lungo (quello con provenienza da Trieste), dopo aver appreso dal conducente, il quale si esprimeva balbettando "come se avesse paura", che detta autovettura si era immessa in autostrada attraverso il casello di San Stino di Livenza; Rosso Bonaldo, il quale precisò



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8

di non aver avuto modo di vedere bene il passeggero che, a suo giudizio, non portava baffi, descrisse il conducente come un uomo alto m.l. 70 circa, con viso lungo sul quale era qualche foruncolo, capelli castano chiari, privo di baffi, di barba e di occhiali, colorito pallido (ff. 94 vol. 2° e I44 vol. 3°). All'app. di P.S. Marcon Domenico, facente parte della pattuglia della polizia stradale che colloquì con Soncin Aroldo, mentre era diretto verso il casello autostradale di San Stino di Livenza sembrò di aver incrociato l'autovettura poi indicata dal Soncin e di aver notato che a bordo della stessa "vi fosse un uomo con barba e altro con occhiali" (f. 42 vol. 2°). Attraverso la consultazione del pubblico registro automobilistico si accertò che l'automobile "Peugeot" targata MI-K 44943 era intestata a Spadaro Marcella, la quale nello stesso giorno 18/10/1977 rese due dichiarazioni a distanza di circa quattro ore l'una dall'altra, nella prima delle quali affermò di aver dato in prestito l'autovettura a Del Giudice Pietro, già suo collega d'insegnamento, fin dal momento dell'acquisto della stessa, mentre nel contesto della seconda dichiarazione, resa dopo aver consultato il proprio legale che le aveva raccomandato di "precisare meglio le cose" (f. 57 vol. 2°), affermò che il fatto proprietario dell'automobile "de qua" era il Del Giudice in quanto questi l'aveva acquistata con suo denaro ed aveva, poi, pregato essa Spadaro di intestare a suo nome l'autoveicolo adducendo che essendo egli residente in città diversa da Milano aveva delle difficoltà ad intestarla a suo nome (f. 32 vol. 2°). Attraverso le esperite indagini di polizia giudiziaria si accertò che Del Giudice Pietro era occupato quale insegnante "a tempo indeterminato perdente il posto" presso l'istituto "I. T. I. S." di Sesto S. Giovanni, che il predetto era risultato assente da scuola nei giorni 10, 11, 13, 17, 19, 20 e 21 ottobre 1977, che fino al 28/10/1977 non aveva ancora ripreso ad insegnare presso il suddetto Istituto, che alcuni giorni prima di tale data aveva telefonicamente informato un collaboratore del preside di essere assente per malattia e di aver spedito un certificato medico non ancora pervenuto alla data del 28/10/1977 ed, infine, che il giorno 27/10/1977 presso il suddetto Istituto si era presentata una donna, munita di delega per ritirare lo stipendio del Del Giudice, la quale in tale occasione aveva chiesto "quanto un professore può stare assente per malattia" (f. 51 vol. 2°). Identificata tale donna per Caronia Maria, costei dichiarò che, sposata con Ferrero Giovanni con il quale era in corso pratica per separazione legale, conviveva da circa un anno presso

9

Del Giudice Pietro, che guidando l'automobile "Peugeot" targata MI-K 44943 il giorno 8/10/1977 ella aveva avuto un incidente stradale con una motoleggera, che dopo tale incidente l'automobile era stata usata dal Del Giudice fino a quando questi partì per Roma, il che sarebbe avvenuto tra il 10 ed il 12 ottobre 1977, affermò che la sera del 27/10/1977 il Del Giudice telefonicamente la informò di aver appreso da Spadaro Marcella che costei era alquanto offesa per essere stata coinvolta nelle indagini di polizia ed, inoltre, la pregò di accertare se l'autovettura in questione si trovasse ancora o meno nel punto (presso l'ospedale o presso casa) in cui egli disse di averla lasciata prima di partire per Roma; la Caronia dichiarò di aver cercato l'autovettura e di non averla, però, rinvenuta in alcuno dei due luoghi indicati dal Del Giudice, il quale da lei informato circa tale esito delle ricerche l'incaricò di presentare denuncia di furto (ff. 52 e 53 vol. 2°). Avendo la Caronia dichiarato di aver apposto di suo pugno la data in calce alla delega rilasciata da Del Giudice Pietro per la riscossione dello stipendio (ff. 55 e 56 vol. 2°) ed avendo la medesima confermato tale dichiarazione anche dopo la contestazione mossale dal P.M. precedente circa la ritenuta similarità di scrittura ravvisata dal medesimo tra la data in questione e la parola "ottobre" inserita nel testo della delega, il P.M. ordinò la cattura di Caronia Maria contestandole il delitto di cui all'art. 372 c.p. (ff. 53 retro, 54 e 58 vol. 2°). Sotto la stessa data del 28/10/1977 il P.M. emise ordine di cattura nei confronti di Del Giudice Pietro (f. 62 vol. 2°), ordine rimasto ineseguito non essendo stato il predetto rintracciato (ff. 110 e 123 vol. 2°). Sotto la stessa data fu eseguita una perquisizione presso l'abitazione del Del Giudice in Sesto S. Giovanni nel corso della quale furono reperiti e sequestrati oggetti e documenti (f. 96 vol. 2°) di cui successivamente fu ordinata ed eseguita la restituzione (ff. 121 e 124 vol. 2°). Il giorno 24/1/1978 avanti al P.M. precedente si presentò spontaneamente Volpin Patrizia, moglie di Speranza Eraldo nei cui confronti, a sensi dell'art. 74 c.p.p., con decreto emesso in data 19/1/1978 (f. 104 vol. 2°) fu dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale; la Volpin, dichiaratasi convivente di Madia Italo, riferì che nel novembre del 1977 era stata avvicinata da un uomo qualificatosi per "Armando", con il quale in precedenza la predetta aveva parlato "per brevissimo tempo" in Busto Arsizio, aggiunse che Armando le aveva confidato di far parte di un'organizzazione politica, di cui non le indicò l'identità, e che tale organizzazione "cercava uomini in gamba per un processo di auto-

10

finanziamento, per cui si doveva ricorrere ad azioni anche delittuose" chiedendole "di appoggiare dall'esterno tale organizzazione" prendendo contatti "tramite una terza persona"; la Volpin riferì, inoltre, che circa una settimana prima del 24/1/1978 uno dei giovani, che in precedenza si erano interessati per il Madia ed il Santamaria facendole pervenire anche L. 50.000 (cinquantamila), si recò presso di lei unitamente ad altro giovane e ad un uomo "di circa 40 anni con gli occhiali", il quale ultimo, dopo aver mostrato di sapere che la Volpin si recava in carcere a far visita al Madia e dopo averle chiesto se essa avesse notizie del Madia e del Santamaria, chiese alla Volpin se nel corso del processo fossero emersi elementi nuovi aggiungendo che egli era imputato per gli stessi fatti attribuiti al Madia, al Santamaria ed alla Tommasella; al rimprovero mosso gli dalla Volpin per aver coinvolto il Madia nella rapina, l'uomo rispose che "l'organizzazione reclutava giovani fra coloro che avessero determinate idee politiche e si ritenevano capaci di azioni di forza" ed aggiunse di essere rimasto sorpreso dal modo di comportarsi del Santamaria e del Madia in occasione della rapina e che era rimasto deluso in quanto si erano rivelati degli incapaci"; la Volpin dichiarò che quello dei due giovani, il quale aveva affermato di chiamarsi "Andrea", nel corso del colloquio disse che "dopo la rapina era stato fatto un errore da quello con gli occhiali, perchè lo stesso era uscito dal casello autostradale dopo la rapina senza pagare il biglietto" (f. I06 vol. 2°). Alla Volpin fu mostrata una fotografia, raffigurante, secondo quanto si attesta nel relativo processo verbale (f. I06 retro vol. 2°), Del Giudice Pietro e la suddetta affermò di riconoscere "senza alcuna ombra di dubbio" nella persona ritratta l'uomo con gli occhiali di cui in precedenza aveva parlato aggiungendo, tra l'altro, che nel corso del colloquio apprese, senza ricordare da chi, che tale uomo insegnave. Il Tribunale Penale di Venezia, avanti al quale Tommasella Nora, Santamaria Luigi e Madia Italo furono rinviati a giudizio con ordinanza emessa in data 6/3/1978 (f. 203 vol. 2°) mentre con contestuale sentenza fu dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove a carico di Zabeo Paolo in ordine ai reati ascrittigli, dopo che il Presidente del Collegio giudicante con ordinanza emessa in data 7/5/1978 (f. I07 vol. 3°) aveva disposto la riunione del suddetto procedimento con quello a carico di Del Giudice Pietro e di Caronia Maria relativamente ai quali il P.M. aveva richiesto l'emissione del decreto di citazione a giudizio, con sentenza pronunciata in

11

data 1/6/1978 adottava le statuizioni riportate in epigrafe (ff. 174-187). Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica, gli imputati condannati e Del Giudice Pietro. Il Procuratore della Repubblica ha dedotto i seguenti motivi (f. 277 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado ha irrogato a Tommasella Nora, a Santamaria Luigi ed a Madia Italo pene inadeguate per difetto rispetto alla pericolosità sintomatizzata da detti imputati attraverso l'accurata preparazione della rapina, la diligente divisione dei compiti, la determinazione nell'esecuzione della rapina, la bramosia del bottino nonché attraverso il comportamento processuale "tanto negativo da relegare la quasi totalità delle dichiarazioni degli imputati nel campo della assoluta assurdità"; 2°) il Giudice di primo grado assolvendo per insufficienza di prove Del Giudice Pietro relativamente ai reati così come in rubrica ad medesimo ascritti e contestati aveva ommesso di considerare e comunque di valutare adeguatamente: a) l'accertata presenza dell'automobile di proprietà di detto imputato nella zona della rapina nell'immediatezza dei fatti; b) l'utilizzazione di tale autoveicolo insospettabile per condurre a termine il piano criminoso; c) l'assoluta inverosimiglianza dell'asserito furto di tale autovettura, tenuto conto che, secondo tale tesi, gli autori della rapina avrebbero preventivamente rubato un autoveicolo, per giunta non veloce, incidentato e con uno sportello bloccato, a Milano percorrendo, poi, "mezza Italia Settentrionale (con il pericolo di essere sempre fermati)" (f. 278 vol. 3°) e tenuto conto, inoltre, che i predetti si sarebbero preoccupati di far sparire tale automobile, preoccupazione questa che mentre risulta assurda per dei rapinatori, si giustifica, invece, "con la titolarità, diretta o indiretta, dell'autovettura" (f. 278 vol. 3°), tenuto conto, infine, della inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui né il Del Giudice né Caronia Maria si sarebbero accorti del furto "de quo" fino al giorno 27/10/1977, posto che, tra l'altro, il primo era stato presente presso l'Istituto "I.T.I.S." il giorno 18/10/1977; d) l'assoluta inconciliabilità del comportamento processuale concretato dal Del Giudice e dalla Caronia rispetto alla situazione di meri soggetti passivi di un furto, giacché in tal caso il primo si è reso latitante e la seconda si è fatta arrestare per falsa testimonianza, l'uno e l'altra senza alcun giustificabile motivo; e) le contraddizioni e l'inverosimiglianza presenti nelle dichiarazioni rese da Spadaro Marcella; f) il fatto che, secondo quanto ha dichiarato Madia Italo, dieci giorni prima della rapina presso la

12

agenzia bancaria in Concordia Sagittaria l'autovettura "Peugeot", quando cioè questa non era ancora stata rubata, si trovava nella disponibilità degli autori della rapina "de qua", mentre ritenere che l'automobile "Peugeot" di allora bimbo immatricolata MI da cui il Ladia fu proferzato in Padova dieci giorni prima della rapina non sia la stessa la cui presenza nella zona di tale reato fu poi accertata "significa sicuramente porsi fuori della realtà, e non solo di quella processuale" (s. 279 vol. 3°); g) la testimonianza resa da Volpin Patrizia "mai smentita in dibattimento" il cui contenuto, in ragione del carattere circostanziato, non si spiega se non avere la testimone appreso quanto dalla medesima dichiarato attraverso "coloro che parteciparono alla rapina" (s. 279 vol. 3°); h) l'ingiustificata assenza da scuola del Del Giudice, il quale si assenta "in coincidenza con la rapina" e "fa capire di aver spedito il certificato medico comprovante la sua malattia", mentre nessun certificato del genere mai pervenne all'istituto scolastico "de qua" e l'unico certificato medico esistente agli atti processuali risulta datato 21/10/1977. SANTAMARIA IUGI ha dedotto i seguenti motivi (ss. 231-233 e 249-255 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado è pervenuto ad affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica in via presuntiva, giacché non esiste alcun elemento di prova idoneo a dimostrare il concorso materiale o comunque morale dei medesimi in relazione a tali reati, mentre, quant'anche si ipotizzasse che detti imputati quando il giorno 13/10/1977 compirosse il viaggio da Padova a Portogruaro fossero stati consapevoli dell'avvenuta commissione dei reati in questione, tale consapevolezza non sarebbe comunque idonea a costituire il fondamento per l'affermazione della penale responsabilità dei medesimi in proposito; 2°) il Giudice di primo grado, sempre relativamente ai reati di cui al capo A) della rubrica, ha errato di spiegare, per il motivo "sarebbe stata usata violenza o sarebbe stato perpetrato un reato fraudolento, o l'automobile è stata rubata", che l'automobile, mentre non risulta provato che alla commissione di tale reato abbia partecipato tre o più persone e comunque non risulta sussistente la circostanza aggravante prevista nell'art. 63 n. 7 c.p., sarebbe "l'automobile ancora stata lasciata in un prefabbricato aperto" (s. 255 vol. 3°); 3°) il Giudice di primo grado ha errato di ritenere che il tipo di reato "di cui al capo B) ha omissis" di cui al capo B) ha omissis di considerare che l'automobile rubata non si trovava con la sola attrazione "senza", invece, altresì, necessariamente, la circostanza "senza"

13

fatta propria in modo definitivo, elemento questo insusistente nella specie, giacchè gli imputati non fecero alcun uso della pistola di Battel Luigi ed, inoltre, se ne disfecero gettandola più tardi in un fossato, cosicchè il fatto concretato esistenza la fattispecie prevista nell'art. 336 c.p.; 4) quand'anche, poi, si ritenesse esatta la qualificazione giuridica così come emergente dal capo B) della rubrica, risulterebbe comunque insusistente la circostanza aggravante consistente nella determinata incapacità di volere o di agire, giacchè sotto il primo profilo risulta che il Battel avrebbe voluto reagire, ma ne fu impedito per violenza o minaccia nei suoi confronti concretata, sotto il secondo profilo ritenere concretata la circostanza aggravante "de qua" per effetto della violenza commessa con armi o della minaccia ad opera di più persone riunite equivarrebbe a ritenere infondamente insussistente tale circostanza aggravante ogni qualvolta si sia in presenza di una minaccia o di una violenza così qualificate e, perciò, specificate; 5°) "Non essendovi prova del previo concerto e della previa conoscenza dell'impiego e del possesso di armi il Santamaria può essere dichiarato responsabile della sola detenzione di armi" (f. 232 retro vol. 3°), tenuto anche conto che gli imputati hanno dichiarato di aver ricevuto le armi da due giovani ritenendole di proprietà di costoro, cosicchè in considerazione delle modalità dei fatti i predetti non ebbero il modo nè il tempo di controllare "le eventuali cancellature dei numeri di matricola" (f. 251 retro vol. 3°); 6°) "Le armi sequestrate non erano armi da guerra o tipo guerra, come ricavasi dallo esame comparativo degli artt. 1 e 2 della L. 18/4/75 n. 110" (f. 232 retro vol. 3°); 7°) il Giudice di primo grado ha erroneamente escluso la sussistenza nella specie della circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 6-1° ipotesi c.p., giacchè, secondo l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione non ha alcuna rilevanza in proposito che le restituzioni siano avvenute in concreto "per merito o ad opera di terzi" essendo rilevante sul punto, invece, soltanto che il risarcimento comprenda tutti i danni derivati dal reato, cosicchè il Giudice di primo grado per accertare la sussistenza o meno della suddetta circostanza attenuante avrebbe dovuto limitarsi a valutare la congruità o meno delle somme di danaro formalmente offerte dagli imputati ai danneggiati; 8°) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare prevalenti le concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti in considerazione non solo della giovane età del Santama-

14

ria e dell'insussistenza di precedenti penali a carico del medesimo nonché dell'accertata grave diminuzione della capacità di intendere e di volere del medesimo, ma anche delle condizioni economiche proprie del medesimo, il quale, così come moltissimi altri suoi coetanei, da tempo era alla ricerca di una occupazione lavorativa ed al quale fu prospettata una possibilità di procurarsi, sia pure illecitamente, i mezzi economici occorrenti gli per impiantare un piccolo studio fotografico; 9°) le pene irrogate risultano comunque inadeguate per eccesso, tenuto conto del carattere improvvisato e comunque cervelotico del piano criminoso nonché del fatto che il Santamaria, in particolare, secondo quanto dichiarato da Battel Luigi, tremava vistosamente di paura, il che esclude la pericolosità criminale di detto imputato; 10°) risulta comunque applicabile, a sensi dell'art. 7 ultimo comma d.p.r. 4/8/1978 n. 413, l'indulto relativamente alle pene attinenti ai reati diversi da quelli di rapina. MADIA ITALO ha dedotto i seguenti motivi (ff. 258-261 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto applicare la circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 6 c.p. essendo stato più volte deciso dalla Corte Suprema di Cassazione che l'offerta di una somma di danaro spontaneamente fatta alla persona offesa da reato, anche se rifiutata non in ragione dell'esiguità della somma offerta, ma per motivi di natura etica, concreta l'indicata circostanza attenuante; 2°) le pene irrogate dal Giudice di primo grado risultano eccessive, in considerazione del fatto che il Madia non ha alcun precedente penale a suo carico, è stato costretto negli ultimi anni a passare da un tipo di lavoro precario all'altro a causa dell'imperversante crisi economica, non ha opposto resistenza alcuna al momento del suo arresto, ha sempre tenuto ottima condotta in carcere, tanto che di recente è stata accolta una sua richiesta di trasferimento da Venezia a Padova "per essere più vicino alla madre, anziana e sofferente". TOMMASELLA NORA ha dedotto i seguenti motivi (ff. 262-265 vol. 3°): 1°) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., già richiesta in primo grado ed immotivatamente disattesa, considerata la posizione del tutto marginale assunta dalla imputata: nello ambito del processo esecutivo della rapina, in danno dell'agenzia bancaria "de qua" non essendovi prova che la Tommasella abbia partecipato alla fase ideativa di tale reato né a quella preparatoria, mentre risulta provato che la suddetta si limitò ad attendere in luogo distante da quello di consumazione di tale reato a bordo di un ciclomotore senza essere a conoscenza dei furti della



15

automobile e dei due ciclomotori nè della ricettazione delle armi non essendovi prova, inoltre, che la Tommasella fosse consapevole che nel sacchetto poi consegnatole fossero contenute armi; 2°) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistenti anche le circostanze attenuanti previste negli artt. 116 c.p.v.c.p. e 62 n. 6 c.p., giacchè sotto il primo profilo non vi vede in quale modo Tommasella Nora avrebbe potuto sapere o prevedere che sarebbe stata commessa una rapina in danno della guardia giurata Battel Luigi e di un cliente dell'agenzia bancaria, sotto il secondo profilo gli imputati avevano offerto una somma di danaro ai danneggiati, i quali l'hanno rifiutata per motivi umanitari; 3°) le pene irrogate risultano eccessive anche in conseguenza della mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti ritenute sussistenti dal Giudice di primo grado e di quelle come sopra disattese da detto Giudice rispetto alle circostanze aggravanti, tenuto conto della giovanissima età dell'imputata, dei ripetuti tentativi dalla medesima compiuti per reperire un'occupazione lavorativa al fine di soddisfare le elementari esigenze esistenziali, tenuto conto, inoltre, delle condizioni familiari proprie della suddetta ed, infine, del carattere marginale della partecipazione della Tommasella alla consumazione della rapina "de qua". DEL GIUDICE PIETRO ha dedotto i seguenti motivi (ff. 237-239 e 267-274 vol. 3°): 1°) la ricognizione fotografica effettuata da Volpia Patrizia nel corso della sommaria istruttoria in data 24/I/1978 è giuridicamente inesistente o comunque nulla, sia per il motivo che alla stregua del vigente sistema processuale penale, informato al criterio della tassatività dei mezzi istruttori, la ricognizione fotografica non è prevista, mentre il contrario orientamento giurisprudenziale in materia è conseguenza di confusione concettuale tra il principio del libero convincimento del giudice, che attiene alle prove legittimamente acquisite, ed il principio della libera acquisizione delle prove, il quale, invece, non esiste, sia per il motivo che comunque nella specie l'esperita ricognizione fotografica non è avvenuta con il rispetto alle prescrizioni contenute nell'art. 360 e segg. c.p.p.; 2°) si sarebbe dovuta ammettere la produzione dei documenti nn. 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nonché l'audizione come testimonii di un incaricato della ditta Becchetti Luigi, del dott. Calcagno Paolo, di Majolo Tiziana, del Preside dell'istituto "I.F.I.S.", di Ditel Ana, dell'app. di P.S. Marcon Domenico relativamente alle circostanze specificate dallo appellante ed, inoltre, si sarebbero dovute espletare in-



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

76

dagini di polizia giudiziaria pure specificate dallo  
appellante (ff. 238 retro e 239 vol. 3°); 3°) il Giudice di  
primo grado manifestando la propria perplessità circa  
la testimonianza resa da Onofri Fabrizio, il quale aveva  
dichiarato di essersi incontrato con il Del Giudice a  
Roma il 13/10/1977 in tal modo escludendo che detto im-  
putato abbia partecipato materialmente ai fatti di cau-  
sa, per avere il testimone dichiarato di essersi disfatto  
dell'agenda tascabile da cui aveva desunto notizia  
circa la suddetta data dell'incontro, aveva con ciò stes-  
so omesso di considerare la lealtà del testimone, il qua-  
le non aveva attribuito alcun significato particolare a  
quell'incontro, così da compiere un atto normale quale  
è quello di disfarsi dell'agenda con la fine dell'uso  
annuale; 2°) il Giudice di primo grado ha ritenuto senza  
incertezze che l'automobile "Peugeot" targata MI-44943,  
uscita attraverso il casello autostradale di Mestre, sia  
stata commessa alla rapina commessa nell'agenzia banca-  
ria "de qua", mentre a conforto di una simile convinzio-  
ne non emerge alcun elemento di prova nemmeno di tipo  
indiziario, tenuto conto, tra l'altro, che Tommasella Giu-  
lia in Biasotto ha visto due rapinatori poi non più iden-  
tificati allontanarsi a bordo di una "Autobianchi A/112"  
di colore bleu, "che viene segnalata ai caselli" (f. 271  
vol. 3°) il Giudice di primo grado, in definitiva, ha rite-  
nuto soltanto sulla base di una ricostruzione ipotetica  
che l'automobile "Peugeot" targata MI-K 44943 abbia avu-  
to una connessione con la rapina "de qua" avendo, inoltre,  
svalutato le dichiarazioni rese da Caronia Maria e da  
Spadaro Marcella, dichiarazioni che, invece, nonostante  
qualche contraddizione più apparente che reale, si fon-  
dano su alcuni fatti incontestabili e cioè sul fatto  
che a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data  
8/10/1977 la suddetta automobile rimase inutilizzata  
dal Del Giudice nei giorni 9 e 10 ottobre 1977, prima  
cioè che il medesimo partisse per Roma, nonché sul fatto  
che la scomparsa dell'automobile "de qua" fu constata-  
ta dalla Caronia il giorno 27/10/1977, elementi questi  
che, congiunti alla comprovata assenza dell'imputato  
da Milano e dal Veneto, risultano sufficienti a contra-  
stare "quella "presunzione" astratta di partecipazione  
alla rapina della Peugeot, dedotta unicamente dalla man-  
canza del tagliando di ingresso in autostrada"; 4°) la  
testimonianza resa da Volpin Patrizia è inattendibile,  
conclusione cui è pervenuto anche il Giudice di primo  
grado, pur a prescindere dall'intervista giornalistica  
resa dalla testimone, giacchè l'attribuzione a quello  
con gli occhiali dell'errore di essere uscito dall'au-

17

tostrada il giorno 13/10/1977 senza pagare il "pedaggio" risulta falsa alla stregua della risultanza della testimonianza resa da Onofri Fabrizio secondo cui quel giorno Del Giudice Pietro si trovava a Roma, e giacchè il riconoscimento per fotografie operato dalla Volpin nella suddetta fase processuale risulta contraddetto dalla testimonianza resa da Paolini Diego, responsabile della casa editrice "Guanda" di Milano, il quale, pur avendo avuto occasione di vedere quotidianamente il Del Giudice nel periodo intercorso tra il 16 ed il 21 gennaio 1978, non ha riconosciuto il predetto attraverso la fotografia a f.106 retro vol.2°) sulla base della quale la Volpin ha operato il riconoscimento, mentre lo ha riconosciuto attraverso la fotografia a f.105 vol.2°) soltanto per il motivo che vi si parla di Del Giudice Pietro e per l'attaccatura dei capelli, aggiungendo che nel mese di gennaio del 1978 l'imputato aveva la barba e portava occhiali rotondi metallici, mentre la Volpin non ha minimamente accennato alla barba "e non ha esitazioni di fronte ad una fotografia che è così poco rassomigliante da confondere un teste che dell'imputato aveva conoscenza certamente più profonda della sua!" (f.273 vol.3°). All'udienza odierna la Corte, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Del Giudice Pietro in questo grado di giudizio e disposta la separazione del procedimento relativo a detto imputato, dopo la relazione orale fatta dal Consigliere designato, a chiusura della discussione finale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

#### MOTIVI della DECISIONE

Contrariamente a quanto ha sostenuto, in particolare, Santamaria Luigi nel contesto dei motivi d'appello, attraverso talune dichiarazioni rese da Tommasella Nora e da costei successivamente mai smentite (f.65 vol.2° in relazione a ff.115-117 vol.1° ed a f.126 vol.3°) è emerso che il Santamaria, il Madia e certi Davide e Dante, i quali ultimi la Tommasella aveva conosciuto quando si trovava insieme ai primi due, già "Nelle ultime settimane" cominciarono a prospetterle "quasi per gioco" "l'idea di consumare una rapina" e, poi, "una settimana prima della consumazione della rapina" le proposero di parteciparvi. La stessa Tommasella ha dichiarato, inoltre, che già due o tre giorni prima del 13/10/1977 la medesima sapeva che si sarebbe dovuta recare a Portogruaro la mattina di tale giorno (f.35 vol.1°). Madia Italo a sua volta ha dichiarato che qualche giorno prima

18

del 13/10/1977 (f. 37 anche retro vol. I°) si parlò della rapina "de qua" nel corso di un incontro, avvenuto in un'abitazione sita in Padova e presso la quale egli fu accompagnato da Tommasella Nora in tale specifica contingenza, incontro a cui parteciparono la Tommasella, il Santamaria ed i due giovani, che parteciparono alla rapina e non più in seguito identificati. E' ben vero che successivamente (f. II3 vol. I°) il Madia ha ritrattato tale versione resa avanti al Pretore di Portogruaro, ma è altrettanto vero sia che prima di tale ritrattazione lo stesso Madia aveva fornito una versione sostanzialmente identica a quella precedente anche nel contesto dell'interrogatorio reso avanti al P.M. in data 29/10/1977 (f. 68 vol. 2°), cosicchè risulta inspiegabile il comportamento processuale di un imputato che in due distinte occasioni ed avanti a Magistrati diversi si induce a fornire la stessa versione, sia che lo specifico motivo allegato dal Madia a giustificazione della diversa versione in precedenza fornita riguarda l'interrogatorio dal medesimo reso avanti al Pretore di Portogruaro, non quello reso avanti al P.M. (f. II3 vol. I°: "Al Pretore diedi una diversa versione perchè ero preso dalla paura"; "Non corrisponde a verità quanto dichiarato al Pretore..."), sia, infine, che il motivo giustificativo in proposito allegato dal Madia risulta inattendibile per contraddittorietà, giacchè se il Madia, come ha sostenuto (f. II3 vol. I°), fosse rimasto effettivamente impaurito per avergli il Pretore di Portogruaro prospettato l'accusa di violenza carnale anche nei suoi confronti formulata da Tommasella Nora, sarebbe stato semmai plausibile che egli per reazione difensiva avesse cercato di fornire una versione tale da escludere o, quanto meno, da rendere evanescenti i suoi contatti con la Tommasella nell'epoca immediatamente precedente la data della rapina "de qua" per tentare in tal modo di rendere inattendibile l'accusa formulata dalla ragazza nei confronti di chi di punto in bianco, nonostante generici e sporadici contatti precedenti, si sarebbe indotto a commettere violenza carnale in danno della medesima, mentre, invece, il Madia il giorno 29/10/1977 avanti al P.M. ha ribadito, tra l'altro, che all'incontro in questione partecipò, tra gli altri, anche Tommasella Nora (f. 68 vol. 2°: "Io ci andai da solo e trovai nell'appartamento di Padova il Santamaria, i due giovani coi quali avevo parlato e la Tommasella, che non so da chi fosse stata convocata"). Parimenti inattendibile risulta l'affermazione fatta dal Madia (f. II3 anche retro vol. I°) secondo cui egli si sarebbe offerto di indicare a persona della polizia l'abitazione in cui si era svolto l'incontro in questione per compiacenza, giacchè

19

in precedenza avanti al Pretore di Portogruaro detto imputato, il quale non ha mai affermato di essere stato animato da un senso di compiacenza verso tale Magistrato, aveva dichiarato di essere in grado "di individuare la casa in cui abbiamo fatto la riunione" (f. 37 retro vol. I°), dichiarazione questa la quale conferma che l'incontro preparatorio era effettivamente avvenuto. Risulta, infine, inverosimile e, perciò, inattendibile l'affermazione fatta dal Madia (f. 68 vol. 2°) secondo cui nel corso di tale incontro si sarebbe parlato "del lavoro da fare" senza, però, precisare cosa egli avrebbe dovuto fare e senza, inoltre, precisare che si sarebbe trattato di commettere una rapina ("Circa la consumazione della rapina non sapevo nulla fino a pochi minuti prima"), giacchè alla stregua di tale versione non si riesce ad individuare nemmeno il contenuto dell'esposizione che sarebbe stata fatta in occasione dell'incontro in questione a proposito del "lavoro da fare" nè la stessa esigenza di tenere un incontro preparatorio, se questo non fosse stato destinato a puntualizzare il progetto criminoso nei suoi specifici particolari. Le dichiarazioni come sopra rese da Tomasella Nora e da Madia Italo nonché le argomentazioni in proposito svolte e le conclusioni, cui in base alle stesse questa Corte è pervenuta, denotano che il piano criminoso veniva trattato già da alcune settimane prima del 13/10/1977, tenuto anche conto che, se può ipotizzarsi come verosimile un'adesione in proposito prestata dai tre imputati senza un'adeguata ponderazione circa le prevedibili conseguenze per i medesimi negative scaturibili dall'esecuzione del progetto criminoso, risulta, invece, inverosimile che i tre imputati abbiano prestato la loro adesione ad una generica proposta di fare "una lavoro facile, facile" da cui poteva loro derivare un certo profitto economico (f. 67 vol. 2°) o comunque ad una proposta avente ad oggetto un lavoro non meglio precisato, giacchè dalle dichiarazioni complessivamente rese da ciascuno dei tre imputati nel corso del processo non emerge affatto che i medesimi svolgano la loro condotta esistenziale in modo qualunquistico o superficiale. Da tutto ciò consegue quale coerente conseguenza che i tre imputati prestarono ciascuno la propria adesione ad un progetto che comprendeva anche la realizzazione dei fatti criminali di cui ai capi A), F). Tale conclusione risulta, del resto, confortata anche dalla considerazione che colui o coloro che, secondo la tesi degli imputati, proposero a costoro la consumazione della rapina "de qua" aveva<sup>1970</sup> verosimilmente l'interesse ad assicurarsi preventivamente che nessuno dei tre recedesse all'ultimo momento od addirittura nella fase esecutiva, obiettivo questo

20

che implicando un preventivo sondaggio circa la saldezza o meno del proposito criminoso di ciascuno dei tre imputati non poteva essere conseguito se non prospettando preventivamente ai medesimi i particolari del progetto criminoso, perchè soltanto in base a tali particolari ed "in primis" al tipo di reati progettati i tre imputati avrebbero potute orientare l'esercizio del loro potere volitivo e decisionale e, quindi, il proponente od i proponenti del progetto criminoso accertare se l'adesione prestata dai tre attuali imputati risultasse o meno radicata, così da scongiurare, nei limiti del ragionevolmente prevedibile, recessi dell'ultimo momento. Che, poi, i tre imputati, pur avendo prestato la loro adesione ad un progetto criminoso ipoteticamente generico, si sarebbero comunque sentiti vincolati in fase di realizzazione, secondo quanto è stato acutamente sostenuto all'udienza odierna da uno dei difensori dei suddetti, è un fatto storicamente posteriore ed in quanto tale irrilevante per chi, proponendo un progetto criminoso, intenda preventivamente assicurarsi una sicura e radicata adesione da parte dei destinatari della proposta stessa, giacchè a tale fine ed effetto quel che poteva interessare al proponente non era tanto e soltanto il "possibile", quanto almeno il "probabile", dato che affidandosi al "possibile" il proponente finiva, in realtà, con l'accettare il rischio generico, che ha un campo previsionale molto più ampio di quello specifico, questo sempre presente nonostante la decisa e radicata adesione al progetto criminoso in conseguenza della materiale revocabilità degli atti volitivi. Dalla accertata adesione dei tre imputati al progetto criminoso includente, tra l'altro, i fatti di cui al capo A) della rubrica deriva la sussistenza della circostanza aggravante costituita dal numero di tre o più persone (art. 625 I° comma-n.5 c.p.), giacchè a tale fine ed effetto sono computabili anche i c.d. correi morali (Cass. Sez. II 23/2/1970 Giust. Pen. 1971, II, 907, m. 1310; Cass. 24/4/1957 ibidem 1957, II, 665, m. 701). Contrariamente, poi, a quanto ha sostenuto Santamaria Luigi nel contesto del motivo n. 2°) di gravame (f. 250 vol. 3°), nel capo A) della rubrica non risulta affatto contestata la circostanza aggravante specifica consistente nell'uso di violenza sulle cose (art. 625 I° comma-n.2-prima ipotesi-c.p.), ma soltanto quella consistente nell'essersi valso di un mezzo fraudolento e limitatamente al delitto di furto commesso in danno di Tardivo Luciano (art. 625 I° comma-n.2-seconda ipotesi-c.p.). Considerato che quest'ultimo ha dichiarato (f. 122 retro vol. I°) che quando l'automobile in questione gli fu rubata egli aveva le relative chiavi in tasca ed, inoltre, che quando tale autoveicolo dopo essere stato recu-

21

perato gli fu restituito "non presentava danni, nemmeno ai fili d'avviamento", considerato, inoltre, che Madia Italo e Santamaria Luigi hanno dichiarato (ff. II0 e II4 retro vol. I°) di aver visto le chiavi nel cruscotto della automobile rubata al Tardivo, ne deriva necessariamente che l'avviamento dell'automobile rubata fu di volta in volta conseguito mediante l'uso di uno strumento in tal senso idoneo, il che concreta la circostanza aggravante "de qua", consistendo il "mezzo fraudolento" in uno strumento diretto a violare, in modo artificioso e con espediente astuto, le difese e gli accorgimenti destinati ad integrare la naturale custodia e protezione delle cose, nozione che, nella specie, risulta concretata in considerazione del fatto, costituente massima di comune esperienza in materia, che quale misura di tutela della proprietà o del possesso di un autoveicolo ognuno di questi oggetti ha una propria chiave d'avviamento o d'accensione del motore. Parimenti sussistente risulta la circostanza aggravante dell'esposizione dell'automobile "de qua" alla pubblica fede, giacchè attraverso la testimonianza resa da Tardivo Luciano (ff. I22 retro vol. I° e I32 vol. 3°) è risultato che tale autoveicolo al momento del furto si trovava all'interno di un pre-fabbricato, costituito da una tettoia (f. 88 vol. I°), privo di qualsiasi recinzione e distante circa cento metri dal fabbricato in cui era ubicata l'abitazione del derubato, cosicchè, in definitiva, al momento in cui il delitto di furto "de qua" fu commesso l'automobile si trovava sulla pubblica via, sia pure coperta da una tettoia o comunque sotto un pre-fabbricato, affidata, pertanto, soltanto ad un presunto senso di rispetto del pubblico verso la proprietà altrui (Cass. 5/3/1956 Giust. Pen. 1956, II, 482, m. 510). Risulta fondato il motivo di gravame n. 3°) così come dedotto da Santamaria Luigi, motivo che in ragione del carattere oggettivo dello stesso risulta estensibile anche a Madia Italo ed a Tommasella Nora (art. 263 I° comma c.p.p.). Non sussiste alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la fondina e la pistola sottratte alla guardia giurata Battel Luigi siano state usate in sede di consumazione dei delitti di rapina di cui al capo C) della rubrica, mentre risulta provato attraverso le testimonianze rese dal Battel (ff. II, 24 e I20 retro vol. I° e I35 vol. 3°) che il medesimo fu con violenza disarmato ed, inoltre, che la fondina e la pistola sottratte al predetto poco tempo dopo i suddetti delitti furono abbandonate in un fosso distante circa m. 300 dall'abitazione di Tommasella Giulia in Biasotto (f. 44 vol. I°), ove furono rinvenute il giorno 14/10/1977. Da tali complessivi elementi probatorii

22

emerge, pertanto, che la fondina e la pistola, in dotazione alla guardia giurata Battel Luigi, furono sottratte non già per farle proprie, cioè per impossessarsene, obiettivo questo escluso dalla constatazione che subito dopo i fatti criminosi in questione gli autori degli stessi si disfecero di tali oggetti, ma per disarmare il Battel e, quindi, per costringere il medesimo a non esercitare l'azione di difesa in vista della quale egli era stato ingaggiato, il che concreta la fattispecie criminosa prevista nell'art. 336 I° comma c.p., aggravata a sensi dell'art. 339 I° comma c.p. per essere state la violenza e la minaccia commesse con armi e da più persone riunite (f. II vol. I°). Tale conclusione assorbe il motivo n. 4°) di gravame così come dedotto dal Santamaria. Non risulta sussistente, nella specie, la circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 6- prima ipotesi- c.p., giacchè le restituzioni degli oggetti materiali dei reati in questione a favore dei soggetti passivi indicati in rubrica è avvenuta ad opera di terzi, non già ad opera dei tre imputati nè tanto meno per loro autonoma e, perciò, volontaria iniziativa (Cass. Sez. I 3/2/1976 Giust. Pen. 1977, II, 156; Cass. Sez. II 6/10/1975 Giur. Ital. 1977, II, 167; Cass. Sez. II 3/5/1972 Cass. Pen. Mass. Ann. 1973, 984, m. 1262). La sentenza di Cass. Sez. II 27/10/1971 (Cass. Pen. Mass. 1973, 79) citata da Santamaria Luigi (f. 252 vol. 3°), riferendosi all'ipotesi dell'impossibilità materiale per il colpevole di procedere alle restituzioni in forma specifica e, di conseguenza, alla conseguente necessità del risarcimento del danno per equivalente ai fini della sussistenza della circostanza attenuante "de qua", nel precisare che l'impossibilità materiale delle restituzioni non deve essere determinata dall'essere le stesse già avvenute già avvenute per cause indipendenti dalla volontà del colpevole ribadisce il criterio direttivo, a cui questa Corte si è sopra attenuta, secondo cui la circostanza attenuante in questione deve essere esclusa ogni qualvolta le restituzioni siano avvenute ad opera di terzi indipendentemente dalla volontà del colpevole, così come per lo appunto risulta essersi verificato nella specie. Tutto quanto esposto e precisato è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza, nella specie, della circostanza attenuante prevista nell'art. 62 n. 6- prima ipotesi- c.p. La circostanza attenuante prevista nell'art. 114 I° comma c.p., richiesta da Tommasella Nora, risulta inapplicabile nella specie in forza del disposto del II° comma della norma ora citata, giacchè il numero delle persone che risultano aver concorso nella consumazione del delitto di cui al capo C) della rubrica è stato di cinque (i tre

23

attuali imputati ed altri due giovani non più identifi-  
cati). Parimenti infondata risulta la richiesta applicazio-  
ne a favore di Tommasella Nora della circostanza atte-  
nuante prevista nell'art. II6 cpv. c.p. in relazione al  
delitto di cui agli artt. 336 e 339 I° comma c.p., come  
sopra ritenuto da questa Corte, nonché in relazione al  
delitto di rapina aggravato commesso in danno di Moretto  
Riccardo, poichè difetta il presupposto dell'essere tali  
reati più gravi di quello di rapina in danno dell'agen-  
zia bancaria "de qua" voluto dalla Tommasella. La preci-  
sazione sostanziante il motivo n. 6°) di gravame così co-  
me dedotto da Santamaria Luigi è del tutto superflua,  
giacchè dalla specifica citazione dell'art. I4 legge I4/  
IO/1974 n. 497 contenuta nei capi D), E) della rubrica emer-  
ge con chiarezza che, nella specie, trattasi di armi co-  
muni da sparo e che come tali le stesse sono state con-  
siderate in sede di formulazione delle relative imputa-  
zioni, dato che l'art. I4 legge citata si riferisce appun-  
to esplicitamente ed esclusivamente alle armi comuni da  
sparo. In ordine alla circostanza attenuante di cui allo  
art. 7 legge ora citata, richiesta da Tommasella Nora (f.  
262 vol. 3°) rilevasi, in primo luogo, che tale citazione  
normativa risulta erronea, poichè l'art. 7 legge I4/IO/1974  
n. 497 non concerne affatto la materia delle armi, rileva-  
si, in secondo luogo, che l'art. 7 legge 2/IO/1967 n. 895,  
cui verosimilmente ha inteso riferirsi l'appellante Tom-  
masella Nora, non contempla affatto una circostanza at-  
tenuante, ma prevede in modo indipendente la misura della  
pena irrogabile relativamente ai fatti criminosi aventi  
ad oggetto le armi comuni da sparo o le parti di esse  
idonee all'impiego, cosicchè il contenuto della suddetta  
norma viene in considerazione in sede di determinazione  
della pena, così come nella specie l'ha implicitamente  
presa in considerazione il Giudice di primo grado quan-  
do ha individuato il reato più grave tra quelli rispet-  
to ai quali ha ravvisato la continuazione. La dichiarata  
equivalenza delle circostanze attenuanti ritenute sussis-  
tenti dal Giudice di primo grado rispetto alle circo-  
stanze aggravanti contestate e dal medesimo ritenute  
sussistenti nonchè le pene irrogate ai tre imputati con-  
dannati risultano adeguate in relazione agli elementi  
tutti allegati da detti imputati nonchè in relazione al-  
la natura, ai mezzi, al luogo ed ad ogni altra modalità  
dell'azione criminosa, tenuto conto, in particolare, dello  
uso di minaccia in relazione ai più gravi reati di cui  
al capo C) della rubrica, dell'uso di armi e del numero  
di queste, del fatto che la minaccia attuata con l'uso



96

di armi è stata concretata in un luogo (sede di una agenzia bancaria) in cui durante il periodo di attività pubblica sono presenti più persone, tenuto conto, altresì, del numero dei soggetti attivi dei reati più gravi, ed, inoltre, dell'intensità del dolo, apparsa penetrante in considerazione della decisione con cui è stata neutralizzata la guardia giurata Battel Luigi nonché del fatto che l'azione di rapina fu concretata anche nei confronti di un cliente presente nell'agenzia bancaria, mentre la constatazione che il fatto concretato in danno di Battel Luigi sia risultato giuridicamente meno grave di quello originariamente contestato e, poi, ritenuto nell'impugnata sentenza e l'avere, infine, i tre imputati offerto un risarcimento del danno costituiscono elementi che in coordinata considerazione inducono a ritenere infondato lo appello così come proposto dal P.M. relativamente alla misura delle pene irrogate nell'impugnata sentenza. Considerato che la misura della pena-base così come determinata dal Giudice di primo grado relativamente a Tommasella Nora ed a Madia Italo risulta inferiore ad anni cinque di reclusione, in forza dell'art. 29 1° comma c.p. all'irrogata pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici va sostituita quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, posto che la pena-base determinata per i suddetti imputati non è inferiore a tre anni di reclusione. Considerato che avendo questa Corte riqualificato giuridicamente il fatto di cui al capo B) della rubrica nello schema del delitto di cui agli artt. 336 e 339 1° comma c.p. uno solo dei reati in continuazione risulta escluso oggettivamente dall'applicazione dell'indulto relativamente alle pene (art. 7 1° comma infra lett. a d.p.r. 4/8/1978 n. 413), e cioè il delitto di cui al capo C) della rubrica, ne deriva che in base al disposto dell'ultimo comma della norma ora citata l'indulto risulta applicabile relativamente alla pena determinata a titolo di aumento per la continuazione criminosa, sussistendo gli altri presupposti oggettivi e soggettivi prescritti nel citato decreto presidenziale, giacché tutti i tre imputati sono penalmente incensurati ed i reati diversi da quello di cui al capo C) della rubrica risultano essere stati commessi non oltre il 15/3/1978 (artt. 4 e 10 d.p.r. citato). Vanno, pertanto, condonati anni uno e mesi due della pena della reclusione nonché L. 50.000 (cinquantamila) di multa relativamente a Tommasella Nora ed a Madia Italo, mesi quattro della pena della reclusione e L. 50.000 (cinquantamila) di multa relativamente a Santamaria Luigi. A sensi dell'art. 8 d.p.r. citato, va condonata la pena accessoria sopra indicata in misura di anni uno e mesi due

25  
relativamente a Tommasella Nora ed a Madia Italo, e nella misura di mesi quattro relativamente a Santamaria Luigi.

P.Q.M.


Visti gli artt. 523 c.p.p., 6 e segg. d.p.r. 4/8/1978 n. 413; In parziale riforma della sentenza 1/6/1978 del Tribunale di Venezia, appellata da TOMMASSELLA NORA, SANTAMARIA LUIGI e MADIA ITALO nonchè dal P.M., dichiara gli appellanti predetti responsabili del delitto di cui agli artt. 336 e 339 c.p., così modificato il capo B) della rubrica, confermando per il resto l'impugnata sentenza quanto alla misura delle pene inflitte. Sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque, nei confronti degli appellanti Tommasella Nora e Madia Italo. Dichiara condonati anni uno e mesi due di reclusione e L. 50.000 di multa nei confronti della Tommasella e del Madia e mesi quattro di reclusione e L. 50.000 di multa nei confronti del Santamaria, il tutto alle condizioni di cui al citato decreto. Nelle stesse misure dichiara condonata la pena accessoria, conferma nel resto. Così deciso in Venezia in data 27 marzo 1979.

Il Presidente

estensore

Al laucep/fig  
p/18

Hanno presentato ricorso per Cassazione  
 il 27.3.1979 Tommasella  
 il 28.3.79 Santaniara e Madia  
 ed il 29.3.79. l'aw. Battaini difensore  
 di Madia e Santaniara  
 UE, 4.4.79

Al Segretario  



il 11.10.79 la Suprema Corte rigetto

(Corte di Cassazione) ricorso  
 Venezia

IL CANCELLIERE

con ordinanza 27.4.79 la Corte ha  
 dichiarato inammissibile l'appello n.  
 del giudice e quello del P.M. e  
 n. l'ui. Inosservabile per l'ui 27.4.79  
 data la pronuncia della Corte  
 nell'ordinanza d'ammittibilità.

02/01/1979



N. 405/79 Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione I<sup>o</sup> PENALE composta dai Magistrati:

- |    |                      |             |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Audreoli dott. Mario | Presidente  |
| 2. | Falro dott. Angelo   | Consigliere |
| 3. | Verge dott. Aurelio  | "           |
| 4. |                      | "           |
| 5. |                      | "           |

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

*cons. Falro*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

Appello interposto dal P.G. e dal 1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup>-6<sup>o</sup>-7<sup>o</sup>-8<sup>o</sup>

1) DESPALI PIETRO nato a Zara il 28/6/1953 domiciliato in Via Cantele n. 39 PADOVA + ed anche dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

2) LAZZAGURATI CARLO nato a Padova il 2/3/1956 dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

3) RUGGERO BIEGO nato a Padova il 1<sup>o</sup> 17/1956 dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

4) CALZAVARA GIUSEPPE nato a Vigonza il 28/8/1954 dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

5) GENGIARO MAURIZIO nato a Bastia di Rovolon il 30/1/55 dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

6) PICCIACCHIA BRUNO nato a Pontelba il 5/1/1949 residente in Via Cittanova n. 4 PADOVA. *cont.*

7) PICCHIURA CARLO nato a Brescia il 31/1/1950 Detenuto a NUCERO. *det. pres.*

8) ZAROTELLI GIOVANNI nato a Verona il 30/4/1950 dom. c/o avv.to P. Berti PADOVA. *cont.*

## APPPELLANZI

Contro la sentenza del Tribunale di Padova in data

N. 791 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data 24.4.79

depositata in Cancelleria

il 18 MAG. 1979

Il Cancelliere

L. 19 5 79

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

fatta scheda il

14-2-80

Il Cancelliere

Fatta attestazione elettorale.

Il Cancelliere

il 15 FEB 1980

il a T. M. Pd

Trasmesso estratto esecutivo

Il Cancelliere

Art. Reg. Camp. Penale

Il Cancelliere

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

8/3/1978 con la quale Picchiura-Piciacchia e Zanutelli colpevoli dei reati di cui ai capi B ed E della rubrica uniti ex art. 61 cpv C.P., ritenuto più grave il reato di violenza privata pluriaggravata; dichiara Despali colpevole dei reati di cui ai capi B ed E, nonché del reato di lesioni personali (proc. 393/76 R.G.), tutti uniti nel vincolo della continuazione e ritenuto gravioere il delitto di violenza privata; dichiarava infine Ruggero colpevole del delitto ascrittogli e concesse ai predetti le generiche ritenute prevalenti per il Ruggero ed equivalenti per gli altri, Condannava: Despali alla pena di mesi 9 di reclusione il Picchiura - il Piciucchia e lo Zanutelli alla pena di mesi 8 di reclusione ed il Ruggero alla pena di mesi 2 di reclusione. Benefici di legge al Ruggero, Zanutelli e Piciacchia. Assolveva Piciacchia, Picchiura, Zanutelli, Despoli dai reati di cui ai capi A e C perchè il fatto non costituisce reato. Assolveva Mazzacurati, Calzavara e Cenghiare dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto. Dichiarava N.D.P. nei confronti di Piciacchia, del Picchiura, dello Zanutelli, e del Despali in ordine ai reati di cui ai capi E ed F perchè estinti per intervenuta remissione di querela.

DEPUTATI: (Proc. n. 393/76 R.G.) Despali-Mazzacurati-Calzavara-Cenghiare: del reato di cui agli art. 110-582  
112 1° parte n. 1 C.P. ACC. in Padova il 27/4/1974.

3

(Proc. n. 1011/76 R.G.) Paciacchia-Picchiura-Zanotelli-

Depali:

- a) del reato p. e p; dagli art. 110-112 e 633 C.P.
- b) del reato p. e p. dagli art. 110-112 e 340 C.P.
- c) del reato p. e p. dagli art. 110-112 e 610 cpv C.P. con l'aggravante di cui all'art. 339 C.P.
- d) del reato p. e p. dagli art. 110-112 e 610 cpv C.P. con l'aggravante di cui all'art. 339 cpv C.P.
- e) del reato p. e p. dagli art. 110-112 e 581 C.P.
- f) del reato p. e p. dagli art. 110-112 e 582 C.P.

Il Padova il 17/11/1972.

In esito all'odierno, orale, pubblico dibattimento, sentito il P.M., la difesa e gli imputati presenti Picchiura Carlo e Zanotelli Giovanni, detenuti per altro, e nella contumacia degli altri imputati, osserva in fatto e diritto:

L'attuale processo è comprensivo di fatti attinenti a due procedimenti istruiti dal tribunale di Padova e attiene a due distinti episodi accaduti in tempi diversi e alla distanza di circa due anni l'uno dall'altro, portanti i numeri di protocollo del Tribunale di Padova 339/76 R.G. e 1011/76 R.G.

Il primo episodio di intolleranza politica, istruito nel procedimento portante il numero di R.G. 1011/76 accadde il giorno 23 novembre 1972 quando si presentava al Comando del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Padova lo stu-

4

della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova Fio-  
roni Marco, il quale denunciava che il giorno 14 dello  
stesso mese, recatosi nel cortile della facoltà da lui  
frequentata, notava un manifesto, a firma di studenti della  
sua facoltà, che invitava i colleghi ad una assemblea  
apolitica per la discussione di argomenti vari. Vi si  
recava nella mattinata e notava che nella facoltà circo-  
lavano dei volantini di un Comitato di Agitazione di  
ingegneria che annunciava una contro assemblea\* invitando  
gli studenti a mobilitarsi contro i picchiatori fascisti  
per impedire che si facessero vivi".<sup>4</sup> Il pomeriggio, alle  
ore 17 vi si recava nuovamente per assistere alla assem-  
blea preannunciata e in un'aula della facoltà trovava  
il collega Ferraguti con altri dieci studenti della facoltà.  
Mentre il Ferraguti parlava, si introducevano in aula  
diversi gruppi di studenti di quella facoltà e di altre  
che interromperano il Ferraguti dicendo "che i fascisti  
non hanno diritto di parlare" e tutti i nuovi arrivati  
iniziavano a disturbare l'assemblea. Qualcuno di questi  
disturbatori scattava varie fotografie dei presenti.  
Visto che l'atmosfera si riscaldava egli, assieme ad al-  
cuni suoi amici, usciva dall'aula ma veniva raggiunto da  
alcuni studenti che gli mollavano delle spinte e dei  
calci; riusciva, tuttavia, a raggiungere il cortile

5

della facoltà. Indi imboccava via Paolotti, ma veniva inseguito da un gruppo di studenti scalmanati da una parte e bloccato da altro gruppo di studenti che proveniva dal lato opposto all'altezza della sede della Banca d'Italia e, quivi, malmenato e trascinato presso l'Istituto Paolotti e introdotto in un'aula dove il gruppo intendeva instaurare un "processo popolare" contro di lui. Fra i giovani che si accanivano contro di lui egli riconosceva tali Picchiaccia Bruno, Zanotelli Giovanni e Picchiura Carlo. Condotta all'interno dell'Istituto, dove in un'aula teneva la lezione di disegno il prof. Checchi che decideva di interrompere la lezione uscendo e abbandonando il luogo, gli venne sottoposta da firmare una dichiarazione che egli non lesse e non volle sottoscrivere. In quel posto tale Despali Pietro, assieme <sup>a</sup> ~~con~~ Zanotelli Pietro, da lui conosciuti, gli appendevano al collo un cartello con la scritta "sono una sporco fascista". Indi veniva portato fuori dell'aula ed il Picchiura lo colpiva al braccio con una catena di ferro. Sempre con il cartello appeso veniva costretto dal gruppo a percorrere le vie Paolotti, Marzolo, Jappelli, sino al largo Meneghetti dove il gruppo si fermava temendo l'intervento della forza pubblica. Egli ne approfittava di una breve indecisione sul da farsi dei componenti il gruppo e cercava di fuggire dopo essersi tolto il cartello ma, nuovamente raggiunto da una quindicina di scalmanati, che questa volta si erano



6

coperti il volto con caschi e passamontagna per non farsi riconoscere, veniva riportato al largo Meneghetti e, poi, inviato Morgagni dove veniva duramente picchiato e lasciato privo di sensi per terra da dove veniva soccorso da alcuni passanti e aiutato a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Padova e medicato per contusioni e lesioni varie.

Del fatto veniva informata la Questura di Padova che si recava sul posto e rinveniva ancora il cartello e riusciva a individuare alcuni dei colpevoli dei gravi fatti. Al riconoscimento di costoro fu decisiva la scoperta dei negativi delle fotografie scattate nell'Aula A della facoltà di ingegneria da uno degli studenti contestatori introdottisi per interrompere l'assemblea tenuta dal Ferraguri, fotografie che rivelavano la presenza del Picchiura dello Zanotelli, del Picciacchia e del Despali, riconosciuti, del resto, dai Fioroni.

Per questi fatti, ricostruiti con rapporto della Questura di Padova, si è proceduto con rito formale dall'autorità giudiziaria di Padova che contestava con ordine di comparizione al Picciacchia Bruno, al Picchiura Carlo, allo Zanotelli Giovanni e al Despali Pietro il concorso aggravato di invasione di edifici-II0-II2-633 C.p.; il concorso aggravato di interruzione di un pubblico ufficio-II0-II2-340 C.p.; il concorso aggravato nel delitto di

7

violenza privata in danno del prof. Cecchi Giovanni( capo C)  
il concorso in violenza privata aggravata in danno del Fioroni  
Marcello( capo D)( art.II0-II2-6I0 -339 C.p.); il concorso  
in lesioni lievi aggravate in danno del Fioroni Marcello  
( capà E ed F) II0-II2-582 e il concorso in percosse aggravate  
in danno dello stesso-II0 II2-58I C.p.

Tutti gli imputati negavano gli addebiti loro mossi.

Il giudice istruttore con ordinanza del II.I2.1976 rinviava  
gli imputati tutti al giudizio del tribunale di Padova per  
rispondere dei reati loro ascritti.

Un altro episodio di intolleranza politica avvenne in

Padova il giorno 27 aprile 1974 quando lo studente Troccolo  
Pierilario dello  
/Istituto" Belzoni" di Padova, mentre percorreva Piazza

Castello diretto a scuola, veniva avvicinato da tale

Despali Pietro che cercava di colpirlo con pugni. Subito

intervenivano alcuni amici del Despali, fra i quali veniva

riconosciuto tale Ruggero Diego, in appoggio di costui,

che colpiva con una spranga di ferro il Troccolo. Costui,

tuttavia riusciva a sottrarsi all'aggressione rifugiandosi

in un bar. Ricoverato all' Ospedale di Padova veniva riconosciu-

to affetto da trauma cranico e ferita al capo. Alcuni compa-

gni del Troccolo, studenti del Belzoni, riconoscevano fra gli

aggressori del compagno di scuola, tali Mazzacurati Carlo,

Calzavara Giuseppe e Gerchiaro Maurizio.

Sul rapporto della Questura di Padova procedeva il tribunale

di Padova con rito formale contestando la Despali, Mazzacurati ,

8

Ruggero Diego,, Calzavara e Cerchiaro con mandato di comparizione il concorrente nel delitto di lesioni personali lievi aggravate in danno del Troccoli ( art. 110+ 112-582-585 C.p.). Una perizia medico legale disposta dal G.I. accertava che le lesioni provocate al Troccoli si erano guarite entro il 10 giorno.

Alla contestazione tutti gli imputati negavano l'addebito loro mosso. Tutti gli imputati venivano rinviati al giudizio del tribunale di Padova con ordinanza del G.I. in data 29 aprile 1976.

~~Questo procedimento, avente il numero di registro generale del tribunale di Padova 339/1976, con l'altro, reso riassunto all'inizio e portante il numero di R.G. 1011/1976 vennero riuniti nel giudizio avanti al tribunale di Padova avvenuto all'udienza dell'8 marzo 1978 che dichiarava Picchiura Carlo, Piciacchia Bruno e Zanotelli Giovanni colpevoli dei reati di cui ai capi B) ( concorso nell'interruzione di un pubblico servizio aggravato) e D) ( concorso in violenza privata aggravata in danno del Fioroni), nonché del delitto di lesioni personali aggravate in danno di Troccoli Pierliario), reati tutti uniti dal vincolo della continuazione e, ritenuto gravare il delitto di violenza privata plurilagravata, dichiarava Despali Pietro colpevole dei reati di cui ai capi B) ( interruzione di pubblico servizio aggravato)~~

9

e D)( concorso in violenza privata aggravata, nonchè del delitto di lesioni personali aggravate in danno di Troccolo Pier-

ilario, tutti uniti dal vincolo della continuazione, ri-

tenute graviose il delitto di violenza privata;

dichiarava, infine, Ruggero Diego colpevole del reato

ascrittogli( concorso nel delitto di lesioni personali aggravate) e, concesse ai predetti imputati le attenuanti

generiche, ritenute prevalenti all'aggravante contestata

quanto al reato ascritto al Ruggero ed equivalenti quanto

agli altri imputati, condannava:

Despali Pietro alla pena di mesi 9 di reclusione;

Piciacchia Bruno, Picchiura Carlo e Zanutelli Giovanni

alla pena di mesi 8 di reclusione e Ruggero Diego alla

pena di mesi 2 di reclusione.

Condannava tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali. Concedeva i benefici della sospensione

dell' esecuzione condizionale della pena e della non

menzione della condanna, sotto le comminatorie di legge

al Ruggero, allo Zanutelli ed al Piciacchia.

Ordinava la confisca dei reperti.

Assolveva il Piciacchia, il Picchiura, lo Zanutelli ed il

Despali dai reati di cui ai capi A) (invasione di edifici)

e C)( concorso in violenza privata in danno del prof. Checchi)

perchè il fatto non costituisce reato. Assolveva Mazzacurati

Carlo, Calzavara Giuseppe e Genchiario Maurizio dal delitto

10

loro ascritto (concorso in lesioni personali in danno del  
Troccolo Pierilario) per non aver commesso il fatto.  
Dichiarava non doversi procedere nei confronti del Piccia-  
chia, del Picchiura e dello Zanotelli e del Despali in  
ordine ai reati di cui ai capi E) (concorso nel reato di  
percosse in danno del Fioroni) ed F) (concorso nel reato  
di lesioni personali in danno del Fioroni) perchè estinti  
per intervenuta remissione di querela.  
Avverso questa sentenza ha interposto appello nei confronti  
di tutti gli imputati. L'appellante Procuratore Generale  
con i motivi di gravame rileva che il Tribunale di Padova  
aveva contestato agli imputati, per l'episodio più grave  
riferentesi al Fioroni, il solo delitto di concorso in  
violenza priva aggravata, pur essendo rimasto accertato  
e contestato a tutti gli imputati che il Fioroni, oltre  
che essere stato costretto a portare appeso addosso un  
vistoso cartello ingiurioso, era stato anche costretto  
a percorrere alcune vie del centro di Padova e come questa  
ultima azione criminosa integrava palesamente il delitto  
di concorso in sequestro di persona aggravato e continuato.  
Pur essendo stata tale azione contestata ai prevenuti con  
la precisa descrizione del fatto nel capo di imputazione  
di cui alla lettera B) della rubrica, era stata ritenuta  
come elemento costitutivo del delitto di violenza privata.  
trattandosi di nuove emergenze processuali di un reato

u

regolarmente contestato e connesso formalmente con l'altro delitto di violenza privata, a mente dell' art.477 C.p.p. spetta al giudice di poter ritenere il nuovo reato, anche se più grave e irrogare le corrispondenti pene agli imputati. Conclude, pertanto, l'appellante pubblico, perchè gli imputati Piciacchia, Picchiura, Zanutelli e Despali vengano ritenuti colpevoli anche di concorso nel delitto di sequestro di persona aggravato e continuato irrogando a costoro le pene che sarebbero state precisate nel giudizio di appello.

Lamenta ancora il Procuratore Generale appellante che le pene irrogate si rivelano particolarmente miti, specie per il Ruggero ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali in danno del troccolo.

Hanno proposto appello avverso detta sentenza anche gli imputati Picchiura Carlo, Piciacchia Bruno, Despali Pietro, Ruggero Diego e Zanutelli Giovanni.

Gli appellanti Despali e Ruggero chiedono la piena assoluzione, proscioglimento per mancanza di querela per le lesioni personali addebitate in danno del troccolo, osservando che nel caso non sussiste l'aggravante contestata dell'art.339 C.p. poichè manca la prova che le lesioni siano state inferte con una barra di ferro. Rileva inoltre l'appellante Ruggero che egli, al momento dei fatti era minorenne e, quindi, doveva beneficiare del perdono giudiziale.

12

Gli appellanti Despali e Zanotelli chiedono l'assoluzione dagli altri reati con formula adeguata: per il delitto di concorso nell'interruzione di pubblico ufficio (lett.B)) chiedono l'assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso; per il delitto di concorso in violenza privata chiedono l'assoluzione piena asserendo che non vi fu un vero riconoscimento nei loro confronti.

Si lamenta la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione per il Despali. Si rileva che la certificazione allegata sui carichi pendenti del Despali non poteva venir acquisita dal tribunale perchè, acquisita quando ormai era iniziata la discussione dei difensori. Comunque si trattava di procedimento per i quali il Despali aveva avuto al giudizio piena assoluzione.

Si lamenta la mancata concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 n.1 e 2 C.p.. Concludono gli imputati appellanti in conformità  
All'odierno dibattimento il difensore del Despali riproponeva la nullità dell'accusazione agli atti del certificato dei carichi pendenti relativi all'imputato.

La Corte con ordinanza separata dichiarava la nullità del provvedimento del Tribunale perchè avvenuto nel corso della deliberazione della sentenza, ma ordina-

13

va l'acquisizione di tale documento ritenuta la utilità del medesimo ai fini della valutazione della personalità dell'imputato.

Osserva nel merito questa Corte che il primo motivo di appello del Procuratore Generale non può essere accolto.

Giustamente è stato rilevato dal difensore dell'imputato

Despali che l'art. 477 C.p.p. mira a garantire il diritto

di difesa dell'imputato. Tale possibilità viene a mancare

quando il nuovo reato presente elementi costitutivi diversi

e sui quali l'imputato non ha potuto difendersi. Infatti

il delitto di sequestro di persona ha degli elementi costi-

tutivi specifici propri che devono essere contestati e

sui quali l'imputato deve preparare la propria

difesa e per i quali non basta la sommaria descrizione del

fatto nel capo di imputazione. L'esigenza dell'imputato

ad una specifica contestazione si rivela innanzi

tutto in primo grado del processo. D'altro canto, in grado

di appello, l'imputato viene anche privato di un grado

di giudizio dove la sua difesa gli consente di esaminare

con maggiore garanzia i fatti e di approntare tutti i mezzi

giuridici per difendersi dall'accusa specifica.

Per il resto il nuovo decreto di clemenza del 4.8.1978

n. 413 consente di dichiarare estinti per amnistia i,

delitti di lesioni personali addebitati al Despali Pietro

ed al Ruggero Diego. Del pari il delitto di cui alla



14

lettera B) della rubrica (interruzione di un pubblico ufficio) contestato al Despali, al Picchiura, al Piciacchia e allo Zanutelli va dichiarato estinto per amnistia. Provata, invece, rimane la responsabilità del Despali, Piciacchia, Picchiura e Zanutelli in ordine al reato di concorso in violenza privata in danno del Fioroni concretata il giorno 17.XI.1972. Invero il fatto, siccome ricordato dalla parte lesa riveste senz'altro gli estremi del delitto rubricato poichè vi fu in quell'episodio di indubbia gravità una evidente costrizione morale e fisica del soggetto passivo impedendogli, anche se per breve tempo, il normale svolgimento delle sue attività, costringendolo a portare appeso al collo un cartello offensivo alla vista di tutti, attraversando varie vie della città di Padova. Il Fioroni riconobbe sin dall'inizio tra i suoi aggressori il Piciacchia ed il Picchiura e lo Zanutelli. Il rinvenimento dei negativi sviluppati, poi, consentì di riconoscere anche il Despali, confermando il riconoscimento fatto dal Fioroni del Picchiura e, del Piciacchia e dello Zanutelli. Non può riconoscersi agli imputati altre attenuanti oltre quelle generiche riconosciute e concesse dal Tribunale di Padova. Invero le chieste attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale esulano dalla azione criminosa addebitata agli imputati perchè non è un movente apprezzabile, in uno Stato democratico e libero,

15

l'usare violenza ad un cittadino che eserciti una attività, anche politica, lecita e politicamente tutelata dallo Stato medesimo.

Del pari non può riconoscersi l'attenuante della provocazione nell'azione criminosa addebitata agli appellanti quando non viene provato un fatto ingiusto altrui o tale fatto si rivela del tutto svincolato da un'aggressione ingiusta e che trova il suo movente solo in un rapporto di faziosità politica.

La pena di mesi sette di reclusione irrogata dal tribunale al Despali, /al Picchiura, al Picciacchia ed allo Zanotelli per il delitto di violenza privata appare congrua alla gravità dei fatti e alla personalità dei prevenuti.

La pena irrogata al Despali ed al Picchiura va dichiarata interamente condonata a sensi del D.P.R. 4.8.1978 n.413.

Poichè il Procuratore generale appellante non ha presentato motivi specifici nei confronti degli imputati Mazzacurati Carlo, Calzavara Giuseppe e Genchiaro Maurizio, l'appello, nei loro confronti, va dichiarato inammissibile per omessa presentazione dei motivi di gravame.

La sentenza va confermata nel resto.

P.Q.M.

visti gli articoli 209-523 C.p.p. e I e segg. D.P.R. 4.8.1978 n.413

Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Proc. Gen. avverso la sentenza 8.3.1978 del tribunale di Padova emessa

16

nei confronti di Mazzacurati Carlo, Calzavara Giuseppe,  
e Cenghiaro Maurizio per omessa presentazione dei motivi.

Dichiara, poi, non doversi procedere nei confronti  
di Despali Pietro e Ruggero Diego in ordine al concorso  
nel reato di lesioni in danno di Trocchio Pierilario perchè  
estinto per amnistia.

Dichiara, altresì, non doversi procedere nei confronti  
di Despali Pietro, Piciacchia Bruno, Picchiura Carlo  
e Zanotelli Giovanni in ordine al reato di cui alla lett.  
B) della loro rubrica perchè estinto per amnistia.

Ridurre, conseguentemente la pena inflitta a Despali,  
Piciacchia, Picchiura e Zanotelli a mesi sette di reclu-  
sione a ciascuno inflitta in relazione al reato sub D).  
Dichiara la pena stessa condonata integralmente nei con-  
fronti di Despali e Picchiura, il tutto alle condizioni  
di legge.

Conferma nel resto.

Venezia 24 aprile 1979

Il Presidente

Il Consigliere estens.

A. Cavalliere

Deputata dal def. av. Berli il 27.9/79  
Venezia, 19.5.79

R. Segretario



Notificata il 29. I. 1979 a Despali,  
Mazzacurati, Zanotelli, Ruggero,  
Calzavara, Ceugliaro e il 30.6.79  
a Piccinella.

Il 7.1.1980 la Suprema Corte rigettò  
(dichiarò inammissibile) il ricorso: Despali, Ruggero, Piccinella  
e Zanotelli.  
Venezia, 15.10.1980

IL CANCELLIERE

Per impugnatà da Mazzacurati, Piccinella  
Zanotelli Calzavara e Ceugliaro -

M, 15.2.1980



238/80

N. 238/80 Reg. Gen.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione I<sup>a</sup> Penale composta dai Magistrati:

- 1. Dott. Ambrogio Corrado *Presidente*
- 2. " *Boso Lorenzo* *Consigliere*
- 3. " *Lurandino Pietro* "
- 4. " " "
- 5. " " "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal

cons. *Lurandino*

Inteso il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa del P. M. contro

- 1) FISTAROL ALBERTO, nato a Belluno il 30.5.1961  
detenuto c/o C.C.  
*pres. BELLUNO*
- 2) ZOPPE' GIANLUIGI, nato a Farra d'Alpago il 22.8.1961  
detenuto c/o C.C.  
*pres. BELLUNO*
- 3) CASANOVA DE MARCO NICOLA, nato ad Auronzo il 21.9.61  
detenuto c/o C.C.  
*pres. BELLUNO*

APPELLANTI il P.R. e gli imputati

contro la sentenza del Tribunale di Belluno in data 11.12.1979 con la quale Fistarol e Zoppè vennero dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti e Casanova De Marco dei reati ascrittigli esclusi quelli di cui ai capi B e C e; concesse le attenuanti generiche per tutti i reati; di quelli del risarcimento del danno per i reati di furto, danneggiamento e lesio

N. 495 Reg. Sent.

## SENTENZA

in data 11-4-80

depositata in Cancelleria

il 18-4-1980

*Il Cancelliere*

Li 21-4-80

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

*Il Cancelliere*

fatta scheda il

*Il Cancelliere*

il

Fatta attestazione elettorale.

*Il Cancelliere*

il

Trasmesso estratto esecutivo.

*Il Cancelliere*

Art. Reg. Camp. Penale

*Il Cancelliere*

2

ni; di quella del danno di speciale tenuità per il furto, attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti, li condannava:

Fistarol alla pena di anni 5 di recl. e L. 500.000 di multa;

Zoppè alla pena di anni 4 di reclusione e L. 500.000 di multa;

Casanova De Marco alla pena di anni 3 di reclus. e L. 300.000 di multa.

Confisca di quanto in sequestro e distruzione dei reperti.

Assolveva De Marco Casanova dai reati sub C e B per non aver commesso il fatto.

#### I M P U T A T I

Fistarol - Zoppè:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 624 - 61 n.2 C.P.

In Belluno nel settembre - ottobre 1979.

Fistarol - Zoppè - Casanova De Marco:

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 1 L.2.10 1957 n. 895 e succ. modif., in relazione all'art. 1 1° co. L. 18.4.75 n. 110.

Belluno, 30.11.1979.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 2

Segue →

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 2.10.67 n. 995 e succ. modif. — Belluno 30.11.79

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. — 4 1° co.  
e conv. L. 2.10.67 n. 995 e succ. modif.

Circostanze di cui sopra.

E) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. — 6 L. 2.10.  
67 n. 995 e succ.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110 — 424 — 425  
1° co. n. 2 C.P.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110 — 612 conv C.P.  
339 1° co. C.P.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 110 — 582 — 585  
n. 1 e conv C.P.

Rapporto Polizia di Belluno all'A.G. del 1° 12. 1979.

4

Venerdì ore 23 del 30 novembre 1979 (Clerici Francesco, iscritto  
 alla Federazione Provinciale del M.S.I. di Belluno era  
 a letto quando fu richiamato da un predo della folla  
 Portetosi nelle cucine ove questa si trovava, notava  
 una grande folla e si rammaricò la porta e vetri  
 dell'ingresso della chitrona che al piano terreno;  
 Dubito dopo aver visto uno scoppio enorme.

Sopraggiungevano alcuni vicini e anche il Clerici si  
 portava fuori dalla porta posteriore; tutti si adoperò  
 verso nello spegnere le fiamme ma in quel mentre  
 avvenne un secondo scoppio altrettanto violento  
 che investì, dopo, uno di coloro che si adoperavano  
 nello spegnimento a nome Bassus Adelbert che  
 riportava leggere ustioni al viso e alle mani.

È una domanda: i pampers oltre che la polvere e il fuoco,  
 che aveva inteso bruciato l'ingresso, più l'ingresso del  
 portone e qualche ~~altra~~ cosa nei pressi, era rimasto.  
 Le indagini immediate consentivano il reperimento  
 di fiamme, di bottiglie contenenti liquido infiammabile  
 e restò di una bombola a gas. Era anche rinvenuto:  
 un foglio manoscritto e penna nella cui dicitura  
 "Bande Armate proletarie - colonna Belluno",  
 con stella e cinque punte e falce e martello.

Vi si leggeva la seguente frase: «A chi si oppone  
 il partito fascista, e chi provoca iunistanti comunisti»



5

il premio è la morte. Clerici nel solo il 1° della lunga lista.  
 - Questa volta con il fuoco la promessa con la F. 38, 2 uore  
 - et ubi i Compagni caduti per mano fascista.  
 I sospetti si appuntarono sui giovani Fisteral Alberto  
 e Foppi Giaculigo, i quali erano intervenuti sull'episodio.  
 La Foppi riferiva di essere partito a Belluno la mattina  
 del 28 settembre ed essere incontrato in località Borgo  
 Prà con l'amico Fisteral. Lo sera ripartiva per il suo  
 paese (Fium d'Alpago), ma fece ritorno a Belluno il  
 giorno 30 accendendo nei pressi della Scuola magistrale  
 frequentata dal Fisteral con il quale prese appuntamento  
 per il pomeriggio.

L'incontro avvenne quindi dopo che il ricercato  
 Fisteral aveva rinunciato a fare i compiti e fu istantaneamente  
 internato alle 19,15 nella stanza di sopra all'attuale  
 predatore la madre nel lavoro di fabbrica di alcuni  
 uffici.

Alla sera avvenne il definitivo incontro in casa  
 del Fisteral insieme ad un terzo persona che lo  
 Foppi conosceva solo di vista. Quivi furono prodotte  
 da una borsa quattro bottiglie da litro contenente  
 un'etichetta di benzina e scisto rafforzato tappate con  
 aghi e due bombollette di gas da campeggio. Foppi e  
 un'ipotesi storse di gas: imbevibile di colla liquida  
 con zucchero.

6

Practare la Zoppi che tale conferenza era avvenuta e nel pomeriggio ad opera sua e del Fistoral. Venne le ore 23 si portarono nei pressi della chiesina del clero e il Fistoral depose le due bombole le ripetè; poi da una certa distanza erano lanciate le quattro bottiglie, due dal Fistoral, una da una Zoppi, l'altra dal terzo partecipante. Per nessuna ragione il contenuto delle bottiglie si incendiò provocando per lo scoppio delle due bombole e dotore l'una dall'altra.

Tre intenti erano scoppiati:

il Fistoral non intendeva rispondere sui fatti in questione.

Entrambi erano feruti: la Zoppi avrebbe ulteriore interrogatorio precisando che il volantino necessario era stato preparato da lui e dal Fistoral e che il posto era stato determinato dalla commissione che il Fistoral stesso organizzava il partito fascista. Aggiungere che il terzo giovane si chiamava Nicola e che era solo un giovane idea quella di aprire altre di centri al clero anche contro altri e soprattutto il contenuto del volantino voleva rappresentare una eventualità che si sarebbe concretata solo verso persone di una determinata linea politica. Concludere dicendo di avere egli scritto alcune parti su nomi di Berge Pri operando da solo; qualche altra volta al Fistoral in

2

Belluna.

Il tale "Nicola" di cui aveva fatto cenno Zoppi era identificato in Cosacco de Herco Nicola e sottoposto a fermo.

Interrogato con estrema attenzione e fatti precisando che cosa aveva visto il F. Storal e dei più lo Zoppi, che aveva recruited il primo in un bar e aveva ricevuto un invito ad andare con lui, aveva esordito ritenendo che avrebbe dovuto fare alcune scritte murali perché qualche tempo prima ne era discusso. Quindi, rimasti in casa del cosiddetto F. Storal, avevano discorso sul da farsi e le idee delle scritte murali venne respinte dal medesimo F. Storal il quale più aveva insistito le scritte che erano in corso il momento dopo qualche ora di più in corso.

In caso del F. Storal, infatti, era Cosacco notare della battaglia di combattimento e compreso che doveva andare a servire per qualche ora di servizio. A queste doveva seguire una telefonata o un volentieri e gli altri due decisero per quest'ultimo. Proseguiva il Cosacco affermando di avere compreso che l'altro non era affatto pericoloso anche per la incolumità altrui e di aver tentato di domandare gli altri, ma sempre rifiuto. Ci si fece anche all'ultimo momento cercando di utilizzare il fatto che un cane stava abbaiando; dove infatti che stava sopra un punto qualcuno operando in un effetto di vedere un suono troppo forte. Infine l'incarico della battaglia ad un Cosacco e l'incarico di

8

dove una.

È stato intanto operato per i giornali e i cose del F.ist. anal. venivano adunati: manoscritti contro le inadempienze del Governo, contro il Partito fascista, sulla necessità della lotta del clero; un foglio con la minuta di quella che doveva essere il comunicato dell'Abbe Votocentro il Clerico; un foglio contenente l'elenco di alcuni atti compiuti (per lo più sarebbe naturali) nel periodo dall'Aprile al Luglio 1979.

Trovanne gli atti all'Autonome giudiziaria si procedeva all'intenzione di destra. La Zoppi e il Corcuora confermarono quanto più si riferito appropinquando qualche particolare della Zoppi circa il programma di azione. Il F.ist. anal. decise di rispondere precisando di avere adoperato il sistema dell'innesco del fuoco da lui espresso in precedenza e di aver parlato al Corcuora sulle opportunità di procedere ad azioni più concrete; in ciò il predetto si era alla fine trovato d'accordo.

Appropinquando di avere gli atti personali di tutte le due bruciate e di un essere preoccupato per la situazione del Clerico e dei sacerdoti perché sperava che la stessa cosa aveva una seconda uscita. Era pertanto tranquillo sotto questo aspetto.

Preziosa poi che le parole armate prelettono senza forma. Si mi spartano per la più deploranti che intendono un'azione nell'ambito dell'Autonomia, anche con

9

non bene eccelle dunque - Sono una sorta di demarcazione  
spontanea dell'Autonomia che si costituiscono in var  
funzioni con proprie capacità di iniziativa e senza  
una regola circa la loro composizione nel senso che  
anche una sola persona può essere e risolve tutto  
in ordine del gruppo.

Riferisce inoltre che l'idea di costituire una colonna  
bellunese d'averano avuto egli e lo Zoppi con scarsi suc  
cero perché non trovarono consenso tra i giovani. L'averano  
però agito da solo per un periodo la spinta di gruppo ed  
averano agito contro il Clero solo per un periodo.

Il Procuratore della Repubblica di Belluno consiglia  
che il ferreo e instaurato procedimento penale - raccogliere  
elementi documentali (fotografie del luogo della - cappio,  
orologi, certificazione medica relativa alle lesioni levi  
patite dallo Bresur) e testimoniali e contestati con  
soluzione di cultura ai tre deputati i delitti di fabbricazione,  
detenzione e porto di ordigni esplosivi, di scoppie d'ordigni  
e di danneggiamento seguito da incendio, di omicidio  
premeditato di Clero Eames e di Bresur volontarie  
levi: indosso del Bresur. Al Fistero e Zoppi con  
Fistero anche il delitto di furto delle due bombolote  
offese sottratte dai banchi dei carabinieri Standa.

Separare il procedimento relativo ad altri eventuali atti  
fabbricazione che potessero emergere o carico dei

10

prevenuti e dopo avere il giudizio dibattuto per i delitti di cui all'ordine di cattura.

Si celebrava, quindi, il dibattimento e gli imputati e conferme verso sostanzialmente gli interrogatori veri, ma aggiunge verso che nessuno reso conto delle espressioni di certe espressioni violente e che era preferibile tenerci nell'ambito della legalità. I testimoni e le parti offese rendevano le loro deposizioni, queste ultime necessando di essere state essercitate dal danno.

Il ruolo, sentiti i genitori degli imputati, si faceva luogo alla discussione orale: il P.M. chiedeva la condanna dei tre imputati e la difesa la assoluzione da alcuni dei delitti (soprattutto quello di detenzione e occultamento di armi). La difesa chiedeva inoltre che la condanna per le altre imputazioni fosse mitigata nel minimo con le attenuanti generiche e del danno irreparato.

Il Tribunale emetteva condanna per il F. istruito alle pene di anni 5 di reclusione 600.000 di multa; per Zoppi di anni 4 e 500.000; per Casanova di anni 3 e 300.000. Il Casanova era assolto dagli altri delitti di falsificazione e detenzione di esplosivi.

Avvenute le pronunce proporzionalmente presso il P.M. e gli imputati.

Il primo rilevava che non poteva escludersi il concorso tra i delitti del concorso dei due delitti sopra menzionati.

/1

• cost'pende' e' stato messo al corrente delle espressioni del  
 25 del giorno 29 novembre, eccetto l'eventualita' e come  
 moralmente nella pubblicazione di un'opera il concorso  
 nella detenzione. Inoltre si legge il P.M. andava di fronte  
 la introduzione dei pubblici uffici.

La difesa invece, lamentava la severita' della pronuncia  
 del Tribunale.

In tutto al caso si puo' dire che non era stata riconosciuta la  
 abitudine della minima parte di persone e non si era  
 tenuto conto di egli avere superamente seguito gli  
 altri con ben modesta intensita' del dolo. In fine si la  
 immutabilita' di l'intento delittuoso per cui la pena pote'  
 se essere contenuta entro limiti che consentano l'applica-  
 zione dei benefici di legge.

• Per il Tribunale e la Corte si rileva che la sentenza  
 del primo giudice e' troppo pesante nelle entita' della  
 pena la' dove una pena giusta puo' meglio favorire il  
 reinserimento nella societa'. Ci' tanto piu' che le  
 rispettive infelici situazioni familiari hanno vepe-  
 ramente influito sui due giovani come come ha  
 influito la conoscenza dei fatti di violenza che solo per  
 superficialita' si sono soliti imputare. Il tutto piu' per  
 immisericordie che per decreto prepotente e' venuto.  
 Piu' specificamente per i principi delitto si mostra e, poi,  
 che escludendo l'intento di detenere uno stato

12

di allarme diffusa nella collettività, e sindacato che intimare il Clero, poteva ritenersi a giusta ragione cautelativa, vale a dire all'art. 723 cp (accensione ed esplosione pericolosa). Che le bottiglie non erano confezionate e fuso complete etc sul luogo dell'uso per cui non ricorreva il "parto" alla pale; non potevano invece gli ingredienti usati nella confezione qualsiasi "parto" di "parto" di armo, né la variazione in qualsiasi modo la confezione di "parto" o di "parto" di esplosivi.

Andava esclusa pertanto anche la detenzione et cetera conto, in ogni caso, della quantità usata ed esplosiva: quattro bottiglie incendiarie per tre persone. La qualità, poi, era incontestabile.

Si insisteva pertanto nelle richieste di immissione di pena proporzionatamente contenute.

In data odierna si faceva luogo al dibattimento di 2° grado e gli imputati ribadivano gli interrogatori. In data il P.G. chiedeva che si facesse la riforma della sentenza nei termini indicati dal gravame proposto dal Procuratore della Repubblica di Salerno, mentre la difesa chiedeva l'accoglimento del gravame proposto in favore degli imputati.

Ormai la Corte che non può essere considerata la prosecuzione di condanna del Corso e per i debiti di fabbricazione e detenzione di esplosivi in quanto il predetto imputato



13

ha concorso nel delittuoso comportamento che gli viene ascritto. Invero sono due le considerazioni che impugnano tale conclusione: la prima attiene alle circostanze che già in precedenza il Fisterol gli aveva parlato delle esigenze di porre ed'azione più incisive, ed egli finì col dichiarare d'accordo anche se fosse intimamente poco disposto a darsi. Inoltre al primo precedente il lancio delle bottiglie incendiarie, secondo quanto riferisce l'imputato Fisterol, il Cosacova fu meno al corrente della azione delittuosa da compiere.

Invece il nominato Cosacova ha precisato che egli aveva solo saputo genericamente che avrebbe dovuto essere realizzata una azione più concreta e diversa dalle ormai superate sentenze unilaterali, ma la circostanza è smentita dalle precise indicazioni del Fisterol.

La seconda considerazione attiene al fatto che il Cosacova non era in casa del Fisterol e vide le bottiglie e le bombollette che dovevano servire per l'azione incendiaria.

Lo dice lo stesso Cosacova e del resto è un fatto specifico che, quando la sera del 30 novembre i tre si trovarono nella abitazione Fisterol, tutto l'occorrenza era a disposizione e ben visibile.

Orbene è evidente che a tutto concedere, il Cosacova prese comunque parte agli ultimi ma decisivi preparativi relativi alla sistemazione delle bottiglie in

15

modo che era potersi produrre l'effetto voluto.

Dell'effetto che già si era peraltro profettato nella mente del Coscova e già era stato da lui accettato quando aveva dichiarato d'accordo per il passaggio ad una azione più incisiva. Infatti, superate le scritte murali, altro non poteva profetarsi che una azione violenta.

È fu pertanto a questo stadio che il Coscova ebbe modo di constatare incassando il materiale predisposto, certamente senza sorpresa alcuna ma con lo stato d'animo di chi constata una circostanza chiaramente prevista.

È perché l'attività costitutiva del concorso nel reato è data anche dalla previsione comune della lesione dall'affidamento che il complesso fa sull'altro concorrente e dal rafforzamento delle volontà criminali. È perché, inoltre, per la partecipazione dolosa al reato è sufficiente che il conoscente rappresenti l'evento per il comportamento dell'altro conoscente e lo abbia anche voluto, non resta che dichiarare il Coscova responsabile anche del delitto di falsificazione di pubblici e conseguentemente di quello di detenzione illegale dei medesimi. Viene pertanto accolto l'appello del P.M. in tal tenore profettato.

Appare però fondato anche il gravame proposto dagli

15

imputati: in ordine alla entità della pena inflitta dal primo giudice.

Invece la fondatezza non ritiene a certe specifiche richieste di dimissioni, di dimissioni determinate, di dimissioni di reato, di dimissioni di specifiche e determinate.

È infatti facile vedere che non può occorrere il riferimento alla disposizione di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 (riferimento peraltro solo indiretto perché non formulato come richiesta di applicazione) in quanto, quale che sia la entità dello scoppio determinato, è evidente di non essere in una ipotesi di grave entità.

È facile vedere altresì che non ritiene la applicabilità della norma di cui all'art. 703 cp. chiaramente posta per i casi di eccedenza di luoghi, di orari e per uso di armi da fuoco in luoghi chiusi o in edicole senza licenza della autorità. Le che rivela che avviene a quei fatti in questi:

- e spesso consuetudinari in certe circostanze per i quali è prevista una autorizzazione al loro compimento. È infatti una contravvenzione che prescinde dal dolo proprio della infrazione di legge a un modo di essere esplicito che è quello di incuteere pubblico timore.

Né può replicarsi, come prospetta la difesa, che nella specie è mancato lo stato di allarme diffuso nella collettività. Basti invece riflettere alla entità e alla modalità

16

del fatto per ritenerne il contrario. Certamente il Clero e la famiglia furono fortemente impreveduti, ma lo furono evidentemente tutti gli appartenenti al gruppo politico del Clero e tutti gli altri fascisti. Inoltre lo stato di preoccupazione profonda è contropeso ed è facile il propagarsi di esso anche da una iniziativa di un certo gruppo politico, che è simpatico a esso e conduce a tenere che altri lo sappia. Infine la preoccupazione morale i vicini di casa e i proprietari e genitori di bambini che per un motivo o per l'altro passano per le strade ove abitano le persone prese di mira da attentati.

Di qui lo stato di movimento generale e di agitazione; di qui il pubblico allarme.

Quanto alla mancanza del dolo di incutere pubblico timore va tenuto presente che l'elemento soggetto non è coerente, come assume la Difesa.

In primo luogo il dolo è indiretto contro un gruppo e non solo contro il Clero per cui questa è solo il "minus della lista". È facile pertanto notare, sulla base delle considerazioni più sopra fatte, come sussista l'intento di incutere timore ad una categoria di persone.

In secondo luogo va osservato che tale scopo è prospettato contro chiunque derivi in una situazione ritenuta meritevole di punizione, contro chiunque tenti - cioè - di restituire il partito fascista.

17

Vedo se tale valutazione è lasciata alla discrezione  
 dei redattori del volentieri e degli autori dell'addebito  
 e se non è dato sapere da parte dei destinatari che costituiscono  
 o può costituire un pessimo esempio e chi no.

È il fine è proprio questo: di avviare nuove iniziative  
 istituendo una categoria solo genericamente indicata,  
 vedendo che tale individuazione, proprio per la sua accorpata  
 e generica di destinatari, spaventa tutti coloro che diretta-  
 mente o indirettamente possono sentirsi compresi nella  
 categoria stessa.

Non è esatto, quindi, quanto emana la Difesa, che tutte le  
 volte in cui una esplosione abbia un carattere politico si veda  
 nell'ambito dell'art. 5 della legge N. 895 del 1957. Il carattere  
 politico è del tutto insubordinato, ricorrendo le ipotesi del testo

se in questi casi quando la individuazione rappresenta un  
 gruppo di destinatari e quando si propaga, secondo il contenuto  
 dell'articolo, per una certa ampiezza.

Non può infine ritenersi non provato il furto della  
 bambola perché essa fuoriuscì sott'occhio alla Guardia del  
 Federal e la Difesa come emersi hanno affermato;  
 la confessione, peraltro coerente con lo stato d'animo  
 recente con cui è imputati hanno reso interoga-  
 torio, che non è più dubbio sulla colpevolezza.

La Difesa ha però prospettato una ulteriore questione:  
 la nuova circostanza di cui all'art. 1 della citata  
 legge.

18

Legge N. 895 punisce la fabbricazione, il porto, l'acquisto e l'equivalente relativo, di armi o parti di armi, di munizioni, di esplosivi, di apparecchi chimici; non punisce le condotte relative al possesso, porto e di "parti di esplosivi". È pericoli le bombe incendiarie erano solo predisposte quando furono portate sul luogo e questi furono completate nelle loro componenti e rese efficienti andava escluso quanto aveva il delitto di porto illegale di esplosivo.

Ma un tale assunto non può essere considerato. Invece la formulazione della norma evidenzia l'intento del legislatore di colpire qualsiasi condotta illecita attinente alle armi e nelle occasioni ampie di queste vanno ovviamente ricomprese anche quelle termobariche (candore indotta e lasciare un proiettile privo occasione di innesco) e tutte le altre forme le mancanti ripetizione delle parole "parti di armi" per gli altri tipi di armi non è determinante dovendo ritenersi comprese anche le componenti degli esplosivi. (Art. 1 legge 1975/11/12/1)

Ma anche a non voler accettare a tale interpretazione costituisse per sempre esplosivo lo veicolo di innesco e deciso sul posto de erano state predisposte in case del Fiskard, in verso e punto col tappo e la colla e incompletamente di fatto a determinare solo una preparazione efficiente e come in tutta evidenza

19

anche il resto di parte a buro o di ordigni incendiari e con  
 esso quello di detenzione.

Quel punto per la pena?

Indubbiamente va ripetuta la richiesta della Commissione  
 davanti all'art. 114 c.p. per il concorso, non necessando i  
 presupposti. Non è infatti la misura partecipativa che  
 rende applicabile la pena ma la minima partici-  
 pazione e ciò non può darsi dell'imputato in questione.

Egli si incontrò nei giorni antecedenti col F. S. Cerul, e cer-  
 tificò di essere in modo più concreto, si recò in casa del complice  
 per muovere insieme verso il luogo dell'attentato, lanciò anche egli  
 una bomba, come lo è stato, contribuendo così di persona alla  
 realizzazione dell'evento.

Occorre però valutare se la condotta globalmente intesa  
 e posta in essere dai tre imputati meriti la sanzione  
 inflitta dal primo giudice.

È bene notare che la Corte di detta sanzione può essere voluta  
 per tutti e resa quindi più adeguata alla entità del  
 fatto. Il quale è tutt'altro che lieve, ma è pur sempre  
 un episodio comune da discioglimento di imbroglioni:  
 di certe idee e sospetti da esse come d'altra parte avere  
 già ritratto il P. M. di indicare al giudice che aveva  
 fatto richiesta di pena più miti di quelle poi imposte dal Tribu-  
 nale.

Intanto è opportuno muovere dalla personalità degli

Q. O.

imputate e terre presunte da un lato le condizioni materiali ed economicamente anguste delle famiglie del Fistaral e della Zoppi, nonché la mancanza del padre per il piumo e le difficoltà di vivere con le usanze, per il secondo, e cause di crisi subite dalla storia.

È certamente più facile illudersi di diventare metapsicisti di modifiche nella società ed di partire nel mondo ideato. Il che vale anche per il Cosenovo.

Ma del Fistaral va tenuto presente un aspetto già menzionato e cioè lo sforzo per seguire gli studi e completarli e la preoccupazione di rendersi utile con la madre nella civiltà del lavoro da relativamente recente. È infatti il Fistaral che appunto alla Zoppi dopo che ha tenuto i conti e continua a studiare in carcere, inoltre avverte che per una certa via è impegnato perché deve aiutare la madre.

Sono circostanze rivelatrici di un fondamento serio e come tale di personalità recuperabile e di cui va tenuto conto.

Quanto alla Zoppi egli è già stato in Germania e lavorare come pittore; ha frequentato ed ha appreso da una scuola serena e sperabile. Ciò include la psicoanalisi ecc.

Infine il Cosenovo, se non appare neppure che si vede libero di pensare e di agire senza rendersi conto di



21

non avere ancora maturato un adeguato potere critico ed  
non essere in grado persino di esprimere delle idee.

Certo colpisce e intristisce l'idea di giovani fundamental-  
mente non formati a lasciar trascorrere da superficiali  
guidarie e scivolare verso azioni delittuose più per istinto  
di imitazione che per radicato convincimento. Ma  
se ciò rende evidente una responsabilità penale, impone  
anche di far corrispondere ad essa una sanzione adeguata  
e non sventolante. E ciò soprattutto perché una pena  
facile facilita automaticamente il reperimento.

E a questo proposito va considerato che su questi giovani si  
è determinato una sorta di "plagio culturale", - come si esprime  
la Dspsa che li ha ispirati ad imitare imprese infelici dei  
mass-media in circolazione. E mentre credevano di  
colpire un nemico, che ideologicamente si poneva come loro  
controposto, non si rendevano conto che in concreto nemico non  
era e che essi stessi erano vittime di una mentalità  
divisa che divide erroneamente la collettività in due  
blocchi.

Non ho ritenuto, quindi, discutere dei nemici perché  
perché privi del senso della realtà e distorti in modo da  
non comprendere quello che occorrerebbe fare, per migliorare  
la società, da quello che non occorrerebbe fare perché  
costituisce solo un apparenza del male.

Di ciò ho tenuto debito conto in uso al verbo compo;

92

l'evento processuale, all'avvenuto risarcimento del danno che è per sempre inidone al risarcimento di un essere umano.

Tanto premesso, possono farsi le prime tentate per sempre conto della diversa posizione assunta dai tre imputati pur nell'ambito dello stesso episodio criminoso e che comporta, come del resto più richiesto dal P.M., nella redazione di Tribunale e attuato da quest'ultimo, una graduazione delle pene per i tre prevenuti.

In tale graduazione va contenuta la pena massima per il Fisteral che è in sostanza l'artefice principale, l'unico in grado di compiere le molteplici incursioni e quello che si decise a passare dalle scritte murali alla azione violenta. È chiaro, del resto, che ha con sé scatti e slancio da utilizzare o utilizzarli per azioni analoghe.

Una pena più mita va inflitta invece alla Zoppi che pur del Coassone si occupa più col Fisteral, tant'è che con questo commette il furto alla Standa, e concerta l'azione da compiersi, ma non prende sostanzialmente in mano, forse che restano opere del primus. Meno esperto del Fisteral, anche se deciso come lui ad operare "più concretamente", ha fatto perdersi dei consulti della guida del complice più efficiente e più preparato. Sotto questo profilo la Zoppi, pertanto, è più vicina alla posizione di il Coassone che non è quella del Fisteral (il che costituisce anche una

23

circostanza che impedisse di escludere dal concorso delle  
 lemissione dei pluri il concorso mentre tale concorso  
 era ritenuto ausiliario per la Bppi); ma vi si discosta in  
 quanto per la maggiore intensità del delo avvelato rispetto  
 al concorso medesimo.

Lo stesso non ebbe invece, non fu analito da dubbi o tentennamenti, un tanto di porre qualche intralcio al compimento dell'errore; e dove sostanzialmente conseguente al volentieri o alla telefunto se ne fare molte differenze.

Il concorso invece fu sempre un po' dubbioso anche se posto della decisione di opporsi. Speri che la cosa venisse in porto; cerca di appropriare del lettrato di un cane per far presente che vi sono persone in errore; <sup>riuscita</sup> ~~riuscita~~ convincere gli altri non vennero della telefunto dopo lo scoppio per rivendicare l'lettrato. Este noto che la telefunto ausiliaria, perché per sempre attribuita ad un gruppo mobile non identifiabile, eccelle maggiormente certi schemi di abilitazione.

Per queste ragioni la Corte ritiene conforme a giustizia imputare al colpevole una pena ridotta rispetto a quella della Bppi, anche se questi, per le ragioni sopra esposte, va condannato in un'ipotesi meno grave di un il F.ist.ord.

Ad questo occorre operare il computo delle pene stesse e a tale proposito occorre puntualmente ricordare le determinazioni che più concernono dal punto di vista di senso applicate

24

sul più grave reato di falsificazione di esemplari, è stato  
al capo B delle rubriche, e, se la contumacia tra  
ideali e tenuto conto nella valutazione globale della  
pena usata nella pena base delle altre alternative, più  
conoscere dal primo giudice.

Alternative previste che, computandosi sul delitto non appro-  
vato, computano la relativa riduzione.

Si impongono pertanto al F. I. R. S. L. anni 3 mesi 5 di  
reclusione  $\text{₹} 500.000$  di multa (pena base anni 4  
 $\text{₹} 500.000$  ridotta per le alternative ad anni 2 mesi 8 lire  
 $600.000$  ed aumentata per la contumacia alla pena  
sopra indicata).

Alla 2<sup>a</sup> appi anni 3 di reclusione  $\text{₹} 400.000$  di multa (pena  
base anni 3 mesi 5  $\text{₹} 500.000$  ridotta ex art. 52 bis c.p. ad  
anni 2 mesi 4  $\text{₹} 400.000$  e quindi aumentata per la  
contumacia nella misura indicata).

Al Cassino anni 2 mesi 4 di reclusione  $\text{₹} 300.000$  di  
multa (pena base anni 3  $\text{₹} 400.000$  ridotta ad anni  
2  $\text{₹} 270.000$  per le alternative ed aumentata ex art. 51 c.p.  
alla pena sopra indicata).

La pena al Cassino può essere sospesa conditionalmente. Lo  
stato di incensurabilità, la prova di buona condotta, il momento  
particolare in cui ha commesso i delitti (la libertà di  
potere agire come neppure aveva ancora  
le notizie necessarie), il diverso comportamento

25

processuale e il ravvedimento dimostrato legittimano il convincimento che il predetto imputato si astiene in avvenire dal commettere reati.

Egli se pentuto scarcerato.

Al Fisteral ed alla Zoppi se infine imputata la pena eccessiva delle interazioni dei pubblici uffici per anni 5 e recesso per gli effetti dell'art. 29 cp.

P. M.

Le Corte lett: gli art: 523 cp - 29 cp

pronunciando negli appelli proposti dal P.M. presso il Tribunale di Belluno e degli imputati: Fisteral Alberto, Zoppi Gianluigi e Corausa De Marco Nicola avverso la sentenza del predetto Tribunale in data 11-XII-1979, in accoglimento degli appelli del P.M. e degli imputati:

dechiara

Corausa De Marco Nicola responsabile anche dei debiti di cui ai capi B e C della rubrica e - forme perfette gli imputati: le obbligazioni generiche già concesse e applicate sul più grave reato identificato in quello di cui al capo B

riduce

e determina le pene come segue:

per Fisteral Alberto in anni 3 mesi 6 di reclusione  
 ₪ 500.000 di multa.

76

per Zoppi Gianluigi in anni 3 di reclusione e 400.000 di multa.

per Casanova De Marco Nicola in anni 2 mesi e 6 di reclusione e 300.000 di multa.

Concede

al Casanova il beneficio della sospensione condizionale della pena come sopra inflitta e ordina la scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa.

Dichiara




Fiorini Alberto e Zoppi Gianluigi intellettuali pubblici e uffici per anni 5.

Conferma nel resto.

Venezia 22-6-1980

I consiglieri

Il presidente

27

Sentenza impugnata il 14. 4. 80 da  
Casanova non ole' il 12. 4. 1980 da  
Zoffe' e Fistarol  
Venesia 21. 4. 1980

Il Segretario  
M





**VERONA**





## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA VENEZIA

Venezia 11 ottobre 1980

CIRCONDARIO di VERONA

È T E N G O atti , che in copia vengono inviati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani.

N. sentenza	Autorità che ha pronunciato il provvedimento o la sentenza	data della pronuncia	
1	Sent. n. 7/75	Corte Assise Verona	27.10.1975
2	Sent. n. 36	Tribunale Verona	15.1.1975
3	Sent. n. 59	" "	18.1.1978
4	Sent. n. 1263	" "	13.11.1978
<hr/>			
/	Sent. n. 7736/75/B	Giudice Istruttore	18.10.1976
/	Sent. n. 7874/75/B	" "	18.10.1976
/	Sent. n. 778/76/B	" "	27.12.1976
/	Sent. n. 5803/76/B	" "	25.01.1977
/	Sent. n. 5933/76/B	" "	25.01.1977
/	Sent. n. 1830/77/B	" "	7.05.1977
/	Sent. n. 2490/77/B	" "	12.05.1977
/	Sent. n. 4908/77/B	" "	23.05.1977
/	Sent. n. 4199/77/B	" "	27.05.1977
/	Sent. n. 5295/77/B	" "	25.05.1977
/	Sent. n. 13566/77/B	" "	20.01.1978
/	Sent. n. 6463/78/B	" "	14.11.1978
/	Sent. n. 12377/78/B	" "	14.05.1979
/	Sent. n. 2358/79/B	" "	31.10.1979
/	Sent. n. 3291/79/B	" "	7.12.1979
/	Sent. n. 5530/79/B	" "	24.10.1979
/	Sent. n. 6425/79/B	" "	14.11.1979
/	Sent. n. 12776/79/B	" "	31.03.1980
/	Sent. n. 7293/79/B	" "	7.12.1979
/	Sent. n. 7496/79/B	" "	7.12.1979
/	Sent. n. 13980/79/B	" "	26.4.1980

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

✓ Sent. n. 14107/79/B	<b>Giudice Istruttore</b>	26.04.1980
✓ Sent. n. 15130/79/B	" "	26.04.1980
✓ Sent. n. 15485/79/B	" "	26.04.1980
✓ Sent. n. 2944/80/B	" "	26.04.1980
Sent. n. 10744/79/B	" "	7.11.1979
<hr/>		
✓ Sent. n. 5294/74/B	<b>Giudice Istruttore</b>	31.12.1974
✓ Sent. n. 12820/74/B	" "	29.09.1975
✓ Sent. n. 11590/74/B	" "	1.07.1975
✓ Sent. n. 15060/74/B	" "	1.07.1975
✓ Sent. n. 464/74/C	" "	30.09.1974
✓ Sent. n. 6037/75/B	" "	16.06.1976
✓ Sent. n. 596/77/B	" "	2.05.1977
✓ Sent. n. 4414/77/B	" "	12.05.1977
✓ Sent. n. 4567/77/B	" "	21.05.1977
✓ Sent. n. 5292/77/B	" "	25.05.1977
✓ Sent. n. 5502/77/B	" "	7.06.1977
✓ Sent. n. 5575/77/B	" "	7.06.1977
✓ Sent. n. 8652/77/B	" "	9.06.1977
✓ Sent. n. 9901/77/B	" "	30.09.1977
✓ Sent. n. 14022/77/B	" "	31.01.1978
✓ Sent. n. 11152/77/B	" "	29.10.1977
✓ Sent. n. 13515/77/B	" "	20.01.1978
✓ Sent. n. 1354/78/B	" "	14.02.1978
✓ Sent. n. 1794/78/B	" "	14.04.1978
✓ Sent. n. 10744/79	<b>G. I. VERONA</b>	3.05.1980
✓ Sent. n. 4037/78	<b>Pretore VERONA</b>	14.11.1978

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

✓ Sent. n.	18/72/A	Giudice Istruttore	21/11/1972
✓ Sent. n.	7307/72/B	" "	20/10/1972
✓ Sent. n.	11165/74/B	" "	1/07/1975
✓ Sent. n.	936/75/C	" "	2/02/1977
✓ Sent. n.	5933/76/B	" "	27/01/1977
✓ Sent. n.	13795/77/B	" "	31/01/1978
✓ Sent. n.	13841/77/B	" "	31/01/1978
✓ Sent. n.	572/78/C	" "	27/09/1978
✓ Sent. n.	7998/78/B	" "	25/11/1978
✓ Sent. n.	8226/78/B	" "	25/11/1978
✓ Sent. n.	12700/78/B	" "	14/05/1979
✓ Sent. n.	92/79/B	" "	13/10/1979
✓ Sent. n.	792/78	Tribunale Verona	15.6.1978

27.10.1975



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Assise di VERONA

Composta dei Signori:

- |                 |           |                  |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. Francesco    | Tardio    | Presidente       |
| 2. Nicola       | Mannarino | Giudice est.     |
| 3. Capra        | Bruno     | Giudice popolare |
| 4. Torresani    | Emilio    | > >              |
| 5. Viola        | Germana   | > >              |
| 6. Cartolari    | Antonia   | > >              |
| 7. Bassotto     | Graziano  | > >              |
| 8. Franceschini | Vittorio  | > >              |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa (1)

contro

1) DE BASTIANI Pier Angelo nato a Legnago l'11.10. 1953 res. a S.Ambrogio Valpolicella Frazione Do  
megliara via C.Battisti n.23 - Ora Detenuto nel  
le Carceri Giudiziarie di Verona - Detenuto - Pre  
sente -

2) GUARINO LO BIANCO Nicola nato a Nqto il 19.4.1956  
residente a Verona Via Tommaseo 12 - Elettivamen  
te domiciliato in Verona via dei Mutilati 10 -pres  
so il difensore avv. Antonio Giacino - libero -

N. 7/75 Reg. Sent.

N. 6/75 Reg. Gen.

**SENTENZA**

in data 27.10.1975

depositata il

19-11-75

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Art 46549/52  
causae  
jud

(1) A procedimento formale  
o per citazione diretta.

10 GIU. 1978  
Corte Cassa Second  
M. de R. P. P. P. P.

748/74/AM

- Presente -

3) DE FILIPPI VENEZIA Giuseppe nato a Milano il 23.

12.1950 res. a Verona via Sabotino 9/A - Libero -

Presente -

4) MARCOMINI Edoardo nato a Creazzo (VI) il 1.8.1956

res. a Verona via Longhena 17/E - Libero - Presen

te -

#### I M P U T A T I

De Bastiani Pier Angelo:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 575 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, esplodendo a bruciapelo un colpo di pistola contro Zamboni Mauro raggiunto dal proiettile (che veniva rinvenuto nella rino-faringe) alla guancia destra, l'evento non essendosi verificato per cause indipendenti dalla volontà del reo.

In Verona il 3 maggio 1974;

b) del reato p. e p. dall'art. 697 C.P. per avere detenuto una pistola della quale non è conosciuto il calibro senza averne denunciato il possesso all'Autorità di P.S. -

Accertato in Verona il 3 Maggio 1974

c) del reato p. e p. dall'art. 699 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione la pistola di cui al capo b) senza averne licenza da parte dell'Autorità di P.S. -

In Verona il 3 maggio 1974

Guarino Lo Bianco, De Filippi Venezia, Marcomini:

d) della contravvenzione p. e p. dall'art. 8 comma 4° della legge 4 Aprile 1956 n.212 e 110 C.P. per avere in concorso tra loro affisso manifesti contenenti avviso di comizio elettorale fuori degli appositi spazi.

In Verona di fronte all'Istituto Maffei il 3 maggio 1974.

In esito al pubblico orale dibattimento, sentiti la parte civile, il P.M., i difensori degli imputati e gli imputati che primi ed ultimi hanno avuto la parola osserva in:

FATTO E DIRITTO

Il 3 Maggio 1974 alle ore 11,30 Zamboni Mauro, nato a Verona il 24.6.1956, studente, veniva accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgo

Trento.-

Qui vi veniva riscontrata sullo Zamboni una "ferita d'arma da fuoco sulla guancia destra con ritenzione di proiettile nel rinofaringe".- La Questura di Verona, con rapporto 4.5.74, riferiva che verso le ore 11, quattro giovani avevano affisso, sui muri antistanti al liceo "Maffei", manifesti che annunziavano, per "domenica 5 ore 16 in piazza Dante" un "comizio delle organizzazioni nazionali rivoluzionarie O.N. Guerriglieri di Cristo re, Circolo onore e fedeltà, movimento Guardia di ferro".-

"Tre dei quattro giovani si allontanavano di alcune decine di metri per affiggere altri manifesti, mentre il quarto giovane, identificato per De Bastiani Pier Angelo, era rimasto nei pressi del liceo per vedere la reazione che i detti manifesti avrebbero prodotto sui giovani studenti che stavano uscendo per la ricreazione.- Gli studenti del liceo in piccoli gruppi si avvicinavano ai manifesti commentandone il contenuto: uno di detti giovani, e precisamente lo Zamboni Mauro, sembra che

M. Maffei



...ne ~~in~~<sup>inve</sup>esse la forma.— A questo punto il De Ba-  
...stiani, senza essere stato minimamente provocato,  
...si avvicinava al giovane Zamboni poggiandogli sul  
...la guancia destra un'arma da fuoco ed esplodendo  
...un colpo quasi simultaneamente a bruciapelo.—  
...Compiuto l'atto criminoso, il De Bastiani fuggiva  
...a piedi dirigendosi verso Ponte Pietra inseguito  
...inutilmente da alcuni studenti.— Con il rapporto  
...venivano trasmessi alla Procura della Repubblica  
...i verbali relativi alle dichiarazioni rese da Mar-  
...comini Edoardo, Arcangeli Alessandro, Sassi Rizie-  
...ro, Recchia Giuseppe, Bortolaso Giovanna, Tirelli  
...Massimo, Guarino Lo Bianco Nicola.—  
...In data 8.5.74 veniva emesso, contro il De Bastia-  
...ni, ordine di cattura per i reati ascrittigli in e-  
...pigrafe.— Il De Bastiani si rendeva irreperibile e  
...veniva arrestato, in Brescia, dai Carabinieri sol-  
...tanto in data 19.6.75.— Nel corso della formale i-  
...struzione, richiesta dal P.M. l'8.5.74, venivano  
...tra l'altro, assunte perizia balistica e perizia  
...medico-legale.— Donatello Angela, quale madre eser-  
...cente la patria potestà sul minore Zamboni Mauro,  
...si costituiva parte civile.—  
...Gli imputati, con ordinanza del G.I. 21.5.75, veni-  
...vano rinviati dinanzi a questa Corte perchè ivi  
...rispondessero dei reati ~~X~~ loro ascritti.—  
...Alla prima udienza dibattimentale del 21.10.75 Zam

boni Mauro si costituiva parte civile personalmente.-

Avendo l'imputato De Bastiani dichiarato in udienza che la pistola da lui usata era a tamburo cal.5 Flobert ad 8 colpi ed essendo stata tale circostanza avvalorata dalla deposizione del di lui genitore Pietro De Bastiani, su istanza del difensore del De Bastiani, sentite le altre parti, veniva disposto nuovo accertamento peritale sul seguente quesito: "Previo esame degli atti ed in particolare delle cartelle cliniche, delle radiografie e delle relazioni peritali stabiliscano i periti con la maggior certezza possibile da quale arma (pistola cal.22, Flobert 6/mm o altro tipo) sia stato sparato il proiettile che si trova nella regione rinofaringea di Zamboni Mauro, procedendo all'uopo a nuove e più chiare radiografie che mettano in evidenza le dimensioni e le caratteristiche della pallottola, nonchè a spari ripetuti di cartucce delle armi predette i cui bossoli e proiettili saranno conservati agli atti.- Ciò stabilito indichino i periti la forza viva e di penetrazione del proiettile nel corpo umano.-"

In particolare determino con esattezza il tragitto seguito dalla pallottola che ha colpito lo Zamboni e le conseguenze che ne potevano derivare.-"

Alla udienza del 22 Ottobre 75 veniva commessa l'indagine al collegio peritale costituito dal Prof. Querci, dal Dr. Urtoler e dal Colonnello di artiglieria Pirone.- Veniva sospeso il dibattimento e rinviato alla udienza del 27.10.75.- In detta udienza veniva data lettura della relazione peritale e della memoria contenente le osservazioni medico-legali dei consulenti tecnici per la difesa del De Bastiani.-

Osserva la Corte:

L'imputato De Bastiani, premesso di essersi accompagnato con gli altri imputati, che aveva incontrato in piazza Bra, fino al liceo Maffei e che quivi costoro avevano affisso dei manifesti, ha dichiarato di essersi nel frattempo intrattenuto, nei pressi della scuola, a "chiacchierare" con una ragazza, tale Susanna Olivi, e di aver notato che alcuni "studenti usciti dalla scuola si avvicinarono ai manifesti e cominciarono a stracciarli"; di essersi "ri-

M. Mammari

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentito" di siffatto comportamento degli studenti poichè "simpatizzava" con le organizzazioni menzionate nei manifesti delle quali peraltro non faceva parte; di essere stato "preso da un fremito" e di avere estratto la pistola calibro 6 Flobert, - che portava per difendersi da eventuali aggressioni, - "temendo di venire aggredito dagli studenti" ed "anche per farsi coraggio"; di esser corso "verso il fianco" di Zamboni Mauro "provenendo leggermente dal di dietro".- Ha ~~aggiunto~~ <sup>aggiunto</sup> testualmente il De Bastiani in udienza: "Spinsi lo studente con la canna della pistola, una prima volta in direzione della spalla per girarlo verso di me, una seconda volta contro la guancia.- Mi oppose una certa resistenza e fu quel gesto che mi fece partire un colpo del tutto accidentalmente.- Vidi sangue sulla guancia dello studente, mi spaventai e scappai via".- Ha ancora ribadito il De Bastiani di avere comprato l'arma per difesa personale precisando che "il cane della pistola non era armato al momento in cui spingeva lo studente".- Ha dichiarato di avere tenuto "il dito sul grilletto" e che il colpo era "partito dal basso verso l'alto e non di fronte".- Senonchè la versione dei fatti fornita dall'imputato è smentita dalle deposizioni rese dai testi e dalla persona offesa.- Sembra anzitutto doversi escludere che il De Bastiani sia rimasto nei pressi del liceo Maffei per essersi quivi intrattenuto con una ragazza.- La teste Bortolaso Giovanna, studentessa, ha deposto di avere visto, dalla finestra della scuola, "il De Bastiani verso via Emilei che era fermo, solo" e di non avere notato alcuna "ragazza con lui"; di averlo visto sostare "un minuto o due" e poi "attraversare repentinamente" e puntare la pistola che teneva in pugno "alla faccia dello Zamboni".- Alla stregua di siffatta deposizione, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, sembra quindi doversi ritenere che il De Bastiani sia rimasto nei pressi della scuola proprio per vedere quali reazioni i manifesti da poco affissi avrebbero suscitato negli studenti che erano per uscire in occasione della ricreazione.-

Lo Zamboni, avvicinatosi ad uno dei manifesti, lo ha letto e si è messo a ridere, ha alzato la mano per strappare un lembo del mani-



momento dello sparo, a 2-3 cm<sup>2</sup> dalla superficie cutanea perforata", (e ciò perchè il foro di ingresso era regolare, circondato da un alone iperemico e non sfrangiato) "e che sempre al momento dello sparo aveva l'asse della canna, rispetto al piano sagittale del corpo dello Zamboni, lievemente inclinato dal basso verso l'alto e lievemente deviato da destra verso sinistra" (ff.15, 16, 20 della relazione richiamata).-

"Il proiettile, - si legge ancora in detta relazione - una volta perforata la guancia si diresse verso l'indietro sdrusciando sui processi alveolari dell'arcata dentaria superiore di destra (prezsenza di minuti frammenti di piombo lungo tale struttura) e quindi, dopo avere attraversato la regione mandibolo-faringea, si diresse verso la base del cranio e qui probabilmente incontrando una struttura ossea molto resistente, subì una deviazione in senso mediale per cui terminò pressocchè a ridosso del corpo della seconda vertebra cervicale.- Il percorso si sviluppò tra strutture nervose e vascolari di rilevante significato anche vitale senza però lederle... "E' indubbio che il proiettile solo per mera fortuna non ebbe a ledere vasi di cospicuo calibro quali la carotide interna, la giugulare o nervi e non penetrò in cavità cranica in quanto ebbe ad incontrare una delle poche sezioni ossee della base cranica a resistenza particolarmente elevata".-

Assume l'imputato che il colpo sarebbe stato sparato "del tutto accidentalmente", in dipendenza cioè della pressione che lo Zamboni avrebbe esercitata con la faccia sulla canna dell'arma.- Senonchè tale assunto è da ritenere destituito di qualsivoglia fondamento, essendo provato (testi Tirelli e Arcangeli) che lo Zamboni non ha opposto alcuna resistenza e per contro, con moto istintivo, ha fatto qualche passo indietro.-

Tanto più che, secondo ha dichiarato il De Bastiani, "il cane dell'arma non era armato" in quel momento.-/ Sussistono nella specie i requisiti obiettivo e subiettivo del contestato delitto di tentato omicidio.-

E' emerso dalla indagine disposta in sede dibattimentale che: "in base agli accertamenti radiografici ed alle prove balistiche appare



sere un competente in materia di armi, al punto da interloquire con reazione immediata allorchè il di lui genitore, De Bastiani Pietro, ha deposto che le cartucce esistenti nella pistola detenuta dall'imputato avevano "il detonatore" (rectius: capsula), e da indurlo a correggersi ed a dichiarare che il fondello delle cartucce "era tutto uniforme e dello stesso colore".-

La distanza dalla vittima, la posizione frontale dell'aggressore, la direzione della canna dell'arma rispetto al piano sagittale del corpo dello Zamboni al momento dello sparo, la parte estremamente vitale avuta di mira costituiscono altrettanti elementi di sicuro valore sintomatico, univocamente denotanti come la condotta del De Bastiani sia stata animata e sorretta dalla intenzione di uccidere. Né valore alcuno può attribuirsi alla mancata reiterazione dei colpi, trovando, essa, spiegazione nel fatto che il proposito omicida, formatosi per istantanea accensione dell'animo, si è stemperato e dissolto una volta che si è estrinsecato nell'azione delittuosa.- E non può dirsi propriamente che la causale sia inadeguata rispetto all'azione delittuosa.- E' pur vero che il comportamento dello Zamboni Mauro che irride il contenuto del manifesto e ne strappa un lembo è poca cosa, ove sia obiettivamente riguardato.- Sennonchè esso va considerato per il significato che il De Bastiani vi annette e va correlato all'indole dell'imputato.- Il quale è di certo persona dominata da intollerante e puerile fanatismo ideologico, ed è un violento.- Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che egli va in giro con un'arma che asseritamente dovrebbe servirgli per difendersi e che, in effetto, la prima volta usa per aggredire ed offendere. Il De Bastiani ha acquistato e detenuto la pistola senza denunziarne il possesso all'autorità di P.S. e l'ha portata fuori della propria abitazione senza averne licenza.- Sono fatti pacifici, codesti, che lo stesso imputato non ha contestato.- Cosicchè il De Bastiani va dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e, concessogli le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis C.P. in considerazione della incensuratezza, va condannato, per il tentato omicidio, alla congrua pena di anni cinque di reclusione cui si per viene riducendo la giusta pena-base di anni sette e mesi sei, di

un terzo per le concesse attenuanti, nonchè alle congrue pene di giorni 20 di arresto per il reato di detenzione abusiva di arma e di un mese e dieci giorni di arresto per il reato di porto abusivo di arma, ottenute riducendo di un terzo per le concesse attenuanti la giusta pena-base di un mese di arresto per la contravvenzione sub.b) e la giusta pena-base di due mesi di arresto per la contravvenzione sub.c), avuto riguardo, nella individuazione delle pene base, a tutte le circostanze di cui all'art.133 C.P. ed in particolare alle modalità delle azioni, all'intensità del dolo, ai motivi a delinquere, al carattere del reo considerato in rapporto alla giovane età ed alla correlativa possibilità di rieducazione e di emenda.-

Il De Bastiani quindi va condannato complessivamente alle pene di anni cinque di reclusione e mesi due di arresto.- A' sensi dell'art.29 C.P., va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.-

E' chiaro che il tentato omicidio ha cagionato danni alle Zamboni ed in particolare un danno patrimoniale anche per le spese in corse e l'incapacità lavorativa temporanea ed ancora un rilevante danno morale per le sofferenze fisiche e psichiche inflittegli. Cosicchè va accolta la domanda proposta dalla parte civile e il De Bastiani va condannato a risarcirle i danni da liquidarsi in separata sede, nonchè a rimborsarle le spese di patrocinio che si liquidano in complessive £. 300.000.-

Quanto agli imputati Guarino Lo Bianco, De Filippi Venezia e Marcomini, è certo che essi hanno affisso, il 3 Maggio 1974, i manifesti contenenti avviso di comizio elettorale fuori degli appositi spazi e in particolare sui muri antistanti all'ingresso principale del liceo "Maffei".-

Il fatto risulta dalle dichiarazioni rese in sede di polizia da Arcangeli Alessandro e Tirelli Massimo e dagli stessi Marcomini e Guarino Lo Bianco.- Ciò senza dire che il De Bastiani, in dibattimento, ha detto che i manifesti sono stati affissi da "questi tre ragazzi", riferendosi agli imputati presenti, (f. 14).- Cosicchè Guarino Lo Bianco e De Filippi Venezia vanno dichiarati

M. Marcomini



responsabili della contravvenzione loro ascitta e, concesse le attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza e della giovane età, vanno condannati alla giusta pena di un mese di arresto e Lire 20.000.= di ammenda ciascuno, ottenuta riducendo di un terzo per le concesse attenuanti la <sup>giusta</sup> pena-base di un mese e giorni quindici di arresto e Lire 30.000.= di ammenda.- Sono concedibili agli imputati i benefici della sospensione della pena e della non menzione, ricorrendone i presupposti di legge.-

Al Marcomini, minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto, può essere concesso il perdono giudiziario del quale ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.169 C.P., considerato in particolare che la pena, che sarebbe da infliggere, rientra all'evidenza nel limite stabilito dalla legge ed inoltre che, avuto riguardo a tutte le circostanze indicate nell'art.133 C.P., è da presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.-

Alla condanna segue l'obbligo del pagamento insolido delle spese processuali.-

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, visti gli artt. 28 e 29, 56, 62bis, 163, 169, 175, 575, 597, 599 C.P., 478, 483, 487, 488, 489 C.P.P., e Legge 4.4.56 n. 212.-

dichiara

De Bastiani Pier Angelo responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna per il delitto alla pena di anni cinque di reclusione, per il reato di detenzione abusiva di arma alla pena di giorni 20 (venti) di arresto e per il reato di porto abusivo di arma alla pena di un mese e giorni dieci di arresto e così complessivamente alla pena di anni cinque di reclusione e mesi due di arresto;

Guarino Lo Bianco Nicola e De Filippi Venezia Giuseppe responsabili della contravvenzione loro ascritta e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di <sup>un</sup> mese ~~uno~~ di arresto e Lire 20.000.= di ammenda ciascuno.-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dichiara De Bastiani Pier Angelo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.-

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.-

Ordina che le pene inflitte a Guarino Lo Bianco Nicola e De Filippi Venezia Giuseppe rimangano sospese per i termini e alle condizioni di legge e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale .-

Dichiara non doversi procedere contro Marcomini Edoardo in ordine alla contravvenzione a lui ascritta per concessione del perdono giudiziale.-

Condanna De Bastiani Pier Angelo in favore della parte civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di patrocinio della stessa parte civile che liquida in complessive Lire 300.000.=

Verona, li 27 Ottobre 1975.

*Il Presidente*  
*F. Pavesi*

*Nicola Mammari estensore*

IL CANCELLIERE  
*(Infino Alfredo)*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 NOV. 1975

IL CANCELLIERE

*Atto 28 e 29 ottobre 1975 appile  
di De Bastiani Pier Angelo, Guarino Lo Bianco  
e De Filippi Venezia -*

VINTO 24 NOV 1975  
Venezia, li  
IL COST. PROCURATORE GENERALE

Il Tribunale di Venezia con ordinanza 12/x/78 ha  
dichiarato condonato la pena inflitta a De Barbiana  
Don Angelo nelle esenzioni di anni 4 -  
26/x/78

*[Handwritten signature]*

La Corte d'Assise di Milano di  
Venezia, con sentenza 12/5/76,  
in giudizio a parte della sentenza  
27/x/75, esclude la responsabilità  
della parte cui sono stati condannati  
Giuseppe Lo Basso Merlo e De  
Filippi Umana Giuseppe, limitando  
a quella del resto di cui i  
due fratelli hanno fatto causa;  
conferma del resto l'appellata  
sentenza, condannando De  
Barbiana per colpa alle esenzioni  
opere pecuniarie e alla reclusione  
di quella contenuta nella parte  
civile in quest'ordine e l'opposto

in L. 750.000 -

In data 14/5/76 2 con la  
Commissione Reg. ingegneri  
de Bertani, Guasco, De  
Benedictis e De Filippi  
Venezia gruppo.

Con lettera 26/3/77 la  
Corte di Cassazione (Cass. I)  
non ha accolto il ricorso di  
de Bertani Per Deje e  
altri i ricorsi di Guasco  
e De Filippi - e emanando  
il decreto al pagamento della  
della spesa perenni.

Verona, 24 APR, 1980  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Giovanni Dr. Giuseppe)

Al corallo

Relazione Sp. Guasco  
adott. da Piccoli 07/7/77

UNA

BUNALE

105/78 c c

IL TRIBUNALE DI VERONA

DR.	<i>Mario Giovanni</i>	PRESIDENTE
DR.	<i>Luigi Giovanni</i>	GIUDICE
DR.	<i>Perfetto Mario</i>	GIUDICE

Vista la richiesta del P.M. per l'applicazione dell'indulto nei confronti di DE BASTIANI Pier Angelo.....

Ritenuto che il proleto.....

con sentenza del Tribunale di VERONA.....

in data 27-10-1975..... divenuta irrevocabile,

è stato condannato alla pena di anni 5 nel m. 2 arrest.....

per il reato di 16-175-697-699 C.P...... commesso il 3-5-1974.....

Che il reato suddetto è compreso tra quelli per i quali con decreto 4/8/1978 n.413, è applicabile l'indulto.-

Visti gli artt. 174 e 191 C.P. ss.C.P.P. e 4-6 D.P.R. 4/8/78 n.413

Sulle conformi conclusioni del P.M.

D I C H I A R A

condonata la pena come sopra inflitta a DE BASTIANI Pier Angelo.....

nella misura di anni uno - Inoltre la restituzione al P.M......

Verona, il 12/10/1978.....

*[Signature]*  
 Depositata in cancelleria  
 oggi 14/10/78  
 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  
 (Comes *Dr. Giuseppe*)

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



*Spillo*  
Tribunale Civile e Penale  
di VERONA

N. 36 Sent.  
N. 10/75 Reg. Gen.

15.1.75  
REPUBBLICA ITALIANA

2258 | 74 | A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di VERONA

Sezione \_\_\_\_\_

nelle persone di:

- 1. dott. Roberto Scaravelli Presidente
- 2. " Florindo Nuzzi Giudice
- 3. " Romano Miola Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

SOFFIATI Marcello nato il 5.6.1940 a Verona ivi res.

via Stella 20.- Arr. il 21.12.1974.-

Detenuto Carceri di Verona - Presente.-

I M P U T A T O :

a) delitto p.e p. dall'art.10 legge 14.10.1974 n.497, art.81 C.P. per avere, in Verona sino al 21 dicembre 1974, detenuto illegalmente nella propria abitazione: una machine pistola calibro 9 lungo mod. MP 40; una pistola automatica cal.9 lungo con canna di ricambio, silenziatore e caricatore innestato con 7 colpi marca F.B. Radon Vis mod.35 Pat.15567 matr.B 3581; quattro bombe a mano del tipo S.R.C.M.; una bomba a mano del tipo O.T.O.; dieci candelotti di esplosivo al plastico; quattro metri di miccia esplosiva a lenta combustione; due etti circa di esplosivo al plastico; un caricatore per machine pistola; diciassette proiettili cal.7,62; un proietto anticarro con corona di forzamento intera e miccia innestata; cinquanta proiettili cal. 7,65; centosettantuno proiettili per mitra cal.9 lungo;

TRIBUNALE C.P. VERONA  
Campionato penale  
Art. N. 16481/2  
Il Cancelliere  
*W...*

N. 1257 Reg. 18 AGO. 1977  
Copie fotost. ufficio

*Ufficio di...  
di...  
nato...  
canc...  
Attribuzione...*

N. 279 Reg. 13 MAR. 1975  
Copie fotost. ufficio  
13 MAR. 1975

venticinque proiettili cal.8;  
cinquanta proiettili per pistola cal.7,65;  
cinquantadue proiettili cal.9 (bossolo) con pallottola cal.7,65;  
otto proiettili per pistola cal.9 corto;  
ventiquattro proiettili cal.45;  
un nastro per mitraglia contenente 15 proiettili;  
venti detonatori;  
cinque detonatori a strappo;  
un pugnale da subacqueo marca "Tecnisub";  
un pugnale stile orientale con manico in legno.-

b) delitto p.e p.dall'art.12 legge 14.10.1974 n.497 per aver, custodendolo nel borsello di sua appartenenza, portato illegalmente in luogo pubblico, un caricatore per pistola automatica contenente sette pallottole cal.9 lungo. In Verona il 21.12.1974.-

Recidivo reiterato specifico.-

Alle ore 11,30 del 21.12.'74 Calisto Tanzi, presidente negli uffici del commissariato di PS di P.zza dei Signori, ha consegnato un borsello rinvenuto, forse in un giardino della vicina P.zza delle Poste. All'interno del borsello venivano trovati documenti vari (carte d'identità, polizie e tessere dell'Associazione Nazionale Alpini d'Italia) e rilasari e tale Saffari. Il borsello conteneva un caricatore contenente sette proiettili cal.9 lungo. Veniva preso il provvedimento di effettuare perquisizione nel domicilio del Saffari, unitamente agli organi di polizia, per i suoi precedenti fatti e per la sua appartenenza ad organizzazioni dell'estrema destra. Alle ore 14, si recò nell'abitazione TULPS, il brig. Rizzo Epineffe e gli ufficiali Bonaspin, Di Stefano, Baldassini e Valeri si recarono presso l'abitazione del Saffari per effettuare la perquisizione domiciliare. Nel corso dell'operazione nell'abitazione del Saffari in via Stella 20 venivano rinvenuti armi e munizioni ed altri documenti vari. Nel rapporto di polizia si riferiva ancora che l'unica persona che iniziava la perquisizione era il brig. Rizzo Epineffe che aveva nel suo di essere omesso da legge di favore. Il Saffari, all'arresto

3.

dall'ufficiale Bonasconi, si recò verso un vicino bar provvisto di telefono allo scopo di reperire il proprio avvocato, un giurista in strada si dava alla fuga dirigendosi verso via Caffarello ove l'altissimo veniva raggiunto e bloccato dal Bonasconi.

Il Siffari veniva dichiarato in stato e associato alle Carceri di Pinerolo.

Il Siffari, intercettato dal PM in data 23 dicembre, dichiarò di essere venuto al giorno nella ditta Bardi e di essere venuto, verso le ore 9 del giorno 24, alla guida di un furgone della ditta, presso il bar sito nei pressi dell'albergo Accademico allo scopo di conseguire della merce. In tale occasione egli ebbe a lasciare sul sedile del mezzo il suo orologio del quale erano contenute la patente di guida le chiavi della sua abitazione e della sua auto privata oltre ad un portafoglio contenente la somma di lire 200.000. Il Siffari riferisce che, dopo la partenza del furgone, si recò in un bar di via Bardi per effettuare un consumo al bar di via Bardi di sua proprietà ritornato presso il pino Bardi onde chiedere alla titolare dello stesso se avesse rinvenuto il orologio. Avuta risposta negativa egli si recò presso la ditta Bardi ove ingrossò varie persone nel rubito furto e lo stesso la persona di Carlo Bardi per ottenere l'arresto. Qui post un momento lo invitò a ritornare nel pomeriggio però al momento non vi era nessuno che potesse rivelare la denuncia. Alle ore 12,30 un messaggero della Volkswagen rinvenne ed aprì la portiera della sua auto ed a mezzogiorno si recò nell'ufficio collegato al via Bardi nei locali dell'ufficio elettrico in Tel. 10000 egli si presentò verso la loggia di via Bardi presso la casa di



suoi genitori ove da otto giorni <sup>st</sup> egli abitava nell'abitazione della moglie ed ai bambini. Verso le ore 14,30-15 fu concesso, nell'abitazione della moglie, in abiti e maniere ella si recò a casa, essendo fornito di un copia delle stoffe, egli si portò presso la camera dei carabinieri per denunciare il fatto subito. Ritornato a casa vi trovarono gli agenti della Questura che si occupavano ed effettuavano la perquisizione. Il Soggetto riferiva essere che gli agenti, tutti suoi amici, lo avvertirono che si trattava di un caso di molto gravità e che egli stesso si recò per telefonare al suo avvocato, rammentando anche di essere stato interrogato dal giudice istruttore di Padova come teste nell'inchiesta della loro omicidia, presso del padre si stava alla fuga farnesiani molto tempo e vennero e presentando così all'off. Bonasplia che lo interrogò, di raggiungere. Ritornato in casa assisteva con stupore ed infortunio nello un abitazione di cui ed esplorare di cui egli ignorava l'esistenza. Il Soggetto riferiva di essere stato uno dei responsabili in quanto del movimento "Ordine Nuovo" e ciò fino al 1968 e di aver preso molti nomi politici a cui attribuire un'associazione ai suoi danni. Il Soggetto infatti affermava il sospetto che tali nomi politici approfittando del fatto che la sua abitazione era vuota da circa otto giorni, gli abbiano rotto il banello per introdurre nelle stoffe di casa ovate, indistintamente, recarsi e lasciare le stoffe e gli esplorare per i ricami degli agenti. Il 3 gennaio 75 il Soggetto movimento interrogato, presso di essere all'abitazione del bar Secha verso le ore 10,40 di essere solo necessariamente accorso nello spargere nel banello. Il preventivo escludere di essere mai passato la p/a nella parte,

3

Il Soggetti viene ammesso nel borsello, e per ora, da un documento  
completando un elenco di nomi: viene fatto la sua  
abitazione in la via di via Popolare il Soggetti persona  
Trattando di persone note per le loro particolarità: cui sono  
avanti: da lui, regolati: di loro: di via...

Il Soggetti viene quindi tratto a giudizio di questo Tribunale  
con il suo direttore, per rispondere alle reati di detenzione  
e privo di ogni di reati: del: del: 10 e 14 L. 14.10.76 4637.

All'ordine di sequestro il Tribunale ordina l'acquisizione  
del: del: nel verbale di sequestro di fatto: e sequestro nel borsello  
da parte del Soggetti.

Il presentato, confermando materialmente quanto già dichiarato  
diciamo al PM: in sede di interrogatorio, proclama la propria innocenza  
e dichiara che alcuni di gli altri: borsello: aveva: avuto tutti  
il tempo per essere presso l'officineria di via: e sistemare: la sua.

Il Soggetti persona di anni: reati: presso la sua abitazione il  
mercato: presentando e di non essere: gli: Tomaso: fu: al sabato 14 dicembre  
ultimato ebbe a trovare: gli: agenti: S.P.S. Quel sabato, infatti, vennero:

presso il bar Scelta alle ore 9 fu ricevuta alcuni persone, aveva delegato  
il proprio nella via e per l'ingresso dall'ingresso del bar ed aveva  
deposizioni dei soldi di banca e per il resto la parte del bar e di  
spinti. In tali operazioni era stato anche assistito dal collega. Dopo un  
cui si era intrattenuto a parlare. Terminato poi per parte: non: era  
eccetto che il borsello lasciato sul tavolo del fuorviato era sparito e  
con esso il suo contenuto e non: alcuni: personali: alcuni: erano: e di  
darsi: dell'officineria e nella sua Volkswagen. Il presentato confermando  
di aver poi parlato nel fuorviato subito al suo ritorno di lavoro e di  
aver chiesto di denunciare ai carabinieri. Allora poi la sua vita.

de un veicolo dello costruttore Volkswagen si era recato  
in Bologna a soli pochi giorni prima di essere ucciso con un colpo  
fucile e con un colpo di pistola alla nuca, subito dopo di  
essere stato ucciso con la sua automobile che gli si era  
piaciuta di persona a opera la polizia.

Il Soggetto di cui si parla era un abbozzato la polizia  
nel 1908 per un certo numero di mesi e di mesi e di  
altri dirigenti dell'organizzazione "Ordine Nuovo", il quale  
consegnò ad un certo numero di mesi e di mesi e di mesi  
verso il PM, compiendo così di extraparlamentare di sinistra.  
Al Soggetto venne poi consegnato che dalla polizia del carcere in  
tale occasione restò ucciso che il 21.12.74 egli si era nella  
Stazione P.le aveva denunciato solo la sua presenza nella polizia  
e non gli si fu dato del bene. Il presente presente allora che  
il ucciso che riceve la pena ebbe un esito e denunciò  
uno ucciso e con un fucile e con un colpo di pistola che  
ebbe compimento.

Colore Officiale di cui si parla di cui si parla la mattina  
del 21.12.74 il bene nel piccolo nella P.le e si sono aperti  
e con un colpo di pistola e con un colpo di pistola, un fucile  
ed un oggetto che si offre con un esito proficuo.  
Il brig. Rizzo comandante la polizia che opera la polizia  
rifera di essere recato, unitamente agli altri agenti, a con  
il Soggetto verso la via 14 e si sono stati ricevuti nella  
ufficio del presente cui denunciò lo sp. dopo della  
azione spiegando la sua presenza nell'ordine nell'ordine  
giudiziaro. Mentre lo riguarda con un colpo di pistola  
un esito, con un colpo di pistola, spiegando il Soggetto

4

al quale viene riferito il motivo dell'operazione.

Luigi con la preparazione e furono trovate tutte le armi indicate nel relativo verbale: la cinque banche o casse, i dieci cartellini di esplosivo al plastico, la miccia, l'esplosivo al plastico i proiettili di vario calibro, il possibile auticoma, il lena per unire gli esplosivi deturcatori vennero rinvenuti in un borsa sportiva posta in un appartamento e con sopra alcuni bollicine usate.

Il lena e la miccia si trovarono invece in camera da letto e posti vicini <sup>alla</sup> porta consegnati spontaneamente dal Soffici.

Con il intervento operando che egli seguiva dall'eff. Boncompagni ~~per~~ emise gli agenti nella preparazione ed esecuzione momento nel corso del colossale processo occorso al letto un pistola.

Il brig. Rizzo continuò la sua deposizione riferendo che il Boncompagni notò la soluzione sopra il caso ebbe a dire al Soffici con sicurezza: come ripete di una spina usata prima del caso e' un "violino". Intervenne a tal punto momento il Soffici dichiarando che la sua anima da lui formata solo dopo l'opinione della soluzione.

Il brig. Rizzo precisò che prima dell'operazione erano stati molti accertamenti fatti ed effettuati i movimenti del Soffici nella giornata del 21 e che era stato solo accertato che il presunto arma erano si trovarono verso le 12. Aggiungendo che il brig. Rizzo lo disse prima per necessità nella borsa e nella soluzione con felice l'uomo Trapicchioli.

L'eff. Boncompagni confermò quanto già dichiarato dal brig. Rizzo precisando che il Soffici seguiva nella sua intenzione di offrire una preparazione per ricevere armi, non ebbe alcun

ragione e che sempre nel suo successivo tentativo di fuga  
 due volte venne di notte. In camera la letto il  
 Soffici: si direne immediatamente verso il suo studio, ne  
 era un esordio e un esordio un giorno che gli esordio.  
 Poi dicente "li era il solito" gli indico la valigia prima nel  
 letto: egli allora immaginò la presenza di un uomo e per  
 la valigia era entrato il contenuto esordiente per, dopo  
 aver osservato la presenza di un uomo, al presente big Rizzo.  
 Il Bonavoglia dichiarava che la spontanea ammissione  
 del Soffici non aveva carattere oggetto di religione di  
 servizio e che il presente ebbe al momento gli agenti a  
 controllare un eventuale esordiente sotto la guida di un  
 Tenente. Tale esordiente detto esordio negativo. L'officiario  
 riferiva poi che il Soffici non disse mai o meno di  
 essere sorpreso nella presenza delle armi in casa sua.  
 L'off. Di Stefano riferiva di non aver esordito al ritiro venuto.  
 Nelle armi per ora, accompagnò dalla moglie del Soffici,  
 presentò l'arrivo nel presente: all'istante nell'abitazione  
 erano rimasti due fucili per fucile ed un pezzo di  
 base-ball. Il Soffici ammetteva allora di possedere le due  
 fucile ed il pezzo venuto nella stanza del fucile.  
 L'off. Volante riferiva di aver operato un secondo perquisizione,  
 dopo il ritrovamento delle armi, <sup>vedi</sup> alla ricerca di documenti.  
 Bonavoglia, moglie nell'incidente, riferiva che ella: Povera  
 da circa 300 giorni a Bobbio e ball. passò: successi  
 mentre il marito per esordiente a lavorare a casa  
 di casa a Bobbio per il pezzo ed la notte.  
 Sabato 14 dicembre il marito arrivò dai genitori verso le ore 13

3

dicevole che gli era stato restituito il bonello. Ella restò in  
abitazione con il marito, che doveva presentarsi alla Camera, anche per  
combinare la restituzione della posta. Il marito in abitazione aveva  
più fretta del solito: ogni sabato infatti ella ritornava a casa  
con il marito per uscire, nel corso della serata, con lui.

Dopo aver fatto alcuni acquisti ella si recò a casa onde  
riuscire in tempo, senza mai entrare in camera da letto,  
fino all'arrivo degli agenti della Prefettura. Nel corso del  
interrogatorio espresse alcune domande di quale ella aveva visto il marito  
di passaggio, anche il marito. Successivamente ella si era recata  
presso la vedova privata del marito e non aveva omesso di  
ritornare alle sue.

Lo stesso riferisce di più nell'anno del 1914 aveva visto segni  
di effigione alla porta di ingresso del signor Carlo Antonio  
Fenucci abitante all'opera molto più recente.

Antonio Fenucci si era recato, il 20/12/14,  
alcuni segni presso nella porta dell'abitazione del Soffici e  
di ritenere di aver riconosciuto.

Righetti Paolo riferisce che verso la sera del 21/12/14 si era  
recato presso l'abitazione del Soffici per pregare gli agenti per  
le sue possibili funzioni e si era recato due persone,  
l'una in abito scuro e l'altra di colore scuro.

Stella Toffa nella relazione, che si abbandonava nell'abitazione  
nel suo ufficio. Egli successivamente ebbe loro a chiedere se il  
Soffici fosse in casa senza avere risposto alcuna. In tal  
presenza più che la porta era chiusa ed egli non aveva visto  
le due persone uscire nell'abitazione.

Il Righetti ebbe poi a riferire che era stato visto nel Soffici.

solo in data 15 gennaio attuale ebbe ad incontrarsi casualmente.  
 Il Signor Jucosari che fu presente nell'ufficio dell'ufficio non  
 si era preoccupato di riferire quanto narrato, ed al suo  
 primo pensiero che le sue parole potessero essere state  
 presentate nel Senato.

Vareo Orsello confermarci di aver incontrato alle ore 9,30  
 circa il Signor Jucosari presso il bar Saba e di averlo aiutato a recitare  
 la merce propria. Finito il lavoro ebbi a recare il mio  
 insieme un bicchiere quando il Signor Jucosari si accorse della  
 situazione nel mio bar.

Il mio ex CE Barducci ha fatto confermarci di aver ricevuto  
 la merce del Signor Jucosari e ne confermarci il contenuto presente  
 di aver verbalizzato sul primo rapporto del Signor Jucosari il mio  
 Barducci per emendamento di non aver ricordato l'oggetto, esultante  
 in un modo più analitico che il Signor Jucosari potesse aver parlato di  
 fatto di barabbà ed agli invece completamente di ottenere solo  
 la merce venuta nella pratica.

Così pensavo, ormai il collegio come la responsabile di  
 nel presente si ordina ad entrambi: del Signor Jucosari  
 offrire giuridicamente provata in atti del rinvenimento del barabbà  
 contenente, tra l'altro, una esecutoria col 9 lungo, ed opera di un  
 potenza che lo aveva scritto nei libri dei giudici di P/za delle  
 Pizie. Invece, per il rinvenimento politico del Signor Jucosari, a presenza  
 di ordine nuovo, consigliavano alla polizia un perquisizione domiciliare  
 ed, per realizzare con interesse il tutto, dare giuridici esiti: alcune  
 infedeli rinvenimenti nell'abitazione del Signor Jucosari un scritto (in un volume  
 nel caso) ed un giornale col 9 (nel quotidiano nella camera da letto) e,  
 contenenti in un buon numero solo alcune notizie, cinque

44

hanno a uso, dieci candele di esploro, ed esploro, quattro metri di  
 micca e due combustione, due etti di esploro, ed esploro, un  
 fucile anticarro con micca innesco, venti detonatori, cinque  
 detonatori a strappo e diverse centinaia di proiettili per mitra, un fucile  
 e fucile vero.

Visto che il Soffici non ha ammesso la sua responsabilità in  
 ordine alle armi inventate in casa lui di religione ed esecuzione  
 ed 8 (e quindi non da guerra) trovati nel suo domicilio, un ordine  
 emanare da, con una universalmente riferito dal brig. Rizzo e dall'off.

Bonavoglia, il percorso nel corso della progettazione ebbe a  
 conseguire spontaneamente un fucile, inventato negli esperimenti  
 del conato nel conato, e ad invitare l'ufficiale Bonavoglia  
 a requisire la solida parte sul corso della camera da letto  
 giacché contenente un "violino" da un pezzo della melodia  
 equivale a mitra. A questo punto che il Soffici non fosse dotato  
 di virtù divinatoria deve ritenere che egli ha fatto a conoscenza  
 nella scienza della armi nella sua abitazione e nella loro  
 esatta localizzazione. Tali compromessi ed omissioni del piano

costituiscono per responsabilità nella sua responsabilità con come  
 il suo tentativo di fuga, perché rientrato per il conto ingenuo  
 dell'off. Bonavoglia, ed il ritrovamento, da parte della polizia, di due  
 fucile per pistola nella sua casa. Non si vede infatti perché il  
 Soffici avrebbe dovuto tenere in casa due fucile per pistola  
 se fosse stato del tutto spaurito di armi così come egli sostiene.

Il ritrovamento nel carcere ed 8 (e quindi perfezionare con da  
 guerra) nel domicilio e la scoperta nell'abitazione del Soffici  
 nel suo e proprio originale sopra descritto integrano perfettamente  
 i vari punti respinti universalmente negli artt. 10 e 12 legge 16.10.46 n. 489.



La tesi difensiva del Soffici, per se suggestiva, manca non solo di incisiva polemica un rapporto di rigore logico. Il fenomeno notazionale di cui si è difeso non riguarda altro che l'azione delle armi da guerra nelle tre zone o nel suo complesso, un riferimento alle ignote questioni politiche: dopo avergli restituito il fascio verso le ore 9-10, si viene partiti nelle eteree di esso contenute. Per entrare nella sua abitazione usandola: la cui est abbandonata poi il fascio stesso dopo averlo usato in occasione con i partiti col 9. Tale un'occasione, attribuita dal Soffici ad avvenimenti politici, dovrebbe poi essere confermata da quanto d'alcuno del Tizio Righelli o proprio nelle due persone da lui citate verso le ore 10 del 21.12.46, nel momento dell'abbandono del Soffici.

Oltre a tale tesi difensiva offre nel tutto inattendibile, facitiosa e evidente da un punto di vista logico. Invece tutto lo stesso fenomeno lo riferisce ad una abbandonata d'attività politica nel 1888, sicché non si vede quale mai possa essere questi avvenimenti politici che a dirigerli si bene otto anni prima della stessa insurrezione e abbandonare il Soffici. Ma, nel momento di un'attività il Soffici non abbia mai abbandonato la sua attività politica, occorre esaminare la notizia nella sua versione.

Inattendibile, invece tutto, offre che per avvenimenti avvenuti politici: rapporto dello stato di abbandono nella zona e nell'azione della moglie nel Soffici da tempo, nonché l'azione stessa e conoscenza nella presenza del Soffici al bar reale alle ore 9 del mattino e del fatto che egli avrebbe abbandonato direttamente il fascio nel fuggire nella via Paul. Tutto ciò risulta di ignote espressioni del Soffici: ~~avrebbero dovuto~~ per sapere per un perfetto momento del loro dialogo feroce.

13

corioso, inoltre, e la cosa appare sempre più inaccettabile, dovrebbe essere vietata o sottoposta al controllo del Soffici (che per il lavoro nei posti ed entrata ed uscita del bar), ed essere posta a disposizione un certo grande quantitativo di ore che nel breve tempo di uno o due ore (che l'azione non potrebbe essere avvenuta prima delle 9 o dopo le 14) dovrebbe essere stata rispettata in tutti i casi (sotto qualsiasi usata o nel caso) dell'esigenza del Soffici, riservando anche all'intervento da parte dei del libro notifica di un certo.

Domanda del Soffici per sistemare, nel caso di un certo libro, un fatto. Tale operazione appare del tutto inaccettabile e per le sue conseguenze inaccettabili. Difficili da precisare e per le sue conseguenze non appare vedibile da alcun luogo. Non si vede infatti come gli esecutori esecutori possano essere a conoscenza dell'azione del Soffici, se neanche il unico Righetti, dopo la licenziatura o obbligo politico ignorare il Soffici, elezioni della regione del controllo, non si fosse presentato immediatamente e con un'altra copia delle altre (che ben possono essere in un processo) o con un foglio per cambiare la sentenza. Gli ordini della direzione e esecutori, un'operazione del tutto del Soffici, non avrebbe certo potuto ignorare tali possibilità che possono porre nel nulla il loro piano e contenere addirittura il loro stesso. Tali funzionari quando si esecutori politici avrebbero, e comunque nel loro piano, comunque almeno un loro ufficio. Infatti essi non possono avere alcun obbligo che obbligherebbe il controllo in P/za delle Poste, ma sarebbe stato ritrovato e consegnato alle P.S. da un certo piano. Tutto il controllo potrà capitare nelle mani di persone nuove o anche solo nuove direzioni e per la stessa ragione si vedono in pratica e tutti in un certo momento o

infine poter essere rinnovato per giorni interi senza essere ritrovato  
 la persona. In ordine agli ignoti esecutori non sembra punto,  
 con il loro compimento, esser essi del punto ritrovamento del  
 bozzello ed essere verso nelle sue congegni alla Quarta.

In definitiva essi avrebbero loro iusti provvedimenti (di essere uccisi  
 dal Soffici: al nome del furo, di trovare in casa del parente il Soffici:  
 stesso o lo si di moglie) senza essere in alcun modo essi. Nel  
 loro esito nel loro pieno compimento si di più un certo di  
 loro e leggerezze tal da vedere incerto e dubbio il risultato di  
 tutta l'operazione. Tutta l'operazione, che il Soffici potrebbe essere  
 stati condotti e non hanno, allora, proprio, con tale praticamente  
 inattuabile un qualche logorismo incongruo.

O come infine notare la prima ottiene alla definizione Righetti:  
 che dovrebbe appagare la sua proprietà del Soffici: che non ha  
 che vedere con gli ineluttabili il pieno diritto del parente  
 vincolato con un tale un (della 3 alla 10) il tempo utile per  
 condurre a termine l'operazione. Menile l'operazione con tale temporarietà  
 mal: come la con tutta la serie di errori, necessari provvedimenti e  
 lacune logiche che presentano il loro proprietario nel parente.

La spiegazione ~~la~~ logica è offerta dallo stesso Righetti. Altrimenti  
 ha il preciso di non aver riferito sul stesso nell'episodio precedente  
 niente offerto all'unico giudice ritenuto. Tuttavia di ufficio parenti  
 nel Soffici. Invece il fatto non ha certo visto le due persone  
 introdurre: ed usare dell'abitazione del Soffici: o del parente: o  
 Trasforma, dunque, essi una tale due persone nel presentarsi  
 ed con Soffici. Ben poteva essere ufficio parenti nel parente  
 o anche, o voler <sup>questo</sup> l'acquisto di fatto che ha riferito da un  
 dei due stati arraggiando vicino alla venatura, due lacune ed

o grande campo del Soffici: insomma: per citare le sue est  
 inenote: nel raggiungere l'idea, la definizione non è in  
 sé: alcun modo per liberare che le due prime notizie del Righetti:  
 senza per fine: Nel'officiamento del paese le sue: si  
 vivente: il Soffici non ha notizia della di determinate o di alcune  
 in tal senso: e chi ogni ipotesi: non valde: forse quella che: <sup>realmente entrati:</sup> due giorni: siano: <sup>veduti con il Soffici:</sup>  
 l'argomento logico: l'idea del Soffici: secondo cui: il fatto che egli  
 non si sia unicamente preoccupato di conoscere le sue: o come  
 portare via: nella sua abitazione per averne conto tutto il tempo  
 (dalle 10 alle 14) offre nel tutto: l'idea di predicamento in quanto la  
 direzione: della non necessariamente: infatti, che il Soffici: ignorasse  
 la presenza delle sue.

Invece la spiegazione plausibile del comportamento del paese  
 possono essere molteplici: così il Soffici: potrebbe aver dimenticato  
 che nel momento di un'educazione prima da guerra o da fido:  
 nelle famiglie della polizia o nel momento ritrovamento del bimbo.  
 Ho a parte ciò: il comportamento del Soffici: offre nel tutto logico  
 o se: forse: che egli: si trovava nella impossibilità di recarsi come  
 per prendere le sue in quanto: spruito nella casa: della sua  
 abitazione: nonché nella casa: della sua Volkswagen: con cui  
 avrebbe potuto recarsi a Bologna o colli: per farsi consegnare dalla  
 moglie le chiavi: di casa: presso. Almeno egli: è stato in grado di  
 per ciò, per l'insuccesso del tentativo della consegna Volkswagen,  
 si è, infatti, recato immediatamente a Bologna: facendo  
 subito ritorno: in casa: diverse ore prima: di quanto: aveva: sperato.  
 Vedo che il Soffici: in ogni caso avrebbe potuto recarsi: presso la sua  
 abitazione: e con il aiuto di un pignone: sprutare la porta: in tal  
 caso avrebbe dovuto giustificare tale suo comportamento al ritorno a casa,

viene un falegname, oppure l'incarico di un uccello per disporre  
 nelle m. vedute e essere infine il rischio di collare i sospetti del  
 vicario e di farsi rispettare dello pliz. con le armi in mano.  
 segue invece una serie di proibizioni di ottenere la  
 manutenzione delle piante circostanti fuori indifferente per un  
 eventuale Tar. di fine. Per tali motivi il Soffici Jaffi recarsi a  
 Bologna finiti per venire nelle un abitazione dove essere ucciso  
 e assassinato le incassate moglie mentre egli si era recato dai  
 lombardi per cercare la manutenzione delle piante.

In relazione a tale circostanza occorre risolvere con il Soffici  
 (vedi verbale di manutenzione e riparazione del mar. Bouda) si è ben  
 guardato nel cercare il finto del bonello emendato l'istato e  
 ottenere si ce il solo manutenzione delle piante di guida.

Per questo ottiene poi il rinnovamento del bonello regie l'istato  
 ricominciò del Soffici a Pza delle Poste come soluzione che il  
 governo ha si d'el. arto al PM di cui sono per il tempo trascorsi  
 un c'è è avvenuto, per un nuova disposizione, allora finiti e  
 consiglio de un tal tempo il bonello era stato rinnovato da un  
 persona il quale lo sostituisce in via. Jubbato in finiti.

Ovvero quindi che il Soffici abbia dichiarato di non essere mai  
 in quel tempo trascorso alle resp. st. prima dopo il termine della  
 manutenzione e no: deve stesso ad inventare di cui ora finiti  
 per dar in quel finiti il bonello.

La Tar. della manutenzione al open II. curarsi pl. tie, e l'ave  
 del Soffici offre nel tutto inattendibile in questi particolari  
 inel. getibile e logicamente lontane.

La risposta. L'ia nel presente si intende sufficientemente per  
 nel rinnovamento delle armi nel no bonello e nelle un abitazione.

17

Le principali commissioni del Senato: al brig Nizzo e all'off. Bonavoglia, il no. Teresio di Jura, la cui mancanza di ragioni e di delibere di un certo genere, quale un certo numero di cose con una sorpresa ancora di ritrovamento nelle sue cose di un vero e proprio arsenale di cui ignorava l'esistenza, sono per l'accettazione delle responsabilità del Senato. In merito al Teresio di Jura occorre sottolineare come il giudizio abbia attribuito il suo comportamento ad un momento di panico per una agitazione improvvisa, prodotta come tante, nell'ambito dell'istituzione nella "casa dei venti" del Ep. di Padova. Orbene tale giustificazione offerta dal Teresio giustifica altro che tutti gli agenti. Hanno concordemente dichiarato che il Senato, operando in casa, in stato messo al corrente del motivo della prevaricazione (ricerca di armi) che quella aveva e che fare con l'istituzione politica. Ovvero prima che il Teresio di Jura operasse nel Senato fu il determinarsi del panico per una agitazione improvvisa nell'inevitabile ritrovamento nell'arsenale in casa detenuto.

La spiacente conseguenza della finirla e la frase "non aprire neanche (lo valgono) nella commissione il vostro", riferita letteralmente al brig Nizzo e all'off. Bonavoglia presenti alla stessa, escludono un possibile confronto da parte del Senato che non potendo sapere di aver mancato la frase ha cercato di spostarla nel tempo mediante all'operare nella valigia, incontrando proprio la polizia e senza opposizione ai vertici presenti.

Afferma la finale responsabilità nel giudizio in ordine ad alcune: nella disciplina, oltre alla linea dei fatti operando comuni in occasione di un unico e particolare regolamento. Tutti presenti presenti: i vertici di cui all'art. 133cp

per base equa (identificata il resto fu preso - quello sub B) oppure quella  
minima di anni due di reclusione e £ 200.000 di multa oltre che il  
delitto di farsi di un atto guerra civile o di un'azione politica  
autonomia est. di lungo. Tale pena ed effetto della reclusione reclusa  
specifica deve essere aumentata di  $\frac{1}{2}$  e prima con gli anni resti  
reclusione e £ 200.000 di multa. Tale aumento oppure proporzionato  
alla pericolosità del soggetto (già condannato per delinquenza abusiva  
o altri e aumentato per analogia con il resto di anni) oltre anche  
la natura specifica dei reclusi. La pena con ottanta deve essere  
inferiore alla pena fine da anni sei di reclusione e £ 800.000 di  
multa ed effetto della reclusione continuazione. Tale aumento  
oppure bisogna oltre la gravità del reato di delinquenza di un  
delitto. Inutile oppure retrolineare, invece, la gravità di tal  
reato di delinquenza del reato stesso e della natura e della  
eccezionale pericolosità offensiva delle armi rinvenute nell'azione  
del soggetto. Essere costituiscono un uso e proprio annuale obbligo  
di armi pericolosissime. Il cui elenco è riprodotto nell'appendice: natura  
di armi da guerra ed grande varietà ed effetto in perfetto stato di  
conservazione con tutto un armamento (di altri) per un loro proprio  
maneggiamento. Può essere retrolineare la pericolosità delle bombe  
e uso o del mitra e delle granate anticarro o altri (metà anni  
d'incendio di uccidi) come bomba e granate all'uso. Il generale  
oppure completo anche con esplosivo ed uso di ricambi di  
dici: carbide: il esplosivo ed finisce oltre le uccide ed: detentori  
di diverse specie. La gravità del fatto oppure "in re ipsa" ed uso  
che le armi per il loro uso, specie e pericolosità offensiva non  
potranno essere ritenute per il fatto personale -  
La pericolosità del soggetto oppure qualche dimostrazione della

13

una offerta, della perfezione umana d'uno fino al 1900,  
 ed un'organizzazione quale "ordine nuovo" di cui si erano  
 ritenuti (e quindi si ritenne nel Tribunale di Roma) diretti alla  
 ricostruzione del partito fascista e soprattutto di uomini e giovani  
 reali: contro lo stato. Le armi quindi non si trovarono in possesso  
 di un individuo: cittadino ma di persona la cui identità ad essere  
 è proprio di natura della sua offerta, ed un'organizzazione di simile  
 natura: i cui capi ed organizzatori (tra cui il Managrande unico  
 per una riforma decisiva nel Soffici) risultano inquisiti in relazione  
 a uomini e giovani: e per gli elementi quali obiettivi e mezzi:  
 la possibilità concreta che le armi venissero utilizzate per il  
 male se non formalmente dal Soffici quanto meno da altri elementi.  
 Nell'organizzazione, ed non fu che eccettuare la parte del reato.  
 La confessione per gli elementi di relazione e 2.000.000 di multa  
 oltre, per le commissioni fin qui dette, dunque e proporzionati  
 a fatti di guerra.

All'offerta: una di responsabilità e all'impugnazione nella fase di ogni  
 processo come per legge la confessione delle armi in relazione  
 e la indagine in proprio del governo dai pubblici uffici  
 Pgm

Visti gli artt. 483-488 c.p.p. 240-29 c.p.  
 di cui il Soffici gliorelli responsabile dei delitti: omicidio multipli  
 del vicesole della costituzione e, identificato il reato più grave  
 in quello sub B), Tenuto conto della circostanza recitata, lo  
 condanna alle pene di cui si è di relazione e 2.000.000 di multa  
 oltre al pagamento nella fase processuale.  
 Di cui il Soffici gliorelli in relazione: ha fatto un proprio dai  
 pubblici uffici.



Ordino la ~~rei~~ confina nelle carceri nelle municipalità e di  
quest'altro in regresso.

UR 15.1.75

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 29/1/75  
IL CANCELLIERE

*Giuseppe*  
*Giulio*  
*Ponoglio*

chiodi - 16 e 17/1/75 affatto imputato e difensore

In Corte d'App. di Venezia con  
sentenza in data 5/1/75 in  
parziale riforma: riduce la  
pena ad anni 5 di reclusione e  
L. 50.000 di multa - Confine resto -  
del 8/1/75 ricorso imputato -  
del 31/3/76 la Corte Suprema di Cassazione rigetta  
il ricorso -

VISTO 5 FEB. 1975  
V. D.  
R. OST. PROSECUTORE GENERALE

*M. Merlo*



UR 26/12/76

*Il Segretario*  
*Merlo*

Il Tribunale di Verona con ordinanza 9/8/78  
ha dichiarato condannato nelle misure di  
un anno di reclusione la pena detentiva  
inflitta al Saffiabi e l'interdizione  
pecuniaria inflitta con la sentenza  
quindicata -

5/9/78

E' copia conforme all'originale  
Verona, 24 APR. 1980  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Comes dr. Giuseppe)



*Il Segretario*  
*Comes*

18.1.1978

1755/75/AM

Tribunale Civile e Penale  
di VERONA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 59 Sent.  
N. 497/75 Reg. Gen.

Il Tribunale penale di VERONA.

Sezione Penale

nelle persone di:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Giacomo Sartea     | Presidente est. |
| 2. Dott. Franco Prampolini  | Giudice         |
| 3. Dott. Andrea Della Selva | Giudice         |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

RICCADONNA GIUSEPPE, nato il 30.6.1930 a Verona, ivi  
residente in Vicolo Pozzo n.13.-  
Libero presente.-

IMPUTATO

del delitto p. e p. dell'art. 424 1° e 2° comma C.P.,  
per avere, al solo scopo di danneggiare un locale pre-  
cedentemente adibito a trattoria, appiccato il fuoco  
alla porta esterna dello stesso, cagionando un incen-  
dio di modeste dimensioni.-

In Verona il 15/9/1975.-

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M.,

il difensore dell'imputato e l'imputato medesimo, ha  
ritenuto

In fatto e diritto

Il fatto è pacifico sulla base delle dichiarazioni  
dell'imputato, confermate dal verbalizzante che è stato  
anche teste oculare. Il Riccadonna, che è persona in  
condizioni economiche assai disagiate e dichiara di

Scheda a VE  
11/11/78

essere da lungo tempo in attesa di assegnazione di un alloggio popolare, mentre vive in una sola stanza con la sua famiglia (sostiene che la goccia che fece traboccare il vaso della sua esasperazione, proprio determinando il fatto contestato, fu la richiesta della propria figlia di mandarlo fuori di casa perchè doveva "fare il bagno" nell'unica stanza dove abitavano), si recò in pieno giorno in una via centralissima di Verona portando con sè due lattine di liquido infiammabile (pare acquaragia) e le lanciò contro la porta in legno di un locale chiuso e da tempo abbandonato in uno stabile pure abbandonato. Si verificò un principio d'incendio limitato alla porta, che venne subito spento. Il Riccadonna dichiara che non voleva assolutamente provocare un vero incendio, e del resto in quel modo non era certo possibile, ma solo esprimere a suo modo una protesta verso il Comune di Verona che non gli assegnava l'alloggio, mentre esistevano, come in realtà esistono, moltissimi alloggi abbandonati e sfitti.

Osserva il Tribunale che, pacifico il fatto, questo vada inquadrato nella fattispecie del danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 C.P., aggravato ai sensi del n. 3: in effetti va escluso che si possa parlare di danneggiamento seguito da incendio, perchè un incendio nel senso ritenuto dalla legge (con le caratteristiche delle vaste proporzioni, della diffusibilità, del pericolo per la pubblica incolumità) non poteva verificarsi <sup>(non davanti al luogo, l'oggetto ed i mezzi vicini)</sup> nella specie neppure ~~avanzato~~ a livello di pericolo. Va quindi ritenuta la fattispecie del danneggiamento di cosa esposta per necessità alla pubblica fede. Potendosi concedere, per le condizioni di vita e i non gravi precedenti, le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, può infliggersi la sola pena della multa, ritenuta congrua in lire 30.000.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I precedenti e la prognosi non impediscono la concessione dei benefici di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 477, 483, 487, 488 C.P.P.,

dichiara Riccadonna Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 635 n. 3 C.P., così modificata l'originaria imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo condanna alla pena di lire 30.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Concede all'imputato entrambi i benefici di legge.

Così deciso in Verona il 18 gennaio 1978

*Giuseppe Sartor*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 28 GEN. 1978

IL CANCELLIERE



Con dichiarazione in data 19-1-78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato  
IL CANCELLIERE

VISTO: - 1 FEB. 1978  
Venezia, li  
IL SOST. PROSECUTORE GENERALE

da Corte App. Venezia con sentenza 5/2/79  
dichiarato n.d.p. contro Riccadonna in  
ordine reato escluso gli effetti esecutivi  
per amnistia.


reintegrato 28/6/79 - con impugnazione  
in definitiva 1/7/79 -  
13/12/79

E' copia conforme all'originale  
24 APR. 1980  
Verona, IL DIRETTORE REGIONALE  
(Comes da Giuseppe)



13/11/78 A PT

Tribunale Civile e Penale  
di VERONA



13/11/1978  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di VERONA

Sezione PENALE

Sent. n. 1263

n. 726/78 R.G.

nelle persone di:

- 1. Dott. G. Sartea Presidente *svt.*
- 2. " F. PrAmpolini Giudice
- 3. " M. Perfetti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) VIOLINIA Ruggero, n. il 6.11.1957 A Porto Maggiore (FE) res. a Verona lungadige Cangrande n. 12; Detenuto Presente.
- 2) BEVILACQUA Gianfranco, n. il 23.2.1949 ad Isola della Scala, res. a Verona in via Don Bassani n. 12., Detenuto - Presente

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 423 C.P., per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato un incendio appiccando il fuoco a cinque pullmans appartenenti rispettivamente a Zenari Ermenegildo, all'Istituto Agrario Professionale Statale di Castel Franco Veneto, alla Società TM di Vittorio Veneto, a Mellamer Viktoria ed alla ditta Trasporti Muson. Accertato in Verona il 26.8.1978.

FATTO E DIRITTO

Nella serata del 26 agosto 1978 si verificarono gli in-

VERONA  
 N. 3053  
 R. Proventi  
 E. Gen.  
 D. Riti per il pag. 12  
 F. Ascio L. 240  
 F. g. L.  
 C. Officiario L. 96  
 U. genza L.  
 Totale L. 1200  
 Carta sensibile L. 1800  
 Richiesta da GIOVANNI  
 CAIX (rento)  
 Rilasciata il 8-2-78  
 IL CANCELLIERE

cendi di cinque autocorriere che, insieme con diverse altre, si trovavano in sosta in due punti della città di Verona, avendo portato nel centro e attendendo per il ritorno, diverse centinaia di turisti per lo spettacolo areniano. I due punti erano la Via Pallone, a ridosso delle Mura Viscontee nei pressi del Ponte Aleardi, e Via del Minatore, distanti tra loro in linea d'aria circa 700 metri, calcolati sulla base della planimetria del centro storico esistente in atti. Gli incendi scoppiarono a cavallo delle ore 22.00, a distanza di circa dieci minuti nel primo luogo rispetto al secondo.

Verso le ore 22.20 una telefonata anonima, ricevuta presso il <sup>quartiere</sup> locale la "Arena", dichiarava gli incendi un attentato agli interessi del "centro politico" di Verona e ne rivendicava la paternità a sedicenti "Gruppi comunisti".

*Y. Venturi* Gli autisti dei singoli pullman, qualcuno appisolatosi all'interno o intenti ad assistere allo spettacolo televisivo, e riscossi dalle fiamme, poco hanno saputo dire: quello che può rilevare ai fini degli accertamenti viene riferito da Cobre Giancarlo, che intorno alle 21.15-21.20 osservò aggirarsi tra i mezzi un giovane senza connotati particolari, e da Marcon Gelindo, il quale scorse due giovani, uno molto alto con i baffi e l'altro più basso, collocare sotto due autocorriere degli oggetti e poi allontanarsi rapidamente: subito dopo, mentre egli si avvicinava ritenendo trattarsi di oggetti rubati ed abbandonati da ladri in fuga, era scoppiato l'incendio, perchè quegli oggetti erano dei contenitori di benzina collegati ad una miccia evidentemente a combustione piuttosto rapida. I coniugi Venturi Guglielmo e Gabrielli Elvira ebbero a riferire alla Polizia prima oralmente e poi a verbale, di avere la sera stessa parcheggiato il loro furgone in Via del Minatore e di essere tornati a prelevarlo verso le 21.50-22.00 (sulle prime dissero 21.40). Avvicinandosi allo

stesso osservavano che davanti al muso del loro mezzo era parcheggiata contro mano (e quindi "muso contro muso") una vettura tipo Renault 4 di colore grigio, in posizione tale da ostruire un passo carraio, come se fosse lì per una sosta momentanea; aveva il portellone posteriore aperto e due giovani stavano con le braccia e la testa infilati nel vano porta-bagagli, gettando via della carta straccia e manipolando un oggetto solido avvolto in una coperta di tipo militare. L'atteggiamento dei <sup>due</sup> giovani e la posizione della vettura insospettirono i coniugi Venturi, tanto più in quanto, accorgendosi di loro, uno dei giovani, alto magro, senza barba nè baffi, capelli corti, si allontanò dalla vettura e si mise in ombra con le spalle al muro e la testa girata, e l'altro rimase fermo con il capo nel vano-baule dell'auto e le mani appoggiate sull'oggetto coperto. Fu per il sospetto insorto che entrambi i coniugi soffermarono la loro attenzione sul tipo e la targa della vettura: il Venturi ricordò poi ~~una~~ della targa solo alcune cifre: 3,7,2; la Gabrielli invece, pur non annotandosi il numero, ricordò con assoluta sicurezza: 377072. Entrambi riferiscono poi che, faticando <sup>il Venturi</sup> nel compiere la manovra di uscita dal parcheggio, il giovane, che era rimasto fermo infilato nel vano della vettura, uscì in vista e fece qualche segnale per agevolare la manovra: fu notato come persona di media statura, robusto, con baffi e barba.

Quando il giorno successivo i due coniugi lessero sul quotidiano locale dell'avvenuto attentato alle autocorriere, collegarono il fatto alla scena di cui sopra e ritornarono sul posto, rilevando come il pullman incendiato in Via Del Minatore si trovasse sullo stesso lato della strada dove era parcheggiato il loro furgone e precisamente in terza posizione dopo la vettura dei due giovani ed un'altra vettura.

La targa riferita corrispondeva in effetti ad una vettura Renault 4 di

colore grigio, appartenente a Volinia Ruggero, giovane di 20 anni, alto e magro, con capelli corti (attualmente) e folti, perito elettronico, di professione operaio. Una immediata perquisizione, autorizzata ed eseguita il 28 agosto, portò ad accertare che nel baule dell'auto si trovavano un canestro di benzina vuoto, due tubi in plastica ed una coperta di tipo militare. La perquisizione estesa all'abitazione del Volinia portò al ~~ritra~~ rintraccio di alcuni opuscoli di propaganda rivoluzionaria e, nel garage, di alcuni canestri di benzina.

Il Volinia venne subito fermato ed interrogato in relazione agli oggetti rinvenuti sull'auto ed ai suoi movimenti nella serata del 26 agosto. Egli diede subito una versione che è rimasta praticamente ~~in~~ inalterata anche all'odierno dibattimento in tutti i suoi particolari. Egli sostiene che quella sera si era trovato verso le 21.30 con l'amico Bevilacqua Gianfranco ed insieme avevano deciso di recarsi al cinema "Alba" nel sobborgo di S. Lucia. La vettura era parcheggiata in Via S. Anastasia, a breve distanza da Piazza delle Erbe, ed era stata ripresa dai due intorno alle 21.40, dopodichè, compiendo il percorso ordinario, si erano recati presso quella ~~sala~~ cinematografica, dove erano giunti intorno alle 22.00.

Qui, resisi conto del fatto che il precedente spettacolo non era ancora terminato, si erano soffermati nell'atrio, avevano acquistato i biglietti e conversato con il cassiere: il Bevilacqua aveva scherzato fingendo di lasciare al predetto cassiere il resto di diecimila lire, quindi avevano parlato di un film in programma nei giorni successivi. Infine, annoiati per la lunga attesa, erano entrati in sala nonostante il film non fosse ancora terminato.

Per quanto attiene agli opuscoli trovati presso la sua abitazione, il Volinia riferisce di averli tenuti con sè dopo lo scioglimento del circolo "Lucignolo", cui appartenevano, e che egli frequentava, mentre i canestri



per la benzina ed i tubi servivano a lui ed al fratello per preparare la miscela per la moto da cross; uno dei canestri era nell'auto perchè talvolta il giovane temeva di rimanere per la strada privo di carburante, in particolare durante un suo recente viaggio in Spagna; la coperta era ~~casualmente~~ lasciata in macchina.

Venne sentito il Bevilacqua, infermiere nel locale policlinico, il quale confermò puntualmente le dichiarazioni del Volinia, salvo il particolare dell'acquisto dei biglietti, inizialmente attribuito all'amico: si è poi spiegato ~~non~~ dicendo che l'acquisto era stato fatto da lui ma con denaro del Volinia.

I due imputati, in stato di detenzione, vennero sottoposti a ricognizione personale da parte del Venturi e della Gabrielli, che avevano visto due giovani in atteggiamento sospetto nei pressi del luogo dove venne incendiato uno dei pullmans: il risultato fu del tutto negativo per il Bevilacqua, mentre il Volinia venne indicato con notevole margine di incertezza (al 50%) come quello del due che si era addossato al muro ed aveva girato il capo.

Risultato negativo ebbe anche la ricognizione da parte dell'autista Marcon che aveva visto due giovani collocare degli oggetti sotto le altre autocorriere.

Poichè il rapporto giudiziario riferiva che il Commissario Bravi della Questura di Verona aveva sentito il fratello del Volinia, a nome Leonardo, dichiarare nel corso della perquisizione che il fratello "non c'entrava con gli incendi" e aveva soltanto osservato la scena passando vicino alla zona del fatto, mentre l'imputato negava assolutamente una simile confidenza, è stato sentito Volinia Leonardo, e la versione dei due fratelli coincide nello smentire quanto riferisce il commissario e nel sostenere che il Leonardo avrebbe solo detto che il fratello, quando era arrivato a casa verso la mezzanotte, gli aveva chiesto se avesse saputo qualche cosa del trambusto avvenuto nel centro (Volinia Leonardo aveva fatto da comparsa nello spettacolo), ed egli aveva risposto di no.

Per quanto riguarda l'alibi fornito dai due imputati, il cassiere del cinema Alba ricorda l'episodio delle 10.000 lire e lo scherzo relativo, ma lo colloca verso le 22.30, soprattutto in relazione al numero di persone che si affollavano alla cassa e che fu dovuto, all'imminente inizio della proiezione: escluse in ogni caso di avere conversato con chicchessia in quelle circostanze.

Oggi al dibattimento lo stesso ~~caso~~ cassiere, Ve-

Merli

Merli

neri Bruno, ha confermato le sue dichiarazioni, attenuandole tuttavia rispetto alle volte precedenti, e indicando l'orario delle 22.15.

Due giovani amiche degli imputati dichiararono di aver riconosciuto la vettura del Volinia in sosta davanti al cinema Alba, e i due nell'atrio dieci minuti prima delle 22.00, e una di esse ancora più tardi, la sola vettura, poco dopo le 22.00.

Il Giudice Istruttore ha proceduto al rinvio a giudizio, su conforme parere del P.M., ritenendo l'opportunità del dibattimento per accertare la validità di una serie di elementi indiziari che potevano stare a fondamento di un'affermazione di responsabilità: le testimonianze dei coniugi Venturi in ordine alla presenza della vettura del Volinia sul luogo di un incendio, ed all'atteggiamento ed all'identità dei due giovani presso la vettura, la negativa assoluta degli imputati anche in relazione al luogo di parcheggio della Renault 4, la particolarità dell'alibi offerto (anche lo "scherzo" delle 10.000 lire sembra fatto allo scopo di "farsi ricordare" dal cassiere), le incertezze e contraddizioni delle testi Cremonesi e Franzon che addirittura anticipano nettamente l'orario di arrivo degli imputati presso il cinema Alba, la presenza dei canestri di benzina e della coperta

nella vettura e nella anticamera del Volinia e le asserite dichiarazioni di Volinia Leonardo al commissario Bravi.

L'odierno dibattito non ha visto alcun mutamento della situazione: il solo Veneri, come detto, ha lievemente modificato, in senso favorevole agli imputati l'orario dell'acquisto dei biglietti da parte loro; la Franzon e la Cremonesi hanno ribadito, con riferimenti, quanto avevano dichiarato in precedenza.

— Pare al Collegio che il complesso del materiale processuale vada valutato come segue.

*Veneri*

Anzitutto (fa detto per provato che la vettura del Volinia si trovava in Via del Minatore, a brevissima distanza da uno dei pullmans che vennero incendiati, poco prima delle 22.00 del 26 agosto. Inducono a questa affermazione le deposizioni dei Venturi, testimoni che hanno dimostrato un'indubbia serietà, nonché serenità di valutazione, precisione di ricordi e riferimenti, ed anche coraggio, dati e risvolti del processo: essi hanno identificato la vettura con il tipo, il colore e la targa e, nonostante le obiezioni della difesa (che ha pure depositato delle fotografie per sostenere che i Venturi non potevano in quelle circostanze leggere bene la targa), va ritenuto che essi abbiano avuto la più ampia possibilità ed anche

l'intenzione, che rinforza i ricordi, di accertare le cifre e di ricordarle in seguito.

D'altro conto non convincono le pervicaci negative del Volinia, e, per conseguenza, del Bevilacqua, non tanto perchè trattasi di imputati, quanto perchè la ricchezza di particolari insignificanti ricordati ed il particolare dello scherzo al cassiere fanno pensare ad un alibi preconstituito. Ed inoltre non soddisfano le deposizioni della Cremonesi e della Franzen, già criticate dal G.I. per una serie di piccole contraddizioni reciproche, che sono più favorevoli agli imputati delle stesse loro affermazioni, e per di più legate a riferimenti (orario, etichetta sulla vettura) di scarsa attendibilità.

Tanto premesso, resta da stabilire il perchè della disperata negativa del Volinia e della chiamata in causa del Bevilacqua da parte sua. Quest'ultimo fatto può essere facilmente spiegato dallo scopo di corroborare una difesa, anche se con il rischio di coinvolgere un amico, ma fa sorgere un ulteriore sospetto, come si vedrà più oltre.

Ma erano i due imputati accanto alla vettura del Volinia quando essa fu osservata dai Venturi? Certamente non c'era il Bevilacqua, perchè le descrizioni non concordano con i suoi connotati (a meno di ritenere che egli si sia tagliato la barba, fat-

to di cui <sup>non</sup> è traccia); ma forse c'era il Volinia, dato che in qualche modo la descrizione del giovane che si addossa al muro corrisponde alla sua ed infatti, anche se molta incertezza, la Gabrielli lo ha riconosciuto. Se poi c'era il Volinia, ma non il Bevilacqua, può pensarsi che quest'ultimo avesse il compito, nel piano progettato, di preparare l'alibi del cinema in attesa che il Volinia, compiuto l'attentato, lo raggiungesse.

Questa tuttavia è una costruzione che non è suffragata da elementi concreti e trova il suo appoggio esclusivamente sul parziale riconoscimento della Gabrielli.

*Y. Venturi*

Può quindi ritenersi che altre persone usassero in quella circostanza la vettura del Volinia, anche perchè sarebbe ben strano, posto che le persone viste dai Venturi fossero due attentatori, che un terrorista compisse un attentato recandosi sul posto con la sua vettura. Ma allora perchè il Volinia lo avrebbe "coperto", negando che la sua vettura fosse lì?

A questo punto però occorre fare un esame preciso dell'atteggiamento dei due giovani sospetti per stabilire se è possibile collegarlo con l'attentato. Anzitutto è possibile parlare di quelle persone so-

lo per l'incendio in Via del Minatore, non per quello di Via Pallone, perchè l'ora e la distanza non avrebbero permesso alle stesse persone di apiccare l'incendio in entrambi i luoghi, a parte la considerazione della possibilità di intervento di numerosi terroristi organizzati. Per il pullman di Via del Minatore poi il collegamento può essere fatto sulla base della fretteolosità dei due giovani, della presenza del canestro di benzina nell'auto, della vicinanza del pullman alla vettura e della carta straccia che i due stavano abbandonando. Tutto ciò è insufficiente tuttavia ad affermare un collegamento certo, perchè la fretta dei due (al limite potevano aver consumato un furto) e la presenza del canestro (l'uso del quale sarebbe poi da chiarire in relazione ai singoli incendi) sono elementi senz'altro ambigui, mentre la vicinanza del mezzo non è determinante, e, per ri-tere la carta straccia il residuo di quella che ~~ta~~ servita come miccia, occorre un notevole sforzo di fantasia e di logica.

Ritiene dunque il Tribunale, che non sia possibile creare il collegamento certo tra la vettura e le persone degli imputati; tra loro e i due giovani osservati dai Venturi; e tra i giovani visti sul posto negli attentati, oltre che tra gli attentatori di

Via del Minatore e quelli di Via Pallone, che possa comportare l'affermazione di responsabilità, mentre la convinzione che la vettura del Volinia fosse sul posto e che i prevenuti abbiano mentite inducono alla pronuncia di assoluzione di entrambi con la formula dubitativa. Segue necessariamente la scarcerazione degli stessi se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 c.p.p.

assolve Volinia Ruggero e Bevilacqua Gianfranco dal reato ascritto per insufficienza di prove. Ordina l'immediata scarcerazione degli stessi se non detenuti per altra causa.

Verona, 13.11.1978.

*[Handwritten signature]*

*Giuseppe Sartor, pm. est.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 OGGI 28/11/78  
 IL CANCELLIERE

VISTO: 29 NOV 1978  
 Venezia, li  
 IL SOST. PROCURATORE GENERALE

Con dichiarazione in data 14-15 e 16/11/78  
 ha proposto appello-ricorso per Cessazione entrambi  
 imputati e difensore di *[Handwritten name]*  
 IL CANCELLIERE

24 APR. 1980  
 (Comes dr Giuseppe)



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 5294/74 B.  
P.M. 363/74 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo

*mot. in danneggiamento P.C.I. e  
P.S.I. Verona 15.4.74.*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato


Verona, li 31 DIC. 1974 19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.1 12820/413  
P.M. 1191/446

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo *relativi decemeggiamento sez. P.S.1.*  
*"Stadio" Verona 24.8.74*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

D I C H I A R A

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliani



JUNALE C. P.

I VERONA

G.L. 11590/143  
P.M. 838/74C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

gli atti del processo *relativi ed attentato incendiario.*  
*ove 6.8.74.*

la richiesta del P. M.;  
dato che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
confermi conclusioni del P. M.;  
Part. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

che doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

1 LUG 1975  
IL CANCELLIERE  
*A. Saglimbene*

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*A. Vanzolini*

Tip. Arche Scalgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 15060/73B.  
P.M. 1406/74 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo *relativi movimenti bottiglie coque*  
*mente Lipnols in immobile Verona 2h. 12. 75*

- Vista la richiesta del P. M.;
- Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;
- Sulle conformi conclusioni del P. M.;
- Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

19 LUG 1975

Verona, li \_\_\_\_\_ 19\_\_

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*[Handwritten signature]*

Tip. Arche Scolligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE C. P. DI VERONA

G.I. 464/44-C  
P.M. 283/C  
**DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

Il Giudice Istruttore di Verona;

Letti gli atti *relativi al rinvenimento di un ordigno rudimentale*

Letta la richiesta del P. M. per la declaratoria di non doversi promuovere azione penale;

Ritenuto che la richiesta deve essere accolta non riscontrandosi nel fatto indizi di reato;

Visto l'art. 74 C. P. P. modificato dall'art. 6 D. L. 14 settembre 1944, n. 288,

**DICHIARA**

non doversi promuovere azione penale per il fatto sopra indicato.

Verona, li 30 SET 1974 19

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scaligere - VB  
- 72 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980IL CANCELLIERE  
A. Sagliabene

**J N A L E C. P.**  
**DI VERONA**

G. l. 6037/75 B.  
P. M. 580/75 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relati in: opera di omicidio premeditato all'indirizzo del locale sede dell'organismo universitario Interpolita - Verona 2-18-75*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li *19 aprile 1980* 19.....

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scalligero - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 596/77 B.  
P.M. 51/77 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all'attentato incendiario in  
stanza dell'Associazione Radicals Veronese. l. 8/1/1977

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.


Verona, li 2 - MAR 1977

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale  
Verona, 28-4-1980  
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 4474/77B -  
P.M. 322/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativi attentati incendiari alla Sezione P.S. 1 "Brodelici" e alla Brigata "G. G. Barbato". Verona 13.3.77.*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

12 MAG. 1977

Verona, li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

Tip. Archa Scalligera - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene





TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 4562/22B.  
P.M. 368/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi attentato incendiario ad una  
roulotte di piostroi Verona 8.4.1977.

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

**21 MAG. 1977**

Verona, li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scallgere - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

P. M. 418/77 C  
5292/77 B  
G.I.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi attentato Polignone di Tino Forte  
Procedo via Magellano 1. Verona 1.5.77

Vista la richiesta del P. M.:

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite:

Sulle conformi conclusioni del P. M.:


Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **25 MAG. 1977**

IL CANCELLIERE




IL GIUDICE ISTRUTTORE



Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 5502/22B.  
P.M. 440/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi attentato Sezione P.C.I. "Codrigo"  
Verona 5.5.77

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 07 GIU. 1977 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

*[Handwritten signature]*  
Dulicchi

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 3525/22B  
P.M. 467/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

atti gli atti del processo *reati in attentato fulmineo del Partito Radicale e Simpatie via A. Sella 2. Verona 11.5.77*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **07 GIU. 1977** 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligero - VR  
- 250 -

*Auticella*

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C.P.  
DI VERONA

G.I. 8652/77B.  
P.M. 734/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

giudice in Verona, Verona 77 pronunciato la seguente

**SENTENZA**

di gli atti del processo relativo attentato Sezione P.C.I. via Museo 8  
Verona 20.7.77

in la richiesta del P.M.;

in che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
e conformi conclusioni del P. M.;  
a art. 370 C. P. P.

**DICHIARA**

di non procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

a, il 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliubene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 9901/77 B  
P.M. 868/77 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo attentato Sez. P.C.I. "Bortolo Mossimbeni"*  
*Verona li 21 agosto 77*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **30 SET 1977** 19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliabene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 14.022/77B.  
P.O. 1249/77C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente.

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo relativo azione teppistica con danneggiamento dei negozi di via Mazzini Verona li 27.10.77

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**DICHIARA**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.


Verona, li 31/11/78 1978

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scallgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 11.152/77 B.  
P.M. 973/77 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo attentato in danno di "Democrazia Proletaria", Verona li- 3.9.1977

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**


non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **29 OTT. 1977**

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE ISTRUTTORE




*Publica*

Tip. Arche Scalligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene





TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 73515/77/B  
P.M. 1207/77 C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi all'attentato incendiario contro  
autobus A.M.T. Verona 5.11.1977

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 20/1/78 1978

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arca Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.l. 1354/78 B.  
P.M. 148/78 C

1

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all'incendio subito dal Teatro  
Laboratorio e unico di ignoti.

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **14 FEB. 1978** 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalfigera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

reava in Quinzano, dove poco prima era stato commesso un attentato, me-

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 1294/2816  
P.M. 182/78C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo all'attentato incassato alle*  
*fedeli del P.C.I. di Quinzano e di Verona IP 11-1-78*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **14 APR. 1978** 19

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scalligere - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Sagambene

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

PM 10870/79/B  
10.744/79/B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all'attentato incendiario in danno della Federazione Italiana delle Cecchie in Verona Tra il 13-14/7/79

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 7 NOV. 1979 19.....

IL CANCELLIERE

E copia conforme all'originale

Verona, 3.5.1980  
Tip. Arche Scalligera - VR

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE



SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE  
PER AMNISTIA  
(Artt. 151 e 591 C. P. P.)



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 343F 9037  
N. 504/78/A Reg. gen.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di VERONA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

contro

- 1) STERBENI FABRIZIO nato a Verona il 21/7/1933 ivi residente
- 2) MARCHETTI PAOLO nato a Verona il 10/9/1953 -ivi residente
- 3) FISANOTTI GIUSEPPE nato a Verona il 26.4.1952 ivi residente
- 4) TOFFALORI MARCO nato a Verona il 2/6/1957 ivi residente

imputat<sup>i</sup>

del reato di che all'art. 1) delitto previsto e punito dagli artt. 582-110 c.p. per avere in consorsio fra loro cagionato lesioni personali a WELPONER NADIR, GRASSI MIRKO e VENERI SANDRA.

2) delitto previsto e punito dagli artt. 612-110 c.p. per aver minacciato il Welponer, il Grassi, la Veneri e Lovato Claudio.-

VR - 30 agosto 1975.-

Sentit. .... I. imputat. ....

Ritenuto che il reato ascritto al giudicabile è compreso fra quelli di cui all'articolo ..... lett. .... del decreto d' amnistia 4.8.1978 n. 413 e devesi perciò dichiarare estinto.

Visto ed applicato il disposto degli artt. 151 Codice penale e 591 Codice di proc. pen.

**Dichjara**

non doversi procedere a carico de... suddett... imputat... per estinzione del reato per effetto del citato Decreto d' amnistia.

Verona, li 14.11.1978

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 14 NOV. 1978

IL PRETORE

Il Cancelliere

Es copia conforme all'originale  
Verona, li 20 NOV 1980  
IL SEGRETARIO



Visto, il 14 NOV 1978

**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

G. I. 7726/XB11  
P. G. 7689/75B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei atti del processo relativi attentato incendiario  
Verona 16.5.75

ha la richiesta del P. M.;  
tenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
alle conformi conclusioni del P. M.;  
riso l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 18 OTT. 1978 19

IL CANCELLIERE  
*A. Saglimbene*

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
*R. M.*

Tip. Arche Scalfigera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

*A*

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G.I. 2824/25B  
P.M. 7756/70 B

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo

relativi a danneggiamento autofurto  
ed opere di ipoteca Verona l. 4.6.75

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 18 OTT. 1976 19

IL CANCELLIERE

*A. Saglimbene*

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*R. M.*

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G.I. 728/76B  
P.M. 46/76 C

il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Atti gli atti del processo *relativis incendis Liceo Linguistico*  
*"Messa Vitruvio" Verona li 3.12.76*

Vista la richiesta del P. M.;  
ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
Sulle conformi conclusioni del P. M.;  
Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 27 DIC 1976 19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligera - AR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Sagliani



**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

G.I. 5803/26B.  
P.M. 504/76 C.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi attentato Scuola Media  
"Venerio Catullo" Verona li - 3.5.1976

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

25 GEN. 1977

Verona, li ..... 19.....

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
*[Signature]*

Tip. - Arche Scalfgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene  
*[Signature]*

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G. l. 5933/26B.  
P. M. 576/76C

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo delitti incendio in domus ASS. Industriali  
Verona l. 17.5.1976

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;


Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.


Verona, li 27 GEN. 1977 19.

IL CANCELLIERE




Tip. Arche Scalfger's - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE



E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 1830/XXB.  
P.M. 1897/77 B.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativi attentato con danneggiamento  
Verone 2 - n. 2.77.

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 7 MAG. 1977  
19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligera - VII  
- 250 -

*Du Licelli*

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

*[Signature]*



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G. I. 2490/77B  
P. M. 2458/77B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativa attentato in audierio.*

*Civico "Ardore" Verona 19.4.77*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

2 MAG. 1977

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*D. Licelli*

Tip. Arche Scalligero - VR  
250

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

*G.I. 3908/22 B  
P.M. 4890/77 B*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo

*relativi attentato missiliario  
Verona 3.4.77.*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.


**23 MAG. 1977**

Verona, li \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE




IL GIUDICE ISTRUTTORE



Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliambene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 4199/77B  
P.M. 4204/77B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativi furto, sequestro di persona*  
*Ag. Fochinaggio la Nuova Venezia, Coop "Adip" Andrea's Imp*

Vista la richiesta del P. M.;

*Verona E-6.4.77*

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 07 MAG. 1977 19

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativi attentato in via*  
*Saraceni 14 Verona li 29.4.77.*

Vista la richiesta del P. M.;  
Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
Sulle conformi conclusioni del P. M.;  
Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **25 MAG. 1977** 19

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scalfiero - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



5225/77B  
P.T. 5268/77B

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 13566/77 B  
P.M. 13482/77 B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativi ad attentati incendiari e 3 Sezioni del P.C.I. e alla Sez. P.S.I. di Padova Verona e G.M. 77*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li *20/4/78* 19*78*

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scallgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliabene





TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo attentato incendiario  
sezione P.C.I. Verona C. 6.488

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 14 NOV. 1978 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 12322/78B  
P.M. 12505/78B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo ai danni relativi dello concessionario R.M.V.  
rite in VR - Viale delle Nazioni 17.

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 14 MAG. 1979 19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 2358/79B  
P.M. 2387/79B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all'attentato patto di  
Benedetto Nerista l'11-2-1979

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 31 OTT. 1979 19.....

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

Tip. Archa Scalligera - VR  
1250

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
*[Signature]*

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene  
*[Signature]*



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G.I. 3291/79B  
P.M. 4278/79B

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all' attentato incendiario patito  
del "Circolo Popolare" il 1-4-1979 in Verona

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 7 DIC 1979 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligere - VR  
• 250 •

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G. I. 5530/79 B  
P. M. 4972/79 B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

gli atti del processo relativo all'attentato incendiario perpetrato  
nella sede provinciale del M.S.I. di Verona, tra il 15-16/4/1979

alla richiesta del P. M.;  
dato che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
conformi conclusioni del P. M.;  
l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

di doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

il giorno 24 OTT. 1979  
a. li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 6425/29B.  
P.M. 6107/49B.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Atti gli atti del processo *relativo all'attentato incendiario patito*  
*al Distretto Militare di Verona il 12.5.1979*

ta la richiesta del P. M.;

venuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

e conformi conclusioni del P. M.;

o l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

14 NOV. 1979

di li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. -Arche Scalgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglindene



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G.I. 12.226/29B  
P.M. 7109/79B.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo all'attentato incendiario fatto*  
*dall'Agente C. delle Banche Popolare di Verona il 25-5-1979*

vista la richiesta del P. M.;

ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

alle conformi conclusioni del P. M.;

sto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

na, li **31 MAR 1980**<sub>19</sub>

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scallgere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980



IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene

**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

G. I. 7293/79/B  
P. M. 7240/79/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Gli atti del processo relativi all'attentato incendiario perpetrato dalla  
sua perfezione della Democrazia Cristiana di Montorio (VR) il 29-5-1979

la richiesta del P. M.;  
dato che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
conformi conclusioni del P. M.;  
l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Il 7 DIC 1979  
La, li' ..... 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Saglimbene





TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

G. I. 7496/79B  
P. M. 7485/79B.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Atti gli atti del processo relativo all'attentato incendiario patito  
alle Scuole medie "P. Carducci" di Verona il 31.5.1979

alla richiesta del P. M.;  
dato che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;  
conformi conclusioni del P. M.;  
l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

versi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Il 7.12.79


CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale.  
Verona 26 aprile 1980

IL CANCELLIERE  
A. Sagliabene



\*\*\*\*

Per ogni effetto di legge, si comunica che durante la notte

TRIBUNALE C.P.  
DI VERONA

G.I. 13980/79 B  
P.M. 14069/79 B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo all'incendio dell'autovettura Fiat 124 tp VR 628132 di proprietà di Cavazzana Andrea - In Versone Tr. n. 2/3 - 10-6978*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 26.4.1989

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -



E' copia conforme all'originale

Verona, 28.4.80

IL CANCELLIERE

sezione periferica della D.C., sita in questa via Bassani n.3  
nel quartiere di Tomba Extra.-

TRIBUNALE C.P.  
DI VERONA

G.I. 14107/79B  
P.M. 14192/79B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all' attentato incendiario presso la  
sezione D.C. di Tomba Extra in VR tra il 5 e 6/10/79

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, il 26.4.1980 19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalfgere - VR  
- 250 -



E' copia conforme all'originale

Verona, 28.4.80

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G.I. 75.730/29B  
P.M. 15249/79 B

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo all'attentato incendiario /olito*  
*da Filippini Sergio in Verona il 29.10.79*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 26.4.1980  
19

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
*[Signature]*

Tip. Arche Sceligere - VR  
- 250 -



E' copia conforme all'originale  
Verona, 28.4.80  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 novembre u.s.c. mentre a bordo dell'autovettura della sua fidanzata

TRIBUNALE C.P.  
DI VERONA

G.I. 25.485/79B  
P.H. 15625/79B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tutti gli atti del processo *relativo all'incriminazione dell'autovettura*  
*Ford Fiesta Tj. VR 478469, in danno di Brigante Maus. In*  
*Verona R. G. n. 79*

Vista la richiesta del P. M.;

Inteso che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 26.6.1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

101 Verona (Sangone) - VII  
- 133 -

E' copia conforme all'originale

Verona, 28. h. 80

IL CANCELLIERE





SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. ....

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

contro

N. 18/72-A  
Reg. gen. Uff. Istruz.

I G N O T I -

## I M P U T A T I :

N. 352/72-B  
Reg. gen. Procura

1) del delitto di cui all'art. 2 legge 2.10.1967 n.895  
per avere detenuto illegalmente aggressivi chimici;

2) del delitto di cui all'art. 6 Legge 2.10.1967 n.895  
per avere, al fine di incutere pubblico timore e di atten-  
tare alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare un ordigno  
esplosivo;

Depositata in Cancelleria  
oggi 21 05 1972

3) della contravvenzione all'art. 703 C.P. per avere,  
senza licenza dell'Autorità, provocato esplosioni peri-  
colose nel centro abitato di Verona;

Il Cancelliere

4) del delitto di cui all'art. 635 pp. e cpv. n.3 C.P.  
per avere danneggiato i muri esterni di un pubblico edi-  
fizio adibito a Caserma ed a Comando del Gruppo Guardie  
di Pubblica Sicurezza di Verona.

In Verona il 19.1.1972.

Li

## IL GIUDICE ISTRUTTORE

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M.;

Il Cancelliere

## O S S E R V A :

La requisitoria del P.M. è così motivata:

Fatta scheda

il

""Verso le ore 1,10 del 19.1.1972 venivano scagliate  
da alcuni sconosciuti viaggianti a bordo di una auto-  
vettura, alcune bottiglie contenenti liquido infiamma-  
bile. Una di dette bottiglie scoppiava lasciando trac-  
ce di bruciatura ed annerimento.

Il Cancelliere

Venivano svolte prontamente le indagini tendenti alla  
identificazione degli autori dell'episodio delittuoso.

Arche Scalligero - VR  
- 252 d.

Con rapporto 9 febbraio 1972 la Questura di Verona pre-  
cisava che le indagini fino ad allora svolte non aveva-  
no dato alcun esito.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso della formale istruzione, il 7 novembre u.s. veniva sentito il Commissario Capo di P.S. dr. Di Stasio Lelio, il quale comunicava che le indagini ulteriormente svolte non avevano dato alcun esito positivo. Anche il tentativo di giungere all'identificazione operato dalla Questura a mezzo del teste Andreoli Vasco che ebbe a riempire alcuni giorni prima dei fatti, due bottiglie di benzina a dei giovani, non ha sortito alcun effetto positivo.""

La motivazione che precede è aderente alle risultanze processuali e pertanto viene interamente adottata da questo Giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P.;  
sulle conformi richieste del P.M.;

DICHIARA

chiusa la formale istruzione;


DICHIARA

non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori dei reati.

Verona, li 20 NOV 1972


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Mario Sannite)




IL CANCELLIERE

(Riccardo Bernardi)




VISTO, 6 DIC 1972  
Verona, li \_\_\_\_\_  
A. SOTT. PROCURATORE GENERALE



E' copia conforme all'originale  
Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE





TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo; *relativo al rinvenimento di armi comuni e da guerra*  
*rinvenute nel reato del Torrente Prognio di Illasi (VR) il giorno 4-7-1972*  
Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

2607/1972


Verona, li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR

250



E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

11165/746 C.I.  
10 950/748  
P.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letti gli atti del processo riguardante il furto di filo di rame, asportato in Ceres. Tra il 12 e 13 giugno 1974, in danno dell'Enel

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**DICHIARA**

non doversi procedere perchè rimasti ignoti gli autori del reato

Verona, li 1 LUG 1975

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE


Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE C. P. DI VERONA

936 / 75-c 5.1  
1721 / 72 A PM

2

**DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

Il Giudice Istruttore di Verona;

Letti gli atti relativi all' *affare* d' *manifesti antimilitaristi*  
in Verona il 22-7-1972

Letta la richiesta del P. M. per la declaratoria di non doversi promuovere azione penale;

Ritenuto che la richiesta deve essere accolta non riscontrandosi nel fatto indizi di reato;

Visto l'art. 74 C. P. P. modificato dall'art. 6 D. L. 14 settembre 1944, n. 288,

**DICHIARA**

non doversi promuovere azione penale per il fatto sopra indicato.

Verona, li 2/2/78 19

IL CANCELLIERE


IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scanzigera - VR  
72

E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

M

G. I. 5933/26B. 9-1.  
P. M. 576/76 C PH

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo Atto in incendio in danno ASS. Industriali  
Verona l. 17.5.1976

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 27 GEN. 1977 19

IL CANCELLIERE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE



12

**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

N. 13795/77 B s.i.  
13717/77 B PM

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo al lancio di 3 bottiglie incendiarie contro la sede della Società BMW "Italia" di Palazzolo di Sona, il 20/10/77

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.


**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 31/1/78 19.....

IL CANCELLIERE  
f.to Comes

È copia conforme all'originale  
4.6.1982  
Verona  
Tip. An. Cancelliere - VR  
250



IL GIUDICE ISTRUTTORE  
f.to Nuzzi

93 TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

13841/77 B. 8-1.  
~~1230~~ 1230/77 C. 11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relative al furto di n° 12 microtelefoni staccati  
da altrettanti apparecchi, installati in cabine telefoniche pubbliche della "Sip"  
dal 31/10 all'1/11/77, in Verona. -  
Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 31/1/78 1978

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*[Handwritten signature]*


Tip. Arche Scaligere - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG 1980

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE C. P. DI VERONA

572/78-C G.I.  
513/78-C PH

16

**DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

Il Giudice Istruttore di Verona;

Letti gli atti relativi al *l'incendio di entovettura subito da Rossi*

*Alberto, in Verona il 15/3/78, seguito da una telefonata anonima con cui le Brigate Rosse rivendicano la paternità del gesto;*  
Letta la richiesta del R. M. per la declaratoria di non doversi promuovere azione penale;

Ritenuto che la richiesta deve essere accolta non riscontrandosi nel fatto indizi di reato;

Visto l'art. 74 C. P. P. modificato dall'art. 6 D. L. 14 settembre 1944, n. 288,

**DICHIARA**


non doversi promuovere azione penale per il fatto sopra indicato.

Verona, li 27 SET 1978 19\_\_

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalgere - VR  
— 72 —



E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG 1980

IL CANCELLIERE

17

**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

*7998/78 B. C.*  
*8025/78 B. PH*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo *relativo all'incendio dell'automobile*  
*di proprietà di Tavoni Mauro - Via Pascheria del Ponte il 27-6-78.*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **25 NOV. 1978** 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scallgera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale

Verona, **4 GIU. 1980**

IL CANCELLIERE





TRIBUNALE C. P.

18

DI VERONA

8226/78 B G-1  
8241/78 B PH

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo al danneggiamento dell'autovettura Volkswagen  
173 Golf in danno di Albini Fulvio in Verona il 3/7/1978;

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

25 NOV. 1978

Verona, li ..... 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scaligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale

Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE



19  
**TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12700/786 G-1  
12718/78 B PM

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

*, incendio dell'autorella*

Letti gli atti del processo *relativo al furto in danno di SALVETTI Renato,*

*in senso il 31.7.78*

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**

non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li **14 MAG. 1979** 19.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -

E' copia conforme all'originale  
Verona, **4 GIU, 1980**

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE C. P.  
DI VERONA

21

92/79B. G.1 -  
1/79 B PH

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Istruttore di Verona ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Letti gli atti del processo relativo all'irruzione di Tre sconosciuti armati nel deposito militare di Forte Azzano, in Verona il 31/12/78;

Vista la richiesta del P. M.;

Ritenuto che non è stato possibile identificare gli autori del reato nonostante le indagini esperite;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Visto l'art. 378 C. P. P.

**D I C H I A R A**


non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Verona, li 13 OTT. 1979

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Tip. Arche Scalligera - VR  
- 250 -



E' copia conforme all'originale  
Verona, 30 MAG. 1980

IL CANCELLIERE

Tribunale Civile e Penale  
di VERONA

N. 792 Sent.  
N. 391/78 R.G.

15/ 6/ 78

REPUBBLICA ITALIANA

**APPELLO**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di VERONA

Sezione Penale

nelle persone di:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Dott. Corrado Casalboni | Presidente |
| 2. " Andrea Della Selva    | Giudice    |
| 3. " Domenico De Biase     | Giudice    |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale

## CONTRO

EVANGELISTA NICOLA, nato a Milano il 19/2/1958 ivi res.te  
Via Manzoni n.43 - Detenuto nella Casa Circondariale di Verona - Presente -

VITALI FERRUCCIO, nato a Vigolo(BG) 1'8/1/1958 ivi res.te  
Via Degli Alpini,21 - Detenuto nella Casa Circondariale di Verona - Presente -

BELLOCCHIO MARCO, nato a Milano il 17/1/1957 ivi res. Via  
Ungheria,46 - Detenuto nella Casa Circondariale di Verona - Presente -

## IMPUTATI

- a) del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P.-10 L. 14/10/74 n.497 (in relaz. all'art.1 della legge 18/4/75 n.110) per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente dell'esplosivo ad alto potenziale a base di nitroglicerina e colodio.
- b) del delitto p.e p. dagli artt.110-61 n.2 C.P.- 12 I° e II° co. della legge 14/10/74 n.497 (in relaz. all'art.1 della legge 18/4/75 n.110) per avere, in concorso\*tra loro e commettendo il fatto in più persone e di notte in luogo abitato, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo ad alto potenziale indicato al capo che precede, avendo commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo che precede.
- c) del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P.-13 della legge 14/10/74 n.497 (in relaz. all'art.1 della legge 18/4/75 n.110) per avere in concorso tra loro,\*al fine di incutere pubblico timore, suscitare tumulto e pubblico disordine,

fatto esplodere un ordigno confezionato con l'esplosivo indicato al capo  
a) all'ingresso secondario della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-  
Belluno, agenzia di Peschiera del Garda.  
Fatti commessi in Peschiera del Garda il 12/12/1977.-

#### Fatto

Il giorno 12 dic. 1977, verso le ore 21, in Peschiera del Garda, davanti all'ingresso secondario della locale Agenzia della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, esplodeva un ordigno che provocava danni alla serranda ed alla porta di ingresso per circa 500.000 lire. La sera del 13 successivo, l'attentato veniva rivendicato con una telefonata anonima al quotidiano "L'Arena", alla organizzazione eversiva di estrema destra "Ordine Nuovo". Nel corso delle successive indagini, svolte dai CC. di Villafranca V.se, i Caporali Scarpone Francesco e Scuderi Francesco, entrambi effettivi al Carcere Militare di Peschiera del Garda, rilasciavano in data 1 febbraio '78 una dichiarazione, nella quale ciascuno affermava, tra l'altro, che l'attentato era stato compiuto dai Caporali Evangelista Nicola e Vitali Ferruccio (v.fl.26 e 27).

*Abel*  
Il successivo 2 febbraio, il Caporale Marco Bellocchio consegnava spontaneamente al suo Comandante di Compagnia, Capitano Manzo Centone, una lettera inviategli dall'Evangelista, detenuto per altra causa, giustificando tale suo comportamento con il fatto che in essa venivano riferiti episodi per i quali non intendeva essere coinvolto (v.fl.28 e 29). Lo stesso, sentito a verbale dei CC., dichiarava che, la sera dell'attentato, mentre si trovava in libera uscita in abito civile insieme all'Evangelista, ed al Vitali, notava che il primo nascondeva sotto ~~la~~ la giacca ~~avento~~ un involucre con dell'esplosivo. Nell'occasione l'Evangelista gli mostrava anche una miccia con il relativo detonatore già inserito e gli confidava di essere intenzionato a farlo esplodere diananzi a una Banca. Poichè nè lui nè il Vitali ne condividevano il gesto, lasciavano solo il compagno e si allontanavano per recarsi al vicino cinema "Allica". Dopo qualche minuto udivano una forte esplosione e subito dopo venivano raggiunti dall'Evangelista che riferiva di aver attuato il suo proposito e di non essere stato visto da nessuno. Successivamente tutti e tre si recavano al cinema. Aggiungeva, poi, il Bellocchio, che l'Evangelista, due giorni dopo, commentando in camerata la notizia riportata dal giornale, si era attribuit

to la paternità della telefonata anonima all'"Arena" rivendican-  
te l'attentato ad "Ordine Nuovo", sa suo dire, volutamente com-  
piuto in coincidenza dell'anniversario della strage di Piazza  
Pontana di Milano. Precisava, infine, che era stato il Vitali a  
procurare l'esplosivo, la miccia e il detonatore, prima ancor-  
ché l'Evangelista fosse destinato a Peschiera del Garda. (v.  
fl. 30).

Il Caporale Beretta Gian Enrico dichiarava, inoltre, di essere  
venuto a conoscenza dell'atto terroristico direttamente dall'E-  
vangelista, che gliene aveva parlato il giorno successivo e  
gli aveva anche confidato di essere stato l'autore della tele-  
fonata a "L'Arena"; aggiungeva che il Vitali, qualche tempo pri-  
ma, gli aveva mostrato alcuni candelotti di esplosivo (v. fl. 33).

Il Caporale Proserpio Ivano affermava di avere appreso i fatti  
di cui sopra mentre si trovava in compagnia dell'Evangelista,  
del Bellocchio e del Vitali; precisava che l'esplosivo in que-  
stione era stato procurato dal Vitali, il quale l'aveva conser-  
vato per circa 15 gg. nell'armadietto della camerata (v. fl. 35).  
Tanto premesso, l'Evangelista, il Vitali ed il Bellocchio, veni-  
vano denunciati per il reato di "alto tradimento" ai sensi dell'  
art. 77 del C.S.M.P., ad essi contestato con mandato di cattu-  
ra.

Il Vitali, interrogato dal g.i. militare, raccontava che la se-  
ra del 12 dicembre '77, senza che avesse mai pensato di attri-  
buire un particolare significato a quella data, aveva deciso  
insieme all'Evangelista di far esplodere in aperta campagna  
tre candelotti di esplosivo, completi di miccia e detonatori,  
che aveva trovato nella soffitta della sua abitazione e che  
aveva portato qualche tempo prima in Caserma, su richiesta  
dell'Evangelista ~~al quale nel frattempo~~ del Bellocchio e di  
altri commilitoni. Chiariva, quindi, che, incontrato il Belloc-  
chio in strada, si erano portati verso Desenzano; ma l'Evangeli-

sta al quale, nel frattempo aveva spiegato come far esplodere l'ordigno, da lui appositamente confezionato (all'atto della libera uscita l'aveva nascosto sotto la giacca a vento in una busta di plastica) - tornava verso il centro cittadino e, dopo aver girovagato, decideva di collocarlo accanto all'ingresso della sede della Cassa di Risparmio, nonostante che tanto lui quanto il Bellocchio avessero tentato di dissuaderlo (v. fl. 137).

L'Evangelista, nel confermare i fatti, precisava che aveva consigliato il Vitali a disfarsi dell'esplosivo che custodiva nel proprio armadietto, avvertendolo delle gravi sanzioni disciplinari cui sarebbe andato incontro, qualora la cosa fosse stata scoperta; fu così che, a suo dire, la sera del menzionato 12 dicembre, avevano deciso di portarsi sul lungolago di Desenzano per far esplodere l'ordigno in precedenza confezionato dal Vitali. Raccontava, quindi, che, poichè la miccia era corta e si correva, perciò, il rischio di essere scoperti, si erano portati verso il centro cittadino, dove, passando nei pressi della sede della Cassa di Risparmio, avevano pensato di collocare l'esplosivo dinanzi all'ingresso: al posto, infatti, appariva abbastanza nascosto e ad una certa distanza da abitazioni ed autoveicoli in <sup>in zona</sup> ~~in so-~~ssa. Chiariva che il Vitali aveva inserito il detonatore e la miccia, mentre era stato lui a collocare l'ordigno sul gradino dinanzi alla serranda della Banca; precisavano, infine, che il Bellocchio, da loro incontrato in strada, dopo un pò che erano usciti dalla Caserma, aveva "passivamente" assistito all'intero vicenda (v. fl. 141).

Il Bellocchio confermava sostanzialmente quanto in precedenza aveva dichiarato ai CC; precisava che la sera del fatto, dopo essere uscito dalla Caserma insieme al Vitali e all'Evangelista, quest'ultimo aveva esplicitamente manifestato l'intenzione di collocare l'ordigno dinanzi "alla banca"; che tanto lui quanto il Vitali tentarono inutilmente di dissuaderlo; che era stato l'E=

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vangelista a fare la telefonata al giornale ed a rivendicare l'attentato (v. fl. 203).

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale gli imputati facevano delle ulteriori precisazioni su tutto quanto realmente accaduto, (v. interrog. a fl. 246, 250 e 307), su istanza della difesa, venivano trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, sul rilievo che la competenza a decidere spettava al giudice Ordinario, attesa la pendenza presso <sup>quest'</sup>ultimo ~~detto~~ ufficio di un procedimento a carico degli imputati per i concorrenti delitti comuni di "detenzione illegale di esplosivo" e di "porto illegale di esplosivi", aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 2, siccome commessi per eseguire il delitto militare di "alto tradimento".

I prevenuti, quindi, interrogati nuovamente dal g.i. (v. fl. 9, 11 e 12 del fascicolo degli atti istruttori), venivano rinviato a giudizio del Tribunale con ordinanza in data 5-5-78, sotto le imputazioni come in rubrica precisate.

All'odierna udienza, dopo l'interrogatorio degli imputati, venivano sentiti alcuni testi già escussi in istruttoria; quindi, data la lettura degli atti consentiti, il P.M. ed il difensore concludevano come da verbale in atti.

## DIRITTO

Ritiene opportuno il Collegio, al fine di meglio inquadrare la vicenda in esame nelle sue giuste dimensioni, evidenziare come lo esplosivo usato dagli imputati abbia fatto sentire i propri effetti per un raggio di 10-15 metri, come è dimostrato dall'obiettivo riscontro dei vetri infranti delle abitazioni circostanti (l'ordigno è stato confezionato con tre candelotti di nitroglicerina di 300-400 gr. innescati con un detonatore a miccia a lenta combustione, compressi in un contenitore di plastica (v. perizia in atti e verbale di sopralluogo descrittivo dei danni a fl. 177-179): sicchè, escluso che si sia potuto trattare di un mero



"esperimento", come la difesa pure ha insinuato, quasi che fosse stato un innocuo gioco di ragazzi, intenti a provare dei fuochi di artificio (l'Evangelista in udienza ha parlato di "peccardi"), deve ritenersi senza ombra di dubbio che, nella specie, l'"operazione" abbia avuto il significato di un vero e proprio attentato terroristico, che, purtroppo, va ad aggiungersi ai numerosi altri episodi disgregativi dell'ordine sociale, che il nostro Paese da anni sta subendo.

La conferma inequivocabile, del resto, che gli imputati avessero avuto un siffatto intento, è data sia dal tipo di "obiettivo", che dal giorno prescelto per compiere l'atto in parola. In particolare, per quanto riguarda il primo rilievo va osservato che è apparso quanto mai maldestro al tentativo dei prevenuti di far credere che l'ordigno sia stato collocato per puro caso sui gradini della Banca, essendo loro intenzione far brillare l'esplosivo in aperta campagna: è davvero incredibile, infatti, che ove fosse stato realmente questo il loro scopo, gli stessi non vi siano riusciti avendo a loro disposizione l'ambiente più adatto, quale è quello della campagna che circonda il lago di Garda.

Vero è, come gli stessi Vitali e Bellocchio sono stati costretti a riconoscere nel corso della formale istruzione (v. verb. di interrogatorio, innanzi ricordati) ed anche all'ordinaria udienza (v. in part. verb. di interrog. del secondo), che l'esplosivo fu deposto accanto all'ingresso della Banca con piena consapevolezza di quanto sarebbe accaduto: il fatto, poi, a dire di entrambi che sia stato l'Evangelista, nonostante il loro dissenso, a voler collocare l'ordigno, mentre fa cadere ogni residua perplessità sulla casualità dell'episodio, può rappresentare soltanto, per tutto quanto appreso, si dirà, motivo di discussione circa l'affermazione o meno di una uguale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato loro ascritti a titolo di concorso.

Per completezza di indagine, infine, non può non sottolinearsi come al gesto criminoso debba attribuirsi una chiara matrice politica, traendosi un tale convincimento sia dall'ammisione sulla punta fatta dallo stesso Vitali in una sua lettera inviata ai genitori in data 13-2-78 (v. fl. I72), sia dalla significativa, non certo casuale coincidenza dell'episodio con l'anniversario della strage di piazza Fontana (v. dich. del Bellocchio dinanzi ai CC. e dinanzi al g.i. militare, rispettivamente a fl. 31 e 310), sia, infine, dalla circostanza che subito dopo l'esplosione fu l'Evangelista a rivendicare, con una telefonata al giornale "L'Arena", la paternità dell'attentato alla formazione di estrema destra "Ordine Nuovo": particolare, questo, che ha trovato ripetutamente conferma oltre che nelle dichiarazioni del Vitali (v. fl. I39) e del Bellocchio (v. fl. 206) anche nella testimonianza del menzionato Caporale Baratta (v. fl. 32), ancorchè, poi, nulla di certo sia emerso sull'appartenenza dell'Evangelista al suddetto gruppo eversivo (v. rapporto inform. dei CC; a fl. I49 e I50).

Circostanze tutte che, contrariamente all'assunto difensivo, in quanto stanno a testimoniare il chiaro intento degli imputati di inserirsi con la loro azione dimostrativa nella spirale di paura e di violenza che agita la nostra società, forniscono implicitamente gli elementi di fatto sufficienti per la configurabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del delitto descritto al capo c) della rubrica.

Già chiarito, va osservato che l'ampia confessione resa dagli imputati in istruttoria e le parziali ammissioni fatte alla odierna udienza e confortate dalle varie deposizioni testimoniali in narrativa ricordate, consentono di ritenere acquisita con tranquillante certezza la prova della colpevolezza dei prevenuti in ordine a tutti i reati loro ascritti. Pertanto, ritiene il Tribunale che sia sufficiente, in questa sede, soffermarsi unicamente a richiamare quelle circosta-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ze particolarmente significative del ruolo da ciascuno avuto nella vicenda, al fine di mettere meglio a fuoco le rispettive responsabilità sotto il profilo dell'ipotizzato concorso nelle fattispecie criminose contestate.

Innanzitutto, per quanto riguarda il Vitali, è pacifico, perché ammesso da costui e confermato dagli altri imputati, che fu lui a procurare l'esplosivo ed a conservarlo per più giorni nell'armadietto della sua camerata: sicché, premesso che nessun dubbio può sussistere a suo carico sul primo addebito in rubrica contestato, deve passarsi all'esame del punto, oggetto di attenta discussione da parte della difesa, della estensibilità del reato in oggetto, a titolo di concorso morale, anche agli altri due imputati.

Orbene, la fondatezza di una siffatta accusa mossa all'Evangelista ed al Bellocchio, trova il suo principale riscontro nel primo interrogatorio reso dal Vitali al g.i. militare - quando era ancora in isolamento - laddove ammette che furono i suddetti prevenuti, insieme ad altri commilitoni, a chiedergli di portare un po' di esplosivo in Caserma (v. fl. 138): circostanza, questa, che, sia pure esposta in modo riduttivo, già ~~è~~ <sup>è significativa</sup> ~~ma~~ di un certo accordo intercorso tra i tre su ciò che di lì a poco avrebbero compiuto.

Pertanto, ad avviso del Collegio, ove anche un tale particolare non dovesse rispondere al vero e fosse stato perciò esposto dal Vitali con il solo intento di attenuare la sua responsabilità, pur sempre dovrebbe ritenersi acquisita la prova della loro <sup>com</sup> partecipazione al fatto criminoso, essendosi accertato inequivocabilmente che essi, a conoscenza del fatto che il Vitali conservava l'esplosivo, avevano concordato diversi giorni prima dell'attentato di far brillare in aperta campagna l'esplosivo: è questo un dato che emerge con dovizia di particolari e senza tentennamenti di sorta nel racconto fatto nel corso del secondo interrogatorio reso al g.i. milita

ra dal Bellocchio (v. fl. 307) e che è stato ritrattato da quest'ultimo solo successivamente, nella speranza, così, di far cadere ogni addebito a suo carico.

Ciò posto, deve escludersi che il reato di detenzione di esplosivo possa, per l'Evangelista ed il Bellocchio, restare assorbito in quello di porto, contestato sub b), nel riliavo, prospettato dalla difesa, che per il primo delitto mancherebbero in fatto i presupposti per una sua autonoma configurazione, nessuna importanza potendosi attribuire alla mera consapevolezza da parte dei prevenuti, pari a quella di tanti altri commilitoni del possesso dell'esplosivo ad opera del Vitali: deve ritenersi, infatti, che nella fattispecie — anche a voler credere che l'adesione della volontà dei correi si sia verificata quando ormai già il Vitali deteneva l'esplosivo — non per ciò solo essi non concorrerebbero nel relativo reato in quanto non si può, in ogni caso, prescindere, per la configurabilità del reato in via autonoma, dalla volontà comune degli imputati con quella dell'esecutore materiale Vitali di voler continuare a detenere la materia esplosiva fino al momento del suo uso concreto.

Per quanto riguarda il secondo reato, va precisato che gli stessi Vitali ed Evangelista non hanno potuto fare a meno di confessare l'uno di aver portato fuori dalla Caserma esplosivo, detonatore e miccia, l'altro di avere innescato l'ordigno su spiegazione del compagno più esperto — spiegazione, tra l'altro, seguita dalla consegna dell'accendino di proprietà di costui per dar fuoco alla miccia (v. fl. 246 retro) — e di averlo, poi, collocato sul gradino della banca, dinanzi all'ingresso secondario: sicché, al di là di tutte le altre sterili precisazioni di contorno più volte fornite dai menzionati imputati, nel corso dei vari interrogatori resi in istruttoria, restano a loro carico le citate, obiettive circostanze, ribadite sostanzialmente anche all'odierna udienza e perciò sufficienti

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamente giustificatrici dell'affermazione di una comune responsabilità in ordine al delitto in esame, attesa la cosciente volontà di cooperazione verso un'azione unitaria ed un unico, ineludibile risultato.

Sotto un tale profilo, pertanto, nessun significato scriminatorio può attribuirsi alla invocata circostanza del preteso allontanamento del Vitali dai pressi della Banca, avvenuto alcuni minuti prima dell'esplosione, in assenza di una concreta volontà che diversamente avrebbe dovuto atteggiarsi sin dal primo momento, nel caso in cui realmente il Vitali non avesse voluto condividere il gesto da ultimo compiuto dall'altro.

Ad analoga conclusione, a parere del Tribunale, deve pervenirsi nei confronti del Bellocchio, anche se la sua posizione, per quanto tra poco si dirà, si discosta in una certa misura da quella degli altri due giudicabili.

Imanzitutto il convincimento che il Bellocchio fosse ben consapevole dell'attentato dinamitardo che si stava per compiere, lo si ricava dalle sue stesse prime dichiarazioni, allorché, sia dinanzi ai CC. (v. fl. 30) e successivamente dinanzi al g.i. militare (v. fl. 203 e ss.), ha confessato di essere uscito dalla Caserma insieme agli altri due commilitoni e di essere stato a conoscenza che costoro avevano addossato l'esplosivo con il detonatore e la miccia; solo in un secondo momento ha cambiato versione - in ciò confortato anche dalle concordi dichiarazioni del Vitali e dell'Evangelista - sostenendo di aver incontrato costoro in una pizzeria e di essersi a loro unito per far brillare l'esplosivo di aperta campagna, come genericamente in un primo momento si era programmato (v. fl. 307). Orbene, è di tutta evidenza il tentativo di attenuare la portata delle prime gravi affermazioni, specie ove si consideri che il Bellocchio, in tale occasione, aveva anche affermato che l'Evangelista, quella sera, manifestò per tempo l'intento

di collocare la bomba dinanzi alla Banca (v. fl. 204) circostanza, questa, confermata anche successivamente, nonostante il Bellocchio avesse cercato, anche in questo caso, di ridurre il valore e il significato indiziante con l'affermazione che tanto lui, quanto il Vitali, si staccarono dall'amico, una volta accortisi che costui intendeva concretamente attuare il proposito, facendo esplodere l'ordigno, poco prima confezionato cogli aiuto del Vitali, dinanzi all'Istituto di Credito.

Ma a questo punto valgono le stesse osservazioni imputate e proposte per il Vitali; infatti, a prescindere dall'assorbente rilievo che, in atti, <sup>versata</sup> è la prova contraria - alla stregua di quanto sostenuto dall'Evangelista - della più completa collaborazione all'attentato da parte del Vitali, sta comunque di fatto che il Bellocchio fu presente durante tutto lo svolgimento dell'azione criminosa (se ne allontanò, con il Vitali, ovviamente, solo al momento dell'esplosione), sicchè, ove avesse voluto realmente dissociarsi da quanto si stava facendo verificando per opera dei suoi colleghi, ne avrebbe avuto certamente la possibilità, una volta resosi pienamente conto dello sviluppo che l'azione, già programmata, avrebbe avuto. Nessun dubbio, quindi, che anche il Bellocchio debba rispondere a titolo di concorso nei reati in esame, non potendo certo qualificarsi come semplice complicità il suo comportamento, atteso che caratteristica peculiare di un siffatto concetto è che il soggetto, all'infuori di qualunque concetto preventivo di adesione al proposito criminoso, concepito da altro soggetto, si trovi solo ad esser consapevole della perpetrazione del reato e si astenga dal porvi ostacolo, pur potendolo fare, quando a ciò non sia tenuto per specifico suo obbligo giuridico (v. in tal senso, Cass., Sez. II-20-II-1973 in Giust. Pen. 1974, II, 517).

Ora, nel caso di specie, escluso che possa ritenersi, per tutto quanto sopra esposto, del tutto casuale la sua presen-

za fino al momento in cui gli altri due imputati collaborarono per far esplodere l'ordigno, deve concludersi nel senso di una sicura partecipazione morale da parte del Bellocchio alla realizzazione del fatto criminoso.

Peraltro, non può non sottolinearsi come il comportamento e la partecipazione di costui all'intera vicenda sia rimasta, per così dire, sempre ad un livello marginale, mai egli essendo entrato nel vivo dell'azione, sia allorché fu ideato il piano criminoso, sia allorquando esso fu poi portato alle estreme conseguenze: gli stessi compartecipi, invece, sin dal primo momento, hanno sempre sostenuto che il Bellocchio svolse un ruolo secondario, giungendo ad affermare che quest'ultimo, di fronte al loro proposito di far esplodere la bomba nel centro cittadino di Peschiera del Garda, si mostrò preoccupato e tentò anche in un certo qual modo di dissuaderli, finendo poi con l'assistere "passivamente" alla collocazione dell'ordigno dinanzi all'ingresso della Agenzia di Credito. (l'uso dell'avverbio è dell'Evangelista nel verbale di interrogatorio a fl. 143; v. anche fl. 247 e successivo interrogatorio dinanzi al g.i. ordinario). Del resto, il ruolo di "gregario" sostanzialmente attribuito al Bellocchio dagli altri due imputati ben si inquadra nel "profilo" che <sup>di</sup> lui ha delineato nel rapporto informativo in atti il Comandante della Compagnia, laddove descrive l'imputato come "soggetto timido, titubante, che necessita di sostegno morale e guida ..." (v. fl. 157).

Sotto un tale aspetto, pertanto, può bene accedersi alla tesi della difesa, che ha invocato in favore del Bellocchio l'attenuante prevista dall'art. 114 C.P., sul presupposto della importanza obiettivamente minima del contributo prestato dall'imputato alla preparazione e alla esecuzione dell'attività delittuosa nel suo complesso/

Ed invero, posto che deve ritenersi alla stregua delle ri=

sultanze processuali, che la partecipazione del Bellocchio al piano criminoso non sia stata indispensabile e che lo stesso sarebbe stato portato a termine anche senza di essa, deve concludersi, come pure, in via di ipotesi, ha prospettato il rappresentante della Pubblica Accusa, per l'accoglimento dell'invocata attenuante.

A tutti gli imputati, in considerazione dello stato di incensuratezza e della giovane età, possono essere concesse le attenuanti generiche.

Passando alla irrogazione della pena, ritiene il Tribunale che, ai sensi dell'art. 133 C.P., in considerazione dell'indubbio allarme sociale provocato dal grave episodio, specie ove si tenga conto del particolare clima di tensione violenta in cui il nostro Paese è calato, la stessa debba essere fissata, per ciascuno degli imputati, in anni due e mesi otto di reclusione e L. 320.000 di multa, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, (per l'evidente unicità del disegno criminoso), individuato come più grave il reato di porto illegale di esplosivo, così come ascritto al capo b) della rubrica: e quindi, tenuto conto delle concesse attenuanti, ritenute, quanto al Vitali e all'Evangelista, equivalenti alle aggravanti contestate, (ne è pacifica la sussistenza), e, quanto al Bellocchio, prevalenti (a favore di costui è stata anche riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 C.P.), la pena che in concreto va inflitta ai primi due — tenuto altresì conto della ritenuta continuazione — è di anni tre di reclusione e L. 380.000 di multa. (pena base: per l'Evangelista ed il Vitali: anni due e mesi otto e L. 320.000; aumentata di sei mesi e L. 60.000 ex art. 81 cpv. ad anni tre, mesi due e L. 380.000; pena base per il Bellocchio: anni due e mesi otto e L. 320.000; diminuita di un quarto ex art. 62 bis, ad anni due e L. 240.000; diminuita ancora di un quarto ex art. 114 C.P.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad anni uno e mesi sei e L. 180.000 ;aumentata di sei mesi  
ex art. 81 cpv, ad anni due e L. 240.000).

Alla condanna segue ,per i primi due imputati ,ai sensi dell.  
art. 29 C.P. ,la interdizione temporanea dai pubblici uffici  
per la durata di anni cinque.

Tutti i prevenuti, poi, vanno condannati in solido al pagamento  
delle spese processuali .

Ai sensi dell'art. 240 C.P. ,va ordinata la confisca del corpo  
di reato in sequestro.

Nei confronti del Bellocchio, in quanto meritevole dei benefici  
della sospensione condizionale della pena (questi non è ancora  
ventunenne) e della non menzione della condanna ,atteso il  
fondato convincimento che si asterrà dal commettere ulteriori  
reati, va ordinata la immediata scarcerazione se non detenuto  
per altra causa.

R. Q. M.

Il Tribunale

visi agli artt. 483, 487, 488 c.p.p., 29 c.p.,

dichiara Evangelista Nicola e Vitali Ferruccio responsabili  
dei delitti loro ascritti ,uniti dal vincolo della continua-  
zione ,identificato il reato più grave in quello sub b), con-  
cesse ad entrambi le attenuanti generiche ,ritenute equivalen-  
ti alle aggravanti contestate ,li condanna alla pena di anni  
tre e mesi due di reclusione e L. 380.000 di multa ciascuno,  
dichiarandoli interdetti dai pubblici uffici per la durata  
di anni cinque.

Dichiara Bellocchio Marco responsabile dei delitti ascrittigli,  
uniti dal vincolo della continuazione ,identificato il reato  
più grave in quello sub b), concesse le attenuanti di cui agli  
artt. 62 bis e II 4 I comma C.P. ,ritenute prevalenti sulle  
aggravanti contestate ,lo condanna alla pena di anni due di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reclusione e L. 240.000 di multa.

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Concede al Bellocchio entrambi i benefici di legge e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Verona, 15-6-1978

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Andrea Della Porta. 57.

*[Handwritten signature]*  
Depositato in data 23.6.78

IL SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)

Con dichiarazione in data 17.6.78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato.  
EVANGELISTA

IL CANCELLIERE SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)

Con dichiarazione in data 17.6.78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato.  
ITALI

IL CANCELLIERE SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)

Con dichiarazione in data 16.6.78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato. BELLOCCHIO

IL CANCELLIERE SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)

Con dichiarazione in data 15.5.78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato. EVANGELISTA

IL CANCELLIERE SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)

Con dichiarazione in data 19.6.78  
ha proposto appello-ricorso per Cassazione  
l'imputato il difensore dell'imputato. BELLOCCHIO

IL CANCELLIERE SEGRETARIO  
(Massimo Leonori)



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Verona 27/6/78  
IL CANCELLIERE

VISTO:  
Veneto, il 17 LUG. 1978  
IL SOST. PROCURATORE GENERALE

*[Handwritten signature]*  
Cecchini

**VICENZA**



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**VENEZIA**

Venezia 11 ottobre 1980

CIRCONDARIO di VICENZA

REMITTENDO atti, che in copia vengono inviati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani.

- 1) - Copia sentenza pronunciata dal G.I. di Vicenza in data 12.7.1979 a carico di Stella Alessandro + 24;
- 2) - Copia sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 5.11.1979 a carico di Rocco Micaletto;
- 3) - Copia sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 7 marzo 1980 a carico di Quadrelli Emilio.

\* \* \* \* \*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA**

N. 328 Prot. ....

Vicenza, li 10 marzo 1980 .....

Risposta a nota n. 12/80 Ris. del 4.3.1980 - FONO.


OGGETTO: Commissione parlamentare inchiesta sulla  
strage di via Fani, sul sequestro e assas-  
sinio dell'on.Moro e sul terrorismo.

Al Sig. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

V E N E Z I A

Ad evasione della richiesta sopra indicata,  
si trasmettono le copie di tre sentenze pro-  
nunciate in questo circondario relative ai  
reati indicati.

Non risultano pendenti in fase istruttoria,  
nè presso questa Procura, nè presso il Tribu-  
nale, procedimenti concernenti la materia  
oggetto della richiesta.



Procuratore della Repubblica  
(Dott. Francesco Biancardi)



295 Prot.

23 febbraio 1980

Commissione Parlamentare Inchiesta sulla  
strage di via Fani, sul sequestro e assassinio  
dell'On. Moro e sul terrorismo.

Al Sig. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

S E D E

Per corrispondere ad analoga richiesta del  
Presidente della Commissione in oggetto, prego  
la S.V. di trasmettermi copia conforme agli ori-  
ginali di tutte le sentenze, anche non coperte  
da giudicato, e di tutte le ordinanze di rinvio  
a giudizio, nonché di tutti i provvedimenti giu-  
risdizionali emessi da codesto Tribunale e dal-  
l'Ufficio istruzione dal 1972 ad oggi, riguar-  
danti reati di natura terroristica.  
Prego inoltre di trasmettermi un elenco delle istruttorie  
in corso nella stessa materia.  
La richiesta ha carattere di urgenza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Francesco Biancardi)

328 Prot.

4 marzo 1980

Commissione parlamentare inchiesta sulla  
strage di via Fani, sul sequestro e assas-  
sinio dell'On.Moro e sul terrorismo.

Al Sig. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

S E D E

Facendo seguito alla nota di pari oggetto  
n.295 prot. in data 23.2.1980, invio fotocopia  
del fonogramma della Procura Generale di Vene-  
zia, ricevuto in data odierna, con preghiera  
di volermi inviare quanto richiesto, con la  
massima urgenza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.Francesco Biancardi)



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA**N. 525 di protocollo

VICENZA,    "

**- 8 MAR. 1980**

Risposta a nota N. ....

In data .....

**OGGETTO:**

Commissione parlamentare inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e assassinio dell'On.Moro e sul terrorismo.

AL SIG.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
S E D E

In relazione alle richieste della S.V. n.295 Prot. del 23/2/80 e successivo fonogramma n.328 prot.del 4/3/80 rimetto le fotocopie di tre sentenze concernenti la materia oggetto della richiesta, emesse due in dibattimento e la terza in istruttoria.

Non risultano pendenti in fase istruttoria, nè dibattimentale, procedimenti concernenti la materia suddetta.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DOTT. NICOLA L'ERARIO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di VICENZA

Sezione Penale, composto dai magistrati

- 1) Dott. Fernando Canilli
- 2) " Giuseppe Giardina
- 3) " Paolo Pecori

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale giudizio direttissimo  
contro

QUADRELLI EMILIO nato il 7.1.1956 a Genova ed ivi

residente, Via Monte Rosa, 17/int. 21<sup>da</sup>

Arrestato il 3 marzo 1978 e Detenu  
to presso la Casa Circ. di Vicenza.

presente = detenuto

**I M P U T A T O**

del reato di cui agli artt. 10-12 e 14 legge 14 otto  
bre 1974 n.497, 110 C.P. per avere in concorso con

Montanari Giuseppe, detenuto e portato illegalmente,  
armi da guerra con relative munizioni ed armi comuni

con relative munizioni, costituite da un mitra Sten  
M.K.T. con impugnatura in legno, con caricatore con  
tenente 15 cartucce; 63 cartucce cal. 9; un revolver

357 Magnum WW Super carico con sei cartucce; una car  
tuccera contenente 12 cartucce cal. 38 S.W. e un revol  
ver cal. 38.

N.° 163/78 R. Sent.

N.° 164/78 R. G.

**SENTENZA**

in data 7.3.1978

Presidente

Giudice

depositata in cancelleria  
oggi 21.3.1978

Il Cancelliere

Li 11.4.78  
fatto avviso di che nell'ar  
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

inviato estratto alla Procu  
ra per esecuzione

Il Cancelliere

N.°  
del campione penale

fatt sched casellario

Il Cancelliere

Accerato in Altavilla Vicentina la sera del 2 marzo 1978. - *Con aggravio di recidiva, contestatagli in udienza*  
29 - In esito all'odierno orale pubblico dibattimento sentiti il Pubblico Ministero, la difesa e l'imputato che per primo e ultimo ebbe la parola si osserva in:

#### Fatto e diritto

Verso le ore 20,40 del 2/3/1978, un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei CC. di Vicenza, in servizio di pattuglia lungo la strada statale Vicenza-Verona, giunto in località "Ponte Alto" di Vicenza notava transitare un'autovettura Fiat 131, con tre persone a bordo, munita di targa di cartone, attaccata alla parte posteriore del veicolo mediante pennarello bleu e recante le sigle "GE 651270". Insospettiti, i componenti la pattuglia seguivano discernendo quella macchina, notando che si arrestava pochi chilometri dopo, presso l'albergo "Tre Torri" di Altavilla Vicentina: ne scendevano due giovani, che entravano nell'albergo portando con loro una voluminosa valigia. Dopo una decina di minuti, gli stessi giovani ne uscivano, senza valigia, risalivano sulla 131, a bordo della quale era rimasta una terza persona, e si allontanavano alla volta del centro abitato di Altavilla.

Nel frattempo, informati dell'accaduto via radio, si portavano nell'albergo il cap. Scursatone ed il Maresciallo Sperotto, assieme ad altri militari dei CC., ove accertavano che i due giovani avevano chiesto ed ottenuto di occupare una stanza, contrassegnata dal numero 221. Dal registro delle presenze, risultava che i due si chiamavano rispettivamente Montanari Giuseppe e Quadrelli Emilio.

I CC. interessavano quindi i Comandi di Genova e di Imperia (città di nascita dei due, indicata sul registro predetto) ed emergeva così che il Quadrelli, in data 21.1.1975 era stato arrestato per detenzione di un notevole quantitativo di esplosivo, e successivamente condannato; il Montanari risultava avere denun-

*Dechi*

*MOB*

ziato, il 20/2 precedente, lo smarrimento della propria carta d'identità.

I CC. procedevano quindi alla perquisizione della camera n. 221, in presenza del direttore dell'albergo. Aperto l'armadio, veniva rinvenuta la voluminosa valigia, già notata in precedenza, che, aperta, risultava contenere, oltre ad indumenti, un mitra tipo "Sten", due pistole a rotazione con sei cartucce nel tamburo, 63 cartucce cal. 9 sciolte; un caricatore per mitra "Sten" contenente 15 cartucce, nonché altre munizioni per pistola e mitra, sciolte, il tutto in perfette condizioni.

Verso le ore 22,40 giungeva in albergo uno dei due giovani, munito di una valigetta, il quale chiedeva se nel frattempo fosse rientrato il sig. Montanari, e pregeando di consegnargli la chiave del 221? Intervenevano allora il cap. Scursatone ed il mar. Sperotto, i quali procedevano alla perquisizione del giovane e della sua valigetta, nel cui interno rinvenivano, oltre ad indumenti, un giubbotto antiporiettile.

Il giovane, identificato per Quadrelli Emilio, risultava pure in possesso di un cartoncio, dell'albergo "Tre Torri" attestante l'avvenuta prenotazione della camera n. 221 per L. 28.000.-

Nella stessa sera, parcheggiata nei pressi della chiesa parrocchiale di Altavilla, i CC. rinvenivano l'autovettura Fiat 131 con la targa di cartone "GE 651270", risultata poi, come da accertamenti esperiti, rubata il 21/2 precedente all'amministrazione della Regione Ligure.

Il nastro adesivo, utilizzato per incollare la targa di cartone, risultava uguale ad nastro adesivo, rinvenuto nella camera n. 221, all'interno della valigia contenente le armi sopra ricordate.

Tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e porto abusivo di armi e munizioni da guerra, nonché di ricettazione, il Quadrelli veniva interrogato dal P.M. il 4/3 successivo.

Nel respingere ogni addebito, il Quadrelli spiegava di essersi recato, per la prima volta, presso l'albergo "Tre Torri" verso le ore 22,40 del 2/3, avendo

seco unicamente quella valigetta, nel cui interno era poi stata rinvenuta il giubbotto antiproiettile: il Montanari (al quale egli aveva consegnato la propria carta d'identità in precedenza) si era, prima di lui, recato in detto albergo onde prenotare una camera per loro e fra i così immediatamente registrare.

In ordine alle armi rinvenute nella camera n. 22, il Quadrelli affermava di nulla sapere, giacché non vi era mai entrato, essendo si limitato a chiedere al personale dell'albergo, all'ingresso dell'esercizio, se il Montanari fosse ~~rimasto~~ in albergo.

Quanto al giubbino antiproiettile, l'imputato dichiarava di ignorarne la presenza, giacché il suo compito era quello di portare quella valigetta al Montanari e di fare ritorno, l'indomani mattina, a Genova. Aggiungeva pure di ignorare i programmi dello stesso Montanari, il quale gli aveva chiesto il favore - dovendo egli partire urgentemente - di recargli l'indomani quella valigetta.

Il P.M. disponeva quindi la separazione del processo nei confronti del Montanari da quello contro il Quadrelli e presentava quest'ultimo, in stato di detenzione, convalidato l'arresto in flagranza, a questo Tribunale, nell'odierna udienza, perché venisse giudicato nelle forme del rito direttissimo, in relazione all'accusa di detenzione e porto abusivo d'armi e munizioni da guerra, meglio in rubrica specificata.

All'odierno dibattimento il Quadrelli, regolarmente comparso, assieme al suo difensore di fiducia, si richiamava in sostanza, alle dichiarazioni già rese, precisando e specificando alcuni punti della vicenda. Riferiva, così, di essere partito, in treno, da Genova, alle ore 15.00 del 2/3/1978, dopo che la ragazza del Montanari gli aveva consegnato una valigetta dello stesso Montanari, da recapitargli a Vicenza, quella sera stessa, nel bar "Mirko", locale nei pressi della stazione ferroviaria. Qui giunto, alle ore 19.00 circa, si era incontrato con il Montanari, ver-

so le ore 21.30: avevano quindi cenato in un ristorante, indicatogli all'uopo dallo stesso Montanari, da solo; indi, a bordo di un taxi, pagato L. 4.500, si era fatto condurre (sempre secondo le istruzioni avute dal Montanari) presso l'albergo "Tre Torri", ad Altavilla, ove, appena entrato, era stato fermato dai CC.-In quel momento, egli stava chiedendo al portiere se il sig. Montanari era rientrato, giacché doveva raggiungere la camera n. 221 e depositarvi la valigetta.

io, Aggiungeva, ancora, il Quadrelli di avere avuto l'incarico di recare quella valigetta al Montanari, in Vicenza il 1°/3 precedente, a Genova, dietro il promesso compenso di L. 150.000, perché costui stava partendo in tutta fretta e non aveva il tempo di recarsi a casa per prelevarla. In tale occasione, avendogli il Montanari spiegato che quella successivamente avrebbero dormito entrambi in albergo, egli si era fatta consegnare la carta di identità dello stesso Quadrelli, al fine di farlo registrare. In seguito, incontratolo al bar "Mirko", egli gli aveva dato il cartoncino, attestante l'avvenuta prenotazione.

Il cap. Scurastone, sentito come teste, confermava i fatti esposti nel rapporto giudiziario in atti (e sopra riportati), ribadendo, in particolare che l'addetto alle ricezioni clienti dell'albergo "Tre Torri" gli aveva riferito di avere scritto, sul registro, i nomi del Montanari e del Quadrelli, sulla base dei <sup>due</sup> documenti che gli erano stati esibiti dai due giovani, entrati nell'albergo per avere una camera; che entrambi i clienti erano saliti nella stanza n. 221; che fuori dell'albergo era stato posto un carabiniere in borghese, il quale gli aveva escluso che il Quadrelli fosse giunto in taxi, giacché non vi era stato alcun movimento di macchine davanti all'albergo, tanto che il sopraggiungere, a piedi, del Quadrelli ~~xxxxxxx~~ gli era passato inosservato.

Il M. llo Sperotto, pure sentito come teste, ribadiva in sostanza la descrizione dei fatti, resa dal suo superiore; in particolare, anch'egli riferiva

come, a precisa domanda, il personale dell'albergo avesse precisato che entrambi i giovani fossero saliti nella camera n. 221, portando seco una valigia.

Veniva, infine, assunta la deposizione della teste a difesa Cardelli Eugenia, la quale deponeva di avere casualmente incontrato, presso la stazione ferroviaria di Genova, nel primo pomeriggio del 2/3 u. s., il Quadrelli, il quale le aveva riferito di essere in procinto di partire; dopo un breve colloquio, i due si erano separati, lasciandosi nei pressi della biglietteria, ove il giovane si accingeva ad acquistare il biglietto ferroviario.

Conclusasi in tal modo l'istruttoria dibattimentale, il P.M. domandava la condanna dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, mentre il difensore di fiducia del Quadrelli Emilione sollecitava l'assoluzione, per insufficienza di prove, dall'accusa di detenzione abusiva, e con formula piena, da quella di porto di armi e munizioni da guerra.

Osserva il Collegio.

Gli elementi probatori, eersi nel corso del processo testé conclusosi, consentono, con assoluta sicurezza, di affermare la penale responsabilità del Quadrelli, in ordine ad entrambi i reati che gli sono stati ascritti nel capo di imputazione.

Tale convincimento si fonda su alcune circostanze di fatto, precise e di indubbio rilievo, accertate nel corso del dibattimento, e cioè: a) la presenza del Quadrelli, assieme al secondo giovane (qualificatosi per Montanari Giuseppe) allorquando i due verso le ore 20.45 del 2/3/1978, si recarono all'albergo "Tre Torri" di Altavilla per prenotarvi una stanza;

b) l'esibizione, da parte di costoro, al personale dell'albergo, di due carte di identità; c) l'ingresso di entrambi nella predetta camera (n.221), ove lasciarono la grossa valigia, contenente le armi e mu-

nizioni da guerra, poi rinvenute dai C.C. nel corso della perquisizione eseguitavi di urgenza, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., d) l'essere usciti, sempre insieme, dalla stanza indicata per risaliree sulla Fiat 131, rimasta ad attenderli nei pressi dell'albergo; e) il successivo rientro, verso le ore 22.40 nell'Hotel "Tre Torri"; infine, f) il possesso di una valigetta, contenente un giubbotto anti-proiettile. Il Quadrelli ha sempre negato le circostanze indicate sub.A, B, e C, asserendo di essere entrato, per la prima volta, da solo, nell'albergo, nel momento stesso in cui i C.C., fermatolo, ebbero a perquisirlo.

*Recchi*  
L'assunto difensivo, in tal modo prospettato, è tuttavia assolutamente inattendibile, perchè smentito in modo clamoroso dalle <sup>dichia-</sup>ragioni rese, ai C.C. operanti (cap. Scursatone, mar. Sperotto) dal personale dell'albergo, il quale riferì loro,, senza incertezze nè dubbi, che entrambi i clienti salirono nella stanza n. 221, depositandovi la loro grossa valigia, per allontanarsi quindi, subito dopo, dall'albergo.

Nè può in alcun modo porsi in dubbio che il giovane, presentatosi in tale occasione al personale dell'albergo stesso, in compagnia del Montanari, fosse altra persona, diversa dal Quadrelli, odierno giudicabile. Quella persona, infatti, non solamente esibì (o fece esibire, dal compagno) la carta d'identità, rilasciata al Quadrelli Emilio (il punto è pacifico, ammettendo tale circostanza <sup>lo</sup> stesso imputato) ma il portiere di notte del "Tre Torri" nè annotò tranquillamente gli estremi sull'apposito registro: segno inequivoco che la fotografia ivi apposta corrispondeva alla persona che gli aveva esibito (o fatto esibire) il documento. Del resto è appena il caso di sottolineare che due persone, le quali trasportino ille



citamente una valigia contenente armi di tipo di quelle sequestrate (uno "Sten", una pistola a tamburo 375 Magnum ed una pistola a tamburo "Enfield" cal. 38), non hanno alcun interesse a viaggiare, muniti di documenti di identità tali, da destare i sospetti in coloro ai quali essi vengono esibiti.

D'altro canto, l'affermazione dello stesso Quadrelli secondo la quale egli avrebbe consegnato la propria carta d'identità al Montanari sin dal 1°/3, in Genova - risulta palesemente assurda.

Stando alle affermazioni dell'imputato, infatti, tale documento era necessario al Montanari per prenotargli una stanza in un albergo: tuttavia, è notorio come, per raggiungere un tale risultato, colui il quale prenoti una stanza a nome di altra persona non sia in alcun modo tenuto ad esibire un documento dell'interessato, che lo presenterà, invece, al momento del suo arrivo. Al massimo, i dipendenti dell'albergo potranno avere interesse ad annotarsi i dati relativi alla persona che effettua la prenotazione (un ipotesi, il Montanari) onde conoscere con chi <sup>con MURANO</sup> va trattato; ma nulla più. La realtà è che, invece, i due giovani, assieme, chiesero ed ottennero una camera in quell'albergo.

Nè va dimenticato che il Quadrelli ha sicuramente mentito, quando ha affermato, in udienza, di aver raggiunto l'hotel "Tre Torri" in taxi: il cap. Scursato e il M. llo Sperotto hanno infatti deposto, in proposito, che il militare posto di guardia sulla statale, affinché controllasse l'eventuale sopraggiungere della Fiat 131 con la targa di cartone, escluse categoricamente che un taxi al momento del fermo dell'odierno imputato, si fosse arrestato, alla porta di quell'albergo.

Segno evidente che il Quadrelli lasciò la 131 a qual  
che distanza dall'hotel, per farvi ritorno a piedi.  
Se, dunque, incontrastabili elementi di prova dimo-  
strano che il Quadrelli era in compagnia del Monta-  
nari, già al momento in cui costoro portarono la va-  
liglia in camera, v'è da chiedersi come mai l'imputa-  
to, abbia così tenacemente insistito nel negare tale  
circostanza. La risposta è fin troppo ovvia: egli  
cioè, sapendo benissimo quali oggetti compromettenti  
fossero in essa contenuti, ~~egli~~ non ha potuto far al-  
tro che negare, puramente e semplicemente, il fatto  
della sua presenza nella stanza 221, assieme al com-  
plice, ed anticipare la consegna del cartoncino, con-  
tenente il numero ed il gruppo della camera, ad un  
(inesistente) incontro con il Montanari in un bar vi-  
cino alla stazione ferroviaria di Vicenza.

In altri termini, le considerazioni sin qui svolte  
dimostrano, all'evidenza, il dolo che animò l'imputa-  
to, dimostrano cioè che il Quadrelli conosceva per-  
fettamente cosa fosse contenuto nella valigia, porta-  
ta in auto da "Ponte Alto" sino ad Altavilla, e poi  
a mano, sino all'interno della stanza n.221. E, com'è  
ben noto, trasportare un'arma, in perfetta efficien-  
za e pronta a funzionare immediatamente, in macchina  
e poi, in una valigia, significare integrare il "por-  
to", quale elemento materiale del delitto di cui al-  
l'art. 4 Legge 895/1967. Nè ha rilievo alcuno che ta-  
li armi appartenessero a lui, ovvero al Montanari;  
sta di fatto che egli collaborò nel porto, in tal mo-  
do rafforzando, con la propria presenza; e con la sua  
disponibilità a soccorrere il complice in ogni eve-  
nienza, l'altrui proposito criminoso.

Tale conclusione - che, cioè, il Quadrelli fosse per

fettamente all'corrente del tipo di oggetti contenuti nella valigia - risulta altresì da un'altra circostanza di rilievo. Nella valigetta che il Quadrelli teneva seco allorquando, intorno alle 20,40, egli si ripresentò nuovamente all'albergo la P.G. rinvenne un giubbetto anti-proiettile; ossia, un oggetto ontologicamente omogeneo rispetto a quelli contenuti nella altra valigia, lasciata nella stanza n.221.

La conclusione è una sola: tre le persone notate dal C.C.; tre le armi rinvenute nella valigia; il giubbetto doveva servire a quello, dei tre che doveva compiere l'impresa criminosa in programma (purtroppo, rimasta ignota) mentre gli altri due gli avrebbero "coperto" le spalle.

Quanto alla detenzione d'armi e munizioni, pure contesta al Quadrelli, essa parimenti sussiste, e non può in alcun modo ritenersi assorbita nel più grave delitto di porto.

La detenzione, infatti, riasquista la propria autonomia, e la propria rilevanza giuridica, nel momento in cui, cessato il trasporto, la valigia venne lasciata, per alcune ore (dalle 21 alle 22,30 circa) nella stanza dell'albergo: i rilievi sin qui svolti dimostrano che si trattò di condetenzione ovvero di concorso personale (nella forma del rafforzamento dell'altrui condotta criminosa) nella detenzione, materialmente da altri realizzata. Quelle armi, infatti, dovevano servire per uno scopo ben preciso, e il loro porto sino a Vicenza si inquadrava in un disegno già perfettamente delineato, comprendente anche il loro occultamento in una stanza d'albergo.

Difronte a tali conclusioni, rigorosamente fondate sulle prove acquisite nel corso del processo, nessun

valore può attribuirsi alla deposizione della teste Cardelli. Sia pure: il Quadrelli raggiunse Vicenza per ferrovia; ma qui, sicuramente, egli si incontrò con il Montanari, salendo a bordo della Fiat 131.

La spiegazione che tutto ciò sia accaduto unicamente perchè il Quadrelli potesse guadagnarsi qualche solo, trasportando - ignaro di tutto - a Vicenza la valigetta contenente il giubbotto anti-proiettile appare, in verità, del tutto inconsistente. Se tale oggetto necessitava realmente al Montanari, come poteva mai costui fidarsi, per tale incarico delicatissimo, di una generica sua conoscenza come il Quadrelli? Quali garanzie poteva mai avere costui <sup>che</sup> avrebbe eseguito l'incarico, tenendo poi per sé ogni *confidenza?* Legittima, dunque, appare la condanna dell'imputato per i due reati ascrittigli.

In ordine alla pena irroganda, è doveroso sottolineare l'eccezionale gravità del fatto criminoso, risultante dalla micidialità delle armi (un mitra, dal tiro rapidissimo, quale lo "Sten", arma da guerra; due revolver, un "375 Magnum", i cui proiettili giungono sul bersaglio con una forza d'urto enorme, al pari della "calibro 38 Enfield", tuttora in dotazione all'esercito britannico; un centinaio di cartucce per tali armi) nonché dai precedenti specifici del giudicabile, condannato il 22.12.1976 dal Tribunale di Genova per detenzione e porto illegale di esplosivi ossia per un reato della stessa indole, appena un anno fa.

Fissata, dunque, la pena base, in 4 anni di reclusione e lire 600.000= di multa, essa va aumentata a 4 anni e 6 mesi e lire 800.000= di multa per la recidiva (riqualmente contestatagli in udienza ex art. 445 C.P.P.)

e, ancora a cinque anni di reclusione e lire 1 milione di multa per effetto della continuazione (i due delitti di detenzione e porto vennero infatti commessi in esecuzione di un unico programma criminoso persistente).

Alla condanna consegue, ope legis, la interdizione dai pp.uu. per la durata di cinque anni, nonché la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessagli con sentenza (irrevocabile) della Corte di Appello di Genova in data 21.7.1977: revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168, p.p. n.1 C.P.

Va infine disposta la confisca delle armi, e munizioni, in sequestro.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, sezione penale

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.

d i c h i a r a

QUADRELLI EMILIO colpevole dei reati a lui ascritti, e unificati detti reati nel vincolo della continuazione, con la recidiva contestatagli in udienza, lo condanna alla pena di cinque anni di reclusione e lire 1 milione di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.

Visto l'articolo 168 C.P. revoca il beneficio della sospensione condizionale a lui concessa con sentenza 21.7.1977 della Corte d'Appello di Genova.

Visto l'art. 29 C.P. dichiara il QUADRELLI interdetto dai pp.uu. per la durata di cinque anni.

Vicenza, così deciso il 7 marzo 1978

IL PRESIDENTE

(Dott. Fernando Canilli)

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Dott. Paolo Pecori)

*Paolo Pecori*

*Fernando Canilli*  
Il Consigliere

In data 7-3-1978 l'imputato propose  
appello =

VISTO: -5 APR. 1978  
Venezia, li  
Il SOG. PROCURATORE GENERALE  
Sost. Procura. Generale

Copia conforme all'originale per uso d'ufficio

Vicenza, li 5 MAR. 1980 Il Cancelliere





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di VICENZA

Sezione Penale, composto dai magistrati

- 1) Dott. Fernando Canilli **Presidente**
- 2) " Paolo Pecori **Giudice**
- 3) " Giacomo Rodighiero

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

**contro**

MICALETTO ROCCO, n.12/8/1946 a Taviano (Lecce), già  
res. a Torino in via Mangiardo n.36;

LATITANTE=CONTUMACE

**I M P U T A T O**

a) - del reato di cui agli artt. 81-624 nn.2-5 e 7  
C.P. per essersi impossessato per trarne profitto, a  
gendo in correatà con altre sei persone rimaste sco-  
nosciute, con più azioni esecutive di un medesimo di N.  
segno criminoso in Padova: 1) verso le ore 18 del 12  
luglio 1975 dell'autovettura FIAT 128 Rallj, sottra-  
endola in danno di Cartini Paolo dalla pubblica stra-  
da ove era stata parcheggiata esposta alla pubblica  
fede; 2) il 13 luglio 1975 dell'autovettura FIAT 128  
tg. BA 312439 sottraendola in danno di Lanzolla Gio-  
vanni dalla pubblica strada mediante effrazione alle  
portiere ove l'autoveicolo era stato lasciato esposto

N.° 1027 R. Sent.

N.° 524/78 R. G.

**SENTENZA**

in data 5/11/1979

depositata in cancelleria  
oggi 17.11.1979  
Il Cancelliere

Li 12.12.79  
fatto avviso di che nell'ar-  
ticolo 151 Cod. p.p.  
Il Cancelliere

Adde  
inviato estratto alla Procura  
per esecuzione

Il Cancelliere

del campione penale

Il  
fatto sched casellario

Il Cancelliere

4.711 alla pubblica fede;

b) - del reato di cui agli artt. 110-628 cpv. 2° n. 1, 61 n.7 C.P., art. 3 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per essersi in concorso con altre sei persone rimaste sconosciute, mediante minaccia con armi, impossessato per trarne profitto, della somma di lire 41.713.594, sottraendola alla sede centrale della Banca Popolare Agricola di Lonigo ed annessa esattoria, cagionando alla detta Banca un danno di rilevante entità, il 14 luglio 1975.

c) - del reato di cui agli artt. 10 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per avere illegalmente detenuto una pistola nella circostanza di cui al capo che precede;

d) - del reato di cui agli artt. 12 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico nelle medesime circostanze di cui al capo b) una pistola.  
In Lonigo il 14 luglio 1975.

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e il difensore dell'imputato contumace si osserva in:

#### FATTO E DIRITTO

Verso la ore 13:40 del 14 luglio 1975 tre giovani, di cui uno donna, armati di pistola ed a viso scoperto, entrarono negli uffici della esattoria della Banca Popolare Agricola di Lonigo, siti in Via Carlo Porta di detta città. Dopo aver costretto i tre impiegati ivi presenti ad



alzare le mani ed a volgere il viso verso il muro, e tre giovani sostenevano i vari canetti della scrivania, esponendo tutto il denaro rinvenuto. Altri giovani venivano subito seguiti da altri tre, pure armati di pistola ed a viso scoperto, che si dirigevano direttamente, passando per un corridoio intercomunicante, nei locali della banca, siti sullo stesso piano e costringendo gli impiegati che loro mani erano inchiodate lungo il tragitto a radunarsi nell'emiciclo del salone, ove si aprono gli sportelli per il servizio al pubblico ed ove si trovavano in quel momento altri impiegati nonché tre clienti.

Dopo essersi posto al centro di detto salone, uno dei rapinatori, tenendo a bada i presenti costringendoli a tenere le mani alzate sotto le minacce delle parti, impartiva ordini agli altri due, dimostrando così di essere il capo, ed invitava i malcapitati a star calmi, precisando che essi erano decisi a presidiare il denaro di provenienza disonesta.

Portatisi nel recinto riservato agli impiegati due rapinatori sostenevano i canetti esponendo il denaro rinvenuto e chiedevano altresì al cassiere le chiavi della cassaforte, che non venivano, però, trattate. Mentre

costoro stavano così operando, sopraggiun-  
gendo dall' erettore gli altri due rapina-  
tori con gli impiegati di detto ufficio.

Poco dopo tutti i rapinatori si alzavano  
verso la bocca, richiudendo gli impiegati  
nella camera blindata e dichiarando che  
erano appartenenti alle truppe romane e che  
non intendevano ammazzare alcuno.

Appena alzatisi i rapinatori, gli impie-  
gati uscivano dalla camera blindata lasciata  
soltanto sciolta e data l'allarme.

Uno degli impiegati, Marzari Elia, guardando  
fuori dalla finestra, vide allontanarsi  
una macchina Fiat 128, color Verde, tor-  
gate BA.

Intervenuti sul luogo i Carabinieri pro-  
cedevano immediatamente all' esame di  
vari impiegati e testi presenti al fatto, al  
fine soprattutto di raccogliere elementi utili  
per l'identificazione dei rapinatori.

Dai controlli contabili esperiti presso la  
bocca risultava che era stata asportata  
la somma di lire 46.713.594, di  
cui lire 9.326.680 dall'erettore e lire 32.386.914  
dalla bocca.

Dalle descrizioni fornite dagli inquirenti era possibile raccogliere dei referti di alcuni ~~conoscitori~~ <sup>conoscitori</sup>. Colui, che era apparso a tutti il capo, era alto in 1.65-1.70, corporatura media, anni 25-30, naso con nocciolo allungato, capelli scuri molto lunghi, vertice ricoperto scuro, portava un taso deciso senza riflessi, accenti dialettali veneti.

La donna, entrata saltando in eresia, dell'età di 20-25 anni, era alta in 1.55, snella, figura minuta, capelli scuri, lisci, lunghi sino alle spalle, un po' brutti, vertice coperto su cui si accennava il color giallo. L'altra donna non era stata notata, essendo stata scorta soltanto in macchina e quando stava allontanandosi dalla banca.

Gli altri quattro referti avevano, una l'età di 20 anni, due di 25 ed il quarto dai 25-30 anni, erano alti uno 1.65, due 1.70 ed il quarto 1.75, due avevano corporature snelle, uno muscoloso ed un altro, infine, atletico; due capelli biondi, uno nero ondulato ed il quarto castano.

Montate agli inquirenti numerose fotografie

di pregiudicati, soltanto sulla fotografia di Ugenti, Puci Lupi, Mazzari Elis, Brunolau Tiziana e Brunolau Mario radiavano qualche rasoio gli aze con il 12 capo 54.

Nella stessa serata del 14 luglio 1975 venivano rinvenuti e recuperati, in un vigneto, fuori Strada, in località Baguolo di Lorigo, a circa 4 chilometri dal luogo della rapina, le due autovetture usate dai rapinatori sulle loro fughe: una Fiat 128 Rally di colore bianco targata PD 338587 rinvenuta rubata in quel di Padova il 12 luglio precedente a Cortina Poles e una Fiat 128, colore verde, targata BA 319439 rinvenuta pure rubata in Padova il 13 luglio precedente a Sausole Padova.

Dopo essere stata il giorno 15 luglio 1975 divulgata dalla stampa locale la notizia di detta rapina, la sera dello stesso giorno venivano in Genova rinvenuti varie copie di un volantino, nel quale il brigate rosso si attribuivano, fra l'altro, la paternità della rapina in questione.

Un detto volantino si parlava di detta azione.

cruciose, riferendo che erano stati pure asportati documenti contabili o comunque inerenti all'attività bancaria, circostanza questa non vera.

A seguito delle compare di detto Volontario le indagini venivano orientate anche verso persone segnalate o sospettate in vari cosiddetti "a matrice politica", richiedendo, quindi, la collaborazione del Nucleo Speciale di P.G.

Mostrate agli inquirenti altre numerose fotografie, fornite da detto Nucleo, Bari, Lino, Mannari Elia, Morillo Antonio, Prandone Luigi, Sclis Antonio, Musari Brunino e Barotto Aldo ricostruiscono Micaletto Rocco, che venne indicato quale sospetto, colui che aveva diretto l'azione ed aveva anche fatto le concessioni e giustificazioni del loro operato.

A tal riconoscimento si potrebbero mostrare, separatamente ed in momenti successivi, due fotografie del Micaletto, scattate in epoche diverse; ed in entrambi le effigie quasi tutti i tratti somatici del detto Micaletto (vedi fotografie a pag. 57).

Attese tali risultanze, si reinstaurava procedimento penale a carico del Micaletto Rocco, nei cui confronti veniva emanato ordine di cattura per i reati in rubrica specificati. — Detto ordine di cattura (v. f. 58) rimase senza effetto, essendosi reso il Micaletto del tutto irraggiungibile. —

Mentre era in corso la relativa istruzione sommossa, venne, il 4 settembre 1935, tratto in arresto ai quai di Padova dello Polizia stradale Piccliaro Carlo per aver costretto ucciso un agente di detta Polizia. Il Piccliaro, all'atto del suo arresto, veniva trovato in possesso di un portafoglio contenente la somma complessiva di £ 28.500 in banconote da £ 5000 e da £ 500, di cui una incassata, nel retro, la scritta con finta biro "Farini - Miotti". —

Ascuolo Romano Luigi, commesso della Banca Popolare Agricola di Livorno ricambiato <sup>che</sup> della banconota come pure altre da £ 500 retrospese al centro con una fascetta di adesivo di color rosso erano state sottratte alla banca in occasione della rapina in questione, il P.M. trasmetteva gli atti all'Autorità giudiziaria di Padova per le rinvii

al procedimento isti pendente contro Pic  
chiara e Desperi Pietro —

All'atto di istruzione formale, saltant  
il dilettante Rocca venne rinviato a giu  
dizio davanti alla Corte di Anise di Postale  
per rispondere delle imputazioni spicci  
cate per altri, quindi il Picchiara Carlo  
ed il Desperi Pietro venivano prosciolti in  
ordine a delti noti per non aver commesso  
il fatto, trattandosi a carico del Picchiara  
saltanto il nota di cui all'art 648 C.P. circa  
il possesso da parte sua della banconota  
da lire 500 recante la dicitura manoscritta  
"Faren - Miotti", —

Si rileva, infatti, che in ordine a detta  
banconota il Picchiara aveva automaticamente  
risposto: "non intendo rispondere",  
non gli elementi rilevati (sigla "Fam - Miotti",  
con grafia di mano del cassiere Rousseau)  
non lasciavano dubbi sulla provenienza  
del denaro, di cui il Picchiara deve riten  
ersi essere stato a conoscenza, trattandosi  
di operazione fatta in essere certamente  
dalla cellula viciata della B.R. —

D'altra parte, lo stesso procedimento ha am

nesso di causare che delle assise era stata rivendicata da dette brigate romane.

Con sentenza del 26 maggio 1977 della Corte di Assise dichiarata la propria incompetenza per materia e territorio relativamente al presoldato cembro Micoletto Rocca, disporre la separazione da quello del Piccolino e del Desfale ed ordinare la trasmissione dei relativi atti al R.M. di Vicenza — —

A seguito di detta pronuncia Micoletto Rocca è stato, quindi, tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere delle infamazioni in rubrica ascrittegli.

All'odioso dilazionamento, celebrato in cancelleria di Micoletto, avendo egli tuttora la titante, i vari atti esamini, in fine, della Banca Popolare Agricola di Lecco, hanno sostanzialmente confermato le loro precedenti deposizioni rese sia in sede di indagini di polizia giudiziaria sia nel corso dell'istruzione. —

In particolare, Borotto Aldo, Murari Gino, Morio Antonio, Murari Bruno, Ramon Luigi e Selis Antonio hanno ribadito le



Valutata, — Lo stesso codice vigente di pro=  
cedere penale, non disciplinando espres=  
samente la ricognizione fotografica, non  
esclude che questa, anche se non fosse  
altre la stessa efficacia probatoria di  
una formale ricognizione di persona, ri=  
vesta il caratter di un accertamento di  
fatto che può validamente contribuire  
alla formazione del convincimento in  
ordine alla responsabilità del prevenuto  
e ciò in base al principio fondamentale  
della libertà delle prove non  
espressamente vietate e del libero apprez=  
zamento delle stesse.

Orbene, le condizioni in cui si è verificata  
la precisione della fusione del, a libro  
scoperto ed armato unitamente ad  
altri cinque, di cui due donne, hanno  
cominciato verso le ore 13.10 del 14 luglio  
1975 la raffina in danno della Banca  
Popolare Agricola di Borgo, detentore ritenuto  
ideali e fondamentali per tutti i parti prodotti  
per un complesso di circostanze oggettive,  
giacché il luogo era perfettamente illecito  
unitamente / erano le ore 13.10 di un giorno di

estate], le distanze relativamente ravvicinate (qualche metro al massimo) col tempo è stata abbastanza lunga (i riflettori sono rimasti sulla base circa 15-20 minuti).

Passato Aldo ha fissato, visto, di aver avuto di fronte il riflettore, per qualche frazione di tempo, una di quelle foto riprese con la coda dell'occhio, così che gli erano rimasti ben impressi nella memoria alcuni dati salienti (luce e varia). Massimo Elia ha dichiarato

di aver riconosciuto detto riflettore, perché la sua immagine si era in lui impressa, per cui stata la sua attenzione particolarmente attenta durante i dimostratori in quell'occasione è più chiaro.

Moretto Antonio ha confermato la certezza del suo riconoscimento, per aver egli visto bene in faccia detto riflettore prima quando costui gli aveva puntato contro la pistola e poi quando lo aveva riconosciuto attraversando il cancello per andare a prendere le chiavi.

Murari Paulino ha bene potuto ben vedere in faccia il rifinitore per circa 30-40 secondi ad una distanza di 2-3 metri —

Domenech Luigi non solo ha visto perfettamente il rifinitore, ma ha con lui anche scambiato alcune parole —

Selvo Antonio, ingegnere, è stato colpito dalle variazioni di vista del rifinitore, poi da lui riconosciuto —

Dalle stesse dichiarazioni, pertanto, nei suddetti testi si deve ritenere che la precisione delle percezioni, che è stata poi da loro riconosciuta attraverso la fotografia, è avvenuta da parte loro in condizioni oggettive perfette ed ideali —

Non si possono ritenere inattendibili detti riconoscimenti, poiché la precisione avuta da detti testi non sarebbe da considerarsi inumana dallo stato di animo di costoro né quel mancato —

Non si deve, invece, dimenticare le circostanze nelle quali i suddetti riconoscimenti si sono verificati da parte dei

risultanti analizzate, i quali, in  
quel momento, affrettati e inaspettati  
da cinque individui armati, erano costretti  
mentre esortavano. Tale loro turbolenza  
evento, però, non ha significato l'immagine  
della persona da loro riconosciuta,  
in quanto il loro stato emotivo è stato  
soltanto iniziale e subito superato, anche  
per le esortazioni loro rivolte proprio  
da colui che è stato da loro riconosciuto.

Il problema di identità da loro espresso  
attraverso il riconoscimento fotografico  
non ha effetto risultante di tale stato  
emotivo iniziale, poiché è ampiamente  
dimostrato dalle dettagliate descrizioni  
da loro fatte di detto rifugiato, le  
quali sono strettamente collegate al  
loro processo di strutturazione, di  
scomparsa e ricomparsa dell'immagine  
più. Rappresentando tra loro tali descrizioni,  
si viene che le stesse tra loro corrispondono  
decisive e che la finzione è rimasta  
in quasi tutti i casi in presenza per  
alcuni caratteri schematici particolari  
(le variazioni) -

Nell'atto, poi, alcuni fatti riconosciuti  
il Micoletto. Dicesi in entrambi le foto-  
gruppe loro estratta e riprodotta costui  
in spechi diverse, si ha la conferma  
che detti fatti avvenno perfettamente  
coperto la fisionomia del proscenio -  
De detti riconoscimenti del Micoletto  
avvenuti ad opera dei testi sinudicati,  
l'uno all'insaputa dell'altro, e dopo  
l'esame di molti in un fotografo,  
deriva l'effettuazione di colpevolezza  
di costui in ordine a tutti i reati ascritti,  
la quale trova conferma nella stessa  
cosiddetta "matrice felice", di detta  
ossim <sup>crimini</sup> rivendicata sul Volantino rinve-  
nuto in fucile e nella circostanza della  
bruciatura trovata in fucile del Tredicino,  
quando il Micoletto, come riferito dalle fo-  
toze giudiziarie, un effettamento delle  
brigate rosse -

Non vi è dubbio che i fatti in esame  
dell'atto radiogrammi in tutti i loro elementi  
i reati subiti - da refina è stata  
convenuta da più persone amate.  
Ricono l'appartiene di cui all'art. 61 n. 2 c.p.

fricchi le somme di £ 42.000.000 costituisce  
tuttora un danno patrimoniale di rile-  
vante portata soprattutto per una causa  
di un piccolo centro di provincia -  
Si ritiene, pertanto, di esprimere al  
Mincelto quale fosse adeguata anni  
5 di reclusione e £ 800.000 di multa,  
ottenuta dalla pena di anni 5 di  
reclusione e £ 400.000 di multa,  
individuata quale rete base, quello di  
refinire opportuna, accumulata fu l'ag-  
gravante di cui all'art 61 n. 7 CP ed  
anni 6 di reclusione e £ 600.000 di  
multa ed accumulata, infine, per  
la continuazione, dovendosi ritenere  
tutti i reati commessi dal Mincelto  
confinanti in detto Mincelto, per la identità  
del disegno originario e fu come tutti  
gli stessi gravi e costanti.

Dalla presente pronuncia conseguono,  
ope legis, le condanne al pagamento  
delle spese processuali e le pene accessorie  
dell'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici, ex art 29 CP.

proq. us.

Nisti gli artt 483 e 488 CPP

Dichiaro


Micoletto Rocco colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati tutti i prolelli nati nel corso della cent'annua, lo condanno alla pena di anni 8 di reclusione e L. 800'000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

Dichiaro

il Micoletto Rocco interdetto in perpetuo dai pubblici uffici -

Vicenza, 5 novembre 1973


Il Presidente est  
Giovanni Casale




VISTO: 3 - GIC. 1973

Venezia, li

Il SOST. PROCURATORE GENERALE



Fu data 7.11.73 avv. Paolo De Leo de Vicenza, difensore di ufficio dell'imputato Micoletto Rocco, proporre appello.

Il Segretario  


SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di V I C E N Z A

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

N. 64/79 A

Reg. gen. Uff. Istruz.

contro

N. 474/A/79

Reg. gen. Procura

Depositata in Cancelleria

oggi

Il Cancelliere

1,

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

il

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA  
883

- 1) STELLA Alessandro nato il 19.2.1956 ad Asolo, resid. a Vicenza - via Piccoli, 19 - *latitante*
- 2) ZORDAN Francesco nato il 6.2.1955 a Cogollo del Cengio, ivi resid. fraz. Mosson, via Centro, 35  
*altamente a Padova, Belluno Padova*
- 3) SBALCHIERO Paola nata l'11.11.1961 a Thiene, resid. in Sarcedo, via Roma, 15 *stato elid. cie 1/1 epp*  
*arr. in e. p. 29.6.79*
- 4) SEGALLA Roberto nato il 9.10.1956 a Thiene, resid. in Chiuppano, via Garibaldi, 19  
*arr. h. 5.79 e. p.*
- 5) DANI Bruno nato il 5.5.1959 a Thiene, ivi resid. via Marconi, 75  
*altamente a Padova*
- 6) LAURICELLA Francesco nato il 17.3.1947 a Ponte di Mossa (BG), resid. a Vicenza, via Fascina, 10/3  
*latitante*
- 7) BRUSCHI Liana nata il 7.8.1955 ad Alessandria, reis/ a Vicenza, via Uso di Mare, 5  
*latitante*
- 8) MONETA Rosella nata il 16.6.1951 a Vicenza, ivi resid., via Della Fascina, 10  
*latitante*
- 9) DAL PRA' Ferdinando nato l'11.5.1958 a Thiene, resid. a Marano Vic/no, via Capitello di Sotto, 43  
*stato elid. uel. epp. arr. e. p. 31.5.79*
- 10) BORTOLI Lorenzo nato il 23.12.1951 a Torrebelvicino, resid. a Thiene - *altamente*
- 11) TAGLIAPIETRA Donato nato il 24.11.1954 a Calvene, ivi resid. *latitante*
- 12) CHIARO Corrado nato il 26.11.1955 a Padova, ivi resid. - Via Giovanni da Casino 5 - *stato elid. cie 1/1 epp*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 13) DAL PRA' Lucia nata il 10.1.1958 a Chiuppano, ivi resid.  
via Dante n. 14 *obitu. dich. ex art. 171 c.p.p. art.*  
*in l.p. 29.6.79*
- 14) SINICO Maria Chiara nata il 23.3.1957 a Montecchio Magg  
ivi resid. via Circonvallazione, 2/A *obitu. dich. ex art. 171 c.p.p. art.*  
*in l.p. 29.6.79*
- 15) DAL PRA' Tiziana nata il 24.5.1957 a Chiuppano, ivi resid.  
via Roma, 40 *obitu. dich. ex art. 171 c.p.p. art.*  
*in l.p. 29.6.79*
- 16) POZZAN Carlo nato il 6.10.1952 a Valli del Pasubio, resid.  
a Schip, via Marron, n.8  
*detenuto a Vicenza*
- 17) ZUCCATO Alessandro nato il 23.10.1958 a Chiuppano, ivi resid.  
- via Dante, 20  
*latitante*
- 18) TURCATO Adriano nato il 29.9.1957 a Thiene, resid. in Carrè,  
via Cerelle, 4  
*detenuto a Ferrara*
- 19) GALEOTTO Alberto nato il 29.8.1949 a Vicenza, ivi resid.  
via Muttoni, 28 *detenuto a Vicenza*
- 20) DEL RE Alisa nata il 14.4.1943 a Malcesine (VR) resid.  
a Padova, via Siracusa, 2 - *detenuto a Vicenza*  
*Vicenza*
- 21) ZUCCATO Cristiano nato il 21.4.1957 a Chiuppano, ivi resid.  
- via Dante, 14 *impossibile latitante*
- 22) DALLE CARBONARE Mirko nato il 29.1.1956 a Chiuppano, ivi resid.,  
via Colere, 10  
*latitante*
- 23) TESSITORE Romano nato il 22.11.1955 a Marcinise (VR), resid.  
a Casagiove, via Castiello, 167 *obitu. dich. ex art. 171 c.p.p. art.*  
*in l.p. 7.7.79*
- 24) GIRARDI Giuseppe nato il 16.4.1953 a Como, resid. in Thiene,  
via Sette Comuni, 3 *detenuto a Vicenza*
- 25) TISATO Roberto nato il 19.7.1952 a Torrebelvicino, resid.  
a Schio - via Toaldi, 73 *obitu. dich. ex art. 171 c.p.p. art.*  
*in l.p. 6.7.79*

## IMPUTATI

Stella Alessandro, Zordan Francesco, Sbarchiero Paola, Segal Roberto, Dani Bruno, Lauricella Francesco, Bruschi Liana, Moneta Rossella, Dal Prà Ferdinando, Bortoli Lorenzo, Tagliapietra Donato, Chiaro Corrado, Dal Prà Lucia, Sinico Maria-Cira, Dal Prà Tiziana, Pozzan Carlo, Zuccato Alessandro e Turcato Adriano:

- a) del delitto p.p. dall'art. 110, 81, 61 n. 2 - 112 n. 1 C. 10-12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, per avere in concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni:

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e da guerra con relative munizioni ed in particolare le armi usate per commettere gli attentati di cui ai successivi capi di imputazioni, compresi gli esplosivi ed anche un mitra "Smevhetzer" e una pistola "Mauser" cal. 7,65 con relative munizioni, rinvenute quest'ultime assieme a tre candelotti di dinamite nella casa abitata dal Bortoli Lorenzo e Berna Maria Antonietta, compiendo tali fatti nella esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati che seguono;
- b) del delitto p. e p. dall'art. 9 Legge 4/10:1974 n. 497 - 110 81-112 n. 1° C.P. per avere in correatà tra loro ed altre persone allo stato rimaste sconosciute, fabbricato un ordigno esplosivo successivamente esploso nella casa del Bortoli e tutti gli altri ordigni esplosivi ed incendiari usati per commettere gli attentati di cui ai successivi capi di imputazione.
- c) del delitto di cui agli artt. 110 - 81 - 112 n. 1 - 420 C.P. mod. art. 1 Legge 18/5/1978 n. 191 per avere in concorso tra loro e con persone non identificato, commesso tra il 18 - 19 dicembre 1978, i seguenti attentati ai danni di impianti di pubblica utilità:
- 1° in Vicenza presso l'Associazione Industriali, collocandovi una carica di esplosivo che esplodeva; (558179 0) X - spura -
  - 2° in Thiene presso l'Associazione Artigiani, lanciandovi bottiglie "Molotov"; X - ~~spura~~ si
  - 3) in Chioggia presso la "Libera Confederazione del Commercio e del Turismo" collocandovi una carica incendiaria;
  - 4) in Venezia presso la Federazione Sindacati Dirigenti di Aziende Industriali, collocandovi un ordigno incendiario;
  - 5° in Venezia presso l'Intersinder "Centro Programmazione della Ristrutturazione nel settore delle Aziende Pubbliche" collocandovi una carica esplosiva; \*
  - 6° in Mestre presso la Sede della Federazione Regionale degli Industriali del Veneto, collocandovi una carica esplosiva;
  - 7° in Rovigo presso l'Associazione Artigiani Cattolici Italiani collocandovi una carica esplosiva;
  - 8° in Schio, presso l'Associazione Industriali, collocandovi un ordigno incendiario; X su
  - 9° in Vicenza il 22/9/1978, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bertacche, ove ha sede l'Associazione Nazionale Inquilini assegnatari, provocando danni vari; X si
- d) del delitto p. ep. dagli artt. 524, 425 n. 2 - 112 n. 1, 81 C.P., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in correatà tra loro e con altre persone allo stato non identificate, nella notte tra il 18 - 19 dicembre 1978, danneggiato la cosa altrui, appiccandovi il fuoco, mediante il lancio di ordigni incendiari, commettendo su uffici abitati:
- 1° in Chioggia ai danni dei fratelli Donnaggio;
  - 2° in Campodarsegno ai danni di Casarotto Albano;
  - 3° in Campodarsegno ai danni di Fasolo Renzo;
  - 4° in Padova e Monselice ai danni di Girotto Giuseppe;
  - 5° in Baone (Padova) ai danni di Bonato Mario;
  - 6° in Montebelluna Maggiore in danno di Zamerra Ezio; X si
  - 7° in Bassano del Grappa in danno di Calmonte Danilo;
  - 8° in Montebelluna Maggiore in danno di Lanaro Giovanni; X si

- 9°-in Rovigo ~~ai~~ danni di Suriani Ferruccio ;  
 compiendo in questo caso atti idonei diretti in modo non equi=  
 voco a provocare danneggiamento e incendio della casa di abi=  
 tazione del predetto e non riuscendo nell'i ntento per cause  
 estranee alla loro volontà ( art. 56 C.P. ) ;=  
 10°-in Schio la notte sul 23 gennaio 1979 ai danni di Sella Gae=  
 tano;#
- e)del delitto di cui agli artt. 628- n. 1 e 2 - 112 n. 1C.P.  
 per avere in concorso tra loro e con altre persone allo stato  
 non identificate, essendo armati e travisati da passamontagna  
 ed in più persone riunite, usando violenza e minaccia, e sot=  
 toposto i presenti in stato di incapacità di volere o di agire  
 dopo essere penetrati nell'interno dell'Associazione Industria=  
 li di Schio, sottratto a Rigobello Irene la somma di Lire 24.000 X n  
 e a Piazza Pietro la somma di lire 60.000, nonché documenti\*  
 vari di pertinenza dell'Ass. Industriali predetta , in Schio  
 il 28 dicembre 1978 (18 dicembre 1978).
- f)del delitto di cui agli artt. 270 C.P. per avere in concorso  
 tra loro ed altre persone non identificate, promosso, costituito  
 ed organizzato, una associazione diretta e sovvertire gli or=  
 dinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, nonché  
 a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale  
 sulle altre;
- g)del delitto p. e p. dall'art. 306 C.P., per aver in concorso  
 tra loro e con altre persone non identificate, formato una  
 banda armata costituendola al fine di commettere il reato di  
 cui al capo precedente;
- h)del delitto p.p. dagli artt. 113 - 589 C.P. per avere in coo=  
 perazione colposa tra loro e tutte le altre persone , nel  
 costruire un ordigno, che successivamente esplodeva , cagio=  
 nato la morte di Graziani Alberto, Berna Maria Antonietta e  
 Dal Santo Angelo, che materialmente lo avevano confezionato;
- j) BORTOLI inoltre:  
 del delitto p. e p. dagli artt. 624 - 625 n. 7 C.P., per es=  
 sersi impossessato allo scopo di trarne profitto, in Thiene  
 il 19 marzo 1979 di un ciclomotore "Malaguti" 48 cc." sottra=  
 endolo dalla pubblica strada e posto alla pubblica fede in  
 danno di Thiene Giovanni.
- TUTTI inoltre:  
 del delitto di cui agli artt. 110 - 81 - 112 n. 1 C.P. ,  
 mod. dall'art. 1 Legge 18/5/1978 n. 191; per avere in con=  
 corso tra loro e con altre persone ,allo stato non identificate,  
 commesso nella notte dal ~~20~~ 27 al 28 ottobre 1978 , i  
 seguenti attentati ai danni di impianti di pubblicautilità:  
 1°- in Padova in danno degli Uffici Amministrativi SIP ;  
 in danno della Alleanza Assicurazioni; in danno dello  
 Istituto Autonomo Case Popolari ; in danno dell'abitazione  
 di Cottellazzo Giorgio, funzionario SIP ;  
 2°-in Cadoneghe di Padova , esplodevano colpi d'arma da fuoco  
 e lanciavano bottiglie incendiarie contro l'ingresso  
 della villa Parpaiola Walter, direttore della mensa uni=  
 versitaria di Padova ;  
 3°-in Pieve di Sacco (Padova) in danno della villa abitata  
 dal sindaco Bruno Luciano Sanabbia e fratello Roberto ;

- 4°-in Cittadella (Padova) in danno dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Collocamento;
- 5°-in Venezia-Mestre in danno dell'Agenzia Assicurazioni "Alleanza";
- 6°-in Rovigo in danno dell'abitazione di Casale Tullio contro la quale esplodevano 4 colpi di pistola e lanciavano due bottiglie "Molotov" ;
- 7°-in Rovigo, in danno di Nicolin Roberto , deponendo l'ordigno incendiario presso il portone dell'abitazione di questo ultimo che non esplodeva per cause indipendenti dalla loro volontà;
- 8°-in Venezia in danno dell'Istituto Autonomo Case Popolari;
- 9°-in Mason Vicentino conatno l'abitazione di Munaretto Antonio, contro la quale esplodevano 4 colpi di pistola;
- 10°-in Cassola di Vicenza contro l'abitazione di Brusadin Sergio , ove esplodevano cinque colpi di pistola;
- 11°-nella notte tra il 26 - 27 /10/1978;  
in Chioggia dell'Ufficio Gestione Acquedotto Comunale , contro il quale lanciavano ~~una~~ un contenitore infiammabile;
- 12°-in Vicenza in danno della Ditta Costruzione COSMA, deponendo un ordigno esplosivo all'interno dello stabile di detta ditta che veniva rinvenuto prima che esplodesse ;
- 13°- in Thiene in danno dell'autovettura del Sindaco Cimenti Camillo, deponendo una bomba ad orologeria che non esplodeva per cause indipendenti dalla loro volontà ; commettendo tali fatti in danno di edifici di pubblica utilità e privati.

STELLA ALESSANDRO e BRUSCHI LIANA inoltre

- )del reato p. e p. dagli artt. 628 2° cpv. n. 1 -110 C.P. per avere in concorso tra loro, sottratto, impossessandosene al fine di lucro lire 10.000.000 ed un numero imprecisato di assegni in bianco a Terzo Daniele che minacciavano con le armi in pugno e recando allo stesso un danno di rilevante entità; in Marano Vicentino il 14 marzo 1978 ;
- )del reato p.e p. dagli artt.10,12,14, Legge 14.10.1974, 110, 61, n. 2 C.P. per avere in concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui sopra.

BORTOLI LORENZO e DEL RE ALISA inoltre

- )del reato p.e p. dagli artt. 81, 110, 628 2° cpv. C.P. per avere in concorso tra loro e con altra persona allo stato non identificata e nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, sottratto, impossessandosene a fine di lucro, a Spinato Attilio una borsa contenente lire 130.000= italiane, titoli di credito per £.45.534.768=, effetti per lire 30.560.482=, un assegno di dollari USA 9.218,50 ed un assegno di franchi francesi 80.510,16 altri e vari assegni in bianco ed inoltre a Bonato Armand e Lire 5.300.000 e n. 2 assegni non trasferibili del valore di Lire 2.200.000 compiendo il fatto essendo tre persone riunite,essendo travisate e minacciando con le armi in pugno e recando alle persone offese un danno di rilevante entità; in Schio il 7 10 1977 ed il 5/1/1978 ;
- )del reato p. e p. dagli artt. 10 - 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 487 , 61 n. 2 C.P. , per avere detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere i reati di cui sopra.

GALEOTTO ALBERTO:

- a) del reato di cui agli artt. 110 - 260 C.P. per avere , in concorso con Alessandro Stella, Lauricella Francesco, Bruschi Liana, Moneta Rossella , Pozzan Carlo Alberto , Bortoli Lorenzo , Dal Pra Tiziana, Dal Pra Lucia, Tagliapietra Donato, Zordan Francesco, Turcato Adriano, Dani Bruno, Segalla Roberto, Zuccato Alessandro, Sbalchiero Paola , Sinico Maria Chiara ed altre persone allo stato sconosciute, promosso , costituito ed organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato nonché a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ; in Vicenza e Thiene fino al 20/6/1979 .
- b) del reato p. e p. dall'art. 306 C.P., per avere costituito, organizzato e comunque promosso una banda armata al fine di realizzare i fini dell'associazione sovversiva ; in Vicenza fino al 20 giugno 1979 ;

DALLE CARBONARE MIRKO, GIRARDI GIUSEPPE, ZUCCATO GIUSTINIANO, TESSITORE ROMANO;

del reato di cui agli artt. 110 - 270 - 306 C.P. , per aver concorso ~~EMERX~~ tra loro e con persone allo stato sconosciute, partecipato ad una associazione sovversiva costituita in banda armata ; in Vicenza - Thiene fino al febbraio del 1977 ;

TISATO ROBERTO:

del reato di cui agli artt. 270 - 306 C.P., per aver partecipato ad un'associazione sovversiva costituita in banda armata, in concorso con Stella Alessandro, Zordan Francesco, Segalla Roberto, Lauricella Francesco, Bruschi Liana, Moneta Rossella, Bortoli Lorenzo, Tagliapietra Donato, Pozzan Carlo, Zuccato Alessandro e Turcato Adriano . in Vicenza- Thiene e Schio fino all'11 aprile 1979 .

Il Giudice Istruttore ;

Letti gli atti ;

rilevato che il P.M. ha richiesto la pronuncia di incompetenza territoriale dell'A.G. di Vicenza , dopo aver premesso in punto di fatto che :

" In data 11 aprile 1979 i CC. di Thiene informavano l'A.G. che in un appartamento sito nella via Vittorio Veneto di quella città vi era stata un'esplosione a seguito della decedevano tre persone che venivano successivamente identificate in Maria Antonietta Berna, Alberto Graziani e Angelo Dal Santo,

A seguito di accertamenti di Polizia Giudiziaria si stabiliva che lo scoppio era dovuto all'imperizia nella costruzione di un ordigno esplosivo rudimentale e che per la costruzione di tale ordigno era stata utilizzata una pentola a pressione, dei candelotti di dinamite e un timer "oro=

logio".

Nel corso dell'immediata perquisizione cui venivano sottoposti i vani dell'appartamento ove erano scoppiato l'ordigno, perquisizione, che per la presenza di ingenti masse di macerie, si protraveva per lungo tempo, venivano rinvenute numerose pubblicazioni clandestine di contenuto sovversivo e che prevedevano lotta armata contro lo Stato, una pistola "Mauser" cal. 7,65, un mitra Smcwhetzer, tre candelotti di dinamite non utilizzati, due motorini di cui uno risultava essere rubato in danno di tale Thiella ed in una nascondiglio, ricavato dall'interno di una canna fumaria, appartenente ad un camino, successivamente murato, la cui parete a causa dello scoppio veniva distrutta, tre sacche di juta appese con catene ad una sbarra di ferro di cui ~~due~~ due erano vuote ed una conteneva un documento sottratto nel corso di una rapina - attentato in danno della Associazione Industriali - Sezione di Schio - avvenuta in data 18 dicembre 1978 che venne ~~in~~ il giorno successivo rivendicato assieme ad altri sedici attentati, consumati la stessa notte da una sedicente organizzazione operaia del comunismo e da altra organizzazione denominata proletari comunisti organizzati.

Si accertava inoltre, che il Dal Santo occupava stabilmente insieme a Maria Chiara Sinico, moglie del Dal Santo, Donato Tagliapietra, Tiziana Dal Pra e Chiara Corrado, un appartamento sito in Thiene Via Bassani, 81, di cui conduttore era Chiaro Corrado.

Sottoposto tale appartamento a immediata perquisizione, veniva ribvenuta copiosa documentazione di carattere sovversivo ed inneggianti a lotta armata contro lo Stato tra i quali un documento intitolato "Fase analisi" che può senz'altro definirsi un documento dal contenuto sovversivo, di recente elaborazione in base ad un cenno all'uscita del partito comunista dalla maggioranza che appoggiava il governo Andreotti.

Sempre nel corso della perquisizione nell'appartamento di via Bassani venivano pure rinvenuti due potenti apparecchi radio ricetrasmittenti portatili, un ciclostile ed altre apparecchiature stereofoniche che, come successivamente accertato erano state precedentemente utilizzate per le trasmissioni radiofoniche di "Radio SHERWOOD N.3" con sede in Thiene.

Veniva altresì accertato che, l'autovettura di certa Lucia Dal Pra che risultò avere una relazione sentimentale con il Graziani Alberto, al momento dello scoppio si trovava in prossimità dell'abitazione di via Veneto, mentre le chiavi della stessa autovettura venivano rinvenute nell'appartamento all'interno della giacca di Dal Santo Angelo, nella serata dell'11 aprile venivano sentite dalla P.G. a sommarie informazioni testimoniali Maria Chiara Sinico e Lucia Dal Pra. Le stesse nel corso delle relative deposizioni ed in particolare la Lucia Dal Pra mentiva platealmente allorché le si chiedeva spiegazioni in relazione alla presenza della sua auto nei pressi dell'appartamento di via

Veneto, per tali motivi, esse venivano indiziate di reato e successivamente nei loro confronti ed anche nei confronti di Bortoli Lorenzo, conduttore dell'appartamento di Via Veneto, Tagliapietra Donato, Tiziana Dal Pra e Chiara Corrado, occupanti questi ultimi l'appartamento di via Bassani veniva spiccato ordine di cattura.

Successivamente a seguito di ulteriori indagini di P.S. e CC. denunciavano per i reati di associazione sovversiva, banda armata ed altro, 31 persone ed il P.M. ritenendo che in tale rapporto fossero evidenziati idonei elementi di reità a carico di Pozzan Carlo Alberto e di Zuccato Alessandro, nei confronti di quest'ultimi spiccava ordine di cattura motivando per il Pozzan sulla base del ritrovamento in suo possesso, a seguito di una perquisizione avvenuta il 22 dicembre 1978 di 41 volantini rivendicanti i 17 attentati del 18 dicembre 1978 e per il Zuccato sulla base del fatto che egli insieme a Lorenzo Bortolo aveva firmato il contratto di locazione relativo all'appartamento di via Veneto, nonché per il materiale di contenuto sovversivo rinvenuto nell'abitazione dello stesso e per una piantina pure rinvenuta contenente dei segni sulle strade del Comune di Marano Vicentino in corrispondenza di una delle quali era stato consumato un attentato. =

Sottoposto il Pozzan a formale interrogatorio, egli dichiarava di frequentare da tempo il gruppo sociale di Thiene, che lo Stella Alessandro gli aveva proposto di aiutarlo nella costituzione di un gruppo sociale in Schio. Il Pozzan inoltre affermava che il gruppo sociale di Thiene era formato alla base di numerose persone impegnate politicamente in una sorta di opposizione, in senso più estremistico, ai partiti della sinistra storica ed a sindacati ufficiali. Tali persone si riunivano con continuità e nel corso di tali incontri ai quali poteva partecipare chiunque, venivano discussi ed elaborati i programmi di lotta di ispirazione sindacali e sociale (picchettaggi, autoriduzioni, occupazioni di fabbriche e case ed altre attività similari).

Oltre a tali riunioni (cosiddette aperte) venivano organizzate saltuariamente altri incontri ristrettivi cui partecipavano determinate persone, pure del gruppo sociale ma con esclusione di tutti gli altri (egli stesso ne era stato più volte escluso). A tali riunioni egli affermava, partecipavano oltre alle persone già colpite da ordine di cattura, Ferdinando Dal Pra, Sbalchiero Paola, Segalla Roberto, Dani Bruno, Lauricella Francesco, Bruschi Liana, Moneta Rossella, Stella Alessandro, Turato Adriano.

Affermava inoltre il Pozzan che Stella Alessandro faceva incetta di armi comuni e da guerra che egli stesso gli aveva fornito un certo numero di pallottole; che lo Stella l'aveva pure incaricato di raccogliere il maggior numero di notizie possibili sui dirigenti e cottimisti della fabbrica Lanerossi di Schio e ciò, allo scopo di organizzare successivamente un attentato in tale fabbrica; che egli provvedeva a tale incarico con l'aiuto di Tisato Roberto; che successivamente consegnava

il materiale di cui sopra al Dal Santo presente il Tagliapietra; che aveva sentito dal Dal Santo, dal Graziani e dal Tagliapietra che la rapina di Lugo Vicentino doveva considerarsi un incidente sul lavoro nel senso quindi che era ritenuta una espropriazione proletaria non riuscita per l'arresto di alcuni degli autori; che infine in conseguenza del comportamento processuale da lui tenuto in occasione nel corso del procedimento (allegato agli atti) instauratosi a suo carico per il ritrovamento in suo possesso dei 41 volantini sopra specificati, lo Stella si congratulava con lui proponendogli di rivolgersi alla Liana Bruschi per qualsiasi cosa avesse bisogno, il Tagliapietra gli proponeva un prossimo futuro l'ingresso nel gruppo ristretto e gli prometteva che avrebbe pure potuto esercitarsi nella costruzione di materiale esplosivo ed altro ed infine lo Zordan presente Disma De Rossi gli confidava di avere eseguito uno degli attentati nella notte dei fuochi specificando alcuni particolari.

A seguito delle dichiarazioni rese dal Pozzan che trovavano piena conferma delle risultanze obiettive di causa questo ufficio spiccava ordine di cattura nei confronti dei partecipanti alle riunioni ristrette di cui parlava il Pozzan considerando le stesse la sede ove veniva discusso elaborata ed decisa anche in collaborazione con gruppi sociali di altre città la effettuazione di attentati.

In proposito è il caso di porre in rilievo che dall'istruttoria ~~effettuata~~ espletata è emerso che a carico della quasi totalità delle persone che secondo il Pozzan facevano parte del gruppo ristretto sono emersi nel corso dell'istruttoria precisi elementi in ordine alla continuazione di precisi attentati alcuni dei quali effettuati e rivendicati dal volantino rivendicante gli attentati del 18 dicembre 1978.

In data 11 maggio 1979 il P.M. formalizzava l'istruttoria nei confronti delle persone colpite da ordini di cattura e per i reati loro contestati. Nel corso dell'istruttoria formale il Pozzan dichiarava in sede di interrogatorio davanti al G.I. di aver saputo da Lorenzo Bortoli, ristretto con lui nel carcere di Vicenza che Alessandro Stella e Liana Bruschi avevano compiuto una rapina in Marano Vicentino e che altre due rapine erano state compiute da lui stesso e da Alisa Del Re in danno del Notaio Bonato di Schio e di un portavalori del Comune di Malo.

Riferiva ancora il Pozzan che a dire del Bortoli tali rapine erano finalizzate all'approvvigionamento di fondi da destinare all'attività dell'associazione sovversiva tanto che il provento veniva consegnato alla Rossella Moneta che era considerata "cassiera" dell'associazione.

Tali dichiarazioni venivano confermate dalla successiva attività di P.G. che portava al sequestro presso il Parroco del Carcere di una lettera (di cui il Pozzan aveva fatto cenno) inviata dal Bortoli al Galeotto Alberto nella quale il Bortoli ammetteva di aver fatto "confidenze da compagno" al Pozzan.

A seguito di tale dichiarazioni il P.M. chiedeva al G.I. di emettere mandato di cattura nei confronti di Stella, Bruschi, Bortoli e Del Re in relazione alle rapine sopraindicate.

Nel corso della formale istruttoria inoltre veniva escussa -



organizzata, sulle assistenze di collegamenti dei vari gruppi autonomi nonchè sulla dipendenza di quest'ultimi ad un centro direzionale da ubicare in Padova. Venendo a parlare più specificatamente della competenza in relazione al proc. pen. in oggetto, è doveroso fare le seguenti considerazioni.

Nella Regione Veneta è sussistente un'associazione sovversiva denominata Autonomia Operaia organizzata, con centro direzionale in Padova, come posto in evidenza da una periodica attività criminale collegata svolgentesi nella regione nonchè della presenza nell'ambito degli organismi autonomi di strutture ristrette aventi caratteri di segretezza e la cui partecipazione è consentita solo ad alcuni associanti. Nell'abitazione di Donato Tagliapietra e di Angelo Dal Santo nonchè nella borsa di Lucia Dal Prà è stato rinvenuto un documento clandestino denominato "fase analisi", il cui contenuto ideologico è tale da far presumere che l'estensore del documento sia uno degli ideologi, cioè lo stesso documento rinvenuto in corso di perquisizione nell'abitazione di Luciano Ferrari Bravo; dagli atti di causa emerge altresì che il Tagliapietra aveva ricevuto la summenzionata pubblicazione da aderenti all'Autonomia Operaia organizzata padovana. È

È sostanzialmente acquisito in atti un manifestino del Movimento Proletario comunista padovano (manifesto affisso al portone della facoltà di psicologia dell'università di Padova) in cui si afferma l'esistenza di un movimento unico al quale facevano parte le persone decedute a seguito della deflagrazione della bomba in Thiene.

Sono comprovati in atti continui collegamenti a livello operativo ed in relazione ad attività criminose intercorsi tra il Collettivo politico di Padova e la cellula operativa esistente nel vicentino. Ad esemplificazione di quanto detto si adducono i seguenti esempi: fallito attentato al supermarket di Via dei Turchi a Vicenza e conseguente rinvenimento di oltre 50 bottiglie molotov (cfr. dichiarazioni Anna Maria Guerra); riunione al bar dei Conti di Breganze di preparazione alla manifestazione di protesta per l'arresto di Toni Negri (cfr. dichiarazioni Pozzan, Ferdinando Dal Prà e Roberto Segalà); rassomiglianza di stampa tra il volantino rivendicante la notte dei fuochi del 18.12.1978 e quello di protesta per l'arresto di Toni Negri, sicuramente stampato a Padova (cfr. dichiarazioni Pozzan); furti continuati nel vicentino di veicoli successivamente trasferiti a Padova ed ivi ~~essi~~ utilizzati in attività criminali esecutivi dei fini perseguiti dall'associazione sovversiva padovana (cfr. dichiarazioni Anna Maria Guerra); attentato alla Questura di Vicenza compiuto con la collaborazione di militanti del Collettivo politico di Padova (cfr. dichiarazioni Anna Maria Guerra); continui contatti da un lato tra Alessandro Stella, Francesco Lauricella, Alisa Del Re e Luciano Ferrari Bravo (cfr. dichiarazioni Anna Maria Guerra, Bruno Dani e Carlo Alberto Pozzan) e dall'altro tra Alberto Galeotto, Toni Negri e Luciano Ferrari Bravo (cfr. dichiarazioni Anna Maria Guerra).

A quanto fin qui detto deve aggiungersi che un preciso elemento di prova in favore della competenza territoriale dell'A.G. padovana è dato dalla partecipazione di Alisa Del Re, imputata

... di teste - imputata di reato connesso ed alla presenza del suo difensore certa AnnaMaria Guerra, la quale nel corso della sua deposizione, affermava che Alberto Galeotto faceva parte insieme ad alcune persone colpite da ordine di cattura (Lauricella, Bruschi, Moneta, Stella, ecc.) del direttivo del collettivo di Vicenza.

In relazione all'attività del Galeotto essa affermava che egli si occupava della scuola Quadri, della detenzione e fabbricazione di bottiglie molotov, della organizzazione e realizzazione di attentati, della formazione di schedari relativi a persone appartenenti alle foerze dell'Ordine ed altri. Affermava infine che la rapina di Lugo Vicentino rientrava nell'attività dei collettivi autonomi ed era diretta all'approvvigionamento di denaro.

Data la spontaneità delle dichiarazioni, peraltro precise e circostanziate rese dalla Guerra, il P.M. chiedeva al G.I. di emettere mandato di cattura nei confronti di Alberto Galeotto, Mirko Dalle Carbonare, Giustiniano Zuccato, Giuseppe Girardi, Tessitore Romano."

#### O S S E R V A

Il movimento denominato Autonomia Operaia, confortato dalla teorizzazione di vari ideologi, ha trovato la sua origine storica in comportamenti spontaneistici che si realizzavano attraverso azioni non preordinate e strettamente aderenti agli interessi esistenti a vari livelli locali. Nella prima fase non si riscontrava la presenza di gruppi organizzati nè tanto meno un intenso collegamento tra i medesimi nè un superamento dell'attività politica locale. Superata la fase iniziale ed in un momento in cui gli aderenti al Movimento Autonomo hanno ritenuto il "tradimento" delle tradizionali forze politiche e sindacali popolari si è teorizzata la necessità di appropriazione degli spazi politici vuoti nonchè l'esigenza di un'organizzazione territorialmente capillare; tale organizzazione, che prevedeva la creazione di gruppi organizzati a livello locale (gruppi sociali; collettivi politici; comitati di zona; ecc..) era tesa da un lato ad un intervento politico più specifico e più pregnante e dall'altro all'allargamento della base degli aderenti cioè al fine di una maggiore possibilità di reclutamento dei c.d. militanti cioè di quelle persone destinate al compimento di attività penalmente illecite e necessarie alla realizzazione dei fini politici perseguiti. Risulta evidente dagli atti di causa come nell'ambito del Movimento si è creata una distinzione; da un lato Autonomia Operaia i cui aderenti esercitano attività politica alternativa attraverso forme di lotta ritenute legali (ad es. picchettaggio), dall'altro Autonomia Operaia organizzata i cui aderenti pongono in essa attività criminali tendenti alla sovversione delle istituzioni dello Stato se non, addirittura, alla lotta armata. E' quindi evidente come solo le attività poste in essere da autonomia Operaia organizzata possono costituire oggetto di indagine penale.

Sulla base delle risultanze processuali è stato stabilito l'abitare sulla unitarietà del Movimento Autonomia Operaia.

li costituzione di associazione sovversiva nel proc. pen. pendente presso l'Ufficio Istruzione di Padova, in correità con Lorenzo Bortoli a due rapine avvenute nel vicentino e finalizzate all'approvvigionamento di fondi da utilizzare per l'attività esecutiva dei fini perseguiti dall'associazione sovversiva. Ritiene quindi questo Giudice che stante l'unitarietà del reato di associazione sovversiva, pur essendo questa frazionaria in molteplici cellule operative, ed attesi i rilevanti nessi di collegamento tra la cellula vicentina e la cellula padovana nonchè tra alcuni degli imputati del proc. pen. pendente presso questo Ufficio ed i capi organizzatori dell'intera associazione sovversiva, imputati nel proc. pen. pendente presso l'Ufficio Istruzione di Padova, la competenza territoriale sia da attribuire all'autorità giudiziaria padovana. È ostativo al trasferimento della competenza la formale contestazione del reato di costituzione e partecipazione a banda armata esistente nel proc. pen. in oggetto. Si ritiene infatti che tale banda armata, sulla cui sussistenza o non ~~non~~ <sup>in tal caso</sup> si esprime alcun giudizio essendo quest'ultimo demandato all'Autorità Giudiziaria competente, abbia quanto meno una dimensione regionale e che il suo eventuale centro direzionale sia da ubicarsi in Padova e ciò da un lato perchè in tale sede si muove il centro direzionale dell'associazione sovversiva Autonomia Operaia organizzata e dall'altro perchè in tal senso inducono a pensare i volantini in atti rivendicanti l'attività criminosa posta in essere dagli aderenti alla banda armata.

P. Q. M.

Visto l'Art. 42 c.p.p.,  
dichiara l'incapacità per territorio dell'autorità Giudiziaria di Vicenza ed ordina la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica di Padova.  
Vicenza, 12 luglio 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dr. Nitto-Francesco Palma)

*Il Cancelliere*  
*Alu*

*Depositate in cancelleria il 12/7/79*

*Il Cancelliere*  
*Alu*